



Senato della Repubblica  
XVII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2012**

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

# Indice

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. DDL S. 2012 - XVII Leg.                                                                                                       | 1   |
| 1.1. Dati generali                                                                                                               | 2   |
| 1.2. Testi                                                                                                                       | 4   |
| 1.2.1. Testo DDL 2012                                                                                                            | 5   |
| 1.2.2. Relazione 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A                                                                                  | 7   |
| 1.2.3. Testo approvato 119-1004-1034-1931-2012 (Bozza provvisoria)                                                               | 82  |
| 1.3. Trattazione in Commissione                                                                                                  | 107 |
| 1.3.1. Sedute                                                                                                                    | 108 |
| 1.3.2. Resoconti sommari                                                                                                         | 114 |
| 1.3.2.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)                                          | 115 |
| 1.3.2.1.1. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 194 (ant.) del 27/01/2016  | 116 |
| 1.3.2.1.2. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 195 (ant.) del 28/01/2016  | 222 |
| 1.3.2.1.3. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 196 (pom.) del 02/02/2016  | 226 |
| 1.3.2.1.4. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (ant.) del 04/02/2016  | 232 |
| 1.3.2.1.5. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (pom.) del 10/02/2016  | 236 |
| 1.3.2.1.6. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) dell'11/02/2016 | 240 |
| 1.3.2.1.7. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 201 (ant.) del 17/02/2016  | 242 |
| 1.3.2.1.8. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 202 (ant.) del 18/02/2016  | 250 |
| 1.3.2.1.9. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (pom.) del 23/02/2016  | 252 |
| 1.3.2.1.10. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 204 (ant.) del 24/02/2016 | 267 |
| 1.3.2.1.11. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (ant.) del 25/02/2016 | 275 |
| 1.3.2.1.12. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 207 (ant.) del 03/03/2016 | 281 |
| 1.3.2.1.13. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (pom.) del 09/03/2016 | 310 |

|                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.3.2.1.14. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 220 (pom.) del 26/04/2016 . . . . .  | 323 |
| 1.3.2.1.15. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 224 (pom.) del 04/05/2016 . . . . .  | 340 |
| 1.3.2.1.16. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 225 (ant.) dell'11/05/2016 . . . . . | 344 |
| 1.3.2.1.17. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 229 (pom.) del 18/05/2016 . . . . .  | 351 |
| 1.3.2.1.18. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 236 (ant.) del 14/06/2016 . . . . .  | 379 |
| 1.3.2.1.19. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 238 (pom.) del 28/06/2016 . . . . .  | 396 |
| 1.3.2.1.20. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 239 (pom.) del 29/06/2016 . . . . .  | 398 |
| 1.3.2.1.21. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 241 (pom.) del 06/07/2016 . . . . .  | 400 |
| 1.3.2.1.22. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 243 (pom.) del 12/07/2016 . . . . .  | 402 |
| 1.3.2.1.23. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 247 (pom.) del 27/07/2016 . . . . .  | 407 |
| 1.3.2.1.24. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 250 (ant.) del 04/08/2016 . . . . .  | 410 |
| 1.3.2.1.25. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2016 . . . . .  | 419 |
| 1.3.2.1.26. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 252 (ant.) del 21/09/2016 . . . . .  | 427 |
| 1.3.2.1.27. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 253 (pom.) del 21/09/2016 . . . . .  | 433 |
| 1.3.2.1.28. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 254 (pom.) del 27/09/2016 . . . . .  | 435 |
| 1.3.2.1.29. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 259 (ant.) del 06/10/2016 . . . . .  | 451 |
| 1.3.2.1.30. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 261 (pom.) del 12/10/2016 . . . . .  | 461 |
| 1.3.2.1.31. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 262 (pom.) del 18/10/2016 . . . . .  | 470 |
| 1.3.2.1.32. 13 <sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 264 (ant.) del 20/10/2016 . . . . .  | 476 |
| 1.4. Trattazione in consultiva . . . . .                                                                                                    | 483 |
| 1.4.1. Sedute . . . . .                                                                                                                     | 484 |
| 1.4.2. Resoconti sommari . . . . .                                                                                                          | 491 |
| 1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .                                                            | 492 |
| 1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 170 (pom., Sottocomm. pareri)                          |     |

|                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| dell'08/11/2016 . . . . .                                                                                     | 493  |
| 1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .                                           | 496  |
| 1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016 . . . . .   | 497  |
| 1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (ant.) del 14/04/2016 . . . . .   | 506  |
| 1.4.2.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 18/05/2016 . . . . .   | 514  |
| 1.4.2.2.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 587 (pom.) dell'08/06/2016 . . . . .  | 521  |
| 1.4.2.2.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 588 (ant.) del 09/06/2016 . . . . .   | 528  |
| 1.4.2.2.6. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 601 (pom.) del 06/07/2016 . . . . .   | 531  |
| 1.4.2.2.7. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 602 (ant.) del 07/07/2016 . . . . .   | 537  |
| 1.4.2.2.8. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 616 (ant.) del 28/07/2016 . . . . .   | 543  |
| 1.4.2.2.9. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 618 (ant.) del 01/08/2016 . . . . .   | 547  |
| 1.4.2.2.10. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 639 (ant.) del 06/10/2016 . . . . .  | 557  |
| 1.4.2.2.11. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 640 (pom.) dell'11/10/2016 . . . . . | 561  |
| 1.4.2.2.12. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 642 (pom.) del 12/10/2016 . . . . .  | 571  |
| 1.4.2.2.13. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 644 (pom.) del 18/10/2016 . . . . .  | 576  |
| 1.4.2.2.14. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 646 (ant.) del 20/10/2016 . . . . .  | 583  |
| 1.4.2.2.15. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 647 (ant.) del 20/10/2016 . . . . .  | 586  |
| 1.4.2.2.16. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 650 (pom.) del 26/10/2016 . . . . .  | 590  |
| 1.4.2.2.17. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 652 (pom.) del 02/11/2016 . . . . .  | 597  |
| 1.4.2.2.18. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 654 (pom.) dell'08/11/2016 . . . . . | 602  |
| 1.4.2.2.19. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 655 (ant.) del 09/11/2016 . . . . .  | 605  |
| 1.4.2.2.20. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 656 (pom.) del 09/11/2016 . . . . .  | 607  |
| 1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .                                                                       | 615  |
| 1.5.1. Sedute . . . . .                                                                                       | 616  |
| 1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .                                                                       | 617  |
| 1.5.2.1. Seduta n. 696 (ant.) dell'11/10/2016 . . . . .                                                       | 618  |
| 1.5.2.2. Seduta n. 714 (ant.) del 03/11/2016 . . . . .                                                        | 696  |
| 1.5.2.3. Seduta n. 717 (pom.) dell'08/11/2016 . . . . .                                                       | 765  |
| 1.5.2.4. Seduta n. 718 (ant.) del 09/11/2016 . . . . .                                                        | 811  |
| 1.5.2.5. Seduta n. 719 (pom.) del 09/11/2016 . . . . .                                                        | 903  |
| 1.5.2.6. Seduta n. 720 (ant.) del 10/11/2016 . . . . .                                                        | 1024 |

## **1. DDL S. 2012 - XVII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2012  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali  
**approvato con il nuovo titolo**  
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"

---

Iter

**10 novembre 2016:** approvato in testo unificato

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2012** T. U. con [S.119](#), [S.1004](#), [S.1034](#), [S.1931](#)  
**approvato in testo unificato**

[C.4144](#) assorbe [C.1987](#), [C.2023](#), [C.2058](#), [C.3480](#)  
approvato con modificazioni

[S.119-1004-1034-1931-2012-B](#) in corso di esame in commissione

---

Iniziativa Parlamentare

[Ivana Simeoni](#) ( [Misto](#) )

**Cofirmatari**

[Adele Gambaro](#) ( [Misto](#) ), [Francesco Campanella](#) ( [Misto](#), [Italia Lavori in Corso](#) ), [Alessandra Bencini](#) ( [Misto](#) ), [Laura Bignami](#) ( [Misto](#), [Movimento X](#) ), [Luis Alberto Orellana](#) ( [Misto](#) ), [Monica Casaletto](#) ( [Misto](#) ), [Marino Germano Mastrangeli](#) ( [Misto](#) )

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **15 luglio 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 486 del 16 luglio 2015.

Classificazione TESEO

PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI

**Articoli**

ATTIVITA' RICREATIVE (Art.1), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Art.1),  
ASSOCIAZIONI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Massimo Caleo](#) (PD) (dato conto della nomina il 27 gennaio 2016) .  
Relatore di maggioranza Sen. [Massimo Caleo](#) (PD) nominato nella seduta ant. n. 264 del 20 ottobre 2016 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 21 ottobre 2016; annuncio nella seduta ant. n. 707 del 25 ottobre 2016.

Assegnazione

Assegnato alla [13<sup>a</sup> Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** il 23 ottobre 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 531 del 27 ottobre 2015.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 7<sup>a</sup> (Pubbl. istruzione), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 10<sup>a</sup> (Industria), 11<sup>a</sup> (Lavoro), Questioni regionali

## **1.2. Testi**



## 1.2.1. Testo DDL 2012

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 2012**

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIMEONI** , **GAMBARO** , **CAMPANELLA** , **BENCINI** , **BIGNAMI** ,  
**ORELLANA** , **CASALETTO** e **MASTRANGELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2015

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali

Onorevoli Senatori. -- La legge che inquadra e regola la conservazione e la gestione delle nostre aree protette risale a venti anni fa e necessita di una revisione.

In attesa di una riforma organica, che aggiorni in modo analitico la disciplina dei parchi naturali per adattarla alle esigenze sopravvenute e stratificate col passare degli anni, si ritiene urgente apportare alcune modifiche alle modalità di gestione economica delle attività inserite nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, per garantire il sostentamento economico degli enti gestori.

È bene ricordare che in Italia esistono 24 parchi nazionali, che coprono un milione e mezzo di ettari, pari al 5 per cento del territorio nazionale.

A fronte di questa estensione, lo Stato ha disposto, lentamente ed inesorabilmente, risorse sempre più scarse: per gli enti gestori dei parchi che tutelano e la conservazione e salvaguardia per la biodiversità (legge finanziaria 2009 -- Tabella C) nel 2009 la spesa rilevata era di soli 71,9 milioni di euro per i parchi nazionali, ridotta poi nel 2010 a 59,42 milioni e nel 2011 a 56,02 milioni di euro, rappresentante lo 0,0069 per cento del PIL, una somma esigua se paragonata al valore effettivo dei beni protetti.

Il dato più importante riguarda la spesa prevista dalla legge di stabilità per il triennio 2013-2015, che viene ridotta in modo drammatico a 5,9 milioni di euro l'anno, ovvero un taglio del 90 per cento dei fondi per i parchi nazionali.

A fronte di tale drastico taglio da parte del passato Governo si è creata una situazione di assoluta emergenza per la conservazione delle aree protette, poiché i fondi a disposizione degli enti gestori ormai sono a malapena in grado di pagare gli stipendi del personale.

È evidente che urgono misure necessarie ed urgenti a garantire agli enti gestori delle aree protette una maggiore autonomia gestionale, così da permettere agli stessi di promuovere e valorizzare al meglio i parchi nazionali e quindi svolgere con la necessaria efficienza il ruolo di tutela e preservazione a loro assegnato.

Si ritiene che le attività maggiormente idonee a migliorare e valorizzare le aree protette, che potrebbero essere svolte nel pieno rispetto della loro tutela al pari delle altre attività previste dal piano di cui al comma 2 dell'articolo 14 della legge del 6 dicembre 1991, n. 394, siano quelle a carattere ludico e sportivo e quelle legate all'istituzione dei cosiddetti «ecomusei».

In merito a questi ultimi è bene riconoscere che il movimento ecomuseale si è sviluppato in questi anni raggiungendo maturità e rilievo a livello nazionale, ed ha sottolineato il grande interesse verso questo stimolante e vitale movimento sociale, culturale e territoriale da parte del mondo accademico, delle istituzioni locali, regionali e nazionali, delle associazioni di categoria (in particolare dell'agricoltura e

dell'artigianato), degli operatori e soprattutto dei cittadini.

Per questo il movimento ecomuseale merita di ottenere un riconoscimento da parte del legislatore e di essere inserito nel programma di valorizzazione delle aree protette tra le altre attività meritevoli di sovvenzione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; il riconoscimento di ecomusei promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva; l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multidisciplinari; l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, ludiche e sportive, di servizi sociali ed ecomuseali promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva, di biblioteche e opere di restauro di beni naturali e culturali, nonché di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, la cittadinanza attiva, nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi naturali, in particolare per i portatori di *handicap*».

## 1.2.2. Relazione 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

**N. 119, 1004, 1034, 1931 E 2012-A**

*Relazione Orale*

*Relatore* Caleo

**TESTO PROPOSTO DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 21 ottobre 2016

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Nuove disposizioni in materia di aree protette (n. 119)

d'iniziativa del senatore **D'ALÌ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette (n. 1004)

d'iniziativa della senatrice **DE PETRIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2013

Nuove norme in materia di parchi e aree protette (n. 1034)

d'iniziativa del senatore **CALEO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2013

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco (n. 1931)

d'iniziativa dei senatori **PANIZZA , ZELLER , ZIN , Fausto Guilherme LONGO , CONTE , DALLA ZUANNA , MASTRANGELI e SCILIPOTI ISGRÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2015

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali (n. 2012)

d'iniziativa dei senatori **SIMEONI , GAMBARO , CAMPANELLA , BENCINI , BIGNAMI , ORELLANA , CASALETTO e MASTRANGELI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2015

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE**  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul testo unificato per i disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034**

(Estensore: Finocchiaro)

8 aprile 2014

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che sia soppresso l'articolo 3, in quanto le disposizioni ivi previste risultano invasive dell'autonomia riconosciuta agli enti locali, dal momento che agiscono in

modo diretto su atti normativi del comune, individuandone la tipologia e predeterminandone in modo dettagliato finalità e contenuto.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), si segnala che la norma ivi prevista, nel disporre l'assorbimento di tutte le aree protette nel nuovo parco, a seguito della sua istituzione, appare suscettibile di ingenerare problemi interpretativi e possibili conflitti di competenza nei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali interessati;

all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si rileva che la norma, nel promuovere azioni rivolte anche alla formazione professionale del personale, incide su materia riconducibile alla competenza generale delle singole regioni;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 4, si invita a verificare che il procedimento di nomina del presidente del Parco nazionale ivi previsto rispetti il principio generale di leale collaborazione tra Stato e regioni, soprattutto in riferimento alla previsione di cui al terzo periodo, che autorizza il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, seppur al verificarsi di determinate condizioni, a procedere direttamente alla nomina.

**su emendamenti al nuovo testo unificato  
per i disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012**

(Estensore: Palermo)

26 gennaio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 1.139 e 1.140 parere non ostativo, segnalando che la disposizione ivi prevista, nel disporre l'assorbimento di tutte le aree protette nel nuovo parco, a seguito della sua istituzione, appare suscettibile di ingenerare problemi interpretativi e possibili conflitti di competenza nei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali interessati;

sugli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.9 parere non ostativo, rilevando l'opportunità che la nomina del presidente del Parco nazionale sia effettuata previa intesa con i Presidenti delle regioni nel cui territorio ricade, in tutto o in parte, il Parco, in quanto la mera consultazione appare insufficiente;

sull'emendamento 5.119 parere non ostativo, segnalando, al comma 1, la necessità che sia rimessa alla regione e alla provincia autonoma la scelta dello strumento attraverso il quale provvedere; si rileva inoltre che, nei commi successivi, sono contenute norme di eccessivo dettaglio, suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta alle regioni, nonché le speciali condizioni di autonomia attribuite alle province autonome;

sull'emendamento 6.32 parere contrario, in quanto la proposta è volta a sopprimere la norma che assicura il necessario coinvolgimento della regione nell'individuazione delle aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale;

sull'emendamento 17.0.1 parere non ostativo, segnalando che la regolazione, con legge dello Stato, della figura di guardiaparco, riferita alle aree protette regionali, è suscettibile di ingenerare dubbi di natura interpretativa circa l'assetto delle competenze in materia nei rapporti tra lo Stato e le regioni;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Del Barba)

8 giugno 2016

**sul nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 119, 1004,  
1034, 1931 e 2012**

La Commissione, esaminato il testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della

**Costituzione:**

che alla fine dell'articolo 1 sia aggiunto il seguente periodo: «Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

che all'articolo 6, dopo il comma *2-ter* sia inserito il seguente: «*2-quater*. Le attività di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

che all'articolo 11, comma 3, sia inserito il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del consiglio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

che all'articolo 13, il comma 13, recante clausola d'invarianza finanziaria, sia riformulato nel seguente modo: «All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

che l'articolo 20, comma 2, sia riformulato nel seguente modo: «E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

che all'articolo 10, comma 7, le parole: «in un apposito fondo presso ISPRA» siano sostituite con le seguenti: «dall'ente parco ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA».

**su emendamenti**

9 giugno 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.100/1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.139, 1.140, 2.4, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 4.1000/1, 1.141, 1.142 e 1.142 (testo 2).

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.102, 1.127, 1.128 e 1.142 (testo 3).

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione che sulle proposte 2.18, 3.100 e 3.100/0, su cui il parere rimane sospeso.

Il parere rimane altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 sino al termine.

**su ulteriori emendamenti**

7 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.87, 15.1, 15.2, 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2, 21.0.3, 5.39, 5.84, 5.95, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3 e 8.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.100 e 3.100/0.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli fino a 8, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.

**su ulteriori emendamenti**

28 luglio 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle

proposte 9.200 e 9.200/83.

Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.

**su ulteriori emendamenti**

1° agosto 2016

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1000/23, 9.100, 9.105, 9.0.1, 12.1, 14.46 e 13.81.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.1000/54 e 9.108.

Il parere non ostativo sull'emendamento 5.1000 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che l'organismo di revisione dei conti previsto dal capoverso 1, lettera c), abbia carattere collegiale anziché monocratico.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**su ulteriori emendamenti**

6 ottobre 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 9.200, 21.0.3 e 21.0.7.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: Tonini)

11 ottobre 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.42 (testo 2) e 21.0.8/8.

Il parere è di nulla osta sulla proposta 20.0.41 (testo 3), sui restanti subemendamenti all'emendamento 21.0.8 e, a revisione di quanto precedentemente espresso, sull'emendamento 13.0.2.

Sull'emendamento 21.0.8, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, lettera e), in fine, delle parole: «ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto».

Il parere rimane sospeso sulle proposte 20.0.42 (testo 3), 21.0.6 e relativi subemendamenti.

**su ulteriori emendamenti**

(Estensore: Del Barba)

18 ottobre 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.0.6/1, 21.0.6/2 e 21.0.6/3.

Sull'emendamento 21.0.6 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: al fine di chiarire maggiormente il testo per i profili di competenza, al comma 2, lettera a), sarebbe opportuno sostituire le parole: «prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto», con le seguenti: «prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto».

Il parere è non ostativo sui restanti subemendamenti relativi alla proposta 21.0.6.

Il parere rimane sospeso sulle proposte 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42 (testo 4).

**su ulteriori emendamenti**

20 ottobre 2016

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato per i disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 20.0.42 (testo 3).

Il parere è di nulla osta sulla proposta 20.0.42 (testo 4)

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

**sul testo unificato per i disegni di legge**

**nn. 119, 1004 e 1034**

(Estensore: deputato Ribaudo)

26 marzo 2014

La Commissione, esaminato il testo unificato per i disegni di legge; rilevato che:

il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni);

secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla materia della tutela dell'ecosistema, oltre che dell'ambiente, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto e si configura quindi come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

in particolare, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento della regione interessata, nella forma forte dell'intesa, nella procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali, in considerazione del fatto che la regolamentazione dell'Ente parco, di cui il presidente è l'organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente garantite alle regioni nelle materie del governo del territorio, dell'agricoltura, del turismo, della caccia, della pesca (sentenza n. 21 del 2006);

considerato che:

non vengono modificati né l'articolo 2, comma 7, della legge quadro, nella parte in cui prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni, né l'articolo 11, comma 6, nella parte in cui prevede che il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;

per l'istituzione dei parchi geologici statali, delle aree protette marine e delle riserve marine è previsto il semplice parere (e non l'intesa) delle regioni interessate ed è eliminato il parere regionale sulla designazione dei componenti del consiglio direttivo del parco nazionale, nel quale organo viene peraltro assicurata una congrua presenza di esponenti delle autonomie locali, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente condizione:

si preveda che l'istituzione dei parchi geologici statali, delle aree protette marine e delle riserve marine avvenga d'intesa con le regioni interessate.

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo proposto dalla Commissione

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge*

*n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127.

*5-bis.* Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-ter.* Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

*5-quater.* La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore.

*5-quinquies.* Le aree esterne a quelle di cui al comma 5-ter possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.



*9-quater.* Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

*(Destinazione del contributo di sbarco a favore delle aree protette delle isole minori)*

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 8 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o

private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

*4-bis.* La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma *8-ter*, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

*8-bis.* Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

*8-ter.* I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

*8-quater.* Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-sexies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

*8-quinquies.* Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

*8-sexies.* Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

*8-septies.* Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

*8-octies.* Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*10-bis.* Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque

anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) il comma 12 è abrogato;

f) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«12-*bis*. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;

g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-*bis*. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:

«h-*bis*) il divieto di esercitazioni militari»;

3) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) l'attività venatoria»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)»;

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti gestori delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta, Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento e di partecipazione democratici»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) all'articolo 12:

1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

3) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

4) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

5) al comma 2, lettera *c*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) al comma 2, lettera *d*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera *e-bis*), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera

d) del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-*bis*, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

d) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. -- (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). -- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere vincolante dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Art. 6.

(*Modifica dell'articolo 13 della legge  
n. 394 del 1991*)

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- (*Nulla osta*). -- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 15 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti «nel parco»;
- b) al comma 7, le parole: «e risarcimenti» sono soppresse.

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*«1-bis.* I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kw, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-ter.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

*1-quater.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kw di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-quinquies.* I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-sexies.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare



annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, un somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kw di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*I-septies.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*I-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*I-novies.* Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

*I-decies.* Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*I-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

*I-duodecies.* L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

*I-terdecies.* L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

*I-quaterdecies.* A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

*1-quinquiesdecies*. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli *habitat* di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-sexiesdecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*1-septiesdecies*. L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

Art. 9.

*(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 -- (*Gestione della fauna selvatica*). -- 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche

selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 18 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. -- *(Istituzione di aree protette marine)*. -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o

delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area protetta marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 19 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 -- (*Gestione delle aree protette marine*). -- 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina a cui deve attenersi l'ente gestore.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

5. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che

possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

- a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
- c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- g) l'uso di fuochi all'aperto.

6. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

- a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
- b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
- d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

10. La sorveglianza nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

*11.* All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 12.

*(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. -- (*Programma triennale per le aree protette marine*). -- *1.* Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area protetta marina predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree

protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Ai consorzi di gestione delle aree protette marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

13. Il direttore dell'area protetta marina è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

Art. 13.

*(Modifica all'articolo 21 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante

l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 29 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra



euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*.

2-*ter*. L'importo delle sanzioni di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-*bis* del libro II del codice penale, è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito».

Art. 18.

*(Modifica dell'articolo 33 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. -- *(Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere)*. -- 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4;
- b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;
- c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
- d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera c), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

Art. 19.

*(Modifica all'articolo 35 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal

seguito: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Art. 20.

*(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;

c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) Capo Spartivento».

Art. 21.

*(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)*

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22.

*(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)*

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

Art. 23.

*(Comitato paritetico per la biodiversità)*

1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della strategia nazionale della biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi

dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 24.

*(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)*

1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, comma, 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;
- b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 25.

*(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti di "rete Natura 2000" e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta

del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

*b)* prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

*c)* configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

*d)* prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di "rete Natura 2000" confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;

*e)* prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

*f)* prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

*g)* disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

*h)* integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po MAB -- UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo

può adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Art. 26.

*(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito, su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli *habitat*, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 *final*; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Annesso

(articolo 9, comma 2)

«Allegato I

(articolo 11.1, comma 2)

| Specie                                                    | Distribuzione naturale in Italia | Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Crocidura ichnusae</i> (crocidura mediterranea)        |                                  | Sardegna, Pantelleria                                                                                |
| <i>Crocidura suaveolens</i> (crocidura minore)            | Italia cont.                     | Capraia, Elba                                                                                        |
| <i>Erinaceus europaeus</i> (riccio)                       | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba                                                                              |
| <i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)                         | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba                                                                      |
| <i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)                       | Italia cont.                     | Sardegna                                                                                             |
| <i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)                    | Italia cont.                     | Italia meridionale continentale                                                                      |
| <i>Oryctolagus cuniculus</i> (coniglio selvatico europeo) | Italia cont.                     | Italia continentale, Sicilia, Sardegna                                                               |
| <i>Eliomys quercinus</i> (quercino)                       | Italia cont.                     | Sardegna, Capraia, Lipari                                                                            |
| <i>Glis glis</i> (ghiro)                                  | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba, Salina                                                                      |
| <i>Muscardinus avellanarius</i> (moscardino)              | Italia cont.                     | Sicilia                                                                                              |
| <i>Hystrix cristata</i> (istriche)                        | Italia cont.                     | Sicilia, Elba                                                                                        |
| <i>Vulpes vulpes</i> (volpe)                              | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                                                    |
| <i>Martes martes</i> (martora)                            | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba                                                                              |
| <i>Mustela nivalis</i> (donnola)                          | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                                                    |
| <i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)                 | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                                                    |
| <i>Sus scrofa</i> (cinghiale)                             |                                  | Sardegna                                                                                             |
| <i>Dama dama</i> (daino)                                  |                                  | Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)                                                 |

|                                             |  |             |
|---------------------------------------------|--|-------------|
| <i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)        |  | Sardegna    |
| <i>Ovis orientalis musimon</i> (muflone)    |  | Sardegna    |
| <i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)     |  | Montecristo |
| <i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune) |  | Italia      |
| <i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)    |  | Sardegna    |

».

## DISEGNO DI LEGGE N. 119

D'iniziativa del senatore D'Alì

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono

ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-quater.* Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-quinquies.* Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-sexies.* Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli *standard* vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quinquies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*sexies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 2 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco».

Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 7-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. Al titolo I della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 7-bis. - *(Contributo per la tutela ambientale delle aree protette delle isole minori).* -- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare con apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio



operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 non può superare la misura massima di 2 euro per passeggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale unica (IMU).

3. Il regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 determina, in particolare:

a) la misura del contributo;

b) eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.

4. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 8 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 8, comma 7, della legge n. 394 del 1991 dopo la parola: «marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il revisore dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti rispettivamente pari a otto per i parchi il cui territorio comprende sino a venti comuni e a dieci per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni agricole e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due delle associazioni ambientaliste, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni nazionali degli agricoltori e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10-bis. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto»;

d) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 5.

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare nonché il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

3) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

4) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

5) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera *e-bis*), il piano può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili»;

7) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato»;

*b)* i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

*c)* all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

*d)* all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

*e)* l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). -- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta,

le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali»;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 6, dopo le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;» sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato;»;

g) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta, Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore al 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quater. I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-quinquies. I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è

definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*I-septies.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*I-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*I-novies.* Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

*I-decies.* Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*I-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

*I-duodecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

*I-terdecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

*I-quaterdecies.* Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*I-quinquiesdecies.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

Art. 7.

*(Modifiche agli articoli 11 e 22 della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell'articolo 11.1)*

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) l'attività venatoria»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere

a), b), c), d), e), f), g) e h)»;

b) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - (*Controllo della fauna selvatica*). -- 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie indicate nell'allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso l'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti»;

c) è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge;

d) all'articolo 22, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata.

6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 della presente legge e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 8.

(*Modifica dell'articolo 18 della legge  
n. 394 del 1991*)

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Istituzione di aree protette marine e riserve marine*). -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, per le aree di interesse militare, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.

5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

- a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
- b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente



oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 9.

*(Modifica dell'articolo 19 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - *(Gestione delle aree protette e delle riserve marine)*. -- 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per almeno il 70 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina a cui si deve attenere il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
- c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o *acquascooter* e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite dalla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, dove si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, dove sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, anche previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

12. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 10.

*(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - *(Programma triennale per le aree marine protette)*. -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree marine protette e delle riserve marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva

annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-*bis*, 2 e 2-*bis*, è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina, o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree marine protette e delle riserve marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al "Protocollo tecnico per la nautica sostenibile" sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario

ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

13. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni di evidenza pubblica».

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 6, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2013.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 19-bis, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

5. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

Art. 11.

*(Modifica all'articolo 21 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 12.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991, al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «I poteri del revisore dei conti», il comma 2 è abrogato, ed è aggiunto in fine il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 8-bis, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «19, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7,»;

b) al comma 1-bis, le parole: «19, comma 3, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7, lettera a)».

Art. 14.

*(Modifica dell'articolo 33 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - *(Relazione al Parlamento)*. -- 1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima

Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente».

Art. 15.

(Modifica all'articolo 36 della legge  
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis».

Annesso  
(articolo 7, comma 1, lettera c))  
«Allegato I  
(articolo 11.1, comma 2)

| Specie                                             | Distribuzione naturale in Italia | Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea)        |                                  | Sardegna, Pantelleria                                                                                |
| Crocidura suaveolens (crocidura minore)            | Italia cont.                     | Capraia, Elba                                                                                        |
| Erinaceus europeus (riccio)                        | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba                                                                              |
| Suncus etruscus (mustiolo)                         | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba                                                                      |
| Lepus capensis (lepre sarda)                       | Italia cont.                     | Sardegna                                                                                             |
| Lepus europaeus (lepre europea)                    | Italia cont.                     | Italia meridionale continentale                                                                      |
| Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) | Italia cont.                     | Italia continentale, Sicilia, Sardegna                                                               |
| Eliomys quercinus (quercino)                       | Italia cont.                     | Sardegna, Capraia, Lipari                                                                            |
| Glis glis (ghiro)                                  | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba, Salina                                                                      |
| Muscardinus avellanarius (moscardino)              | Italia cont.                     | Sicilia                                                                                              |
| Hystrix cristata (istrice)                         | Italia cont.                     | Sicilia, Elba                                                                                        |
| Vulpes vulpes (volpe)                              | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                                                    |
| Martes martes (martora)                            | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba                                                                              |
| Mustela nivalis (donnola)                          | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                                                    |
| Felis silvestris (gatto selvatico)                 | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                                                    |
| Sus scrofa (cinghiale)                             |                                  | Sardegna                                                                                             |
| Dama dama (daino)                                  |                                  | Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna)                                                 |
| Cervus elaphus (cervo nobile)                      |                                  | Sardegna                                                                                             |
| Ovis orientalis musimon (muflone)                  |                                  | Sardegna                                                                                             |
| Capra aegragus (capra selvatica)                   |                                  | Montecristo                                                                                          |
| Phasianus colchicus (fagiano comune)               |                                  | Italia                                                                                               |
| Alectoris barbara (pernice sarda)                  |                                  | Sardegna                                                                                             |

## DISEGNO DI LEGGE N. 1004

D'iniziativa della senatrice De Petris

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis  
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «nel rispetto degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche».

2. All'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con le regioni, accordi di programma finalizzati a perseguire nell'ambito del sistema delle aree protette la piena attuazione degli obiettivi delineati dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive e dagli atti d'indirizzo dell'Unione europea, con i conseguenti atti di recepimento, aventi rilevanza in materia di aree protette, con particolare riferimento alla strategia nazionale per la tutela della biodiversità, di cui all'intesa raggiunta in data 7 ottobre 2010 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed agli interventi per la prevenzione e l'adattamento al cambiamento climatico, disposti in attuazione degli indirizzi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2013)216»;

b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 01 e 1».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali di valore naturalistico e ambientale e da eventuali estensioni a mare, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle

aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine, ad eccezione dei parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena per i quali sono disposte le modifiche necessarie per l'adeguamento della parte marina a quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quinquies. Le regioni adeguano il proprio ordinamento al fine di conformare la gestione della parte marina dei parchi regionali con estensione a mare alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 12, e 19-bis, comma 6. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-sexies. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni».

2. All'articolo 5, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole: «area naturale protetta nazionale» sono inserite le seguenti: «o regionale» e la parola: «sentito» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con».

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-quater, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 4 della legge  
n. 394 del 1991)

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli Enti parco»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento percentuale di pari importo, a decorrere dall'anno 2014, dell'accisa su carbone, lignite e coke e delle accise sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

c) il comma 9 è abrogato.

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato.

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 2-bis sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

2-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;

c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

e) manutenzione del territorio e gestione forestale;

f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel limite massimo di

spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni alla tabella 3 allegata alla medesima legge n. 228 del 2012».

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 8 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 8, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la parola: «marine» sono inserite le seguenti: «e le riserve marine».

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il revisore dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico, amministrativo o elettivo.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio direttivo e il Presidente uscenti.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare definito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

*8-bis.* Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- d) uno, su designazione delle associazioni nazionali di categoria del settore agricolo rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- e) uno, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

*8-ter.* Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-*quinquies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

*8-quater.* Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

*8-quinquies.* Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

*8-sexies.* Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sui piani di prelievo faunistico di cui al comma 4 dell'articolo 11, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

*8-septies.* Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*10-bis.* Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Consiglio direttivo, previa selezione ad evidenza

pubblica orientata a valutare le competenze e le capacità professionali attinenti alla specificità dell'incarico e rivolta a dirigenti e funzionari direttivi dell'amministrazione pubblica, con almeno cinque anni di anzianità nell'incarico, nonché ad esperti che abbiano già esercitato le funzioni di direttore in parchi nazionali e regionali per un periodo non inferiore a tre anni. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico»;

d) il comma 12 è abrogato.

e) il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

«12-*bis*. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati e la corretta ed economica utilizzazione delle risorse pubbliche assegnate, gli Enti parco adottano modalità di controllo di gestione, in analogia a quanto disposto dagli articoli 196, 197, 198 e 198-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-*ter*. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni limitrofe possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale»;

g) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-*bis*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.

15-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 15-*bis*. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

15-*quater*. Nel caso di aree protette individuate ai sensi del comma 15-*bis*, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, i cui organi di governo siano costituiti da componenti designati dagli organismi di cui al comma 8-*bis*, lettere c) ed e), del presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge».

Art. 7.

*(Modifiche agli articoli 11, 22 e 27 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'asportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi»;

b) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kw»;

c) al comma 3, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv»;

d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «sorveglianza dell'Ente parco» sono inserite le seguenti: «previo parere preventivo e vincolante dell'ISPRA»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per l'attuazione dei piani di prelievo faunistico di cui al comma 4, l'Ente parco può avvalersi anche di convenzioni rivolte alla gestione della fauna alloctona invasiva stipulate con imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili»;

f) al comma 6, dopo le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;» sono inserite le seguenti: «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro del regolamento da parte dell'Ente parco al Ministero, il regolamento stesso si intende approvato.»;

2. All'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «gestione del parco» sono inserite le seguenti: «previo parere preventivo e vincolante dell'ISPRA» e le parole: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco» sono soppresse.

3. All'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Art. 8.

*(Modifiche agli articoli 11-bis, 12, 13, 14, 25 e 26 della legge n. 394 del 1991 e all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: «e il piano pluriennale economico-sociale» sono soppresse;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 7, comma 2-quater, della presente legge, all'occupazione giovanile ed al volontariato, nonché a migliorare l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

3) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

4) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di» e sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole: «, nonché gli interventi previsti dai piani di sviluppo aziendale delle imprese agricole, qualora promossi da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, previa autorizzazione dell'Ente parco»;

5) al comma 2, lettera *d*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione, esso si intende comunque approvato in via definitiva»;

7) al comma 7, le parole: «i piani paesistici,» sono soppresse;

*c*) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'Ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti interventi, impianti ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione dei piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta.

*I*-bis. Non sono comunque soggette al nulla osta di cui al comma 1 le opere interne agli edifici esistenti. Qualora il piano e il regolamento del parco risultino approvati, l'Ente parco può disporre che il nulla osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni specifiche contenute nelle norme tecniche del piano e nel regolamento, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

*a*) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

*b*) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;

*c*) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti.

*I*-ter. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e gli interventi previsti ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine»;

*d*) all'articolo 14, i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono abrogati;

*e*) all'articolo 25:

*1*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) al comma 2, dopo le parole: «dalla regione» sono inserite le seguenti: «entro dodici mesi dall'adozione»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del

regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

4) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

f) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25».

2. All'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché d'intesa con gli enti gestori di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per quanto attiene alle aree naturali protette».

Art. 9.

*(Modifiche all'articolo 16 della legge  
n. 394 del 1991 e ulteriori disposizioni  
in materia di entrate dell'Ente parco)*

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone. L'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti beni demaniali di cui al presente comma.

*1-ter.* L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che devono essere garantiti, nonché a predisporre attività di controllo.

*1-quater.* L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra la finalità prioritaria di conservazione della natura di cui alla presente legge e quella privata.

*1-quinquies.* A decorrere dall'anno 2014 gli enti di gestione delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*1-sexies.* A decorrere dall'anno 2014 i comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle quali sono presenti aree protette di cui alla presente legge, possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, per il controllo territoriale e per il miglioramento dei servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica.

*1-septies.* I comuni di cui al comma 1-sexies destinano una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal contributo per lo sbarco di passeggeri ad opere ed interventi previsti dal piano dell'area protetta e da programmi di attività approvati dall'ente gestore.

*1-octies.* Il contributo di cui al comma 1-sexies non può superare la misura massima di 2 euro per

passaggero e non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, nonché da altri soggetti appartenenti a categorie da tutelare, che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nei comuni di cui al medesimo comma *1-sexies*.

*1-novies*. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal regolamento adottato ai sensi delle disposizioni di cui al comma *1-sexies*».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera *a*), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

3. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*4-bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ivi comprese le aree di cui all'articolo 2, comma *5-sexies*, della medesima legge.

*4-ter*. Il Fondo di cui al comma *4-bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

*4-quater*. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma *4-bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli, finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».

Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. -- *(Istituzione di aree protette marine e riserve marine)*. -- *1*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, per quanto attiene alle aree di interesse militare, acquisiti i pareri delle regioni, delle province e dei comuni territorialmente interessati, istituisce, con proprio decreto, le aree protette marine e le riserve marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo *19-bis*. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area marina protetta o riserva marina, è effettuato un adeguato studio conoscitivo sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e il complesso dei fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione commerciale, la produzione di rifiuti solidi, i consumi di acqua ed energia. L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Gli enti gestori delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo *19-bis*, verificano, almeno ogni cinque anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento



dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro novanta giorni dalla richiesta della competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine e delle riserve marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree marine protette, le riserve marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della Rete Natura 2000, in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali prioritarie a rischio.

5. Il decreto istitutivo di area marina protetta e di riserva marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 11. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree marine protette e nelle riserve marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in funzione della zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 19 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- (*Gestione delle aree protette marine e delle riserve marine*). -- 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso la competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un consorzio di gestione, formato per il 50 per cento da enti locali, costituito tra enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta cui deve attenersi il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti all'informazione ambientale, al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio, può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi, ad associazioni di protezione ambientale riconosciute o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere delle regioni e degli enti locali competenti, la gestione della riserva marina è affidata a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, in forma singola od anche consorziati fra di loro. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione della riserva marina cui deve attenersi il soggetto gestore. Lo svolgimento di attività e servizi rivolti al turismo, al diporto, nonché per la collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi, ad associazioni di protezione ambientale riconosciute o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta i provvedimenti di propria competenza per l'individuazione dei nuovi soggetti gestori e l'adeguamento della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine già istituite, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. La convenzione di affidamento della gestione prevede gli obblighi minimi essenziali cui deve attenersi il soggetto gestore e, in caso di affidamento della gestione ad un consorzio, la quota consortile dovuta da ogni ente consorziato. Entro un anno dall'affidamento della gestione il soggetto gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta o della riserva marina, da approvare con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro dodici mesi dall'adozione. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, ferme restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

6. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area marina protetta o della riserva marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 5, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
- c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
- d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

7. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 9, sono vietati:

- a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o *acquascooter* e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
- c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

8. Nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area, quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

9. I divieti di cui al comma 7 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela, ad esclusione delle zone A. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale esercitata da operatori locali, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, il pescaturismo, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

10. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

11. I beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree marine protette o riserve marine possono essere concessi in uso esclusivo ai soggetti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

12. La sorveglianza nelle aree protette marine, nelle riserve marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 394 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di esecuzione ed organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 12.

*(Introduzione dell'articolo 19-bis  
della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. -- (*Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine*). -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle seguenti imposizioni:

- a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

4. L'ente gestore dell'area marina protetta predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio

provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e prioritariamente destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta. L'importo delle sanzioni di cui all'articolo 30, commi 1-*bis*, 2 e 2-*bis*, è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area marina protetta, di una riserva marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la massima partecipazione e sinergia nelle scelte gestionali tra l'ente gestore e le associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica universitaria, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale e le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di esecuzione e organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Agli enti gestori delle aree marine protette e delle riserve marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

10. L'organico di una riserva marina e di un'area marina protetta è costituito da una dotazione minima di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna riserva marina e area marina protetta, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. Ai consorzi di gestione delle aree marine protette e delle riserve marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

12. Il personale e il direttore dell'area marina protetta o della riserva marina sono reclutati dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica».

2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo 19-*bis*, comma 6, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2013.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 19-*bis*, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

5. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 21 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche»;

b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «comma 12».

Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 15.

*(Modifiche agli articoli 30 e 36 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «19, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7,»;

b) al comma 1-bis, le parole: «19, comma 3, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «19, comma 7, lettera a)».

2. All'articolo 36, comma 1, alinea, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis».

Art. 16.

*(Modifica dell'articolo 32 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - *(Aree contigue)*. - 1. Al fine di consentire la circolazione dei flussi genetici nella rete territoriale a supporto della biodiversità e sviluppare la connessione ecologica nell'ambito del sistema delle aree protette, nonché di assicurare una più efficace conservazione delle aree protette stesse mediante zone di transizione, con i piani paesaggistici di cui all'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono essere istituite aree contigue alle aree protette nelle quali sono stabilite, d'intesa fra la regione e gli Enti parco, discipline specifiche a tutela della vegetazione, della fauna e per l'esercizio della caccia, della pesca e delle attività estrattive.

2. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per la parte relativa al proprio territorio, previa intesa con l'Ente parco e con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

3. Per l'esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aree contigue, la regione, d'intesa con gli Enti

parco, approva uno specifico piano faunistico-venatorio che può disporre, per alcune specie di animali, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, divieti di prelievo, nonché norme più restrittive nel calendario venatorio, sulle modalità di esercizio della caccia e sull'indice di densità venatoria.

4. Al fine di disporre interventi urgenti di tutela di specie protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, acquisito il parere della regione interessata da esprimere entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, può vietare temporaneamente, nelle aree contigue di cui al comma 1, le tecniche di caccia che presentino particolare rischio per le specie in questione.

5. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio faunistico nelle aree protette e limitare i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, è fatto divieto di introdurre ungulati a fini di ripopolamento negli ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, confinanti con le aree protette ai sensi della presente legge, ivi comprese le aree di cui all'articolo 2, comma 5-*sexies*».

Art. 17.

*(Modifica dell'articolo 33 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. -- *(Relazione al Parlamento)*. -- 1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente».

## **DISEGNO DI LEGGE N. 1034**

D'iniziativa del senatore Caleo

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2  
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori

paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree marine protette e le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree marine protette si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o ecosistemi.

5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensioni a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui o antistanti alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'Ente parco. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Le suddette riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare, escludendo i tratti di mare dalla perimetrazione. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le modifiche per l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli *standard* vigenti nelle restanti aree marine protette, secondo quanto stabilito dagli articoli 18 e 19. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;



c) dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente:

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali esistenti comprese nel territorio del nuovo parco».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia l'*iter* istitutivo di riserve marine ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quinqies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 5-*sexies*, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 9  
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il revisore dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni.

4. Il Presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. L'intesa è resa entro trenta giorni, trascorsi i quali è da ritenersi acquisita tramite silenzio assenso. In caso di risposta negativa alla richiesta d'intesa, il Ministro propone una seconda intesa con un candidato diverso e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del Presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico elettivo.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, rimangono in carica il Consiglio e il Presidente uscenti.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

7. Il Presidente del parco nazionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio direttivo e ha altresì diritto di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese. Il Presidente del parco, se lavoratore dipendente, ha diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento dell'incarico. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità di carica consistente in un compenso annuo fisso, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Regione determina l'indennità di carica spettante al Presidente del parco regionale e del consorzio del parco. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti del parco nazionale che non abbiano richiesto l'aspettativa. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti rispettivamente pari a otto per i parchi il cui territorio comprende sino a venti comuni e a dieci per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni agricole e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;

2) nel caso di consigli direttivi di dieci componenti, due delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni nazionali degli agricoltori e uno dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella comunità del parco, la cessazione della predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di

contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*10-bis.* Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal Presidente del parco in considerazione delle attitudini, delle competenze e delle capacità professionali possedute, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Alla cessazione dalla carica del Presidente che lo ha nominato il direttore può essere revocato dall'incarico entro novanta giorni, decorsi i quali si intende confermato sino alla naturale scadenza del contratto»;

d) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 3.

*(Modifiche agli articoli 1, 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 12 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compresi il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare e il turismo ecosostenibile come attività non solo stagionale»;

b) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

c) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

d) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

e) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

f) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentita la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare: la concessione di

sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, di servizi sociali e biblioteche, di restauro, anche di beni naturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili»;

g) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione.

5. Qualora non sia stato emanato il provvedimento d'approvazione, il piano entro dodici mesi dall'adozione si intende approvato».

2. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, i commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono abrogati.

3. All'articolo 25 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

c) al comma 4 le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco».

4. All'articolo 26, comma 1, della legge n. 394 del 1991, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25».

5. L'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). -- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

6. All'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

b) al comma 6, dopo le parole: «d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;», sono

inserite le seguenti: «decorsi inutilmente dodici mesi dall'inoltro, da parte dell'Ente parco, del regolamento al Ministero, il regolamento si intende approvato;».

7. All'articolo 1 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. È riconosciuta alla Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti di gestione delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento di partecipazione democratica».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 16  
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

*I-bis.* Un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo a concessioni di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, da corpi idrici compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta, deve essere versato dal titolare del canone all'ente di gestione dell'area protetta in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

*I-ter.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*I-quater.* I titolari di impianti a biomasse presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*I-quinquies.* I titolari di permessi di prospezione e di ricerca e di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata alla quantità dell'idrocarburo annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*I-sexies.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione. Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*I-septies.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.

*I-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica

soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*I-novies.* Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

*I-decies.* Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*I-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

*I-duodecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

*I-terdecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

*I-quaterdecies.* Le entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*I-quinquiesdecies.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

Art. 5.

*(Modifiche agli articoli 11 e 22  
della legge n. 394 del 1991 e introduzione dell'articolo 11.1)*

1. All'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) l'attività venatoria;»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)».

2. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - (*Controllo della fauna selvatica*). -- 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. Il controllo è finalizzato a contenere i danni causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per

iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA o un protocollo pluriennale d'intesa stipulato con lo stesso Istituto. In ogni caso il controllo deve escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso l'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».

3. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1 della presente legge e dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

4. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 21  
della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 33  
della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (*Relazione al Parlamento*). -- 1. Su proposta del Comitato nazionale aree protette, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente al Parlamento una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

2. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale aree protette. Il Comitato è composto dal direttore generale della medesima Direzione o da un suo delegato, che lo presiede, da un qualificato rappresentante rispettivamente dell'ISPRA, del Corpo forestale dello Stato, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali e da un esperto della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato di cui al comma 2 un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente».

Art. 8.

(*Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991*)

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 7 e 8, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Annesso  
(articolo 5, comma 4)  
«Allegato I  
(articolo 11.1, comma 2)

| Specie                   | Distribuzione naturale in Italia | Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Crocidura ichnusae       |                                  | Sardegna, Pantelleria                                                 |
| Crocidura suaveolens     | Italia cont.                     | Capraia, Elba                                                         |
| Erinaceus europeus       | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba                                               |
| Suncus etruscus          | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba                                       |
| Lepus capensis           |                                  | Sardegna                                                              |
| Lepus europaeus          | Italia cont.                     | Italia meridionale continentale                                       |
| Oryctolagus cuniculus    |                                  | Italia continentale, Sicilia, Sardegna                                |
| Eliomys quercinus        | Italia cont.                     | Sardegna, Capraia, Lipari                                             |
| Glis glis                | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba, Salina                                       |
| Muscardinus avellanarius | Italia cont.                     | Sicilia                                                               |
| Hystrix cristata         | Italia cont.                     | Sicilia, Elba                                                         |
| Vulpes vulpes            | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                     |
| Martes martes            | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba                                               |
| Mustela nivalis          | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                     |
| Felis silvestris         | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia                                                     |
| Sus scrofa               | Italia cont.                     | Sardegna                                                              |



|                         |              |                                                      |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Dama dama               | Italia cont. | Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna) |
| Cervus elaphus          | Italia cont. | Sardegna                                             |
| Ovis orientalis musimon |              | Sardegna                                             |
| Capra aegragus          |              | Montecristo                                          |
| Phasianus colchicus     |              | Italia                                               |
| Alectoris barbara       |              | Sardegna                                             |

».

## DISEGNO DI LEGGE N. 1931

D'iniziativa dei senatori Panizza ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «di cui all'articolo 11» sono sostituite dalla seguenti: «di cui all'articolo 12».

2. All'articolo 7, comma 1, alinea, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25» sono sostituite dalle seguenti: «nella Carta del parco di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 25».

3. All'articolo 9, comma 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le parole: «di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco di cui all'articolo 11, esprime parere sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14».

4. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, la parola: «obbligatorio» è sostituita dalla seguente: «vincolante»;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sulla Carta del parco di cui all'articolo 11»;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) sul regolamento del parco di cui all'articolo 12»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Comunità del parco delibera, previo parere del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento».

5. L'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Carta del parco*). -- 1. La Carta del parco definisce un progetto territoriale che riflette la solidarietà ecologica tra il territorio del parco, individuato strettamente nel patrimonio naturale di cui all'articolo 1, comma 2, e le aree circostanti, definite "Aree d'adesione", e in particolare:

a) per il territorio del parco, la Carta del parco fissa gli obiettivi di tutela naturale, culturale e paesaggistica e pone le basi per la redazione del regolamento;

b) per le Aree di adesione, essa definisce le linee guida per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile e disciplina i criteri per la stipula delle intese di adesione.

2. Le "Aree d'adesione" costituiscono il risultato dell'adesione convenzionale, mediante specifiche intese, alla Carta del parco, da parte dei comuni il cui territorio, geograficamente contiguo, non è in tutto o parzialmente interessato dalle specifiche istanze di tutela naturalistica, ma che intendono partecipare alle finalità di tutela del parco al fine di vedere favorite le iniziative economiche, culturali, sociali e ambientali che beneficiano della valorizzazione del territorio protetto in termini di sviluppo sostenibile. Con l'adesione, il comune:

a) si impegna a garantire la coerenza tra le attività programmate nel proprio territorio e gli scopi recati dalla Carta, riducendone o eliminandone l'impatto significativo sul patrimonio naturale del territorio protetto;

b) beneficia della denominazione protetta di "comune del parco nazionale", permettendo una valorizzazione del territorio comunale così come dei prodotti e servizi che si inscrivono in un processo ecologico volto al ripristino degli *habitat* naturali, della fauna e della flora;

c) beneficia dell'assistenza tecnica e di eventuali contribuzioni da parte del parco nazionale per la realizzazione di azioni concorrenti o di obiettivi o di misure previste nella Carta;

d) può partecipare a speciali misure di aiuti o conseguire benefici fiscali per le attività insistenti nel proprio territorio caratterizzate dall'impiego di pratiche ecosostenibili.

3. La Carta del parco, sulla base di un'analisi del profilo naturale, paesaggistico e culturale del territorio del parco e del profilo socio-economico e demografico della popolazione, reca un'elaborazione grafica che mostra le diverse aree e la loro vocazione. Inoltre, in funzione delle caratteristiche territoriali, economiche, ambientali, sociali o culturali del parco nazionale, stabilisce gli obiettivi, le linee guida e le misure di tutela, gestione e conservazione.

4. La Carta del parco tende a valorizzare gli usi che contribuiscono alla protezione dei paesaggi, degli *habitat* naturali, della flora, della fauna e del patrimonio culturale e a prevenire gli impatti negativi sul territorio protetto, stabilendo per ogni area la specifica vocazione.

5. In particolare la Carta del parco:

a) identifica i principali elementi costitutivi del parco;

b) individua le aree naturali significative che possono divenire "riserve integrali";

c) individua le attività compatibili con gli obiettivi di tutela del patrimonio naturalistico, promuovendo le migliori pratiche ecosostenibili;

d) definisce e valorizza le migliori pratiche ambientali utili al mantenimento della biodiversità, in particolare nel settore agricolo, pastorale e forestale;

e) prende in considerazione la cultura, i modi di vita tradizionali, le attività e le esigenze della comunità delle persone che vivono nel territorio del parco e che tradizionalmente derivano il loro sostentamento dagli *habitat* naturali.

6. La Carta del parco può prevedere la costituzione di riserve integrali, le quali possono essere istituite nel territorio del parco al fine di garantire, per scopi scientifici, una maggiore tutela di alcuni elementi della fauna e della flora, mediante l'apposizione di vincoli particolari che tengano comunque conto delle attività antropiche tradizionali compatibili. L'Ente parco adotta un piano di gestione triennale delle riserve integrali.

7. La Carta del parco è approvata dal consiglio direttivo e sottoposta all'espressione del parere vincolante della Comunità del parco, prima di essere adottata dalla regione, entro trenta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco. La Carta così adottata è depositata per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento di tale parere la regione, d'intesa con l'Ente parco, si pronuncia sulle osservazioni presentate ed emana il provvedimento d'approvazione. I termini sono perentori e, in caso di inosservanza, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede nei medesimi termini con un commissario *ad acta*.

8. La Carta del parco è modificata con la stessa procedura prevista per la sua approvazione ed è sottoposta alla verifica di aggiornamento, con identica modalità, almeno ogni sei anni.

9. Entro due anni dall'entrata in vigore della Carta del parco, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e tutti gli altri strumenti di pianificazione, anche settoriali e riguardanti, in particolare, l'ordinamento e la gestione delle risorse naturali, dell'agricoltura, della silvicoltura, delle attività marittime, di pesca e acquacoltura, delle energie da fonti rinnovabili, del ciclo dei rifiuti e delle acque, delle attività sportive, della fauna selvatica, della zootecnia e della sanità animale, devono essere adeguati alle previsioni della Carta del parco. In ogni caso, le statuizioni della Carta del parco hanno effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi

in esso previsti, sostituendosi, ad ogni livello, ai piani paesistici, ai piani territoriali o urbanistici e ad ogni altro strumento di pianificazione, in quanto incompatibili.

10. La Carta del parco è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati».

6. L'articolo 11-*bis* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 11-*bis*. - (*Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale*). -- 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente la Carta del parco e il piano pluriennale economico-sociale».

7. L'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (*Regolamento del parco*). -- 1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco in conformità alle previsioni della Carta del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione della Carta del parco di cui all'articolo 11 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Nel territorio del parco:

a) al di fuori degli spazi urbani definiti dalla Carta del parco gli interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, sono vietati se non assentiti con nulla osta dell'ente parco;

b) negli spazi urbani definiti dalla Carta del parco gli interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione sono assentiti dalle autorità competenti, qualora conformi alle previsioni del regolamento.

3. Il regolamento del parco disciplina, in particolare:

a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;

c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative.

4. In ogni caso, nel territorio del parco è sempre vietata:

a) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche;

b) l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;

c) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, qualora non autorizzate;

d) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, qualora non autorizzate.

5. Il regolamento del parco, in conformità con le previsioni della Carta del parco:

a) stabilisce le condizioni alle quali le attività già esistenti possono essere proseguite;

b) sottomette a un regime particolare e, all'occasione, può interdire l'esercizio della caccia e della pesca, nonché le attività commerciali, la raccolta di specie vegetali, l'uso delle acque e il sorvolo a una quota inferiore a 1.000 metri dal suolo.

6. Il regolamento assicura il raggiungimento degli obiettivi di tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile e in particolare promuove:

a) l'agricoltura biologica, lo sviluppo delle attività integrative nelle aziende agricole, la coltivazione di specie autoctone di piante coltivate e la coltivazione di razze autoctone di animali da allevamento, il miglioramento della trasformazione di prodotti agricoli e forestali;

b) l'offerta adeguata di servizi e di altre infrastrutture di pubblica utilità;

c) le attività che contribuiscono a rafforzare ulteriormente le funzioni ecologiche e sociali del bosco;

d) le attività di artigianato locale, le arti e i mestieri tradizionali ed artigianali, al fine di una integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

e) il turismo sostenibile e l'ecoturismo;

- f) i prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica e l'uso, nella ricorrenza dei requisiti, del marchio del parco;
- g) il sostegno allo sviluppo delle attività sociali nelle comunità locali nel parco;
- h) il mantenimento e la creazione di punti di lavoro e la promozione di partenariati pubblico-privati;
- i) la mobilità sostenibile e l'uso sostenibile dell'energia;
- l) le attività che contribuiscono a mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

7. Il regolamento del parco è approvato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco».

8. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto stabilito all'articolo 12, comma 2,»;
- b) al secondo periodo, le parole: «del piano e del» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco e del».

9. All'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Carta del parco e al regolamento»;
- b) al comma 2, le parole: «del piano del parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco».

10. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole: «dal piano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Carta del parco»;
- b) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti: «verificatisi nel territorio del parco»;
- c) al comma 5, le parole: «e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 11, comma 6».

11. All'articolo 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «nell'articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 12».

12. All'articolo 19, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «all'articolo 11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12, comma 4».

13. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al personale dell'Ente parco, o ad altro personale allo stesso legato da rapporti di collaborazione o di volontariato, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in via esclusiva o in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio».

14. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), le parole: «del piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco»;
- b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:  
«d) l'adozione di regolamenti delle aree protette in conformità alle previsioni dell'articolo 12»;
- c) al comma 2, le parole: «del piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco»;
- d) il comma 6 è abrogato.

15. All'articolo 23, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «del piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco».

16. All'articolo 25, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «il piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «la Carta del parco»;
- b) al comma 2, le parole: «Il piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «La Carta del parco», le

parole: «è approvato» sono sostituite dalle seguenti: «è approvata» e la parola: «Esso» è sostituita dalla seguente: «Essa»;

c) al comma 3, le parole: «del piano per il parco» sono sostituite dalle seguenti: «della Carta del parco».

17. All'articolo 29, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «dal piano, dal regolamento o dal nulla osta» sono sostituite dalle seguenti: «dalle previsioni della Carta del parco, del regolamento o del nulla osta».

18. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «articoli 11, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 12, comma 4»;

b) al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal comma 1,».

19. All'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi 3 e 4 sono abrogati.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 2012**

D'iniziativa dei senatori Simeoni ed altri

Art. 1.

1. All'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; il riconoscimento di ecomusei promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva; l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multidisciplinari; l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, ludiche e sportive, di servizi sociali ed ecomuseali promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva, di biblioteche e opere di restauro di beni naturali e culturali, nonché di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, la cittadinanza attiva, nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi naturali, in particolare per i portatori di *handicap*».

## 1.2.3. Testo approvato 119-1004-1034-1931-2012 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

### N. 119-1004-1034-1931-2012

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 novembre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 119, d'iniziativa del senatore D'Alì; n. 1004, d'iniziativa della senatrice De Petris; n. 1034, d'iniziativa del senatore Caleo; n. 1931, d'iniziativa dei senatori Panizza, Zeller, Zin, Fausto Guilherme Longo, Conte, Dalla Zuanna, Mastrangeli e Scilipoti Isgrò; n. 2012, d'iniziativa dei senatori Simeoni, Gambaro, Campanella, Bencini, Bignami, Orellana, Casaletto e Mastrangeli:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 2 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127 e della Strategia nazionale per la biodiversità 2013.

5 Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere

costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la regione interessata, per quanto attiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente gestore dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati.

*5-bis.* Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-ter.* Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

*5-quater.* La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore.

*5-quinquies.* Le aree esterne a quelle di cui al comma *5-ter* possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;

*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*9-ter.* L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

*9-quater.* Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

*(Contributo di sbarco a favore delle aree protette)*

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma *3-bis*, del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.

3. I comuni facenti parte di un'area protetta marina possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 8 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 9 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

4-*bis*. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-*ter*, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,



con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

*8-bis.* Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

*8-ter.* I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

*8-quater.* Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

*8-quinquies.* Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

*8-sexies.* Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

*8-septies.* Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

*8-octies.* Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*10-bis.* Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165»;

e) il comma 12 è abrogato;

f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;

g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto.

14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

Art. 5.

(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:

«h-bis) il divieto di esercitazioni militari»;

3) al comma 3, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) l'attività venatoria»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h)»;

5) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) all'articolo 12:

1) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

2) al comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

3) al comma 2, lettera a), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

4) al comma 2, lettera b), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

5) al comma 2, lettera c), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) al comma 2, lettera d), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per

esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

*2-ter.* Ai fini di cui al comma 1, lettera *e-bis*), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco e della biodiversità, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

*2-quater.* Le attività di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma *2-bis*, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

*c)* i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

d) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

e) all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

f) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. -- (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). -- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Art. 6.

(*Modifica dell'articolo 13 della legge  
n. 394 del 1991*)

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- (*Nulla osta*). -- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

Art. 7.

(*Modifiche all'articolo 15 della legge  
n. 394 del 1991*)

1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti «nel parco»;

b) al comma 7, le parole: «e risarcimenti» sono soppresse.

Art. 8.

(*Modifiche all'articolo 16 della legge*

*n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kw, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-ter.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

*1-quater.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kw di potenza elettrica installata.

L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-quinquies.* I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-sexies.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kw di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-septies.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica

soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*I-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*I-novies.* Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

*I-decies.* Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*I-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

*I-duodecies.* L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

*I-terdecies.* L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

*I-quaterdecies.* A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

*I-quinquiesdecies.* Il 50 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli *habitat* di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e



la tutela della biodiversità nell'area protetta. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*l-sexiesdecies.* Le disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quingiesdecies* si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 50 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*l-septiesdecies.* L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera *a*), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

Art. 9.

*(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 -- (*Gestione della fauna selvatica*). -- *1.* Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

*2.* I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

*3.* Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

*4.* I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

*5.* Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

Art. 10.

(Modifica dell'articolo 18 della legge  
n. 394 del 1991)

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. -- (Istituzione di aree protette marine). -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-*bis* della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-*quater*, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-*bis*, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area protetta marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

- a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
- b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

Art. 11.

*(Modifica dell'articolo 19 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 -- (*Gestione delle aree protette marine*). -- 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina a cui deve attenersi l'ente gestore.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;
- c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;
- d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo, sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

5. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

- a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e di sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

- b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;
- c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;
- e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- g) l'uso di fuochi all'aperto.

6. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

- a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;
- b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;
- c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;
- d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

10. La sorveglianza nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 12.

*(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. -- (*Programma triennale per le aree protette marine*). -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine sono disposte annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area protetta marina predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Il direttore dell'area protetta marina è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-*bis*, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

Art. 13.

*(Modifica all'articolo 21 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 14.

*(Modifiche all'articolo 22 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

Art. 15.

*(Modifiche all'articolo 24 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

Art. 16.

*(Modifiche all'articolo 29 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

Art. 17.

*(Modifiche all'articolo 30 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 150 a euro 30.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 15.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

2-ter. L'importo delle sanzioni di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale, è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi

compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito».

Art. 18.

*(Modifica dell'articolo 33 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. -- *(Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere)*. -- 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4;
  - b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;
  - c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
  - d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.
3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.
4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera d), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

Art. 19.

*(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino».

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2018, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2017 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma



43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.

Art. 20.

*(Modifica all'articolo 35 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Art. 21.

*(Modifiche all'articolo 36 della legge  
n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;

c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) Capo Spartivento».

Art. 22.

*(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: «delibera» fino ad: «altresì» sono sostituite dalla seguente: «adotta».

3. L'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 è abrogato.

4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corsi di formazione per guide del parco».

5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 10».

6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 23.

*(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)*

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 24.

*(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)*

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

Art. 25.

*(Comitato paritetico per la biodiversità)*

1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 26.

*(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)*

1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma, 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari

competenti».

Art. 27.

*(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti di «rete Natura 2000» e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di «rete Natura 2000» confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e con la Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;

e) prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei

rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Art. 28.

*(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli *habitat*, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle

infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 *final*; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Art. 29.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

IL PRESIDENTE

Annesso  
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I

(articolo 11.1. comma 2)

| Specie | Distribuzione naturale in Italia | Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |              |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <i>Crocidura ichnusae</i><br>(crocidura mediterranea)        |              | Sardegna, Pantelleria                                |
| <i>Crocidura suaveolens</i><br>(crocidura minore)            | Italia cont. | Capraia, Elba                                        |
| <i>Erinaceus europaeus</i><br>(riccio)                       | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba                              |
| <i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)                            | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba                      |
| <i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)                          | Italia cont. | Sardegna                                             |
| <i>Lepus europaeus</i> (lepre europea)                       | Italia cont. | Italia meridionale continentale                      |
| <i>Oryctolagus cuniculus</i><br>(coniglio selvatico europeo) | Italia cont. | Italia continentale, Sicilia, Sardegna               |
| <i>Eliomys quercinus</i><br>(quercino)                       | Italia cont. | Sardegna, Capraia, Lipari                            |
| <i>Glis glis</i> (ghiro)                                     | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba, Salina                      |
| <i>Muscardinus avellanarius</i><br>(moscardino)              | Italia cont. | Sicilia                                              |
| <i>Hystrix cristata</i> (istricce)                           | Italia cont. | Sicilia, Elba                                        |
| <i>Vulpes vulpes</i> (volpe)                                 | Italia cont. | Sardegna, Sicilia                                    |
| <i>Martes martes</i> (martora)                               | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba                              |
| <i>Mustela nivalis</i> (donnaia)                             | Italia cont. | Sardegna, Sicilia                                    |
| <i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)                    | Italia cont. | Sardegna, Sicilia                                    |
| <i>Sus scrofa</i> (cinghiale)                                |              | Sardegna                                             |
| <i>Dama dama</i> (daino)                                     |              | Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna) |
| <i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)                         |              | Sardegna                                             |
| <i>Ovis orientalis musimon</i><br>(muflone)                  |              | Sardegna                                             |
| <i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)                      |              | Montecristo                                          |
| <i>Phasianus colchicus</i><br>(fagiano comune)               |              | Italia                                               |
| <i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)                     |              | Sardegna                                             |

».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2012  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali  
**approvato con il nuovo titolo**  
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"

---

Trattazione in Commissione

### Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 194 \(ant.\)](#)

27 gennaio 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 119](#), [S. 1004](#),

[S. 1034](#)

Congiunzione di

[S. 1931](#)

Testo di

emendamenti in

allegato al

resoconto

[N. 195 \(ant.\)](#)

28 gennaio 2016

[N. 196 \(pom.\)](#)

2 febbraio 2016

[N. 198 \(ant.\)](#)

4 febbraio 2016



[N. 199 \(pom.\)](#)

10 febbraio 2016

Presentato emendamento del relatore. Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 12/02/2016 h. 12:00.

Testo di emendamenti allegato al resoconto

[N. 200 \(ant.\)](#)

11 febbraio 2016

Testo di emendamenti in allegato al resoconto

[N. 201 \(ant.\)](#)

17 febbraio 2016

Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore: 22/2/2016, h. 14..

Presentato emendamento del relatore. Testo di emendamenti allegato al resoconto.

[N. 202 \(ant.\)](#)

18 febbraio 2016

[N. 203 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2016

Allegato al resoconto testo emendamenti

[N. 204 \(ant.\)](#)

24 febbraio 2016

Fissato termine subemendamenti agli emendamenti del relatore: 29/2/2016, h. 14. Testo degli emendamenti allegato al resoconto

[N. 205 \(ant.\)](#)

25 febbraio 2016

Testo degli emendamenti allegato al resoconto

[N. 207 \(ant.\)](#)

3 marzo 2016

Presentati nuovi emendamenti del relatore. Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 8/3/2016 h. 14.  
Testo di emendamenti allegato al resoconto

[N. 209 \(pom.\)](#)

9 marzo 2016

Testo degli emendamenti allegato al resoconto

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 220 \(pom.\)](#)

26 aprile 2016

Discusso congiuntamente: [S.119](#), [S.1004](#), [S.1034](#), [S.1931](#)  
Sull'esame dei disegni di legge S. 119 ed abb.

13<sup>a</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 224 \(pom.\)](#)

4 maggio 2016

Discusso congiuntamente: [S.119](#), [S.1004](#), [S.1034](#), [S.1931](#)  
Presentato emendamento del relatore. Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 9/5/2016 alle h. 12.  
Testo di emendamenti allegato al testo di seduta

|                                                 |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">N. 225 (ant.)</a><br>11 maggio 2016 | Presentato<br>emendamento del<br>relatore. Fissato<br>termine per la<br>presentazione di<br>subemendamenti:<br>17/5/2016 h. 12.<br>Testo di<br>emendamenti<br>allegato al<br>resoconto |
| <a href="#">N. 229 (pom.)</a><br>18 maggio 2016 | Pervenuta<br>relazione tecnica<br>Testo degli<br>emendamenti<br>allegato al<br>resoconto                                                                                               |
| <a href="#">N. 236 (ant.)</a><br>14 giugno 2016 | Approvati<br>emendamenti<br>Emendamenti al<br>T.U. allegati al<br>resoconto                                                                                                            |
| <a href="#">N. 238 (pom.)</a><br>28 giugno 2016 | (rinvio dell'esame)                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">N. 239 (pom.)</a><br>29 giugno 2016 | (rinvio dell'esame)                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">N. 241 (pom.)</a><br>6 luglio 2016  | (rinvio dell'esame)                                                                                                                                                                    |
| <a href="#">N. 243 (pom.)</a><br>12 luglio 2016 | Approvati<br>emendamenti<br>Testo di<br>emendamenti<br>allegato al<br>resoconto                                                                                                        |
| <a href="#">N. 247 (pom.)</a><br>27 luglio 2016 |                                                                                                                                                                                        |
| <a href="#">N. 250 (ant.)</a><br>4 agosto 2016  | Approvati<br>emendamenti<br>Testo<br>emendamenti<br>allegato al<br>resoconto                                                                                                           |

[N. 251 \(pom.\)](#)

14 settembre 2016

Fissato termine  
presentazione  
subemendamenti  
ad emendamento  
del relatore:  
19/9/2016, h. 15.  
Testo allegato al  
resoconto.

[N. 252 \(ant.\)](#)

21 settembre 2016

Testo di  
emendamenti  
pubblicato in  
allegato al  
resoconto

[N. 253 \(pom.\)](#)

21 settembre 2016

Presentato  
emendamento del  
relatore (testo  
allegato al  
resoconto). Fissato  
termine per la  
presentazione di  
subemendamenti:  
23/09/2016 h. 12..

[N. 254 \(pom.\)](#)

27 settembre 2016

Fissato termine  
presentazione  
subemendamenti  
ad emendamenti  
del relatore:  
5/10/2016, h. 12.  
Testo degli  
emendamenti  
allegato al  
resoconto

[N. 259 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2016

allegato al  
resoconto testo  
emendamenti

[N. 261 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2016

Approvati  
emendamenti  
Emendamenti al  
T.U. allegati al  
resoconto

[N. 262 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2016

Testo di  
emendamento  
allegato al  
resoconto

[N. 264 \(ant.\)](#)

20 ottobre 2016

Approvati  
emendamenti  
Emendamenti al  
T.U. allegati al  
resoconto Esito:  
**concluso l'esame**  
proposto testo  
unificato:  
(approvato  
coordinamento)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 13<sup>^</sup> Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

## 1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 194 (ant.) del 27/01/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 2016**  
**194ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1931 e 2012 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 giugno 2015.

Il relatore [CALEO](#) (PD) illustra il disegno di legge n. 1931, che modifica la legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette, con l'obiettivo di introdurre la Carta del parco nel sistema di pianificazione delle aree protette. In particolare, in base al comma 5 dell'articolo unico, la Carta del parco fissa gli obiettivi di tutela naturale, culturale e paesaggistica. Per le aree di adesione - frutto dell'adesione convenzionale alla Carta del parco da parte dei Comuni che intendono partecipare alla sua tutela - sono definite le linee guida per la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile e i criteri per la stipula delle intese di adesione. La procedura di approvazione della Carta del parco è anch'essa disciplinata dal comma 5.



Il comma 7 stabilisce che il regolamento del Parco, in conformità con le previsioni della Carta, regoli l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e sia adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione della Carta e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione della medesima.

Illustra, di seguito, il disegno di legge n. 2012, che si propone di sostituire l'articolo 14, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991, con l'obiettivo di introdurre, tra le attività del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 394, il riconoscimento di ecomusei promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva, l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multidisciplinari e l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni. Conseguentemente, si propone di introdurre, tra le attività del piano pluriennale, l'agevolazione o la promozione, anche in forma di cooperativa, di attività ludiche e sportive, di servizi ecomuseali promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva e, infine, di opere di restauro di beni non solo naturali, come previsto dal testo vigente, ma anche culturali.

Dà quindi conto del lavoro svolto dal Comitato ristretto per l'esame preliminare degli emendamenti presentati al testo unificato, pubblicato in allegato al resoconto del 6 marzo 2014. La riforma della disciplina dei parchi che si intende proporre mira a mettere a punto la disciplina vigente. In particolare, si vorrebbero eliminare istituti inutili come il piano pluriennale socio-economico, introdurre le *royalties* per gli impianti già esistenti nel territorio dei parchi, semplificare la *governance* e rendere possibile la fruizione gratuita dei beni demaniali presenti nelle aree protette. Un altro aspetto della legislazione vigente che si prevede di modificare concerne la sovrapposizione di due procedure per il rilascio del nulla osta paesaggistico all'interno delle aree protette, ovvero la procedura che fa capo all'Ente parco e quella che fa capo alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. Al riguardo, manifesta l'intenzione di modificare la disciplina in modo tale che l'Ente parco sia l'unico autorizzato a rilasciare la predetta autorizzazione. Segnala inoltre l'intento di introdurre espressamente il divieto di caccia nelle aree protette, contestualmente alla possibilità di addestrare squadre di cacciatori, sotto il controllo dell'ISPRA, per procedere all'abbattimento selettivo di esemplari appartenenti ad alcune specie di animali che minacciano l'ecosistema. Tale problema riguarda in particolare i cinghiali che, durante il periodo venatorio, si rifugiano nelle aree protette e lì si riproducono in maniera eccessiva.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) accoglie con soddisfazione la ripresa della discussione sui provvedimenti concernenti la riforma della legislazione relativa alle aree protette. Occorre ad esso procedere rapidamente alla fase illustrativa degli emendamenti. L'esigenza di celerità è accresciuta dalla circostanza che prossimamente la Commissione ambiente dovrà esaminare il disegno di legge sulle agenzie ambientali (Atto Senato n. 1458) e quello di riforma della protezione civile (Atto Senato n. 2068).

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che nella seduta plenaria di domani sarà avviata l'illustrazione degli emendamenti al testo unificato, pubblicati in allegato.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) chiede in che modo si possa tenere conto dei contenuti dei disegni di legge oggi illustrati ai fini del prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi. Propone inoltre di convocare settimanalmente l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) si associa alla richiesta di chiarimenti della senatrice Nugnes, invitando a valutare la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti per tenere conto

dei disegni di legge nn. 1931 e 2012. Rileva infine l'esigenza di concludere celermente l'esame degli affari assegnati ancora *in itinere*.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente alle senatrici Nugnes e Moronese che qualora la Commissione convenisse sul congiungimento dei disegni di legge nn. 1931 e 2012 con i disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034, le fasi procedurali già svolte si intendono già acquisite e verrebbe lasciata alla valutazione del relatore la presentazione di emendamenti che recepiscano, in tutto o in parte, i contenuti dei disegni di legge oggi illustrati. Rimane naturalmente salva la facoltà di ciascun senatore di presentare emendamenti con un tale contenuto per il successivo esame da parte dell'Assemblea, restando pertanto impregiudicata la possibilità di tradurre in proposte emendative i contenuti dei disegni di legge oggi congiunti.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) auspica che, eventualmente, sia assicurato un congruo termine per la presentazione dei subemendamenti, nel caso in cui il relatore presenti in Commissione emendamenti che recepiscano il contenuto dei disegni di legge nn. 1931 e 2012.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che, in tale caso, sarà sua cura garantire tempi congrui.

Per quanto riguarda la richiesta della senatrice Nugnes sulla più frequente convocazione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, osserva che una cadenza settimanale sarebbe ridondante. Propone infine che l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1931 e 2012 prosegua congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 119, 1004 e 1034.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA  
RICOSTRUZIONE CONSEGUENTE AL SISMA DEL BELICE DEL 1968, CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO AGLI ASPETTI AMBIENTALI, DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL  
SOCIAL HOUSING*

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, nell'Ufficio di Presidenza che avrà luogo alle ore 9 di oggi, sarà audito il dottor Nicolò Catania, sindaco di Partanna e coordinatore dei Sindaci della Valle del Belice sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del *social housing*. In considerazione della rilevanza dei temi trattati, propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di un apposito affare.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritiene necessario disporre di un quadro istruttorio completo delle problematiche dianzi evidenziate.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) si associa alle considerazioni del senatore Arrigoni sottolineando l'importanza di acquisire elementi informativi, anche mediante un ciclo di audizioni e lo svolgimento di un sopralluogo.

La Commissione conviene sulla proposta del presidente Marinello.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

### *SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2215*

Il presidente [MARINELLO](#) comunica di aver presentato il disegno di legge n. 2215, recante disposizioni in materia di rimozione e riciclaggio dei relitti navali e delle navi abbandonate nei porti nazionali, che interviene su alcune norme del codice della navigazione. Il codice della navigazione risale al 1942 e richiede, pertanto, un aggiornamento, al fine di venire incontro ad esigenze di carattere operativo e ambientale manifestate da tempo dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.

I senatori [SOLLO](#) (PD), [D'ALI'](#) (FI-PdL XVII), [ARRIGONI](#) (LN-Aut) e [DALLA ZUANNA](#) (PD) preannunciano l'intenzione di sottoscrivere il disegno di legge n. 2215.

Il presidente [MARINELLO](#) manifesta apprezzamento.

*La seduta termina alle ore 9.*

### EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

#### **1.1**

#### [MORGONI](#)

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole "nel rispetto degli accordi internazionali" inserire le seguenti: "e della normativa europea, con particolare riguardo alla Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino); al Protocollo ICZM alla Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento".

2. All'articolo 1-*bis* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con i Ministri competenti, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, accordi di programma e politiche di sistema per le aree naturali protette per il mantenimento e il ripristino dei servizi ecosistemici, per l'attuazione di piani di azione per la conservazione di specifici habitat e specie di particolare interesse o particolarmente minacciati e per il conseguimento nell'ambito del sistema delle aree naturali protette degli obiettivi delineati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, con particolare riferimento alla Strategia europea per la biodiversità ed alla Strategia nazionale per la biodiversità, adottate in base all'articolo 6 della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; ed alla Strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 216 final.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Gli accordi di programma e le politiche di sistema per le aree naturali protette di cui al comma 1 promuovono anche le attività per una possibile valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, del paesaggio e dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento ad attività per la ricerca scientifica e l'innovazione, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agriturismo ed il turismo ambientale e culturale.".

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della Federazione italiana parchi e riserve naturali e delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, anche attraverso la definizione di specifici programmi operativi nazionali nell'ambito della programmazione pluriennale nazionale relativa ai diversi fondi dell'Unione europea.".

## 1.2

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.394, le parole "nel rispetto degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; della Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed altri accordi internazionali".

2. All'articolo 1-*bis* (*programmi nazionali e politiche di sistema*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è modificato come segue:

"1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, promuove d'intesa con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, accordi di programma e politiche di sistema per le aree naturali protette per il mantenimento e il ripristino dei servizi ecosistemici, per l'attuazione di piani di azione per la conservazione di specifici *habitat* e specie di particolare interesse o particolarmente minacciati e per il conseguimento nell'ambito del sistema delle aree naturali protette degli obiettivi delineati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, con particolare riferimento alla strategia europea per la biodiversità ed alla strategia nazionale per la biodiversità, adottate in base all'articolo 6 della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; ed alla strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2013) 216 final.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Gli accordi di programma e le politiche di sistema per le aree naturali protette di cui al comma 1 promuovono anche le attività per una possibile valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, del paesaggio e dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento ad attività per la ricerca scientifica e l'innovazione, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agriturismo ed il turismo ambientale e culturale;

c) il comma 2 è modificato come segue:

Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della federazione italiana parchi e riserve naturali e delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, anche attraverso la definizione di specifici programmi operativi nazionali nell'ambito della programmazione pluriennale nazionale relativa ai diversi fondi dell'Unione europea».

### 1.3

#### ARRIGONI

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole "nel rispetto degli accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; della Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed altri accordi internazionali".

2. All'articolo 1-bis. (*Programmi nazionali e politiche di sistema*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è modificato come segue:

"1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, promuove d'intesa con i Ministri competenti, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati, accordi di programma e politiche di sistema per le aree naturali protette per il mantenimento e il ripristino dei servizi ecosistemici, per l'attuazione di piani di azione per la conservazione di specifici *habitat* e specie di particolare interesse o particolarmente minacciati e per il conseguimento nell'ambito del sistema delle aree naturali protette degli obiettivi delineati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione Europea, con particolare riferimento alla strategia europea per la biodiversità ed alla strategia nazionale per la biodiversità, adottate in base all'articolo 6

della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; ed alla strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2013) 216 final.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Gli accordi di programma e le politiche di sistema per le aree naturali protette di cui al comma 1 promuovono anche le attività per una possibile valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, del paesaggio e dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento ad attività per la ricerca scientifica e l'innovazione, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agriturismo ed il turismo ambientale e culturale;

c) il comma 2 è modificato come segue:

Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della federazione italiana parchi e riserve naturali e delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, anche attraverso la definizione di specifici programmi operativi nazionali nell'ambito della programmazione pluriennale nazionale relativa ai diversi fondi dell'Unione europea.».

#### 1.4

##### [DE PETRIS](#)

*All'articolo 1 premettere il seguente:*

«Art. 01

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto degli accordi internazionali, nonché delle direttive e degli atti d'indirizzo dell'Unione europea, aventi rilevanza in materia di tutela della diversità biologica, conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, conservazione della flora e della fauna selvatica, prevenzione e adattamento al cambiamento climatico".

2. All'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con le regioni accordi di programma finalizzati a perseguire, nell'ambito del sistema delle aree protette, la piena attuazione degli obiettivi delineati dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive e dagli atti d'indirizzo dell'Unione europea, aventi rilevanza in materia di tutela della diversità biologica, conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, conservazione della flora e della fauna selvatica, prevenzione e adattamento al cambiamento climatico;

b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 01 e 1".»

#### 1.5

##### [DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «terrestri».*

#### 1.6

##### [DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «fluviali».*

#### 1.7

##### [DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «lacuali».*

#### 1.8

##### [DE PETRIS](#)



*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «e da eventuali estensioni a mare».*

**1.9**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «eventuali».*

**1.10**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «uno o più».*

**1.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «o anche parzialmente alterati».*

**1.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «anche».*

**1.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «parzialmente».*

**1.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «una o più».*

**1.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «fisiche».*

**1.16**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «geologiche».*

**1.17**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «geomorfologiche».*

**1.18**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «biologiche».*

**1.19**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «internazionale o».*

**1.20**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «o nazionale».*

**1.21**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «naturalistici».*

**1.22**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «scientifici».*

**1.23**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «estetici».*

**1.24**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «culturali».*

**1.25**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «educativi».*

**1.26**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «e ricreativi».*

**1.27**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: «loro».*

**1.28**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «presenti e».*

**1.29**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere le parole: «e future».*

**1.30**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «naturali».*

**1.31**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «terrestri».*

**1.32**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «fluviali».*

**1.33**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «e lacuali».*

**1.34**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa».*

**1.35**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «prospicienti la costa».*

**1.36**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «naturalistico e».*

**1.37**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «e ambientale».*

**1.38**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «nell'ambito di una o più regioni limitrofe».*

**1.39**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «limitrofe».*

**1.40**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «omogeneo».*

**1.41**



[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «dei luoghi».*

**1.42**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «paesaggistici ed».*

**1.43**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «ed artistici».*

**1.44**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: «e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali».*

**1.45**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «locali».*

**1.46**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere la parola: «culturali».*

**1.47**

[DE PETRIS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis;*

*al comma 1, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera: «b)» sopprimere l'intero articolo 11;*

*all'articolo 16, comma 1, sopprimere la lettera: «a)» e la lettera: «b)».*

**1.48**

[PUPPATO](#), [MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 2-bis.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera b);*

*b) all'articolo 4, sopprimere la lettera b);*

*c) sopprimere l'articolo 11;*

*d) all'articolo 16, sopprimere le lettere a) e b).*

**1.49**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 2-bis.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 1, comma 1, al capoverso 5-sexies sopprimere la lettera b); all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera b);*

*sopprimere l'articolo 11;*

*all'articolo 16, comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1.50**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:*

*il comma 2-bis è soppresso.*

*Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: «dei parchi nazionali» le parole: «dei parchi geologici nazionali» sono soppresse.*

**1.51**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso 2-bis.*

**1.52**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il comma 2-bis.*

**1.53**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 2-bis.*

**1.54**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «terrestri».*

**1.55**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «fluviali e lacuali».*

**1.56**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «fluviali».*

**1.57**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «e lacuali».*

**1.58**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «geologici».*

**1.59**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «geomorfologici».*

**1.60**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «idrogeologici».*

**1.61**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «paleontologici».*

**1.62**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «mineralogici».*

**1.63**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «particolare».*

**1.64**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «divulgativa».*

**1.65**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «didattica».*

**1.66**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ed estetica».*

**1.67**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «specifiche».*

**1.68**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «attiva».*

**1.69**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ed alla contestuale valorizzazione del patrimonio geologico».*

**1.70**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «integrate ad azioni di promozione delle risorse ambientali».*

**1.71**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «ambientali».*

**1.72**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «storiche».*

**1.73**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «culturali».*

**1.74**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «locali».*

**1.75**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «e sociali locali».*

**1.76**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «in base alla rilevanza di interessi attraverso di essi tutelati».*

**1.77**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «attraverso di essi».*

**1.78**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere la parola: «terrestri».*

**1.79**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere la parola: «fluviali».*

**1.80**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «e lacuali».*

**1.81**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «una o più».*

**1.82**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere la parola: «naturalisticamente».*

**1.83**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «della flora e della fauna».*

**1.84**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «o per la conservazione delle risorse genetiche».*

**1.85**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere la parola: «genetiche».*

**1.86**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati».*

**1.87**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere le parole: «attraverso di esse».*

**1.88**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*All'articolo 1, comma 1, lettera a) al punto 4 sopprimere le parole: «e le riserve naturali marine».*

**1.89**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «dati».*

**1.90**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «marini».*

**1.91**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «prospicienti».*

**1.92**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere le parole: «ricadenti nel demanio marittimo».*

**1.93**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «rilevante».*

**1.94**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «geomorfologiche».*

**1.95**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «fisiche».*

**1.96**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «biochimiche».*

**1.97**

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole: «ecologica, culturale, educativa» le parole: «ed economica» sono soppresse.*

**1.98**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «culturale».*

**1.99**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «educativa».*

**1.100**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere le parole: «ed economica».*

**1.101**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere le parole: «che rivestono».*

**1.102**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a), comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere istituite sia dallo Stato che dalle regioni».*

**1.103**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sopprimere la parola: «altresì».*

**1.104**

[DI BIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 5-bis.*

**1.105**

[MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 5-bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata previa istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socioeconomici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o eco sistemi, e possono essere istituite anche dalle regioni».

**1.106**

[COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE](#)

*Al comma 1, lettera a), il comma 5-bis è sostituito dal seguente:*

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata previa istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientale e socio-economico, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socio-economici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie, *habitat* o eco sistemi, e possono essere istituite anche dalle regioni».

**1.107**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e socio-economico».*

**1.108**

[MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 5-bis dell'articolo 2, dopo le parole: «del territorio e del contesto ambientale» le parole: «socio-economico» sono sostituite dalla seguente: «sociale».*

**1.109**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «dimensionali».*

**1.110**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e la complessità geomorfologica».*

**1.111**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «la profondità e».*

**1.112**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e costieri».*

**1.113**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e l'incidenza».*

**1.114**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e degli interessi socioeconomici».*

**1.115**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere le parole: «e complessità».*

**1.116**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «territorialmente».*

**1.117**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «essenzialmente».*

**1.118**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «particolari».*

**1.119**

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 5-ter dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali e regionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare e parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.120**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Al comma 1, lettera a) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:*

«5-ter. Le aree marine protette e le riserve marine contigue ai parchi nazionali e regionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali e regionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA, secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, che in tale caso, sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare e parchi regionali con estensioni a mare. Nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare si applicano per la parte marina le disposizioni di legge relative alle aree marine protette e alle riserve marine. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.121**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a) al punto 5-ter sopprimere le parole: «e le riserve marine».*

**1.122**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a) al punto 5-ter sopprimere le parole: «o antistanti».*

**1.123**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 5-quater.*

**1.124**

[NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 5-quater dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette, parchi nazionali con estensione a mare. Le regioni provvedono alla riclassificazione dei parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.125**

[COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE](#)

*Al comma 1, lettera a) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:*

«5-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette, parchi nazionali con estensione a mare. Le regioni provvedono alla riclassificazione dei parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.126**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 5-quinquies.*

**1.127**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:*

«5-quinquies. Le regioni possono istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».



**1.128**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Al comma 1, letto a) il comma 5-quinques è sostituito dal seguente:*

«5-quinques. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, ovvero le regioni autonomamente, possono istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.129**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 5-quinques dell'articolo 2 il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:* «Nei tratti di costa e negli specchi acquei antistanti nei quali sono state istituite aree protette regionali sono individuate in via prioritaria le aree di reperimento per l'istituzione di nuove riserve marine».

**1.130**

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [ORRÙ](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera a), comma 5-quinques, sostituire le parole:* «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con le regioni, avvia l'iter istitutivo di riserve marine nei tratti di costa e negli specchi acquei nei quali sono state istituite aree protette regionali con estensione a mare. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle regioni o agli enti locali da esse delegati» *con le seguenti:* «Nei tratti di costa e negli specchi acquei antistanti nei quali sono state istituite aree protette regionali sono individuate in via prioritaria le aree di reperimento per l'istituzione di nuove riserve marine».

*Conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere il comma 3.*

**1.131**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 5-sexies.*

**1.132**

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 5-sexies dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«5-sexies. Per i parchi nazionali dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono istituite con priorità le rispettive aree marine protette con le modalità previste dalla presente legge attraverso la modifica del rispettivo decreto istitutivo. Le modifiche al decreto istitutivo per la riclassificazione come parco nazionale con estensione a mare e l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle altre aree marine protette, sono definite secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.133**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 5-sexies con il seguente:*

«5-sexies. Per i parchi nazionali con estensione a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono disposte, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e con i comuni interessati, le modifiche per l'adeguamento della parte



marina alle perimetrazioni, alle zonazioni e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo i principi stabiliti dagli articoli 18, 19 e 19-*bis*, e sono assegnati in gestione ai comuni interessati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **1.134**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:*

«5-septies. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 92/143/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree protette. Ad esse si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche e integrazioni, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modifiche e integrazioni.

5-octies. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, riserva naturale statale o regionale, area marina protetta o riserva marina, è competenza del corrispondente ente di gestione.

5-novies. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole "o regionale" e le parole "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole "dall'ente di gestione»".

#### **1.135**

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, dopo il comma 5-sexies dell'articolo 2 ivi menzionato aggiungere i seguenti commi:*

«5-septies. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dalla presente legge, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella gazzetta ufficiale 6 novembre 2007, n. 258, e successive modifiche e integrazioni.

5-octies. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, riserva naturale statale o regionale, area marina protetta o riserva marina è competenza del corrispondente Ente di gestione.

5-novies. All'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dopo le parole "area protetta nazionale" sono aggiunte le parole "o regionale" e le parole "sentito l'ente di gestione" sono sostituite dalle parole "dall'ente di gestione»".

#### **1.136**

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:*

«5-septies. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio

del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", costituiscono parte integrante del sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dalla presente legge, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella gazzetta ufficiale 6 novembre 2007, n. 258, e successive modifiche e integrazioni.

5-*octies*. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, riserva naturale statale o regionale, area marina protetta o riserva marina è competenza del corrispondente ente di gestione".

**1.137**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1.138**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**1.139**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera c) 9-ter dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali per le parti di territorio ricomprese nella sua perimetrazione. I parchi nazionali nuovi o già istituiti acquisiscono per le loro finalità istituzionali la titolarità dei beni demaniali presenti nel loro territorio o possono utilizzarli senza oneri».

**1.140**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) è aggiunto, in fine, il seguente comma "9-ter. L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali comprese nel territorio del nuovo parco. I parchi nazionali nuovi o già istituiti acquisiscono per le loro finalità istituzionali la titolarità dei beni demaniali presenti nel loro territorio o possono utilizzarli senza oneri».

**1.141**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Al comma 1, inserire la seguente lettera: d) sono aggiunte, in fine, i seguenti commi:*

«10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni per l'attuazione della presente legge trasferite e affidate all'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del presidente della repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato».

**1.142**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, inserire la seguente lettera: d), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni per l'attuazione della presente legge trasferite e affidate all'ISPRA, Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato».

**1.143**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**1.144**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Sopprimere il comma 3.*

**1.145**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**2.1**

[MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, EUCKSIA, SERRA, CASTALDI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.2**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.3**

[ARRIGONI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**2.4**

[DE PETRIS](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente: "6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2015. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2015, mediante incremento di pari importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e dalle accise sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato 1 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

**2.5**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di sistema».*

**2.6**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e alla conservazione».*

**2.7**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «interesse» con la parola: «rilievo».*

**2.8**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «ambientale».*

**2.9**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di gestione».*

**2.10**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «professionale».*

**2.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «verifica».*

**2.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «personale» aggiungere la seguente: «dipendente».*

**2.13**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**2.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «su proposta del Comitato di cui all'articolo 9».*

**2.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 9» con le parole: «di cui all'articolo 3».*

**2.16**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «triennale», aggiungere le seguenti: «a decorrere dalla data di approvazione definitiva».*

**2.17**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed Autonomie locali», con le seguenti: «dalla Conferenza Stato Regioni».*

**2.18**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, inserire la lettera b-bis), e dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Sono altresì classificabili come aree naturali protette che di diritto vengono incluse nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette le zone di protezione speciale (ZPS), le zone speciali di conservazione (ZSC), i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone umide di interesse internazionale definite dalla Convenzione di Ramsar».*

**2.0.1**

[DE PETRIS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla

valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1 gennaio 2015, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

**2-ter.** Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma **2-bis** è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma **2-bis** sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

**2-quater.** Le agevolazioni di cui ai commi **2-bis** e **2-ter** sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
- f) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

**2-quinquies.** Le agevolazioni fiscali di cui ai commi **2-bis** e **2-ter** sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625".»

### 3.1

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Sopprimere l'articolo 3.*

### 3.2

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Sopprimere l'articolo 3.*

### 3.3

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2018».*

### 3.4

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 settembre 2017».*

### 3.5

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2017».*

**3.6**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2017».*

**3.7**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 settembre 2016».*

**3.8**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 giugno 2016».*

**3.9**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «1° gennaio 2016».*

**3.10**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7-bis, comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015», con le seguenti: «30 settembre 2015».*

**3.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «30 giugno 2015».*

**3.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la parola: «minori».*

**3.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, dopo la parola: «aree» inserire la seguente: «naturali».*

**3.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire la parola: «deliberare» con la seguente: «istituire».*

**3.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».*

**3.16**

[FLORIS](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [CARIDI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri sul proprio territorio operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare» inserire le seguenti: «in accordo con il gestore dell'area protetta».*

**3.17**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la parola: «proprio».*

**3.18**

[DE PETRIS](#)



*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «operante anche per periodi limitati dell'anno».*

**3.19**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «per periodi limitati dell'anno» le parole: «destinato a finanziare interventi per la tutela ambientale, nonché per il controllo della sicurezza territoriale, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari e per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche» sono sostituite con le seguenti: «destinato al mantenimento dei servizi ecosistemici attraverso il finanziamento di interventi per la conservazione della biodiversità, il ripristino o restauro di eco sistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale ed attività di educazione ambientale».*

**3.20**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «nonché per il controllo della sicurezza territoriale».*

**3.21**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire la parola: «sicurezza» con la seguente: «qualità».*

**3.22**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la parola: «territoriale».*

**3.23**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire la parola: «potenziamento» con la seguente: «rafforzamento».*

**3.24**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «igienico-sanitari».*

**3.25**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire le parole: «igienico sanitari» con la seguente: «sociali».*

**3.26**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire la parola: «miglioramento», con la seguente: «potenziamento».*

**3.27**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e della promozione turistiche».*

**3.28**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sostituire le parole «e della promozione turistiche» con la seguente: «turistica».*

**3.29**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 1, sopprimere la parola: «turistiche».*

**3.30**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere la parola: «massima».*

**3.31**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, dopo le parole: «2 euro per», aggiungere la seguente: «ogni».*

**3.32**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere la parola: «soggetti».*

**3.33**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «soggetti», ovunque ricorra, con la parola: «cittadini».*

**3.34**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere la parola: «pendolari».*

**3.35**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «appartenenti» con la parola: «ascritti».*

**3.36**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire le parole: «da tutelare», con le seguenti: «soggette a protezione».*

**3.37**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere la parola: «minori».*

**3.38**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «compagnie» con la seguente: «società».*

**3.39**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sopprimere le parole: «di navigazione».*

**3.40**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «marittime», con le seguenti: «di collegamento marittimo».*

**3.41**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «componenti» con la parola: «membri».*

**3.42**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 2, sostituire la parola: «pagato» con la parola: «corrisposto».*

**3.43**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, sopprimere la lettera b).*

**3.44**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere la parola: «eventuali».*

**3.45**



[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «riduzioni ed».*

**3.46**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e al prolungamento della stagione turistica».*

**3.47**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri».*

**3.48**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi».*

**3.49**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «socioeconomiche».*

**3.50**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, sopprimere la lettera c).*

**3.51**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera c), sostituire la parola: «l'eventuale» con la parola: «il».*

**3.52**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «infrannuale».*

**3.53**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 4, lettera c, sopprimere le parole: «e gli altri vettori di cui al comma 2».*

**3.54**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «7-bis», comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e delle modalità».*

**3.55**

[FLORIS](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [CARIDI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 2, sostituire la parola: «sulle» con le seguenti: «sul territorio delle».*

**4.1**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Sopprimere l'articolo 4.*

**4.2**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**4.3**

[ARRIGONI](#)

*Sopprimere la lettera b) del comma 1.*

**4.4**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**4.5**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 3-bis dell'articolo 8 è soppresso.*

**4.6**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

**4.7**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «sentita la regione».*

**5.1**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1 sopprimere le parole: «e amministrativa».*

**5.2**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 3 aggiungere la seguente frase: «ed i membri possono essere confermati una sola volta».*

**5.3**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Al comma 3 aggiungere dopo le parole: «cinque anni», le seguenti: «ed i membri possono essere confermati una sola volta».*

**5.4**

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 9 in fine aggiungere le seguenti parole: «ed i membri possono essere confermati una sola volta».*

**5.5**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera a), comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «e possono essere confermati una sola volta».*

**5.6**

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 4 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. Non può essere nominato presidente del parco nazionale una persona che negli ultimi cinque anni abbia svolto qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo in enti locali (province, comunità montane, comuni e unione di comuni) nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

**5.7**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4), con il seguente:*

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

**5.8**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, primo periodo, sopprimere la parola «nazionale».*

**5.9**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4 sostituire le parole: «d'intesa con», con la parola: «sentiti».*

**5.10**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**5.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le parole: «novanta giorni».*

**5.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4 sostituire le parole: «trenta giorni», con le parole: «sessanta giorni».*

**5.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le parole: «quarantacinque giorni».*

**5.14**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 4, sopprimere le parole: «e in caso di un nuovo esito negativo procede direttamente alla nomina del presidente escludendo i due nomi su cui l'intesa è stata negata».*

**5.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sopprimere la parola: «direttamente».*

**5.16**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «incarico pubblico amministrativo o elettivo», con le seguenti: «carica pubblica amministrativa o elettiva».*

**5.17**

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: «incarico pubblico amministrativo o elettivo» con le seguenti: «carica pubblica amministrativa o elettiva».*

**5.18**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sostituire le parole: «nelle more», con le parole: «in attesa».*

**5.19**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sopprimere le parole: «la continuità amministrativa e».*

**5.20**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sopprimere la parola: «prioritarie».*

**5.21**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5, dopo la parola: «Consiglio», aggiungere la parola: «direttivo».*

**5.22**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 6, sopprimere le parole: «legale».*

**5.23**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 6, sopprimere le parole: «ne coordina l'attività».*

**5.24**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 6, sopprimere le parole: «ed indifferibili».*

**5.25**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 6, dopo le parole: «Consiglio direttiva nella», aggiungere la parola: «prima».*

**5.26**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere le parole: «pubblico o privato».*

**5.27**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere la parola: «altresì».*

**5.28**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «quarantotto» con la parola: «sessanta».*

**5.29**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «quarantotto» con la parola: «trentasei».*

**5.30**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «quarantotto» con la parola: «ventiquattro».*

**5.31**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «settantadue».*

**5.32**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «quarantotto».*

**5.33**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sostituire la parola: «ventiquattro» con la parola: «trentasei».*

**5.34**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere la parola: «finanziari».*

**5.35**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, sopprimere le parole: «del bilancio».*

**5.36**

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il presidente del parco che sia lavoratore dipendente può essere collocato a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova».*

**5.37**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sopprimere le parole: «di carica».*

**5.38**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso a, sopprimere la parola: «fisso».*

**5.39**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».*

**5.40**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste».*

**5.41**

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, dopo le parole: «per i lavoratori dipendenti» sopprimere le seguenti: «del parco nazionale».*

**5.42**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, terzo periodo, dopo le parole: «per i lavoratori dipendenti» sopprimere le parole: «del parco nazionale».*

**5.43**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sostituire le parole: «è dimezzata» con le seguenti: «è ridotta del 60 per cento».*

**5.44**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sostituire le parole: «è dimezzata» con le seguenti: «è ridotta del 40 per cento».*

**5.45**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8, sostituire le parole: «è dimezzata» con le seguenti: «è ridotta del 30 per cento».*

**5.46**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, all'articolo 9 ivi menzionato i commi 8-bis e 8-ter sono sostituiti dal seguente:*

*«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:*

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;*
- b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;*
- c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;*
- d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*

*(ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;*

e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente.»

**5.47**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi: 8-bis e 8-ter con i seguenti:*

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da un numero di componenti pari a otto.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, tutela dei beni culturali e paesaggistici, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

a) quattro componenti su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) quattro componenti, su designazione:

1) uno, del ministero dei beni e attività culturali e turismo;

2) uno, del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa valutazione delle candidature proposte dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;

3) uno, dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana o delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco;

4) uno, delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

**5.48**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso a-bis, sostituire la parola: «formato» con la parola «costituito».*

**5.49**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

**5.50**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», dopo le parole: «del territorio e del mare» inserire le seguenti: «, garantendo la rappresentanza di genere.»*

**5.51**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#)

*Al comma 8-ter, dopo le parole: «scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e gestione delle aree protette» aggiungere le seguenti: «economia dei beni ambientali, diritto amministrativo o ambientale».*

**5.52**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 8-ter dell'articolo 9 dopo le parole: «della natura e gestione delle aree protette» le parole: «o tra i rappresentanti della comunità del parco» sono soppresse.*

**5.53**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso a-ter, dopo le parole: «aree protette» aggiungere le seguenti: «, valorizzazione dei beni culturali».*

**5.54**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, dopo le parole: «aree protette», aggiungere le seguenti: «economia dei beni ambientali».*

**5.55**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sopprimere le parole: «con voto limitato».*

**5.56**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sopprimere la parola: «almeno».*

**5.57**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), dopo le parole: «almeno la metà», aggiungere le seguenti: «, con arrotondamento all'unità superiore,».*

**5.58**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera a), sopprimere la parola: «stessa».*

**5.59**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sopprimere le parole: «naturalistica e».*

**5.60**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-ter, lettera b), sopprimere le parole: «ambientale e».*

**5.61**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il punto 1 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali che abbiano svolto attività di tutela, informazione, formazione ed educazione ambientale, promozione e valorizzazione di attività sostenibili».

**5.62**

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, il punto 1 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno dell'ISPRA».

**5.63**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il punto 2 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni ambientaliste locali».

**5.64**

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, il punto 2 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dell'ISPRA».

**5.65**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il punto 3 della lettera b) del comma 8-ter dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«3) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi



dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali».

**5.66**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «novanta».*

**5.67**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «sessanta».*

**5.68**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente: «trenta».*

**5.69**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».*

**5.70**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».*

**5.71**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere la parola: «ulteriori».*

**5.72**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere le parole: «di un Comune».*

**5.73**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere la parola: «predetta».*

**5.74**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere le parole: «a qualsiasi titolo».*

**5.75**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere la parola: «immediata».*

**5.76**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quater, sopprimere la parola: «conseguente».*

**5.77**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sopprimere le parole: «al proprio interno».*

**5.78**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sopprimere le parole: «scelta dai membri designati dalla Comunità del parco».*

**5.79**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sopprimere le parole: «assenza o».*

**5.80**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sopprimere le parole: «o impedimento».*



**5.81**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-quinquies, sostituire la parola: «funzioni» con la seguente: «prerogative».*

**5.82**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-sexies sopprimere la parola: «legittimamente».*

**5.83**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8-sexies sopprimere la parola: «suoi».*

**5.84**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-septies» sopprimere le parole: «e al Ministro dell'economia e delle finanze».*

**5.85**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-septies» sopprimere le parole: «di cui all'articolo 12».*

**5.86**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-septies» sopprimere le parole: «in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente».*

**5.87**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies» sopprimere le parole: «sentito il parere della Comunità del parco».*

**5.88**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies» sopprimere le parole: «per l'approvazione».*

**5.89**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies», dopo le parole: «è trasmesso» aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni».*

**5.90**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies», dopo le parole: «è trasmesso» aggiungere le seguenti: «entro quindici giorni».*

**5.91**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «8-octies», dopo le parole: «è trasmesso» aggiungere le seguenti: «entro sette giorni».*

**5.92**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10» sopprimere la parola: «contabile».*

**5.93**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10» dopo la parola: «riscontro», aggiungere le seguenti: «amministrativo e».*

**5.94**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10» sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

**5.95**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10» sopprimere le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con».*

**5.96**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-bis» sopprimere le parole: «ovvero iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti».*

**5.97**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10-bis» sopprimere le parole: «tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero».*

**5.98**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [BLUNDO](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 11 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».

**5.99**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 11, con il seguente:*

«11. Al fine di massimizzare la gestione efficiente di ciascun ente parco e di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa, il direttore è nominato dal consiglio direttivo, nell'ambito di una terna di soggetti ritenuti idonei in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, i quali devono essere individuati, previa selezione ad evidenza pubblica, fra dirigenti o funzionari pubblici, con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti che hanno già esercitato le funzioni di direttore in parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».

**5.100**

[MORONESE](#), [BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 11 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:*

«11. Il direttore del parco è selezionato tramite concorso pubblico per titoli che dimostrino l'effettiva competenza e capacità professionali dei candidati alla gestione di aree protette. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni».

**5.101**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «su proposta del presidente del parco».*

**5.102**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «attraverso bandi».*

**5.103**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «le attitudini».*

**5.104**

[PUPPATO](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera c), comma 11, sostituire le parole: «di settore possedute» con le seguenti:  
«possedute in relazione alla specificità dell'incarico».*

**5.105**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «di settore».*

**5.106**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «in coerenza con la normativa per la  
dirigenza nella pubblica amministrazione».*

**5.107**

[MORGONI](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, dopo le parole: «pubblica amministrazione» inserire le  
seguenti: «Le linee guida che definiscono le modalità di selezione dei candidati sono individuate  
mediante decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della  
presente disposizione».*

**5.108**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «cinque anni».*

**5.109**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».*

**5.110**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».*

**5.111**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere le parole: «o area marina protetta».*

**5.112**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso 11, sopprimere la parola: «nominato».*

**5.113**

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, sostituire il comma 12-bis dell'articolo 9 con il seguente:*

*«12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle  
spese documentate per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo, le spese ammissibili e  
l'ammontare massimo sono definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».*

**5.115**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**5.114**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:*

«*d-bis*) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

**5.116**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«*d-bis*) dopo il comma 15 inserire il seguente:

"15-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il medesimo ministero per le finalità di cui alla presente legge, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che vengono trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per assicurarne l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. Entro sessanta giorni dalla data del citato decreto ministeriale, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa".»

**5.117**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [MILO](#),  
[RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [GIOVANNI MAURO](#)

*Aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:*

«*d-bis*) il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico e una di dirigente tecnico giuridico per la conservazione della biodiversità e per l'accesso ai fondi comunitari. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349".»

**5.118**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

"14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse

assegnate, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approva, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato delle risorse naturali sottoposte a tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto".»

#### 5.119

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'**articolo 5**, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

(Introduzione dell'articolo 9.1)

1. Dopo l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 9.1

*(Norme in materia di Parco nazionale dello Stelvio)*

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Lombardia, per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela, nel rispetto dei limiti posti dagli articoli 4 e 8 dello Statuto speciale e, per la regione Lombardia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge. Allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, anche in relazione al regolamento e al piano del Parco, le province adottano previamente, nell'ambito del comitato di coordinamento di cui al comma 2, le necessarie intese.

2. La configurazione unitaria del parco è assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento con funzioni di programmazione e di indirizzo, composto da un rappresentante della provincia di Trento, un rappresentante della provincia di Bolzano, un rappresentante della regione Lombardia e un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni interessati, designati rispettivamente dai comuni della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della regione Lombardia. Il comitato è costituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle due province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Lombardia che, sulla base di specifici accordi, possono avvalersi dei comuni territorialmente interessati, delle loro forme associative e di altri enti pubblici, anche statali, competenti per materia.

4. In attesa della revisione dei rapporti finanziari tra le province autonome e lo Stato e dell'emanazione delle relative norme di attuazione dello Statuto, gli oneri relativi al presente articolo sono assunti in capo alle province autonome, secondo le modalità e nei limiti fissati dalle intese di cui all'articolo 1, commi 511 e 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, nonché gli organi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993, sono soppressi dalla data di costituzione del comitato di coordinamento di cui al comma 2. In relazione alle spese generali relative al territorio della regione Lombardia ricadente nel parco, la regolazione dei rapporti patrimoniali concernenti la sede centrale del Parco in Bormio e dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla medesima sede centrale è definita mediante le intese previste al comma 4.

6. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio del parco nazionale dello Stelvio al 31 dicembre 2013 è trasferito nel ruolo del personale degli enti di cui al comma 3, secondo la rispettiva competenza territoriale, fatto salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Gli enti di cui al comma 3 subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo determinato.

7. Al personale trasferito nel ruolo del personale degli enti di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto di trasferimento. Con l'intesa di cui al comma 1, sono definite le modalità di inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito, compresi i criteri di equiparazione fra le professionalità del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e quelle delle province autonome e della regione Lombardia.

8. Lo Stato promuove l'adozione di specifica disciplina per la stabilizzazione delle unità di personale operante al 31 dicembre 2013 alle dipendenze del Consorzio del parco nazionale dello

Stelvio da almeno 10 anni.

9. Per il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del presente articolo vengono attuate anche mediante emanazione di nonne di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, con adeguamento dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modificazioni".»

#### **5.120**

[BRUNI](#), [PICCOLI](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. La Comunità del parco, può svolgere le funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i comuni che la costituiscono e che la delegano in tal senso. La stessa, sempre su delega dei comuni che la costituiscono, può individuare le linee guida e i criteri selettivi inerenti gli obblighi di pubblico servizio, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 34, comma 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, che devono essere seguiti negli atti di affidamento dei servizi".»

#### **5.121**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, lettera a), punto 4), le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano», sono soppresse;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

d-bis) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per il parco nazionale dello Stelvio, si provvede mediante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

#### **5.0.1**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)

1. Al comma 3 le parole: "il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14" con le parole: "in merito alla destinazione dei proventi dei contributi di cui all'articolo 16".

2. Dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

d-bis). La Comunità del parco, può svolgere le funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i comuni che la costituiscono e che la delegano in tal senso. La stessa, sempre su delega dei comuni che la costituiscono, può individuare le linee guida e i criteri selettivi inerenti gli obblighi di pubblico servizio, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 34, comma 20 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, che devono essere seguiti negli atti di affidamento dei servizi".»

#### **6.1**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. ? (Regolamento del parco). ? 1. L'Ente parco adotta un regolamento generale o diversi regolamenti tematici con i quali disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie del territorio dell'area naturale



protetta, i regolamenti del parco disciplinano in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, compreso il piano del colore per i centri urbani ricadenti nel territorio del parco;
- b) le opere, gli interventi e le attività che non richiedono il preventivo nulla osta dell'ente parco o prevedono una procedura semplificata per la presentazione della richiesta del nulla osta previsto dal successivo articolo 13;
- c) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali e del turismo naturalistico ed ambientale, con particolare riferimento a specifiche tipologie di attività che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o *habitat* del parco particolarmente vulnerabili;
- e) lo svolgimento di attività educative, di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) lo svolgimento di attività fotografiche e cinematografiche professionali e ad uso commerciale che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o *habitat* del parco particolarmente vulnerabili;
- g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, e del *welfare* sociale, con particolare riferimento alle attività svolte da soggetti del terzo settore e da imprese agricole multifunzionali in base al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- i) lo svolgimento delle attività da affidare a giovani che partecipano al servizio civile nazionale volontario nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;
- l) lo svolgimento di stage e tirocini per studenti e giovani laureati nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;
- m) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

3. I regolamenti del parco disciplinano e valorizzano altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio e ne prevedono la salvaguardia anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di conservazione della biodiversità e i divieti previsti dal comma 4 del presente articolo;

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flore e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*, la tutela del paesaggio ed il mantenimento dei servizi ecosistemici. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'asportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) la realizzazione di escavazioni e movimenti terra negli alvei e lungo le sponde fluviali che possano alterare gli equilibri idrogeologici e la conservazione della vegetazione ripariale;
- e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

- h) l'uso di fuochi all'aperto, se non autorizzati dall'ente parco;
- i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- j) la realizzazione di esercitazioni militari e loro simulazioni a scopo ricreativo;
- k) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici a terre;
- l) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220Kv.
- m) l'allevamento del cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio del parco.

5. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 4, le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre gravi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e validata dall'ISPRA.

6. È vietata l'introduzione in natura della specie cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori di tutte le province in cui ricadano, in tutto o in parte, aree protette di cui all'articolo 2 della presente legge, ivi inclusi i siti della rete Natura 2000 istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 2009/147/CE del Consiglio del 30 novembre 2009. Tale divieto riguarda anche l'allevamento della specie che non sia condotto in strutture in grado di garantire fuga e dispersione degli animali e che siano realizzate e gestite secondo protocollo elaborato dall'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

7. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

8. I regolamenti del parco sono adottati dal consiglio direttivo, sentita la comunità del parco, ed inviati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità. Decorso 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del parco il parere si considera positivo per silenzio assenso. La Comunità del parco entro i 120 giorni può inviare osservazioni e proposte di emendamenti al testo presentato dall'Ente parco. Il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni e richieste di emendamenti presentate dalla comunità del parco adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento. Dopo l'adozione il regolamento viene inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per la verifica della sua legittimità, il Ministero acquisito il parere del Consiglio di Stato può rinviare il testo al consiglio direttivo con osservazioni e richieste di modifica. Il regolamento acquista efficacia dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro



applicazione».

## 6.2

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#)

*All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il punto 1) della lettera a) è soppresso;

b) il punto 3) della lettera a) è soppresso;

c) nel punto 6) della lettera b), il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, è sostituito dal seguente:

«2-bis. il piano può recare l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, può prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua».

d) nella lettera f) del comma 1 (che sostituisce l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991) l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. ? (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). ? 1. Nelle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta stessa.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, possono disporre, per particolari specie di animali».

## 6.3

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#)

*All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il punto 1) della lettera a) è soppresso;

b) il punto 3) della lettera a) è soppresso;

c) nel punto 6) della lettera b), il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Il piano può recare l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, d'intesa con l'ente parco, può prevedere misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. L'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua».

d) nella lettera f) del comma 1 (che sostituisce l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991) l'articolo 32 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. ? (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). ? 1. Nelle aree contigue esterne al territorio dell'area naturale protetta, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con gli enti parco stabiliscono le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta stessa.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, possono disporre, per particolari specie di animali».

**6.4**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

**6.5**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e nelle» aggiungere le seguenti: «eventuali».*

**6.6**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

*«3-bis) al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*"h-bis) le esercitazioni militari non autorizzate dall'ente parco".»*

**6.7**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:*

*«2) al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti:*

*"h-bis) il divieto di esercitazioni militari;*

*h-ter) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50kw;*

*h-quater) il divieto di realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv;*

*h-quinquies) il divieto di introduzione e allevamento della specie cinghiale (Sus scrofa)".».*

**6.8**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**6.9**

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, inserire il seguente numero «3-bis») alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 11, ivi menzionato apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole: «di miniere» le parole: «e di discariche» sono soppresse, in fine, aggiungere la lettera i) apertura e gestione di discariche.*

**6.10**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo numero 3), aggiungere il seguente numero:*

*«3.1) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

*"j) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, ad eccezione dei residenti muniti di idoneo titolo di porto e trasporto rilasciato dalla competente autorità di pubblica sicurezza e dei transiti connessi allo svolgimento dell'attività venatoria nei periodi in cui essa è consentita e regolamentata";».*

**6.11**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:*

*«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre gravi squilibri*

ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e vali data dall'ISPRA».

**6.12**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 5.*

**6.13**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).*

**6.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).*

**6.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera a), il punto 5) è soppresso.*

**6.16**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «garantisce la facoltà di accesso» inserire la seguente: «gratuito».*

**6.17**

[PICCOLI, BRUNI, ZIZZA](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), secondo periodo, dopo le parole: «principi di funzionamento» aggiungere le seguenti: «ispirati a norme di trasparenza, universalità di accesso e garanzia di rappresentanza».*

**6.18**

[NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, BLUNDO, EUCKSIA, SERRA, CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), inserire il seguente:*

*«5-bis. Tutte le associazioni di enti gestori di aree protette a livello nazionale o regionale sono rappresentanti istituzionali del settore».*

**6.19**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 6.*

**6.20**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a) al punto 6 dopo le parole: «si intende approvato» aggiungere le seguenti parole: «nell'esclusiva responsabilità del rappresentante legale dell'ente».*

**6.21**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera a) al punto 6 dopo le parole: «si intende approvato» aggiungere le seguenti*

*parole: «con le correzioni e integrazioni apportate dal Ministero».*

**6.22**

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera b), inserire il seguente numero:*

«01) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: e) i valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; i servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo e valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici ed analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco".»

**6.23**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, alla lettera «e-bis)» dopo le parole: «economico e sociale delle collettività» sopprimere la parola: «eventualmente».*

**6.24**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:*

«e-ter) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico culturale tutelato e la promozione dei turismi naturalistico, culturale e scolastico».

**6.25**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso e-ter) con il seguente:*

«e-ter) mantenimento e recupero degli eco sistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del patrimonio archeologico e storico culturale tutelato e la promozione dei turismi naturalistico, culturale e scolastico».

**6.251**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), sopprimere il capoverso «2-bis».*

**6.27**

[MORGONI](#), [PUPPATO](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), il capoverso «2-bis», è sostituito dal seguente:*

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. L'ISPRA esprime parere vincolante sulla regolamentazione dell'attività venatoria proposta. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'ente parco, sentiti la regione e gli ATC interessati, con il parere vincolante dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni

riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

*Consequentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso «Art. 32», comma 1, dopo le parole: «dell'attività venatoria» inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere vincolante dell'ISPRA, e».*

**6.28**

[BRUNI](#), [PICCOLI](#), [ZIZZA](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «2-bis» sostituire il primo periodo con il seguente: «Il piano reca altresì l'indicazione delle eventuali aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione e gli enti locali territorialmente interessati».*

**6.29**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «altresì».*

**6.30**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ed esterne».*

**6.31**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «naturale».*

**6.32**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «e individuate d'intesa con la regione».*

**6.33**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2-bis, le parole: «Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove» sono sostituite dalle seguenti: «Rispetto alle aree contigue vengono adottate dal regolamento del parco misure di divieto dell'esercizio della caccia e della pesca, nonché delle attività estrattive».*

**6.34**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2-bis le parole: «misure di disciplina della caccia, della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «misure di esclusione della caccia e di disciplina della pesca».*

**6.35**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2-bis dopo la parola: «misure» aggiungere le seguenti: «fortemente restrittive».*

**6.36**

[MIRABELLI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «2-bis», dopo le parole: «misure di disciplina della caccia» inserire le seguenti: «previo parere dell'ISPRA, nonché».*

*Consequentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso «Art. 32», comma 1, dopo le parole: «dell'attività venatoria» inserire le seguenti: «, previo parere dell'ISPRA, e».*

**6.37**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ove necessarie».*

**6.38**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «dei valori».*

**6.39**

**PICCOLI**

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 2-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle misure già adottate al loro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale».*

**6.40**

**[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)**

*Al comma 1, comma 2-bis dell'Articolo 12, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua e dai soggetti espressamente autorizzati dall'Ente parco in base al comma 5 dell'articolo 11, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».*

**6.41**

**[DE PETRIS](#)**

*Al comma 2 bis, le parole: «In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco, sentiti la provincia e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua», sono sostituite dalle seguenti: «In ragione della peculiare valenza dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è vietata».*

**6.42**

**[DE PETRIS](#)**

*Al comma 2-bis dopo le parole: «in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco», aggiungere le seguenti parole: «è tassativamente compresa nell'arco temporale che intercorre tra il 1º novembre e il 15 dicembre,».*

**6.43**

**[DE PETRIS](#)**

*Al comma 2-bis alle parole: «Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'ente parco può disporre» aggiungere le seguenti: «censimenti della fauna con cadenza almeno biennale, condotti dall'ISPRA».*

**6.44**

**[DE PETRIS](#)**

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «valenza».*

**6.45**

**[DE PETRIS](#)**

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «e destinazione funzionale».*

**6.46**

**[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)**

*Al comma 1, comma 2-bis dell'Articolo 12, al terzo periodo dopo le parole: «destinazione funzionale dell'area contigua» aggiungere le seguenti: «anche per garantire corridoi faunistici».*

**6.47**

**[ARRIGONI](#)**

*Al comma 6 della lettera b), sostituire le parole: «e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua», con le seguenti: «e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua e dai soggetti espressamente autorizzati dall'ente parco in base al comma 5 dell'articolo 11».*

**6.48**

**[DE PETRIS](#)**

*Al comma 2-bis, sostituire le parole: «può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso*



all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua» *con le seguenti*: «può essere esercitata solo una volta ogni tre anni e dai soli soggetti abilitati residenti nei comuni che ricadono nell'area contigua.».

**6.49**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia» con le seguenti: «residenza anagrafica nell'ambito territoriale».*

**6.50**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «facoltà di».*

**6.51**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «competenti».*

**6.52**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «per particolari specie di animali».*

**6.53**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: «e prescrizioni».*

**6.54**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «ed i tempi».*

**6.55**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», quinto periodo, sopprimere le parole: «e prescrizioni».*

**6.56**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «regionali e provinciali».*

**6.57**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «venatoria».*

**6.58**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2-bis in fine aggiungere le seguenti parole: «a far tempo dalla stagione venatoria 2015/2016 è sospesa ogni attività di caccia nelle aree contigue per un periodo non inferiore a 5 anni.»*

**6.59**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2-bis, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Dal 1° gennaio 2015 è vietata la caccia in tutte le aree contigue.»*

**6.60**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 2-ter dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

*2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare accordi di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco in base agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di*

attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili».

**6.61**

[ARRIGONI](#)

*Alla lettera b) comma 6) il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:*

«2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera e-bis), il piano può prevedere in particolare accordi di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco in base agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente funzionali o connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali, l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali, e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili».

**6.62**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «a privati».*

**6.63**

[BRUNI](#), [PICCOLI](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6) al comma 2-ter sostituire le parole: «a privati ed» con la parola: «agli».*

**6.64**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere la parola: «attrezzature»*

**6.65**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «ed impianti».*

**6.66**

[PUPPATO](#), [RICCHIUTI](#), [SIMEONI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «2-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

*«dopo le parole: "carattere turistico-naturalistico" inserire le seguenti: "il riconoscimento di ecomusei legati alla cittadinanza attiva, l'istituzione di centri di interpretazione multidisciplinari, l'allestimento di impianti per attività ludiche e/o sportive ad esclusivo carattere naturalistico"; dopo le parole: "agro-silvo-pastorali, culturali" inserire le seguenti: "ludico-sportive ad esclusivo carattere naturalistico, ecomuseali legate alla cittadinanza attiva"; dopo le parole: "anche di beni naturali" inserire le seguenti: "e culturali"; dopo le parole: "ed il volontariato inserire le seguenti: "la cittadinanza attiva"».*

**6.67**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sostituire la parola: «turistico-naturalistico» con la parola: «naturalistico».*

**6.68**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «o da concedere in gestione*



a terzi»

**6.69**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «a terzi».*

**6.70**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «alla stregua di specifiche convenzioni».*

**6.71**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «specifiche».*

**6.72**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «l'agevolazione o».*

**6.73**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «anche in forma cooperativa».*

**6.74**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «tradizionali».*

**6.75**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «artigianali».*

**6.76**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «agro-silvopastorali».*

**6.77**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sostituire la parola: «agro-silvopastorali» con le seguenti: «agricoli, zootecniche e forestali».*

**6.78**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «culturali».*

**6.79**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «sociali».*

**6.80**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «e biblioteche».*

**6.81**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «di restauro».*

**6.82**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «del turismo e».*

**6.83**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso 2-ter, sopprimere la parola: «connesse».*

**6.84**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere la parola: «quota».*

**6.85**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sostituire la parola: «diretti» con la parola: «rivolti».*

**6.86**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 6), capoverso «2-ter», sopprimere le parole: «in particolare».*

**6.87**

[PICCOLI](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «2-ter», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quale ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale.»*

**6.88**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Alla lettera b) del comma 1, aggiungere dopo il comma 2-ter il seguente:*

*«2-quater. Al comma 2 lettera b), dopo le parole: "ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457", aggiungere le seguenti: ". Sono altresì ammessi gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi della lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457".»*

**6.89**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 12 sono sostituiti dal seguente:*

*«3. Il piano è adottato dall'ente parco entro trentasei mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, adottato dal consiglio direttivo, è trasmesso alle regioni ed ai comuni interessati dal parco con la richiesta di osservazioni».*

**6.90**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), inserire il seguente:*

*«6.1) Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: "approvato dal consiglio direttivo" sono inserite le seguenti: "previo espletamento di VAS".»*

*Conseguentemente, al numero 7, capoverso 4, sostituire le parole: «Il piano adottato è depositato» con le seguenti: «Nell'ambito della procedura di VAS, la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono depositati».*

**6.91**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, ovunque ricorrano le parole: «quaranta giorni» sostituirle con le seguenti: «trenta giorni»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Anche sulla base delle osservazioni ricevute, e se ritiene di modificare o integrare il piano, la regione sottopone all'Ente parco le sue osservazioni entro 30 giorni.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dal ricevimento del piano eventualmente modificato,»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), alla fine del comma 4, inserire le seguenti parole:*

*«eventualmente anche con provvedimento in via d'urgenza.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 5 dopo le parole: «Qualora il piano» inserire la parola:*

«definitivo» ed eliminare la parola: «definitivamente».

**6.92**

[BRUNI, PICCOLI](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, ovunque ricorrano le parole: «a quaranta» sostituirlle con la seguente: «trenta»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Anche sulla base delle osservazioni ricevute, e se ritiene di modificare o integrare il piano, la regione sottopone all'ente parco le sue osservazioni entro 30 giorni.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 4, sostituire le parole: «Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere» con le seguenti: «Entro centoventi giorni dal ricevimento del piano eventualmente modificato,»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), alla fine del comma 4, inserire le parole: «eventualmente anche con provvedimento in via d'urgenza.»;*

*al comma 1, lettera b), punto 7), comma 5 dopo le parole: «Qualora il piano» inserire la seguente: «definitivo» ed eliminare la parola: «definitivamente».*

**6.93**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, primo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «novanta».*

**6.94**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, primo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta».*

**6.95**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «sessanta».*

**6.96**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, secondo periodo, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «novanta».*

**6.97**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sopprimere la parola: «scritte».*

**6.98**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «novanta»*

**6.99**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «novanta»*

**6.100**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sostituire la parola: «centoventi» con la seguente: «sessanta»*

**6.101**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera b), punto 7), capoverso 4, sopprimere la parola: «presentate».*

**6.102**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 4, sopprimere le parole: «per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2».*

**6.103**

**MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, EUCKSIA, SERRA, CASTALDI**

*Al comma 1, il comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«5. In caso di inosservanza del termine dei trentasei mesi per l'adozione del piano di cui al comma 3, l'ente parco viene commissariato. Qualora il piano adottato dall'ente parco non venga approvato entro ventiquattro mesi dalle regioni, il Ministero dell'ambiente convoca per l'approvazione una conferenza di servizi con l'ente parco e le regioni interessate; qualora l'intesa non sia raggiunta entro i successivi quattro mesi il Ministro dell'ambiente rimette la questione al consiglio dei ministri che decide in via definitiva».

**6.104**

**FLORIS, LIUZZI, BRUNI, ZIZZA, CARIDI**

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco."»

**6.105**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera d), punto 3), capoverso 3, sopprimere la parola: «interessati».*

**6.106**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera d), punto 3), capoverso 3, sopprimere la parola: «economica».*

**6.107**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera d), punto 3), capoverso 3, sopprimere la parola: «sociale».*

**6.108**

**ARRIGONI**

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**6.109**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera f), capoverso 1, sopprimere le parole: «dei valori».*

**6.110**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera f), capoverso 1, sopprimere la parola: «naturale».*

**6.111**

**MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, EUCKSIA, SERRA, CASTALDI**

*Al comma 1, il comma 2 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:*

«2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria, può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei comuni del parco e dell'area contigua e dai soggetti espressamente autorizzati dall'ente parco in base al comma 5 dell'articolo 11, salvi i divieti e le prescrizioni che l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

**6.112**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, lettera f), capoverso 2, sopprimere la parola: «peculiare».*

**6.114**

[DE PETRIS](#)

*Alla lettera f) sostituire le parole: «le eventuali misure di disciplina» con le seguenti: «le rigorose misure, anche interdittive, qualora abbiano impatto sulla fauna e sull'ambiente».*

**6.115**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 32», comma 2, sostituire le parole: «facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia» con le seguenti: «residenza anagrafica nell'ambito territoriale».*

**6.116**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 32», aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«2-bis. Allo scopo di salvaguardare l'equilibrio faunistico nelle aree protette e prevenire i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, è fatto divieto di introdurre ungulati a fini di ripopolamento negli ambiti territoriali di caccia di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, confinanti con le aree protette ai sensi della presente legge».*

**6.0.1**

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Interventi in favore delle attività di sicurezza in montagna)*

1. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163.

2. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

3. È autorizzato un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2014 in favore del Club alpino italiano per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91.

4. All'onere di cui ai commi precedenti, per un ammontare complessivo pari a euro 900.000, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relative all'annualità 2013, presenti in conto residui nell'esercizio 2014.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**7.1**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 7. ? (Sostituzione dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)*

**Art. 13.**

*(Nulla osta)*

1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti iniziative, interventi, impianti ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione dei piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti ed impianti ed opere temporanee o removibili per le attività agro-silvo-pastorali che non sono disciplinate da apposito regolamento e non comportano una modifica o cambio di destinazione dell'uso del suolo.

L'ente parco può disporre con apposito regolamento previsto dall'articolo 11 che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progetti sta che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del piano o dei regolamenti del parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;

b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;

c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti.

d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili e di strutture accessorie di volume non superiore a 20 mc, destinate alle attività agrosilvo-pastorali.

2. È soggetta al nulla osta di cui al comma 1 anche la verifica delle valutazioni d'incidenza redatte in base all'articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE *Habitat* per qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, su un sito della rete Natura 2000 ricompreso interamente o solo in parte nel territorio del parco.

3. La domanda del nulla osta dell'intervento di cui al comma 1 deve indicare le trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione eventualmente necessari per la conservazione del patrimonio naturale. Il nulla osta verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni e prescrizioni del piano e dei regolamenti del parco e ne accerta la compatibilità rispetto ai valori naturalistici e paesaggistici e la coerenza con gli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale e culturale del parco. Il nulla osta è rilasciato o negato dall'ente parco entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. Decorso inutilmente tale termine è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, che provvede alla nomina di un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il commissario *ad acta* è nominato tra dirigenti o funzionari dell'ISPRA che per l'istruttoria si avvale del necessario supporto tecnico nell'ambito delle funzioni attribuite alla stessa ISPRA per l'attuazione della presente legge. La nomina del commissario ad acta comporta l'immediata risoluzione dell'incarico alla persona che svolge il ruolo e le funzioni di direttore del parco, anche con la risoluzione del contratto stipulato in base all'articolo 9, comma 11.

4. Il direttore del parco, con comunicazione scritta, può richiedere integrazioni della documentazione e rinviare di ulteriori trenta giorni i termini. Qualora venga ritenuto necessario effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Il diniego motivato del nulla osta, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità ed attraverso il proprio sito web istituzionale, dei nulla osta rilasciati. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse".»

## 7.2

### DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *Nulla osta.* ? 1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti interventi, impianti ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione dei piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni



di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'ente parco può disporre, con apposito regolamento previsto dall'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del piano o dei regolamenti del parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

- a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;
- b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;
- c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;
- d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali.

2. Il nulla osta è rilasciato o negato dall'ente parco entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Il direttore del parco, con comunicazione motivata al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni, il termine indicato nel precedente periodo. Decorsi inutilmente i termini indicati nel primo e nel secondo periodo del presente comma senza che l'Ente parco si sia pronunciato, l'interessato può richiedere il nulla osta, in via sostitutiva, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che vi provvede, anche mediante un commissario *ad acta*, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il diniego motivato del nulla osta, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente, per un periodo di sette giorni, all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente parco. L'ente parco dà notizia per estratto, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, dei nulla osta rilasciati e dei dinieghi. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse».

### 7.3

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - Nulla osta. ? 1. È soggetto al preventivo nulla osta dell'ente parco il rilascio di titoli abilitativi edilizi o autorizzazioni riguardanti iniziative, interventi ed opere previste all'interno del parco, nonché l'approvazione di piani e programmi, con le relative varianti, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualora comportino previsioni all'interno dell'area protetta. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti ed impianti ed opere temporanee o removibili per le attività agro-silvo-pastorali che non sono disciplinate da apposito regolamento e non comportano una modifica o cambio di destinazione dell'uso del suolo. L'ente parco può disporre con apposito regolamento previsto dall'art. Il che il nulla osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del piano o dei regolamenti del parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

- a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;
- b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche, per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari, per la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 mc;

c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;

d) interventi per la realizzazione e la manutenzione di opere e strutture temporanee o rimovibili e di strutture accessorie di volume non superiore a 20 mc., destinate alle attività agro-silvo-pastorali.

2. La domanda del nulla osta dell'intervento di cui al comma 1 deve indicare le trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione eventualmente necessari per la conservazione del patrimonio naturale. Il nulla osta verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni e prescrizioni del piano e dei regolamenti del parco e ne accerta la compatibilità rispetto ai valori naturalistici e paesaggistici e la coerenza con gli obiettivi di conservazione del patrimonio naturale e culturale del parco. Il nulla osta è rilasciato o negato dall'ente parco entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. Decorso inutilmente tale tempo è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che provvede anche mediante un commissario *ad acta* entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Per l'istruttoria il Ministero o il commissario *ad acta* si avvale dell'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite per l'attuazione della presente legge. La nomina del commissario *ad acta* comporta l'immediata risoluzione del contratto al direttore, stipulato in base all'articolo 9, comma 11.

3. Il direttore del parco, con comunicazione scritta, può richiedere integrazioni della documentazione e rinviare di ulteriori trenta giorni i termini. Qualora venga ritenuto effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

4. Il diniego motivato del nulla osta, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità ed attraverso il proprio sito *web* istituzionale, dei nulla osta rilasciati. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse».

#### 7.4

[DI BIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*L'articolo 7, è sostituito dal seguente:*

«Art. 7. ? 1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente: "Art. 13. (*Verifica di conformità*) ? 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241".»

#### 7.5

[ARRIGONI](#)

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

«1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente: "Art. 13 ? (*Verifica di conformità*) 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di



indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241".»

**7.6**

[SCALIA](#), [MIRABELLI](#), [CALEO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 13.», comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente:*

«Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

**7.7**

[MALAN](#)

*All'articolo 7, al capoverso 13 (Nulla ? osta), comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato».*

**7.8**

[ARRIGONI](#)

*All'articolo 7, al capoverso 13 (Nulla ? osta), comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato».*

**7.9**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «centoventi».*

**7.10**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».*

**7.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «che è immediatamente impugnabile».*

**7.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «immediatamente».*

**7.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «on line».*

**7.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «quindici».*

**7.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «dieci».*

**7.16**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «con le medesime modalità».*

**7.17**

[BLUNDO](#), [FUCKSIA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [COTTI](#)

*Al comma 1, dell'articolo 13, dopo le parole: «dei nulla osta rilasciati» sopprimere la rimanente parte di testo.*

**7.18**

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 13», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di quelli determinatisi per decorrenza del termine».*

**7.19**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «e di quelli determinatisi per decorrenza del termine».*

**7.20**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 3» sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

**8.1**

[ARRIGONI](#)

*Sopprimere l'articolo 8.*

**8.2**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 7, dell'articolo 15, è soppresso.*

**9.1**

[MALAN](#)

*Sopprimere, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-quaterdecies.*

**9.2**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere, i capoversi: «1-bis, «1-ter», «1-quater», «1-quinquies», «1-sexies», «1-septies», «1-octies» e «1-quaterdecies».*

**9.3**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere, i capoversi: «1-bis, «1-ter», «1-quater», «1-quinquies», «1-sexies», «1-septies», «1-octies» e «1-quaterdecies».*

**9.4**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere, i capoversi: «1-bis, «1-ter», «1-quater», «1-quinquies», «1-sexies», «1-septies», «1-octies» e «1-quaterdecies».*

**9.5**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

*Sopprimere i commi «1-bis», «1-quater» e «1-sexies».*

**9.6**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-bis».*

**9.7**

[DLBIAGIO](#)

*Sopprimere il comma «1-bis».*

**9.8**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso: «1-bis».*

**9.9**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis). I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo proporzionale alla potenza nominale dell'impianto di produzione a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare di detto contributo e l'articolazione del medesimo per classe di potenza sarà determinato con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».

**9.10**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#), [COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «relativo a concessioni» sono aggiunte le seguenti: «, già esistenti alla data di approvazione della presente disposizione.».*

**9.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

**9.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**9.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «220 kilowatt» con le seguenti: «110 kilowatt».*

**9.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «alle spese».*

**9.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «ambientale e».*

**9.16**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

**9.17**

[DLBIAGIO](#)

*Al comma 1-bis alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il presente comma si applica alle concessioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

**9.18**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-ter».*

**9.19**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#), [COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», dopo le parole: «attività estrattive» sono aggiunte le seguenti: «, già esistenti alla data di approvazione della presente disposizione.».*

**9.20**

[DLBIAGIO](#)

*Al comma 1-ter eliminare le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12», e sostituire le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.» con le seguenti: «con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari dei permessi nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari dei permessi e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo.».*

**9.21**

[BRUNI](#), [PICCOLI](#)

*Al comma 1-ter le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» sono eliminate, e le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione.» sono sostituite dalle seguenti: «Con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico*

di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari dei permessi nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari dei permessi e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo.».

**9.22**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «già esistenti nell'area protetta alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione».*

**9.23**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter» sopprimere la parola: «contigue».*

**9.24**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#), [COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «commisurata al tipo e alla quantità del materiale annualmente estratto il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» con le seguenti: «pari ad un terzo del canone di concessione».*

**9.25**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sopprimere le parole: «alle spese».*

**9.26**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «con cadenza semestrale».*

**9.27**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «a titolo di contributo» con le seguenti: «quale contributo obbligatorio».*

**9.28**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «ambientale e».*

**9.29**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «e della naturalità».*

**9.30**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.*

**9.31**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.*

**9.32**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1 sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:*

«1-quater) I titolari di impianti di produzione di energia elettrica, collocati all'interno di aree protette e alimentati a mezzo di biomassa legnosa, di potenza superiore a 50 kW, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo proporzionale all'energia elettrica prodotta, a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della

naturalità. L'ammontare di detto contributo e l'articolazione del medesimo per classe di potenza sarà determinato con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».

**9.33**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Il comma 1-quater è sostituito dal seguente:*

«1-quater. I titolari di impianti a biomasse inseriti all'interno di aree protette o nelle zone limitrofe riconoscono agli enti di tutela, un compenso annuale proporzionale alla quantità di biomassa che perviene all'impianto nel quadro di accordi di sviluppo o altri strumenti programmati ci e sottoscritti tra gli enti di tutela e lo stesso soggetto titolare dell'impianto».

**9.330**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#), [COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, capoverso «1-quater», dopo le parole: «impianti a biomasse» sono aggiunte le seguenti: «, già esistenti alla data di approvazione della presente disposizione,».*

**9.34**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-quater», sostituire la parola: «presenti» con le seguenti: «, già esistenti o autorizzati alla data di approvazione della presente disposizione,».*

**9.35**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire la parola: «annualmente» con le parole: «a cadenza semestrale».*

**9.36**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: «alle spese».*

**9.37**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: «ambientale e».*

**9.38**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: «e della naturalità».*

**9.39**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#), [COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» con le seguenti: «pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto».*

**9.40**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quinquies.*

**9.41**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#), [COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:*

«1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti o autorizzate alla data di approvazione della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare

annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte».

**9.42**

[BRUNI, PICCOLI](#)

*Al comma «1-quinquies» le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» sono eliminate.*

*Inoltre le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «Con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari dei permessi nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari dei permessi e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo».*

**9.43**

[DLBIAGIO](#)

*Al comma «1-quinquies» eliminare le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» e sostituire le parole: «il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» con le seguenti: «Con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari dei permessi nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari dei permessi e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo».*

**9.44**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «già esistenti nell'area protetta alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione».*

**9.45**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sostituire la parola: «versare» con la seguente: «corrispondere».*

**9.46**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «a cadenza semestrale».*

**9.47**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sopprimere le parole: «alle spese».*

**9.48**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sopprimere le parole: «ambientale e».*

**9.49**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

**9.50**

[DE PETRIS](#)



*Al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sostituire la parola: «commisurata» con la seguente: «proporzionale».*

**9.51**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.*

**9.52**

[PICCOLI, BRUNI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso: «1-sexies», con il seguente:*

«1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai precedenti commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 30 kW, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo proporzionale all'energia elettrica prodotta, a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare di detto contributo e l'articolazione del medesimo per classe di potenza sarà determinato con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge».

**9.53**

[MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-sexies» con il seguente:*

«1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti o autorizzati alla data di approvazione della presente disposizione nel territorio dell'area protetta sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto».

**9.54**

[DLBIAGIO](#)

*Al comma 1-sexies sono apportate le seguenti modifiche:*

*le parole: «da fonte rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «da fonte eolica e solare».*

*Inoltre sostituire le parole: «una somma il cui ammontare è definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione» con le seguenti: «Con apposito provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo e l'importo massimo dovuto dai titolari degli impianti nonché la tipologia di opere e/o progetti da realizzarsi per il recupero ambientale dell'area protetta. Con apposita convenzione stipulata tra i titolari degli impianti e l'ente di gestione è definito, sulla base dei suddetti criteri, l'ammontare del contributo».*

**9.55**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, capoverso: «1-sexies», primo periodo, sostituire le parole: «1 MW e aventi un impatto ambientale, presenti nel territorio dell'area protetta» con le seguenti: «220 kW, già presenti nel territorio dell'area protetta alla data di entrata in vigore della presente disposizione,» e al secondo periodo, sostituire le parole: «si applica agli impianti» con le seguenti: «si applica, ferme restando le valutazioni ambientali, anche agli eventuali impianti».*

**9.56**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere la parola: «elettrica».*

**9.57**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire la parola: «1 MW» con la seguente: «0,5 MW».*

**9.58**

[FLORIS](#), [LIUZZI](#), [CARIDI](#)

*Al comma 1, capoverso «11-sexies», dopo le parole: «presenti nel territorio dell'area protetta» inserire le seguenti: «e nelle aree contigue».*

**9.59**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere le parole: «e aventi un impatto ambientale».*

**9.60**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies» sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «a cadenza semestrale».*

**9.61**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies» sopprimere le parole: «alle spese».*

**9.62**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies» sopprimere le parole: «ambientale e».*

**9.63**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

**9.64**

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies» dell'articolo 16 il secondo periodo è soppresso.*

**9.65**

[DE PETRIS](#)

*Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere, in fine, il periodo: «Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;*

*b) al comma 1, dopo il capoverso «1-octies», aggiungere il seguente:*

*«1-octies.1. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies si applicano esclusivamente ai titolari di impianti in esercizio, la cui autorizzazione o concessione sia stata rilasciata in data antecedente al 1° dicembre 2013».*

**9.66**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», sopprimere, in fine, le parole: «Il presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

**9.67**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», è eliminata la frase: «O presente comma si applica agli impianti che entrano in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

**9.68**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-sexies», l'ultimo periodo è così sostituito: «A far data 30 giugno 2014 gli impianti delle tipologie di cui al presente comma non possono essere oggetto di nuove autorizzazioni».*

**9.69**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-septies».*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso «1-quaterdecies» sopprimere le parole: «1-septies».*



**9.70**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-septies».*

**9.71**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-septies».*

**9.72**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#), [COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-septies» con il seguente:*

«1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati già esistenti alla data di approvazione della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 e per oleodotti o metanodotti, a 30 e per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 e per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 e per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolate».

**9.73**

[FLORIS](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [CARIDI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-septies», dopo le parole: «I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti», inserire le seguenti: «e carbondotti».*

**9.74**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «non interrati».*

**9.75**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-septies», sostituire la parola: «annualmente», con le seguenti: «a cadenza semestrale».*

**9.76**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «ambientale e».*

**9.77**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

**9.78**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#), [COMPAGNONE](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «1-septies», aggiungere il seguente:*

«1-octies. I titolari di concessioni per impianti sciistici di risalita presenti o autorizzati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari a 1 euro per metro lineare d'impianto».

**9.79**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-octies».*

**9.80**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-octies».*

**9.81**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire la parola: «annualmente», con le seguenti: «a cadenza semestrale».*

**9.82**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sopprimere le parole: «ambientale e».*

**9.83**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sopprimere le parole: «e della naturalità».*

**9.84**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».*

**9.85**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**9.86**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-novies.*

**9.87**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-novies», sostituire la parola: «corrisponda» con la seguente: «versi».*

**9.88**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-decies.*

**9.89**

[PICCOLI, BRUNI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-decies», dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 11.1.» aggiungere il seguente periodo: «L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui al medesimo articolo 11».*

**9.90**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-decies» sopprimere le parole: «o abbattuta».*

**9.91**

[MIRABELLI, CALEO, LANIECE, CUOMO, MANASSERO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-undecies», dopo le parole: «ente di gestione dell'area protetta» sono aggiunte le seguenti: «, se da esso richiesti».*

**9.92**

[PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER](#)

*Al comma 1, nel comma 1-undecies dell'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, le parole: «sono dati in concessione gratuita» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dati in concessione gratuita».*

**9.93**

[PICCOLI, BRUNI](#)

*Al comma 1, capoverso «1-undecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al*

proprio regolamento di cui all'articolo 11».

**9.94**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-terdecies» sopprimere le parole: «o fondazioni».*

**9.95**

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 1-terdecies dell'articolo 16, dopo le parole: «di conflitto di interesse tra l'attività» sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «del parco».*

**9.96**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso «1-terdecies» sopprimere le parole: «tra l'attività pubblica e quella privata».*

**9.97**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quaterdecies» con il seguente:*

«1-quaterdecies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-septies.1 e 1-octies viene versato dagli enti gestori in apposito fondo di rotazione per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede con proprio decreto alla ripartizione delle relative risorse per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

**9.98**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quaterdecies» con il seguente:*

«1-quaterdecies. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies viene versato dagli enti gestori in un apposito fondo per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne provvede con proprio decreto alla ripartizione, quale fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

**9.99**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1 punto 1-quaterdecies sostituire le parole: «di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema» con le seguenti: «di solidarietà da ripartire tra le aree protette nazionali».*

**9.100**

[BRUNI](#), [PICCOLI](#)

*Al comma 1-quaterdecies sostituire le parole: «affluiscono ad un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto alla ripartizione del fondo: il 70 per cento delle risorse è attribuito sulla base degli introiti prodotti dai singoli enti di gestione, mentre il restante 30 per cento costituisce un fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema» con le seguenti: «vengono attribuite nel seguente modo: il settanta per cento delle stesse viene devoluto direttamente all'ente gestore dell'area protetta, il restante trenta per cento viene versato su un apposito fondo per le aree protette, istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finalizzato all'istituzione di nuove aree protette».*

**9.101**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-quaterdecies, sopprimere la parola: «apposito».*

**9.102**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-quaterdecies, sostituire le parole: «70 per cento» con le parole: «50 per cento» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

**9.103**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1-quaterdecies, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «60 per cento» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**9.104**

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 1-quaterdecies dell'articolo 16, al secondo periodo in fine aggiungere le seguenti parole: «in particolare per garantire la gestione e lo sviluppo della Rete Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CE».*

**9.105**

[MIRABELLI](#), [CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),  
[VACCARI](#)

*Al comma 1, dopo il capoverso «1-quaterdecies» inserire il seguente:*

*«1-quaterdecies. 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, attraverso la definizione di specifiche normative regionali di settore, quando non già adottate. Il 30 per cento delle entrate relative ai parchi regionali ed alle riserve naturali terrestri vengono conferite dagli enti gestori ad apposito fondo di rotazione costituito presso la regione di appartenenza per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».*

**9.106**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 1-quinquiesdecies dell'articolo 16 ivi menzionato è sostituito dal seguente:*

*«1-quinquiesdecies. I contributi previsti dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, sono previsti esclusivamente per le opere e gli impianti presenti o autorizzati nel territorio del parco e nell'area contigua al momento dell'approvazione della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».*

**9.107**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, punto 1-quinquiesdecies sopprimere le parole: «ai parchi regionali».*

**9.108**

[DE PETRIS](#)

*Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

*«1-bis. A decorrere dall'anno 2015 gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

*1-ter. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "università statali," sono inserite le seguenti: "enti parco,".*

*1-quater. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

*"4-bis. A decorrere dall'anno 2015 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.*

*4-ter. Il fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro*

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel fondo.

4-*quater*. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-*bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni".»

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di entrate dell'Ente parco»*

#### **9.0.1**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#), [ZIZZA](#)

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:

"16-*bis*. Contributo ordinario per gli enti di gestione dei parchi nazionali.

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i parchi nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni precedenti all'approvazione del bilancio, di ricevere un contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente inferiore del 5 per cento rispetto a quello stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Il contributo ordinario, al netto della diminuzione di cui al presente articolo, può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dell'articolo 1 comma 138 e comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dei risparmi di spesa previsti dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, purché non produca impegni di carattere pluriennale.

3. La quote di risparmio di cui al comma 1 vengono trasferite annualmente dal Ministero dell'ambiente a quello dell'economia e delle finanze.

4. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 n. 439 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge".»

#### **10.1**

[DE PETRIS](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **10.2**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### **10.3**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*L'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

#### **«Art. 10.**

(Introduzione dell'articolo 11.1)

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

#### **"Art. 11.1.**

(Gestione della fauna selvatica)

1. Gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, che comportano catture ed abbattimenti selettivi, quali attività di pubblico interesse organizzate dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. La gestione della fauna selvatica attraverso catture e abbattimenti selettivi è finalizzata a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati.

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica. Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta.

6. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3, 4 e 5 che non rispettino obiettivi e prescrizioni del piano di gestione si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. Gli enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

8. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge".»

**10.4**



## PUPPATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica, non cruenti o cruenti, nelle aree protette e nelle aree contigue, quale attività di pubblico interesse, sono organizzati dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché per gravi ed urgenti ragioni di interesse pubblico. Gli interventi che comportano l'abbattimento di animali non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria».

## **10.5**

## DE PETRIS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il controllo faunistico può svolgersi esclusivamente secondo le disposizioni dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 e dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 in oggetto».

## **10.6**

## PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BERGER

*All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991) il comma 1 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.1 ? (Controllo della fauna selvatica). ? 1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette, quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore nei casi previsti dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché per la tutela della biodiversità o per rilevanti ragioni di interesse pubblico, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria».

b) nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991) nel comma 4 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, le parole: «e vincolante» sono soppresse;

c) nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991), nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, le parole: «e vincolante» sono soppresse;

d) nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991), nella lettera b) del comma 4 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, le parole: «e vincolante» sono soppresse;

e) nel comma 1 (che inserisce l'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991), nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, le parole: «e vincolante» sono soppresse.

## **10.7**

## DE PETRIS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Gli interventi di controllo della fauna selvatica sono ammessi esclusivamente nelle aree contigue, rivestono carattere di eccezionalità e di episodicità, ai soli fini della tutela della biodiversità e degli ecosistemi, essi non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria e sono eseguiti esclusivamente da agenti del Corpo forestale dello Stato».

## **10.8**

## MIRABELLI

*Al comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1. La vigilanza sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche».

## **10.9**

## DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «nelle aree protette e».*

## **10.10**

## DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «quale attività di pubblico interesse che è organizzata dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità nonché».*

## **10.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «di interesse pubblico» aggiungere le seguenti: «che devono essere comprovate in sede scientifica dal parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».*

**10.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «di pubblico interesse che» con le seguenti: «che può essere adottata solo in presenza di situazioni emergenziali, scientificamente documentate dall'ISPRA,».*

**10.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1 sostituire le parole: «che è organizzata dal soggetto gestore» con le seguenti: «che deve essere volta per volta vagliata ed approvata con parere vincolante dell'ISPRA, a cui il soggetto sottopone obbligatoriamente le proposte di controllo».*

**10.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «dal soggetto gestore» aggiungere le seguenti: «solo su parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».*

**10.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «di pubblico interesse».*

**10.16**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «a fini di tutela della biodiversità nonché».*

**10.17**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «nonché per gravi e urgenti ragioni di interesse pubblico».*

**10.18**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «ed urgenti».*

**10.19**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, in conclusione, aggiungere le seguenti parole: «e sono regolati dall'articolo 11 della presente legge n. 394 del 1991».*

**10.20**

[DE PETRIS](#)

*In conclusione del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «e non possono essere condotti se non con metodologie ed interventi ecologici, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali».*

**10.21**

[DE PETRIS](#)

*Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «e non possono essere condotti con metodi cruenti».*

**10.22**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Gli interventi di controllo della fauna selvatica escludono l'impiego di armi».*

**10.23**

[DE PETRIS](#)

*In conclusione del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Gli interventi di controllo non possono essere svolti da privati, ma esclusivamente da guardie dipendenti del parco ed hanno carattere di eccezionalità».*

**10.24**



**DE PETRIS**

*Dopo il comma 1 aggiungere le seguenti parole: «È vietata ogni forma di ripopolamento su tutto il territorio nazionale, al fine di prevenire eventuali danni alla biodiversità, all'ambiente e alle attività agricole».*

**10.25**

**DLBIAGIO, DALLA ZUANNA**

*Al comma 1, alla fine del punto 1, inserire le parole: «I controlli selettivi delle specie in eccesso devono essere validati dall'Ispra».*

**10.26**

**PUPPATO**

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il controllo è finalizzato a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici. Qualora essi siano stati causati dalle specie selvatiche autoctone, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale, deve essere valutata prioritariamente l'opportunità della reintroduzione dei competitori naturali. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti».

**10.27**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «o ridurre».*

**10.28**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «e ai servizi ecosistemici».*

**10.29**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «autoctone».*

**10.30**

**MORGONI**

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 2, dopo le parole: "autoctone" aggiungere le seguenti: "e paraautoctone";*
- b) al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Sono escluse dal controllo le specie di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, tranne il caso di soggetti o gruppi problematici"*
- c) al comma 3, sostituire la parola: "cattura" con la parola: "allontanamento" e dopo le parole: "autorizzate" inserire le seguenti: "compreso il personale del Corpo Forestale dello Stato e dei Coordinamenti territoriali per l'ambiente";*
- d) al comma 4 sopprimere le parole da: "ed effettuato secondo le seguenti modalità" fino alla fine del comma;*
- e) al comma 5, dopo le parole: "tutto il territorio nazionale" aggiungere le seguenti: "nonché il ritiro del porto d'armi a tempo indeterminato e";*
- f) al comma 6, dopo le parole: "Gli enti parco" aggiungere le seguenti: "istituiscono centri di raccolta anche ai fini del monitoraggio sanitario e";*
- g) al comma 7, sostituire le parole: "non cruenti" con le seguenti: "naturali".»*

**10.31**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «autoctone» con la seguente: «alloctone».*

**10.32**

**DE PETRIS**

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «a livello nazionale».*

**10.33**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «nazionale» con la seguente: «regionale».*

**10.34**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «alla eradicazione o».*

**10.35**

[PUPPATO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, dopo le parole: «interventi di controllo faunistico» inserire le seguenti: «sia di reintroduzione e allontanamento,».*

**10.36**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «sia di cattura che di abbattimento».*

**10.37**

[PUPPATO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» comma 3, dopo le parole: «di abbattimento» inserire le seguenti: «che di reintroduzione di specie antagoniste».*

**10.38**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «per iniziativa e».*

**10.39**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «o da persone da esso autorizzate».*

**10.40**

[ARRIGONI](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il controllo di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento, è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato dall'organismo di gestione dell'ente parco, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo quanto disposto dalla lettera a), salva la possibilità di individuare, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato 1, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, anche sulla base di un piano pluriennale».

*Conseguentemente sopprimere il comma 7.*

**10.41**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la parola: «abbattimento».*

**10.42**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la parola: «significativi».*

**10.43**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «non oggetto di intervento».*

**10.44**

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 11.1, dopo le parole: «per tutte le specie» sopprimere le parole: «con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone».*

**10.45**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera a), sopprimere le parole: «con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone».*

**10.46**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera a), sopprimere le parole: «e delle specie alloctone».*

**10.47**

[PUPPATO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto».*

**10.48**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera a), sopprimere la parola: «pluriennale».*

**10.49**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera b), sopprimere le parole: «nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione».*

**10.50**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera c), sopprimere le parole: «con l'obiettivo dell'eradicazione».*

**10.51**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», lettera c), sopprimere la parola: «pluriennale».*

**10.52**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere la parola: «pubblici».*

**10.53**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere la parola: «disciplinari».*

**10.54**

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, al comma 5 dell'articolo 11.1 le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992».*

**10.55**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «anche per il futuro».*

**10.56**

[PUPPATO](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, dopo le parole: «tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «nonché il ritiro del porto d'armi a tempo indeterminato e».*

**10.57**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la parola: «eventuali».*

**10.58**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 6», sopprimere le parole: «o abbattuti».*

**10.59**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 6, sopprimere la parola: «faunistico».*

**10.60**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «abbattuti o».*

**10.61**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «15 per cento».*

**10.62**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «10 per cento».*

**10.63**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «5 per cento».*

**10.64**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere la parola: «apposito».*

**10.65**

[DE PETRIS](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il controllo della fauna selvatica è finalizzato a prevenire o ridurre eventuali danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici causati dalle specie selvatiche stesse ed è realizzato esclusivamente attraverso le più moderne metodologie scientifiche, senza alcun ricorso ad interventi cruenti, curando in modo particolare ogni forma di prevenzione».

**10.66**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, alla parola: «prevenire», aggiungere le seguenti: «, attraverso metodologie che non comportino sofferenze o stress per gli animali».*

**10.67**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «danni», aggiungere le seguenti: «accertati e comprovati da studi scientifici condotti dall'ISPRA di durata non inferiore ai due anni».*

**10.68**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «alla biodiversità», aggiungere le seguenti: «qualora essi siano documentati scientificamente, con dati precisi di riferimento alle singole specie danneggiate».*

**10.69**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «servizi ecosistemici», aggiungere le seguenti parole: «previo accertamento documentato con riferimento alle biocenosi dell'area protetta e delle aree contigue».*

**10.70**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale», aggiungere le seguenti: «e deve essere condotto esclusivamente con metodi ecologici ed incruenti».*

**10.71**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato 1, il controllo è finalizzato all'eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti».*

**10.72**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «Il controllo», aggiungere le seguenti: «che è misura eccezionale e non ripetibile».*

**10.73**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, dopo le parole: «Il controllo», aggiungere le seguenti: «che può essere condotto esclusivamente dal Corpo forestale dello Stato».*

**10.74**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «alla eradicazione o».*

**10.75**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2 sostituire le parole: «alla eradicazione o», con le seguenti: «allo studio rivolto».*

**10.76**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il controllo faunistico non può mai interessare l'avifauna, i mammiferi, la fauna protetta e particolarmente protetta».*

**10.77**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3 premettere le seguenti parole: «Accertata preventivamente l'inapplicabilità di altre soluzioni soddisfacenti, secondo il parere obbligatorio e vincolante che deve essere reso dall'ISPRA».*

**10.78**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «di controllo faunistico», aggiungere le seguenti: «che non possono essere condotte per nessuna ragione sugli uccelli selvatici, sulle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 15 del 1992, né nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio ed il trenta novembre».*

**10.79**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «o abbattimento».*

**10.80**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: «controllo faunistico sia di cattura che di abbattimento», con le seguenti: «sia di cattura che di rilevamento scientifico».*

**10.81**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: «sia di cattura che di abbattimento», con le seguenti: «che devono consistere esclusivamente nella cattura».*

**10.82**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: «che di abbattimento», con le seguenti: «che di censimento».*

**10.83**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «sia di cattura che di abbattimento», aggiungere le seguenti: «non possono essere condotti se causano, in maniera diretta od indiretta, disturbo biologico alle altre specie».*

**10.84**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «debbono avvenire», aggiungere le seguenti: «esclusivamente in casi eccezionali e non ripetibili nell'arco di 3 anni».*

**10.85**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «devono essere attuati», aggiungere le seguenti: «, previa accurata*

valutazione scientifica,».

**10.86**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «o da persone da esso autorizzate».*

**10.87**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3 sostituire le parole: «o da persone da esso autorizzate», con le seguenti: «o da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato».*

**10.88**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «persone da esso autorizzate», aggiungere le seguenti: «che siano in possesso della laurea in scienze forestali o in zooantropologia».*

**10.89**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «corsi di formazione» aggiungere le seguenti: «di durata annuale».*

**10.90**

[DE PETRIS](#)

*Alla fine del comma 3 aggiungere le seguenti parole: «Tali corsi di formazione debbono prevedere il superamento delle relative prove di esame».*

**10.91**

[DE PETRIS](#)

*In conclusione del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «Tali interventi debbono essere preceduti da operazioni semestrali di censimento degli animali appartenenti alle specie oggetto del presente articolo; tali censimenti vengono condotti esclusivamente da personale scientificamente preparato ed abilitato dall'ISPRA».*

**10.92**

[DE PETRIS](#)

*Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «Tali operazioni di controllo non possono essere condotte con frequenza maggiore di una volta ogni 5 anni».*

**10.93**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «Il controllo di cui al comma 1, qualora» aggiungere le seguenti: «sulla base di circostanze straordinarie scientificamente verificate dall'ISPRA».*

**10.94**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «qualora preveda» aggiungere le seguenti: «quale misura eccezionale ed irripetibile».*

**10.95**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, sopprimere la parola: «significativi».*

**10.96**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «o un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto».*

**10.97**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4 sostituire le parole: «deve escludere significativi impatti negativi» con le seguenti: «deve escludere impatti negativi di qualunque rilevanza».*

**10.98**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4 sostituire le parole: «significativi impatti negativi» con le seguenti: «ogni forma di disturbo biologico».*

**10.99**

[DE PETRIS](#)

*Dopo le parole: «In ogni caso il controllo» aggiungere le seguenti parole: «che non può mai essere condotto durante le fasi di nidificazione, riproduzione, dipendenza della fauna e durante il verificarsi di eventi climatici sfavorevoli».*

**10.100**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «oggetto di intervento» aggiungere le seguenti: «con divieto di applicazione del controllo stesso negli areali di diffusione del lupo e dell'orso».*

**10.101**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4 dopo le parole: «ed è effettuato» aggiungere le seguenti: «con frequenza non superiore ad una volta ogni due anni».*

**10.102**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «con esclusione del cinghiale e delle specie alloctone».*

**10.103**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera a) sopprimere le parole: «o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto».*

**10.104**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera a) sostituire le parole: «protocollo pluriennale» con le seguenti: «protocollo che non può avere durata superiore ad 1 anno».*

**10.105**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera a) dopo le parole: «dei metodi» aggiungere le seguenti: «ecologici e non cruenti».*

**10.106**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera a) dopo le parole: «da utilizzare» aggiungere le seguenti: «assegnando assoluta priorità a metodologie che non abbiano impatto sul benessere degli animali».*

**10.107**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire la lettera con la seguente:*

*«b) per il cinghiale valgono le medesime disposizioni di cui alla lettera a)».*

**10.108**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: «salva la possibilità di individuare, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, zone non vocate alla presenza di tale specie nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione».*

**10.109**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire le parole: «nelle quali si persegue l'obiettivo dell'eradicazione» con le seguenti: «fermo restando il divieto di ripopolamento del cinghiale stesso su tutto il territorio nazionale».*

**10.110**



[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire le parole: «l'obiettivo dell'eradicazione» con le seguenti: «lo spostamento degli animali in areali più consoni alle loro esigenze biologiche».*

**10.111**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera b) sostituire il termine: «eradicazione» con le seguenti: «contenimento della popolazione attraverso metodi di intervento non cruenti».*

**10.112**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) per le specie alloctone il controllo è effettuato con le modalità previste dalla lettera a), anche con la conduzione di studi specifici sulle caratteristiche e sulle dinamiche delle popolazioni».*

**10.113**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera c), dopo le parole: «alle specie alloctone» aggiungere le seguenti: «vengono applicati prioritariamente metodi di controllo delle popolazioni basati sul contenimento delle nascite per via farmacologica».*

**10.114**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera c) le parole: «il controllo è effettuato con l'obiettivo dell'eradicazione» sono sostituite dalle seguenti: «le attività di controllo non possono essere finalizzati all'eradicazione e vengono condotte».*

**10.115**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «con l'obiettivo dell'eradicazione».*

**10.116**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera c) sostituire le parole: «l'obiettivo dell'eradicazione» con le seguenti: «la finalità del censimento».*

**10.117**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera c) sostituire le parole: «con l'obiettivo dell'eradicazione» con le seguenti: «con la finalità del contenimento delle specie attraverso il ricorso a metodologie di controllo delle nascite di carattere non cruento».*

**10.118**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla lettera c) sopprimere le seguenti parole: «o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto».*

**10.119**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: «Dal 1º gennaio 2015 è vietato su tutto il territorio nazionale il commercio di specie alloctone».*

**10.120**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, in conclusione della lettera c) aggiungere le seguenti parole: «ferma restando l'attuazione di un piano di studio triennale condotto dall'ISPRA che deve precedere l'adozione di metodi di controllo in grado di recare pregiudizio al benessere degli animali».*

**10.121**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 4, aggiungere alla lettera c) la lettera seguente:*



«d) Sono escluse dall'obiettivo dell'eradicazione le seguenti specie: scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), nutria (*Myocastor coypus*), visone americano (*Neovison vison*), prodone (*procyon lotor*), tartarughe del genere *Trachemys*».

**10.122**

[DE PETRIS](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Gli interventi di controllo faunistico, devono essere prioritariamente basati su metodologie non violente nei confronti degli animali, possono essere applicati solo dopo l'adozione di un piano nazionale curato dall'ISPRA che approfondisca in modo particolare i meccanismi di regolazione naturale delle specie di cui sia stato accertato il soprannumero, attraverso la reintroduzione e diffusione dei predatori».

**10.123**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 premettere le seguenti parole: «Per quanto riguarda la violazione o la non corretta applicazione degli interventi di controllo».*

**10.124**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 dopo le parole: «non conformi alle modalità predeterminate» aggiungere le seguenti parole: «o che abbiano causato angoscia, stress o sofferenza negli animali».*

**10.125**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 dopo la parola: «modalità» aggiungere: «stabilite».*

**10.126**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 dopo le parole: «dal coinvolgimento» aggiungere le seguenti: «in qualunque forma».*

**10.127**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «nonché l'interdizione definitiva dall'attività venatoria».*

**10.128**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 dopo le parole: «Fatte salve» aggiungere le seguenti: «le violazioni al Codice penale e».*

**10.129**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 in conclusione aggiungere le seguenti parole: «con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle legge n. 189 del 2004 ed alla legge n. 157 del 1992».*

**10.130**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Non sono ammessi ulteriori interventi di controllo faunistico nelle zone in cui gli stessi abbiano provocato disturbo biologico alla fauna».*

**10.131**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Negli areali di diffusione o di presenza, anche temporanea, di esemplari di orso o di lupo è fatto divieto di condurre interventi di controllo faunistico».

**10.132**

[DE PETRIS](#)

*Il comma 6 è soppresso.*

**10.133**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 6 dopo le parole: «Gli enti parco» aggiungere le seguenti: «, accertata la sussistenza di una reale emergenza validata dal parere dell'ISPRA».*

**10.134**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 6 dopo le parole: «controllo faunistico» aggiungere le seguenti parole: «solo se quest'ultimo è stato condotto da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato».*

**10.135**

[DE PETRIS](#)

*In conclusione del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «che possono essere condotti solo con frequenza quadriennale».*

**10.136**

[DE PETRIS](#)

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Gli animali catturati o uccisi in operazioni di controllo faunistico non possono essere ceduti a titolo gratuito né fatti oggetto di vendita».

**10.137**

[DE PETRIS](#)

*Premettere al comma 7 le seguenti parole: «Accertata scientificamente dall'ISPRA l'impossibilità di altre soluzioni soddisfacenti di carattere non violento,».*

**10.138**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 7 sostituire le parole: «pari al 2 per cento» con le seguenti: «pari al 98 per cento».*

**10.139**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 7 sopprimere le parole: «abbattuti o».*

**10.140**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 7 dopo le parole: «abbattuti o catturati» aggiungere le seguenti: «che non possono comprendere specie appartenenti all'avifauna o ai mammiferi».*

**10.141**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 7 dopo le parole: «metodi di controllo» aggiungere le seguenti: «ecologici e».*

**10.142**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 7 dopo le parole: «per finanziare ricerche» aggiungere le seguenti: «anche in collegamento con Istituti scientifici internazionali».*

**10.143**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 7 in conclusione aggiungere le seguenti parole: «i quali dovranno essere applicati in modo esclusivo in ogni operazione di controllo della fauna entro un anno dall'entrata in vigore della seguente legge».*

**10.144**

[DE PETRIS](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Dal 1° gennaio 2015 le operazioni di controllo della fauna non possono comportare l'uccisione degli animali».

**10.145**

[DE PETRIS](#)

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«8. È ammesso fare ricorso al controllo faunistico solo in casi eccezionali per singoli esemplari,

su parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».

**10.146**

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#)

*Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 11.1 dopo la parola: «controllo» aggiungere la seguente: «selettivo».*

**10.0.1**

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza)

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo l'esercizio venatorio agli ungulati e quello con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata».

**10.0.2**

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza)

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

**11.1**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Sopprimere l'articolo 11.*

**11.2**

[ARRIGONI](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**11.3**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «oltre a determinare i confini del parco».*

**11.4**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», dopo la parola: «confini», sopprimere le parole: «del parco».*

**11.5**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», dopo la parola: «finalità», sopprimere la parola: «principali».*

**11.6**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere la parola: «istitutive».*

**11.7**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «indicazioni e».*

**11.8**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «e criteri specifici».*

**11.9**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere la parola: «geologico».*

**11.10**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», dopo le parole: «geologico ed il», sopprimere la parola: «relativo».*

**11.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», dopo le parole: «Ministro dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «della tutela del territorio e del mare».*

**11.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», sopprimere le parole: «solidi e liquidi».*

**11.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», sopprimere le parole: «o per accertamenti geognostici».*

**11.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, sopprimere il «capoverso 5».*

**11.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere le parole: «o commerciale».*

**12.1**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze e».*

**12.2**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole: «sentiti le regioni,» con le seguenti: «d'intesa con la regione e sentiti».*

**12.3**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «territorialmente».*

**12.4**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».*

**12.5**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «altresì».*

**12.6**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «della effettiva valutazione della necessità di tutela».*

**12.7**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «conoscitivo».*

**12.8**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «e socio-economici».*

**12.9**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «il complesso del» con la parola: «i».*

**12.10**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «residente».*

**12.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «le attività economiche».*

**12.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «industriali e».*

**12.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso i, sopprimere la parola: «commerciale».*

**12.14**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «solidi».*

**12.15**

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 1 dell'articolo 18 ivi menzionato, al secondo periodo dopo le parole: «la produzione di rifiuti solidi» aggiungere le seguenti: «urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali».*

**12.16**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «ed energia».*

**12.17**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni», con le seguenti: «L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito delle funzioni trasferite e attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base all'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento».*

**12.18**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere la parola: «preliminare».*

**12.19**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 1 dell'articolo 18, al terzo periodo apportare le seguenti modifiche:  
dopo le parole: «sentiti i portatori di interesse» aggiungere la parola: «collettivo»;  
dopo le parole: «presenti sul territorio» sostituire le parole: «per il tramite delle» con le*

*parole: «e le»;*

*sostituire la parole: «di categoria» con le parole «non governative».*

**12.20**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «presenti sul territorio».*

**12.201**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «sul territorio».*

**12.21**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere la parola: «maggiormente».*

**12.22**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sopprimere le parole: «a livello nazionale».*

**12.23**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 1», sostituire le parole: «a livello nazionale» con le seguenti: «a livello regionale».*

**12.24**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 2», sopprimere le parole: «sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis».*

**12.25**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 2», sopprimere le parole: «e dei parchi nazionali con estensione a mare».*

**12.26**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 2», sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «due anni».*

**12.27**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 2», sostituire le parole: «tre anni» con le parole: «quattro anni».*

**12.28**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 2», sopprimere le parole: «la delimitazione».*

**12.29**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 2», sopprimere le parole: «di dettaglio».*

**12.30**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «e socio-economiche».*

**12.31**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «ove ritenuto opportuno».*

**12.32**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «necessarie».*

**12.33**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «necessarie» con la seguente: «opportune».*

**12.34**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «o al regolamento».*

**12.35**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «per l'aggiornamento».*

**12.36**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «del presente articolo».*

**12.37**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «novanta», con la parola: «sessanta».*

**12.38**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «novanta», con la parola: «trenta».*

**12.39**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la parola: «predetto».*

**12.40**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «e delle riserve marine».*

**12.41**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «le riserve marine».*

**12.42**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «e i parchi nazionali con estensione a mare».*

**12.43**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 4, secondo capoverso, sostituire la frase: «i parchi nazionali con estensione a mare», con la frase: «i parchi nazionali e regionali con estensione a mare».*

**12.44**

[COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE](#)

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «i parchi nazionali con estensione a mare», con le seguenti: «i parchi nazionali e regionali con estensione a mare».*

**12.45**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «i parchi nazionali con estensione a mare» con le seguenti: «i parchi nazionali e regionali con estensione a mare».*

**12.46**

[NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, EUCKSIA, SERRA, CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 4 dell'articolo 18, dopo le parole: «delle specie animali e vegetali» sopprimere la parola: «prioritarie».*

**12.47**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: «a rischio».*

**12.48**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 4, sopprimere la parola: «prioritarie».*

**12.49**



[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «e di riserva marina».*

**12.50**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «nelle diverse zone».*

**12.51**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere la parola: «altresì».*

**12.52**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «d'uso».*

**12.53**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 5, sopprimere le parole: «e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6».*

**12.54**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «e nelle riserve marine».*

**12.55**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «opere e».*

**12.56**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere la parola: «demaniali».*

**12.57**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «in funzione della» con le seguenti: «in rapporto alla».*

**12.58**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera a), sopprimere la parola: «marittimo».*

**12.59**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera a), sopprimere la parola: «scientifica».*

**12.60**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere le parole: «o rinnovati».*

**12.61**

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 18 dopo le parole: «o rinnovati dalle autorità competenti»; sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentito».*

**12.62**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere la parola: «marittimo».*

**12.63**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere le parole: «oggetto della protezione».*

**12.64**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere le parole: «e delle finalità istitutive».*

**12.65**



[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), sopprimere la parola: «marittimo».*

**12.66**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: «o rinnovati».*

**12.67**

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, alla lettera c) del comma 7 dell'articolo 18 dopo le parole: «o rinnovati dalle autorità competenti» sostituire le parole: «previo parere del» con la seguente: «sentito».*

**12.68**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: «oggetto della protezione».*

**12.69**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), sopprimere le parole: «e delle finalità istitutive».*

**13.1**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, sopprimere il punto 1.*

**13.2**

[ARRIGONI](#)

*Il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:*

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo Ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie *standard* per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

**13.3**

[ORRÙ](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore».

**13.4**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «istitutive».*

**13.5**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «finalità» aggiungere le seguenti: «prioritarie e».*

**13.6**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «assicurato», con la seguente: «garantito».*

**13.7**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*All'articolo 13, sopprimere il comma 2.*

**13.8**

[ORRÙ](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta a cui si deve attenere il soggetto gestore».

*Consequentemente al medesimo articolo:*

- a) al comma 1, capoverso «Art. 19», sopprimere i commi 3 e 4;
- b) al comma 1, capoverso «Art. 19», al comma 5 sopprimere il primo periodo;
- c) sopprimere il comma 2.

### 13.9

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «sentiti», con la seguente: «ascoltati».*

### 13.10

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «sentiti», aggiungere la seguente: «preventivamente».*

### 13.11

[DI BIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, punto 2, sopprimere le parole: «formato per almeno il 70 per cento da enti locali».*

### 13.12

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «90».*

### 13.13

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «80».*

### 13.14

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «60».*

### 13.15

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «75».*

### 13.16

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «70» con la seguente: «65».*

### 13.17

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «apposita» con la seguente: «specifica».*

### 13.18

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: «attività» con la seguente: «finalità».*

### 13.19

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «dell'area» con le seguenti: «dell'intera area».*

### 13.20

[DE PETRIS](#)

*Ai comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «determina».*

### 13.21

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «presentato» aggiungere la seguente: «preventivamente».*

### 13.22

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «formato» con la seguente: «costituito».*

### 13.23

[ARRIGONI](#)

*Al comma 2 dell'articolo 19, ultimo capoverso, sostituire la frase: «può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi o ad altri soggetti di natura privata che abbiano presentato idonea proposta progettuale» con la seguente: «può essere affidato dal soggetto gestore ad associazioni costituite a tutela di interessi collettivi o società di privati ed altri soggetti di natura privata, con priorità per quelle costituite in maggioranza da residenti nei comuni interessati dall'area protetta, che abbiano presentato idonea proposta progettuale».*

**13.24**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «costituite».*

**13.25**

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 2 dell'articolo 19, terzo periodo, dopo le parole: «costituite a tutela di interessi collettivi» sopprimere la rimanente parte.*

**13.26**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, sopprimere il punto 3.*

**13.27**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «affidata» con la seguente: «demandata».*

**13.28**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «istituzioni scientifiche».*

**13.29**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «fra di loro».*

**13.30**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «definisce» con la seguente: «stabilisce».*

**13.31**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «apposita» con la seguente: «idonea».*

**13.32**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sostituire la parola: «apposita» con la seguente: «opportuna».*

**13.33**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «per lo svolgimento» con le seguenti: «per l'adempimento».*

**13.34**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, dopo la parola: «attendere» aggiungere la seguente: «obbligatoriamente».*

**13.35**

[NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 3 dell'articolo 19, terzo periodo, dopo le parole: «costituite a tutela di interessi collettivi» sopprimere la rimanente parte.*

**13.36**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 3», dopo la parola: «presentato» aggiungere la seguente: «preventivamente».*

**13.37**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, sopprimere il punto 4.*

**13.38**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 4», sostituire la parola: «adotta» con la seguente: «attua».*

**13.39**

[ORRÙ, MIRABELLI](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La gestione dei siti marini della rete Natura 2000 ricadenti o coincidenti con le aree marine protette, e i parchi nazionali con estensione a mare, è affidata ai soggetti gestori delle medesime aree protette. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni adottano i necessari provvedimenti di adeguamento ai dispositivi del presente comma, regolandone i diversi aspetti».

**13.40**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire la parola: «essenziali» con la seguente: «imprescindibili».*

**13.41**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere le parole: «di affidamento».*

**13.42**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire la parola: «dovuta» con la seguente: «corrisposta».*

**13.43**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre mesi».*

**13.44**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «quattro mesi».*

**13.45**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «otto mesi».*

**13.46**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».*

**13.47**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «dieci mesi».*

**13.48**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», sopprimere la parola: «specifiche».*

**13.49**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 5», periodo 2, dopo la parola: «dell'area» aggiungere la parola: «affidata».*

**13.50**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, «capoverso 6», sostituire la parola: «perseguita» con la seguente: «attuata».*

**13.51**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 6, sostituire la parola: «attraverso» con la seguente: «tramite».*

**13.52**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 6, lettera a), sopprimere la parola: «generale».*

**13.53**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 6, lettera a), sostituire la parola: «forme» con la seguente: «strutture».*

**13.54**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 6, lettera a), sostituire la parola: «differenziate» con la seguente: «diversificate».*

**13.55**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 6, lettera d), sopprimere le parole: «in genere».*

**13.56**

[ORRÙ, MIRABELLI](#)

*Al comma 7, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «aree protette marine, nelle riserve marine» con le seguenti: «aree marine protette».*

*Consequentemente al comma 1, capoverso «Art. 19»:*

- a) sostituire la rubrica dell'articolo 19 con la seguente: «Gestione delle aree marine protette»;*
- b) al comma 6, sopprimere le parole: «o della riserva marina»;*
- c) al comma 11, sopprimere le parole: «o riserve marine».*

**13.57**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 7 dell'articolo 19, secondo capoverso, sostituire le parole: «nelle estensioni a mare dei parchi nazionali» con le seguenti: «nelle estensioni a mare dei parchi nazionali e regionali».*

**13.58**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire la parola: «alterare» con la seguente: «deformare».*

**13.59**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera a), dopo la parola: «qualunque» aggiungere le seguenti: «tipo di».*

**13.60**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), dopo la parola: «qualunque» aggiungere le seguenti: «tipo di».*

**13.61**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera b), sopprimere le parole: «di esemplari».*

**13.62**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, lettera c), «dopo la parola: «qualunque» aggiungere le seguenti: «tipo di».*

**13.63**

[LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, EUCKSIA, SERRA, CASTALDI](#)

*Al comma 1, alla lettera d) del comma 7 dell'articolo 19 dopo le parole: «solidi o liquidi, l'acquacoltura» sopprimere la rimanente parte del periodo.*

**13.64**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 8, sostituire la parola: «stabilite» con la seguente: «definite».*

**13.65**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 8, sostituire la parola: «suddivisione» con la seguente: «ripartizione».*

**13.66**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 8, lettera a) sopprimere le parole: «di conseguenza».*

**13.67**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 8, lettera c), aggiungere dopo la parola: «necessarie» le seguenti: «e imprescindibili».*

**13.68**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 8, lettera c), sopprimere la parola: «protetto».*

**13.69**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 8, lettera d), sostituire la parola: «rivolte» con la seguente: «indirizzate».*

**13.70**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 8, lettera d), sopprimere la parola: «specificatamente».*

**13.71**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, aggiungere dopo le parole: «funzioni del» la seguente: «differente».*

**13.72**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, aggiungere dopo le parole: «funzioni del» la seguente: «diverso».*

**13.73**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «fondamentale».*

**13.74**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 19 dopo le parole: «essere consentite e disciplinate» sopprimere la parola: «anche».*

**13.75**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire la parola: «consentite» con la seguente: «accordate».*

**13.76**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 9, sopprimere le parole: «, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi».*

**13.77**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, aggiungere dopo la parola: «selettivi» le seguenti: «e peculiari».*

**13.78**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «allo scopo predisposti».*

**13.79**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle esigenze» con la seguente: «e».*

**13.80**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 11, sostituire la parola: «ricomprese» con le seguenti: «che ricadono».*

**13.81**

[BRUNI](#), [PICCOLI](#)

*Al comma 11, dopo le parole: «possono essere concessi», aggiungere le seguenti: «a titolo gratuito».*

**13.82**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 11, sostituire la parola: «esistenti» con la seguente: «presenti».*

**13.83**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 11, primo periodo, sopprimere la parola: «medesima».*

**13.84**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 12, sostituire la parola: «esercitata» con la seguente: «svolta».*

**13.85**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 12, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «oltre che».*

**13.86**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, al punto 12 sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**13.87**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 12, dell'articolo 19, eliminare i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo. In presenza di specifiche esigenze di tutela. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale».*

**13.88**

[ORRÙ](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 12, sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro dell'ambiente» fino alla fine del comma con le seguenti: «Nell'ambito degli stanziamenti esistenti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può assegnare agli enti gestori risorse per attività di monitoraggio e prevenzione dell'inquinamento e per il potenziamento della sorveglianza».*

**13.89**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 12, sostituire la parola: «stabilite» con la seguente: «definite».*

**13.90**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 12, aggiungere, dopo la parola: «stabilite» la seguente: «dettagliatamente».*

**13.91**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 12, sostituire la parola: «stipula» con la seguente: «sottoscrizione».*

**13.92**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 12, sopprimere la parola: «apposita».*

**13.93**

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 12, terzo periodo, dopo le parole: «Forze Armate», inserire le seguenti: «e delle Forze di Polizia, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, previa intesa con i Ministri competenti,».*



### 13.0.1

[CALEO](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

#### «Art. 13-bis.

(Strumenti di tutela paesistica all'interno dei parchi)

1. La funzione di verifica della conformità agli interessi paesaggistici degli interventi su immobili o aree vincolate di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono attribuite all'ente parco, limitatamente al territorio di pertinenza amministrato, comprensivo delle eventuali aree contigue, a far data dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Nei casi in cui l'area o l'immobile vincolato ricada, anche parzialmente, in uno dei territori di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ente parco territorialmente competente esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. L'ente parco provvede alla trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, comma 11, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. L'ente parco rilascia l'autorizzazione paesaggistica per l'intervento proposto nel rispetto ed in conformità con le disposizioni contenute nel piano paesaggistico e/o nel piano per il parco e, comunque, i parametri di riferimento sono costituiti nella tutela dei valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti dei luoghi, in funzione della tutela del bene paesaggistico.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Il parere di cui all'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 è espresso dall'ente parco ad ogni effetto di legge, secondo la disciplina ivi stabilita. In tali casi l'ente parco si può avvalere del Corpo forestale dello Stato o del proprio corpo di vigilanza, se presente. La disciplina di cui all'articolo 29 si estende anche ai casi contemplati nel presente articolo.

7. Per gli aspetti incidenti sulle competenze esclusive delle sovrintendenze, gli enti parco concludono intese e accordi con le sovrintendenze per disciplinare le rispettive attività amministrative.

8. In relazione ad attività poste in essere all'interno dell'area protetta in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, i poteri di cui all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991 affidati all'organismo di gestione dell'area naturale protetta sono concorrenti rispetto a quelli attribuiti al comune in materia urbanistico/edilizia.

9. I procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente articolo restano di esclusiva competenza della sovrintendenza".

### 14.1

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, nell'articolo 19-bis, sopprimere i commi 1 e 2.*

### 14.2

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «cinque anni».*

### 14.3

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «generali».*

### 14.4

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «le priorità programmatiche».*

### 14.5

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «gli obiettivi».*

### 14.6



[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «singole».*

**14.7**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «oggettivi».*

**14.8**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «geomorfologica».*

**14.9**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «ed incidenza».*

**14.10**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole. «agli interessi socio-economici».*

**14.11**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «altresì».*

**14.12**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «scientifico».*

**14.13**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «e socio-economico».*

**14.14**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 19-bis dopo le parole: «programma triennale le regioni», aggiungere le seguenti: «le associazioni ambientaliste nazionali e locali».*

**14.15**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parola: «integrazioni».*

**14.16**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

**14.17**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, sopprimere il comma 2.*

**14.18**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 19-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-bis. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

**14.19**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «ordinarie».*

**14.20**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quarantacinque».*

**14.21**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «30 giugno» con le parole: «1° giugno».*

**14.22**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «per la successiva annualità».*

**14.23**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «e promozione».*

**14.24**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, sopprimere il comma 4.*

**14.25**

[LUCIDI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 6 dell'articolo 19-bis apportare le seguenti modifiche:*

*dopo le parole: «sono riscossi dagli enti gestori e» sopprimere l'avverbio: «prioritariamente»;*

*dopo le parole: «finanziamento delle attività» sostituire la parola: «gestione» con la parola: «sorveglianza».*

**14.26**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 6, sopprimere la parola: «prioritariamente».*

**14.27**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, nell'articolo 19-bis comma 6, alla quarta riga del primo capoverso sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».*

**14.28**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «le intese».*

**14.29**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «le pronunce».*

**14.30**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, punto 7, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «fatta salva l'amministrazione vigilante».*

**14.31**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

**14.32**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, sopprimere il punto 8.*

**14.33**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere la parola: «massima».*

**14.34**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «e sinergia».*

**14.35**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «dell'industria nautica».*

**14.36**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «della subacquea».*

**14.37**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere la parola: «universitaria».*

**14.38**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 9 dell'articolo 19-bis dopo le parole: «l'ente gestore e le associazioni» sopprimere il testo tra le parole: «di categoria» e «da diporto».*

**14.39**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «riconosciute a livello nazionale».*

**14.40**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sostituire le parole: «all'anno» con le seguenti: «ogni sei mesi».*

**14.41**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «e suggerimenti».*

**14.42**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 9, sopprimere le parole: «non vincolante».*

**14.43**

[DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, sopprimere i punti 11, 12, e 13.*

**14.44**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, nell'articolo 19-bis eliminare il comma 11.*

**14.45**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 1, capoverso 11, sopprimere la parola: «minima».*

**14.46**

[ZIZZA](#)

*All'articolo 19-bis richiamato, comma 11, sopprimere le parole da: «, entro le soglie» fino alla fine del comma ed il comma 12.*

**14.47**

[FLORIS](#), [LIUZZI](#), [CARIDI](#), [ZIZZA](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare saranno dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare».

**14.48**

[FLORIS](#), [LIUZZI](#), [ZIZZA](#), [CARIDI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis», al comma 12, secondo periodo, premettere le seguenti parole:*

«Per i consorzi di gestione di aree marine protette e per i parchi nazionali con estensione a mare».

**14.49**

[DE PETRIS](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

**15.1**

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «e delle piante organiche» sopprimere le parole restanti fino alla fine del periodo.*

**15.2**

[ZIZZA](#)

*All'articolo 21 richiamato, comma 1, sopprimere le parole da: «e delle piante organiche».*

**15.3**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, all'articolo 21 il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale possono essere affidati compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardiaparco. Ai guardiaparco sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua competenza e delle relative aree contigue, nonché nei Sic e ZPS individuate con decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».

**16.1**

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [ERAVEZZI](#), [BERGER](#)

*La lettera c) del comma 1 (che apporta modificazioni all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991) è soppressa.*

**16.2**

[DE PETRIS](#)

*Il comma 1 lettera d) è sostituito dal seguente: «dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

*«6-bis. L'attività di controllo faunistico è disciplinata ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992».*

**17.0.1**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge-quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardiaparco.

Ai guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta".»

**17.0.2**

[CALEO](#), [LANIECE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [ORRÙ](#), [PUPPATO](#),  
[SOLLO](#), [VACCARI](#)

*Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991)

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge-quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco. Ai guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta".»

**17.0.3**

[ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco.

Ai guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta".»

**17.0.4**

[DE PETRIS](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

(Modifiche all'articolo 27 della legge n.394 del 1991)

1. All'articolo 27 della legge n.394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".»

**19.1**

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, al comma 1 dell'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo in fine aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo che il fatto non costituisca maggiore reato»;*

*al primo periodo sostituire il numero: «200» con la seguente: «2.000» ed il numero: «50.000» con la seguente: «100.000»;*

*al secondo periodo sostituire il numero: «200» con la seguente: «2000» e «25.000» con la seguente: «50.000».*

**19.2**

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [LANIECE](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da 200 euro 50.000 euro» con le seguenti: «da 100 euro a 25.000 euro», e le parole: «da 200 euro 25.000 euro» con le seguenti: «da 1 00 euro a 12.500 euro»;*

*b) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «da 100 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da euro 50 a euro 1.000».*

**19.3**

[PICCOLI](#), [BRUNI](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da 200 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 150 euro a 30.000 euro».*

**19.4**



[PICCOLI, BRUNI](#)

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da 200 euro a 5.000 euro» con le seguenti: «da 150 euro a 25.000 euro.».*

**19.5**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «200 euro» ovunque ricorrano con le seguenti: «100 euro» e, alla lettera c) sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «50 euro».*

**19.6**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, nella lettera c) eliminare le parole: «legale rappresentante» dalla seguente: «direttore».*

**20.1**

[DI BIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, punto 3 sopprimere la lettera a).*

**20.2**

[PICCOLI](#)

*Al comma 1, al capoverso «Art. 33», comma 3, dopo le parole: «che lo presiede», inserire le seguenti: «da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

**20.21**

[DI BIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, punto 3 all'ultimo periodo, dell'ultimo capoverso sostituire le parole: «dell'apporto tecnico» con le seguenti: «del supporto tecnico-operativo».*

**20.3**

[MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, FUCKSIA, SERRA, COTTI, CASTALDI](#)

*Al comma 1, al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 33 dopo le parole: «e delle riserve naturali» aggiungere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni ambientaliste nazionali».*

**20.0.1**

[LANIECE, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, FRAVEZZI, PALERMO, BERGER, PANIZZA, DI BIAGIO, MANASSERO, ZANONI, FAVERO](#)

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

1. Il primo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, della disciplina del parco nazionale d'Abruzzo, del parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla nomina del consiglio direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del direttore e all'adozione del piano del parco. La sorveglianza nei predetti enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli enti stessi».

**20.0.2**

[ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Modifiche all'articolo 35 della legge 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla nomina del consiglio direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del direttore e all'adozione del piano del parco. La sorveglianza nei predetti Enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli enti stessi".»

### **20.0.3**

[ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

(Modifiche all'articolo 35 della legge 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, sostituire le parole: «e devono essere informate ai principi generali della presente legge» con le seguenti: «che, conseguentemente all'intesa e conformemente agli indirizzi in essa contenuti, disciplina, con legge regionale, le modalità di gestione e di specifica tutela, anche in deroga agli articoli 8, 11 e 12 della presente legge, in armonia con i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in tema di aree protette".»

### **20.0.4**

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

(Modifiche all'articolo 35 della legge 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche le intese di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Parco nazionale dello Stelvio, vanno assunte con la regione Lombardia ai fini del trasferimento o della delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari anche alla regione stessa».

### **20.0.41**

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [BERGER](#),  
[PANIZZA](#), [DI BIAGIO](#), [MANASSERO](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#)

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia  
di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561», sono sostituite dalle seguenti: «ha una sede in un comune del versante piemontese ed una sede in un comune del versante valdostano del parco».

### **21.0.1**

[PANIZZA](#), [LANIECE](#), [FRAVEZZI](#), [BERGER](#)

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

### **21.0.2**

[ZIZZA](#)

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

(Disposizioni finali)

1. Il personale che ha prestato servizio con contratti a tempo determinato presso enti gestori di aree protette, anche per il tramite di società di lavoro interinale, può essere assunto alle dipendenze dirette dell'ente gestore previo esperimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli, a condizione che da tali assunzioni non derivino nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica».





## 1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 195 (ant.) del 28/01/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016**  
**195ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CALEO](#)**

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(119\)](#) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**[\(1004\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**[\(1034\)](#) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**[\(1931\)](#) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**[\(2012\)](#) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **[CALEO](#)** invita i senatori che hanno presentato emendamenti al testo unificato ad illustrarli.

Si procede pertanto all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice **[MORONESE](#)** (M5S) illustra l'emendamento 1.2, che introduce uno specifico riferimento alla Convenzione internazionale sulla diversità biologica, alla Convenzione delle Alpi e ad alcune

direttive dell'Unione europea entrate in vigore successivamente alla legge quadro sulle aree protette.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.3, associandosi alle considerazioni espresse dalla senatrice Moronese.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.50, che intende escludere i parchi geologici dalla categoria dei parchi nazionali.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.52, che si propone le medesime finalità dell'emendamento 1.50.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.97, che intende sopprimere il riferimento all'importanza economica degli ambienti marini delle aree marine protette e delle riserve naturali marine, allo scopo di evitarne un pericoloso sfruttamento.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.102, che prevede che le aree marine protette e le riserve naturali marine possano essere istituite non solo dallo Stato, ma anche dalle Regioni.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.105, che affida all'ISPRA l'istruttoria tecnica per la classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine, prevedendo che queste possano essere istituite anche dalle Regioni. L'emendamento 1.108 mira ad evitare che la classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine sia condizionata dallo sfruttamento economico degli ambienti marini. L'emendamento 1.119 si propone finalità simili a quelle dell'emendamento 1.105, valorizzando il ruolo tecnico dell'ISPRA.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.124, mediante il quale si intende affidare all'ISPRA l'istruttoria tecnica finalizzata alla riclassificazione delle aree marine protette già istituite in riserve marine, aree marine protette e parchi nazionali con estensione a mare.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.127, che affida alle Regioni la possibilità di istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle Regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite.

Il presidente [CALEO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.130, che intende riformulare in qualità di relatore, con l'obiettivo di semplificare la classificazione delle aree marine protette.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.132, relativo alle modalità istitutive delle aree marine protette dell'arcipelago toscano e dell'arcipelago de La Maddalena.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.133, relativo alle modalità istitutive delle aree marine protette dell'arcipelago toscano e dell'arcipelago de La Maddalena.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.135, che inserisce i siti della rete ecologica europea "Natura 2000" nel sistema nazionale delle aree protette. L'emendamento 1.139 prevede che l'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le aree protette ricomprese nella suo perimetro.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 2.1, interamente soppressivo.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.1, interamente soppressivo, che recepisce i contenuti del parere reso dalla 1ª Commissione permanente sull'articolo 3. L'emendamento 3.19 dispone sulle modalità di finanziamento degli interventi per la conservazione della biodiversità, il ripristino o il restauro degli ecosistemi, del patrimonio archeologico e culturale.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 4.3, volto ad espungere il riferimento ai parchi geologici.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.5, volto ad espungere il riferimento ai parchi geologici.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 5.2, che prevede che i componenti degli organi degli Enti parco possano essere confermati una volta sola.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.4, che prevede che i componenti degli organi degli Enti parco possano essere confermati una volta sola.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.6, che incide sulle modalità di nomina del Presidente dell'Ente parco.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 5.10, che incide sulle modalità di nomina del Presidente dell'Ente parco.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.46, che disciplina la composizione del Consiglio direttivo dell'Ente parco.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra l'emendamento 5.104, che chiarisce che la professionalità del Direttore dell'Ente parco deve essere valutata in relazione alla specificità dell'incarico.

Il senatore [MORGONI](#) (PD) illustra l'emendamento 5.107, in base al quale le linee guida che definiscono le modalità di selezione dei candidati direttori sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) interviene incidentalmente apprezzando l'ordinato svolgimento dei

lavori in Commissione quale elemento essenziale per il migliore esercizio della funzione legislativa.

Il presidente [CALEO](#) si associa.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *PER LA COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente [CALEO](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Segreteria della Commissione i componenti della Sottocommissione pareri.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso della audizione informale di ieri, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il coordinatore dei Sindaci della Valle del Belice ha consegnato documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 196 (pom.) del 02/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016**  
**196ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

[CALEO](#)

*indi del Presidente*

[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Preliminarmente alla ripresa della fase illustrativa, la senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) sottoscrive gli emendamenti della senatrice De Petris.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.107.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.1, che sostituisce l'articolo 11 della legge sulle aree protette, al fine di conservare i regolamenti tematici, da tempo adottati dagli enti parco e di introdurre limiti alle catture e agli abbattimenti selettivi.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 6.4, che mira ad escludere dal regolamento del parco la disciplina dell'esercizio delle attività consentite nelle aree contigue.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 6.7, che introduce nel regolamento del parco il divieto esplicito di esercitazioni militari, di realizzazione di impianti eolici e di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di grande potenza, nonché il divieto di introduzione e allevamento di cinghiali.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.9, che vieta l'apertura di discariche all'interno dei parchi.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.11, che prevede che catture e abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre gravi squilibri ecologici, siano subordinati alla verifica e alla attuazione di metodi alternativi inseriti in piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 6.14, finalizzato ad evitare che la Federazione italiana parchi e riserve naturali - Federparchi sia titolare, in via generale, della rappresentanza istituzionale degli enti di gestione delle aree protette.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 6.16, con il quale si intende garantire l'adesione gratuita a Federparchi da parte di tutte le aree protette.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 6.17, finalizzato a far sì che lo statuto di Federparchi sia ispirato a norme di trasparenza, universalità di accesso e garanzia di rappresentanza.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.18, che prevede che tutte le associazioni di enti gestori di aree protette, a livello nazionale o regionali, siano rappresentative delle istituzioni del settore.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.22, volto a specificare, all'interno del piano per il parco, l'esigenza di tutelare il paesaggio e il patrimonio naturale. Illustra altresì l'emendamento 6.23, finalizzato a tutelare maggiormente le collettività residenti all'interno del territorio del parco.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 6.28, che estende agli enti locali territorialmente interessati l'intesa sulle aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti da 6.29 a 6.35, volti ad assicurare una maggiore tutela delle aree contigue al territorio del parco.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.40, che rafforza il ruolo regolamentare dell'ente parco per la tutela delle aree contigue.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 6.41, finalizzato a vietare l'attività venatoria all'interno delle aree contigue. Illustra altresì l'emendamento 6.42, che regola più restrittivamente l'attività venatoria nelle aree contigue. Illustra infine l'emendamento 6.43, che prevede censimenti biennali della fauna presente all'interno del parco.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.46, volto a garantire corridoi faunistici all'interno delle aree contigue.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti 6.48 e 6.50, che limitano l'attività venatoria all'interno delle aree contigue. Illustra inoltre l'emendamento 6.62, che esclude i privati dalla concessione di sovvenzioni.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) illustra l'emendamento 6.66, concernente gli ecomusei legati alla cittadinanza attiva.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti da 6.67, a 6.86, finalizzati alla valorizzazione del territorio del parco.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 6.87, che ammette alla concessione di incentivi anche le aziende agricole interne al territorio del parco.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.89, che prevede un termine più ampio per l'adozione del piano del parco.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti da 6.93 a 6.102, concernenti l'adozione del piano del parco.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.103, che prevede una procedura sostitutiva in caso di mancata adozione del piano del parco.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti da 6.105 a 6.110.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 6.111, che limita l'accesso dei cacciatori alle aree contigue.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 6.114, che assicura una maggior tutela della fauna e dell'ambiente all'interno delle aree protette. Illustra altresì l'emendamento 6.116, che vieta di introdurre ungulati a fini di ripopolamento negli ambiti territoriali di caccia confinanti con le aree protette.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 7.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) illustra gli emendamenti 7.2 e 7.19, concernenti il rilascio del



nulla osta preventivo dell'ente parco per concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco.

Sull'argomento si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [CALEO](#) (PD), [NUGNES](#) (M5S), [VACCARI](#) (PD), [PUPPATO](#) (PD) e [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) .

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 7.17.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 8.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 8.2, finalizzato ad assicurare il pagamento dei risarcimenti per i danni subiti a causa delle specie selvatiche presenti nelle aree protette.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) illustra l'emendamento 9.3, evidenziando come la previsione di *royalties* sia suscettibile di condizionare negativamente le scelte dell'ente parco.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 9.9, volto a definire chiaramente i parametri delle *royalties* a carico dei titolari di impianti idroelettrici.

Il senatore [CALEO](#) (PD) illustra gli emendamenti 9.10 e 9.19, volti a chiarire che le *royalties* saranno a carico dei titolari di impianti già esistenti nel territorio dei parchi.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) illustra gli emendamenti da 9.11 a 9.18, in materia di *royalties*.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 9.32, concernente il contributo a carico dei titolari di impianti a biomasse.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) illustra l'emendamento 9.65, che assoggetta al pagamento di *royalties* gli impianti già in esercizio, la cui autorizzazione o concessione sia stata rilasciata entro la fine del 2013.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 9.69, evidenziando il pericolo che le *royalties* introdotte provochino un aumento delle tariffe.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 9.104, che favorisce lo sviluppo della Rete Natura 2000.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) illustra l'emendamento 9.108, che introduce disposizioni innovative in materia di entrate degli enti parco.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

### *SULL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI E SULL'AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA*

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che, dal 1° febbraio 2016, è disponibile sul sito *web* del Senato il documento per la consultazione pubblica volta ad acquisire informazioni e valutazioni delle parti interessate in relazione al pacchetto di misure sull'economia circolare, presentato dalla Commissione europea il 2 dicembre scorso. I contributi saranno presi in considerazione ai fini dell'elaborazione del parere da trasmettere alla Commissione europea nel quadro del dialogo politico. La consultazione è aperta a tutti coloro che desiderano partecipare al processo decisionale europeo con osservazioni sul merito delle proposte legislative. I cittadini, le autorità pubbliche, le imprese, le Università, i centri di ricerca e tutti gli altri soggetti governativi e non governativi interessati sono invitati a esprimere le proprie riflessioni su alcune questioni relative al contenuto e all'impatto del piano di azione e di ciascuna delle quattro proposte di direttiva. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 1° aprile 2016. Nel mese di maggio sarà organizzato un momento di confronto per discutere gli esiti della consultazione. I contributi devono essere inviati per iscritto, in formato elettronico *word* e *pdf*, all'indirizzo di posta elettronica [economiacircolare@senato.it](mailto:economiacircolare@senato.it). Ogni contributo deve contenere l'indicazione del soggetto o dell'ente che lo ha predisposto. I contributi possono riguardare tutte o solo alcune delle questioni sopra indicate e saranno resi pubblici in modo integrale. La Commissione potrà invitare, anche in audizione, i partecipanti alla consultazione pubblica a fornire chiarimenti o ulteriori elementi di approfondimento.

La Commissione prende atto.

### *INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che l'ordine del giorno delle sedute della settimana in corso è integrato con l'esame dell'atto comunitario n. 93, recante la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM (2015) 614 definitivo).

La Commissione prende atto.

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della audizione informale di oggi svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 198 (ant.) del 04/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016**  
**198ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CALEO](#)**

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(119\)](#) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**[\(1004\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**[\(1034\)](#) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**[\(1931\)](#) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**[\(2012\)](#) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente **[CALEO](#)** comunica che il senatore Panizza ha ritirato gli emendamenti 6.2, 6.3, 10.6, 10.0.1, 10.0.2, 16.1 e che il senatore Zeller ha ritirato l'emendamento 5.119.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

La senatrice **[MORONESE](#)** (M5S) illustra l'emendamento 10.2, soppressivo dell'articolo, al fine di impedire gli interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue,

poiché essi possono facilmente mascherare un'attività di tipo venatorio. Illustra anche l'emendamento 10.3 che pone maggiori vincoli ai predetti interventi di controllo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra l'emendamento 10.8, che precisa che la vigilanza sugli enti parco e sugli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale o internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 10.44, che sottopone il piano di controllo faunistico, anche con riferimento al cinghiale e alle specie alloctone, al parere vincolante dell'ISPRA. Illustra altresì l'emendamento 10.54, che equipara gli interventi di controllo faunistico irregolari al bracconaggio. Illustra infine l'emendamento 10.146, che reca una correzione formale.

Gli emendamenti all'articolo 11 si danno per illustrati.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 12.15, che prevede l'acquisizione di informazioni sui rifiuti urbani e industriali presenti nelle aree protette marine e nelle riserve marine. Illustra inoltre l'emendamento 12.19, finalizzato a far sì che l'istruttoria tecnica preliminare all'istituzione di aree marine protette e di riserve marine avvenga previo ascolto dei portatori di interesse collettivo presenti sul territorio e delle associazioni di categoria non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale. Illustra altresì l'emendamento 12.46, che mira ad una maggior tutela delle specie animali e vegetali a rischio presenti nelle aree marine di reperimento e nei siti della Rete Natura 2000. Illustra anche l'emendamento 12.61, con il quale si propone che in zona B i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo delle aree marine protette e delle riserve marine siano adottati o rinnovati dalle autorità competenti, sentito il soggetto gestore, anziché di intesa con il medesimo. Illustra infine l'emendamento 12.67, con il quale si propone che nelle zone C e D i medesimi provvedimenti siano adottati o rinnovati sentito il soggetto gestore.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra l'emendamento 13.3, che come il 13.8, ha lo scopo di definire in maniera più puntuale la gestione delle aree marine protette.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 13.25, volto ad escludere altri soggetti di natura privata, diversi dalle associazioni di privati costituite a tutela di interessi collettivi, dalla possibilità di affidamento di attività e servizi rivolti al turismo e al diporto ovvero dalla collaborazione alle attività di controllo e monitoraggio da parte del soggetto gestore delle aree protette marine.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra l'emendamento 13.39, con cui si affida ai soggetti gestori delle aree protette la gestione dei siti marini della Rete Natura 2000 ricadenti o coincidenti con le aree marine protette e con i parchi nazionali con estensione a mare. Illustra inoltre l'emendamento 13.56, finalizzato ad unificare in un'unica categoria le aree protette marine e le riserve marine.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 13.74, che sottopone alla preventiva autorizzazione dell'ente gestore alcune attività nelle zone B, C e D, quali la pesca, l'ormeggio e la navigazione da diporto, la balneazione, le immersioni subacquee e l'acquacoltura.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra l'emendamento 13.88, che consente al Ministero dell'ambiente il finanziamento delle attività di monitoraggio, prevenzione dell'inquinamento e potenziamento della sorveglianza all'interno delle aree marine protette.

Il presidente [CALEO](#) (PD) preannuncia la riformulazione dell'emendamento 13.0.1.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 14.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 14.14, volto a far sì che il programma triennale per le aree marine protette sia condiviso con le associazioni ambientaliste. Con l'emendamento 14.25, si propone che i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni commesse nelle zone di mare all'interno delle aree marine protette, delle riserve marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, siano riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di sorveglianza, coerentemente con le finalità istituzionali delle aree protette. L'emendamento 14.38 concerne la composizione della consulta per il funzionamento dell'area marina protetta, della riserva marina e del parco nazionale con estensione a mare presieduta dall'ente gestore.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 15.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 15.3, preannunciando la presentazione di una sua riformulazione in Assemblea.

Gli emendamenti all'articolo 16 si danno per illustrati.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 17.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) preannuncia la riformulazione dell'emendamento 17.0.1.

Gli emendamenti relativi all'articolo 19 si danno per illustrati.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 20.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 20.3, volto a prevedere la presenza di un rappresentante delle associazioni ambientaliste nazionali all'interno del comitato nazionale aree protette.

Gli emendamenti all'articolo 21 si danno per illustrati.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il presidente [CALEO](#) (PD) avverte che la prossima settimana saranno presentate le riformulazioni di alcuni emendamenti, nonché nuovi emendamenti, che riprenderanno in parte i contenuti di emendamenti proposti da altri Senatori. Sarà assicurato un tempo congruo per la presentazione dei subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 14,30 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## 1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 199 (pom.) del 10/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 2016**  
**199ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree  
protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei  
parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente **MARINELLO** invita il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere  
sulle proposte emendative presentate.



Il relatore [CALEO](#) (PD) ritira l'emendamento 1.130. Procede quindi ad esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 1. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.34, 1.47, 1.48, 1.49, 1.88, 1.89, 1.104, 1.121, 1.123, 1.126, 1.131, 1.137, 1.138, 1.143, 1.144 e 1.145. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.142, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole "e affidate". Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 1.50, 1.97, 1.119, 1.134, 1.135 e 1.136. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3. Il parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 è condizionato all'inserimento delle parole "e femminile", dopo le parole "dell'occupazione giovanile". Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [DALLA ZUANNA](#) (PD) sottoscrivono l'emendamento 2.0.1.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore [CALEO](#) (PD) presenta l'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) sospende brevemente la seduta per consentire ai sottoscrittori degli emendamenti 1.142 e 2.0.1 di apprezzare le modifiche alle quali il relatore ha condizionato l'espressione del parere favorevole.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,40.*

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.142 nell'emendamento 1.142 (testo 2), pubblicato in allegato.

I senatori [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [DALLA ZUANNA](#) (PD) accolgono la riformulazione dell'emendamento 2.0.1 nell'emendamento 2.0.1 (testo 2), pubblicato in

allegato.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 3.100, per le ore 12 di venerdì 12 febbraio 2016.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 11 febbraio 2016, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

#### EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

##### **1.142 (testo 2)**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, inserire la seguente lettera: d), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni per l'attuazione della presente legge trasferite all'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato».

##### **2.0.1 (testo 2)**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 2-bis.**

(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile e femminile nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a

decorrere dal 1° gennaio 2017, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

*2-ter.* Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma *2-bis* è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma *2-bis* sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

*2-quater.* Le agevolazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a)* educazione e formazione ambientale;
- b)* agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c)* sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d)* escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e)* manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
- f)* restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

*2-quinquies.* Le agevolazioni fiscali di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2017, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625".»

### **3.100**

#### **IL RELATORE**

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

#### **«ART. 3**

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette, possono destinare il gettito del contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche a finanziare, in accordo con il gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste, fino a un massimo di 2 euro.»

## 1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 200 (ant.) dell'11/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016**  
**200ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree  
protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei  
parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **MARINELLO** ricorda preliminarmente che, nella seduta di ieri, il relatore si è riservato un approfondimento istruttorio prima di esprimere il parere sull'emendamento 1.119.

Il senatore **CALEO** (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.119, a condizione che venga opportunamente riformulato.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) riformula l'emendamento 1.119 nell'emendamento 1.119 (testo 2), pubblicato in allegato, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

#### EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

##### **1.119 (testo 2)**

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, il comma 5-ter dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«5-ter. Le aree marine protette contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'ISPRA secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree marine protette. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## 1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 201 (ant.) del 17/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 2016**  
**201ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree  
protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei  
parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente **MARINELLO** dà preliminarmente conto dei subemendamenti all'emendamento 3.100, presentato dal relatore nella seduta di mercoledì 10 febbraio, pubblicati in allegato. Ricorda poi che, nella stessa seduta, il relatore si è riservato un approfondimento istruttorio prima di esprimere il parere sugli emendamenti 1.134, 1.135 e 1.136.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.135, a condizione che venga opportunamente riformulato. Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.134. Ritira l'emendamento 1.136.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) riformula l'emendamento 1.135 nell'emendamento 1.135 (testo 2), pubblicato in allegato, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 6.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.22, 6.24, 6.25, 6.36, 6.60 e 6.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.27, a condizione che venga opportunamente riformulato. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.21, 6.39, 6.90, 6.91, 6.92 e 6.103. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [MORGONI](#) (PD) riformula l'emendamento 6.27 nell'emendamento 6.27 (testo 2), pubblicato in allegato, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo esprimono parere favorevole.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.6 e 7.18. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 9.

Il relatore [CALEO](#) (PD) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti all'articolo 9 e presenta l'emendamento 9.200, pubblicato in allegato. Tale emendamento è diretto ad attribuire agli enti gestori di aree, riserve naturali e parchi nazionali e regionali un contributo economico per il ripristino degli equilibri naturali dell'area protetta, allorché il territorio sia, in tutto o in parte, interessato dalla presenza di impianti produttivi. Si riserva altresì di esprimere il parere sull'emendamento 9.0.1.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.48, 10.51 e 10.63. Si riserva

di esprimere il parere sugli emendamenti 10.8 e 10.142. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 10.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 9.200, per le ore 14 di lunedì 22 febbraio 2016.

Il relatore [CALEO](#) (PD) preannuncia l'imminente presentazione di alcune proposte emendative che fanno sintesi di emendamenti già presentati.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di convocare la Commissione alle ore 8 di domani al solo fine di consentire tale presentazione, fissando sin d'ora il termine per i subemendamenti, anche in questo caso, per le ore 14 di lunedì 22 febbraio 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) sollecita l'esame dei disegni di legge n. 2151 e n. 2152, relativi all'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila. Sollecita altresì l'audizione del Direttore generale della salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell'ambiente, al fine di concludere l'affare assegnato n. 590. Dopo aver ricordato un rilievo formulato dalla Presidenza della Commissione nei suoi confronti sulla necessità di selezionare con particolare attenzione i soggetti da convocare in audizione, fa cenno alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Sindaco di Brindisi, recentemente audito sugli accadimenti che hanno interessato la riserva di Torre Guaceto.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) chiede se sia possibile designare, quale relatore, un senatore non componente della Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che l'esame dei disegni di legge n. 2151 e n. 2152 sarà avviato alla conclusione di approfondimenti istruttori che si riserva di valutare. Si procederà allora con la nomina del relatore che, qualora non componente della Commissione, dovrà essere un sostituto permanente. Assicura infine che saranno date disposizioni all'Ufficio di segreteria per procedere, nei tempi più brevi, all'audizione del Direttore generale della salvaguardia del territorio e delle acque (STA) del Ministero dell'ambiente.

La Commissione prende atto.



#### *RINNOVO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto dell'avvenuto rinnovo della Sottocommissione per i pareri, da lui presieduta e alla quale i singoli Gruppi hanno designato come componenti i seguenti senatori ARRIGONI (*LN-Aut*), BIGNAMI (*Misto-MovX*), DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*), IURLARO (*AL-A*), MARTELLI (*M5S*), ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), PICCOLI (*FI-PdL XVII*), SCHIFANI (*AP (NCD-UDC)*), SOLLO (*PD*) e ZIZZA (*CoR*).

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali di giovedì 11 e di martedì 16 febbraio scorsi, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 18 febbraio 2016, alle ore 8, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in materia di aree protette.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### **1.135 (testo 2)**

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo il comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:*

«5-septies. Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147 /CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000", concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, come modificato dalla presente legge, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, pubblicato nella gazzetta ufficiale 6 novembre 2007, n. 258, e successive modifiche e integrazioni.

5-octies. La gestione dei siti di importanza comunitaria e le previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, riserva naturale statale o regionale, area marina protetta o riserva marina è competenza del corrispondente ente di gestione

5-novies. Le aree esterne ai parchi di cui al comma 5-septies possono essere affidate in gestione ai soggetti gestori delle aree protette".

### **3.100/0**

[PICCOLI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette, possono destinare il contributo anche per finanziare, in accordo con il gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla cura del paesaggio, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché ad attività di educazione ambientale. Per i comuni di cui al precedente periodo, il contributo di cui al presente comma può essere applicato sino ad un massimo di euro 3,50.".

### **3.100/1**

[MARTELLI](#), [MORONESE](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso".

### **3.100/2**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, sopprimere la parola: "anche".*

### **3.100/3**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, dopo le parole "aree protette", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "terrestri o marine".*

### **3.100**

IL RELATORE

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«ART. 3

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette, possono destinare il gettito del contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche a finanziare, in accordo con il gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché ad attività di educazione ambientale.
2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste, fino a un massimo di 2 euro.»

## **6.27 (testo 2)**

**MORGONI, PUPPATO**

*Al comma 1, lettera b), numero 6), il capoverso «2-bis», è sostituito dal seguente:*

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. L'ISPRA esprime parere sulla regolamentazione dell'attività venatoria proposta. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'ente parco, sentiti la regione e gli ATC interessati, con il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità ed i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali ed assistiti dalle sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso «Art. 32», comma 1, dopo le parole: «dell'attività venatoria» inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere vincolante dell'ISPRA, e».*

## **9.200**

**CALEO**

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

"Art. 9

*(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo alle concessioni suddette a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-quater I titolari di impianti a biomasse elettriche sopra i 30 kilowatt, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di

cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

1-*quinquies*. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area naturale protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-*sexies*. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

1-*septies*. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

1-*octies*. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-*novies*. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-*decies*. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-*undecies*. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-*duodecies*. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

1-*terdecies*. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-*quaterdecies*. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* viene versato dagli enti gestori in un apposito fondo per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne provvede con proprio decreto alla ripartizione quale fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-*quindecies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree

marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-*sexdecies*. Le parti disciplinano a mezzo di negozi ogni altro aspetto. Le clausole dei contratti che violano il presente articolo sono nulle e comportano un'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e un illecito civile per il soggetto privato ex articolo 2043 del codice civile."

## 1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 202 (ant.) del 18/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016**  
**202ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 8.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nelle more del deposito delle nuove proposte emendative, annunciate dal relatore Caleo nella seduta di ieri, il presidente [MARINELLO](#) sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 8,05, riprende alle ore 12,25.*

Il relatore [CALEO](#) (PD) fa presente che l'importanza degli argomenti trattati dalle proposte emendative in corso di relazione richiede un ulteriore approfondimento istruttorio. Si riserva pertanto

di presentare i nuovi emendamenti nella prima seduta utile della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## 1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 203 (pom.) del 23/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 2016**  
**203ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree  
protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei  
parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente **MARINELLO** dà conto dei subemendamenti all'emendamento 9.200, pubblicati in  
allegato.

La Commissione prende atto.



Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SU UNA MISSIONE ALL'AIA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MARINELLO](#) informa che il Presidente Grasso ha autorizzato una delegazione della Commissione, nella misura massima di cinque componenti, a partecipare alla riunione interparlamentare delle Commissioni competenti per l'energia che avrà ad oggetto i temi dell'economia circolare e si svolgerà all'Aia, il 3 e il 4 aprile prossimi. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a designare i Senatori partecipanti.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali di oggi, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

#### EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

##### **9.200/1**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, all'articolo 9, al comma 1, sopprimere i capoversi: 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-undecies, 1-quaterdecies.*

##### **9.200/2**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, sostituire le parole: "già esistenti alla data di entrata in vigore*

della presente disposizione" *ovunque ricorrano nel testo, con le seguenti:*" esistenti alla data del 31 dicembre 2015".

**9.200/3**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, all'articolo 9, al comma 1, sopprimere il capoverso: 1-bis.*

**9.200/4**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge.».

**9.200/5**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-bis» sopprimere le parole "o ad uso idropotabile".*

**9.200/6**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole "o ad uso idropotabile".*

**9.200/7**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-bis» sopprimere la parola: "già".*

**9.200/8**

[MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, apportare le seguenti modifiche:*

*ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies e 1-septies sostituire le parole «già esistenti» con le seguenti: «rilasciate successivamente»;*

*ai commi 1-quater e 1-septies sostituire le parole «già esistenti» con le seguenti: «realizzati in virtù del titolo rilasciato successivamente.»*

**9.200/9**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-bis» sostituire le parole: "già esistenti" con le seguenti: "rilasciate successivamente".*

**9.200/10**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la parola: "esistenti" con la seguente: "in esercizio";*

*b) sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "25 per cento".*

**9.200/11**

[ZIZZA](#)

*All'emendamento 9.200, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti: «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree»;*

*b) al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-*

*bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta»;*

*c) al comma 1, capoversi «1-quater», 1-quinquies, 1-septies e 1-octies» eliminare le seguenti parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12»;*

*d) al comma 1, capoverso «1-quinquies», sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «installazioni» e sostituire le parole da: «del valore» fino a: «quantità prodotte» con le seguenti: «dell'utile netto ricavato dalla vendita delle quantità prodotte nell'area»;*

*e) al comma 1, capoverso «1-quindecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o per interventi, impianti ed opere realizzati in virtù del nuovo titolo»;*

*f) al comma 1, dopo il capoverso «1-sexdecies», inserire i seguenti:*

*«1-septiesdecies. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il coordinamento e la razionalizzazione delle misure relative alla fiscalità ambientale diretta ed indiretta, compresi i contributi di cui al presente articolo e di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Il decreto è adottato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) tendenziale uniformità della disciplina;*

*b) coordinamento e semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi;*

*c) eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni dei contributi, tenendo conto della reale capacità di contribuzione dei soggetti onerati.*

*1-octiesdecies. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma precedente, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1-septiesdecies, quest'ultimo è prorogato di tre mesi».*

*Conseguentemente eliminare ai commi da 1-bis a 1-octies, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

## **9.200/12**

[ZIZZA](#)

*All'emendamento 9.200, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, capoverso «1-bis», eliminare le seguenti parole: «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree»;*

*b) al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta»;*

*c) al comma 1, capoversi «1-quater, 1-quinquies, 1-septies e 1-octies» eliminare le seguenti parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12»;*

*d) al comma 1, capoverso «1-quinquies», sostituire la parola: «concessioni» con la seguente: «installazioni» e sostituire le parole da: «del valore» fino a: «quantità prodotte» con le seguenti: «dell'utile netto ricavato dalla vendita delle quantità prodotte nell'area»;*

*e) al comma 1, capoverso «1-quindecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o per interventi, impianti ed opere realizzati in virtù del nuovo titolo».*

*Conseguentemente eliminare ai commi da 1-bis a 1-octies, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

## **9.200/13**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree».*

**9.200/14**

[MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, apportare la seguenti modifiche:*

*al comma 1-bis sostituire la parola: «annuale» con le seguenti: «una tantum»;*

*ai commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies sostituire la parola:*

*«annualmente» con le seguenti: «una tantum».*

**9.200/15**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**9.200/16**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sopprimere il capoverso «1-ter».*

**9.200/17**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-ter» sostituire le parole: «già esistenti» con le seguenti: «rilasciate successivamente».*

**9.200/18**

[MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, apportare la seguenti modifiche:*

*al comma 1-ter sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12»*

*con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta»;*

*ai commi 1-quater, 1-quinquies, 1-septies e 1-octies eliminare le seguenti parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».*

**9.200/19**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso 1-ter, sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta».*

**9.200/20**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12» con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta».*

**9.200/21**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «una somma pari ad un terzo del canone di concessione» con le seguenti: «una somma, commisurata al tipo e alla qualità del materiale annualmente estratto, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore al 50 per cento del canone di concessione».*

**9.200/22**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «una somma pari ad un terzo del canone di concessione» con le seguenti: «una somma, commisurata al tipo e alla qualità del materiale annualmente estratto, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore ad un terzo del canone di concessione».*

**9.200/23**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «pari a un terzo» con le seguenti: «pari alla metà».*

**9.200/24**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «ad un terzo del» con le seguenti: «almeno pari al».*

**9.200/25**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-quater».*

**9.200/26**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-quater» con il seguente: «1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima a applicazione, a euro 6 per ogni chilowatt di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge».*

**9.200/27**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sopprimere le seguenti: «sopra i 30 Kilowatt».*

**9.200/28**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire al capoverso «1-quater» sostituire, ovunque ricorra la parola: «chilowatt» con la seguente: «chilowattora».*

**9.200/29**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quater» sopprimere la parola: «già».*

**9.200/30**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quater» sostituire le parole: «già esistenti» con le seguenti: «realizzati in virtù del titolo rilasciato successivamente».*

**9.200/31**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire la parola: «esistenti» con le seguenti: «in esercizio».*

**9.200/32**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quater» sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».*

**9.200/33**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento del relatore 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire le parole: «una somma pari ad euro 0,1 per chilowatt prodotto» con le seguenti: «una somma, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore ad euro 0,1 per chilowatt prodotto».*

**9.200/34**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire la parola: «0,01» con la seguente: «0,09».*

**9.200/35**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento del relatore 9.200, al comma 1, capoverso «1-quater» sostituire le parole: «pari a euro 0,01» con le seguenti: «pari a euro 0,02».*

**9.200/36**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-quinquies».*

**9.200/37**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente: «1-quinquies. Le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, decadono in via definitiva alla data di scadenza del titolo e non possono essere rinnovate».*

**9.200/38**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies» sopprimere la parola: «già».*

**9.200/39**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies», sostituire le parole: «già esistenti», con le seguenti: «rilasciate successivamente».*

**9.200/40**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quinquies», sostituire la parola: «esistenti», con le seguenti: «in esercizio».*

**9.200/41**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».*

**9.200/42**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso: «1-quinquies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».*

**9.200/43**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies» apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «una somma pari» aggiungere le seguenti: «, in sede di prima applicazione»;*
- b) *sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «1 per cento»;*
- c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge».*

**9.200/44**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quinquies», le parole: «2 per cento», con le seguenti: «5 per cento».*

**9.200/45**



[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quinquies», al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «3 per cento».*

**9.200/46**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-sexies», con il seguente: «1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai precedenti commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, un somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per Kw di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge».*

**9.200/47**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire le parole: «1 MW», con le seguenti: «100 Kwh».*

**9.200/48**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-sexies», sostituire la parola: «esistenti» con le seguenti: «in esercizio».*

**9.200/49**

[FLORIS](#)

*All'emendamento 9200, capoverso: «1-sexies», dopo le parole: «nel territorio dell'area protetta» inserire le seguenti: «e nelle aree contigue».*

**9.200/50**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso: «1-sexies», sostituire le parole: «pari a euro 0,01» con le seguenti: «pari a euro 0,005».*

**9.200/51**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso: «1-sexies», sostituire la parola: «0,01» con: «0,09».*

**9.200/52**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, comma 1, capoverso: «1-sexies», sostituire le parole: «pari a euro 0,01» con le seguenti: «pari a euro 0,02».*

**9.200/53**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso: «1-sexies», sostituire le parole: «una somma pari ad euro 0,1 per chilowatt prodotto» con le seguenti: «una somma, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore ad euro 0,1 per chilowatt prodotto».*

**9.200/54**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire al capoverso: «1-sexies» sostituire: «chilowatt» con «chilowattora».*

**9.200/55**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sopprimere il capoverso «1-septies».*

**9.200/56**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, comma 1, sopprimere il capoverso «1-septies».*

**9.200/57**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-septies», con il seguente: «1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 50 euro per oleodotti o metanodotti e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con Decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge».*

**9.200/58**

[FLORIS](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso: «1-septies», sostituire le parole: «e elettrodotti», con le seguenti: «, elettrodotti e carbondotti».*

**9.200/59**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-septies», sopprimere la parola: «già».*

**9.200/60**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-septies», sostituire le parole: «già esistenti», con le seguenti: «realizzati in virtù del titolo rilasciato successivamente».*

**9.200/61**

[PICCOLI](#)

*Al capoverso «1-septies», sostituire le parole: «già esistenti», con le seguenti: «rilasciate successivamente».*

**9.200/62**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-septies», sostituire la parola: «esistenti», con le seguenti: «in esercizio».*

**9.200/63**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-septies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».*

**9.200/64**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-septies», dopo le parole: «una somma», aggiungere le seguenti: «il cui ammontare definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore».*

*Conseguentemente sopprimere la parola: «pari».*

**9.200/65**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-septies», sostituire le parole: «pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni*



linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata», con le seguenti: «pari a 200 euro per oleodotti o metanodotti, di 60 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 100 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 40 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata».

**9.200/66**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-septies», si apportano le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire il numero: «100», con le seguenti: «500»;
- b) sostituire il numero: «50», con il seguente: «150»;
- c) sostituire il numero: «50», con le seguenti: «250»;
- d) sostituire il numero: «20», con il seguente: «100».

**9.200/67**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-octies».*

**9.200/68**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-octies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».*

**9.200/69**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-octies» sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».*

**9.200/70**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**9.200/71**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**9.200/72**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «è pari al 10 per cento del canone di concessione» con le seguenti: «il cui ammontare definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore al 10 per cento del canone di concessione».*

*Conseguentemente sopprimere la parola: «pari».*

**9.200/73**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-decies».*

**9.200/74**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-decies».*

**9.200/75**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-decies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli enti di gestione predispongono apposito piano di abbattimento per le specie non protette da normativa europea, solo dopo aver effettuato un'approfondita indagine conoscitiva e un censimento delle specie presenti all'interno del parco».*

**9.200/76**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, all'articolo 9, al comma 1, sopprimere il capoverso «1-undecies».*

**9.200/77**

[FRAVEZZI](#), [ZIN](#), [BATTISTA](#), [BERGER](#)

*All'emendamento 9.200, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «1-undecies», le parole: «sono dati in concessione gratuita» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dati in concessione gratuita»;*

b) *al comma 1, capoverso: «1-quindecies» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che provvedono alle finalità di cui ai commi da 1-bis a 1-quaterdecies di questo articolo nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».*

**9.200/78**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-undecies» sostituire le parole da: «se da esso richiedi» sino alla fine del periodo, con le seguenti: «L'ente gestore può concederli in uso a terzi sulla base di un corrispettivo economico il cui ammontare verrà disciplinato dal medesimo con proprio regolamento».*

**9.200/79**

[LUCIDI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-duodecies», sopprimere le parole: «anche a titolo oneroso».*

**9.200/80**

[LUCIDI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-duodecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1-duodecies si applicano ai prodotti dell'area marina Mentone-Ventimiglia caratterizzata dalla pesca tipica del Gambero Rosso».*

**9.200/81**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-terdecies», dopo le parole: «devono essere dirette» aggiungere la seguente: «esclusivamente».*

**9.200/82**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-terdecies», dopo le parole: «di conflitto di interesse tra l'attività» sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «del parco».*

**9.200/83**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, comma 1, dopo il capoverso «1-terdecies», aggiungere i seguenti: «1-terdecies.1. A decorrere dall'anno 2017 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette, nonché delle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12.*

*1-terdecies.2. Il Fondo di cui al comma 1-terdecies.1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dall'anno 2017, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.*

*1-terdecies.3. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1-terdecies.1 anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».*

**9.200/84**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, comma 1, dopo il capoverso «1-terdecies», aggiungere il seguente: «1-terdecies.1. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di gestione delle aree protette di cui alla presente legge sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni».*

**9.200/85**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 9.200, comma 1, dopo il capoverso «1-terdecies», aggiungere il seguente: «1-terdecies.1. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».*

**9.200/86**

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, capoverso «1-quaterdecies», al secondo periodo infine aggiungere le seguenti parole: «in particolare per garantire la gestione e lo sviluppo della Rete Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CE».*

**9.200/87**

[LUCIDI](#)

*All'emendamento 9.200, comma 1, capoverso «1-quinquesdecies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».*

**9.200/88**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1-quinquesdecies, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «I commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o per interventi, impianti ed opere realizzati in virtù del nuovo titolo».*

*Conseguentemente, ai commi da 1-bis a 1-octies, sopprimere le seguenti parole ovunque ricorrano: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,».*

**9.200/89**

[MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1-quinquesdecies aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il contributo di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato».*

**9.200/90**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, capoverso «1-quinquesdecies» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui ai commi da 1-bis a 1-octies non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato».*

**9.200/91**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, dopo il capoverso «1-septiesdecies» aggiungere il seguente: «1-septiesdecies. I contributi, di cui ai precedenti commi, si intendono raddoppiati nel caso in cui gli impianti si trovino nelle aree ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione o Zone di Protezione Speciale (ZPS)».*

**9.200/92**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 9.200, al comma 1, dopo il capoverso «1-sexiesdecies», aggiungere il seguente: «1-septiesdecies. Al fine di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta e la tutela dell'ambiente, il piano di cui all'articolo 12 definisce vincoli stringenti per la caccia, la pesca, le attività estrattive nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-sexies, 1-septies del presente articolo».*

**9.200/93**

[MORGONI](#)

*All'emendamento 9.200, dopo il comma 1-sexiesdecies, aggiungere il seguente: «1-septiesdecies. Nell'ambito territoriale degli Enti parco, per le concessioni idroelettriche fino a 1,5 megawatt, il concedente si riappropria, con un preavviso di 24 mesi, di tutte le opere idrauliche, gli edifici ed i macchinari della derivazione e della produzione, corrispondendo un prezzo pari alla stima del valore del materiale in opera al momento dell'entrata in possesso ma senza qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile o di privilegi o di ipoteche. Per il rinnovo viene introdotta la preferenza, prima verso la Regione, poi all'Unione Montana, al Comune montano dove ricade l'opera e poi al concessionario uscente».*

**9.200**

Il Relatore

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

"Art. 9

*(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

*1-bis.* I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo alle concessioni suddette a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

*1-ter.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

*1-quater.* I titolari di impianti a biomasse elettriche sopra i 30 kilowatt, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

*1-quinquies.* I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area naturale protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

*1-sexies.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

*1-septies.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

*1-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*1-novies.* Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

*1-decies.* Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*1-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

*1-duodecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

*1-terdecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

*1-quaterdecies.* Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* viene versato dagli enti gestori in un apposito fondo per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne provvede con proprio decreto alla ripartizione quale fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*1-quindecies.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*1-sexdecies.* Le parti disciplinano a mezzo di negozi ogni altro aspetto. Le clausole dei contratti che violano il presente articolo sono nulle e comportano un'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e un illecito civile per il soggetto privato ex articolo 2043 del codice civile."



## 1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 204 (ant.) del 24/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2016**  
**204ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) **D'ALI**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri**. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri**. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Preliminarmente alla prosecuzione dell'espressione dei pareri sugli emendamenti, il senatore [CALEO](#) (PD) ritira gli emendamenti 13.93 e 13.0.1.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 11.



Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.2 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 11.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 12.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.5, 12.7, 12.9, 12.13, 12.15, 12.16, 12.37, 12.39, 12.40, 12.41, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.54 e 12.57. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 12.17, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole "e attribuite". Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 12.19. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 12.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [BIGNAMI](#) (Misto-MovX) sottoscrive l'emendamento 12.17 e accetta la riformulazione nell'emendamento 12.17 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 13.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.8, 13.26, 13.37, 13.56, 13.74 e 13.81. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.3, 13.86 e 13.87, a condizione che vengano riformulati, aggiungendo in fine dell'emendamento 13.3 le parole "con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e prevedendo che gli emendamenti 13.86 e 13.87 dispongano unicamente la soppressione del terzo periodo dell'articolo 19, comma 12. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 13.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori [SOLLO](#) (PD) e [VACCARI](#) (PD) sottoscrivono l'emendamento 13.3 e accettano la riformulazione nell'emendamento 13.3 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) accetta la riformulazione nell'emendamento 13.86 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [BIGNAMI](#) (Misto-MovX) sottoscrive l'emendamento 13.87 e accetta la riformulazione nell'emendamento 13.87 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore [CALEO](#) (PD) presenta gli emendamenti 4.1000, 5.1000, 6.900, 13.0.2 e 20.0.42, pubblicati in allegato. Illustra dettagliatamente l'emendamento 5.1000, che ridefinisce il sistema di *governance* degli enti parco, con particolare riferimento al presidente, al consiglio direttivo, al revisore dei conti, alla comunità del parco, nonché alla figura del direttore. Si sofferma poi sull'emendamento 6.900, che disciplina le modalità di approvazione del piano del parco, prevedendo l'acquisizione del parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'emendamento 13.0.2 modifica l'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disponendo che, nel caso di interventi all'interno dei parchi nazionali, l'ente parco debba comunicare al Sovrintendente l'atto di



assenso attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche. La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 è attribuita agli enti parco, i quali provvedono con un unico atto sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, e sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

Sui nuovi emendamenti del relatore, interviene la senatrice [NUGNES](#) (M5S) paventando la mancanza di adeguati controlli.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 4.1000, 5.1000, 6.900, 13.0.2 e 20.0.42, alle ore 14 di lunedì 29 febbraio 2016.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale di oggi, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 25 febbraio 2016, è anticipata alle ore 8,30.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

**4.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente lettera:*

"c)dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva ricomprenda siti militari alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa".

## **5.1000**

### **IL RELATORE**

« Art. 5

*(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il revisore dei conti;

e) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la relativa verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore.

7. Per il Presidente del parco e per i componenti del consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di

componenti pari a sei per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni e a otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8<sup>ter</sup>. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.;

2) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni ambientaliste e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

8<sup>quater</sup>. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8<sup>sexies</sup>. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8<sup>quinquies</sup>. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8<sup>sexies</sup>. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8<sup>septies</sup>. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8<sup>octies</sup>. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo Statuto dell'Ente definisce le finalità e funzioni principali, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo Statuto è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso 30 giorni dalla richiesta, si intendono acquisiti i relativi pareri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello Statuto di cui al periodo precedente, mediante un regolamento approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10<sup>bis</sup>. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e delle Aree marine protette è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) i commi 12 e 12<sup>bis</sup> sono sostituiti dal seguente:

«12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'ente è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti Parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14<sup>bis</sup>. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto una specifica direttiva

rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato a tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

**6.900**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 7) con il seguente:*

*"7) I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

*"3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano del parco, da svolgersi da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, la proposta di piano del parco comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione, e lo trasmette tempestivamente alla Regione.*

*4. Il piano trasmesso alla Regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle Regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento di tal parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisito ai sensi del comma precedente.*

*5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente Parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo."*

**12.17 (testo 2)**

[COMPAGNONE](#), [MARIO FERRARA](#), [BARANI](#), [D'ANNA](#), [DAVICO](#), [LANGELLA](#), [GIOVANNI MAURO](#), [MILO](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#)

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dalla segreteria tecnica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modificazioni», con le seguenti: «L'istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'Istituto superiore protezione e ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito delle funzioni trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base all'articolo 1, comma 5, del presente provvedimento».*

**13.3 (testo2)**

[ORRÙ](#), [MIRABELLI](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 1 con il seguente:*

*«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente*

gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

**13.86 (testo 2)**

[DLBIAGIO, DALLA ZUANNA](#)

*Al comma 1, al punto 12, sopprimere il terzo periodo.*

**13.87 (testo 2)**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 12, dell'articolo 19, eliminare i seguenti periodi: «In presenza di specifiche esigenze di tutela. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta degli enti gestori, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero della difesa, può affidare ad altri reparti di mare delle Forze armate l'incarico di particolari forme di vigilanza anche a carattere sperimentale».*

**13.0.2**

IL RELATORE

*All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:*

"a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzarsi all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano del parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso adottato ai sensi del comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche"»;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle parole «enti gestori di aree naturali protette regionali», e sono aggiunti, in fine, dopo l'ultimo periodo, i seguenti: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 è attribuita agli enti parco. Gli enti parco provvedono con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

**20.0.42**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Modifica all'art. 34 della legge 394/1991).

*All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) Vesuvio è aggiunta la lettera: " g) Matese" ».*

## 1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 205 (ant.) del 25/02/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2016**  
**205ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  
all'Unione europea - Legge europea 2015**

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MIRABELLI** (PD) illustra il disegno di legge di legge europea 2015 per le parti di competenza della Commissione, ricordando preliminarmente che la legge europea è - assieme alla legge di delegazione europea - uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, nel disegno di legge europea vengono inserite norme volte, in linea generale, a prevenire l'apertura - o a permettere la chiusura - di procedure di infrazione. Segnala poi l'articolo 17, che modifica l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), introducendo l'obbligo per ciascun cacciatore di annotare sul proprio tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, subito dopo l'abbattimento. La disposizione è finalizzata alla chiusura di una parte del caso EU Pilot 6955/14/ENVI, avviato dalla Commissione europea con una richiesta di informazioni sull'attività di monitoraggio del prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita. L'articolo 18 modifica in più punti la

disciplina recata dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. Vengono anzitutto introdotte due modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che detta le condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). In particolare, si introduce una ulteriore condizione in merito al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, secondo la quale, in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione devono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del medesimo decreto. Con una seconda modifica si prevede invece che per ciascuna unità idraulica possa essere rilasciata un'unica autorizzazione. Si interviene inoltre sull'articolo 17 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina i casi per la modifica, il riesame, l'aggiornamento, la revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>). Si prevede in particolare il riesame ed eventualmente l'aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici e comunque cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni. Viene infine modificato l'articolo 21 del decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina la vigilanza e il controllo di tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) e gestione dei siti, attraverso lo svolgimento di ispezioni periodiche ed occasionali. Si interviene sulla tempistica per le ispezioni periodiche in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, specificando che le suddette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) **D'ALI**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri**. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri**. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.26, 14.33, 14.34, 14.37 e 14.45. Il parere è favorevole sull'emendamento 14.18, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole "e delle riserve marine". Il parere è contrario sui restanti emendamenti



all'articolo 14.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) accetta la riformulazione dell'emendamento 14.18 nell'emendamento 14.18 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 15.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione del parere sull'emendamento 16.2.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario su tale proposta emendativa.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17, in considerazione della imminente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato in un prossimo decreto legislativo attuativo della legge n. 124 del 2015.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 19.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 19.1 e 19.3. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 19.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 20.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 20.2, 20.21 e 20.3. Il parere è contrario sull'emendamento 20.1. Il parere è altresì contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 20 ad eccezione dell'emendamento 20.0.41, sul quale il parere è favorevole, a condizione che venga riformulato con alcune correzioni.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accetta la riformulazione dell'emendamento 20.0.41 nell'emendamento 20.0.41 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 21.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono avviso contrario sugli

emendamenti 21.0.1 e 21.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MARINELLO](#) comunica di aver nominato il senatore Vaccari relatore sul *DOC. XXII*, n. 5, relativo alla istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e sui disegni di legge nn. 2151 e 2152, che prevedono per le stesse finalità l'istituzione di una Commissione bicamerale. In ossequio ad una prassi consolidata, in base alla quale i relatori vengono preferibilmente scelti tra Senatori componenti la Commissione e non firmatari dei disegni di legge, ha ritenuto di non accedere alla richiesta della senatrice Blundo di essere relatrice su tali atti.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) sottolinea l'approfondito lavoro istruttorio sottostante al *DOC. XXII*, n. 5, di cui la senatrice Blundo è prima firmataria. Ben conoscendo il merito della vicenda, la senatrice Blundo sarebbe la relatrice più qualificata. Fa inoltre presente la necessità di inquadrare le audizioni informali sulla riserva di Torre Guaceto nell'ambito di una apposita procedura parlamentare, al fine di conoscere le finalità delle stesse audizioni e di orientare meglio i quesiti agli auditi.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) sollecita il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198, 312 e 106, recanti la riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Il senatore [ZIZZA](#) (*CoR*) rende noto che l'Acquedotto pugliese intende realizzare in località Pilone, nel comune di Ostuni, infrastrutture fognarie che lederebbero gravemente uno dei contesti ambientali più apprezzati della provincia di Brindisi. Lo stesso sottosegretario Barbara Degani ha avuto modo di prendere diretta visione delle gravi conseguenze della realizzazione di tali opere.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che la prassi di evitare che il relatore di un disegno di legge sia uno dei firmatari trova la sua ragion d'essere nella necessità che l'esposizione dei temi oggetto di una proposta legislativa non sia condizionata da valutazioni personali scaturite dalla particolare attenzione che ha suggerito la presentazione dello stesso disegno di legge. È peraltro di attualità che le vicende di un disegno di legge, in questi giorni all'esame dell'Assemblea, siano state pregiudicate dalla circostanza che la relatrice sia stata scelta tra i firmatari di uno dei disegni di legge esaminati congiuntamente. A conforto di tale prassi, fa riferimento alla nomina del senatore Caleo quale relatore sui disegni di legge di riforma della legislazione sui parchi, evidenziando che tale nomina è avvenuta solo dopo la definizione del testo unificato. Con riferimento alla necessità di inquadrare le audizioni sulla riserva di Torre Guaceto nell'ambito di un'apposita procedura parlamentare, assicura che la questione è già alla sua attenzione e verrà risolta in un prossimo Ufficio di Presidenza. Per quanto riguarda il prosieguo dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 198, 312 e 1060, comunica che è stata prevista l'audizione del Sindaco di Venezia nel pomeriggio del 10 marzo prossimo.

Compatibilmente con il fitto calendario di lavori delle prossime settimane sarà presa in considerazione la vicenda di cui il senatore Zizza ha dato testé notizia.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### 14.18 (testo 2)

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*Al comma 1, capoverso 19-bis, sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2016, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voli dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-bis. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

### 20.0.41 (testo 2)

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [BERGER](#),  
[PANIZZA](#), [DI BIAGIO](#), [MANASSERO](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#)

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia  
di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561», sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del parco».



## 1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 207 (ant.) del 03/03/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 3 MARZO 2016**  
**207ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

### **Interrogazioni**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-00706, ricordando preliminarmente che, con decreto n. 120 del 3 giugno 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, ha adottato il nuovo "Regolamento albo nazionale gestori ambientali", con conseguente abrogazione del decreto ministeriale del 28 aprile 1998, n. 406. L'articolo 9 del decreto ministeriale n. 120 del 2014 prevede che la categoria 1, relativa alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani e assimilati, sia articolata in classi basate sulla popolazione complessivamente servita. La medesima previsione era contenuta nel decreto ministeriale n. 406 del 1998. L'articolo 9, comma 6, del decreto ministeriale n. 120 del 2014 prevede che ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, il Comitato nazionale può individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua dei rifiuti complessivamente gestita. E' di prossima emanazione la delibera del Comitato nazionale che individua le attività relative alla categoria 1 che possono essere articolate in classi basate sulle quantità annue raccolte e trasportate.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara soddisfatto poiché la risposta della rappresentante del Governo ha preso atto delle problematiche sottese alla interrogazione.

Di seguito, il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02432, facendo presente che l'articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014 stabilisce che il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio a cui sottoporre i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) debbano essere realizzati utilizzando le migliori tecniche disponibili e comunque secondo i criteri previsti dagli allegati VII e VIII. Tali allegati contengono le modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento e i requisiti tecnici degli impianti stessi. L'articolo 18, comma 4, prevede che il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di ISPRA e del Centro di Coordinamento RAEE, determini con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti negli allegati VII e VIII e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea - ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva - entro tre mesi dalla loro adozione. L'articolo 8 della direttiva 2012/19/CE stabilisce che, al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del trattamento, la Commissione europea adotta atti di esecuzione volti a definire le norme minime di qualità, basate in particolare sulle disposizioni elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Ad oggi, l'organismo di normazione europeo per la standardizzazione elettrotecnica - CENELEC - ha emesso norme specifiche per il trattamento dei RAEE. La Commissione europea, tuttavia, non ha ancora stabilito le norme minime di qualità. Poiché il dispositivo normativo in parola subordina espressamente l'adozione del decreto alla condizione di conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea, ne consegue la mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 4. L'eventuale adozione immediata del provvedimento, anche con contenuto sostanzialmente riproduttivo degli indirizzi tecnici delle norme CENELEC, da una parte correrebbe il rischio di essere illegittimo, difettando ancora l'atto normativo comunitario che costituisce il suo parametro di legittimità, e dall'altra potrebbe generare un fenomeno di *gold plating*, introducendo adempimenti e oneri che il regolatore europeo non ha ancora definito. Pertanto, l'adozione dello schema di decreto relativo al trattamento dei RAEE deve essere differita all'esito dell'emanazione delle norme minime di qualità da parte della Commissione. Per gli impianti di trattamento dei RAEE soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 prevede ulteriori requisiti tecnici e gestionali, quali la redazione del piano di gestione operativa, il programma di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale nonché l'adozione di strumenti di gestione ambientale. Tali adempimenti garantiscono, per tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti, modalità operative di salvaguardia dell'ambiente e della salute. Conclude sottolineando che i temi in parola sono alla costante attenzione del Ministero dell'ambiente.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) si dichiara insoddisfatto osservando che il trattamento dei RAEE è effettuato ancora in condizioni non ottimali rispetto ai migliori trattamenti possibili.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara infine concluse le procedure informative.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\) D'ALI'.](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri.** - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri.** - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoscrive l'emendamento 9.91 e ritira l'emendamento 9.92.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) sottoscrive il subemendamento 9.200/85.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto dei subemendamenti presentati agli emendamenti 4.1000, 5.1000, 6.900, 13.0.2 e 20.0.42, pubblicati in allegato.

Si procede all'espressione dei pareri su taluni degli emendamenti sui quali il relatore e la rappresentante del Governo si sono riservati, nonché sui subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

Con riferimento all'articolo 1, il relatore [CALEO](#) (PD) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.50 e 1.97.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 3.100 e sullo stesso emendamento.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario sui subemendamenti 3.100/0 e 3.100/1 e parere favorevole sui subemendamenti 3.100/2 e 3.100/3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 3.100.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 4.1000 e sullo stesso emendamento.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 4.1000.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 5.1000, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sui subemendamenti 5.1000/22, 5.1000/471 e 5.1000/52. Il parere è favorevole anche sul subemendamento 5.1000/21, a condizione che venga opportunamente riformulato. Si riserva di esprimere il parere sui subemendamenti 5.1000/3, 5.1000/4 e 5.1000/50. Il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 5.1000.

I senatori Laura [PUPPATO](#) (PD), [VACCARI](#) (PD) e [ARRIGONI](#) (LN-Aut) sottoscrivono il subemendamento 5.1000/21 e accedono alla riformulazione richiesta nell'emendamento 5.1000/21 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore [CALEO](#) (PD) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 5.0.120 e 5.0.1.

Con riferimento all'articolo 6, il relatore [CALEO](#) (PD) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 6.10 e 6.39. Si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 e 6.21.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 6.900, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sui subemendamenti 6.900/2, 6.900/3 e 6.900/4. Il parere è contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 6.900.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime apprezzamento sull'emendamento 6.90, i cui contenuti sono stati recepiti nell'emendamento 6.900. Invita il senatore Arrigogoni a ritirare l'emendamento 6.90, dovendo altrimenti esprimere parere contrario per motivi procedurali.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 6.90.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.91, 6.92 e 6.103.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 9.200, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sui subemendamenti 9.200/49, 9.200/82, 9.200/84 e 9.200/85. Il parere è favorevole anche sui subemendamenti 9.200/4, 9.200/26, 9.200/43, 9.200/46, 9.200/57 e 9.200/86, a condizione che vengano opportunamente riformulati. Il parere è contrario sui restanti subemendamenti.



Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 9.200.

Il presidente [MARINELLO](#) e i senatori [VACCARI](#) (PD) e [ARRIGONI](#) (LN-Aut) sottoscrivono il subemendamento 9.200/4 e accedono alla riformulazione richiesta nell'emendamento 9.200/4 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il presidente [MARINELLO](#) sottoscrive i subemendamenti 9.200/26, 9.200/43, 9.200/46 e 9.200/57 e accede alle riformulazioni richieste dal relatore negli emendamenti 9.200/26 (testo 2), 9.200/43 (testo 2), 9.200/46 (testo 2) e 9.200/57 (testo 2), pubblicati in allegato.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) accede alla riformulazione richiesta e riformula il subemendamento 9.200/86 nell'emendamento 9.200/86 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore [CALEO](#) (PD) e il sottosegretario Barbara DEGANI si riservano di esprimere il parere sull'emendamento 9.0.1.

Con riferimento all'articolo 10, il relatore [CALEO](#) (PD) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sugli emendamenti 10.8 e 10.142.

Con riferimento all'articolo 12, il relatore [CALEO](#) (PD) e il sottosegretario Barbara DEGANI esprimono parere contrario sull'emendamento 12.19.

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 13.0.2, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sul subemendamento 13.0.2/1 e parere contrario sui restanti subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 13.0.2.

Il Relatore e la Rappresentante del Governo si riservano di esprimere il parere sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 20.0.1, a condizione che venga opportunamente riformulato.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula l'emendamento 20.0.1 nell'emendamento 20.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, accedendo alla richiesta del relatore.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 20.0.1 (testo 2).

Si procede all'espressione dei pareri sui subemendamenti all'emendamento 20.0.42, nonché sullo stesso emendamento.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario sui subemendamenti 20.0.42/1, 20.0.42/2 e 20.0.42/3. Si riserva di esprimere il parere sui subemendamenti 20.0.42/4 e 20.0.42/5.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 20.0.42.

Il relatore [CALEO](#) (PD) presenta ed illustra gli emendamenti 10.1000, 19.1000, 21.0.3 e 21.0.4, pubblicati in allegato. In particolare, l'emendamento 10.1000 riscrive la norma concernente la gestione della fauna selvatica prevedendo che gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi nelle aree naturali protette siano definiti con specifici piani, redatti dall'ente di gestione con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione della specie. L'emendamento propone che gli interventi di controllo faunistico avvengano su iniziativa e sotto la sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e attuati dal proprio personale o da persone da questi autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati dall'ente e validati dall'ISPRA. L'emendamento 19.1000 interviene in materie di sanzioni prevedendone, in taluni casi, un inasprimento e stabilendo, nel caso di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, l'applicazione della pena accessoria della confisca. L'emendamento 21.0.3 provvede ad inserire come area marina di reperimento l'area marina protetta di Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli. Da ultimo, l'emendamento 21.0.4 prevede che il Comitato paritetico della biodiversità svolga una funzione di coordinamento e di promozione di azioni integrate in favore delle aree protette nazionali e regionali.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) esprime apprezzamento sull'emendamento 10.1000.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 10.1000, 19.1000, 21.0.3 e 21.0.4, alle ore 14 di martedì 8 marzo 2016.

Il presidente [MARINELLO](#) esprime apprezzamento per il supporto tecnico e la collaborazione dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA*

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 14,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### 4.1000/1

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 4.1000, alla lettera c), sostituire il capoverso «comma 2-bis», con il seguente:*

«2-bis. I beni del demanio militare localizzati all'interno del territorio del parco o della riserva sono attribuiti all'ente parco. Al relativo trasferimento provvede il Ministero della difesa, entro e non oltre 90 giorni dal decreto istitutivo di cui al comma 1».

### 4.1000/2

[NUGNES](#)

*All'emendamento 4.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare».*

### 4.1000

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, infine, la seguente lettera:*

"c)dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva ricomprenda siti militari alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa".

### 5.1000/1

[ORELLANA](#)

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4 con il seguente:*

«4. Il Presidente del Parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia e la Comunità del Parco, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente nominato deve essere in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare propone una lista di almeno tre candidati ai presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Entro quindici giorni si giunge a una intesa oppure i presidenti delle regioni o delle province autonome, di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale esprimono il loro dissenso motivato per ogni singolo candidato.

Ricevute le valutazioni dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le sottopone alle Commissioni Parlamentari competenti in materia e alla Comunità del Parco e ne ottiene entro trenta giorni i pareri.

Trascorso tale termine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede con la nomina del Presidente del parco nazionale scegliendolo fra i candidati sottoposti alla valutazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

### 5.1000/2

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in

possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente».

**5.1000/3**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

*All'emendamento 5.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), punto 4), le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano», sono soppresse;*

b) *dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Per il Parco nazionale dello Stelvio, si provvede con norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, mediante l'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

**5.1000/4**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

*All'emendamento 5.1000, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

"15-bis. Per il Parco Nazionale dello Stelvio, si provvede con norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, mediante l'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

**5.1000/5**

[CUOMO](#)

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 4, dopo le parole: «, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» inserire le seguenti: «sentita la Comunità del parco,»;*

2) *al comma 8-ter, lettera a), sostituire le parole: «almeno la metà dei quali scelta» con la seguente: «scelti»;*

3) *dopo il comma 8-octies, inserire il seguente:*

«8-nonies. Qualora il consiglio direttiva scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco.».

**5.1000/6**

[CERONI](#)

*All'emendamento 5.1000, al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, dopo le parole: «d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» aggiungere le seguenti: «sentita la Comunità del parco»;*

b) *al comma 8-ter, lettera a) sostituire le parole: «almeno la metà dei quali scelti» con la seguente: «scelti»;*

c) *dopo il comma 8-octies aggiungere il seguente:*

«8-nonies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco».

**5.1000/7**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso comma 4, dopo le parole: «, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» inserire le parole: «sentita la Comunità del parco,».*

**5.1000/8**

[NUGNES](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «nell'ambito» aggiungere le seguenti: «di un bando pubblico per»;*

b) *sopprimere le parole: «una terna proposta dal Ministro e composta da»;*

c) *sopprimere le parole: «nelle istituzioni»;*

d) *sopprimere il periodo: «Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna».*

**5.1000/9**

[ORELLANA](#)

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera a), al punto 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «terna», con le seguenti: «lista di almeno tre candidati».*

**5.1000/10**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole da: «in possesso» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «particolarmente qualificati per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale».*

**5.1000/11**

[BLUNDO](#), [GIROTTI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole da: «esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo di gestione in strutture pubbliche o private» con le seguenti: «competenza ed esperienza nelle attività di tutela dell'ambiente, che abbiano già svolto specifiche funzioni nell'ambito di parchi nazionali, regionali o interregionali, nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) come previste dalla direttiva 2009/147/CE, nei siti di interesse comunitario (SIC), come definite nella direttiva 92/43/CEE e si siano distinti nella promozione e valorizzazione sostenibile delle bellezze naturali e paesaggistiche».*

**5.1000/12**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: «strutture pubbliche o private» sono aggiunte le seguenti: «e deve possedere adeguate competenze in materia di conservazione della natura e di gestione delle aree protette».*

**5.1000/13**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, al secondo periodo le parole: «Entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni».*

**5.1000/14**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Entro quindici giorni» con le seguenti: «Entro trenta giorni».*

**5.1000/15**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso comma 4, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Entro il medesimo termine, i presidenti delle regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella terna.» e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «compresi nella terna» con le seguenti: «eventualmente proposti dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate».*

**5.1000/16**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, ultimo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.*

**5.1000/17**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 5.1000, al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso «4», sopprimere la parola: «prioritariamente».*

**5.1000/18**

[ORELLANA](#)

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera a), al punto 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».*

**5.1000/19**

[MORONESE](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera a), capoverso «4», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».*

**5.1000/20**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi carica pubblica amministrativa o elettiva».*

**5.1000/21 testo 2**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#), [PUPPATO](#), [VACCARI](#), [ARRIGONI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4», aggiungere il seguente: «4-bis. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici».*

**5.1000/21**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4», aggiungere il seguente: «4-bis. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti di diritti pubblico».*

**5.1000/22**

[VACCARI](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera a):*

- a) al comma 7 sostituire le parole: «comunità montane», con le seguenti: «unioni montane dei comuni»;*
- b) al comma 8-quater, sostituire le parole: «comunità montana», con le seguenti: «unione*



montana dei comuni».

**5.1000/23**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste».

**5.1000/24**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:*

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;
- d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente».

**5.1000/25**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi «8-bis e 8-ter», con i seguenti:*

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a otto.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, tutela dei beni culturali e paesaggistici, economia dei beni , ambientati, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro componenti su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) quattro componenti, su designazione:

1) uno, del ministero dei beni e attività culturali e turismo;

2) uno, del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa valutazione delle candidature proposte dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative;

3) uno, dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana o delle Università degli studi con sede nelle regioni nei cui territori ricade il parco;

4) uno, delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

**5.1000/26**

[MORONESE](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «8-bis», con il seguente: «8-*

*bis*. Il Consiglio direttiva del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a quattro per i parchi il cui territorio comprende sino a nove Comuni, a sei per i parchi il cui territorio comprende tra dieci e venti Comuni e otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti Comuni».

**5.1000/27**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), sostituire il comma 8-ter con il seguente:*

«8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'Ispra».

**5.1000/28**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso «8-ter» sopprimere le parole: «della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della comunità del parco».*

**5.1000/29**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, capoverso «8-ter», sopprimere le parole: «o tra i rappresentati della Comunità del parco».*

**5.1000/30**

[NUGNES](#)

*All'emendamento 5.1000, comma 1, lettera a) capoverso «8-ter» lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *aggiungere, dopo le parole: «50 per cento dei componenti» le seguenti «tramite procedure ad evidenza pubblica»;*

b) *aggiungere, dopo la parola: «riservato» le seguenti: «a esperti in materia naturalistica e ambientale e ad esperti delle biodiversità»;*

c) *sopprimere le parole: «su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco».*

**5.1000/31**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 5.1000, al capoverso «Art. 5», comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», lettera a), sopprimere le seguenti parole: «almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco».*

**5.1000/32**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) capoverso comma «8-ter», lettera a) sostituire le parole: «almeno la metà dei quali scelta» con la parola: «scelti».*

**5.1000/33**

[NUGNES](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera a) capoverso «8-ter» lettera b) aggiungere, dopo le parole: «in materia naturalistica e ambientale», il seguente periodo: «, e ad esperti delle biodiversità su designazione per titoli e meriti: sulla base delle indicazioni provenienti dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni agricole nazionali».*

**5.1000/34**



**NUGNES**

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera a) capoverso «8-ter» lettera b) sopprimere i numeri 1 e 2.*

**5.1000/35**

**MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, COTTI, CASTALDI**

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 capoverso «8-ter» lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali che abbiano svolto attività di tutela, informazione, formazione ed educazione ambientale, promozione e valorizzazione di attività sostenibili».

**5.1000/36**

**BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA**

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 capoverso «8-ter», alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno dell'ISPRA».

**5.1000/37**

**MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, COTTI, CASTALDI**

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 capoverso «8-ter», alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni ambientaliste locali».

**5.1000/38**

**BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, SERRA**

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, capoverso «8-ter» lettera b), sostituire il punto 2 con il seguente:*

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dell'ISPRA».

**5.1000/39**

**MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES, SERRA, CASTALDI**

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, capoverso «8-ter» lettera b), dopo il punto 2, inserire il seguente:*

«2-bis) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali».

**5.1000/40**

**NUGNES**

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera a), capoverso «8-quater» sopprimere le parole: «Per i membri del Consiglio direttiva designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o eli presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttiva e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti».*

**5.1000/41**

**ARRIGONI**

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a) dopo il capoverso comma 8-octies inserire il seguente:*

«8-*nonies*. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco».

**5.1000/42**

[PICCOLI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) il comma 11 è sostituito dai seguenti:

"11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e delle Aree marine protette è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo ad esito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale.

11-*bis*. Alla procedura ad evidenza pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. il consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. il direttore, se dipendente pubblico; è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori molo, per tutta, la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**5.1000/43**

[MORONESE](#), [BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera d) sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Il direttore del parco è selezionato tramite concorso pubblico per titoli che dimostrino l'effettiva competenza e capacità professionali dei candidati alla gestione di aree protette. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni».

**5.1000/44**

[MORONESE](#), [BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera d) sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».

**5.1000/45**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, capoverso comma 11 sostituire le parole: «dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo» con le seguenti: «dirigenti pubblici o funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni o persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo».*

**5.1000/46**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», comma 1, lettera d), capoverso «11», sesto periodo, sopprimere le parole: «una sola volta».*

**5.1000/47**

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera e) sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo, le spese ammissibili e l'ammontare massimo sono definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

**5.1000/471**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dal seguente:

"12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco».

**5.1000/48**

[ORELLANA](#)

*All'emendamento 5.1000, capoverso «Art. 5», al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «12. Ai vice presidenti e agli altri» con le seguenti: "12. Ai"».*

**5.1000/49**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera f), capoverso comma «14», dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «È concessa la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano fatto domanda di trasferimento».*

**5.1000/50**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «comma 14» è aggiunto il seguente: «14.1. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa regione o in regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».*

**5.1000/51**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1 lettera f), aggiungere, dopo il capoverso «14» il seguente:*

«14.1 il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

**5.1000/52**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera f), sostituire il comma 14-bis con il seguente:*

«14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

**5.1000/53**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera f), capoverso comma 14-bis, dopo le parole: «indicatori dello stato», inserire le seguenti: «delle risorse naturali sottoposte».*

**5.1000/54**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:*

«f-bis) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

"15-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.

15-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 15-bis. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 15-quater. Nel caso di aree protette individuate ai sensi del comma 15-bis, il cui territorio sia costituito esclusivamente da beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, i cui organi di governo siano costituiti prevedendo la partecipazione di un componente designato dalle associazioni di protezione ambientali e, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di un componente designato dalle Università

degli Studi o dalle istituzioni scientifiche con sede nella regione nei cui territori ricade il parco. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge"».

**5.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

« Art. 5

*(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il revisore dei conti;

e) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-*ter*, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la relativa verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore.

7. Per il Presidente del parco e per i componenti del consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni e a otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.;

2) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni ambientaliste e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

8-quater. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

8-quinquies. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

8-sexies. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8-septies. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8-octies. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo Statuto dell'Ente definisce le finalità e funzioni principali, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo Statuto è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso 30 giorni dalla richiesta, si intendono acquisiti i relativi pareri.



L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello Statuto di cui al periodo precedente, mediante un regolamento approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

10<sup>bis</sup>. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e delle Aree marine protette è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509](#), nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) i commi 12 e 12<sup>bis</sup> sono sostituiti dal seguente:

«12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'ente è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti Parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

**14-bis.** Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato a tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

**6.900/1**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 6.900, al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere le parole: «per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2».*

**6.900/2**

[VACCARI](#), [MIRABELLI](#)

*All'emendamento 6.900, al capoverso «7», comma 4, dopo le parole: «, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2» inserire le seguenti: «e per le aree contigue di cui al comma 2-bis,».*

**6.900/3**

[CERONI](#)

*All'emendamento 6.900, al capoverso 4, dopo le parole: «anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2» aggiungere le seguenti: «e per le aree contigue di cui al comma 2-bis,».*

**6.900/4**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 6.900, al comma 1, lettera b), numero 7), al capoverso comma 4, dopo le parole: «, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2» inserire le seguenti: «e per le aree contigue di cui al comma 2-bis,».*

**6.900/5**

[NUGNES](#)

*All'emendamento 6.900, al capoverso 4, dopo le parole: «attività culturali e del turismo» aggiungere le seguenti: «e del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare».*

**6.900/6**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 6.900, al comma 1, il capoverso 5 dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:*

«5. Il piano è adottato dall'ente parco entro trentasei mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, adottato dal consiglio direttivo, è trasmesso alle regioni ed ai comuni interessati dal parco con la richiesta di osservazioni.

*5-bis.* in caso di inosservanza del termine dei trentasei mesi per l'adozione del piano di cui al comma 3, l'ente parco viene commissariato. Qualora il piano adottato dall'ente parco non venga approvato entro ventiquattro mesi dalle regioni, il Ministero dell'ambiente convoca per l'approvazione una conferenza di servizi con l'ente parco e le regioni interessate; qualora l'intesa non sia raggiunta entro i successivi quattro mesi il Ministro dell'ambiente rimette la questione al consiglio dei ministri che decide in via definitiva».

**6.900/7**

[NUGNES](#)

*All'emendamento 6.900, capoverso 5, dopo le parole: «Ente Parco», aggiungere le seguenti: «scattano sanzioni amministrative e disciplinari a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».*

*Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «esso è approvato, in via sostitutiva e previa*



diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

**6.900/71**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 6.900, dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici».

**6.900**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 7) con il seguente:*

*7) I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:*

"3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano del parco, da svolgersi da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, la proposta di piano del parco comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione, e lo trasmette tempestivamente alla Regione.

4. Il piano trasmesso alla Regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle Regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento di tal parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo acquisito ai sensi del comma precedente.

5. Qualora il piano non venga definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente Parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo."

**9.200/4 testo 2**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica ed idropotabile, in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

**9.200/26 testo 2**

[PICCOLI, MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-quater» con il seguente: «1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kilowatt, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima a applicazione, a euro 6 per ogni chilowatt di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».*

**9.200/43 testo 2**

[PICCOLI, MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, al capoverso «1-quinquies» apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «una somma pari» aggiungere le seguenti: «, in sede di prima applicazione»;*
- b) *sostituire le parole: «2 per cento», con le seguenti: «1 per cento»;*
- c) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».*

**9.200/46 testo 2**

[PICCOLI, MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-sexies», con il seguente: «1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai precedenti commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione, e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, un somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per Kw di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».*

**9.200/57 testo 2**

[PICCOLI, MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-septies», con il seguente: «1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree ad essa contigue, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima*

applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

#### **9.200/86 testo 2**

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 9200, al comma 1, capoverso «1-quaterdecies», al secondo periodo infine aggiungere le seguenti parole: «in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43 "Habitat" e 74/409 "Uccelli"».*

#### **9.200**

##### **IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

"Art. 9

*(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo alle concessioni suddette a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

1-quater I titolari di impianti a biomasse elettriche sopra i 30 kilowatt, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per kilowatt prodotto.

1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area naturale protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per kilowatt prodotto.

1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero

ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

1-*octies*. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

1-*novies*. Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

1-*decies*. Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

1-*undecies*. I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta, se da esso richiesti, che può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone.

1-*duodecies*. L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

1-*terdecies*. L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

1-*quaterdecies*. Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies* e 1-*octies* viene versato dagli enti gestori in un apposito fondo per le aree protette, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne provvede con proprio decreto alla ripartizione quale fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-*quindecies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

1-*sexdecies*. Le parti disciplinano a mezzo di negozi ogni altro aspetto. Le clausole dei contratti che violano il presente articolo sono nulle e comportano un'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e un illecito civile per il soggetto privato ex articolo 2043 del codice civile."

**10.1000**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 10**

*(Introduzione dell'articolo 11.1)*

"1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - (Gestione della fauna selvatica). ?

1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli

obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143/2014 UE.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, i tempi e modi di verifica nelle quali si attua il contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.»

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge."

#### **13.0.2/1**

[VACCARI, MIRABELLI](#)

*All'emendamento 13.0.2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sostituire le parole: «adottato ai sensi del comma 6» con le parole: «in base alla competenza di cui al comma 6»;

b) alla lettera b), sostituire la parola: «provvedono» con le seguenti: «possono provvedere».

#### **13.0.2/2**

[NUGNES](#)

*All'emendamento 13.0.2, alla lettera a) dopo la parola: «paesaggistiche» aggiungere il seguente periodo: «, la Sovrintendenza dovrà esprimere parere vincolante di conformità entro 30 giorni motivando l'eventuale parere negativo».*

#### **13.0.2/3**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 13.0.2, sostituire il capoverso lettera b) con il seguente:*

«b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "enti parco" inserire le parole: ", agli enti gestori di aree naturali protette regionali,"».

#### **13.0.2/4**

## **NUGNES**

*All'emendamento 13.0.2, alla lettera b) dopo le parole: «un unico atto», aggiungere le seguenti: «, acquisiti i pareri vincolanti delle Sovrintendenze».*

### **13.0.2**

#### **IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

*«Art. 13-bis*

*(Modifiche all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004)*

1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzarsi all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano del parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso adottato ai sensi del comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche"»;

b) al comma 6, secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle parole «enti gestori di aree naturali protette regionali», e sono aggiunti, in fine, dopo l'ultimo periodo, i seguenti: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzarsi nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 è attribuita agli enti parco. Gli enti parco provvedono con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

### **19.1000**

#### **IL RELATORE**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.  
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei



delitti di cui Titolo VI-*bis* del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito".

**20.0.1 (testo 2)**

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [BERGER](#),  
[PANIZZA](#), [DI BIAGIO](#), [MANASSERO](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze, con particolare riguardo alla nomina del consiglio direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del direttore e all'adozione del piano del parco. La sorveglianza nel predetto ente è affidata ai guardiaparco alle dipendenze dell'ente stesso".

**20.0.42/1**

[DL GIACOMO](#)

*All'emendamento 20.0.42, al capoverso «Art. 20-bis», comma 1, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «della legge 6 dicembre 1991, n. 394».*

**20.0.42/2**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 20.0.42, apportare le seguenti modificazioni:*

1) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la letterali», con le seguenti: «sono aggiunte le lettere»;

2) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «, h) Appia Antica e Agro romano».

**20.0.42/3**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 20.0.42, apportare le seguenti modificazioni:*

1) all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta la lettera» con le seguenti: «sono aggiunte le lettere»;

2) dopo la lettera g), aggiungere la seguente: «, h) Delta del Po».

**20.0.42/4**

[DL GIACOMO](#)

*All'emendamento 20.0.42, al capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«2. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro del Parco, l'Ente parco avvia, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, un censimento delle aree a rischio idrogeologico. L'Ente parco trasmette il suddetto censimento, entro un anno dalla data del suo completamento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del Parco individuano, anche attraverso le banche dati di cui all'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, messe a disposizione dall'Agenzia del territorio, zone urbane e rurali sulle quali attuare interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale finalizzati al miglioramento dell'utilizzo del patrimonio edilizio e urbanistico, nonché al recupero di edifici e immobili dismessi, da impiegare a fini socio-culturali e per

migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali.

4. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari, prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei produttori, possono essere etichettati con il logo del parco. L'autorizzazione ad etichettare i prodotti, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente parco.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Parco nazionale del Matese».*

**20.0.42/5**

**DLGIACOMO**

*All'emendamento 20.0.42, al capoverso «Art. 20-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, alla delimitazione provvisoria del Parco nazionale del Matese e, di intesa con le regioni e sentiti gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

3. La gestione provvisoria del Parco del Matese, fino alla istituzione dell'Ente parco nazionale del Matese, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della citata legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del Parco nazionale del Matese».*

**20.0.42**

**IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

(Modifica all'art. 34 della legge 394/1991).

*1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) Vesuvio è aggiunta la lettera: " g) Matese" ».*

**21.0.3**

**IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Modifica all'articolo 36 della legge 394 del 1991)

«1. All'articolo 36, comma 1, la lettera g) Penisola salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli) è sostituita dalla seguente: g) Capo d'Otranto- Grotte Zinzulusa e Romanelli»

**21.0.4**



IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Comitato paritetico della biodiversità)

"1. Il comitato paritetico della biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente del 6 giugno 2011 nell'ambito della strategia nazionale della biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree marine protette, e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'art. 67 della legge n. 221 del 2015".

## 1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 209 (pom.) del 09/03/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016**  
**209ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina  
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati  
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri;  
Bratti ed altri; De Rosa ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente **MARINELLO** dà conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul  
disegno di legge e sugli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto dei subemendamenti presentati agli emendamenti 10.1000, 19.1000, 21.0.3 e 21.0.4, pubblicati in allegato.

Il relatore [CALEO](#) (PD) precisa che il subemendamento 9.200/4 (testo 2 corretto), pubblicato in allegato, è quello al quale va riferita l'espressione del parere favorevole.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 10.1000.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti e parere favorevole sull'emendamento 10.1000.

Si procede all'esame dei subemendamenti all'emendamento 19.1000.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 19.1000.

Il presidente [MARINELLO](#) invita il relatore e la rappresentante del Governo a valutare con attenzione l'aggravamento delle sanzioni previsto dall'emendamento 19.1000, soprattutto con riferimento a quelle irrogate a seguito dell'attraversamento delle zone "C" delle aree marine protette, al fine di evitare una eccessiva penalizzazione di condotte che potrebbero essere accidentali.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 21.0.3 e 21.0.4.

Il relatore [CALEO](#) (PD) sottolinea incidentalmente che mentre le modalità di gestione del controllo faunistico recate dall'emendamento 10.1000 tengono conto dell'orientamento delle più importanti associazioni ambientaliste, i meccanismi sanzionatori previsti dall'emendamento 19.1000 sono invece il frutto di un inasprimento ponderato delle pene attuali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali del Sindaco di Venezia e del Presidente dell'Autorità portuale della stessa città, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

#### EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

#### **9.200/4 testo 2 (corretto)**

[PICCOLI](#), [MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:*

«1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica, in esercizio, di potenza superiore a 100 KW, alla data di approvazione della presente legge, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area medesima di una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

**10.1000/1**

[PANIZZA](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:*

«1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste».

**10.1000/2**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», al comma 1, sostituire le parole: «della specie di uccelli e mammiferi» con le seguenti: «della fauna selvatica».*

**10.1000/3**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e nelle aree contigue».*

**10.1000/4**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 11.1», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA».*

**10.1000/5**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «1», dopo le parole: «vincolante dell'ISPRA» sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157».*

**10.1000/6**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», al comma 1 secondo periodo sopprimere le parole: «, le modalità, le tecniche».*

**10.1000/7**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1 i capoversi «2, 3 e 4», sono sostituiti dai seguenti:*

«2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili.

3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il

numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.

4. I piani di gestione che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Corpo Forestale dello Stato, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

*Conseguentemente, al capoverso comma 5 il secondo periodo è soppresso.*

#### **10.1000/8**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «2», sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, le parole: «sono finalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere finalizzati»;*

2) *le parole: «che può determinare» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente qualora venga dimostrata attraverso studi scientifici la possibilità di».*

#### **10.1000/9**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», dopo le parole: «particolarmente vulnerabili», sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente qualora tale impatto sia accertato e comprovato da studi scientifici condotti dall'ISPRA di durata non inferiore ai due anni, con dati precisi di riferimento alle singole specie danneggiate».*

#### **10.1000/10**

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, capoverso «Art. 11.1» al comma 2 dopo la parola: «alloctone» aggiungere le seguenti: «compresi i cinghiali».*

#### **10.1000/11**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», le parole: «all'eradicazione o» sono soppresse.*

#### **10.1000/12**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», le parole: «all'eradicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente all'utilizzo di metodi di controllo delle popolazioni basati sul contenimento delle nascite per via farmacologica».*

#### **10.1000/13**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «2», aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse ogni intervento di eradicazione le seguenti specie: scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*), nutria (*Myocastor coypus*), visone americano (*Neovison vison*), prodone (*procyon lotor*), tartarughe del genere *Trachemys*».*

#### **10.1000/14**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli Enti Parco possono in caso di necessità predisporre il prelievo dei "capi Sanitari"».*

#### **10.1000/15**

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «3», dopo le parole: «di controllo faunistico» sono aggiunte le seguenti: «che non possono essere condotti per nessuna ragione sugli uccelli selvatici, sulle specie particolarmente protette di cui all'articolo 2 della legge n. 15 del 1992, né nell'arco temporale compreso tra il primo gennaio ed il trenta novembre».*

**10.1000/16**

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, capoverso «3», sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *le parole: «, sia di cattura che di abbattimento,» sono sostituite dalle seguenti: «hanno carattere di eccezionalità e»;*

2) *le parole da: «dal personale» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «guardie dipendenti del parco unicamente per mezzo di metodologie ed interventi ecologici, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali. Gli interventi di controllo della fauna selvatica escludono l'impiego di armi».*

**10.1000/17**

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole da: «, sia di cattura che di abbattimento» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «possono essere condotti esclusivamente dal Corpo forestale dello Stato e devono consistere unicamente nella cattura della fauna».*

**10.1000/18**

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole: «, sia di cattura che di abbattimento» sono sostituite dalle seguenti: «accertata preventivamente l'inapplicabilità di altre soluzioni soddisfacenti, possono consistere unicamente nella cattura e».*

**10.1000/19**

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole: «, sia di cattura che di abbattimento» sono aggiunte le seguenti: «non possono avere frequenza superiore ad una volta ogni due anni».*

**10.1000/20**

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» dopo le parole: «devono avvenire» sono aggiunte le seguenti: «previo parere vincolante dell'ISPRA».*

**10.1000/21**

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3» le parole da: «o da persone da esso autorizzate» sino alla fine del comma sono soppresse.*

**10.1000/22**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA».*

**10.1000/23**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole: «e validati dall'ISPRA».*

**10.1000/24**

[DE PETRIS, BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi debbono essere preceduti da operazioni semestrali di censimento degli animali appartenenti alle specie oggetto del presente articolo; tali censimenti vengono condotti esclusivamente da personale scientificamente preparato ed abilitato dall'ISPRA».*

**10.1000/25**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «3», aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi di controllo non possono essere condotti con frequenza maggiore di una volta ogni 5 anni».*

**10.1000/26**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, all'articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. Gli interventi di controllo faunistico devono essere prioritariamente basati su metodologie non violente nei confronti degli animali, possono essere applicati solo dopo l'adozione di un piano nazionale curato dall'ISPRA che approfondisca in modo particolare i meccanismi di regolazione naturale delle specie di cui sia stato accertato il soprannumero, attraverso la reintroduzione e diffusione dei predatori».*

**10.1000/27**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. Il controllo faunistico di cui al comma 3 non può mai interessare l'avifauna, i mammiferi, la fauna protetta e particolarmente protetta».*

**10.1000/28**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «3» è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. Il controllo faunistico di cui al comma 3 non può mai essere applicato negli areali di diffusione del lupo e dell'orso».*

**10.1000/29**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», dopo le parole: «le modalità» sono aggiunte le seguenti: «che, prioritariamente, non abbiano impatto sul benessere degli animali».*

**10.1000/30**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», dopo le parole: «le modalità» sono aggiunte le seguenti: «ecologiche e non cruente».*

**10.1000/31**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4», le parole: «e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture» sono sostituite dalle seguenti: «ecologiche, con carattere di eccezionalità, che non comportino danni, angoscia o sofferenze negli animali».*

**10.1000/32**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «4» le parole: «e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture» sono sostituite dalle seguenti: «che comportino le più moderne metodologie scientifiche, senza alcun ricorso ad interventi cruenti, curando*



in modo particolare ogni forma di prevenzione».

**10.1000/33**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, dopo le parole: «tramite catture», aggiungere le seguenti: «ed eventuale successivo abbattimento».*

**10.1000/34**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «4», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».*

**10.1000/35**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1 capoverso «Art. 11.1», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

4-ter. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica. Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta.

**10.1000/36**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso, «Art. 10», al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo

faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale».

**10.1000/37**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «non conformi alle modalità predeterminate» sono aggiunte le seguenti: «o che abbiano causato angoscia, stress o sofferenza negli animali».*

**10.1000/38**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», le parole da: «stabilite dall'ente» a: «tenitorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 30 e 31 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157».*

**10.1000/39**

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, capoverso «Art. 11.1», al comma 5 le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992».*

**10.1000/40**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente».*

**10.1000/41**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso, «Art. 10», al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 3 e 4», inserire le seguenti: «, responsabili di interventi non conformi alle modalità predeterminate,».*

**10.1000/42**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5», dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'interdizione definitiva dall'attività venatoria».*

**10.1000/43**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» dopo le parole: «fatte salve» sono aggiunte le seguenti: «le violazioni al Codice penale e».*

**10.1000/44**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» aggiungere in fine le seguenti parole: «con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla legge n. 189 del 2004 ed alla legge n. 157 del 1992».*

**10.1000/45**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «5» aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono ammessi ulteriori interventi di controllo faunistico nelle zone in cui gli stessi abbiano provocato disturbo biologico alla fauna».*

**10.1000/46**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, il capoverso «6» è soppresso.*

**10.1000/47**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «6» le parole: «o abbattuti» sono soppresse.*

*Conseguentemente, al capoverso comma 7, le parole: «o abbattuti» sono soppresse.*

**10.1000/48**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «6» aggiungere in fine le seguenti parole: «solo se quest'ultimo è stato condotto da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato».*

**10.1000/49**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica».*

**10.1000/50**

[PICCOLI](#)

*Al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.*

**10.1000/51**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*All'emendamento 10.1000 al comma 1 capoverso «Art. 11.1» al comma 7 sopprimere il seguente periodo: «Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».*

**10.1000/52**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, il capoverso comma 7 è sostituito dal seguente: «Gli animali catturati o uccisi in operazioni di controllo faunistico non possono essere ceduti a titolo gratuito né fatti oggetto di vendita».*

**10.1000/53**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «Art. 10», comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:*

*«Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del Parco e/o Ente».*

**10.1000/54**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».*

**10.1000/55**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».*

**10.1000/56**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».*

**10.1000/57**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».*

**10.1000/58**

**DE PETRIS, BIGNAMI**

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, al capoverso «7», dopo le parole: «abbattuti o catturati» sono aggiunte le seguenti: «che non possono comprendere specie appartenenti all'avifauna o ai mammiferi».*

**10.1000/59**

**DE PETRIS, BIGNAMI**

*All'emendamento 10.1000, al comma 1, articolo aggiuntivo 11.1, dopo il capoverso «7», è aggiunto il seguente:*

*«7-bis. Dal 1° settembre 2016 è vietata qualsiasi operazione di controllo della fauna che comporti l'uccisione degli animali».*

**10.1000**

**IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 10**

*(Introduzione dell'articolo 11.1)*

*"1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:*

*«Art. 11.1 - (Gestione della fauna selvatica). ?*

*1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.*

*2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143/2014 UE.*

*3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.*

*4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, i tempi e modi di verifica nelle quali si attua il contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.*

*5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.*

*6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.*

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.»

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge."

**19.1000/1**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a dodici mesi e».*

**19.1000/2**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 10.1000, al capoverso «1», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «cinquantamila», con la seguente: «ventimila».*

**19.1000/3**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, al secondo periodo le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».*

**19.1000/4**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a 6 mesi o».*

**19.1000/5**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 19.1000, al capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro venticinquemila» con le seguenti: «da euro duecento a euro quindicimila»;*

*al comma 1-bis sostituire le parole: «da 200 euro a 2.000 euro» con le seguenti: «da euro cento a euro mille»;*

*al comma 2 sostituire le parole: «da euro cento a euro duemila» con le seguenti: «da euro cento a euro mille»;*

*al comma 2-bis sostituire le parole: «tra 50 euro e 1.000 euro» con le seguenti: «tra cinquanta euro e cinquecento euro».*

**19.1000/6**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro cinquantamila» con le seguenti: «da euro 150 a euro 30.000».*

**19.1000/7**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sostituire le parole: «da euro quattrocento a euro cinquantamila» con le seguenti: «da euro 150 a euro 25.000».*

**19.1000/8**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «venticinquemila», con la seguente: «quindicimila».*

**19.1000/9**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**19.1000/10**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 19.1000, al capoverso «Art. 1», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «aree protette», inserire le seguenti: «, qualora adeguatamente pubblicizzate,».*

## **19.1000**

### **IL RELATORE**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.  
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-bis del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito".

## 1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 220 (pom.) del 26/04/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 26 APRILE 2016**  
**220ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(117\)](#) *D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) *Pamela Giacomina Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) *RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) *SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 aprile.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) informa la Commissione sugli esiti della istruttoria per la predisposizione di un testo unificato. Ricorda che erano stati presentati cinque disegni di legge con obiettivi simili ma declinati in modo differente. Il testo utilizzato come principale riferimento è stato quello della senatrice Orrù (Atto Senato n. 828), considerato il più completo, opportunamente integrato e arricchito con i disegni di legge dei senatori Santangelo (Atto Senato n. 1650) e Ranucci (Atto Senato n. 962). Il testo è stato inoltre ampliato attingendo a indicazioni emerse nel corso delle



audizioni. Illustra quindi, in sintesi, la proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che all'articolo 1 individua oggetto e finalità del disegno di legge, all'articolo 2 tratta degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, all'articolo 3 disciplina il Comitato istituzionale per le isole minori, all'articolo 4 individua gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, all'articolo 5 incrementa la dotazione del fondo di sviluppo delle isole minori, all'articolo 6 tratta della fiscalità di sviluppo, all'articolo 7 si occupa del miglioramento e del potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, all'articolo 8 disciplina la perequazione infrastrutturale, all'articolo 9 prevede l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati, agli articoli 10, 11 e 12 reca misure per il potenziamento, rispettivamente, dei servizi sanitari, del sistema di istruzione e del sistema di trasporti, all'articolo 13 istituisce presidi permanenti di protezione civile, all'articolo 14 tratta della riduzione del contenzioso giurisdizionale e dell'istituzione delle "case della giustizia", all'articolo 15 prevede la definizione di accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito, all'articolo 16 reca norme per la gestione dei rifiuti, all'articolo 17 disciplina il demanio regionale e le riserve naturali, all'articolo 18 prevede il piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili, all'articolo 19 reca la clausola di salvaguardia ed all'articolo 20 la norma di copertura finanziaria.

Il presidente [MARINELLO](#) chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi sulla proposta del relatore.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e chiede un margine di tempo, ancorché limitato, per esprimere più compiutamente un giudizio sulla proposta.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) apprezza lo sforzo del relatore di predisporre un testo più completo rispetto a quelli di partenza, riservandosi di approfondire i contenuti del nuovo testo.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) condivide l'apprezzamento per la proposta del relatore, sottolineando che l'impianto del disegno di legge rimane quello della senatrice Orrù, opportunamente integrato con il disegno di legge del senatore Santangelo.

La senatrice [BIGNAMI](#) (Misto-MovX) si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di rinviare, alla seduta delle ore 15,15 di domani, la decisione sull'adozione del testo proposto dal relatore per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(Doc. XXII, n. 5\)](#) Rosetta Enza **BLUNDO** ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009*

(Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra il metodo di lavoro impiegato per predisporre la proposta sostitutiva del Documento XXII, n. 5, pubblicata in allegato, che prende in considerazione i contenuti di altri disegni di legge sullo stesso tema.

Il presidente [MARINELLO](#) chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi sulla proposta del relatore.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) apprezza il lavoro svolto dal relatore e nel condividere, in linea generale, i contenuti della proposta, propone alcune integrazioni sui compiti da attribuire alla Commissione di inchiesta.

Nel condividere la proposta del relatore, soprattutto con riguardo alla decisione di procedere all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale, il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) chiede un margine di tempo per valutare più compiutamente il testo.

Anche la senatrice [BIGNAMI](#) (Misto-MovX) e il senatore [ZIZZA](#) (CoR) chiedono un lasso di tempo adeguato per una corretta valutazione della proposta del relatore.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) sostiene la proposta del relatore, che rappresenta un punto di partenza che può essere ulteriormente arricchito tenendo conto delle integrazioni proposte dalla senatrice Moronese. Sottolinea infine l'ampia aspettativa dell'opinione pubblica, già emersa durante il ciclo di audizioni, per la costituzione della Commissione di inchiesta.

Il presidente [MARINELLO](#) rileva la sostanziale condivisione della Commissione sulla proposta del relatore e, considerate le richieste di approfondimento, propone di rinviare alla prima seduta utile della prossima settimana la decisione sulla sua adozione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SU TALUNE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CHE INTERESSANO LA LOCALITÀ PILONE, NEL COMUNE DI OSTUNI*

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) comunica di aver personalmente verificato la situazione relativa alla realizzazione di una vasca di sollevamento nella località Pilone, nel comune di Ostuni. Contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti dell'Acquedotto Pugliese auditi dalla Commissione, sussisterebbero le circostanze per avviare una procedura informativa finalizzata all'espressione di un atto di indirizzo politico. Consegna pertanto alla Presidenza una richiesta di affare assegnato, che verrà corredata in tempi brevi da documentazione istruttoria.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che la richiesta della senatrice Moronese sarà presa in considerazione in sede di programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 119, 1004, 1034, 1931 E 2012 (IN MATERIA DI AREE PROTETTE)*

Il senatore [CALEO](#) (PD) sollecita la ripresa dei disegni di legge di riforma della legislazione sulle aree protette (Atto Senato n. 119 e congiunti), preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti sostitutivi di proposte emendative già agli atti.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente di avere inoltrato al Ministro per i rapporti con il Parlamento una nota di sollecito degli adempimenti di parte governativa necessari per il prosieguo dell'*iter* parlamentare.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [117](#), [512](#), [828](#), [962](#), [1650](#)

**NT1**

IL RELATORE

**Art. 1.**

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.
2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui all'Allegato A in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.
4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.
5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Art. 2.**

*(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)*

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;
  - b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;
  - c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:
    - 1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
    - 2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;
  - d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

- e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;
- f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;
- g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;
- h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, e l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;
- i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;
- l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;
- m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- n) promuovere ed incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;
- o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
- p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
- q) nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate di edilizia carceraria;
- r) rideterminazione delle servitù militari;
- s) salvaguardia della flora e della fauna locali.

### **Art. 3.**

#### *(Comitato istituzionale per le isole minori)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:
  - a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;
  - b) dal presidente dell'ANCIM.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281;

- b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;
- c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;
- d) procedere alle eventuali revocche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

#### **Art. 4.**

*(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)*

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'Allegato A.
2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.
4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.
5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.
6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).
7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).
8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

#### **Art. 5.**

*(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

#### **Art. 6.**

##### *(Fiscalità di sviluppo)*

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

#### **Art. 7.**

##### *(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)*

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.
2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

#### **Art. 8.**

##### *(Perequazione infrastrutturale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle installazioni portuali ed aeroportuali, ove esistenti.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2014-2020.
3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

#### **Art. 9.**

##### *(Campi di ormeggio attrezzati)*

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

#### **Art. 10.**

##### *(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)*

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.
2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:
  - a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;
  - b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;
  - c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;
  - d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;
  - e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

#### **Art. 11.**

##### *(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)*

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

- a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;
  - b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  - c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.
4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

#### **Art. 12.**

##### *(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)*

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera c-bis) del



citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando deve essere previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

5. Le Regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella Regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

### **Art. 13.**

#### *(Presidi permanenti di protezione civile)*

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presidi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

### **Art. 14.**

#### *(Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia)*

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

#### **Art. 15.**

*(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)*

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università ed istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

#### **Art. 16.**

*(Gestione dei rifiuti)*

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:
- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
  - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
  - c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
  - d) l'incentivazione del compostaggio domestico.
2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

#### **Art. 17.**

*(Demanio regionale e riserve naturali)*

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.
2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.
3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

#### **Art. 18.**

*(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)*

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

**Art. 19.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

**Art. 20.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

**Art. 21.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Allegato A**

| Provincia | Isola         | Superficie/Kmq | Comune             |
|-----------|---------------|----------------|--------------------|
| NA        | Capri         | 10,3           | Anacapri           |
|           |               |                | Capri              |
| NA        | Ischia        | 46,3           | Casamicciola Terme |
|           |               |                | Forio              |
|           |               |                | Ischia             |
|           |               |                | Lacco Ameno        |
|           |               |                | Barano d'Ischia    |
|           |               |                | Serrara Fontana    |
| NA        | Procida       | 3,7            | Procida            |
| LT        | Ponza         | 10,0           | Ponza              |
|           | Santo Stefano | 0,5            |                    |
| LT        | Ventotene     | 1,5            | Ventotene          |
| SP        | Palmaria      | 2,0            | Portovenere        |
| FG        | Capraia       | 1,0            | Isole Tremiti      |
|           | San Domino    | 2,5            |                    |
|           | San Nicola    | 1,0            |                    |
| SS        | Asinara       | 51,9           | Porto Torres       |
| OT        | La Maddalena  | 19,6           | La Maddalena       |
|           | Caprera       | 15,7           |                    |
|           | Santa Maria   | 1,7            |                    |

|           |                      |              |                           |
|-----------|----------------------|--------------|---------------------------|
|           | <i>Santo Stefano</i> | <i>3,0</i>   |                           |
|           | <i>Spargi</i>        | <i>4,2</i>   |                           |
|           | <i>Budelli</i>       | <i>1,6</i>   |                           |
|           | <i>Razzoli</i>       | <i>1,5</i>   |                           |
| <i>CI</i> | <i>San Pietro</i>    | <i>51,0</i>  | <i>Carloforte</i>         |
|           | <i>Sant'Antioco</i>  | <i>108,0</i> | <i>Sant'Antioco</i>       |
|           |                      |              | <i>Calasetta</i>          |
| <i>AG</i> | <i>Lampedusa</i>     | <i>20,2</i>  | <i>Lampedusa e Linosa</i> |
|           | <i>Linosa</i>        | <i>5,4</i>   |                           |
| <i>ME</i> | <i>Lipari</i>        | <i>37,6</i>  | <i>Lipari</i>             |
|           | <i>Alicudi</i>       | <i>5,1</i>   |                           |
|           | <i>Filicudi</i>      | <i>9,5</i>   |                           |
|           | <i>Stromboli</i>     | <i>12,6</i>  |                           |
|           | <i>Vulcano</i>       | <i>21,0</i>  |                           |
|           | <i>Panarea</i>       | <i>3,4</i>   |                           |
| <i>ME</i> | <i>Salina</i>        | <i>26,4</i>  | <i>Santa Maria Salina</i> |
|           |                      |              | <i>Malfa</i>              |
|           |                      |              | <i>Leni</i>               |
| <i>PA</i> | <i>Ustica</i>        | <i>8,6</i>   | <i>Ustica</i>             |
| <i>TP</i> | <i>Favignana</i>     | <i>18,6</i>  | <i>Favignana</i>          |
|           | <i>Levanzo</i>       | <i>5,6</i>   |                           |
|           | <i>Marettimo</i>     | <i>12,3</i>  |                           |
| <i>TP</i> | <i>Pantelleria</i>   | <i>83,0</i>  | <i>Pantelleria</i>        |
| <i>GR</i> | <i>Giglio</i>        | <i>23,8</i>  | <i>Isola del Giglio</i>   |
|           | <i>Giannutri</i>     | <i>2,6</i>   |                           |
| <i>LI</i> | <i>Capraia</i>       | <i>19,0</i>  | <i>Capraia Isola</i>      |
| <i>LI</i> | <i>Elba</i>          | <i>223,5</i> | <i>Campo nell'Elba</i>    |
|           |                      |              | <i>Capoliveri</i>         |
|           |                      |              | <i>Marciana</i>           |
|           |                      |              | <i>Marciana Marina</i>    |
|           |                      |              | <i>Porto Azzurro</i>      |
|           |                      |              | <i>Portoferraio</i>       |
|           |                      |              | <i>Rio Marina</i>         |
|           |                      |              | <i>Rio nell'Elba</i>      |

# TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

SUL [Doc. XXII, N. 5](#)

**NT1**

IL RELATORE

## **Art. 1.**

*(Istituzione, compiti e poteri della Commissione)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini:

- a) sulle modalità di gestione dell'emergenza da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;
  - b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziare per fare fronte all'emergenza, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle stesse e, in particolare, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attività dei centri antiviolanza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziare nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziare nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma;
  - c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;
  - d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;
  - e) sui motivi che hanno indotto a non intervenire con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, privilegiando il ricorso ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; sull'adeguatezza di tali ordinanze in termini di efficienza, trasparenza delle procedure e velocità nella gestione della fase di ricostruzione;
  - f) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;
  - g) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione, nonché al fine di individuare le responsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione.
3. La Commissione riferisce al Presidente del Senato annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

## **Art. 2**

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

## **Art. 3**

*(Testimonianze)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

**Art. 4**

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. Sulle materie di competenza la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. La Commissione può ottenere, altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

**Art. 5**

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

**Art. 6**

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 50.000 euro.



## 1.3.2.1.15. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 224 (pom.) del 04/05/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016**  
**224ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree  
protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei  
parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente **MARINELLO** avverte preliminarmente che il senatore Panizza ha fatto pervenire una  
nota con la quale dichiara di ritirare l'emendamento 21.0.1.



Il relatore [CALEO](#) (PD) propone di riformulare gli emendamenti 1.142 (testo 2), 5.1000/3, 5.1000/4 e 19.1000 negli emendamenti 1.142 (testo 3), 5.1000/3 (testo 2), 5.1000/4, (testo 2) e 19.1000 (testo 2), pubblicati in allegato. Presenta inoltre l'emendamento 21.0.5, pubblicato in allegato.

Le riformulazioni proposte sono accolte dai rispettivi presentatori degli anzidetti emendamenti.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.5 per lunedì 9 maggio 2016, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### **1.142 (testo 3)**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [EUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

*Al comma 1, inserire la seguente lettera: d), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«10. Sono attribuite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale -ISPRA - le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dalla presente disposizione a ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

### **5.1000/3 (testo 2)**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano»*

### **5.1000/4 (testo 2)**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [PALERMO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [PANIZZA](#)

*All'emendamento 5.1000, al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sopprimere le parole: «o delle province autonome di Trento e di Bolzano»*

### **19.1000 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:  
"1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 7, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.  
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto violi il divieto di

navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 7, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui al Titolo VI-bis del Libro II del Codice penale è disposto dal giudice o, in caso di fragranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito".

## **21.0.5**

### **IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

"1. Alla legge 8 agosto 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 12, comma, 1, lettera c) della legge 8 agosto 1986, n. 349, le parole "o presenti in almeno cinque regioni" sono soppresse;
- b) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

#### **«Articolo 13.**

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono alla individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque alla emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito della emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, diponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della persistenza delle condizioni per le quali è stata compiuta l'individuazione del presente articolo.»



## 1.3.2.1.16. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 225 (ant.) dell'11/05/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2016**  
**225ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*SUI GRAVI ATTI INTIMIDATORI DI CUI E' STATO FATTO SEGNO IL SINDACO DI LICATA*

Il presidente [MARINELLO](#) fa riferimento ai gravi atti intimidatori di cui è stato fatto segno, nei giorni scorsi, il sindaco di Licata, dottor Angelo Cambiano, che aveva annunciato la demolizione delle abitazioni abusive edificate sul territorio comunale, esprimendo viva solidarietà.

La Commissione si associa.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente **MARINELLO** dà preliminarmente conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 21.0.5, pubblicati in allegato.

Il relatore **CALEO** (PD) ricorda che si è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo unificato e sugli emendamenti. Tale parere non può tuttavia essere reso poiché manca, nonostante le ripetute sollecitazioni, la relazione tecnica sul disegno di legge da parte della Ragioneria generale dello Stato, necessaria per l'esame degli emendamenti.

Il presidente **MARINELLO** assicura che inviterà il Ministro per i rapporti con il Parlamento ad accelerare gli adempimenti degli Uffici del Governo.

Il relatore **CALEO** (PD) propone di riformulare l'emendamento 20.0.1 (testo 2) nell'emendamento 20.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato, e presenta l'emendamento 6.1000, pubblicato in allegato, con il quale si pongono limiti temporali più stringenti per l'adozione del regolamento del parco, prevedendo che il Ministero dell'ambiente si esprima entro dodici mesi, decorsi i quali il regolamento viene comunque approvato nel testo proposto dall'ente parco.

Il senatore **SOLLO** (PD) sottoscrive l'emendamento 20.0.1 (testo 2) e accetta la riformulazione nell'emendamento 20.0.1 (testo 3).

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 6.1000, alle ore 12 di martedì 17 maggio 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **MARINELLO**, rilevato che il Ministero dell'ambiente ha manifestato, in più occasioni, scarsa celerità nel rispondere alle interrogazioni in Commissione, invita i Gruppi a trasmettere un

elenco delle interrogazioni più urgenti, al fine di dare corso compiuto alle attività di sindacato ispettivo.

Comunica altresì che è pervenuta dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente notizia di un esposto relativo all'area marina protetta di Torre Guaceto. La documentazione è a disposizione dei Commissari presso l'Ufficio di segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *SULL'INQUINAMENTO IDRICO DA SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS) IN VENETO*

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) fa riferimento ai casi di inquinamento da PFAS delle acque potabili in Veneto, proponendo un approfondimento istruttorio per valutare l'opportunità di chiedere un affare assegnato.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) rileva che il tema è stato oggetto di indagine della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Andrebbero pertanto evitate sovrapposizioni con le attività già svolte da altre Commissioni.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) fa presente che il tema delle PFAS presenta profili di politica industriale e pertanto l'eventuale affare andrebbe assegnato congiuntamente alla 10ª Commissione permanente.

Il sottosegretario Barbara DEGANI osserva che le problematiche delle PFAS comportano risvolti non esclusivamente ambientali. Manifesta comunque la piena disponibilità di collaborazione del suo Dicastero.

Il presidente [MARINELLO](#), considerato che l'argomento in parola presenta ambiti di interesse della Commissione sanità per i risvolti relativi alla salute, della Commissione industria per i profili relativi alla politica industriale, nonché della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, oltre che della Commissione ambiente per gli aspetti attinenti all'inquinamento ambientale ed alle eventuali attività di bonifica, invita il senatore Dalla Zuanna a far pervenire agli Uffici di segreteria materiale utile per l'eventuale istruttoria.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### 6.1000

#### IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), il n. 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'ente parco, previo parere della comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo o formula una controproposta. A seguito della adozione del nuovo testo, nonché della formulazione della controproposta, ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone la proposta definitiva di regolamento all'intesa della Regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato ovvero della menzionata controproposta senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'ente parco alcuna proposta di integrazione o modifica, o la Regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è comunque approvato dal Ministro nel testo adottato dall'ente parco o così come risultante dalla controproposta formulata dallo stesso. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono, su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione;».

#### 20.0.1 (testo 3)

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [BERGER](#),  
[PANIZZA](#), [DI BIAGIO](#), [MANASSERO](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#), [SOLLO](#)

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

#### «Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"».

#### 21.0.5/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al comma 1, sopprimere la lettera a).*

#### 21.0.5/2

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 21-bis», al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni di protezione ambientale presenti nelle regioni interessate sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, sulla base delle esclusive finalità di tutela ambientale, garantite sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni. ».

#### 21.0.5/3

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno sette regioni, sono individuate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di finalità riconducibili alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi tre anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività svolta».

**21.0.5/4**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno cinque regioni, sono individuate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di finalità riconducibili alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi tre anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività svolta».

**21.0.5/5**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 21-bis», al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni» con le seguenti: «presenti nelle regioni interessate».*

**21.0.5/6**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «dieci regioni» con le seguenti: «sette regioni».*

**21.0.5/7**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «dieci regioni» con le seguenti: «cinque regioni».*

**21.0.5/8**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al comma 1, lettera b), capoverso «1» primo periodo sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».*

**21.0.5/9**

[PICCOLI](#)

*All'emendamento 21.0.5, capoverso «Art. 21-bis», lettera b), comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».*

**21.0.5/10**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «dieci regioni» con le seguenti: «tre regioni».*

**21.0.5/11**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sopprimere la parola: «preminenti».*

**21.0.5/12**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», al comma 1, sopprimere e parole: «negli ultimi cinque anni».*

**21.0.5/13**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».*



**21.0.5/14**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 21.0.5, alla lettera b), capoverso «Art. 13», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**21.0.5/15**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 21.0.5, alla lettera b), capoverso «Art. 13», comma 3, sopprimere la parola: «anche».*

**21.0.5/16**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 21.0.5, alla lettera b), capoverso «Art. 13», comma 3, sostituire le parole: «come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni» con le seguenti: «ai sensi della normativa previgente».*

**21.0.5/17**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», al comma 3, sostituire le parole: «disponendola revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti» con le seguenti: «. Ove detti requisiti non siano sussistenti, il Ministero comunica all'associazione interessata le motivazioni dell'accertata inadempienza e dispone una nuova verifica decorsi dodici mesi dalla suddetta comunicazione. In caso di ulteriore inadempienza, dispone la revoca del provvedimento di individuazione».*

**21.0.5/18**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 21.0.5, al capoverso «Art. 13», al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».*

**21.0.5**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)

"1. Alla legge 8 agosto 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) All'articolo 12, comma, 1, lettera c) della legge 8 agosto 1986, n. 349, le parole "o presenti in almeno cinque regioni" sono soppresse;
- b) L'articolo 13 è sostituito dal seguente:  
«Articolo 13.

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono alla individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque alla emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito della emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti

requisiti non siano sussistenti.

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della persistenza delle condizioni per le quali è stata compiuta l'individuazione del presente articolo.»

## 1.3.2.1.17. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 229 (pom.) del 18/05/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016**  
**229ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

***SUL GRAVE ATTO CRIMINALE DI CUI E' STATO FATTO SEGNO IL PRESIDENTE DEL PARCO  
DEI NEBRODI***

Il presidente **MARINELLO** fa riferimento al grave attentato perpetrato, nella notte di ieri, ai danni del presidente del Parco dei Nebrodi, dottor Giuseppe Antoci, esprimendo a questi viva solidarietà. Tale gravissimo episodio segue una serie di atti intimidatori posti in essere allo scopo di arrestare l'azione amministrativa che il Presidente del Parco sta portando avanti all'insegna della legalità.

La Commissione unanime si associa.

***IN SEDE REFERENTE***

[\(117\)](#) **D'ALI'**. - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) **DE POLI**. - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) **Pamela Giacomina ORRU'** ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) **RANUCCI** ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) **SANTANGELO** ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto degli emendamenti presentati al nuovo testo unificato, pubblicati in allegato, e invita i presentatori ad illustrarli.

I senatori [VACCARI](#) (PD) e [SOLLO](#) (PD) sottoscrivono gli emendamenti della senatrice Orrù.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) sottoscrive gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo, ad eccezione degli emendamenti 6.0.2 e 7.0.1.

La senatrice [ORRU'](#) (PD) illustra diffusamente le proposte emendative a sua firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.9, 3.3, 4.1, 5.1, 8.2, 9.3 e 18.2.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) illustra gli emendamenti a sua firma, con specifica attenzione all'emendamento 16.8.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) illustra le proposte emendative a sua firma e, in particolare, gli emendamenti 2.22, 11.1, 11.2, 14.1, 15.1 e 18.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(119\)](#) **D'ALI'**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA** ed altri. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI** ed altri. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.1000, pubblicati in allegato. Fa poi presente che è pervenuta la relazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, richiesta dalla Commissione bilancio. Tale adempimento consentirà di proseguire l'*iter* con l'espressione del parere da parte di tale Commissione.

Il senatore [CALEO](#) (PD) auspica che i Gruppi parlamentari operino una selezione delle proposte emendative, al fine di permettere l'approfondimento dei temi più importanti e la celere conclusione dell'esame in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.*

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Affare sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste ([n. 574](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 60)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che raccoglie i contributi emersi nel corso del dibattito. Molti dei temi trattati risultano presenti nello schema proposto, soprattutto quelli relativi alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alle possibili conseguenze, in capo ai soggetti pubblici e privati, in caso di inadempimento.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che la risoluzione, una volta approvata, insieme a tutto il materiale raccolto per l'istruttoria, sarà trasmessa alle altre Commissioni permanenti e d'inchiesta per i profili di rispettivo interesse.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime un avviso favorevole sui contenuti dello schema di risoluzione.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario, a nome del suo Gruppo, rilevando la necessità che l'impegno al Governo sia formulato anche nel senso di valutare se le procedure autorizzatorie degli interventi urgenti di bonifica connessi a situazioni di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale siano congruenti con le esigenze di tempestività, in relazione all'obbligo di

comunicarne gli esiti alle Camere.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo poiché lo schema di risoluzione non contiene alcun riferimento alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell'AIA. Lo schema di risoluzione dovrebbe contenere l'indicazione di distanze minime dallo stabilimento siderurgico e limitazioni alla produzione e alle emissioni.

Pur ringraziando la senatrice Puppato per la completezza dello schema proposto, il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di astenersi dal voto poiché gli impegni del Governo risultano deboli e non tengono conto del potere sostitutivo del Governo, previsto dall'articolo 120, secondo comma della Costituzione, rispetto ad eventuali inadempienze regionali.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per l'istruttoria svolta dalla relatrice. Dichiara tuttavia di astenersi dal voto poiché la risoluzione dovrebbe essere più incisiva per assicurare che la proprietà dello stabilimento siderurgico non disattenda ulteriormente le prescrizioni dell'AIA. La tutela della salute non spetta soltanto alle Regioni ma compete anche allo Stato, che deve intervenire laddove possa essere pregiudicata l'incolumità dei cittadini.

Il senatore ARRIGONI esprime apprezzamento per l'impegno della senatrice Puppato. Dichiara tuttavia il voto contrario, a nome del suo Gruppo, poiché gli impegni della risoluzione appaiono esigui rispetto alla gravità dell'impatto dell'attività dello stabilimento siderurgico. Tra gli impegni rivolti al Governo doveva prevedersi quello di ripermire l'area del SIN al fine di semplificare taluni oneri connessi alla bonifica.

Il senatore MARTELLI dichiara di astenersi dal voto poiché lo schema di risoluzione si limita a prevedere il rispetto della legge da parte dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle problematiche del SIN di Trieste-Servola. Esprime forte perplessità sulla consistenza dell'impegno relativo ad una più attenta valutazione degli impianti siderurgici, laddove situati nei siti di bonifica di interesse nazionale, con particolare riferimento alle attività residenziali, antropiche e scolastiche.

Il senatore VACCARI dichiara il voto favorevole, a nome del suo Gruppo, ringraziando la relatrice Puppato e il sottosegretario Barbara Degani per il lavoro svolto, sottolineando che gli impegni contenuti nello schema di risoluzione sono coerenti con le competenze della Commissione e con le responsabilità dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella vicenda.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti il nuovo schema di risoluzione proposto dalla relatrice Puppato, che risulta approvato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 19 maggio 2016, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 574  
(Doc. XXIV, N. 60)**

La 13a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'impianto della Siderurgica Triestina S.r.l. è situato nella zona a sud-est rispetto della città di Trieste. Tale impianto è su terreno costiero in parte insistente su terreni di proprietà della società e in parte appartenente al demanio marittimo. Per quanto riguarda l'area demaniale è in corso il procedimento di concessione a Siderurgica Triestina S.r.l. da parte dell'autorità portuale. In tale zona ricadono alcuni impianti della cokeria e la macchina per la colata della ghisa in pani;

l'area produttiva interessata dallo stabilimento ricade secondo il piano regolatore adottato, in parte in zona destinata alle attività produttive industriali e artigianali di interesse regionale (D1) e in parte in zona adibita ad attività portuali industriali (L1). Vi sono poi terreni con altra finalità urbanistica, che pur non ospitando impianti ricadono nel perimetro dell'insediamento. Lo stabilimento e l'intera area fanno parte di un S.I.N. Nello stabilimento vi lavorano 485 dipendenti dei quali 383 operai che lavorano su tre turni da 8 ore ciascuno;

l'industria siderurgica a ciclo integrale consta di due distinti settori integrati ed interdipendenti: la siderurgia e il terminale logistico. Il comparto siderurgico a ciclo integrale è composto fondamentalmente dalla cokeria, dall'impianto di agglomerazione, da due altiforni - di cui uno in funzione - e dalla macchina a colare. Nel comparto siderurgico si produce ghisa solida in pani destinata alla produzione di acciaio, per una capacità massima di produzione in ghisa liquida pari a 520.000 tonnellate annue e pani di ghisa per un massimo di 490.000 tonnellate annue; coke metallurgico, impiegato in larga parte nel ciclo produttivo dello stabilimento, per una capacità massima di 420.000 tonnellate annue; sottoprodotti da ciclo integrale, agglomerati per una capacità massima di 550.000 tonnellate annue; loppa destinata alla commercializzazione presso cementifici per una capacità massima di 150.000 tonnellate annue e il catrame reimpiegato nel ciclo produttivo in altoforno o venduto ad aziende che producono bitumi per una capacità massima di 18.000 tonnellate annue; gas siderurgici da altoforno e cokeria reimpiegati nel ciclo produttivo e in parte ceduti alla centrale elettrica di cogenerazione "Elettra produzione S.r.l." per una capacità massima di 210.000 tonnellate annue. La centrale elettrica, a far data dal 1° gennaio 2016, risulta essere di proprietà del gruppo Arvedi. I dipendenti sono stati infatti assorbiti da Siderurgica Triestina. Rileva sottolineare che

tre delle centraline utilizzate per la misurazione degli inquinanti in atmosfera sono di proprietà di Elettra srl e si attende che venga affidata all'ARPA Friuli-Venezia Giulia la gestione di tre stazioni di rilevazione;

il terminal logistico si affaccia sul mare e dispone di una banchina propria, parco minerali e parco fossili. Le attività di ricevimento delle materie prime e la spedizione dei prodotti finiti vengono svolte in autonomia funzionale rispetto al comparto siderurgico. L'infrastruttura logistica è completata da un raccordo ferroviario e autostradale;

le attività portuali effettuate consistono principalmente in attività di carico e scarico funzionali allo stabilimento produttivo di riferimento, marginalmente di altri stabilimenti del gruppo e ancor più marginalmente per conto terzi. Vengono movimentati materiali di ferro, fossili di carbone, rottami ed altri materiali alla rinfusa;

il Comitato tecnico regionale con delibera n. 94 del 14 ottobre 2015 ha stabilito di assoggettare l'attività svolta presso la Siderurgica Triestina agli adempimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 105 del 2015, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

l'autorizzazione integrata ambientale n. 96 del 27 gennaio 2016 tiene conto delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidente rilevante imposte dall'autorità competente, superando il decreto AIA n. 201 del 2008 e l'accordo di programma stipulato con Arvedi della Siderurgica Triestina il 21 novembre 2014;

alla luce delle determinazioni assunte per concedere la recente AIA e alla luce dell'attività ispettiva di ARPA Friuli-Venezia Giulia di cui al documento del 7 marzo 2016 si dovrebbe dover desumere un netto miglioramento delle emissioni, dei rumori e degli odori in uscita dallo stabilimento. Ciò non si riscontra tuttavia, quantomeno non nella dimensione attesa, se si tiene conto delle denunce succedutesi nel tempo corredate da documentazione fotografica da cui risultano fuoriuscite visibili dal camino e dalle porte dell'impianto che teoricamente ne dovrebbero essere esenti. In ragione di ciò il 23 novembre 2015 il Sindaco di Trieste ha emanato un'ordinanza per imporre un tetto agli sforamenti di ghisa pari a 34.000 tonnellate mensili, al fine di limitare le emissioni inquinanti. Va altresì rilevato che la limitazione, vigente fino al completamento degli interventi previsti entro il 2017, non si configura come un provvedimento esaustivo delle numerose e notevoli problematiche riscontrate;

le attività poste sinora in essere, di cui talune non ancora ultimate, dalla ditta Arvedi per la Siderurgica Triestina, con riferimento all'accordo di programma e alla nuova AIA, riguardano principalmente l'avvio degli interventi nella cokeria, secondo le migliori tecniche disponibili (*Best available technique* - BAT), quali il *revamping* completo con l'inserimento di un impianto innovativo che aspira tutte le polveri diffuse della cokeria, la sostituzione dei montanti deformati, il rifacimento completo delle porte di batteria, il ripristino dei refrattari danneggiati, la sostituzione dell'asta spianatrice, l'attivazione di un nuovo punto di immissione e l'automazione delle operazioni di carica nei forni della cokeria con sistema di trattamento dedicato; l'adozione di un piano di manutenzione programmato con una ben minore fuoriuscita di rumori dall'impianto; la captazione localizzata delle polveri nei punti di trasferimento del coke; l'adeguamento dell'altezza della torre di spegnimento;

gli interventi realizzati sull'altoforno riguardano il *revamping* completo dell'altoforno con particolare trattamento per la captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato, il rifacimento della bocca di carica, dei presidi di aspirazione sul foro di colata e il ripristino del suo confinamento. Vi è poi stato il rifacimento della torre di granulazione della loppa;



gli interventi che hanno interessato l'agglomerato sono stati finalizzati alla captazione localizzata in corrispondenza del rompizolle, mentre per quanto riguarda la logistica è stata realizzata la pavimentazione, il confinamento e la copertura delle aree di messa a parco, la pavimentazione di tutte le strade interne allo stabilimento, nonché l'adozione dei sistemi di contenimento delle polveri durante le fasi di scarico delle navi, compreso il potenziamento dell'irrorazione;

gli interventi che hanno riguardato le acque hanno interessato la captazione e la depurazione delle acque meteoriche, nonché il *capping* per la bonifica delle aree;

in tale contesto, la regione Friuli-Venezia Giulia ha svolto un ruolo di cerniera tra le istituzioni di livello centrale, il Comune, gli Enti pubblici e l'impresa siderurgica. Un primo accordo di programma prevedeva, già a gennaio del 2014, la riqualificazione produttiva dello stabilimento siderurgico e quella ambientale delle aree interessate. Nel novembre 2014, un nuovo accordo di programma era previsto per la realizzazione delle attività di messa in sicurezza, grazie all'impiego di fondi comunitari per un totale di circo 82 milioni di euro e la bonifica dell'area inquinata. Tale importo è comprensivo di 26 milioni di euro già destinati alla bonifica dell'area inquinata. L'importo restante è finalizzato alla realizzazione di contenimento degli inquinanti verso il mare e alla definizione dell'area contaminata: 15 milioni di euro sono invece necessari per stipulare il programma-quadro che prevede interventi da realizzare. L'accordo di programma del novembre 2014 prevedeva anche la reindustrializzazione del sito e gli interventi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), trattandosi di un sito di interesse nazionale. La Regione ha istituito un osservatorio sull'ambiente e sulla salute ed ha svolto specifiche indagini sulla popolazione residente nel raggio di 800 metri dal sito dell'impianto. Il monitoraggio della qualità dell'aria da parte della Regione ha restituito risultati sotto soglia, anche se la centralina di San Lorenzo ha avuto picchi di rilevazione trovandosi all'interno per perimetro in proprietà dell'azienda;

in occasione dell'audizione del sindaco di Trieste è stato rilevato che la Ferriera rappresenta per la città di Trieste un elemento di interesse, talvolta contrastante, per i profili ambientali e sanitari rispetto ai risvolti economici ed occupazionali. Proposito dell'amministrazione comunale è sempre stato quello di coniugare le esigenze ambientali e sanitarie con quelle del lavoro e produttive. L'amministrazione comunale ha realizzato nel maggio del 2012 una prima conferenza sulla salute. Si sono svolti poi incontri periodici per illustrare i dati sulle emissioni e le ordinanze emanate per il loro contenimento. L'amministrazione comunale è altresì consapevole della necessità di un significativo investimento industriale per il miglioramento della situazione ambientale. Tra le iniziative da porre in essere vi è quella del monitoraggio degli odori, avviata insieme all'ARPA Friuli-Venezia Giulia e all'Università di Trieste. Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di assicurare il benessere, anche quello psicologico, della collettività amministrata, anche attraverso un'approfondita attività informativa che superi la naturale diffidenza rispetto alla realizzazione e continuazione delle attività industriali più pesanti;

la provincia di Trieste ha sottolineato che il ciclo produttivo dell'impianto deve essere ulteriormente migliorato per consentire la riduzione delle emissioni nei termini attesi. Tra gli interventi fondamentali per la riduzione delle emissioni vi è la copertura dei parchi minerari. Già la pavimentazione dell'area industriale per la quasi totalità consente di interrompere l'accumulo di inquinanti del suolo;

nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Azienda sanitaria triestina n. 1 si è constatato l'avvio di diverse indagini sui disturbi respiratori della popolazione pediatrica, che hanno riscontrato criticità particolarmente nei bambini residenti nelle abitazioni più vicine allo stabilimento. Dalla collaborazione con l'Università di Trieste è risultato che periodi di esposizione prolungata a emissioni

continue nel tempo e limitate nella quantità costituiscono una determinante più incisiva rispetto ad emissioni incidentali, anche di quantità maggiore, ma di breve periodo. E' stata inoltre realizzata una ricerca sul personale ad inizio e fine turno per verificare la presenza di metaboliti nelle urine significativi per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzopirene. I lavoratori che operano in cokeria e nelle zone maggiormente esposte presentavano valori anomali. Non si è tuttavia riusciti a valutare l'impatto sulla popolazione poiché il campione dell'analisi era limitato: solo trentacinque i soggetti che si sono resi disponibili. Le risultanze di tale indagine sono state unite a quelle degli studi sull'amianto e le sindromi asbesto correlate. Nei lavoratori degli stabilimenti siderurgici si evidenzia un incremento delle neoplasie del polmone e della vescica che non viene riscontrato nella popolazione cittadina. Dall'analisi delle polveri precipitate nelle aree contigue a Servola si riscontra un'incidenza di materiali ferrosi significativa e quindi un rischio maggiore poiché tali materiali hanno un significativo contenuto di IPA. L'Assistenza sanitaria triestina n. 1 ha proposto di inserire nell'AIA un apposito monitoraggio sanitario con l'invito a svolgere programmi informativi rivolti alla popolazione sulle condotte da adottare in caso di incidenti;

l'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha sottolineato l'esigenza di assicurare il benessere della popolazione interessata. Il rispetto delle soglie limite di emissione rappresenta il primo elemento necessario. L'aumento della produzione ha determinato un incremento delle emissioni inquinanti nel primo trimestre del 2015.

Nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili si sono verificati casi di emissione che suscitano viva preoccupazione nella collettività.

L'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha tuttavia riscontrato la realizzazione di taluni interventi. Deve comunque essere tenuto in considerazione l'impegno della proprietà aziendale di limitare al minimo le emissioni dannose. A tal fine, sono stati realizzati tamponamenti, ripristini dei materiali refrattari, rifacimenti di porte e telai, limitazioni del regime di cokeria, il rifacimento delle bocche di ricarica, presidi per l'aspirazione presso il foro di colata, il rifacimento della torre di granulazione della loppa, il ripristino del confinamento del piano di colata e la captazione in corrispondenza dei rompizolle nell'agglomerato. Tali interventi permettono di configurare oggi una situazione migliore rispetto a quella del 2010 anche se si riscontrano aspetti di morbidità sanitaria, quali danni al miocardio e un elevato numero di aborti, che possono essere considerati attinenti alle rilevanze ambientali. Ad avviso dell'Assistenza sanitaria triestina n. 1 occorre intervenire sull'AIA, inserendovi la previsione secondo la quale il monitoraggio delle centrali di rilevazioni delle emissioni deve rimanere pubblico;

l'11 giugno 2015, l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 ha chiesto all'ARPA Friuli-Venezia Giulia di eseguire indagini sui terreni dell'abitato di Servola lungo la direttrice prevalente di ricaduta degli inquinanti e la rilevazione tramite deposimetri collocati nel contesto abitativo del rione della quantità di polveri sottili depositate e la loro composizione compresa la componente di inquinanti assorbiti. Nel luglio 2015 a seguito di una ulteriore circostanziata denuncia, la nota ARPA Friuli-Venezia Giulia riportava che "sulla base delle evidenze analitiche riportate nella documentazione si ritiene di attribuire l'origine siderurgica al materiale esaminato, in particolare si segnala la contestuale presenza di elevate concentrazioni di ferro (omissis) e la presenza di importanti concentrazioni ponderali di IPA". Rimandando la valutazione sanitaria alla competente autorità l'ARPA Friuli-Venezia Giulia precisa che le analisi hanno evidenziato che le particelle ferrose costituiscono il 69 per cento di quelle analizzate con un aspetto tondeggianti caratteristico di materiali sottoposti a trattamenti termici tali da far loro raggiungere il punto di fusione. L'analisi quantitativa evidenzia 157.502mg/kg di ferro e 511nanogrammi/kg di IPA;

già a partire dagli anni '80 sono iniziati i contrasti tra i residenti nel quartiere di Servola -Val Maura e l'azienda siderurgica ex Lucchini, tanto che numerosi sono gli studi scientifici e sulla salute umana

nonché gli interventi delle istituzioni locali volti a monitorare e determinare le condizioni di salute dei residenti - una popolazione di 12.457 abitanti pari a circa il 6 per cento della popolazione complessiva del comune di Trieste - con l'obiettivo di garantire migliori condizioni di lavoro alle maestranze in azienda o correlate direttamente o indirettamente all'attività siderurgica a ciclo integrato e continuo, nonché a limitare emissioni in atmosfera di gas acri ed irritanti, polveri sottili, benzene, benzopirene ed IPA, rumori e odori molesti, il già consistente inquinamento delle acque e una eccessiva mobilità da e per gli stabilimenti;

le fonti emissive del SIN di Trieste sono la ferriera, l'inceneritore, il traffico pesante e il traffico marittimo. Ammontano ad alcune centinaia l'anno, mai sotto il numero di 500, le chiamate e gli esposti dei residenti rilevati da parte delle autorità, con la sola importante differenza in riduzione nell'anno 2014 che, va rilevato, è stato l'anno in cui si è sospesa parte dell'attività, è stato imposto dal Comune un limite alla produzione ed è stata posta in amministrazione straordinaria la Lucchini SpA: ad ottobre dello stesso anno, è avvenuto poi il cambio di proprietà;

in modo univoco ed uniforme sono stati rilevati inquinanti aereodispersi emessi dall'area industriale di Servola rappresentata dallo stabilimento siderurgico con particolare riferimento a quelli di natura particellare. L'ARPA Friuli-Venezia Giulia è stata impegnata, sin dalla sua costituzione, in un monitoraggio del fenomeno con interventi di rilevamento degli inquinanti sia attraverso attività strumentale con l'insediamento di fino a 7 centraline in zona (Carpineto, San Sabba, Monte San Pantaleone, via Svevo, Pitacco, Rfi e inoltre nella postazione ingresso operai di via San Lorenzo in Selva) sia con sopralluoghi e prelievi contestuali a seguito di segnalazione di privati cittadini;

tra gli inquinanti monitorati vi sono il monossido di carbonio, l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, l'ozono, le polveri PM10, le polveri totali sospese (PTS), gli idrocarburi aromatici BTEX e gli IPA. Inoltre particolare attenzione è stata posta alla rilevazione di particolato sospeso, ovvero polveri aventi diametro inferiore ai 10 micron, in particolare nella zona ove si registra una elevata densità di popolazione residente (centraline di Carpineto, Pitacco e Svevo). In queste postazioni si sono osservati, dal 2004 al 2013, valori nettamente superiori ai valori della centralina situata in centro urbano in piazza Libertà, presa a riferimento perché inserita nel massimo traffico urbano, seppure entro il valore limite annuale per la protezione della salute umana fissato in 40 micron per metro cubo dal decreto legislativo n. 155 del 2010. La rilevazione però di picchi mensili ha messo spesso in allarme, nel corso degli anni l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 che si è rivolta alla Direzione regionale ambiente, all'ARPA Friuli-Venezia Giulia e al sindaco pro tempore per segnalare i preoccupanti superamenti di PM10 e benzene, quest'ultimo sicuro cancerogeno;

L'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha effettuato una serie di campionamenti sullo strato superficiale dei suoli (*top-soil*) in alcune aree cittadine e dell'abitato di Servola. L'attività di campionamento è stata effettuata con l'obiettivo di studiare le ricadute delle emissioni della Ferriera di Servola sul suolo e conseguentemente di valutare le eventuali relazioni con la salute dei cittadini. Le analisi dei campionamenti effettuati da ARPA Friuli-Venezia Giulia il 13 gennaio 2016, in sette diverse aree individuate con protocollo operativo tra ARPA Friuli-Venezia Giulia, AAS 1 e Comune di Trieste hanno evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA), limitatamente ai campionamenti effettuati nella pineta Miniussi e in piazzale Rosmini. Le attività di campionamento previste dal protocollo di indagine proseguiranno tra fine maggio e inizio giugno;

si sono create pertanto le condizioni per la necessità di un'ulteriore revisione dell'AIA, con ulteriori prescrizioni sugli impianti e la gestione. Nel 2015, si è rilevato un sensibile aumento delle PM10 presso tutte le centraline di controllo. I superamenti di soglia hanno superato, per taluni inquinanti, il

limite massimo dei 35 annui ammessi dalla normativa vigente. Il benzopirene raccolto presso la centralina posizionata all'ingresso degli operai di San Lorenzo in Selva ha raggiunto la sua massima consistenza negli anni 2004 e 2005 con 394,9 nanogrammi per metro quadro die, rispetto alla media di 40 nanogrammi die registrata in via Carpineto;

il decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede, per quanto riguarda il benzopirene rilevato nel particellare sospeso, un valore massimo di 1,0 nanogrammo per metro cubo, che non è stato superato nel 2015 nonostante i primi sei mesi siano stati a rischio superamento;

in ordine alla rete di centraline dedicate al monitoraggio della qualità dell'aria, è importante sottolineare la necessità che esse siano sempre in ottimo stato manutentivo e collocate in luoghi adatti alla captazione, ossia privi di barriere naturali quali il fogliame;

nonostante il controllo dei fattori emissivi industriali di Siderurgica Triestina e degli Enti competenti, continuano a manifestarsi fenomeni di presunto *slopping*, vistose fumate e talora fiammate, percepite come un rischio sanitario dalla popolazione circostante la Ferriera, oggetto di un sopralluogo ispettivo straordinario da parte dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia;

il comune di Trieste e l'Assistenza sanitaria n. 1 triestina hanno concordato l'effettuazione di un'indagine epidemiologica mirata a rilevare lo stato di salute della popolazione di Servola, basata sulla relazione dello *stress-strein* conseguente all'inquinamento ambientale come da definizione dell'OMS, ovvero inteso non come semplice assenza di malattia, ma come complessiva percezione dello stato di salute, di depressione, della valutazione di qualità percepita di vita, di stress, di patologia e di stato economico-sociale. Oltre il fatto di dover assumere abitudini di vita limitanti la propria libertà individuale e familiare (tenere le finestre chiuse in estate per evitare imbrattamenti ed odori, evitare di far giocare i figli in luoghi aperti, essere impediti di coltivare frutta e verdura nel proprio giardino). Tale attività in corso dall'agosto del 2015 in collaborazione con l'Assistenza sanitaria n. 1 triestina, viene integrata da una indagine mirata allo stress ossidativo-cellulare;

gli obiettivi sono quelli di determinare lo stato di salute e le conseguenze dello stress vissuto dalla popolazione attigua al grande stabilimento siderurgico esistente e contermini di una vasta area SIN, rispetto a medesima popolazione di altro ambito a bassa presenza industriale;

nel periodo dicembre 2014 - giugno 2015 l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 con ARPA Friuli-Venezia Giulia e tutti gli attori della conferenza dei servizi per il riesame dell'AIA per lo stabilimento di Servola ha prodotto lo studio [VIS.PA](#) (Valutazione di impatto sulla salute per la Pubblica amministrazione derivante da un progetto nazionale con capofila l'Emilia Romagna che permette di esprimere pareri in seno alle conferenze di servizi). Questo studio, il primo in Italia condotto per uno stabilimento siderurgico, ha permesso una valutazione sulla scorta delle informazioni utili già disponibili e ha permesso di proporre oltre al piano di monitoraggio e controllo previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 un percorso più esteso e complessivo di monitoraggio e controllo che comprende il piano di monitoraggio ambientale, il *risk assessment*, il piano di monitoraggio sanitario e lo studio sul benessere della popolazione prevedendo, in funzione delle informazioni che si implementeranno, anche la valutazione del danno sanitario;

il comune di Trieste, l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 e l'ARPA Friuli-Venezia Giulia hanno lavorato in collaborazione, con sistematicità e con forza per fare quanto nelle loro competenze per determinare un migliore stato delle cose nella zona di Servola, numerosi sono gli atti e le azioni promosse per ridimensionare i rischi, monitorare e sanare le situazioni più rilevanti;

le volontà private e pubbliche paiono seriamente rivolte ad un effettivo miglioramento della situazione locale e gli interventi adottati ed adottandi dovrebbero poter permettere una qualità della vita migliore anche ai numerosi residenti. Interessante sarà visionare i risultati dello studio volto a rappresentare il livello di danno psicologico e fisico fin qui maturato a seguito delle problematiche anzidette nella popolazione triestina residente nelle vicinanze del SIN e della ferriera,

impegna il Governo:

a seguire con la massima attenzione il proseguire delle attività di bonifica di cui all'accordo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 sottoscritto per il sito di interesse nazionale di Trieste-Servola, garantendo il rispetto del crono programma degli interventi previsto dall'accordo medesimo;

ad acquisire i risultati dei monitoraggi sanitari in corso, particolarmente rilevanti per stabilire eventuali danni e le conseguenze sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini residenti in prossimità dello stabilimento della Ferriera di Servola e delle contigue aree industriali;

a promuovere, sulla scorta dei risultati pervenuti, una più attenta valutazione dei requisiti degli impianti siderurgici, laddove situati nei siti di bonifica di interesse nazionale, con particolare riferimento alle attività residenziali, antropiche e scolastiche.  
a comunicare alle Camere i risultati conseguiti relativamente agli impegni precedenti mediante una informativa periodica.

#### AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. [117](#), [512](#), [828](#), [962](#), [1650](#)

**G/117-512-828-962-1650NT2/1/13**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

La Commissione,

premesso che:

il nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 117,512, 828,962, 1650, reca disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole;

considerato che:

il mercato unico (spazio senza frontiere interne fra gli Stati membri nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) è stato istituito il 1º gennaio 1993 e, dalla sua realizzazione, le zone franche e i depositi franchi, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri dalle previgenti normative nazionali, sono istituti che trovano la propria definizione e disciplina giuridica, seppure con connotazioni che mutano nel tempo, nell'ambito del diritto doganale. Le disposizioni di base che regolano le zone franche inserite negli Stati membri sono regolate dal Codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 «Istituzione del Codice doganale comunitario», e al regolamento (CEE) n. 2454/93 «Disposizioni di applicazione del Codice»;

la prima iniziativa per una zona franca siciliana fu avviata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860. Nella relazione del Consiglio si legge: «Italia dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi e, fin dove si possa, generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo»;

considerato inoltre che:

l'isola di Pantelleria dista 110 chilometri dalla Sicilia e 70 chilometri dalla Tunisia è un luogo geotermico unico nel Mediterraneo; la popolazione non supera gli 8.000 abitanti; il reddito pro capite è

8.000 euro, inferiore del 78 per cento a quello europeo; vi è una crescente disoccupazione giovanile, vi sono prezzi altissimi per approvvigionamento di acqua, smaltimento dei rifiuti, gasolio e commercializzazione di prodotti e servizi, nonché forme persistenti di monopolio;

ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» (2012/C 181/03) sottolinea che «Le isole risentono in modo particolare dei fenomeni migratori e dei problemi connessi all'invecchiamento demografico e allo spopolamento. Queste situazioni possono causare la perdita del patrimonio culturale, l'indebolimento degli ecosistemi e serie ripercussioni economiche (occupazione, giovani eccetera)» ed inoltre di «considerare le isole, nel quadro della PAC, come zone svantaggiate, al pari delle aree montane, tenendo conto in particolare dell'insularità ai fini del finanziamento»;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'istituzione e disciplina dell'Iva, «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate», ma l'articolo 7 specifica che «Agli effetti del presente decreto: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 2, commi 4-6, «I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'articolo 1 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438»;

ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice doganale comunitario, il territorio doganale della Comunità non comprende in Italia i «comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio»;

le cessioni relative a beni inviati in questi territori sono da considerare esportazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sempre che, vi sia la prova di uscita dei beni stessi dal territorio UE. Dal 1º gennaio 2013 sulla fattura va indicata la locuzione «operazioni non imponibili»;

analogamente a quanto sopra, anche nella normativa inerente alle accise vige il principio della territorialità. Infatti il decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), definisce all'articolo 1, comma 3, il territorio nel cui ambito applicare tale imposta: «Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

i riferimenti normativi delle zone franche sono contenuti nel Trattato di Lisbona, che pone come obiettivo principale la riduzione del divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee, oltre allo sviluppo di quelle aree considerate meno favorite quindi, *in primis*, le regioni insulari e quelle frontaliere;

nella XIV Legislatura è stato presentato il disegno di legge AS 1772 per la determinazione delle zone franche in Sicilia, tra le quali anche l'isola di Pantelleria, e la validità di tale proposta è legata alla posizione geografica di Pantelleria, alla sua centralità mediterranea, al suo ruolo storico di punto d'incontro fra tre continenti (Europa, Asia ed Africa) ed all'esigenza sovranazionale di creare un «centro-motore» di vaste dimensioni che sia realmente trainante per l'economia sud-europea e mediterranea e che possa creare in Sicilia piena occupazione, lavoro, produttività, ricchezza, beni e servizi;

in data (19 giugno 2015) Corina Cretu ha risposto, per conto della Commissione europea, all'interrogazione E-004970/2015 degli europarlamentari Ignazio Corrao e Dario Tamburrano (EFDD), affermando che «La Commissione è consapevole della particolare situazione socio-economica dell'isola di Pantelleria, dovuta alla sua lontananza e alle dimensioni ridotte del suo mercato interno. Nel quadro del programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 sono stati finanziati interventi che hanno interessato soprattutto il settore delle infrastrutture portuali (compresi i porti turistici), delle infrastrutture per la prevenzione dei rischi sismici e vulcanici, delle attività economiche e turistiche ecocompatibili e della ricerca e dello sviluppo tecnologici»,

impegna il Governo:

a dichiarare l'isola di Pantelleria zona franca e ad attivare tutte le procedure necessarie per la sua istituzione;

ad attivare presso l'Unione europea tutte le procedure necessarie per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.  
**G/117-512-828-962-1650NT2/2/13**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

La Commissione,

premesso che:

il nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 117,512, 828,962, 1650, recante disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole, prevede all'articolo 2 tra gli obiettivi degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori che venga incrementata la produzione di fonti energetiche rinnovabili, fermo restando la compatibilità paesaggistica al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

considerato che:

da notizia pubblicata in data 22 marzo 2016 dal quotidiano *on line* «la Repubblica» edizione di Palermo, nell'isola di Favignana (Trapani), in contrada Fossafelle, dovrà essere realizzata una nuova centrale elettrica a gasolio da 25 megawatt che si prevede che comporterà la costruzione di capannoni industriali in cemento armato, *silos*, serbatoi, strade e sala macchine a due piani con 7 generatori a gasolio e 3 ciminiere, alte 15 metri. La nuova centrale sarà ubicata a circa 350 metri dal sito balneare di «cala Azzurra» e a 500 metri dal sito balneare di «Bue Marino»;

ad oggi, la produzione e distribuzione dell'energia elettrica è affidata in concessione alla SEA SpA (Società elettrica di Favignana), che vende l'energia a circa 3.600 utenze dell'isola, che opera tramite la centrale termoelettrica costituita da generatori, di potenza installata pari a 20 MW alimentati a gasolio; quest'ultimo è approvvigionato in centrale e trasportato, sull'isola attraverso navi cisterna;

il nuovo impianto industriale dovrebbe sorgere in un'area di 2 ettari, che risulta essere tutelata dal piano paesaggistico e dall'area marina protetta delle isole Egadi, istituita con decreto interministeriale del 21 dicembre 1991, che dal 2001 risulta essere affidata in gestione al Comune di Favignana dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è la più grande d'Europa; sarà di conseguenza necessario adottare una variante urbanistica al piano regolatore generale vigente;

il sindaco ed il Consiglio comunale di Favignana si sarebbero mostrati contrari alla realizzazione dell'opera in quanto preoccupati dal rischio di veder realizzato un impianto industriale, a evidente impatto ambientale, in una delle zone più belle dell'isola nonché tutelata dal piano



paesaggistico e dell'area marina protetta delle Egadi; anche i cittadini favignanesi avrebbero espresso contrarietà temendo il devastante impatto ambientale e paesaggistico che produrrebbe la visione della nuova centrale anche dalla vicina isola di Levanzo e per i fruitori dell'isola, considerando che le 3 ciminiere di altezza di 15 metri sarebbero visibili a distanza;

considerato inoltre che:

dal sito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica della Commissione europea, si evince che è stato finanziato un progetto con codice «CUP ? G73F11000240004» per un importo complessivo di 231.702,63 euro, nell'ambito del «POR FESR 2007-2013», a SEA per attività di ricerca, dal titolo «sistema innovativo per la riduzione ed il monitoraggio in *real-time* delle emissioni della centrale elettrica di Favignana». Per tale progetto, che dovrebbe concludersi il 31 marzo 2016, alla data del 31 dicembre 2015 risulta essere già elargita la somma di 185.362,11 euro;

considerato, infine, che:

in passato, il Consiglio comunale di Favignana non era mai intervenuto per variare la destinazione d'uso dell'area risulterebbe che la Regione Siciliana abbia nominato un commissario *ad acta*, e di conseguenza il presidente del Consiglio comunale di Favignana abbia convocato l'assemblea cittadina per l'8 aprile 2016, con all'ordine del giorno la variante urbanistica necessaria ad autorizzare l'area,

si impegna il Governo:

a monitorare e sollecitare la Regione Siciliana a rivalutare il progetto di realizzazione dell'impianto di cui in premessa, considerato l'evidente impatto negativo sull'ambiente e sul turismo, fulcro dell'economia locale, soprattutto alla luce della concreta possibilità per l'isola di sviluppare produzione di energia da fonti rinnovabili.

## EMENDAMENTI

### 1.1

#### [D'ALÌ](#)

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

### 1.2

#### [D'ALÌ](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

### 1.3

#### [D'ALÌ](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

### 1.4

#### [D'ALÌ](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «comuni delle isole minori» con le parole: «comuni con sede nelle piccole isole» e le parole: «isole minori» con le seguenti: «piccole isole».*

### 1.5

#### [PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO](#)

*Al comma 3 dopo le parole: «implementare le strategie di sviluppo» è aggiunta la seguente: «sostenibile».*

### 1.6

#### [D'ALÌ](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «isole minori» con le seguenti: «piccole isole».*

### 1.7

#### [D'ALÌ](#)

*Al comma 5, sostituire le parole: «I comuni delle isole minori», con le seguenti: «I comuni con sede nelle piccole isole, o limitatamente ai territori delle stesse».*

### 1.8



**ARRIGONI**

*Al comma 5, sostituire le parole: «come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con le seguenti: «come poli per l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

**1.9**

**ORRÙ, VACCARI, SOLLO**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'ANCIM è riconosciuta, come Associazione di Comuni, ai sensi e per gli effetti della legge 7 aprile 2014 n. 56».

**2.1**

**DE PETRIS, BOCCHINO**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai servizi sociali», inserire le seguenti «e sanitari».*

**2.2**

**D'ALÌ**

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

**2.3**

**PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO**

*Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:*

- 1) *dopo le parole: «acquisti di veicoli» aggiungere le seguenti: «elettrici e»;*
- 2) *dopo le parole: «distribuzione di energia» aggiungere le seguenti: «e di ricarica elettrica».*

**2.4**

**MORONESE, SANTANGELO, NUGNES**

*Al comma 1, lettera c) n. 1, sopprimere le parole: «a combustibili».*

**2.5**

**ARRIGONI**

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «al fine di garantire» inserire le seguenti: «il rapido collegamento con strutture sanitarie nei casi di emergenza,».*

**2.6**

**RANUCCI**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «continuità territoriale», inserire le seguenti: «e infrastrutturale, con particolare attenzione ai collegamenti via cavo alle reti energetiche nazionali».*

**2.7**

**PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «continuità territoriale» inserire le seguenti: «e infrastrutturale».*

**2.8**

**PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO**

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:*

- «f) incrementare la produzione da fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie, per le attività produttive e gli enti locali;
- f-bis) promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche;».*

**2.9**

**RANUCCI**

*Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:*

- «f-bis) promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche, ferma restando la normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica;».

**2.10**

**RANUCCI**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis) promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche, incentivando i collegamenti via cavo alle reti energetiche nazionali;».

**2.11**

[DALLA ZUANNA](#), [ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche e all'integrazione della produzione distribuita;».

**2.12**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, lettera g) si apportano le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo dopo la parola: «gestione», aggiungere la seguente: «autonoma»;

b) dopo le parole: «lo smaltimento», aggiungere la seguente: «, il recupero».

**2.13**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, ove possibile,».*

**2.14**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «, ove possibile,» con le seguenti: «, ove non eccessivamente oneroso,».*

**2.15**

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ORRÙ](#), [VACCARI](#), [RANUCCI](#), [SOLLO](#)

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ove possibile», sono aggiunte le seguenti: «modelli virtuosi di economia circolare e».*

**2.16**

[RANUCCI](#)

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e incentivando l'acquisto, da parte di privati o gruppi di privati, di compactatori di rifiuti».*

**2.17**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, dopo la parola: «desalinizzazione» le seguenti: «nonché di recupero dell'acqua piovana micro e fito depurate anche con il ricorso all'uso delle energie rinnovabili;».*

**2.18**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

*Alla lettera i) dopo le parole: «beni culturali», inserire le seguenti: «demaniali, ambientali».*

**2.19**

[RANUCCI](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «favorire il recupero e la riqualificazione», inserire le seguenti: «e l'efficientamento energetico, nel rispetto della normativa paesaggistica e delle caratteristiche del singolo paesaggio».*

**2.20**

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «favorire il recupero e la riqualificazione», inserire le seguenti: «e l'efficientamento energetico».*

**2.21**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire la seguente: «esistente».*

**2.22**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «la costruzione di nuove strutture», con le seguenti: «il consumo di suolo inedificato».*

**2.23**

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «recupero dei beni culturali», inserire le seguenti: «, la protezione dell'ambiente».*

**2.24**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, lettera n) sopprimere la parola «acquacoltura».*

**2.25**

[CALEO](#), [VACCARI](#), [ORRÙ](#), [SOLLO](#)

*Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «rideterminazione delle servitù militari» aggiungere il seguente periodo: «nel rispetto delle priorità strategiche nazionali e attraverso il meccanismo di consultazione tra ciascuna regione e l'autorità militare in seno al Comitato Misto Paritetico costituito ai sensi dell'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».*

**2.26**

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:*

«s) salvaguardare la flora e la fauna locale, proteggere la qualità delle risorse ambientali del mare, con particolare riferimento alla biodiversità delle specie marine, alla tutela dei fondali e alla qualità delle acque, anche attraverso l'incremento e la riqualificazione delle aree naturali protette».

**2.27**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4».

**3.1**

[D'ALÌ](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Comitato istituzionale per le piccole isole). ? 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato istituzionale delle piccole isole, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle piccole isole, in numero non superiore a sette;

b) da un rappresentante per ciascuna delle sette regioni nel cui territorio sono presenti le piccole isole di cui all'allegato A;

c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), tra i quali il presidente dell'Associazione medesima, in rappresentanza delle aree regionali interessate;

d) da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle piccole isole di cui all'allegato A, in numero non superiore a sette, nominati dalla Federazione italiana parchi e riserve naturali.

3. Le regioni, l'ANCIM e la Federazione italiana parchi e riserve naturali nominano autonomamente i propri rappresentanti e li comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Comitato, con apposito regolamento, da adottare entro un mese dal suo insediamento, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il sindaco presidente dell'ANCIM è componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il Comitato ha il compito di:

a) approvare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e i relativi criteri di riparto e di erogazione finanziaria;

b) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni».

### 3.2

[D'ALÌ](#)

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

### 3.3

[ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da suo delegato».

### 3.4

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

*Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette».*

### 3.5

[ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti sulle problematiche delle isole minori».

### 3.6

[CALEO](#), [VACCARI](#), [ORRÙ](#), [SOLLO](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Comitato, per l'attività istruttoria delle proposte e delle iniziative relative alle servitù militari o di interesse della difesa, si avvale del supporto del Comitato misto paritetico costituito in ciascuna regione ai sensi dell'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

### 4.1

[ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è membro di diritto di tutti i Comitati Osservatori, Commissioni le cui finalità abbiano ricadute sui territori insulari».

### 4.2

[D'ALÌ](#)

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

### 4.3

[DE SIANO](#)

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), sulla base di nuovi progetti dei Comuni, che tengano conto di esigenze sopravvenute».

## 5.1

[ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

## 5.2

[D'ALÌ](#)

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

## 5.0.1

[D'ALÌ](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 5-bis.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

## 6.1

[ARRIGONI](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo da applicare nel territorio delle isole minori. Le Regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare ulteriori forme di fiscalità di sviluppo nel territorio dei medesimi comuni».

## 6.2

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1 dopo le parole: «medesimi comuni» aggiungere, in fine, le seguenti: «tali forme di fiscalità devono favorire la creazione di nuove aziende la cui attività rientri nel perseguimento del principio di sostenibilità dal punto di vista sociale ed ambientale».*

## 6.3

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale dell'isola di Pantelleria, in applicazione dei principi comunitari di coesione e di libera concorrenza, nell'ottica dell'integrale riconoscimento dell'insularità, e in ragione dell'uscita dell'Isola dall'Obiettivo 1, lo Stato italiano, d'intesa con l'Unione europea, costituisce nell'intero territorio dell'isola di Pantelleria, una zona franca per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'isola di Pantelleria è considerata fuori della linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e viene costituita in zona franca. Le modalità di attuazione della zona franca sono concordate con la Regione Sicilia e stabilite con legge dello Stato previa procedura comunitaria di autorizzazione».

#### 6.4

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fra le disposizioni fiscali da adottare in attuazione del comma 1, le regioni possono prevedere misure rivolte a incentivare l'utilizzazione di combustibili non derivanti da fonti fossili».

#### 6.5

[ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. I territori Comunali di Lampedusa e Pantelleria sono destinati a zona franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del Codice Doganale dell'Unione ? Regolamento (UE) n. 952/2013. Con decreto del Ministro.

2-ter. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente legge, è regolamentata l'attuazione delle zone franche istituite con il precedente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 18 sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

#### 6.0.1

[D'ALÌ](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### «Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. Per i soggetti residenti da più di cinque anni in una delle piccole isole di cui all'allegato A, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), gli importi che danno luogo all'esenzione totale dall'imposta sono incrementate del 20 per cento».

#### 6.0.2

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### «Art. 6-bis.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni delle isole minori di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o ad una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.



5. I Ministeri competenti, di intesa con le regioni e i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire ad eventuali carenze, le stesse amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

#### 7.1

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle installazioni», con le seguenti: «dei servizi e strutture».*

#### 7.2

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture», con le seguenti: «finalizzata all'adeguamento delle infrastrutture esistenti».*

#### 7.3

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «progetti di adeguamento delle infrastrutture», aggiungere le seguenti « e da schede sinottiche per ogni singolo settore indicando i bisogni di interventi infrastrutturali e eventuali progetti esistenti,».*

#### 7.0.1

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi».

#### 8.1

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «con accordo» inserire le seguenti: «, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».*

#### 8.2

[ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:*

«e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma prioritariamente all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia».

#### 8.3

[ARRIGONI](#)

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «appositi interventi», inserire le seguenti: «anche con assegni di studio, ».*

**8.4**

[D'ALÌ](#)

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

**9.1**

[D'ALÌ](#)

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

**9.2**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Al comma 3 sopprimere la lettera a).*

**9.3**

[ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «sede disagiata» inserire le seguenti: «con modalità».*

**10.1**

[D'ALÌ](#)

*Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».*

**10.2**

[DE SIANO](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In considerazione della necessità che nelle isole minori sia organizzato un adeguato sistema di trasporto terrestre anche a causa del divieto di sbarco previsto per i non residenti, e della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo».

**10.3**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 3, dopo le parole: «Il servizio di», inserire le seguenti: «manutenzione e di».*

**10.4**

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

*Sopprimere il comma 4.*

**10.5**

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ORRÙ](#), [VACCARI](#), [RANUCCI](#), [SOLLO](#)

*Al comma 4, dopo le parole: «infrastrutture portuali e aeroportuali», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi quelli che ne prevedono la progressiva elettrificazione».*

**10.6**

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ORRÙ](#), [VACCARI](#), [RANUCCI](#), [SOLLO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Costituiscono altresì opere prioritarie al fine dell'inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi dell'Unione Europea per il medesimo periodo, i progetti di promozione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici sia per il trasporto privato che per il trasporto collettivo sulle isole».

**10.0.1**

[D'ALÌ](#)



*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Miglioramento e potenziamento dei servizi delle strutture  
turistico-alberghiere)

1. Nelle piccole isole di cui all'allegato A, allo scopo di un più razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente e di una minore occupazione del territorio, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tipiche possono essere autorizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mutamenti delle destinazioni d'uso allo scopo di migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri ivi operanti sotto qualsiasi forma».

**10.0.2**

[D'ALÌ](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

(Limitazioni dei flussi di ingresso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i comuni delle piccole isole di cui all'allegato A possono stabilire, in determinati periodi dell'anno, un numero massimo di accessi giornalieri di persone, al fine di salvaguardare il loro patrimonio ambientale.

2. Non possono essere assoggettate al provvedimento di cui al comma 1 le persone residenti nel comune nel quale la limitazione viene adottata e coloro che nello stesso vantano un diritto di proprietà su un bene immobile.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 può stabilire anche le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è limitato, nonché le sanzioni per il caso di violazione».

**11.1**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

**11.2**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «gli strumenti di pianificazione», con le seguenti: «il Piano comunale o intercomunale».*

**12.1**

[D'ALÌ](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

**12.2**

[DE SIANO](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«5. Nelle Isole di Elba, Ischia e Lipari vanno mantenute stabilmente le Sezioni Distaccate dei Tribunali, già operanti, in considerazione della impossibilità di garantire la continuità territoriale dei collegamenti sia per periodici fattori climatici sia per la riduzione dei collegamenti stessi verificatasi per gli alti costi di gestione».

**13.1**

[D'ALÌ](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

**14.1**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:*

a) prevenzione;

*a-bis)* riutilizzo e riuso;  
*a-ter)* riciclaggio.

## 14.2

[DE SIANO](#)

*Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«e) il finanziamento di centrali di stoccaggio e di stazionamento dei rifiuti dei Comuni, non essendo sempre possibile raggiungere il continente per il loro smaltimento».

### 14.0.1

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi  
destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, nei Comuni di cui all'allegato A, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
4. Con accordo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.
5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

## Art. 15.

### 15.1

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole:* «Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A», *con le seguenti:* «Su richiesta dei comuni delle isole di cui all'allegato A, le regioni territori al mente competenti trasferiscono in capo ai medesimi comuni».

### 15.2

[ARRIGONI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole:* «interventi di bonifica e manutenzione ordinaria», *con le seguenti:* «interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di manutenzione ordinaria e straordinaria».

### 15.3

[DE SIANO](#)

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di ambito regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A rientra nella gestione istituzionale dei comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. All'uopo i comuni possono istituire campi di ormeggio e parchi boe al di fuori dei porti, attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori e previo

parere della competente capitaneria di porto, la quale provvede con propria ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori».

#### **15.4**

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «è affidata ai», con le seguenti: «è partecipata dai».*

#### **16.1**

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, anche ai fini della produzione dell'acqua calda sanitaria».*

#### **16.2**

[GIROTTTO](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tale piano è suddiviso in due fasi. La prima fase prevede il raggiungimento di una quota del 100 per cento di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 attraverso la graduale eliminazione delle fonti fossili e lo spostamento delle risorse attualmente destinate agli incentivi per le fonti fossili alle fonti rinnovabili. La seconda fase prevede il raggiungimento del 100 per cento di energia da fonti rinnovabili nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, entro il 2040. Il piano prevede altresì misure di efficienza energetica indispensabili al raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché l'adozione delle misure necessarie allo sviluppo della mobilità elettrica».*

#### **16.3**

[D'ALÌ](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».*

#### **16.4**

[GIROTTTO](#)

*Al comma. 2, sostituire le parole da: «garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei rischi del cambiamento climatico e dei vantaggi garantiti dalla produzione di energia non inquinante. Il piano incentiva prioritariamente le iniziative di produzione da fonti rinnovabili e di efficienza energetica relative agli edifici pubblici».*

#### **16.5**

[VACCARI](#), [ORRÙ](#), [RANUCCI](#), [SOLLO](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il piano di cui ai commi precedenti, deve contenere l'indicazione cartografica delle aree comunali reputate idonee allo sviluppo degli impianti di produzione da fonte rinnovabile, definendone la tipologia. I Comuni e le Regioni interessate provvedono ad adeguare coerentemente, entro sei mesi dall'adozione, i relativi strumenti urbanistici e di governo del territorio. Il contenuto del piano è recepito nel contratto di sviluppo locale, di cui all'articolo 4 comma 2, ed all'autorizzazione delle opere ad esso conformi non si applicano le eventuali limitazioni previste da norme regionali in materia di individuazione delle aree e dei siti idonei ad ospitare impianti a fonte rinnovabile, fermo restando il rispetto delle norme a tutela degli interessi elencati al comma 2 del presente articolo».

#### **16.6**

[DE PETRIS](#), [BOCCHINO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con provvedimento approvato dal comune competente o, in modo conforme, da tutti i comuni competenti sul territorio delle isole minori di cui all'allegato A della presente legge, può essere richiesto, in funzione del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di confermare i termini di scadenza previsti, all'atto del rilascio, dai titoli concessori in essere concernenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, qualora ubicati nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa dell'intero perimetro

dell'isola. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, conformemente alla richiesta dei comuni di cui al presente comma, entro tre mesi dal ricevimento delle relative deliberazioni».

#### 16.7

[GIROTTTO](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico per definire le "Linee Guida nazionali per l'incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili nelle isole minori", e ne sono stabiliti i compiti specifici, le attività e le modalità operative. Le medesime Linee Guida, da adottare entro novanta giorni dall'istituzione del Tavolo tecnico, recano i principi generali per la redazione dei piani di cui al comma 1».

#### 16.8

[PUPPATO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ORRÙ](#), [VACCARI](#), [RANUCCI](#), [SOLLO](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Il piano di cui al comma 1 tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-*octies* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e dai conseguenti provvedimenti attuativi. Il piano di cui al comma 1 assume altresì tra i propri obiettivi prioritari quello di efficientare la generazione elettrica dell'isola, aumentare la capacità di integrare la produzione da FER nella rete e migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico insulare, anche attraverso l'installazione di sistemi di accumulo e di altre tecnologie di gestione e controllo dei flussi di energia elettrica nella rete.

2-ter. La pianificazione degli interventi di sviluppo del sistema elettrico insulare di competenza delle imprese elettriche concessionarie dovrà essere contenuta in documento pubblico predisposto dalle medesime imprese e aggiornato annualmente».

#### 16.0.1

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 16-bis.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Al fine della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori, e per la necessità di non disperdere il patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai Piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate».

#### 18.1

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 18. ? 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale

del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016».

## 18.2

[ORRÙ](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#)

*Sostituire il comma, con i seguenti:*

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 o a valere sui finanziamenti del Fondo politiche di coesione.

*I-bis.* I criteri di riparto sono quelli previsti dal fondo stesso, tenuto conto che le isole minori sono riconosciute quali aree interne ultraperiferiche, con fragilità identiche sia se inserite in Regioni Convergenza, sia in Regioni Competitività».

## 18.3

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 4», con le seguenti: «dell'articolo 5» e le parole: «40 milioni», con le seguenti: «20 milioni».*

### Allegato A.1

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

*All'allegato A, aggiungere le seguenti isole:*

|    |          |       |                 |
|----|----------|-------|-----------------|
| OT | Molara   | 3,411 | Olbia           |
| OT | Tavolara | 5,9   | Olbia           |
| LI | Gorgona  | 2,25  | Livorno         |
| LI | Pianosa  | 10,3  | Campo nell'Erba |

### Allegato A.2

[D'ALÌ](#)

*All'allegato A, sotto la provincia di Trapani (TP), inserire le seguenti voci:*

| Provincia | Isola                | Superficie/Km | Comune                |
|-----------|----------------------|---------------|-----------------------|
| TP        | Formica              | 0,2           | Favignana-Isole Egadi |
| TP        | Isole dello Stagnone | 5,4           | Marsala               |

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### 6.1000/1

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento del relatore 6.1000, si apportano le seguenti modificazioni:*

a) sostituire i periodi da " Il regolamento del parco" *fino a* "trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita" con i seguenti: "Il regolamento del parco è approvato dal Consiglio direttivo sentita la comunità del parco e d'intesa con le regioni interessate, ed inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità suggerendo eventuali modifiche o integrazioni. Decorsi 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del Parco il regolamento si intende adottato per silenzio assenso. In caso di modifiche o integrazioni di cui al presente comma, il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi dal ricevimento delle stesse, adotta il regolamento,

motivando il loro mancato accoglimento;

b) al quinto periodo, dopo le parole " In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento" *sopprimere* le seguenti " ovvero della menzionata controproposta";

c) dopo le parole "il regolamento è comunque approvato " sostituire la parola "Ministero" con le seguenti "Consiglio direttivo"

d) sopprimere le seguenti parole " o così come risultante dalla controproposta formulata dallo stesso."

**6.1000/2**

[ARRIGONI](#)

*Al capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: "allo scadere del suddetto termine" con le seguenti: "entro i successivi 30 giorni".*

**6.1000/3**

[ARRIGONI](#)

*Al capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: "trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita" con le seguenti: "anche formulando modifiche e integrazioni".*

**6.1000/4**

[ARRIGONI](#)

*Al capoverso comma 6, quinto periodo, dopo le parole: "senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituire la parola: "abbia" con le seguenti: "o la Regione interessata abbiano".*

**6.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), il n. 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'ente parco, previo parere della comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo o formula una controproposta. A seguito della adozione del nuovo testo, nonché della formulazione della controproposta, ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone la proposta definitiva di regolamento all'intesa della Regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato ovvero della menzionata controproposta senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'ente parco alcuna proposta di integrazione o modifica, o la Regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è comunque approvato dal Ministro nel testo adottato dall'ente parco o così come risultante dalla controproposta formulata dallo stesso. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono, su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione;».

## 1.3.2.1.18. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 236 (ant.) del 14/06/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 14 GIUGNO 2016**  
**236ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**  
*indi del Vice Presidente*  
**CALEO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

Il presidente MARINELLO sospende la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 12,35 riprende alle ore 13,45.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive  
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di  
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ([n.COM  
\(2015\) 593 definitivo](#))**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva  
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ([n.COM \(2015\) 594 definitivo](#))**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98**



**relativa ai rifiuti** ([n. COM \(2015\) 595 definitivo](#))

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio** ([n. COM \(2015\) 596 definitivo](#))

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"** (COM (2015) 614 definitivo) ([n. 93](#))

(Seguito e conclusione, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'esame congiunto.

Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 134)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, soffermandosi sulle parti modificate rispetto al testo pubblicato in allegato al resoconto del 7 giugno scorso, e specificando i contributi pervenuti da ciascun Gruppo parlamentare.

Poiché non vi sono interventi sullo schema di risoluzione testé illustrato, il presidente [MARINELLO](#) invita la rappresentante del Governo a formulare proprie considerazioni.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si rimette alla Commissione.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo esprimendo tuttavia contrarietà sulla osservazione riferita alla direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio che prevede la loro eventuale valorizzazione energetica.

Il senatore [MORGONI](#) (PD) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo sottolineando il proficuo dibattito e l'approfondita istruttoria svolta grazie allo svolgimento della procedura di consultazione pubblica.

Previa verifica del numero legale, il nuovo schema di risoluzione è posto ai voti ed approvato all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso** ([n. 72](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CALEO](#) (PD) illustra il *curriculum* che accompagna la proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nel quale è evidenziato il possesso delle competenze necessarie a ricoprire tale carica.



Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Si procede, di seguito, alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori [CALEO](#) (PD), [CUOMO](#) (PD), [DALLA ZUANNA](#) (PD), [MARINELLO](#), [MOSCARDELLI](#) (PD) (in sostituzione di Mirabelli), [MORGONI](#) (PD), [MORONESE](#) (M5S), [NUGNES](#) (M5S), [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (in sostituzione di Piano), [Valeria CARDINALI](#) (PD) (in sostituzione di Laura Puppato), [SOLLO](#) (PD) e [VACCARI](#) (PD).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Italo Cerise, è approvata con 13 voti favorevoli.

#### IN SEDE REFERENTE

[\(119\)](#) *D'ALI*. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS*. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO*. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri*. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri*. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il presidente [MARINELLO](#) dà preliminarmente conto del parere della Commissione bilancio sul testo unificato, invitando il relatore a formulare le proposte emendative ivi suggerite per non incorrere nel vizio di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dà inoltre conto del parere sugli emendamenti agli articoli da 1 a 4. In particolare, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.139, 1.140, 1.141, 2.4, 2.0.1 (testo 2), 3.100/1 e 4.1000/1. Il parere è sospeso sugli emendamenti 2.18, 3.100 e 3.100/0.

Il relatore [CALEO](#) (PD) presenta l'emendamento 1.3000 che tiene in considerazione i rilievi della Commissione bilancio sul testo unificato. Riformula inoltre l'emendamento 4.1000 nell'emendamento 4.1000 (testo 2).

Il senatore [MORGONI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.1.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti l'emendamento 1.2, che risulta respinto.

In esito a distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti da 1.3 a 1.46, ad eccezione dell'emendamento 1.34, che risulta approvato.

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 1.47 e, di conseguenza, sono precluse le votazioni degli emendamenti da 1.48 a 1.77.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti da 1.78 a 1.103, che risultano respinti, ad eccezione degli emendamenti 1.88 e 1.89, che risultano approvati.

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 1.104 e, di conseguenza, risultano precluse le votazioni degli emendamenti da 1.105 a 1.118.

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 1.119 (testo 2) e, di conseguenza, risultano precluse le votazioni degli emendamenti 1.120, 1.121 e 1.122.

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 1.123 e, di conseguenza, risulta preclusa la votazione degli emendamenti 1.124 e 1.125.

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 1.126 e, di conseguenza, risultano precluse le votazioni degli emendamenti 1.127, 1.128 e 1.129.

E' posto ai voti e approvato l'emendamento 1.131 e, di conseguenza, risultano precluse le votazioni degli emendamenti 1.132, 1.133 e 1.134.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.135 (testo 2).

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.137 e 1.138, che risultano approvati.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.139, 1.140 e 1.141, mentre gli emendamenti 1.142 (testo 3), 1.143, 1.144, 1.145 e 1.3000, risultano approvati.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 2.

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.0.1 (testo 2)

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

In attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 3.100, si conviene di accantonare le votazioni degli emendamenti successivi e dei relativi subemendamenti.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.1.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 4.1000/1 e 4.1000/2.

E' quindi posto ai voti l'emendamento 4.1000 (testo 2), che risulta approvato, restando di conseguenza precluse le votazioni ai restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 93 E SUGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2015) 593  
DEFINITIVO, N. COM (2015) 594 DEFINITIVO, N. COM (2015) 595 DEFINITIVO E N. COM  
(2015) 596 DEFINITIVO**

La 13a Commissione permanente del Senato,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"(COM(2015) 614 def.);

esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM (2015) 593 def.);

esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 594 def.);

esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM (2015) 595 def.);

esaminata la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(COM (2015) 596 def.);

richiamati i contenuti della risoluzione (Doc. XVIII, n. 80), approvata il 19 novembre 2014, sulla

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni ? verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM (2014) 398 definitivo)

richiamati i contenuti della risoluzione (Doc. XXIV, n. 51), approvata il 30 luglio 2015, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sugli esiti della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso un'economia circolare: Programma per un'Europa a zero rifiuti» e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2008/98/CE relativa ai rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

preso atto delle risultanze della Consultazione pubblica istruita dalla Commissione ambiente del Senato volta ad acquisire informazioni e valutazioni delle istituzioni pubbliche e dei portatori di interesse privati in relazione al pacchetto di misure sull'economia circolare;

considerato che l'obiettivo di dare vita a un sistema di economia circolare rappresenta un cambiamento di paradigma che coinvolge aspetti normativi, produttivi, organizzativi e distributivi, e richiede anche un approccio culturale. La rilevanza di questo cambiamento radicale implica infatti una ricaduta significativa sulla vita quotidiana dei cittadini europei e sulle abitudini di milioni di consumatori. Uno dei fattori di successo del paradigma risiede pertanto nella capacità di informare i cittadini - a partire dalla scuola - e di renderli partecipi e protagonisti di questo percorso per renderli disponibili ad adeguare i loro stili di vita e di consumo;

valutato favorevolmente l'obiettivo di armonizzare le definizioni presenti nelle direttive in materia di rifiuti per allinearle al catalogo europeo dei rifiuti (CER), al fine di evitare ambiguità e disporre di dati comparativi sui progressi compiuti da Stati membri ed enti locali e regionali;

sottolineato che la proposta di armonizzare i requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore è essenziale per aumentare le prestazioni dei regimi di responsabilità negli Stati membri e che i legislatori dovrebbero rafforzare tali requisiti mantenendo disposizioni volte a garantire trasparenza e piena copertura dei costi da parte dei produttori;

evidenziate l'esigenza di precisare i requisiti minimi di qualità per gli alimenti e di definire una procedura *standard* minima per il loro recupero a garanzia della sicurezza alimentare, applicabile uniformemente negli Stati membri;

ribadita la richiesta di stabilire ulteriori obiettivi in materia di riutilizzo che siano vincolanti, indipendenti e definiti per flussi specifici di rifiuti, in particolare per i mobili, i tessuti e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

sottolineata l'importanza di prevedere l'obbligo per gli Stati membri di riferire sui rifiuti industriali e per l'Agenzia europea per l'ambiente di monitorare e riferire a tale riguardo entro il 2020, definendo obiettivi di preparazione al riutilizzo e al riciclaggio di tali rifiuti;

riconosciuta la necessità di progressive restrizioni allo smaltimento in discarica, sostenendo il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata e dei rifiuti organici;

ritenuto essenziale confermare il mantenimento dell'obbligo di presentazione di piani di attuazione con

calendari dettagliati delle azioni necessarie per conseguire gli obiettivi prescritti, anche nel caso delle deroghe sugli obiettivi per i rifiuti urbani e lo smaltimento in discarica per taluni Stati membri; rilevata l'assenza di una disposizione che preveda l'obbligo per le imprese dell'industria e del commercio di tenere un registro dei rifiuti non pericolosi che esse trattano e, su richiesta, mettere tali dati a disposizione delle autorità competenti;

valutata l'ampia delega che le proposte di direttiva conferiscono alla Commissione europea nell'adottare atti delegati, invitando i colegislatori a limitarne l'impiego;

considerato che i risultati positivi conseguiti dal Patto dei sindaci per il clima e l'energia suggeriscono di istituire un Patto dei sindaci sulla gestione dei rifiuti, al fine di coinvolgere gli enti locali e regionali, e di intensificare gli sforzi verso una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse in ambito urbano;

sarebbe auspicabile coinvolgere le istituzioni nazionali e territoriali in attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema dell'economia circolare, anche attraverso strumenti quali quello ad esempio attivato da alcune Regioni con l'istituzione di "Forum dell'economia circolare";

rilevato che il pacchetto dell'economia circolare proposto dalla Commissione europea appare rispettoso del principio di sussidiarietà, pur presentando aspetti di criticità rispetto alla puntuale applicazione del criterio di proporzionalità;

nell'ambito del dialogo politico, delibera una risoluzione favorevole esprimendo in merito ai diversi atti le osservazioni che seguono:

Con riferimento alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare"(COM(2015) 614 def.), formula le seguenti osservazioni:

si rileva con favore il riferimento alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie; nella definizione del quadro normativo per la gestione dei rifiuti si ritiene, infatti, necessario un approccio intersettoriale per garantire il contestuale raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente attraverso un uso più efficiente delle risorse;

con particolare riferimento all'aggiornamento del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) - che rappresenta il quadro normativo di riferimento per la gestione delle sostanze chimiche - e alla esigenza di privilegiare il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica, si osserva che un numero sempre maggiore di sostanze chimiche rintracciabili nei rifiuti da recuperare potrebbe essere sottoposto a procedure autorizzative o di restrizione;

Poiché alcune procedure previste dal REACH possono risultare particolarmente onerose in termini economici e di oneri burocratici, appare necessario prevedere opportune semplificazioni così da non disincentivare il recupero dei rifiuti altrimenti destinati allo smaltimento in discarica;

il recupero dei rifiuti - di cui sia accertata e certificata la non tossicità e pericolosità - mira infatti a una gestione ambientalmente compatibile volta a favorire la graduale dismissione delle sostanze chimiche più inquinanti allo stadio in cui non è più possibile intervenire sulla composizione originaria;

l'eliminazione graduale nel mercato fino alla completa sostituzione dei prodotti chimici tossici e pericolosi con altri compatibili sotto il profilo della tutela ambientale rientra nell'ambito del paradigma dell'economia circolare;

in relazione al settore della carta, si segnala la scarsità di misure specificamente volte ad incentivare il suo riciclo e si osserva infine la necessità di puntare non solo sulla quantità del riciclo ma anche sulla sua qualità;

in relazione al cronoprogramma, i criteri per la sua definizione non appaiono sufficientemente chiari e coerenti con le modifiche proposte e le misure pianificate.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM (2015) 593 def.), formula le seguenti osservazioni:

riguardo alla gestione dei veicoli fuori uso si ritiene necessario:

- a) eliminare il termine "tranciatura" dalla definizione di "trattamento", poiché tranciatura non costituisce una forma di trattamento;
- b) prevedere che i rifiuti identificati con i codici CER 16.01.06 (veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose), 16.01.22 (motori e organi di trasmissione non contenenti liquidi né altre componenti pericolose) e 16.01.17, siano avviati a recupero "R4" (riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici) esclusivamente presso impianti che effettuano le operazioni di frantumazione e che sono dotati delle migliori tecniche disponibili individuate nel BREF (*Best Available Technology Reference Documents*).
- c) nell'ambito del trattamento (articolo 6) è necessario precisare che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso di cui all'allegato I, punto 3, siano effettuate entro un termine certo e definito. A tale riguardo, si propone il termine di sessanta giorni dalla data di cancellazione dal registro automobilistico;
- d) prevedere che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per stabilire criteri e modalità al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso; tale obiettivo può essere conseguito attraverso l'attestazione da parte del gestore dell'impianto di trattamento della corretta esecuzione delle operazioni di trattamento di cui all'Allegato I, punti 3 e 4, della direttiva;
- e) nell'ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento contenute nell'allegato I:
  - inserire la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura: infatti il raggiungimento dell'obiettivo del 95 per cento di reimpiego e di recupero di un veicolo fuori uso dipende strettamente dalla certezza del peso del veicolo prima e durante le diverse fasi di trattamento. Oggi tuttavia non è previsto alcun obbligo, per gli impianti di demolizione che effettuano le operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, di dotarsi di un sistema di pesatura. Di conseguenza, anche i dati dei registri di carico e scarico dei rifiuti che confluiscono nel modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) risultano approssimativi, poiché basati sui documenti di circolazione dei veicoli e non sui pesi effettivamente rilevati;
  - al punto 4 dell'Allegato I, sostituire le parole: "Trattamento per la promozione del riciclaggio" le seguenti: "Trattamento per il riciclaggio";
  - razionalizzare l'attività di trattamento e la divisione dei compiti tra il demolitore e il frantumatore;

si sottolinea l'urgenza di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2012/19/UE, che dispone che la Commissione europea definisca norme minime di qualità per il trattamento, il

riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo per i RAEE. Ciò garantirebbe un concreto impulso alla gestione ecocompatibile dei RAEE e controlli adeguati, poiché consentirebbe a tutti gli impianti di trattamento di operare sulla base di standard qualitativi uniformi;

al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta previsti dalla Direttiva 2012/19/UE, andrebbero promossi e incentivati sistemi di raccolta "porta a porta" dei RAEE presso le utenze domestiche e professionali. Ciò disincentiverebbe la sottrazione di tali rifiuti da parte di filiere alternative con un contenimento dei costi di gestione, garantirebbe il corretto avvio al riutilizzo o recupero dei RAEE, gestito dai produttori di tali beni, consentirebbe il controllo delle filiere alternative e la riduzione del potenziale inquinamento provocato da trattamenti effettuati da soggetti non dotati di impianti idonei.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (N. COM (2015) 594 def.), formula le seguenti osservazioni:

al fine di disincentivare la realizzazione di nuove discariche, all'articolo 1, dopo il numero 3), andrebbe inserito il seguente:

3-bis) Dopo l'articolo 5-bis inserire il seguente:

*"Art. 5-ter (Agevolazioni per la chiusura delle discariche)*

1. Gli Stati membri non possono concedere finanziamenti o sussidi per la realizzazione di nuove discariche .

2. Sono tuttavia ammessi finanziamenti per interventi finalizzati alla chiusura delle discariche o all'avvio e alla conclusione delle bonifiche di siti di discariche preesistenti";

andrebbe eliminata la moratoria per il conseguimento degli obiettivi in favore di taluni Stati membri, sopprimendo all'articolo 1, numero 2), lettera c), il comma 6 richiamato;

allo scopo di ridurre i termini per la trasmissione dei dati, all'articolo 1, numero 6), articolo 15 richiamato, le parole: "18 mesi" andrebbero sostituite con le seguenti "6 mesi";

l'obiettivo del conferimento dei rifiuti urbani in discarica entro il 2030 andrebbe ridefinito, più ambiziosamente, nei termini del 5 per cento, con modalità tecniche sostenibili, prevedendo un obiettivo intermedio - da fissare al 25 per cento entro il 2025 - in grado di uniformare meglio le grandi differenze tra gli Stati membri, anche attraverso penalizzazioni tariffarie sul conferimento in discarica;

occorre altresì provvedere con mirati interventi normativi ad una soluzione ai casi talvolta frequenti di fidejussioni trentennali presentate dai gestori per le attività *post mortem* successive alla chiusura della discarica non possiedono talvolta i requisiti di affidabilità minimi poiché sono emesse da istituzioni creditizie prive dei capitali necessari e scarsamente solvibili, che talvolta cessano dopo pochi mesi dall'emissione della stessa fideiussione;

in termini generali, si rileva la necessità di incrementare gli strumenti della programmazione, anche al fine del miglioramento degli strumenti degli enti territoriali per l'attribuzione della priorità al riuso e al riciclaggio rispetto al conferimento in discarica.

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (N. COM (2015) 595 def.), formula le seguenti osservazioni:

in merito all'allineamento delle definizioni recate dalla direttiva 2008/98/CE, all'articolo 1, capoverso 2, si suggerisce di valutarne l'allineamento con quelle adottate dall'Istituto europeo di statistica. In tale contesto, va operata una più chiara distinzione tra ciò che deve essere considerato "sottoprodotto", "*End of waste*" e "rifiuto", allo scopo di consentire l'effettiva limitazione della produzione di rifiuti, favorendo al contempo la semplificazione e maggiori controlli sui sottoprodotti;

con riferimento alla definizione di "*Municipal waste*" (art. 3, punto 1a), si giudica positivo che il termine di riferimento assunto sia il rifiuto domestico nel senso che, per essere classificato come urbano, il rifiuto speciale deve essere ad esso comparabile per natura, composizione e quantità, in ciò considerando anche il parametro quantitativo, non più solo quello qualitativo. Tra le esclusioni si ritiene vadano annoverati anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive (magazzini compresi), ad eccezione di quelli derivanti da mense, spacci aziendali, uffici e locali aperti al pubblico;

con riferimento alla definizione di "*Preparation for re-use*" (art. 3, punto 16), si ritiene che, nella formulazione proposta dalla Commissione, rappresenti un elemento di certezza la previsione secondo cui le operazioni per la preparazione per il riutilizzo devono essere svolte da operatori a ciò abilitati; tuttavia occorrerebbe aggiungere che i rifiuti devono essere preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento "in conformità alle norme applicabili e con i dovuti controlli da parte di soggetti imparziali a tutela dei consumatori, in particolare in tema di salute e sicurezza, e a protezione dell'ambiente". Di contro, si ritiene necessario mantenere la precisazione presente nella definizione vigente (componenti di prodotti "diventati rifiuti") al fine di non creare confusione tra l'operazione di "riutilizzo" (su un prodotto) e "preparazione per il riutilizzo" (su un rifiuto);

con riferimento alla definizione di "*Final recycling process*" (art. 3, punto 17a), che deve essere letta in combinazione con il successivo art. 11a della Direttiva sul metodo di calcolo dell'obiettivo, occorre tenere presente che ai sensi dell'art. 6 (end-of-waste), in base al significato stesso di economia circolare e in continuità con l'attuale direttiva e con la normativa nazionale vigente, dai rifiuti si possono rigenerare risorse da re-immettere nel ciclo produttivo che possono consistere anche in materiali e sostanze, oltre che prodotti. Nella definizione di "processo di riciclaggio finale" occorrerebbe inoltre non limitare l'ingresso ai processi di produzione, in quanto il riciclaggio finale può applicarsi anche alla trasformazione di un rifiuto, nell'ambito di un processo di trattamento diverso da quello di produzione, che viene immesso sul mercato per il successivo impiego;

con riferimento alla definizione di "*backfilling*" (17b), appare positivo il richiamo generale al concetto di sostituzione al di là dei singoli scopi della pratica di backfilling; tuttavia si ritiene opportuno uno sforzo di chiarimento ulteriore sul significato del termine "idoneo", specificando che "si intendono per rifiuti idonei quelli conformi a specifiche norme tecniche, ovvero, in mancanza di queste ultime, quelle per i quali è stata effettuata una specifica analisi di rischio in relazione alle caratteristiche dell'area cui sono destinati".

con riferimento alla responsabilità estesa del produttore, all'articolo 1, numero 7), dopo la lettera b), andrebbe inserita la seguente:

b-bis) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente

"3-bis) Al fine di coinvolgere maggiormente i produttori nella progettazione di prodotti ecosostenibili, gli Stati membri prevedono sistemi di più grave responsabilità estesa nel caso di prodotti con minore indice di riciclo e con una progettazione meno rispettosa dei criteri di *ecodesign*. In tale contesto, la quantificazione del costo ambientale deve essere effettuata tenendo conto di tutte le componenti di costo che ricadono sulla collettività, generate in ciascuna fase del ciclo di vita dei prodotti";

al fine di incentivare il riutilizzo delle plastiche povere e miste, all'articolo 1, dopo il numero 13)



andrebbe inserito il seguente:

13-bis) al Capo III, dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis (*Incentivi al riutilizzo delle plastiche povere e miste*)

1. Gli Stati membri finanziano la ricerca applicata sulla riciclabilità e riutilizzo delle plastiche povere e miste, a tal fine sviluppando accordi di collaborazione scientifica con i centri di ricerca e le associazioni rappresentative dell'industria";

allo scopo di semplificare le valutazioni dei consumatori sulla sostenibilità del ciclo delle materie prime impiegate e del prodotto finale, all'articolo 1, dopo il numero 15), andrebbe inserito il seguente:

15-bis) al Capo IV, dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

"Art. 27-bis (*Etichettatura dei prodotti e obsolescenza programmata*)

1. L'Unione europea promuove un sistema uniforme di etichettatura dei prodotti che consente ai consumatori di valutare con immediatezza la sostenibilità del ciclo delle materie prime impiegate e del prodotto finale nella sua completezza, la durata programmata per l'uso e le eventuali modalità per il corretto smaltimento";

per le medesime finalità di cui al punto precedente, si ritiene opportuno introdurre il Bilancio di circolarità e, a tale scopo, all'articolo 1, dopo il capoverso 18), inserire il seguente:

18-bis) al Capo V, dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis (*Bilancio di circolarità*)

1. Al fine di favorire la diffusione dell'*ecodesign* e la realizzazione di sistemi produttivi sostenibili, gli Stati membri incentivano l'adozione del Bilancio di circolarità per consentire ai consumatori di valutare l'intero ciclo di vita del prodotto tenendo conto della rinnovabilità delle materie prime, dello sviluppo tecnologico, delle potenzialità di riuso, riparazione e riciclo dei prodotti. Il Bilancio di circolarità prevede la definizione di indicatori in grado di rappresentare con immediatezza informazioni utili alla sua redazione, dalla fase di ideazione a quella di realizzazione, impiego, riuso, riciclo ed eventuale smaltimento dei prodotti";

si ritiene necessario precisare che l'esclusione riguardante i "rifiuti da costruzione e demolizione" sia circoscritta a quelli di "origine non domestica", al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti da costruzione e demolizione di provenienza privata. Secondo la normativa vigente, tali rifiuti possono essere conferiti presso i Centri di raccolta comunali e contabilizzati tra i rifiuti urbani poiché considerati di provenienza domestica. Pertanto, all'articolo 1, punto 2), si suggerisce di sostituire la lettera a) con la seguente:

a) è inserito il seguente punto 1-bis:

"1 bis) «rifiuti urbani»

a) Rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:

- carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile ed accumulatori;
- rifiuti ingombranti, ivi compresi elettrodomestici, materassi, mobili;
- rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;
- *rifiuti da costruzione e demolizione da piccola manutenzione;*

b) rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione";

Si ritiene che le misure proposte per i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione, che rappresentano una quota consistente della totalità dei rifiuti, non siano sufficientemente ambiziose. Invece dell'attuale obiettivo combinato, relativo alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio e al

riempimento, si propone la definizione di obiettivi specifici di riciclaggio per materiali da costruzione. Pertanto, all'articolo 1, punto 10), la lettera c) andrebbe sostituita con la seguente:

c) al paragrafo 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento inerenti ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluse le materie allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, saranno aumentati almeno al 70 per cento in termini di peso.

La Commissione valuta la gestione di questo flusso di rifiuti e l'opportunità di stabilire, entro il 2020, obiettivi di riciclaggio per materiali specifici da costruzione per il 2025 e il 2030;"

L'*End of Waste* è riconosciuto come strumento di importanza centrale nella Comunicazione al fine di dare attuazione alla strategia per la circolarità delle risorse. Appare dunque positivo l'obbligo per gli Stati membri di assicurare la valorizzazione dell'EoW senza dover necessariamente operare solo se "non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario". Tuttavia la possibilità di individuare e regolare l'*End of Waste*, caso per caso, nei singoli provvedimenti autorizzativi dovrebbe essere mantenuta (come nella vigente direttiva) nell'attesa o che la Commissione individui dei regimi armonizzati al fine di uniformare, ove necessario, i criteri EoW per specifici flussi o che, in mancanza di una regolamentazione comunitaria, vengano individuati a livello nazionale i criteri EoW per i diversi rifiuti. Si propone quindi di aggiungere, nel testo dell'art. 6, paragrafo 4, in fondo al primo alinea, le parole "ovvero possono decidere caso per caso, nell'ambito delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti rilasciate dagli enti competenti, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile; in tal caso non si applica l'obbligo di notifica di cui alla direttiva 2015/1535/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015";

valutato positivamente l'innalzamento degli obiettivi, appare necessario tenere conto anche degli sbocchi di mercato e delle oscillazioni della domanda dei materiali ottenuti grazie al riciclo, poiché alla fissazione di obiettivi più ambiziosi è indispensabile affiancare la previsione di strumenti economici e incentivi che ne consentano il raggiungimento.

nel Pacchetto e nella proposta di direttiva in esame è carente l'indicazione su come gli obiettivi di riciclaggio proposti si concilino con la domanda presente sul mercato, in una situazione in cui il valore delle materie prime riciclate è sempre più compresso e aleatorio. Il prezzo del servizio di trattamento dei rifiuti non può essere fatto coincidere con il valore di mercato dei materiali trattati, peraltro soggetto a continue oscillazioni; il trattamento va piuttosto remunerato per quello che è, assicurando i processi di trattamento necessari per ottenere dai rifiuti dei materiali di qualità, tenendo conto della specifica responsabilità dei produttori in questo campo. Davanti alla crisi del mercato delle materie prime, che in questi ultimi tempi ha investito pesantemente anche il mercato dei materiali riciclati, l'azione della Unione europea per promuovere la circolarità delle risorse deve essere più incisiva in particolare sul tema degli interventi economici a favore della domanda di materie prime secondarie, soprattutto su determinate misure, come quelle a carattere fiscale, quali l'IVA agevolata; si suggerisce pertanto di aggiungere in fine dell'articolo 4, paragrafo 3, le parole: "promuovono e sostengono lo sviluppo di una filiera del riciclo economicamente sostenibile, contrastando il traffico illegale transfrontaliero dei rifiuti e introducono misure adeguate a sostegno del mercato di materiali e prodotti riciclati, come strumenti fiscali agevolati, acquisti e appalti verdi, modulazione dei contributi ambientali in relazione alla riciclabilità dei prodotti";

Si ritiene opportuno chiarire la disposizione sull'impiego degli indicatori di misurazione della quantità dei rifiuti. L'indeterminatezza dovuta all'assenza di specifiche sull'oggetto delle misurazioni potrebbe produrre dati non omogenei. In ogni caso, gli indicatori dovrebbero comprendere anche il riciclaggio o essere basati sulla quantità di rifiuti prodotti.

Pertanto, all'articolo 1, il punto 9) andrebbe sostituito con il seguente:

9) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo9 (Prevenzione dei rifiuti)

1. [?]

2. Gli stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi per misurare la quantità dei rifiuti prodotti, ivi compresi quelli destinati al riciclaggio, e in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

[?]"

Andrebbe mantenuto l'obiettivo del 70 per cento, come proposto lo scorso anno dalla stessa Commissione.

Pertanto, all'articolo 1, punto 10), la lettera d) andrebbe sostituita con la seguente:

d) al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):

"c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 70 per cento in peso";

la formulazione per la raccolta separata della frazione organica non incoraggia adeguatamente tale modalità di raccolta. Si ritiene opportuno modificare la lettera a) nel senso di finalizzare il riciclaggio dei rifiuti organici alla produzione di *compost* e digestato di qualità.

Pertanto, all'articolo 1, il punto 13) andrebbe sostituito con il seguente:

13) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, salvo che non vengadimostrata la sua impraticabilità sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.

Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte ad incoraggiare:

a) il riciclaggio, al fine di produrre compost e digestato conformi alle pertinenti norme di qualità;

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c) l'utilizzo delle materie sicure per l'ambiente ottenute dai rifiuti organici;

d) la valorizzazione energetica dei prodotti di scarto delle attività agroindustriali, con sostegno di filiere produttive ad alto tasso di innovazione, attraverso l'impiego di celle a combustibile (CC) note anche come Fuel Cells (FCs);

La commissione effettua una valutazione, entro il 2018, sulla opportunità di fissare criteri minimi di qualità per il compost e digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente";

si segnala inoltre l'assenza di misure specifiche per il recupero delle frazioni organiche dei rifiuti urbani; la raccolta differenziata del *biowaste* andrebbe resa obbligatoria per tutti gli Stati membri entro il 2020, fissando un target almeno del 65 per cento di riciclo entro il 2025;

la maggiore prevenzione (riduzione) di rifiuti urbani è in linea con gli obiettivi stabiliti dal Settimo programma d'azione per l'ambiente e con l'incarico affidato alla Commissione di definire, entro la fine del 2014, obiettivi di prevenzione dei rifiuti per il 2020. Pertanto, all'articolo 1, il punto 17) andrebbe sostituito con il seguente:

17) l'articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di

prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9 per conseguire gli obiettivi di diminuzione del 10 % della quantità di rifiuti urbani prodotta nel 2025 rispetto ai livelli registrati nel 2015 e di riduzione dei rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030.";

d) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

all'articolo 1, paragrafo 2), punto b), la proposta di direttiva prevede la modifica dell'articolo 3 della Direttiva 2008/98/CE, introducendo la definizione di "rifiuto non pericoloso", che si affianca a quella di "rifiuto pericoloso". In particolare, si definisce "rifiuto non pericoloso" il rifiuto che non presenta alcuna delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III. Tale definizione appare in contrasto con la Decisione 2014/955/UE, contenente il Catalogo europeo dei rifiuti (CER), che considera "rifiuti non pericolosi" quelli di cui alle voci del Catalogo che non sono indicate con asterisco (\*) e che non sono "voci a specchio". Si propone, pertanto, di eliminare la definizione di "rifiuto non pericoloso".

la Commissione propone di cancellare diverse definizioni dalla Direttiva sugli imballaggi per mantenerle unicamente nella Direttiva quadro sui rifiuti. In questa operazione, però, la definizione di "riciclaggio organico", attualmente contenuta all'articolo 3, punto 9 della Direttiva 94/62/CE, non è stata ripresa nella Direttiva 2008/98/CE. A tale riguardo, si propone di includere nella Direttiva 2008/98/CE tale definizione, affinché sia garantita chiarezza interpretativa sulle operazioni di riciclaggio organico incluse nella definizione di riciclaggio;

la proposta di riformulazione del comma 1 e il nuovo comma 3 dell'articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE attribuiscono agli Stati Membri una funzione di garanzia nell'applicazione delle norme europee in materia di sottoprodotti e introducono l'espressa facoltà per i singoli Paesi di adottare regole tecniche a tal fine. Si ritiene che tali disposizioni non siano intese come la volontà, da parte della Commissione, di far rimettere in discussione le condizioni comunitarie di portata generale sull'individuazione dei sottoprodotti, con il conseguente rischio di alterare il quadro competitivo. Sarebbe pertanto preferibile non modificare l'attuale formulazione dell'art. 5.1 della Direttiva 2008/98/CE, oppure, in subordine, sostituire la parola "garantiscono" con la seguente "promuovono". Si ritiene inoltre opportuno includere nella nuova proposta di Direttiva la previsione di un aggiornamento periodico delle Linee guida interpretative della Direttiva 2008/98/CE redatte dalla Commissione europea, considerato un utile strumento per guidare gli Operatori nell'applicazione della definizione di sottoprodotto;

con riferimento alla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), risulta apprezzabile l'introduzione di condizioni minime operative (art. 8 e 8a) per la sua applicazione, in quanto l'EPR può risultare uno strumento efficace per la gestione dei rifiuti dal momento che contribuisce a favorire il riutilizzo, la prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti. L'EPR deve essere un sistema trasparente basato sul principio "chi inquina paga" e la corretta attuazione del principio non dovrebbe comportare costi non dovuti per i cittadini-consumatori, nonché effetti distorsivi in termini di competitività, intra UE ed extra UE. Occorre comunque dotare tale strumento della necessaria flessibilità, sia per poter prendere atto delle diverse situazioni presenti nelle varie filiere, sia in funzione delle condizioni di mercato (in particolare il prezzo delle materie prime, che incide sul valore dei materiali recuperati) che influiscono sulle attività di riciclo rendendole più o meno remunerative e, quindi, praticabili. La responsabilità del produttore per il riciclo dei materiali contenuti nel bene immesso sul mercato deve infatti essere una parte importante della EPR. L'Economia circolare, in un mercato delle materie prime in forte ribasso, rischia di bloccarsi perché viene meno la convenienza imprenditoriale ad occuparsi di materiali riciclabili, il cui trattamento richiede maggiori investimenti ed operazioni. In questo senso l'EPR non può essere intesa come una variabile indipendente dal mercato delle materie prime, ma al contrario l'intervento del produttore deve essere modulabile, in un sistema di governance condivisa, dove ruoli e

responsabilità degli stakeholder coinvolti sono chiaramente definiti, garantendo a ciascuno un'adeguata consultazione e partecipazione nell'implementazione dello schema di EPR. La "parità di trattamento" e la "non discriminazione" dovrebbero essere garantite all'interno della stessa categoria di *stakeholders* (al momento questo principio sembra espressamente richiamato solo per i produttori ? cfr. art. 8a comma 1) e comunque essere estese alle imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto della EPR. Andrebbero infine evitate sovrapposizioni di costi onerose ed immotivate a carico di cittadini ed imprese.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti:

- Art. 8a, paragrafo 1, primo alinea - Aggiungere in fondo: "prevedendo a tal fine adeguate forme di consultazione e partecipazione delle suddette categorie di operatori".
- Art. 8a, paragrafo 1, quarto alinea - Aggiungere in fondo: "nonché delle imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti oggetto della responsabilità estesa del produttore".
- Art. 8a, paragrafo 4, lett. a) primo alinea - Aggiungere in fondo: "e tenendo conto altresì delle tasse o tariffe versate da cittadini e imprese per la gestione dei rifiuti urbani";

con riferimento al calcolo dell'obiettivo di riciclaggio (art. 11a), fermo restando quanto sopra evidenziato in relazione alla definizione di "*final recycling*" si ritiene che vada in assoluto evitata la possibilità di introdurre deroghe eccessive al metodo di calcolo per scongiurare l'eccessiva indeterminazione dei parametri e la conseguente impossibilità di comparazione dei tassi di riciclo nazionali. In questo senso, si ritiene più che sufficiente prevedere, al paragrafo 3, la possibilità che vengano conteggiati nell'obiettivo anche gli scarti di selezione dei rifiuti urbani destinati a un processo di riciclaggio finale, in una misura massima del 10 per cento;

con riferimento al conferimento della carta raccolta tramite sistemi di raccolta differenziata si segnala la necessità di prevedere il divieto di conferimento in discarica;

le modifiche apportate all'articolo 22 della Direttiva rendono le misure sulla raccolta dei rifiuti organico poco incisive. Pertanto, si propone di rendere obbligatoria la raccolta differenziata di tali rifiuti entro il 31 dicembre 2018. Nel caso in cui uno Stato membro consideri tale raccolta non fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico, appare necessario prevedere un meccanismo di comunicazione alla Commissione europea, per dare adeguata giustificazione delle proprie difficoltà di raggiungimento dell'obiettivo;

al fine di dare un impulso all'individuazione di nuove e più sostenibili forme di gestione dei rifiuti industriali, favorendo il recupero dei rifiuti anziché il loro avvio a smaltimento, sarebbe opportuno individuare nuove semplificazioni dell'articolo 24 della Direttiva 2008/98/CE, che appaiono necessarie per assicurare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione sul recupero dei rifiuti o su nuove tipologie di rifiuti da destinare ad attività di recupero già implementate;

le proposte della Commissione prevedono ampio ricorso allo strumento degli atti delegati. La Commissione potrà così definire le caratteristiche di determinate sostanze o oggetti per essere considerati sottoprodotti. Con atti delegati saranno definiti anche i criteri da rispettare per il passaggio alla qualifica di "non rifiuto", dopo le operazioni di recupero (*End of Waste*). Sempre con atti delegati sarà possibile emendare il Catalogo europeo dei rifiuti e gli allegati della Direttiva 2008/98/CE. Devono essere all'uopo previste opportune forme di consultazione dei settori produttivi interessati da tali disposizioni. In particolare, occorre consultare gli operatori dai cui cicli produttivi derivano sottoprodotti e materie prime derivanti da operazioni di recupero. Tale osservazione va estesa anche alla proposta di direttiva di cui all'atto (N. COM (2015) 596 def.).

Con riferimento alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la

direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (N. COM (2015) 596 def.), formula le seguenti osservazioni:

tra le proposte di modifica delle definizioni si ritiene incoerente, rispetto alla definizione di "*packaging*", la modifica relativa al "*packaging waste*" che non esclude più in modo esplicito "i residui di produzione". L'imballaggio è definito tale quando è destinato a contenere, proteggere, manipolare, consegnare e presentare merci, e solo come tale concorre alla determinazione dell'immesso al consumo degli imballaggi nonché al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero. Pertanto, ferma la necessità di meglio definire cosa si intenda per "residui di produzione", questi non dovrebbero essere considerati rifiuti di imballaggio qualora si riferiscano a ciò che non soddisfa le definizioni stessa di imballaggio;

con riferimento alla proposta di eliminazione dalla direttiva imballaggi del comma 3 dell'articolo 6 della direttiva 94/62/CE, che stabiliva la possibilità per gli Stati membri di incoraggiare il recupero energetico laddove fosse preferibile al riciclaggio, tale divieto andrebbe esteso a tutti i prodotti compostabili, riciclabili e convertibili in materia prima seconda, prevedendo che l'eventuale valorizzazione energetica degli imballaggi avvenga con maggiore efficienza e in regime di cogenerazione;

si evidenzia la mancanza di un obiettivo per il 2030 relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio degli imballaggi in plastica. In alternativa al parametro individuato dovrebbe essere previsto almeno l'obbligo per la Commissione di impegnarsi a formulare tale obiettivo entro i prossimi anni. Pertanto all'articolo 1, punto 3), lettera b), alla lettera g) richiamata, andrebbe inserito l'obiettivo del 75 per cento per la plastica;

poiché le modalità di calcolo degli obiettivi di cui al punto 3) dell'articolo 1, relativo all'articolo 6 della direttiva, risultano difficilmente paragonabili, occorrerebbe modificarle per facilitare eventuali confronti. A tale riguardo, si ripropongono gli obiettivi da raggiungere quantificati, nel 70 per cento, nel 2025, e nell'80 per cento, nel 2030.

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### **1.3000**

#### IL RELATORE

*Dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:*

«4-bis. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

### **4.1000 (testo 2)**

#### IL RELATORE

*L'articolo 4 è sostituito dal seguente:*

«Art. 4.

*(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva ricomprenda siti militari alla loro istituzione, si procede sentito il

Ministero della difesa».

## 1.3.2.1.19. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 238 (pom.) del 28/06/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016**  
**238ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che non sono ancora pervenuti i restanti pareri della Commissione bilancio sulle proposte emendative al testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.



*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, appena svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che la seduta, già prevista per domani alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.3.2.1.20. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 239 (pom.) del 29/06/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016**  
**239ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che non sono ancora pervenuti i restanti pareri della Commissione bilancio sulle proposte emendative al testo unificato dei disegni di legge in titolo. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## 1.3.2.1.21. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 241 (pom.) del 06/07/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016**  
**241ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) **D'ALI'.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri.** - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri.** - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il presidente **MARINELLO** fa presente che non sono ancora pervenuti i restanti pareri della Commissione Bilancio sulle proposte emendative al testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione informale, appena svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 7 luglio 2016, già prevista per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## 1.3.2.1.22. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 243 (pom.) del 12/07/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016**  
**243ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, al fine di recepire le indicazioni della Commissione bilancio sul testo unificato, il relatore Caleo ha depositato gli emendamenti 6.3000, 13.3000 e 20.3000, pubblicati in allegato. La Commissione bilancio ha inoltre espresso il parere sul subemendamento 3.100/0 e sull'emendamento 3.100. Potrà pertanto proseguire la votazione degli emendamenti all'articolo 3, già accantonati. La Commissione bilancio non ha invece espresso il parere

sull'emendamento 5.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 5.

La Commissione conviene pertanto di votare gli emendamenti all'articolo 3 già accantonati e di accantonare gli emendamenti all'articolo 5.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) ritira il subemendamento 3.100/1.

In esito a distinte votazioni, il subemendamento 3.100/0 è respinto, mentre i subemendamenti 3.100/2 e 3.100/3 sono approvati.

E' altresì approvato l'emendamento 3.100, come modificato dai subemendamenti 3.100/2 e 3.100/3, risultando preclusi i restanti emendamenti all'articolo 3.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Su richiesta del relatore [CALEO](#) (*PD*), la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti da 6.12 a 6.18.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 6.1 a 6.11, l'emendamento 6.19, nonché tutti i subemendamenti all'emendamento 6.1000.

Il RAPPRESENTANTE del Governo subordina l'espressione del parere favorevole all'emendamento 6.1000 all'adozione di alcune modifiche.

Il relatore [CALEO](#) (*PD*) accoglie le indicazioni del rappresentante del Governo e riformula l'emendamento 6.1000 nell'emendamento 6.1000 (testo 2), pubblicato in allegato.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 6.1000 (testo 2), risultando pertanto preclusi gli emendamenti 6.20 e 6.21.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 6.22 e 6.23.

Posti congiuntamente ai voti risultano approvati gli identici emendamenti 6.24 e 6.25.

In esito a votazioni successive, l'emendamento 6.251 risulta respinto, mentre l'emendamento 6.27 (testo 2) risulta approvato, risultando preclusi gli emendamenti da 6.28 a 6.59.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) sottoscrive l'emendamento 6.60, osservando che l'emendamento 6.61 a sua firma ha una valenza estensiva maggiore rispetto all'emendamento precedente.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 6.60 e l'emendamento 9.200/4.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 6.60, risultando pertanto preclusi gli emendamenti da 6.61 a 6.87.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) interviene incidentalmente sostenendo le ragioni che hanno motivato la presentazione dell'emendamento 6.66, che non presenterebbe le criticità di copertura finanziaria che hanno indotto la Commissione bilancio ad esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore [CALEO](#) (PD) fa presente che, a prescindere dall'espressione del parere contrario della Commissione bilancio, anche il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento 6.66 poiché l'elencazione tassativa delle attività restringerebbe l'ambito applicativo dell'articolo 12 della legge n. 394 del 1998.

Con distinte votazioni si approva l'emendamento 6.3000 e si respinge l'emendamento 6.88.

E' posto ai voti l'emendamento 6.900/1, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti gli identici subemendamenti 6.900/2, 6.900/3 e 6.900/4 risultano approvati.

Con distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 6.900/5, 6.900/6, 6.900/7 e 6.900/71.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 6.900, come modificato dai subemendamenti 6.900/2, 6.900/3 e 6.900/4, risultando preclusi gli emendamenti da 6.89 a 6.103.

Con distinte votazioni sono respinti i restanti emendamenti all'articolo 6, nonché l'emendamento 6.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

E' posto ai voti l'emendamento 7.1 che risulta respinto, mentre gli emendamenti 7.2 e 7.3 decadono per assenza dei proponenti.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 7.4 e 7.5 risultano respinti, mentre l'emendamento 7.6 è approvato, risultando pertanto preclusi gli emendamenti 7.7 e 7.8.

Con successive votazioni sono respinti i restanti emendamenti all'articolo 7, ad eccezione degli identici 7.18 e 7.19 che risultano approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 risulta respinto.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritira l'emendamento 8.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



## SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 13 luglio 2016, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### 6.1000 (testo 2)

#### IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), il n. 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'ente parco, previo parere della comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta all'intesa della regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire alcuna proposta di integrazione o modifica all'ente parco, o la Regione abbia manifestato a questi ultimi il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'ente parco. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione;».

### 6.3000

#### IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), articolo 12 richiamato, n. 6, dopo il comma 2-ter inserire il seguente: «2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza [che](#) ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

### 13.3000

#### IL RELATORE

*All'articolo 19 richiamato, sostituire il comma 13 con il seguente: «13. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente*

senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**20.3000**

**IL RELATORE**

*All'articolo 33 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».*

## 1.3.2.1.23. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 247 (pom.) del 27/07/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016**  
**247ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(2343\)](#) **Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore [MORGONI](#) (PD) fa presente di aver avuto notizia di una procedura EU-Pilot in materia di *governance* delle acque. Ai fini dell'istruttoria del disegno di legge n. 2343, reputa necessario che il Governo fornisca alla Commissione, anche ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 234 del 2012, gli elementi relativi alla procedura in parola, al fine di disporre degli elementi conoscitivi utili a valutare i profili di compatibilità del citato disegno di legge con la normativa europea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso il 12 luglio.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che non sono ancora pervenuti i restanti pareri della Commissione Bilancio sulle proposte emendative al testo unificato dei disegni di legge in titolo. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte questa mattina e nella giornata di ieri, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Informa, inoltre, d'intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senatore Formigoni, che, nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 2383, 769, 991, 1181 e 1734 (consumo del suolo) svolte rispettivamente il 19 luglio scorso di rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole e degli Organismi della cooperazione agricola e il 26 luglio scorso di rappresentanti di Legambiente, WWF, FAI, Touring Club Italiano (TCI), Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) e Slow Food Italia, sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali e della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



## 1.3.2.1.24. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 250 (ant.) del 04/08/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2016**  
**250ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree  
protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei  
parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso il 27 luglio.

Il presidente **MARINELLO** dà preliminarmente conto dei pareri sugli emendamenti al testo unificato espressi dalla Commissione bilancio nelle sedute del 28 luglio e del 1º agosto. Invita il relatore a riformulare l'emendamento 5.1000, sul quale il parere della Commissione bilancio è non ostativo a condizione che - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - sia riformulato disponendo che

l'organismo di revisione dei conti, previsto dal capoverso 1, lettera c), abbia carattere collegiale anziché monocratico.

Il relatore [CALEO](#) (PD) riformula pertanto l'emendamento 5.1000 nell'emendamento 5.1000 (testo 2), pubblicato in allegato. Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi che i subemendamenti già presentati all'emendamento 5.1000 sono riferiti al testo 2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 5, già accantonati.

Sono posti separatamente ai voti i subemendamenti all'emendamento 5.1000. Risultano approvati i subemendamenti 5.1000/3 (testo 2), 5.1000/4 (testo 2), 5.1000/21 (testo 2), 5.1000/22, 5.1000/471 e 5.1000/52 e respinti tutti gli altri.

E' quindi posto ai voti l'emendamento 5.1000 (testo 2) come modificato dai subemendamenti approvati, che risulta approvato. Sono pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 5; sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti all'articolo 9.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 10.1 e 10.2.

Il relatore [CALEO](#) (PD) riformula l'emendamento 10.1000 nell'emendamento 10.1000 (testo corretto), pubblicato in allegato - e il [PRESIDENTE](#) dispone quindi che i subemendamenti già presentati all'emendamento 10.1000 si intendono riferiti al testo corretto dell'emendamento.

Con successive votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 10.1000 (testo corretto).

E' quindi posto ai voti ed approvato, l'emendamento 10.1000 (testo corretto), restando così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 10.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli identici emendamenti 11.1 e 11.2, restando così preclusi i restanti emendamenti all'articolo 11.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

In esito a successive e separate votazioni, risultano approvati gli emendamenti 12.5, 12.7, 12.9, 12.13, 12.15, 12.16, 12.17 (testo 2), 12.37, 12.39, 12.40, 12.41, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.54 e 12.57. Posti ai voti, risultano respinti i restanti emendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 13.1 e 13.2, mentre l'emendamento 13.3 (testo 2) risulta approvato.

Sono altresì posti ai voti e respinti gli emendamenti 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7.

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.8, risultando preclusi gli emendamenti da 13.9 a 13.25.

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.26, risultando pertanto preclusi gli emendamenti da 13.27 a 13.36.

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.37, risultando pertanto precluso l'emendamento 13.38.

In esito a successive e separate votazioni sono approvati gli emendamenti 13.56, 13.74, 13.86 (testo 2), 13.87 (testo 2) e 13.3000, mentre tutti gli altri emendamenti risultano respinti.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 13.0.2 e i relativi subemendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Con successive votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 14, ad eccezione degli emendamenti 14.26, 14.33, 14.34, 14.37 e 14.45, che risultano approvati.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 15, che con distinte votazioni sono tutti respinti.

E' posto ai voti e respinto l'emendamento 16.2.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 19.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che i subemendamenti già presentati all'emendamento 19.1000 si intendono riferiti al testo 2 dell'emendamento.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 19.1000 (testo 2).

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento 19.1000 (testo 2), risultando pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 20.1 risulta respinto, mentre gli emendamenti 20.2, 20.21,



20.3 e 20.3000 sono approvati.

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento 20.0.1 (testo 3), mentre gli emendamenti 20.0.2, 20.0.3 e 20.0.4 risultano respinti.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42 con i relativi subemendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 21.

Il senatore [ZIZZA](#) (CoR) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 21.0.2, sottolineando l'esigenza di stabilizzare, mediante concorso pubblico, il personale che ha prestato servizio con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti gestori di aree protette, anche per il tramite di società di lavoro interinale.

L'emendamento 21.0.2 è posto ai voti e respinto.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 21.0.3.

E' posto ai voti ed approvato l'emendamento 21.0.4.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 21.0.5, ad eccezione dell'emendamento 21.0.5/18, che risulta approvato.

E' infine posto ai voti l'emendamento 21.0.5, come modificato dal subemendamento testé approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM (2016) 316 definitivo) ([n. 170](#))**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 147)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente Marinello dichiara esperita tale fase procedurale e invita il relatore a formulare una proposta di risoluzione.

Il relatore [DALLA ZUANNA](#) (PD) formula la proposta di risoluzione favorevole, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione favorevole è posto ai voti ed approvato.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 170  
(Doc. XVIII, n. 147)**

La 13a Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM (2016) 316 definitivo),

si pronuncia, per quanto di competenza, in senso favorevole.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE  
N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)**

**5.1000 (testo 2)**

**IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

« Art. 5

*(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il revisore Collegio dei revisori dei conti;

e) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.
5. Nelle more della nomina del Presidente del parco nazionale e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma 8-ter, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
6. Il Presidente del parco nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la relativa verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore.
7. Per il Presidente del parco e per i componenti del consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.
- 8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni e a otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.
- 8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:
  - a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;
  - b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:
    - 1) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.;
    - 2) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, uno dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni ambientaliste e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni. *8-quater*. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso ulteriore trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma *8-sexies*. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

*8-quinquies*. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

*8-sexies*. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

*8-septies*. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

*8-octies*. Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo Statuto dell'Ente definisce le finalità e funzioni principali, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo Statuto è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso 30 giorni dalla richiesta, si intendono acquisiti i relativi pareri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello Statuto di cui al periodo precedente, mediante un regolamento approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il revisore Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*10?bis*. Il revisore Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali e delle aree marine protette è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presidente e dal consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo

l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente del parco stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;  
e) i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dal seguente:

«12. Ai vice presidenti e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'ente è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti Parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva con proprio decreto una specifica direttiva rivolta agli enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato a tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

#### **10.1000 (testo corretto)**

##### **IL RELATORE**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 10**

*(Introduzione dell'articolo 11.1)*

"1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

«Art. 11.1 - (Gestione della fauna selvatica). ?

1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli

obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della direttiva europea 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta o specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del Regolamento 1143/2014 UE.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso Ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, i tempi e modi di verifica nelle quali si attua il contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata dall'Ente parco ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti.»

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge."

## 1.3.2.1.25. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016**  
**251ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**[CALEO](#)**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(119\)](#) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**[\(1004\)](#) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**[\(1034\)](#) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**[\(1931\)](#) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**[\(2012\)](#) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso il 4 agosto.

Il presidente **[CALEO](#)**, in qualità di relatore, deposita l'emendamento 21.0.6, pubblicato in allegato, relativo alla delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici. Fa inoltre presente che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso, lo scorso 5 agosto, una relazione tecnica sull'emendamento 9.200, che consentirebbe di superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso dalla Commissione bilancio. Sembrerebbe inoltre che una analoga relazione debba, a breve, pervenire sull'emendamento 13.0.2. Appena disponibili, le due relazioni tecniche saranno tempestivamente trasmesse alla Commissione

bilancio per l'espressione del parere sulla base dei nuovi elementi istruttori pervenuti.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.6 alle ore 15 di lunedì 19 settembre 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(117\)](#) **D'ALI.** - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) **Pamela Giacomina Giovanna ORRU' ed altri.** - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) **RANUCCI ed altri.** - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) **SANTANGELO ed altri.** - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il presidente [CALEO](#) ricorda che lo scorso 12 luglio è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. Invita pertanto i senatori che hanno presentato tali proposte emendative, pubblicate in allegato, ad illustrarle.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra il subemendamento 2.200/1, che sostituisce le parole "la tutela dall'eccessiva spinta antropica" con le seguenti "demaniali, ambientali". Il subemendamento 6.0.100/6 impone la compatibilità degli interventi previsti dall'articolo 6 con gli strumenti urbanistici vigenti. Il subemendamento 7.0.200/1 prevede opportune verifiche di compatibilità e sostenibilità ambientale. L'emendamento 7.0.200/5 fa riferimento ai campi boe.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) illustra il subemendamento 3.100/1, sul tema della pariteticità del Comitato per le isole minori. I subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3 e 6.0.100/4 mirano ad escludere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti e alla destinazione d'uso degli immobili. Il subemendamento 15.200/3 impone il rispetto della conformità alle normative regionali.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [CALEO](#) dichiara conclusa l'illustrazione delle proposte emendative.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti con la concomitante presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente [CALEO](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.



## *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 6 e 7 settembre, di ieri e di oggi per l'esame dei disegni di legge n. 2343 e n. 2323, nonché nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a del 1° agosto scorso, sui disegni di legge n. 2383 e congiunti, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### **21.0.6**

#### **IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
  - b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
  - c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
  - d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà

demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»

## EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [117](#), [512](#), [828](#), [962](#), [1650](#)

### **2.200/1**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 2.200, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la tutela dall'eccessiva spinta antropica», con le seguenti: «, demaniali, ambientali».*

### **2.200/2**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 2.200, alla lettera a), sostituire la parola: «spinta» con la seguente: «fruizione».*

### **2.200/3**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 2.200, alla lettera b), sopprimere la parola: «anche».*

**2.200**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo le parole "beni culturali" inserire le seguenti: ", la tutela dall'eccessiva spinta antropica";
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: ". Ai fini di cui alla presente lettera, i Sindaci dei comuni delle isole minori, possono limitare, anche proporzionalmente alla grandezza del territorio e ai servizi garantiti, l'accesso turistico alle isole stesse;"

**2.300/1**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 2.300, alla lettera s), dopo le parole: «archeologico e culturale», inserire le seguenti: «, anche mediante incremento o estensione delle aree naturali protette e delle riserve marine,».*

**2.300**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:*

"s) tutela ambientale, conservazione della biodiversità, ripristino o restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché attività di educazione ambientale e promozione di un turismo eco-compatibile"

**3.100/1**

[ORRÙ](#), [VACCARI](#)

*All'emendamento 3.100, sostituire le parole da: «sopprimere» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sostituire le parole: "organo paritetico ed è composto" con le seguenti: "organo paritetico composto"».*

**3.100**

IL RELATORE

*Al comma 2 sopprimere le parole: «è un organo paritetico ed»*

**6.0.100/1**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti: «di suolo».*

**6.0.100/2**

[ORRÙ](#), [VACCARI](#)

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «articolo 6-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» e al secondo periodo sostituire la parole da: «il cambio della destinazione d'uso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non è autorizzato il cambio di destinazione d'uso degli immobili».*

**6.0.100/3**

[ORRÙ](#), [VACCARI](#)

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole da: «possono autorizzare» fino alla fine del comma con le seguenti: «non possono autorizzare il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1,».*

**6.0.100/4**

[ORRÙ](#), [VACCARI](#)

*All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» e*

*sopprimere il secondo periodo.*

**6.0.100/5**

[SANTANGELO](#)

*All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle normative sulle strutture turistico ricettive aperte al pubblico delle rispettive regioni.».*

**6.0.100/6**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#)

*All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «compatibilmente con gli».*

**6.0.100/7**

[SANTANGELO](#)

*All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.».*

**6.0.100/8**

[MARINELLO](#)

*All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alterare le condizioni di luminescenza delle ore notturne e secondo criteri di efficienza nell'impiego delle risorse energetiche».*

**6.0.100/9**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli immobili soggetti a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».*

**6.0.100/10**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.*

**6.0.100/11**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 6.0.100, al comma 2, dopo le parole: «presentano ai Ministri competenti», inserire le seguenti: «, preventivamente all'autorizzazione dei cambi di destinazione di cui al comma 1,».*

**6.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

"Articolo 6-bis

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità."

**7.0.200/1**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#)

*All'emendamento 7.0.200, al comma 1, dopo le parole: «possono» aggiungere le seguenti: «, previa verifica della compatibilità e sostenibilità ambientale».*

**7.0.200/2**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «sentiti gli enti gestori».*

**7.0.200/3**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 7.0.200, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti gestori», con le seguenti: «previa acquisizione del parere vincolante degli enti gestori».*

**7.0.200/4**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 7.0.200, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti gestori» inserire le seguenti: «ove istituite aree protette».*

**7.0.200/5**

[SANTANGELO](#)

*All'emendamento 7.0.200, al comma 1 dopo le parole: «campi di ormeggio attrezzato» aggiungere le seguenti: «o campi boe».*

**7.0.200/6**

[D'ALÌ](#)

*All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, dopo le parole: «delle spese di allestimento» aggiungere le seguenti: «, di servizi».*

**7.0.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

"Articolo 7-bis

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi."

**10.100/1**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 10.100, alla lettera c-bis) aggiungere, in fine, le parole: «che tengono conto dei costi di gestione del servizio».*

**10.100**

IL RELATORE

*Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «(c-bis) delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.»*

**15.100/1**

[ORRÙ](#), [VACCARI](#)

*All'emendamento 15.100, sostituire le parole: «ad esclusione di quelli» con le seguenti: «inclusi*

quelli» e *sopprimere le seguenti parole*: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3».

**15.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo le parole "anche marittimo" aggiungere le seguenti:*"ad esclusione di quelli ricadenti nelle Aree marine protette".

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**15.200/1**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 15.100, al comma 3, premettere le parole:* «Su richiesta dei comuni,».

**15.200/2**

[DE PETRIS](#), [BIGNAMI](#)

*All'emendamento 15.100, al primo periodo, sostituire le parole da:* «ai comuni competenti» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «a soggetti giuridici appositamente istituiti dalle regioni, partecipati dai comuni competenti».

**15.200/3**

[ORRÙ](#), [VACCARI](#)

*All'emendamento 15.200, primo periodo, sostituire le parole da:* «e in conformità» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «, in conformità alle normative regionali».

**15.200**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:* " 3. La gestione delle riserve naturali, dei parchi e delle aree marine protette di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti e in conformità e nel rispetto dell'intesa del 14 luglio 2005 della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori".

## 1.3.2.1.26. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 252 (ant.) del 21/09/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016**  
**252ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02903, precisando preliminarmente che la gestione dei veicoli fuori uso è disciplinata dal decreto legislativo n. 209 del 2003 che recepisce la direttiva comunitaria 2000/53/CE. Tale decreto prevede che i veicoli fuori uso siano sottoposti ad operazioni di trattamento, tra cui quelle relative alla messa in sicurezza, demolizione, pressatura, recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati. L'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 209 specifica le prescrizioni relative al trattamento del veicolo fuori uso. In particolare, il comma 1 rimanda all'allegato 1 per le pertinenti prescrizioni tecniche degli impianti di trattamento. Tali prescrizioni riguardano l'ubicazione dell'impianto di trattamento, i requisiti e l'organizzazione del centro di raccolta e dello stesso impianto, i criteri per lo stoccaggio, le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, nonché l'attività di demolizione. L'attività di recupero dei rifiuti derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, è subordinata alla preventiva ispezione della Provincia competente. Dopo l'inizio dell'attività, le ispezioni devono essere svolte almeno una volta l'anno e sono dirette ad accertare la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero che la conformità delle attività di recupero stesse alle prescrizioni tecniche e



alle misure di sicurezza fissate dalle disposizioni emanate ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché alle norme tecniche previste dal citato articolo 31. Sull'argomento sono emerse criticità legate alla carenza delle comunicazioni da parte delle Province, previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 209 del 2003, sugli esiti delle ispezioni effettuate annualmente sugli impianti di trattamento autorizzati. A tal fine, il Ministero dell'ambiente inviterà le Province a rafforzare i compiti istituzionali di verifica delle prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, svolgendo per il tramite della competente direzione generale il necessario monitoraggio e riservandosi di verificare, mediante l'intervento della Guardia di Finanza, il corretto adempimento, da parte dei demolitori, della compilazione dei modelli di dichiarazione ambientale relativi alla registrazione dei flussi di rifiuti in entrata ed in uscita per i quali gli stessi demolitori sono stati autorizzati al trattamento. In merito alla tracciabilità, si evidenzia che i gestori di veicoli fuori uso, in quanto gestori di rifiuti speciali pericolosi, rientrano fra i soggetti obbligati ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che, dall'8 giugno 2016, è disciplinato - in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul controllo della tracciabilità dei rifiuti - dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2016, n. 78, recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti che abroga e sostituisce il precedente decreto n. 52 del 18 febbraio 2011. Il sistema è operativo dal 1° ottobre 2013. A partire da questa data i gestori di veicoli fuori uso sono assoggettati ad un doppio binario di adempimenti, dovendo comunque - fino al 31 dicembre del 2016 - provvedere anche alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di trasporto e del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Dall'ultima elaborazione dell'ISPRA sui dati della sezione "Veicoli Fuori Uso" del MUD per l'anno 2014 sono risultati operativi oltre 1.500 impianti di autodemolizione sul territorio nazionale, il 44 per cento dei quali sono situati al Nord, il 19 per cento al Centro ed il 37 per cento al Sud. La recente approvazione della legge n. 132 del 2016 garantirà maggiore efficacia e omogeneità sull'intero territorio nazionale alla azione conoscitiva, di monitoraggio e di controllo del Sistema nazionale nel suo complesso per effetto della collaborazione tra l'ISPRA e le Agenzie regionali e provinciali per l'ambiente. Lo scorso 29 giugno la Commissione europea ha avviato la consultazione pubblica sulle potenziali misure per migliorare l'attuazione di alcuni aspetti della direttiva sui veicoli fuori uso, tra cui quelli riguardanti la cancellazione dei veicoli fuori uso e lo smantellamento illegale degli stessi. Tale consultazione costituisce un valido riferimento per la Commissione europea riguardo lo studio di modifiche ed integrazioni da apportare alla vigente direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso al fine del superamento di talune problematiche riscontrate nel suo stato di attuazione. A seguito delle predette attività di monitoraggio, il Ministero valuterà l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative ovvero amministrative finalizzate a risolvere le eventuali problematiche in essere nella gestione dei veicoli fuori uso, con particolare riguardo alla previsione di misure volte a favorire un sistema di maggiore tracciabilità e qualificazione dei soggetti componenti la filiera. Nel caso di specie, per quanto riguarda il sequestro di rifiuti costituito da carcasse di veicoli fuori uso illegalmente pressate da alcuni demolitori senza preventiva messa in sicurezza e rimozione delle componenti da destinare al recupero, stoccati all'interno di un capannone sito nel comune di Bosaro (RO), la prefettura di Rovigo ha rappresentato che il Nucleo di polizia tributaria del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, nell'ambito di una mirata attività investigativa in materia di accertamento e repressione dei reati ambientali, ha proceduto al sequestro di rifiuti per un peso stimato di 3.813 tonnellate. Nella circostanza, oltre a rilevare numerosi cumuli di autoveicoli impilati, sono state riscontrate evidenti incongruenze e anomalie nella documentazione contabile ed è stata appurata l'assenza delle autorizzazioni necessarie per lo stoccaggio degli stessi rifiuti. A seguito di ulteriori accertamenti svolti dai funzionari dell'Agenzia regionale di protezione ambientale Veneto - ARPAV, in ragione della presenza di materiale estraneo (vetro, plastica e gomme) rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, si è ritenuto di classificare tale materiale come rifiuto. Pertanto, in mancanza delle debite autorizzazioni, configurandosi la violazione di cui all'articolo 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - nella fattispecie di una attività di gestione rifiuti non autorizzata - la Guardia di Finanza ha proceduto al



sequestro penale del suddetto materiale e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria di tre persone. Il sequestro, tuttora in atto, è stato convalidato e il relativo procedimento è stato iscritto al ruolo presso la procura di Rovigo.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) si dichiara soddisfatto della risposta richiamando l'esigenza di continui controlli da parte delle istituzioni competenti. Dà inoltre notizia di una proposta emendativa a sua firma sull'Atto Senato 1368, volta a prevenire il verificarsi di circostanze analoghe a quelle rappresentate nell'interrogazione.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la procedura informativa.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(119\) D'ALI](#). - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\) Loredana DE PETRIS](#). - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\) CALEO](#). - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\) PANIZZA ed altri](#). - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\) Ivana SIMEONI ed altri](#). - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 21.0.6, pubblicati in allegato, e invita i presentatori a illustrarli.

Il senatore ARRIGONI illustra i subemendamenti a propria firma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 15 settembre, sull'esame del disegno di legge n. 2323 e di ieri,

sull'affare assegnato n. 385, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### **21.0.6/1**

[DE PETRIS](#)

*All'emendamento 21.0.6, all'articolo 21-bis apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) alla rubrica, sopprimere la parola "volontari";
- 2) al capoverso comma 1 premettere il seguente "01. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 70, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:";
- 3) al capoverso comma 1, sostituire le parole "entro dodici mesi della data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2017" e sopprimere la parola "volontario";
- 4) al capoverso comma 2, sopprimere le parole "su base volontaria".

### **21.0.6/2**

[DE PETRIS](#)

*All'emendamento 21.0.6, all'articolo 21-bis apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) al capoverso comma 1 premettere il seguente "01. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 70, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:";
- 2) al capoverso comma 1, sostituire le parole "entro dodici mesi della data di entrata in vigore della presente legge" con le seguenti "entro il 31 dicembre 2017";
- 3) alla lettera d), sopprimere le parole da "servizi ecosistemici generati dagli agricoltori" sino alla fine della lettera";
- 4) al capoverso comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;".

### **21.0.6/3**

[NUGNES](#)

*All'emendamento 21.0.6, al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici" con le seguenti: "calcolata in base a sistemi premiali, prevedendo anche forme di defiscalizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".*

### **21.0.6/4**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

*All'emendamento 21.0.6, al comma 2, letterad), dopo le parole: "comunicazione della Commissione europea COM (2013) 249 finale;" sopprimere le seguenti: "utilizzo di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche;".*

### **21.0.6/5**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

*All'emendamento 21.0.6, al comma 2, sopprimere la lettera f).*

### **21.0.6/6**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 21.0.6, al comma 2, lettera l), dopo le parole: "ritenere precluse" inserire le seguenti: "dal sistema di PSE)".*

**21.0.6/7**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 21.0.6, al comma 2, sopprimere la lettera m).*

**21.0.6/8**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 21.0.6, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**21.0.6/9**

[ARRIGONI](#)

*All'emendamento 21.0.6, aggiungere, in fine, il seguente comma: "4-bis. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato."*

**21.0.6**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

- (Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    - a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
    - b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
    - c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
    - d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
    - e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
    - f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
    - g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque

denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»

## 1.3.2.1.27. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 253 (pom.) del 21/09/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016**  
**253ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 16.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena concluso ha deliberato di approfondire - sulla base di quanto convenuto in occasione dell'audizione con la VIII Commissione della Camera dei deputati del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole De Vincenti, dello scorso 1° settembre - le problematiche connesse alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale.

Propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di assegnazione di un affare sulle politiche di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) **D'ALI.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri.** - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri.** - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore [CALEO](#) (PD) deposita l'emendamento 21.0.7, pubblicato in allegato. Fa poi presente che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso la relazione tecnica sugli emendamenti 13.0.2, 21.0.3, 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42. Invita pertanto il Presidente a sollecitare il riesame di questi emendamenti da parte della Commissione bilancio sulla base dei nuovi elementi istruttori pervenuti.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura di aver già provveduto nel senso indicato dal relatore.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.7 alle ore 12 di venerdì 23 settembre 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

### 21.0.7

#### IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

#### «Art. 21-bis.

*(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 36, comma 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) Capo Spartivento".

## 1.3.2.1.28. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 254 (pom.) del 27/09/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016**  
**254ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti, accompagnato dal dirigente la direzione generale per le valutazioni ambientali dello stesso Ministero, Grillo.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) **D'ALI'**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*  
[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*  
[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*  
[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri**. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*  
[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri**. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.

Il relatore [CALEO](#) (PD) deposita gli emendamenti 20.0.42 (testo 2) e 21.0.8, pubblicati in allegato, e li illustra brevemente.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 12 di mercoledì 5 ottobre 2016.

Il relatore [CALEO](#) (PD) procede quindi ad esprimere parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 21.0.6, ad eccezione del subemendamento 21.0.6/6, sul quale l'avviso è favorevole.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) informa che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.7 è esaurito, senza che siano state presentate proposte emendative ammissibili.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(117\)](#) *D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) *Pamela Giacomina Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) *RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) *SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente [MARINELLO](#) invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/117-512-828-962-1650NT2/1/13, a condizione che venga riformulato nel senso di esprimere la valutazione della compatibilità delle azioni in esso previste con gli equilibri di finanza pubblica, e parere favorevole sull'ordine del giorno G/117-512-828-962-1650NT2/2/13.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) riformula l'ordine del giorno G/117-512-828-962-1650NT2/1/13 nell'ordine del giorno G/117-512-828-962-1650NT2/1/13 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 1.



Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, invitandolo a riformulare l'emendamento 1.100, con una integrazione che richiami il contenuto dell'emendamento 1.7.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 1.100 nell'emendamento 1.100 (testo 2), pubblicato in allegato, che ottiene il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.3, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.21, 2.200/2, 2.200/3, 2.26 e 2.300/1. Invita i presentatori dell'emendamento 2.20 a ritirare tale emendamento, proponendo una riformulazione dell'emendamento 2.19 - che assorbirebbe il primo emendamento - alla quale subordina l'espressione del parere favorevole.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.19, che riformula nell'emendamento 2.19 (testo 2), pubblicato in allegato, secondo le indicazioni del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.1 sul quale il parere è contrario.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.3 sul quale il parere è contrario.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul tema dei rifiuti in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Liguria e nella Capitale**

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendo preliminarmente presente che essa mira ad acquisire elementi istruttori per un indirizzo politico che la Commissione valuterà di definire nell'ambito di una specifica risoluzione che potrà essere approvata in conclusione di una procedura di affare assegnato. Sottolinea che l'interesse della Commissione è concentrato sulla situazione di alcune Regioni che in passato hanno suscitato forti preoccupazioni per le gravi conseguenze ambientali derivanti da complesse vicende di cattiva gestione dei rifiuti. Si intende inoltre conoscere la situazione attuale di quelle Regioni che tardano ancora a realizzare un sistema adeguato per la gestione dei rifiuti, alimentando forme di smaltimento scorretto, che spesso configurano profili di illiceità penale.

Il ministro GALLETTI interviene precisando che nella sua relazione illustrerà la situazione dei rifiuti nella Capitale, in Sicilia e in Puglia e rimandando, per la Campania, la Liguria e la Calabria, ad una relazione che sarà tempestivamente trasmessa. Sottolinea quindi che le problematiche sollevate esigono la massima chiarezza nella veicolazione delle informazioni, soprattutto a livello istituzionale, e la massima trasparenza. Una novità resa nota alcuni giorni fa deve essere accolta con soddisfazione: 22 delle 24 discariche oggetto di procedura d'infrazione per le quali le autorità italiane hanno chiesto lo stralcio, sono state messe in regola. Il totale della penalità dovuta per il terzo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 ammonta dunque ad euro 27,8 milioni: si partiva da oltre 42 milioni di euro. La consapevolezza delle difficoltà, dei ritardi da colmare, dei danni enormi che ha determinato per troppo tempo l'assenza di una vera cultura ambientale, non ha fatto perdere al Governo la speranza di invertire finalmente la rotta, di affrontare con fiducia e spinta propulsiva una sfida morale, oltre che di sviluppo, rappresentata dalla tutela e dalla valorizzazione del patrimonio ambientale. Nell'anno 2014 nel comune di Roma Capitale sono state prodotte - come indicato nel Rapporto Rifiuti ISPRA 2015 - 1.719.848 tonnellate di rifiuti urbani, pari a più del 55 per cento della produzione rifiuti dell'intera regione Lazio. La quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato è stata di 605.110,5 tonnellate (35,2 per cento), mentre le restanti 1.114.738 tonnellate di rifiuto indifferenziato sono state avviate all'impiantistica di trattamento. Sebbene per il 2015 non siano ancora disponibili dati ufficiali di ISPRA, i quantitativi di rifiuti urbani prodotti da Roma sono sostanzialmente allineati con quelli del 2014 (1.700.768 tonnellate), di cui si stima la produzione di circa 700.320 tonnellate di differenziata (41,17 per cento) e 1.000.448 tonnellate di rifiuto indifferenziato. Roma nel 2014 ha prodotto 202.130 tonnellate di frazione organica, e per il 2015, essendo incrementata la percentuale di differenziata, si stima un valore sicuramente superiore. Per la gestione dell'indifferenziato, Roma è servita da 4 impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) (2 di AMA e 2 della GIOVI-COLARI) che complessivamente sono autorizzati a trattare 3.000 tonnellate al giorno per sei giorni a settimana. Occorre evidenziare che circa 300 tonnellate al giorno della capacità impiantistica esistente a Roma è destinata a trattare anche i rifiuti provenienti da Ciampino, Fiumicino e Città del Vaticano. Considerando un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato pari a 1.000.448 tonnellate, a Roma si producono giornalmente (ripartendo i quantitativi delle domeniche nei restanti 6 giorni della settimana, e considerando quindi 312 giorni all'anno) 3.206 tonnellate di rifiuti indifferenziati da destinare al trattamento. Pertanto, è evidente un deficit di capacità impiantistica di trattamento, pari a circa 500 tonnellate per giorno, che trova comunque copertura in altri impianti. Per il trattamento della frazione umida è attivo l'impianto di Maccarese da 30.000 tonnellate annue, che evidentemente non copre - se non in minima parte - il fabbisogno attuale pari a circa 200.000 tonnellate all'anno. Un fabbisogno destinato a incrementare sensibilmente col progredire della raccolta differenziata, attualmente ferma a percentuali al di sotto degli obiettivi di legge. Nel resto della regione Lazio operano anche altri impianti, ma nel loro insieme anch'essi non riescono a soddisfare le esigenze complessive regionali.

Sulla base del quadro ricognitivo aggiornato, effettuato dalla regione Lazio, nell'ambito della procedura di infrazione comunitaria che ha visto lo Stato condannato per non aver realizzato nella Regione una rete integrata ed adeguata per la gestione dei rifiuti, viene stimata in 250.500 tonnellate all'anno la capacità impiantistica attuale (di cui solo 70.500 effettivamente operativa). Il fabbisogno residuo di compostaggio da soddisfare su scala regionale nelle condizioni di regime (ovvero al 65 per cento di raccolta differenziata in cui si prevede di intercettare almeno 750.000 tonnellate all'anno di organico) ammonterebbe a circa 500.000 tonnellate all'anno, secondo le stime del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del cosiddetto "decreto Sblocca Italia" (decreto-legge n. 133 del 2014). Sebbene risulti in corso il procedimento autorizzativo presso la Regione su due impianti di compostaggio, che possono sopperire alle esigenze impiantistiche della Capitale, le tempistiche per la loro eventuale realizzazione e operatività non sono sicuramente brevi. Per quanto riguarda il fabbisogno di incenerimento, solo una parte dei rifiuti trattati in uscita dagli impianti per il trattamento meccanico-biologico (TMB) di Roma vengono portati agli impianti di termovalorizzazione di San Vittore e Colleferro, gli unici operativi nella Regione, non sufficienti a soddisfare l'attuale fabbisogno. Nel caso di specie, è in atto un contraddittorio tra i gestori degli impianti di TMB e la regione Lazio a causa di una carenza di impianti di incenerimento a cui inviare il combustibile solido secondario (CSS) prodotto, che non permette la continuità e l'efficienza del servizio svolto dagli stessi impianti di TMB. Pertanto, per chiudere il ciclo dei rifiuti limitando al minimo il ricorso al conferimento in discarica, la Regione deve puntare sullo sviluppo della raccolta differenziata e potenziare la capacità impiantistica di incenerimento per il recupero energetico delle frazioni secche non riciclabili, secondo quanto indicato dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del citato decreto n. 133 del 2014 (firmato il 10 agosto 2016 e trasmesso l'11 agosto ai competenti organi di controllo per il seguito di competenza), che prevede la necessità di realizzare un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 210.000 tonnellate all'anno di rifiuti urbani e assimilati, salvo che il piano regionale non venga aggiornato prevedendo diverse soluzioni. Con la chiusura di Malagrotta avvenuta nel 2013, si è determinata la carenza di una discarica di servizio ove conferire i rifiuti residui dal trattamento degli impianti di TMB che non possono o non vengono avviati a recupero o incenerimento. Attualmente il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ha concorso a mantenere elevati i quantitativi dei rifiuti prodotti dalla Capitale da avviare a smaltimento, circa 500.000 tonnellate all'anno, ovvero circa il 50 per cento dell'attuale fabbisogno di discarica dell'intera regione Lazio (quantificato nel piano del fabbisogno impiantistico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 2016 in circa un milione di tonnellate l'anno). È compito di Roma Capitale, per il tramite anche della sua *in house* AMA S.p.A., avviare le diverse frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani anche differenziati ad impianti in possesso delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto dei principi di prossimità, economicità e sostenibilità ambientale. Ciò per garantire alle utenze un servizio adeguato e commisurato alla tariffa corrisposta, che vede in Roma Capitale costi annui *pro capite* più elevati rispetto ai valori medi degli altri Comuni (come emerge dai dati indicati dall'Ispra nel Rapporto Rifiuti 2015). La stessa AMA ha infine inteso chiarire che l'attuale situazione di criticità è dovuta sia al *"deficit infrastrutturale cronico della città di Roma e della Regione Lazio"*, e sia ad altre *"ben più complesse e articolate ragioni"*, di cui il Ministero non è a conoscenza. È chiara dunque l'estraneità del Ministero sugli specifici aspetti attinenti alla determinazione di una rete integrata e adeguata di impianti ed al rilascio delle relative autorizzazioni di competenza regionale, nonché alla corretta gestione del servizio di raccolta. Tuttavia, dato anche il rilievo istituzionale delle vicende occorse, con nota del 2 agosto scorso il Ministero ha chiesto alla regione Lazio di eseguire, anche con il supporto tecnico dell'ARPA Lazio, i necessari controlli sulla corretta operatività di tutti gli impianti, per verificare oltre che l'efficacia del trattamento, anche la tipologia dei rifiuti in ingresso ed uscita, producendo una relazione riepilogativa sugli esiti delle verifiche condotte. Allo stato attuale, non essendo stati ancora acquisiti tutti gli elementi richiesti, il Ministero ha provveduto ad inoltrare debito sollecito ai competenti uffici regionali. In particolare, il 6 settembre 2016 il Ministero dell'ambiente ha sollecitato la Regione a inoltrare il resoconto sulle verifiche dell'impiantistica di

Roma, nonché ribadito la necessità di integrare ed adeguare le previsioni del piano del fabbisogno, propedeutico alla stesura nel nuovo piano rifiuti, secondo le disposizioni vigenti. La regione Lazio è destinataria di 2 procedure di infrazione: quella sulle Discariche abusive (Causa C196/13) e quella relativa alla gestione dei rifiuti e al rispetto dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE (Causa C323/13). La regione Lazio ha provveduto ad effettuare nei mesi di luglio e agosto, tramite l'ARPA Lazio, i sopralluoghi in tutti gli impianti regionali, al fine di verificare la cessazione dei conferimenti del tal quale in discarica; gli esiti di queste verifiche sono stati trasmessi dalla Regione in questi giorni. Per quanto attiene alla creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti urbani in Regione, da una recente ricognizione effettuata sull'impiantistica di trattamento dei rifiuti, il relativo fabbisogno è stato soddisfatto, e non occorre pertanto realizzare ulteriori impianti di TMB. Le risultanze delle misure adottate sono state debitamente trasmesse alla Commissione europea, e sono attualmente al vaglio delle Autorità comunitarie. La regione Lazio ha approvato il 22 aprile scorso la determinazione del fabbisogno, propedeutico al successivo aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti. Sul documento allo stato è in corso un positivo confronto con i competenti uffici regionali, per addivenire ad una condivisione degli obiettivi.

La produzione dei rifiuti in Sicilia ammonta per l'anno 2014 a 2.342.219 tonnellate. Tale quantità corrisponde ad una produzione *pro capite* pari a circa 462 chilogrammi per abitante all'anno. La produzione dei rifiuti in Sicilia è diminuita dal 2010 al 2014 del 10,3 per cento. Tale andamento riflette quello della produzione a livello nazionale, correlato al trend degli indicatori socio-economici ed al consumo delle famiglie. La raccolta differenziata nella Regione Siciliana nel 2014 ammontava a 292.972 tonnellate. Tale quantità rappresenta solo il 12,5 per cento del totale dei rifiuti prodotti, valore molto al di sotto dell'obbligo di legge del 65 per cento. Nel 2014, in controtendenza rispetto al resto del territorio nazionale, la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato si è ridotta di oltre un punto percentuale, al 12,5 per cento dal 13,2 per cento dell'anno precedente. Le quantità raccolte in maniera differenziata nel 2014 sono pari complessivamente a 292.972 tonnellate di cui 125.829 sono costituite da frazione organica e 167.143 da frazione secca riciclabile. La frazione secca viene conferita alle piattaforme Conai e quindi riciclata o recuperata al netto degli scarti. In molti Comuni del territorio regionale la raccolta differenziata non viene ancora realizzata. Le quantità di rifiuto indifferenziato prodotte nel 2014 ammontano a 2.049.247 tonnellate. Questi rappresentano una quota pari all'89 per cento dei rifiuti urbani prodotti in Regione. Di tali quantità solo 349.774 tonnellate sono state inviate, secondo modalità ordinarie, agli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) prima di essere inviate al successivo smaltimento. La restante quota, pari a 1.003.302 tonnellate, è stata quindi smaltita in deroga alle prescrizioni, ricorrendo a forme speciali di gestione dei rifiuti attraverso Ordinanze del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La frazione umida raccolta in modo separato è conferita nei 15 impianti di compostaggio presenti sul territorio, molti dei quali risultano non operativi per mancanza di materiale da trattare. Tali impianti, sebbene presentino nominalmente una potenzialità complessiva autorizzata pari a 416.967 tonnellate annue, hanno trattato nel 2014 una quantità di rifiuti pari a circa 160.000 tonnellate. Appare evidente che gli stessi siano sottoutilizzati e che l'attuale capacità installata potrebbe far fronte ad un flusso maggiore di frazione organica derivante da un auspicato incremento della raccolta differenziata. La capacità autorizzata degli impianti di compostaggio garantisce l'autosufficienza regionale anche al raggiungimento del 30 per cento di raccolta differenziata. Inoltre, la Regione prevede di realizzare ulteriori impianti di compostaggio per garantire il corretto trattamento della frazione organica anche al crescere della raccolta differenziata. La gestione del rifiuto indifferenziato, solo a seguito dell'emissione dell'ordinanza n. 5 del 2016, emanata previo rilascio dell'Intesa ai sensi dell'articolo 191, comma 4, del Codice dell'ambiente, avviene secondo quanto prescritto dalla medesima ordinanza garantendo un pretrattamento al rifiuto conferito in discarica. Ciò grazie all'installazione di impianti mobili di biostabilizzazione che, nelle more della realizzazione degli impianti di TMB previsti dalla pianificazione regionale, operano il pretrattamento del rifiuto. Al riguardo, precisa che in alcune aree vi sono approfondimenti tecnici in corso da parte delle autorità territoriali competenti, per verificare se vi è stato il pieno adeguamento rispetto alle previsioni della citata Ordinanza. Gli impianti mobili

rappresentano una soluzione tampone e provvisoria per garantire la corretta gestione del rifiuto fino al completamento della realizzazione degli impianti, dell'attivazione dei provvedimenti necessari per l'invio fuori Regione del rifiuto. La Regione, nel contempo, sta provvedendo alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di TMB necessari al trattamento di tutti i rifiuti indifferenziati prodotti in Regione, in particolare presso le piattaforme integrate pubbliche di Enna, Gela e Messina, nonché presso la piattaforma privata sita a Siculiana. Lo smaltimento dei rifiuti avviene esclusivamente tramite conferimento in discarica. La capacità residua di trattamento in discarica, agli attuali livelli di smaltimento, garantisce l'autonomia regionale solo per sei mesi e l'assenza di impianti di termovalorizzazione rende ancora più critica la situazione. Lo schema di decreto di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha individuato, per la Regione Siciliana, fabbisogni residui di incenerimento molto rilevanti (circa 700.000 tonnellate). L'attuale piano regionale per la gestione dei rifiuti è stato predisposto dal Presidente della Regione Siciliana, nominato *pro tempore* Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia. Tale piano è stato approvato con decreto del Ministero dell'ambiente nel mese di luglio 2012, previo parere vincolante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio. Con specifica prescrizione si è disposto che "Il piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia dovrà essere sottoposto alle previste procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)". Nel mese di gennaio 2014, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha avviato la fase preliminare della VAS, procedura che si è conclusa con l'emanazione del decreto da parte del Ministero dell'ambiente nel mese di maggio 2015. Anche a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei ministri del mese di agosto 2015, la Regione ha approvato, con delibera n. 2 del 18 gennaio 2016, il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia. Il piano approvato fa solo riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, demandando ad altro documento quella dei rifiuti speciali. Con la citata ordinanza n. 5 del 2016, il Presidente della Regione ha disposto l'aggiornamento del piano regionale, anche alla luce dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, che contiene la ricognizione del fabbisogno di impianti di incenerimento di rifiuti a livello nazionale. In tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è prevista la realizzazione in Sicilia di una capacità complessiva di 700.000 tonnellate di incenerimento. L'ordinanza stabilisce che l'approvazione del nuovo piano possa avvenire con tempi ridotti rispetto a quelli previsti dal Codice dell'ambiente, in modo da arrivare alla realizzazione di tutta l'impiantistica necessaria. La gestione dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Siciliana, dall'anno 2009 fino al 2014, è stata caratterizzata da uno stato emergenziale. Nel 2014 è stata adottata una nuova ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in regime ordinario. Tuttavia, occorre segnalare che il 2014 e il 2015 sono stati contraddistinti da un regime straordinario autorizzato mediante ordinanze ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da Presidente della Regione Siciliana. Inoltre, il 23 marzo 2016, il Presidente della Regione Siciliana ha richiesto lo stato di emergenza nel sistema di gestione dei rifiuti vista la scadenza dei termini di reitero dell'Ordinanza (emessa ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il 31 maggio 2016). A seguito di tale richiesta e all'esito della riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Protezione Civile, si è verificata la non sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari ai sensi della legge n. 225 del 1992. Per il caso di specie si è ritenuto più opportuno il ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti ex articolo 191 del Codice ambientale. Con nota del 5 maggio, il Presidente della Regione ha nuovamente evidenziato la situazione di emergenza del settore rifiuti alla quale sarebbe andata incontro la Regione qualora non avesse potuto reiterare gli effetti dell'ordinanza. Senza le misure straordinarie contenute in quest'ultimo atto, circa 3.000 tonnellate, delle 6.000 tonnellate di rifiuti prodotti al giorno, non avrebbero trovato impianti di smaltimento disponibili in Regione. Alla luce di ciò, il Ministero dell'ambiente, con nota del 31 maggio 2016, ha inviato alla Regione le prescrizioni tecniche che necessariamente doveva contenere l'ordinanza per aspirare al rilascio dell'Intesa ai sensi dell'articolo 191, comma 4, del Codice dell'ambiente, nonché le condizioni che avrebbero necessariamente dovuto essere adempiute per il permanere della

medesima. Le prescrizioni contenute nella nota non solo stabilivano le condizioni tecniche per le quali sarebbe stato possibile il reitero dell'ordinanza ma chiedevano anche alla Regione un impegno concreto al riassetto della *governance* regionale, tenendo conto anche delle diffide della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, nelle quali veniva richiesto alla Regione di procedere immediatamente alla ripermimetrazione delle ATO. In data 7 giugno 2016, il Ministero dell'ambiente ha concesso l'intesa ai sensi del citato comma 4, dell'articolo 191, sull'ordinanza n. 5 del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione. Nell'ordinanza sono contenute le misure straordinarie per la gestione dei rifiuti, conformemente alle prescrizioni ministeriali, nel rispetto della normativa comunitaria, ed un fitto programma di impegni ed azioni che la Regione è chiamata a mettere in atto nei sei mesi di validità del provvedimento. Eventuali inadempienze determinano il venir meno dell'intesa. Le prescrizioni contenute nella nota ministeriale del 31 maggio 2016 si possono suddividere in tre categorie. Alla prima categoria appartengono gli adempimenti di ordine generale, volti alla necessaria riorganizzazione del sistema regionale di gestione dei rifiuti. Alla seconda categoria appartengono le prescrizioni necessarie a dare impulso alla raccolta differenziata. Infine, alla terza categoria appartengono le prescrizioni per il corretto pretrattamento dei rifiuti indifferenziati e il loro smaltimento in coerenza con le previsioni normative europee. Il monitoraggio delle azioni e la verifica del rispetto della tempistica contenuta nelle disposizioni della predetta ordinanza n. 5 del 2016 sono svolti dalla Direzione generale del Ministero dell'ambiente per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) con il supporto dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). La verifica intermedia dei risultati è stata fissata al 15 settembre 2016. Allo stato si è ancora in attesa di conoscere l'avviso dell'ANAC. Dalle risultanze della Direzione generale competente, ad oggi, risulta quanto segue. Dall'attuazione dell'ordinanza 5 del 2016 sono derivati i seguenti effetti positivi, che meritano di essere valorizzati: il pretrattamento del rifiuto prima dello smaltimento in discarica, grazie alla installazione degli impianti mobili, fermo restando quanto già detto in merito ad approfondimenti tecnici in corso in alcune aree della Regione; l'adozione di un crono-programma concreto degli interventi necessari al rientro ad un regime ordinario di gestione dei rifiuti; l'attivazione di un Ufficio per il coordinamento delle attività sulla raccolta differenziata; l'approvazione in Giunta e la presentazione all'Assemblea Regionale Siciliana, di un disegno di legge che provvede alla riorganizzazione della *governance* regionale nel settore, in conformità ai principi posti dalla legislazione statale; la presentazione di una proposta di aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, in conformità ai contenuti dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014; l'avvio dei lavori per la realizzazione delle piattaforme integrate di Enna e Gela; l'avvio dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e di modifica delle stesse per la realizzazione di nuove capacità per il trattamento dei rifiuti. Tuttavia, complessivamente, le attività poste in essere dalla Regione non hanno ottemperato del tutto agli impegni assunti con l'ordinanza n. 5 del 2016. Tali risultanze, ad ogni modo, non possono considerarsi definitive stante l'istruttoria ancora in corso. In particolare, sulla raccolta differenziata non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti. La Regione, infatti, non ha messo in campo tutte le azioni di potenziamento della raccolta differenziata. Inoltre, pur avendo richiesto la disponibilità alle altre regioni d'Italia, la Regione Siciliana non ha poi stipulato gli accordi per l'invio fuori dal suo territorio dei rifiuti. Né ha avviato le procedure per lo smaltimento in altri impianti nazionali o esteri dei rifiuti prodotti in Regione. In considerazione di ciò, la situazione esistente nella Regione Siciliana continua a necessitare di misure straordinarie, nonostante l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale abbia consentito di tamponare gli aspetti più gravi della situazione emergenziale. All'esito dell'istruttoria, che dovrà tener conto delle valutazioni dell'Autorità Anticorruzione, si valuterà se reiterare tali poteri e con quali strumenti eventualmente farlo. La Commissione europea ha aperto uno specifico progetto pilota (EU pilot 6582/14) sulla gestione dei rifiuti in Sicilia e sul mancato rispetto delle procedure di VIA e VAS nella fase di adozione del piano di gestione dei rifiuti urbani nonché per la mancata realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dal piano stesso. Peraltro, occorre segnalare che il Servizio competente della Commissione europea ha archiviato il caso indicato con le seguenti precisazioni: "La Commissione ha deciso di chiudere questa investigazione EU-Pilot, in quanto la procedura di VAS è

stata espletata a posteriori per quanto riguarda il piano di gestione dei rifiuti. Tuttavia, poiché la Commissione ha delle perplessità in merito al sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, essa si riserva di esaminare in seguito il contenuto del piano di gestione dei rifiuti". È invece in corso un altro contenzioso con la Commissione europea (EU pilot 7043/14) che riguarda i piani di gestione dei rifiuti di molte Regioni e, nello specifico, anche il piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Siciliana. La Regione è stata quindi più volte sollecitata a provvedere all'aggiornamento del piano dei rifiuti speciali. Tuttavia sembra essere ancora molto indietro nella predisposizione dello stesso. La Regione è, inoltre, inserita nella procedura di infrazione "Discariche abusive" con 10 discariche (di cui una ricadente in un SIN e una sita nel comune di Racalmuto). L'Amministrazione regionale ha inviato certificazione di conclusione del procedimento ambientale, che è stato peraltro inoltrato in data 31 maggio scorso ai servizi tecnici della Commissione europea per lo stralcio del pagamento della sanzione semestrale. I Comuni e la Regione sono stati destinatari, nello scorso dicembre, di un atto di diffida ad adempiere alle attività per la risoluzione della procedura di infrazione in parola. Tuttavia, i termini sono trascorsi infruttuosamente ed è stata avanzata la proposta di commissariamento.

La produzione dei rifiuti in Puglia ammonta per il 2014 a 1.909.748 tonnellate, 466,9 chilogrammi per abitante all'anno. La produzione dei rifiuti in Puglia è andata progressivamente diminuendo dal 2010 al 2014: l'andamento riflette quello della produzione a livello nazionale, che è correlato al *trend* degli indicatori socio-economici ed al consumo delle famiglie. La raccolta differenziata nella regione Puglia nel 2014 ammonta a 493.741 tonnellate. Tale quantità rappresenta solo il 25,9 per cento del totale dei rifiuti prodotti. L'obbligo di legge, come noto, è attualmente il 65 per cento. Di queste quantità raccolte in maniera differenziata la quota principale è rappresentata dall'organico (176.389 tonnellate), seguito dalla carta (145.744 tonnellate). L'analisi dei dati per Provincia evidenzia il raggiungimento della percentuale di raccolta più elevata nella provincia di Brindisi (47,7 per cento) mentre le percentuali più basse si registrano a Lecce (19,9 per cento), Taranto (18,8 per cento) e Foggia (18,2 per cento). Le informazioni pubblicate sul sito della regione Puglia, ancora in fase di validazione da parte della Regione, evidenziano a luglio 2016 un livello della raccolta differenziata pari a 33,99 per cento, in significativo aumento ma ancora insufficiente rispetto agli obiettivi di legge. Il livello della raccolta differenziata è ancora modesto. La valorizzazione energetica appare esigua, mentre il ricorso alla discarica risulta predominante. Dal 12 luglio 2016, per un periodo non superiore a 60 giorni, i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla provincia di Brindisi, stimati complessivamente in circa 20.000 tonnellate, vengono conferiti agli impianti di recupero energetico (R1) di Ferrara e Granarolo gestiti da HERA Ambiente S.p.A., nella misura di 12.000 tonnellate per l'impianto di Ferrara e di 8.000 tonnellate per quello di Granarolo, per un quantitativo massimo di circa 400 tonnellate al giorno. Tali conferimenti sono stati disposti con delibera di giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1075 dell'11 luglio 2016. La regione Puglia presenta diversi impianti per la gestione dei rifiuti urbani. I dati ufficiali ISPRA, riferiti all'anno 2014, evidenziano nove impianti di compostaggio, (con un quantitativo autorizzato di 479.550 tonnellate all'anno ed uno trattato di 268.623 tonnellate all'anno); un impianto di digestione anaerobica, (con un quantitativo autorizzato di 87.000 tonnellate all'anno ed uno trattato di 44.341 tonnellate all'anno); tredici impianti di trattamento meccanico biologico, (con un quantitativo autorizzato di 1.613.064 tonnellate all'anno ed uno trattato di 1.409.020 tonnellate all'anno); un impianto di incenerimento, (con un quantitativo autorizzato di 76.811 tonnellate all'anno ed uno trattato di 76.811 tonnellate all'anno); quattordici discariche in esercizio, (per un quantitativo di RU conferiti di 1.418.800). La regione Puglia, al fine di superare le criticità riscontrate nella organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ha modificato di recente, con la legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016, la preesistente legge del 2012. In particolare, il nuovo assetto normativo regionale prevede l'istituzione di un solo Ambito territoriale ottimale (ATO), coincidente con l'intero territorio regionale, e l'individuazione di Aree omogenee per l'erogazione dei servizi di spazzamento e raccolta; la perimetrazione delle Aree omogenee nonché la definizione della forma associativa dei Comuni appartenenti alla medesima Area omogenea mediante una successiva delibera di giunta regionale; l'istituzione di un'Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti

partecipata dalla Regione, dai Comuni pugliesi e dalla Città metropolitana, che va a sostituire i preesistenti Organi di governo d'ambito provinciali; che all'Agenzia spetti il compito di attuare il piano regionale dei rifiuti; in capo ai comuni facenti parte dell'Area omogenea, il compito di affidare in forma unitaria i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. I Comuni associati possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento; che le procedure VIA ed AIA relative agli impianti per i rifiuti urbani siano in capo alla Regione, fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province e alla Città metropolitana; l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione mediante la nomina di un Commissario *ad acta* (ai sensi dell'articolo 200, comma 4 del Codice dell'ambiente). Alla luce delle modifiche apportate con la nuova legge regionale, si renderà necessario procedere ad un adeguamento del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013. Il Presidente della Giunta regionale ha disposto il commissariamento dei sei organi di governo d'ambito per le funzioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2012 e per le funzioni autorizzative connesse al ciclo dei rifiuti. Sono stati nominati i sei sub-commissari per la durata di sei mesi. La gestione dei rifiuti nella regione Puglia si contraddistingue per il ricorso, da parte di regione e comuni, alle ordinanze contingibili ed urgenti *ex* articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La Regione ha utilizzato lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente per derogare a disposizioni di carattere tecnico relative ad alcuni impianti e per consentire la parziale delocalizzazione delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori dell'ATO di produzione, in deroga al principio dell'autosufficienza. La maggior parte dei comuni, invece, ha emesso le ordinanze *ex* articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per prorogare *extra ordinem* l'affidamento del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani. Sulla questione è intervenuto il Ministero che con propria circolare del 22 aprile 2016, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti, ha ribadito il divieto di proroga degli affidamenti dei servizi mediante ordinanza. Non sussistono, allo stato attuale, proroghe superiori ai 24 mesi, in conformità alle disposizioni di legge (articolo 191, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006). Le ordinanze sono state oggetto di attenzione anche da parte dell'ANAC che con delibera n. 215 del 2016 sull'attività di vigilanza sull'applicazione della disciplina normativa in materia di affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi e urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nei territori comunali della regione Puglia, ha rilevato che i "Comuni, a seguito dei ritardi e degli inadempimenti degli ambiti di raccolta ottimali (ARO) (i cui Sindaci compongono l'Assemblea degli ARO, organo di indirizzo, programmazione e controllo dell'ARO, e il cui personale è destinato all'Ufficio comune di ARO, che opera come stazione unica appaltante), hanno continuato ad approvvigionarsi dai medesimi operatori economici aggiudicatari di risalenti contratti più volte prorogati, o destinatari delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, *ex* articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 50, comma 5 e 54, comma 4, T.U.E.L., o beneficiari di continui affidi temporanei, *ex* articoli 125 e 57, decreto legislativo n. 163 del 2006, al di fuori delle ordinarie procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici a garanzia della massima trasparenza e contendibilità del mercato. Il sistematico ricorso delle stazioni appaltanti alle proroghe contrattuali produce gravi effetti distorsivi sul libero confronto concorrenziale ed è manifestamente contrario ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, atteso che l'istituto riveste carattere di temporaneità e di eccezionalità e si configura come un affidamento diretto". Inoltre, nella medesima delibera l'ANAC ha ribadito che il prolungato ricorso dei Sindaci alle ordinanze contingibili e urgenti (*ex* articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006), aventi capacità derogatoria, non è conforme all'ordinamento, poiché il protrarsi delle gestioni derogatorie dei rifiuti costituisce una violazione delle norme delle direttive Unione europea in materia. Al riguardo, anche la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente si è pronunciata sul tema con missive specifiche inviate ai singoli Comuni al fine di limitare l'eventuale uso improprio del potere ordinatorio in materia di affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti. Complessivamente, nel solo 2016 sono state notificate alla predetta direzione generale n. 24 ordinanze, di cui 19 comunali e le restanti 5 regionali. La regione Puglia risulta



destinataria di due procedure di infrazione, quella relativa alle discariche abusive (Causa C196/13) e quella relativa a discariche preesistenti (PI 2011/2215). Nella prima procedura rientrano otto discariche rispetto alle 10 iniziali, poiché per la discarica di Peschici lo scorso 31 maggio è stata inoltrata alla Commissione europea la certificazione di chiusura del procedimento ambientale e si è in attesa di determinazioni in merito; per la discarica di Scorrano, nel luglio scorso, è pervenuta la certificazione di conclusione del procedimento ambientale che verrà trasmessa entro il 2 dicembre prossimo. I Comuni e la Regione sono stati destinatari nello scorso dicembre, di un atto di diffida ad adempiere alle attività per la risoluzione della procedura di infrazione in parola. Tuttavia, i termini sono trascorsi infruttuosamente ed è stata avanzata la proposta di commissariamento. Relativamente alla procedura per le discariche preesistenti (PI 2011/2215), le discariche coinvolte nella vicenda sono cinque. Quattro di queste hanno già concluso i lavori di adeguamento e resta da acquisire la certificazione di chiusura e per una è pervenuto il cronoprogramma dei lavori di chiusura.

Il presidente [MARINELLO](#) invita i Senatori che intendono intervenire a formulare quesiti.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) chiede chiarimenti sul numero delle procedure di infrazione e sui costi connessi e quali siano le discariche che ancora devono essere messe a norma. Fa infine riferimento alla vicenda di un biodigestore in provincia di Salerno, sul cui funzionamento l'ANAC ha espresso rilievi. Chiede infine se il piano regionale dei rifiuti per la Sicilia preveda la realizzazione di nuovi inceneritori, sottolineando che in una recente audizione il presidente Crocetta ha sostenuto che non si sarebbe più fatto ricorso alla termovalorizzazione dei rifiuti nell'Isola.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) chiede quali siano le strategie che il Ministero dell'ambiente intende perseguire per contenere al minimo i conferimenti in discarica dei rifiuti, così come previsto dai principi della economia circolare. Ritene inoltre necessario contrastare l'erronea interpretazione del principio "chi inquina paga", che legittimerebbe il diritto di inquinare previo versamento di una oblazione. Occorre invece premiare le Regioni più virtuose e incentivare la condivisione delle pratiche migliori imputando i costi della cattiva gestione dei rifiuti a quelle Amministrazioni che ne sono direttamente responsabili.

Il senatore [ZIZZA](#) (CoR) giudica opportuno sviluppare iniziative di formazione mirate alle fasce dei giovani in età scolare. Occorre inoltre considerare che il rifiuto rappresenta una risorsa che va adeguatamente sfruttata. Con particolare riferimento alla situazione pugliese, rileva la necessità di regole più stringenti che inducano l'Amministrazione regionale ad adottare i comportamenti più corretti.

Il presidente [MARINELLO](#) osserva che un primo ordine di problemi riguarda i rapporti tra le Regioni e le società di servizio che gestiscono i rifiuti. In tale contesto, assume importanza la natura pubblica o privata del gestore del servizio pubblico. Un'altra questione delicata attiene alla capacità dei Comuni di riscuotere la tassa sui rifiuti. A questo riguardo invita il Ministro a valutare forme di commissariamento *ad acta*. Fa poi riferimento alle difficoltà delle Amministrazioni comunali in relazione alla previsione dell'articolo 191 del Codice dell'ambiente, relative all'emanazione delle ordinanze contingibili urgenti e ai poteri sostitutivi. Esprime dubbi sulla scelta di talune Regioni - tra queste la Sicilia - che hanno stanziato risorse per ampliare le discariche esistenti, in contrasto con gli orientamenti generali in materia di gestione di rifiuti. Segnala infine che gran parte delle problematiche connesse alla raccolta non differenziata dipende dalla mancanza di impianti di stabilizzazione di rifiuti e dalla cattiva gestione delle relative procedure concorsuali.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) chiede quali siano i siti di interesse nazionale che beneficieranno dello

stanziamento di 800 milioni di euro ci cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016.

Il ministro GALLETTI precisa i dati relativi al numero delle discariche messe in regola e ai conseguenti minori oneri delle infrazioni comunitarie. Il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia è ancora in fase di definizione e l'eventuale realizzazione di termovalorizzatori sarà decisa dall'Amministrazione regionale. In merito all'obiettivo tendenziale del 10 per cento di conferimenti in discarica, previsto dalla strategia per l'economia circolare, fa presente che l'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 rappresenta uno strumento certamente utile che richiede punti di partenza che ancora non sono consolidati a livello nazionale, quale ad esempio il raggiungimento dell'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata. La solidarietà tra le Regioni nello smaltimento dei rifiuti può essere invocata allorché tutte le Amministrazioni regionali massimizzino virtuosamente i loro sforzi, fermo restando il principio che i costi delle infrazioni devono rimanere a carico di chi li determina. Condivide l'esigenza di impostare politiche educative di carattere ambientale. Le difficoltà gestionali delle società di servizio di settore non dipendono dalla loro natura giuridica, pubblica o privata, ma dall'assetto industriale e organizzativo, che sembra premiare le aziende di medie dimensioni del Nord del Paese. A questo riguardo, occorre ricordare che alle Regioni compete l'attività di autorizzazione e ai Comuni la gestione, diretta o indiretta, con conseguenze rilevanti sotto i profili della realizzazione delle migliori infrastrutture. Esprime perplessità su forme di commissariamento specifiche per l'esazione delle tariffe sui rifiuti. Si impegna infine a trasmettere alla Commissione copia della delibera del CIPE dello scorso 10 agosto, nella quale sono indicati i siti di interesse nazionali per i quali è stato stanziato un importo complessivo di 800 milioni di euro.

Il presidente [MARINELLO](#) ringrazia il ministro Galletti per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di questa mattina, sull'affare assegnato n. 385, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

#### EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

#### **20.0.42 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).*

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) Vesuvio sono aggiunte le seguenti lettere: "g) Matese"; "h) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino" ».
2. L'istituzione e il primo avviamento dei Parchi del Matese e di Portofino sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

**21.0.8**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Parco del Delta del Po)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale Veneto del Delta del Po, istituito con la legge regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, istituito con la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 27 del 1988. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro), i siti di Rete Natura 2000 e le zone di Protezione Speciale disciplinati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (siti Rete Natura) confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po in modo tale da garantire ? in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati ? il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla "Legge quadro", dalle leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia Romagna, dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1992;
  - b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;
  - c) configurare il Parco del Delta del Po come Parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;
  - d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi all'elaborazione di un piano del parco dell'area del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Rete Natura confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente

con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni. Tale piano dovrà anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse; alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le Regioni, con i Comuni del parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po ? MAB UNESCO;

e) prevedere che l'Ente Parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente Parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano del parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera "Delta del Po" MAB ? UNESCO così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Emilia-Romagna e della Regione del Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude la adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore."

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [117, 512, 828, 962, 1650](#)

**G/117-512-828-962-1650NT2/1/13 (testo 2)**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

La Commissione,

premessi che:

il nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 117,512, 828,962, 1650, reca disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole;

considerato che:

il mercato unico (spazio senza frontiere interne fra gli Stati membri nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) è stato istituito il 1° gennaio 1993 e, dalla sua realizzazione, le zone franche e i depositi franchi, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati

membri dalle previgenti normative nazionali, sono istituti che trovano la propria definizione e disciplina giuridica, seppure con connotazioni che mutano nel tempo, nell'ambito del diritto doganale. Le disposizioni di base che regolano le zone franche inserite negli Stati membri sono regolate dal Codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 «Istituzione del Codice doganale comunitario», e al regolamento (CEE) n. 2454/93 «Disposizioni di applicazione del Codice»;

la prima iniziativa per una zona franca siciliana fu avviata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860. Nella relazione del Consiglio si legge: «Italia dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi e, fin dove si possa, generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo»;

considerato inoltre che:

l'isola di Pantelleria dista 110 chilometri dalla Sicilia e 70 chilometri dalla Tunisia è un luogo geotermico unico nel Mediterraneo; la popolazione non supera gli 8.000 abitanti; il reddito pro capite è 8.000 euro, inferiore del 78 per cento a quello europeo; vi è una crescente disoccupazione giovanile, vi sono prezzi altissimi per approvvigionamento di acqua, smaltimento dei rifiuti, gasolio e commercializzazione di prodotti e servizi, nonché forme persistenti di monopolio;

ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» (2012/C 181/03) sottolinea che «Le isole risentono in modo particolare dei fenomeni migratori e dei problemi connessi all'invecchiamento demografico e allo spopolamento. Queste situazioni possono causare la perdita del patrimonio culturale, l'indebolimento degli ecosistemi e serie ripercussioni economiche (occupazione, giovani eccetera)» ed inoltre di «considerare le isole, nel quadro della PAC, come zone svantaggiate, al pari delle aree montane, tenendo conto in particolare dell'insularità ai fini del finanziamento»;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'istituzione e disciplina dell'Iva, «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate», ma l'articolo 7 specifica che «Agli effetti del presente decreto: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 2, commi 4-6, «I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438»;

ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice doganale comunitario, il territorio doganale della Comunità non comprende in Italia i «comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio»;

le cessioni relative a beni inviati in questi territori sono da considerare esportazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sempre che, vi sia la prova di uscita dei beni stessi dal territorio UE. Dal 1º gennaio 2013 sulla fattura va indicata la locuzione «operazioni non imponibili»;

analogamente a quanto sopra, anche nella normativa inerente alle accise vige il principio della territorialità. Infatti il decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), definisce all'articolo 1, comma 3, il territorio nel cui ambito applicare tale imposta: «Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

i riferimenti normativi delle zone franche sono contenuti nel Trattato di Lisbona, che pone come obiettivo principale la riduzione del divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee, oltre allo sviluppo di quelle aree considerate meno favorite quindi, *in primis*, le regioni insulari e quelle frontaliere;

nella XIV Legislatura è stato presentato il disegno di legge AS 1772 per la determinazione delle zone franche in Sicilia, tra le quali anche l'isola di Pantelleria, e la validità di tale proposta è legata alla posizione geografica di Pantelleria, alla sua centralità mediterranea, al suo ruolo storico di punto d'incontro fra tre continenti (Europa, Asia ed Africa) ed all'esigenza sovranazionale di creare un «centro-motore» di vaste dimensioni che sia realmente trainante per l'economia sud-europea e mediterranea e che possa creare in Sicilia piena occupazione, lavoro, produttività, ricchezza, beni e servizi;

in data (19 giugno 2015) Corina Cretu ha risposto, per conto della Commissione europea, all'interrogazione E-004970/2015 degli europarlamentari Ignazio Corrao e Dario Tamburrano (EFDD), affermando che «La Commissione è consapevole della particolare situazione socio-economica dell'isola di Pantelleria, dovuta alla sua lontananza e alle dimensioni ridotte del suo mercato interno. Nel quadro del programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 sono stati finanziati interventi che hanno interessato soprattutto il settore delle infrastrutture portuali (compresi i porti turistici), delle infrastrutture per la prevenzione dei rischi sismici e vulcanici, delle attività economiche e turistiche ecocompatibili e della ricerca e dello sviluppo tecnologici»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica:

- di dichiarare l'isola di Pantelleria zona franca e ad attivare tutte le procedure necessarie per la sua istituzione;

- di attivare presso l'Unione europea tutte le procedure necessarie per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.

## **1.100 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire le parole: "I comuni delle isole minori" con le seguenti: "I comuni con sede nelle piccole isole, o limitatamente ai territori delle stesse", nonché dopo le parole: "gli enti parco" inserire le seguenti: ", i soggetti gestori delle aree marine protette e delle riserve naturali".*

## **2.19 (testo 2)**

[RANUCCI](#)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «favorire il recupero e la riqualificazione», inserire le seguenti: «energetica del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture e nel rispetto della normativa paesaggistica».*

## 1.3.2.1.29. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 259 (ant.) del 06/10/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016**  
**259ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare  
Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) **D'ALI'.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri.** - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri.** - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Poiché non sono stati presentati subemendamenti ammissibili all'emendamento 20.0.42 (testo 2), il presidente [MARINELLO](#) dà conto dei subemendamenti ammissibili presentati all'emendamento 21.0.8, pubblicati in allegato, e invita i presentatori a illustrarli.

Non intervenendo i presentatori, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo di esprimere i



pareri.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime avviso conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 21.0.8.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(117\)](#) *D'ALI' - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\)](#) *Pamela Giacomina Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\)](#) *RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\)](#) *SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre, con l'espressione dei pareri del relatore e della rappresentante del Governo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 5, nonché sull'emendamento 5.0.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 6, nonché sull'emendamento 6.0.1. Il parere è favorevole sui subemendamenti 6.0.100/4, 6.0.100/8, 6.0.100/9 e 6.0.100/11. È inoltre favorevole sul subemendamento 6.0.100/1, a condizione che venga riformulato sostituendo le parole "occupazione del territorio" con le seguenti "consumo del suolo". Il parere è invece contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 6.0.100 e sull'emendamento 6.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 6.0.100, a condizione che venga riformulato aggiungendo, alla fine del primo periodo del comma 1, l'inciso "ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in aree o su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico".



Il relatore MANCUSO riformula l'emendamento 6.0.100 nell'emendamento 6.0.100 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni della rappresentante del Governo.

Il presidente MARINELLO sottoscrive il subemendamento 6.0.100/1 e lo riformula nel subemendamento 6.0.100/1 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 7.0.200, risultando pertanto preclusi i relativi subemendamenti. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 e parere contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 e parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 10.100, risultando pertanto precluso il relativo subemendamento. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.1, 10.5 e 10.6 e parere contrario sugli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4. Il parere è contrario sull'emendamento 10.0.1 e favorevole sull'emendamento 10.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il relatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1, a condizione che venga opportunamente riformulato, e parere contrario sull'emendamento 11.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 11.1 nell'emendamento 11.1 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 e parere contrario sull'emendamento 12.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 13.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 e parere contrario sull'emendamento 14.2. Il parere è contrario anche sull'emendamento 14.0.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 15.200, risultando pertanto preclusi i relativi subemendamenti. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1 e 15.2 e parere contrario sugli emendamenti 15.3 e 15.4. Il parere è contrario sul subemendamento 15.100/1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 15.100.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.8 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 16. Il parere è favorevole sull'emendamento 16.0.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 18.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti allegato A.1 e allegato A.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative dell'allegato A.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di valutare l'opportunità di presentare un emendamento volto ad inserire il comune di Monte Isola in provincia di Brescia, tra quelli previsti dall'allegato A.

Il presidente [MARINELLO](#) rinnova l'invito ai rappresentanti dei Gruppi a valutare di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime la contrarietà del suo Gruppo alla proposta del Presidente sottolineando che la rilevanza dei temi trattati richiede l'esame dell'Assemblea. Analoghe considerazioni valgono per l'esame dei disegni di legge di riforma delle aree protette.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) si associa al senatore Piccoli, poiché l'esame dei disegni di legge in titolo necessita del vaglio dell'Assemblea sulle proposte emendative che potrebbero essere approvate in Commissione.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a valutare la possibilità di impiegare la sede redigente per concludere l'*iter* in Commissione dei disegni di legge sulle aree protette e sulle isole minori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE  
ALLA DEMOLIZIONE DELL'EDILIZIA ABUSIVA*

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, in occasione dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deliberato di approfondire le problematiche ambientali connesse alla demolizione dell'edilizia abusiva. Propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di assegnazione di un affare su tale tema.

La Commissione conviene.

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI RELATIVE  
ALLA SITUAZIONE DEI RIFIUTI IN TALUNE REGIONI E CITTÀ ITALIANE*

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, in occasione dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deliberato di approfondire le problematiche ambientali relative alla situazione dei rifiuti in talune Regioni e Città italiane. Propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di assegnazione di un affare su tale tema.

La Commissione conviene.

*SULLO SVOLGIMENTO DI UNA MISSIONE IN OCCASIONE DELLA COP 22 DI MARRAKECH*

Il presidente MARINELLO comunica di aver trasmesso alla Presidenza del Senato l'indicazione dei senatori che integreranno la delegazione nazionale al Segmento ad alto livello nell'ambito della 22ª Sessione della Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici (COP 22). Al riguardo sottolinea che tale indicazione è avvenuta nel segno della continuità con la partecipazione ai lavori della COP 21.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

**21.0.8/1**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**21.0.8/2**

[PICCOLI](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire il seguente:*

*"a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del Delta del Po sia ubicata tenendo*

conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del Delta del Po;"

**21.0.8/3**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore;"

**21.0.8/4**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 2, lettera d), primo periodo sopprimere le parole:*

", dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Rete Natura confinanti con i parchi regionali esistenti".

**21.0.8/5**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".*

**21.0.8/6**

[PICCOLI](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi".*

**21.0.8/7**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

"d-bis) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;"

**21.0.8/8**

[PICCOLI](#), [AMIDEI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

"f-bis) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

**21.0.8/9**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

*Al comma 2, sopprimere la lettera g)*

**21.0.8**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

*(Parco del Delta del Po)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale Veneto del Delta del Po, istituito con la legge regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, istituito con la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 27 del 1988. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

(Legge quadro), i siti di Rete Natura 2000 e le zone di Protezione Speciale disciplinati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (siti Rete Natura) confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po in modo tale da garantire ? in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati ? il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla "Legge quadro", dalle leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia Romagna, dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1992;

b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come Parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi all'elaborazione di un piano del parco dell'area del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Rete Natura confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni. Tale piano dovrà anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse; alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le Regioni, con i Comuni del parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po ? MAB UNESCO;

e) prevedere che l'Ente Parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente Parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano del parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera "Delta del Po" MAB ? UNESCO così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Emilia-Romagna e della Regione

del Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude la adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore."

## EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [117](#), [512](#), [828](#), [962](#), [1650](#)

### 6.0.100/1 (testo 2)

[D'ALÌ, MARINELLO](#)

*All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire le parole: «una minore occupazione del territorio» con le seguenti: «un minor consumo del suolo».*

### 6.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

*"Articolo 6-bis*

*(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)*

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in aree o su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.
2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità".

### 11.1 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole: "In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANCIM," e al comma 3 sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi», sopprimere le parole "del Dipartimento della protezione civile e", e sostituire le parole: "calamità naturali" con le seguenti: "eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225"»..*





## 1.3.2.1.30. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 261 (pom.) del 12/10/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016**  
**261ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(119) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 ottobre.

Il relatore **CALEO (PD)** illustra gli emendamenti 20.0.41 (testo 3) e 20.0.42 (testo 3), pubblicati in allegato, sostitutivi di corrispondenti proposte emendative. Le nuove proposte emendative tengono conto della interlocuzione con i Ministeri dell'ambiente e dell'economia, con particolare riferimento ai profili della copertura finanziaria. Fa poi presente che l'emendamento 9.200 deve essere modificato al fine di riportare le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, già acquisite in Commissione e

trasmesse alla Commissione bilancio, sulla base delle quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Illustra pertanto l'emendamento 9.200 (testo corretto), pubblicato in allegato. Riformula il subemendamento 9.200/57 (testo 2), sopprimendo le parole "e nelle aree ad essa contigue", nel subemendamento 9.200/57 (testo 3), pubblicato in allegato. Riformula infine l'emendamento 21.0.8 nell'emendamento 21.0.8 (testo 2), pubblicato in allegato, per tenere conto della condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [MARINELLO](#) dà quindi conto del parere di nulla osta della Commissione bilancio sull'emendamento 20.0.41 (testo 3), e - a revisione di quanto precedentemente espresso - sull'emendamento 13.0.2. La Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza sugli emendamenti 20.0.42 (testo 3) e 21.0.6, la cui votazione - insieme ai rispettivi subemendamenti - sarà pertanto rinviata.

La Commissione prende atto.

Si procede ad esaminare gli emendamenti all'articolo 6, già accantonati.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 6.12, 6.13, 6.14 e 6.15.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.16, 6.17 (testo corretto) e 6.18.

Prima di procedere alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 9.200 testo corretto, la senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) sottoscrive i subemendamenti 9.200/82 e 9.200/86 (testo 2).

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) sottoscrive il subemendamento 9.200/84.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che le correzioni apportate all'emendamento 9.200 non incidono sull'ammissibilità dei subemendamenti ad esso presentati, né giustificano una riapertura dei termini per la presentazione di nuovi subemendamenti all'emendamento 9.200 (testo corretto).

La Commissione prende atto.

In esito a distinte votazioni, sono approvati i subemendamenti 9.200/4 testo 2 corretto, 9.200/26 (testo 2), 9.200/43 (testo 2), 9.200/46 (testo 2), 9.200/57 (testo 3), 9.200/82, 9.200/84, 9.200/85 e 9.200/86 (testo 2), mentre sono respinti i restanti subemendamenti non preclusi dai subemendamenti approvati.

E' quindi posto ai voti l'emendamento 9.200 testo corretto, come modificato dai subemendamenti approvati, che risulta approvato.

L'emendamento 9.0.1 è posto ai voti e respinto.

Prima di procedere alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 13.0.2, i senatori [SOLLO](#) (*PD*) e Laura [PUPPATO](#) (*PD*) sottoscrivono il subemendamento 13.0.2/1.

All'esito di distinte votazioni, il subemendamento 13.0.2/1 risulta approvato ed i restanti subemendamenti sono respinti.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 13.0.2, come modificato dal subemendamento approvato.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 20.0.41 (testo 3), che viene sottoscritto da tutti i Gruppi ad eccezione del Gruppo del Movimento 5 Stelle

L'emendamento 20.0.41 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 21.0.3.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 21.0.3.

E' successivamente posto ai voti e approvato l'emendamento 21.0.7.

Prima di procedere alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.8 (testo 2), il presidente [MARINELLO](#) avverte che la riformulazione dell'emendamento 21.0.8 non incide sull'ammissibilità dei subemendamenti già presentati poiché ubbidisce ad una condizione che la Commissione bilancio ha formulato per l'espressione del parere favorevole ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario sull'emendamento 21.0.8 (testo 2), sottolineando che l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po non consente di tutelare adeguatamente le popolazioni residenti in quell'area del Paese e rischia invece di penalizzarle gravemente. Le disposizioni recate dall'emendamento non si pongono nella prospettiva delle esigenze attuali e dello sviluppo futuro di un'area fortemente antropizzata, nella quale le attività umane sarebbero gravemente appesantite dai vincoli imposti dalla pianificazione del parco.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) si associa alla dichiarazione di voto contrario del senatore Amidei, rilevando la necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze connesse allo svolgimento delle attività umane.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po potrà avvenire solo previa intesa delle Regioni interessate.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, ricordando che i parchi nazionali che insistono sul territorio di più Regioni si sono rivelati un'esperienza positiva sotto il profilo della tutela ambientale e della connessa valorizzazione dei territori.

Sono quindi posti ai voti e respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 21.0.8, mentre risulta approvato l'emendamento 21.0.8 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ([n. 336](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) comunica che sono in corso approfondimenti istruttori finalizzati alla redazione dello schema di parere da sottoporre alla valutazione della Commissione nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili ([n. 342](#))**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Esame e rinvio)

Il senatore [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)), relatore, illustra lo schema di decreto volto ad attuare la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36 del 2001). In particolare, lo schema di decreto fissa i limiti di esposizione, per la prevenzione degli effetti a breve termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kilohertz e 300 gigahertz. Fissa inoltre i valori di attenzione per la prevenzione dei possibili effetti nella popolazione esposta a lungo termine ai campi medesimi, nonché gli obiettivi di qualità ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi medesimi e dell'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. Lo schema di decreto prevede altresì la redazione di linee guida volte a definire le modalità di fornitura all'ISPRA e alle agenzie regionali e provinciali di

protezione ambientale dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria; i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna; i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici; la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere. Al Ministro dell'ambiente è demandata l'approvazione delle linee guida, con uno o più decreti, sentite le competenti Commissioni parlamentari, suscettibili di aggiornamenti con periodicità semestrale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 13 ottobre 2016, già prevista per le ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

#### EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

##### **9.200/57 testo 3**

[PICCOLI](#), [MARINELLO](#)

*All'emendamento 9.200, sostituire il capoverso: «1-septies», con il seguente: «1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza, per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'area protetta, sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

##### **9.200 (testo corretto)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

"Art. 9

*(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per impianti di potenza

superiore ai 220 kilowatt o ad uso idropotabile, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti al versamento annuale in favore dell'ente gestore dell'area protetta di un contributo di ammontare pari al 10 per cento del canone relativo alle concessioni suddette a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità.

*1-ter.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

*1-quater.* I titolari di impianti a biomasse elettriche sopra i 30 kilowatt, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

*1-quinquies.* I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area naturale protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari al 2 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte.

*1-sexies.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale superiore a 1 MW, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari a euro 0,01 per chilowatt prodotto.

*1-septies.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti e elettrodotti non interrati, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti, di 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, di 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e di 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata.

*1-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa, per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente di gestione dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*1-novies.* Gli enti di gestione dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore corrisponda un corrispettivo per i servizi a lui offerti nel territorio dell'area protetta.

*1-decies.* Costituiscono entrate dell'ente di gestione dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*1-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente di gestione dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente di gestione dell'area protetta può concederli in uso a terzi contro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e

sorveglianza sulla gestione delle aree naturali protette prevista dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

La concessione gratuita di beni demaniali all'ente di gestione dell'area protetta di cui al comma 1 non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

*1-duodecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente di gestione è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità che sono garantiti nonché a predisporre attività di controllo.

*1-terdecies.* L'ente di gestione dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.

*1-quaterdecies.* Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies viene versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-quindecies.* Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*1-sexdecies.* Le parti disciplinano a mezzo di negozi ogni altro aspetto. Le clausole dei contratti che violano il presente articolo sono nulle e comportano un'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e un illecito civile per il soggetto privato ex articolo 2043 del codice civile."

#### **20.0.41 (testo 3)**

[LANIECE](#), [ZELLER](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#), [DI BIAGIO](#), [MANASSERO](#), [ZANONI](#), [FAVERO](#)

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del  
Parco nazionale Gran Paradiso)*

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561», sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del parco».

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **20.0.42 (testo 3)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Modifica all'articolo 34 della legge 394/1991)*

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) Vesuvio sono aggiunte le seguenti lettere: "g) Matese"; "h) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino" ».

2. L'istituzione e il primo avviamento dei Parchi del Matese e di Portofino sono finanziati nei limiti

massimi di spesa di euro 300.000,00 per ciascun parco nazionale, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'esercizio 2017.

3. Il funzionamento dei parchi del Matese e di Portofino è finanziato con euro 3.000.000,00

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 mediante una razionalizzazione delle spese di natura obbligatoria destinate ai parchi nazionali a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato.

#### **21.0.8 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 21-bis.**

*(Parco del Delta del Po)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale Veneto del Delta del Po, istituito con la legge regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, istituito con la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 27 del 1988. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro), i siti di Rete Natura 2000 e le zone di Protezione Speciale disciplinati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (siti Rete Natura) confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po in modo tale da garantire ? in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati ? il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla "Legge quadro", dalle leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia Romagna, dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1992;

b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;

c) configurare il Parco del Delta del Po come Parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;

d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi all'elaborazione di un piano del parco dell'area del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Rete Natura confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive



modificazioni. Tale piano dovrà anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse; alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le Regioni, con i Comuni del parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po ? MAB UNESCO;

e) prevedere che l'Ente Parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente Parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano del parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera "Delta del Po" MAB ? UNESCO così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Emilia-Romagna e della Regione del Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude la adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore."

# 1.3.2.1.31. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 262 (pom.) del 18/10/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016**  
**262ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[MARINELLO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore [CALEO](#) (PD) riformula l'emendamento 20.0.42 (testo 3) nell'emendamento 20.0.42 (testo 4), pubblicato in allegato, facendo presente che tale riformulazione è volta ad evitare eccezioni di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente [MARINELLO](#) osserva che il tenore della riformulazione effettuata dal relatore non è tale da giustificare la riapertura del termine della presentazione dei subemendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Esame e rinvio)

Il relatore **VACCARI (PD)** ricorda che, il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, in considerazione della rilevanza dei contenuti fortemente attesi dai Comuni italiani che, nella maggior parte, sono di piccole dimensioni. In particolare, l'articolo 1 enuclea le finalità della proposta di legge, che riguarda i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Esse consistono, ai sensi del comma 1, nel favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile economico, sociale, ambientale e culturale, nel promuovere l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali Comuni e nel promuovere la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. Il disegno di legge indica altresì la finalità di favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività produttive, con riferimento al sistema dei servizi essenziali e con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. I commi 2 e 3 provvedono alla definizione di "piccolo Comune", ancorandola, in una prima parte, alle caratteristiche dimensionali del Comune, che deve avere una popolazione residente fino a 5.000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. Il comma 2 richiede, in aggiunta, che il Comune rientri in una delle tipologie ivi indicate, affinché possa beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge. Il provvedimento definisce lo strumento per stabilire, rispettivamente, i criteri per la definizione dei parametri relativi alle tipologie di piccoli Comuni (comma 4), e l'elenco dei piccoli Comuni ai fini dell'applicazione delle previsioni normative introdotte (comma 5). Si prevede per quest'ultimo elenco l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata, con un aggiornamento a cadenza triennale. Gli schemi di decreto previsti dal provvedimento devono essere trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni. Inoltre, si stabilisce, al comma 8, che le Regioni possano definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla proposta di legge in esame per il raggiungimento delle finalità indicate, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi, demandando agli enti indicati la promozione della qualità e dell'efficienza dei servizi essenziali nei piccoli Comuni con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché al ripopolamento dei Comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Si prevede la facoltà nei piccoli Comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini nonché la possibilità anche di stipulare apposite convenzioni con i concessionari di servizi. L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per il finanziamento di investimenti per una serie di finalità, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017, e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2013. Ai fini dell'utilizzo

delle suddette risorse, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. La disposizione consente il cumulo delle risorse erogate con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. In materia di recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi, l'articolo 4 prevede la possibilità, per i piccoli Comuni, di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Per la realizzazione degli interventi i Comuni possono anche avvalersi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni istituito dall'art. 3. Il comma 4 detta disposizioni per la realizzazione di alberghi diffusi mentre il comma 5 prevede lo svolgimento di verifiche indipendenti dei livelli qualitativi degli interventi previsti dall'articolo in esame. L'articolo 5 consente ai piccoli Comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui all'articolo 3, di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado. L'articolo 6 consente ai piccoli Comuni di acquisire o stipulare intese per il recupero di case cantoniere e di stazioni ferroviarie non più utilizzate, nonché di acquisire sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario per finalità connesse alla valorizzazione dei propri territori. Il comma 3 dispone che ai piccoli Comuni si applichino le disposizioni relative al riconoscimento di aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, con particolare riferimento ai siti della lista UNESCO, di cui all'articolo 135, comma 4, lettera d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'articolo 7 attribuisce ai piccoli Comuni la facoltà, anche in forma associata, di stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti. L'articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga, stabilendo che le aree dei piccoli Comuni per le quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce possano essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato. Si prevede inoltre che i progetti informatici riguardanti i piccoli Comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, abbiano la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. L'articolo 9, comma 1, consente nei piccoli Comuni il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme; i commi 2 e 3 attribuiscono ai piccoli Comuni le facoltà di proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, nonché di stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nonché di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. L'articolo 10 prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la stipulazione di una intesa tra Governo, Associazione nazionale dei Comuni italiani, Federazione italiana editori giornali e rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, onde adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli Comuni. Ai sensi dell'articolo 11, i piccoli Comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Secondo quanto previsto dall'articolo 12, essi destineranno specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, con priorità in relazione ai prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile. Gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale degli acquisti a questi prodotti e viene fatta salva, infine, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta. L'articolo 13 reca disposizioni in materia di attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree

rurali e montane, mentre l'articolo 14 prevede che ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), le regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predisponga iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli Comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica. L'articolo 15, commi 1 e 2, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, predispona, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi. Il comma 3 dell'articolo 15 prevede che, nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, siano individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i Comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i Comuni capoluogo di provincia e regione. L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 17 dispone che nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni recate nel provvedimento trovino applicazione compatibilmente a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) sottolinea la rilevanza delle problematiche degli enti locali di piccole dimensioni. Ricorda poi che, nella scorsa legislatura, l'iter di un analogo disegno di legge non è stato coronato dalla conclusione, che adesso sembra invece a portata di mano. Evidenzia infine che più di 5.000 Comuni italiani risulterebbero interessati dalle disposizioni in esame.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici ([n. COM \(2016\) 479 definitivo](#))**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente [MARINELLO](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

La relatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole che rechi un'osservazione sulla cadenza della presentazione alla Commissione europea della relazione nella quale figura il saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali dei gas ad effetto serra. In particolare, le prime due relazioni dovrebbero essere presentate con cadenza biennale, anziché quinquennale. Inoltre, lo scorso 30 settembre, nell'ambito di una riunione straordinaria del Consiglio ambiente, è stato raggiunto all'unanimità un accordo politico su un nuovo testo della proposta di Decisione di ratifica della Commissione europea, modificata al fine di consentire all'Unione europea - con una procedura inedita - di ratificare l'accordo di Parigi (COP 21) in modo disgiunto dagli Stati membri. Nonostante la straordinarietà dell'accordo di Parigi, tale modo di procedere in sede di ratifica andrebbe scoraggiato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili ([n. 342](#))**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente [MARINELLO](#) dichiara esperita tale fase procedurale.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) chiede chiarimenti sulla definizione di magazzini di cui alla lettera b/8 e c/2 dell'allegato contenente le linee guida.

Il presidente [MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore, fa presente che tali spazi non costituiscono ambienti abitativi e non sono classificabili tra gli edifici utilizzabili per permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere.

Invita infine i componenti della Commissione a trasmettere eventuali osservazioni che valuterà di inserire nella proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il **PRESIDENTE** comunica che nel corso delle audizioni odierne, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per l'affare assegnato n. 385 e sugli atti comunitari n. COM (2016) 479 definitivo e n. COM (2016) 482 definitivo, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.50.*

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

**20.0.42 (testo 4)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modifica all'articolo 34 della legge 394/1991)*

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) Vesuvio sono aggiunte le seguenti lettere: "g) Matese"; "h) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino".
2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

## 1.3.2.1.32. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 264 (ant.) del 20/10/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**  
**GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2016**  
**264ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria  
Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore **MANCUSO** (*AP (NCD-UDC)*) manifesta contrarietà sull'assegnazione alla Commissione bilancio del disegno di legge n. 2567 di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sottolineando che i contenuti del decreto-legge avrebbero imposto l'assegnazione del disegno di legge alla Commissione ambiente. Propone pertanto di sollevare un conflitto di competenza con la Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento.

Il presidente **MARINELLO** fa presente di avere, per tempo, esperito le interlocuzioni finalizzate all'assegnazione del disegno di legge n. 2567 alla Commissione ambiente. In tal senso aveva ricevuto assicurazioni dal Presidente del Senato che sarebbe stata condotta una istruttoria particolarmente accurata ai fini dell'assegnazione.

Il senatore **ARRIGONI** (*LN-Aut*) sottolinea che l'assegnazione del disegno di legge n. 2567 alla Commissione bilancio non è corretta sotto il profilo dei contenuti del decreto-legge n. 189 del 2016. Tantomeno lo è sotto il profilo della funzionalità e della celerità dei lavori parlamentari, atteso che la Commissione ambiente aveva già iniziato ad acquisire gli elementi istruttori al riguardo utili e che la



Commissione bilancio si troverà presto oberata dai lavori relativi alla manovra di bilancio.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) si associa ai senatori già intervenuti ricordando che, sin dall'immediatezza del rovinoso sisma dello scorso 24 agosto, compatibilmente con lo svolgimento delle prime attività di soccorso e assistenza in favore delle popolazioni colpite, la Commissione aveva iniziato ad acquisire gli elementi necessari per una trattazione competente delle problematiche connesse alla ricostruzione e alla ripresa delle attività umane *post*-sisma. Sostiene pertanto la proposta del senatore Mancuso di sollevare un conflitto di attribuzione.

La Commissione conviene infine di sollevare conflitto di competenza con la Commissione bilancio per l'assegnazione del disegno di legge n. 2567, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto ministeriale recante le linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili ([n. 342](#))**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, illustra lo schema di parere favorevole con condizione e osservazione, pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta del relatore è posta ai voti ed approvata.

#### *IN SEDE REFERENTE*

[\(119\)](#) **D'ALI**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri**. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree*

***protette e introduzione della Carta del parco***

***(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Si procede all'esame dell'emendamento 21.0.6 e dei relativi subemendamenti.

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 21.0.6/1, 21.0.6/2 e 21.0.6/3. Ha inoltre espresso parere favorevole sull'emendamento 21.0.6, osservando che il comma 2 dell'articolo introdotto andrebbe riformulato, per maggiore chiarezza, sostituendo le parole "definito quale remunerazione, su base volontaria" con le seguenti "definito su base volontaria, quale remunerazione". La Commissione bilancio non ha ancora espresso parere sull'emendamento 20.0.42 (testo 4) ed è - in questo momento - appositamente riunita.

Il relatore **CALEO** (PD) riformula l'emendamento 21.0.6 nell'emendamento 21.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato, al quale sono riferibili i subemendamenti già presentati alla precedente formulazione del testo.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti, ad eccezione del subemendamento 21.0.6/6, che risulta approvato.

Il senatore **AMIDEI** (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario sull'emendamento 21.0.6.

E' quindi posto ai voti l'emendamento 21.0.6, come subemendato, che risulta approvato.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 20.0.42 (testo 4), il presidente **MARINELLO** propone di sospendere i lavori in attesa della relativa comunicazione che dovrebbe pervenire *ad horas*.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,28.*

Non essendo pervenuta la comunicazione attesa dalla Commissione bilancio, il relatore **CALEO** (PD) ritira l'emendamento 20.0.42 (testo 4), riservandosi di presentarlo per l'esame in Assemblea.

Il presidente **MARINELLO** avverte che, a seguito del ritiro dell'emendamento 20.0.42 (testo 4), risultano decaduti i subemendamenti ad esso comunque riferiti.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento Coord.1.

Il senatore **AMIDEI** (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario sul mandato al relatore.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) dichiara di astenersi sul mandato al relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) pone infine ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge n. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012, nel testo comprendente le modifiche accolte dalla Commissione in sede referente, conferendogli al contempo facoltà di apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero eventualmente necessarie e autorizzandolo a svolgere la relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 342**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole:

con la seguente condizione:

appare necessario rendere coerente il contenuto delle linee guida recate dallo schema di decreto con quanto previsto dal decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159, recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE,

e la seguente osservazione:

con particolare riferimento agli allegati, andrebbe valutata la riduzione della distanza di prossimità dalle pareti degli edifici relativi alle destinazioni d'uso riconducibili ad ambiente abitativi di cui alla lettera C/7 dell'allegato LG1, nonché degli altri elementi pertinenziali, di cui all'allegato LG2.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [119, 1004, 1034, 1931, 2012](#)

**21.0.6/6**

**ARRIGONI**

*All'emendamento 21.0.6, al comma 2, lettera l), dopo le parole: "ritenere precluse" inserire le seguenti: "dal sistema di PSE".*

**21.0.6 (testo 2)**

**IL RELATORE**

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:*

**«Art. 21-bis.**

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) prevedere che il sistema di PSE sia definito, su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
  - b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
  - c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
  - d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;
  - e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;
  - f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
  - g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
  - h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
  - i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
  - l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»

#### **Coord.1**

IL RELATORE

#### **Art. 1.**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, introdotto dall'emendamento 1.119 (testo 2), sostituire le parole: «Le nuove aree protette marine» con le seguenti: «Le aree protette marine».*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 5-quater, introdotto dall'emendamento 1.135 (testo 2), sopprimere le parole: «o riserva marina».*

#### **Art. 5.**

*Al comma 1, lettera d), capoverso 11, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle aree protette marine».*

#### **Art. 9.**

*Al comma 1, capoverso 1-septiesdecies, sostituire le parole: «Le parti disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole dei contratti che violano il» con le seguenti: «L'Ente parco e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del».*

#### **Art. 10.**

*Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 2, dopo le parole: «specie alloctone» inserire le seguenti: «, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I,» .*

*Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 4, sostituire le parole: «i tempi e modi di verifica nelle quali si attua il contenimento » con le seguenti: «nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento».*

#### **Art. 12.**

**Nell'articolo espungere qualsiasi riferimento alle riserve marine**

#### **Art. 13.**

*Nell'articolo espungere qualsiasi riferimento alle riserve marine*

*Al comma 1, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le regioni e gli enti locali» con le seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1,».*

**Art. 14.**

*Nell'articolo espungere qualsiasi riferimento alle riserve marine*

**Tit.**

*Nel testo unificato inserire il seguente Titolo: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2012  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali  
**approvato con il nuovo titolo**  
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 170 \(pom.\)](#)

8 novembre 2016

**Sottocomm. pareri**

Attività

Esito: Non  
ostativo con  
condizioni con  
osservazioni **su**  
**nuovo testo**

Discusso  
congiuntamente:  
[S. 119](#), [S. 1004](#),  
[S. 1034](#), [S. 1931](#)

Parere destinato  
all'Assemblea

Esito: parte  
Contrario **parte**  
**Non ostativo con**  
**condizioni parte**  
**Non ostativo con**  
**osservazioni**  
**parte Non**  
**ostativo su**  
**emendamenti**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)



[N. 544 \(pom.\)](#)

15 marzo 2016

Esito: **Esame e  
rinvio su nuovo  
testo**

Discusso

congiuntamente:

[S. 119](#), [S. 1004](#),

[S. 1034](#), [S. 1931](#)

Parere destinato  
alla Commissione  
**13<sup>a</sup> (Territorio,  
ambiente, beni  
ambientali)**

Richiesta relazione  
tecnica

**Nota:** Su testo  
unificato

Esito: **Rinvio su  
emendamenti**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 559 \(ant.\)](#)

14 aprile 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 119](#), [S. 1004](#),

[S. 1034](#), [S. 1931](#)

**Nota:** (sulla  
relazione tecnica)

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 579 \(pom.\)](#)

18 maggio 2016

Esito: **Esame e  
rinvio su nuovo  
testo**

Discusso

congiuntamente:

[S. 119](#), [S. 1004](#),

[S. 1034](#), [S. 1931](#)

Parere destinato  
alla Commissione  
**13<sup>a</sup> (Territorio,  
ambiente, beni  
ambientali)**

Pervenuta  
relazione tecnica

Esito: **Rinvio su  
emendamenti**

[N. 587 \(pom.\)](#)

8 giugno 2016

Esito: Non  
ostativo con  
condizioni **su**  
**nuovo testo**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**  
**emendamenti**

[N. 588 \(ant.\)](#)

9 giugno 2016

Esito: parte Non  
ostativo **parte**  
**Contrario su**  
**emendamenti**

Esito: Contrario **su**  
**emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**  
**emendamenti**

[N. 601 \(pom.\)](#)

6 luglio 2016

Esito: **Esame e**  
**rinvio su**  
**emendamenti**

[N. 602 \(ant.\)](#)

7 luglio 2016

Esito: Contrario **su**  
**emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: parte  
Contrario **parte**  
**Non ostativo su**  
**emendamenti**

Esito: **Rinvio su**  
**emendamenti**

[N. 616 \(ant.\)](#)

28 luglio 2016

Esito: **Contrario su emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 618 \(ant.\)](#)

1 agosto 2016

Esito: parte Non  
ostativo **parte**  
**Contrario su emendamenti**

Esito: parte  
Contrario **parte**  
**Non ostativo con condizioni su emendamenti**

[N. 639 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2016

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: Non  
ostativo **su emendamenti**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 640 \(pom.\)](#)

11 ottobre 2016

Esito: parte  
Contrario **parte**  
**Non ostativo con condizioni su emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: Non  
ostativo **su emendamenti**

Esito: **Rinvio su emendamenti**

[N. 642 \(pom.\)](#)  
12 ottobre 2016

Esito: **Esame e  
rinvio su  
emendamenti**

[N. 644 \(pom.\)](#)  
18 ottobre 2016

Esito: Contrario **su  
emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

**Nota:** Su ulteriori  
emendamenti

Esito: Non  
ostativo con  
osservazioni **su  
emendamenti**

Esito: **Rinvio su  
emendamenti**

[N. 646 \(ant.\)](#)  
20 ottobre 2016

Esito: parte  
Contrario **parte  
Non ostativo su  
emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Pervenuta  
relazione tecnica

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 647 \(ant.\)](#)  
20 ottobre 2016

Discusso  
congiuntamente:  
[S.119](#), [S.1004](#),  
[S.1034](#), [S.1931](#)

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 650 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2016

Esito: parte Non  
ostativo **parte**  
**Contrario su**  
**nuovo testo**

Discusso  
congiuntamente:  
[S.119](#), [S.1004](#),  
[S.1034](#), [S.1931](#)

Parere destinato  
all'Assemblea

Esito: **Rinvio su**  
**emendamenti**

[N. 652 \(pom.\)](#)

2 novembre 2016

Esito: Contrario **su**  
**emendamenti**

Esito: Contrario **su**  
**emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

Esito: **Esame e**  
**rinvio su**  
**emendamenti**

[N. 654 \(pom.\)](#)

8 novembre 2016

Esito: **Esame e**  
**rinvio su nuovo**  
**testo**

[N. 655 \(ant.\)](#)

9 novembre 2016

Esito: parte Non  
ostativo **parte**  
**Contrario su**  
**emendamenti**

Esito: Contrario **su**  
**emendamenti**

Parere sulla  
copertura  
finanziaria (art. 81  
della Cost.)

[N. 656 \(pom.\)](#)  
9 novembre 2016

Esito: Non  
ostativo **su**  
**emendamenti**

**Nota:** su ulteriori  
emendamenti

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**



## 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 170 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016**  
**170ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
**[TORRISI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [TORRISI](#) (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, in tutte le procedure ove ricorre l'intesa con le Regioni interessate, sia prevista l'intesa anche con le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta.

Propone quindi alcune osservazioni. In riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), capoverso 4, terzo periodo, osserva che la disposizione ivi prevista, riguardante la nomina del presidente dell'Ente Parco in caso di mancata intesa con le Regioni, appare incongrua, in quanto stabilisce che, in tal caso, la nomina, da parte del Ministro, avvenga scegliendo prioritariamente proprio tra i nomi compresi nella terna su cui non è stato raggiunto l'accordo.

In merito all'articolo 5, comma 1, capoverso 6, appare a suo avviso opportuno che, nella procedura di approvazione del regolamento del parco, sia previsto che anche le Regioni e le Province autonome interessate, al pari del Ministero dell'Ambiente, possano apportare integrazioni e modifiche, in quanto la previsione della mera facoltà, peraltro attribuita alle sole Regioni, di manifestare il dissenso non è idonea ad assicurare il pieno esercizio delle prerogative costituzionalmente riconosciute in materia alle Regioni e alle Province autonome.

Illustra, quindi, i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.100 propone di formulare un parere contrario, in quanto esso è volto a trasformare in obbligo una facoltà attribuita ai Comuni, in violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali.

Quanto all'emendamento 2.103, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare la potestà deliberativa dei comuni, è suscettibile di ledere l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta.

Sull'emendamento 8.145 propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista - nel disporre che la concessione di beni demaniali sia subordinata al rispetto di condizioni stabilite dai Comuni - appare lesiva della competenza esclusiva dello Stato sul demanio pubblico.

Quanto agli emendamenti 15.0.100, 15.0.101 e 15.0.102 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la regolazione, con legge dello Stato, della figura di guardiaparco, riferita alle aree protette regionali, è suscettibile di ingenerare dubbi di natura interpretativa circa l'assetto delle competenze in materia nei rapporti tra lo Stato e le Regioni.

In riferimento all'emendamento 19.100 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia prevista l'intesa anche con la Regione Abruzzo, in quanto tra i Parchi interessati vi è anche il Parco Nazionale d'Abruzzo. Sull'emendamento 20.101 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, nella disposizione di delega ivi prevista, siano inseriti i principi e i criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione.

Sull'emendamento 21.0.100 propone un parere contrario, in quanto le norme ivi previste, riguardanti la regolazione degli abbattimenti selettivi delle specie cacciabili, oltre ad apparire di eccessivo dettaglio, presentano un carattere impositivo nei confronti degli enti locali, soprattutto nella parte in cui individuano lo strumento attraverso il quale provvedere, determinandone anche i relativi contenuti.

Quanto agli emendamenti 24.0.100 e 24.0.101, propone di formulare un parere contrario, dal momento che le norme ivi previste, nel definire le modalità organizzative del corso di abilitazione alla manutenzione del verde pubblico e delle aree protette, presentano un carattere di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti ([n. 344](#))**

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [LO MORO](#) (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

**(1935) Deputato SCANU ed altri. - Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 4ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il nuovo testo per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ([n. 348](#))**  
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver riferito sullo schema di regolamento in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 544 (pom.) del 15/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 15 MARZO 2016**  
**544ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**[\(951 e 1082-A\)](#) Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni né sul testo né sull'unico emendamento presentato.

Il vice ministro MORANDO rappresenta di condividere la valutazione del relatore, aggiungendo solo una duplice osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato. Da un lato si fa notare che il fondo speciale di parte corrente, quanto all'accantonamento del Dicastero dell'economia, sarebbe volto ad altre finalità. Dall'altro lato la clausola di salvaguardia potrebbe risultare ultronea, dal momento che l'innovazione legislativa verte in tema di trasferimenti finanziari tra Stato ed enti locali.

Il relatore **SANTINI** (PD), appurata l'assenza di elementi di criticità dal punto di vista dell'equilibrio finanziario del testo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) dichiara il proprio voto favorevole, esprimendo apprezzamento per gli sforzi volti a garantire la corretta copertura del provvedimento, ricordando il faticoso *iter* dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(1581-A) Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.0.100 (analoga alla proposta 5.0.1 esaminata dalla Commissione di merito e sulla quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre altresì valutare le proposte 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104 al fine di escludere effetti onerosi anche indiretti. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO considera il testo privo di oneri, condividendo la valutazione del relatore. Conviene con la relazione anche circa l'onerosità dell'emendamento 2.0.100, considerando forieri di maggiori costi anche i successivi 01.100, 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

Da ultimo, segnala l'emendamento 1.105, oltre a quelli menzionati dal relatore, evidenziando che lo stesso potrebbe comportare maggiori costi.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni emerse, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100, 01.100, 1.100, 1.101, 1.102, 1.104 e 1.105. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'Isfol all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 266)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il vice ministro MORANDO comunica che le osservazioni del relatore sono state analizzate dal proprio Dicastero e, al momento, è disponibile uno schema informale di risposta, che mette a disposizione dei senatori.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) ricorda che le osservazioni inserite nella relazione svolta riguardavano esclusivamente le modalità attuative del nuovo ente e non attenevano a difetti di quantificazione o di copertura. Ritiene, pertanto, possibile già procedere alla votazione di un parere di nulla osta.

I senatori [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) e Elisa [BULGARELLI](#) (M5S) preannunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1092) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati alle ONLUS**

(Parere alla 12ª Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario acquisire una relazione tecnica che, in relazione all'articolo 1, chiarisca come la donazione (presumibilmente da parte delle case farmaceutiche o dai grossisti o dalle farmacie) alle ONLUS di medicinali scaduti si armonizzi con il sistema di tariffazione dei rifiuti speciali in cui i medicinali sono inseriti al fine di chiarire quale disciplina sia applicabile alle ONLUS medesime che dovessero a loro volta smaltire tra i rifiuti questi medicinali. Fa presente che occorre altresì chiarire la portata dell'articolo 3 che potrebbe comportare, per i soggetti donatori di tali medicinali scaduti, uno sgravio contributivo che andrebbe quantificato e coperto ove si ritenesse che tali donazioni sono equiparabili alle erogazioni liberali previste dalla normativa fiscale.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con l'opportunità di procedere alla redazione di

una relazione tecnica. Riferisce che allo stato sono disponibili solo informazioni parziali da parte del Dicastero di settore e, pertanto, saluta favorevolmente la prospettiva di una richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* già in atto.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1328-B) *Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce delle numerose modifiche approvate dalla Camera al testo licenziato dal Senato, alcune delle quali di diretto impatto sulla finanza pubblica (si veda a titolo di esempio l'articolo 9 in materia di indennità espropriative giacenti, o l'articolo 15 nella parte del riassetto del settore ippico e del prelievo sulle scommesse) si ritiene necessario acquisire una relazione tecnica aggiornata che ne giustifichi i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO conviene con le osservazioni del relatore e preannuncia che fornirà una relazione tecnica in debita forma, munita di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(119) D'ALI' - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che lo stesso è sprovvisto di relazione tecnica, che sarebbe necessario acquisire in ordine alla valutazione, per le parti di competenza della Commissione, molte delle norme contenute nella proposta. In



particolare, appare indispensabile in ordine alla valutazione dell'articolo 1 per le disposizioni contenute nei commi 5-ter, 5-quater e 5-quinquies che prevedono l'inserimento delle aree marine protette in alcuni parchi nazionali. Appare altresì indispensabile acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 3, comma 1, riguardo alla possibilità dei comuni delle isole minori di istituire contributi di sbarco per i passeggeri, con i quali si intende finanziare servizi a regime, mentre per quanto riguarda l'articolo 5, al comma 8 la relazione tecnica dovrebbe chiarire la materia delle indennità di incarico agli organi dell'Ente parco e le innovazioni introdotte rispetto alla disciplina vigente. Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 9 circa la devoluzione di una percentuale dei canoni di concessione di derivazione d'acqua alle aree marine protette. La relazione tecnica appare poi necessaria in ordine alla valutazione dell'articolo 11 che sembra istituire un nuovo organismo di amministrazione dei parchi geologici nazionali. Chiarimenti dovrebbero essere forniti anche in ordine all'articolo 14 che nel ridisegnare il rapporto finanziario dello Stato con gli Enti parco pone a carico del Ministero dell'ambiente gli oneri del personale (commi 11 e 12). Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 17 nel quale viene soppressa la norma che prevede la presenza di un revisore del ministero del Tesoro tra la rosa dei revisori dei conti. Infine, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine all'articolo 20, comma 2 circa l'istituzione di Comitato nazionale per le aree protette.

Il vice ministro MORANDO ritiene utile l'approfondimento richiesto e assicura che verrà fornita una completa relazione tecnica. Al momento sono già stati svolti diversi approfondimenti, dai quali però sono emerse alcune criticità.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) invita a un celere esame dei profili di competenza, ricordando che il testo unificato comprende anche la propria originaria proposta, per la quale era stata deliberata l'urgenza ben due anni or sono.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(1458) *Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri  
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 ottobre 2015.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva segnalato che il provvedimento è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata.

Il rappresentante del GOVERNO informa che allo stato è disponibile una bozza di relazione tecnica, da sottoporre alla necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Conclude, quindi, con l'auspicio di poter fornire il documento completo nel corso della corrente settimana.

Il seguito dell'esame è, pertanto, rinviato.

***(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, va chiarito il rapporto tra la novella di cui all'articolo 5, che sembra sopprimere la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno, con la prima parte dell'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che rimarrebbe in vigore e che permette la predetta deducibilità, riferita a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, entro il 75 per cento. Inoltre vanno acquisiti elementi aggiuntivi sull'articolo 8, che consente la percezione dell'indennità di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro: la platea dei beneficiari è stata, infatti, calcolata in un incremento medio del 10 per cento sia del numero dei soggetti interessati che dell'ammontare della prestazione unitaria. Tuttavia, la stima non appare improntata a criteri di compiuta prudenzialità, dal momento l'attuale prestazione media di circa 1.000 euro fa presumere che siano numerose le lavoratrici che oggi preferiscono rinunciare all'indennità in parola per proseguire l'attività di lavoro autonomo. La norma di cui all'articolo 9, che eleva arco e durata dei congedi parentali, è stata collegata ad un onere finanziario dimezzato, facendo conto sull'entrata in vigore della norma a metà dell'anno 2016. Tuttavia va chiarito come si sia tenuto conto della possibilità che nella prima fase si aggiungano coloro che hanno avuto figli nel biennio precedente, dal momento che la norma consente loro di beneficiare del diritto aggiuntivo. L'osservazione vale anche per il precedente articolo 8. L'articolo 10 comporta una rilevante modifica alla normativa in tema di gravidanza, malattia ed infortunio, consentendo un prolungamento dei rapporti di prestazione d'opera fino a centocinquanta giorni per anno qualora si verificassero tali eventi. Stante l'assenza di qualsiasi limitazione al tipo di sinistri ammissibili, non è chiaro come si sia pervenuti ad una quantificazione della platea di soli 65 casi per anno. Analogamente all'articolo 11, che equipara - per gli iscritti alla gestione separata - i periodi successivi al trattamento oncologico alla degenza ospedaliera, è ricondotta una platea di soli 100 beneficiari per anno, non immediatamente intelligibile, stante la rilevante diffusione delle patologie tumorali. Un chiarimento è necessario anche a proposito dell'articolo 19, che estende la copertura contro gli infortuni sul lavoro a tutti gli spostamenti da e verso i luoghi in cui possono essere rese prestazioni di lavoro "agile", ossia fuori dai locali aziendali. La genericità della previsione normativa, che considera idonei tutti i luoghi nei quali il lavoratore possa conciliare le proprie esigenze di vita, comporta una conseguente dilatazione delle fattispecie risarcibili, mentre la relazione tecnica non intravede alcun onere.

Quanto alle disposizioni finanziarie, di cui all'articolo 21, osserva che in caso di scostamento dagli oneri previsti, a partire dal 2018 non è più prevista la riduzione delle spese rimodulabili del Dicastero del Lavoro ma solo la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204 della legge n. 208 del 2015. Il fondo ivi previsto, però, è impegnato in maniera rilevante dalla copertura principale del provvedimento, di cui allo stesso articolo 21, comma 1; si potrebbe quindi creare un concreto rischio di insufficienza delle risorse.

Da ultimo, osserva che la destinazione delle somme accantonate e non utilizzate al Fondo sociale per l'occupazione risulta rappresentare una deroga alla legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 122 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO, preso atto delle diverse richieste di approfondimento del relatore, si riserva di fornire le relative risposte.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino  
(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che è stata predisposta una relazione tecnica aggiornata e verificata, che consegna alla Commissione. La verifica è condizionata all'introduzione di alcune modifiche testuali.

La senatrice **ZANONI** (PD), in sostituzione del relatore Broglia, propone che i senatori prendano visione dei contenuti della relazione e che si proceda alla formulazione di uno schema di parere nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **TONINI**, facendo seguito alla richiesta del senatore D'Alì in tal senso, riferisce di aver contattato il ministro Padoan per una audizione sul tema delle recenti comunicazioni della Commissione europea con cui si danno le prime valutazioni sul bilancio italiano per l'anno in corso. Al riguardo, il Ministro ha fatto notare che la comunicazione finora pervenuta ha carattere tecnico e meramente preliminare e che essa segna l'inizio di un negoziato con il Governo del nostro Paese, senza rappresentare alcuna determinazione di carattere definitivo. Sulla scorta di queste considerazioni, il Ministro ha proposto di posporre l'audizione ad un successivo e più avanzato momento di tale negoziato.

Il senatore **D'ALÌ** (FI-PdL XVII) prende atto della proposta del Ministro, sottolineando però

come sia necessario garantire una tempestiva informativa dei parlamentari, i quali non dovrebbero apprendere i fatti istituzionali di maggior rilievo per le scelte di finanza pubblica dalle cronache giornalistiche.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (AP (NCD-UDC)) si dichiara non soddisfatto della risposta del Ministro, evidenziando che era stata richiesta una mera informativa sullo stato dell'arte dei negoziati, che non presuppone la conclusione del confronto con le istituzioni europee. D'altra parte quando le interlocuzioni saranno terminate ben ci si potrà documentare sui documenti ufficiali adottati.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle perplessità espresse, evidenzia come il Ministro non abbia dato una risposta negativa, ma abbia, invece, formulato una proposta di metodo animata dall'intento di rendere un'informativa il più completa possibile. D'altra parte, invita a considerare come il Governo, in sede di negoziato, senta la necessità di astenersi da una comunicazione pubblica eccessivamente diffusa, che potrebbe risultare pregiudizievole per il prosieguo delle negoziazioni stesse.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) riferisce circa l'iniziativa in atto presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati di audire il Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso di Roma Capitale. Ricorda la precedente audizione, già svolta presso questa Commissione, e invita quindi a valutare l'opportunità di condividere l'iniziativa dell'omologo organo dell'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura che acquisirà informazioni rispetto all'iniziativa della Commissione V della Camera dei deputati e alle sue modalità.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno si intende integrato con l'esame degli atti del Governo n. 264 e 265 recanti, rispettivamente, "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato" e "Gestione del bilancio dello Stato e potenziamento della funzione del bilancio dello Stato".

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 266**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 559 (ant.) del 14/04/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 14 APRILE 2016**  
**559ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**[TONINI](#)**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ([n. 283](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il relatore **[DEL BARBA](#)** (PD) dà lettura della bozza di parere, pubblicata in allegato, predisposta sulla scorta delle risposte del Governo ai rilievi da lui formulati nella relazione.

Il presidente **[TONINI](#)** comunica, al riguardo, che è pervenuta nella serata di ieri una nota del Governo contenente chiarimenti inerenti al provvedimento in esame a disposizione dei senatori.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*), nel preannunciare il proprio voto contrario, stigmatizza l'eccesso di presupposti contenuti nel parere che lasciano trasparire dubbi sulla reale consistenza delle coperture finanziarie del provvedimento. A suo parere, infatti, il testo appare palesemente scoperto e il ricorso a un numero così ampio di presupposti non fa che mascherare la sussistenza di problematiche sulla effettiva capacità di svolgere nuovi compiti con le risorse esistenti da parte delle amministrazioni coinvolte.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*), nel condividere l'opinione espressa dal senatore D'Ali, evidenzia come riesca difficile immaginare che l'Anac possa accrescere i propri compiti - come previsto dal testo in esame - senza un adeguato incremento delle risorse a sua disposizione.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*), con riferimento al presupposto concernente le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle infrastrutture dall'articolo 73 del provvedimento, segnala l'opportunità che nel parere si faccia un esplicito riferimento alla necessità di mantenere la pubblicazione anche nella Gazzetta Ufficiale in formato elettronico.

Interviene il vice ministro MORANDO, ricordando anzitutto che l'Anac è una struttura che, essendo stata dotata di centinaia di dipendenti provenienti da altre amministrazioni, non risulta del tutto priva di risorse per lo svolgimento dei compiti assegnati dal provvedimento e che, grazie al ricorso alle nuove tecnologie, sarà possibile adempiere alle nuove funzioni con maggiore efficienza. Sottolinea peraltro come nella nota trasmessa alla Commissione vengano comunque specificate nel dettaglio le amministrazioni coinvolte e le risorse messe a disposizione. Con riferimento alle osservazioni riguardanti la pubblicazione degli avvisi dei bandi di gara, ricorda che la disposizione citata nel parere non fa altro che razionalizzare quanto di fatto già previsto dalla normativa esistente, esistendo già il vincolo della pubblicazione attraverso la strumentazione informatica. A suo parere, pertanto, eventuali ipotesi per il mantenimento della legislazione vigente concernente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale su base informatica, non presentando profili di onerosità, possono essere prese in considerazione nel parere.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva anzitutto come l'ampia presenza presso l'Anac di personale proveniente da diverse amministrazioni possa presentare, almeno nell'immediato, profili problematici stante la necessità di formarlo adeguatamente alle nuove funzioni. Evidenzia, poi, come in futuro sarebbe auspicabile da parte della Commissione verificare l'effettività di quanto contenuto nelle note esplicative fornite dal Governo. Propone, quindi, la messa in cantiere da parte della Commissione di una attività diretta a verificare che i presupposti su cui ci si basa nell'espressione dei pareri vengano effettivamente rispettati da parte del Governo.

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente i senatori che hanno partecipato alla discussione per il loro contributo fattivo e in particolare i senatori dell'opposizione, che, così facendo, dimostrano di svolgere al meglio il loro ruolo di controllo e di impulso alla maggioranza e al Governo sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, reputa utile il suggerimento del senatore D'Ali, quello di verificare il rispetto *ex post* dell'operato del Governo. Più in generale, auspica che, sul modello inglese, sia dato maggior spazio all'attività di verifica e di controllo da parte del Parlamento sugli interventi e le politiche realizzati dall'Esecutivo.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) propone di integrare il parere recependo il contributo proposto dal senatore Santini.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione il parere così integrato, pubblicato in allegato, che la Commissione approva.

**Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ([n. 284](#))**

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza che lo schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze in esame prevede un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e un aggiornamento della stima delle capacità fiscali adottati con il decreto ministeriale 11 marzo 2015. Le capacità fiscali rappresentano il gettito potenziale da entrate proprie del territorio di riferimento, date la base imponibile e l'aliquota legale. Ricorda che l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 11 marzo 2015 prevede che la metodologia e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario siano sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e tener progressivamente conto del *tax gap*, ovvero della differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso, e della variabilità dei dati assunti a riferimento. La predetta rideterminazione si rende pertanto necessaria per effetto dei cambiamenti normativi in materia tributaria, in particolare per le variazioni intervenute in materia di IMU/TASI, e per tener conto dei nuovi redditi imponibili che costituiscono una base per il calcolo delle capacità fiscali dei comuni. Per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della capacità fiscale. La stima della capacità fiscale 2016 è, tuttavia, innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sia per l'allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016 (eliminazione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso ed estensione del novero di terreni agricoli esenti da IMU), sia per l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013, in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard (per la stima della capacità fiscale 2015 sono stati utilizzati i dati del 2012). Per effetto delle modifiche normative intervenute, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU dei soli terreni si riduce di circa 177 milioni di euro, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Considerando che la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale, si osserva che il calcolo della capacità fiscale sulla base del gettito effettivamente riscosso, in luogo di quello teorico, potrebbe generare comportamenti opportunistici da parte dei comuni. Questi potrebbero, infatti, non essere incentivati a contrastare efficacemente l'evasione fiscale, la quale ridurrebbe la loro capacità fiscale che, però, sarebbe poi compensata in sede di perequazione. Ricorda che per tale motivo nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del *tax gap* ad aliquota *standard* riconducibile a parte della capacità fiscale «sommersa» dei tributi immobiliari. La valorizzazione della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti è basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* alla spesa storica complessiva del 2013. L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti per il 2016 è pari a 8.722 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7.606 milioni di euro stimati per il 2015. Per la stima della capacità fiscale residuale, relativa ai cosiddetti tributi minori (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,



Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, Canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari), è stata aggiornata la base dati al 2013. Rispetto alla stima effettuata nel 2015, inoltre, per tener conto della possibile distorsione verso l'alto della capacità fiscale pro capite in alcuni piccoli Comuni, sono state introdotte alcune correzioni nelle code della distribuzione dei Comuni con meno di 5 mila abitanti. La capacità fiscale residuale risulta, quindi, complessivamente pari a 5.660 milioni di euro. Rispetto alla stima delle capacità fiscali contenuta nel decreto ministeriale 11 marzo 2015, la capacità fiscale complessiva stimata nello schema di decreto in esame è diminuita dell'1,7 per cento tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016. La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4 per cento) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso prevista dalla legge di stabilità 2016; la componente IMU è diminuita dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni prevista dalla stessa legge di stabilità 2016. L'addizionale comunale IRPEF varia marginalmente (+0,2 per cento) a causa dell'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi: infatti la stima per il 2015 è stata fatta sulla base dei redditi del 2012; per la stima del 2016 sono stati utilizzati i redditi del 2013. La componente del *tax gap* è diminuita dello 0,6 per cento, in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali. La componente rifiuti è aumentata del 14,7 per cento. Osserva quindi che la distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7 per cento), Piemonte (-2,6 per cento) e Veneto (-2,5 per cento). La variazione risulta invece positiva in Calabria (+0,9 per cento). La distribuzione per fasce di popolazione dei Comuni mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i Comuni tra i 60 mila e i 100 mila abitanti (+3,1 per cento), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2 mila e 3 mila abitanti (-5,2 per cento). Ricorda inoltre che l'ammontare della capacità fiscale determinata dallo schema di decreto in esame costituisce la base di riferimento per l'applicazione del criterio di riparto della quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale. Tale criterio è costituito dalla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, tenendo conto che, per gli anni 2015 e 2016, l'ammontare della capacità fiscale da prendere in considerazione equivale al 45,8 per cento della capacità fiscale complessiva. Per approfondimenti fa rinvio alla nota di lettura n. 49 del Servizio del bilancio.

Ricorda altresì che sull'atto di Governo in esame si è già espressa la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con un parere contenente una condizione e tre osservazioni di cui, a suo parere, occorrerebbe tenere conto. La condizione posta dalla Commissione prevede, in particolare, che il Governo valuti la praticabilità di calcolare fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito *standard* (base effettiva per aliquota standard) di IMU e TASI sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016; infatti, per quanto a seguito dell'affievolimento della spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richieda un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alterino profondamente il processo perequativo. Quanto alle osservazioni formulate dalla Commissione, queste prevedono che nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della TARI; che il Governo individui, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe standard da quella dei tributi minori *standard*; che sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale. Segnala, infine, come siano stati recentemente resi noti i dati relativi al fondo di solidarietà comunale.

Il fatto è in sé positivo, in quanto consente ai comuni di disporre di una informazione che, ancorché provvisoria, risulta fondamentale per la predisposizione dei loro bilanci, anche se la comunicazione di tali dati prima dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio impone una riflessione sulla necessità di una tempistica più stringente nell'organizzazione dei lavori del Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **ZANONI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riferimento all'articolo 1 e all'articolo 2, lettera *b*), del disegno di legge occorre acquisire conferma dal Governo dell'assenza di qualsiasi onere, diretto o indiretto per il bilancio dello Stato che potrebbe discendere da tali norme in relazione alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.7 e 2.8. Occorre altresì valutare, per i possibili profili onerosi le proposte 2.10, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 4.1 e 4.2. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO segnala l'assenza di osservazioni sul testo. Con riferimento alle proposte emendative presentate, ritiene onerosi gli emendamenti 3.4, 3.9, 4.1, 4.2 e 3.2, mentre non presentano profili problematici le restanti proposte.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la RELATRICE propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.4, 3.9, 4.1, 4.2 e 3.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### ***(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina***

**dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri  
(Parere alla 13a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) sollecita al Governo la presentazione della relazione tecnica sul disegno di legge n. 119 e connessi, recante nuove disposizioni in materia di aree protette.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, ai fini della predisposizione della relazione tecnica, si è in attesa di ulteriori informazioni e chiarimenti richiesti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico. Assicura, comunque, che solleciterà i Ministeri competenti affinché forniscano i chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:

- che le attività di progettazione tramite strumenti elettronici di cui all'articolo 23 siano in prima battuta rivolte ad un numero circoscritto di opere e ad amministrazioni già dotate di specifiche competenze e mezzi;
- che gli articoli 25, 103 e 104 non abbiano carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore, e non possano pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che la consultazione preventiva sotto forma di "dibattito pubblico" di cui all'articolo 22 possa svolgersi nell'ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte;

- che le funzioni affidate al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAC dall'articolo 38 siano assolvibili con il personale ed i mezzi già a disposizione per ottemperare agli obblighi di trasparenza;
- che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrino nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l'adeguamento alla nuova normativa;
- che le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC dall'articolo 73 si pongano in continuità con quanto già previsto dalla legislazione finora vigente, e risultino pertanto non idonei a generare oneri ulteriori;
- che l'accesso elettronico ai documenti di gara, reso generalizzato dall'articolo 74, possa essere realizzato con i mezzi ed il personale già disponibili;
- che il nuovo albo di cui all'articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 siano realizzabili, da parte dell'ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente;
- che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall'articolo 81, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse a legislazione vigente;
- che le funzioni affidate all'ANAC dall'articolo 177 siano assolvibili tramite le dotazioni umane e strumentali già esistenti;
- che l'ulteriore albo degli affidamenti *in house*, costituito presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 192, possa essere creato e gestito con le risorse umane e strumentali assegnati all'Autorità;
- che i nuovi compiti attribuiti precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio dagli articoli da 210 a 214 siano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 283**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, sulla base dei seguenti presupposti:

- che le attività di progettazione tramite strumenti elettronici di cui all'articolo 23 siano in prima battuta rivolte ad un numero circoscritto di opere e ad amministrazioni già dotate di specifiche competenze e mezzi;
- che gli articoli 25, 103 e 104 non abbiano carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina di settore, e non possano pertanto comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
- che la consultazione preventiva sotto forma di "dibattito pubblico" di cui all'articolo 22 possa svolgersi nell'ambito delle attuali competenze e dotazioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte;
- che le funzioni affidate al Ministero delle Infrastrutture e all'ANAC dall'articolo 38 siano assolvibili con il personale ed i mezzi già a disposizione per ottemperare agli obblighi di trasparenza;
- che gli obblighi di utilizzo di comunicazioni elettroniche e sistemi informativi automatici, previsti in particolare dagli articoli 52, 55, 56, 57 e 58, rientrino nel percorso di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni già previsto dalla legislazione vigente, così come le infrastrutture necessarie agli uffici per l'adeguamento alla nuova normativa;
- che le attività di pubblicazione previste a carico del Ministero delle Infrastrutture e dell'ANAC dall'articolo 73 si pongano in continuità con quanto già previsto dalla legislazione finora vigente, ivi compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in formato elettronico, e risultino pertanto non idonei a generare oneri ulteriori;
- che l'accesso elettronico ai documenti di gara, reso generalizzato dall'articolo 74, possa essere realizzato con i mezzi ed il personale già disponibili;
- che il nuovo albo di cui all'articolo 78 e il programma di ricognizione straordinaria di cui al successivo articolo 84 siano realizzabili, da parte dell'ANAC, con le risorse già assegnate a legislazione vigente;

- che la banca dati sul possesso dei requisiti di gara, prevista dall'articolo 81, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse a legislazione vigente;
- che le funzioni affidate all'ANAC dall'articolo 177 siano assolvibili tramite le dotazioni umane e strumentali già esistenti;
- che l'ulteriore albo degli affidamenti *in house*, costituito presso l'ANAC ai sensi dell'articolo 192, possa essere creato e gestito con le risorse umane e strumentali assegnati all'Autorità;
- che i nuovi compiti attribuiti precipuamente ad ANAC e Presidenza del Consiglio dagli articoli da 210 a 214 siano assolvibili con le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 579 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016**  
**579ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio ([n. 304](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio )

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente. In relazione agli articoli 1 e 2, segnala che gli stessi disciplinano il conferimento e la conferma del mandato dei giudici onorari. Per supportare la quantificazione è riportata all'interno della relazione tecnica la tabella recante la dotazione complessiva dei magistrati in parola nonché il costo totale e *pro capite* per le relative competenze (giudici di pace, giudici di pace onorari e vice procuratori onorari). L'articolo 5 prevede altresì oneri in relazione all'elezione straordinaria di magistrati onorari nei consigli giudiziari. La relativa copertura, tuttavia, appare utilizzare risorse, pur di modesta entità, già iscritte in bilancio e in relazione alle quali si chiedono quindi chiarimenti. L'articolo 7 riporta la clausola di invarianza finanziaria, in conformità con quanto

previsto nella corrispondente previsione della legge delega.

Il vice ministro MORANDO prende atto delle richieste formulate dal relatore e assicura che fornirà quanto prima gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

[\(1324, 154, 693, 725, 818, 829 e 833-A\)](#) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra l'ulteriore emendamento 4.0.200 (testo corretto) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, conformemente a quanto valutato a proposito del testo originario.

Il vice ministro MORANDO informa che la relazione tecnica sull'emendamento 4.0.200 (testo corretto) è attualmente in fase di definizione. Tuttavia, al di là della consegna formale del documento, dichiara la propria disponibilità ad illustrare gli esiti degli approfondimenti svolti dal proprio Dicastero. La proposta emendativa include i fisici tra gli iscritti all'Ordine dei chimici, che muta pertanto denominazione. La nuova composizione dell'ente ordinistico consente di fornire un inquadramento, in particolare, ai fisici operanti presso le strutture sanitarie e che risultano essere gli unici dirigenti del settore privi di collocazione professionale. Conclude nel senso di escludere nuovi oneri per le finanze pubbliche, dal momento che l'effetto dell'emendamento si rivela in definitiva essere quello di un mero allargamento della base degli iscritti all'ordine.

Il presidente [TONINI](#) prospetta la possibilità di votare nella seduta in corso un parere sull'emendamento, ovvero di attendere la consegna formale della relazione tecnica.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) esprime la disponibilità del proprio Gruppo ad una votazione immediata.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), pur non avendo specifiche censure da muovere, esprime una preferenza per un rinvio della votazione, dal momento che il provvedimento non è inserito nel calendario dell'Assemblea in data ravvicinata.

Il PRESIDENTE conclude allora accogliendo la richiesta di rinvio della votazione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

***(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato con la quale si rimettono alla Commissione alcune valutazioni sui profili di competenza segnalati dal relatore. Tuttavia, sottolinea la necessità di attendere ulteriori approfondimenti per fornire riscontro puntuale a tutte le osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

***(119) D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***

***(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

***(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

***(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***

***(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, sul provvedimento.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) prende atto della consegna e assicura che esaminerà gli elementi forniti per la redazione di uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.



***(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre acquisire conferma che i costi di tenuta del registro dei pegni non possessori di cui al comma 4, finanziati solo per gli anni 2016 e 2017, potranno essere affrontati anche nel prosieguo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a prescindere dalla diffusione che avrà l'istituto introdotto dalla norma. Occorre, poi, conferma che l'articolo 2, prevedendo effetti sospensivi sulle procedure esecutive, non comporti oneri in relazione all'estensione di tali effetti anche alle esecuzioni per crediti erariali.

Sull'articolo 3, necessita conferma che i costi di gestione del registro ivi disciplinato potranno essere affrontati anche nel futuro, dal momento la copertura dell'onere relativo alla sua istituzione si limita al triennio 2016-2018 e che la norma prevede l'erogazione di prestazioni gratuite a carico del registro medesimo.

A proposito dell'articolo 7, va appurato se l'acquisizione da parte del Ministero dell'Economia dell'intero capitale sociale della società S.G.A. S.p.A., pur trattandosi di società di capitali, possa determinare il trasferimento di passività o vincoli giuridici idonei ad incidere negativamente sul bilancio dello Stato.

Con riguardo all'articolo 10, posto che la disposizione elimina i limiti di intervento del fondo di solidarietà e che sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, va chiarito se la nuova formulazione possa produrre effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico.

Infine, in relazione all'articolo 11, per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, fa rinvio alla Nota di lettura n. 131 del Servizio del bilancio, alla quale fa riferimento anche per ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà in tempi brevi i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

***(2314) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, preso atto che il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio e dei chiarimenti forniti dal Governo per i profili finanziari, nell'esame in sede consultiva, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme al relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

**(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso non è provvisto di relazione tecnica. Per quanto di competenza, stanti i numerosi compiti affidati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che assume la funzione di garante dell'attuazione della legge, le modifiche alla struttura della stessa Autorità e la previsione di assunzione di nuovo personale, segnala che risulta necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica verificata. Essendo previste assunzioni di personale pubblico la relazione va corredata delle informazioni supplementari previste dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO concorda con la necessità di una relazione tecnica, che sarà fornita alla Commissione non appena disponibile.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(1732) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Laniece, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire dal Governo conferma della capienza dei

Fondi speciali impiegati dall'articolo 3, comma 1, a copertura degli oneri finanziari, valutando altresì l'opportunità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento. Occorre infine acquisire dal Governo rassicurazioni in merito all'assenza di ulteriori conseguenze finanziarie dell'Accordo, in particolare per quanto riguarda l'articolo 8, concernente la cooperazione nel settore dei materiali di difesa. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conferma, da un lato, la capienza dei fondi utilizzati a copertura e, dall'altro, concorda sull'opportunità di un aggiornamento dei riferimenti temporali. Quanto, poi, all'articolo 8, segnalato dal relatore, assicura che l'attività di cooperazione ivi indicata non risulta idonea a generare nuovi oneri. Mette a disposizione dei senatori una nota del Ragioniere generale dello Stato sul punto.

Il PRESIDENTE propone allora di esprimere un parere così formulato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 3, comma 1 delle parole "anno 2014", ovunque ricorrono, con le seguenti: "anno 2016", e delle parole "bilancio triennale 2014-2016" con le seguenti: "bilancio triennale 2016-2018."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(1892) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano novità da parte del Governo sul provvedimento in ordine alla richiesta di chiarimenti effettuata dal relatore e dalla relazione tecnica di passaggio.

Il vice ministro MORANDO conferma che non è pervenuta alcuna ulteriore relazione tecnica dopo la verifica negativa effettuata sul precedente testo. Non avendo ricevuto alcun altro elemento dal ministero competente per materia, la posizione del Dicastero del Tesoro rimane contraria. Ove venisse predisposta una nuova relazione tecnica, in grado di affrontare i profili problematici emersi, ovvero pervenissero emendamenti idonei allo scopo, sarà senz'altro riesaminata la questione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 587 (pom.) dell'08/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016**  
**587ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si tratta delle ulteriori proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3), 5.3 (testo 4), 1.51 (testo 3), 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2). Per quanto di competenza, segnala che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4). Occorre, altresì, valutare la proposta 1.51 (testo 3) - su cui la Commissione aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 nella precedente versione - nonché le proposte 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO fa riferimento agli emendamenti 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4) indicati dal Relatore, evidenziando che non vi è stato il tempo necessario per la redazione e la verifica di una relazione tecnica. Considera comunque possibile la predisposizione della stessa in tempi molto ravvicinati.

Il **PRESIDENTE** ritiene quindi opportuno attendere la trasmissione della relazione tecnica, rinviando la trattazione del provvedimento al termine dei lavori dell'Assemblea.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) invita a rispettare la prassi costante della Commissione, deliberando un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che potrebbe essere revocato ove pervenisse una relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la rilevanza degli emendamenti in questione, sui quali si è creato un diffuso consenso nella Commissione di merito, ritenendo che non abbiano conseguenze negative per la finanza pubblica. Cita, in particolare, la proposta 11.100, che rivede il termine per l'accesso delle banche all'opzione concessa dalla normativa, in mancanza del quale potrebbe risultare inapplicabile l'intero decreto.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) richiama l'intervento del vice ministro Morando, ritenendo opportuno disporre una breve sospensione dell'esame del provvedimento, dal momento che il Governo ha assicurato la possibilità di consegnare una relazione tecnica in tempi molto brevi.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente, al fine di evitare inutili duplicazioni dei lavori.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) dissente dalla soluzione proposta, ritenendo che non vi sia la stessa attenzione per le proposte dei gruppi di opposizione. Invita, al contrario, a mantenere un atteggiamento coerente, dal momento che un rinvio della questione autorizza ad applicare la stessa decisione ogni qualvolta vi sia la prospettiva o l'auspicio di un approfondimento governativo dal punto di vista tecnico.

Il senatore **SPOSETTI** (*PD*), richiamando alcuni propri precedenti interventi, invita la Commissione a non fermarsi sempre al dato tecnico della presenza di una relazione tecnica, ma di valutare nel merito le questioni, dal momento che sono i membri della Commissione a dover prendere la decisione sulla onerosità delle norme sotto la propria responsabilità.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) precisa che la Commissione è e rimane libera di prendere qualsiasi decisione, ma che al contempo la relazione tecnica costituisce un fondamentale supporto tecnico, del quale è doveroso prendere conoscenza.

Il **PRESIDENTE**, riconoscendo la correttezza delle puntualizzazioni della senatrice Bulgarelli, ritiene che in questo caso non sia necessario fare alcuna eccezione, trattandosi di un mero e rituale rinvio di un punto dell'ordine del giorno, per il quale il Governo ha assicurato di poter fornire elementi più completi nel corso della giornata.

Il seguito dell'esame è dunque sospeso.

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, richiamando gli emendamenti il cui parere è rimasto sospeso, conferma l'identità di contenuto tra gli emendamenti 33.0.2 e 33.0.3, sui quali è stato rettificato il parere, e l'ulteriore proposta 33.0.1.

Il **PRESIDENTE** propone allora, per omogeneità di giudizio, di rivedere il parere sull'emendamento 33.0.1, pronunciando anche in questo caso un avviso di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO prende poi in esame i subemendamenti 52.0.200/1 e 52.0.200/2, evidenziando che essi non comportano conseguenze negative per la finanza pubblica.  
Quanto alla proposta 42.1000/1, informa che non sono ancora pervenuti elementi di chiarimento da parte del competente Ministero della giustizia. In assenza di tali specificazioni, da sottoporre a verifica, il parere non può che rimanere contrario per assenza di relazione tecnica.

Il senatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a considerare la sostanza dell'emendamento, che mira a salvaguardare la specificità delle Regioni che adottato il sistema tavolare.

Il **PRESIDENTE** assicura che se perverranno dal Governo elementi aggiuntivi la Commissione potrà rivalutare il proprio parere.

Il relatore **GUERRIERI PALEOTTI** (*PD*), alla luce degli interventi svoltisi, propone un parere così articolato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 33.0.1, 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2). Sulla proposta 33.0.1, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime parere di nulla osta."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame dei restanti emendamenti è rinviato.

**(119) D'ALI'.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

**(1004) Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

**(1034) CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

**(1931) PANIZZA ed altri.** - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri.** - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei*

### ***parchi nazionali***

(Parere alla 13ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra la bozza di parere sul testo del provvedimento, che risulta così articolata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che alla fine dell'articolo 1, sia aggiunto il seguente periodo: "Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che all'articolo 6, dopo il comma 2-ter sia inserito il seguente: "2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"; che all'articolo 11, comma 3, sia inserito il seguente periodo: "Ai componenti del consiglio non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del consiglio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"; che all'articolo 13 il comma 13, recante clausola d'invarianza finanziaria, sia riformulato nel seguente modo: "All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; che l'articolo 20, comma 2, sia riformulato nel seguente modo: "E' istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese ed al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"; che all'articolo 10, comma 7, le parole: "in un apposito fondo presso ISPRA" siano sostituite con le seguenti: "dall'ente parco ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA".".

Il vice ministro MORANDO concorda con le condizioni proposte dal Relatore, che si pongono in linea anche con le segnalazioni della relazione tecnica sul testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta del Relatore è posta ai voti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di sospendere la seduta per consentire al Governo di acquisire gli elementi conoscitivi per poter esprimere il parere sugli emendamenti trasmessi al disegno di legge n. 2362 dalla Commissione di merito.

La Commissione prende atto.

*La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 17,35.*



***(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***

(Parere alla 6ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Ripresa e conclusione dell' esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica riguardante le proposte 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3) e 5.3 (testo 4), riferendo che, secondo il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, l'emendamento 11.6 (testo 2) non presenta alcun profilo problematico in termini di minore gettito erariale. Fa presente, altresì, che, sempre secondo il Dipartimento delle finanze, le modifiche proposte dall'emendamento 11.100 hanno un mero valore di coordinamento e, comunque, formale, per cui può esprimersi un parere non ostativo. Per quanto riguarda l'emendamento 5.3, dopo aver riferito che il Ministero di giustizia intende esprimere un parere contrario nel merito, fa presente che nella formulazione contenuta nel testo 4 gli oneri sono correttamente quantificati e coperti a valere su fondi che presentano le necessarie disponibilità. Rimane invece contrario il parere sul testo 3 dell'emendamento in questione.

Esprime, poi, un parere non ostativo sulla proposta 1.51 (testo 3), in quanto è stata rimossa la ragione che aveva indotto al parere contrario sulla precedente formulazione. Quanto agli emendamenti 4.15 (testo 2) e 6.7 (testo 2), fa presente che le proposte intendono stabilire una correlazione tra il tasso di riferimento della Banca centrale europea e quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che non risulta esistente nella legislazione vigente. Tale correlazione rischia di produrre effetti finanziari negativi. Per quanto riguarda l'emendamento 4.91 (testo 2) esprime un parere non ostativo, in ragione della natura ordinamentale della proposta.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) chiede chiarimenti in merito alla predisposizione della relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, precedentemente esaminato.

Il vice ministro MORANDO dichiara che il parere del Governo resta contrario sulla base degli ulteriori approfondimenti tecnici svolti dagli uffici, secondo cui si solleva il problema dell'obbligatorietà della comunicazione in sede europea. La proposta, infatti, non presenta la formulazione che condiziona l'entrata in vigore della norma al necessario consenso dell'Unione Europea. Riferisce, inoltre, che ulteriori differimenti della moratoria dei pagamenti a causa del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna nel 2012 possono essere assentiti soltanto nella misura in cui sia disponibile una relazione che attesti che non vi siano ulteriori impegni a valere sulle medesime disponibilità. Fa inoltre presente che la questione sottesa all'emendamento potrà essere più efficacemente affrontata nell'ambito del decreto-legge sulla finanza locale che l'Esecutivo sta predisponendo.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 11.6 (testo 2), 11.100, 5.3 (testo 3), 5.3 (testo 4), 1.51 (testo 3), 4.15 (testo 2), 4.91 (testo 2) e 6.7 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.3 (testo 3), 4.15 (testo 2) e 6.7 (testo 2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2362) Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 (testo 2) [in quanto analogo al precedente subemendamento 1.27 (testo 2)/1 valutato durante la fase referente], 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.87, 5.3 (testo 2), 6.1, 7.7 (testo 2), 7.8, 7.0.1, 8.1, 9.102, 9.152, 9.154, 9.0.7, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 12.13, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.12 e 12.0.13. Occorre altresì ribadire la semplice contrarietà sulle proposte 2.5, 2.0.6 e 11.11. Comporta maggiori oneri la proposta 12.300. Occorre poi acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 10.0.300, 10.0.301 e 11.300. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Relatore sulla necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché la semplice contrarietà sugli emendamenti segnalati dal Relatore. Concorde, altresì, sull'onerosità della proposta 12.300. Ritiene, inoltre, palesemente scoperti gli emendamenti 10.0.300 e 10.0.301, mentre esprime un parere non ostativo sull'emendamento 11.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore **DEL BARBA** (PD) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 (testo 2), 2.130, 2.131, 2.132, 2.0.7, 2.0.8, 3.1, 3.3, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 4.87, 5.3 (testo 2), 6.1, 7.7 (testo 2), 7.8, 7.0.1, 8.1, 9.102, 9.152, 9.154, 9.0.7, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.9, 12.13, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8, 12.0.12, 12.0.13, 10.0.300, 10.0.301 e 12.300. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.5, 2.0.6 e 11.11. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2344) Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione del nuovo calendario dell'Assemblea, le senatrici [BULGARELLI](#) (M5S) e [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiedono il rinvio del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia posticipato alle ore 10,30 di giovedì 16 giugno.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 18.*

## 1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 588 (ant.) del 09/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 9 GIUGNO 2016**  
**588ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza**  
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **SANTINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, occorre conferma che le cessioni a titolo gratuito di materiali, previste dall'articolo 4, comma 6, possano effettivamente essere realizzate senza oneri ovvero con oneri di trasferimento contenuti nell'ambito di risorse già stanziare e disponibili allo scopo. Rispetto al successivo comma 11, ove si finanziano interventi per il Giubileo tramite risorse in origine destinate ai trattamenti stipendiali, occorre appurare che la riduzione dell'autorizzazione di spesa non incida su posizioni o aspettative già consolidate o su impegni giuridicamente vincolanti già assunti. A proposito dell'articolo 5, comma 4, con cui si dispone la corresponsione del compenso di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario in deroga ai limiti esistenti, occorre chiarire che la predetta deroga sia comunque contenuta nei limiti delle disponibilità finanziarie. Occorre poi valutare la norma di cui all'articolo 7, comma 4, con cui si

consentono anticipazioni di cassa per oneri riferiti a missioni in attesa di proroga. Infatti l'impiego di risorse senza previa copertura legislativa potrebbe limitare in modo rilevante le prerogative del Parlamento in termini di libertà di determinazione circa la proroga delle missioni internazionali medesime. Necessita, infine, conferma la sussistenza delle risorse per la "convalida" delle attività svolte, come prevista dall'articolo 10, comma 2. Per ulteriori approfondimenti si fa rinvio alla Nota di lettura n. 135 del Servizio del Bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(119\)](#) **D'ALI'**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri**. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri**. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra gli emendamenti sino all'articolo 4 relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri la proposta 3.100/1. Occorre acquisire altresì una relazione tecnica sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.139, 1.140, 2.4, 2.0.1 e 2.0.1 (testo 2) e 4.1000/1. Occorre valutare le proposte 1.102, 1.127, 1.128, 1.134, 1.135 e 1.135 (testo 2), 1.136, 1.141, 1.142, 1.142 (testo 2) e 1.142 (testo 3), 2.18, 3.100 e 3.100/0. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa la maggiore onerosità della proposta 3.100/1. Quanto alle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.139, 1.140, 2.4, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2) e 4.1000/1, fa presente che su alcune di queste sono in fase di redazione delle note di approfondimento da parte delle Amministrazioni competenti che tuttavia non sono state ancora verificate dalla Ragioneria generale dello Stato: su tali proposte, pertanto, allo stato attuale, non essendo certa l'assenza di oneri, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in assenza di relazioni tecniche positivamente verificate.

Il senatore [D'ALI'](#) (FI-PdL XVII) e la senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) rilevano come gli emendamenti 1.139 e 1.140 siano molto probabilmente privi di oneri.

Il vice ministro MORANDO nota al riguardo che, trattandosi di proposte che da un lato producono effetti fiscali positivi ma, al tempo stesso, anche conseguenze fiscali di segno opposto, la disponibilità di una relazione tecnica che asseveri l'assenza complessiva di oneri appare

imprescindibile per l'espressione di un parere favorevole. Quanto all'emendamento 1.102, su cui il Dipartimento del tesoro ha manifestato perplessità, ritiene che le obiezioni prospettate non siano tali comunque da giustificare una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proponendo pertanto l'espressione di un parere di contrarietà semplice. Analogamente, con riferimento alle proposte 1.127 e 1.128, con cui si prevede la possibilità per le regioni di compiere ulteriori attività rispetto a quelle attualmente svolte, propende per un parere di semplice contrarietà. Le proposte 1.134, 1.135, 1.135 (testo 2) e 1.136 non presentano effetti diretti di finanza pubblica, contrariamente alle proposte 1.141 e 1.142 che, implicando un adeguamento della struttura organizzativa dell'ISPRA, comportano maggiori oneri. Analogamente l'emendamento 1.142 (testo 2) non supera le criticità del testo base, mentre sull'emendamento 1.142 (testo 3), in cui è esplicitata una clausola circa la non sussistenza di maggiori oneri, ritiene possibile esprimere un parere di semplice contrarietà. Infine, con riferimento alla proposta 2.18, questa appare priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) rileva come a seguito di una eventuale approvazione dell'emendamento 2.18 aumenterebbe il numero delle cosiddette aree naturali protette: per effetto di tale nuova classificazione potrebbero pertanto verificarsi effetti organizzativi che andrebbero attentamente valutati e verificati per i loro possibili riflessi sulla finanza pubblica.

Il presidente [TONINI](#), stante l'approssimarsi dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere l'espressione del parere sull'emendamento 2.18 nonché sulle proposte 3.100 e 3.1000/0. Invita altresì il relatore a formulare una proposta di parere sugli emendamenti finora esaminati.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.100/1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.139, 1.140, 2.4, 2.0.1, 2.0.1 (testo 2), 4.1000/1, 1.141, 1.142 e 1.142 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.102, 1.127, 1.128 e 1.142 (testo 3). Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione che sulle proposte 2.18, 3.100 e 3.100/0, su cui il parere rimane sospeso. Il parere rimane altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 5 sino al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 601 (pom.) del 06/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016**  
**601ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri  
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio richiesta dal relatore.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare quindi l'esame del provvedimento per consentire di valutare il contenuto della relazione tecnica e predisporre il parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.20, in quanto comportano riduzione di gettito. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento 5.23, in quanto comporta maggiori oneri.

Concorda, inoltre, sull'onerosità della proposta 5.29, in quanto la deducibilità prevista dalla modifica determinerebbe la riduzione del gettito erariale, mentre il parere contrario sugli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 deriva dagli effetti negativi associabili dall'abrogazione degli studi di settore. Evidenzia, con riferimento alle proposte 5.0.4 e 5.0.5, che le relative modifiche determinerebbero una riduzione delle entrate contributive, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 5.0.12, in quanto prevede nuove detrazioni fiscali, e sull'emendamento 5.0.13, perché determinerebbe effetti negativi sul gettito fiscale. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.1, al fine di assicurare che la proposta non comporti oneri, nonché sull'emendamento 5.2, volto a sostituire una serie di deducibilità fiscali con le corrispondenti detraibilità. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.12. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19, in quanto ritiene che il tetto di spesa ivi previsto potrebbe essere difficilmente rispettato. Quanto all'emendamento 5.21, reputa che si possa interpretare nel senso di una estensione della relativa deducibilità fiscale e vada pertanto espresso un parere contrario. Sugli emendamenti 5.24 e 5.25 è necessario acquisire una relazione tecnica che dimostri la congruità della copertura finanziaria prevista. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.28 e 5.0.100, i subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4 sono altresì da ritenersi onerosi. Dichiaro quindi necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.11. Quanto agli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.27, ne evidenzio gli effetti negativi in termini di gettito fiscale, mentre ritiene non onerosi gli emendamenti 5.26 e 5.0.10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.5, 6.6 e 6.7, specificando che le ultime tre proposte sono volte ad introdurre dei vincoli organizzativi nel funzionamento dell'amministrazione e che pertanto devono essere approfonditi. Dichiaro onerosi gli emendamenti 6.3 e 6.15, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.4 e 6.9. Con riferimento all'emendamento 6.100, segnala che la clausola ivi inserita non è correttamente formulata e che in ogni caso è necessario acquisire una relazione tecnica che ne precisi gli effetti finanziari. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 6.0.1, in quanto attribuire nuovi compiti all'ANPAL, mentre reputa necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.2.

Con riferimento agli emendamenti riguardanti l'articolo 7, reputa necessario acquisire una



relazione tecnica sulla proposta 7.0.1, della quale segnala, inoltre, l'estraneità rispetto al tema del disegno di legge in esame. Idonea relazione tecnica è necessaria anche sugli emendamenti 7.100 (e sul relativo subemendamento 7.100/1) e 7.0.2, mentre ritiene direttamente onerosi gli emendamenti 7.8 e 7.0.3. In merito alla proposta 7.4, dopo averne preliminarmente evidenziato l'estraneità rispetto al tema del disegno di legge, ne segnala gli effetti negativi indiretti sulla finanza pubblica, suggerendo l'espressione di un parere di semplice contrarietà al fine di evidenziare la rilevanza della questione dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime la necessità di acquisire ulteriori elementi tecnici in merito all'emendamento 8.0.3, mentre ritiene onerose le proposte 8.0.2, 8.1 e 8.0.1.

Alla luce del parere fornito dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 5 a 8, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.23, 5.29, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.12, 5.0.13, 6.15, 7.0.1, 8.0.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.0.100 e i relativi subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 7.100 e il relativo subemendamento 7.100/1, 7.8, 7.0.2, 7.0.3, 8.1, 8.0.1, 8.0.3, 5.13, 5.14, 5.27, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.100, 6.0.1 e 6.0.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.4.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **TONINI** ricorda che il relatore Guerrieri Paleotti ha illustrato gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO, alla luce degli ulteriori elementi tecnici forniti dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, dichiara il parere contrario del Governo sulla proposta 52.0.400 e i relativi subemendamenti 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19, nonché sulla proposta 52.0.100 (testo 2) e sul

relativo subemendamento 52.0.100 (testo 2)/1, per assenza di relazione tecnica.

Esprime quindi parere non ostativo sul subemendamento 34.0.100/100.

Rappresenta, poi, che è pervenuta una relazione tecnica relativa all'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), positivamente verificata con talune condizioni, che mette a disposizione dei senatori. Evidenzia, a tal proposito, la necessità di sottoporre il parere non ostativo sull'emendamento in esame alla condizione che la decorrenza dell'onere venga posticipata al 2017 e che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sia incrementato di un importo corrispondente all'onere dell'emendamento.

Esprime, quindi, parere non ostativo sul subemendamento 52.0.400/19 (testo 2), nonché sull'emendamento 34.200 (testo 2), sul quale dispone di pareri positivi dell'Agenzia delle dogane e della Ragioneria generale dello Stato.

Ritiene, quindi, non oneroso l'emendamento 34.0.300, nonché i relativi subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2 e 34.0.300/8, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 34.0.300/7, in quanto modifica il criterio di calcolo del relativo contributo. Ritiene, altresì, non oneroso l'emendamento 48.100 e i relativi subemendamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/29, 48.100/30, mentre sul subemendamento 48.100/28 reputa necessario acquisire una relazione tecnica attestante l'assenza di effetti finanziari. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 52.0.500, osservando, altresì, che i subemendamenti non sembrano risolvere i problemi di natura finanziaria, suggerendo, quindi, l'espressione di un parere contrario anche su tutte queste proposte da 52.0.500/1 a 52.0.500/17.

Fa presente, quindi, che sull'emendamento 36.100 (testo 2) è pervenuta una relazione tecnica redatta dall'amministrazione competente, su cui, tuttavia, la Ragioneria generale dello Stato non ha ancora formulato un proprio parere.

Alla luce dei pareri forniti dal Rappresentante del Governo, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 52.0.400, 52.0.400/3, 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19, 52.0.100 (testo 2), 52.0.100 (testo 2)/1, 34.0.300/7, 48.100/28, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13, 52.0.500/17 e 52.0.500.

Sull'emendamento 48.79 (testo 3)(testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 5, delle parole: "a decorrere dal 2016" con le seguenti: "a decorrere dal 2017"; e all'inserimento, in fine, del seguente comma: "6. A decorrere dall'anno 2017, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 9.206.178,29 euro."

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 34.0.200 e del relativo subemendamento 34.0.200/1, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e 40.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti, sulle quali il parere è sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(119\)](#) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare a domani mattina l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dello Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Prende atto la Commissione.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 7 luglio 2016, alle ore 9, è

anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 602 (ant.) del 07/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016**  
**602ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il relatore **LAI** (PD), preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, con la quale si dà riscontro ai profili di criticità sollevati dalla Commissione, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto, in relazione agli articoli 2 e 3, della possibilità di istituire i Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente e l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità senza nuovi oneri;  
preso atto, relativamente all'articolo 7, dell'asseverazione del Governo sulla circostanza che l'estensione della responsabilità delle strutture sanitarie o sociosanitarie anche alle prestazioni svolte da

esercenti la professione sanitaria scelti dal paziente, ancorché non dipendenti della struttura stessa, ovvero in regime di libera professione intramuraria o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale corrisponde ad una condizione già determinata dalla giurisprudenza prevalente; preso atto delle ulteriori conferme del Governo circa il carattere solo ordinamentale delle disposizioni in materia assicurativa di cui agli articoli 10 e 11;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che l'articolo 14 sia sostituito con il seguente: "Art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria). 1. E' istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria. A tal fine il predetto contributo è versato al bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero della salute con apposito atto convenzionale affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) la gestione delle risorse del fondo di garanzia.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono definiti:

- a) la misura del contributo dovuto dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria;
- b) le modalità di versamento del contributo di cui alla lettera a);
- c) i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto tra il Ministero della salute e CONSAP;
- d) le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera a), viene aggiornata con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive esigenze della gestione del Fondo di garanzia.

5. Ai fini della eventuale rideterminazione del contributo di cui al comma 2, lettera a), la CONSAP trasmette ogni anno al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di garanzia di cui al comma 1.

7. Il Fondo di garanzia gestito da CONSAP di cui al comma 1, risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei seguenti casi:

- a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria;
- b) qualora la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente.

8. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 6, prevede che il massimale minimo sia rideterminato in relazione all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

10 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Il vice ministro MORANDO nell'esprimere un parere favorevole alla proposta del relatore, sottolinea che la riscrittura dell'articolo 14 si è resa necessaria per rendere compatibile il diritto al risarcimento a carico del fondo ivi istituito con la limitazione alla capienza del fondo stesso: nella originaria formulazione appariva contraddittoria l'affermazione di un pieno diritto soggettivo al risarcimento contestuale alla presenza di un limite di spesa complessivo.

Il [PRESIDENTE](#), stante la complessità del parere poc'anzi illustrato, ritiene opportuno che i senatori ne prendano compiuta visione e che la votazione avvenga nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(119\)](#) *D'ALI'.* - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS.* - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO.* - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri.* - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri.* - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi all'articolo dal 5 al termine del testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 6.87, 15.1 e 15.2. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti e subemendamenti 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2 e 21.0.3. Occorre valutare le proposte 5.1000 (in particolare il capoverso 1, lettera d)), 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54, 5.39, 5.84, 5.95, 5.121, 6.16, 6.60, 6.61, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9.200, 9.200/83, 9.100, 9.105, 9.108, 9.0.1, 12.1, 13.2, 13.3, 13.3 (testo 2), 13.39, 14.22, 14.24, 14.43, 14.44, 14.46, 14.47, 14.48, 20.0.1 (testo 3), 20.0.3 e 21.0.4. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 al termine.

Il PRESIDENTE rammenta che, nel corso delle precedenti sedute, è stato accantonato anche il parere sulle proposte 2.18, 3.100 e 3.100/0.

Il vice ministro MORANDO riferisce che sull'emendamento 2.18 è stata chiesta

all'amministrazione di settore un'integrazione delle informazioni precedentemente rese, ma che il riscontro fornito è finora stato solo parziale. Il Dicastero dell'economia ha pertanto svolto un autonomo approfondimento, dal quale è emerso il carattere tendenzialmente ordinamentale della proposta in questione.

Il PRESIDENTE ritiene che, allo stato, esistano sufficienti elementi per rendere un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO, a proposito dell'emendamento 3.100 e del relativo subemendamento 3.100/0, osserva che non vi sono oneri diretti per la finanza pubblica, ma che al contempo non può non rilevarsi una contraddizione con la vigente legge di stabilità, la quale dispone un regime dei diritti di sbarco nelle isole minori incompatibile con quello prescritto nell'emendamento.

Il PRESIDENTE, evidenziando che la antinomia rilevata andrebbe sanata tramite un più compiuto coordinamento dei testi normativi, propone di segnalare la problematica tramite un parere di semplice contrarietà.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme al relatore sugli emendamenti 6.87, 15.1 e 15.2, che ritiene direttamente onerosi. Riferisce poi che, a proposito dell'emendamento 5.1000 e delle relative proposte subemendative, è in corso la verifica di uno schema di relazione tecnica, già trasmesso dal Ministero competente per materia.

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di sospendere l'esame delle proposte da ultimo citate, al fine di attendere la conclusione del processo di verifica.

Il vice ministro MORANDO, dichiara di condividere in linea generale altresì il giudizio di necessità di relazione tecnica, espresso dal relatore a proposito degli emendamenti 5.114 e seguenti citati. Tuttavia rileva come, in relazione alle proposte 5.114, 5.117, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42, sia già emersa, dagli approfondimenti svolti, la probabile insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 5.39, 5.84 e 5.95, che sopprimono forme di concerto finalizzate al controllo della spesa. Propone poi un breve differimento anche dell'esame dell'emendamento 5.121, che pone problemi di coordinamento con le norme statutarie delle province di Trento e Bolzano, in attesa dell'approfondimento della tematica tuttora in corso. Esprime invece un avviso di neutralità finanziaria circa gli emendamenti 6.16, 6.60 e 6.61, che appaiono avere carattere ordinamentale o pianificatorio. Il parere è invece contrario sull'emendamento 6.66, in assenza di una relazione tecnica che ne dimostri la neutralità. Quanto alle proposte 7.1, 7.2 e 7.3, osserva che esse estendono l'ambito di competenza degli enti parco, includendo più intense valutazioni sulle attività private entro l'area protetta.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) si pronuncia nel senso dell'onerosità degli emendamenti citati dal rappresentante del Governo, dal momento che un sindacato pieno degli enti parco in materia tecnica ed edilizia impone la creazione di rilevanti uffici tecnici e, peraltro, si sovrappone con le competenze già in essere di altre amministrazioni.

Il PRESIDENTE considera legittimo il dubbio posto dal senatore D'Alì circa la possibile necessità di maggior personale tecnico, e propone quindi di mantenere un parere contrario per assenza di relazione tecnica.



Il senatore **SPOSETTI** (PD) sottolinea l'importanza di chiarire che il giudizio permane negativo solo fin tanto che non sia predisposta una relazione tecnica che esamini dettagliatamente le esigenze di strutturazione degli enti parco in caso di approvazione della proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime avviso contrario sull'emendamento 8.2, che ritiene oneroso.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.87, 15.1, 15.2, 5.1000/51, 5.114, 5.116, 5.117, 5.119, 5.120, 5.0.1, 6.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.18, 14.18 (testo 2 corretto), 15.3, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 20.0.1, 20.0.1 (testo 2), 20.0.2, 20.0.4, 20.0.41, 20.0.41 (testo 2), 20.0.42, 20.0.42/2, 20.0.42/3, 20.0.42/4, 20.0.42/5, 21.0.2, 21.0.3, 5.39, 5.84, 5.95, 6.66, 7.1, 7.2, 7.3 e 8.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.100 e 3.100/0.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli fino a 8, mentre rimane sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** informa di aver ricevuto, per conoscenza, una lettera inviata dal Presidente della Commissione 10a al Presidente del Senato, nella quale si lamenta il ritardo nell'emissione dei pareri sugli emendamenti al disegno di legge n. 2085, trasmessi alla Commissione bilancio, anche in relazione al tardare dei pareri del Governo. I contenuti sono i medesimi del dibattito che si è svolto in quella Commissione nella giornata di ieri.

Poiché non si tratta della prima iniziativa di questa natura, e fuori da ogni polemica, ritiene utile puntualizzare che le norme del Regolamento del Senato previste per l'espressione del parere della 5a Commissione sia sui testi dei disegni di legge che sugli emendamenti sono quelli contenuti negli articoli 39 e 40 del Regolamento, i quali chiariscono non solo i criteri ai quali la Commissione bilancio si deve attenere, nell'espressione di tali pareri, sempre rigorosamente rispettati, ma anche i termini temporali per l'espressione dei medesimi. Di tali termini sono tenute a farsi carico anche le Commissioni di merito che, pur nella loro piena discrezionalità, debbono tuttavia tener conto delle garanzie che il Regolamento appresta al processo legislativo. Di tali garanzie fa parte anche la richiesta di relazioni tecniche, particolarmente necessarie nella valutazione di norme contenute in disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, come quello richiamato. A tale riguardo ricorda inoltre che il Regolamento prevede, all'articolo 76-bis, comma 3, che il Governo depositi tali documenti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso della Commissione 10a, il termine per la

presentazione degli emendamenti, molti dei quali di complessità tale da non poter essere correttamente valutati senza il corredo di una relazione tecnica, è stato riaperto numerose volte (gli ultimi emendamenti sono stati inviati nella tarda serata di ieri). Nonostante il lavoro sistematico della Commissione bilancio su tali emendamenti, facilmente documentabile attraverso i resoconti delle sedute, la Commissione di merito ha evidentemente ritenuto necessario continuare in un lavoro che soltanto la medesima ha il potere di chiudere una volta espletate tutte le procedure previste dal Regolamento.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) invita ad una risposta garbata ma ferma, da portare a conoscenza anche del Presidente del Senato, che evidenzi il metodo con il quale vengono inviate le proposte emendative alla Commissione bilancio da parte di molte Commissioni le quali tendono sistematicamente a riformulare più volte le medesime proposte. Invita inoltre a far presente la necessità di rispettare il termine concesso dal Regolamento alla Commissione bilancio per l'espressione dei pareri.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) sottolinea come in diverse occasioni la difficoltà di giungere a formulazioni condivise nella Commissione di merito abbia portato ritardo nei lavori assai più che presunte lentezze nelle valutazioni da parte del Governo o della Commissione bilancio delle proposte emendative.

Il senatore [URAS](#) (Misto) fa presente come ben diverso sia il carico di lavoro cui è sottoposto la Commissione bilancio rispetto a quello di molte altre Commissioni, come è testimoniato anche solo dal numero di sedute svoltesi nella legislatura in corso. Inoltre, non può essere trascurato che la programmazione dei lavori della Commissione bilancio deve tener conto del calendario dell'Assemblea e di quello di tutte le altre Commissioni permanenti.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) conviene sulla necessità di una risposta chiara e celere, che sia di riferimento anche per altre Commissioni permanenti, che talora perdono di vista il quadro generale considerando solo l'importanza dei provvedimenti alla loro attenzione.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ritiene che si sia tollerato anche in eccesso l'uso di rivolgere critiche alla Commissione bilancio (diventata ingiustamente il capro espiatorio delle difficoltà di altre Commissioni di trovare soluzioni condivise nell'elaborazione di proposte legislative) che invece ha seguito in modo puntuale, ben oltre le prescrizioni del Regolamento, il profluvio di riformulazioni e di iniziative eterogenee che hanno caratterizzato i recenti provvedimenti compreso quello richiamato nella lettera del Presidente della Commissione 10a.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) esprime l'opinione che la risposta alla lettera dovrebbe essere data dal Presidente del Senato, sulla base degli elementi forniti dalla Presidenza della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di aver preso nota degli spunti emersi negli interventi e che provvederà ad una garbata ma documentata risposta in tempi brevi.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 616 (ant.) del 28/07/2016

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016**  
**616ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2217 e 2119-A\)](#) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota tecnica sull'emendamento 9.0.203 riguardante i contratti di riallineamento dei lavoratori del settore agricolo, da cui si evince che l'emendamento ha natura interpretativa volta a superare il contenzioso con l'Inps determinato da tale tipologia contrattuale. Conferma pertanto che la proposta è neutrale sotto il profilo finanziario.

Alla luce dei chiarimenti resi, il relatore **SANTINI** (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento 9.0.203.

La Commissione approva.

[\(2085\)](#) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) propone di rivedere in senso non ostativo il parere sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, identici all'emendamento 34.0.3 su cui il parere è stato riformulato nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut), intervenendo in merito all'emendamento 52.0.500, esprime perplessità circa la possibilità, prevista dalla lettera a) del comma 1, che la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, avvenga senza maggiori oneri per i cittadini e per la finanza pubblica.

Il presidente [TONINI](#) chiarisce che tali strumenti consentono di ridurre i premi assicurativi attraverso una maggiore possibilità di controllo da parte delle compagnie assicuratrici e che pertanto comportano un risparmio complessivo.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) ritiene che in tal caso non sia necessario promuovere l'estensione progressiva di tali installazioni, poiché i cittadini sono incentivati a provvedere autonomamente per ridurre il premio assicurativo.

Il vice ministro MORANDO, dopo aver messo a disposizione una relazione tecnica sulla proposta in questione, specifica che la previsione contenuta nell'emendamento è volta a creare un effetto di sistema che consenta una riduzione generalizzata dei premi assicurativi. Esprime quindi sull'emendamento 52.0.500 (testo 2) e sui relativi subemendamenti parere non ostativo.

Quanto alla proposta 3.100/200, concorda con quanto osservato dal relatore circa l'assenza di profili finanziari problematici nel caso in cui venga recepita la condizione posta sul testo base dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Concorde altresì sull'assenza di osservazioni in merito ai subemendamenti relativi alla medesima proposta. Mette quindi a disposizione della Commissione una nota tecnica sul subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), sul quale esprime quindi parere non ostativo. Esprime poi un parere analogo sull'emendamento 52.0.100 (testo 3) e sul relativo subemendamento 52.0.100 (testo 3)/3, mentre sul subemendamento 52.0.100 (testo 3)/2 riferisce di un parere contrario dell'Agenzia delle dogane secondo cui il contenuto della proposta risulta già presente nell'ordinamento.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione

programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 52.0.100 (testo 3)/2. Il parere non ostativo sul subemendamento 3.100/200 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento nel testo base della condizione recata nel parere del 30 marzo scorso. A revisione del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, esprime parere di nulla osta. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

La Commissione approva.

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri  
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio )

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, preso atto dell'inserimento di numerose condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, risulta in ogni caso necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica al passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota della Ragioneria generale dello Stato in cui si evidenziano due problemi. Il primo riguarda i possibili costi di stoccaggio ed eventualmente i maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti connessi alle previsioni di cui all'articolo 6. Quanto all'articolo 9, comma 2, fa presente i possibili oneri derivanti dalla previsione di un sostanziale obbligo di effettuare campagna informativa anziché di una facoltà in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. È necessario pertanto che l'Amministrazione di competenza integri la relazione tecnica al fine di chiarire gli aspetti sopra discussi e affinché tale relazione possa essere trasmessa al Parlamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(119) D'ALI. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota del Dipartimento del tesoro da cui risulta un parere contrario sull'emendamento 9.200 e sul relativo subemendamento 9.200/83, in assenza di una dettagliata relazione tecnica che ne chiarisca gli aspetti problematici.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che il comma 1-*undecies* dell'emendamento 9.200 non riguarda beni già dati in concessione e prevede il pagamento di un canone da parte degli eventuali sub concessionari a favore dell'ente di gestione dell'area protetta. Non ravvisa pertanto profili finanziari problematici in quanto i canoni affluirebbero alle casse di una amministrazione pubblica. Il problema potrebbe semmai sussistere per il Demanio che perderebbe il potere di gestione dei relativi beni.

Il presidente TONINI ritiene tuttavia necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che illustri nel dettaglio la ricaduta delle norme in questione sui profili finanziari e patrimoniali del bilancio dello Stato.

Alla luce dei chiarimenti resi dal Governo, il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.200 e 9.200/83. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 5.1000, 5.1000/23, 5.1000/42, 5.1000/54 e 5.121, nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta pomeridiana di oggi, al fine di svolgere l'audizione dei componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 618 (ant.) del 01/08/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016**  
**618ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'assenza di profili finanziari problematici in relazione agli emendamenti 1.102 e relativi subemendamenti, 2.500 e 2.123 (testo 2). Quanto all'emendamento 2.500, in particolare, fa presente che la proposta amplia l'oggetto della delega legislativa, individuando ulteriori interventi che dovranno essere disposti a valere sull'unico fondo previsto dall'articolo 1. Ritiene pertanto di non dover svolgere alcuna osservazione atteso che la delega



risulterà più ampia nell'ambito, tuttavia, delle medesime risorse disponibili. Auspica tuttavia che la Commissione di merito faccia notare che all'ampliamento oggetto della delega non corrisponde un'adeguata modifica dei criteri e dei principi direttivi.

Con riferimento all'emendamento 6.0.100, osserva che la proposta presenta un carattere ordinamentale da cui potrebbero risultare dei problemi di coordinamento con la normativa vigente, e in particolare con il decreto legislativo n. 177 del 2005, pur non ravvisando profili finanziari negativi.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiede al Governo di provvedere in ogni caso alla predisposizione di una relazione tecnica che asseveri il carattere ordinamentale dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà alla Commissione una relazione tecnica asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato ed esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenti relativi alla proposta 6.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.102, 1.102/1, 2.500 e 2.123 (testo 2).

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 6.0.100 e sui relativi subemendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

[\(2067\)](#) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(2032\)](#) *Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1844\)](#) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(176\)](#) *SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

[\(209\)](#) *TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

[\(286\)](#) *MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

[\(299\)](#) *COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

[\(381\)](#) *BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di*



*relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(382\)](#) **BARANI.** - *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

[\(384\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

[\(385\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

[\(386\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

[\(387\)](#) **BARANI.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"*

[\(389\)](#) **BARANI.** - *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

[\(468\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

[\(581\)](#) **COMPAGNA.** - *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

[\(597\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

[\(609\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

[\(614\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

[\(700\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

[\(708\)](#) **CASSON ed altri.** - *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

[\(709\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

[\(1008\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

[\(1113\)](#) **CASSON ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

[\(1456\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1587\)](#) **LO GIUDICE ed altri.** - *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

[\(1681\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

[\(1682\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

[\(1683\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

[\(1684\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

[\(1693\)](#) **Nadia GINETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

[\(1713\)](#) **CAMPANELLA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

[\(1824\)](#) **Lucrezia RICCHIUTI ed altri.** - *Modifica della disciplina della prescrizione*

[\(1905\)](#) **BARANI.** - *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*

[\(1921\)](#) **Maria MUSSINI ed altri.** - *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*

[\(2103\)](#) **CAPPELLETTI.** - *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*

[\(2295\)](#) **Nadia GINETTI.** - *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti 13.10000 e 14.1000 dei relatori e i relativi subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 13.10000 occorre acquisire una relazione tecnica, alla luce della quale valutare anche le proposte subemendative 13.10000/1, 13.10000/2 e 13.10000/3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che anche l'emendamento 13.10000 ha natura ordinamentale in quanto la norma non tocca profili finanziari che riguardano l'attuazione delle norme sugli ospedali giudiziari. Analogamente esprime parere favorevole anche sui subemendamenti anch'essi di carattere ordinamentale.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 13.10000 e 14.1000 e sui relativi subemendamenti."

La Commissione approva.

[\(119\)](#) **D'ALI.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri.** - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree*

***protette e introduzione della Carta del parco***

***(2012) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sulla istituzione, prevista dal capoverso 1, lettera c) della proposta 5.1000, di un organismo monocratico di revisione dei conti che contrasta con le norme di contabilità (articoli 14 e 16 della legge n. 196 del 2009) che prevedono, al contrario, un collegio di revisori dei conti. Esprime invece un parere non ostativo sulla lettera d) del capoverso 1, che ritiene di carattere ordinamentale, in quanto non influisce sugli aspetti economici dell'incarico di direttore del parco.

Quanto al subemendamento 5.1000/54, riferisce che i primi due commi sono già presenti nella legislazione vigente, mentre sul terzo comma il Dipartimento del tesoro ha espresso un parere negativo atteso che la disposizione è in grado di bloccare le procedure in corso per la dismissione di immobili pubblici. Non ha invece obiezioni su tutti i restanti subemendamenti, ad eccezione della proposta 5.1000/23, che ha carattere oneroso.

In relazione all'emendamento 9.100, evidenzia che la proposta è volta a intervenire sulla ripartizione del fondo eliminando la disposizione che ne regola l'afflusso di risorse. Stante l'attuale formulazione, il parere del Governo non può che essere contrario.

Reputa poi necessario acquisire una relazione tecnica dell'amministrazione competente in merito all'emendamento 9.105, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 in quanto elimina il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, per la ridotta efficacia dei meccanismi di valutazione degli oneri finanziari che ciò potrebbe implicare.

Evidenzia infine la necessità di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 14.46 e 13.81. A questa ultima proposta sono associati effetti finanziari negativi per la riduzione di entrate da canone concessorio. Esprime infine un parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti segnalati dal relatore in quanto, fatti gli opportuni approfondimenti, risultano avere carattere ordinamentale.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) chiede notizie in merito alla relazione tecnica precedentemente richiesta sull'emendamento 9.200.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter disporre di maggior tempo, in quanto la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione di merito è tutt'ora priva di una verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce che, in base alle informazioni in suo possesso, il Ministero competente avrebbe già inviato alla Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica sull'emendamento 20.0.41 (testo 2), della quale chiede notizie, dato che la Commissione ha espresso su tale testo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non risulta pervenuta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un

parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1000/23, 9.100, 9.105, 9.0.1, 12.1, 14.46 e 13.81. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.1000/54 e 9.108. Il parere non ostativo sull'emendamento 5.1000 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che l'organismo di revisione dei conti previsto dal capoverso 1, lettera c), abbia carattere collegiale anziché monocratico. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

***(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/C?bnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

***(2466) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è provvisto della relazione tecnica depositata in prima lettura, stante l'assenza di modifiche al testo da parte dell'altro Ramo del Parlamento. In assenza di elementi sul punto all'interno della citata relazione tecnica, occorre un chiarimento circa i possibili effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota del Dipartimento delle finanze secondo cui gli effetti finanziari associabili agli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione appaiono di entità trascurabile e comunque di difficile quantificazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo, il relatore [SANTINI](#) (*PD*)

propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione siano di entità trascurabile."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(998-B) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare atteso che le uniche modifiche rilevanti apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato consistono nel recepimento delle condizioni poste dalla V Commissione.

Propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la procedura per la verifica della relazione tecnica da parte degli Uffici non è ancora terminata, in quanto le ulteriori integrazioni richieste all'amministrazione competente nel merito da parte della Ragioneria generale dello Stato non hanno ancora superato tale vaglio. Auspica una conclusione del processo per la giornata di oggi e di poter inoltre mettere a disposizione della Commissione una relazione tecnica aggiornata entro la seduta di

domani.

Il senatore [D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede se dalle precisazioni del vice ministro si possa dedurre che sarà necessario apportare delle modifiche al testo. Ritiene necessario valutare tale eventualità, in quanto il provvedimento risulta di cruciale importanza non solo per il settore, ma anche per una serie di istituzioni non governative che assolvono importanti funzioni di carattere pubblico.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non poter dare, allo stato, tali rassicurazioni.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

***(2500) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [TONINI](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, per poter valutare gli aspetti finanziari del provvedimento, con specifico riferimento alle procedure concorsuali previste dall'articolo 1, comma 2-*undecies* e seguenti del decreto-legge.

Per ulteriori informazioni rinvia alla nota di lettura n. 143 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che una relazione tecnica risulta già pervenuta al Ministero dell'economia e ritiene plausibile che sia verificata in tempo utile per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 307](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, osservando preliminarmente che il



provvedimento è corredato di relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare l'inserimento nel testo di una clausola di neutralità finanziaria che riduca il rischio dell'insorgere di nuovi o maggiori oneri, in particolare per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 32, 38, 41, 42, 56, 57, 60 e 62. Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 139 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 7, comma 4 circa le risorse di cui gli enti pubblici dovranno avere disponibilità per sopportare i costi di asseverazione dei piani economico finanziari affidati in concessione. Occorre altresì avere chiarimenti in ordine ai mezzi con i quali dovrà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato far fronte ai compiti ad essa attribuiti dal comma 5 del medesimo articolo. In relazione all'articolo 8, appare opportuno valutare se la durata dell'ammortamento per i servizi affidati in house non sia troppo breve. In relazione agli articoli 9 e 11 la relazione tecnica appare piuttosto lacunosa in quanto le conseguenze di carattere oneroso che potrebbero verificarsi con il cambio degli assetti proprietari delle reti non sono sufficientemente considerati ancorché segnalati chiaramente dal Consiglio di Stato nel parere allegato allo schema. Per quanto riguarda poi l'articolo 15, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria in considerazione dei nuovi compiti affidati alle autorità indipendenti di settore, anche in relazione alla definizione di costi standard dei diversi servizi pubblici locali. In relazione all'articolo 16 occorre acquisire conferma che la provvista di cui al comma 3 sia sufficiente a sostenere i costi ulteriori di funzionamento dell'Autorità di regolazione per energia, rifiuti e ambiente. Inoltre la norma in questione sembra contraddittoria rispetto alla clausola di invarianza di cui al comma 5. Altresì, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria in considerazione dei nuovi compiti, di cui all'articolo 17, affidati all'Autorità di regolazione dei trasporti. In ordine all'articolo 22, comma 7, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di escludere che, ove le tariffe non coprano i costi di gestione dei servizi a domanda individuale, un incremento della percentuale del costo di erogazione debba essere finanziato dalla fiscalità generale dell'ente locale. Altresì appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti in ordine al comma 4 dell'articolo 26 in quanto la "messa a disposizione" (data la genericità sul piano giuridico di tale nozione) di agenti e ufficiali da parte del Ministero dell'interno rende difficile valutare i possibili effetti onerosi che l'ente locale dovrebbe sopportare in caso di utilizzo di tale personale. Occorre acquisire poi chiarimenti in ordine all'articolo 27, comma 2, in quanto la norma, se rigorosamente applicata a tutto il trasporto pubblico locale, potrebbe comportare costi notevoli in termini di contenzioso oltre che di rimborsi. Occorre infine avere chiarimenti sui possibili effetti onerosi dell'articolo 32 in ordine alla vigilanza degli organi di revisione sul rispetto dei contratti di servizio, nonché da quelli derivanti dall'articolo 35 che, obbligando talune amministrazioni locali alla predisposizione di piani urbani per la mobilità sostenibile, appare piuttosto complesso anche per gli ulteriori effetti negativi derivanti dal comma 4 dell'articolo medesimo in caso di mancato monitoraggio. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota

n. 137 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,25.*



## 1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 639 (ant.) del 06/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016**  
**639ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO riferisce che le relazioni tecniche sugli emendamenti, precedentemente sospesi, 58.201, 57.0.201 e 38.0.200, pervenute dalle amministrazioni competenti, sono state verificate negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

E' stata analogamente verificata in senso negativo la relazione tecnica sull'emendamento 39.203 richiesta in precedenza dal senatore Girotto, ritiene pertanto non possa essere rivisto il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso dalla Commissione. La proposta, volta a imporre l'impiego esclusivo di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica per le amministrazioni pubbliche, comporta in effetti oneri rilevanti senza che venga individuata alcuna copertura finanziaria.

Risulta invece verificata positivamente la relazione tecnica sulle proposte 36.200, 36.201, 36.202,

36.204 e 54.203.

L'approfondimento sulla proposta 51.0.201, riguardante il settore bancario, deve ancora essere verificata dal Dipartimento del tesoro, che risulta competente per materia. Esprime, quindi, considerazioni analoghe sull'emendamento 58.216.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Rappresentante del Governo, il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 58.201, 57.0.201 e 38.0.200. Il parere è non ostativo sulle proposte 36.200, 36.201, 36.202, 36.204 e 54.203. Il parere rimane sospeso sugli emendamenti 51.0.201 e 58.216."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere alla 12ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII), in relazione all'emendamento 11.1 (testo 2), ritiene necessario individuare delle risorse per venire incontro alle richieste affermatesi sul piano giurisprudenziale da cui derivano necessariamente degli oneri. La proposta in esame non prevede, invece, alcuna copertura. In considerazione di ciò, sarebbe necessario integrare gli elementi tecnici forniti dall'Amministrazione competente.

Il vice ministro MORANDO concorda sull'insufficienza della relazione tecnica ai fini dell'espressione di un parere non ostativo sull'emendamento in esame.

Il relatore [LAI](#) (PD) propone, pertanto, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 11.1 (testo 2)."

La Commissione approva.

[\(119\)](#) *D'ALI*. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS*. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO*. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri*. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri*. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che si prende atto della trasmissione di relazioni tecniche positivamente verificate sulle proposte 9.200 e 21.0.3. Rileva che occorre dunque valutare la revisione del precedente parere, contrario in assenza di relazione tecnica. Fa presente che è inoltre pervenuto, munito di relazione tecnica positivamente verificata, l'ulteriore emendamento 21.0.7. Segnala che la Commissione di merito ha, poi, trasmesso note di valutazione negativa sugli emendamenti 20.0.41 (testo 2) e 20.0.42, sui quali si era peraltro già espressa la Commissione con parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sottolinea che è stato trasmesso l'ulteriore emendamento 21.0.6, con relativi subemendamenti. Al riguardo, fa presente che occorre acquisire una relazione tecnica sugli effetti della proposta 21.0.6, così come sul subemendamento 21.0.6/1. Segnala che occorre valutare il subemendamento 21.0.6/2 (con particolare riguardo al punto 4) ed il successivo 21.0.6/3. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il Relatore sulla necessità di prendere atto della verifica positiva delle relazioni tecniche sugli emendamenti 9.200, 21.0.3 e 21.0.7.

Propone invece di rinviare il parere sulle restanti proposte per le quali sono in corso ulteriori approfondimenti.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti 9.200, 21.0.3 e 21.0.7.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



## 1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 640 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016**  
**640ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni *standard* ed il fabbisogno *standard* per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido ([n. 341](#))**

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, i fabbisogni *standard* costituiscono i parametri a cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Le **funzioni diverse da quelle fondamentali** devono invece essere finanziate secondo un **modello di perequazione delle capacità**

**fiscali**, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l'ordine delle rispettive capacità fiscali. I provvedimenti attuativi della legge delega n. 42 del 2009 hanno determinato, pertanto, la **soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali** aventi carattere di generalità e la loro sostituzione, ai fini del finanziamento delle funzioni degli enti locali, con entrate proprie e con risorse di carattere perequativo, dirette a ridurre le differenze tra le capacità fiscali, tenendo anche conto della dimensione demografica e della partecipazione degli enti locali a forme associative. Il **Fondo di solidarietà comunale** rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni, anche con finalità di perequazione. L'articolo 1, commi da 380 a 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012, ha stabilito che esso deve essere ripartito, per una quota parte, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo **perequativo, sulla base dei fabbisogni standard nonché delle capacità fiscali**. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento dalla legge di stabilità per il 2013, è stata innalzata al **20 per cento per l'anno 2015** dalla legge di stabilità per il 2015. Da ultimo, con la legge di stabilità 2016, si è intervenuti ad aumentare progressivamente negli anni tale percentuale, portandola al **30 per cento per l'anno 2016**, al **40 per cento per l'anno 2017** e al **55 per cento per l'anno 2018**. La revisione della Metodologia di determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché il conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario prevista nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al nostro esame, congiuntamente alla capacità fiscale, costituisce pertanto la base per il calcolo a partire dal 2017 necessario a consentire la ripartizione del 40 per cento del Fondo di solidarietà comunale. Per tali ragioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame **non sono associati effetti finanziari** per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato alla revisione della metodologia di determinazione dei fabbisogni *standard*, nonché al conseguente aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni. I nuovi parametri di spesa dei fabbisogni *standard* riguardano le seguenti funzioni fondamentali dei comuni: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di istruzione pubblica; servizi di asili nido; funzioni di polizia locale; funzioni nel campo della viabilità; funzioni nel campo dei trasporti; funzioni nel settore sociale al netto dei nidi. Alla determinazione di tali parametri si è giunti a seguito di nuove modalità attuative e di calcolo previste in attuazione della legge di stabilità 2016. A tale proposito ricorda che le modalità attuative per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* sono state definite in origine nel decreto legislativo n. 216 del 2010. Il compito di predisporre l'impianto metodologico con la cooperazione è stato assegnato a SOSE S.p.A. (Soluzioni per il sistema economico) che si avvale del supporto scientifico dell' IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale). In particolare, l'articolo 4 e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 delineano la metodologia e il procedimento per la determinazione dei fabbisogni *standard*, per ciascuna funzione fondamentale e i relativi servizi, tenendo conto di una serie di variabili che consentano di valutare le diverse specificità locali. Oltre alla spesa storica sostenuta e ai costi *pro capite* di un determinato servizio, si prevede che si tenga conto "della produttività e della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con riferimento al livello delle infrastrutture, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei servizi erogati nonché al grado di soddisfazione degli utenti". L'articolo 5 detta in modo più specifico le procedure. È affidato alla Società per gli studi di settore, SOSE S.p.A., il compito di definire le metodologie occorrenti all'individuazione dei fabbisogni, avvalendosi della collaborazione scientifica dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale). A tal fine, la SOSE S.p.A. predispone appositi questionari per raccogliere i dati strutturali e di bilancio dei Comuni e delle Province, che avranno 60 giorni di tempo per fornire in via telematica tutti gli elementi richiesti. La SOSE S.p.A. provvede poi al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*. A partire dal 2016, la Legge di Stabilità (articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha affidato la supervisione del processo di calcolo alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS), formata da undici componenti di cui 3

componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del Ministero dell'interno, uno del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, uno designato dall'ISTAT, uno designato dalle regioni e 3 designati dall'ANCI. Uno dei predetti componenti svolge le funzioni di presidente. Istituita senza oneri per la finanza pubblica, la CTFS si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla CTFS è stato affidato il compito di analizzare e valutare le attività, di validare le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali nonché l'aggiornamento della base dati utilizzata. Con la legge di stabilità per il 2016 sono state previste due procedure distinte per la revisione dei fabbisogni *standard* comunali: una per l'aggiornamento della base dati e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* a metodologie invariate con un iter di approvazione veloce che non prevede l'intervento del parlamento; una per l'approvazione della revisione della metodologia che, tra i vari passaggi, prevede il parere parlamentare. Nei primi mesi del 2016, la CTFS, il 21 marzo 2016 ha approvato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010, la revisione a regime dei fabbisogni *standard* dei comuni a metodologie invariate con la quale sono stati rivisti i coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni. Tale revisione ha riguardato soltanto la base dati, con l'aggiornamento delle annualità dal 2010 al **2013**. I modelli di riferimento, approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citati, sono rimasti invariati. Non vengono tuttavia al momento fornite indicazioni in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale la citata Revisione deve essere adottata, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 216 del 2010. La CTFS, il 3 maggio 2016, ha approvato altresì la "Determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le città metropolitane. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al nostro esame, pertanto, **aggiorna la metodologia** di calcolo dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni in relazione alle ultime innovazioni introdotte nella legge di stabilità e alla prevista supervisione della CTFS. Conseguentemente sono **aggiornati i coefficienti di riparto** per ogni funzione/servizio fondamentale. La revisione della Metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard* ha perseguito tre obiettivi: la semplificazione dei modelli vigenti, con riduzione del numero delle variabili utilizzate come determinanti del fabbisogno *standard* senza intaccare la robustezza dei modelli e la loro capacità di rappresentare; l'ampliamento del numero dei servizi analizzati attraverso il modello della funzione di costo; l'introduzione di nuove metodologie che, sia pur in via sperimentale, possono dare indicazioni circa i livelli di efficienza nella produzione dei servizi e consentono di individuare gruppi di comuni omogenei rendendo più semplice il *benchmark* tra gli enti. I tre modelli utilizzati per la determinazione dei fabbisogni sono basati sulla: funzione di spesa; tale modello identifica le determinanti della spesa *standard* tra le variabili di contesto dell'offerta e della domanda, i prezzi dei fattori produttivi ed, eventualmente, i fattori esogeni di carico. Tale modello è utilizzato quando non risulta possibile rilevare la quantità del servizio svolto, in quanto le misure di output disponibili non permettono di fotografare in modo completo l'attività dell'ente. Nello specifico, il modello è stato utilizzato per la stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni Generali di amministrazione di gestione e di controllo, delle funzioni di Polizia locale e delle funzioni di Viabilità e territorio; funzione di costo: tale modello consente di misurare il fabbisogno *standard* come prodotto tra la quantità dei servizi offerti (determinata sulla base della domanda potenziale o effettiva) e i costi *standard* dei singoli servizi offerti. Tale modello è utilizzato quando la quantità del servizio offerto è misurabile in modo soddisfacente e le variabili di *output* che permettono di cogliere tutti gli aspetti fondamentali dell'attività svolta presentano un basso livello di endogeneità rispetto all'autonomia decisionale di spesa di ciascun ente; in assenza di valide variabili strumentali, la stima dei fabbisogni *standard* è effettuata, in modo robusto e consistente, utilizzando la funzione di spesa. Nello specifico, il modello è stato utilizzato nella stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni di Istruzione pubblica e del servizio di Asili nido. Nel nuovo impianto metodologico, la funzione di costo è stata, poi, estesa al servizio Smaltimento rifiuti precedentemente analizzato con una funzione di spesa; funzione di spesa aumentata: tale modello rappresenta un ibrido tra la funzione di spesa e la funzione di costo. In particolare, in questo nuovo modello alle tipiche variabili relative al contesto di domanda e offerta si aggiunge un nuovo nucleo di variabili volto a identificare la presenza del servizio e/o la tipologia di

servizi svolti, lasciando che l'intensità rimanga misurata dalle variabili di contesto della domanda. In sostanza, tale modello tiene conto della presenza del servizio, senza però misurare i livelli delle prestazioni erogate. Nello specifico, il modello è stato utilizzato nella stima dei fabbisogni *standard* delle funzioni relative ai *servizi sociali*, al netto del servizio di Asili nido, e al *trasporto pubblico locale*.

L'approccio teorico generale di riferimento sotteso ai modelli in questione è costituito dalla *Regression Cost Base Approach (RCA)*, che identifica le variabili determinanti del fabbisogno finanziario attraverso la specificazione di una funzione di costo in forma diretta o ridotta e, per la stima dei pesi, prevede l'utilizzo di specifiche tecniche econometriche. Tale **modello** offre al decisore politico la possibilità di misurare il fabbisogno *standard* di ogni ente locale attraverso il modello della funzione di spesa che identifica i fattori più incisivi della spesa *standard* tra le variabili di contesto dell'offerta e della domanda, i prezzi dei fattori produttivi ed, eventualmente, i fattori esogeni di carico. Nella sua versione più **complessa**, il modello consente di misurare il fabbisogno *standard* attraverso la stima di una funzione di costo che identifica, direttamente, la relazione esistente tra la spesa ed il livello dei servizi offerti. In tale funzione di costo, a differenza di quella di spesa, tra le determinanti della spesa non compaiono le variabili di contesto della domanda e il reddito, in quanto sostituite dalle variabili di prodotto che misurano direttamente il livello dei servizi offerti. Alla luce della nuova strutturazione della metodologia individuata dallo schema di decreto in esame, alla **lettera H** della relazione della SOSE S.p.A. è allegata una **tabella con l'indicazione, per ogni comune, del nuovo coefficiente di riparto complessivo**, il quale è stato ottenuto dalla media ponderata dei **coefficienti di riparto aggiornati di ogni singolo servizio**. I nuovi pesi corrispondono all'incidenza del fabbisogno *standard* teorico totale di ogni servizio, ottenuto dal valore atteso totale aggiornato di ogni servizio, rispetto alla somma dei valori attesi totali di tutti i servizi. Il giudizio sul provvedimento è complessivamente positivo. Sono da apprezzare le innovazioni introdotte con le nuove metodologie per il perseguimento di obiettivi di semplificazione dei modelli vigenti nonché di ampliamento della platea dei servizi analizzati, l'introduzione di metodologie che possano meglio evidenziare il livello di efficienza dei servizi e l'adozione di una metodologia che permette il raggruppamento dei comuni per gruppi omogenei, sia la considerazione di un indice di deprivazione socio-economica. Da accogliere positivamente anche la tempestività della definizione dell'aggiornamento metodologico, che sommata agli altri provvedimenti adottati in materia di enti locali nel corso degli ultimi mesi, insieme alle ultime misure che saranno contenute nella legge di bilancio, consentiranno ai comuni di adottare il bilancio di previsione per il 2017 al massimo entro il 28 di febbraio. La metodologia di calcolo dei fabbisogni ampiamente migliorata rispetto alle precedenti è complessa, fondata sulla robustezza dei modelli utilizzati che producono indicazioni sui costi *standard* medi, e su varie tecniche che consentono di stimare una frontiera di costo in modo da avere indicazioni su quali potrebbero essere i potenziali margini di efficientamento. Il risultato che emerge è indubbiamente fondato su solide basi, anche se rimane di difficile lettura, soprattutto per coloro che sono direttamente interessati dagli effetti della loro applicazione. Il sistema di determinazione dei fabbisogni, tra i più sofisticati in Europa, rimane anche tra i più complicati da comprendere e generano talune preoccupazioni fra i sindaci per le ripercussioni sui trasferimenti di propria spettanza. A tale proposito si auspica, per il futuro, una evoluzione ulteriore nelle metodologie di calcolo, che fermo restando l'obiettivo di superamento del criterio della spesa storica, consenta una più facile lettura della metodologia di calcolo dei fabbisogni *standard*.

Il PRESIDENTE, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ritiene opportuno rinviare il prosieguo della trattazione per consentire un approfondimento della materia.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.



### **Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica [\(n. 328\)](#)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento, che dà attuazione all'articolo 11 della legge 7 agosto n. 124 del 2015, è corredato di relazione tecnica. Per le parti di competenza, in relazione all'articolo 2 dello schema di decreto che sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 concernente il rapporto di lavoro e la qualifica dirigenziale, occorre anzitutto acquisire una integrazione della relazione tecnica. Non vi è, infatti, dimostrazione dell'asserita invarianza degli oneri che si determineranno con il meccanismo previsto dai primi tre commi del nuovo articolo 13 volto a costituire una qualifica dirigenziale unica a fronte delle due fasce esistenti nell'ordinamento attuale, caratterizzate da livelli stipendiali differenti. In relazione poi all'introduzione dell'articolo 13-*bis* occorrono chiarimenti in ordine al comma 7 che istituisce una banca dati del ruolo unico che dovrebbe funzionare ad invarianza degli oneri, nonostante il coinvolgimento delle amministrazioni e degli interessati. In relazione all'articolo 3, volto alla sostituzione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di accesso alla dirigenza, per quanto concerne il comma 1 del nuovo articolo appare troppo generico per garantire che sia assicurata l'invarianza degli oneri asserita dalla norma medesima, né la relazione tecnica fornisce elementi conoscitivi di supporto al riguardo: la dizione "giusta proporzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale" non sembra infatti un meccanismo legislativo sufficiente a garantire "l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica in relazione alla spesa del personale dirigente in servizio". In merito poi all'articolo 28-*bis* di nuova introduzione e concernente il corso concorso di accesso alla dirigenza occorre osservare che il meccanismo previsto dai commi 3 e 7 può comportare un aumento della spesa di personale ove coloro che non abbiano superato il concorso dirigenziale vengano assunti come funzionari affermando un diritto soggettivo che esula dalle facoltà assunzionali delle amministrazioni. In relazione all'articolo 28-*ter*, concernente il concorso per la dirigenza, occorre acquisire chiarimenti in ordine alla previsione di cui al comma 4: data la consistenza piuttosto elevata della dirigenza, statale e non statale, occorre avere conferma che la Commissione statale volta alla valutazione dell'attività professionale di tali soggetti possa operare in assenza di compenso alcuno. In relazione all'articolo 28-*quater* riguardante la formazione dei dirigenti occorre richiamare l'attenzione sulla norma contenuta al comma 2 che potrebbe procurare contenzioso, posto che tra i compiti del dirigente non rientra alcun obbligo di insegnamento a titolo gratuito ancorché presso la scuola nazionale dell'Amministrazione. Occorre altresì acquisire un'integrazione della relazione tecnica relativamente all'articolo 28-*quinquies*, che trasforma la scuola nazionale dell'Amministrazione in agenzia dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria. La relazione tecnica allegata allo schema di decreto non fornisce infatti elementi quantitativi, peraltro in possesso del Governo, in ordine alla dotazione organica attuale e quella che si intende costituire. A questo riguardo andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti, in relazione alla legislazione vigente, in ordine agli eventuali costi del comma 11 (Comitato scientifico), del comma 12 (esperti a tempo pieno), del comma 13 (dato che i dipendenti della Presidenza del Consiglio godono di indennità più alte di quelle di altre amministrazioni) e del comma 17 (possibile passaggio a qualifiche superiori). Il comma 19, infine, dispone la riduzione di un'autorizzazione di spesa, ma non è chiaro quali esatte tipologie di nuova spesa vada a coprire e quali siano le finalità non più finanziate. In relazione all'articolo 4 occorre acquisire conferma che le Commissioni per la dirigenza costituite dal nuovo articolo 19, che sostituisce il medesimo articolo del decreto legislativo n. 165 del 2001, possano operare ad invarianza di oneri. Per quanto riguarda invece l'articolo 19-*bis*, concernente gli incarichi dirigenziali occorre sottolineare che i commi 4 e 10 sembrano contrastare con le disposizioni dell'articolo 2, comma 1.

Appare altresì opportuno acquisire una integrazione della relazione tecnica in ordine all'articolo 6 concernente la disciplina transitoria del conferimento degli incarichi dirigenziali: sarebbe infatti opportuno un quadro di sintesi circa le dotazioni organiche di fatto, almeno per le amministrazioni centrali, nonché sui livelli medi retributivi per poter valutare la neutralità finanziaria della norma. In relazione all'articolo 7, che introduce nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'articolo 23-*bis*, riguardante i dirigenti privi di incarico, occorre rilevare che il comma 3 presuppone la possibile creazione di funzionari soprannumerari, opzione che mal si concilia con l'asserita invarianza degli oneri dello schema di decreto. Va altresì chiarito il meccanismo previsto dal comma 4 per escludere che ciò possa rappresentare un onere futuro certo e non coperto. Una integrazione della relazione tecnica appare indispensabile per chiarire i profili finanziari dell'articolo 8 la cui genericità non consente di comprendere appieno i profili finanziari connessi alla norma la quale disciplina il trattamento economico dei dirigenti. Il rapporto tra il trattamento fondamentale e quello accessorio dei dirigenti previsto dal comma 2, infatti, appare poco chiaro alla luce dei commi successivi con particolare riferimento ai commi 5, 6, 10 e 11 del nuovo articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché al comma 2 dell'articolo 8 medesimo. Analoga richiesta di integrazione della relazione tecnica riguarda l'articolo 9 che introduce nel decreto legislativo 165 del 2001 gli articoli 27-*bis* e 27-*ter* concernenti rispettivamente disposizioni speciali in materia di enti locali e i dirigenti delle autorità indipendenti. In relazione al primo articolo andrebbero acquisiti elementi sui costi della legislazione vigente per poter valutare la nuova disciplina, mentre in relazione al secondo articolo occorre acquisire conferma che la creazione di un nuovo comparto della dirigenza pubblica possa avvenire a invarianza degli oneri considerate le diversità tra le differenti autorità indipendenti anche in relazione alla retribuzione dei dirigenti. Deve altresì essere dimostrata, con l'integrazione della relazione tecnica, l'asserita invarianza degli oneri delle norme contenute nell'articolo 10 che, disciplinando la fase transitoria della dirigenza locale, interviene sui segretari comunali abolendo le attuali due fasce A e B. In relazione ai commi da 1 a 3 dovrebbero pertanto essere forniti elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della nuova disciplina. Analoga richiesta appare necessaria in relazione al comma 5 che prevede una speciale disciplina per l'attuale fascia C. In particolare appaiono opportuni approfondimenti sui meccanismi che stabiliscono la possibilità di assunzioni in soprannumero di coloro che non sono riusciti a passare alla dirigenza e che maturano un diritto soggettivo ad essere inseriti negli organici non solo degli enti locali ma anche delle amministrazioni centrali, per cui si richiamano le osservazioni fatte in precedenza su tale tema. Rinvia infine alla Nota n. 149 del Servizio del Bilancio per ulteriori approfondimenti ed osservazioni.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

### **Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali ei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 5, che la copertura di 68 milioni del nuovo fondo per il finanziamento premiale della ricerca è ottenuta mediante riduzione della parte del Fondo ordinario destinata alle spese di

funzionamento. Appare opportuno acquisire rassicurazione dal Governo che tale riduzione non comprometta il funzionamento ordinario degli Enti di ricerca. Quanto all'articolo 6, comma 4, occorre che il Governo assicuri che le amministrazioni competenti siano in grado di svolgere il monitoraggio ad esse affidato con le risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda la Consulta dei presidenti degli Enti di ricerca istituita dall'articolo 7, posto che il comma 6 esclude nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, occorrono chiarimenti su come si intenda provvedere alla copertura dei necessari oneri di funzionamento e di segreteria, nonché delle spese di viaggio dei membri. Quanto all'articolo 8, i dati della seconda tabella riportata nella relazione tecnica non sembrano riflettere il meccanismo di calcolo del costo del personale e delle unità di personale da assegnare risultanti dalle disposizioni. Appare opportuno acquisire in merito un supplemento di istruttoria. In relazione all'articolo 9, appaiono necessarie maggiori informazioni in merito alla possibilità che l'adeguamento dei sistemi di contabilità previsto dal comma 1 comporti nuovi o maggiori oneri. Occorre inoltre chiarire con quali risorse gli enti faranno fronte agli oneri di accesso alla rete del GARR consentito dal comma 4. Per quanto riguarda l'articolo 10, occorrono chiarimenti dal Governo sugli effetti finanziari delle modifiche disposte alla disciplina dei congedi per motivi di studio rispetto alla legislazione vigente. In merito all'articolo 17, infine, occorre acquisire dal Governo rassicurazioni sulla compatibilità della clausola di invarianza finanziaria con la nomina dei commissari ivi previsti. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 148 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO comunica che sono in corso le verifiche volte a fornire i riscontri richiesti, che potranno essere resi nel corso delle prossime sedute di trattazione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(119\)](#) *D'ALI*. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS*. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO*. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri*. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri*. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [TONINI](#) (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando che sono pervenuti i testi riformulati 20.0.42 (testo 2), 20.0.42 (testo 3), 20.0.41 (testo 3), per i quali occorre acquisire l'asseverazione della Ragioneria Generale dello Stato in punto di assenza di nuovi oneri. È stata trasmessa, poi, la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 13.0.2, sul quale la Commissione aveva reso un parere contrario per assenza della predetta relazione tecnica. È stato

trasmesso l'ulteriore emendamento 21.0.6, con relativi subemendamenti. Al riguardo, occorre acquisire una relazione tecnica sugli effetti della proposta 21.0.6, così come sul subemendamento 21.0.6/1. Occorre valutare il subemendamento 21.0.6/2 (con particolare riguardo al punto 4) ed il successivo 21.0.6/3. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti. Sono, infine, stati trasmessi gli emendamenti 21.0.8 e relativi subemendamenti: a tal proposito occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta principale 21.0.8; comporta maggiori oneri il subemendamento 21.0.8/8, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conferma, all'esito delle verifiche svolte dal proprio Dicastero, che l'emendamento 20.0.41 (testo 3) non reca maggiori oneri, dal momento che ripropone una norma già esaminata in passato con esito favorevole. Quanto, invece, alla proposta 20.0.42 (testo 2), la valutazione del Governo è contraria. La proposta è stata riformulata in un testo 3, la cui relazione tecnica è attualmente in fase di verifica.

Il PRESIDENTE ritiene dunque opportuno attendere il completamento della relazione tecnica per proseguire l'esame della proposta 20.0.42 (testo 3). Quanto all'emendamento 13.0.2, stante la positiva verifica della relazione tecnica trasmessa, propone di rivedere il precedente parere nel senso di un avviso non ostativo.

Il vice ministro MORANDO informa che anche l'emendamento 21.0.6 è attualmente oggetto di esame da parte della Ragioneria generale dello Stato ai fini di una relazione tecnica che escluda l'insorgenza di nuovi oneri. Suggerisce l'opportunità di un breve differimento nell'esame dei subemendamenti, così da poter disporre del giudizio completo sull'emendamento di riferimento. Quanto alla proposta 21.0.8, evidenzia che la lettera *e*) del comma 2 appare configurarsi come rinuncia a maggior gettito, e come tale non influente dal punto di vista dei profili di copertura. Tuttavia, la condizione di esenzione fiscale ivi prevista non può comprendere anche l'IVA, dal momento che tale imposta notoriamente costituisce entrata dell'Unione europea e ogni sua modificazione deve essere pertanto concordata con le istituzioni europee.

Il PRESIDENTE ritiene che il vincolo espresso dal rappresentante del Governo possa essere oggetto di una condizione al parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'onerosità del subemendamento 21.0.8/8.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, propone l'espressione di un parere così formulato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.42 (testo 2) e 21.0.8/8.

Il parere è di nulla osta sulla proposta 20.0.41 (testo 3), sui restanti subemendamenti all'emendamento 21.0.8 e, a revisione di quanto precedentemente espresso, sull'emendamento 13.0.2.

Sull'emendamento 21.0.8, il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, lettera *e*), in fine, delle parole: "ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto".

Il parere rimane sospeso sulle proposte 20.0.42 (testo 3), 21.0.6 e relativi subemendamenti."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore **BROGLIA** (PD), in attesa di formalizzare una proposta di parere sul testo, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.98, 1.99, 1.108, 1.112, 1.113, 1.114, 1.122, 1.124, 1.136 e 1.162. Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.107. Occorre valutare, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le proposte 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 1.22, 1.23, 1.24, 1.31, 1.33, 1.34, 1.36, 1.46, 1.49, 1.64, 1.72, 1.89, 1.90, 1.97, 1.100, 1.102, 1.103, 1.106, 1.111, 1.120, 1.126, 1.133, 1.134, 1.137, 1.140, 1.143, 1.157 e 1.164. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sul giudizio relativo agli emendamenti che comportano maggiori oneri e circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.107. Si riserva di fornire una valutazione sulle restanti proposte.

Il PRESIDENTE, in considerazione della necessità di pervenire a un parere sul testo e in attesa del giudizio del Governo su restanti emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2311) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TONINI** (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è fornito di relazione tecnica verificata, presentata in prima lettura. Per quanto di competenza, prende atto di quanto asseverato dal Governo durante l'esame alla Camera dei Deputati, ossia che eventuali costi straordinari, per procedure per le quali l'Italia sia parte richiedente, potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Stante

anche l'obiettivo dell'accordo, ossia la maggior efficienza dei controlli fiscali, non vi sono ulteriori osservazioni in punto di oneri finanziari.

Il vice ministro MORANDO concorda con la valutazione del Presidente, aggiungendo che l'accordo oggi in discussione si colloca tra quelli conclusi con i Paesi a regime fiscale agevolato secondo le linee guida fornite dall'OCSE. Si tratta di un progresso di grande rilievo, in un'ottica di razionalizzazione della tassazione internazionale e della lotta alla sottrazione di base imponibile.

Il PRESIDENTE propone, dunque, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE ricorda che, alla luce dell'audizione, prevista per la serata di oggi, del Ministro dell'economia e delle finanze, sarà possibile svolgere la discussione generale sulla Nota di aggiornamento al DEF nella mattinata di domani.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità circa la compressione dei tempi destinati alla discussione generale, dal momento che è prevista una seduta della durata di un'ora per la mattina di domani.

Il PRESIDENTE ricorda che la dilazione della discussione è stata disposta accogliendo una richiesta proveniente dal Gruppo di Forza Italia, dal momento che si riteneva necessario audire il Ministro comunque prima di avviare la discussione generale stessa. In ogni caso, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, che si terrà nella giornata odierna, disciplinerà gli orari dell'Assemblea, cosicché quelli della Commissione saranno rimodulati in relazione al nuovo Calendario.

*La seduta termina alle ore 16.*

## 1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 642 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016**  
**642ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**AFFARI ASSEGNATI**

**[\(Doc. LVII, n. 4-bis\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, allegato e relativo annesso**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*), prima di preannunciare il proprio voto sul Documento in titolo, ritiene necessario stigmatizzare la mancanza di rispetto per i lavori della Commissione rappresentata dalla decisione dell'Assemblea di procedere alle votazioni in concomitanza con i lavori della Commissione bilancio, nonostante la stessa fosse stata autorizzata a riunirsi fino alle ore 11 di questa mattina per consentire i lavori pomeridiani dell'Assemblea medesima sulla Nota di aggiornamento. Chiede pertanto ai senatori di investire della questione i rispettivi Capigruppo, informando che il proprio Gruppo ha già deciso che non sarà più disponibile, nella predisposizione del Calendario dei lavori dell'Assemblea, a consentire la sovrapposizione dei lavori dell'Aula con quelli delle Commissioni, ed in particolare della Commissione bilancio, i cui senatori, per il carico di lavoro, ne risultano sistematicamente penalizzati. Osserva, d'altra parte, che nessuna responsabilità può essere



attribuita al presidente Tonini, ricordando che nella seduta antimeridiana della Commissione, ad una precisa richiesta, ha disposto la sospensione dei lavori per consentire ai senatori di prendere parte alla verifica del numero legale in Assemblea.

Il PRESIDENTE ritiene a sua volta che sarebbe stato preferibile posticipare l'avvio dei lavori dell'Assemblea direttamente alle ore 11, per consentire alla Commissione bilancio di portare a termine i suoi lavori.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che il problema di fondo della Nota di aggiornamento del DEF consiste ancora una volta nella sostanziale indifferenza ai problemi economici di una larga parte del Paese. Rimane dell'opinione che si debba dare valore alle vocazioni produttive e alle risorse locali ricorrendo a misure mirate a specifici settori dell'economia e a taluni territori del Paese più che a interventi di carattere generale e nazionale. Dichiarando pertanto il proprio voto di astensione.

Il senatore [MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*) reputa la Nota di aggiornamento del DEF 2016 in linea con i documenti programmatici precedenti, confermando un'impostazione del Governo volta a conseguire maggiori *deficit* di bilancio. Esprime pertanto una valutazione negativa sull'impostazione generale della politica economica proposta, sottolineando in particolare la necessità di ricorrere maggiormente a riforme strutturali e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, motivandolo con il permanere dei numerosi dubbi precedentemente espressi su cui la discussione generale e le repliche del Governo non hanno consentito di fare luce.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo in dichiarazione di voto favorevole, evidenzia che la Nota di aggiornamento in esame mostra un processo di cambiamento da cui è ragionevole attendersi frutti nel medio e lungo termine. La politica economica tracciata dal Governo rappresenta una sfida che ritiene di dover condividere e accettare. Dato il contesto economico e le regole di finanza pubblica, le scelte del Governo non costituiscono un azzardo ma sono anzi da condividere. Spera che tali scelte siano sufficienti a garantire l'inversione di una tendenza troppo a lungo negativa. Riconosce, infine, al Governo di volersi far carico di situazioni settoriali specifiche di cui si dà ampiamente conto nella Nota di aggiornamento.

Il senatore [Giovanni MAURO](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario, sostiene che finalmente la propaganda lascia spazio alla concretezza dei numeri, sottolineando in particolare come misure propagandistiche quali il *bonus* degli 80 euro e quello per i giovani non sono riusciti a far ripartire i consumi interni. Evidenzia, infine, l'assenza di analisi e di soluzioni adeguate ai problemi di una larga parte del territorio nazionale.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando il contributo di notevole qualità apportato dagli intervenuti nella discussione generale.

Il PRESIDENTE, ringraziando tutti i membri della Commissione, sottolinea che il merito di una qualità così alta del dibattito è in larga parte dovuto al lavoro svolto dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Pur essendo stata applicata per la prima volta, la procedura prevista dalla legge di attuazione del pareggio di bilancio ha consentito di migliorare il livello del dibattito politico, consentendo interventi più consapevoli del merito della questione dibattuta, lasciando ad ogni Gruppo la libertà di



trarre le proprie conclusioni politiche sulla manovra che il Governo si accinge a presentare al Parlamento.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul Documento in esame, autorizzandolo, al contempo, ad avanzare al Presidente del Senato la richiesta di riferire oralmente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2497) Deputato Laura VENITTELLI ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato sul testo del provvedimento.

Il relatore LAI (PD) propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- che all'articolo 1, comma 1, lettera i), siano soppresse le parole da ", prevedendo" fino alla fine della lettera;

- che all'articolo 1, comma 1, lettera l), dopo la parola "disciplina" siano inserite le seguenti ", in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p) della legge 31 dicembre 2009, n. 196," e siano soppresse le parole da: ", anche prevedendo" fino alla fine della lettera.

In merito agli emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.98, 1.99, 1.107, 1.108, 1.112, 1.113, 1.114, 1.122, 1.124, 1.136 e 1.162.

Il parere è sospeso sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

[\(119\)](#) **D'ALI**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri**. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri**. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili le relazioni tecniche sugli emendamenti sospesi nella precedente seduta.

Il vice ministro MORANDO riferisce che le relazioni tecniche sono pervenute dalle amministrazioni competenti ma non sono state ancora verificate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



## 1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 644 (pom.) del 18/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016**  
**644ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2550) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **ERAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiarire quanto esposto nella relazione tecnica a proposito dell'articolo 2, comma 2, lettera a): ai fini di quantificare l'onere si è ipotizzata una potenziale platea di idonei da assumere pari a 30 unità, mentre il dieci per cento dei posti messi a concorso nei bandi attualmente pubblicati risulterebbe superiore (69 candidati), con possibili maggiori costi. È stata considerata la media di copertura dei posti dei passati concorsi in luogo dell'onere massimo che potrebbe determinarsi in base alla norma, mentre è plausibile l'assunzione di idonei solo dopo l'integrale copertura dei posti banditi. Inoltre, stante il carattere strutturale della norma che consente l'assunzione di idonei oltre ai vincitori, andrebbe specificato che, per future procedure concorsuali, le facoltà assunzionali andranno impegnate in misura tale da comprendere la maggiorazione del dieci per cento prevista dalla norma stessa.

Analogamente occorre chiarire, relativamente al comma 3 dell'articolo 2, se la quantificazione della platea degli interessati alla riduzione del periodo di tirocinio, tenga adeguatamente conto di tutti i vincitori e degli idonei assunti sulla base della maggiorazione di cui si è detto. Rispetto agli articoli 5 e 10, si rappresenta che il trattenimento in servizio di magistrati può determinare oneri, soprattutto sul lato del trattamento di fine servizio, ma che tuttavia il Governo li ha qualificati come marginali durante l'esame in prima lettura del provvedimento. Osserva, poi, in relazione all'integrazione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, disposta dall'articolo 7, comma 7, che il Governo ha escluso l'insorgenza di maggiori oneri, dal momento che l'attività aggiuntiva risulta comunque compresa nell'indennità onnicomprensiva spettante ai magistrati interessati. In relazione all'articolo 8 andrebbe acquisita conferma che l'istituzione del nuovo Ufficio per il processo in ambito di giustizia amministrativa può effettivamente realizzarsi con le risorse già previste a legislazione vigente, come previsto dall'ultimo periodo. Rispetto all'articolo 9, comma 3, andrebbe poi chiarito che la facoltà di rideterminare i profili professionali e la loro ripartizione nelle aree non può, in ogni caso, avere per effetto l'incremento dello *status* giuridico o economico del personale interessato. Da ultimo va chiarito, in relazione all'articolo 11, comma 2, quali siano le autorizzazioni di spesa che subiscono una riduzione, dal momento che la norma richiamata (articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015) contiene la quantificazione degli oneri di una pluralità di disposizioni di spesa, delle quali va confermata la comprimibilità, soprattutto per l'anno finanziario 2016. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Per ulteriori elementi si rinvia alla Nota del Servizio del bilancio n. 151.

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 1-bis.3. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.3, 2.4, 3.0.1, 4.0.1, 5.10, 5.12, 5.13, 5.18, 5.14, 5.15, 5.16, 5.11, 5.17, 5.19, 9.1, 10.0.1 e 10.0.2. Occorre altresì valutare le proposte 2.2, 2.5, 4.2, 4.5, 5.20, 5.21, 5.0.2, 6.0.1 e 6.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), con riferimento all'articolo 8 chiede che la relazione tecnica chiarisca se le risorse necessarie siano solo finanziarie o anche umane, perché in tal caso si dovrebbe specificare dove vengano reperite.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio. Mette inoltre a disposizione una nota contenente ulteriori elementi tecnici forniti dal Ministero della giustizia in grado di rispondere alla richiesta di chiarimenti della senatrice Bulgarelli.

Chiede inoltre di poter disporre di maggior tempo per acquisire i necessari elementi di risposta al relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

[\(119\)](#) *D'ALI'.* - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) *Loredana DE PETRIS.* - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) *CALEO.* - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) *PANIZZA ed altri.* - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) *Ivana SIMEONI ed altri.* - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo sui quali il giudizio era rimasto sospeso e l'ulteriore proposta 20.0.42 (testo 4), segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 21.0.6 si era segnalata l'opportunità di acquisire una relazione tecnica, così come sul subemendamento 21.0.6/1. Occorre valutare il subemendamento 21.0.6/2 (con particolare riguardo al punto 4) ed il successivo 21.0.6/3. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti. Occorre, poi, valutare le proposte 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO riferisce che la relazione tecnica sugli emendamenti 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42 (testo 4) è appena pervenuta dalle amministrazioni competenti. Chiede pertanto di rinviare l'esame alla prossima seduta per consentire la necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Rammenta inoltre che sull'emendamento 20.0.42 (testo 3) il Governo si era già espresso in senso negativo. Quanto all'emendamento 21.0.6, dichiara di non avere osservazioni da formulare, pur segnalando l'opportunità di riformulare la lettera a) del comma 2, al fine di eliminare una possibile ambiguità interpretativa, chiarendo che il carattere di volontarietà sia riferito all'intero sistema di PSE. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento 21.0.6/1, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria dei subemendamenti 21.0.6/2 e 21.0.6/3.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.0.6/1, 21.0.6/2 e 21.0.6/3. Sull'emendamento 21.0.6 il parere è non ostativo con la seguente osservazione: al fine di chiarire maggiormente il testo per i profili di competenza, al comma 2, lettera a), sarebbe opportuno sostituire le parole: "prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto", con le seguenti: "prevedere che il sistema di PSE sia definito su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto". Il parere è non ostativo sui restanti subemendamenti relativi alla proposta 21.0.6. Il parere rimane sospeso sulle proposte 20.0.42 (testo 3) e 20.0.42 (testo 4).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

(Parere alle Commissioni 1ª e 13ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere

in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il vice ministro MORANDO riferisce della necessità di acquisire una relazione tecnica, che comprovi l'assenza di oneri finanziari ovvero ne fornisca una quantificazione, sugli emendamenti 1.13, 1.15, 1.16 e 1.20.

Quanto all'emendamento 1.22, esprime un parere non ostativo a condizione che si specifichi che la durata dei contratti non deve superare il termine di 36 mesi previsto dalla legislazione vigente, al fine di evitare il rischio di inflazione.

Dichiara che l'emendamento 1.23 comporta maggiori oneri per spese di funzionamento ed eventuali gettoni di presenza che non è possibile escludere sulla base del testo della proposta.

Ritiene necessario esprimere un parere contrario, pur non basato sull'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.24, in quanto propone l'introduzione di una soluzione di perequazione non dipendente dalla gravità dell'evento calamitoso che ne costituisce fondamento.

Esprime quindi parere non ostativo sull'emendamento 1.31, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca le caratteristiche e gli oneri di funzionamento dell'unità di crisi prevista dall'emendamento 1.33.

In relazione all'emendamento 1.34, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica in grado di escludere che si possano determinare oneri in capo alla pubblica amministrazione.

L'emendamento 1.36 merita parere negativo in quanto prevede il trasferimento di alcune funzioni senza conseguentemente prevedere il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro svolgimento.

In merito all'emendamento 1.46, soltanto una relazione tecnica sarebbe in grado di chiarire come si possa fare formazione continua in materia di protezione civile senza maggiori oneri per la pubblica amministrazione. Esprime quindi parere non ostativo sull'emendamento 1.49, mentre reputa necessario richiedere una relazione tecnica relativamente all'emendamento 1.64 nel quale si prevede che del personale specializzato venga coinvolto nella formulazione dei piani di emergenza.

Dichiara quindi che sull'emendamento 1.72 si potrebbe esprimere parere non ostativo qualora venisse specificato che gli oneri relativi alla gestione delle emergenze trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate alle medesime emergenze.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.89, 1.90, 1.97 e 1.100. Specifica tuttavia che il parere contrario sull'emendamento 1.90 potrebbe essere rivisto qualora pervenisse una relazione tecnica in grado di chiarire i caratteri della gestione separata ivi menzionata. Quanto agli emendamenti 1.97 e 1.100, il parere contrario è motivato dal fatto che le proposte fanno riferimento al patto di stabilità interno che non risulta più presente nella legislazione vigente. Gli emendamenti dovrebbero essere più correttamente parametrati alle nuove norme che disciplinano l'equilibrio di bilancio degli enti locali.

Dichiara che in assenza di relazione tecnica, il parere è contrario anche sull'emendamento 1.102.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) chiarisce che la proposta 1.102 intende soltanto attuare quanto già previsto dal protocollo ivi citato.

Il vice ministro MORANDO replica che in tal caso è necessario chiarire la portata normativa dell'emendamento. Riferisce quindi che le proposte 1.103, 1.106 e 1.111 comportano maggiori oneri, mentre l'emendamento 1.120 necessita di una relazione tecnica in grado di dimostrare che il

coordinamento ivi previsto possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'emendamento 1.126 estende l'ambito di attività della protezione civile creando le premesse perché essa sia chiamata in situazioni emergenziali che oggi non lo richiedono. Tale ampliamento dell'ambito di attività comporta degli oneri non quantificati e non coperti.

Ritiene quindi necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.133, 1.134 e 1.137, mentre il parere è contrario sull'emendamento 1.140.

Esprime perplessità sulla proposta 1.143 di cui dichiara non comprendere la portata normativa, in quanto sembra rivolta a sostenere per legge che non si debba fare ciò che ora già non si fa.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.157 in quanto fa erroneamente riferimento al patto di stabilità interno, ora superato dalle nuove regole di bilancio. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca gli effetti finanziari del comitato paritetico previsto dall'emendamento 1.164.

Rispetto alle proposte segnalate dal relatore, fa inoltre presente l'opportunità di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.85, in quanto volto a introdurre dei vincoli sulla legislazione futura attraverso l'istituzione di una dotazione finanziaria minima obbligatoria.

Esprime inoltre parere contrario sull'emendamento 1.94, in quanto appare necessario definire puntualmente le zone franche ivi previste.

Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 1.151 e 1.155 a causa dell'erroneo riferimento al patto di stabilità interno non più vigente.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) richiede la predisposizione di una relazione tecnica sull'emendamento 1.33.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire quanto richiesto.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [BROGLIA](#) (PD) propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 1.23, 1.33, 1.34, 1.36, 1.46, 1.64, 1.89, 1.90, 1.97, 1.100, 1.102, 1.103, 1.106, 1.111, 1.120, 1.126, 1.133, 1.134, 1.137, 1.140, 1.157, 1.164, 1.94, 1.151 e 1.155. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.24, 1.143 e 1.85. Il parere non è ostativo sulla proposta 1.22 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che la durata complessiva dei contratti non superi il termine di 36 mesi previsto dalla legislazione vigente. Il parere non ostativo sulla proposta 1.72 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "emergenza dichiarata" delle seguenti: "e con le risorse per la stessa già stanziare." Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto



ed altri; Monchiero ed altri; Formisano)

(Parere alla 12ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare se le modifiche apportate consentono di superare la contrarietà espressa sulle precedenti versioni testuali.

Il vice ministro MORANDO esprime parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti 5.14 (testo 3) e 9.21 (testo 3).

Riferisce inoltre che sull'emendamento 11.1 precedentemente segnalato dal senatore Azzollini è pervenuta un'integrazione della relazione tecnica, che mette a disposizione, la quale però deve ritenersi insufficiente per la revisione del parere contrario precedentemente espresso, non essendo suffragata da elementi analitici.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore [LAI](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

**[\(687\)](#) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 4 marzo 2014.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) chiede se sia stata predisposta la relazione tecnica formalmente richiesta il 4 marzo 2014.

Il vice ministro MORANDO riferisce che è stata predisposta una bozza di relazione tecnica che tuttavia non contiene una stima degli effetti finanziari, limitandosi a individuare una platea di "potenziali cittadini" compresa tra 60 e 80 milioni di persone. Ritene tuttavia difficile stabilire quanti di questi "potenziali cittadini" potrebbero avere i requisiti necessari per richiedere la cittadinanza dal momento che il criterio dettato dal disegno di legge potrebbe rivelarsi restrittivo rispetto a quello presente nella legislazione vigente. Ritene pertanto opportuno ottenere un supplemento di istruttoria che si impegna a fornire quanto prima.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il presidente [TONINI](#) (PD) avverte che l'ordine del giorno è integrato, con l'esame in sede consultiva, dei disegni di legge n. 1375-A, recante modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, n. 1892-A, recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche e n. 2342, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 646 (ant.) del 20/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2016**  
**646ª Seduta (1ª antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

### ***SUL PROCEDIMENTO DI VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO DA PARTE DELL'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO***

Il senatore **AZZOLLINI** (*FI-PdL XVII*), richiamando la nota trasmessa dall'Ufficio parlamentare di bilancio con la quale si valida il quadro macroeconomico per l'anno 2017 descritto nel Documento programmatico di bilancio 2017 inviato dal Governo alle istituzioni europee e, in attuazione delle nuove norme di contabilità, anche al Parlamento, evidenzia come l'Ufficio stesso ravvisi una sostanziale diversità nella composizione tra la manovra di finanza pubblica prefigurata nella Nota di aggiornamento al DEF e quella risultante dal Documento programmatico di bilancio. Invita pertanto il Presidente a farsi portavoce di una richiesta al Governo di voler ripresentare la citata Nota di aggiornamento in forma aggiornata e corretta.

Il vice ministro MORANDO precisa che nella Nota di aggiornamento erano chiaramente specificati gli obiettivi generali di finanza pubblica e le componenti della manovra che sarebbero state più esattamente dettagliate nel prosieguo. In ogni caso, chiarisce che il prodotto interno lordo programmatico rimane fissato all'1 per cento e che l'indebitamento netto è portato al 2,3 per cento del prodotto: ciò evidenzia una tenuta delle previsioni di crescita, pur con un obiettivo meno ambizioso rispetto al percorso di riduzione del debito.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) si dichiara disponibile ad un confronto su quanto evidenziato dal senatore Azzollini, pur ritenendo che una modificazione della composizione della manovra sia la naturale e comprensibile conseguenza della scelta di liberare risorse pari a ulteriori tre decimi di punto nel rapporto tra indebitamento e prodotto, scelta funzionale a dare lo spazio necessario agli interventi per la crescita.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) invita a fare chiarezza sui punti di criticità sollevati dal senatore Azzollini, ritenendo che il Parlamento debba essere compiutamente informato sulle modifiche introdotte dal Governo rispetto al quadro acquisito con la Nota di aggiornamento.

Il presidente [TONINI](#) rassicura circa la possibilità di discutere compiutamente dei profili riguardanti il Documento programmatico di bilancio, anche se l'imminente inizio della sessione di bilancio renderebbe superfluo introdurre una specifica e separata procedura, allo stato non prevista dalla normativa generale sul ciclo di bilancio. Peraltro, evidenzia che la settimana prossima sarà possibile effettuare le opportune valutazioni sulla composizione della manovra, avendo auspicabilmente a disposizione il testo del disegno di legge di bilancio.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

[\(119\)](#) **D'ALI'.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri.** - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **Ivana SIMEONI ed altri.** - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) ricorda che era rimasto sospeso il giudizio sull'emendamento 20.0.42 (testo 3) e sulla sua ulteriore riformulazione 20.0.42 (testo 4).

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 20.0.42 (testo 4).

Il PRESIDENTE, preso atto della documentazione, ritiene che sul precedente 20.0.42 (testo 3) si potrebbe mantenere un parere di contrarietà, mentre si potrebbe esprimere parere di nulla osta sul testo 4.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che la relazione tecnica si presenta gravemente contraddittoria, dal momento che da un lato assevera l'invarianza di oneri, dall'altro prevede l'istituzione di un nuovo parco con relativi oneri a carico di risorse già stanziare e quindi, tecnicamente, una copertura sul bilancio. Si tratta di una copertura non consentita dalla legge di contabilità, che la Commissione bilancio da sempre ha censurato.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) stigmatizza a sua volta l'utilizzo di una copertura impropria, sottolineando che l'adozione di un criterio così lassista dovrà necessariamente portare a considerare corretti tutti gli emendamenti, in primo luogo dell'opposizione, che presentino coperture cosiddette "sul bilancio". Chiede quindi di sospendere il parere sull'emendamento in questione per correggere ulteriormente il testo e renderlo compatibile con le norme contabili.

Il vice ministro MORANDO ritiene che si stia discutendo di un'espressione effettivamente equivocabile della relazione tecnica ma che l'asseverazione circa l'invarianza di oneri sia corretta, dal momento che ci sono risorse già stanziare per uno scopo omogeneo e che la norma introdotta dall'emendamento cambi solo la platea dei destinatari.

Il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 20.0.42 (testo 3).

Il parere è di nulla osta sulla riformulazione 20.0.42 (testo 4).".

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.2.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 647 (ant.) del 20/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2016**  
**647ª Seduta (2ª antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MANDELLI**  
*indi del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 11,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1375-A) PAGLIARI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto e del Roma Europa Festival**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice **ZANONI (PD)** illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che stante l'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), ai quali era condizionato il nulla osta della Commissione bilancio, non vi sono osservazioni.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.100, al fine di escludere che il defianziamento delle precedenti finalità possa effettivamente realizzarsi senza causare maggiori oneri o diseconomie. Circa gli emendamenti 1.101 e 2.100 occorre acquisire la conferma della disponibilità delle risorse ivi indicate e, anche in caso di adeguatezza della copertura, evidenziare che essi devono

essere approvati contestualmente.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche, per i profili di competenza, sull'emendamento 1.100. Quanto all'emendamento 1.101, appare evidente che lo stesso, ove fosse approvato, deve essere integrato con il contenuto della successiva proposta 2.100 che reca la necessaria copertura. Conferma, al riguardo, che le risorse impegnate dal secondo emendamento citato sono effettivamente disponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire la relatrice [ZANONI](#) (PD) propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è non ostativo sulla proposta 1.100.

Il parere non ostativo sulla proposta 1.101 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.100, sul quale il parere è altresì non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

**(2342) Deputato Caterina PES ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore [SPOSETTI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto alla Commissione un parere non ostativo.

In assenza di ulteriori interventi e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore viene posta ai voti ed approvata.

**(1892-A) Deputato Raffaella MARIANI ed altri. - Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, prendendo atto che la

Commissione competente in sede referente ha approvato gli emendamenti 1.100 (testo 2), 2.100, 2.200 e 2.300, cui la Commissione bilancio aveva condizionato il proprio nulla osta. Sono stati, peraltro, approvati anche gli emendamenti 2.6 e 2.8, sui quali era stato espresso parere di semplice contrarietà. Occorre, pertanto, ribadire il parere già reso, ora da riferirsi all'articolo 2, commi 1 e 2. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO informa la Commissione di una circostanza sopravvenuta: da ulteriori approfondimenti riguardanti l'emendamento 2.100 è emerso che vi è copertura, nei fondi indicati, per il solo anno 2016 e, pertanto, che la norma di spesa di cui all'articolo 2 del testo attuale deve ritenersi coperta per il solo anno in corso.

Il PRESIDENTE segnala, allora, l'opportunità di prevedere una condizione che riformuli il testo nel senso indicato, limitando la spesa all'anno finanziario corrente.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) obietta che l'anno finanziario 2016 è ormai giunto quasi al termine e che, tra l'altro, il provvedimento dovrà ritornare alla Camera dei deputati per la necessaria approvazione. Dubita, quindi, che vi siano i presupposti per un'effettiva applicazione della norma nei tempi indicati.

Il rappresentante del GOVERNO conviene con le valutazioni della senatrice Comaroli, ma al contempo rappresenta la necessità di limitare le valutazioni ai profili di competenza: ove i senatori interessati e i Dicasteri competenti nel merito ravvisassero l'opportunità di confermare una vigenza pluriennale della norma avranno cura di proporre una adeguata copertura finanziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, sull'articolo 2, commi 1 e 2, parere di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 1, alla sostituzione, in principio, delle parole: "A decorrere dal" con le seguenti: "Per l'anno", alla soppressione delle parole", con cadenza annuale," nonché, al comma 2, alla soppressione delle parole", con cadenza annuale," e delle parole "e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018". Il parere è non ostativo sulle restanti parti di testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore viene posta ai voti ed approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) esprime una valutazione critica sulle modalità con cui si è svolta l'ultima parte della prima seduta antimeridiana di oggi: la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.42 (testo 4) del nuovo testo del disegno di legge n. 119 e connessi, è stata discussa prima che tutti i senatori ne prendessero compiutamente conoscenza e la votazione è avvenuta con grande rapidità



stante l'inizio dei lavori dell'Assemblea. Per il futuro chiede dunque, che si consenta la piena interlocuzione di tutti i componenti della Commissione, eventualmente anche rinviando la trattazione di provvedimenti per i quali non vi siano, come in questo caso, inderogabili scadenze.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) dichiara di convenire sulla circostanza che la votazione di stamattina poteva essere differita senza nocumento.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) ribadisce, incidentalmente, che le critiche mosse nella richiamata circostanza erano motivate da un'evidente contraddizione contenuta dalla relazione tecnica. Precisa, con l'occasione, che ove si trovasse una adeguata copertura alla disposizione di cui all'emendamento 20.0.42 (testo 4), con una corretta riduzione dell'autorizzazione di spesa delle risorse che si vogliono utilizzare, ben potrebbe il Presidente riferire direttamente all'Assemblea, senza sottoporre la questione alla Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che sarà possibile, in ogni caso, esprimere ulteriori valutazioni anche in sede collegiale, dal momento che la Commissione sarà chiamata ad esprimersi sul testo approvato all'esito della fase referente, comprensivo degli emendamenti introdotti dalla Commissione di merito.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

## 1.4.2.2.16. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 650 (pom.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016**  
**650ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2568) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **ZANONI** (PD), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo con il deposito della relazione tecnica di passaggio, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Le senatrici **COMAROLI** (LN-Aut) e **BELLOT** (Misto-Fare!) preannunciano la propria astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2310) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S), facendo seguito alla nota tecnica predisposta dal Dipartimento delle finanze messa a disposizione ieri dalla rappresentante del Governo, ritiene che vada opportunamente evidenziato nel parere che il recupero di gettito segnalato è puramente potenziale.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) osserva che il rilievo avanzato dalla senatrice Bulgarelli, pur se corretto in linea di principio, non appare in realtà suffragato dai fatti: l'esperienza di altri Paesi che hanno sottoscritto accordi analoghi ha evidenziato infatti che allo scambio di informazioni si è sempre associato un recupero di gettito.

Reputa possibile comunque, a titolo prudenziale, inserire tale osservazione nel parere.

La rappresentante del GOVERNO, nel condividere quanto affermato dal relatore, ribadisce che dal provvedimento non deriveranno in ogni caso perdite di gettito. Viceversa, sarà possibile un recupero di gettito che tuttavia, per motivi prudenziali, non è stato cifrato nella relazione tecnica.

Il relatore **DEL BARBA** (PD) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi, propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che il meccanismo di eliminazione delle forme di doppia imposizione, di cui all'articolo 12 dell'Accordo, non comporti perdite di gettito per l'Erario".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2460) Deputato TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel fornire alcune risposte alle osservazioni della Commissione,

in particolare, con riferimento agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, precisa che i compiti di vigilanza ivi previsti potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analogamente, con riferimento all'articolo 2-*bis*, comunica che, secondo quanto asseverato dal Ministero delle infrastrutture, ai compiti previsti in tale disposizione si potrà far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Comunica altresì che la relazione tecnica è in fase di verifica presso la Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) ribadisce la necessità che la relazione tecnica sia integrata con le assicurazioni testé fornite dalla rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che le condizioni poste dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono state recepite. Quanto all'articolo 2, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà già reso alla Commissione di merito sul corrispondente emendamento inserito nel testo. Non vi sono ulteriori osservazioni sulla restante parte del testo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI condivide le osservazioni formulate dal relatore.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone pertanto l'approvazione di un parere così formulato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 2. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di**

**commercio, industria, artigianato e agricoltura ([n. 327](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato. Comunica altresì che verrà prossimamente messa a disposizione della Commissione un'ulteriore nota predisposta dal Ministero dello sviluppo economico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica ([n. 328](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota tecnica predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**([2494](#)) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, preliminarmente, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Osserva altresì che il disegno di legge recepisce tutte le condizioni poste dalla V Commissione della Camera. Per quanto di competenza, fa presente, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, lettera d), prevede che le risorse del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale» eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza possano esserlo in quello successivo. Appare necessario acquisire l'avviso del Governo sulla compatibilità di tale disposizione con la legge

di contabilità. Quanto all'articolo 1, comma 4, lettera *c*), modificato durante l'esame alla Camera, occorrono assicurazioni dal Governo circa la possibilità che il monitoraggio ivi previsto possa essere condotto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita la relazione tecnica di passaggio. Fornisce altresì alcune risposte alle osservazioni avanzate dalla Commissione bilancio e dal Servizio bilancio del Senato. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, precisa che le quantificazioni del Servizio bilancio non trovano riscontro nelle previsioni del disegno di legge, in quanto è esplicitato (alla lettera *d*) del comma 2) che inizialmente solo un sottoinsieme delle persone in povertà potrà accedere alla misura e che la graduale estensione del beneficio e dei beneficiari potrà avvenire in esito all'incremento delle risorse del Fondo povertà, per effetto del riordino di cui al comma 3 e per le eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi. Sarà comunque il Piano nazionale per la lotta alla povertà (o i decreti delegati, in sede di prima applicazione, per gli effetti del riordino) a definire il profilo di eventuale progressione graduale degli interventi a seconda delle risorse che affluiscono al Fondo. Quanto al concorso delle risorse dei Fondi strutturali europei, ricorda che per le finalità della norma è stato proposto dal Governo italiano e approvato dalla Commissione europea il Programma operativo nazionale "Inclusione", la cui dotazione finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo, per le attività in parola (realizzazione di progetti personalizzati) è complessivamente pari a circa 1 miliardo di euro nel corrente periodo di programmazione (possibilità di spesa entro il 2023).

Riguardo all'articolo 1, comma 3, lettera *d*), precisa che la Ragioneria generale dello Stato non ha formulato specifiche osservazioni per gli aspetti di competenza, limitandosi a segnalare di aver verificato positivamente la relazione tecnica di passaggio.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera *c*), sottolinea che il criterio di delega, di per sé, come riformulato, non sembra dar adito a nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Piuttosto delimita il campo d'azione della delega, limitando al "rafforzamento del coordinamento" il riordino della materia del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, originariamente previsto. Il riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni appare volto a garantire la costituzionalità del criterio di delega, non certo a definire nuove prestazioni da finanziare, come evidenziato al comma 4.

Conferma, comunque, che forme di coordinamento tra il Ministero e diversi livelli di governo, così come gruppi di lavoro con il partenariato economico e sociale, già operano a legislazione vigente. La previsione che non comportino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica impone che i partecipanti ai gruppi di lavoro non ricevano né compensi, né rimborsi spese, né altre forme di trasferimenti, come accade, ad esempio, con l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il monitoraggio, la definizione di protocolli formativi e l'affiancamento ai territori (peraltro eventuale), che si introducono con le richiamate disposizioni, non sono in concreto specificati e, potenzialmente, potrebbero quindi essere effettuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'integrazione del Casellario dell'assistenza con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni, essa appare orientata alla razionalizzazione dei flussi informativi e sostenibile con le risorse disponibili a legislazione vigente, anzi potenzialmente in grado di generare risparmi, perlomeno su base locale. Quanto al miglioramento della fruibilità delle informazioni da parte degli enti erogatori, non si tratta di nuove attività, in quanto già previste a legislazione vigente con riferimento all'utilizzo del Casellario dall'articolo 6 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206; sembra trattarsi quindi solo di una diversa specificazione delle stesse, peraltro ancora in fase di attuazione da parte dell'INPS. Anche con riferimento al rafforzamento degli obblighi di trasmissione dei dati, si tratta di un'operazione già prevista a legislazione vigente nell'ambito della disciplina del Casellario. Quanto infine ai Consorzi, ricorda che la norma che ne ha previsto la soppressione era volta ad ottenere risparmi di spesa, ma da ciò non può conseguire che i consorzi senza eccezione alcuna siano forieri di maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto,

laddove nello specifico dei servizi sociali si dimostri una modalità più efficiente ed efficace di gestione associata di funzioni dei Comuni, garantendo comunque risparmi di spesa come esplicitamente previsto dalla norma, non vi è ragione per cui debbano restare esclusi dall'ordinamento.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) chiede alla rappresentante del Governo ulteriori precisazioni, al fine di chiarire in particolare se, anche alla luce delle recenti modifiche apportate alla legge di contabilità, le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale possano essere riutilizzate nell'esercizio successivo nell'ipotesi di un loro mancato utilizzo nell'esercizio di competenza. Ricorda altresì che la Commissione bilancio ha in passato, in più di un'occasione, ritenuti privi di idonea copertura emendamenti che prevedevano lo svolgimento di attività di monitoraggio da parte di soggetti pubblici senza adeguata copertura. Dubita pertanto che il monitoraggio previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera c), del provvedimento possa essere svolto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali senza oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nell'assicurare che saranno svolti necessari approfondimenti, sottolinea che sarà comunque necessario avere conferma da parte del competente Ministero della possibilità di svolgere tale monitoraggio con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

***(1715) DI BIAGIO ed altri. - Estensione alle vittime del dovere e della criminalità organizzata dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo***

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il senatore [LAI](#) (PD) chiede informazioni sul prosieguo dell'iter del provvedimento e, in particolare, se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta al Governo.

Il presidente [TONINI](#) fa presente che il ritardo nella presentazione della relazione tecnica sembrerebbe dovuto ad una serie di difficoltà incontrate da parte del Ministero dell'interno nella quantificazione degli oneri associati all'estensione dei benefici previsti dal provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel confermare quanto affermato dal Presidente, assicura che saranno in ogni caso svolti gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*





## 1.4.2.2.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 652 (pom.) del 02/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE 2016**  
**652ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore **DEL BARBA** (PD), illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario già reso alla Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 01.100, 01.101, 1.114, 1.0.100, 2.0.100, 4.115, 4.146, 4.149 5.132 e 19.100. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 7.101, 18.0.100, 18.0.103, 18.0.104, 18.0.105, 18.0.106, 20.101 e 25.108. Occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.101 e 1.108. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.138, 5.145, 8.0.100, 11.101, 12.102, 12.105, 13.100, 17.0.100, 18.0.101, 18.0.102 e 20.0.100. Occorre infine valutare le proposte 1.102, 1.107, 1.112, 2.100, 2.104, 3.103, 4.145, 4.147, 4.153, 4.0.100, 5.117, 5.118, 6.104 (e l'analogo 6.105), 8.100 (in relazione agli effetti delle parti non soppresse), 8.121, 8.143, 8.145, 8.147 (e l'identico 8.148), 8.149, 8.156, 8.158, 8.159, 8.160, 8.161, 8.165, 9.103 (con riferimento al comma 6),

9.115, 12.106, 12.107, 24.107, 24.0.100, 24.0.101, 25.100 e 26.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI conviene con il giudizio del relatore, sia circa gli emendamenti riproposti all'Assemblea e già giudicati onerosi, sia su quelli di nuova presentazione a cui sono stati connessi maggiori oneri.

Il senatore [CALEO](#) (PD) prende la parola a proposito dell'emendamento 18.0.100, preannunciando una riformulazione che chiarisca con esattezza la copertura degli oneri.

Il presidente [TONINI](#) considera dunque opportuno un breve rinvio della trattazione dell'emendamento in questione, al fine di fornire un parere sul nuovo testo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire il parere del Governo sui restanti emendamenti citati dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 01.100, 01.101, 1.114, 1.0.100, 2.0.100, 4.115, 4.146, 4.149, 5.132, 19.100, 7.101, 18.0.103, 18.0.104, 18.0.105, 18.0.106, 20.101, 25.108, 5.138, 5.145, 8.0.100, 11.101, 12.102, 12.105, 13.100, 17.0.100, 18.0.101, 18.0.102 e 20.0.100.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.101 e 1.108.

Il parere sui restanti emendamenti rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

***(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica. In relazione alla medesima occorre anzitutto avere ulteriori chiarimenti in ordine alle risorse che la stessa indica a disposizione per l'esecuzione dell'opera che sarebbero quantificate in 2564,7 milioni: dato il definanziamento del comma 208 della legge di stabilità per il 2013 (n. 228 del 2012) operato dall'articolo 18, comma 13 della legge n. 69 del 2013 la cifra in questione non sembra corrispondente.

Sarebbe poi opportuna una integrazione della relazione tecnica che possa fornire i valori nominali, almeno stimati, e non soltanto quelli percentuali in ordine all'articolo 2 del Protocollo addizionale all'Accordo del 24 febbraio 2015. Infatti, poiché la relazione tecnica non fornisce alcun dato al riguardo, non è possibile desumere dall'articolo in questione quali siano le risorse necessarie all'Italia per dare seguito all'Accordo posto che non è noto il contributo dell'Unione né risulta possibile il calcolo della rivalutazione per interessi del costo dell'opera. Occorre altresì chiarire, con analoga integrazione, l'ammontare attualizzato delle spese non prese in considerazione nel costo certificato del progetto di cui all'articolo 2 dell'Allegato e se alle stesse si prevede di far fronte con lo stanziamento complessivo sopra citato di 2564,7 milioni di euro. Infine, in relazione al comma 3 dell'articolo 3 della ratifica occorre valutare l'opportunità che le risorse di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009 (spese per fattori legislativi determinati con legge) siano rimodulate con decreti ministeriali anche in considerazione dell'esiguità dell'onere a cui la clausola di salvaguardia è riferita.

La rappresentante del GOVERNO comunica che il proprio Dicastero è attualmente in attesa della documentazione necessaria da parte dell'amministrazione competente per materia per fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il PRESIDENTE propone quindi il rinvio della trattazione in attesa dei riscontri del Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica [\(n. 328\)](#)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato sulle richieste di chiarimenti del relatore.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della documentazione fornita, propone di rinviare il seguito dell'esame, in attesa di una proposta di parere a cura del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

[\(1641\)](#) **Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri; Russo e Faenzi; Caon e altri; Catanoso Genoese)

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica che, all'esito degli approfondimenti svolti, è emersa la necessità di un riallineamento temporale dell'onere quantificato nel testo e della relativa copertura. Per ciò che riguarda i restanti profili di competenza, richiama i contenuti della relazione tecnica aggiornata richiesta dal relatore.

Il relatore [BROGLIA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti con la relazione tecnica e della necessità di aggiornamento dei riferimenti temporali segnalata dalla rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che, all'esito dei contatti intercorsi con la Presidenza dell'omologa Commissione dell'altro Ramo del Parlamento, si è convenuto di avviare il ciclo di audizioni preliminari all'esame del disegno di legge di bilancio a partire dalla giornata di domani, giovedì 3 novembre, alle ore 18, per poi proseguire nelle giornate di venerdì 4 novembre, a partire dalle ore 8,45 e di lunedì 7 novembre, a partire dalle ore 10.

Informa, altresì, che verranno svolte nel corso della prossima settimana le audizioni preliminari all'esame del disegno di legge n. 2567, di conversione in legge del decreto-legge n. 189 del 2016, rinviate la settimana scorsa a causa dei nuovi eventi sismici di questi giorni. Precisa che, tenuto conto della condizione tuttora emergenziale e dei conseguenti gravosi impegni del Commissario straordinario e degli amministratori locali, rimane ferma la necessità per il Parlamento di acquisire i necessari elementi da questi ultimi e quindi fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di poter concludere il provvedimento nei tempi previsti dal Regolamento e dal Calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*



## 1.4.2.2.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 654 (pom.) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016**  
**654ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il presidente **TONINI** ricorda che era rimasto sospeso il parere su alcuni emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA chiede un rinvio dell'esame non essendo ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il presidente **TONINI** sollecita il Governo a rendere disponibili i pareri per la seduta già convocata per domani mattina al fine di consentire i lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(2535) *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri  
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **LUCHERINI** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è stato adottato come testo base l'articolato già approvato dalla Camera dei Deputati. In sede di esame presso l'altro Ramo del Parlamento è stata realizzata una relazione tecnica, verificata positivamente con l'eccezione di alcune parti. Risulta pertanto necessario acquisire la Relazione tecnica aggiornata, prevista dalla legge di contabilità, al fine di accertare che gli emendamenti successivamente approvati abbiano garantito l'effettivo equilibrio finanziario del testo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

**(2460) *Deputati TULLO ed altri. - Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre.

Il PRESIDENTE rammenta al rappresentante del Governo la richiesta di integrazione della relazione tecnica avanzata dalla senatrice Bulgarelli nel corso della precedente seduta.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di non disporre di ulteriori elementi tecnici.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) ribadisce l'inadeguatezza della relazione tecnica aggiungendo che se si deciderà di ritenerla valida, specialmente laddove conferma l'invarianza degli oneri finanziari senza produrre i necessari elementi informativi, sarà opportuno adottare un approccio analogo anche nei confronti dei disegni di legge proposti dai Gruppi di opposizione.

Il senatore **AZZOLLINI** (FI-PdL XVII), nel dichiararsi d'accordo con la senatrice Bulgarelli, rammenta che il contenuto necessario di una relazione tecnica consiste di argomentazioni supportate da elementi quantitativi e non di inutili tautologie. Nel caso non si ritenga opportuno integrare la

relazione tecnica, sarà necessario porre quale condizione per un parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) prende atto che tale modalità di redazione delle relazioni tecniche si rende a volte necessaria per accelerare l'esame dei provvedimenti, ma invita il Governo ad affrontare la questione in maniera sistematica in quanto è innegabile che in questa forma le relazioni tecniche non assolvono la funzione conoscitiva per la quale sono state introdotte nella procedura parlamentare.

Il senatore [SANTINI](#) (*PD*) fa presente che quando un provvedimento non comporta oneri aggiuntivi la Ragioneria generale dello Stato non può che limitarsi a certificarlo. Va in ogni caso deciso se ci si voglia limitare a chiedere un'integrazione della relazione tecnica oppure porre la condizione richiamata dal senatore Azzollini.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) rammenta che la Commissione bilancio riveste un ruolo, garantito dalla Costituzione, di salvaguardia del buon andamento della finanza pubblica del Paese. Nel richiedere l'acquisizione di maggiori informazioni la Commissione non fa altro che assolvere tale funzione di controllo e garanzia. Poiché appare molto difficile che un'amministrazione pubblica possa svolgere nuove attività senza che ne sorgano nuovi o maggiori oneri finanziari, ritiene necessario integrare acquisire nuovi elementi tecnici ad integrazione della relazione precedentemente trasmessa.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) ribadisce, anche in risposta al senatore Santini, che la Ragioneria generale dello Stato è tenuta a produrre gli elementi informativi a sostegno delle proprie certificazioni in ogni caso, ivi compreso quando prevede che non vi siano nuovi o maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa presente che la conferma che le nuove funzioni possano essere svolte a invarianza di oneri finanziari deve provenire dall'amministrazione competente nel merito, limitandosi la Ragioneria generale dello Stato a dover certificare la plausibilità di tale valutazione.

Al fine di evitare che l'espressione di un parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri renda necessario un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati, chiede al rappresentante del Governo che la relazione tecnica sia adeguatamente integrata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## 1.4.2.2.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 655 (ant.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016**  
**655ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, prendendo la parola per esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore come da valutare, indica che le proposte 2.100, 4.145, 4.147, 9.103, 12.106, 24.0.100 e 24.0.101 comportano maggiori oneri. Rispetto invece agli emendamenti 2.104, 3.103, 4.153, 4.0.100, 5.118, 6.104, 6.105, 8.100, 8.121, 8.143, 8.145, 8.156, 8.158, 8.159, 8.160, 8.165, 9.115, 12.107 e 24.107, esprime un parere di contrarietà, dettato però da ragioni di coordinamento con la normativa preesistente o di funzionalità delle nuove disposizioni, senza riferimento a difetti di copertura.

Il presidente **TONINI** ritiene dunque opportuno esprimere, in relazione agli emendamenti da

ultimo citati, un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione alla riformulazione 18.0.100 (testo 2), esprime parere non ostativo.

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*) conviene circa l'idoneità del nuovo testo a superare le criticità contabili che aveva personalmente segnalato sulla prima versione dell'emendamento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in riferimento alle richieste di una verifica degli emendamenti 17.0.100 e 20.0.100 tramite relazione tecnica, comunica che la prima delle proposte è stata verificata con esito negativo, e che pertanto il parere permane contrario. Quanto invece all'emendamento 20.0.100, è stata predisposta e positivamente verificata una relazione tecnica che mette a disposizione dei senatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il relatore [DEL BARBA](#) (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 4.145, 4.147, 9.103, 12.106, 24.0.100 e 24.0.101. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.104, 3.103, 4.153, 4.0.100, 5.118, 6.104, 6.105, 8.100, 8.121, 8.143, 8.145, 8.156, 8.158, 8.159, 8.160, 8.165, 9.115, 12.107 e 24.107. A revisione del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 20.0.100 il parere è di nulla osta. Il parere è altresì di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE 2567*

Il presidente [TONINI](#) informa che nel corso della riunione notturna di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è stato fissato a giovedì 10 novembre, alle ore 20, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2567, di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.2.20. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 656 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016**  
**656ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DEL BARBA** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 26.0.100 (testo 2) e 18.0.100 (testo 3), relativi al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si conforma al parere del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ([n. 327](#))**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (PD) illustra una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo (pubblicata in allegato).

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII) nota che, con il provvedimento in esame, vengono assegnate ulteriori funzioni alle Camere di commercio senza che contestualmente vengano previste le necessarie risorse finanziarie a copertura. Evidenzia come il percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi sia tutto da verificare e che dalla prevista modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali difficilmente potranno derivare risparmi di spesa rispetto alla legislazione vigente. Propone pertanto al relatore di trasformare i previsti presupposti in altrettante condizioni.

Il presidente [TONINI](#) sottolinea come la proposta del senatore Azzollini, pur non comportando modifiche sostanziali sotto l'aspetto giuridico, può risultare comunque maggiormente efficace.

Il RELATORE ritiene di poter accogliere la proposta del senatore Azzollini, sottolineando come risulti evidente che l'aumento delle funzioni attribuite alle Camere di commercio va consegnato in modo tale da essere compatibile con un eventuale risparmio finanziario.

Sulla base del dibattito svoltosi, propone pertanto l'espressione di una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII), nel ringraziare il relatore per la modifica apportata, preannuncia la propria astensione.

In modo analogo la senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) e la senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) preannunciano l'astensione anche a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica [\(n. 328\)](#)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni ed osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo (pubblicata in allegato).

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) sottolinea anzitutto come l'obiettivo dello schema di decreto legislativo in esame dovrebbe essere un risparmio degli oneri connesso alla riduzione del monte stipendi del personale dirigenziale, ma di questo non si faccia menzione nella proposta. Rileva, inoltre, come la proposta del relatore sottolinei che la piena attuazione della riforma richiederà l'impiego di ulteriori risorse da stanziare con successivi provvedimenti legislativi: al riguardo, ritiene che tali risorse dovrebbero essere più correttamente individuate già nello schema di decreto in esame.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) propone al relatore di modificare la propria proposta, prevedendo l'espressione di un parere non ostativo sulla scorta di una serie di condizioni anziché di una serie di presupposti.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), ritenendo che la distinzione tra presupposti e condizioni sia, nel parere in esame, di carattere più formale che sostanziale, non si oppone a tale modifica. Per quanto concerne, invece, gli eventuali risparmi connessi all'implementazione del provvedimento in esame, fa presente che nella bozza di parere si è ritenuto prioritario garantire comunque l'invarianza della spesa connessa al nuovo assetto della dirigenza pubblica.

Il PRESIDENTE fa presente che, a suo parere, lo schema di decreto in esame avrebbe dovuto più correttamente cifrare gli obiettivi di risparmio connessi alla riforma. Ciò premesso, propone al relatore, al fine di tener conto delle condivisibili osservazioni della senatrice Comaroli, che nel parere si specifichi anzitutto che con il criterio della giusta proporzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale sia possibile conseguire risparmi o quanto meno l'invarianza della spesa. Propone, altresì, che venga evidenziata la necessità di stanziare le necessarie risorse, qualora queste si rendessero necessarie per la piena attuazione della riforma della dirigenza, con ulteriori provvedimenti legislativi

Il senatore [URAS](#) (Misto) contesta l'idea che sia possibile migliorare il funzionamento delle strutture pubbliche risparmiando sugli oneri connessi alla dirigenza pubblica. I risparmi vanno fatti semmai aumentando l'efficienza delle strutture e non riducendo le retribuzioni di dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) fa presente che, nella bozza di parere, non a caso gli eventuali risparmi vengono riconnessi ad una rideterminazione dei contingenti dirigenziali e non dirigenziali e, pertanto, ad una riorganizzazione delle strutture pubbliche.

Sulla base del dibattito svoltosi, propone pertanto l'espressione di una nuova proposta di parere

(pubblicata in allegato).

Il senatore [AZZOLLINI](#) (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando le modifiche apportate da parte del relatore, preannuncia il proprio voto contrario. Ricorda, infatti, come il provvedimento in esame, in diversi passaggi, rechi interventi che incidono in materia di diritti soggettivi e sui quali pertanto sarebbe stato necessario disporre di un'adeguata copertura. Ritiene che sarebbe stata necessaria maggiore cautela in quanto, sulla base del principio della previa copertura degli oneri, le risorse necessarie per l'attuazione della riforma avrebbero dovuto essere previste nella stessa legge di delega.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) preannuncia il proprio voto contrario, lamentando come su un tema così importante sarebbe stato necessario disporre di maggiori dati e informazioni da parte del Governo.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) preannuncia il proprio voto contrario, rilevando come il provvedimento presenti palesi criticità, in particolare andando a ledere l'autonomia degli enti locali e facendo dipendere pesantemente la nomina del personale dirigenziale dalla classe politica.

Il senatore [URAS](#) (*Misto*) preannuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la nuova proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire tali chiarimenti nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

***(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e chiede se vi siano richieste di intervento. In assenza di tali richieste, propone pertanto di rinviare la discussione generale all'atto dell'illustrazione degli emendamenti il cui termine, ricorda, scade domani alle ore 20.

Convieni la Commissione.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (FI-PdL XVII), alla luce di alcune proposte emerse nel corso delle audizioni, manifesta disponibilità, anche al nome del proprio Gruppo, all'eventuale sottoscrizione di emendamenti condivisi con gli altri membri della Commissione.

Il relatore [LAI](#) (PD), apprezzata la disponibilità del senatore Azzollini, si riserva di verificare nel prosieguo dell'esame le modalità con cui dare seguito a tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti:

- che i risparmi preconizzati dal provvedimento siano compatibili con le ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio e al ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *h*) riguardanti modifiche agli articoli 2 e 8 della legge n. 580 del 1993;
- che il percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale possa rendere sostenibile la riduzione del contributo obbligatorio annuale da parte delle imprese, e pertanto anche l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 che concedeva alle camere di commercio la facoltà di incrementare, attraverso l'aumento dei contributi camerali, le entrate proprie;

- che dalla modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*), possano derivare risparmi rispetto alla legislazione vigente;
- che i processi di mobilità previsti dall'articolo 3, comma 6, possano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base delle seguenti condizioni:

- che i risparmi preconizzati dal provvedimento siano compatibili con le ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio e al ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *h*) riguardanti modifiche agli articoli 2 e 8 della legge n. 580 del 1993;
- che il percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale possa rendere sostenibile la riduzione del contributo obbligatorio annuale da parte delle imprese, e pertanto anche l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 che concedeva alle camere di commercio la facoltà di incrementare, attraverso l'aumento dei contributi camerali, le entrate proprie;
- che dalla modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*), possano derivare risparmi rispetto alla legislazione vigente;
- che i processi di mobilità previsti dall'articolo 3, comma 6, possano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

- che la norma sulla fusione tra le due fasce dirigenziali oggi esistenti, di cui all'articolo 2, possa essere attuata senza che si determinino progressioni stipendiali automatiche o un aumento del monte stipendi complessivo;
- che la Banca dati della dirigenza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 7, possa essere gestita ed aggiornata con le risorse umane e materiali già esistenti a legislazione vigente;
- che il criterio della "giusta proporzione" tra personale dirigenziale e non dirigenziale, definito dall'articolo 3, venga attuato tramite una predeterminazione dei contingenti ed un sistema di previa autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali, in modo da garantire l'invarianza di spesa ed evitare l'aumento delle qualifiche dirigenziali con i relativi costi aggiuntivi;
- che l'assunzione nel ruolo dei funzionari di coloro che non abbiano superato il corso-concorso di formazione dirigenziale (di cui al comma 7 del medesimo articolo 3) avvenga, sempre e comunque, subordinatamente alla disponibilità di posizioni in organico di diritto e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
- che l'attività gratuita di insegnamento, svolta da dirigenti pubblici ai sensi del capoverso "Articolo 28-*quater*" dell'articolo 3, avvenga, al fine di evitare contenziosi o costi aggiuntivi, a seguito di espressa richiesta e nell'ambito degli obblighi contrattuali dell'interessato;
- che la riorganizzazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la sua trasformazione in agenzia, ai sensi del successivo capoverso "Articolo 28-*quinquies*" avvenga ad invarianza di costi, anche con riguardo all'opzione di transito in ruolo offerta al personale comandato, e che pertanto le



risorse finora destinate alla citata Scuola siano riservate al nuovo soggetto;

- che le Commissioni per la dirigenza costituite con l'articolo 4 possano effettivamente operare ad invarianza di spesa;
- che la destinazione del dirigente privo di incarico, a domanda, in posizioni non dirigenziali (secondo il meccanismo di cui all'articolo 7), avvenga solo subordinatamente alla disponibilità in organico, al fine di evitare la creazione di posizioni soprannumerarie;
- che la ridefinizione del trattamento economico del dirigente, di cui tratta l'articolo 8, abbia carattere di quadro programmatico, e non determini, pertanto, un superamento delle risorse oggi impiegate per le retribuzioni né un vincolo al rialzo nella contrattazione collettiva;
- che, anche in relazione alle attuali retribuzioni medie dei dirigenti e segretari comunali, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, in materia di conferimento degli incarichi di dirigente apicale e di abolizione della figura del Segretario comunale di fascia A e B, associata ad una disciplina speciale per la fascia C, non siano idonee a determinare oneri sui bilanci degli enti interessati;

e con le seguenti osservazioni:

- la piena attuazione del percorso di riforma della dirigenza richiede l'impiego di ulteriori risorse, che andranno stanziare con idonei provvedimenti legislativi;
- risulta necessario garantire che il perimetro dei soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto legislativo sia pienamente conforme all'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato annualmente dall'ISTAT in aderenza alla normativa europea, al fine di evitare che l'estensione dei suoi effetti anche a soggetti non ricompresi nel predetto elenco possa determinare una violazione del Regolamento 549/2013/UE e, quindi, una illegittima attrazione degli stessi nel settore delle Amministrazioni pubbliche S13 del SEC 2010, così alterando le risultanze del conto economico consolidato della pubblica amministrazione tramite l'inclusione di voci finanziarie attive o passive di per sé estranee al predetto conto consolidato.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alla seguenti condizioni:

- che la norma sulla fusione tra le due fasce dirigenziali oggi esistenti, di cui all'articolo 2, possa essere attuata senza che si determinino progressioni stipendiali automatiche o un aumento del monte stipendi complessivo;
- che la Banca dati della dirigenza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 7, possa essere gestita ed aggiornata con le risorse umane e materiali già esistenti a legislazione vigente;
- che il criterio della "giusta proporzione" tra personale dirigenziale e non dirigenziale, definito dall'articolo 3, venga attuato tramite una predeterminazione dei contingenti ed un sistema di previa autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali, in modo da garantire risparmi o quanto meno l'invarianza di spesa ed evitare l'aumento delle qualifiche dirigenziali con i relativi costi aggiuntivi;
- che l'assunzione nel ruolo dei funzionari di coloro che non abbiano superato il corso-concorso di formazione dirigenziale (di cui al comma 7 del medesimo articolo 3) avvenga, sempre e comunque, subordinatamente alla disponibilità di posizioni in organico di diritto e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;
- che l'attività gratuita di insegnamento, svolta da dirigenti pubblici ai sensi del capoverso "Articolo 28-*quater*" dell'articolo 3, avvenga, al fine di evitare contenziosi o costi aggiuntivi, a seguito di espressa richiesta e nell'ambito degli obblighi contrattuali dell'interessato;
- che la riorganizzazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la sua trasformazione in

agenzia, ai sensi del successivo capoverso "Articolo 28-*quinquies*" avvenga ad invarianza di costi, anche con riguardo all'opzione di transito in ruolo offerta al personale comandato, e che pertanto le risorse finora destinate alla citata Scuola siano riservate al nuovo soggetto;

- che le Commissioni per la dirigenza costituite con l'articolo 4 possano effettivamente operare ad invarianza di spesa;
- che la destinazione del dirigente privo di incarico, a domanda, in posizioni non dirigenziali (secondo il meccanismo di cui all'articolo 7), avvenga solo subordinatamente alla disponibilità in organico, al fine di evitare la creazione di posizioni soprannumerarie;
- che la ridefinizione del trattamento economico del dirigente, di cui tratta l'articolo 8, abbia carattere di quadro programmatico, e non determini, pertanto, un superamento delle risorse oggi impiegate per le retribuzioni né un vincolo al rialzo nella contrattazione collettiva;
- che, anche in relazione alle attuali retribuzioni medie dei dirigenti e segretari comunali, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, in materia di conferimento degli incarichi di dirigente apicale e di abolizione della figura del Segretario comunale di fascia A e B, associata ad una disciplina speciale per la fascia C, non siano idonee a determinare oneri sui bilanci degli enti interessati;
- ove la piena attuazione del percorso di riforma della dirigenza richiedesse l'impiego di ulteriori risorse, esse andranno stanziare con idonei provvedimenti legislativi;

e con la seguente osservazione:

- risulta necessario garantire che il perimetro dei soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto legislativo sia pienamente conforme all'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato annualmente dall'ISTAT in aderenza alla normativa europea, al fine di evitare che l'estensione dei suoi effetti anche a soggetti non ricompresi nel predetto elenco possa determinare una violazione del Regolamento 549/2013/UE e, quindi, una illegittima attrazione degli stessi nel settore delle Amministrazioni pubbliche S13 del SEC 2010, così alterando le risultanze del conto economico consolidato della pubblica amministrazione tramite l'inclusione di voci finanziarie attive o passive di per sé estranee al predetto conto consolidato.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2012  
**XVII Legislatura**

---

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali  
**approvato con il nuovo titolo**  
"Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette"

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 696 \(ant.\)](#)

**Dibattito connesso**

11 ottobre 2016

Discusso congiuntamente: [S.119](#), [S.1004](#), [S.1034](#), [S.1931](#), [S.2012](#)  
*Calendario dei lavori*

[N. 714 \(ant.\)](#)

**Discussione generale**

3 novembre 2016

Autorizzata la relazione orale.  
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.  
Adottato come testo base il DDL **T.U. della Commissione**.

[N. 717 \(pom.\)](#)

**Discussione generale**

8 novembre 2016

*Repliche del Relatore e del Governo*  
Conclusa la discussione generale.

[N. 718 \(ant.\)](#)

**Trattazione articoli**

9 novembre 2016

Esame art. *da 1 a 4 (approvati emendamenti; accolti odg).*

[N. 719 \(pom.\)](#)

**Trattazione articoli**

9 novembre 2016

Esame art. *da 5 a 26 (approvati emendamenti e odg).*

[N. 720 \(ant.\)](#)

**Voto finale**

10 novembre 2016

Esito: **approvato in T.U.**  
T.U. con [S.1004](#), [S.1034](#), [S.1931](#), [S.2012](#)  
Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 154, contrari 47, astenuti 6, votanti 207, presenti 208.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 696 (ant.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 696a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi del vice presidente GASPARRI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 11,02).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 ottobre.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento (*ore 11,07*).

**Discussione delle mozioni nn. 626, 639, 641, 644 e 645 sulle campagne pubbliche in materia sanitaria (ore 11,07)**

**Approvazione dei punti da 3) a 19) della mozione n. 626 (testo 2), dei punti da 1) a 5) della mozione n. 639 (testo 2), della mozione n. 644 e dei punti 1), 2), 3), 4) e 5) della mozione n. 645 (testo 2). Reiezione delle premesse e dei punti 1) e 2) della mozione n. 626 (testo 2), delle premesse della mozione n. 639 (testo 2), della mozione n. 641 e delle premesse della mozione n. 645 (testo 2)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00626](#), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, [1-00639](#), presentata dalla senatrice Taverna e da altri senatori, [1-00641](#), presentata dalla senatrice Simeoni e da altri senatori, [1-00644](#), presentata dalla senatrice De Biasi e da altri senatori, e [1-00645](#), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, sulle campagne pubbliche in materia sanitaria.

Ha facoltà di parlare la senatrice De Petris per illustrare la mozione n. 626.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Signor Presidente, come Sinistra Italiana abbiamo deciso di presentare la mozione n. 626 perché non solo noi, ma tutta l'opinione pubblica è rimasta profondamente colpita dalla campagna pubblicitaria promossa dalla ministra Lorenzin sul cosiddetto Fertility day, in cui emerge un'immagine - peraltro quasi minacciosa - della donna con la clessidra, che richiama a nostro avviso l'antica idea della donna ridotta solo a corpo e natura e obbligata a fare figli. Si tratta, quindi, di un messaggio a nostro avviso assolutamente regressivo e di forte impronta ideologica. (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Scusi se la interrompo, senatrice, ma gradirei che in Aula si abbassasse il tono della voce, in maniera da poter seguire distintamente l'illustrazione della mozione.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Il tema della denatalità, al contrario dell'impronta ideologica e aggressiva che si è voluta dare alla campagna di comunicazione, è molto serio. I dati dell'ISTAT evidenziano come i nuovi nati siano in costante diminuzione: nel 2015 le nascite sono state 488.000 (-15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La decisione di mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come documenta ormai l'aumento dell'età media delle madri al parto.

Noi riteniamo che affrontare questo problema così serio da parte del Governo e del Ministero a colpi di pedagogia autoritaria sia assolutamente fuorviante e inefficace, perché rinunciare o rimandare la scelta di fare un figlio sta dentro una complessa serie di ragioni che riguardano non solo la soggettività (in cui ovviamente si intrecciano sessualità, amore, futuro, libertà, relazione tra i sessi e fiducia nel futuro) e che non possono essere né semplificate con richiami volontaristici né tantomeno ricondotte solo a parametri sociali ed economicisti.

La bassa crescita o la decrescita demografica è, in primo luogo, un problema che deve essere affrontato in una dimensione globale. Un piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve muovere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e del diritto alla salute riproduttiva e soprattutto dal promuovere robuste politiche attive e strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scelte di vita che creino le condizioni di sostegno alla scelta di fare figli. Occorre un nuovo sistema di *welfare* e in esso più servizi socio-educativi: riconoscimento sociale della cura, sostegno al reddito, congedi parentali incentivanti per gli uomini, più lavoro femminile organizzato per poter accudire le relazioni umane. Molte realtà europee dimostrano che c'è un rapporto diretto tra accesso femminile al lavoro, natalità e benessere generale. L'Italia si conferma invece uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, e questo condiziona fortemente la stessa possibilità di determinare il proprio progetto di vita.

I dati del Rapporto Italia 2015 dell'Eurispes hanno evidenziato l'incidenza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nella crescita del numero di chi non si sente in grado di dare garanzie alla

propria famiglia con il proprio lavoro. Queste sono le questioni vere alla base del problema della denatalità, che non si risolvono con una campagna pubblicitaria assolutamente sbagliata e - mi permetto di dire - orribile, che si è poi ulteriormente aggravata il 21 settembre con la seconda *tranche*, quando sono stati emessi altri manifesti, in cui vengono addirittura ritratte le buone abitudini da seguire e i cattivi compagni: i primi vengono associati a un gruppo di ragazzi bianchi e sorridenti, mentre nella seconda immagine, relativa ai cattivi compagni, un gruppo di ragazzini (di cui uno, in primo piano, è di colore nero) fumano. Non si tratta solo di un messaggio ideologico ed aggressivo contro la donna, ridotta a mera natura e materialità, ma addirittura anche di un messaggio razzista.

Pertanto, nella nostra mozione chiediamo con molta decisione non solo di cancellare definitivamente la campagna, ma di assumere iniziative per prevedere che il 22 settembre diventi davvero una giornata di formazione e informazione sul diritto alla salute riproduttiva per la prevenzione della fertilità; di affermare il principio della libertà nelle scelte procreative; di investire risorse finalizzate davvero a un piano di prevenzione della sterilità; di assumere iniziative per garantire l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita in tutto il territorio nazionale, promuovendo la conoscenza e la pratica della donazione dei gameti nel rispetto degli *standard* di sicurezza; di garantire a tutti e a tutte l'accesso ai farmaci innovativi; di includere l'endometriosi tra gli obiettivi prioritari della ricerca sanitaria e, soprattutto, visto che entriamo nella sessione di bilancio, di assumere iniziative per chiare scelte di politica economica, sociali e strutturali, volte a sostenere l'autonomia delle persone, rimuovendo gli ostacoli sociali che possano condizionare il desiderio della maternità.

Chiediamo, inoltre, un piano straordinario di promozione e sostegno al lavoro femminile con incentivi e modalità organizzative basate sui nuovi rapporti tra produzione e riproduzione, nonché il riconoscimento sociale e la valorizzazione del lavoro di cura anche con lo sviluppo di infrastrutture sociali di stampo europeo e di assumere efficaci iniziative anche nell'ambito dell'Unione europea volte a prevedere l'esclusione del rispetto del Patto di stabilità per le spese relative ai servizi sociali e al *welfare*.

In ultimo, ma non per importanza, chiediamo di assumere iniziative per riconoscere il tempo dedicato alle attività di cura ai fini pensionistici (con il riconoscimento dei contributi figurativi legati al numero di figli ed eventuali altri impegni di cura per altre persone anziane in famiglia, nonché con il riconoscimento di integrazioni contributive per i periodi di lavoro *part-time* per ragioni di cura e possibilità di anticipo della pensione per necessità di accudimento di persone non autosufficienti), nel quadro di una revisione del sistema pensionistico che contempli flessibilità e libertà di scelta, e di assumere iniziative per aumentare gli sgravi fiscali a favore della maternità per le donne lavoratrici, con particolare riguardo alle piccole e microimprese, sulle quali i costi incidono in misura proporzionalmente maggiore.

Soprattutto, signor Presidente, vorremmo anche avere spiegazioni dal Governo sui costi reali di questa campagna pubblicitaria; risorse che potevano essere, invece, spese per interventi molto più efficaci a sostegno della salute riproduttiva delle donne. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Taverna per illustrare la mozione n. 639.

[TAVERNA](#) (M5S). Signor Presidente, se io oggi mi rivolgessi al ministro Lorenzin definendola una primipara attempata che sta svolgendo un ruolo prevalentemente maschile, avendo in maniera narcisistica percorso un profilo di studi che l'ha, in maniera egoistica, tolta da quella che era la sua reale funzione, ossia di mettere al mondo dei figli per garantire il *welfare*, lei pensa che potrebbe sentirsi colpita da questo tipo di affermazione?

Perché la campagna pubblicitaria con la quale il Ministro voleva porre l'attenzione sul problema serio della denatalità è solamente la punta dell'*iceberg* di un Piano nazionale per la fertilità che, in 139 pagine, è un insulto costante al ruolo della donna sia come madre sia come parte fondamentale della società sia come essere umano.

Il ministro Lorenzin, a pagina 39 del Piano, scrive: «La conferma del modello della famiglia unicellulare, con il primo figlio procreato da primipare attempate...». Ebbene, le primipare attempate sono donne che, probabilmente, prima di mettere al mondo un figlio, hanno dovuto studiare, lavorare,



crearsi una posizione, trovare una casa, dare dignità alla propria persona e dare la possibilità al figlio che mettevano al mondo di avere, quantomeno, la sicurezza che la mattina ci fosse una colazione e la sera una cena. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Campanella).*

Queste sono le primipare attempate. E queste stesse primipare si ritrovano in una società che ha dovuto scortare le donne fuori casa, aprendo loro le porte del mondo del lavoro, sospingendole, però, verso ruoli maschili.

E il ministro Lorenzin come classifica il ruolo di Ministro, un ruolo maschile o femminile? Oppure, venga a dirci quali sono, nel Piano nazionale per la fertilità, i ruoli che la donna deve ricoprire all'interno della società per garantire il *welfare*. Perché questo dice la Lorenzin. Dal momento che le donne non fanno figli, noi non riusciamo a garantire il *welfare*. Io vorrei dire alla Lorenzin che, se fosse garantito un *welfare*, probabilmente le donne farebbero dei figli. Ma una donna normale non ha la possibilità, come il Ministro, di ricevere uno stipendio di quasi 20.000 euro e non ha la possibilità, come ha invece il Ministro, di godere di un'assicurazione che le ha consentito, probabilmente, di non dover fare la richiesta al Servizio sanitario nazionale, per un'ecografia morfologica (che si fa in un periodo ben preciso della gravidanza, e quando il Servizio sanitario nazionale fissa un appuntamento per quando il figlio avrà già cinque anni, a quel punto la madre è pienamente cosciente se è sano o meno).

Probabilmente il Ministro non ha dovuto fare la fila alle 7 del mattino per l'esame del sangue in convenzione, perché questo servizio sanitario le è garantito dall'assicurazione privata che la Camera mette a disposizione.

Perché voi non sapete? Perché il Ministro si permette di scrivere che l'istruzione delle donne è uno dei motivi che ha portato alla scelta egoistica di non fare figli? Ma l'avete letto il Piano nazionale per la fertilità? Questo Piano si limita a specificare quanto dura un ovulo e quanto, invece, è longevo lo spermatozoo. Quindi, tu, donna, perché studi? Perché vai a lavoro? Perché fai una notevole fatica a conciliare, la mattina quando ti alzi, la colazione ai tuoi figli, con il portarli a scuola, andare a lavorare, tornare a casa, fare la spesa, ripulire la casa? Perché lo fai? Ma stai a casa! Non studiare! A vent'anni fai un figlio, quando ancora le tue ovaie sono in grado di procreare, tanto tuo marito può farlo fino a settant'anni.

Fuori dalla campagna propagandistica vergognosa, che vedeva la donna con la clessidra in mano e in attesa della cicogna, e fuori dalla seconda campagna vergognosa, che addirittura vedeva la donna sana se è bionda e bianca, e malata se è di colore differente o eventualmente sta fumando una sigaretta, c'è veramente uno scollamento dalla realtà. Se la Lorenzin vuole veramente fare qualcosa per le donne, lasci il ruolo di Ministro della salute a qualcuna che forse è più in grado di lei di capire cos'è una donna. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bonfrisco).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Simeoni per illustrare la mozione n. 641.

[SIMEONI](#) (*Misto*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non mi dilungherò sul testo della mozione; voglio solo brevemente puntualizzare alcune semplici considerazioni che l'hanno ispirata.

La campagna ideata e promossa dal Ministero della salute in occasione dell'evento denominato Fertility day ha provocato un'ondata di malcontento in un'ampia parte dei cittadini, soprattutto donne, che forse negli intenti dovevano essere le destinatarie principali di questa iniziativa.

Inizierei dall'opportunità dell'iniziativa in sé: una giornata dedicata alla fertilità, quindi alla procreazione, promossa da un Governo che non ha saputo prendere alcuna altra iniziativa a sostegno della maternità e della famiglia più in generale. Nessun risultato serio in questi due anni di Governo in merito alla diminuzione della disoccupazione giovanile o alla tutela delle lavoratrici madri. Nessuna azione o iniziativa efficace per affrontare il problema casa, il problema degli asili nido; per non parlare poi del taglio delle prestazioni sanitarie legate soprattutto alla prevenzione e alla diagnosi precoce, per le quali gli italiani devono ormai ricorrere alle strutture private. Il *mantra* è sempre lo stesso: non ci sono le risorse.

Ed è proprio per questo che chiediamo al Governo di impegnarsi a verificare e rendere pubblico il costo che il Ministero ha sostenuto per le due campagne ritirate. Inoltre, al fine di una definitiva chiarezza relativamente ai fatti avvenuti, chiediamo che il Governo si impegni a chiarire e a rendere pubblici il processo decisionale vigente presso il Ministero della salute e la regolamentazione degli istituti della delega e delle autorizzazioni.

Infine, nel rispetto dei nostri cittadini, soprattutto di quelli che, non godendo di agiatezza economica, sono più vulnerabili, chiediamo che il Governo, verificate le responsabilità in merito alla vicenda delle campagne promozionali ritirate, si impegni a percorrere ogni possibile azione di rivalsa per riportare il denaro pubblico così inutilmente speso nella disponibilità del Ministero, con l'auspicio di vederlo poi destinato ad azioni o iniziative maggiormente coerenti con le ormai impellenti necessità delle persone.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice De Biasi per illustrare la mozione n. 644.

DE BIASI (PD). Signor Presidente, non v'è dubbio che una campagna di comunicazione, assai scadente peraltro dal punto di vista comunicativo e professionale, prima ancora che nei contenuti sanitari, ha modificato la percezione dell'opinione pubblica e dello stesso Parlamento sulle finalità del progetto sulla fertilità, cioè del Piano nazionale per la fertilità, che come sappiamo appartiene al Ministero nella sua autonomia e che, come nel caso di tutti questi piani, non è mai stato discusso in Parlamento. Quindi noi prendiamo cognizione di un testo su cui non c'è stata discussione; ma è normale che sia così.

Proprio per questo, devo dire che l'infelicità della doppia campagna comunicativa ha ulteriormente oscurato contenuti che, viceversa, vanno segnalati.

Innanzitutto, il primo elemento è che non bisogna confondere il tema della fertilità, ammesso che si possa chiamare in questo modo, con quello della natalità. Credo che la parola «fertilità» si possa lasciare a una parte della letteratura scientifica e che viceversa il termine opportuno sia «salute riproduttiva» delle donne e degli uomini. Sappiamo bene ciò che questo comporta anche relativamente alla legislazione italiana, in parte ancora da correggere - penso alla legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che pregherei di non chiamare più sulla fecondazione assistita perché si tratta di procreazione medicalmente assistita - in particolare perché vanno ottemperate le sentenze della Corte costituzionale.

C'è un tema di carattere sanitario che riguarda la salute di donne e uomini, la sterilità, ma anche le politiche di prevenzione. Noi vorremmo che su questo si incentrasse il dibattito: che i nostri ragazzi e le nostre ragazze possano avere colloqui, momenti e punti di riferimento per lo sviluppo della consapevolezza della propria sessualità. Vorremmo che in questo Paese ci fosse una contraccezione seria che non intervenga solo sul corpo delle donne e che non sia esclusivamente riparativa, collocandosi all'interno di una strategia di prevenzione. Da questo punto di vista, chiediamo che si torni indietro dalla decisione dell'Aifa, quanto mai inopportuna, di far pagare la pillola contraccettiva. Questa è una vergogna! (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Simeoni*). Fa parte delle strategie di prevenzione dell'aborto poter avere una contraccezione efficace e, penso, anche diffusa e gratuita.

Noi chiediamo che si torni indietro su questo punto, come chiediamo che del Fertility day si possa parlare con la lingua italiana e si chiami «Giornata della salute riproduttiva», in cui si possa informare e formare le persone su questo tema molto importante che riguarda la vita di tutti e il futuro di questo Paese. (*Applausi dei senatori Carraro e Bianconi*).

C'è poi il tema della natalità e denatalità. Sovrapporre i due piani è un'operazione molto scorretta, perché non possiamo essere così sommari e pensare che vi sia un automatismo tra condizioni economiche e possibilità di fare figli. C'è una relazione indubbia, ma non si ferma lì; lo dobbiamo alle persone sterili, alla mancata ricerca sulle cause della sterilità e particolarmente di quella maschile, su cui non si dice mai niente perché si parla sempre e solo delle donne. (*Applausi della senatrice Cirinnà*). C'è, invece, un soggetto maschile che forse dovrebbe indagare sulla propria salute un po' meglio di quanto non abbia fatto finora. Il tema della natalità ha che fare con le politiche sociali, della famiglia, per l'individuo e la coppia.

Questo è il tema e, quindi, chiediamo che vi sia un piano interministeriale finanziato che si occupi delle opportunità sociali fornite per poter fare figli. Questo significa pensare a un'idea di società e, quindi, anche a politiche adeguate alla bisogna.

Vorrei però tornare al punto di carattere sanitario e socio sanitario, su cui ci siamo esercitati a lungo, anche nel dibattito sulla riforma costituzionale. C'è un servizio che si chiama consultorio, che è stato approvato con una legge del 1975, cui sono seguite leggi regionali. Questo servizio dovrebbe servire esattamente a essere un momento di intercettazione del bisogno delle persone sulla propria salute riproduttiva. È un servizio che non è stato rifinanziato, in cui non ci sono i profili professionali e che è diventato debole, mentre noi riteniamo, in coerenza con il Patto della salute, che la scelta non possa essere solo quella ospedaliera e che ci debbano essere i servizi territoriali e i consultori. I diritti della coppia sono molto importanti e sono stati sanciti anche dalle ultime sentenze. C'è diritto alla genitorialità; c'è bisogno di riforme forti, a partire dalla legge n. 40 del 2004, ma c'è soprattutto bisogno - lo devo dire anche per la storia delle donne di questo Paese - di un piano più serio di quanto non sia stato fatto finora sulla vita e sulla salute riproduttiva delle donne, dall'adolescenza - con i vaccini contro il papilloma *virus* - fino al parto e al dopo parto. Sulla scelta e libertà consapevole di essere o non essere madre ancora oggi siamo fermi alla mancata applicazione della legge n. 194 del 1978 e con la vergogna dei medici obiettori, che obiettano per fare carriera. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bencini e Romani Maurizio*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bonfrisco per illustrare la mozione n. 645.

[BONERISCO](#) (CoR). Signor Presidente, una grande occasione è andata perduta: quella di poter discutere, o almeno aprire un importante dibattito culturale su un tema che riguarda il nostro Paese come tutti i Paesi sviluppati e il fronte occidentale nel suo complesso.

L'istituzione di una giornata nazionale dedicata al tema che, come ha già detto la senatrice De Biasi, forse era meglio chiamare in modo diverso da Fertility day, poteva rappresentare un'occasione per richiamare l'attenzione su come la nostra società si va componendo o scomponendo e su dove sta andando. Si trattava di mettere semplicemente a fuoco, anche se con grande enfasi, il pericolo della denatalità, la bellezza della maternità e della paternità, il rischio delle malattie che impediscono di diventare genitori, l'aiuto della medicina - prima che sia troppo tardi - per le donne e gli uomini che non riescono ad avere bambini. E invece cicogne, clessidre, banane avvizzite, ansia da figlio unico e un opuscolo informativo che sa banalmente di razzismo hanno completamente deviato l'attenzione dal vero tema in questione e hanno fornito degli splendidi *assist* alla satira e al *web*. Ma non c'è da ridere. Non c'è da ridere quando l'immagine che ha voluto rappresentare questa campagna ha dipinto le donne come yogurt in scadenza.

Inutile ribadire che è per noi sacrosanta una politica che si occupi della salute delle donne, dalla nascita alla procreazione fino alla menopausa, come lo sarebbe una educazione sessuale nelle scuole, che aiuti a crescere ambo i sessi nel rispetto reciproco, nell'amore e nella conoscenza, cui oggi purtroppo gli adolescenti giungono più spesso attraverso altre modalità, tutte legate alla rete, e talvolta con nefaste conseguenze.

Si accusano le italiane di fare troppo pochi bambini. Ma vogliamo ricordare che da noi gli asili nido sono un bene raro e costoso? Per non parlare della piaga di una disoccupazione femminile della quale sembriamo non liberarci mai? Potremmo andare avanti con statistiche, che non esauriscono però l'indignazione provocata da questa campagna. Bisognerebbe leggere tutto il documento per arrabbiarsi definitivamente, come ha fatto la senatrice Taverna prima, perché il punto dirimente è racchiuso in alcune frasi di questo tipo: «Cosa fare, dunque, di fronte a una società che ha scortato le donne fuori di casa, aprendo loro le porte nel mondo del lavoro sospingendole, però, verso ruoli maschili, che hanno comportato anche un allontanamento dal desiderio stesso di maternità?».

Sottosegretario De Filippo, lei, oltre ad essere così squisito da essere presente stamane, dovrebbe raccontare al suo Ministro che le parlamentari di quest'Assemblea stanno mettendo in evidenza come il suo ruolo sia stato pesantemente inficiato da un approccio che non so se sia farina del suo sacco. Certo, probabilmente, è farina del sacco di chi, selezionato malamente, ha riversato in questa campagna tutto

il suo banale maschilismo. Ma questa è solo una delle tante chicche di un documento che molti hanno paragonato a un editto da Minculpop. Il linguaggio utilizzato, infatti, sarebbe stato più adatto alle dittature che da sempre hanno cercato di legiferare sul corpo delle donne.

Ma c'è di peggio. Eva Cantarella, storica del mondo antico, racconta un aneddoto che, non a caso, ricorda come seppero reagire meglio le donne romane quando il buon Augusto, per incoraggiare la fertilità (anche all'epoca c'era la necessità di un Fertility day) impose a tutte, salvo alle prostitute, di sposarsi, punendo con sanzioni patrimoniali chi non poteva avere figli. Per protesta, le cittadine romane andarono in massa a iscriversi nelle liste delle prostitute, per sbeffeggiare l'imperatore.

Non so oggi cosa dovremmo dire di fronte agli sberleffi che da Internet sono andati all'indirizzo di questo Governo e del Ministro.

Ci dispiace molto, come donne, sapere di avere un Ministro donna, peraltro madre da poco tempo (anche lei forse una puerpera un po' attempata, per riprendere la definizione utilizzata nel suo documento), che, anziché valorizzare e difendere il ruolo della maternità e della paternità nella nostra società, li tratta in questo modo. Si afferma in un comunicato stampa del Governo relativo all'iniziativa del Fertility day che «il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenziale». Il Ministro dovrebbe allora affrontare il problema proprio a partire da questi dati, perché sono questi dati - quello economico, sociale, sanitario e previdenziale - che stanno condizionando - ahimè - la vita delle persone e delle madri che devono fare i conti oggi, ancor meglio di quanto facessero in passato, con un problema economico, sociale, di servizi e sostegni alla maternità che non ci sono e non arrivano da nessuna parte. Questi aiuti non arrivano, soprattutto nei mesi più delicati in cui una donna affronta tutto questo, quando proprio quel sistema sanitario che dovrebbe proteggerla, tutelarla, darle una corsia preferenziale e mostrare un volto del tutto diverso da quello che caratterizza il suo modello organizzativo, la lascia a se stessa, alla sua iniziativa e alla sua capacità, anche economica, di prepararsi al meglio alla maternità.

Per quanto riguarda il tema dell'interruzione di gravidanza, che è stato toccato prima dalla senatrice De Biasi, molte relazioni, analisi, approfondimenti e statistiche dimostrano come solo una corretta educazione possa aiutarci a prevenire una distorsione del tema della maternità, quale può essere considerato l'aborto.

Tanta strada è stata fatta dalle donne che ci hanno preceduto. In questo Parlamento oggi si celebra una censura a un Ministro che ha fatto fare chilometri indietro alla cultura e alla dignità delle donne. Non dovremmo essere noi a chiederle di dimettersi, ma dovrebbe capire da sola che ha dimostrato ampiamente di non poter ricoprire quel ruolo. Abbia la decenza di dimettersi e restituire alle donne italiane il primato di un ruolo, come quello del Ministro della salute, che tante altre donne hanno svolto con impareggiabile bravura (certamente impareggiabile da parte del ministro Lorenzin).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

**FALANGA (AL-A).** Signor Presidente, tutte le mozioni che sono state illustrate muovono da un fondamento condivisibile: la critica alle attività poste in essere dal ministro Lorenzin.

Ciò che più stupisce però è l'intervento della Presidente della Commissione sanità del Senato. Anche la senatrice De Biasi illustrando la sua mozione, pur mantenendo un certo garbo istituzionale, non ha mancato di esprimere un dissenso e una critica forte alle attività della Ministro della salute.

Voglio allora capire, visto che la Presidente della Commissione sanità fa parte della maggioranza di quest'Aula e la ministro Lorenzin è un Ministro di maggioranza: se la critica al ministro Lorenzin parte dal suo interno, credo che anche il Presidente del Consiglio dei ministri e lo stesso Governo dovrebbero cominciare a fare una riflessione seria in ordine alla capacità del Ministro di rappresentare le linee del Governo. Allora, o si condividono le linee del Ministro e il Ministro è in sintonia con il Governo oppure, se la maggioranza non le condivide, vuol dire che il Ministro non è opportuno che resti lì.

Tra le tante mozioni mi sentirei però di sottoscrivere quella della senatrice De Petris, perché coglie un

aspetto che, per la verità, avevo già colto e che trovo di una gravità inaudita: il nostro ministro Lorenzin si arroga il diritto di stabilire chi deve vivere e chi deve morire. La mozione a prima firma della senatrice De Petris, al punto 9, chiede di «garantire a tutti e tutte l'accesso ai farmaci innovativi, con particolare riferimento a quelli per l'epatite C, per prevenire patologie nelle gravidanze».

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 11,42)

(Segue FALANGA). Ebbene, la cura per l'epatite C è un tema che ho attenzionato; forse è sfuggito ai colleghi del Movimento 5 Stelle, che ne avrebbero dovuto fare una battaglia e forse ne avrebbero avuto anche più titolo di me.

Dovete sapere che il nostro Paese per questa terapia innovativa - mi pare duri trenta giorni - che porta alla guarigione totale dall'epatite C, ha trattato l'acquisto inizialmente per 37.000 euro, successivamente rinegoziato a 17.000 o a 18.000 euro, e non so adesso a quanto viene acquistato. Ebbene, in Africa questa terapia innovativa ha un costo di 800 euro; in Francia va dai 4.000 ai 6.000 euro, mentre in Italia la cura costa più che in ogni altro Paese. E la ministra Lorenzin impegna il proprio tempo per campagne pubblicitarie del tutto scostumate nei confronti delle italiane, degli italiani e delle diversità. Gioca a fare il Ministro e tralascia di considerare che forse, se impegnasse il suo tempo a trattare con l'America l'acquisto di questo farmaco al pari degli altri Paesi, forse noi vedremmo più cittadini godere di questo beneficio.

In Campania - e mi rivolgo quindi anche ai colleghi campani - ci sono soltanto quattro centri che assicurano questo tipo di cura. Quando a richiederlo però è un cittadino ultrasettantenne, questo si sente rispondere dal centro che la cura non gli può essere data perché è stato stabilito che chi ha oltre settant'anni deve morire e non deve campare. Io, per la verità, anche se Dio o una Santa mi dicessero una cosa del genere, probabilmente reagirei violentemente. Se poi me lo dovesse dire una gentile signora che ha le vesti di Ministro del mio Paese, non userei espressioni volgari, ma probabilmente la Ministra che adotta provvedimenti di tale genere meriterebbe critiche davvero molto più violente rispetto a quelle garbate - ma sempre critiche restano - della presidente della Commissione sanità De Biasi.

Chiedo pertanto di sottoscrivere la mozione a prima firma della senatrice De Petris.

Inoltre, pur rendendomi conto che non è questo il momento per avanzare una tale richiesta, invito il ministro Lorenzin a lasciare spazio a chi probabilmente è più competente, serio e attento ai reali problemi degli italiani e delle italiane. Inoltre, la maggioranza farebbe bene a non distrarsi e a badare a chi affida le responsabilità di Governo in un settore dello Stato così incisivo e determinante per la salute di noi tutti. *(Applausi dal Gruppo AL-A e della senatrice Bonfrisco).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo per una brevissima riflessione.

Un organismo cresce quando è sano e non riesce a crescere quando non sta bene. Al di là delle considerazioni e delle citazioni di norme e situazioni precise, la nostra società non sta bene, i nostri giovani non stanno bene. In genere, quando si sceglie consapevolmente di fare un figlio, lo si fa facendo una scommessa sul futuro. Nella nostra attuale società non è facile scommettere sul futuro. I nostri giovani non riescono a trovare lavoro fino ai trenta, trentacinque o quaranta anni e spesso, per questo motivo, non riescono ad allontanarsi dalla casa dei genitori.

Tenuto conto di ciò, provare a immaginare un aumento della disponibilità a procreare attraverso una campagna pubblicitaria dà il senso di uno scollamento netto con la realtà. Non è questo che serve: occorre dare una prospettiva di vita credibile e una rete di protezione alle persone. La rete di protezione pubblica viene invece depauperata di giorno in giorno a causa della riduzione della spesa sanitaria.

Qualche giorno fa ho parlato con il sindaco di Petralia Sottana, il quale mi ha ricordato che l'assenza di un punto nascita in un paese di montagna, che adesso diventerà difficile da raggiungere a causa della neve e del maltempo, costringe le famiglie a spostarsi in paesi più grandi, come Termini Imerese, per poter partorire in sicurezza, scaricando così sulle famiglie (sulle giovani famiglie o sui genitori) la



spesa per l'assistenza e la sicurezza durante il parto.

D'altro canto, la rete di protezione sociale viene meno perché sempre più spesso i nostri figli sono costretti ad andare a vivere altrove, con la conseguenza che, oltre all'assenza del pubblico, si registra anche l'assenza delle famiglie. La nostra sta diventando una società senza nipoti, visto che tutti noi sappiamo già che i nostri figli andranno a vivere altrove per cercare lavoro. Se volessimo immaginare una società che cresce e fa figli, dovremmo pensare a una società nella quale vivere diventi una scommessa di felicità e non un tentativo di resistenza per sopravvivere. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

**DE FILIPPO**, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, ringrazio veramente senza problemi le senatrici e i senatori per aver voluto richiamare nuovamente l'attenzione su un tema, quello della salute riproduttiva, la cui importanza, dal punto di vista sanitario e anche sociale, non può che essere confermata ancora una volta in questa sede, sia pure con le differenti posizioni che si intravedono nitidamente e risuonano chiaramente in quest'Assemblea.

Consentitemi alcune veloci considerazioni di carattere generale prima dell'espressione dei pareri sulle mozioni.

La Giornata nazionale è finalizzata - questi sono gli obiettivi - ad aumentare nella popolazione, soprattutto nei più giovani, la conoscenza della propria salute riproduttiva, fornire strumenti per tutelare la fertilità di uomini e donne attraverso azioni di prevenzione (abbastanza note nel nostro sistema sanitario italiano, anche se difformemente realizzate, e non sistematicamente, come si prevede e si impegna a fare questo piano); la diagnosi precoce e la cura di malattie sessualmente trasmissibili, che possono - come è noto a noi tutti - compromettere il futuro di scelte ontologicamente libere nella vita delle persone, nonché a fornire i giusti elementi di conoscenza sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita, che - come è noto - è stata introdotta, anche con positiva azione legislativa, nel nostro Paese negli ultimi tempi.

Sono stati letti passi importanti del Piano nazionale per la fertilità, ma spero sia stata letta anche la pagina 17, nella quale c'è un lunghissimo elenco di tecnici e scienziati che hanno contribuito a questo lavoro. Mi rendo conto che un piano pretende anche un'analisi puntuale - mi sentirei di dire addirittura semiotica delle parole - ma, come credo abbiate notato, quel Piano è stato compilato sulla base di valutazioni, che mi sentirei di definire tecniche, scientifiche, da un gruppo ampio di scienziati di orientamento culturale assolutamente vasto, trasversale, che dovevano sorreggere un'iniziativa del Ministero sottraendolo da un dibattito che in questa materia può essere molto manicheo, nel senso di contrapporre valutazioni legittime di tipo ideologico che si dovrebbero però poter escludere da una valutazione di tipo tecnico-scientifico. In questo senso, anche l'Organizzazione mondiale della sanità, proprio alcune settimane fa, ha adottato una risoluzione, all'interno del Comitato regionale europeo della stessa Organizzazione, con cui i Paesi della regione europea si sono impegnati ad attuare il Piano d'azione - si chiama proprio così - per la salute sessuale e riproduttiva nel nostro Continente.

In questo contesto e con queste oggettive, e per molti aspetti semplici, finalità, possiamo riassumere e valutare la portata di quella giornata del 22 settembre, e cioè un'occasione per avviare - è stato avviato anche con qualche elemento di critica - un dibattito, speriamo molto costruttivo, sui temi quali la salute riproduttiva e l'infertilità, con i diversi attori coinvolti: dagli operatori sanitari alle associazioni di pazienti, alle società scientifiche, ai giovani, alle coppie, alle famiglie, ma anche ai mezzi di comunicazione e a coloro che si vogliono occupare correttamente di questa materia in termini di informazione.

Il Piano nazionale fissa proprio questo principio - lo vorrei sottolineare perché è stato richiamato nel dibattito - per favorire la natalità. Se da un lato è imprescindibile lo sviluppo di politiche intersettoriali, ovviamente forti, e interistituzionali a sostegno della genitorialità - e nelle mozioni sono state trascritte

molte condivisibili iniziative, che bisogna ancor di più assumere per favorire questo fronte - dall'altro sono indispensabili politiche sanitarie ed educative per la tutela della salute riproduttiva in grado di migliorare le conoscenze nei cittadini e per promuoverne la consapevolezza a favore del cambiamento. Attività di prevenzione su ragazze e ragazzi sono buone pratiche conosciute in alcune parti del nostro Paese, che speriamo si possano diffondere in maniera più consistente e uniforme a livello nazionale.

A questo riguardo - e concludo - anche a livello europeo il nostro Paese sta partecipando a un lavoro sulle cosiddette cause ambientali che possono determinare effetti negativi anche su questi elementi in termini di salute.

Voglio aggiungere un ultimo pensiero su un tema importante che riguarda l'endometriosi, segnalata in alcune delle mozioni. Nel Piano nazionale si fa uno specifico riferimento a tale patologia, per provare a dare un contributo in termini di conoscenza: è noto infatti che essa comporta effetti negativi che possono compromettere la fertilità della donna. Non a caso l'endometriosi, nelle forme più gravi, è stata inclusa nei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), che sono all'attenzione dell'attività del Parlamento. Proprio la nuova definizione dei LEA riconoscerà infatti forme di assistenza e di copertura sanitaria nuove a questo tipo di patologie.

La stessa cosa riguarda il lavoro di formazione e di informazione che si può fare con i medici di medicina generale e attraverso una specifica iniziativa messa in campo proprio con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO), senza tralasciare il lavoro di rafforzamento dell'offerta attiva dei consultori - segnalato in alcune mozioni - in termini sia informativi che formativi, dopo l'intervento della legge n. 405 del 1975, che ha bisogno di essere ancora rafforzata e implementata - come è stato segnalato - con nuovi investimenti e nuove scelte, anche a livello regionale e aziendale.

In questo quadro, i pareri del Governo sulle mozioni provano a raccogliere, attraverso gli impegni che in esse sono segnalati, tutto ciò che è in sintonia con quanto ho voluto velocemente descrivere. Con riguardo invece alle parti che hanno una connotazione di valutazione istituzionale e politica, pur legittima, ma da parte nostra non condivisibile, proporremo ai proponenti delle mozioni alcune riformulazioni che, se venissero accolte, ci consentirebbero di esprimere un parere favorevole.

Procederò in ordine, provando a essere più chiaro possibile nelle proposte di riformulazione. La mozione n. 626, a prima firma della senatrice De Petris, può essere accolta se vengono espunti, nelle premesse, i paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 e 18. Purtroppo nel testo della mozione questi paragrafi non sono indicati con i numeri, ma non c'è altra possibilità, per orientarmi, di indicarli in questo modo. Avendo dato una scheda agli uffici che ci assistono nei nostri lavori di Assemblea, spero che la riformulazione possa essere chiara.

Invito a espungere questa parte delle premesse, dunque, mentre, per quanto riguarda la parte dispositiva, siamo contrari agli impegni nn. 1 e 2, che quindi chiediamo vengano espunti, mentre per quanto riguarda gli altri impegni, il parere è favorevole, previa riformulazione degli impegni nn. 16, 17, 18 e 19, in cui chiediamo di inserire la nota formula «impegna il Governo a valutare la possibilità di».

Per quanto riguarda la mozione n. 639, a prima firma della senatrice Taverna, anche in questo caso non sfuggirà che ci sono parti della mozione che non condividiamo e quindi chiediamo alla senatrice Taverna di accettare una loro riformulazione. Per esprimere parere favorevole, chiediamo di espungere nelle premesse i paragrafi 2, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 18 e 19. Per quanto riguarda gli impegni, il parere è favorevole, purché venga aggiunta, negli impegni nn. 4 e 5, la nota formula per cui si «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Se venisse accolta tale riformulazione, saremmo favorevoli.

Il parere è totalmente contrario sulla mozione n. 641, a prima firma della senatrice Simeoni, mentre è totalmente favorevole sulla mozione n. 644, a prima firma della senatrice De Biasi.

Esprimo parere favorevole, a condizione che vengano accolte le riformulazioni che sto per enunciare, sulla mozione n. 645 della senatrice Bonfrisco. Chiederemmo di espungere, nelle premesse, i paragrafi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 e 19 e, nel dispositivo, gli impegni nn. 1, 2 e 3, mentre chiediamo che

l'impegno n. 7 sia preceduto dalla formula: «a valutare la possibilità di».

Noi abbiamo tentato di svolgere un lavoro rispettoso delle proposte giunte dai Gruppi, provando ad avere un'ottica più di tipo istituzionale, avendo percepito che, al di là di alcune posizioni e di giudizi politici e istituzionali su alcuni momenti della vicenda, vi sono proposte che potremmo accogliere anche nelle mozioni che sono state presentate.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione delle mozioni.

**BONERISCO (CoR).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONFRISCO (CoR).** Signor Presidente, sarò brevissima.

Innanzitutto vorrei ringraziare il sottosegretario De Filippo per la sua gentilezza. Tuttavia, svuotare una mozione nei suoi punti fondamentali non è un buon modo per affrontarla o per poterla condividere con il Governo. Mi rendo conto che la mozione della maggioranza, illustrata dalla senatrice De Biasi, sia quella che il Governo può accogliere meglio. Faccio tuttavia notare le profonde contraddizioni esistenti tra l'azione del Ministro e la mozione della senatrice De Biasi. Vi invito quindi a fare pace almeno tra di voi e - come vi ha già ricordato il senatore Falanga - ad affrontare la questione come va fatto veramente.

Aggiungo che le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il messaggio fortemente razzista e penalizzante per le donne italiane, che la seconda campagna diffondeva, sono state affrontate dal ministro Lorenzin sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile della comunicazione del suo Dicastero. Gli importi stanziati per la campagna risultano essere di 113.000 euro e l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata scelta tramite un bando pubblico indetto il 18 dicembre 2015 e chiuso dieci giorni dopo: una rapidità davvero encomiabile in un'attività ministeriale e burocratica che di solito prende molto più tempo e si muove con maggior lentezza; evidentemente la rapidità serviva a selezionare un'agenzia pubblicitaria che era talmente condivisa dalla struttura e dal Ministro che non poteva che fare bene e invece - come avete visto - ha fatto molto male. Quel danno economico arrecato alla collettività italiana e alle tasse che i cittadini pagano speriamo sia in qualche modo sanato da qualcuno che, sotto la sua responsabilità personale, risponda di un'azione così sbagliata. Il Ministro continuerà a rispondere del ruolo che non riesce a svolgere, che non è capace di svolgere, su questo fronte come su molti altri.

Comprendo benissimo la *realpolitik* del sottosegretario De Filippo; a voi lascio la mozione di maggioranza insieme al suo Ministro, mentre a noi dell'opposizione non resta che stigmatizzare ancora una volta l'atteggiamento di un Governo che mette la testa sotto la sabbia e non sa affrontare realmente i problemi. Inoltre, che un Ministro chiamato in causa da molte colleghe di quest'Assemblea non abbia neanche il coraggio di presentarsi in quest'Aula, fosse solo per difendere la sua azione, dice già tutto.

**BARANI (AL-A).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BARANI (AL-A).** Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore di tutte le mozioni, compresa quella presentata dalla maggioranza. La collega De Biasi ha infatti ben colto nel suo intervento le difficoltà in cui si è svolta questa campagna pubblicitaria che doveva portare ad un esito diverso da una semplice mozione. Presidente, in interventi di fine seduta già tre o quattro volte le ho chiesto di avere risposte dal Ministro della salute su atti di sindacato ispettivo che riguardavano l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), l'epatite C e il Fertility day; diversi temi, come il senatore Falanga ha colto bene nel suo intervento, che rappresentano le nostre critiche a un Ministero che effettivamente sta facendo crescere la spesa sanitaria quando in altri Paesi la fanno diminuire.

Chiedo tra l'altro al senatore Maurizio Romani di sottoscrivere il suo atto 1-00603 perché come Gruppo lo condividiamo. È interessante e importante perché parla di tutte le malattie croniche, che saranno argomento della prossima seduta, che si potrebbero curare, apportando un miglioramento alla qualità di vita e un risparmio sulla spesa farmaceutica. Basterebbe realizzare un controllo vero sull'Aifa, e non un controllo di sponsorizzazione di 50.000 euro per la festa di Comunione e



Liberazione, di 700.000 di anticipo di stipendio al presidente o all'amministratore delegato di Aifa. Così non si va da nessuna parte.

Tutte le mozioni presentate dai Gruppi avranno il nostro voto favorevole perché riteniamo che portare qualità di vita, intervenendo sulla salute, sia un dovere di tutti quanti noi e in ciascuna mozione, di maggioranza o minoranza, lo spirito è finalizzato ad andare incontro alla salute dei cittadini. Per questo, responsabilmente, le voteremo tutte.

In conclusione, mi associo a chi sostiene che il Ministro debba avere il coraggio di venire qui perché, se non lo fa, è bene che non stia nemmeno al Ministero della salute. (*Applausi della senatrice Bernini*).

**PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PETRAGLIA** (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, abbiamo ascoltato le parole del sottogretario De Filippo e comprendiamo le sue difficoltà. Ci ha spiegato l'impegno del Governo sulle politiche sanitarie, ma comprendiamo la pacatezza con cui ha parlato. È chiaro a tutti, infatti, che siamo dinanzi a una vicenda incredibile, a dir poco imbarazzante, per un Paese europeo nel 2016.

Il tema oggi in discussione riguarda la scelta del Governo della campagna sul Fertility day che ha sorpreso tutti. E penso anche a molti di coloro che sono al Governo, a partire dal Presidente del Consiglio. Dopo anni di tagli alla sanità pubblica, con milioni di italiani costretti a rinunciare alle cure, con un *welfare* pubblico assente, il sostegno alla maternità inesistente, tagli senza fine all'istruzione e ai servizi, tutto a vantaggio dei privati, ci siamo ritrovati dinanzi alla campagna pubblicitaria del Fertility day; un'iniziativa a dir poco grottesca, che si commenta da sola, come gli interventi di tutte le colleghe e i colleghi hanno ampiamente spiegato. Tale episodio dà però la cifra di quanto la ministra Lorenzin sia del tutto lontana dalla realtà, nonostante ricopra il proprio incarico da ben due anni. Ci chiediamo allora in quale Paese abbia vissuto in questi anni; se fosse rimasta qui, con gli occhi rivolti al Paese reale, si sarebbe accorta che, se in Italia non si fanno figli, è perché il *welfare* pubblico non esiste. Non esistono serie politiche a sostegno della maternità. Non esistono politiche per il lavoro. L'ascensore sociale è fermo e non esiste un Governo che paia voler cambiare rotta rispetto ai regali ai privati, alla progressiva privatizzazione del Sistema sanitario, alle politiche di austerità, ai tagli ai servizi.

Se vogliamo parlare della fertilità dal punto di vista sanitario, ci spieghi allora la Ministra i ritardi e le difficoltà di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, dopo lo strazio che è stato fatto della legge n. 40 del 2004, che la destra, della quale lei rimane ancora una illustre esponente, ha votato e rivendica con orgoglio.

Parliamo di stili di vita, di progetti educativi, di tante proposte attuabili solo se c'è la volontà di trovare le risorse. Se vogliamo parlare di fertilità dal punto di vista sociale e demografico, affrontiamo allora i problemi che costringono i giovani a rinviare la scelta di fare figli. Se vengo assunta grazie al *jobs act* ma pagata in *voucher*, ovviamente non penserò alla clessidra che scorre, perché ho il problema di come sopravvivere quotidianamente. E se parlare di fertilità vuol dire disegnare la donna come una fattrice in scadenza, allora sarebbe stato meglio stare zitti. Al contrario, sarebbe stato utile e urgente parlare di natalità, di salute riproduttiva, di genitorialità consapevole, di interruzione della gravidanza da garantire nel servizio pubblico, di rifinanziamento dei consultori giovani, di prevenzione e politiche per la contraccezione ma, soprattutto, introdurre, ad esempio, l'ora di educazione sessuale nelle scuole. Eppure, di tutto questo non abbiamo parlato.

Ci dispiace dire che è apparsa chiara a tutti i cittadini la totale inadeguatezza della ministra Lorenzin. E le nostre convinzioni si sono addirittura rafforzate con la seconda parte della campagna, che definire vergognosa è poco; le buone abitudini da proporre e le cattive compagnie da evitare. Certamente, la Ministra ha preso le distanze: non sapeva, non poteva immaginare. Ma ha anche avuto il coraggio di giustificarsi spiegando che il razzismo è negli occhi di chi guarda, mostrando di non avere ancora una volta capito quale sia il problema. Il razzismo sarà anche negli occhi di chi guarda, ma la sua inadeguatezza è davvero sotto gli occhi di tutti.

Per questo, come Sinistra Italiana, abbiamo rivolto, e continuiamo a rivolgere un appello alla ministra Lorenzin: di restituire dignità al suo ruolo, di restituire dignità al suo Ministero e, soprattutto, di dimettersi, perché quello non è il posto adatto a lei.

La sanità pubblica oggi ha bisogno urgente di investimenti e di risorse pubbliche, per garantire quel diritto alla salute che la Costituzione ancora garantisce. Non ha bisogno di una Ministra che non ha ritenuto neanche doveroso venire a confrontarsi con l'Assemblea del Senato. Evidentemente, questo è il pieno discredito delle istituzioni portato avanti dalla Ministra e da tutto il Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** È presente in Aula una rappresentanza di studenti della Scuola secondaria statale di primo grado «Pirandello-Svevo» di Napoli, alla quale rivolgiamo i nostri saluti. *(Applausi).*

### **Ripresa della discussione delle mozioni nn. 626, 639, 641, 644 e 645 (ore 12,14)**

**BIANCONI** *(AP (NCD-UDC)).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIANCONI** *(AP (NCD-UDC)).* Signor Presidente, una cattiva comunicazione? Sì, certamente. Una comunicazione che ha messo anche in imbarazzo molte persone? Certamente sì.

Ma è per questo che un Ministro deve dimettersi? Il Ministro ha posto delle problematiche molto vere ma, essendo questa un'Assemblea parlamentare dove ci sono tante anime pure che dimenticano anche la loro appartenenza a Governi precedenti dove certi problemi non erano neanche stati sfiorati, mentre oggi invece vengono affrontati, qualche cosa vogliamo dire anche noi.

È vero o non è vero che una coppia su cinque ha difficoltà di procreare spontaneamente e che questo dato è esattamente il doppio rispetto a quello di venti anni fa? È vero o non è vero che la denatalità in Italia ci vede come fanalino in Europa? È vero o non è vero che le donne diventano madri sempre più tardi? Il dato medio è di più di trentuno anni. È vero o non è vero che il numero delle madri ultra quarantenni è raddoppiato negli ultimi anni? È vero o non è vero che tutte le problematiche di tipo sanitario che comportano l'infertilità non sono conosciute dal 60 per cento dei cittadini italiani?

Allora, se questi sono i dati, un Ministero serio si pone degli obiettivi, e il ministro Lorenzin seriamente se li è posti. E se li è posti nell'ambito di una campagna a proposito della quale anch'io, cara amica De Biasi, preferirei parlare in italiano. Il Fertility day è qualcosa di troppo distante da ciò che possiamo capire noi; parliamo di infertilità, parliamo di fertilità, parliamo di procreazione, parliamo del desiderio dei genitori di diventare padri e madri. Parliamo di questo.

E allora sulla denatalità abbiamo incombenti problematiche di crisi economica. Certo, la società italiana è profondamente cambiata negli ultimi dieci-quindici anni. È vero che le problematiche sociali sono aumentate. È vero che il problema lavorativo è drammaticamente presente nel desiderio di diventare genitori. È vero che le politiche a sostegno di un genitore sono messe veramente a dura prova, per gli ostacoli sociali e per la scarsità di infrastrutture. È vero tutto questo ed è vero che noi, come legislatori, queste problematiche ce le dobbiamo porre; tra l'altro è imminente l'esame del disegno di legge di stabilità, sul quale potremo assolutamente incidere.

Ma altro è il problema sanitario e il ministro Lorenzin si è occupata proprio di questo problema. È vero o non è vero che la prevenzione che un tempo si faceva oggi è sconosciuta? Neanche i medici di medicina generale spesso e volentieri la fanno. Un tempo c'era il servizio militare e, almeno per i maschietti, la prevenzione dell'infertilità era presente; oggi non si fa più neanche quella.

Lei, signor Sottosegretario, ha parlato dell'endometriosi e, quindi, di malattie veramente gravi. Lo sappiamo o meno che il 30 per cento di chi soffre di endometriosi è infertile? E guardate che dieci anni

fa di endometriosi ne parlavano gli specialisti e questa patologia non era entrata neanche nei piani sanitari nazionali. Questo Ministro l'ha fatta rientrare nel Piano sanitario nazionale, così come si è preoccupata di affrontare nell'ambito dei LEA le problematiche della fecondazione eterologa e omologa.

Quindi va bene tutto nella vita, ma se neanche si vuole porre l'attenzione su una problematica vera, che non riguarda soltanto noi e l'oggi, ma che interessa noi, il domani e il dopodomani, l'italianità, quello che saremo, allora fate una mozione di sfiducia. Abbiate il coraggio di mostrarvi per quello che siete e, sepolcri imbiancati, smettetela di fare della disinformazione sui temi reali: il corpo della donna, il desiderio di maternità e di paternità (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*). Abbiate il coraggio di venire fuori, ponete una mozione di sfiducia su questo Ministro e poi ci ritroveremo a parlare delle cose che ha fatto e di quelle che non ha fatto, di quelle per le quali deve andare a casa e di quelle per le quali, invece, deve assolutamente rimanere.

Pertanto, voteremo convintamente la mozione della senatrice De Biasi, perché, pur con tutte le criticità, solleva assolutamente e con consapevolezza un problema che noi ci stiamo ponendo anche in Commissione sanità. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD*).

**TAVERNA (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TAVERNA (M5S).** Signor Presidente, non mi aspettavo questo intervento da parte della senatrice Bianconi, anche perché legare una problematica seria come quella della denatalità al progetto del Fertility day del ministro Lorenzin, mettendo le due questioni insieme come se fossero l'una funzionale all'altra, è veramente fantascienza. Se si vuol parlare del perché le donne non fanno figli in giovane età e si parla dell'Europa, bisogna dire che in Svezia le mamme hanno quattrocentottanta giorni pagati di congedo parentale, che possono essere distribuiti nei primi otto anni di vita del bambino. Tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro al mese per i bambini fino a diciotto anni.

Per quanto riguarda la conciliazione di vita e lavoro, i giorni di permesso per restare a casa con i figli malati sono pagati e illimitati. In Francia, dal quarto mese di gravidanza, sono previsti 185 euro al mese, oltre a un premio di circa 900 euro alla nascita. Sono previsti l'allocatione familiare e 130 euro al mese fino al compimento del diciottesimo anno di età. La conciliazione di vita e lavoro è facilitata dalle assistenti materne. Il problema non è che la donna diventa vecchia. Al punto 3.2 del Piano nazionale per la fertilità si legge: «Il maschio e i suoi spermatozoi: due soggetti da proteggere» e al punto 3.3 si legge: «La donna e i suoi ovociti: nascono ed invecchiano insieme».

Voi dovete prendere seriamente il problema della possibilità di creare una famiglia e di consentire a uomini e donne di mettere al mondo un figlio in giovane età perché hanno garanzia di poterlo mantenere, curare e farlo vivere in maniera dignitosa (*Applausi dal Gruppo M5S*), altrimenti il vostro Piano per la fertilità non vi dico dove ve lo potete mettere perché sinceramente è una delle cose più vergognose, sessiste e antisociali che abbia letto in quest'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il ministro Lorenzin dovrebbe andare a casa per tanti motivi, a partire dal caso Avastin-Lucentis, dall'appropriatezza e perché che ci ha fatto sputare sangue per tre anni prima di veder approvata una legge sugli *screening* neonatali che salvano la vita di chi fa i figli. I figli li facciamo e, quando li facciamo sani, ancora adesso non c'è la possibilità di individuare patologie curabili entro le prime quarantotto ore. È stato grazie al Movimento 5 Stelle e a una Commissione che si è spogliata dall'appartenenza politica che è stata approvata una legge perché era giusta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Noi oggi voteremo a favore della mozione della senatrice De Biasi perché è corretta, ma, signor Sottosegretario, sono corrette anche le nostre richieste di impegno, insieme alle premesse. Chiederemo pertanto due votazioni separate perché non posso rinunciare a vedere il Governo impegnato su richieste più che giuste, ma non sono tanto ipocrita da non vedere le critiche sacrosante di un Ministro che ha dimostrato di essere inadeguato. L'inappropriatezza la applichi a se stessa. Quando parla di

donne e di natalità, si mettesse in testa che la prima cosa che una donna desidera è probabilmente avere un figlio. È naturale; è nel suo stesso essere donna e se non lo fa è perché tante volte si rende conto che non può esclusivamente essere un apparato riproduttore e metterlo al mondo: devi essere una mamma e una mamma innanzitutto valuta le possibilità di consentire al figlio di vivere una vita. Questo Paese non glielo consente. Questo Governo non fa nulla per agevolare tutto questo. Pensateci bene la prossima volta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ZUFFADA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avevo preparato un intervento nel merito, ma dopo aver sentito la Capogruppo, senatrice Bianconi, andrò a braccio perché condivido pienamente le premesse che ha fatto per spiegare le motivazioni e le cause per le quali in Italia c'è denatalità.

Senatrice Bianconi, rappresentante del Governo, il problema però è che non basta fare l'analisi delle motivazioni per le quali in Italia la denatalità è superiore a qualsiasi altro Paese europeo. Chi governa non ha il compito e il dovere di fare l'analisi, ma deve prospettare le soluzioni. Non basta, come è stato fatto, il Fertility day. Non entro nel merito delle critiche fatte da chiunque e ammesse dallo stesso Ministro. *(Applausi della senatrice Bernini)*. Pertanto, sono dell'opinione che, anziché fare il Fertility day, sarebbe opportuno prendere iniziative concrete nel merito.

Secondo gli ultimi dati, in Italia, le nostre famiglie spesso ci fanno studiare con difficoltà, andiamo all'università e questo Governo, per sostenerci in questa pratica, ci dà 500 euro da spendere in libri e cinema, che mi sembra una cosa molto limitata *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)* e, dopo esserci laureati, dobbiamo cercare un lavoro. Gli ultimi dati relativi all'occupazione giovanile però non mi pare mostrino un aumento. Purtroppo sono indiscutibili: c'è un aumento della disoccupazione giovanile.

Dopo di che, quando due giovani hanno la fortuna di trovare un posto di lavoro e decidono di mettere su una famiglia, chiedono un mutuo, che naturalmente le banche forniscono solo se i richiedenti hanno un contratto a tempo indeterminato, cioè se danno garanzie. Dunque, stipulano un mutuo trentennale, dopo di che, magari, decidono di fare dei figli.

Ma qual è la posizione di questo Governo e di questo Paese nel merito del sostegno alla famiglia? Non mi pare che sia la stessa di altri Paesi qui ricordati: per le politiche di sostegno alla famiglia si impegna, nel complesso, il 3,6 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi in assoluto in Europa.

Poi, se si ha la fortuna di fare un figlio, lo si fa a trentacinque, trentasei o quarant'anni perché le persone normali si comportano in maniera responsabile in materia di procreazione, perché sanno che se si vogliono mettere al mondo dei figli, bisogna dar loro anche la possibilità di una prospettiva, di un futuro. Per questo sono necessari gli asili nido, i servizi e il sostegno alle persone, mentre ci sono realtà, in Italia, nelle quali gli asili nido non esistono. Bisogna quindi diminuire la pressione fiscale sulla famiglia, dare sostegni reali con i servizi, non le mance, perché le mance non risolvono il problema, servono solo a fare un po' di campagna elettorale.

Poi c'è un altro aspetto da considerare: il Ministro della sanità che ha queste buone idee, secondo me avrebbe dovuto avere il coraggio di presentarsi stamattina a difendere la propria posizione, non mandare il Sottosegretario a difendere iniziative che non gli sono proprie. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). È a casa con la febbre. Questo non te lo puoi permettere!

ZUFFADA (FI-PdL XVII). Questo avrebbe dovuto fare un Ministro serio.

E soprattutto, mi aspetto che nella prossima legge di stabilità, al di là delle chiacchiere che vengono fatte, ci siano risorse adeguate, non campagne promozionali: risorse adeguate alla famiglia perché non capiti ciò che accade alla famiglia che ho ricordato, dove i coniugi si sposano a trent'anni se gli va bene, fanno i figli a trentacinque o trentasei anni, stipulano un mutuo trentennale e che quindi arriva all'età di sessant'anni e, se vogliono andare in pensione per dedicarsi alla famiglia o ai figli, devono stipulare un nuovo mutuo ventennale per poter andare in pensione.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,27)

(Segue ZUFFADA). Se queste sono le proposte di questo Governo e di questo Ministro, Dio ce ne scampi, perché un conto è parlare e un conto è proporre concretamente iniziative che mancano.

Mi auguro che alla prossima legge di stabilità quanto viene detto non venga smentito, perché si è detto più volte che il sistema sanitario nazionale non sarebbe stato toccato e che ci sarebbero state risorse adeguate, ma abbiamo visto nei tre anni precedenti com'è stato garantito il sistema sanitario nazionale! Vorrei vedere iniziative concrete, soprattutto in termini di fiscalità, per la famiglia. Questa sarebbe una risposta seria e concreta.

Peraltro, questo Governo si rivolge all'Europa chiedendo di avere maggiore flessibilità, cioè di fare maggiori debiti da tramandare ai nostri figli e ai nostri nipoti. Se questo è l'interesse per la famiglia, ripeto, sarebbe meglio cambiare registro.

Per queste motivazioni, dato che le mozioni delle senatrici De Petris, Taverna, Simeoni e De Biasi sono incentrate sull'aspetto sanitario della questione e non anche sull'aspetto di carattere economico e di sostegno alla famiglia, il nostro sarà un voto di astensione. Voteremo invece a favore della mozione presentata dalla senatrice Bonfrisco, che affronta in due punti anche questo aspetto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DIRINDIN (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN (PD). Signor Presidente, il dibattito questa mattina purtroppo si è concentrato sui contenuti e sui giudizi che sono stati dati sulla campagna comunicativa del mese scorso. Personalmente credo che ciò non sia utile. Capisco che è inevitabile, ma sulla campagna comunicativa tutti - credo di poterlo affermare - abbiamo espresso un giudizio fortemente critico. Su questo siamo assolutamente allineati, così come sulla necessità di modificare il modo con il quale si fanno interventi di comunicazione sui temi di cui trattiamo.

Anche in questa occasione sono stati espressi personalismi nei riguardi di chi ha promosso la campagna di comunicazione, che peraltro ha riconosciuto l'errore e ha ritirato la campagna (campagna che giudico comunque negativa). Ebbene, credo sia necessario superare tali personalismi con equilibrio ed entrare nel merito delle politiche che possiamo individuare e promuovere per la salute riproduttiva degli uomini e delle donne. Questa è un'altra questione e ritengo che, se il legislatore può dare un contributo in questo momento, deve darlo proprio in questa direzione.

Quello che abbiamo cercato di sottolineare, in particolare nella mozione n. 644, a prima firma della senatrice De Biasi, è in primo luogo la necessità di non concentrarci soltanto sul tema della fertilità, perché è solo un pezzo piccolissimo del tutto. È importante invece parlare di salute riproduttiva degli uomini e delle donne, in quanto le politiche per sostenerla devono vedere coinvolta l'intera popolazione e non soltanto una parte di essa.

In questo senso ci auguriamo, apprezzando le posizioni che stamattina ha espresso il Sottosegretario rispetto ad alcune richieste e impegni rivolti al Governo, che anche a partire dalla prossima legge di bilancio si possa prestare attenzione al tema e soprattutto confidiamo che le politiche per il sostegno alla salute riproduttiva riorientino i propri contenuti rispetto a scelte che sono fondamentali.

Che cosa è importante? In primo luogo - l'abbiamo già sottolineato, ma voglio ricordarlo - che siano riqualeficati e adeguatamente sostenuti sotto il profilo culturale e professionale, oltre che finanziario, i consultori. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

I consultori hanno attraversato un periodo di grande decadenza in questi anni perché sono stati trascurati dal livello centrale, dal livello regionale e dal livello aziendale. I consultori devono essere il luogo in cui le donne e gli uomini non si sentano lasciati soli, ma si sentano accompagnati, sia nella fase precedente la scelta di concepire un figlio, attraverso interventi di informazione, formazione e sostegno, sia nel momento in cui liberamente e consapevolmente scelgono di avviare una gravidanza e avere un figlio, ma soprattutto dopo. Infatti, il problema è che cosa fanno le amministrazioni pubbliche nel momento in cui i bambini nascono, nei loro primi anni di vita e, soprattutto, di fronte alle enormi



difficoltà che le donne incontrano nella società moderna quando hanno un figlio piccolissimo a casa? Occorre dunque un intervento specifico per sostenere i consultori e garantire una corretta applicazione della legge n. 194, che troppo spesso e sempre più frequentemente fa fatica ad essere adeguatamente sostenuta.

Serve poi un intervento attraverso le scuole. Il Sottosegretario ha parlato di politiche intersettoriali e non mi sembrava vero ascoltare questa precisazione rispetto agli orientamenti che vogliamo seguire. Politiche intersettoriali: in primo luogo, dobbiamo lavorare insieme alle scuole, perché i giovani devono essere formati, attraverso l'educazione alla fertilità, alla sessualità e ai problemi procreativi. Ovviamente, non solo le scuole devono svolgere questo ruolo.

L'ultimo aspetto attiene alle difficoltà che affronta una famiglia e in particolare una donna quando sceglie liberamente - sottolineo liberamente - se avviare o meno una maternità; difficoltà sociali ed economiche che in questi anni sono particolarmente gravi. Capisco che su questi temi si fa presto a enunciare richieste e principi e si fa molta più fatica poi a tradurli in azioni, non solo concrete ma soprattutto efficaci. Continuiamo però a sottolinearne l'importanza.

Siamo convinti che di questa esperienza negativa il Ministero farà tesoro per qualificare al meglio gli interventi e per farlo da subito, sin dall'occasione della prossima legge di bilancio. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bonfrisco).*

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Passiamo alla votazione della mozione n. 626.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Signor Presidente, in virtù dei pareri espressi dal Sottosegretario, chiediamo una votazione per parti separate, dividendo, da una parte, le premesse e i primi due punti del dispositivo e, dall'altra, tutti gli altri impegni del dispositivo, su cui accogliamo le proposte di riformulazione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate della mozione n. 626 (testo 2).

**È approvata.**

Passiamo alla votazione delle premesse e dei primi due punti del dispositivo della mozione n. 626 (testo 2).

**BARANI (AL-A).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1) e 2) del dispositivo della mozione n. 626 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei restanti punti del dispositivo della mozione n. 626 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della mozione n. 639.

**TAVERNA (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TAVERNA (M5S).** Signor Presidente, anche noi chiediamo una votazione per parti separate,

dividendo la parte delle premesse dalla parte che contiene il dispositivo, accogliendo le proposte di riformulazione avanzate su quest'ultima parte.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate della mozione n. 639 (testo 2).

**È approvata.**

Passiamo alla votazione delle premesse della mozione n. 639 (testo 2).

BARANI (AL-A). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 639 (testo 2), presentata dalla senatrice Taverna e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 639 (testo 2), presentata dalla senatrice Taverna e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della mozione n. 641.

BARANI (AL-A). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 641, presentata dalla senatrice Simeoni e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della mozione n. 644.

BARANI (AL-A). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 644, presentata dalla senatrice De Biasi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della mozione n. 645.

**BONFRISCO (CoR).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti separate della mozione n. 645, votando prima le premesse e poi il dispositivo, accogliendo la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo in merito a quest'ultima parte.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la richiesta di votare per parti separate la mozione n. 645 (testo 2).

**È approvata.**

Passiamo alla votazione della mozione n. 645 (testo 2).

BARANI (*AL-A*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 645 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 645 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Per fatto personale

[\\*NAPOLITANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLITANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, prendo la parola per fatto personale in rapporto a valutazioni di cui mi si è fatto oggetto nell'intervento del senatore Calderoli nella seduta antimeridiana del giorno 5 ottobre. Tali valutazioni sono state richiamate in Aula la mattina seguente dal senatore Centinaio.

Verrò subito al punto, prescindendo dalle invettive di una volgarità da suburra indirzzatemi sorprendentemente - dopo tanti anni, davvero, non me lo aspettavo - dal Vice Presidente del Senato. E in un caso come questo si ingiuriano non un singolo, ma le istituzioni.

Il senatore Centinaio ha preferito ricorrere in modo velatamente diffamatorio a espressioni derisorie per me come persona anziana. Su questi aspetti di linguaggio e costume dei due interventi non ho nulla da aggiungere. Suppongo se ne potrà parlare, nell'interesse della nostra istituzione, in sede appropriata.

Il punto politico che ho ragione di considerare grave sta nell'affermazione del senatore Calderoli, richiamata in Aula la mattina seguente dal senatore Centinaio, secondo la quale io avrei «tolto a questo ramo del Parlamento la dignità definendo indegno il Parlamento». Si tratta di allusioni alla risposta che diedi a braccio alla domanda di un giovane che, il 1° ottobre scorso, ha partecipato a Roma al corso di formazione politica dinanzi al quale ho presentato una lezione su temi politico-istituzionali.

Prima di abbandonarsi a un giudizio simile sul «collega ex Presidente della Repubblica», il senatore Calderoli avrebbe avuto il dovere di documentarsi, o almeno di attenersi a quanto le agenzie di stampa, a cominciare dall'ANSA, avevano riferito. Reagendo a forme di difesa puramente retorica del Parlamento, avevo risposto a quel giovane, denunciando - cito l'ANSA - «Come si è ridotto il Parlamento» per effetto del ricorso dilagante da molti anni alla decretazione d'urgenza e a voti di fiducia su maxiemendamenti e articoli unici, che, almeno dal 2007, hanno stravolto il processo legislativo e mortificato le Camere.

E aggiungevo - cito ancora l'ANSA -: «Tutto questo può finire con la riforma costituzionale sottoposta al *referendum* per i rimedi che appresta in proposito. Questa è la sostanza: riabilitare il ruolo del Parlamento», restituendogli piena dignità. Naturalmente, sarebbe stato possibile, volendolo, documentarsi ulteriormente su quella mia breve risposta. Dire, dunque, che ho definito indegno il Senato, il Parlamento è affermazione non solo deliberatamente falsa ma opposta al senso e alle parole



effettive di quel mio intervento.

Da deputato per trentotto anni, da Presidente della Camera e infine da Presidente della Repubblica, ho sempre operato per valorizzare il ruolo del Parlamento e rafforzarne la funzionalità e il prestigio. Chiunque, per polemica elettorale in vista del *referendum*, tenda a negare e a macchiare questo mio incontestabile e costante comportamento, viene meno a ogni regola di minima oggettività e di rispetto istituzionale. (*Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e AL-A e della senatrice Repetti*).

**CALDEROLI** (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALDEROLI** (LN-Aut). Signor Presidente, non sono un diffamatore di professione e non intendo offendere nessuno. Ho rispetto delle istituzioni, ma sono anche un politico e quindi, quando una persona scende in politica, anche se fa il Presidente della Repubblica ma fa politica, anche se è un ex Presidente della Repubblica ma fa politica di parte, dev'essere disponibile al confronto e, come si suol dire, a "darle" ed eventualmente a "prenderle".

Non c'è bisogno di troppe citazioni per ricordare il ruolo di parte che il senatore Napolitano ha avuto come ex Presidente della Repubblica. Ricordiamo, rispetto alla riforma, i suoi interventi in Commissione e in Assemblea. Ha citato una *lectio magistralis*, ma si è dimenticato di citare la sede: non era la Normale di Pisa, ma la scuola di formazione politica dei Dem, che mi sembra sufficientemente di parte e politica.

Riprendo quanto è stato riportato dalla stampa per poter essere altrettanto puntuale e preciso, dove si dice: «Tra decreti e fiducie, il Parlamento è stato ridotto uno straccio». Mi sarei aspettato di sentire una frase del genere da Salvini, da Grillo, ma non certo da un Presidente della Repubblica, ancora più quando emerito.

Ricordo a me stesso l'articolo 87 della Costituzione: chi autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, come i disegni di legge di conversione dei decreti-legge? I Presidenti della Repubblica. (*Applausi del senatore Campanella*). Chi promulga le leggi dopo che sono state convertite con più o meno fiducie? I Presidenti della Repubblica. Quindi, se qualcuno ha fatto girare gli stracci non è il sottoscritto ma qualcun altro che quei provvedimenti li ha firmati. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

Ripeto: far «votare una finanziaria con un unico articolo e 1.300 commi significa uccidere il Parlamento». Benissimo, io però ho buona memoria: questo esempio è tratto dalla sessione di bilancio 2006 e riferito alla legge finanziaria per il 2007, il presidente del Consiglio era Prodi e il presidente della Repubblica era Napolitano. Quindi, va bene che di solito l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, ma francamente citare episodi del genere mi sembra fuori luogo.

A seguire: «Se vince il *referendum* istituzionale, avremo la possibilità di tornare a rendere il Parlamento un luogo degno». Se devo, attraverso l'approvazione di una riforma, far tornare ad essere degno, come luogo, il Parlamento, vuol dire che in questo momento è indegno per naturale conseguenza.

Su questo mi trovo d'accordo, ma l'indegnità del Parlamento non deriva dalla bocciatura della riforma costituzionale, ma nasce forse dalla congiura di palazzo del 2011, quando l'ultimo Governo regolarmente eletto da parte dei cittadini, con questa congiura, è stato mandato a casa.

Forse l'indegnità del Parlamento deriva dal fatto che abbiamo un Parlamento che ha espresso la fiducia a tre Presidenti del Consiglio successivi, che non sono stati mai eletti dal popolo (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e FI-PdL XVII*).

È vero, infatti, che il Presidente del Consiglio non deve ricevere il voto diretto dei cittadini, ma è anche vero che la parte che dà la maggioranza o meno all'attuale Presidente del Consiglio e che l'ha data a coloro che lo hanno preceduto è costituita da persone elette nel centrodestra che oggi votano dall'altra parte. Questa è indegnità, signor Presidente! (*Applausi dei senatori Bottici, Campanella e Malan*).

Forse indegno è un Parlamento che ha espresso per tre volte la fiducia - e qualcuno le ha lasciate

mettere - per l'approvazione della legge elettorale, cosa che è accaduta solo con la legge Acerbo e con la legge truffa. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Bottici, Campanella e Taverna*).

Indegno è aver fatto votare, con il ricatto dello scioglimento anticipato della legislatura, quella riforma costituzionale in cui nessuno credeva.

Indegna è quella riforma costituzionale. (*Applausi del senatore Campanella*).

Indegno è aver consentito di proporre un quesito referendario che dice una cosa quando i contenuti sono diversi ed esattamente contrari.

Indegna è la campagna elettorale e mediatica del sì, che si sta svolgendo, dove da mattina a sera vediamo solo Renzi e non c'è nessuno che faccia un minimo richiamo. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Campanella*).

Quella è davvero circonvenzione del popolo!

Signor Presidente. Se ho sbagliato in qualcosa è nell'aver pronunciato una frase fatta, ma le garantisco che ignoravo allora e ignoro oggi se il Presidente Napolitano sia figlio unico o abbia dei fratelli: ho sbagliato nel coinvolgerli; perché a nessuno può essere attribuita una colpa per avere un fratello Presidente della Repubblica.

Concludo, signor Presidente, ricordando una frase che ho pronunciato, credendo veramente in quella frase, in occasione di un compleanno del presidente Napolitano. Ho detto: «Caro Presidente, auguri! Lei è come il vino rosso, come l'amarone, che migliora ad ogni anno che passa». Devo ricredermi, perché anche i migliori vini, con troppi anni, rischiano di andare in aceto. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S e del senatore Campanella*).

[GASPARRI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non sono gli interventi di fine seduta la sede per una discussione sulla storia della Repubblica, ma sono stati richiamati fatti importanti.

Personalmente non ho criticato (e credo non lo abbia fatto nessun esponente del nostro Gruppo) quell'affermazione del presidente Napolitano, con il quale ci siamo confrontati per lungo tempo - chi più, chi meno - con opinioni spesso divergenti, nella sua veste di Presidente della Camera dei deputati, di Ministro dell'interno e di Presidente della Repubblica e credo che, se le affermazioni fatte possono aver arrecato offesa, bene ha fatto il presidente Napolitano a difendere il suo punto di vista.

Si è però aperta una discussione e ho visto che il senatore Calderoli ha voluto collegarla all'attuale discussione sul *referendum*. Non farò altrettanto, anche perché per gli interventi di fine seduta i tempi sono brevi e avremo mille occasioni per parlare di *referendum*, di forzature e di Costituzione. Voglio però dire che l'indegnità del Parlamento è maturata per lungo tempo. Già il senatore Calderoli ha ricordato all'Assemblea e anche al presidente Napolitano tante cose singolari che sono accadute negli anni. Se l'interpretazione autentica del senatore e presidente Napolitano è quella che ci ha dato poc'anzi, va ricordato ciò che è accaduto in tante fasi della vita repubblicana. Anch'io ho fatto parte di Governi che hanno emanato decreti-legge: per carità, chi è senza peccato scagli la prima pietra! Ma poi alcuni Governi - e il presidente Napolitano lo sa - hanno fatto della decretazione e del voto di fiducia la prassi esclusiva. Lo ha fatto il Governo Monti - parliamo di un altro collega - e in quella fase dal presidente Napolitano, come ha ricordato il senatore Calderoli, non ho sentito esternazioni come quella fatta alla Classe Democratica, scuola di formazione politica dei giovani del PD.

Così come, se volessi ricollegarmi all'attualità, l'allora presidente Napolitano contestò al Parlamento di non aver approvato con la maggioranza assoluta, alla Camera, una norma sull'assestamento di bilancio da cui in quella fase, nel 2011, si trassero conseguenze mentre, l'altro giorno, presidente Grasso, ho visto che l'Assemblea del Senato ha approvato l'assestamento di bilancio con 142 voti, che non sono la maggioranza assoluta. Ora al Quirinale non c'è il presidente Napolitano, ma non so se l'attuale Presidente della Repubblica abbia trovato gli stessi motivi di critica che trovò, e io ero Capogruppo (lo ricorderà il senatore Napolitano). In quella fase ho avuto modo di confrontarmi, ognuno nei rispettivi ruoli - il suo prestigiosissimo e istituzionale, il mio funzionale - con il Presidente della Repubblica. E

ricordo anche, signor Presidente del Senato, che al Quirinale non passano soltanto i decreti-legge: come forse il senatore Calderoli ricorderà, io ho visto leggi di stabilità che uscivano dal Senato in un modo e che venivano emendate in maniera impropria, prima che approdassero alla Camera, in altri luoghi istituzionali. Abbiamo quindi scoperto che negli anni passati la Presidenza della Repubblica ha avuto anche il potere di emendare i provvedimenti.

Pertanto, quando vorremo, potremo aprire una discussione sul diritto costituzionale e sulla storia dell'Italia. Credo che ognuno abbia diritto di esternare il proprio pensiero: il presidente Napolitano è un politico e può dire quello che vuole, ma anche noi siamo stati testimoni di storia e abbiamo assistito a tante cose indegne che sono accadute in questa Repubblica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Giovanardi).*

[DE PETRIS](#) *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Hanno poi chiesto di intervenire i senatori Compagna, Zeller e Zanda.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, non avremmo mai chiesto la parola su interventi di fine seduta, ma a questo punto siamo costretti a farlo, visto che abbiamo colto che anche il presidente Zanda lo ha immediatamente chiesto.

Penso che dovremmo, tutti quanti, cercare di evitare toni che fanno riferimenti di tipo personale, offese e tutto il resto. Ognuno ha diritto di fare la propria battaglia politica e la propria campagna anche sul *referendum*; tuttavia - lo dico con garbo anche al presidente Napolitano - sono stati esercitati dei ruoli, come il suo quale Presidente della Repubblica, che non si possono dimenticare rispetto a quella che poi è stata, purtroppo, la diminuzione di poteri del Parlamento.

Sarebbe quindi molto interessante - lo dico con rispetto al senatore Napolitano - fare una discussione seria, questa sì, e molto approfondita su cosa è accaduto negli ultimi anni rispetto alla diminuzione dei poteri del Parlamento, rispetto all'uso e all'abuso dei decreti-legge. *(Il senatore Caleo sorride)*. Se faccio ridere il senatore Caleo non c'è problema.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, siamo a fine seduta.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Io sto parlando con molta serietà. Se si fosse veramente voluto fare un ragionamento serio in tutti i dibattiti che abbiamo fatto sulla riforma costituzionale, una delle questioni - questa sì - da affrontare con serietà riguardava proprio ciò che è accaduto e che in questi anni stava accadendo alla nostra democrazia parlamentare, con la diminuzione del potere del Parlamento, con il tentativo di relegarlo, grazie all'abuso dei decreti-legge, ad un ruolo ancillare rispetto all'Esecutivo. Il problema però è che non si può dire oggi - e su questo sono molto chiara - che con questa riforma si torna a dare un ruolo al Parlamento, perché è esattamente il contrario.

Dico anche che come opposizione noi abbiamo segnalato in tutte le discussioni che ci sono state forzature sulla riforma costituzionale e cosa stava accadendo, non solo come umiliazione ma anche come oppressione dei diritti delle minoranze, durante tutto il percorso della riforma costituzionale. Questo è accaduto sulla riforma e sulla legge elettorale, con il voto di fiducia e questi elementi non si possono tacere. Poi, ognuno farà la sua campagna, potrà motivare come vuole il sì e il no, ma non si può dimenticare tutto quello che è accaduto in questi due anni e il ruolo che direttamente anche il Presidente della Repubblica del tempo ha avuto nel fare in modo che questo percorso andasse avanti in questo modo accidentato. *(Applausi del senatore Campanella)*.

[COMPAGNA](#) *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per esprimere il nostro sconcerto ed anche, un pochino, il nostro disagio. Dall'intervento del collega Calderoli abbiamo visto emergere una questione un po' troppo grande per un dibattito di fine seduta, mi riferisco alle prerogative del Capo dello Stato. Tra l'altro, siamo in una giornata nella quale ci accingiamo a commemorare un ex Capo dello Stato e, da questo punto di vista, se il senatore Calderoli me lo consente, con tutta l'amicizia che ho per lui, quel paragone finale enologico forse era inopportuno in una giornata come questa.

Consentitemi però un'altra riflessione. Ho l'impressione che il dibattito si sia spostato su questa

«maledetta» questione referendaria. Io ero in Aula, Presidente, e c'era anche lei: il collega Centinaio ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea sulle parole adoperate il giorno prima, in un comizio a Treviso, nei confronti di alcuni colleghi senatori, parole tutt'altro che degne, come sono invece degnissime quali che siano - e sono uno che ha votato contro la riforma, così come Calderoli - le affermazioni del senatore Napolitano, come quelle di altri.

Il Senato è un'istituzione di libertà e l'aggettivo «indegno» non dobbiamo mai usarlo, neanche per fatto personale, tra di noi.

In quell'occasione, a Treviso, come ha ricordato il senatore Centinaio, il Presidente del Consiglio aveva francamente adoperato termini che, se fossero stati effettivi, sarebbero stati gravissimi come attacco alla libertà dei 12 parlamentari della Lega.

Da questo punto di vista, moderiamoci tutti, stiamo tutti attenti. Ricordo che quella mattina il presidente Zanda, anche per facilitare il fluire dei nostri lavori, riconobbe la serietà e l'esigenza di accertare come si erano svolti i fatti a quel comizio di Treviso. In attesa allora di ricordare oggi la figura di Carlo Azeglio Ciampi, nel massimo rispetto al presidente emerito Napolitano che ha preso la parola per fatto personale, vorrei ricordare all'attuale Presidente del Consiglio, che tanto si agita in materia di Costituzione, che c'è un buon esempio: il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, diventando tale durante i lavori della Costituente, non si occupò della Costituzione, non si sedette mai sui banchi del Governo e fu un buon esempio di discrezione. Lo sottolineo non per negare o limitare la libertà di parola del Presidente del Consiglio, che deve essere la massima, ma perché, forse, accertare i fatti di Treviso va bene al di là del fatto personale sollevato stamattina e delle considerazioni che ha fatto l'amico, se ancora me lo consente, Calderoli. *(Applausi dal Gruppo CoR).*

**BOTTICI (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASTALDI (M5S).** Secondo l'ordine dovrebbe intervenire prima il senatore Zanda.

**BOTTICI (M5S).** A parte che c'è un ordine sparso ormai, però poi il senatore Zanda avrà l'onore di concludere questa discussione.

Signor Presidente, vorrei ricordare a quest'Assemblea e specialmente all'ex Presidente della Repubblica che è lui l'artefice di tutto ciò in questa storia e che quindi non può venirne fuori con un intervento per fatto personale quando personalmente è entrato a gamba tesa nell'istituzione del Parlamento, quando per tre volte ha dato mandato di Governo a persone non volute dal popolo.

Ricordo che la ministra Boschi in un'intervista ha dichiarato che il secondo mandato accettato dal Presidente della Repubblica è stato proprio in forza di questa riforma. Evitiamo allora di fare questi interventi che non servono certo a far risollevare questo Parlamento dalla decadenza in cui lo avete portato voi tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

**BORIOI (PD).** Il colpo di grazia!

**CARDINALI (PD).** Un interventone!

**ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).** Signor Presidente, sono sconcertato. Abbiamo assistito a un lungo intervento del vice presidente Calderoli che, con tanti giri di parole, ha cercato di camuffare il fatto di aver detto il falso sul presidente Napolitano di cui ha cercato di stravolgere il pensiero.

È evidente a tutti come il presidente Napolitano abbia sempre difeso la dignità del Parlamento e, sicuramente, non ha bisogno di lezioni o commenti da parte di chi, in passato, si è comportato spesso molto diversamente e non in conformità alle regole di stile che questo Parlamento merita. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Da ultimo, presidente Calderoli, devo dirle che il paragone da lei fatto sul vino è veramente una caduta di stile, certamente non nuova, ma sicuramente non degna di un Vice Presidente del Senato. *(Applausi)*

*dal Gruppo PD).*

**ZANDA (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZANDA (PD).** Signor Presidente, debbo dire francamente che questo dibattito, che parte da un intervento del presidente Napolitano, per fatto personale, non mi è piaciuto.

Il presidente Napolitano ha chiesto la parola per essere stato offeso in Aula. Non ha affrontato questo aspetto dei nostri lavori e ha chiesto soltanto di essere interpretato per ciò che ha detto. E lo ha fatto leggendo le agenzie di stampa che riportavano con esattezza il suo pensiero.

Ne è seguito un dibattito che ha affrontato il tema del funzionamento del Parlamento, che ha affrontato la questione dei poteri di firma del Presidente della Repubblica, che ha affrontato il tema della campagna elettorale, del sì e del no, dei comportamenti del Presidente del Consiglio.

Ebbene, voglio dire qualcosa di generale, signor Presidente. Ci sono dei segni, degli indici, sul declino dei Parlamenti. Ci sono dei segni dai quali si può dedurre il declino dei Parlamenti. Uno di questi segni è certamente quando non si parla a tono, quando si risponde parlando di altro. Questo lo si può fare nelle conversazioni private, non si deve fare in Parlamento, dove si deve rispondere alle questioni sollevate con argomenti precisi che a esse si riferiscono.

E' un segno di declino quando - mi rivolgo al senatore Centinaio - si ironizza pesantemente sull'età, sul fisico, sul profilo personale di uno di noi. È una cosa che non si fa. È una cosa che segna il declino del Parlamento.

Dico invece al senatore Calderoli che non si può essere Vice Presidente la mattina e senatore, con comportamenti opposti, il pomeriggio. Qualcosa che non si fa è l'insulto personale e, ancora peggio, se rivolto ai familiari per renderlo più violento. Queste cose, senatore Calderoli, non si fanno, nemmeno nella peggiore e più violenta polemica politica.

Signor Presidente, in altri tempi le parole del senatore Calderoli sarebbero state censurate. Questo non è accaduto, e anche questo è un segno del declino del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi).*

**CENTINAIO (LN-Aut).** Domando di parlare per fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CENTINAIO (LN-Aut).** Signor Presidente, intervengo per fatto personale, anche se, prima di intervenire per fatto personale, ricordo che non si può essere Presidente del Consiglio la mattina, *leader* del partito il pomeriggio, militante del Partito Democratico la sera *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)* e magari andare in televisione a sparare a zero contro la politica, quando è la politica che ti dà da mangiare, perché altrimenti non hai un posto di lavoro e magari non riesci a portare a casa la pagnotta. Presidente Zanda, lo ricordi al suo Presidente del Consiglio.

Intervengo per fatto personale semplicemente perché vorrei ricordare a tutti che ho portato rispetto per l'età dell'ex Presidente della Repubblica, perché avrei potuto - come mi conoscete ed è mio carattere - fare un intervento di diverso tipo. E, nel rispetto che porto nei confronti dell'ex presidente Napolitano, vorrei ricordare a tutti - ed è per questo che porto rispetto ed è per questo che ho usato quelle parole relative all'età, altrimenti non potrei giustificare determinate frasi - che il presidente Napolitano in data 24 maggio 2016 affermò: «In Italia abbiamo la Lega, che è diventata la principale espressione in Italia di posizioni xenofobe». Penso che una persona che fa politica non possa affermare con coscienza che un partito ha posizioni xenofobe, soprattutto se è un ex Presidente della Repubblica. Di conseguenza, se sommo quelle affermazioni a quelle che sono state fatte contro il Parlamento pochi giorni fa, devo dedurre che tutto ciò è dato dall'età. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fattori).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno



pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,13*).

*Allegato A*

## MOZIONI

### Mozioni sulle campagne pubbliche in materia sanitaria

(1-00626) (22 settembre 2016)

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#), [FALANGA](#) (\*).

#### V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il 28 luglio 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta della ministra della salute Beatrice Lorenzin, di istituire per il 22 settembre di ogni anno una giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana. Come riporta il comunicato stampa del medesimo Consiglio dei ministri «l'iniziativa colloca il tema al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenziale»;

a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul «fertility day», fatta di *slogan* e cartoline come «Sbrigati, non aspettare la cicogna», che chiedono alle donne di fare più figli e farli presto. Una campagna che ha giustamente provocato forti critiche e proteste, alle quali la Ministra ha risposto con un laconico: la campagna sul "fertility day" «non è piaciuta? Ne facciamo una nuova»;

il 1° settembre 2016, lo stesso presidente del Consiglio dei ministri Renzi, prendeva le distanze dalla campagna di comunicazione sul «fertility day» affermando: «Non sapevo niente di questa campagna (...). Non conosco nessuno dei miei amici che fa un figlio perché vede un cartellone pubblicitario»;

la campagna di comunicazione ministeriale sulla fertilità ha mostrato chiaramente a giudizio dei proponenti non tanto l'intento di informare, ma piuttosto quello di promuovere un'ideologia;

l'immagine minacciosa della donna con la clessidra ha richiamato l'antica idea della donna ridotta corpo e natura «obbligata a fare figli», attraverso messaggi regressivi: se non fai presto, non avrai figli, al massimo, ma non è sicuro, solo uno. Se non fai figli, non contribuisce al bene comune e tu giovane, infertile sei come una buccia di banana avvizzita;

una campagna di comunicazione, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, aggressiva, ricattatoria, minacciosa, che ha prodotto un rigetto sociale amplissimo in primo luogo di tante donne e una forte critica di esperti di comunicazione, di scienze mediche e psicosociali, che ha generato ansia per «l'orologio biologico che corre»;

già nel lontano marzo 2014, pensando alla predisposizione del piano nazionale per la fertilità (elaborato nel maggio 2015) la ministra Lorenzin, in una intervista al quotidiano "Avvenire", affermava che «i bambini devono tornare a nascere e serve educare alla maternità», dato che «il crollo demografico è un crollo non solo economico, ma anche sociale». «La decadenza» va «frenata con politiche di comunicazione, di educazione e di scelte sanitarie» e «bisogna dire con chiarezza che avere un figlio a trentacinque anni può essere un problema»;

sarebbe chiara ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, la linea ideologica di parte che muove la ministra, impropriamente, nelle scelte di governo, volte a svuotare la sentenza della Corte costituzionale, che ha superato il divieto di fecondazione eterologa; ignorare cinicamente le difficoltà che molte donne incontrano nel ricorrere alla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza,

spingere verso una condanna mondiale della *surrogacy* intesa addirittura come crimine contro l'umanità;

scelte del Governo improntate da una doppiezza politica da censure: da una parte di propugna uno Stato interventista-paternalista sui comportamenti procreativi delle persone, dall'altra si attacca l'universalismo delle politiche del diritto alla salute, con scelte che impoveriscono il sistema sanitario pubblico e lo indirizzano al mercato e alla logica del profitto;

il tema della denatalità, privato di quella che appare ai firmatari del presente atto di indirizzo, la falsa coscienza della Ministra, è un problema serio. I dati dell'Istat evidenziano come i nuovi nati siano in costante diminuzione. Nel 2015, le nascite sono state 488.000 (con un calo di 15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La decisione di mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come documenta l'aumento dell'età media delle madri al parto;

affrontare il problema della denatalità da parte del Governo a colpi di pedagogia autoritaria è fuorviante e inefficace;

rinunciare o rimandare la scelta di fare un figlio sta dentro un complesso mosaico di ragioni, che riguardano, in primo luogo, la soggettività in cui si intrecciano sessualità, amore, futuro, identità sessuali, libertà, relazioni tra i sessi, desiderio, fiducia, che non possono essere, né semplificate con richiami volontaristici, né tantomeno ricondotti solo a parametri sociali ed economicistici;

la bassa crescita o la decrescita demografica è, in primo luogo, un problema che deve essere affrontato in una dimensione globale e non solo nazionale o patriottica, bensì nelle sue strette connessioni con le politiche dell'immigrazione;

un piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve muovere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e del diritto alla salute riproduttiva e dal promuovere robuste politiche attive e strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scelte di vita che creino le condizioni di sostegno alla scelta di fare figli: un nuovo sistema del *welfare* e in esso più servizi socio-educativi, riconoscimento sociale della cura, sostegno al reddito, congedi parentali incentivanti per gli uomini, più lavoro femminile organizzato per poter accudire le relazioni umane;

molte realtà europee dimostrano che c'è un rapporto diretto tra accesso femminile al lavoro, natalità e benessere generale, ma l'Italia si conferma uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, e questo condiziona fortemente la stessa possibilità di determinare il proprio progetto di vita;

i dati del «Rapporto Italia 2015» dell'Eurispes hanno evidenziato l'incidenza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nella crescita del numero di chi non si sente in grado di dare garanzie alla propria famiglia con il proprio lavoro;

in aggiunta a quanto emerso alla fine del mese di agosto, il 21 settembre è circolata una nuova *brochure* del Ministero della salute ascrivibile alla campagna "Fertility Day", in cui vengono ritratte le buone abitudini da seguire e i cattivi compagni di abbandonare: i primi vengono associati ad un gruppo di ragazzi bianchi, sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagine, relativa ai cattivi compagni, un gruppo di ragazzi fumano, di cui due, in primo piano, sono neri;

l'immagine ha dato l'avvio ad una nuova ondata di critiche per il suo contenuto razzista, volto a dividere il mondo giovanile in 2 immagini anacronistiche, ridicole e decisamente offensive. Immagini risultate già utilizzate: la prima per una pubblicità di impianti dentali; la seconda, in alcune campagne (di cui una, negli Stati Uniti, aveva già suscitato polemiche) tra le quali, secondo fonti della stampa nazionale ("Il Corriere della sera", del 22 settembre 2016, «Messaggi razzisti. Ritirato l'opuscolo sul Fertility Day») anche dall'associazione religiosa "Scientology",

impegna il Governo:

1) a prendere nettamente le distanze dalle scelte e dalle decisioni assunte dalla ministra Lorenzin con atti concreti e immediati, riconsiderando, nel merito e nel metodo, le proposte, le decisioni e le iniziative prese sul «fertility day» di cui in premessa;

2) a cancellare definitivamente la campagna pubblicitaria, che ha procurato un rigetto sociale, porgendo le scuse alle italiane, verificando altresì puntualmente le risorse utilizzate per la stessa;

3) ad assumere iniziative per prevedere che il 22 settembre diventi giornata di formazione e informazione sul diritto alla salute riproduttiva per la prevenzione e cura della sterilità riguardo a giovani uomini e donne;

4) ad affermare il principio della libertà nelle scelte procreative, innanzitutto delle donne nel regolare la loro fecondità, considerando la libertà di non fare figli, come libertà di grado non inferiore a quella di farli;

5) a prevedere studi specifici di genere, anche riguardo agli effetti sulla fertilità di donne e uomini e sulle malattie neo-natali, conseguenti all'inquinamento e alla contaminazione delle matrici ambientali;

6) a investire risorse finalizzate ad un piano di prevenzione della sterilità, attraverso l'informazione e la promozione di stili di vita, che riducano o eliminino tra i giovani i fattori di rischio della sterilità medesima;

7) ad assumere iniziative per creare e sostenere una rete qualificata tra centri di cura di giovani malati/e (a partire dalle patologie oncologiche) e centri di crioconservazione dei gameti maschili e femminili, per poter postdatare la scelta di maternità per ragioni di malattia e non solo;

8) a garantire l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita in tutto il territorio nazionale, promuovendo la conoscenza e la pratica della donazione dei gameti nel rispetto di rigorosi *standard* di sicurezza e di anonimato delle donatrici e dei donatori;

9) a garantire a tutti e tutte l'accesso ai farmaci innovativi, con particolare riferimento a quelli per l'epatite C, per prevenire patologie nelle gravidanze anche a tutela di chi viene al mondo;

10) a includere l'endometriosi tra gli obiettivi prioritari della ricerca sanitaria, in modo particolare per quanto riguarda la genesi della malattia, la terapia specifica, il trattamento delle recidive, la prevenzione dell'infertilità, anche al fine di porre la donna al centro di un percorso il più veloce possibile per la diagnosi e la successiva cura, prevedendo altresì l'istituzione del registro nazionale dell'endometriosi e opportuni registri regionali;

11) ad assumere iniziative per avviare efficaci campagne di formazione e informazione per i medici ginecologi, i medici e gli operatori dei presidi consultoriali, e per i medici di medicina generale;

12) ad assumere iniziative per attivare opportune reti di eccellenza pubbliche impegnate nella formazione degli operatori sanitari e nella massima trasmissione del *know how* clinico-diagnostico e terapeutico;

13) ad avviare un capillare programma di promozione dei metodi contraccettivi, di conoscenza riguardo al libero accesso alla contraccezione d'emergenza, e di informazione per la prevenzione e la lotta contro l'HIV/AIDS e altre infezioni sessualmente trasmissibili, assegnando a tal fine la dovuta centralità ai consultori, quale servizio per la rete di sostegno e alla preservazione della fertilità e alla sessualità libera, nel rispetto pieno e senza impostazioni giudicanti della libertà di scelta;

14) ad assicurare una qualificata attività di informazione, formazione ed educazione sentimentale nelle scuole, per poter affermare la maternità come scelta e realizzare una vita affettiva e sessuale libera dagli stereotipi e i pregiudizi;

15) ad assumere iniziative per prevedere un indispensabile incremento delle risorse finanziarie a favore della rete dei consultori, anche al fine di poterne implementare gli organici e le sedi;

16) a mettere in campo chiare scelte di politica economica e sociale strutturali, a partire dalla manovra finanziaria, volte a sostenere realmente l'autonomia delle persone, rimuovendo gli ostacoli sociali, che possono condizionare la realizzazione del desiderio e della volontà di maternità attraverso:

a) un piano straordinario di promozione e sostegno al lavoro femminile, con incentivi a modalità organizzative basate su nuovi rapporti tra produzione e riproduzione;

b) il riconoscimento sociale e la valorizzazione del lavoro di cura, anche con lo sviluppo di infrastrutture sociali di stampo europeo riguardo a sicurezza, qualità, diffusione equa in tutto il



territorio nazionale, a partire da quelle dedicate all'infanzia rifinanziando, tra l'altro, il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n.296 del 2006;

17) ad assumere efficaci iniziative, anche nell'ambito dell'Unione europea, volte a prevedere l'esclusione dal rispetto del patto di stabilità per le spese relative a servizi sociali e al *welfare* al fine di:

a) incrementare le risorse attualmente assegnate al fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e al fondo per le politiche sociali; b) attuare efficaci politiche abitative con la priorità dello sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e del sostegno alla locazione per i giovani che desiderino convivere, sposarsi, fare figli;

18) ad assumere iniziative per riconoscere il tempo dedicato alle attività di cura ai fini pensionistici con il riconoscimento di contributi figurativi legati al numero dei figli o ad eventuali altri impegni di cura, nonché con il riconoscimento di integrazioni contributive per i periodi di lavoro *part time* per ragioni di cura e possibilità di anticipo della pensione per necessità di accudimento di persone non autosufficienti, nel quadro di una revisione del sistema pensionistico che contempli flessibilità e libertà di scelta;

19) ad assumere iniziative per aumentare gli sgravi fiscali a favore della maternità per le donne lavoratrici, con particolare riguardo alle piccole e micro imprese, sulle quali i costi incidono in misura proporzionalmente maggiore.

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00626) (testo 2)(11 ottobre 2016)

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [MINEO](#), [FALANGA](#).

**Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.**

**Il Senato,**

premessi che:

il 28 luglio 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta della ministra della salute Beatrice Lorenzin, di istituire per il 22 settembre di ogni anno una giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana. Come riporta il comunicato stampa del medesimo Consiglio dei ministri «l'iniziativa colloca il tema al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenziale»;

a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul «fertility day», fatta di *slogan* e cartoline come «Sbrigati, non aspettare la cicogna», che chiedono alle donne di fare più figli e farli presto. Una campagna che ha giustamente provocato forti critiche e proteste, alle quali la Ministra ha risposto con un laconico: la campagna sul "fertility day" «non è piaciuta? Ne facciamo una nuova»;

il 1° settembre 2016, lo stesso presidente del Consiglio dei ministri Renzi, prendeva le distanze dalla campagna di comunicazione sul «fertility day» affermando: «Non sapevo niente di questa campagna (...). Non conosco nessuno dei miei amici che fa un figlio perché vede un cartellone pubblicitario»;

la campagna di comunicazione ministeriale sulla fertilità ha mostrato chiaramente a giudizio dei proponenti non tanto l'intento di informare, ma piuttosto quello di promuovere un'ideologia;

l'immagine minacciosa della donna con la clessidra ha richiamato l'antica idea della donna ridotta corpo e natura «obbligata a fare figli», attraverso messaggi regressivi: se non fai presto, non avrai figli, al massimo, ma non è sicuro, solo uno. Se non fai figli, non contribuisce al bene comune e tu giovane, infertile sei come una buccia di banana avvizzita;

una campagna di comunicazione, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo,

aggressiva, ricattatoria, minacciosa, che ha prodotto un rigetto sociale amplissimo in primo luogo di tante donne e una forte critica di esperti di comunicazione, di scienze mediche e psicosociali, che ha generato ansia per «l'orologio biologico che corre»;

già nel lontano marzo 2014, pensando alla predisposizione del piano nazionale per la fertilità (elaborato nel maggio 2015) la ministra Lorenzin, in una intervista al quotidiano "Avvenire", affermava che «i bambini devono tornare a nascere e serve educare alla maternità», dato che «il crollo demografico è un crollo non solo economico, ma anche sociale». «La decadenza» va «frenata con politiche di comunicazione, di educazione e di scelte sanitarie» e «bisogna dire con chiarezza che avere un figlio a trentacinque anni può essere un problema»;

sarebbe chiara ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, la linea ideologica di parte che muove la ministra, impropriamente, nelle scelte di governo, volte a svuotare la sentenza della Corte costituzionale, che ha superato il divieto di fecondazione eterologa; ignorare cinicamente le difficoltà che molte donne incontrano nel ricorrere alla legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, spingere verso una condanna mondiale della *surrogacy* intesa addirittura come crimine contro l'umanità;

scelte del Governo improntate da una doppiezza politica da censure: da una parte di propugna uno Stato interventista-paternalista sui comportamenti procreativi delle persone, dall'altra si attacca l'universalismo delle politiche del diritto alla salute, con scelte che impoveriscono il sistema sanitario pubblico e lo indirizzano al mercato e alla logica del profitto;

il tema della denatalità, privato di quella che appare ai firmatari del presente atto di indirizzo, la falsa coscienza della Ministra, è un problema serio. I dati dell'Istat evidenziano come i nuovi nati siano in costante diminuzione. Nel 2015, le nascite sono state 488.000 (con un calo di 15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna. La decisione di mettere al mondo dei figli viene sempre più posticipata, come documenta l'aumento dell'età media delle madri al parto;

affrontare il problema della denatalità da parte del Governo a colpi di pedagogia autoritaria è fuorviante e inefficace;

rinunciare o rimandare la scelta di fare un figlio sta dentro un complesso mosaico di ragioni, che riguardano, in primo luogo, la soggettività in cui si intrecciano sessualità, amore, futuro, identità sessuali, libertà, relazioni tra i sessi, desiderio, fiducia, che non possono essere, né semplificate con richiami volontaristici, né tantomeno ricondotti solo a parametri sociali ed economicistici;

la bassa crescita o la decrescita demografica è, in primo luogo, un problema che deve essere affrontato in una dimensione globale e non solo nazionale o patriottica, bensì nelle sue strette connessioni con le politiche dell'immigrazione;

un piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve muovere dall'affermazione della libertà di scelta di maternità e del diritto alla salute riproduttiva e dal promuovere robuste politiche attive e strutturali per garantire l'autonomia delle persone e il rispetto delle loro scelte di vita che creino le condizioni di sostegno alla scelta di fare figli: un nuovo sistema del *welfare* e in esso più servizi socio-educativi, riconoscimento sociale della cura, sostegno al reddito, congedi parentali incentivanti per gli uomini, più lavoro femminile organizzato per poter accudire le relazioni umane;

molte realtà europee dimostrano che c'è un rapporto diretto tra accesso femminile al lavoro, natalità e benessere generale, ma l'Italia si conferma uno dei Paesi europei a più bassa occupazione femminile, e questo condiziona fortemente la stessa possibilità di determinare il proprio progetto di vita;

i dati del «Rapporto Italia 2015» dell'Eurispes hanno evidenziato l'incidenza della precarietà e dell'incertezza per il futuro nella crescita del numero di chi non si sente in grado di dare garanzie alla propria famiglia con il proprio lavoro;

in aggiunta a quanto emerso alla fine del mese di agosto, il 21 settembre è circolata una nuova *brochure* del Ministero della salute ascrivibile alla campagna "Fertility Day", in cui vengono ritratte le

buone abitudini da seguire e i cattivi compagni di abbandonare: i primi vengono associati ad un gruppo di ragazzi bianchi, sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagine, relativa ai cattivi compagni, un gruppo di ragazzi fumano, di cui due, in primo piano, sono neri;

l'immagine ha dato l'avvio ad una nuova ondata di critiche per il suo contenuto razzista, volto a dividere il mondo giovanile in 2 immagini anacronistiche, ridicole e decisamente offensive. Immagini risultate già utilizzate: la prima per una pubblicità di impianti dentali; la seconda, in alcune campagne (di cui una, negli Stati Uniti, aveva già suscitato polemiche) tra le quali, secondo fonti della stampa nazionale ("Il Corriere della sera", del 22 settembre 2016, «Messaggi razzisti. Ritirato l'opuscolo sul Fertility Day») anche dall'associazione religiosa "Scientology",

**impegna il Governo:**

1) a prendere nettamente le distanze dalle scelte e dalle decisioni assunte dalla ministra Lorenzin con atti concreti e immediati, riconsiderando, nel merito e nel metodo, le proposte, le decisioni e le iniziative prese sul «fertility day» di cui in premessa;

2) a cancellare definitivamente la campagna pubblicitaria, che ha procurato un rigetto sociale, porgendo le scuse alle italiane, verificando altresì puntualmente le risorse utilizzate per la stessa;

**3) ad assumere iniziative per prevedere che il 22 settembre diventi giornata di formazione e informazione sul diritto alla salute riproduttiva per la prevenzione e cura della sterilità riguardo a giovani uomini e donne;**

**4) ad affermare il principio della libertà nelle scelte procreative, innanzitutto delle donne nel regolare la loro fecondità, considerando la libertà di non fare figli, come libertà di grado non inferiore a quella di farli;**

**5) a prevedere studi specifici di genere, anche riguardo agli effetti sulla fertilità di donne e uomini e sulle malattie neo-natali, conseguenti all'inquinamento e alla contaminazione delle matrici ambientali;**

**6) a investire risorse finalizzate ad un piano di prevenzione della sterilità, attraverso l'informazione e la promozione di stili di vita, che riducano o eliminino tra i giovani i fattori di rischio della sterilità medesima;**

**7) ad assumere iniziative per creare e sostenere una rete qualificata tra centri di cura di giovani malati/e (a partire dalle patologie oncologiche) e centri di crioconservazione dei gameti maschili e femminili, per poter postdatare la scelta di maternità per ragioni di malattia e non solo;**

**8) a garantire l'accesso alle tecniche di fecondazione assistita in tutto il territorio nazionale, promuovendo la conoscenza e la pratica della donazione dei gameti nel rispetto di rigorosi *standard* di sicurezza e di anonimato delle donatrici e dei donatori;**

**9) a garantire a tutti e tutte l'accesso ai farmaci innovativi, con particolare riferimento a quelli per l'epatite C, per prevenire patologie nelle gravidanze anche a tutela di chi viene al mondo;**

**10) a includere l'endometriosi tra gli obiettivi prioritari della ricerca sanitaria, in modo particolare per quanto riguarda la genesi della malattia, la terapia specifica, il trattamento delle recidive, la prevenzione dell'infertilità, anche al fine di porre la donna al centro di un percorso il più veloce possibile per la diagnosi e la successiva cura, prevedendo altresì l'istituzione del registro nazionale dell'endometriosi e opportuni registri regionali;**

**11) ad assumere iniziative per avviare efficaci campagne di formazione e informazione per i medici ginecologi, i medici e gli operatori dei presidi consultoriali, e per i medici di medicina generale;**

**12) ad assumere iniziative per attivare opportune reti di eccellenza pubbliche impegnate nella formazione degli operatori sanitari e nella massima trasmissione del *know how* clinico-diagnostico e terapeutico;**

**13) ad avviare un capillare programma di promozione dei metodi contraccettivi, di conoscenza riguardo al libero accesso alla contraccezione d'emergenza, e di informazione per la**

**prevenzione e la lotta contro l'HIV/AIDS e altre infezioni sessualmente trasmissibili, assegnando a tal fine la dovuta centralità ai consultori, quale servizio per la rete di sostegno e alla preservazione della fertilità e alla sessualità libera, nel rispetto pieno e senza impostazioni giudicanti della libertà di scelta;**

**14) ad assicurare una qualificata attività di informazione, formazione ed educazione sentimentale nelle scuole, per poter affermare la maternità come scelta e realizzare una vita affettiva e sessuale libera dagli stereotipi e i pregiudizi;**

**15) ad assumere iniziative per prevedere un indispensabile incremento delle risorse finanziarie a favore della rete dei consultori, anche al fine di poterne implementare gli organici e le sedi;**

**16) a valutare la possibilità di mettere in campo chiare scelte di politica economica e sociale strutturali, a partire dalla manovra finanziaria, volte a sostenere realmente l'autonomia delle persone, rimuovendo gli ostacoli sociali, che possono condizionare la realizzazione del desiderio e della volontà di maternità attraverso:**

**a) un piano straordinario di promozione e sostegno al lavoro femminile, con incentivi a modalità organizzative basate su nuovi rapporti tra produzione e riproduzione;**

**b) il riconoscimento sociale e la valorizzazione del lavoro di cura, anche con lo sviluppo di infrastrutture sociali di stampo europeo riguardo a sicurezza, qualità, diffusione equa in tutto il territorio nazionale, a partire da quelle dedicate all'infanzia rifinanziando, tra l'altro, il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n.296 del 2006;**

**17) a valutare la possibilità di assumere efficaci iniziative, anche nell'ambito dell'Unione europea, volte a prevedere l'esclusione dal rispetto del patto di stabilità per le spese relative a servizi sociali e al *welfare* al fine di: a) incrementare le risorse attualmente assegnate al fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e al fondo per le politiche sociali; b) attuare efficaci politiche abitative con la priorità dello sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e del sostegno alla locazione per i giovani che desiderino convivere, sposarsi, fare figli;**

**18) a valutare la possibilità di assumere iniziative per riconoscere il tempo dedicato alle attività di cura ai fini pensionistici con il riconoscimento di contributi figurativi legati al numero dei figli o ad eventuali altri impegni di cura, nonché con il riconoscimento di integrazioni contributive per i periodi di lavoro *part time* per ragioni di cura e possibilità di anticipo della pensione per necessità di accudimento di persone non autosufficienti, nel quadro di una revisione del sistema pensionistico che contempli flessibilità e libertà di scelta;**

**19) a valutare la possibilità di assumere iniziative per aumentare gli sgravi fiscali a favore della maternità per le donne lavoratrici, con particolare riguardo alle piccole e micro imprese, sulle quali i costi incidono in misura proporzionalmente maggiore.**

**(1-00639) (11 ottobre 2016)**

**[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#). -**

## **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

il 22 settembre 2016 si è celebrato il primo "Fertility day", giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. In tale giornata, si legge nella direttiva, "le amministrazioni pubbliche,

anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della fertilità umana nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione";

la prima campagna per il Fertility day è stata molto criticata, perché accusata di fare eccessiva pressione sulle donne. Uno dei manifesti pubblicitari dell'iniziativa mostrava, per esempio, una ragazza che tiene in mano una clessidra, con la scritta "La bellezza non ha età. La fertilità sì", un altro diceva "Datti una mossa, non aspettare la cicogna", un altro ancora "non mandare gli spermatozoi in fumo" e poi "Genitori Giovani. Il modo migliore di essere creativi";

le polemiche si sono accentuate con l'ultima campagna pubblicitaria che è apparsa, ad avviso dei presentatori, discriminatoria e razzista. L'immagine dell'ultimo opuscolo diffuso dal Ministero della salute mette a confronto due coppie di giovani ragazzi al mare (a rappresentare le buone abitudini da promuovere) e un gruppo di ragazzi di colore che fumano e assumono droghe (i "cattivi" compagni da abbandonare). A quest'ultima campagna promozionale, che ha suscitato aspre polemiche nel dibattito pubblico, il ministro Lorenzin ha risposto con le seguenti affermazioni: "Il razzismo è negli occhi di chi guarda, noi pensiamo alla prevenzione";

il 21 settembre 2016 il Ministro della salute, tramite la sua pagina del *social network* "Facebook", ha fatto sapere che: «In relazione alle polemiche relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per un'immagine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione della infertilità predisposti per il Fertility day, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin, dichiara di aver già attivato il procedimento disciplinare e quello per la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile della direzione generale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero che ha curato la redazione e la diffusione del materiale informativo. Il Ministro comunica altresì di aver dato mandato ai propri Uffici di accertare perché l'immagine visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esattamente a quella apparsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché l'immagine venga sostituita e ritirato l'opuscolo informativo»;

dopo le polemiche suscitate dalla campagna del Fertility day, il Ministro si è difesa affermando «La campagna non è piaciuta? Ne facciamo una nuova#fertility day è più di due cartoline». In effetti, dovrebbe essere qualcosa di più di slogan e manifesti. Nel piano nazionale della fertilità si legge che: «è bene per tutti che nascano bambini, che la società si riproduca, continui a vivere e non si spenga. In questo senso il sostegno economico alla natalità non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il disagio di essere madri, ma come un atto di giustizia sociale, perché si riconosce il valore sociale dell'essere madri (e padri)». Un valore che non si concretizza di fatto nelle politiche dell'attuale Governo e sul quale pesano le responsabilità. Il documento infatti è connotato da buoni propositi: «È necessario, allora, recuperare il valore sociale della maternità, sia come esperienza formativa individuale sia come bene di tutti. La società deve comprendere che è un bene che nascano bambini, è un bene che il Paese possa riprodursi e sostituirsi, senza declinare irrimediabilmente. In questo senso impegnarsi per un welfare e anche per progetti di sostegno economico alla natalità (vedi bonus bebè, detrazioni fiscali, forme di lavoro flessibile, maggiore uso del congedo parentale per gli uomini, presenza capillare di nidi aziendali, eccetera) non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il "disagio", ma come un atto di responsabilità e giustizia sociale»;

considerato che:

le parole "giustizia sociale" usate nel piano nazionale non sono percepite dalle persone che vivono ogni giorno con fatica il rapporto tra vita lavorativa e l'essere genitore. Nel nostro Paese il valore sociale della maternità è legato principalmente a un sistema di *welfare* che non è concentrato sulla conciliazione tra vita lavorativa e genitorialità. Secondo i dati Istat, nel 2015, il tasso di occupazione femminile è cresciuto (47,2 per cento), ma non si riduce il *gap* con quello maschile (65,5 per cento). Il precariato femminile è più alto rispetto a quello maschile e il lavoro *post* maternità diventa difficile. Prevale un sentimento di rinuncia al lavoro, dato dal mercato del lavoro che chiede spesso una flessibilità della lavoratrice a spostamenti sul territorio nazionale e a questo si aggiunge la carenza di strutture pubbliche di accoglienza della prima infanzia che ospitano i figli rispetto a

strutture private. Lavorare, dunque, può diventare un costo personale e non una fonte di guadagno economico;

gli *slogan* della campagna ministeriale si concentrano sul rapporto donna-madre e quasi niente sul rapporto uomo-padre. Nella "cartolina" intitolata "Genitori giovani. Il modo migliore per essere creativi" vengono raffigurati i piedi del futuro papà che spuntano dalle lenzuola con una pallina gialla sorridente. In Italia, il congedo di paternità obbligatorio è semplicemente simbolico. L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, istituisce un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, di 2 giorni, godibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. L'art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dispone la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni;

considerato che il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei è veramente impietoso. In Svezia, le mamme hanno 480 giorni pagati di congedo parentale, che possono essere distribuiti nei primi 8 anni di vita del bambino; tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro al mese a bambino fino a 18 anni. Per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro, i giorni di permesso per restare a casa con i figli malati sono pagati e illimitati. In Francia dal quarto mese di gravidanza sono previsti 185 euro al mese, oltre a un premio di circa 900 euro alla nascita. È prevista "l'allocation familiare", che viene data a tutti indipendentemente dal reddito, a partire dal secondo figlio: 130 euro al mese fino al compimento del diciottesimo anno di età. La conciliazione vita-lavoro è facilitata dalle "assistenti materne" che tengono 3 o 4 bambini per volta in un appartamento a norma. In Finlandia, lo Stato regala il "pacco maternità" con gli oggetti più importanti per i primi mesi di vita del bambino. È previsto un assegno statale per tutti i bambini fino al primo anno di vita. In Austria, alla nascita del figlio, le madri ricevono un sussidio di 1.000 euro al mese per 12 mesi. In Norvegia, lo Stato versa 200 euro al mese su un conto corrente aperto dai genitori fino ai 18 anni di vita del bambino. Inoltre, oltre ad avere congedi parentali di 12 mesi retribuiti sia per la madre che per il padre, ogni neomamma che non lavora riceve 6.000 euro per i bisogni dei primi mesi;

tenuto conto che:

secondo i dati Istat al 1° gennaio 2016, la popolazione in Italia è di 60.656.000 residenti (con un calo di 139.000 unità rispetto all'anno precedente). Gli stranieri sono 5.054.000 e rappresentano l'8,3 per cento della popolazione totale (con un aumento di 39.000 unità). Nel 2015 le nascite sono state 488.000 (con un calo di 15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna;

nel 2014 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 502.596 bambini, quasi 12.000 in meno rispetto al 2013, 74.000 in meno sul 2008. La diminuzione delle nascite è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi italiani: 398.540, quasi 82.000 in meno negli ultimi 6 anni. Questo perché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno e hanno una propensione ad avere figli sempre più bassa;

il numero medio di figli per donna è pari a 1,39, come nel 2013. L'età media al parto sale a 31,5 anni. Calano le nascite da madri sia italiane sia straniere, con le prime che nel 2014 procreano 1,31 figli contro 1,97 delle seconde;

considerato che:

bisognerebbe rimuovere gli ostacoli alla maternità e tutelare la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (articolo 32 della Costituzione) e garantire che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (articolo 3 della Costituzione);

a giudizio dei proponenti, la campagna pubblicitaria del ministro Lorenzin lede i diritti costituzionalmente garantiti; è, infatti, inammissibile che un Ministro della Repubblica promuova campagne pubblicitarie che possano infondere nell'opinione pubblica, seppur indirettamente e

involontariamente, sentimenti di ripugnanza e ostilità verso gli stranieri o comunque verso persone aventi diverso colore di pelle;

considerato inoltre che:

il settore sanitario è pesantemente penalizzato dai provvedimenti attuati dal Governo con i continui tagli al Fondo sanitario nazionale che hanno gravato pesantemente sugli assistiti in termini sia di spesa che di accesso ai servizi; a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi troppo elevati della sanità privata, 11 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi;

la maternità oggi è oggetto di una profonda riflessione. Il modello della donna anni '50, dedicata solo alla famiglia, è superato e ha dato spazio alla realizzazione professionale che, di fatto, posticipa la maternità, che diventa un obiettivo secondario, che inizia quando finisce il ciclo studio-precarità lavorativa. Ci sono poche nascite, perché la società non risponde e non garantisce le esigenze reali: gli asili sono pochi e costosi e hanno spesso orari incompatibili con il lavoro e con i turni;

la campagna ministeriale sul Fertility day descrive la maternità come un dovere e non come una scelta consapevole. Gli *slogan* che invitano alla riproduzione il prima possibile suscitano reazioni diverse sia per chi vuole avere figli sia per chi non ne vuole. La più importante politica a favore della natalità dovrebbe essere volta a rimuovere gli ostacoli, sociali ed economici, che impediscono a chi vuole dei figli di averne, come ad esempio aumentare il numero degli asili nido pubblici e favorire l'occupazione femminile;

il piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve basarsi *in primis* sull'affermazione della libertà di scelta di maternità e poi sulla promozione di politiche che garantiscano le condizioni di sostegno alla maternità stessa;

bisogna offrire le giuste informazioni, al fine di orientare il cittadino-paziente verso le strutture e gli specialisti. L'informazione nell'era digitale viaggia spesso in modo confuso e non corretto. Il Ministro della salute avrebbe dovuto garantire una corretta divulgazione dei contenuti e non fare opuscoli pubblicitari;

l'incompetenza del ministro Lorenzin è emersa in altre questioni rilevanti in ambito sanitario-farmaceutico. Il 18 giugno 2014 è stata presentata dal Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle del Senato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin in quanto, a giudizio dei proponenti, non ha svolto con la dovuta attenzione i propri compiti istituzionali, cioè controllare e vigilare sulla questione dei farmaci Avastin-Lucentis (1-00278); inoltre la vicenda del metodo Stamina ha evidenziato l'incompetenza del Ministro di gestire i fatti, e dunque non è stata garante della salute di tanti malati,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative volte ad incentivare la cultura della prevenzione, attraverso messaggi di comunicazione adeguati, al fine di affermare la maternità e la paternità come scelte libere e consapevoli;

2) ad assumere iniziative volte alla conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia, così come avviene in tutti gli altri Paesi europei;

3) ad attuare politiche volte alla prevenzione della sterilità, attraverso l'informazione sugli stili di vita corretti;

4) a reperire le risorse finanziarie necessarie ad aumentare la durata del congedo di paternità obbligatorio;

5) ad assumere iniziative di carattere normativo volte ad attuare una riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia.

(1-00639) (testo 2) (11 ottobre 2016)

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#). -

**Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.**

**Il Senato,**

premessi che:

il 22 settembre 2016 si è celebrato il primo "Fertility day", giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. In tale giornata, si legge nella direttiva, "le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della fertilità umana nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione";

la prima campagna per il Fertility day è stata molto criticata, perché accusata di fare eccessiva pressione sulle donne. Uno dei manifesti pubblicitari dell'iniziativa mostrava, per esempio, una ragazza che tiene in mano una clessidra, con la scritta "La bellezza non ha età. La fertilità sì", un altro diceva "Datti una mossa, non aspettare la cicogna", un altro ancora "non mandare gli spermatozoi in fumo" e poi "Genitori Giovani. Il modo migliore di essere creativi";

le polemiche si sono accentuate con l'ultima campagna pubblicitaria che è apparsa, ad avviso dei presentatori, discriminatoria e razzista. L'immagine dell'ultimo opuscolo diffuso dal Ministero della salute mette a confronto due coppie di giovani ragazzi al mare (a rappresentare le buone abitudini da promuovere) e un gruppo di ragazzi di colore che fumano e assumono droghe (i "cattivi" compagni da abbandonare). A quest'ultima campagna promozionale, che ha suscitato aspre polemiche nel dibattito pubblico, il ministro Lorenzin ha risposto con le seguenti affermazioni: "Il razzismo è negli occhi di chi guarda, noi pensiamo alla prevenzione";

il 21 settembre 2016 il Ministro della salute, tramite la sua pagina del *social network* "Facebook", ha fatto sapere che: «In relazione alle polemiche relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per un'immagine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione della infertilità predisposti per il Fertility day, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin, dichiara di aver già attivato il procedimento disciplinare e quello per la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile della direzione generale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero che ha curato la redazione e la diffusione del materiale informativo. Il Ministro comunica altresì di aver dato mandato ai propri Uffici di accertare perché l'immagine visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esattamente a quella apparsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché l'immagine venga sostituita e ritirato l'opuscolo informativo»;

dopo le polemiche suscitate dalla campagna del Fertility day, il Ministro si è difesa affermando «La campagna non è piaciuta? Ne facciamo una nuova#fertility day è più di due cartoline». In effetti, dovrebbe essere qualcosa di più di slogan e manifesti. Nel piano nazionale della fertilità si legge che: «è bene per tutti che nascano bambini, che la società si riproduca, continui a vivere e non si spenga. In questo senso il sostegno economico alla natalità non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il disagio di essere madri, ma come un atto di giustizia sociale, perché si riconosce il valore sociale dell'essere madri (e padri)». Un valore che non si concretizza di fatto nelle politiche dell'attuale Governo e sul quale pesano le responsabilità. Il documento infatti è connotato da buoni propositi: «È necessario, allora, recuperare il valore sociale della maternità, sia come esperienza formativa individuale sia come bene di tutti. La società deve comprendere che è un bene che nascano bambini, è un bene che il Paese possa riprodursi e sostituirsi, senza declinare irrimediabilmente. In questo senso impegnarsi per un welfare e anche per progetti di sostegno economico alla natalità (vedi bonus bebè, detrazioni fiscali, forme di lavoro flessibile, maggiore uso del congedo parentale per gli uomini, presenza capillare di nidi aziendali, eccetera) non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il "disagio", ma come un atto di responsabilità e giustizia sociale»;

considerato che:

le parole "giustizia sociale" usate nel piano nazionale non sono percepite dalle persone che vivono ogni giorno con fatica il rapporto tra vita lavorativa e l'essere genitore. Nel nostro Paese il valore sociale della maternità è legato principalmente a un sistema di *welfare* che non è concentrato



sulla conciliazione tra vita lavorativa e genitorialità. Secondo i dati Istat, nel 2015, il tasso di occupazione femminile è cresciuto (47,2 per cento), ma non si riduce il *gap* con quello maschile (65,5 per cento). Il precariato femminile è più alto rispetto a quello maschile e il lavoro *post* maternità diventa difficile. Prevala un sentimento di rinuncia al lavoro, dato dal mercato del lavoro che chiede spesso una flessibilità della lavoratrice a spostamenti sul territorio nazionale e a questo si aggiunge la carenza di strutture pubbliche di accoglienza della prima infanzia che ospitano i figli rispetto a strutture private. Lavorare, dunque, può diventare un costo personale e non una fonte di guadagno economico;

gli *slogan* della campagna ministeriale si concentrano sul rapporto donna-madre e quasi niente sul rapporto uomo-padre. Nella "cartolina" intitolata "Genitori giovani. Il modo migliore per essere creativi" vengono raffigurati i piedi del futuro papà che spuntano dalle lenzuola con una pallina gialla sorridente. In Italia, il congedo di paternità obbligatorio è semplicemente simbolico. L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, istituisce un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, di 2 giorni, godibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. L'art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dispone la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni;

considerato che il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei è veramente impietoso. In Svezia, le mamme hanno 480 giorni pagati di congedo parentale, che possono essere distribuiti nei primi 8 anni di vita del bambino; tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro al mese a bambino fino a 18 anni. Per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro, i giorni di permesso per restare a casa con i figli malati sono pagati e illimitati. In Francia dal quarto mese di gravidanza sono previsti 185 euro al mese, oltre a un premio di circa 900 euro alla nascita. È prevista "l'allocation familiare", che viene data a tutti indipendentemente dal reddito, a partire dal secondo figlio: 130 euro al mese fino al compimento del diciottesimo anno di età. La conciliazione vita-lavoro è facilitata dalle "assistenti materne" che tengono 3 o 4 bambini per volta in un appartamento a norma. In Finlandia, lo Stato regala il "pacco maternità" con gli oggetti più importanti per i primi mesi di vita del bambino. È previsto un assegno statale per tutti i bambini fino al primo anno di vita. In Austria, alla nascita del figlio, le madri ricevono un sussidio di 1.000 euro al mese per 12 mesi. In Norvegia, lo Stato versa 200 euro al mese su un conto corrente aperto dai genitori fino ai 18 anni di vita del bambino. Inoltre, oltre ad avere congedi parentali di 12 mesi retribuiti sia per la madre che per il padre, ogni neomamma che non lavora riceve 6.000 euro per i bisogni dei primi mesi;

tenuto conto che:

secondo i dati Istat al 1° gennaio 2016, la popolazione in Italia è di 60.656.000 residenti (con un calo di 139.000 unità rispetto all'anno precedente). Gli stranieri sono 5.054.000 e rappresentano l'8,3 per cento della popolazione totale (con un aumento di 39.000 unità). Nel 2015 le nascite sono state 488.000 (con un calo di 15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna;

nel 2014 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 502.596 bambini, quasi 12.000 in meno rispetto al 2013, 74.000 in meno sul 2008. La diminuzione delle nascite è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi italiani: 398.540, quasi 82.000 in meno negli ultimi 6 anni. Questo perché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno e hanno una propensione ad avere figli sempre più bassa;

il numero medio di figli per donna è pari a 1,39, come nel 2013. L'età media al parto sale a 31,5 anni. Calano le nascite da madri sia italiane sia straniere, con le prime che nel 2014 procreano 1,31 figli contro 1,97 delle seconde;

considerato che:

bisognerebbe rimuovere gli ostacoli alla maternità e tutelare la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (articolo 32 della Costituzione) e garantire che "Tutti

i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (articolo 3 della Costituzione);

a giudizio dei proponenti, la campagna pubblicitaria del ministro Lorenzin lede i diritti costituzionalmente garantiti; è, infatti, inammissibile che un Ministro della Repubblica promuova campagne pubblicitarie che possano infondere nell'opinione pubblica, seppur indirettamente e involontariamente, sentimenti di ripugnanza e ostilità verso gli stranieri o comunque verso persone aventi diverso colore di pelle;

considerato inoltre che:

il settore sanitario è pesantemente penalizzato dai provvedimenti attuati dal Governo con i continui tagli al Fondo sanitario nazionale che hanno gravato pesantemente sugli assistiti in termini sia di spesa che di accesso ai servizi; a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi troppo elevati della sanità privata, 11 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi;

la maternità oggi è oggetto di una profonda riflessione. Il modello della donna anni '50, dedicata solo alla famiglia, è superato e ha dato spazio alla realizzazione professionale che, di fatto, posticipa la maternità, che diventa un obiettivo secondario, che inizia quando finisce il ciclo studio-precarietà lavorativa. Ci sono poche nascite, perché la società non risponde e non garantisce le esigenze reali: gli asili sono pochi e costosi e hanno spesso orari incompatibili con il lavoro e con i turni;

la campagna ministeriale sul Fertility day descrive la maternità come un dovere e non come una scelta consapevole. Gli *slogan* che invitano alla riproduzione il prima possibile suscitano reazioni diverse sia per chi vuole avere figli sia per chi non ne vuole. La più importante politica a favore della natalità dovrebbe essere volta a rimuovere gli ostacoli, sociali ed economici, che impediscono a chi vuole dei figli di averne, come ad esempio aumentare il numero degli asili nido pubblici e favorire l'occupazione femminile;

il piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve basarsi *in primis* sull'affermazione della libertà di scelta di maternità e poi sulla promozione di politiche che garantiscano le condizioni di sostegno alla maternità stessa;

bisogna offrire le giuste informazioni, al fine di orientare il cittadino-paziente verso le strutture e gli specialisti. L'informazione nell'era digitale viaggia spesso in modo confuso e non corretto. Il Ministro della salute avrebbe dovuto garantire una corretta divulgazione dei contenuti e non fare opuscoli pubblicitari;

l'incompetenza del ministro Lorenzin è emersa in altre questioni rilevanti in ambito sanitario-farmaceutico. Il 18 giugno 2014 è stata presentata dal Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle del Senato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin in quanto, a giudizio dei proponenti, non ha svolto con la dovuta attenzione i propri compiti istituzionali, cioè controllare e vigilare sulla questione dei farmaci Avastin-Lucentis (1-00278); inoltre la vicenda del metodo Stamina ha evidenziato l'incompetenza del Ministro di gestire i fatti, e dunque non è stata garante della salute di tanti malati,

**impegna il Governo:**

**1) ad assumere iniziative volte ad incentivare la cultura della prevenzione, attraverso messaggi di comunicazione adeguati, al fine di affermare la maternità e la paternità come scelte libere e consapevoli;**

**2) ad assumere iniziative volte alla conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia, così come avviene in tutti gli altri Paesi europei;**

**3) ad attuare politiche volte alla prevenzione della sterilità, attraverso l'informazione sugli stili di vita corretti;**

**4) a valutare la possibilità di reperire le risorse finanziarie necessarie ad aumentare la durata del congedo di paternità obbligatorio;**

**5) a valutare la possibilità di assumere iniziative di carattere normativo volte ad attuare una riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia.**

(1-00641) (11 ottobre 2016)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#). -

**Respinta**

Il Senato,

premessi che:

la campagna di sensibilizzazione portata avanti dal Ministero della salute, in occasione dell'evento denominato "Fertility day", ha ingenerato un'ondata di malcontento in una cospicua parte della popolazione;

in particolare, la promozione della giornata a favore della fertilità è stata condotta mediante l'adozione di volantini ed opuscoli, contenenti immagini e *slogan* duramente condannati non solo da molte donne, che li avrebbero considerate inaccettabili, nonché offensivi, quanto, anche a seguito del clamore mediatico suscitato dai *social network*, da parte dei principali organi di informazione, al punto da rendere opportuno l'intervento chiarificatore di esponenti del Governo;

in proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi avrebbe apertamente manifestato una netta presa di distanze da quanto attuato dal Ministero della salute e indotto la stessa titolare del Dicastero a dissociarsi, a sua volta, attraverso un duro comunicato apparso sul sito istituzionale, nel quale si legge: "In relazione alle polemiche apparse sui media relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per una immagine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione dell'infertilità predisposti per il Fertility Day, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin dichiara di aver già attivato il procedimento disciplinare e quello per la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile della direzione generale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero che ha curato la redazione e la diffusione del materiale informativo. Il Ministro comunica altresì di avere dato mandato ai propri Uffici di accertare perché l'immagine visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esattamente a quella apparsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché l'immagine venga sostituita e ritirato l'opuscolo informativo";

orbene, le accanite rimostranze, che si sono verificate per ben 2 volte, entrambe in occasione della pubblicazione delle nuove immagini finalizzate alla tutela della fertilità e prevenzione dei rischi, hanno reso necessaria, secondo i presentatori, l'individuazione di un capro espiatorio sul quale far ricadere le responsabilità di una campagna di informazione mal congegnata e ancor peggio promossa;

la rimozione dall'incarico e il connesso procedimento disciplinare a carico della responsabile del settore comunicazione, addossando a lei la piena responsabilità, contribuisce a delineare un'immagine, ad avviso dei presentatori, sempre più squalificata del ministro Lorenzin, la quale, trinceratasi dietro un'operazione comunicativa svoltasi "a sua insaputa", nonché adottando una campagna pubblicitaria che, nei fatti, differiva sensibilmente da quanto precedentemente approvato, dimostra, ancora una volta, l'inadeguatezza del Ministro a capo di un Ministero cruciale, delicato e problematico, quale è quello della salute;

appare, pertanto, inaccettabile a giudizio dei proponenti l'infimo livello di conoscenza e consapevolezza, ben bilanciato da un elevato grado di approssimazione, di cui il Ministro ha dato ennesima dimostrazione, ignorando, sostanzialmente, quanto avviene all'interno del proprio Ministero. Considerazione, quest'ultima, avvalorata dal potere discrezionale esercitato dalla responsabile della comunicazione, la quale avrebbe, secondo quanto affermato dal Ministro, disatteso la linea di indirizzo precedentemente concordata. L'infedeltà manifesta della dirigente dovrebbe altresì indurre a riflettere inerentemente alla capacità di scelta del personale, di cui l'onorevole Lorenzin si circonda, nonostante i lauti compensi, circa 230.000 euro lordi all'anno, a carico dei contribuenti italiani,

impegna il Governo:

1) ad intraprendere tutte le opportune misure volte a verificare, in maniera puntuale e nei tempi più circoscritti possibile, l'effettivo livello di autonomia di cui godono i dirigenti presso il Ministero della salute;

2) ad appurare l'esistenza e la documentazione delle autorizzazioni di cui si sarebbe avvalsa la

dirigente citata nella promozione e pubblicazione della campagna informativa a favore dell'evento "Fertility day";

3) a verificare quali siano stati i costi sostenuti dal Ministero della salute per il materiale informativo prodotto, e successivamente ritirato, in occasione del "Fertility day" e ad intraprendere le competenti azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili di tale spreco di pubblico denaro.

(1-00644) (11 ottobre 2016)

[DE BIASI](#), [BIANCONI](#), [LANIECE](#), [Maurizio ROMANI](#), [DIRINDIN](#), [FEDELI](#), [LANZILLOTTA](#), [FINOCCHIARO](#), [MATURANI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [PADUA](#), [MATTESINI](#), [SILVESTRO](#). -

#### **Approvata**

Il Senato,

premesso che,

salute riproduttiva, fertilità e natalità sono considerati diversi aspetti dello stesso tema. Mentre la salute riproduttiva e la fertilità sono temi strettamente collegati tra loro, la natalità, pur essendo una loro ovvia conseguenza, non è solo una questione sanitaria, avendo precise e indubbie implicazioni di carattere sociale;

il piano nazionale della fertilità, elaborato dal Ministero della salute, è finalizzato a favorire la natalità mediante "indispensabili politiche sanitarie ed educative per la tutela della fertilità che siano in grado di migliorare le conoscenze dei cittadini al fine di promuoverne la consapevolezza e favorire il cambiamento";

nel piano, la fertilità è considerata, se non l'unico, sicuramente il più importante presupposto per favorire la natalità, mentre è di tutta evidenza, come si evince dalle più importanti indagini e ricerche condotte negli ultimi anni, che per favorire la natalità sono necessarie sia politiche sanitarie ed educative sia politiche sociali;

questa visione parziale dell'argomento ha dato luogo ad una campagna informativa incentrata su messaggi, ad avviso dei presentatori, inappropriati e di scarsa qualità comunicativa, la cui inevitabile risonanza mediatica ha posto in secondo piano gli obiettivi di formazione, di informazione e di assistenza sanitaria qualificata;

per cercare di fare chiarezza sull'argomento è importante incentrare il discorso sulla salute riproduttiva delle donne e degli uomini, tema più ampio e più appropriato rispetto a quello della "fertilità" propriamente intesa;

in uno studio dell'Istituto superiore di sanità, la salute riproduttiva è definita "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale in ogni modo collegato all'apparato riproduttivo, ai suoi processi e alle sue funzioni", che implica il fatto che le persone abbiano una vita sessuale soddisfacente e sicura, che abbiano la possibilità di procreare e la libertà di decidere se e quando farlo;

i fattori necessari per garantire a ogni persona la salute riproduttiva sono noti da tempo, ma ciò non li ha resi facilmente accessibili, poiché si tratta innanzitutto di educare i giovani alla consapevolezza della propria sessualità e di prevedere servizi di informazione e di comunicazione sulla prevenzione e sul trattamento appropriato della sterilità, sulla contraccezione, sulle malattie sessualmente trasmissibili, sul valore della maternità e della paternità, sulle cure prenatali, sul parto sicuro, sulle cure postnatali, sui servizi sanitari cui hanno diritto le madri e i neonati;

questi devono essere, e sono, gli obiettivi del piano nazionale per la fertilità, obiettivi formativi e informativi e sanitario-assistenziali. Affinché non restino solo parole vuote, occorre dare loro un contenuto appropriato, partendo dall'educazione alla sessualità dei giovani e degli studenti, valorizzando a tal fine anche l'importante ruolo svolto dai medici di medicina generale;

considerato che:

i dati sulla natalità nel nostro Paese sono chiari: secondo una recente indagine del Censis, i bambini nati in Italia nel 2015 sono solo 485.780, il numero più basso mai registrato nel nostro Paese. Con un tasso di natalità pari a 8,0 per 1.000 abitanti nell'ultimo anno (era 8,3 per 1.000 abitanti nel 2014) l'Italia si posiziona all'ultimo posto nella graduatoria dei Paesi europei;

riguardo il numero di figli, si è passati da 1,46 figli per donna nel 2010 a 1,35 nel 2015 e non ci

sono più quelle differenze, in termini numerici, tra il Nord e il Sud del Paese, presenti per molti decenni a causa del persistente divario economico e sociale che caratterizza le diverse regioni italiane (1,28 figli nel Centro-Nord, 1,27 nel Sud e nelle isole);

secondo un'indagine dell'Istat del 27 novembre 2015, la fase di forte riduzione della natalità in atto da alcuni anni (con un calo di 74.000 nati rispetto al 2008) è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi italiani, poiché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre di meno e hanno una propensione ad avere figli sempre più bassa;

secondo la Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) le donne italiane diventano madri più tardi che in passato: oggi si partorisce per la prima volta in media a 31,4 anni, l'età più avanzata nel confronto con tutti gli altri Paesi europei. Allo stesso tempo, sono aumentate le malattie sessualmente trasmissibili (MST) che, oltre a procurare immediati e generali problemi di salute, possono poi causare danni all'apparato riproduttivo;

in un'indagine dell'Istat del 2014, "Avere figli in Italia negli anni 2000", si afferma che, rispetto al 2002, le madri ultra quarantenni sono raddoppiate (dal 3,1 per cento al 6,2 per cento) così come è aumentato il numero di donne che hanno più di 40 anni al momento della nascita del loro primo figlio (dal 1,5 per cento al 4 per cento);

i motivi di questa riduzione della natalità risiedono, secondo l'indagine del Censis, nella crisi economica che ha reso più difficile la scelta di diventare genitori e nella carenza di efficaci politiche familiari (il 61 per cento degli italiani pensa che, se migliorassero gli interventi pubblici in grado di aiutare i genitori non solo dal punto di vista economico, ma anche organizzativo, le coppie sarebbero più propense ad avere figli);

inoltre, il 60 per cento degli italiani si ritiene poco o per nulla informato sul tema dell'infertilità;

premesso inoltre che in questi anni il ruolo dei consultori è stato penalizzato e ridimensionato: la mancanza di finanziamenti e di obiettivi condivisi, la sostanziale disomogeneità dei modelli operativi nelle varie regioni, la carenza di figure professionali formate in modo opportuno e la scarsità cronica di risorse adeguate al loro funzionamento hanno impoverito questo servizio fondamentale e reso carenti in molti casi le funzioni originarie dei consultori, servizi territoriali per la salute delle donne, per la maternità e la paternità consapevoli, per la contraccezione;

considerato inoltre che sono all'esame della 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato i disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, per riformare la legge n. 40 del 2004 ottemperando innanzitutto alle sentenze della Corte costituzionale,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative necessarie, affinché il 22 settembre, dichiarata "Giornata nazionale di informazione e formazione sulla fertilità", sia rinominata "Giornata di formazione e di informazione sulla salute riproduttiva";

2) a garantire nelle scuole di ogni ordine e grado un'adeguata educazione alla consapevolezza della sessualità, alla contraccezione, alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, alla salute riproduttiva e al valore della maternità e della paternità;

3) a rafforzare il ruolo dei consultori sul territorio nazionale, in collaborazione con le Regioni, valorizzandone le funzioni e promuovendone un'equa diffusione sul territorio nazionale, nella consapevolezza che gli stessi rappresentano uno strumento essenziale per le politiche di educazione alla salute riproduttiva e di promozione della genitorialità consapevole;

4) a promuovere un piano pluriennale sulla salute riproduttiva delle donne lungo tutto l'arco della vita;

5) a monitorare con maggiore efficacia la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

6) a favorire e finanziare lo sviluppo della ricerca nel campo della salute riproduttiva;

7) a rivedere le decisioni in materia di rimborsabilità della pillola contraccettiva, per favorire la contraccezione sicura e preventiva;

8) a promuovere con maggiore intensità la cultura del dono, attraverso campagne mirate e diffuse per la donazione dei gameti, al fine di consentire realmente e in sicurezza la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo;

9) a definire e finanziare un piano interministeriale per ridurre e rimuovere gli ostacoli sociali alla scelta della genitorialità.

(1-00645) (11 ottobre 2016)

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#). -

#### V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il piano nazionale per la fertilità, pubblicato dal Ministero della salute in data 27 maggio 2015, colloca la fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese;

in tale piano vengono individuate le azioni a tutela della fertilità, fra cui la promozione dell'informazione in merito ai fattori di rischio che compromettono la fertilità e la sensibilizzazione delle donne sui tempi della loro possibilità di diventare madri, e a tal fine viene prevista la celebrazione di una giornata nazionale di informazione e formazione;

il 28 luglio 2016, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato istituito il "Fertility day" che si è celebrato il 22 settembre;

nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, l'iniziativa veniva collocata "al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenziale";

premessi, inoltre, che:

a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul "Fertility day", fatta di *slogan* e cartoline i cui contenuti hanno provocato forti critiche, proteste e l'indignazione da parte di milioni di cittadini italiani che hanno assistito tra l'altro all'utilizzo secondo i presentatori maldestro del denaro pubblico;

dopo il primo tentativo fallito, il Ministro della salute ha permesso il 21 settembre che circolasse una nuova *brochure* del Ministero ascrivibile alla campagna "Fertility day", in cui venivano ritratte le buone e le cattive abitudini da seguire per procreare: le prime venivano associate alle immagini di un gruppo di ragazzi sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagine, relativa alle cattive abitudini, venivano ritratti un gruppo di ragazzi di colore che facevano uso di alcool e sostanze stupefacenti;

l'opinione pubblica ha immediatamente criticato e considerato razzista la nuova campagna, che è stata nuovamente ritirata dal *web* scatenando anche non pochi imbarazzi da parte della compagine governativa;

le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il messaggio fortemente razzista che la seconda campagna diffondeva sono state affrontate dal ministro Lorenzin, sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile della comunicazione del suo dicastero;

gli importi stanziati per la campagna risultano essere 113.000 euro e l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata scelta tramite bando pubblico che veniva indetto il 18 dicembre 2015 e che si è chiuso in soli 10 giorni, in pieno periodo natalizio;

premessi, infine che:

le giustificazioni del ministro Lorenzin sull'accaduto sono state diverse e contraddittorie sia sui contenuti delle campagne, sia sul contributo economico che il Ministero ha dato per la realizzazione della campagna stessa;

molti esponenti della maggioranza e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri hanno preso le distanze dalla campagna;

le polemiche suscitate hanno distolto l'attenzione dal vero problema che il Governo e il Ministero della salute avrebbero dovuto affrontare: la denatalità nel nostro Paese;  
considerato che:

infatti, i bassi livelli di fecondità sono una caratteristica del nostro Paese da più di 30 anni e sono il risultato di complessi processi sociali, tra cui ha sicuramente avuto un posto importante anche il diverso ruolo acquisito dalle donne all'interno della società. In questo quadro, la crisi economica ha determinato un arresto della ripresa della fecondità che si era registrata durante lo scorso decennio;

secondo i dati Istat, nel 2015, sono nati 488.000 neonati in Italia, all'inizio del secolo scorso erano oltre un milione;

rispetto al 2008, cioè dall'inizio della crisi, la natalità è diminuita del 15 per cento (circa 88.000 neonati in meno all'anno). L'indice di fertilità (numero di figli per donna) è passato dal 2,37 degli anni 60 a 1,37 di oggi. È aumentata l'età media delle partorienti (fra 31 e 32,2). La maggior parte delle donne ha il primo figlio fra i 30 e i 39 anni. Un altro fenomeno che si è osservato è il raddoppio del tasso delle gravidanze multiple (il 3,8 per cento dei nuovi nati totali), favorito dall'età più avanzata delle partorienti;

con 485.780 bambini nati nel 2015 (il 3,3 per cento in meno rispetto al 2014), il nostro Paese ha raggiunto un minimo storico con il tasso di natalità più basso d'Europa;

a non procreare sono in egual modo tutte le famiglie italiane, suddivise per regione: la riduzione delle nascite si registra in maniera uniforme lungo tutta la penisola, ma le regioni con natalità più bassa sono la Liguria e la Sardegna;

le priorità di *policy* del Governo sembrano considerare con troppa indulgenza e leggerezza le trasformazioni del mercato del lavoro e demografiche, cadendo nell'errore di prospettare soluzioni rivolte al passato, invece che al futuro;

facendo anche un confronto con le politiche adottate da altri Paesi europei è facile capire che l'intervento pubblico in Italia a favore delle famiglie e della genitorialità nel corso degli ultimi 10 anni non ha avuto gli effetti sperati;

in Francia, ad esempio, il Governo fornisce prestazioni generali di mantenimento (assegno familiare, assegno forfettario, supplemento familiare, assegno di sostegno familiare), ma anche di accoglienza legate alla prima infanzia e diverse altre prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per l'educazione del figlio disabile oltre ai fondi per ottenere un aiuto per *baby sitter* e custodia del bimbo). In Germania, dal 2015 vengono erogati sussidi per ogni figlio a carico, indipendentemente dal reddito della famiglia ed in funzione del numero dei figli fino al compimento del 18° anno di età;

la bassa natalità italiana, però, è in parte anche imputabile alla disinformazione dei cittadini sui rischi dell'infertilità: il 60 per cento degli italiani si giudica poco o per nulla informato sul tema e cita lo *stress* come principale causa di infertilità. Il 44 per cento, invece, è convinto che, prima di sospettare problemi di fertilità, debbano trascorrere più di 2 anni dai primi tentativi di concepimento. Un arco di tempo effettivamente molto ampio, che però giustifica perché il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (Pma) sia in Italia molto lungo: mediamente dai primi tentativi di concepimento al primo contatto con il medico passano 2 anni e 2 mesi (contro un anno e 8 mesi nel 2008);

i risultati di una politica sociale e familiare, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, dipendono sicuramente da almeno 3 elementi: il primo, scontato, la congruità delle risorse, poi la solidità intesa come continuità dell'impostazione di *policy* generale e infine gli interventi più sostanziali o interventi-perno che si basino su valutazioni di lungo respiro, non ideologiche e che ottengano soprattutto i risultati nel momento in cui si sedimentano;

appare evidente dunque che gli interventi devono tradursi nella definizione delle condizioni del contesto: facilità di accesso alla prestazione sociale e alla cura, efficacia dell'intervento, livello e qualità dell'offerta e in particolare dei servizi, ma anche definizione delle attese aspettative e dei doveri e diritti dei genitori,

impegna il Governo:

- 1) a prendere le distanze dalle campagne pubblicitarie sul "Fertility day", che hanno suscitato



numerose polemiche tra l'opinione pubblica e dalle azioni che il Ministro della salute ha posto in essere per la promozione delle campagne stesse;

2) a chiarire le responsabilità del Ministro e del Ministero sulla decisione di utilizzare dei fondi pubblici per la promozione di campagne di informazione poi ritirate;

3) ad assumere iniziative al fine di promuovere la giornata nazionale dedicata al tema della fertilità, senza l'utilizzo dei messaggi ad avviso dei presentatori ideologici e razzisti già utilizzati;

4) ad assumere iniziative legislative al fine di attuare politiche specifiche che promuovano il ruolo delle donne e degli uomini in quanto famiglia;

5) ad assumere iniziative urgenti per affrontare, in una dimensione complessiva e organica, il problema della povertà che sta colpendo sempre più cittadini e famiglie italiane;

6) ad assumere ogni iniziativa per restituire fiducia e dignità ai cittadini, per quanto concerne il mondo del lavoro e la conciliazione della cura della famiglia;

7) a promuovere iniziative finalizzate a mettere in campo tutte le risorse disponibili, al fine di rafforzare gli interventi sulla piena e corretta applicazione della legge nella parte relativa alla tutela della maternità, non solo nella realtà lavorativa;

8) a farsi promotore presso le competenti istituzioni dell'Unione europea di politiche dirette al contrasto del fenomeno della denatalità.

(1-00645) (testo 2) (11 ottobre 2016)

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#). -

**Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.**

**Il Senato,**

premessi che:

il piano nazionale per la fertilità, pubblicato dal Ministero della salute in data 27 maggio 2015, colloca la fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese;

in tale piano vengono individuate le azioni a tutela della fertilità, fra cui la promozione dell'informazione in merito ai fattori di rischio che compromettono la fertilità e la sensibilizzazione delle donne sui tempi della loro possibilità di diventare madri, e a tal fine viene prevista la celebrazione di una giornata nazionale di informazione e formazione;

il 28 luglio 2016, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato istituito il "Fertility day" che si è celebrato il 22 settembre;

nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, l'iniziativa veniva collocata "al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenziale";

premessi, inoltre, che:

a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul "Fertility day", fatta di *slogan* e cartoline i cui contenuti hanno provocato forti critiche, proteste e l'indignazione da parte di milioni di cittadini italiani che hanno assistito tra l'altro all'utilizzo secondo i presentatori maldestro del denaro pubblico;

dopo il primo tentativo fallito, il Ministro della salute ha permesso il 21 settembre che circolasse una nuova *brochure* del Ministero ascrivibile alla campagna "Fertility day", in cui venivano ritratte le buone e le cattive abitudini da seguire per procreare: le prime venivano associate alle immagini di un gruppo di ragazzi sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagine, relativa alle cattive abitudini, venivano ritratti un gruppo di ragazzi di colore che facevano uso di alcool e sostanze stupefacenti;

l'opinione pubblica ha immediatamente criticato e considerato razzista la nuova campagna, che è stata nuovamente ritirata dal *web* scatenando anche non pochi imbarazzi da parte della compagine governativa;



le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il messaggio fortemente razzista che la seconda campagna diffondeva sono state affrontate dal ministro Lorenzin, sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile della comunicazione del suo dicastero;

gli importi stanziati per la campagna risultano essere 113.000 euro e l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata scelta tramite bando pubblico che veniva indetto il 18 dicembre 2015 e che si è chiuso in soli 10 giorni, in pieno periodo natalizio;

premesso, infine che:

le giustificazioni del ministro Lorenzin sull'accaduto sono state diverse e contraddittorie sia sui contenuti delle campagne, sia sul contributo economico che il Ministero ha dato per la realizzazione della campagna stessa;

molti esponenti della maggioranza e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri hanno preso le distanze dalla campagna;

le polemiche suscitate hanno distolto l'attenzione dal vero problema che il Governo e il Ministero della salute avrebbero dovuto affrontare: la denatalità nel nostro Paese;

considerato che:

infatti, i bassi livelli di fecondità sono una caratteristica del nostro Paese da più di 30 anni e sono il risultato di complessi processi sociali, tra cui ha sicuramente avuto un posto importante anche il diverso ruolo acquisito dalle donne all'interno della società. In questo quadro, la crisi economica ha determinato un arresto della ripresa della fecondità che si era registrata durante lo scorso decennio;

secondo i dati Istat, nel 2015, sono nati 488.000 neonati in Italia, all'inizio del secolo scorso erano oltre un milione;

rispetto al 2008, cioè dall'inizio della crisi, la natalità è diminuita del 15 per cento (circa 88.000 neonati in meno all'anno). L'indice di fertilità (numero di figli per donna) è passato dal 2,37 degli anni 60 a 1,37 di oggi. È aumentata l'età media delle partorienti (fra 31 e 32,2). La maggior parte delle donne ha il primo figlio fra i 30 e i 39 anni. Un altro fenomeno che si è osservato è il raddoppio del tasso delle gravidanze multiple (il 3,8 per cento dei nuovi nati totali), favorito dall'età più avanzata delle partorienti;

con 485.780 bambini nati nel 2015 (il 3,3 per cento in meno rispetto al 2014), il nostro Paese ha raggiunto un minimo storico con il tasso di natalità più basso d'Europa;

a non procreare sono in egual modo tutte le famiglie italiane, suddivise per regione: la riduzione delle nascite si registra in maniera uniforme lungo tutta la penisola, ma le regioni con natalità più bassa sono la Liguria e la Sardegna;

le priorità di *policy* del Governo sembrano considerare con troppa indulgenza e leggerezza le trasformazioni del mercato del lavoro e demografiche, cadendo nell'errore di prospettare soluzioni rivolte al passato, invece che al futuro;

facendo anche un confronto con le politiche adottate da altri Paesi europei è facile capire che l'intervento pubblico in Italia a favore delle famiglie e della genitorialità nel corso degli ultimi 10 anni non ha avuto gli effetti sperati;

in Francia, ad esempio, il Governo fornisce prestazioni generali di mantenimento (assegno familiare, assegno forfettario, supplemento familiare, assegno di sostegno familiare), ma anche di accoglienza legate alla prima infanzia e diverse altre prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per l'educazione del figlio disabile oltre ai fondi per ottenere un aiuto per *baby sitter* e custodia del bimbo). In Germania, dal 2015 vengono erogati sussidi per ogni figlio a carico, indipendentemente dal reddito della famiglia ed in funzione del numero dei figli fino al compimento del 18° anno di età;

la bassa natalità italiana, però, è in parte anche imputabile alla disinformazione dei cittadini sui rischi dell'infertilità: il 60 per cento degli italiani si giudica poco o per nulla informato sul tema e cita lo *stress* come principale causa di infertilità. Il 44 per cento, invece, è convinto che, prima di sospettare problemi di fertilità, debbano trascorrere più di 2 anni dai primi tentativi di concepimento. Un arco di tempo effettivamente molto ampio, che però giustifica perché il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (Pma) sia in Italia molto lungo: mediamente dai primi tentativi di concepimento

al primo contatto con il medico passano 2 anni e 2 mesi (contro un anno e 8 mesi nel 2008);

i risultati di una politica sociale e familiare, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, dipendono sicuramente da almeno 3 elementi: il primo, scontato, la congruità delle risorse, poi la solidità intesa come continuità dell'impostazione di *policy* generale e infine gli interventi più sostanziali o interventi-perno che si basino su valutazioni di lungo respiro, non ideologiche e che ottengano soprattutto i risultati nel momento in cui si sedimentano;

appare evidente dunque che gli interventi devono tradursi nella definizione delle condizioni del contesto: facilità di accesso alla prestazione sociale e alla cura, efficacia dell'intervento, livello e qualità dell'offerta e in particolare dei servizi, ma anche definizione delle attese aspettative e dei doveri e diritti dei genitori,

**impegna il Governo:**

**1) ad assumere iniziative legislative al fine di attuare politiche specifiche che promuovano il ruolo delle donne e degli uomini in quanto famiglia;**

**2) ad assumere iniziative urgenti per affrontare, in una dimensione complessiva e organica, il problema della povertà che sta colpendo sempre più cittadini e famiglie italiane;**

**3) ad assumere ogni iniziativa per restituire fiducia e dignità ai cittadini, per quanto concerne il mondo del lavoro e la conciliazione della cura della famiglia;**

**4) a valutare la possibilità di promuovere iniziative finalizzate a mettere in campo tutte le risorse disponibili, al fine di rafforzare gli interventi sulla piena e corretta applicazione della legge nella parte relativa alla tutela della maternità, non solo nella realtà lavorativa;**

**5) a farsi promotore presso le competenti istituzioni dell'Unione europea di politiche dirette al contrasto del fenomeno della denatalità .**

*Allegato B*

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bubbico, Buemi, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Colucci, Della Vedova, De Poli, Di Giorgi, Di Maggio, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Fravezzi, Gentile, Lo Giudice, Mattesini, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Ricchiuti, Rizzotti, Romano, Rubbia, Stefano, Torrisi, Verducci, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Conte e Liuzzi, per attività della 7a Commissione permanente; Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Nugnes, Orellana e Puppato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Mussini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo; Catalfo, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro e Santangelo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

**Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato, in data 6 ottobre 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore D'Alì, in sostituzione del senatore Mandelli, dimissionario.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro aff. esteri e coop.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea

ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016 (2551)

(presentato in data 07/10/2016).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*2ª Commissione permanente Giustizia*

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro semplificazione e PA

Ministro giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa (2550)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*C.4025 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 07/10/2016).

### **Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, nuovo deferimento a Commissioni permanenti**

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Promuovere un'economia europea equa, efficiente e competitiva basata sul diritto d'autore nel mercato unico digitale" (COM (2016) 592 definitivo) (Atto comunitario n. 224), già deferita alla 7ª Commissione permanente, è nuovamente deferita alla 2ª Commissione e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 7ª, 10ª e 14ª.

### **Affari assegnati**

Sono stati deferiti alla 13ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, gli affari concernenti:

le problematiche ambientali connesse alla demolizione dell'edilizia abusiva (Atto n. 853);

le problematiche ambientali relative alla situazione dei rifiuti in talune regioni e città italiane (Atto n. 854).

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale (n. 81).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 ottobre 2016.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 6 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (n. 82).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 31 ottobre 2016.

### **Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti**

Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettere in data 4 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti semestrali sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornati al mese di giugno 2015 (Atto n. 855) e al mese di dicembre 2015 (Atto n. 856).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

**Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM (2016) 582 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2016.

Le Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 3<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre 2016.

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM (2016) 583 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2016.

Le Commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 3<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre 2016.

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM (2016) 589 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2016.

Le Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 8<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre 2016.

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM (2016) 593 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2016.

Le Commissioni 3<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 2<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre 2016.

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative

all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM (2016) 594 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2016.

Le Commissioni 3<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 2<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre 2016.

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (COM (2016) 595 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2016.

Le Commissioni 3<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 2<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre 2016.

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM (2016) 596 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2016.

Le Commissioni 3<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 2<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre 2016.

La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (COM (2016) 625 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 novembre 2016.

Le Commissioni 3<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> potranno formulare osservazioni e proposte alla 11<sup>a</sup> Commissione entro il 10 novembre 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Amati, Astorre, Bellot, Cantini, Cardinali, Cirinnà, Cuomo, D'adda, Dalla Zuanna, Fabbri, Fasiolo, Elena Ferrara, Filippin, Giacobbe, Ginetti, Idem, Lo Giudice, Manassero, Mattesini, Maturani, Munerato, Orrù, Padua, Pezzopane, Puglisi, Puppato, Ranucci, Gianluca Rossi, Sangalli, Sollo, Spilabotte, Vaccari e Valdinosi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00637 della senatrice Fedeli ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06392 del senatore Pagliari ed altri.

Mozioni

[TAVERNA](#), [GAETTI](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFEI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#) - Il Senato,

premessi che:

il 22 settembre 2016 si è celebrato il primo "Fertility day", giornata nazionale dedicata all'informazione e formazione sulla fertilità umana, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016. In tale giornata, si legge nella direttiva, "le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con tutti gli enti e gli organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della fertilità umana nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione";

la prima campagna per il Fertility day è stata molto criticata, perché accusata di fare eccessiva pressione sulle donne. Uno dei manifesti pubblicitari dell'iniziativa mostrava, per esempio, una ragazza che tiene in mano una clessidra, con la scritta "La bellezza non ha età. La fertilità sì", un altro diceva "Datti una mossa, non aspettare la cicogna", un altro ancora "non mandare gli spermatozoi in fumo" e poi "Genitori Giovani. Il modo migliore di essere creativi";

le polemiche si sono accentuate con l'ultima campagna pubblicitaria che è apparsa, ad avviso dei presentatori, discriminatoria e razzista. L'immagine dell'ultimo opuscolo diffuso dal Ministero della salute mette a confronto due coppie di giovani ragazzi al mare (a rappresentare le buone abitudini da promuovere) e un gruppo di ragazzi di colore che fumano e assumono droghe (i "cattivi" compagni da abbandonare). A quest'ultima campagna promozionale, che ha suscitato aspre polemiche nel dibattito pubblico, il ministro Lorenzin ha risposto con le seguenti affermazioni: "Il razzismo è negli occhi di chi guarda, noi pensiamo alla prevenzione";

il 21 settembre 2016 il Ministro della salute, tramite la sua pagina del *social network* "Facebook", ha fatto sapere che: «In relazione alle polemiche relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per un'immagine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione della infertilità predisposti per il Fertility day, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin, dichiara di aver già attivato il procedimento disciplinare e quello per la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile della direzione generale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero che ha curato la redazione e la diffusione del materiale informativo. Il Ministro comunica altresì di aver dato mandato ai propri Uffici di accertare perché l'immagine visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esattamente a quella apparsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché l'immagine venga sostituita e ritirato l'opuscolo informativo»;

dopo le polemiche suscitate dalla campagna del Fertility day, il Ministro si è difesa affermando «La campagna non è piaciuta? Ne facciamo una nuova#fertility day è più di due cartoline». In effetti, dovrebbe essere qualcosa di più di slogan e manifesti. Nel piano nazionale della fertilità si legge che: «è bene per tutti che nascano bambini, che la società si riproduca, continui a vivere e non si spenga. In questo senso il sostegno economico alla natalità non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il disagio di essere madri, ma come un atto di giustizia sociale, perché si riconosce il valore sociale dell'essere madri (e padri)». Un valore che non si concretizza di fatto nelle politiche dell'attuale Governo e sul quale pesano le responsabilità. Il documento infatti è connotato da buoni propositi: «È necessario, allora, recuperare il valore sociale della maternità, sia come esperienza formativa individuale sia come bene di tutti. La società deve comprendere che è un bene che nascano bambini, è un bene che il Paese possa riprodursi e sostituirsi, senza declinare irrimediabilmente. In questo senso impegnarsi per un welfare e anche per progetti di sostegno economico alla natalità (vedi

bonus bebè, detrazioni fiscali, forme di lavoro flessibile, maggiore uso del congedo parentale per gli uomini, presenza capillare di nidi aziendali, eccetera) non deve essere visto come una sorta di "compensazione" per il "disagio", ma come un atto di responsabilità e giustizia sociale»;

considerato che:

le parole "giustizia sociale" usate nel piano nazionale non sono percepite dalle persone che vivono ogni giorno con fatica il rapporto tra vita lavorativa e l'essere genitore. Nel nostro Paese il valore sociale della maternità è legato principalmente a un sistema di *welfare* che non è concentrato sulla conciliazione tra vita lavorativa e genitorialità. Secondo i dati Istat, nel 2015, il tasso di occupazione femminile è cresciuto (47,2 per cento), ma non si riduce il *gap* con quello maschile (65,5 per cento). Il precariato femminile è più alto rispetto a quello maschile e il lavoro *post* maternità diventa difficile. Prevala un sentimento di rinuncia al lavoro, dato dal mercato del lavoro che chiede spesso una flessibilità della lavoratrice a spostamenti sul territorio nazionale e a questo si aggiunge la carenza di strutture pubbliche di accoglienza della prima infanzia che ospitano i figli rispetto a strutture private. Lavorare, dunque, può diventare un costo personale e non una fonte di guadagno economico;

gli *slogan* della campagna ministeriale si concentrano sul rapporto donna-madre e quasi niente sul rapporto uomo-padre. Nella "cartolina" intitolata "Genitori giovani. Il modo migliore per essere creativi" vengono raffigurati i piedi del futuro papà che spuntano dalle lenzuola con una pallina gialla sorridente. In Italia, il congedo di paternità obbligatorio è semplicemente simbolico. L'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, istituisce un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, di 2 giorni, godibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. L'art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dispone la proroga di tali congedi anche per l'anno 2016, aumentando il congedo obbligatorio del padre da uno a due giorni;

considerato che il confronto tra l'Italia e gli altri Paesi europei è veramente impietoso. In Svezia, le mamme hanno 480 giorni pagati di congedo parentale, che possono essere distribuiti nei primi 8 anni di vita del bambino; tutte le famiglie che hanno la residenza hanno un sussidio di 120 euro al mese a bambino fino a 18 anni. Per quanto riguarda la conciliazione vita-lavoro, i giorni di permesso per restare a casa con i figli malati sono pagati e illimitati. In Francia dal quarto mese di gravidanza sono previsti 185 euro al mese, oltre a un premio di circa 900 euro alla nascita. È prevista "l'allocation familiare", che viene data a tutti indipendentemente dal reddito, a partire dal secondo figlio: 130 euro al mese fino al compimento del diciottesimo anno di età. La conciliazione vita-lavoro è facilitata dalle "assistenti materne" che tengono 3 o 4 bambini per volta in un appartamento a norma. In Finlandia, lo Stato regala il "pacco maternità" con gli oggetti più importanti per i primi mesi di vita del bambino. È previsto un assegno statale per tutti i bambini fino al primo anno di vita. In Austria, alla nascita del figlio, le madri ricevono un sussidio di 1.000 euro al mese per 12 mesi. In Norvegia, lo Stato versa 200 euro al mese su un conto corrente aperto dai genitori fino ai 18 anni di vita del bambino. Inoltre, oltre ad avere congedi parentali di 12 mesi retribuiti sia per la madre che per il padre, ogni neomamma che non lavora riceve 6.000 euro per i bisogni dei primi mesi;

tenuto conto che:

secondo i dati Istat al 1° gennaio 2016, la popolazione in Italia è di 60.656.000 residenti (con un calo di 139.000 unità rispetto all'anno precedente). Gli stranieri sono 5.054.000 e rappresentano l'8,3 per cento della popolazione totale (con un aumento di 39.000 unità). Nel 2015 le nascite sono state 488.000 (con un calo di 15.000), nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia. Il 2015 è il quinto anno consecutivo di riduzione della fecondità, giunta a 1,35 figli per donna;

nel 2014 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 502.596 bambini, quasi 12.000 in meno rispetto al 2013, 74.000 in meno sul 2008. La diminuzione delle nascite è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi italiani: 398.540, quasi 82.000 in meno negli ultimi 6 anni. Questo perché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre meno e hanno una propensione ad avere figli sempre più bassa; il numero medio di figli per donna è pari a 1,39, come nel 2013. L'età media al parto sale a 31,5 anni.

Calano le nascite da madri sia italiane sia straniere, con le prime che nel 2014 procreano 1,31 figli contro 1,97 delle seconde;

considerato che:

bisognerebbe rimuovere gli ostacoli alla maternità e tutelare la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" (articolo 32 della Costituzione) e garantire che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (articolo 3 della Costituzione);

a giudizio dei proponenti, la campagna pubblicitaria del ministro Lorenzin lede i diritti costituzionalmente garantiti; è, infatti, inammissibile che un Ministro della Repubblica promuova campagne pubblicitarie che possano infondere nell'opinione pubblica, seppur indirettamente e involontariamente, sentimenti di ripugnanza e ostilità verso gli stranieri o comunque verso persone aventi diverso colore di pelle;

considerato inoltre che:

il settore sanitario è pesantemente penalizzato dai provvedimenti attuati dal Governo con i continui tagli al Fondo sanitario nazionale che hanno gravato pesantemente sugli assistiti in termini sia di spesa che di accesso ai servizi; a causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi troppo elevati della sanità privata, 11 milioni di persone hanno rinunciato a curarsi;

la maternità oggi è oggetto di una profonda riflessione. Il modello della donna anni '50, dedita solo alla famiglia, è superato e ha dato spazio alla realizzazione professionale che, di fatto, posticipa la maternità, che diventa un obiettivo secondario, che inizia quando finisce il ciclo studio-precarità lavorativa. Ci sono poche nascite, perché la società non risponde e non garantisce le esigenze reali: gli asili sono pochi e costosi e hanno spesso orari incompatibili con il lavoro e con i turni;

la campagna ministeriale sul Fertility day descrive la maternità come un dovere e non come una scelta consapevole. Gli *slogan* che invitano alla riproduzione il prima possibile suscitano reazioni diverse sia per chi vuole avere figli sia per chi non ne vuole. La più importante politica a favore della natalità dovrebbe essere volta a rimuovere gli ostacoli, sociali ed economici, che impediscono a chi vuole dei figli di averne, come ad esempio aumentare il numero degli asili nido pubblici e favorire l'occupazione femminile;

il piano nazionale della fertilità per sostenere le nascite nel nostro Paese deve basarsi *in primis* sull'affermazione della libertà di scelta di maternità e poi sulla promozione di politiche che garantiscano le condizioni di sostegno alla maternità stessa;

bisogna offrire le giuste informazioni, al fine di orientare il cittadino-paziente verso le strutture e gli specialisti. L'informazione nell'era digitale viaggia spesso in modo confuso e non corretto. Il Ministro della salute avrebbe dovuto garantire una corretta divulgazione dei contenuti e non fare opuscoli pubblicitari;

l'incompetenza del ministro Lorenzin è emersa in altre questioni rilevanti in ambito sanitario-farmaceutico. Il 18 giugno 2014 è stata presentata dal Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle del Senato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lorenzin in quanto, a giudizio dei proponenti, non ha svolto con la dovuta attenzione i propri compiti istituzionali, cioè controllare e vigilare sulla questione dei farmaci Avastin-Lucentis (1-00278); inoltre la vicenda del metodo Stamina ha evidenziato l'incompetenza del Ministro di gestire i fatti, e dunque non è stata garante della salute di tanti malati,

impegna il Governo:

- 1) ad assumere iniziative volte ad incentivare la cultura della prevenzione, attraverso messaggi di comunicazione adeguati, al fine di affermare la maternità e la paternità come scelte libere e consapevoli;
- 2) ad assumere iniziative volte alla conciliazione dei tempi tra lavoro e famiglia, così come avviene in tutti gli altri Paesi europei;
- 3) ad attuare politiche volte alla prevenzione della sterilità, attraverso l'informazione sugli stili di vita



corretti;

4) a reperire le risorse finanziarie necessarie ad aumentare la durata del congedo di paternità obbligatorio;

5) ad assumere iniziative di carattere normativo volte ad attuare una riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia.

(1-00639)

[GAETTI](#), [TAVERNA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#) - Il Senato,

premessi che:

lo scorso 26 settembre 2016, nell'ambito del Congresso congiunto delle società scientifiche italiane di chirurgia, si è tenuto a Roma il *workshop* "It's time to Act on Obesity!", organizzato da Johnson & Johnson Medical, a cui hanno partecipato i più importanti esperti mondiali nella cura dell'obesità, disfunzione che, solo in Italia, colpisce una persona su 10 (10 per cento), per un totale di oltre 6 milioni di cittadini;

l'obesità è una patologia multifattoriale, la cui insorgenza può essere legata a diverse cause: dalle errate abitudini a tavola ad una significativa riduzione dell'attività fisica quotidiana, da fattori genetici a quelli ambientali. Si tratta, infatti, di una situazione clinica particolarmente complessa, se si considera che è la causa di altre malattie correlate, quali quelle cardiovascolari, cerebrovascolari, diabete di tipo 2 e persino alcuni tipi di tumore;

secondo i dati diffusi nel convegno romano dall'European association for the study of obesity, attualmente, il peso economico annuale dell'obesità in Italia si aggira intorno ai 9 miliardi di euro, in virtù dei variegati interventi volti a far fronte alle diverse problematiche sanitarie, che vanno dai disordini del comportamento alimentare agli stati di inquietudine, i quali possono a loro volta tradursi in ansia, depressione o disagi psicosociali;

dal 2007 l'Italia, con 1.064 titoli, è il terzo Paese al mondo per volume complessivo di pubblicazioni scientifiche sulla chirurgia bariatrica, ma solamente 10.000 pazienti all'anno scelgono di sottoporsi ad un intervento chirurgico risolutore, un numero, pertanto, molto basso rispetto ai pazienti che ne avrebbero bisogno;

come emerso durante il convegno "It's time to Act on Obesity!", tuttavia, esistono ostacoli organizzativi e normativi che ancora impediscono il pieno accesso dell'obeso alle cure; pertanto, è necessario un processo di presa in carico, attraverso una squadra medica multidisciplinare, in grado di condurre il paziente verso un percorso terapeutico risolutivo e che agevoli, però, gli elevati costi economici correlati alla patologia e quelli sociali, che gravano sulla quotidianità dei pazienti che soffrono di obesità;

considerato che:

le giovani generazioni non sono esenti dal rischio obesità. In Italia, secondo lo studio "OKkio alla Salute" del Ministero della salute, eseguito dall'Istituto superiore di sanità, i bambini obesi di 8 anni sono circa il 12 per cento, quelli in sovrappeso circa il 25 per cento, con un tasso cumulativo intorno al 36 per cento. Numeri impressionanti, che registrano una maggior prevalenza nei maschi rispetto alle femmine e nelle aree meridionali rispetto a quelle settentrionali (con punte del 50 per cento di sovrappeso e obesità in Campania), ma che rilanciano l'esigenza di interventi immediati, soprattutto se si valuta che la media dei Paesi Ocse riferisce di un 23 per cento dei maschi e di un 21 per cento delle femmine affetti da obesità infantile;

le conseguenze dell'obesità per la stessa salute infantile non possono essere trascurate: la prevalenza di steatosi epatica (il "fegato grasso") nei ragazzi gravemente obesi è del 40 per cento e quella della sindrome metabolica del 25 per cento;

interventi strategici di prevenzione e interventi di cura immediati fin dai primi sintomi rappresentano

per i bambini e per gli adolescenti la concreta possibilità di beneficiare di una cura efficace, finalizzata al ritorno alla normalità, con maggiori possibilità di successo;  
è necessaria una rete che veda coinvolte le famiglie, i pediatri e soprattutto le scuole, proprio perché, in modo complementare, assumono un ruolo fondamentale nell'insegnamento di una corretta educazione alimentare e di stili di vita sani, fin dai primissimi anni di vita;  
è a scuola, del resto, che bambini e adolescenti trascorrono gran parte della giornata e da cui bisogna partire per promuovere un'alimentazione sana, varia e completa, che possa supportarli nella crescita e dotarli di un patrimonio di conoscenze alimentari da riproporre e sviluppare anche all'interno della propria famiglia;

il contrasto alla diffusione dell'obesità e dell'obesità grave deve essere affrontato con un approccio integrato, in grado di coinvolgere la comunicazione, le industrie di trasformazione, gli operatori sanitari, le famiglie e le scuole, allo scopo di contribuire, insieme, alla diffusione di buone pratiche alimentari e stili di vita salutari,

impegna il Governo:

- 1) ad individuare percorsi sanitari *ad hoc* per la presa in carico del paziente affetto da obesità, che permettano di accedere alle più efficaci terapie con il supporto di *équipe* mediche multidisciplinari;
- 2) a prevedere criteri di aumento del trattamento economico accessorio dei pediatri di base, dei medici di medicina generale e del personale medico specialistico, a seguito della presa in carico di soggetti affetti da obesità e dell'accertato miglioramento dello stato di salute;
- 3) a valutare la possibilità di introdurre un *bonus* fiscale, *una tantum*, per i soggetti che documentino una riduzione dell'indice di massa corporea (IMC) dai livelli di obesità a quello indicante il normopeso;
- 4) a introdurre la possibilità di detrazioni fiscali per le spese sostenute per attività sportive e di assistenza psicologica per i soggetti affetti da obesità, qualora risultanti da prescrizioni mediche;
- 5) a incrementare nelle scuole, in aggiunta a quelli già esistenti, appositi programmi di prevenzione dell'obesità infantile, promuovendo stili alimentari corretti, diete varie e sane e una regolare attività fisica;
- 6) a porre in essere, attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, una concreta campagna di informazione riguardo ad alimentazione e nutrizione, attività fisica, lotta contro la sedentarietà e rischi associati a quest'ultima.

(1-00640)

[SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#) - Il Senato,

premessi che:

la campagna di sensibilizzazione portata avanti dal Ministero della salute, in occasione dell'evento denominato "Fertility day", ha ingenerato un'ondata di malcontento in una cospicua parte della popolazione;

in particolare, la promozione della giornata a favore della fertilità è stata condotta mediante l'adozione di volantini ed opuscoli, contenenti immagini e *slogan* duramente condannati non solo da molte donne, che li avrebbero considerate inaccettabili, nonché offensivi, quanto, anche a seguito del clamore mediatico suscitato dai *social network*, da parte dei principali organi di informazione, al punto da rendere opportuno l'intervento chiarificatore di esponenti del Governo;

in proposito, il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi avrebbe apertamente manifestato una netta presa di distanze da quanto attuato dal Ministero della salute e indotto la stessa titolare del Dicastero a dissociarsi, a sua volta, attraverso un duro comunicato apparso sul sito istituzionale, nel quale si legge: "In relazione alle polemiche apparse sui media relative alle accuse di razzismo rivolte al Ministero della salute per una immagine contenuta in uno degli opuscoli divulgativi sulla prevenzione dell'infertilità predisposti per il Fertility Day, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin dichiara di aver già attivato il procedimento disciplinare e quello per la revoca dell'incarico dirigenziale nei confronti del responsabile della direzione generale della comunicazione istituzionale del suo Dicastero che ha

curato la redazione e la diffusione del materiale informativo. Il Ministro comunica altresì di avere dato mandato ai propri Uffici di accertare perché l'immagine visionata e vidimata dal Gabinetto non corrisponda esattamente a quella apparsa sul sito. Il Ministro ha dato disposizioni affinché l'immagine venga sostituita e ritirato l'opuscolo informativo";

orbene, le accanite rimostranze, che si sono verificate per ben 2 volte, entrambe in occasione della pubblicazione delle nuove immagini finalizzate alla tutela della fertilità e prevenzione dei rischi, hanno reso necessaria, secondo i presentatori, l'individuazione di un capro espiatorio sul quale far ricadere le responsabilità di una campagna di informazione mal congegnata e ancor peggio promossa;

la rimozione dall'incarico e il connesso procedimento disciplinare a carico della responsabile del settore comunicazione, addossando a lei la piena responsabilità, contribuisce a delineare un'immagine, ad avviso dei presentatori, sempre più squalificata del ministro Lorenzin, la quale, trinceratasi dietro un'operazione comunicativa svoltasi "a sua insaputa", nonché adottando una campagna pubblicitaria che, nei fatti, differiva sensibilmente da quanto precedentemente approvato, dimostra, ancora una volta, l'inadeguatezza del Ministro a capo di un Ministero cruciale, delicato e problematico, quale è quello della salute;

appare, pertanto, inaccettabile a giudizio dei proponenti l'infimo livello di conoscenza e consapevolezza, ben bilanciato da un elevato grado di approssimazione, di cui il Ministro ha dato ennesima dimostrazione, ignorando, sostanzialmente, quanto avviene all'interno del proprio Ministero. Considerazione, quest'ultima, avvalorata dal potere discrezionale esercitato dalla responsabile della comunicazione, la quale avrebbe, secondo quanto affermato dal Ministro, disatteso la linea di indirizzo precedentemente concordata. L'infedeltà manifesta della dirigente dovrebbe altresì indurre a riflettere inerentemente alla capacità di scelta del personale, di cui l'onorevole Lorenzin si circonda, nonostante i lautissimi compensi, circa 230.000 euro lordi all'anno, a carico dei contribuenti italiani, impegna il Governo:

1) ad intraprendere tutte le opportune misure volte a verificare, in maniera puntuale e nei tempi più circoscritti possibile, l'effettivo livello di autonomia di cui godono i dirigenti presso il Ministero della salute;

2) ad appurare l'esistenza e la documentazione delle autorizzazioni di cui si sarebbe avvalsa la dirigente citata nella promozione e pubblicazione della campagna informativa a favore dell'evento "Fertility day";

3) a verificare quali siano stati i costi sostenuti dal Ministero della salute per il materiale informativo prodotto, e successivamente ritirato, in occasione del "Fertility day" e ad intraprendere le competenti azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili di tale spreco di pubblico denaro.

(1-00641)

[BARANI](#), [MAZZONI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [COMPAGNONE](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#) - Il Senato,

premesso che:

a far data dal 1997, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha riconosciuto ufficialmente l'obesità come un'epidemia globale;

nel 2005, l'OMS stimava che almeno 400 milioni di adulti, pari al 9,8 per cento della popolazione mondiale, fossero obesi. La frequenza dell'obesità subisce un incremento con l'età, almeno fino ai 50 o ai 60 anni, e i casi registrati sono rapidamente aumentati soprattutto negli Stati Uniti, in Australia e in Canada;

se, fino alla fine del XX secolo, l'obesità era ritenuta un problema circoscritto alle comunità ad alto reddito, a partire dal XXI secolo la condizione è in aumento in tutto il mondo, tanto nelle nazioni industrializzate quanto nei Paesi in via di sviluppo, con l'esclusione dell'Africa subsahariana; gli incrementi maggiori si sono registrati nei contesti urbani;

l'OMS prevede che il sovrappeso e l'obesità potrebbero presto sostituire i più tradizionali problemi di salute pubblica;

è pacifico come, oltre alle conseguenze negative sulla salute, l'obesità conduca a numerosi problemi in materia di occupazione e di costi aumentati per la collettività; questi effetti sfavorevoli insistono su tutti i livelli della società, a partire dai singoli individui fino alle imprese e ai governi;

si presume che, nei soli Stati Uniti, la spesa per i prodotti dietetici si attesti fra i 40 e i 100 miliardi di dollari all'anno. Nel 1998, i costi sanitari, attribuibili all'obesità, negli USA sono stati di 78,5 miliardi di dollari, pari al 9,1 per cento di tutte le spese mediche, mentre il costo dell'obesità in Canada è stato stimato in 2 miliardi di dollari canadesi (2,4 per cento dei costi sanitari totali);

l'obesità può portare altresì anche alla stigmatizzazione sociale e a forti svantaggi in materia di occupazione. Rispetto ai loro colleghi di peso normale, i lavoratori obesi hanno in media tassi di assenteismo più elevati: di conseguenza, i costi per i datori di lavoro si innalzano, andando a detrimento della produttività. I lavoratori con un IMC (indice di massa corporea) superiore a 40 chilogrammi al metro quadrato richiedono il doppio di domande di indennità rispetto a quelli con un IMC nella norma: l'eccesso ponderale causa infatti un rischio superiore di infortuni alle mani e alla schiena, dovuti a cadute e al sollevamento di oggetti pesanti;

il peso corporeo eccessivo è associato a diverse patologie, in particolare a malattie cardiovascolari, ipertensione, sindromi metaboliche, al diabete mellito di tipo 2, alla steatosi epatica non alcolica, alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, ad alcuni tipi di cancro, alla osteoartrosi. Pertanto, l'obesità è causa di una riduzione dell'aspettativa di vita;

l'obesità è una delle principali cause di morte prevenibile a livello mondiale. Alcuni studi statunitensi ed europei, effettuati su un campione a larga scala, hanno dimostrato che il rischio di mortalità è più basso nei non fumatori con IMC compreso tra i 20 e i 25 chilogrammi al metro quadrato, così come nei fumatori con IMC compreso fra i 24 e i 27 chili per metro quadro. Fra le donne, a un IMC superiore a 32 è stato associato un tasso di mortalità raddoppiato nell'arco di un periodo di 16 anni. Negli Stati Uniti l'obesità è stimata come causa di un numero di decessi, compreso fra gli 111.909 e i 365.000 all'anno, mentre nell'Unione europea un milione di decessi (pari al 7,7 per cento del totale) sono attribuiti al peso in eccesso. In media, l'obesità abbassa l'aspettativa di vita di circa 6-7 anni: in particolare, l'aspettativa di vita diminuisce di 2-4 anni in caso di obesità moderata (corrispondente a un IMC compreso fra 30 e 35 chilogrammi al metro quadrato), mentre l'obesità grave (IMC maggiore di 40) riduce l'aspettativa di vita di 10 anni;

esistono malattie causate direttamente dall'obesità e disturbi connessi indirettamente a essa, attraverso meccanismi di condivisione di una causa comune, come una cattiva alimentazione o uno stile di vita sedentario;

uno stile di vita sedentario gioca un ruolo significativo nell'obesità. Nel mondo, si è verificata una grande diminuzione del lavoro fisicamente impegnativo: conseguentemente, almeno il 60 per cento della popolazione mondiale compie attività motorie insufficienti. Ciò è dovuto principalmente al crescente uso di mezzi di trasporto meccanizzati e alla maggior disponibilità di elettrodomestici. Anche nei bambini è stato documentato un calo nei livelli di attività fisica. L'Organizzazione mondiale della sanità ha registrato una netta diminuzione del numero di persone che nel tempo libero si dedicano ad attività fisica. Tanto nei bambini quanto negli adulti è emersa poi una correlazione fra il tempo dedicato all'uso della televisione e il rischio di obesità;

l'assunzione errata di alimenti, sia nella quantità che nella qualità, può essere uno dei fattori principali nella determinazione di stati patologici e infatti il rischio obesità è determinato, oltre che da uno stile di vita sedentario, anche da un eccesso di calorie introdotte;

in Italia, un gruppo di esperti, costituito presso l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), ha elaborato le linee guida per una sana alimentazione italiana, per definire e divulgare le informazioni di base per una alimentazione equilibrata e mirata al benessere, da cui si evince che una vita attiva è lo strumento migliore per prevenire molte patologie. Per mantenersi in buona salute è necessario "muoversi", cioè camminare, ballare, giocare, andare in bicicletta;

un buon livello di attività fisica, infatti, contribuisce ad abbassare i valori della pressione arteriosa e quelli dell'ipercolesterolemia, a prevenire malattie cardiovascolari, obesità e sovrappeso, diabete,

osteoporosi; contribuisce, inoltre, al benessere psicologico, riducendo ansia, depressione e senso di solitudine;

per i bambini e i ragazzi la partecipazione ai giochi e ad altre attività fisiche, sia a scuola che durante il tempo libero, è essenziale per un sano sviluppo dell'apparato osteoarticolare e muscolare, per il benessere psichico e sociale, per controllare il peso corporeo, per favorire il funzionamento degli apparati cardiovascolare e respiratorio. Inoltre, lo sport e l'attività fisica contribuiscono ad evitare, nei giovani, l'instaurarsi di comportamenti sbagliati, quali l'abitudine a fumo e alcol e l'uso di droghe;

anche per gli anziani l'esercizio fisico è particolarmente utile, in quanto ritarda l'invecchiamento, previene l'osteoporosi, contribuisce a prevenire la disabilità, contribuisce a prevenire la depressione e la riduzione delle facoltà mentali, contribuisce a ridurre il rischio di cadute accidentali, migliorando l'equilibrio e la coordinazione;

è oramai acclarato che praticare con regolarità attività sportive, almeno 2 volte a settimana, aiuta a aumentare la resistenza, aumentare la potenza muscolare, migliorare la flessibilità delle articolazioni, migliorare l'efficienza di cuore e vasi e la funzionalità respiratoria, migliorare il tono dell'umore;

in Italia, fino a pochi decenni fa, il problema dell'obesità era quasi inesistente. La dieta mediterranea e le corrette abitudini nutrizionali hanno sempre contraddistinto gli italiani nel panorama internazionale. Gli ultimi decenni, però, hanno portato importanti cambiamenti negli stili di vita, sempre più sedentari, e nei cibi consumati, più calorici e trattati;

questo ha comportato forti cambiamenti anche nel nostro Paese, con tassi di obesità che negli ultimi 20 anni hanno subito un forte aumento. Infatti, il 33,1 per cento della popolazione è in sovrappeso (41 per cento degli uomini e 25,7 per cento delle donne) e il 9,7 per cento è obesa. Sebbene gli ultimi dati del progetto "Okkio alla Salute" dell'Istituto superiore di sanità siano lievemente incoraggianti, i livelli di sovrappeso e obesità in età infantile restano elevati. Il fenomeno è più diffuso al Sud (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata riguarda più del 40 per cento del campione), dove alcune abitudini alimentari e la scarsa percezione del fenomeno depongono a sfavore;

la causa del problema obesità è nota soltanto in un ridotto numero di casi, inferiore al 5 per cento. Infatti l'obesità (definibile in presenza di un indice di massa corporea superiore a 30) ha un'origine multifattoriale: la predisposizione familiare esiste (almeno 40 i geni coinvolti), ma un ruolo cruciale è giocato dagli stili di vita, condizionati dalle pubblicità, che "spingono" i consumi di prodotti non propriamente salutari. Si stima che il 50 per cento delle responsabilità della malattia ricada sui geni e l'altra metà dipenda da fattori ambientali: tra cui la dieta, ovviamente, è al primo posto;

c'è anche un aspetto nuovo, di certo non il principale, ma interessante, legato alle elevate temperature raggiunte nelle abitazioni e negli uffici. Con 20-21 gradi all'interno, rispetto ai 19 consigliati, si ridurrebbe la "spesa energetica" del nostro organismo, al punto da favorire l'aumento del peso. Secondo alcuni ricercatori italiani, il troppo caldo fa male, perché la quantità di calorie che la persona brucia per mantenere la temperatura corporea a 37 gradi si riduce, se quella nell'ambiente è più elevata e più vicina a quella corporea;

l'obesità segue un *trend* di crescita a tutte le latitudini, mentre la società contemporanea fornisce un'ampia gamma di occasioni per consumare cibi e bevande; infatti, si moltiplicano le circostanze che possono condurre all'"iperconsumo passivo", in cui non ci si accorge di mangiare prodotti ad alta densità energetica e in quantità eccessiva;

negli ultimi 50 anni il *trend* ha subito una forte accelerazione. Lo dicono i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità: gli obesi sull'intero pianeta sfiorano la quota di 2 miliardi, la metà dei quali ha sviluppato questa condizione soltanto dopo il 1980. Negli ultimi 30 anni sono mutati i costumi e i comportamenti alimentari. Basti pensare a bevande zuccherate, *energy drink* e *junk food*, entrati "a gamba tesa" sul mercato in appena 3 lustri, attraverso massicce strategie di *marketing* mirate ad aumentarne i consumi;

lo stesso è accaduto nel nostro Paese. Secondo i dati Istat, in circa 10 anni sono cresciuti di circa 2 milioni gli italiani in sovrappeso e di oltre un milione quelli francamente obesi. Ciò significa, appunto, che ogni anno in Italia diventano obese oltre 100.000 persone;

nel nostro Paese è sovrappeso oltre una persona su 3 (36 per cento, con preponderanza maschile), obesa una su 10 (10 per cento), diabetica più di una su 20 (5,5 per cento) e oltre il 66,4 per cento delle persone con diabete di tipo 2 è anche molto in sovrappeso o obeso, mentre lo è "solo" un quarto delle persone con diabete tipo 1, il 24 per cento. In pratica, sono sovrappeso quasi 22 milioni di italiani, obesi 6 milioni, con diabete quasi 3,5 milioni: "diabesi", ossia contemporaneamente obesi e con diabete, circa 2 milioni;

sembrerebbe che i costi diretti legati all'obesità in Italia siano elevatissimi ogni anno e che il 64 per cento di essi venga speso per l'ospedalizzazione. Nonostante ciò, l'obesità è una condizione che fino a qualche anno fa è stata sottovalutata ed è, ancora oggi, difficilmente curabile. L'opinione pubblica ed anche parte del mondo medico hanno una visione superficiale del problema. L'obesità e il diabete rappresentano un problema di salute particolarmente preoccupante, tanto da configurarsi a livello internazionale come elementi di una "moderna pandemia";

la questione quindi "è seria, perché nonostante nel comune sentire si tenda a considerare l'eccesso di peso, e persino l'obesità, ancora come condizione estetica, l'obesità è una vera e propria malattia", come ricorda l'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica;

l'obesità è considerata, infatti, l'anticamera del diabete e la combinazione tra le 2 malattie rappresenta una vera e propria epidemia dei nostri tempi, per la quale l'Organizzazione mondiale della sanità ha persino coniato il termine diabesità. L'associazione diabete-obesità deve inoltre preoccupare, perché di diabesità si muore, infatti il rischio di morte raddoppia ogni 5 punti di crescita dell'indice di massa corporea (o *body mass index*: BMI); un diabetico in sovrappeso raddoppia il proprio rischio di morire entro 10 anni, rispetto a un diabetico di peso normale; per un diabetico obeso il rischio quadruplica;

nello spaccato territoriale, il 9,8 per cento indicato dall'Istat nella media nazionale incorpora punte del 13 per cento della Basilicata, la regione italiana in assoluto con la più alta incidenza di obesi tra la popolazione adulta, e di oltre l'11 per cento in Sicilia e Campania, e l'11 per cento tondo della Puglia. Nel Nord Italia l'unica regione con un'incidenza a doppia cifra è l'Emilia-Romagna, al 10,6 per cento di quota. Sotto la media nazionale si posizionano invece tutte le altre regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali, ad eccezione dell'Abruzzo. La percentuale più bassa di obesi è appannaggio del Piemonte (l'8,2 per cento degli adulti residenti), seguito dalla Val d'Aosta e dalla provincia di Bolzano; è poi il caso di dire che il grasso costa. Un paziente obeso ha un impatto sulle casse del sistema sanitario nazionale fino al 51 per cento in più rispetto a uno normopeso. E in Italia, dove la percentuale di obesi supera il 20 per cento della popolazione, i chili in eccesso hanno un costo sanitario di 2,5 miliardi di euro all'anno. In assenza di una chiara azione dei *policy maker*, il fenomeno è destinato a crescere, rischiando di mettere a dura prova non solo la salute degli italiani, ma anche la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario;

un discorso a parte merita il problema dell'obesità infantile. Secondo il Ministero della salute, dal 2008 a oggi, il numero di bambini di età tra 8 e 9 anni in sovrappeso è diminuito leggermente, ma l'Italia resta ai primi posti d'Europa per l'eccesso ponderale infantile. Abitudini alimentari scorrette e comportamenti sedentari sono ancora troppo diffusi;

più di recente risulta che il 22,1 per cento dei bambini di 8-9 anni sia in sovrappeso rispetto al 23,2 per cento del 2008-2009 (meno 1,1 per cento) e il 10,2 per cento in condizioni di obesità, mentre nel 2008-2009 lo era il 12 per cento (meno 1,8 per cento). Complessivamente, l'eccesso ponderale riguarda il 32,3 per cento dei bambini della terza elementare e le percentuali più elevate si riscontrano nelle regioni del Centro-Sud, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata;

è necessario tenere conto del fatto che circa il 50 per cento degli adolescenti obesi tende a diventare un adulto obeso. Inoltre, i fattori di rischio per le malattie degli adulti che sono associati con l'obesità nei bambini e negli adolescenti, persistono in età adulta o aumentano in termini di prevalenza all'aumentare del peso;

non vanno dimenticate le conseguenze sul piano emotivo e sociale dell'obesità, tra cui bassa autostima e ridotte relazioni sociali. I bambini obesi, secondo alcuni studi, sono a rischio di stigmatizzazione ed esclusione sociale, con conseguente maggiore rischio di abbandono scolastico, più basso rendimento

scolastico, ridotta stabilità occupazionale e più basso livello di retribuzione salariale;  
il fatto che il progresso tecnologico degli ultimi decenni abbia rafforzato la sedentarietà e aumentato la disponibilità di cibi non salutari e altamente processati ha comportato risvolti negativi che si sono visti soprattutto nei ceti socio-economici bassi, per i quali l'urbanizzazione e il progresso tecnologico hanno diminuito la propensione alla vita salutare, riducendo gli spazi verdi, promuovendo passatempo sedentari e favorendo l'accesso al più economico, ma meno salutare, cibo spazzatura;

essere informati e avere gli strumenti per valutare rischi e conseguenze dei cattivi stili di vita adottati è indispensabile oggi per opporsi a tendenze tanto facili, quanto dannose per la salute. L'istruzione gioca un ruolo fondamentale in questa partita: numerosi studi hanno mostrato il positivo nesso causale che l'educazione ha sulla salute individuale. Raramente però viene discusso come e attraverso quali canali l'istruzione può essere benefica per lo stile di vita;

lo studio "Body weight, eating patterns, and physical activity: the role of education" condotto dal CEIS (Centre for economic and international studies) di Tor Vergata ha analizzato il ruolo dell'istruzione nella determinazione dell'indice di massa corporea (BMI) e negli stili di vita salutari, che includono dieta equilibrata e attività fisica. Si è constatato che più alto è il grado d'istruzione, più si riduce l'indice di massa corporea, diminuisce il consumo calorico e aumenta il dispendio. Altro aspetto interessante riguarda la relazione di genere: il positivo effetto dell'istruzione sul BMI e sull'attività fisica è più marcato per le donne, mentre, nel caso degli uomini, l'istruzione ha maggior impatto in termini di consumo calorico. Dall'analisi emerge che, a parità di fattori, alle donne con diploma di scuola superiore è associata una diminuzione di peso corporeo pari in media al 10 per cento. Nel caso degli uomini, il conseguimento del diploma di scuola superiore è associato in media a una diminuzione del consumo calorico del 20 per cento;

un maggiore livello d'istruzione favorisce non solo la preparazione per il mercato di lavoro, ma più in generale promuove lo sviluppo cognitivo, fornendo gli strumenti necessari per avere una maggiore consapevolezza della propria salute. Lo studio mostra come l'istruzione sia più benefica per gli uomini in termini di ridotto consumo calorico, mentre per le donne in termini di attività fisica (questo risultato è in linea, secondo i proponenti, con le caratteristiche intrinseche di donne e uomini: le prime hanno maggiore conoscenza degli aspetti della nutrizione e dieta, mentre i secondi tendono a essere più attivi a livello fisico);

per quanto riguarda la spesa sanitaria, relativamente all'Italia, uno studio condotto presso il CEIS, che ha visto coinvolti medici di medicina generale, nutrizionisti e economisti, mostra che la spesa sanitaria degli individui in sovrappeso (al netto di quella ospedaliera), in linea con le stime di altri studi condotti in altri Paesi (ad esempio, Tsai et al. (2011), Cawley et al. (2012), Bahia et al. (2012), Andreyeva et al. (2004), è circa il 4 per cento più alta rispetto a individui normopeso, mentre per gli "obesi", i "gravemente obesi" e i "molto gravemente obesi", la spesa aumenta, rispettivamente, del 18 per cento, 40 per cento e il 51 per cento rispetto ai normopeso. Inoltre, lo studio ha permesso di misurare quali siano le patologie legate all'obesità e in che modo queste incidano sul costo totale. I risultati mostrano che gran parte dell'aumento dei costi può essere attribuito all'insorgere di 3 malattie croniche molto diffuse: ipertensione, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari;

considerato che:

sovrappeso e obesità sono, quindi, un problema di massima importanza per i sistemi sanitari, specialmente in un Paese come l'Italia che, insieme a Grecia e Stati Uniti, vince il primato dell'eccesso ponderale tra le generazioni più giovani, dove un bambino su 3 è in sovrappeso o obeso;

l'obesità è fortemente legata alle condizioni socio-economiche, specialmente nelle donne. Problema ancor più grande, se si considera l'importanza del ruolo femminile sulle generazioni future, nell'*imprinting* metabolico e nella formazione delle abitudini alimentari;

la recente crisi economica ha ulteriormente pesato sulle abitudini alimentari, aumentando il consumo di cibo spazzatura e il ricorso ai prodotti *discount*, spesso precotti, fortemente processati, abbondanti in grassi saturi, zuccheri aggiunti e sale. Numerosi studi evidenziano che, durante le crisi economiche, il prezzo per chilocaloria scende, in relazione all'aumento della densità calorica dei cibi consumati, e



contemporaneamente diminuisce il consumo di frutta e verdura (secondo l'OECD dal 2008 in Italia e in altri Paesi colpiti dalla crisi questo fenomeno è stato molto marcato);

in assenza di una chiara azione dei *policy maker*, il fenomeno dell'obesità in Italia è quindi destinato a crescere, rischiando di mettere a dura prova la sostenibilità finanziaria del sistema sanitario che, oltre a questa sfida, dovrà affrontare i problemi relativi all'invecchiamento della popolazione e alla diffusione delle malattie croniche non trasmissibili;

ritenuto che:

è fondamentale compito dello Stato favorire e promuovere campagne di sensibilizzazione di larga portata per aumentare la consapevolezza del problema in tutti i settori della società, compreso quello del personale sanitario, fornendo informazioni, sia sui rischi che l'obesità può provocare, sia sui comportamenti da adottare per evitare questa patologia;

è la prevenzione la strategia più efficace da mettere in campo: un adeguato percorso di educazione alimentare, soprattutto tra i più piccoli, e il rispetto di una dieta di tipo mediterraneo, possono ridurre l'insorgenza di nuovi casi di obesità e di tutte le malattie a essa correlate;

già il Ministero della salute ha prodotto documenti importanti sugli stili di vita come "Guadagnare Salute", che offre il miglioramento di stili di vita salutari e le cui azioni dovrebbero trovare attuazione più concreta, proprio sul fronte della prevenzione di molteplici patologie, tra cui l'obesità;

occorre una strategia di approccio globale finalizzata ad affrontare i crescenti tassi di obesità. Le ricerche effettuate sono pervenute a definire 3 contesti su cui è possibile intervenire: «a monte» del problema con l'osservazione dei mutamenti nella società; «nel mezzo» con progetti volti a modificare il comportamento degli individui e a migliorare il loro stile di vita; «a valle» con il trattamento delle persone colpite dall'obesità,

impegna il Governo:

- 1) a intervenire con leggi per regolamentare ed assicurare strategie per la riduzione dell'obesità;
- 2) ad aumentare la quantità di ore a settimana di educazione fisica nelle scuole primarie e secondarie;
- 3) ad aumentare la qualità dell'educazione fisica nelle scuole primarie e secondarie;
- 4) a sensibilizzare al problema le famiglie con pubblicità e programmi dedicati;
- 5) a creare e migliorare le infrastrutture sportive (palestre e parchi);
- 6) a promuovere la formazione di associazioni e centri sportivi;
- 7) ad incoraggiare le industrie alimentari ad introdurre sul mercato cibi ipocalorici e più nutritivi;
- 8) ad applicare imposte sugli alimenti non sani ed erogare sussidi per la promozione di cibi sani e nutrienti;
- 9) a formulare *standard* dietetici per i programmi di pranzo scolastici;
- 10) ad eliminare e sostituire le bevande dolci e *snack* all'interno dei distributori automatici nelle scuole con bevande e cibi più sani;
- 11) ad informare in modo chiaro il consumatore, applicando etichette nutrizionali chiare sugli alimenti e vietando le informazioni incoerenti e sbagliate;
- 12) ad applicare restrizioni sulla pubblicità di cibi ai bambini;
- 13) a promuovere la domanda e l'offerta di stili di vita salutari, attraverso il miglioramento delle linee guida di sana alimentazione e il sostegno ai gruppi svantaggiati;
- 14) a promuovere l'attività fisica anche all'interno degli uffici pubblici, dove il personale svolge un'attività massimamente sedentaria, con l'individuazione di appositi spazi dotati di un minimo di attrezzatura per favorire il consumo energetico;
- 15) ad investire in istruzione e in formazione, per rafforzare scelte consapevoli in ordine alla salute.

(1-00642)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - Il Senato,

premesso che:

l'obesità è una sindrome caratterizzata da un aumento del peso, che, in base al grado, fa considerare un individuo in sovrappeso, obeso o francamente obeso e si manifesta a causa di uno squilibrio tra introito



calorico (assunzione di cibo) e spesa energetica (metabolismo basale, attività fisica e termogenesi), con conseguente accumulo dell'eccesso di calorie in forma di trigliceridi nei depositi di tessuto adiposo; il grado di obesità, cioè l'eccesso di grasso, viene comunemente espresso con l'indice di massa corporea (ovvero la misura del peso in rapporto all'altezza, comunemente utilizzato per stimare la quantità di peso in eccesso) integrata dall'impiego di indicatori diretti dell'adiposità e della distribuzione adiposa, che permettono un più agevole inquadramento nosologico dell'obesità ed una classificazione descrittiva fondamentale, ai fini dell'individuazione dei soggetti a maggior rischio di morbilità;

l'eccessivo accumulo di grasso corporeo, quando anomalo ed eccessivo, può avere effetti negativi sulla salute, con una conseguente riduzione dell'aspettativa di vita; in particolare, sovrappeso e obesità rappresentano uno dei maggiori fattori di rischio per la salute e sono causa di disabilità fisica, di ridotta capacità lavorativa; predispongono, inoltre, all'insorgenza di numerose altre patologie croniche, per esempio disturbi cardiovascolari ed endocrino-metabolici;

detta condizione patologica, purtroppo, in costante incremento, che ha raggiunto un carattere epidemico in numerosi Paesi, oltre alle innegabili cause organiche (ipotiroidismo, ereditarietà ed altre), ha origine principalmente in fattori alimentari (abitudini alimentari contraddistinte da un consumo di cibi altamente energetici) e comportamentali (sedentarietà);

premessi, inoltre, che:

uno studio della NCD Risk Factor Collaboration, condotto da scienziati dell'Imperial college di Londra e pubblicato dalla rivista medica "The Lancet" (che ha coinvolto l'Organizzazione mondiale della sanità e più di 700 ricercatori in tutto il mondo), ha reso note le misure di peso e altezza di circa 20 milioni di adulti provenienti da 200 Paesi;

in base alle risultanze di detto studio, dal 1975 al 2014, la prevalenza di obesità si è triplicata negli uomini e più che raddoppiata nelle donne, secondo un *trend* di stima che, invariato, porterebbe ad avere, nel 2025, un abitante su 5 obeso;

lo studio, che ha analizzato i *trend* temporali dell'indice di massa corporea, ha indotto i ricercatori a stimare, per il 2014, in 266 milioni il numero complessivo di obesi fra gli uomini e in 375 milioni fra le donne, pari rispettivamente al 10,8 per cento e al 14,9 per cento della popolazione mondiale;

i Paesi più colpiti sono Cina e Stati Uniti; l'Italia è collocata al 136° posto per le donne e al 56° posto per gli uomini;

premessi, infine, che:

l'"Italian barometer diabetes report 2015" (documento pubblicato annualmente dalla Italian barometer diabetes observatory foundation, con la finalità di avviare un confronto sulle problematiche connesse al diabete e all'obesità) denuncia che, nel nostro Paese, l'obesità e il sovrappeso riguardano 28 milioni di persone;

in particolare, in Italia è in sovrappeso oltre una persona su 3 (36 per cento, con preponderanza maschile: 45,5 per cento rispetto al 26,8 per cento nelle donne), obesa una su 10 (10 per cento), diabetica più di una su 20 (5,5 per cento) e oltre il 66,4 per cento delle persone con diabete di tipo 2 è anche molto in sovrappeso o obeso, mentre lo è "solo" un quarto delle persone con diabete tipo 1 (24 per cento), ovvero sono in sovrappeso quasi 22 milioni di italiani, obesi 6 milioni, con diabete quasi 3,5 milioni: "diabesi" (termine coniato dall'OMS), ossia contemporaneamente obesi e con diabete, circa 2 milioni;

considerato che:

l'obesità, nei suoi vari gradi, che ne caratterizzano la gravità e i relativi bisogni, può essere considerata una condizione clinica patologica, fino a poco tempo fa ancora sottovalutata, ma che richiede, affinché il trattamento risulti efficace, sia in termini di risultati che di mantenimento degli stessi, che, accanto all'intervento medico, sia affiancato un intervento educativo che consenta al soggetto di comprendere le cause del problema e di mettere in atto nella vita di tutti i giorni i comportamenti idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati;

sovrappeso ed obesità affliggono principalmente le categorie sociali svantaggiate, che hanno minor

reddito e istruzione, oltre che maggiori difficoltà di accesso alle cure. L'obesità riflette e si accompagna, dunque, alle disuguaglianze, favorendo un vero e proprio circolo vizioso; i costi sanitari annui stimati per tale patologia (e per le patologie correlate) unitamente a quelli derivanti dal calo di produttività, dall'assenteismo e dalla mortalità precoce, ammonterebbero a 22 miliardi di euro;

le politiche e la programmazione sanitaria fin qui intraprese non sono state in grado di incidere concretamente ed effettivamente sull'evoluzione del fenomeno;

considerato, inoltre, che l'obesità è considerata l'anticamera del diabete e l'associazione fra entrambe le patologie comporta un aumento del rischio di morte: un diabetico in sovrappeso, infatti, raddoppia il proprio rischio di morire entro 10 anni rispetto ad un diabetico di peso normale; un diabetico obeso quadruplica detto rischio;

preso atto che:

l'obesità non è solo, quindi, una condizione estetica, ma una vera e propria condizione clinica patologica;

l'obesità, alla stregua di una vera e propria epidemia, rappresenta, dunque, un problema di salute pubblica, nonché di spesa per il Servizio sanitario nazionale;

per il raggiungimento degli obiettivi di salute è indispensabile mettere in atto strategie, che facilitino comportamenti salutari, sia in termini di alimentazione, sia di promozione dell'attività fisica;

tutto questo può essere realizzato soltanto se si ha chiara la consapevolezza che l'obesità non è un problema o una responsabilità del singolo individuo, ma un problema sociale e che le scelte salutari possono essere orientate attraverso appropriate politiche economiche, agricole, urbanistiche e dei trasporti;

occorre adottare politiche di prevenzione adeguate, non disgiunte da una programmazione appropriata di gestione della malattia, per evitare o contenere le comorbidità quali diabete, ipertensione, dislipidemia, malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, tumori e disabilità;

nel nostro Paese dovrebbe essere posta in essere una seria politica di prevenzione e di lotta all'obesità e al diabete;

rilevato che:

dopo oltre 10 anni, in Italia è disponibile dalla fine del 2015 (in soluzione iniettabile in penne preriempite pronte all'uso) una nuova opportunità farmacologica, che è stato dimostrato avere effetto non solo sul diabete di tipo 2, ma anche efficace nel trattamento del sovrappeso e dell'obesità, a base di Liraglutide, approvata dalla Food and drug administration (FDA) americana e dalla European medicines agency (Ema), dispensabile e rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale, attualmente per il diabete di tipo 2, su prescrizione medica ad opera di alcuni specialisti (endocrinologi, cardiologi, internisti e specialisti in Scienza dell'alimentazione);

in Europa, Liraglutide 3mg è indicato in associazione a dieta ipocalorica e aumento dell'attività fisica, anche per la gestione del peso in pazienti adulti con un indice di massa corporea superiore o uguale a 30 chilogrammi al metro quadrato (obesi), o superiore o uguale a 27 chili per metro quadrato e inferiore a 30 chilogrammi per metro quadrato (sovrappeso), in presenza di almeno un'altra comorbidità legata al peso quali disglycemia (prediabete o diabete tipo 2), ipertensione, dislipidemia o apnea notturna;

detto farmaco, la cui terapia per un mese, a dosaggio pieno, costa 360 euro, non è ancora rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale per l'obesità, mentre lo è con piano terapeutico per i soggetti con diabete di tipo 2, nel rispetto dei dati di letteratura e della disponibilità o meno di alternative terapeutiche;

rilevato, infine, che:

il manifesto "La salute nelle città: bene comune", presentato a Roma a luglio 2016 e predisposto da un gruppo di esperti dell'HealthCity think tank, si propone di indicare i fattori che determinano il benessere dei cittadini in ambito urbano;

il manifesto evidenzia la sedentarietà tra i fattori sociali che maggiormente incidono nell'ambito delle

malattie per diabete e obesità;

esso si propone l'obiettivo di creare un movimento di collaborazione internazionale, che proponga rimedi e *best practice* per affrontare le problematiche connesse all'aumento dell'obesità e del diabete nel mondo;

al programma del manifesto non ha ancora aderito alcuna città italiana;

l'Oms, dal 1948, invita i Governi ad adoperarsi responsabilmente, attraverso programmi di educazione alla salute, per promuovere uno stile di vita sano e per garantire ai cittadini un alto livello di benessere; la stessa Oms, coniando il termine "healthy city", per descrivere una città conscia dell'importanza della salute come bene collettivo, evidenzia la necessità di mettere in atto politiche sociali, culturali ed economiche chiare per tutelare e migliorare la salute pubblica medesima,

impegna il Governo:

1) ad attuare gli interventi previsti a livello nazionale e regionale dai principali programmi di promozione della salute e di prevenzione dell'obesità, del diabete e delle complicanze correlate (Piano nazionale e regionali di prevenzione, Guadagnare salute, Piano sanitario nazionale sulla malattia diabetica, Piano nazionale della cronicità);

2) a implementare i sistemi di sorveglianza sulla prevalenza di fattori di rischio nella popolazione generale previsti a livello nazionale, al fine di seguire i fenomeni nel tempo, raffrontare le diverse realtà (a livello locale, regionale, nazionale e internazionale) e valutare l'efficacia degli interventi;

3) a istituire un gruppo di lavoro composto da esperti del mondo scientifico e sanitario, con la finalità di individuare adeguate misure di prevenzione e di lotta all'obesità e al diabete, in modo da migliorare il livello di salute pubblica e incidere positivamente sulla spesa sanitaria;

4) a porre in essere ogni iniziativa atta a inserire il citato farmaco a base di liraglutide tra quelli rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, estendendo la rimborsabilità anche ai soggetti obesi o in sovrappeso, in presenza di almeno un'altra comorbidità legata al peso, quali disglycemia (prediabete o diabete tipo 2), ipertensione, dislipidemia o apnea notturna;

5) ad adoperarsi, in linea con l'invito dell'Oms, attraverso un'adeguata programmazione (incluse campagne informative nelle scuole di ogni ordine e grado) a promuovere uno stile di vita sano, in grado di incidere realmente sulla salute dei cittadini fin dalla giovane età;

6) a promuovere una campagna di informazione riguardante i contenuti del citato manifesto, al fine di facilitare il coinvolgimento internazionale delle istituzioni locali nella individuazione di *best practice* utili alla prevenzione del diabete e dell'obesità;

7) a incrementare il numero dei programmi volti ad identificare i soggetti in condizioni di rischio o con condizione clinica patologica in atto, da indirizzare verso un'adeguata presa in carico sistemica, in grado di potenziare le risorse personali (*empowerment* individuale) per l'adozione consapevole degli stili di vita corretti, o, quando necessario, verso idonei programmi di comunità (esempio gruppi di cammino, offerta proattiva di attività motorie) o percorsi terapeutico-assistenziali multidisciplinari.

(1-00643)

[DE BIASI](#), [BIANCONI](#), [LANIECE](#), [Maurizio ROMANI](#), [DIRINDIN](#), [FEDELI](#), [LANZILLOTTA](#), [FINOCCHIARO](#), [MATURANI](#), [BIANCO](#), [GRANAIOLA](#), [PADUA](#), [MATTESINI](#), [SILVESTRO](#) - Il

Senato,

premesso che,

salute riproduttiva, fertilità e natalità sono considerati diversi aspetti dello stesso tema. Mentre la salute riproduttiva e la fertilità sono temi strettamente collegati tra loro, la natalità, pur essendo una loro ovvia conseguenza, non è solo una questione sanitaria, avendo precise e indubbie implicazioni di carattere sociale;

il piano nazionale della fertilità, elaborato dal Ministero della salute, è finalizzato a favorire la natalità mediante "indispensabili politiche sanitarie ed educative per la tutela della fertilità che siano in grado di migliorare le conoscenze dei cittadini al fine di promuoverne la consapevolezza e favorire il cambiamento";

nel piano, la fertilità è considerata, se non l'unico, sicuramente il più importante presupposto per

favorire la natalità, mentre è di tutta evidenza, come si evince dalle più importanti indagini e ricerche condotte negli ultimi anni, che per favorire la natalità sono necessarie sia politiche sanitarie ed educative sia politiche sociali;

questa visione parziale dell'argomento ha dato luogo ad una campagna informativa incentrata su messaggi, ad avviso dei presentatori, inappropriati e di scarsa qualità comunicativa, la cui inevitabile risonanza mediatica ha posto in secondo piano gli obiettivi di formazione, di informazione e di assistenza sanitaria qualificata;

per cercare di fare chiarezza sull'argomento è importante incentrare il discorso sulla salute riproduttiva delle donne e degli uomini, tema più ampio e più appropriato rispetto a quello della "fertilità" propriamente intesa;

in uno studio dell'Istituto superiore di sanità, la salute riproduttiva è definita "uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale in ogni modo collegato all'apparato riproduttivo, ai suoi processi e alle sue funzioni", che implica il fatto che le persone abbiano una vita sessuale soddisfacente e sicura, che abbiano la possibilità di procreare e la libertà di decidere se e quando farlo;

i fattori necessari per garantire a ogni persona la salute riproduttiva sono noti da tempo, ma ciò non li ha resi facilmente accessibili, poiché si tratta innanzitutto di educare i giovani alla consapevolezza della propria sessualità e di prevedere servizi di informazione e di comunicazione sulla prevenzione e sul trattamento appropriato della sterilità, sulla contraccezione, sulle malattie sessualmente trasmissibili, sul valore della maternità e della paternità, sulle cure prenatali, sul parto sicuro, sulle cure postnatali, sui servizi sanitari cui hanno diritto le madri e i neonati;

questi devono essere, e sono, gli obiettivi del piano nazionale per la fertilità, obiettivi formativi e informativi e sanitario-assistenziali. Affinché non restino solo parole vuote, occorre dare loro un contenuto appropriato, partendo dall'educazione alla sessualità dei giovani e degli studenti, valorizzando a tal fine anche l'importante ruolo svolto dai medici di medicina generale;

considerato che:

i dati sulla natalità nel nostro Paese sono chiari: secondo una recente indagine del Censis, i bambini nati in Italia nel 2015 sono solo 485.780, il numero più basso mai registrato nel nostro Paese. Con un tasso di natalità pari a 8,0 per 1.000 abitanti nell'ultimo anno (era 8,3 per 1.000 abitanti nel 2014) l'Italia si posiziona all'ultimo posto nella graduatoria dei Paesi europei;

riguardo il numero di figli, si è passati da 1,46 figli per donna nel 2010 a 1,35 nel 2015 e non ci sono più quelle differenze, in termini numerici, tra il Nord e il Sud del Paese, presenti per molti decenni a causa del persistente divario economico e sociale che caratterizza le diverse regioni italiane (1,28 figli nel Centro-Nord, 1,27 nel Sud e nelle isole);

secondo un'indagine dell'Istat del 27 novembre 2015, la fase di forte riduzione della natalità in atto da alcuni anni (con un calo di 74.000 nati rispetto al 2008) è dovuta soprattutto alle coppie di genitori entrambi italiani, poiché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre di meno e hanno una propensione ad avere figli sempre più bassa;

secondo la Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) le donne italiane diventano madri più tardi che in passato: oggi si partorisce per la prima volta in media a 31,4 anni, l'età più avanzata nel confronto con tutti gli altri Paesi europei. Allo stesso tempo, sono aumentate le malattie sessualmente trasmissibili (MST) che, oltre a procurare immediati e generali problemi di salute, possono poi causare danni all'apparato riproduttivo;

in un'indagine dell'Istat del 2014, "Avere figli in Italia negli anni 2000", si afferma che, rispetto al 2002, le madri ultra quarantenni sono raddoppiate (dal 3,1 per cento al 6,2 per cento) così come è aumentato il numero di donne che hanno più di 40 anni al momento della nascita del loro primo figlio (dal 1,5 per cento al 4 per cento);

i motivi di questa riduzione della natalità risiedono, secondo l'indagine del Censis, nella crisi economica che ha reso più difficile la scelta di diventare genitori e nella carenza di efficaci politiche familiari (il 61 per cento degli italiani pensa che, se migliorassero gli interventi pubblici in grado di aiutare i genitori non solo dal punto di vista economico, ma anche organizzativo, le coppie sarebbero

più propense ad avere figli);

inoltre, il 60 per cento degli italiani si ritiene poco o per nulla informato sul tema dell'infertilità;

premesso inoltre che in questi anni il ruolo dei consultori è stato penalizzato e ridimensionato: la mancanza di finanziamenti e di obiettivi condivisi, la sostanziale disomogeneità dei modelli operativi nelle varie regioni, la carenza di figure professionali formate in modo opportuno e la scarsità cronica di risorse adeguate al loro funzionamento hanno impoverito questo servizio fondamentale e reso carenti in molti casi le funzioni originarie dei consultori, servizi territoriali per la salute delle donne, per la maternità e la paternità consapevoli, per la contraccezione;

considerato inoltre che sono all'esame della 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato i disegni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita, per riformare la legge n. 40 del 2004 ottemperando innanzitutto alle sentenze della Corte costituzionale,

impegna il Governo:

1) ad adottare le iniziative necessarie, affinché il 22 settembre, dichiarata "Giornata nazionale di informazione e formazione sulla fertilità", sia rinominata "Giornata di formazione e di informazione sulla salute riproduttiva";

2) a garantire nelle scuole di ogni ordine e grado un'adeguata educazione alla consapevolezza della sessualità, alla contraccezione, alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, alla salute riproduttiva e al valore della maternità e della paternità;

3) a rafforzare il ruolo dei consultori sul territorio nazionale, in collaborazione con le Regioni, valorizzandone le funzioni e promuovendone un'equa diffusione sul territorio nazionale, nella consapevolezza che gli stessi rappresentano uno strumento essenziale per le politiche di educazione alla salute riproduttiva e di promozione della genitorialità consapevole;

4) a promuovere un piano pluriennale sulla salute riproduttiva delle donne lungo tutto l'arco della vita;

5) a monitorare con maggiore efficacia la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

6) a favorire e finanziare lo sviluppo della ricerca nel campo della salute riproduttiva;

7) a rivedere le decisioni in materia di rimborsabilità della pillola contraccettiva, per favorire la contraccezione sicura e preventiva;

8) a promuovere con maggiore intensità la cultura del dono, attraverso campagne mirate e diffuse per la donazione dei gameti, al fine di consentire realmente e in sicurezza la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo;

9) a definire e finanziare un piano interministeriale per ridurre e rimuovere gli ostacoli sociali alla scelta della genitorialità.

(1-00644)

[BONERISCO](#), [AUGELLO](#), [BRUNI](#), [COMPAGNA](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - Il Senato,

premesso che:

il piano nazionale per la fertilità, pubblicato dal Ministero della salute in data 27 maggio 2015, colloca la fertilità al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese;

in tale piano vengono individuate le azioni a tutela della fertilità, fra cui la promozione dell'informazione in merito ai fattori di rischio che compromettono la fertilità e la sensibilizzazione delle donne sui tempi della loro possibilità di diventare madri, e a tal fine viene prevista la celebrazione di una giornata nazionale di informazione e formazione;

il 28 luglio 2016, con una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato istituito il "Fertility day" che si è celebrato il 22 settembre;

nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, l'iniziativa veniva collocata "al centro delle politiche sanitarie ed educative del Paese, con la consapevolezza che la salute riproduttiva è alla base del benessere psico-fisico, oltre che relazionale, di tutti i cittadini, anche tenuto conto che il problema della denatalità influenza direttamente molti settori, in campo economico, sociale, sanitario e previdenziale";

premessi, inoltre, che:

a seguito della decisione assunta dal Consiglio dei ministri, è stata avviata dal Ministero della salute una campagna di comunicazione sul "Fertility day", fatta di *slogan* e cartoline i cui contenuti hanno provocato forti critiche, proteste e l'indignazione da parte di milioni di cittadini italiani che hanno assistito tra l'altro all'utilizzo secondo i presentatori maldestro del denaro pubblico;

dopo il primo tentativo fallito, il Ministro della salute ha permesso il 21 settembre che circolasse una nuova *brochure* del Ministero ascrivibile alla campagna "Fertility day", in cui venivano ritratte le buone e le cattive abitudini da seguire per procreare: le prime venivano associate alle immagini di un gruppo di ragazzi sorridenti e ben pettinati. Nella seconda immagine, relativa alle cattive abitudini, venivano ritratti un gruppo di ragazzi di colore che facevano uso di alcool e sostanze stupefacenti;

l'opinione pubblica ha immediatamente criticato e considerato razzista la nuova campagna, che è stata nuovamente ritirata dal *web* scatenando anche non pochi imbarazzi da parte della compagine governativa;

le polemiche e la vibrata protesta dei cittadini per il messaggio fortemente razzista che la seconda campagna diffondeva sono state affrontate dal ministro Lorenzin, sollevando dall'incarico e licenziando il responsabile della comunicazione del suo dicastero;

gli importi stanziati per la campagna risultano essere 113.000 euro e l'agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna è stata scelta tramite bando pubblico che veniva indetto il 18 dicembre 2015 e che si è chiuso in soli 10 giorni, in pieno periodo natalizio;

premessi, infine che:

le giustificazioni del ministro Lorenzin sull'accaduto sono state diverse e contraddittorie sia sui contenuti delle campagne, sia sul contributo economico che il Ministero ha dato per la realizzazione della campagna stessa;

molti esponenti della maggioranza e lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri hanno preso le distanze dalla campagna;

le polemiche suscitate hanno distolto l'attenzione dal vero problema che il Governo e il Ministero della salute avrebbero dovuto affrontare: la denatalità nel nostro Paese;

considerato che:

infatti, i bassi livelli di fecondità sono una caratteristica del nostro Paese da più di 30 anni e sono il risultato di complessi processi sociali, tra cui ha sicuramente avuto un posto importante anche il diverso ruolo acquisito dalle donne all'interno della società. In questo quadro, la crisi economica ha determinato un arresto della ripresa della fecondità che si era registrata durante lo scorso decennio;

secondo i dati Istat, nel 2015, sono nati 488.000 neonati in Italia, all'inizio del secolo scorso erano oltre un milione;

rispetto al 2008, cioè dall'inizio della crisi, la natalità è diminuita del 15 per cento (circa 88.000 neonati in meno all'anno). L'indice di fertilità (numero di figli per donna) è passato dal 2,37 degli anni 60 a 1,37 di oggi. È aumentata l'età media delle partorienti (fra 31 e 32,2). La maggior parte delle donne ha il primo figlio fra i 30 e i 39 anni. Un altro fenomeno che si è osservato è il raddoppio del tasso delle gravidanze multiple (il 3,8 per cento dei nuovi nati totali), favorito dall'età più avanzata delle partorienti;

con 485.780 bambini nati nel 2015 (il 3,3 per cento in meno rispetto al 2014), il nostro Paese ha raggiunto un minimo storico con il tasso di natalità più basso d'Europa;

a non procreare sono in egual modo tutte le famiglie italiane, suddivise per regione: la riduzione delle nascite si registra in maniera uniforme lungo tutta la penisola, ma le regioni con natalità più bassa sono la Liguria e la Sardegna;

le priorità di *policy* del Governo sembrano considerare con troppa indulgenza e leggerezza le trasformazioni del mercato del lavoro e demografiche, cadendo nell'errore di prospettare soluzioni rivolte al passato, invece che al futuro;

facendo anche un confronto con le politiche adottate da altri Paesi europei è facile capire che l'intervento pubblico in Italia a favore delle famiglie e della genitorialità nel corso degli ultimi 10 anni

non ha avuto gli effetti sperati;

in Francia, ad esempio, il Governo fornisce prestazioni generali di mantenimento (assegno familiare, assegno forfettario, supplemento familiare, assegno di sostegno familiare), ma anche di accoglienza legate alla prima infanzia e diverse altre prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per l'educazione del figlio disabile oltre ai fondi per ottenere un aiuto per *baby sitter* e custodia del bimbo). In Germania, dal 2015 vengono erogati sussidi per ogni figlio a carico, indipendentemente dal reddito della famiglia ed in funzione del numero dei figli fino al compimento del 18° anno di età;

la bassa natalità italiana, però, è in parte anche imputabile alla disinformazione dei cittadini sui rischi dell'infertilità: il 60 per cento degli italiani si giudica poco o per nulla informato sul tema e cita lo *stress* come principale causa di infertilità. Il 44 per cento, invece, è convinto che, prima di sospettare problemi di fertilità, debbano trascorrere più di 2 anni dai primi tentativi di concepimento. Un arco di tempo effettivamente molto ampio, che però giustifica perché il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (Pma) sia in Italia molto lungo: mediamente dai primi tentativi di concepimento al primo contatto con il medico passano 2 anni e 2 mesi (contro un anno e 8 mesi nel 2008);

i risultati di una politica sociale e familiare, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, dipendono sicuramente da almeno 3 elementi: il primo, scontato, la congruità delle risorse, poi la solidità intesa come continuità dell'impostazione di *policy* generale e infine gli interventi più sostanziali o interventi-perno che si basino su valutazioni di lungo respiro, non ideologiche e che ottengano soprattutto i risultati nel momento in cui si sedimentano;

appare evidente dunque che gli interventi devono tradursi nella definizione delle condizioni del contesto: facilità di accesso alla prestazione sociale e alla cura, efficacia dell'intervento, livello e qualità dell'offerta e in particolare dei servizi, ma anche definizione delle attese aspettative e dei doveri e diritti dei genitori,

impegna il Governo:

- 1) a prendere le distanze dalle campagne pubblicitarie sul "Fertility day", che hanno suscitato numerose polemiche tra l'opinione pubblica e dalle azioni che il Ministro della salute ha posto in essere per la promozione delle campagne stesse;
- 2) a chiarire le responsabilità del Ministro e del Ministero sulla decisione di utilizzare dei fondi pubblici per la promozione di campagne di informazione poi ritirate;
- 3) ad assumere iniziative al fine di promuovere la giornata nazionale dedicata al tema della fertilità, senza l'utilizzo dei messaggi ad avviso dei presentatori ideologici e razzisti già utilizzati;
- 4) ad assumere iniziative legislative al fine di attuare politiche specifiche che promuovano il ruolo delle donne e degli uomini in quanto famiglia;
- 5) ad assumere iniziative urgenti per affrontare, in una dimensione complessiva e organica, il problema della povertà che sta colpendo sempre più cittadini e famiglie italiane;
- 6) ad assumere ogni iniziativa per restituire fiducia e dignità ai cittadini, per quanto concerne il mondo del lavoro e la conciliazione della cura della famiglia;
- 7) a promuovere iniziative finalizzate a mettere in campo tutte le risorse disponibili, al fine di rafforzare gli interventi sulla piena e corretta applicazione della legge nella parte relativa alla tutela della maternità, non solo nella realtà lavorativa;
- 8) a farsi promotore presso le competenti istituzioni dell'Unione europea di politiche dirette al contrasto del fenomeno della denatalità.

(1-00645)

[VACCIANO](#), [BOCCHINO](#), [MUSSINI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [BIGNAMI](#), [CASALETTO](#), [Maurizio ROMANI](#), [DE PETRIS](#), [CONTE](#), [BENCINI](#), [MASTRANGELI](#) - Il Senato,

premessi che:

la salute dei lavoratori è un bene prezioso da tutelare per legge (decreto legislativo n. 81 del 2008). La sua tutela compete al datore di lavoro e i costi per esercitarla gravano sul medesimo;

la salute di un lavoratore è inversamente proporzionale all'età anagrafica, così come all'anzianità di servizio che espone il lavoratore alle malattie professionali della categoria;

le riforme previdenziali operano direttamente su età anagrafica e anzianità di servizio, incidendo inevitabilmente sulla salute del lavoratore;

nonostante ciò, le riforme previdenziali finora attuate non hanno mai preso in considerazione, inspiegabilmente, la variabile "salute";

dal 1992 la categoria professionale degli insegnanti ha subito 4 riforme previdenziali "al buio" (cioè senza valutazione della variabile salute) che l'hanno proiettata dalle pensioni *baby* ai 66 anni e 7 mesi per la quiescenza;

la medesima categoria non ha mai visto riconosciute le proprie malattie professionali che, secondo gli studi attualmente disponibili in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Giappone e altri Paesi, sono prevalentemente di natura psichiatrica, a causa dell'alta usura psicofisica per l'esercizio della professione (*helping profession*);

l'attività di prevenzione dello *stress* lavoro correlato (SLC) prevista nel decreto legislativo n. 81 del 2008 non è stata finanziata con fondi *ad hoc* e dunque non è stato possibile informare i docenti circa i loro rischi, né formare i dirigenti scolastici circa le loro incombenze medico-legali (tutela della salute dei docenti e dell'utenza *in primis*);

l'ufficio III del Ministero dell'economia e delle finanze, pur disponendo da anni dei dati sull'inidoneità degli insegnanti, non li ha mai elaborati né presentati ufficialmente, impedendo di individuare e riconoscere le malattie professionali della categoria e di attuarne la prevenzione. Tale mancanza ha altresì favorito la diffusione dei ben noti stereotipi sugli insegnanti accrescendone il discredito di fronte all'opinione pubblica;

l'attuale crescente frequenza di episodi di maltrattamento dei bambini nella scuola dell'infanzia da parte di maestre ultracinquantenni è solo la punta dell'*iceberg* di un disagio che consegue alle riforme previdenziali "al buio", a giudizio dei presentatori scellerate;

gli studi scientifici disponibili (si veda "La medicina del lavoro n. 5/2004 e 3/2009) dimostrano che il disagio professionale dei docenti è parimenti diffuso in tutti i livelli d'insegnamento;

nonostante ciò, vengono attualmente proposti da più parti interventi "alla cieca" (ancora una volta senza una valutazione della variabile salute), "ingiustificati" (poiché non suffragati da dati ufficiali) e "discriminatori" (disuguali tra i diversi livelli d'insegnamento). Il Governo, ammettendo così implicitamente gli evidenti limiti dell'ultima riforma Fornero (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), propone infatti correttivi quali "Opzione donna" e "Ape", mentre le parti sociali dal canto loro si muovono in ordine sparso proponendo prepensionamenti agevolati solo per alcune categorie professionali (ad esempio per insegnanti scuola infanzia e primaria);

il prepensionamento, ad eccezione delle categorie empiricamente selezionate (scuola dell'infanzia), verrebbe proposto dal Governo a fronte di una riduzione del 20 per cento della pensione. L'esoso contributo ingiustamente preteso dal docente che volesse ritirarsi anzitempo non può essere posto a suo carico per due ragioni: a) frutto di errore altrui; b) costo spettante al datore di lavoro in quanto volto a tutelare la salute del lavoratore;

l'art. 28 del richiamato decreto, totalmente disapplicato in quanto non finanziato con fondi *ad hoc*, prevede specificamente la tutela del lavoratore secondo genere ed età. Poiché le donne rappresentano l'82 per cento del corpo docente, risulta particolarmente penalizzato e dunque discriminato il genere femminile che presenta peraltro un'età media di 50,2 anni: periodo in cui il rischio depressivo risulta quintuplicato rispetto all'età fertile;

lo spostamento degli accertamenti medici nei capoluoghi di regione, così come l'accentramento nella sola Roma della commissione di II istanza per i ricorsi ai provvedimenti medici, rendono assolutamente impervio ed economicamente oneroso, per il lavoratore ammalato, l'esercizio dei propri diritti in materia di tutela della propria salute in virtù delle lunghe trasferte;

con apposita legge (art. 15, comma 5, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 128 del 2013) è stata inopinatamente disposta l'integrazione della commissione medica di verifica con un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato



dall'Ufficio scolastico regionale, nonostante lo stesso: a) non possieda competenze mediche; b) non possa venire a conoscenza della diagnosi in quanto datore di lavoro; c) non abbia uno specifico mandato in seno al collegio medico,

impegna il Governo:

- 1) a non operare più in futuro alcuna riforma previdenziale, senza prima aver valutato la salute della categoria professionale, nonché l'incidenza delle malattie professionali, alla luce dell'età anagrafica e dell'anzianità di servizio del lavoratore;
- 2) ad individuare e riconoscere ufficialmente le malattie professionali degli insegnanti processando ed elaborando i dati nazionali dei collegi medici di verifica in possesso dell'ufficio III del Ministero dell'economia per far sì che i dati (anagrafici, anzianità di servizio, diagnosi, provvedimenti) vengano comunicati alle istituzioni interessate e presentati all'opinione pubblica con cadenza annuale, anche ai sensi della normativa sulla trasparenza degli atti;
- 3) ad apportare i debiti correttivi alle riforme previdenziali effettuate "al buio", in base a reali indicatori di salute dei lavoratori, anziché cercare di tamponare la situazione con interventi parziali, divisivi e discriminatori (cioè non supportati da dati oggettivi e inequivocabili);
- 4) ad allocare fondi *ad hoc* per finanziare l'attività di prevenzione dello *stress* lavoro correlato prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e per formare i dirigenti scolastici in materia di tutela della salute dei lavoratori;
- 5) a riconoscere subito come "discriminazione di genere" la mancata attuazione della prevenzione dello *stress* lavoro correlato in ambiente scolastico, ove l'82 per cento dei docenti sono donne, per accedere così ai fondi allocati dal comma 16 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;
- 6) a ripristinare gli accertamenti medici presso i collegi medici di verifica provinciali, anziché nei capoluoghi regionali e le commissioni di seconda istanza nelle sedi precedenti (Milano, Roma, Napoli, Bari);
- 7) a revocare l'integrazione della commissione medica di verifica con un rappresentante del Ministero, ovvero provvedere a nominare un medico in rappresentanza del Ministero che possieda le competenze sanitarie specifiche.

(1-00646)

Interrogazioni

[Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [MOLINARI](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'ospedale "Nuovo Regina Margherita" di Roma, nel 2006, e dunque prima dell'avvio del processo di riconversione, aveva le caratteristiche di un ospedale generale e svolgeva numerose attività con nicchie di eccellenza, quali la gastroenterologia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia generale, pur in presenza di carenza di spazi e di vincoli storico-architettonici che ne limitavano le possibilità di ristrutturazione e di ampliamento ed adeguamento alle successive recenti normative emanate nel corso degli anni dalla Regione Lazio, in materia di requisiti minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria. L'ospedale, a dicembre 2006, aveva una dotazione di 130 posti letto, con reparti di degenza sulle 24 ore e posti letto di *day hospital* e di *day surgery*. Disponeva inoltre di un pronto soccorso, successivamente trasformato in primo soccorso;

nel mese di giugno 2006, la direzione aziendale ha avviato un processo di cambiamento organizzativo teso ad ottimizzare le risorse e migliorare l'organizzazione, con l'approvazione di un piano strategico aziendale, da realizzare nel triennio 2006-2008, e con la delibera n. 384 dell'11 aprile 2007 è stato avviato un nuovo piano di riconversione del Nuovo Regina Margherita da ospedale a presidio territoriale di prossimità che ha determinato, sia pure con successive modifiche, l'assetto attuale;

il piano di riconversione approvato con la delibera n. 384 del 2007 prevedeva l'azzeramento dei posti letto di ricovero ordinario e la realizzazione di un presidio territoriale di prossimità caratterizzato da: un'area di degenza diurna, con attività di ricovero diurno nel limite dei 20 posti letto in cui conservare e valorizzare le eccellenze assistenziali e specialistiche già presenti nell'ospedale; un'area ambulatoriale, nella quale erogare prestazioni diagnostico-terapeutiche ad alta complessità

assistenziale e tecnologica, delle discipline più importanti, utilizzando e valorizzando i professionisti già presenti nell'ospedale; un'attività di riabilitazione, con attivazione di un centro di riabilitazione dotato di spazi idonei ed attrezzature per interventi individuali e di gruppo, sia in ambito motorio che specialistico, una struttura riabilitativa psichiatrica; una residenza sanitaria assistenziale, un *hospice*, con dotazione di 10 posti letto residenziali e 40 domiciliari, da realizzare mediante il trasferimento all'interno del presidio dell'*hospice* aziendale "S. Francesca Romana", per l'assistenza al malato terminale; un servizio attivo di continuità assistenziale; un ambulatorio di continuità diurno, una postazione per ambulanze ARES 118 all'interno del presidio; una casa dei risvegli, per l'assistenza ai pazienti in stato di coma prolungato; un servizio di farmaceutica territoriale dedicata ai residenti del I municipio; un ambulatorio per la terapia antalgica ed un servizio di nutrizione artificiale domiciliare; un laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, un servizio di diagnostica di immagini; un centro di formazione aziendale, con la realizzazione di aule didattiche multifunzionali ed un asilo nido aziendale, in collaborazione con il Comune di Roma, per i figli dei dipendenti ed in parte per i residenti del I municipio;

dal primo gennaio 2008 il presidio ha assunto dunque la configurazione di primo presidio territoriale di prossimità di Roma. La nuova connotazione, pur azzerando i ricoveri ordinari, consentiva il mantenimento di 20 posti letto nell'area di degenza diurna come indicato dall'Agenzia di sanità pubblica e ciò ha consentito di soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione di riferimento per l'area medica e lo snellimento di liste d'attesa chirurgiche anche di ospedali limitrofi, e l'intero presidio ha costituito, per tutte le sue peculiarità e varietà di offerta di prestazioni un prototipo sperimentale di presidio intermedio tra ospedale e territorio, sviluppatosi anche grazie alle potenzialità preesistenti di ex ospedale, oltre a svolgere e implementare funzioni ambulatoriali e residenziali;

le peculiarità del presidio non risultano essere però mai state valorizzate. La stessa direzione regionale, con il decreto del commissario *ad acta* n. 80 del 2010 di riordino della rete ospedaliera reinserisce comunque il Nuovo Regina Margherita fra le strutture da riorganizzare, secondo lo schema dell'ospedale distrettuale, riducendo a 4 i posti letto totali per la sola *day surgery* e prevedendo di allocare i restanti 12 di area medica presso l'ospedale "S. Spirito", ipotesi rimasta peraltro inattuata;

con i piani operativi regionali 2013-2015 è stata in seguito programmata la nuova riconversione del presidio in casa della salute, mentre "l'attività in regime di ricovero diurno, nelle more del completamento del processo di unificazione della ASL Roma A con la Roma E si configura come articolazione organizzativa del Presidio Ospedaliero S. Spirito";

il 3 giugno 2014 il direttore generale della ASL RmA ha sottoscritto presso la Direzione regionale salute ed integrazione sociosanitaria del Lazio, il documento d'intesa per l'attivazione della casa della salute nel presidio Nuovo Regina Margherita;

il percorso inizialmente prevedeva la riconversione di tutto il presidio in casa della salute. Tale scelta è apparsa però, sin dall'inizio, riduttiva, vista la varietà e la complessità delle attività che si svolgono all'interno del Nuovo Regina Margherita. Peraltro, sia il I municipio che associazioni presenti ed attive sul territorio fecero istanza per chiedere di mantenere tutte le attività del Presidio, che storicamente ha da sempre rappresentato un forte punto di riferimento sanitario per il quartiere. Fu quindi condivisa con la Direzione regionale la scelta di attivare una casa della salute all'interno del presidio Nuovo Regina Margherita, mantenendo anche attività sanitarie diverse e non riconducibili alle funzioni di base o ai moduli aggiuntivi previsti dal decreto del commissario *ad acta* n. 40 del 2014;

il completamento della "casa della salute" all'interno di un presidio più complesso è da considerare una risorsa in più nell'offerta sanitaria alla popolazione residente, coerentemente con il progetto elaborato e condiviso con la direzione dell'ospedale S. Spirito;

considerato che:

a seguito della costituzione della ASL Roma 1, derivante dalla fusione della ASL RmA e della ASL RmE dal 1° gennaio 2016, il presidio Nuovo Regina Margherita risulta inserito in modo organico nella rete di offerta di servizi della nuova ASL, e trova collocazione nel disegno strategico aziendale;

il Nuovo Regina Margherita rappresenta una realtà sanitaria particolare, ricca di "nuclei" legati a reti

professionali, che hanno forti interdipendenze con l'esterno ed al proprio interno. Questa caratteristica conferisce contenuto professionale e funzionalità per la costituzione di percorsi diagnostico-terapeutici e per la realizzazione dell'effettiva presa in carico del paziente, rivolta soprattutto, vista la domanda sanitaria sul territorio in cui il presidio è collocato, all'anziano ed al cronico, spesso affetto da pluripatologie;

è parere degli interroganti che la configurazione di sola casa della salute sia assolutamente riduttiva rispetto alla ricchezza e complessità delle realtà che il presidio rappresenta. È tuttavia importante costruire un'immagine unitaria e realizzare una nuova logica organizzativa sia degli spazi sia delle attività svolte. La definizione delle attività presenti e future del presidio Nuovo Regina Margherita dovrebbe infatti tenere conto delle vocazioni interne e delle relazioni esterne, attraverso la costruzione di rapporti strutturati con l'ospedale S. Spirito, percorso peraltro già intrapreso dalla scorsa primavera con la condivisione delle attività di ricovero diurno e la definizione di protocolli comuni, e dall'altro con il territorio e le altre strutture ospedaliere ivi presenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente attivarsi, al fine di valorizzare le attività e le risorse già esistenti nel presidio Nuovo Regina Margherita;

se non consideri utile ottimizzare tali attività e risorse, proponendo di ricondurre ciascuno dei servizi offerti in tre ambiti, area acuti, area della cronicità e della residenzialità e area del territorio e della riabilitazione, che possano corrispondere in modo sufficientemente coerente con ripartizioni di spazi e percorsi verticali ed orizzontali.

(3-03208)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

**GASPARRI** - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

da numerosi articoli apparsi sulla stampa nazionale e locale, da diversi servizi trasmessi sulle televisioni, nonché da migliaia di messaggi e commenti apparsi su "Facebook", risulterebbe che il sindaco di Ponza (Latina), il noto giornalista Piero Vigorelli, a fine luglio 2016 abbia denunciato per gravi reati ambientali il Corpo forestale dello Stato e il presidente del parco nazionale del Circeo;

la denuncia alla Procura della Repubblica di Cassino, competente per territorio, debitamente documentata con un ampio servizio fotografico e una relazione della Polizia Locale di Ponza, attesta che sull'isola di Zannone siano presenti alcune discariche con materiali di ogni genere;

si ricorda che l'isola di Zannone nel 1979 è stata inserita nell'area naturale parco del Circeo e gestita, prima, dalla ASFD (Azienda di Stato per le foreste demaniali), poi dal CNR e dal Corpo forestale dello Stato, fino al settembre 2007, quando, con decreto del Presidente della Repubblica n. 155 del 2005, è stato istituito il parco nazionale del Circeo e sono stati nominati gli organi dirigenti;

si ricorda altresì che l'isola di Zannone appartiene al 98 per cento al Comune di Ponza, con i diritti per tutti i cittadini di esercitarne gli usi civici;

considerato che:

l'isola di Zannone versa in una situazione di assoluto degrado e di totale abbandono da parte dei due enti che per legge sono preposti alla sua valorizzazione, atteso che da 3 anni il Corpo e da quasi 9 il parco non mettono più piede nell'isola;

questa triste realtà ha provocato, oltre all'evidente degrado dell'*habitat* che andava preservato, una distruzione del patrimonio pubblico (villa comunale) e una colpevole incuria anche nei confronti dei resti del monastero medievale benedettino;

i tentativi di raggiungere un'intesa fra l'ente parco e il Comune di Ponza, dal 2012 ad oggi, non sono approdati a nulla per un evidente atteggiamento inadeguato da parte del presidente del parco;

anche le iniziative di mediazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui con correttezza istituzionale, nel gennaio 2015, il sindaco di Ponza aveva illustrato la situazione di incuria, di degrado e di abbandono dell'isola di Zannone, si sono scontrate con l'ostilità e l'arroganza del presidente del parco;

da notizie in possesso dell'interrogante, l'ente parco nazionale del Circeo deve essere posto in regime di commisariamento viste le inadempienze riscontrate nell'isola di Zannone, ma anche in altre aree quali Fogliano (villa ormai fatiscante per mancanza di interventi), discariche ai margini della foresta, invasione di insetti che distruggono la vegetazione del promontorio del Circeo, eccetera;

a giudizio dell'interrogante, l'isola di Zannone deve essere restituita al legittimo proprietario (il Comune di Ponza) con precisi vincoli di area naturale protetta a gestione comunale, per una vera valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, nonché per una fruizione turistica regolata e rispettosa della straordinaria bellezza dell'isola,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che sul territorio dell'isola di Zannone siano presenti discariche abusive di materiali e rifiuti urbani e speciali, come da denuncia del sindaco di Ponza;

se, in un'area alle spalle della prestigiosa villa comunale, dove fino al 2006 il Corpo forestale aveva i suoi alloggi e dove il parco aveva allestito i suoi uffici, ci sia una discarica con materiali di ogni tipo, da sanitari a reti metalliche, da materiali inerti dell'edilizia a porte e finestre un tempo della villa, da bombole di gas a fili elettrici;

se in un'area contigua al faro di capo Nigro, dove dal 2006 sono gli alloggi del Corpo, ci sia una discarica con reti da letto, elettrodomestici e sanitari dismessi, materiali inerti dell'edilizia, mobili e scaffalature, nonché tubi in eternit;

se all'interno di alcune stanze della villa comunale siano state rinvenute centinaia di scatole nere per la cattura dei roditori e centinaia di esche velenose sparse ovunque e alla mercé di tutti, che sicuramente appartengono alla campagna di eradicazione del ratto nero condotta 5 anni fa dal Corpo forestale e dall'ente parco;

se alla base del sentiero che dal mare porta al faro di capo Nigro sia stata rinvenuta una decina di sacchi di immondizia contenenti rifiuti vari, quasi tutti portati dalle mareggiate, frutto del lavoro di pulizia dei sentieri organizzato dalla Pro loco di Ponza nel 2015, per supplire ai doveri istituzionali del Corpo che dal 2013 ha abbandonato il presidio sull'isola di Ponza;

se la villa comunale, denominata casa di caccia, unico immobile sull'isola di Zannone, che conta 14 stanze distribuite su due piani, con ampie terrazze e balconate, nonché annessi per alloggi della servitù e magazzini, sia oggi ridotta in condizioni disastrose, a causa dell'assenza di interventi manutentori nel corso degli ultimi 3 decenni, la cui responsabilità non può che essere attribuita al Corpo forestale e all'ente parco;

se risulti che gli uffici del parco presso la villa comunale siano chiusi da una decina di anni e che il presidio del Corpo sull'isola di Zannone sia stato soppresso da circa 3 anni;

se sull'isola di Zannone non esistano più iniziative, di vigilanza o di promozione, che corrispondano ai doveri istituzionali del Corpo e ai doveri per i quali è stato istituito un parco nazionale;

se la fauna dell'isola (colonia di mufloni) da anni non risulti più foraggiata e controllata, e sia quindi ridotta agli stenti e in situazioni ormai di moria;

se, nonostante tutto ciò, il Corpo forestale continui a ricevere da parte dell'ente parco un contributo annuo di circa 300.000 euro, che si somma al contributo doverosamente assegnato al Corpo dal Ministero dell'ambiente, a giudizio dell'interrogante configurando una situazione scandalosa che può legittimamente appartenere all'eccesso degli sprechi italiani;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la situazione configuri un danno patrimoniale ingente, che deve essere riconosciuto al proprietario dell'immobile, e cioè al Comune di Ponza;

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dell'ente parco a seguito della relazione che la Corte dei conti nel luglio 2015 ha trasmesso al Parlamento, nella quale venivano esaminati i bilanci dell'ente nel 2012 e nel 2013, nonché gli emolumenti del presidente (dottor Gaetano Benedetto), e che indicava diverse criticità contabili con giudizi estremamente negativi;

se non ritengano che il Comune di Ponza abbia diritto all'ottenimento della piena proprietà dell'isola di Zannone e ad un congruo risarcimento, valutabile in almeno 10 milioni di euro, per i danni subiti al proprio patrimonio pubblico.

(3-03207)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[GAMBARO](#), [CONTI](#), [AMORUSO](#), [PAGNONCELLI](#), [LANGELLA](#), [COMPAGNONE](#), [BARANI](#) -

*Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

la nuova era digitale ha profondamente cambiato il senso stesso dell'immagine mediatica, cancellando di fatto il "senso del dimenticare", disegnando un mondo in cui ogni informazione è sempre attuale, sempre accessibile, sempre disponibile;

è in questo contesto che nasce il concetto di "io digitale", ossia la nostra rappresentazione in rete, riflesso dell'io reale, il primo biglietto da visita, disponibile per chiunque faccia una semplicissima operazione: cercare il nome e cognome su un motore di ricerca;

i drammatici casi di cronaca degli ultimi giorni fanno pensare fortemente alla problematica per la quale si chiede l'intervento del Governo: si tratta del fondamentale diritto di un individuo ad essere dimenticato, o meglio, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca;

già sviluppatosi giuridicamente da un decennio almeno, il concetto di oblio o di "diritto all'oblio", dunque, torna prepotentemente alla ribalta sotto forma di diritto sancito da una sorprendente sentenza emessa nel 2014 (la sentenza C-131/12 del 2014) dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che consente ai cittadini europei di richiedere la rimozione dal motore di ricerca dei contenuti inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti alla loro immagine attuale;

in sostanza, un individuo che abbia commesso un reato in passato ha il pieno diritto di richiedere che quel reato non venga più divulgato dalla stampa e dagli altri canali di informazione, a condizione che il pubblico sia già stato ampiamente informato sul fatto e che sia trascorso un tempo sufficiente dall'evento, tale da far scemare il pubblico interesse all'informazione per i casi meno eclatanti;

questo principio, alla base di una corretta applicazione dei principi generali del diritto di cronaca, parte dal presupposto che, quando un determinato fatto è stato assimilato e conosciuto da un'intera comunità, cessa di essere utile per l'interesse pubblico: smette di essere oggetto di cronaca e ritorna ad essere fatto privato;

in questo modo, nel momento in cui l'interesse pubblico si affievolisce, fino a scomparire del tutto, si cerca di tutelare la reputazione delle persone coinvolte nel fatto, restituendo loro il diritto alla riservatezza: se la lesione personale, per i protagonisti in negativo della vicenda, è inizialmente giustificata dalla necessità di informare il pubblico, non lo è più dopo che la notizia risulta largamente acquisita;

sull'esistenza del diritto all'oblio si è espressa positivamente anche la suprema Corte di cassazione, da ultimo con la sentenza n. 16111 del 2013;

nel caso di specie, la Corte ha affermato che, per reiterare legittimamente notizie attinenti a fatti remoti nel tempo, è necessario il rilevante collegamento con la realtà attuale e la concreta utilità della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli della "continenza espositiva";

in aggiunta a tali principi, bisogna anche tenere conto dei dati personali che entrano in gioco spesso correlati al diritto all'oblio: a tal proposito, si può far riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio "concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati)" del 25 gennaio 2012, e il "Diritto all'oblio e alla cancellazione" dei dati dal *web*;

oltre all'aspetto principale, alla Cassazione (sentenza n. 5525/2012) la questione si presenta anche come un problema di aggiornamento (quindi di incompletezza dell'informazione), che chiama in causa il requisito della verità della notizia, anziché quello dell'interesse sociale;

in Italia, tal principio si concretizza, anche grazie al Garante per la protezione dei dati personali: il Garante della *privacy*, nel 2005, ha provato ad individuare una soluzione tecnica per assicurare la trasparenza sull'argomento ed evitare che si creino, tramite i motori di ricerca, delle "gogne elettroniche";

in questi anni, l'autorità Garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuta, con provvedimenti volti alla tutela del fondamentale diritto all'oblio;

con il provvedimento "Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni" dell'8 aprile 2009, ha considerato fondato l'esercizio del diritto di opposizione al trattamento per motivi legittimi e la legittimità dell'aspirazione della ricorrente in quel procedimento, «affinché in rete, per mezzo delle "scansioni" operate automaticamente dai motori di ricerca esterni al sito dell'editore resistente, non restino associate perennemente al proprio nominativo le notizie oggetto dell'articolo»;

più in particolare, il Garante ha ritenuto in quel provvedimento (ovviamente recante principi di carattere generale) che tali motivi di opposizione appaiono meritevoli di specifica tutela, tenuto conto delle peculiarità del funzionamento della rete *internet* che possono comportare la diffusione di un gran numero di dati personali riferiti a un medesimo interessato e relativi a vicende anche risalenti nel tempo, e dalle quali gli interessati stessi hanno cercato di allontanarsi, intraprendendo nuovi percorsi di vita personale e sociale, che però, per mezzo della rappresentazione istantanea e cumulativa derivante dai risultati delle ricerche operate mediante i motori di ricerca, rischiano di riverberare comunque per un tempo indeterminato i propri effetti sugli interessati come se fossero sempre attuali;

considerato che il Garante impone dunque, in base ai principi esposti, di adottare all'editore del sito *web* «ogni misura tecnicamente idonea a evitare che le generalità della ricorrente contenute nell'articolo pubblicato online oggetto del ricorso siano rinvenibili direttamente attraverso l'utilizzo dei comuni motori di ricerca esterni al proprio sito internet (anche, ad esempio, mediante predisposizione di distinte versioni o di differenti modalità di presentazione delle pagine web interessate a seconda dello strumento di ricerca utilizzato dagli utenti - motori di ricerca Internet o funzioni di ricerca interne al sito»;

si chiede di sapere quali misure si intendano affiancare agli attuali strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico italiano e quali nuovi strumenti porre in essere per rendere, nel più breve tempo possibile, ancora più fitte le maglie della tutela giuridica nei confronti di una problematica sociale di interesse assoluto e così generalizzato.

(4-06471)

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel centro storico del comune di Ischia (Napoli) si verifica da mesi una drammatica moria di pini, con alberi morti o gravemente malati, rami pericolanti e pigne a rischio di crollo, lungo le strade e le pinete pubbliche;

centinaia risultano essere i pini piantati nel corso degli anni e che, dunque, sono soggetti ad ammalarsi e creare pericoli per l'incolumità dei cittadini;

è probabile che la moria di pini sia dovuta all'attacco di insetti o parassiti, di cui va immediatamente accertata la specie, onde evitare il contagio infinito con altri alberi del territorio, come avvenuto negli ultimi anni in più di un'occasione. Si ricordano, ad esempio, i casi delle palme nella costa laziale e degli ulivi in Puglia;

nonostante le numerose segnalazioni da parte di cittadini ed associazioni, tra cui si rileva anche un esposto inviato per conoscenza al Ministro in indirizzo, il Comune di Ischia non risulta essere ancora intervenuto per individuare le cause della morte degli alberi e le possibili soluzioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente per fronteggiare la moria di pini verificatasi negli ultimi mesi nel centro storico di Ischia, individuando gli eventuali insetti o i parassiti che ne provocano la morte;

se non intenda sollecitare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'immediata rimozione lungo le strade e nelle pinete pubbliche dei rami pericolanti e delle centinaia di pigne a rischio di crollo presenti sui pini secchi o moribondi, che potrebbero mettere a repentaglio la pubblica incolumità e causare incidenti automobilistici, lungo le arterie stradali del centro storico.

(4-06472)

[TOSATO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha



ripetutamente condannato l'Italia per la violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come dimostrano le sentenze n. 52557/13 del 13 ottobre 2015 e n. 53377/13 del 23 giugno 2016, per non avere predisposto un sistema giuridico (e amministrativo) adeguato a tutelare il diritto inviolabile del genitore di esercitare il naturale rapporto familiare col figlio, poiché, in base alla prassi giurisprudenziale applicata dalla giurisprudenza italiana, vi è la preferenza dell'affido alla madre, mentre il più delle volte il padre viene confinato a meno della metà della frequentazione, e questo nonostante la legge n. 54 del 2006 abbia tutelato questo diritto introducendo l'affidamento condiviso dei figli ai genitori separati, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali interventi e iniziative intenda adottare, in particolare per garantire che si proceda all'applicazione effettiva della legge n. 54 del 2006 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'affidamento condiviso dei figli ai genitori separati. (4-06473)

**GASPARRI** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, durante l'apertura della 71a Assemblea generale dell'ONU, in data 20 settembre 2016, ha affermato che "stabilire una connessione tra sicurezza e immigrazione al momento non è nella realtà dei fatti";

in data 24 settembre, il coordinatore dell'Antiterrorismo dell'Unione europea, Gilles De Kerchove, di fronte al Parlamento europeo, in contraddizione con quanto affermato dal *premier* italiano, ha ribadito che "i flussi migratori sono stati utilizzati dalli jihadisti dello Stato islamico per infiltrarsi in Europa";

De Kerchove ha affermato altresì che: "La Libia sta diventando un trampolino per lo Stato islamico e il luogo in cui possono essere pianificati gli attacchi verso l'Europa" e "Gli Jihadisti si stanno preparando a cambiare *modus operandi*. Cominceranno a compiere attentati utilizzando autobombe e armi chimiche";

il buon senso suggerirebbe, secondo l'interrogante, una sola reazione, ossia quella di aumentare il più possibile i controlli sugli stranieri in arrivo, visto che non vi sarebbe alcuna intenzione da parte dell'Esecutivo di procedere alla chiusura temporanea delle frontiere;

a giudizio dell'interrogante, purtroppo, il nostro Paese, solitamente ligio nell'applicare alla lettera qualunque *diktat* europeo, per quanto umiliante, in tale occasione, per timore di urtare la sensibilità dei migranti, disattende quanto stabilito dall'Unione europea rischiando di compromettere la sicurezza di tutti i cittadini;

considerato che:

a ciò si aggiunge quanto denunciato dal segretario del Sindacato autonomo di Polizia (Sap), Gianni Tonelli, in merito al fatto che gli agenti di Polizia non sarebbero in condizione di prendere nemmeno le impronte digitali degli immigrati scesi dai barconi;

in una lettera pubblicata sul quotidiano "La Verità" in data 28 settembre 2016, egli ha affermato che: "Sta accadendo qualcosa di paradossale nel nostro Paese. Le Forze dell'Ordine si trovano davanti ad un impasse normativo che genera caos e che potrebbe portare alla staticità delle operazioni volte alla sicurezza interna";

ha inoltre aggiunto che: "L'Italia è schiava delle solite ipocrisie e del finto buonismo, secondo cui non è accettabile l'uso della forza da parte della Polizia in nessun caso, neppure per contrastare la criminalità organizzata o il terrorismo islamico";

le massicce ondate migratorie che vedono invaso il nostro Paese necessitano, per essere regolate, di dispositivi idonei e finalizzati alla corretta identificazione dei migranti;

la stessa UE, specialmente in seguito agli attentati che hanno sconvolto l'intero continente negli ultimi mesi, ha imposto agli Stati membri di implementare al massimo l'attività degli *hotspot* e di usare la forza per la raccolta delle impronte digitali e delle fotosegnalazioni nei confronti dei migranti che oppongono resistenza;

in tali circostanze, il Ministro in indirizzo, per non scontentare nessuno, ha conferito all'allora capo della Polizia dottor Alessandro Pansa il compito di risolvere l'annosa problematica e quest'ultimo, a sua volta, ha deferito il tutto al suo vice;

a questo proposito, non è stato adottato alcun provvedimento normativo in grado di abilitare le forze dell'ordine ad effettuare prelievi coatti, rilievi di foto segnaletiche o di impronte digitali, se non una mera circolare interna con la quale gli agenti sono stati esortati (e non autorizzati normativamente) ad utilizzare la forza ove necessario;

da notizie in possesso dell'interrogante, la maggioranza parlamentare non si prodiga a legiferare in materia, ma vorrebbe celermente approvare il disegno di legge riguardante l'introduzione del reato di tortura, innalzando le pene se i reati vengono commessi da parte di pubblici ufficiali;

giòva evidenziare che, se venisse inserito nell'ordinamento italiano un provvedimento di tale portata, ogni agente che, seguendo i *diktat* comunitari, usasse la forza per prelevare le impronte digitali, incorrerebbe nella fattispecie del reato di tortura, esponendosi così all'incriminazione;

a giudizio dell'interrogante, la situazione descritta è grave e perdurante e necessita di un consono approfondimento, al fine di tutelare le forze dell'ordine da taluni provvedimenti che potrebbero creare un'*impasse* totale del comparto sicurezza italiano. Non si comprende, altresì, per quale motivo si continui a "gettare" gli uomini in divisa nell'arena delle insidie causate dall'inadeguatezza e dall'incapacità dell'attuale Esecutivo e maggioranza parlamentare, si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolte le forze dell'ordine;

se non ritenga opportuno promuovere l'adozione di un provvedimento legislativo volto a tutelare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni, nella fase di identificazione degli immigrati che sbarcano nel nostro Paese.

(4-06474)

[BATTISTA](#), [MUSSINI](#), [URAS](#), [ORELLANA](#), [ZIN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

come è noto da notizie di stampa, la scorsa settimana il passaggio dell'uragano "Matthew" ha devastato Haiti e colpito fortemente le province orientali di Cuba, in particolar modo quella di Guantanamo;

l'uragano è stato considerato dai meteorologi il più potente ciclone tropicale degli ultimi 10 anni. Il fenomeno è stato classificato ad un livello 4, il secondo più alto della scala Saffir-Simpson usata per quantificare l'intensità dei cicloni tropicali;

venti a oltre 220 chilometri orari e forti piogge hanno inondato strade, distrutto edifici, interrotto la corrente elettrica, provocato frane e ingenti danni, costringendo migliaia di persone a trasferirsi nei centri di accoglienza appositamente allestiti;

in particolare si è appreso dall'*account* della stazione Radio Baracoa dei considerevoli danni occorsi a Cuba, nella città di Baracoa. Risulta, infatti, agli interroganti che la maggior parte delle infrastrutture che collegano la città al resto del Paese sono gravemente danneggiate, le scuole inagibili e ben l'80 per cento delle abitazioni sarebbe seriamente compromesso. Sarebbero, inoltre, inaccessibili buona parte degli esercizi commerciali e sono stati altresì registrati gravi danni anche al porto di Baracoa. Vengono riportati gravi danni alle infrastrutture e alle abitazioni nei municipi di Maisí, Imías e San Antonio del Sur;

il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha dichiarato che ad Haiti sono 350.000 le persone che necessitano di assistenza. Il rischio maggiore è che, a causa dell'acqua contaminata, si diffondano malattie. Infatti, la priorità dei soccorritori, in questo momento, è distribuire alla popolazione acqua potabile e *kit* igienici: le stesse associazioni umanitarie sottolineano il rischio di un'esplosione di colera, che in queste ore avrebbe già ucciso 7 persone, epidemia già presente ad Haiti ma che ora potrebbe diffondersi ulteriormente;

sempre le Nazioni Unite hanno dichiarato che si tratta della "più grande crisi umanitaria" nella storia di Haiti, dopo il devastante terremoto che colpì il Paese nel 2010;

la stima attuale delle vittime provocate dall'uragano Matthew è di circa 900 morti, ma le autorità locali temono che possano essere più di 1.000. È ragionevole, quindi, pensare che nei prossimi giorni la cifra



sia destinata ad aumentare. Inoltre, sono stimate circa 60.000 persone rimaste senza casa, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione della particolare situazione sociale ed economica dei Paesi coinvolti dal violento fenomeno meteorologico, ritenga opportuno intraprendere azioni di collaborazione o di aiuto a carattere umanitario.

(4-06475)

**DLBIAGIO** - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la città de L'Aquila e molti altri comuni e aree contermini della Regione Abruzzo sono stati colpiti nel 2009 da un terribile terremoto che ha causato centinaia di morti, feriti e distruzione. Quell'evento sismico causò inoltre seri danni alla rete infrastrutturale e viaria dell'area interessata, mentre danni minori riportarono anche le autostrade A25 e A24, uniche arterie di collegamento veloce con il resto del Paese;

il 24 agosto 2016 un nuovo grave sisma ha colpito l'Italia centrale con epicentro in alcuni comuni della provincia di Rieti e gravi ripercussioni in altri delle regioni Marche, Abruzzo e Basilicata, causando circa 300 vittime, centinaia di feriti, danni enormi agli insediamenti abitativi e produttivi, alle infrastrutture di ogni genere, ai beni culturali e agli edifici pubblici;

nella carta "classificazione sismica al 2015" l'Ufficio rischio sismico e vulcanico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ha inserito la zona centrale dell'Italia con la massima qualifica di pericolosità "zone sismiche-livello di pericolosità 1 e 1-2A ";

in Italia i geologi si aspettano per il prossimo futuro terremoti con energia 30 volte più forte di quello di Amatrice. Non si può sapere quando, né dove di preciso, ma di sicuro avverranno, essi sostengono. L'allarme arriva dal sismologo Antonio Piersanti, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che il 26 agosto ha dichiarato all'AdnKronos: "I terremoti degli ultimi anni hanno portato in sé delle grandi tragedie, con un elevato numero di vittime, ma purtroppo la Terra ci sta dando degli avvertimenti perché in Italia avverranno dei terremoti più forti di questo. Abbiamo la certezza che arriveranno a magnitudo 7, che equivale a un fattore + 30 di energia liberata rispetto a una magnitudo 6.0 come quello di Amatrice". I sismi che sono attesi "saranno, per intensità simili a quello dell'Irpinia nel 1980, al sisma di Messina e Reggio Calabria nel 1908" spiega ancora Piersanti, che, a fronte di queste evenienze, lancia il monito: "bisogna essere preparati adeguatamente in termini di qualità dell'edificato";

in Italia, del resto, si perde facilmente la memoria. "Il fatto che dal terremoto dell'Irpinia del 1980 a quello di Colfiorito del 1997, non ci sono stati sismi molto forti - aggiunge - se da una parte è stata una fortuna, dall'altra ha fatto sì che si sia persa la memoria. Dal 1997 invece i terremoti di una certa intensità si sono ripetuti con una maggior frequenza, nel 2002 San Giuliano di Puglia, nel 2009 L'Aquila, nel 2012 l'Emilia Romagna e quest'anno il terremoto di Amatrice";

l'art. 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) relativamente alla messa in sicurezza *post* terremoto 2009 dell'Abruzzo, aveva previsto che per le autostrade A24 e A25 si dovesse "procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti (...) per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria (...) nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009";

la stesso comma indicava peraltro la A24 e la A25 quali "opere strategiche per le finalità di protezione civile", utilità manifestatasi proprio in occasione degli interventi di soccorso attuati dopo l'ultimo sisma in Italia centrale;

risulta all'interrogante, come ampiamente riportato dalla stampa locale e nazionale, che da anni sia stato avviato il confronto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il concessionario sulla revisione del piano economico-finanziario e conseguente progetto per la messa in sicurezza di quelle autostrade, in quanto lo stato di quelle infrastrutture, in particolare dei numerosissimi viadotti, risulterebbe compromesso, essendo passati oltre 30 anni dalla loro costruzione e a seguito degli eventi sismici ricordati. Autostrade che in ogni caso non sono più rispondenti alle norme antisismiche e di

rispetto della normativa in materia di adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria riviste dalla normativa (decreto legislativo n. 264 del 2006);

risulta inoltre come vi siano aspri conflitti, o comunque divergenti vedute, tra il Ministero competente e il concessionario per l'individuazione degli interventi da eseguire per la messa in sicurezza di quelle autostrade, come risulta anche da una recente risposta data dal sottosegretario Benedetto Della Vedova ad un'interpellanza in materia presentata alla Camera dei deputati. Scontro tra le parti che ad oggi risulta non abbia consentito né l'approvazione, né tantomeno l'avvio delle opere necessarie per mettere in sicurezza delle arterie definite "opere strategiche per le finalità di protezione civile",  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia attentamente valutato i rischi che gli utenti delle autostrade A24 e A25 corrono nel percorrere delle infrastrutture che, ancora oggi, dopo 4 anni non sono state messe in sicurezza come stabilito dall'art. 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012 relativamente alla messa in sicurezza *post* terremoto 2009 dell'Abruzzo, che aveva previsto che per le autostrade A24 e A25 si dovesse "procedere all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti (...) per l'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria (...) nonché per la realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009";

quando e quali misure intenda assumere per una rapida definizione della questione della messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, in modo che risulta chiaro, sin da ora, a quali soggetti dovranno eventualmente essere attribuite le responsabilità future per eventuali danni derivanti alle persone e alle cose, dovute alla mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 228 del 2012.

(4-06476)

[DE PIN](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'istituto "Giannina Gaslini", comunemente chiamato ospedale Gaslini, è un ospedale pediatrico situato a Genova, fondato nel 1938 da Gerolamo Gaslini, in memoria della figlia scomparsa nel 1917 per una peritonite non diagnosticata in tempo;

il Gaslini è riconosciuto a livello nazionale come un polo di riferimento per le patologie complesse ad esclusivo indirizzo pediatrico, con i suoi 22 edifici immersi nel verde e affacciati sul mare della riviera ligure ed i suoi 500 posti letto;

l'istituto è sede universitaria (corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Scienze infermieristiche pediatriche, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età involutiva; scuole di specializzazione; dottorati di ricerca in scienze pediatriche; *master* universitari) che conta oltre 50.000 ricoveri all'anno e più di 40.000 accessi al pronto soccorso, con un bacino di utenza regionale ed extraregionale (sono circa il 45 per cento i bambini provenienti da altre regioni e dall'estero);

considerato che:

si apprende attraverso le continue denunce da parte dell'associazione sindacale USB Liguria che l'ospedale versa in una drammatica situazione a causa dell'abnorme mancanza di personale nei reparti, che costringe infermieri (ne mancano circa 70 e di quelli presenti molti hanno contratti *part time* ed altri usufruiscono della legge n. 104 del 1992 per accudire i propri cari), ostetriche e operatori socio-sanitari a ritmi di lavoro insostenibili, a causa degli ingenti tagli ai finanziamenti degli ultimi anni all'istituto anche a favore di altri istituti pediatrici;

a causa del blocco del *turnover* il personale infermieristico dei reparti non riesce a garantire un normale turno di lavoro: gran parte del funzionamento è basato sui rientri volontari dei lavoratori i quali, tra l'altro, non possono usufruire dei dovuti riposi e di un programma ferie come da contratto di lavoro;

a causa dei turni continui e delle pesanti mancanze a cui sopperire sono stati riscontrati diversi casi di sindrome da *burnout* (tipologia specifica di disagio psicofisico connesso al lavoro) all'interno del personale ospedaliero, un disagio pesante che coglie in misura prevalente coloro che entrano quotidianamente in contatto con persone che vivono stati di difficoltà e sofferenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente attivarsi al fine di garantire un finanziamento adeguato dell'istituto, considerando che gli operatori sanitari hanno diritto al recupero psicofisico e i pazienti ad un'adeguata assistenza sanitaria e, soprattutto, che il diritto alla salute è costituzionalmente garantito; se esista un piano per un ammodernamento strutturale e di revisione dell'impiantistica e quando sarà applicato;

se e quando verranno applicati i piani riorganizzativi, sia di assistenza che di ricerca, ipotizzati nel corso degli ultimi anni.

(4-06477)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

*12a Commissione permanente*(Igiene e sanità):

3-03208, del senatore Maurizio Romani ed altri, sull'ipotesi di trasformazione del presidio Nuovo Regina Margherita di Roma in casa della salute.

## 1.5.2.2. Seduta n. 714 (ant.) del 03/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 714a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 27 ottobre.

Sul processo verbale

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).*

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

Ripresa della discussione sul processo verbale

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,57)*.

Sull'ordine dei lavori

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo un minimo di attenzione sul problema che sto per affacciare, perché riguarda il Senato. Il Senato è un organo costituzionale e, pertanto, obbligatorio. Deve essere quindi rinnovabile in qualunque momento.

La settimana scorsa ho segnalato l'impossibilità di procedere al rinnovo del Senato, tenuto conto che le dieci Regioni che hanno due senatori non possono coniugare tutti i requisiti posti dalla Costituzione, ovvero il rispetto dell'equilibrio tra uomini e donne, il fatto che debbano essere attribuiti con un sistema proporzionale, il fatto, ancora più incomprensibile, che i seggi siano attribuiti in ragione dei voti espressi, cioè col metodo proporzionale, e della composizione di ciascun Consiglio, ovvero proporzionale e maggioritario. Nessuno mi ha dato una risposta, ma la questione resta e pesa come un macigno.

Questo sabato, da un ulteriore approfondimento, verifico che il Trentino-Alto Adige, contrariamente a quanto sempre sostenuto (cioè che tale Regione avrebbe espresso due senatori per Trento e due per Bolzano), potrebbe averne non quattro, ma sei. Questo perché sempre l'articolo 57, al comma 2, prevede che i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano eleggono....

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Calderoli, ma la invito ad attenersi all'ordine dei lavori di questa seduta.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Mi lasci arrivare al punto, signora Presidente.

Qui parliamo veramente di tutto. È una questione sulla quale saremo chiamati a votare come cittadini in un *referendum*. Ci sono dei buchi in questa riforma. Possiamo segnalarli in questa sede e non andare solo a fare delle dichiarazioni sui giornali? (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Sì, senatore Calderoli, ma c'è anche un ordine dei lavori. Prosegua, ma si avvii alla conclusione.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, il problema se i senatori siano quattro o sei è importante, perché, a cascata, quei due in più vengono sottratti a tutte le altre Regioni. In questo modo, la Regione Liguria ne avrà due e il Trentino-Alto Adige ne avrà sei, e questo mi sembra incomprensibile.

Ma al di fuori di questo, avendo collocato la questione a livello dell'articolo 40, non sono più state previste le modalità di calcolo dei quozienti elettorali e le modalità di attribuzione dei seggi. Nessuno mi ha dato una risposta e gli interessati mi rispondono che si farà una legge elettorale. Benissimo! Peccato che, se dovesse essere approvata la riforma, la legge elettorale dovrebbe essere all'interno della riforma stessa. Ma non c'è!

Arriviamo all'ultimo punto, che è veramente clamoroso. Si dice che i Consigli regionali eleggono i senatori tra i propri membri. Prendo lo Statuto della Regione Siciliana, perché è il più datato. All'articolo 3, comma 7, esso prevede che l'ufficio di deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S*). Mi si potrà dire che si tratta di una incompatibilità e che quindi questo consigliere regionale o, meglio, deputato regionale potrebbe dimettersi. Ma nel momento in cui si dimettesse, non potrebbe più fare il senatore! E qui si compatiranno i poveri siciliani, che non riusciranno ad eleggere i loro senatori.

Sono andato allora ad esaminare gli Statuti delle altre Regioni a Statuto speciale: questa clausola è presente anche in Friuli-Venezia Giulia, in Sardegna, in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta.

**PRESIDENTE**. Mi scusi, senatore Calderoli, vorrei rappresentarle questo punto: la questione che lei pone richiederebbe, a seguire, un dibattito che oggi non è possibile svolgere perché non è all'ordine del giorno. Quindi la inviterei, se lo ritiene opportuno, a chiedere che tale questione sia inserita all'ordine del giorno di una prossima seduta, in modo che tutti possano intervenire, dato che ciò oggi non è consentito e io personalmente non lo consentirò.

**CALDEROLI** (*LN-Aut*). Signora Presidente, ho denunciato oggi uno stato dell'arte per cui il Senato non è rinnovabile. Se lei ritiene che fare una comunicazione di questo tipo all'Assemblea sia cosa impropria, allora mi dispiace ma ho sbagliato mestiere, oppure lo ha sbagliato qualcun altro.

Signora Presidente, questa cosa è incomprensibile. Walter Chiari aveva definito "sarchiapone" la bestia indefinibile: ebbene, questo è un sarchiapone. (*Applausi del senatore Liuzzi*). Vi è il rischio di non poter eleggere il nuovo Senato, se malauguratamente il 4 dicembre dovesse essere confermata, con il voto referendario, la riforma costituzionale; forse, se fossi il Presidente del Senato della Repubblica, qualche dubbio me lo porrei e, soprattutto, vorrei far sapere ai cittadini la "porcata" che siamo chiamati a votare, per cui non si è in grado neppure di rinnovare un organo costituzionale. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e dei senatori Campanella e Liuzzi*).

Signora Presidente, per chiudere, stamattina ho sentito il ministro Boschi fare alcune affermazioni, quali avevo già sentito fare dal Presidente del Consiglio: ancora una volta sono stati chiamati in causa i malati di tumore per dire che, con la riforma, verranno garantite le cure a livello nazionale. Non si possono strumentalizzare gli ammalati rispetto a una competenza, quella della cura dei tumori, che riguarda i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che sono materia statale e non c'entrano niente con la riforma. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e del senatore Campanella*).

**PRESIDENTE**. Senatore Calderoli, prendiamo atto della sua denuncia.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire**



***l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)***

***(2229) SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale***

*(Relazione orale) (ore 10,02)*

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2233**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2233, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

**ZIZZA (CoR).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZIZZA (CoR).** Signora Presidente, la discussione su questo provvedimento ha avuto come oggetto una questione delicata e urgente e, soprattutto, prioritaria. Ci ha imposto un'oculata analisi di tutto il provvedimento che, dopo l'attività svolta in Commissione lavoro, è giunto in Aula. Noi, come opposizione, abbiamo dato il nostro contributo e fatto la nostra parte.

L'impianto generale di entrambi i disegni di legge ha rappresentato un tentativo, correggibile su alcuni aspetti, di voler porre fine alla disparità del mercato del lavoro, cercando di dare un segnale di equità e dignità al lavoro autonomo e professionale, privilegiando il mondo delle cosiddette partite IVA, liberi professionisti e *freelance*, rimanendo però esclusi gli imprenditori.

Sappiamo che il mondo del lavoro e l'approccio verso il mercato sono cambiati e stanno cambiando. Le prospettive per chi entra o entrerà nel circuito professionale non sono più quelle di dieci o venti anni fa, ma sono cambiate, ed è giusto che le leggi si adattino a tali cambiamenti.

La nostra economia si regge in grandissima parte sul lavoro autonomo, come dimostrato dall'aumento dei lavoratori titolari di partita IVA, i quali però per anni nel mercato del lavoro hanno brancolato nel buio, non vedendosi riconosciuti giusti diritti e garanzie.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,03)**

*(Segue ZIZZA).* Uno degli aspetti più interessanti di questo provvedimento è stata la creazione di uno sportello di intermediazione, che raccoglierà le domande e le offerte per il lavoro autonomo e fornirà - almeno così ci auguriamo - le informazioni ai professionisti e alle imprese che ne faranno richiesta. Occorre però porre in essere le sinergie operative necessarie a far sì che il meccanismo funzioni e non si traduca in un ennesimo sportello contro cui si infrangono le speranze e i sogni di quanti vogliono lavorare.

Su questo, come su altri aspetti, abbiamo visto con favore l'approvazione di alcuni nostri emendamenti da parte della Commissione lavoro. Altri poi sono stati recepiti dal relatore che li ha considerati sicuramente un apporto positivo al testo in esame. Mi riferisco soprattutto al richiamo al tentativo di conciliazione in caso di controversia in ordine al risarcimento dei danni, ma soprattutto dello svolgimento delle funzioni che possono e che potevano avere i patronati, i quali, per la loro provata esperienza in campo previdenziale e lavorativo, per la loro presenza capillare sul territorio nazionale, per la loro professionalità e qualificazione, potevano espletare procedure indicate da quella norma.

Infine, occorre sottolineare che oggi i centri per l'impiego sono sottodimensionati e hanno bisogno di forza lavoro per garantire quei servizi che noi riteniamo essenziali per le prestazioni. L'estensione della norma agli istituti di patronato avrebbe sicuramente dato più forza e più servizi al mondo del lavoro, ma non è stata possibile; dunque i patronati anche in questo caso rimarranno fuori da questi servizi, pur essendo in molti casi direttamente dipendenti da organizzazioni sindacali.

Avremmo visto con favore le norme di semplificazione su alcuni temi inerenti al disegno di legge in

esame proposti da nostri e da altri emendamenti, ma così non è stato. Tuttavia l'impianto generale del provvedimento non ci vede contrari. Per questo e per altri motivi annuncio il voto di astensione del Gruppo dei Conservatori e Riformisti. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il provvedimento che abbiamo votato nelle scorse ore rappresenta certamente un passo in avanti in termini di sensibilità nei confronti del mondo del lavoro che, come è noto, è variegato: non esiste solo il lavoro dipendente, ma anche quello autonomo e le partite IVA. È chiaro che a fronte di questo ci saremmo aspettati un intervento molto più determinato e complessivo da parte del Governo. Non è una novità: siamo in fase preelettorale, quindi tutto ciò che accade viene inevitabilmente ricondotto a una logica opportunistica da parte dell'Esecutivo, ma anche messo in sordina da parte dei Gruppi di maggioranza per evitare che, andando ad affrontare seriamente e concretamente temi come quelli del lavoro autonomo, si possano avere frizioni all'interno dei Gruppi stessi. Tale atteggiamento ci lascia ovviamente non soddisfatti, perché il taglio del dibattito risulta piegato più all'opportunità e all'opportunismo che invece alla concretezza che dovrebbe caratterizzarne i contenuti.

Il relatore ha fatto un buon lavoro, ma non ci ha soddisfatto la reiezione degli emendamenti che abbiamo presentato e che avrebbero dato ulteriore dignità e riconoscimento al lavoro autonomo e soprattutto una reale equiparazione rispetto ai diritti dei lavoratori. Troppo spesso viene dimenticato dal Governo che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e non sulla finanza; inoltre, troppo spesso purtroppo la stessa previdenza diventa opportunità per finanziare i buchi degli istituti previdenziali piuttosto che per dare una soluzione al futuro pensionistico e previdenziale dei lavoratori.

Signor Presidente, in quest'occasione non posso che richiamare il Governo a porre grande attenzione nelle prossime ore (e su ciò saremo estremamente determinati) nei confronti dei lavoratori autonomi oltre che di quelli dipendenti delle zone terremotate. Con il disegno di legge in esame abbiamo infatti messo in evidenza la circostanza per cui esiste un problema del lavoro autonomo che deve essere considerato e vogliamo vedere cosa conterrà il provvedimento che arriverà venerdì dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in tema anche di sussidio e sostegno a chi ha perso la capacità di esercitare una professione a causa degli eventi sismici nelle aree terremotate. Ci auguriamo che non ci sia l'ennesimo annuncio slegato dalla concretezza dei fatti, data esclusivamente dal finanziamento delle risorse.

Occorre certamente lavorare ancora di più e con determinazione sulla deducibilità delle spese; occorre, senza alcun dubbio, che siano definiti dei livelli, per quanto concerne i professionisti autonomi, riguardo al pagamento delle prestazioni, evitando quel gorgo vizioso per cui alla fine c'è addirittura una sovraesposizione nell'attesa di incassare. Su questo abbiamo fatto dei passi in avanti, ma non c'è però (come abbiamo già sottolineato), quella determinazione che ci aspettavamo.

Finalmente vediamo riconosciuto ai lavoratori autonomi un preciso inquadramento ovvero la definizione rispetto al lavoro dipendente: sono passi che debbono essere fatti. Abbiamo però imparato a non fidarci delle azioni del Governo a partire dal *jobs act*, ossia da questa espressione utilizzata in maniera molto strumentale ricorrendo a una lingua straniera per impedire alla gente di realizzare che si trattava di una riforma del lavoro. Allora il Governo scelse - e la maggioranza ovviamente si piegò - di tenere distinto il lavoro autonomo dal lavoro dipendente. Noi siamo ancora convinti che se non c'è una considerazione complessiva e sinottica dei due temi, si rischia di mantenere delle zone grigie sulle quali il provvedimento non riuscirà a dare quelle svolte positive di cui ci sarebbe invece bisogno.

A fronte di ciò, il nostro sarà un voto di astensione, valutando in futuro, con l'attuazione del provvedimento stesso, che cosa ne deriverà e se saremo di fronte all'ennesima *boutade* preelettorale. Siamo di fronte ad una riforma costituzionale che il Governo sta cercando di imporre con metodi che nulla hanno a che fare con il rispetto della democrazia, ma che tutto hanno a che fare con sistemi di propaganda da venditori di detersivo, rispetto al contenuto.



Vogliamo vedere nei fatti cosa accadrà.

Non saremo contrari, ma aspetteremo di vedere la prova dei fatti. E vi invitiamo ad essere seri e a prevedere lo stanziamento di risorse, non a limitarvi a definizioni di principio a cui poi non seguono, come nel caso del *jobs act*, decreti attuativi. Questi ultimi, di cui restiamo in attesa, mirano a tenere incollata la maggioranza piuttosto che a dare lavoro ai nostri concittadini e a risolvere i problemi dell'occupazione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**BARANI (AL-A)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BARANI (AL-A)**. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, ringrazio il relatore Sacconi che ha portato avanti un provvedimento che oggi verrà posto in votazione e che è estremamente interessante e lungamente atteso, poiché riguarda disposizioni importanti per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale ed è rivolto a tutta le attività professionali e ai *freelance*.

Il primo punto qualificante di questo disegno di legge è quello di riconoscere finalmente la dignità e il valore - come ci ha detto il relatore nella sua relazione - del lavoro autonomo, dimostrando un interesse autentico e concreto per le istanze che i rappresentanti di questo importante tessuto economico del nostro Paese, che sono i liberi professionisti, avanzavano già da tempo.

Ricordo rapidamente i punti salienti del disegno di legge. In primo luogo, l'ambito di applicazione: all'articolo 1 si prevede che le disposizioni si applichino a tutti i rapporti di lavoro autonomo, comprese le professioni intellettuali. La tutela dei pagamenti per il lavoratore autonomo, come sancito all'articolo 2; la tutela si applica anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche che, come sappiamo, molto spesso si caratterizzano - ahimè - per tempi di pagamento enormemente lunghi (in alcune Regioni tali tempi sono addirittura biblici).

La deducibilità delle spese di formazione, di cui all'articolo 8, rappresentano un tema molto importante che è stato oggetto di emendamenti e di discussioni al nostro interno: si dispone la deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la formazione e l'aggiornamento professionale ancorché entro il limite di 10.000 euro l'anno, nonché le spese di iscrizione a convegni o congressi. Inoltre, vale la pena di ricordare come siano altresì deducibili integralmente, entro il limite di 5.000 euro l'anno, le spese sostenute dal lavoratore autonomo per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento e ricerca.

Altro punto saliente è lo sportello dedicato al lavoro autonomo. Innovativa e interessante è la previsione di cui all'articolo 9 secondo cui i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni con gli ordini professionali.

Mi soffermo poi sull'accesso agli appalti pubblici. Si tratta di una disposizione che ritroviamo nell'articolo 11; tale disposizione è tesa a consentire che i lavoratori autonomi possano partecipare agli appalti pubblici e favorisce l'accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche. Bisognerà comunque coordinare questa disposizione con il decreto del Governo sugli appalti pubblici che non annovera i liberi professionisti nell'elenco dei soggetti che rientrano nel concetto di «operatore economico» ammesso a partecipare alle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Per quanto riguarda l'accesso ai fondi europei, ai fini dell'accesso ai fondi strutturali, i lavoratori autonomi sono equiparati alle piccole e medie imprese. Si tratta di una norma importante perché consente ai liberi professionisti italiani di poter finalmente partecipare ai bandi europei, proiettandoli in una dimensione transnazionale, né più né meno di quanto succede negli altri Paesi.

In materia di maternità e congedi parentali il provvedimento introduce alcune disposizioni per tutelare finalmente coloro che sono iscritti alla gestione separata. Si estende infatti il diritto al congedo parentale da tre a sei mesi entro i tre anni di vita del bambino.

Per quanto concerne gravidanza, malattia e infortunio si introducono disposizioni di notevole impatto, poiché è previsto che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori che prestano la propria attività in maniera continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro,

ma la sua esecuzione rimane sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare. Interessante ci sembra poi la possibilità espressa dal comma 2 dell'articolo 13, secondo cui in caso di maternità, anche se con il consenso del committente, la lavoratrice autonoma ha la possibilità di farsi sostituire al lavoro da un familiare della lavoratrice stessa, o anche da eventuali soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza. Questo sarà un ambito certamente tutto da esplorare che potrebbe riservare delle sorprese positive.

Si prevede inoltre che, in caso di malattia che impedisca lo svolgimento dell'attività lavorativa per più di sessanta giorni, il versamento degli oneri contributivi è sospeso per la durata della malattia, entro un massimo di due anni.

Un altro punto importante concerne la disposizione sulle casse professionali.

Si tratta quindi di un disegno di legge che il mio Gruppo convintamente voterà poiché era atteso e indispensabile.

Allo stesso modo è importante e va nel segno dell'equità l'equiparare alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Anche se forse sarebbe il caso di non fermarsi alle sole malattie oncologiche e di estendere la previsione anche alle altre. In Commissione tuttavia questo articolo è stato soppresso e questo per noi è un vero peccato.

Per quanto concerne le previsioni riguardanti il lavoro agile, si tratta di una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, di un nuovo strumento che incarna una nuova idea di lavoro, più consona ai nuovi modelli produttivi che sembrano affermarsi nella modernità (pensiamo allo *smart working* e al telelavoro) laddove sono sempre più diffuse figure professionali ibride, che stanno a metà tra la ricerca e la gestione del cambiamento nei processi organizzativi e produttivi, realizzando una piena integrazione tra lavoro, apprendimento, ricerca e progettazione. Le parti possono accordarsi sul luogo di lavoro, che può essere in parte all'interno dell'azienda e in parte fuori, così come l'orario di lavoro è privo di vincoli rigidi. Importante, per una piena chiarezza delle norme che presiedono al lavoro agile, è l'aver previsto riguardo al trattamento giuridico che il lavoratore impegnato nel lavoro agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante al lavoratore che svolge le medesime mansioni all'interno dell'azienda. Per cui è senz'altro positivo un provvedimento che permette ai lavoratori e ai committenti di accordarsi liberamente per adattare le regole del rapporto di lavoro che intendono intraprendere alle loro esigenze concrete, compresi orari e luoghi di lavoro, in modo da mettere insieme le esigenze variabili degli obiettivi da raggiungere nella produzione con le esigenze personali o gli stili di vita del lavoratore.

Quindi, al netto di alcune criticità - non riteniamo che il disegno di legge sia perfetto, perché si può sempre migliorare - siamo del parere che quanto fatto sia molto positivo ed è per questo che esprimiamo un ottimo giudizio sul provvedimento. Lo consideriamo buono e merita il nostro sostegno. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

**BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BERGER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, colleghe e colleghi, in questi ultimi anni, a seguito anche dell'affermarsi delle nuove tecnologie e della globalizzazione dei mercati, si è assistito a profondi mutamenti nel sistema produttivo e con esso anche in quello organizzativo del lavoro. Sempre di più il lavoro diventa flessibile e non è più caratterizzato dal posto fisso per tutta la vita, da un unico luogo di lavoro e neppure da un orario fisso. Sempre di più i lavoratori svolgono la loro attività in forma non solo autonoma, ma anche e soprattutto tramite tipologie di contratto «atipiche». Purtroppo proprio queste forme atipiche hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, andando a costituire nel mondo del lavoro una realtà sociale a parte che più di altre rischia di scivolare verso la povertà e verso l'insicurezza della continuità lavorativa e, dunque, anche nella pianificazione della propria vita con tutti gli effetti connessi, fino al rischio di essere esclusi socialmente.

Tuttavia è da riflettere anche sui lati positivi collegati a forme di lavoro flessibile. È interessante pensare che ogni individuo si possa personalizzare il proprio lavoro sia in base alla possibilità di esprimersi e realizzarsi, sia in base alle proprie esigenze logistiche e di orario. Questa - con le dovute tutele e la dovuta sicurezza - è una buona espressione del mondo moderno del lavoro. Dunque, mentre la flessibilità assume sempre più un criterio dominante nell'organizzazione del lavoro di oggi, è estremamente importante garantire anche sicurezza al lavoratore. Il provvedimento che stiamo per approvare in Aula oggi è espressione di politiche mirate che devono appunto servire a migliorare la situazione delle categorie che sono particolarmente e criticamente esposte (dal punto di vista del fisco e nel modo di pensare della gente), a cominciare da quelle che non fanno riferimento a uno specifico albo professionale.

Questa legge riguarda soprattutto i giovani, le generazioni impiegate nelle nuove professioni dei servizi e del terziario di ultima generazione.

L'obiettivo è quello di perseguire l'universalità delle tutele dei lavoratori autonomi, e questo testo sicuramente è un passo verso la giusta direzione. Certo, non è risolutivo delle difficoltà di un settore così vasto e particolarmente eterogeneo e articolato, tuttavia le novità introdotte ci convincono soprattutto nella parte relativa al lavoro da casa o da remoto, che ha l'obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro, andando incontro a modelli che guardino sempre più all'efficienza e ai risultati. Un plauso, dunque, alle modifiche introdotte come l'estensione del congedo parentale anche ai padri iscritti alla gestione separata, e, per entrambi i genitori, il periodo di fruizione ampliato da tre a sei mesi e dal primo al terzo anno di vita del bambino, nonché l'esclusione dalla determinazione del reddito da lavoro autonomo dei rimborsi delle spese di alloggio e vitto relativi alle trasferte in seguito a un incarico conferito dal committente e l'estensione delle politiche attive anche ai lavoratori autonomi con i centri per l'impiego che dovranno dotarsi di sportelli dedicati.

Lasciatemi, però, esprimere qualche riflessione e, tuttavia, anche qualche giudizio molto critico - lo sottolineo - nei confronti della mancata volontà di accettare qualunque modifica e semplificazione, anche logica, su alcune principali misure che avrebbero potuto apportare delle migliorie in ambito di semplificazione senza, tra l'altro, introdurre maggiori oneri per lo Stato.

Il comma 1 dell'articolo 19 concerne la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Ritengo del tutto inutile presentare l'informativa tutti gli anni qualora non ci siano modifiche; sarebbe stato più semplice e anche più efficace che questo tipo di informativa avvenisse nel momento in cui vi siano dei cambiamenti. Allo stesso modo, sono dell'avviso che andrebbe approfondita la materia della gestione separata INPS entro la quale ricadono categorie molto diverse tra loro (dai professionisti non iscritti a un albo professionale ai collaboratori subordinati, agli amministratori di società). È necessario andare incontro a una riorganizzazione del settore, prevedendo forme diversificate di gestione separata.

Un altro emendamento proposto, ma che, purtroppo, non ha avuto l'attenzione da parte del Governo, è un intervento, in virtù di quanto introdotto con l'articolo 16 di questo provvedimento, che riguarda la necessità di dare un'interpretazione autentica delle norme relative alle indennità per le trasferte di lavoro, in particolare alle forme con cui esse concorrono a formare il reddito.

Dobbiamo stare attenti a creare un provvedimento che diminuisca la burocrazia e non ne produca di nuova; un provvedimento che crei certezze del diritto e non che aggiunga altre incertezze.

Permettetemi di sollecitare la vostra attenzione anche su un altro aspetto che sicuramente esula da questo provvedimento, ma che è da considerare pur sempre un intervento a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo in un'accezione più estesa. Penso sia necessario e importante riflettere su una revisione del sistema previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, alla luce del fatto che i contributi pagati per questa categoria sono superiori a quelli pagati da qualunque altra categoria di lavoratori. Auspico che presto venga riequilibrata la contribuzione previdenziale tra lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata e quella versata da altre categorie, attraverso

l'eliminazione della doppia contribuzione nel caso in cui i contributi vengano pagati doppi, sia per lavoro dipendente sia per la gestione separata, e attraverso la ricongiunzione non onerosa dei vari periodi contributivi.

Bisogna dire che il disegno di legge in esame è un provvedimento positivo, che produce luce. Tuttavia, dove c'è luce c'è anche ombra. Siamo però convinti che la strada intrapresa sia quella giusta e che le riforme - quelle già avviate e quelle preannunziate - vadano sostenute, approvate e attuate.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, signor relatore, il lavoro in Commissione è stato comune, di noi tutti; purtroppo, come ho già detto, senza grande volontà di accettare modifiche. Ciononostante, preannuncio il voto favorevole in favore del Gruppo Per le autonomie, in quanto, pur essendoci dei profili critici, nel disegno di legge in esame prevale il positivo. Per questo motivo, il nostro sarà un sì. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Favero).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Piaget-Diaz» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2233](#) e [2229](#) (ore 10,31)**

**BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BAROZZINO** (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, dal mio punto di vista, la prima cosa che va detta è che i due disegni di legge in esame non andavano accorpati, perché si tratta di due cose diverse. Parlo del lavoro autonomo (si fa per dire) e del lavoro agile.

Il voto del mio Gruppo sarà di astensione, ma solamente per rispetto a quei lavoratori che aspettano con ansia alcune delle misure previste nel provvedimento, in assenza delle quali il nostro voto sarebbe stato totalmente contrario.

Al termine della discussione svolta ci è ancora più chiaro ciò che sapevamo già dall'inizio. Qui non stiamo parlando di lavoro autonomo autentico, ma di contratti d'opera con prestazioni coordinate e continuative, ovvero dei co.co.co. Stiamo cioè parlando di lavoro subordinato mascherato da lavoro autonomo, praticamente della serie *jobs act* parte II, che tanti disastri ha prodotto, come ormai sappiamo tutti. Vi spiego il motivo. È vero che anche la collaborazione coordinata e continuativa costituisce lavoro autonomo, perché il soggetto può organizzarsi con mezzi propri, tuttavia si tratta di una fattispecie in concreto molto diversa. Infatti, nel contratto d'opera vero (cioè il lavoro autonomo) la prestazione lavorativa è unica e questa è la vera differenza con ogni altra forma di contratto. Per ottenere un altro prodotto e un servizio diverso da quello inizialmente richiesto, bisogna fare un altro contratto. Il prestatore d'opera vero è colui che tratta con un pubblico ampio e differenziato, con il quale conclude molti contratti d'opera, mentre il collaboratore coordinato e continuativo, visto il maggior impegno temporale di questo tipo di rapporto, avrà pochi clienti committenti (spesso uno solo o uno principale), con la conseguenza che, di fatto, la sua sopravvivenza economica e professionale finirà con il dipendere dai suoi pochi committenti, che daranno direttive sempre più vincolanti. Quindi, di quale autonomia parliamo? Non si capisce. Se lo dobbiamo dire in italiano, questo è lavoro parasubordinato. Ecco il pericolo.

Il provvedimento in esame di fatto incrementa un precariato senza tutele che, aggiunto alla normativa in materia di *jobs act*, destruttura in modo devastante il mondo del lavoro. Se uno stesse attento a quello che succede in Italia, non ci sarebbe bisogno di dirlo qui, perché i casi di Foodora, dei pagamenti in buoni pasto e dei *voucher* (arrivati alla cifra di 97 milioni di euro) sono sotto gli occhi di

tutti. Quindi, non bisogna aggiungere altro.

Tra l'altro, quando si parla dei diritti dei lavoratori dimostriamo sempre la massima apertura, tant'è che abbiamo votato a favore delle norme dell'articolo 12, in cui si parla di qualche diritto. Voglio però mettere a conoscenza l'Assemblea del fatto che quando si riconoscono alcuni diritti ma a monte questi praticamente non esistono, si crea soltanto un palliativo. Come è possibile infatti pretendere dei diritti, se a monte, di fatto, questi sono stati cancellati? Le persone di buon senso lo capiscono senza bisogno di spiegazioni (ma qui di buon senso ce n'è veramente poco).

A proposito del lavoro agile, colleghi della maggioranza, vi siete proprio sbizzarriti e avete compiuto un capolavoro. Come ho detto nella seduta di ieri e come è emerso nel corso della breve discussione sugli emendamenti, si apriranno contenziosi senza fine. Se si fa il confronto con la normativa precedente in materia di lavoro agile, si nota che dietro la nuova normativa c'è l'unico obiettivo di togliere ogni vincolo ai datori di lavoro e di svuotare i diritti dei lavoratori. I diritti e la dignità dei lavoratori sono stati ancora una volta cancellati. Si toglie inoltre ogni responsabilità al datore di lavoro sul tema della sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro non avrà più alcuna responsabilità verso i lavoratori: ciò è scritto chiaramente, ma anche su questo fate finta di non capire. Come ho detto, si apriranno contenziosi senza fine e, naturalmente, a pagare saranno i lavoratori, perché saranno deboli nel confronto con il datore di lavoro. Anche su questo, però, fate finta di non capire.

Anche a proposito dei carichi di lavoro il disegno di legge in esame non dice nulla. State facendo finta che questo tema non esista e anche sulla formazione che verrà proposta ai lavoratori non dite praticamente nulla. Continuate a far finta di nulla, come se questi non fossero temi importanti, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Essi riguarderanno veramente la vita dei lavoratori, ma ancora una volta fate finta di nulla. Bisogna però fare attenzione: in tutto questo, si toglie ogni vincolo al datore di lavoro, ma si chiede una cosa molto importante. Il famoso controllo a distanza, infatti, competerà - quello sì - al datore di lavoro: si tratta di una assurdità che una persona sana di mente, cui davvero stia cuore la sicurezza dei lavoratori, non potrebbe mai pensare. Questo principio viene però mantenuto, in perfetta linea con il *jobs act*: di questo stiamo parlando.

Lo dico con molto fatica: solo per rispetto verso i lavoratori esprimeremo un voto di astensione, altrimenti il nostro voto sarebbe stato totalmente contrario, per le ragioni che ho ricordato in precedenza.

Voglio infine dare una risposta, visto che rispondo sempre a chi sollecita una mia risposta. Non sono contento di dire che il senatore Sacconi non è il mio Presidente di Commissione, anzi me ne rammarico. Sono infatti per il dibattito vero e per la libertà di pensiero e penso che essi costituiscano un bene per la democrazia. Voglio rimarcare, però, che non ho partecipato al voto per l'elezione del Presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale, perché penso che il rispetto debba essere reciproco. Tutto qui, altrimenti parliamo come sempre di aria fritta. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e della senatrice Simeoni)*.

**PAGANO** (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAGANO** (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, il mercato del lavoro nei Paesi occidentali e in Italia è coinvolto da almeno trent'anni in un profondo processo di trasformazione. Si tratta di un mutamento estremamente veloce e instabile, incapace di essere catturato da leggi e regolazioni amministrative, che risultano velocemente obsolete quando eccessivamente dettagliate, oppure sostanzialmente inefficaci quando troppo generiche.

La rapidità delle trasformazioni in atto ha ragioni demografiche, sociali, politiche ed economiche complesse; è però l'innovazione tecnologica ad essere individuata dalle istituzioni internazionali e dalla dottrina come il principale fattore di cambiamento del mercato del lavoro, almeno nel breve termine.

In questo contesto mutevole, sono convinto che una formazione adeguata dei lavoratori (non solo di

quelli nuovi) sia possibile solo superando i dogmi della linearità e della separazione che affliggono la scuola e la formazione continua italiana. È necessario più lavoro durante la formazione iniziale (alternanza e apprendistato) e più formazione di qualità durante il lavoro poi (formazione continua); allo stesso modo, per formare le *soft skill* sempre più richieste dalla società della conoscenza, è importante tornare a credere nella valenza formativa ed educativa del lavoro e integrare sapere teorico e sapere pratico, superando la diffusa gerarchizzazione dei canali formativi.

Convinti interventi in materia di istruzione e formazione primaria, secondaria e terziaria, anche nell'ottica di incrementare l'offerta formativa nei settori ad alta specializzazione tecnologica, appaiono più efficaci di misure di riqualificazione costante gestite dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Queste sono certamente importanti per la gestione emergenziale di lavoratori in esubero e disoccupati, ma da sole non determinano quel cambio di paradigma di cui ha bisogno l'intero sistema formativo italiano.

Di fronte ad un simile panorama, uno degli obiettivi principali che si è posto il legislatore è stato quello di costruire per le imprese e i lavoratori un quadro normativo di semplificazione e di snellimento burocratico e di valorizzare l'innovazione tecnologica e le competenze acquisite, per affrontare una vera e propria sfida dell'occupazione in una diversa concezione del mercato del lavoro.

Cambiano i modelli organizzativi della produzione, ma cambia anche il modo di concepire il lavoro, in questa quarta rivoluzione industriale di cui nessuno può prevedere con certezza la dimensione e il relativo passo. La nostra sola certezza è che viene meno un vecchio mondo, impostato su gerarchie verticali e sulla mera esecuzione seriale delle direttive impartite. Una visione vecchia su cui è stato costruito un diritto del lavoro, fatto di regole protettive del contraente debole, che ora diventano spesso un freno all'occupabilità. La mobilità e il cambiamento di occupazione non sono ormai più visti in negativo, ma anzi rappresentano un passaggio spesso obbligato per acquisire nuove e maggiori competenze. È quindi evidente che il prestatore di lavoro del presente e del futuro possa arrivare a svolgere la propria opera all'interno di un progetto, una missione, un incarico, una fase dell'attività produttiva.

È in questa direzione che si orienta il *jobs act* dei lavoratori autonomi: un ripensamento del lavoro in un'ottica più intelligente, con una messa in discussione dei tradizionali vincoli legati a luoghi e orario, e a una maggiore responsabilizzazione quanto ai risultati; una misura che, a mio avviso, può incentivare realmente lo *smart working* in un'ottica di crescita professionale del lavoratore e di miglioramento della competitività per l'impresa.

Il provvedimento affianca politiche mirate a supporto delle esigenze della donna *multitasking*, che sempre più spesso si trova a dover conciliare ruoli plurimi tra casa, famiglia, lavoro e cura di genitori anziani.

Previo accordo tra le parti, si definiscono forme di organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi, senza vincoli di orario o luogo di lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La mansione può essere eseguita in parte all'interno dell'azienda e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Lo *smart working* non è quindi una tipologia contrattuale, perché tutte le tipologie contrattuali possono realizzarsi con modalità agili, ma ben si adatta ad una logica di tipo orizzontale, che lascia spazio alla creatività e alla responsabilità. L'agilità della prestazione lavorativa diventa quindi un concetto che supera, pur rimanendo ad essa funzionale, la mera esigenza di garantire una migliore conciliazione tra tempo di lavoro e tempo di famiglia.

Grazie a questo provvedimento, tra le altre cose, i liberi professionisti saranno in primo luogo tutelati, perché si proibisce all'impresa di instaurare eccessive sproporzioni fra diritti e obblighi, superando l'abuso di dipendenza economica dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998.

È inoltre di tutta evidenza che deve essere organizzato anche un efficace programma di *welfare* per i professionisti, soprattutto per i più giovani, per agevolare loro l'ingresso nel mondo professionale, ma



anche in riferimento alle ulteriori fasi di vita lavorativa che coinvolgono i colleghi più anziani. È proprio in questa direzione che dobbiamo leggere le norme contenute nel cosiddetto statuto dei lavoratori autonomi: azioni positive rivolte al sostegno della genitorialità, al sostegno del reddito e al supporto dell'evoluzione tecnologica necessaria per l'espletamento dell'attività professionale.

Abbiamo affrontato in questo provvedimento anche il tema dei congedi parentali: le nuove norme elevano il limite di durata, da tre a sei mesi, dei trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori e abbiamo esteso il diritto al suddetto trattamento economico con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino.

Anche in tema di indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS abbiamo esteso il diritto ai periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, nonché ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative, ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.

Sempre in tema di *welfare* per i lavoratori "agili", considerato che la loro prestazione risulta maggiormente fluida e flessibile, e prevede una maggiore autonomia del dipendente rispetto ai propri orari di lavoro, abbiamo introdotto il cosiddetto «diritto alla disconnessione», che si configura come strumento utile per il passaggio ad una nuova concezione del lavoro, valutate anche le necessità di riposo dei lavoratori. Esso, infatti, non si pone come un mero divieto: all'articolo 16 del provvedimento si parla di: «misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione» e si configura, quindi, come un impegno nella ricerca di soluzioni ottimali perché la disconnessione sia garantita. Non è un caso che la predisposizione delle concrete risposte alla necessità di disconnessione siano lasciate, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alle parti più vicine all'organizzazione del lavoro, ossia all'accordo individuale.

Ritornando sul tema della formazione, poi (cui accennavo in premessa), ribadisco la necessità di predisporre un piano nazionale di alfabetizzazione digitale attraverso l'utilizzo dei fondi interprofessionali: questo è un ingrediente fondamentale per il lavoro del futuro e per il lavoro agile.

Mi accingo a concludere: noi, come legislatori, riteniamo che il cosiddetto statuto dei lavoratori autonomi possa garantire un sistema di tutele e di *welfare* finora non riconosciuto a questa categoria di lavoratori. Pensiamo che questa sia la strada giusta da prendere: è un percorso di equità e necessità, per favorire e non svilire le intelligenze vivaci del nostro Paese e per rimanere al passo con i continui cambiamenti che la società impone al mercato del lavoro.

È per questi motivi che il Gruppo di Area Popolare voterà convintamente a favore di questo provvedimento, nell'auspicio che si possa pervenire quanto prima alla sua approvazione definitiva. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)).*

**PUGLIA (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PUGLIA (M5S).** Signor Presidente, noi riteniamo che il lavoro autonomo debba essere tutelato in tutte le sue forme, soprattutto quando si tratta di piccole e medie imprese. Quindi bisogna spingere affinché lo Stato crei un ordinamento che consenta all'imprenditore di poter fare impresa senza avere lacci burocratici inutili. Non da meno, lo Stato deve individuare, attraverso lo studio del momento storico, le esigenze del piccolo imprenditore.

Questo provvedimento è scisso, suddiviso in due: da un lato c'è quello che stiamo dicendo in questo momento, e cioè una regolazione che opera direttamente sul lavoro autonomo, ma dall'altro vi è una normativa che non si sposa, non si omogeneizza con la prima parte che regola le modalità del rapporto di lavoro subordinato. Quindi, effettivamente, sono due mondi completamente separati.

Per noi questo provvedimento andava scisso, perché dell'articolo 1 all'articolo 14 contiene norme che, anche a nostro avviso, tutelano maggiormente il lavoro autonomo non imprenditoriale.

Quindi, siamo completamente d'accordo con il fatto che lo Stato ormai debba agire perché ci sono sempre nuove forme di lavoro autonomo non imprenditoriale che devono essere regolate. Bisogna dunque assolutamente fornire tutele. Ovviamente, sto parlando non soltanto di tutele in ambito civile,

ma di tutele anche in ambito previdenziale.

Orbene, in ambito civile il provvedimento ha effettivamente qualcosa di buono. In particolare, faccio riferimento al ritardo dei pagamenti che, purtroppo, sempre più spesso i lavoratori autonomi subiscono. Signor Presidente, fintantoché parliamo di un rapporto tra privati potrebbe magari anche essere qualcosa all'ordine del giorno (anche se non dovrebbe esserlo, è più comprensibile perché, magari, si è tutti in crisi). Ma non è comprensibile quando la pubblica amministrazione ritarda il pagamento dei professionisti: questo è inaccettabile. E su queste forme noi dobbiamo assolutamente agire.

Quando si tratta di velocizzazioni della pubblica amministrazione verso le imprese, quindi ovviamente anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi non imprenditori come nel caso di specie, il Movimento 5 Stelle c'è. Effettivamente, abbiamo dato il nostro appoggio a quelle norme riguardanti l'introduzione di regole più robuste per sanzionare anche le pubbliche amministrazioni che ritardano il pagamento di questa tipologia di lavoratori.

Altro punto molto interessante del provvedimento sono le tutele nel caso di modifiche unilaterali da parte del committente. Questo è un aspetto importante perché, molto spesso, questo tipo di lavoratori autonomi non sono tutelati allorquando il committente inserisce anche all'interno del contratto alcune clausole che possiamo definire, in realtà, anche vessatorie. Bisogna lavorare, però, e molto spesso il lavoratore autonomo accetta comunque. In questo caso abbiamo voluto inserire l'annullabilità di quel contratto che prevede alcune clausole che vanno a attaccare il lavoratore autonomo. Faccio particolare riferimento alle tutele in caso di recesso senza un congruo preavviso e alle modifiche unilaterali del contratto.

Altro punto positivo è una maggiore tutela per l'attività inventiva. Questo è un punto fondamentale. Poi c'è la parte relativa alla semplificazione, che ci sta molto a cuore, come dicevo inizialmente. Bisogna assolutamente semplificare, perché uno Stato poggiato sulla burocrazia è uno Stato che dà da mangiare anche, purtroppo, al malaffare: tanta burocrazia, tanto malaffare; poca burocrazia, poco malaffare.

A volte, però, quando si affronta la semplificazione, si inseriscono anche delle misure che non dovrebbero essere contenute all'interno di un percorso di semplificazione. Faccio riferimento alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1, dove è stata prevista non solo la possibilità di creare strumenti per la deflazione del contenzioso (fino a qui potrebbe anche essere misura accettabile) ma - ed è il grande problema - l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

Abbiamo ormai capito - e lo stiamo toccando con mano - che questo è un periodo in cui bisogna essere, soprattutto sui fabbricati, molto attenti e oculati. Invece cosa andiamo a fare? Operiamo una semplificazione e diamo la possibilità al professionista di autocertificare il fascicolo del fabbricato. Su questo alzo le mani, perché magari ci sono tantissimi professionisti - anzi, la stragrande maggioranza - che, quando producono un'autocertificazione, sono più che precisi. Ma ci rendiamo conto che è una vera forzatura?

Un'altra misura positiva, sempre in ambito di lavoro autonomo, è l'esclusione dall'imponibile di tantissime spese completamente inutili, soprattutto quando affrontate dal committente proprio in virtù dell'incarico dato.

Ebbene, dopo aver parlato di tutte le cose fantastiche e bellissime contenute nel testo, su cui siamo completamente d'accordo (in Commissione, vi abbiamo lavorato a più mani), parliamo ora dell'articolo 15, in cui si parla di lavoro agile e, quindi, di quella parte di maggiore flessibilizzazione del lavoro. State attenti perché, quando si parla di flessibilizzazione, bisogna cominciare ad avere paura.

E purtroppo bisogna avere paura, perché riteniamo, per come è impostata, che l'introduzione della modalità di lavoro agile - anche se ribadisco che, più che una modalità, in realtà è una nuova fattispecie, ma queste sono opinioni - toglierà strumenti di vigilanza agli ispettori che dovranno vigilare sul rapporto di lavoro subordinato: viene svolto veramente in quella modalità o in un altro modo? È realmente un *part-time* che deve essere svolto dalle ore 16 alle ore 20, o è un rapporto *full-*



*time mascherato da part-time?*

Con questa modalità non si saprà assolutamente nulla, a meno che il lavoratore non si senta veramente libero di denunciare il datore di lavoro. Diversamente non ci saranno più strumenti di controllo. E, quindi, "marameo" alla vigilanza sul lavoro. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una delegazione di investitori tedeschi

**PRESIDENTE.** Saluto, a nome dell'Assemblea, una delegazione di investitori tedeschi in visita al Senato, accompagnati dal nostro ex collega della XVI legislatura, deputato Piccone. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 10,58)**

**MANDELLI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANDELLI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, preliminarmente voglio ricordare che questo provvedimento è il secondo intervento che si muove nella logica della riforma del mondo del lavoro. Per il lavoro dipendente il Governo ha proposto il cosiddetto *jobs act* con i provvedimenti a esso collegati. E sono sotto gli occhi di tutti i limiti di quella riforma ora che sono finite le agevolazioni contributive legate alle assunzioni a tempo indeterminato.

L'Esecutivo propone adesso una riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale, mentre il settore pubblico è appena sfiorato dai provvedimenti approvati.

Occuparsi di questa riforma è necessario per non ampliare le disparità dei diritti tra chi ha un "posto fisso" e chi, nel settore privato, ogni giorno deve fare i conti con stipendi di livello mediamente più bassi di quelli pubblici e con il rischio di non vedersi rinnovato il contratto.

La saga dei furbetti del cartellino, intanto, si arricchisce ogni giorno di nuovi episodi, ultimo della serie quello del Comune di Sulmona. E questo episodio mi porta a fare due riflessioni. Innanzitutto, i provvedimenti punitivi, anche momentanei, necessitano di norme ancora più concrete in tal senso.

La seconda riflessione è che l'assenza di lavoratori pubblici dal posto di lavoro evidenzia - secondo me - la presenza di piante organiche ancora troppo ampie e, quindi, la necessità di un'ulteriore semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione che consenta di snellire gli organici.

Detto questo, il disegno di legge del Governo si inserisce in quella riforma generale del mondo del lavoro di cui abbiamo detto prima.

Noi riteniamo che il lavoro autonomo debba avere delle forme proprie che non possano essere assimilate a quelle del lavoro dipendente. Non si può, inoltre, far finta che negli ultimi trent'anni il mondo del lavoro non sia cambiato a livello globale e che ciò non condizioni anche i modelli da adottare nel nostro Paese. Pertanto, bisogna certamente definire un quadro di regole, di disposizioni, per fornire risposte concrete a questo ampio mondo produttivo rappresentato dai lavoratori autonomi.

Rimane, comunque, una evidente disparità, difficile da colmare, tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, rispetto ai redditi e ai diritti: il diritto di ammalarsi, di sostenere le cure della propria famiglia e la copertura continuativa dei periodi di contribuzione ai fini previdenziali. L'augurio è che l'apposita delega introdotta dalla Commissione tenga conto di tutti i rilievi e delle problematiche in tal senso emerse durante il dibattito. Noi, consci delle problematiche che affrontano ogni giorno i lavoratori autonomi, avevamo proposto una serie di emendamenti tesi a ridurre tale divario. Rispetto alla tutela della maternità va considerata favorevolmente la modifica normativa proposta (sei mesi rispetto ai precedenti tre), anche se purtroppo in altre categorie di lavoro continueranno a esistere

mamme con maggiori diritti e trattamenti per congedo parentale rispetto ai diritti delle lavoratrici autonome contemplate nel disegno di legge oggi in discussione.

Vi è poi la possibilità di dedurre i costi di formazione ai fini IRPEF, che fa pensare a una idea di lavoratori in continua specializzazione e, quindi, fa ipotizzare disposizioni adatte ai più giovani, ai ragazzi che iniziano una carriera lavorativa, ma sicuramente utili anche per persone che decidano di cambiare attività lavorativa.

Vi è poi il capitolo del cosiddetto lavoro agile, chiamato anche *smart working*. Nell'attuale assetto normativo si sono già registrati diversi casi di applicazione di questa forma di flessibilità, sulla base di iniziative aziendali con i singoli lavoratori oppure in forma collettiva attraverso specifiche intese sindacali. Peraltro, un primo riferimento è già stato introdotto con l'articolo 2 del decreto interministeriale 25 marzo 2016 sulla detassazione dei premi dove, incidentalmente, si chiarisce che, per lavoro agile, deve intendersi una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

Così, nel solco tracciato e sulla scorta delle esperienze della contrattazione collettiva, si può dire che lo *smart working* rappresenta non una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità diversa di esecuzione della normale prestazione, senza imporre uno specifico luogo di lavoro. Il lavoro agile si differenzia anche dal telelavoro; in quest'ultimo caso, infatti, il datore di lavoro è tenuto a porre a disposizione del dipendente una postazione di lavoro fissa ove questi sarà tenuto a svolgere l'attività assegnata. La modalità flessibile di esecuzione della prestazione consentirà - da un lato - di rispondere all'esigenza dei lavoratori di meglio coniugare i tempi di vita e di lavoro, e - dall'altro lato - alle imprese di ridurre strutture fisse e costi. Lo *smart working* è appunto un'opportunità di risparmio per le imprese: oltre alle agevolazioni previste in tema di detassazione, con questa modalità di esecuzione della prestazione si possono infatti escludere le indennità legate a trasferte e alle missioni, in quanto non si presuppone la presenza fisica presso la sede di lavoro, e riferite al temporaneo allontanamento da essa.

Rimangono aperti, tuttavia, due temi che nell'attuale assetto normativo potrebbero generare incertezza: lo straordinario e l'eventuale infortunio *in itinere*; tema, quest'ultimo, che il testo per la prima volta intende regolare.

Importante è l'introduzione del diritto alla disconnessione, per scongiurare il rischio che il lavoratore diventi schiavo della connessione permanente. Diverse grandi aziende tedesche e francesi hanno già raggiunto accordi per evitare il fenomeno del cosiddetto *always on* e oltralpe si sta discutendo di inserire il diritto alla disconnessione nell'ordinamento. Il tema è quindi tanto attuale quanto delicato e non può essere lasciato alla improvvisazione.

Oggi questa modalità di lavoro ha un interesse crescente nelle aziende: il 17 per cento delle grandi imprese italiane ha avviato nel 2015 progetti organici di *smart working* (erano l'8 per cento nel 2014), introducendo in modo strutturato nuovi strumenti digitali, *policy* organizzative, comportamenti manageriali e nuovi *layout* fisici degli spazi. A ciò si aggiunge il 14 per cento di grandi imprese che si dichiara intenzionato ad avviare progetti e un ulteriore 17 per cento che ha avviato iniziative per particolari profili, ruoli o esigenze del personale. Quasi una grande impresa su due sta andando in modo strutturato o informale verso il nuovo approccio all'organizzazione del lavoro; sono molte le aziende che in Italia hanno già progetti di *smart working* in corso.

Sicuramente questo provvedimento intraprende un percorso al passo con i tempi.

Va rilevato, però, che una riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale avrebbe richiesto ulteriore forme di investimento da parte dello Stato. Al contrario, il disegno di legge in esame mette in campo pochissime risorse economiche, tra l'altro distogliendole da fondi e capitoli di spesa già dedicati al mondo del lavoro. Servivano, invece, finanziamenti ulteriori, proprio perché i nuovi modelli di lavoro possono funzionare se, accanto ad essi e ai minori oneri che graveranno sulle imprese, lo Stato affiancherà più efficaci forme di tutela e di ammortizzazione sociale dei lavoratori.

La nostra idea, comunque, è ritenere che la vera riforma del lavoro privato vada fatta innanzitutto

affrontando il tema della fiscalità che grava su chi lavora, a partire dal livello delle aliquote, per passare al modello delle deduzioni e detrazioni fiscali dall'imponibile IRPEF.

Oggi in Italia il dipendente gode di detrazioni fiscali da lavoro molto più ampie di quelle di cui può beneficiare un lavoratore autonomo, perché si considera ancora il lavoratore autonomo un potenziale evasore. Va invertito questo tipo di logica, ponendo il lavoratore autonomo in condizione di godere di una detrazione fiscale da lavoro maggiore rispetto a quella prevista per il lavoratore dipendente, in modo da consentirgli di pagare le imposte solo sulla parte effettivamente non necessaria al proprio sostentamento.

Il Gruppo Forza Italia esprimerà voto favorevole sul disegno di legge perché, anche se questo provvedimento non ci soddisfa in pieno, rappresenta, certamente, un primo importante passo verso il riconoscimento di questa categoria di lavoratori autonomi. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

**PARENTE (PD).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PARENTE (PD).** Signor Presidente, oggi in Aula voteremo un provvedimento che tiene fede a un impegno di questo Governo e della maggioranza, ma direi anche delle forze di opposizione, e alle tante discussioni fatte in queste Aule parlamentari (visti gli interventi dell'opposizione), che è quello di prendersi cura delle tante lavoratrici e lavoratori autonomi del nostro Paese.

Nello stesso disegno di legge si affronta il tema del lavoro agile e di come il lavoro debba cambiare in base ai mutamenti della tecnologia con l'obiettivo di conciliare tempi di vita e di lavoro con la produttività: tutto in uno stesso provvedimento, per rendere il nostro Paese moderno ed efficiente, con più diritti e con un *welfare* in grado di sostenere il futuro delle prossime generazioni e delle nostre imprese.

In questa legislatura - come si è detto in molti interventi - abbiamo portato a casa una riforma del lavoro, una riforma sistematica, e con il provvedimento in esame aggiungiamo un altro tassello. Ricordo che, quando il 9 aprile 2014 arrivò in Parlamento la delega sul lavoro, il *jobs act*, uno degli impegni che abbiamo assunto è stato quello di tracciare una linea di demarcazione tra il lavoro subordinato e il lavoro parasubordinato e autonomo. Con il decreto attuativo della legge delega n. 81 del 2015 è stato chiarito che ogni rapporto di lavoro, ancorché di natura parasubordinata e autonoma, che si concretizzi in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro, debba essere ricondotto alla disciplina del lavoro subordinato.

Oggi ci troviamo qui a rispettare una duplice promessa: da un lato, stiamo per approvare la seconda gamba del *jobs act*, cioè maggiori tutele ai lavoratori autonomi e alle lavoratrici autonome e, dall'altro lato, anche in questo provvedimento si definisce in maniera chiara il lavoro autonomo come lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Questo confine - lo ricordava ieri anche il Sottosegretario - è stato una delle fondamenta della riforma del lavoro, contenuta quindi sia nel *jobs act* che nel *jobs act* del lavoro autonomo, per smascherare abusi e false partite IVA. Senatore Barozzino, quante volte abbiamo parlato in quest'Aula delle false partite IVA e della necessità di porre un confine rispetto al lavoro autonomo e al lavoro dipendente? Quante volte l'opinione pubblica si è interrogata su questi temi? Ecco, noi li abbiamo affrontati e abbiamo trovato una soluzione.

Si tratta poi di aumentare i diritti dei lavoratori autonomi che non sono imprenditori, anche perché l'Italia - secondo dati del Censis - è il Paese europeo con il più alto numero di giovani lavoratori autonomi: 941.000 nella classe tra i venti e i trentaquattro anni. Siamo i primi in Europa. La sfida quindi che oggi siamo chiamati ad affrontare è assicurare tutele, strumenti di assistenza e sostegno a quei lavoratori e a quelle lavoratrici.

Sono stati molto puntuali gli interventi del mio Gruppo, che hanno ricordato le principali tutele. Ne ripercorro solo alcune: si affronta il tema della formazione con il rafforzamento delle deduzioni delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, stabilendo che

la formazione è il cuore di questo tipo di lavori. Si applica la tutela - come ricordato da molti di noi - dei tempi di pagamento anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e amministratori pubblici; modifica molto importante e tanto attesa che ha compiuto la Commissione lavoro.

Si affrontano poi i temi delle clausole abusive, della maternità e del congedo parentale. Potranno avvalersi del congedo parentale sia le mamme che i papà nel limite complessivo di sei mesi nell'arco di vita dei tre anni del bambino. Si avrà la possibilità di ricevere l'indennità di maternità pur continuando a lavorare e, in caso di malattia o infortuni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per questi lavoratori è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio.

I liberi professionisti potranno aggregarsi in reti, consorzi o forme associate per accedere ai bandi di gara. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione dovranno dotarsi - come molti hanno ricordato - di uno sportello dedicato al lavoro autonomo. Si attribuisce altresì un ruolo importante alla nascente Agenzia per il lavoro, l'Anpa, una vera rivoluzione nel nostro Paese. Concordo personalmente con il senatore Divina e credo che, in questi giorni drammatici che stiamo vivendo, il provvedimento del Governo debba contenere tutele anche per queste tipologie di lavoratori autonomi nelle zone colpite - ahimè - dal terremoto.

Per quanto riguarda il lavoro agile, il secondo capo del provvedimento in esame ne offre una cornice, come ha detto bene il relatore nella sua relazione nel corso della replica. Il lavoro agile è definito come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. L'esponente di Forza Italia che mi ha preceduto ha ricordato le centinaia e centinaia di accordi che già ci sono su questo tema tra aziende e sindacati. Invito chi critica tale tema a uscire da queste stanze e capire dove sta la realtà, cosa succede, quanti accordi ci sono già sul lavoro agile, perché il mondo va avanti. E va chiarito che stiamo introducendo non una nuova tipologia contrattuale, ma una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario e di luogo di lavoro. Quante discussioni in Commissione lavoro abbiamo svolto su questo tema. La capacità competitiva dell'Italia passerà, infatti, per un'innovazione di processi e questo è molto importante. Andiamo al di là della retorica del posto fisso dall'una e dall'altra parte. Noi avremo aziende organizzate per processi, per risultati e solo quindi importanti modalità di lavoro diverse. Con questo disegno di legge il lavoro agile viene incoraggiato.

C'è un'altra disposizione legislativa che è contenuta nella legge di stabilità dell'anno scorso e che quest'anno il Governo rafforzerà: si tratta della norma contenuta nella circolare che attua il sostegno al *welfare* aziendale. In quella disposizione è già nominato il lavoro agile come fattore di possibilità di misurare la produttività. Si tratta di un punto davvero importante proprio per quanto ho detto prima. Si parla di industria 4.0 e anche nella legge di bilancio di quest'anno ci saranno misure sostenute su questo e, quindi, andiamo incontro a realtà già esistenti.

In tema di salute e sicurezza si è già discusso ieri. È chiaro che, trattandosi di una modalità di lavoro subordinato, vanno applicate le stesse tutele del lavoro subordinato. E questo è un tema molto delicato, perché parliamo di lavoratori e lavoratrici che escono dal luogo di lavoro e possono anche lavorare in luoghi diversi, tant'è vero che tantissimi accordi tra le parti parlano di luoghi idonei. La salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici - tema davvero delicato e mi fa impressione quando lo si rappresenta come burocrazia - credo sia anche un valore per le aziende, che hanno a cuore la sicurezza dei propri dipendenti e non voglio pensare che non sia così. È un valore nazionale. Nella Commissione infortuni studiamo i tantissimi infortuni che avvengono sul lavoro. La salute e la sicurezza sono un valore sociale ed è chiaro che anche con il *jobs act* abbiamo semplificato alcune normative. Ma semplificare è una cosa, altro è affrontare con estrema delicatezza il tema che riguarda la vita dei nostri lavoratori e delle nostre aziende. È per questo che il testo del Governo, come si è presentato al Parlamento, raggiunge un punto di equilibrio, che la Commissione ha confermato nella proposta del testo per l'Assemblea.

Mi avvio a concludere dicendo che si è discusso di previdenza. Il Governo ieri ha annunciato che il testo della legge di bilancio è alla Camera dei deputati. Noi lo esamineremo in seconda lettura. Ha annunciato misure importanti. Il tema previdenziale, molto atteso dai lavoratori e lavoratrici, andava

affrontato in legge di bilancio perché si richiedono risorse adeguate. Il sottosegretario Nannicini ha annunciato un'aliquota al 25 per cento per le partite IVA non ordinistiche. Siamo alla terza legge di stabilità con cui si cerca di diminuire questa aliquota e siamo molto contenti di arrivare al 25 per cento, perché il provvedimento è atteso da chi è in queste condizioni. Ieri il Governo ha approvato un ordine del giorno da me presentato per la revisione complessiva del sistema previdenziale e dell'intero comparto del lavoro autonomo che affronta anche il tema della gestione separata, che il senatore Berger molto opportunamente richiama.

Per queste ragioni il mio Gruppo voterà convintamente a favore perché il provvedimento è giusto per le persone che aspettano tutele da anni, dalla maternità alla malattia, all'aiuto nella ricerca del lavoro. È un provvedimento adeguato a un progresso umano. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Panizza e Sacconi. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo una delegazione del corso di diritto pubblico comparato attivato presso l'Università degli studi di Perugia, che sta assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2233 e 2229 (ore 11,18)**

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2233, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2229.

Sui lavori del Senato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

**PRESIDENTE.** Ricordo ai colleghi che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di martedì 8 novembre, con inizio alle ore 11, prevede la trattazione delle mozioni sui tumori femminili e sul rinnovo dei contratti delle Forze di polizia.

Nella seduta pomeridiana alle ore 16,30, il Presidente renderà comunicazioni sul calendario dei lavori.

La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata alle ore 15 di martedì.

Discussione e ritiro di proposta di inversione dell'ordine del giorno

**RUSSO (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RUSSO (PD).** Signor Presidente, vorrei chiederle un'inversione dell'ordine del giorno per anticipare la discussione sul disegno di legge relativo alle aree protette, spostando la discussione delle mozioni sulle infrastrutture idriche al primo momento utile.

La proposta nasce dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, dal presidente Marinello, e mi pare abbia anche l'accordo della maggioranza dei Gruppi. Ad ogni modo, mi rimetto all'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Poiché la richiesta risulta avanzata dal prescritto numero di senatori, ricordo che potrà

intervenire non più di un oratore contro e uno a favore e per non oltre dieci minuti ciascuno.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, effettivamente sono stati consultati i Gruppi, ma il Gruppo di Forza Italia - per esempio - si è espresso in modo contrario a questa proposta, perché è stato stabilito un ordine del giorno e non si vedono particolari ragioni per mutarlo.

Le mozioni sulle infrastrutture idriche sono importanti e, non a caso, era prevista la loro discussione questa mattina. Sono state presentate da diversi Gruppi e, anche se l'irrigazione delle infrastrutture idriche magari non si vede nel centro delle città, se ne vedono i riflessi, perché senza un adeguato sistema idrico l'agricoltura è in difficoltà.

La seconda ragione della nostra contrarietà concerne il fatto che il primo presentatore del primo disegno di legge riguardante le aree protette è il senatore D'Alì, che oggi non è presente. Vedo bene che il punto era iscritto all'ordine del giorno, ma era chiaro, dalla dinamica, che tutt'al più sarebbe stata svolta la sola relazione mentre la discussione sarebbe avvenuta in seguito.

Ci esprimiamo pertanto in maniera contraria alla richiesta avanzata, alla quale peraltro abbiamo già detto no in sede di consultazione dei Gruppi nell'ambito della Commissione.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Martelli, il suo è un intervento a favore della proposta avanzata?

[MARTELLI](#) (*M5S*). No, Presidente, siamo contrari.

PRESIDENTE. Allora, è già intervenuto il senatore Malan.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Comunque siamo contro!

[\\*MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, mi trovo nella strana condizione di dovere operare "la scelta di Sophie". Infatti, da Presidente della Commissione ambiente sottolineo che la Commissione ha lavorato a lungo - e credo proficuamente - per arrivare a un testo peraltro ampiamente condiviso. A tal proposito, voglio ricordare a questa Assemblea che su questo tema si era espressa perché - se non ricordo male - già nel 2013, proprio su richiesta di un parlamentare del Gruppo di Forza Italia, era stata dichiarata l'urgenza del provvedimento e addirittura si paventava l'ipotesi che il provvedimento stesso potesse arrivare in Aula saltando il passaggio in Commissione. D'altro canto, mi trovo nelle condizioni di essere il primo firmatario della mozione riguardante l'adeguamento delle infrastrutture idriche, che è un tema fondamentale perché non si parla solo di infrastrutture idriche ma di assetto del territorio e, in un momento in cui il Paese è molto attento a tali problematiche, la fondatezza delle argomentazioni di queste mozioni è sicuramente da non sottovalutare. Tuttavia, anche se primo firmatario di una mozione, quale Presidente della Commissione ambiente chiedo un voto favorevole all'Assemblea, anche in virtù del fatto che la stessa Assemblea su questo punto si era già espressa.

Approfitto, poi, dell'occasione per chiedere sommessamente ai Capigruppo di non mettere in coda la mozione sull'adeguamento delle infrastrutture idriche e di far sì che alla prima seduta utile si possa trattare questo punto, con la completezza e con l'approfondimento che la serietà del punto stesso merita.

[PRESIDENTE](#). Non essendoci l'unanimità sulla proposta avanzata, dobbiamo procedere alla votazione.

[RUSSO](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RUSSO](#) (*PD*). Signor Presidente, probabilmente si era colta male la disponibilità da parte dei Gruppi; ragion per cui, non essendoci l'unanimità, ritiro la mia proposta. Era stata avanzata per venire incontro a un'eventuale richiesta unanime. Se manca però l'unanimità, procediamo con l'ordine del giorno



previsto.

**PRESIDENTE.** A questo punto, andiamo avanti con la trattazione dell'ordine del giorno già stabilito.

### **Discussione delle mozioni nn. 406 (testo 2), 665 e 666 sull'adeguamento delle infrastrutture idriche (ore 11,25)**

#### **Approvazione delle mozioni nn. 406 (testo 3), 665 (testo 2) e 666 (testo 2)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00406](#) (testo 2), presentata dal senatore Marinello e da altri senatori, [1-00665](#), presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori, e [1-00666](#), presentata dal senatore Campanella e da altri senatori, sull'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Ha facoltà di parlare il senatore Marinello per illustrare la mozione n. 406 (testo 2).

**\*MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

La mozione in oggetto tratta non solo il tema dell'adeguamento delle infrastrutture idriche, ma, più compiutamente, quello dei consorzi di bonifica del nostro Paese. Questo è un tema fondamentale, che riguarda e interessa non soltanto gli schemi idrici (quindi gli interessi del comparto agricolo, per altro di primaria importanza nel nostro Paese), ma, più in generale, la corretta ed esatta gestione del territorio. Questo - lo ripeto - è un tema fondamentale, che ha importanza e valenza soprattutto in un Paese dal territorio così fragile come l'Italia.

Ricordo, infatti, che l'Italia è caratterizzata da montagne e colline, dove tutti i dissesti e i guai che si sono registrati nell'arco dei decenni nella gestione delle montagne alla fine hanno creato a valle una serie di conseguenze che molto spesso gli abitanti delle città percepiscono come evenienze calamitose, mentre si tratta di eventi in parte prevedibili e in parte assolutamente da poter prevenire.

La mozione a mia prima firma cura un aspetto particolare, derivante da un provvedimento a mio avviso molto discutibile. Mi riferisco al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, che ha portato alla soppressione della gestione commissariale dell'ex Agensud, in un quadro di razionalizzazione delle strutture del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Chiedo ai colleghi e soprattutto al Governo un attimo di attenzione su questo punto. Le cose non sono andate esattamente in questa maniera. La verità è che il Ministero, nel proprio apparato burocratico e - ahimè - anche nella guida politica, intendeva cambiare il vertice della gestione commissariale, tanto che aveva proposto un precedente atto di sospensione e sostituzione del commissario, salvo poi dimostrarsi che tale atto era infondato e assolutamente illegittimo. In quel momento si preferì buttare non solo l'acqua, ma anche il bambino e si è così arrivati alla soppressione della gestione commissariale.

Le conseguenze sono state quelle dei presunti e pretesi risparmi, che in realtà non si sono avuti. Si è soppressa una gestione agile, snella e assolutamente efficace ed efficiente, come per altro ampiamente dimostrato non soltanto dalle richieste dei consorzi di bonifica e delle Regioni interessate, ma anche dai risultati gestionali che si erano raggiunti in termini di capacità di spesa e di efficacia ed efficienza della spesa e di recupero del contenzioso. Ciò è stato acclarato da prestigiosi riconoscimenti, non ultimo un articolo apparso sul quotidiano «Il Sole 24 ORE», che ha riportato in un'intera pagina la gestione commissariale ex Agensud come esempio positivo per tutta la pubblica amministrazione.

Si è così arrivati alla soppressione della gestione commissariale, senza prevedere un quadro normativo di riferimento e portando tutte le competenze e la *governance* all'interno del Ministero medesimo. Quali sono state le conseguenze? Il blocco della spesa, inefficienze a non finire e un aumento del contenzioso (le richieste di risarcimento danni ammontano a oltre 100 milioni di euro). Altro che risparmio della spesa. Si è inoltre arrivati a sopprimere delle linee di intervento che erano assolutamente positive e che producevano effetti di tutela e promozione delle DOP e del marchio Italia in genere. Il provvedimento legislativo è quindi stato sicuramente lacunoso.

La mozione in esame è quindi volta non solo a ristabilire i fatti e la verità, ma - soprattutto - a dare degli indirizzi al Governo al fine di mettere i consorzi di bonifica e le Regioni nella condizione di

interagire in maniera positiva con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e arrivare a una spesa efficace ed efficiente che produca risultati in un settore che, come ho detto all'inizio del mio intervento, è assolutamente fondamentale e di primaria importanza, non soltanto per gli interessi del comparto agricolo, ma anche per la gestione e l'assetto del territorio. (*Applausi del senatore Dalla Tor*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cioffi per illustrare la mozione n. 665.

**CIOFFI (M5S).** Signor Presidente, quello dei consorzi di bonifica è un tema interessante, perché ci permette di parlare del sistema e della gestione delle acque nel nostro Paese.

I consorzi esistono da tantissimi anni e hanno dato una prova di sé oserei dire non eccessivamente brillante, visto che hanno delle funzioni molto specifiche e importanti che, a volte, non sono state eseguite come si sarebbe dovuto.

Quando parliamo poi della parte infrastrutturale, citata dal senatore Marinello, bisogna fare dei distinguo. A proposito - ad esempio - del commissario *ad acta* per la gestione dell'ex Agensud, che è nata dopo lo scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno, mi sembra che stiamo parlando di una cosa molto antica. Mi sembra, infatti, non opportuno che nel 2016 un commissario *ad acta* gestisca ancora il prosieguo e i fondi dell'ex Cassa del Mezzogiorno. Ritengo, invece, che si debba tornare in un alveo ordinario, e lo dico da meridionale e non ho paura di farlo.

D'altra parte, occorre dire che esiste un vero *deficit* infrastrutturale: quando parliamo di acqua, dobbiamo parlare del sistema idrico integrato. Quando parliamo di questi temi, ricordiamo che una vecchia norma comunitaria, la direttiva n. 271 del 1991, stabiliva che tutti i sistemi di smaltimento delle acque, e quindi le fognature e i depuratori, si sarebbero dovuti completare, in tutta l'Unione europea, entro il 2000. Siamo nel 2016 e abbiamo 136 procedure di infrazione comunitaria. Possiamo, quindi dire che una gestione quantomeno dissennata e non attenta ha prodotto danni piuttosto gravi.

I consorzi hanno delle funzioni molto importanti perché, oltre a garantire la parte irrigua, devono garantire anche la bonifica e, per farlo, lavorano su estensioni molto ampie. Il problema è costituito da un'incredibile sovrapposizione di competenze. Da un sistema generale statale si è passati a un sistema totalmente regionale e sui corsi d'acqua, che si trovano anche nelle pianure, oltre ai consorzi, intervengono anche l'Agenzia per il demanio, il Genio civile, il Consorzio di bonifica, l'Autorità di bacino e chi più ne ha, più ne metta. C'è dunque una grandissima sovrapposizione di competenze e non è pensabile che nel Paese si continui in siffatto modo. Oltretutto, le varie legislazioni regionali - i consorzi sono di competenza regionale - sono piuttosto difforni l'una dall'altra.

Ci troviamo, quindi, in una condizione particolare, che bisognerebbe forse rimettere in sesto. Bisogna anche verificare il numero degli operai, perché i consorzi, insieme alle comunità montane, sono gli ultimi enti che hanno ancora gli operai idraulici che intervengono sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua artificiali. Sui corsi d'acqua naturale dovrebbe intervenire il Genio civile, che però non interviene mai. Forse bisognerebbe pensare a una rifunzionalizzazione dei consorzi, perché, se non facciamo far loro ciò che devono fare, la loro esistenza non ha più alcun senso. Dobbiamo dunque trovare, se possibile, una nuova strada per i consorzi.

Diverso è invece il caso delle opere dell'ex Agensud, nel cui ambito sono state fatte molte cose strane e tanti sprechi. Ne cito uno per tutti: le dighe di Campolattaro, in provincia di Benevento, nate con una funzione irrigua, e che sono nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ferme da venti anni. È un sistema, quindi, gestito veramente male e forse sarebbe il caso di rimettere in piedi una gestione - soprattutto per la parte riguardante le alluvioni nelle piane, in cui intervengono i consorzi - efficace ed efficiente, altrimenti la cosiddetta legge Galli, di vecchia data, non serve più a niente. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Uras per illustrare la mozione n. 666.

**URAS (Misto).** Signor Presidente, questo argomento meriterebbe una discussione in un'Aula piena e molto attenta, perché stiamo parlando di uno degli elementi essenziali per la vita: l'acqua e come siamo in grado di gestirla.



La nostra mozione ha come obiettivo quello di chiedere un impegno veramente straordinario da parte del Governo affinché venga avviato un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica, segnalando, in particolare, le opere avviate e non completate, in maniera tale da avere un censimento preciso di ciò che si è incominciato e che purtroppo non si è ancora concluso. Occorre agire attraverso un coordinamento strettissimo a livello istituzionale con le Regioni e gli enti locali.

La nostra mozione impegna il Governo a dare priorità alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere già iniziate, altrimenti parliamo di risorse finanziarie utilizzate e sprecate; l'impegno, quindi, è a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie. È noto che, attraverso un incremento della dotazione disponibile per la programmazione 2014-2020, adesso vi sono almeno 800 milioni di euro a disposizione per interventi immediati a favore della gestione del piano irriguo nazionale e quindi per interventi che devono essere orientati, come prima dicevo, soprattutto ad azioni di completamento della rete.

Impegniamo il Governo a dare priorità, in questa spesa, agli interventi che riguardano il Mezzogiorno d'Italia e le isole, dove vi è maggiore sofferenza, soprattutto a causa di fenomeni siccitosi, che danneggiano in modo significativo la loro capacità produttiva agricola; a integrare, tra i criteri centrali degli interventi, l'implementazione del risparmio idrico; a procedere a una riorganizzazione del sistema dei consorzi di bonifica, che in qualche caso non sono un buon esempio di amministrazione e diventano, invece, una sede di difficile gestione di un bene comune di assoluto rilievo come l'acqua e, soprattutto, l'acqua da utilizzare a fini agricoli.

Dobbiamo stare molto attenti alla combinazione virtuosa del multisettoriale con l'idropotabile. Non è pensabile che abbiamo ancora in molte città le reti acquedottistiche piene di falle, che continuano a sprecare una quantità impressionante di risorsa idrica, in questo procedendo anche a danneggiare l'assetto del territorio.

Gli eventi di questi giorni - ma in generale gli eventi che ci accompagnano, purtroppo, in ogni autunno e primavera, quando arrivano le cosiddette bombe d'acqua, fenomeni così devastanti che sono frutto della mutazione del sistema climatico globale e del cambiamento del clima - ci richiamano a una gestione oculata di questa risorsa, anche a difesa del territorio, per la tutela e la difesa del suolo; ci richiamano, cioè, ad una pianificazione puntuale dei bacini idrografici, in modo tale che sia possibile, signor Presidente (e concludo), gestire adeguatamente questo bene, per contribuire a salvare il pianeta, per contribuire allo sviluppo civile delle nostre popolazioni e per contribuire alla rinascita economica del Paese. L'acqua è un bene essenziale anche in questa prospettiva.

Questi sono gli obiettivi della nostra mozione, che poniamo all'attenzione del Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

[CANDIANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, prima dell'inizio della discussione, propongo una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Senatore Candiani, può indicarci anche una data per la sospensione? Si intende che siano due settimane?

CANDIANI (LN-Aut). Sì, Presidente, perché oggettivamente non si sono capiti gli argomenti in discussione.

Prima di procedere con la votazione, chiedo inoltre la verifica del numero legale.

[RUSSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signor Presidente, mi dispiace intervenire ma la proposta del collega Candiani mi sembra abbastanza incomprensibile. Mi pare che il tema in oggetto, come ricordava poc'anzi il presidente Marinello, sia importante e i colleghi che mi hanno preceduto, presentando le mozioni hanno sottolineato come sia particolarmente attuale rispetto alle condizioni in cui versa il sistema del

nostro Paese.

Credo quindi che la mattinata di oggi vada valorizzata portando a termine il lavoro iniziato e spero dunque che il collega Candiani possa ritornare sulla sua decisione, anche perché vorrei che spiegasse, ai cittadini che sono al di fuori di quest'Aula, il motivo dello spostamento di una simile discussione; onestamente, non sarebbe altro che quello di far perdere del tempo utile al Parlamento. E a me sembra che quanto sta accadendo in queste giornate, anche rispetto ai fatti terribili del terremoto, ci costringa tutti ad un supplemento di responsabilità. Non credo davvero sia il momento per i giochi d'Aula e non ritengo davvero accettabile che soltanto per verificare una eventuale mancanza del numero legale, si approfitti del fatto che magari qualche collega è momentaneamente uscito dall'Aula per giocare con le nostre istituzioni.

Spero davvero - ripeto - non soltanto con riferimento a questa votazione, ma anche per il lavoro che ci attende nelle prossime settimane, che in un momento in cui i cittadini italiani guardano con particolare attenzione a ciò che il Parlamento vorrà e saprà fare, e considerata l'attuale, reale emergenza nazionale, non si decida di deflettere dalle nostre responsabilità e ci venga permesso, invece, di lavorare tutti insieme al meglio.

Chiedo quindi al collega Candiani di ritornare sulla sua decisione e di ritirare la sua proposta di questione sospensiva.

[PRESIDENTE](#). Senatore Candiani, insiste con la richiesta di votazione della questione sospensiva?

CANDIANI (*LN-Aut*). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della questione sospensiva.

#### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

#### **Ripresa della discussione delle mozioni nn. 406 (testo 2), 665 e 666**

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Candiani.

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

[PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) Signor Presidente, colleghi, l'argomento proposto dalle mozioni al nostro esame assume grande importanza per l'ammodernamento delle reti irrigue, in particolare nel Sud del nostro Paese, e per la contestuale attenzione richiesta nell'utilizzo della risorsa acqua.

In questo ambito molti sono gli aspetti critici e le mozioni hanno il merito di individuarne alcuni: l'invecchiamento delle strutture, la mancanza di ristrutturazione e ammodernamenti, l'incompletezza di molti schemi idrici, la sempre più evidente difficoltà economica, finanziaria e operativa della maggior parte dei consorzi di bonifica, soggetti attuatori di eventuali investimenti.

Argomenti molto vasti e cruciali, sui quali però non mi soffermo. Intendo invece sottolineare la necessità di integrazione delle mozioni con alcuni elementi che ritengo altrettanto fondamentali e che si riassumono nell'esigenza di implementare in modo ripetuto azioni di efficienza nelle iniziative di infrastrutturazione del Paese, attraverso l'adozione di una imprescindibile prospettiva di sistema.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA \(ore 11,45\)](#)

*(Segue PICCOLI)*. Il primo punto è questo. Le esigenze di ammodernamento in parte legate ai cambiamenti climatici che le stesse mozioni evidenziano devono vedere una contestuale azione di efficientamento: efficienza nell'uso delle risorse idriche che permetta l'indispensabile ottimizzazione

del quoziente volume utilizzato-superficie irrigata a mezzo dell'adozione di tecnologie avanzate, sia attraverso azioni sull'*hardware* (dimensionamenti e distribuzione) sia per la parte *software* (metodiche di gestione supportate da tecnologie *smart*); efficienza energetica in special modo per le reti caratterizzate da sollevamento meccanico delle acque e, quindi, da ingenti consumi energetici.

I due precedenti argomenti dovrebbero rappresentare uno *standard*, sia per i progetti in corso sia per quelli di futura attuazione, divenendo un vero e proprio valore aggiunto, anche in relazione agli impegni che il nostro Paese ha assunto lo scorso anno a Parigi, va assumendo nell'ambito del pacchetto europeo dell'energia e sta per assumere in merito al pacchetto economia circolare.

In merito al rispetto degli obiettivi imposti dagli impegni citati è necessario chiedere la massima attenzione da parte della programmazione e da parte dell'attuatore degli interventi, in logica trasversale a tutti i settori tecnologici coinvolti.

Vi è poi un altro elemento. In merito al bilancio idrico delegato, al prelievo idrico dal corso d'acqua, all'accumulo in volumi di invaso e alla successiva consegna ai punti di prelievo previa misurazione, si ritiene necessario il coinvolgimento dei distretti idrografici, cui la normativa di settore demanda compiti specifici sull'equilibrio del bilancio medesimo. Allo stesso tempo, si ritiene necessario uno specifico impegno legato alla ricognizione dei volumi disponibili nei bacini di accumulo delle dighe, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle medesime, sia per ragioni di progressivo interrimento, sia per ragioni legate ad eventuali limiti di invaso all'esercizio delle strutture.

In conclusione, in merito al programma mini idroelettrico, che una mozione in particolare cita e che si condivide pienamente quale azione di recupero di energia altrimenti dissipate, si ritiene necessario l'impegno del Governo per un'azione forte e chiara per la produzione su tutte le reti, in pressione o no, esistenti o in progetto. E si prevede l'approvazione di percorsi amministrativi dedicati e semplificati di intesa con le Regioni, con l'obiettivo di raggiungere la sostenibilità economica di questo tipo di applicazione ad impatto nullo, anche attraverso specifiche incentivazioni.

Infine, si evidenzia l'esigenza che le mozioni richiedano di estendere progressivamente l'attenzione e l'impegno all'intero ambito nazionale, anche considerato che i cambiamenti climatici interessano l'intera penisola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

[CASTIGLIONE](#), *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Signora Presidente, ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno presentato queste mozioni, che sono di stringente attualità e che hanno posto alcuni temi riguardanti l'efficienza delle strutture e l'utilizzazione al meglio delle risorse idriche.

Il Governo fa proprie tutte le considerazioni poste a fondamento degli interventi.

Non c'è dubbio che oggi, nella nuova politica agricola comune, gli interventi sulle infrastrutture irrigue e sull'utilizzo delle risorse idriche siano assolutamente prioritari. Il Governo, nell'attuazione della politica agricola comune, ha fatto anche una scelta politica: tra le misure nazionali che era possibile attivare ma ha voluto inserire alcune a sostegno delle infrastrutture irrigue.

Pertanto, condividiamo tutte le considerazioni che sono state fatte, si può dire che sul tema dell'efficienza delle strutture irrigue, dell'efficienza energetica e sull'utilizzo proficuo delle risorse idriche l'attenzione del Governo è molto alta. Per questo motivo, rimanendo al tema dell'efficienza, l'anno scorso, con un decreto-legge poi convertito in legge, il Governo ha voluto commissariare la struttura dell'ex Agensud. Tutti hanno sottolineato il grande lavoro che è stato fatto durante la gestione commissariale dell'ex Agensud e non abbiamo motivo di dire cose diverse, ma il commissariamento straordinario è durato ben oltre dodici anni. Non era più una gestione commissariale, ma una gestione che andava normalizzata e che oggi rientra nelle piene attività del Governo e, nella struttura amministrativa della direzione infrastrutture. Quindi, il Governo ha voluto dare un carattere ancor più forte e incisivo a questo lavoro e, soprattutto, ha voluto incidere sull'efficienza delle nostre strutture.

È stata individuata anche una misura nazionale nel programma nazionale di sviluppo rurale: oltre alle risorse che vengono messe a disposizione dalle Regioni, c'è una misura nazionale per l'intervento sulle infrastrutture irrigue. Si tratta di un combinato disposto positivo: sul tema delle infrastrutture irrigue oggi interveniamo, oltre che con la misura contenuta nel piano di sviluppo rurale nazionale, con ulteriori risorse attinte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche per dare un maggiore equilibrio sul territorio nazionale. Quindi, agli interventi di carattere nazionale si sommano, per le Regioni meridionali, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione (voi sapete che tale Fondo per l'80 per cento è utilizzato dalle Regioni del Sud e per il 20 per cento dalle Regioni del Nord del Paese). Tra le misure del PSR nazionale e le misure individuate nel Fondo per lo sviluppo e la coesione c'è un intervento sostanziale di circa 650 milioni di euro. Si tratta di risorse significative.

Il tema che da più parti è stato sollevato, apprezzando tutti gli interventi che sono stati fatti, è quello della centralità dell'efficienza delle strutture: è un tema che il Governo ha fatto proprio.

Condividiamo anche il tema sollevato dal senatore Piccoli. Quindi, oltre a quanto evidenziato nella mozione Marinello in un quadro abbastanza completo, vi sono anche le considerazioni svolte dai senatori Cioffi e Uras. È stato introdotto il tema dell'efficienza energetica e, soprattutto, della realizzazione di quell'economia circolare, tema sul quale il senatore Piccoli ha svolto alcune considerazioni che il Governo fa proprie. Possiamo inserire tali proposte a ulteriore rafforzamento delle misure previste dal senatore Marinello.

Quindi, rispetto al tema dell'efficienza con cui si permette l'ottimizzazione delle risorse idriche, si parla anche del programma di interventi nel settore del mini-idroelettrico: per quanto ci riguarda sosteniamo completamente le due iniziative che il senatore Piccoli vuole inserire di supporto alla mozione del senatore Marinello.

Per quanto riguarda la mozione Marinello esprimo parere favorevole previa alcune riformulazioni. All'inizio del capoverso dove sono espresse le considerazioni, «considerato che: l'ultimo programma nazionale irriguo (...)», si chiede di inserire, prima delle parole «l'ultimo programma nazionale», le seguenti parole: «con riferimento alle Regioni meridionali,». Anche al capoverso successivo, propongo di inserire, prima delle parole «lo stato di criticità operativa (...)» le seguenti parole: «con riferimento alle Regioni meridionali,».

Infine, chiedo di riformulare il capoverso successivo che inizia con le parole «in tale contesto»: la riformulazione è la seguente: «In tale contesto ben si comprende la crescente richiesta da parte dei Consorzi meridionali di assistenza e supporto tecnico, cui le Regioni competenti dovrebbero dare puntuale riscontro, avvalendosi, eventualmente, anche dell'assistenza tecnica assicurata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale».

Al capoverso che inizia con le parole: «Al fine di mitigare le criticità sopra evidenziate», si propone di sostituire la parola: «il commissario», con le seguenti: «l'ex commissario».

Pur apprezzando l'attività svolta, pregherei inoltre il senatore Marinello di procedere ad espungere, perché si fa riferimento a contenziosi, i tre capoversi che iniziano con le parole: «tra le attività della struttura tecnica», «oltre a tale contenzioso», e «per far fronte a tali criticità», perché stiamo procedendo a verificare puntualmente il contenzioso.

Esprimo parere favorevole sul capoverso che inizia con le parole: «Considerato infine che il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51», che è il testo di cui parlavamo che ridà più efficienza e soprattutto riporta nell'amministrazione l'attività dell'ex commissario per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Esprimo parere favorevole, previa riformulazione, sul capoverso che inizia con le parole: «tale soppressione genera preoccupazione». Il testo andrebbe riformulato come segue: «nonostante tale soppressione, resta ferma, a norma del decreto-legge, la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle Regioni del Mezzogiorno».

Esprimo parere favorevole, previa riformulazione, sul primo impegno del dispositivo che reciterebbe come segue: «impegna il Governo a rafforzare azioni e interventi per la piena attuazione dei

programmi in corso riguardanti le infrastrutture irrigue del Meridione e gli impianti idroelettrici finanziati, mediante l'adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare le attività opportunamente poste in essere prima dalla struttura tecnica commissariale e successivamente dai competenti dipartimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di assicurare al meglio la continuità e il completamento delle iniziative poste in essere».

Esprimo parere favorevole sui capoversi 1.a), 1.b), 1.c) che vertono rispettivamente sul recupero delle economie finanziarie, sulla selezione delle opere infrastrutturali e sulla valutazione dei progetti di investimento; parere favorevole aggiungendo le parole: «compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili» anche sul punto 1.d), tendente ad assicurare le attività di supporto su specifici aspetti di particolare complessità tecnica.

Esprimo un parere favorevole, con l'inserimento delle parole: «compatibilmente con le competenze regionali in materia», sul punto 2), tendente ad avviare una seria riflessione e conseguente definitiva discussione sul sistema dei consorzi di bonifica.

Il parere è favorevole sui punti 2.a), tendente ad assicurare piena garanzia, e 2.b), previo inserimento della dizione «compatibilmente con le competenze regionali in materia» dopo la parola «procedere». Il parere è favorevole anche sul punto 2.c), sempre con l'aggiunta del riferimento alle competenze regionali in materia di cui sopra.

Per quanto riguarda la mozione n. 665, a prima firma del senatore Cioffi, per quanto riguarda la parte dispositiva, esprimo parere favorevole sul punto 1), con la seguente dizione: «nei limiti delle competenze statali».

PRESIDENTE. Scusi, sottosegretario, qual è il punto 1)?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. È quello che recita: «Ad assumere le opportune iniziative, volte ad assicurare agli enti attuatori, le condizioni minime per realizzare al meglio le infrastrutture necessarie agli interventi idrici e irrigui». Su questo punto il parere è favorevole «nei limiti delle competenze statali».

Esprimo parere favorevole sul punto 2), se la prima parte del testo viene modificato come segue «a favorire l'adozione, per quanto di competenza e nel rispetto delle competenze regionali, di opportune misure di carattere normativo, volte a contenere la proliferazione normativa in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti (...)».

Il parere è favorevole sul punto 3), tendente a fornire, nel rispetto delle competenze regionali, indicazioni di carattere generale, al fine di rendere più omogenee le legislazioni regionali.

Il parere è favorevole sul punto 4) purché si precisi: «per quanto di competenza e nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, affinché provvedano a un riordino normativo (...)».

Per quanto riguarda la mozione n. 666, a prima firma del senatore Campanella e per la parte delle premesse che inizia con le parole: «a sua volta, la produzione agricola, in particolar modo nel Sud Italia, dipende in modo prevalente dalla disponibilità d'acqua per il prosieguo delle attività», i dati sui prelievi da falda non sono corretti.

PRESIDENTE. Quindi, non essendo, secondo lei, corretti i dati riportati, il suo parere è contrario?

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali*. Sì, signora Presidente, il mio parere è contrario sulla restante parte di quella premessa.

Esprimo parere favorevole sul punto 1) del dispositivo, che impegna il Governo «ad avviare un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica (...)».

Esprimo parere contrario sul punto 2) del dispositivo «a dare immediata priorità alla realizzazione delle opere che risultino essere già iniziate». Questo non lo possiamo fare, perché i criteri di priorità sono già individuati nel programma nazionale, che a sua volta è approvato dalla Commissione europea.

Esprimo parere favorevole sul punto 3) del dispositivo, che impegna il Governo «a garantire, per la cantierizzazione degli interventi, l'impiego immediato delle risorse disponibili (...)».

Esprimo parere contrario sul punto 4) del dispositivo, perché i fenomeni di siccità interessano tutti i territori e non solamente le Regioni del Sud.

Esprimo parere favorevole sul punto 5) del dispositivo, che impegna il Governo «ad integrare l'implementazione del risparmio idrico tra i criteri centrali degli interventi».

Esprimo parere favorevole sul punto 6) del dispositivo, aggiungendo le parole «nel rispetto delle competenze regionali».

Esprimo parere favorevole sul punto 7) del dispositivo che chiede al Governo di impegnarsi «a valutare la possibilità di elaborare, d'intesa con le Regioni, un piano per la realizzazione di piccoli invasi gestiti da consorzi di agricoltori».

Ringrazio i senatori per il lavoro che è stato compiuto.

Esprimo infine parere favorevole affinché la mozione a prima firma del senatore Marinello sia integrata con le considerazioni svolte dal senatore Piccoli, in cui si sottolinea, tra l'altro, che le esigenze di ammodernamento in parte legate ai cambiamenti climatici, che la stessa mozione evidenzia, devono vedere una contestuale e decisiva azione di efficientamento: efficienza nell'uso delle risorse idriche, e si chiede che si preveda in maniera obbligatoria, in merito al bilancio idrico legato al prelievo del corso d'acqua, all'accumulo in volumi di invaso ed alla successiva consegna il coinvolgimento dei distretti idrografici.

**PRESIDENTE.** Non so se i presentatori delle mozioni abbiano già avuto i testi delle proposte di riformulazione.

Senatore Marinello, accoglie le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo?

**MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*). Sì, signora Presidente, accolgo le proposte di riformulazione. Comprendo le motivazioni del Governo relative all'espunzione di alcuni punti (evidentemente la verità fa male), ma ci saranno altre sedi per affermarla.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda le indicazioni del senatore Piccoli, poiché si tratta di considerazioni che integrano il testo della mozione, dovrete far sapere alla Presidenza come il testo verrebbe integrato.

Senatore Cioffi, è in grado di pronunciarsi sulle riformulazioni proposte?

**CIOFFI** (*M5S*). Sì, signora Presidente. Sostanzialmente, le proposte di riformulazione potrebbe anche andare bene. Come al solito, ci saremmo forse aspettati un po' di più, ma può andare.

**PRESIDENTE.** Chiedo ai presentatori della mozione n. 666 se accolgono le riformulazioni proposte dal rappresentante del Governo.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, intanto vorrei far presente al sottosegretario Castiglione che i dati riportati nella nostra mozione sono assolutamente ufficiali e forse è bene che il Sottosegretario vada a controllarli; poi sui dati statistici possiamo anche fare una discussione. Possiamo anche espungere questa parte della premessa, ma è bene che il Sottosegretario si documenti perché tali dati risultano tra l'altro anche dal sito del Ministero.

Per quanto riguarda il secondo punto, non ho ben compreso per quale motivo è stato espresso parere contrario, considerato che si sostiene una cosa che sarebbe normale in un Paese normale, ossia che bisogna dare priorità alla realizzazione delle opere già iniziate. Mi sembrava una cosa di buon senso.

Comunque, se questo rappresenta un grande problema accettiamo anche le proposte di riformulazione; onestamente, però, in tutta sincerità, mi pare un po' incredibile che si possa dire che non si devono realizzare le opere che già risultano iniziate.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione delle mozioni.

**PERRONE** (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PERRONE** (*CoR*). Signora Presidente, colleghi, le mozioni presentate quest'oggi rappresentano un'occasione per discutere in merito all'annoso problema dell'inadeguatezza delle infrastrutture irrigue nel nostro Paese.



In questo contesto, gli elementi critici che dobbiamo prendere in considerazione sono: da una parte, la tutela dell'acqua, come bene naturale e diritto universale dell'essere umano; dall'altra, l'utilizzo dell'acqua quale risorsa necessaria e indispensabile per garantire l'esistenza ad ogni essere vivente, *in primis* al genere umano.

In merito al primo punto, è evidente che l'acqua è un bene «finito», quindi dobbiamo garantire alle future generazioni la sua disponibilità ed evitare di alterare gli ecosistemi esistenti.

Per ciò che concerne il secondo punto, invece, è necessario trovare delle modalità attraverso cui l'uomo moderno non debba rinunciare alla vita a cui l'economia globale ci ha abituato. Lo sviluppo tecnologico moderno ormai ci consente di adottare un modello di sviluppo sostenibile applicato al sistema agricolo, senza alterare l'ambiente e compromettere gli *habitat* naturali. Ciononostante, ci troviamo a gestire una situazione emergenziale. Qualche dato spiegherà meglio ciò a cui mi riferisco: nel 1999, quindi soltanto diciassette anni fa, nel Sud del Paese la quantità di acqua dispersa era del 58,9 per cento. Nello stesso periodo la Regione Puglia, per fare un esempio, è arrivava a disperdere la metà dell'acqua condotta.

A questo contesto va sommato l'effetto di eventi climalteranti (siccità, alluvioni, piogge torrenziali) che hanno compromesso il sistema produttivo agricolo nazionale, soprattutto nei territori del Meridione. La Cassa del Mezzogiorno, che aveva il compito di creare le opere infrastrutturali necessarie, non ha assolto al suo compito. Allo stesso modo, gli attuali consorzi di bonifica, che dovrebbero provvedere alla redazione delle progettazioni e alla realizzazione delle opere, non si sono dimostrati all'altezza dei compiti loro assegnati. La conseguenza è che ci troviamo a dover gestire una serie di lavori iniziati e non terminati.

Ciò vuol dire che il progresso tecnologico da solo non può sostituirsi alle scelte politiche, che dovrebbero coordinare in maniera strategica complessi interventi sul territorio. Se consideriamo che l'uso agricolo dell'acqua rappresenta la principale forma di consumo delle risorse idriche mondiali e coinvolge i due terzi della disponibilità mondiale di acqua dolce, appare chiaro che la necessità di intervenire è divenuta improcrastinabile.

Per quanto riguarda la riduzione dei consumi, il riutilizzo delle acque reflue depurate è uno dei fattori d'intervento più importanti. Se la qualità dell'acqua recuperata è opportunamente gestita, le acque reflue trattate possono fornire un'alternativa efficace per soddisfare la domanda d'acqua dell'agricoltura, soprattutto quando si verificano fenomeni di siccità o di carenza di risorse idriche.

Il vantaggio del riutilizzo risiede, infatti, nella possibilità di fornire un approvvigionamento idrico alternativo, valido almeno per gli usi che non richiedono acqua di elevata qualità, che può ridurre il consumo delle acque sotterranee. Basti pensare che nel 2000 a causa della siccità la sola agricoltura pugliese ha subito danni per 836 milioni di euro.

Dobbiamo recuperare il tempo perso. È quindi auspicabile che il Governo, di concerto con le Regioni ed i Comuni, metta in atto un piano nazionale per uscire dall'emergenza, principalmente potenziando le risorse finanziarie e sbloccando quelle che già sono state destinate a questi interventi, nonché garantire che i progetti finanziati vengano realizzate in tempi certi. Solo in questa maniera sarà possibile attrarre gli investimenti anche dei privati, anche stranieri.

Per le ragioni illustrate, annuncio il voto favorevole del Gruppo CoR.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, le tre mozioni prendono atto dei cambiamenti climatici che determinano l'aumento costante della temperatura media globale del pianeta, di cui si è occupata la COP21 a Parigi lo scorso anno e di cui si occuperà la COP22 a Marrakech, in Marocco, tra due settimane. Sono aumenti della temperatura che mettono in crisi il comparto agricolo del nostro Paese, pregiudicando lo sviluppo sostenibile del territorio. Queste criticità sono certamente più evidenti nel Sud del nostro Paese. La cancellazione dell'Agensud, che apparteneva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'introduzione di un commissario *ad acta*, dopo la cancellazione

dell'Agensud, il passaggio di competenze dal commissario ai diversi dipartimenti del Ministero delle politiche agricole purtroppo non hanno accelerato, come la gente auspicava, l'attività connessa all'attuazione del programma irriguo nazionale. Nel nostro Paese, soprattutto nel Meridione, le reti irrigue e le infrastrutture idriche sono assenti o sono vecchie. Laddove esistono sono inefficienti, perché non viene fatta manutenzione. Esistono elevate perdite di acqua, con conseguenti costi enormi per i cittadini. Tutto questo non è un caso. Certamente ci sono i cambiamenti climatici. Ma questo è legato soprattutto a una gestione dissennata dei consorzi di politica, inefficienti ed inefficaci, a responsabilità di chi non ha utilizzato gli ingenti fondi comunitari, che rimangono nel cassetto. Sono queste le caratteristiche che, purtroppo, si presentano in diversi ambiti del Meridione - diciamolo chiaramente - per responsabilità di molti politici e amministratori, più attenti alle azioni clientelari che all'interesse generale del bene pubblico e delle comunità. Basti pensare, accantonando per un momento il problema dell'irrigazione, alla gestione dissennata del ciclo rifiuto. Pensiamo alla Campania, per la quale tutti gli italiani pagano delle profumate sanzioni europee. Pensiamo, per esempio, allo scandalo della gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia, dove - è paradossale - non esiste ancora un piano regionale dei rifiuti. Invece che basarsi su impianti di trattamento, lì si lavora ancora e si smaltisce facendo ricorso alle discariche.

Detto questo, il Gruppo della Lega Nord condivide sostanzialmente le tre mozioni presentate. Ci sta bene che si impegni il Governo a rafforzare azioni di intervento per la piena attuazione del programma in corso riguardante infrastrutture irrigue e impianti idroelettrici già finanziati. Ci sta bene valutare progetti di investimenti congrui che perseguono soprattutto - questo è un tema che ha sottolineato il collega Piccoli - l'efficientamento energetico fino all'autosufficienza. Ci sta bene avviare una seria riflessione e discussione sui sistemi di consorzi di bonifica, compresa la *governance*, che oggi fanno acqua da tutte le parti. Ci piacerebbe che, dopo l'approvazione di queste mozioni, ci fosse un impegno periodico da parte del Governo che, delegando le Commissioni parlamentari competenti, faccia in modo che questa supervisione avvenga periodicamente, evitando così che la discussione di questa mattina si esaurisca in un voto favorevole su queste tre mozioni.

Al di là delle chiacchiere, guardiamo soprattutto ai fatti. Quindi, confermo il voto favorevole alle tre mozioni, così come riformulate. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, con la nostra mozione - sulla quale ovviamente esprimeremo voto favorevole - abbiamo inteso porre l'attenzione sulla necessità di una pianificazione attenta delle risorse idriche del nostro Paese, le quali rappresentano un patrimonio vitale per lo sviluppo, su cui impattano, però - su questo forse dovevamo concentrarci di più - in modo imponente ormai i fenomeni di cambiamento climatico, come l'innalzamento delle temperature. Oltretutto, già avevamo un problema abbastanza serio nel Paese in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse; con l'accentuarsi di questi fenomeni il problema rischia di diventare drammatico.

Abbiamo ormai sempre più diffusi fenomeni di siccità, che si alternano a vere e proprie alluvioni: le famose bombe d'acqua. È chiaro che, soprattutto per il settore agricolo, affrontare con serietà la questione della gestione delle risorse idriche diventa vitale per la sopravvivenza stessa dell'agricoltura, così come è vitale per la difesa del suolo.

Innanzitutto, dovremmo mettere a regime un piano per il risparmio idrico, quindi per una gestione razionale delle risorse contro gli sprechi. Contemporaneamente, però, abbiamo necessità di una gestione adeguata della rete infrastrutturale, che assicuri il mantenimento e la funzionalità. È pertanto assolutamente necessario e urgente impiegare pienamente e correttamente le risorse economiche disponibili per le infrastrutture idriche, sostenendo l'attività degli enti preposti alla progettazione.

Nell'ambito di queste che consideriamo priorità, con tutta onestà - per questo esprimeremo un voto di astensione - abbiamo molte perplessità sulla mozione a prima firma del collega Marinello. È ovvio, infatti, che il Ministero ha il compito di garantire che il passaggio delle competenze da Agensud all'ente commissariale non debba tradursi in ulteriori rallentamenti; tuttavia, è altrettanto evidente che



non possiamo neanche permetterci ulteriori battute d'arresto. Aggiungo pure che, rispetto al superamento dell'ex Agensud, da parte del Ministero erano state trasferite una serie di funzioni e assegnati specifici compiti aggiuntivi in materia di razionalizzazione. Quindi, onestamente, non capiamo la necessità di un ulteriore rafforzamento della gestione commissariale, soppressa più di un anno fa, perché tutti gli impegni del testo di questa mozione, connessi al presupposto della salvaguardia delle attività poste in essere dalla struttura commissariale, francamente non ci sembrano molto positivi.

Torniamo a ripetere che le azioni di cui necessita il settore delle infrastrutture vanno viste in un'ottica sistemica, valorizzando il livello locale, risistemando la questione dei consorzi di bonifica e soprattutto facendo in modo che i finanziamenti per il Piano irriguo nazionale - si parla di 800 milioni nel periodo di programmazione 2014-2020 - siano ben utilizzati.

Tra l'altro, il CIPE ha assegnato più di 400 milioni di euro dei fondi al settore dell'agricoltura e si tratta di risorse che debbono essere immediatamente impiegate per la realizzazione del piano irriguo, dando priorità all'ammodernamento e al perseguimento di un particolare interesse per il Sud del nostro Paese.

In conclusione, il mio Gruppo si asterrà sulla mozione a prima firma del senatore Marinello e voterà a favore della mozione n. 666 (testo 2) e di quella a prima firma del senatore Cioffi, come riformulata. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL).*

**BARANI (AL-A).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI (AL-A).** Signora Presidente, intervengo brevemente per chiedere di poter sottoscrivere la mozione n. 406 (testo 3), di cui è primo firmatario il senatore Marinello. Il mio Gruppo si riconosce *in toto* nella mozione, che condivide e che quindi voterà favorevolmente con convinzione.

Preannuncio altresì che il Gruppo AL-A voterà a favore delle mozioni che hanno ricevuto il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Il senatore Marinello mi fa cenno di accettare la richiesta di sottoscrizione della mozione.

**MARINELLO (AP (NCD-UDC)).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARINELLO (AP (NCD-UDC)).** Signora Presidente, intervengo brevemente per ringraziare i colleghi Formigoni e, soprattutto, Vaccari e Caleo, che hanno attivamente contribuito alla stesura del testo della mozione. Desidero altresì ringraziare il senatore Piccoli per il suo contributo e il senatore Barani per la firma appena apposta dal suo Gruppo.

Al senatore Cioffi dico che non ha assolutamente importanza quanto un istituto sia datato in quanto, secondo me, bisogna sempre fare l'esame e la valutazione del rapporto tra costi e benefici. *(Applausi del senatore Sollo).*

**CIOFFI (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CIOFFI (M5S).** Signora Presidente, parliamo di consorzi di bonifica. Giusto per fare mente locale, ricordo che i consorzi di bonifica erano già previsti in un regio decreto del 1904 e che le loro competenze sono state ben specificate in un successivo regio decreto del 1933. Stiamo parlando di questo tema.

Abbiamo sentito dire che ci sono problemi connessi ai cambiamenti climatici, cosa sacrosanta, verissima e sotto gli occhi di tutti. Un problema più grave con cui dobbiamo confrontarci è, purtroppo, l'intensa urbanizzazione del suolo, perché il problema della bonifica deriva non solo dall'incremento di precipitazioni concentrate in un tempo molto stretto, ma anche da una diminuzione del coefficiente di assorbimento del suolo. Infatti, non solo abbiamo costruito in maniera forsennata, con la conseguenza che aree di competenza dei consorzi di bonifica sono cementificate per via delle tante costruzioni, ma abbiamo anche incrementato in maniera molto forte le superfici coltivate a serra. Anche questo ha

prodotto un notevole incremento del coefficiente di deflusso nei corsi d'acqua naturali e artificiali. Quindi, ci troviamo di fronte a una situazione del suolo completamente cambiata.

I consorzi avevano il ruolo di garantire la bonifica e di evitare gli allagamenti dovuti a questo forte incremento delle acque scolanti, favorendo il deflusso aumentando le sezioni. I consorzi non sono però intervenuti in maniera idonea. Questo è quanto è accaduto, niente di più e niente di meno.

Una volta parlammo di dissesto idrogeologico e ricordammo a tutti che un regio decreto, sempre del 1904, prevedeva che non si potesse costruire entro dieci metri dalla sponda di canali naturali e artificiali. Quanto è successo è sotto gli occhi di tutti. Questi sono i problemi che ci troviamo ad affrontare.

Il Governo ha detto che ci sono i soldi, perché esistono i piani nazionali e regionali di sviluppo e il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tuttavia, non basta solo avere i soldi, bisogna fare in modo che le procedure siano efficaci. Faccio l'esempio della mia Regione, la Campania, dove esiste una sovrapposizione di competenze molto forte: ai consorzi di bonifica si affiancano l'Agenzia regionale per la difesa del suolo, il Genio civile, l'Autorità di bacino e i diversi commissariati per l'emergenza idrogeologica. Così diventa un caos: il problema è capire chi fa cosa e riordinare le competenze. Voi dite che volete riformare la Costituzione perché così va avanti l'Italia. Tuttavia, il Paese va avanti non in questo modo, ma mettendo in ordine competenze sovrapposte. Ciò è talmente evidente e chiaro che non dovremmo neanche dirlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi rendo conto che le competenze dello Stato sono passate alle Regioni già nel 1977 e quindi si tratta di una storia vecchia, ma lo Stato può approvare delle norme di coordinamento - questo lo può fare! - per dire alle Regioni che, se ognuno si comporta così, il sistema non funziona. In questo senso lo Stato può e deve intervenire.

Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, abbiamo già detto che ne sono state fatte tante. Ricordiamo che solo il 20 per cento delle acque che preleviamo dall'ambiente è destinato al consumo umano. Gran parte di esse va all'agricoltura, con una quota pari al 45 per cento, mentre il 20 per cento va ad usi industriali. Abbiamo quindi messo in campo il commissariato ex Agensud, che gestiva molti soldi e che si occupava della realizzazione delle opere irrigue: giustamente, come è stato detto dal rappresentante del Governo, esso è stato eliminato. Stiamo infatti parlando dell'Agensud, scomparsa nel 1986, mentre l'Agenzia per il Mezzogiorno è scomparsa nel 1992. Abbiamo dunque di fronte, davvero, l'assurdità di una gestione commissariale. Come però abbiamo detto, la gestione commissariale, sulla parte che riguarda il dissesto idrogeologico, ancora esiste e c'è una confusione incredibile.

Ciò che dovrebbe fare uno Stato serio è rimettere in ordine le competenze. Questo dovrete fare e questo è quello che ci auguriamo che voi facciate. Probabilmente questo augurio cadrà nel vuoto, anche perché sarà difficile andare a spiegare ai governatori delle Regioni, come il mio caro "amico" Vincenzo De Luca - uso un eufemismo - che devono agire nell'interesse di far funzionare le cose. Non credo che il Governo abbia facile interlocuzione con un personaggio come De Luca, comunque sarà il caso che si intervenga. Ciò che sollecitiamo attraverso la mozione è il riordino delle competenze, per capire chi deve fare cosa, lo stanziamento delle risorse per realizzare le opere e un'azione di verifica, per capire se sono state fatte e come funzionano. Vi ho fatto l'esempio delle diga di Campolattaro, che è ferma da vent'anni perché non sono state fatte le opere di scolo. Si tratta di opere di proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ci auguriamo dunque che il Governo intervenga sul serio e che, invece di fare la riforma della Costituzione, riformi un sistema che non funziona. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia alle tre mozioni presentate, con la sottolineatura che crediamo che questo possa essere considerato solo l'avvio di un approfondimento, che riteniamo importante, in particolare per la

questione dell'efficienza a tutto tondo e non solo energetica.

[VACCARI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Signora Presidente, anche io mi limiterò a dichiarare il voto favorevole alla mozione n. 406 (testo 3), a prima firma del senatore Marinello, che ringrazio per aver integrato il testo iniziale con altri punti, sia nella parte relativa alle premesse sia per quella dispositiva, relativa agli impegni. Dichiaro inoltre il voto favorevole sulle parti delle altre mozioni su cui c'è stato l'assenso del sottosegretario Castiglione.

[PRESIDENTE](#). Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Passiamo alla votazione della mozione n. 406 (testo 3).

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 406 (testo 3), presentata dal senatore Marinello e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della mozione n. 665 (testo 2).

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 665 (testo 2), presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione della mozione n. 666 (testo 2).

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 666 (testo 2), presentata dal senatore Campanella e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

#### **Discussione dei disegni di legge:**

[\(119\) D'ALÌ](#). - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\) DE PETRIS](#). - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\) CALEO](#). - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

*(Relazione orale) (ore 12,30)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il relatore, senatore Caleo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**CALEO, relatore.** Signora Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, la legge quadro n. 394 del 6 dicembre del 1991 sulle aree protette sta per compiere venticinque anni e, dopo tutto questo tempo, possiamo affermare che è stata una buona legge; una legge nata grazie all'importante lavoro svolto, alla fine degli anni Ottanta, dalle associazioni ambientaliste e alla capacità di ascolto della politica e delle istituzioni, che ha aperto la strada alla stagione dei parchi nel nostro Paese.

È bene ricordare, colleghi, che le aree protette nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati del 2010, sono 871, per una superficie protetta a terra di 32.000 chilometri quadrati, circa il 10,5 per cento del totale, ai quali si aggiungono gli oltre 28.000 chilometri quadrati di superficie protetta a mare e i circa 2.300 siti di importanza comunitaria (SIC), divisi in zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale (ZSC e ZPS), individuati dalle Regioni. Parliamo complessivamente di 24 parchi nazionali, 29 aree marine protette e 152 parchi regionali.

Nel frattempo, dal 1991 a oggi, il contesto in cui si inseriva la legge quadro è significativamente cambiato; ad esempio, è mutato l'assetto istituzionale nel nostro Paese, sono state introdotte nuove normative a livello europeo nel campo della conservazione e della tutela dei beni naturali; è cresciuta l'attenzione e la consapevolezza... *(Brusio)*.

**PRESIDENTE.** Scusi, senatore Caleo. Colleghi, consentite al relatore di svolgere il suo intervento in modo che sia ascoltato dall'Assemblea. Senatore Barani e quel gruppetto, per favore. Prego, senatore.

**CALEO, relatore.** Grazie, signora Presidente. Dicevo, è cresciuta la consapevolezza dei cittadini italiani rispetto alle tematiche ambientali. È poi maturata la cognizione degli effetti del *climate change* e della relativa necessità di tutelare la biodiversità.

Per questi motivi, una modifica della legge è necessaria. Non dobbiamo aver paura di aggiornare una normativa che risente del tempo e che necessita di una versione 2.0, per il rilancio dell'attività delle aree protette e la gestione delle nuove competenze che vogliamo attribuire loro. Colleghi, superare gli scetticismi è difficile: sappiamo bene quanto sia più semplice creare consenso per il mantenimento dello *status quo*. Ma la scommessa che ci attende oggi non è difendere l'esistenza dei parchi - a cui nessuno sta attentando - bensì creare le condizioni affinché essi assolvano al meglio alle proprie funzioni: tutela e accrescimento della biodiversità; promozione di buone pratiche nell'uso delle risorse naturali; educazione alla sostenibilità e valorizzazione dei territori e delle economie locali.

Il sistema delle aree protette tocca, con intensità differenti, oltre la metà dei Comuni italiani, costituendo un'importante risorsa verde anche per le grandi città.

A mio parere i parchi, come prezioso strumento di gestione delle risorse naturali e del territorio, o vivono ed espandono la propria attività di motore dello sviluppo sostenibile fuori dai propri confini, dialogando quindi con le realtà territoriali su cui insistono, oppure sopravvivono nell'inutilità, nell'autoreferenzialità o, peggio ancora, possono trasformarsi nella foglia di fico dietro cui nascondere i vari atti di aggressione al territorio e al paesaggio perpetrati da amministratori poco avveduti o da imprenditori spregiudicati.

I parchi devono essere vissuti come uno strumento utile, vicino alle persone, in grado di migliorare le nostre condizioni di vita, strumenti virtuosi di politiche pubbliche capaci di sollecitare l'azione dei soggetti privati disposti a scommettere sull'economia verde. Per fare questo, è necessario coinvolgere

maggiormente le comunità locali, anche con le modalità organizzative e gestionali dell'ente.

L'impianto del disegno di legge prevede tutto questo e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato duramente per portare il provvedimento fin qui: il Presidente e tutti i colleghi della Commissione ambiente, il consigliere De Salvo e i funzionari della Commissione, la Direzione aree protette e l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente. L'*iter* in Commissione di questo disegno di legge è stato molto lungo proprio perché eravamo consapevoli della difficoltà di agire su una legge così importante. L'attività istruttoria, checché se ne dica, è stata particolarmente approfondita. Abbiamo proceduto ad un'articolata fase di ascolto di tutti i portatori di interesse delle aree protette. Venticinque è il numero di audizioni svolte in Commissione, tra cui quelle delle più rappresentative associazioni ambientaliste, senza contare le missioni nei territori dei vari parchi. Abbiamo svolto trentasei sedute in sede referente. Al Testo unico sono stati presentati un totale di 1.884 proposte emendative: un lavoro di sintesi importante che ci ha portati al testo che ci apprestiamo a discutere, un testo che basa il suo impianto su una *governance* più snella e rafforzata per le aree protette. Il problema dei lunghi commissariamenti e delle mancate intese viene eliminato, diventa più forte il ruolo del Presidente del parco, sempre nominato con decreto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa della Regione o delle Regioni sul cui territorio ricade l'area protetta, nell'ambito di una terna di soggetti con una comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni e nella gestione di strutture pubbliche o private. La carica diventa incompatibile con qualsiasi altro incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

Per superare l'*impasse*, come dicevo poc'anzi, dei lunghi commissariamenti, scaduto il tempo per l'intesa con le Regioni, si provvede in quarantacinque giorni alla nomina, sentite le Commissioni parlamentari competenti - badate bene - scegliendo prioritariamente tra i nomi della terna e non, come ho sentito dire, discrezionalmente tra gli uomini di fiducia del Ministro.

Colleghi, permettetemi un inciso: non credo che i Presidenti dei parchi debbano connotarsi solo per l'ottimo *curriculum* scientifico, devono bensì possedere l'esperienza e la capacità per sapersi misurare con i contesti di riferimento, così come i direttori che invece di assurgere al ruolo di dirigenti ministeriali, che decidono da soli cosa è meglio fare, diventano lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi che gli organismi preposti - il presidente, il consiglio del parco e la comunità del parco - definiscono. Non basta che le nomine siano fatte da istituzioni il più distanti possibile dal territorio dove insiste il parco per avere la garanzia della loro qualità. La nomina di un direttore, fatta in maniera discrezionale da un Ministro, non può essere migliore di quella fatta da un buon consiglio direttivo.

Con l'abrogazione dell'albo dei direttori di parco prevediamo, quindi, una nuova e più trasparente procedura per la nomina del direttore che sarà designato dal consiglio direttivo sulla base di una terna. La terna sarà il risultato di una selezione pubblica tra profili di comprovata esperienza nella gestione delle aree protette e dell'amministrazione pubblica. Cosa vuol dire? Mentre ora abbiamo un albo composto principalmente da uomini e donne (poche) sopra i cinquant'anni, alcuni dei quali addirittura senza laurea, d'ora in poi solo i vincitori di concorso con comprovata esperienza di tipo gestionale nelle aree protette, sia terrestri che marine, potranno ambire a questo importante ruolo.

Abbiamo modificato la composizione del consiglio direttivo, che avrà dai sei agli otto membri e sarà designato per il 50 per cento dalla comunità del parco. Tutto questo per risparmiare tempo e denaro, e rendere le decisioni più rapide e agevoli in capo a un presidente a più diretto contatto con la comunità del parco, sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e dei revisori dei conti.

L'obiettivo è chiaro. Avvicinare il parco al territorio, senza che questo perda il contatto con un sistema nazionale e internazionale di conservazione della natura. I parchi non sono il fine della conservazione, ma uno dei mezzi, seppur fondamentale, per raggiungere le nuove frontiere della conservazione. I parchi, quando sono isolati, anche quelli meglio gestiti, non raggiungono quasi mai significativi risultati nella conservazione degli *habitat*, specie se non sono inseriti all'interno di una rete ecologica e se non sono guidati da una strategia nazionale per la conservazione della biodiversità.

Abbiamo voluto riproporre un nuovo comitato per le aree protette che metta assieme tutti i parchi, nazionali e regionali, che abbia funzioni consultive e propositive, che al suo interno veda il Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quella delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, i Comuni, Federparchi e le associazioni ambientaliste, con l'egida e il supporto tecnico di ISPRA .

Il nuovo Comitato tecnico nazionale, in coordinamento con il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministero dell'ambiente, sarà lo strumento puntuale per mettere a sistema finalmente tutte le aree protette del nostro Paese, e per definire gli obiettivi e le azioni da compiere per raggiungere gli obiettivi nazionali e sovranazionali di tutela della biodiversità.

A rafforzare ancora di più il sistema nazionale delle aree protette abbiamo inserito nel testo una grande novità: le aree del territorio inserite nella rete ecologica europea definita Natura 2000, SIC e ZPS, ricadenti interamente o parzialmente, e addirittura quelle esterne all'area protetta, saranno gestite dal parco e concorreranno, assieme ad esso, alla conservazione della biodiversità.

Inoltre, laddove esistano delle aree marine protette che confinano con un parco terrestre si va a formare un ente unico, classificato come parco nazionale con estensione a mare.

Altro capitolo importante è il piano del parco. Mantenendo le finalità fondamentali di tutela dei valori naturalistico-ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali, il piano del parco assorbe il piano economico-sociale, che viene abrogato, e assume anche il ruolo di strumento con il quale il parco può disciplinare iniziative economiche di valorizzazione del territorio e del patrimonio edilizio tradizionale e agro-silvo-pastorali nonché di turismo sostenibile.

Al piano, il cui *iter* di approvazione viene semplificato, viene riconosciuta anche la valenza paesaggistica (e questo è un altro aspetto molto importante), rafforzata dall'obbligo di valutazione ambientale strategica. Per semplificare le procedure del codice urbano, che dal 2004 prevedeva la doppia autorizzazione, dell'ente parco e della sovrintendenza, anche per interventi di modesta entità, è previsto, in vigore del piano con valenza paesaggistica o in assenza del piano con riferimento al codice urbano, il nullaosta unico. Questo tema è stato affrontato insieme al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e visionato anche dall'Osservatorio dei beni culturali.

Attraverso il piano, il parco può inoltre definire le aree contigue di intesa con la Regione. Nelle aree contigue il parco regola l'attività venatoria ed estrattiva e la pesca. Sempre nel piano del parco si definiscono gli obiettivi di conservazione specifici per ogni area protetta.

Quanto al controllo della fauna selvatica, viene introdotto il divieto esplicito di caccia nei parchi. Per la salvaguardia della biodiversità vengono introdotti piani di gestione della fauna selvatica di competenza dell'ente parco con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e l'impiego di personale qualificato, dipendente o esterno, ma con formazione certificata dall'ISPRA stessa. I piani prevedono il contenimento - a partire dai metodi non cruenti fino alla cattura e, solo come ultima istanza, all'abbattimento, sempre con il parere vincolante dell'ISPRA - delle specie che possono comportare danno alla biodiversità e rischi per l'incolumità umana.

Per quanto concerne servizi ecosistemici e *royalty*, i gestori di impianti elettrici, attività estrattive, impianti a biomasse, coltivazioni di idrocarburi, oleodotti, metanodotti, elettrodotti non interrati e pontili di ormeggio per imbarcazioni, già presenti e attivi all'interno dei parchi al momento dell'entrata in vigore della legge, dovranno corrispondere un contributo agli enti per i servizi ecosistemici offerti. Una parte cospicua di questo contributo confluirà in un fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinato al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco.

I parchi avranno inoltre la facoltà di imporre ai visitatori un *ticket* per i servizi offerti e di concedere a titolo oneroso il proprio marchio, di stipulare contratti di sponsorizzazione, di disporre dei beni demaniali e di quelli confiscati alle mafie.

Al Governo viene affidata una delega per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici offerti dalle aree protette, come era stato previsto nella legge sulla *green economy*, il famoso collegato ambientale.

Poi c'è la partita dei nuovi parchi: c'è un emendamento del relatore, sottoposto a validazione della



Commissione bilancio, sul Parco regionale del Matese e sul Parco naturale regionale di Portofino, dove si uniscono, anche qui, terra e mare, area protetta marina e parco terrestre. C'è poi la grande scommessa dal Parco del delta del Po, parco interregionale, con una delega al Governo per la sua istituzione. L'area deltizia più importante d'Europa muove da una situazione di stallo, si dà la possibilità di realizzare un parco interregionale, con una regia unica, prodromico alla nascita di un parco nazionale. Credo sia un passo importante e significativo che bisogna saper cogliere nella sua importanza per proseguire poi con la definizione dell'area protetta.

Con questo provvedimento, come dicevo poc'anzi, abbiamo anche rimediato a ferite e dimenticanze della legge n. 394 del 1991: terra e mare in un unico parco; finalmente un ruolo definito per ISPRA.

Raccolgo anche le critiche avanzate da coloro che hanno eccepito che il ruolo dell'ISPRA è quello di ricerca scientifica nei confronti delle aree protette: per la prima volta abbiamo dato un ruolo specifico all'ISPRA, uno dei principali istituti di ricerca e monitoraggio in campo ambientale, con autorevoli ricercatori. Ebbene, per la prima volta l'ISPRA avrà una parola importante nella definizione della strategia di conservazione dei nostri ecosistemi e dei parchi.

A ogni parco è stato dato, all'interno del Piano del parco, un obiettivo in termini di conservazione da raggiungere, che deve essere rendicontato annualmente, tramite il Comitato per le aree protette, al Parlamento: quindi, il massimo del monitoraggio unito al sostegno della ricerca scientifica da parte dell'ISPRA.

Credo che queste siano le principali novità del provvedimento, che vanno a colmare anche alcune mancanze presenti nella legge n. 394, che - lo ripeto in quest'Assemblea - è stata una legge fondamentale per la promozione dei parchi in Italia e una pietra miliare della conservazione di questo Paese.

Mi avvio alla conclusione: questo disegno di legge vuole riaccendere l'interesse delle istituzioni verso i parchi con l'intento di ricondurli nel più ampio quadro delle strategie mondiali e comunitarie per la conservazione della biodiversità e per arrestarne la perdita, facendo in modo che anche i parchi siano parte attiva per la lotta ai cambiamenti climatici e al mutamento degli *habitat*. Con questa proposta noi riteniamo di aver dotato i parchi di qualche strumento in più per mettersi al servizio delle comunità e per contribuire al miglioramento del Paese.

Concludo, cari colleghi, ricordando un aspetto per me molto importante e anche emozionante. Nel mio percorso di ascolto, che ha toccato gran parte della penisola, durante il quale ancora una volta ho potuto apprezzare le bellezze straordinarie del nostro Paese, dal Nord al Sud, passando per il Centro e le nostre stupende isole, grazie al collega Morgoni ho conosciuto l'unicità dei Monti Sibillini e del loro parco sul versante marchigiano, dopo aver apprezzato qualche anno fa in altre vesti (allora ero presidente di un'area protetta) la parte umbra, quella legata in maniera indissolubile a Norcia e a Castelluccio. Ebbene, a Ussita, io e il collega Morgoni, in un'affollata assemblea pubblica, abbiamo incontrato semplici cittadini, imprenditori, pastori, allevatori e operatori turistici, soprattutto giovani e donne, persone che vivevano all'interno dell'area protetta. Questo tema riguarda tutti i parchi: la gente che ci viveva, dopo un iniziale scetticismo, ha cominciato a dare grande apporto al parco. Pertanto, dopo l'iniziale e fisiologico scetticismo, queste persone ne hanno riconosciuto il valore e hanno voluto contribuire decisamente alle opportunità straordinarie che il parco offriva loro; con protagonismo hanno accorciato le distanze che molte volte si palesano tra le decisioni romane e le priorità rappresentate dalle comunità locali. Le utili conservazioni realizzate in quelle giornate, al pari di altre avute nei territori dei parchi, hanno orientato anche il perfezionamento di questa proposta di riforma che, senza nulla togliere all'orizzonte strategico nazionale e internazionale dei parchi, trova il suo cuore pulsante all'interno delle comunità che ci vivono e ci lavorano.

Vorrei dedicare questo lavoro a loro, a queste comunità, alla gente di Ussita, di Visso, di Norcia, di Castelluccio e di Preci, senza dimenticare Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e le centinaia di borghi del nostro entroterra colpiti più volte e in maniera drammatica dal terremoto. Lavoriamo, colleghi, affinché possano tornare al più presto nei luoghi di appartenenza alle loro attività, a fare comunità.

Il parco deve diventare protagonista e vettore della buona ricostruzione, della memoria, del buon uso del territorio; si deve poter vivere e trarre benefici, non solo di natura economica, ma anche in termini di qualità della vita in questa straordinaria e bellissima montagna. I Monti Sibillini, con il loro parco, devono diventare il paradigma di un'Italia che vuole valorizzare la bellezza del paesaggio e difendere un ecosistema dove le persone vivono bene, con grande afflato con la natura. A tutti loro dobbiamo tendere in uno straordinario sforzo comune, a tutti loro dobbiamo offrire non solo la nostra solidarietà, il nostro abbraccio e la nostra vicinanza, ma anche dare dimostrazione di capacità politica, in maniera tale che si possano dare risposte concrete e veloci. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto comprensivo statale «Sorrento» di Sorrento, in Provincia di Napoli, che sono oggi in visita al Senato e assistono ai nostri lavori. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 12,54)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

**PUPPATO (PD).** Signora Presidente, ringrazio le colleghe e i colleghi della Commissione e aggiungo i miei ringraziamenti a quelli testé fatti dal relatore Caleo. Dobbiamo soprattutto a lui, alla sua determinazione nel corso di questi mesi, il fatto di ottenere un risultato che noi riteniamo positivo, alla luce di tante critiche, ma anche dei molteplici sostegni pervenuti, nonché delle informazioni da noi utilizzate per redigere la migliore delle leggi possibili. Si tratta di un buon disegno di legge, che certamente sarà suscettibile di verifiche in corso d'opera. Non a caso, abbiamo previsto in questa legge nuovi elementi istitutivi che possano effettivamente monitorare il lavoro che viene svolto all'interno dei parchi e il livello di qualità della *governance* dei parchi stessi.

La legge n. 394 del 1991, che noi abbiamo voluto modificare, è una legge buona, vorrei dire straordinaria per l'epoca; non a caso è servita a disegnare oltre il 60 per cento del territorio italiano come territorio protetto grazie ai parchi di varia natura, ad aree SIC (sito di importanza comunitaria), ZPS (zona a protezione speciale) quant'altro. In realtà, molto più del 50 per cento del territorio italiano è protetto e viene protetto anche grazie a quanto inserito all'interno di questa legge, che andiamo a modificare. Che cosa ci ha spinto a modificarla? Come abbiamo detto, sono trascorsi venticinque anni, che hanno portato in evidenza alcuni limiti a seguito del lungo tempo trascorso. Diceva adesso il collega Caleo che è essa stata percepita spesso come un vincolo, ma non come quell'opportunità economica e premiale per territori di particolare pregio. Ancora, sono mancati alcuni strumenti economici ed operativi capaci di tradurre quel patrimonio ambientale in una vera miniera di risorse. Secondo questo disegno di legge tali risorse saranno in parte autonome (lo vedremo), in parte derivate da *partnership* e anche da norme che abbiamo inserito all'interno del provvedimento relative a contribuzioni determinate dal rilievo civile e sociale, oltre che ambientale, cui potranno assorgere in futuro gli enti parco grazie a questa legge. Vi è la possibilità di venire finanziati per migliorare la conservazione, renderla fruibile e rendere possibile e migliorabile quel turismo ecologico che oggi è in crescita esponenziale e che può garantire molto lavoro a figure specialistiche, soprattutto ai giovani. Dunque cambiare per migliorare: questo era per noi importante, ma non facile. Mesi di lavoro, tantissime audizioni e un'enormità di emendamenti hanno portato a questo risultato, e altri probabilmente ne vedremo nel corso del dibattito in quest'Aula.



Passo ad identificare gli elementi caratteristici, a mio avviso, delle modifiche inserite. Come detto, vi sono nuove modalità manageriali e nuove modalità di finanziamento, che contribuiranno ad attuare il riconoscimento dei servizi ecosistemici, e dunque a riconoscere il valore della gestione e del mantenimento di quel capitale naturale che abbiamo la fortuna di avere.

Cito per titoli. Dal contributo di sbarco a favore delle isole minori per le aree protette all'inserimento degli enti parco tra i beneficiari del cinque per mille della legge sull'IRPEF del 2006: dopo università, ricerca scientifica e volontariato, avremo anche gli enti parco che potranno beneficiare di questo importante cinque per mille.

Inoltre, il 30 per cento degli incassi degli enti parco nazionali verrà depositato in un fondo per implementare interventi che favoriscano biodiversità, *habitat* naturali, finanziamenti di progetti e azioni di sistema.

Qualsiasi attività ambientale già esistente o in qualche modo insediabile, naturalmente previa verifica, all'interno degli stessi parchi italiani dovrà inoltre versare una *royalty* speciale ai gestori del parco, con un doppio significato: quello di contribuire alla valorizzazione, ma anche come atto risarcitorio, per contribuire agli effetti di mitigazione necessari e per dare valore alla specificità di un ambiente fragile e da proteggere.

Penso ancora a quella quota per il momento minima, ma che vorremmo incrementare, relativa al fondo per gli abbattimenti degli animali non autoctoni, che verrà utilizzato per la ricerca di metodi di gestione non violenti e non cruenti di una fauna selvatica impropria.

Ancora l'utilizzo positivo dal punto di vista commerciale, con termini e regole molto precise le cui modalità dovranno essere chiaramente indicate dal Governo, di quei marchi dei parchi che possono servire a rendere ancora più nota la loro esistenza e soprattutto consentire di fruire dei benefici economici che ne rilevano.

Vi è poi un'altra questione importante ed è la seconda che voglio rilevare: niente più approssimazione e conflitti di competenze scientifiche o tecniche relativamente agli interventi necessari a garantire la corretta gestione dei parchi. L'ISPRA - è stato detto - assume con questa legge un ruolo di enorme rilevanza, garantendo tutti - tutti davvero - nessuno escluso. L'ISPRA è dunque chiamato al supporto scientifico-tecnico, al monitoraggio, al controllo ambientale e dovrà occuparsi anche di individuare gli strumenti operativi di piano per i piani di eradicazione o limitazione di specie alloctone e per valutare la modalità di intervento di qualunque genere nelle aree protette; concetto, come si è detto, ampliato alle zone a protezione speciale ai siti di importanza comunitaria e alle zone speciali di conservazione.

Abbiamo eliminato la caccia selettiva dentro i parchi, che era prevista come eccezione e purtroppo non vedeva un divieto esplicito nella normativa attualmente esistente.

Cambiano anche le modalità con cui si regolamentano i rapporti tra gli enti parco e i Comuni relativamente alla gestione dei piani. Cambiano i rapporti tra le Regioni relativamente alle nomine. Quindi si estendono e si applicano i regolamenti per l'adeguata gestione dei parchi e delle aree marine protette con tempi certi e responsabilità chiare.

Il comma 7 dell'articolo 12 afferma come, in deroga ad ogni altra disposizione, ogni parere, intesa, pronuncia o nulla osta da parte della pubblica amministrazione verso i gestori dei parchi debba avvenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, intendendosi altrimenti favorevole; dunque certezza nelle nomine nei consigli di amministrazione e nei direttori degli enti parco. Lasciatemi citare il caso vergognoso della presidenza del Parco delle Dolomiti, mai nominata da un anno e mezzo per conflitti perenni tra Stato e Regione, con una vacanza amministrativa e gestionale che ha già ha ritardato e ritarderà la realizzazione di progetti e farà perdere finanziamenti europei. Quindi, basta a tutto questo.

Mi avvio a concludere con l'istituzione del Parco del Delta del Po. Lasciatemi dire che è veramente un momento storico. L'articolo 25, con la delega al Governo a provvedere alla nascita dell'istituzione di un parco interregionale in quest'area, è una ciliegia sulla torta in questa riforma delle aree a parco italiane. Un provvedimento che vedrà la luce in accordo con le due Regioni e le comunità locali, ma

finalmente vedrà questa zona umida, di straordinario valore, prospiciente il mare Adriatico e con una realtà faunistica di incredibile ricchezza nel suo genere - definita, non a caso, la Camargue italiana, ma molto più estesa e, lasciatemelo dire, molto più bella - tentare la via di una *governance* capace di valorizzare a scopi di tutela, salvaguardia e promozione turistica, un patrimonio comune di straordinaria bellezza. Gestione fluviale, costiera, recupero per altri scopi di attività industriali dismesse; fino a poco fa pensavamo - pensate quanto siamo assolutamente stupidi - di reinvestire nella centrale di Porto Tolle. Tutto questo diventerà invece piano per sviluppare da parte dell'ente gestore del Parco, in collegamento con le comunità locali, entro il tempo indicato di sei mesi, un'area divenuta l'anno scorso preziosa riserva di biosfera, inserita nel programma Man and the biosphere (MAB) dall'UNESCO. Avrà così il suo riscatto per uno sviluppo davvero compatibile con un patrimonio di così grande bellezza.

Questo provvedimento vuole dunque essere un rilancio dei tanti parchi e delle straordinarie aree marine che abbiamo in questo Paese. Il Governo, che ringrazio per il lavoro fatto dalla sottosegretaria qui presente Barbara Degani, e il Parlamento italiano ritengono sia una straordinaria forza portentosa quella che possiamo mettere in campo, anche grazie a questo provvedimento, verso il mantenimento di quella bellezza di cui godiamo troppo spesso inconsapevoli, ma anche ai fini di una corretta *governance* e ai fini di quel necessario sviluppo compatibile, in punta di piedi, ma con enorme portata e rilevanza economica, sociale, ambientale e di lavoro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, volevo ricordare che per questo disegno di legge l'11 settembre 2013, oltre tre anni fa, venne votata la procedura di urgenza per procedere all'esame abbreviato dello stesso, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato. Siamo oggi al 3 novembre 2016; sono passati oltre tre anni e questo certamente non è per colpa del bicameralismo paritario. Questa è la prima premessa.

La Lega Nord ha sempre ritenuto importante, per la stessa conservazione della specie umana, il contrasto della tendenza alla perdita della biodiversità attraverso la tutela delle aree protette e degli ecosistemi. Studi scientifici dimostrano come la stabilità degli ecosistemi incida anche sulla salute umana. Il nostro Paese detiene il primato europeo della biodiversità; ha una dotazione importante di *habitat*, molti di questi dichiarati prioritari a livello comunitario. Tra parchi nazionali e regionali e aree marine protette risulta protetto circa il 12,5 per cento del territorio nazionale, una percentuale che, sommata alle aree protette a livello europeo, ossia ai siti di interesse comunitario (SIC) e alle zone di protezione speciale, arriva persino al 21,8 per cento. Queste percentuali sono in continuo aumento. Si tratta di una ricchezza che occorre valorizzare adeguatamente quale risorsa vera e propria del nostro territorio e da non trattare come un mero vincolo territoriale.

Secondo il nostro Gruppo, le Regioni e gli enti locali, ossia le istituzioni più vicine alle necessità del territorio e dei cittadini, devono essere i soggetti responsabili della *governance* delle aree protette e della co-pianificazione paesaggistica. Il permanere delle aree protette nazionali risponde ormai a esigenze di mero finanziamento delle spese correnti degli enti parco e, vista l'esiguità delle risorse disponibili, interessa solo quelli meno virtuosi che non sono in grado di sviluppare finanziamenti mediante idonee pratiche di autofinanziamento, di sviluppo del turismo sostenibile e di promozione dei prodotti tipici.

Una delle riforme importanti proposte dal disegno di legge è la semplificazione per l'istituzione delle aree marine protette prevedendo l'estensione dei parchi nazionali terrestri anche nelle aree protette marine contigue. Purtroppo, però, non si prevede la possibilità di istituire aree marine protette e riserve marine anche da parte delle Regioni al fine di evitare, per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali, una doppia gestione con oneri a gravare sulle finanze pubbliche. Riteniamo tale carenza molto grave, dal momento che il sistema delle aree marine protette è in sofferenza a causa delle ridotte disponibilità finanziarie per la gestione ordinaria e per gli investimenti. Anzi, l'istituzione di riserve marine in corrispondenza di tratti di costa dove sono già presenti enti gestori di aree protette regionali dovrebbe essere prioritaria nell'ambito della riforma.

Un altro concetto non condivisibile è l'individuazione di un territorio contiguo nell'area del parco che, nonostante sia esterno al perimetro del parco, viene sottoposto alla *governance* dell'ente parco stesso. Non riteniamo opportuno che il regolamento del parco definisca l'esercizio delle attività anche nelle aree ad esso contigue e nelle aree SIC e nelle zone di protezione speciale, che anche parzialmente ricadono nel perimetro del parco, sottraendo con ciò le competenze al Comune e alla Regione. Non ci piace la disposizione del disegno di legge ove prevede che, rispetto alle aree contigue, possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive per la tutela dell'ambiente. Se si pensa alla grande estensione del territorio protetto nazionale in continuo aumento, si tratta di un'imposizione di divieti assurdi che non rientrano nella giurisdizione dell'ente parco.

Un'altra grande novità introdotta con il presente disegno di legge è l'imposizione di addizionali a tutti i canoni concessori alle concessioni idroelettriche, alle attività estrattive, al passaggio di oleodotti e metanodotti, ai beni demaniali, a titolo di contributo alle spese dell'ente parco per il recupero della naturalità. Senz'altro lo scopo è quello di trovare finanziamenti per la gestione dei parchi, vista la penuria delle risorse statali. Peraltro, tale imposizione non riguarda solo le aree interne al perimetro del parco - anche perché alcune attività sono proprio vietate all'interno dei parchi - ma riguarda anche tutte le aree contigue. Sono sottoposti alla nuova tassa anche gli agricoltori titolari di impianti a biomassa nelle aree del parco e nelle aree contigue: si tratta di una tassazione, per noi della Lega Nord, inaccettabile. Non si capisce poi il perché dell'esonero dal contributo per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili con impianti già in esercizio nei parchi. Parliamo dell'eolico e del fotovoltaico, impianti veramente impattanti, comunque più degli oleodotti e metanodotti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Si tratta, in ogni caso, di un innalzamento della tassazione che non si ritiene condivisibile, specialmente nel periodo di crisi economica attuale e in considerazione delle difficoltà che le nostre imprese attraversano.

Che dire, poi, della tanto pubblicizzata dal Governo semplificazione e razionalizzazione delle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi? Da una parte, Governo e maggioranza semplificano le disposizioni della Conferenza di servizi contenute nella legge n. 241 del 1990, come modificata successivamente, prevedendo forme di raccordo tra le amministrazioni competenti a pronunciarsi sulle autorizzazioni di interesse per le imprese, comprese quelle ambientali, introducendo meccanismi diretti a superare situazioni di inerzia; dall'altra parte, invece, nel presente provvedimento, eliminano il silenzio-assenso sull'inerzia del parco nell'esprimere il parere sugli interventi infrastrutturali, anche per i casi di interventi edilizi minori, ove l'autorità competente al rilascio dei permessi di costruire o lo stesso professionista abilitato sarebbero già in grado di controllarne la compatibilità con il regolamento del parco. Riteniamo che l'inerzia colpevole dell'ente parco non dovrebbe e non debba determinare la paralisi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione.

Un'altra questione da segnalare è l'eliminazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle aree contigue del parco. Non si comprende la *ratio* della norma dal momento che il disegno di legge estende la *governance* e il regolamento del parco anche alle aree contigue, ma restringe la possibilità degli indennizzi nell'area del parco, eliminando peraltro i risarcimenti che potrebbero risultare più onerosi per gli enti parco ma meno accettabili per i cittadini danneggiati.

Si condivide però la diminuzione degli organi degli enti parco attraverso l'eliminazione della giunta, la diminuzione dei membri del consiglio direttivo e dei revisori, l'eliminazione del comitato d'esame per i pareri su concessioni autorizzazioni, ma non si condivide il previsto silenzio-assenso sull'intesa con la Regione per la nomina del presidente dell'ente parco. Inoltre, l'assenza dell'intesa con la Regione per la nomina dei consiglieri rappresenta una centralizzazione della gestione in capo al Ministero dell'ambiente, che noi non condividiamo assolutamente.

Concludo dicendo che il Gruppo della Lega Nord si mette in osservazione della fase della trattazione degli emendamenti, a questo punto rinviata alla prossima settimana, per una valutazione e per le considerazioni più opportune che porteranno all'espressione del voto finale del nostro Gruppo. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.

**AMIDEI** (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato la relazione del relatore, senatore Caleo, e devo dire che quanto è stato esposto, che chiaramente ripercorre quanto riportato in questo disegno di legge, è a mio avviso frutto di concezioni alquanto oniriche più che pratiche e reali.

Attraverso la modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si è dipinto un quadro nuovo dei parchi nazionali o di quelli interregionali (ma, come detto dal senatore Caleo, propedeutici alla dimensione nazionale). Debbo dire che questo quadro idilliaco e paradisiaco non corrisponde al vero. Posso dire ciò con cognizione di causa: sono cresciuto e vivo nel Delta del Po che, per chi non lo sapesse, è una delle aree umide più belle - forse la più bella - tra quelle presenti in Europa. L'area si trova a circa tre metri sotto il livello del mare. Il territorio - se ne è parlato stamattina durante l'esame del disegno di legge - è tenuto in piedi dall'opera dell'uomo attraverso quelle strutture e quelle opere che si chiamano idrovore e che consentono alle genti di vivere in quest'area umida, caratterizzata da un ambiente naturale stupendo. La popolazione è così riuscita a vivere in queste zone negli ultimi anni, ma - io direi - negli ultimi secoli. Infatti, il vero cambiamento è avvenuto nel 1604 con il cosiddetto taglio di Porto Viro, con cui si è deviato il corso del Po, che credo rimanga ad oggi l'opera idraulica più importante che si sia mai effettuata sul nostro territorio nazionale.

Ad ogni modo, vengo al dunque. Sono cresciuto e ho vissuto in quest'area dove, con legge regionale del 1997, è stato istituito il parco regionale; ciononostante, questa visione buona e propositiva di crescita e sviluppo delle comunità non si è assolutamente realizzata. Si tratta di un qualche cosa a sé stante, che non ha prodotto alcunché di effettivo.

È quindi ovvio che il quadro idilliaco illustrato dal relatore non trova assolutamente la mia condivisione. Per di più, ho l'impressione che il disegno di legge in esame sia nato sofferto, con un parto che si prolunga oltremodo e con il rischio di veder nascere, in senso metaforico, un bimbo prematuro, trascinandosi dietro tutte le conseguenze del caso.

Il disegno di legge in oggetto è stato esaminato in fretta e furia in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senza che le genti e le popolazioni del Delta del Po (mi riferisco all'articolo 25, già citato dalla senatrice Puppato) siano state sentite. Le attività, le genti e coloro che da tanti anni - da generazioni - svolgono questa vita lavorativa all'interno del Parco non sono state sentite. A quanto mi risulta, i sindaci del Delta del Po sono molto, ma molto critici sul disegno di legge in esame.

Vedo che il tempo a mia disposizione si sta esaurendo e sono quindi costretto ad avviarmi alle conclusioni. Faccio fatica ad accettare che questo Parco venga definito prodromico al parco nazionale, al servizio delle comunità, cuore pulsante per le genti e fonte di opportunità straordinarie di sviluppo. Il senatore Caleo ha dato una visione assolutamente non reale di come oggi stanno le cose.

Per concludere, signora Presidente, devo dire che faccio fatica a considerare ciliegina sulla torta le affermazioni fatte dalla senatrice Puppato in merito alla dimensione nazionale del Parco Delta del Po. Piuttosto che una ciliegina sulla torta, mi sembra una frittata, fatta anche con uova andate a male. Pertanto, vi chiedo di intervenire sui tempi e di sentire le genti locali e i sindaci che, all'interno del Parco, sono l'espressione dei cittadini. Attraverso la loro volontà democratica si esprimano e si tenga assolutamente conto della volontà delle genti che abitano all'interno dell'area Parco del Delta del Po. Accetto anche le critiche fatte nei confronti delle aree contigue, le aree definite sito di interesse comunitario (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS), che oggi si vogliono includere, con tutti i vincoli che ciò potrebbe produrre. Fatto salvo comunque l'amore per questa bella area del Delta del Po, da parte di uno che ci è nato e cresciuto, sia chiaro che tutti vogliamo che essa sia preservata, ma nel modo giusto. (*Applausi del senatore Piccoli*).

**PRESIDENTE.** Appreziate le circostanze e considerando che molti colleghi ritenevano che il dibattito precedente si sarebbe prolungato, ritengo sia opportuno rinviare il seguito della discussione alla prossima settimana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, la disoccupazione sale ancora. Da quando Renzi è al Governo il mondo del lavoro è peggiorato totalmente. La disoccupazione sale ancora e purtroppo è arrivata ad un picco dell'11,7 per cento. Prima se ne va questo signore e meglio è per tutti gli italiani. Purtroppo, oltre a ciò, c'è anche da rilevare l'esistenza di una particolare problematica in Italia, tanto che mi sto chiedendo se forse non ci sia un commercio dietro a tutto questo. La problematica cui mi riferisco è quella degli idonei ai concorsi. Ci sono persone che sono arrivate anche a fare 15 concorsi e sono risultate per 15 volte idonee, ma rimangono in un limbo.

Ricordiamo che a partecipare ai concorsi sono i nostri figli e i nostri nipoti e che partecipare ad un concorso vuol dire spendere soldi per i libri e le trasferte. Ritengo che un po' tutti gli italiani sappiano di che cosa stiamo parlando. Esistono dunque delle graduatorie bloccate, i cui componenti rimangono in un limbo, ad aspettare. Ma cosa stanno aspettando? Sarebbe quindi opportuno che, nel momento in cui lo Stato si trova a dover fare delle assunzioni, si scorrano direttamente le graduatorie delle persone già risultate idonee. Risolviamo questa problematica, prima di aprire nuovi concorsi. Mi viene dunque un dubbio: visto che esistono persone idonee, perché non scorrere le graduatorie, invece di fare nuovi concorsi per creare altri idonei e portare altre persone a spendere soldi per libri e trasferte? Qualche volta c'è anche qualche politico che promette loro qualcosa, ma questi idonei rimangono lì ad aspettare. Questa situazione serve anche a questo altro tipo di commercio? Spero vivamente che non sia così.

Sarebbe dunque opportuno agire nel senso che ho indicato, visto che Renzi sta facendo salire la disoccupazione e livelli incredibili. Con il Paese che si sta distruggendo, lui pensa al *referendum*: ci ha dato il *referendum*, di cui discutere, anziché parlare dei problemi seri, come il fatto che ci sono 11 milioni di italiani che non riescono ad accedere alle cure mediche e 10 milioni di italiani che sono al di sotto della soglia di povertà. Sarebbe opportuno parlare di questi problemi seri. A questo punto sarà fondamentale dire «No: andatevene!».

[FUCKSIA](#) (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (Misto). Signora Presidente, le Marche e tutta l'Italia centrale da due mesi sono provate da questo continuo terremoto, che sta snervando tutti. Naturalmente occorre fronteggiare l'emergenza delle persone e l'inagibilità delle case. La moltitudine di sfollati ovviamente allarma e richiede l'attenzione di tutti. Ma oltre alle case c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. Mi riferisco a tutte le grandi infrastrutture, come ponti, tunnel, opere idrauliche. In particolare, in Provincia di Macerata, nel Comune di Cingoli, c'è un lago, il lago artificiale di Castreccioni, con una diga e un viadotto che vengono considerati ad alto rischio sismico. La diga genera acqua potabile per quasi 100.000 persone e il lago è attraversato da quattro ponti, ma il più grande, il viadotto, soffre - riferisce il sindaco - di difetti strutturali noti da tempo. A questo punto, o si interviene tempestivamente per accertare l'effettiva pericolosità, e quindi si mette in sicurezza il viadotto, o noi, signori miei, rischiamo potenzialmente un secondo Vajont. Siccome siamo sempre soliti piangere dopo che le cose accadono e non prima, spererei che in questo momento, visto che la terra trema di suo, evitassimo almeno le tragedie evitabili. Ho depositato un'interrogazione su questo argomento e sollecito la firma di tutti i senatori.

[MORRA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signora Presidente, in questi ultimi giorni la Calabria dell'istruzione negata, del

diritto alla scuola etereo e metafisico, grazie a quanto ci ha fatto sapere «Report», sta vivendo un altro dramma in un piccolo paese: Serra d'Aiello. È un dramma che impedisce a 16 bambini della scuola primaria di poter esercitare il diritto all'istruzione. Questi ragazzini, a causa di problemi - di cui la prefettura stessa è a conoscenza - insorti tra le amministrazioni comunali di Serra d'Aiello e di Amantea, non riescono a sfruttare, come è nel loro diritto, un trasporto scolastico pubblico gratuito. Pertanto, a questi 16 bambini viene negata la possibilità di non diventare NEET, di non diventare manovalanza per la criminalità organizzata, di non diventare bacino potenziale per tutti quei fenomeni di devianza e perversione per cui, alla fine, noi ci indigniamo.

Se uno Stato vuole investire in istruzione e cultura attraverso gli enti territoriali deve far fronte a queste emergenze. L'anno scolastico è cominciato da tanto, tanto tempo.

Aggiungo un ultimo dato di riflessione. Serra d'Aiello vanta 450 residenti. Negare la possibilità di frequentare la scuola a 16 bambini in età di scuola primaria è un assoluto crimine. Guarda caso, a Serra d'Aiello si pensa però di investire tanto denaro pubblico perché si vuol realizzare - così si apprende da fonti di stampa - un centro di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e, addirittura, a fronte di 450 residenti, si prevede l'arrivo di forse anche 1.000 extracomunitari e richiedenti asilo. Sulla struttura in questione, che un tempo ha occupato tanto spazio sui giornali locali e che è stata definita una struttura *lager* (perché purtroppo ci sono stati anche casi di cronaca nera), ci sarebbe tanto da indagare. Vorremmo che il soldo pubblico venisse dedicato innanzitutto a mettere in sicurezza i cittadini e i bambini di Serra d'Aiello, perché hanno gli stessi diritti che hanno tutti quanti in Italia e anche noi in quest'Aula.

[\\*ICHINO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signora Presidente, sono sollecitato a intervenire dall'intervento del collega Puglia. Mi stupisce che un collega che come lui conosce professionalmente le dinamiche e il funzionamento del mercato del lavoro si accodi, in modo così fazioso e apparentemente ingenuo, alla falsificazione - perché di questo si tratta - diffusa nell'informazione quotidiana su ciò che sta accadendo sul fronte dell'occupazione e della disoccupazione.

I dati sono questi. Nel periodo tra il gennaio 2015 e agosto 2016, rispetto al periodo corrispondente del biennio 2013-2014, ci sono state complessivamente 1.214.662 assunzioni in più. Di queste, più di due terzi (818.306) a tempo determinato ed un terzo (396.356) a termine.

Questo è il dato. E questo significa che se può accadere che, con questi flussi in aumento, la disoccupazione aumenti di un punto decimale, ciò è dovuto soltanto al fatto che dei lavoratori prima inattivi entrano in un mercato del lavoro in cui riacquistano la speranza di trovare un'occupazione. Ma sia in termini di *stock* (cioè di livello complessivo di occupazione, dove abbiamo circa 700.000 posti di lavoro in più, di cui due terzi a tempo indeterminato nell'ultimo biennio), sia in termini di flusso il segno è nettamente positivo.

Questo ho ritenuto di dover precisare perché in quest'Aula, almeno qualche volta, si dicano le cose vere e vengano corretti i dati falsi su temi così importanti per la vita delle persone.

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, intervengo perché ho appreso solo adesso cosa sta accadendo a Catania. In un quartiere della mia città, i negozi hanno dovuto chiudere le saracinesche tutto il giorno perché oggi, alle ore 16, si celebrerà il funerale del figlio di un pregiudicato.

Io ho richiesto l'intervento del prefetto e delle Forze di polizia affinché Catania non diventi il palcoscenico di un'esibizione di potere mafioso. È un atto che Catania non merita. È un atto che questo Paese non merita.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio



**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,33*).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale (2229)

ARTICOLI DA 1 A 7

### Art. 1.

#### (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge, relative a forme di lavoro autonomo o subordinato rese in modalità agile e cioè in funzione di progetti e obiettivi o a risultato, rese senza vincoli di orario o di luogo rispetto alle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, si applicano con riferimento a lavoratori, operativi per il tramite di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi, che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) che siano inseriti in modo continuativo in modelli organizzativi di lavoro agile così come definiti e disciplinati da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda;

b) il cui contratto di lavoro sia stato certificato su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

c) che siano inseriti in modo continuativo, anche per distacco o con contratto di somministrazione o apprendistato, in distretti industriali e della conoscenza, *cluster*, poli tecnologici, incubatori certificati di imprese, *start up* innovative, reti di imprese o imprese qualificate ai sensi della normativa vigente. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti da associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono adottare su base volontaria sistemi di qualificazione delle imprese idonei a realizzare, per i settori di riferimento, gli stessi effetti di legge del citato articolo 27. Le condizioni di cui alla presente lettera sono certificate da una delle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) che siano impegnati in modo continuativo in lavori di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende, committenti o datori di lavoro privati ai sensi dell'articolo 6.

2. Ferme restando la vigente disciplina in materia di assunzione, sospensione ed estinzione dei rapporti di lavoro, nonché la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, ai divieti di discriminazione e ai profili previdenziali e assicurativi, i rapporti di lavoro di cui al comma 1 sono disciplinati in via esclusiva, per la durata della modalità agile, dagli accordi individuali o collettivi di livello aziendale o territoriale nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. Ai predetti rapporti di lavoro agile regolarmente costituiti non si applicano le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge i lavoratori assunti con contratti di durata inferiore a un anno e, in ogni caso, i lavoratori che ricevano un corrispettivo lordo inferiore a 30.000 euro parametrato su base annua.

### Art. 2.

#### (Forma)

1. L'accordo individuale sulla modalità di lavoro agile deve indicare quanto eventualmente previsto dai

contratti collettivi aziendali o territorialmente applicabili.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve altresì indicare, a pena di nullità, l'eventuale periodo di prova o sperimentazione e gli obiettivi essenziali, individuali o di gruppo, della modalità di lavoro agile concordata, nonché criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente e le misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore. Qualora le parti lo ritengano necessario è possibile rivedere, durante o al termine del periodo di valutazione, i termini e gli obiettivi della modalità di lavoro agile.

3. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato. In tale ultimo caso il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Salvo diversa previsione tra le parti, dal recesso dell'accordo di lavoro agile deriva altresì lo scioglimento del vincolo contrattuale che regola il rapporto tra le parti.

### Art. 3.

#### *(Disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e diritto alla disconnessione)*

1. Ferme restando le previsioni di legge richiamate all'articolo 1, comma 2, lo svolgimento del rapporto di lavoro in modalità agile è regolato dalla contrattazione collettiva di livello aziendale o territoriale ovvero dall'accordo individuale tra le parti, certificato ai sensi della legislazione vigente, con specifico riferimento alle modalità di misurazione della prestazione, ai trattamenti retributivi e normativi, ai periodi di sospensione della prestazione o reperibilità e all'impatto sulla persona in termini di obiettivi, forme di apprendimento, cambiamenti cognitivi e fisici.

2. Il datore di lavoro e il committente adottano, previa autorizzazione e convalida del medico del lavoro competente, tutte le misure che, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica, sono necessarie per tutelare e garantire l'integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza del lavoratore. Il lavoratore è tenuto ad adottare con diligenza e puntualità le predette misure, nonché a cooperare attivamente con il datore di lavoro o il committente al fine di prevenire infortuni sul lavoro e l'insorgere di malattie professionali.

3. Nella esecuzione di attività o prestazioni di lavoro agile il lavoratore è tenuto a effettuare ogni quattro mesi, con spese a carico del datore di lavoro o del committente, visite periodiche di prevenzione e controllo presso presidi sanitari pubblici a ciò preposti o dal medico del lavoro competente. Le tipologie di controlli sono stabilite dal datore di lavoro o dal committente previo parere obbligatorio del medico del lavoro competente.

4. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente di utilizzare strumenti per il controllo a distanza della attività dei lavoratori. I controlli resi necessari da esigenze organizzative, produttive, della sicurezza del lavoro o del patrimonio aziendale sono leciti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. È fatto divieto al datore di lavoro e al committente, anche ai fini della selezione precedente alla costituzione della modalità di rapporto di lavoro agile ai sensi dell'articolo 2, come nel corso del suo svolgimento, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del prestatore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale e ai fini di tutela della sicurezza delle cose e delle persone.

6. Il datore di lavoro e il committente, ferma restando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sono tenuti al segreto, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate concernenti il prestatore, delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di lavoro, delle tecnologie utilizzate o delle attività di selezione precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti malattie e impedimenti personali o familiari, nonché le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono, invece, oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa e al suo corrispettivo.

7. Nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro autorizzate dal medico del lavoro, nonché delle eventuali fasce di reperibilità, il lavoratore ha diritto alla



disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro senza che questo possa comportare, di per sé, effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Art. 4.

*(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)*

1. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 5.

*(Diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze)*

1. Ai lavoratori coinvolti in forme di lavoro agile ai sensi della presente legge è riconosciuto un diritto all'apprendimento continuo, in modalità formali, non formali o informali, regolato dall'accordo tra le parti o dal contratto collettivo applicabile e che in ogni caso dà luogo ogni dodici mesi, a carico del datore di lavoro o del committente, a una certificazione delle relative competenze ai sensi della legislazione vigente.
2. In attesa della messa a regime del sistema di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, la certificazione delle competenze è resa su base volontaria da una delle commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)* e *c)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che operino in convenzione con uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
3. Il finanziamento dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze è a carico del datore di lavoro o del committente. I datori di lavoro e i committenti aderenti a un fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono beneficiare, per la copertura dei costi relativi a tali servizi, delle risorse disponibili a titolo di conto aziendale ovvero richiederne il finanziamento mediante la partecipazione ad appositi avvisi. In tal caso i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sono assimilati agli interventi di formazione generale ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.

Art. 6.

*(Lavoro di ricerca)*

1. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientrano coloro che lavorano per datori di lavoro privati o anche committenti, in caso di ricerca indipendente o collaborazione senza vincolo di subordinazione, che siano impegnati, in modo continuativo e con carattere di prevalenza, in attività di ricerca, progettazione e sviluppo in possesso di un dottorato di ricerca conseguito presso università italiane o estere ovvero di un titolo equipollente al dottorato in base alla legislazione vigente in materia, nonché il personale che abbia acquisito la qualifica di ricercatore nell'ambito di contratti di apprendistato di alta formazione o di ricerca ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 al termine del periodo di addestramento. Nella categoria dei ricercatori di cui alla presente legge rientra altresì il personale impiegato prevalentemente a fini di progettazione e ricerca in imprese *start-up* innovative e per gli incubatori certificati di imprese e tutto il personale impegnato prevalentemente nella concezione o creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi a prescindere dalla forma giuridica assunta dal datore di lavoro, dal settore economico o dal regime contabile applicabile.
2. Ai fini della presente legge, per attività di ricerca, progettazione e sviluppo si intendono:

- a) lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili a prescindere da applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale o applicata;
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, organizzativa e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi, sistemi organizzativi e gestionali o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici, organizzativi o commerciali;
- e) analisi progettuali e studi di fattibilità, anche in chiave di conformità all'ordinamento giuridico e di impatto economico, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e nella gestione del personale dovuti o funzionali a innovazioni di prodotto o di processo.

3. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una anagrafe informatica contenente i dati dei ricercatori assunti da datori di lavoro privati con finalità di monitoraggio e vigilanza del rispetto della normativa vigente. Una apposita sezione è dedicata ai ricercatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea. Al fine di assicurare trasparenza e interoperabilità con il sistema informativo unitario di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'anagrafe contiene tutti gli elementi essenziali ad identificare le esperienze lavorative e formative dei ricercatori. Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, definisce il modello di scheda anagrafica e professionale del ricercatore del settore privato in raccordo con la scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. L'anagrafe dei ricercatori è funzionale alla assegnazione degli incentivi economici alla ricerca a favore di aziende o di singoli ricercatori ed è collegata alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

4. A favore della ricollocazione dei ricercatori coinvolti in processi di mobilità, nonché nei casi di licenziamento per motivi economici o cessazione del contratto di lavoro autonomo o di collaborazione per risoluzione o recesso trova applicazione, in via prioritaria e sin dal giorno successivo al licenziamento, la misura dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le assunzioni di ricercatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea ai sensi della presente legge ovvero di distacchi transnazionali effettuati nell'ambito di gruppi o reti di impresa operano in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia di ingressi ai sensi dell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Durante la permanenza nel territorio italiano il personale di Paesi non appartenenti all'Unione europea usufruisce di uno speciale permesso di soggiorno per attività di ricerca regolato con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del Ministero dell'interno secondo il principio del silenzio-assenso. Tali disposizioni valgono anche per l'assunzione di dottorandi di ricerca a partire dal secondo anno di dottorato.

6. Ai fini della valorizzazione dell'interscambio e della collaborazione tra ricerca pubblica e ricerca privata, la disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è modificata nel senso di consentire la partecipazione a distretti industriali e della conoscenza e reti di impresa anche da parte di università, laboratori, centri di ricerca pubblici e privati a prescindere dalla relativa natura giuridica.

7. Per dottorato industriale si intende, a ogni effetto di legge e di contratto collettivo, un percorso di alta formazione e ricerca attivato da soggetti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca effettuato

in collaborazione con entità pubbliche o private che prevedano percorsi di *internship* aziendale di durata non inferiore al 50 per cento del percorso di dottorato ovvero percorsi di apprendistato di alta formazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 7.

*(Misure promozionali e incentivanti e piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti)*

1. Fermo restando l'importo complessivo delle risorse stanziare, ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro.
2. Per il biennio 2016 -- 2017 è destinata una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti disciplinato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le predette risorse operano in termini di cofinanziamento al 35 per cento con riferimento a piani formativi promossi dal sistema dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
3. Alla copertura della somma indicata al comma 2 si provvede con le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, versate dai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2233.  
Cfr. anche sedute nn. 710 e 713.

**MOZIONI**

**Mozioni sull'adeguamento delle infrastrutture idriche**

(1-00406) (testo 2) (25 ottobre 2016)

[MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [VACCARI](#), [CALEO](#), [DALLA TOR](#), [Luciano ROSSI](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [GUALDANI](#), [CONTE](#), [AIELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI GIACOMO](#), [FASIOLO](#). -

**V. testo 3**

Il Senato,

premessi che:

in data 21 aprile 2015, si è svolta un'audizione, presso le Commissioni 9ª e XIII riunite di Camera e Senato, del commissario *ad acta* della gestione commissariale attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sul tema delle infrastrutture irrigue e delle condizionalità ambientali, con particolare riferimento alle criticità connesse all'attuazione del programma irriguo nazionale;

da quanto esposto dal commissario in sede di audizione, dai successivi approfondimenti a seguito delle risposte fornite ai senatori intervenuti, e dall'esame dei diversi atti depositati dallo stesso presso gli uffici delle Commissioni, è emerso quanto segue;

l'attività agricola nelle regioni dell'Italia meridionale è fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse idriche per l'irrigazione dei terreni;

tale criticità è accentuata a causa del cambiamento climatico in atto, che si manifesta con un aumento delle temperature medie e con un incremento di eventi estremi (piovosi e siccitosi);

l'esercizio dell'irrigazione è assicurato attraverso importanti opere infrastrutturali (dighe e reti idrauliche collettive) prevalentemente realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel periodo che va dagli anni '60 agli anni '80 del 1900;

questo imponente patrimonio di opere pubbliche, stimabile a valore attualizzato in oltre 2 miliardi e 900 milioni di euro, mostra evidenti segni di invecchiamento e richiede, per conservare la necessaria funzionalità, sempre maggiori investimenti per ristrutturazioni ed ammodernamenti, anche in relazione agli adeguamenti conseguenti il cambiamento climatico. In assenza di tali interventi è da prevedersi il progressivo decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come già verificatosi in alcune aree come ad esempio nelle regioni Puglia e Sicilia;

ulteriore impellente motivo di adeguamento strutturale degli impianti irrigui deriva dalla necessità di attuare la direttiva 2000/60/CE, laddove prevede la misura e relativa tariffazione dei volumi d'acqua erogati quale strumento per conseguire la riduzione dei consumi idrici ed il miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e profondi. Al rispetto di tali indirizzi è condizionato l'accesso ai fondi comunitari destinati alle infrastrutture irrigue nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2020;

numerosi schemi idrici risultano tuttora incompleti con il conseguente mancato o parziale utilizzo, pur a fronte degli ingenti investimenti realizzati;

in risposta alle suddette esigenze infrastrutturali, a partire dalla fine degli anni '90, il CIPE ha approvato diversi programmi irrigui destinati alle regioni meridionali, gestiti dalla struttura tecnica del commissario *ad acta*, per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro, di cui la metà circa in esercizio;

la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui collettivi sono affidate ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, che svolgono tali funzioni ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle norme regionali in materia di bonifica ed irrigazione. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i consorzi provvedono alla redazione delle progettazioni e alla realizzazione delle opere con finanziamenti pubblici statali o regionali, eventualmente cofinanziati da fondi UE;

le non buone condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei consorzi di bonifica meridionali, peggiorate negli ultimi anni, non hanno, talvolta, consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere in un contesto di sempre maggiore complessità normativa. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto;

l'attività dei consorzi di bonifica va oggi ben oltre la salvaguardia del territorio agricolo, attraverso una corretta regimazione delle acque, ma si estende alla salvaguardia del territorio *tout court*; è, infatti, indiscussa l'attuale intersectorialità e polivalenza funzionale delle attività di bonifica, le cui finalità si estendono dalla sicurezza territoriale, attraverso azioni di difesa e conservazione del suolo, alla valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, ma anche ad un corretto uso plurimo delle medesime risorse, alla tutela dell'ambiente, come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio;

nel riconoscere l'intrinseca connessione tra acqua, suolo e bonifica, le legislazioni regionali più recenti, con specifico riferimento all'utilizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, hanno finora confermato la polivalenza funzionale della bonifica. Nel nuovo scenario, quindi, la materia, pur avendo un proprio radicamento nell'agricoltura, si estende a settori diversi, quali la conservazione e la difesa del suolo;

alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, che conferma la polivalenza funzionale della bonifica, i consorzi di bonifica hanno importanti competenze per la realizzazione e la gestione di opere e azioni, finalizzate alla difesa e conservazione del suolo per l'assetto e l'utilizzazione del territorio, la provvista e utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, la salvaguardia ambientale, anche alla luce dei profondi cambiamenti climatici, con i conseguenti effetti su un territorio sempre più vulnerabile, nonché delle emergenze ambientali che, in maniera crescente, si verificano;

sembra, dunque, necessario un nuovo approccio verso il patrimonio idrico, in connessione con i problemi territoriali ed ambientali; inoltre, i maggiori compiti affidati agli enti consortili impongono che il "sistema bonifica" sia autorevole e all'altezza delle sfide che deve affrontare;

i consorzi di bonifica dunque, sia per il loro ruolo "pubblico-privato", che per l'impostazione obbligatoriamente intersectoriale tra gestione idrica e sicurezza territoriale, devono affrontare una sfida

inedita, basata sul binomio efficienza gestionale e autorevolezza della *governance*, che deve obbligatoriamente basarsi su regole rigorose e trasparenti, a partire dalla selezione dei suoi rappresentanti;

il protocollo d'intesa tra Stato e Regioni del 2008, nel definire i principi fondamentali per l'azione dei consorzi, ispirati alla salvaguardia e sicurezza territoriale, aveva infatti già richiamato la necessità di intervenire, nel riordino, con modalità e procedure improntate alla trasparenza ed all'imparzialità, alla buona amministrazione, assicurando costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte;

considerato che:

l'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati tutti dichiarati "esecutivi" dalle rispettive Regioni, e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010;

lo stato di criticità operativa da parte di alcuni enti attuatori di interventi irrigui ha comportato, come estrema conseguenza, la revoca di concessioni di finanziamenti di 4 opere per un valore di 26,5 milioni di euro, successivamente ridotti a 21,5, con provvedimenti al tempo adottati dal commissario. Situazione, questa, che denota il grave stato di sofferenza di alcune realtà meridionali che richiedono puntuali e tempestivi interventi, eventualmente anche di carattere normativo;

in tale contesto ben si comprende la crescente richiesta da parte dei consorzi meridionali di assistenza e supporto tecnico, cui ha fatto riscontro l'attività posta in essere dalla struttura tecnica della gestione commissariale;

anche le stesse Regioni, enti vigilanti sui consorzi di bonifica, hanno sentito in più occasioni l'esigenza di ricorrere al supporto della suddetta struttura tecnica che si è tradotto di volta in volta nella partecipazione a commissioni di programmazione, di valutazione di progetti, di sviluppo di proposte di modifica di norme e regolamenti regionali, di predisposizione dei bandi di competenza regionale per l'assegnazione delle risorse comunitarie. Tale attività in alcuni casi è stata oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra il commissario e le stesse Regioni, anche a statuto autonomo;

al fine di mitigare le criticità evidenziate, il commissario, in attuazione di specifica norma, aveva inoltre promosso un fondo per la progettazione in favore dei consorzi di bonifica per il cofinanziamento di 29 progetti, in corso d'esecuzione;

al fine di contribuire al contenimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi enti, lo stesso commissario aveva avviato un primo programma di interventi nel settore del mini idroelettrico connesso agli impianti irrigui, approvando il finanziamento di 64 impianti di 20 consorzi delle Regioni meridionali, contribuendo oltre tutto al concreto e sostenibile sviluppo di energie rinnovabili, ottimizzando in buona parte le opere esistenti. Aveva altresì avanzato specifiche proposte di semplificazione normativa e procedurale, alcune delle quali accolte dal legislatore nazionale e dalle Regioni interessate;

tra le attività della struttura tecnica della gestione commissariale rientrava anche la gestione dell'imponente contenzioso connesso alla realizzazione delle opere pubbliche, finora concluso con risultati positivi per l'amministrazione, avendo riconosciuto agli appaltatori soltanto 41 milioni di euro su gli oltre 420 milioni complessivamente richiesti, pari a meno del 10 per cento, riuscendo, in un caso particolare, ad ottenere una restituzione di 12 milioni di euro da una primaria impresa nazionale, garantendo, nel contempo, estrema celerità di pagamenti. Risultati evidenziati anche da autorevoli inchieste giornalistiche;

oltre a tale contenzioso sui lavori pubblici, risulta un articolato contenzioso relativo a pregressi contributi concessi a privati in tema di promozione agricola, con oltre 100 revoche di finanziamento operate dal commissario, del valore di oltre 60 milioni di euro, con 57 ricorsi pendenti e 5 costituzioni di parti civili in corrispondenti procedimenti penali;

per far fronte a tali criticità, in risposta alle esigenze manifestate dai consorzi e dalle Regioni, e in attuazione di specifiche norme di legge, il commissario *ad acta* aveva fornito il necessario supporto utilizzando le risorse assegnate, con diverse delibere, dal CIPE per attività di assistenza tecnica, risorse

che risultano totalmente utilizzate;

considerato, infine, che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, all'articolo 6, ha soppresso la gestione commissariale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno Agensud, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni meridionali colpite da eventi alluvionali e con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici;

tale soppressione genera preoccupazione circa la possibilità che il Ministero delle politiche agricole disponga delle adeguate risorse, in termini organizzativi e di capitale umano, per far fronte alle funzioni e alle attività che la struttura commissariale svolgeva, pur restando ferma, a norma del decreto-legge, la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

1) a rafforzare azioni e interventi per la piena attuazione dei programmi in corso riguardanti le infrastrutture irrigue e gli impianti idroelettrici finanziati, mediante l'adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare le attività opportunamente poste in essere prima dalla struttura tecnica commissariale e successivamente dai competenti dipartimenti del Ministero delle politiche agricole, al fine di assicurare al meglio la continuità ed il completamento delle iniziative poste in essere, tese:

1.a) al recupero delle economie finanziarie rinvenienti dalla chiusura dei rapporti concessori in corso e dai contenziosi in atto;

1.b) alla selezione, con verifica della qualità, congruità ed economicità, delle opere infrastrutturali irrigue di rilevanza nazionale di nuova programmazione (PSRN);

1.c) alla valutazione dei progetti di investimento finalizzati al perseguimento dell'autosufficienza energetica degli enti irrigui nazionali ed allo sviluppo sostenibile di energie rinnovabili, di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 134;

1.d) ad assicurare le attività di supporto su specifici aspetti di particolare complessità tecnica, strettamente connessi alle infrastrutture irrigue e relativi utilizzi idroelettrici;

2) ad avviare una seria riflessione e conseguente definitiva discussione sul sistema dei consorzi di bonifica, per intervenire sul modello di governo, che risulta oggi chiaramente incoerente rispetto alla corposità e alla rilevanza delle attività di natura pubblica loro attribuite, ispirato a metodi rigorosi di gestione e di trasparenza, anche in considerazione della ridefinizione della *governance* delle autorità di bacino operata con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di:

2.a) assicurare piena garanzia di trasparenza nella gestione dei consorzi e introdurre parametri di verifica della efficienza tecnica delle funzioni primarie di regolazione idrica, a partire dalla dispersione di acqua, per la quale non esistono ad oggi dati certi e verificabili;

2.b) procedere ad una ricognizione del sistema consortile, anche in collaborazione con l'Anbi (Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio ed acque irrigue), premessa indispensabile per una vera e propria riforma della rete consortile, al fine di avere anche un quadro preciso del numero di consorzi, che presentano situazioni critiche, dal punto di vista sia patrimoniale che della gestione economica, per verificare la dimensione media degli ambiti di intervento, il carico così disforme del personale, la rilevante difformità nel costo dell'acqua, pur considerando le diverse condizioni idrogeologiche del Paese;

2.c) intervenire sul quadro generale del sistema elettivo dei consorzi di bonifica che, ad un esame della normativa regionale, risulta frammentato nei diversi strumenti di applicazione e troppo differenziato in comparazione tra regioni diverse.

(1-00406) (testo 3) (03 novembre 2016)

[MARINELLO](#), [FORMIGONI](#), [VACCARI](#), [CALEO](#), [DALLA TOR](#), [Luciano ROSSI](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#), [GUALDANI](#), [CONTE](#), [AIELLO](#), [COMPAGNA](#), [DI GIACOMO](#), [FASIOLO](#) (\*). -

**Approvata**

Il Senato,

premessi che:

in data 21 aprile 2015, si è svolta un'audizione, presso le Commissioni 9<sup>a</sup> e XIII riunite di Camera e Senato, del commissario *ad acta* della gestione commissariale attività ex Agensud del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sul tema delle infrastrutture irrigue e delle condizionalità ambientali, con particolare riferimento alle criticità connesse all'attuazione del programma irriguo nazionale;

da quanto esposto dal commissario in sede di audizione, dai successivi approfondimenti a seguito delle risposte fornite ai senatori intervenuti, e dall'esame dei diversi atti depositati dallo stesso presso gli uffici delle Commissioni, è emerso quanto segue;

l'attività agricola nelle regioni dell'Italia meridionale è fortemente condizionata dalla disponibilità di risorse idriche per l'irrigazione dei terreni;

tale criticità è accentuata a causa del cambiamento climatico in atto, che si manifesta con un aumento delle temperature medie e con un incremento di eventi estremi (piovosi e siccitosi);

l'esercizio dell'irrigazione è assicurato attraverso importanti opere infrastrutturali (dighe e reti idrauliche collettive) prevalentemente realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno nel periodo che va dagli anni '60 agli anni '80 del 1900;

questo imponente patrimonio di opere pubbliche, stimabile a valore attualizzato in oltre 2 miliardi e 900 milioni di euro, mostra evidenti segni di invecchiamento e richiede, per conservare la necessaria funzionalità, sempre maggiori investimenti per ristrutturazioni ed ammodernamenti, anche in relazione agli adeguamenti conseguenti al cambiamento climatico. In assenza di tali interventi è da prevedersi il progressivo decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come già verificatosi in alcune aree come ad esempio nelle regioni Puglia e Sicilia;

ulteriore impellente motivo di adeguamento strutturale degli impianti irrigui deriva dalla necessità di attuare la direttiva 2000/60/CE, laddove prevede la misura e relativa tariffazione dei volumi d'acqua erogati quale strumento per conseguire la riduzione dei consumi idrici ed il miglioramento della qualità dei corpi idrici superficiali e profondi. Al rispetto di tali indirizzi è condizionato l'accesso ai fondi comunitari destinati alle infrastrutture irrigue nell'ambito del piano di sviluppo rurale nazionale 2014-2020;

numerosi schemi idrici risultano tuttora incompleti con il conseguente mancato o parziale utilizzo, pur a fronte degli ingenti investimenti realizzati;

in risposta alle suddette esigenze infrastrutturali, a partire dalla fine degli anni '90, il CIPE ha approvato diversi programmi irrigui destinati alle regioni meridionali, gestiti dalla struttura tecnica del commissario *ad acta*, per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro, di cui la metà circa in esercizio;

la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui collettivi sono affidate ai consorzi di bonifica, enti pubblici economici, che svolgono tali funzioni ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle norme regionali in materia di bonifica ed irrigazione. Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i consorzi provvedono alla redazione delle progettazioni e alla realizzazione delle opere con finanziamenti pubblici statali o regionali, eventualmente cofinanziati da fondi UE;

le non buone condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei consorzi di bonifica meridionali, peggiorate negli ultimi anni, non hanno, talvolta, consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere in un contesto di sempre maggiore complessità normativa. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto;

l'attività dei consorzi di bonifica va oggi ben oltre la salvaguardia del territorio agricolo,

attraverso una corretta regimazione delle acque, ma si estende alla salvaguardia del territorio *tout court* ; è, infatti, indiscussa l'attuale intersettorialità e polivalenza funzionale delle attività di bonifica, le cui finalità si estendono dalla sicurezza territoriale, attraverso azioni di difesa e conservazione del suolo, alla valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, ma anche ad un corretto uso plurimo delle medesime risorse, alla tutela dell'ambiente, come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio;

nel riconoscere l'intrinseca connessione tra acqua, suolo e bonifica, le legislazioni regionali più recenti, con specifico riferimento all'utilizzazione, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, hanno finora confermato la polivalenza funzionale della bonifica. Nel nuovo scenario, quindi, la materia, pur avendo un proprio radicamento nell'agricoltura, si estende a settori diversi, quali la conservazione e la difesa del suolo;

alla luce della vigente legislazione nazionale e regionale, che conferma la polivalenza funzionale della bonifica, i consorzi di bonifica hanno importanti competenze per la realizzazione e la gestione di opere e azioni, finalizzate alla difesa e conservazione del suolo per l'assetto e l'utilizzazione del territorio, la provvista e utilizzazione delle risorse idriche ad usi prevalentemente irrigui, la salvaguardia ambientale, anche alla luce dei profondi cambiamenti climatici, con i conseguenti effetti su un territorio sempre più vulnerabile, nonché delle emergenze ambientali che, in maniera crescente, si verificano;

sembra, dunque, necessario un nuovo approccio verso il patrimonio idrico, in connessione con i problemi territoriali ed ambientali; inoltre, i maggiori compiti affidati agli enti consortili impongono che il "sistema bonifica" sia autorevole e all'altezza delle sfide che deve affrontare;

i consorzi di bonifica dunque, sia per il loro ruolo "pubblico-privato", che per l'impostazione obbligatoriamente intersettoriale tra gestione idrica e sicurezza territoriale, devono affrontare una sfida inedita, basata sul binomio efficienza gestionale e autorevolezza della *governance*, che deve obbligatoriamente basarsi su regole rigorose e trasparenti, a partire dalla selezione dei suoi rappresentanti;

il protocollo d'intesa tra Stato e Regioni del 2008, nel definire i principi fondamentali per l'azione dei consorzi, ispirati alla salvaguardia e sicurezza territoriale, aveva infatti già richiamato la necessità di intervenire, nel riordino, con modalità e procedure improntate alla trasparenza ed all'imparzialità, alla buona amministrazione, assicurando costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte;

considerato che:

con riferimento alle Regioni meridionali, l'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati tutti dichiarati "esecutivi" dalle rispettive Regioni, e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010;

con riferimento alle Regioni meridionali, lo stato di criticità operativa da parte di alcuni enti attuatori di interventi irrigui ha comportato, come estrema conseguenza, la revoca di concessioni di finanziamenti di 4 opere per un valore di 26,5 milioni di euro, successivamente ridotti a 21,5, con provvedimenti al tempo adottati dal commissario. Situazione, questa, che denota il grave stato di sofferenza di alcune realtà meridionali che richiedono puntuali e tempestivi interventi, eventualmente anche di carattere normativo;

in tale contesto ben si comprende la crescente richiesta da parte dei consorzi meridionali di assistenza e supporto tecnico, cui le Regioni competenti dovrebbero dare puntuale riscontro, avvalendosi, eventualmente, anche dell'assistenza tecnica assicurata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale;

anche le stesse Regioni, enti vigilanti sui consorzi di bonifica, hanno sentito in più occasioni l'esigenza di ricorrere al supporto della suddetta struttura tecnica che si è tradotto di volta in volta nella partecipazione a commissioni di programmazione, di valutazione di progetti, di sviluppo di proposte di modifica di norme e regolamenti regionali, di predisposizione dei bandi di competenza regionale per



l'assegnazione delle risorse comunitarie. Tale attività in alcuni casi è stata oggetto di specifiche convenzioni stipulate tra il commissario e le stesse Regioni, anche a statuto autonomo;

al fine di mitigare le criticità sopraevidenziate, l'ex commissario, in attuazione di specifica norma, aveva inoltre promosso un fondo per la progettazione in favore dei consorzi di bonifica per il cofinanziamento di 29 progetti, in corso d'esecuzione;

al fine di contribuire al contenimento dei costi energetici sostenuti dagli stessi enti, lo stesso commissario aveva avviato un primo programma di interventi nel settore del mini idroelettrico connesso agli impianti irrigui, approvando il finanziamento di 64 impianti di 20 consorzi delle Regioni meridionali, contribuendo oltre tutto al concreto e sostenibile sviluppo di energie rinnovabili, ottimizzando in buona parte le opere esistenti. Aveva altresì avanzato specifiche proposte di semplificazione normativa e procedurale, alcune delle quali accolte dal legislatore nazionale e dalle Regioni interessate;

considerato, infine, che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, all'articolo 6, ha soppresso la gestione commissariale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno Agensud, trasferendo le relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, al fine di garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni meridionali colpite da eventi alluvionali e con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici;

nonostante tale soppressione, resta ferma, a norma del decreto-legge, la destinazione dei finanziamenti per gli interventi previsti nelle Regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

1) a rafforzare azioni e interventi per la piena attuazione dei programmi in corso riguardanti le infrastrutture irrigue del Meridione e gli impianti idroelettrici finanziati, mediante l'adozione di ogni opportuna iniziativa tesa a salvaguardare le attività opportunamente poste in essere prima dalla struttura tecnica commissariale e successivamente dai competenti dipartimenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di assicurare al meglio la continuità ed il completamento delle iniziative poste in essere, tese:

1.a) al recupero delle economie finanziarie rinvenienti dalla chiusura dei rapporti concessori in corso e dai contenziosi in atto;

1.b) alla selezione, con verifica della qualità, congruità ed economicità, delle opere infrastrutturali irrigue di rilevanza nazionale di nuova programmazione (PSRN);

1.c) alla valutazione dei progetti di investimento finalizzati al perseguimento dell'autosufficienza energetica degli enti irrigui nazionali ed allo sviluppo sostenibile di energie rinnovabili, di cui alla legge 7 agosto 2012, n. 134;

1.d) ad assicurare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attività di supporto su specifici aspetti di particolare complessità tecnica, strettamente connessi alle infrastrutture irrigue e relativi utilizzi idroelettrici;

2) ad avviare, compatibilmente con le competenze regionali in materia, una seria riflessione e conseguente definitiva discussione sul sistema dei consorzi di bonifica, per intervenire sul modello di governo, che risulta oggi chiaramente incoerente rispetto alla corposità e alla rilevanza delle attività di natura pubblica loro attribuite, ispirato a metodi rigorosi di gestione e di trasparenza, anche in considerazione della ridefinizione della *governance* delle autorità di bacino operata con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, al fine di:

2.a) assicurare piena garanzia di trasparenza nella gestione dei consorzi e introdurre parametri di verifica della efficienza tecnica delle funzioni primarie di regolazione idrica, a partire dalla dispersione di acqua, per la quale non esistono ad oggi dati certi e verificabili;

2.b) procedere, compatibilmente con le competenze regionali in materia, ad una ricognizione del sistema consortile, anche in collaborazione con l'Anbi (Associazione nazionale consorzi gestione e

tutela del territorio ed acque irrigue), premessa indispensabile per una vera e propria riforma della rete consortile, al fine di avere anche un quadro preciso del numero di consorzi, che presentano situazioni critiche, dal punto di vista sia patrimoniale che della gestione economica, per verificare la dimensione media degli ambiti di intervento, il carico così difforme del personale, la rilevante difformità nel costo dell'acqua, pur considerando le diverse condizioni idrogeologiche del Paese;

2.c) intervenire, compatibilmente con le competenze regionali in materia, sul quadro generale del sistema elettivo dei consorzi di bonifica che, ad un esame della normativa regionale, risulta frammentato nei diversi strumenti di applicazione e troppo differenziato in comparazione tra regioni diverse;

3) a garantire l'efficienza nell'uso delle risorse idriche che permetta l'indispensabile ottimizzazione del quoziente volume utilizzato-superficie irrigata, a mezzo dell'adozione di tecnologie avanzate sia per l'*hardware* che per il *software*;

4) a promuovere l'efficienza energetica, in special modo per le reti caratterizzate da sollevamento meccanico delle acque e quindi da ingenti consumi energetici;

5) a porre in essere un'azione forte e chiara per la produzione su tutte le reti, prevedendo l'istituzione di percorsi specifici e semplificati di intesa con le Regioni, con l'obiettivo di raggiungere la sostenibilità economica di questi tipi di applicazione ad impatto nullo, anche attraverso specifiche incentivazioni;

6) ad estendere progressivamente l'attenzione e l'impegno all'intero settore nazionale, anche considerato che i cambiamenti climatici interessano l'intera penisola.

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Piccoli e Barani e i restanti componenti del Gruppo AL-A

(1-00665) (25 ottobre 2016)

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [BERTOROTTA](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#). -

## V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la disponibilità di risorse idriche presenti sul nostro territorio è fortemente compromessa non solo dalla mancata presenza o non idonea manutenzione delle infrastrutture idriche e irrigue, ma anche dal cambiamento climatico, che è causa di fenomeni estremi;

in Italia, prevalentemente nel meridione, le infrastrutture sono state realizzate prevalentemente dagli anni '50 agli anni '90, grazie a strumenti di pianificazione e a programmi finanziari posti in essere dalla Cassa del Mezzogiorno (istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, e soppressa con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984) sostituita negli obiettivi e nelle funzioni dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), istituita con la legge 1° marzo 1986, n. 64, e soppressa, a sua volta, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

con decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (art. 19, comma 5), fu istituita la figura del commissario *ad acta* per la gestione delle attività svolte dalla soppressa Agensud;

l'art 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di razionalizzare le strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha disposto la soppressione della gestione commissariale;

ad oggi, l'ingente patrimonio infrastrutturale idrico e irriguo dell'ex Agensud è stimato in oltre 2 miliardi di euro e rischia di essere ulteriormente compromesso dalla mancata manutenzione necessaria per il ripristino di infrastrutture, ormai obsolete, indispensabile per contrastare il decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come avviene, ad esempio, in alcune regioni, come la Puglia e la Sicilia;

in relazione alle infrastrutture irrigue, negli anni '90, al fine di favorire la realizzazione delle

opere, nonché la loro riqualificazione, con delibera CIPE, sotto la gestione del commissario ad acta, sono stati finanziati piani irrigui destinati alle regioni meridionali per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro. L'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati dichiarati esecutivi dalle rispettive Regioni e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010 "Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud-Italia", al cui comma 1.2 disponeva che: "le procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono revocate con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai concessionari sono riconosciute le sole spese rendicontate sostenute". È bene precisare che il *deficit* operativo degli enti attuatori di interventi irrigui (consorzi) a realizzare tali opere in tempi congrui, ha comportato la revoca delle concessioni di finanziamenti di interventi concernenti, tra i tanti e a titolo di esempio: i lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro e i lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno; quest'ultima, solo nel 2014 con delibera CIPE n. 46, è stata rifinanziata. Ciò ha comportato, inevitabilmente, un dispendio di risorse, sia economiche che temporali; considerato che:

l'utilizzo della risorsa idrica varia molto da un Paese all'altro in relazione alle attività produttive prevalenti. In Italia gli utilizzi principali sono quello irriguo (45 per cento), industriale (20 per cento), energetico (15 per cento) e il restante 20 per cento è destinato al consumo umano attraverso il ciclo integrato SII (captazione, distribuzione, raccolta, depurazione);

da diversi anni si lamenta un pesante *deficit* infrastrutturale, che attanaglia il servizio idrico integrato. Le criticità vanno dall'emergenza quali-quantitativa dell'approvvigionamento idrico alle carenze della rete fognaria e della depurazione. Carenze per le quali il nostro Paese è stato anche oggetto di condanne plurime da parte della Corte di giustizia europea;

già la direttiva 271/91/CEE disponeva agli artt. 3 e 4 che tutti gli agglomerati superiori ai 15.000 abitanti equivalenti avrebbero dovuto essere serviti da reti fognarie e sistemi depurativi entro il 31 dicembre 2000;

il ritardo inerente alla riqualificazione infrastrutturale riguardante il ciclo integrato delle acque (captazione, distribuzione, raccolta, depurazione) non sembra ancora riuscire ad esprimere quel salto di qualità a lungo auspicato, anche a causa delle criticità determinate dalla riforma delle autorità d'ambito (AATO), avviata nel 2009 e più volte prorogata. Infatti, secondo una ricerca condotta dal Laboratorio servizi pubblici locali, uno scenario che ambisca a recuperare il ritardo dovrebbe prevedere investimenti per almeno 5 miliardi di euro all'anno, quasi 3 volte gli investimenti attuali. Uno sforzo di questa portata avrebbe ricadute economiche non trascurabili, equivalenti a 0,7 punti percentuali di Pil per ciascun anno e consentirebbe la creazione di 182.000 nuovi posti di lavoro;

evidenziato che:

il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ha affidato ai consorzi di bonifica la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, nonché la tutela del patrimonio ambientale e agricolo e la difesa del suolo. Essi, inoltre, sono incaricati dell'esercizio e della manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, quali la sicurezza idraulica, le opere irrigue e quelle di salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua, attività fondamentali nell'amministrazione e nella conservazione della risorsa idrica;

le competenze in materia di bonifica hanno subito, nel corso degli anni, una serie di modifiche normative. Prima di rientrare nelle competenze regionali erano di competenza statale. Il primo parziale decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario è stato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in materie quali la caccia e la pesca nelle acque interne, l'agricoltura e le foreste, la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica e le opere di bonifica, con esclusivo riferimento all'ambito del territorio regionale. Lo Stato si riservò tutte le funzioni di competenza ultraregionale, riguardanti: opere, piani, classificazioni, consorzi interregionali, perché ritenuti di interesse nazionale. Solo con il decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è avuto un trasferimento *tout court* dallo Stato e dai molteplici enti pubblici alle Regioni ed enti locali, con conseguente ricomposizione-trasformazione decentrata delle funzioni pubbliche, stabilendo con legge che la manutenzione dei corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale viene affidata alle Regioni e province autonome per i corsi d'acqua naturali riservando all'attività consortile la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica quali canali, impianti idrovori, manufatti, manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica. Inoltre, ha decretato il passaggio delle competenze dal genio civile alle Regioni, ad eccezione delle funzioni svolte dagli uffici speciali, delle competenze in materia di opere marittime e di un numero di altri servizi, prevedendo la collaborazione per tutte quelle attività di tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio. Ma l'attività amministrativa e di esecuzione di opere da parte dei consorzi ha dovuto confrontarsi con la recente legislazione nazionale di riforma in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti, che, con il continuo evolversi degli assetti territoriali, precludono una loro efficace e pertinente attività;

si segnala, inoltre, che l'insufficiente realizzazione e manutenzione degli impianti dipende, in parte, anche dalle difficoltà di stabilire il riparto di competenze tra i vari enti di diritto pubblico (Regione, genio civile, consorzi di bonifica) per gli interventi sulle reti idriche e sui sistemi di drenaggio;

pertanto, anche la proliferazione di normativa regionale ha comportato una dispersione delle risorse e sovrapposizioni delle funzioni esecutive tra differenti enti (Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, autorità di bacino) che sono state fonte di sprechi e sovrapposizioni, tali da non consentire una reale mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico. Pertanto, si rende necessario operare un chiarimento normativo e funzionale, in quanto in alcune Regioni vi è un'evidente sovrapposizione di competenze tra diversi enti che genera confusione ed incertezze operative che poi si ripercuotono sull'attività di prevenzione e di manutenzione del territorio. Sarebbe auspicabile definire, con maggior precisione, i limiti delle competenze di ciascuna istituzione;

per la prevenzione del rischio idrogeologico, di rilevante interesse sono le opere di regimazione idraulica e di scolo, importanti per la difesa del suolo che stentano a realizzarsi, a causa di una poco efficiente e in alcuni casi mancante politica d'uso del suolo, che necessita di un sistema realmente integrato di interventi di difesa attiva dello stesso (interventi di forestazione, ingegneria naturalistica, eccetera, programmati sulla base di indagini conoscitive e cartografie tematiche di rischio geomorfologico e idrologico) e di un sistema di manutenzione programmata del territorio;

non trascurabili sono le criticità riscontrate dai consorzi di bonifica per la realizzazione e la manutenzione di opere volte a tutelare i territori dal rischio di inondazioni, che necessiterebbero di una programmazione e di manutenzione adeguata delle reti di drenaggio delle acque superficiali indispensabili per raccogliere, convogliare e smaltire le acque meteoriche in eccesso. Al fine di garantire un'ottimale ed efficiente realizzazione e manutenzione delle suddette opere da parte dei consorzi di bonifica, urge un adeguamento delle reti di drenaggio, che tenga conto del consumo di suolo e del livello di urbanizzazione dei territori;

sul punto, uno dei problemi più gravi è dovuto al forte incremento della superficie delle coltivazioni a serre, che aumentando in maniera significativa il coefficiente di deflusso, determina la necessità di un adeguamento delle sezioni dei corsi d'acqua naturali e artificiali per evitare esondazioni;

a tal proposito, si segnala come numerose opere idriche (si veda la diga di Campolattaro, in provincia di Benevento, costruita con finanziamenti Cassa del Mezzogiorno) siano state costruite senza prevedere delle opportune opere di derivazione delle acque raccolte ai piedi della cittadina di Campolattaro, che imbrigliano le acque del fiume Tammaro, la cui omissione non ha consentito, per circa un ventennio, l'utilizzo dell'opera con conseguente aggravio economico per lo Stato;

si rende necessario operare un chiarimento normativo e funzionale, in quanto in alcune Regioni vi è un'evidente sovrapposizione di competenze tra diversi enti che genera confusione ed incertezze operative, che poi si ripercuotono sull'attività di prevenzione e di manutenzione del territorio (ad

esempio in Campania i consorzi di bonifica, l'Agenzia regionale difesa del suolo, i geni civili, le autorità di bacino e diversi commissariati si occupano della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico); sarebbe auspicabile definire con maggior precisione i limiti delle competenze di ciascuna istituzione. Sarebbe auspicabile affidare alle autorità di bacino solamente compiti di pianificazione territoriale, programmazione e controllo sulle progettazioni redatte con esclusione di qualsiasi attività di progettazione, al fine di evitare conflitti di interessi tra soggetti controllati e controllori. Agli uffici del genio civile potrebbe essere assegnato unicamente il compito di eseguire la manutenzione delle opere di interesse regionale ed in particolare quelle di sistemazione idraulica delle aste fluviali, nonché la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica sulle aste. Ai consorzi di bonifica spetterebbe invece la progettazione, gestione e manutenzione, sia delle opere di bonifica (opere artificiali) che delle aste torrentizie naturali;

andrebbe poi rivalutato il ruolo dei consorzi che non può essere ricondotto soltanto ad una mera attività di supporto all'agricoltura, considerato che la gran parte degli interventi che si eseguono vanno a beneficio degli insediamenti urbani; a tal proposito sembra anacronistica la dipendenza dei consorzi (almeno in Campania) dal solo Assessorato regionale per l'agricoltura;

considerato altresì che per un'efficiente gestione delle reti e degli impianti irrigui si dovrebbe procedere ad una valutazione più accurata della gestione delle risorse idriche, che tenga conto, non solo dello sviluppo di adeguate politiche e strategie di gestione, ma anche delle problematiche di carattere ambientale in un'ottica di "sostenibilità" della risorsa idrica. A tal fine, lo sviluppo di nuove tecnologie (ad esempio contatori elettronici, monitoraggio reti, sensoristica) si rende necessario per garantire la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica e per migliorare, nelle varie fasi interessate da problemi di contaminazione, del suolo e delle falde lo stato delle matrici ambientali (come ad esempio la chiusura dei pozzi, sia quelli che prelevano in zone inquinate, sia quelli che producono incremento dell'ingressione salina nelle falde costiere);

considerato infine che sono note le condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei consorzi di bonifica meridionali, che spesso non hanno consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica in un contesto di sempre maggiore complessità. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto,

impegna il Governo:

1) ad assumere le opportune iniziative, volte ad assicurare agli enti attuatori le condizioni minime per realizzare al meglio le infrastrutture necessarie agli interventi idrici e irrigui;

2) a favorire l'adozione, nel rispetto delle competenze regionali, di opportune misure di carattere normativo, volte a contenere la proliferazione normativa in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti, che con il continuo evolversi degli assetti territoriali precludono un'efficace e pertinente attività dei consorzi;

3) a fornire, nel rispetto delle competenze regionali, indicazioni di indirizzo generale, al fine di rendere più omogenee le legislazioni regionali e di rafforzare la qualità dei processi di produzione agricola;

4) a sollecitare le Regioni, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, affinché provvedano a un riordino normativo che definisca le competenze dei vari enti operanti sul territorio e consentano ai soggetti attuatori della gestione, realizzazione e manutenzione di opere idriche e irrigue un'efficiente bonifica per la difesa del suolo.

(1-00665) (testo 2) (03 novembre 2016)

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [BERTOROTTA](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [BULGARELLI](#), [DONNO](#), [MANGILI](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#). -

**Approvata**

Il Senato,

premessi che:

la disponibilità di risorse idriche presenti sul nostro territorio è fortemente compromessa non solo dalla mancata presenza o non idonea manutenzione delle infrastrutture idriche e irrigue, ma anche dal cambiamento climatico, che è causa di fenomeni estremi;

in Italia, prevalentemente nel meridione, le infrastrutture sono state realizzate prevalentemente dagli anni '50 agli anni '90, grazie a strumenti di pianificazione e a programmi finanziari posti in essere dalla Cassa del Mezzogiorno (istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, e soppressa con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984) sostituita negli obiettivi e nelle funzioni dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud), istituita con la legge 1° marzo 1986, n. 64, e soppressa, a sua volta, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

con decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 (art. 19, comma 5), fu istituita la figura del commissario *ad acta* per la gestione delle attività svolte dalla soppressa Agensud;

l'art 6 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al fine di razionalizzare le strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha disposto la soppressione della gestione commissariale;

ad oggi, l'ingente patrimonio infrastrutturale idrico e irriguo dell'ex Agensud è stimato in oltre 2 miliardi di euro e rischia di essere ulteriormente compromesso dalla mancata manutenzione necessaria per il ripristino di infrastrutture, ormai obsolete, indispensabile per contrastare il decadimento della capacità produttiva del settore agricolo irriguo, come avviene, ad esempio, in alcune regioni, come la Puglia e la Sicilia;

in relazione alle infrastrutture irrigue, negli anni '90, al fine di favorire la realizzazione delle opere, nonché la loro riqualificazione, con delibera CIPE, sotto la gestione del commissario *ad acta*, sono stati finanziati piani irrigui destinati alle regioni meridionali per oltre 100 interventi del valore di 1,2 miliardi di euro. L'ultimo programma nazionale irriguo ha registrato consistenti ritardi nella fase iniziale di predisposizione dei progetti effettivamente cantierabili, nonostante fossero stati dichiarati esecutivi dalle rispettive Regioni e come tali rubricati dal CIPE con delibera n. 92/2010 "Nuovo programma irriguo nazionale - Regioni del Sud-Italia", al cui comma 1.2 disponeva che: "le procedure di gara non siano concluse, con l'aggiudicazione definitiva, entro 18 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, sono revocate con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai concessionari sono riconosciute le sole spese rendicontate sostenute". È bene precisare che il *deficit* operativo degli enti attuatori di interventi irrigui (consorzi) a realizzare tali opere in tempi congrui, ha comportato la revoca delle concessioni di finanziamenti di interventi concernenti, tra i tanti e a titolo di esempio: i lavori di completamento ed adeguamento funzionale degli impianti irrigui nella val di Sangro e i lavori di completamento della diga di Ponte Chiauci sul fiume Trigno; quest'ultima, solo nel 2014 con delibera CIPE n. 46, è stata rifinanziata. Ciò ha comportato, inevitabilmente, un dispendio di risorse, sia economiche che temporali;

considerato che:

l'utilizzo della risorsa idrica varia molto da un Paese all'altro in relazione alle attività produttive prevalenti. In Italia gli utilizzi principali sono quello irriguo (45 per cento), industriale (20 per cento), energetico (15 per cento) e il restante 20 per cento è destinato al consumo umano attraverso il ciclo integrato SII (captazione, distribuzione, raccolta, depurazione);

da diversi anni si lamenta un pesante *deficit* infrastrutturale, che attanaglia il servizio idrico integrato. Le criticità vanno dall'emergenza quali-quantitativa dell'approvvigionamento idrico alle carenze della rete fognaria e della depurazione. Carenze per le quali il nostro Paese è stato anche oggetto di condanne plurime da parte della Corte di giustizia europea;

già la direttiva 271/91/CEE disponeva agli artt. 3 e 4 che tutti gli agglomerati superiori ai 15.000 abitanti equivalenti avrebbero dovuto essere serviti da reti fognarie e sistemi depurativi entro il 31 dicembre 2000;

il ritardo inerente alla riqualificazione infrastrutturale riguardante il ciclo integrato delle acque (captazione, distribuzione, raccolta, depurazione) non sembra ancora riuscire ad esprimere quel salto di qualità a lungo auspicato, anche a causa delle criticità determinate dalla riforma delle autorità d'ambito (AATO), avviata nel 2009 e più volte prorogata. Infatti, secondo una ricerca condotta dal Laboratorio servizi pubblici locali, uno scenario che ambisca a recuperare il ritardo dovrebbe prevedere investimenti per almeno 5 miliardi di euro all'anno, quasi 3 volte gli investimenti attuali. Uno sforzo di questa portata avrebbe ricadute economiche non trascurabili, equivalenti a 0,7 punti percentuali di Pil per ciascun anno e consentirebbe la creazione di 182.000 nuovi posti di lavoro;

evidenziato che:

il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ha affidato ai consorzi di bonifica la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche, nonché la tutela del patrimonio ambientale e agricolo e la difesa del suolo. Essi, inoltre, sono incaricati dell'esercizio e della manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, quali la sicurezza idraulica, le opere irrigue e quelle di salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua, attività fondamentali nell'amministrazione e nella conservazione della risorsa idrica;

le competenze in materia di bonifica hanno subito, nel corso degli anni, una serie di modifiche normative. Prima di rientrare nelle competenze regionali erano di competenza statale. Il primo parziale decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario è stato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, in materie quali la caccia e la pesca nelle acque interne, l'agricoltura e le foreste, la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, l'approvazione e l'attuazione dei piani generali di bonifica e le opere di bonifica, con esclusivo riferimento all'ambito del territorio regionale. Lo Stato si riservò tutte le funzioni di competenza ultraregionale, riguardanti: opere, piani, classificazioni, consorzi interregionali, perché ritenuti di interesse nazionale. Solo con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è avuto un trasferimento *tout court* dallo Stato e dai molteplici enti pubblici alle Regioni ed enti locali, con conseguente ricomposizione-trasformazione decentrata delle funzioni pubbliche, stabilendo con legge che la manutenzione dei corsi d'acqua presenti sul territorio nazionale viene affidata alle Regioni e province autonome per i corsi d'acqua naturali riservando all'attività consortile la realizzazione delle opere pubbliche di bonifica quali canali, impianti idrovori, manufatti, manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica. Inoltre, ha decretato il passaggio delle competenze dal genio civile alle Regioni, ad eccezione delle funzioni svolte dagli uffici speciali, delle competenze in materia di opere marittime e di un numero di altri servizi, prevedendo la collaborazione per tutte quelle attività di tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio. Ma l'attività amministrativa e di esecuzione di opere da parte dei consorzi ha dovuto confrontarsi con la recente legislazione nazionale di riforma in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti, che, con il continuo evolversi degli assetti territoriali, precludono una loro efficace e pertinente attività;

si segnala, inoltre, che l'insufficiente realizzazione e manutenzione degli impianti dipende, in parte, anche dalle difficoltà di stabilire il riparto di competenze tra i vari enti di diritto pubblico (Regione, genio civile, consorzi di bonifica) per gli interventi sulle reti idriche e sui sistemi di drenaggio;

pertanto, anche la proliferazione di normativa regionale ha comportato una dispersione delle risorse e sovrapposizioni delle funzioni esecutive tra differenti enti (Regioni, Province, Comuni, consorzi di bonifica, autorità di bacino) che sono state fonte di sprechi e sovrapposizioni, tali da non consentire una reale mitigazione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico. Pertanto, si rende necessario operare un chiarimento normativo e funzionale, in quanto in alcune Regioni vi è un'evidente sovrapposizione di competenze tra diversi enti che genera confusione ed incertezze operative che poi si ripercuotono sull'attività di prevenzione e di manutenzione del territorio. Sarebbe auspicabile definire, con maggior precisione, i limiti delle competenze di ciascuna istituzione;

per la prevenzione del rischio idrogeologico, di rilevante interesse sono le opere di regimazione idraulica e di scolo, importanti per la difesa del suolo che stentano a realizzarsi, a causa di una poco

efficiente e in alcuni casi mancante politica d'uso del suolo, che necessita di un sistema realmente integrato di interventi di difesa attiva dello stesso (interventi di forestazione, ingegneria naturalistica, eccetera, programmati sulla base di indagini conoscitive e cartografie tematiche di rischio geomorfologico e idrologico) e di un sistema di manutenzione programmatica del territorio;

non trascurabili sono le criticità riscontrate dai consorzi di bonifica per la realizzazione e la manutenzione di opere volte a tutelare i territori dal rischio di inondazioni, che necessiterebbero di una programmazione e di manutenzione adeguata delle reti di drenaggio delle acque superficiali indispensabili per raccogliere, convogliare e smaltire le acque meteoriche in eccesso. Al fine di garantire un'ottimale ed efficiente realizzazione e manutenzione delle suddette opere da parte dei consorzi di bonifica, urge un adeguamento delle reti di drenaggio, che tenga conto del consumo di suolo e del livello di urbanizzazione dei territori;

sul punto, uno dei problemi più gravi è dovuto al forte incremento della superficie delle coltivazioni a serre, che aumentando in maniera significativa il coefficiente di deflusso, determina la necessità di un adeguamento delle sezioni dei corsi d'acqua naturali e artificiali per evitare esondazioni;

a tal proposito, si segnala come numerose opere idriche (si veda la diga di Campolattaro, in provincia di Benevento, costruita con finanziamenti Cassa del Mezzogiorno) siano state costruite senza prevedere delle opportune opere di derivazione delle acque raccolte ai piedi della cittadina di Campolattaro, che imbrigliano le acque del fiume Tammaro, la cui omissione non ha consentito, per circa un ventennio, l'utilizzo dell'opera con conseguente aggravio economico per lo Stato;

si rende necessario operare un chiarimento normativo e funzionale, in quanto in alcune Regioni vi è un'evidente sovrapposizione di competenze tra diversi enti che genera confusione ed incertezze operative, che poi si ripercuotono sull'attività di prevenzione e di manutenzione del territorio (ad esempio in Campania i consorzi di bonifica, l'Agenzia regionale difesa del suolo, i geni civili, le autorità di bacino e diversi commissariati si occupano della difesa del suolo e del dissesto idrogeologico); sarebbe auspicabile definire con maggior precisione i limiti delle competenze di ciascuna istituzione. Sarebbe auspicabile affidare alle autorità di bacino solamente compiti di pianificazione territoriale, programmazione e controllo sulle progettazioni redatte con esclusione di qualsiasi attività di progettazione, al fine di evitare conflitti di interessi tra soggetti controllati e controllori. Agli uffici del genio civile potrebbe essere assegnato unicamente il compito di eseguire la manutenzione delle opere di interesse regionale ed in particolare quelle di sistemazione idraulica delle aste fluviali, nonché la progettazione degli interventi di sistemazione idraulica sulle aste. Ai consorzi di bonifica spetterebbe invece la progettazione, gestione e manutenzione, sia delle opere di bonifica (opere artificiali) che delle aste torrentizie naturali;

andrebbe poi rivalutato il ruolo dei consorzi che non può essere ricondotto soltanto ad una mera attività di supporto all'agricoltura, considerato che la gran parte degli interventi che si eseguono vanno a beneficio degli insediamenti urbani; a tal proposito sembra anacronistica la dipendenza dei consorzi (almeno in Campania) dal solo Assessorato regionale per l'agricoltura;

considerato altresì che per un'efficiente gestione delle reti e degli impianti irrigui si dovrebbe procedere ad una valutazione più accurata della gestione delle risorse idriche, che tenga conto, non solo dello sviluppo di adeguate politiche e strategie di gestione, ma anche delle problematiche di carattere ambientale in un'ottica di "sostenibilità" della risorsa idrica. A tal fine, lo sviluppo di nuove tecnologie (ad esempio contatori elettronici, monitoraggio reti, sensoristica) si rende necessario per garantire la conservazione quali-quantitativa della risorsa idrica e per migliorare, nelle varie fasi interessate da problemi di contaminazione, del suolo e delle falde lo stato delle matrici ambientali (come ad esempio la chiusura dei pozzi, sia quelli che prelevano in zone inquinate, sia quelli che producono incremento dell'ingressione salina nelle falde costiere);

considerato infine che sono note le condizioni economiche e finanziarie della maggior parte dei consorzi di bonifica meridionali, che spesso non hanno consentito di affrontare adeguatamente i crescenti impegni tecnici ed amministrativi connessi alla progettazione, realizzazione e gestione delle



opere di bonifica in un contesto di sempre maggiore complessità. Ciò, oltre alle problematiche di carattere generale connesse alla continua evoluzione del quadro normativo in tema di appalti pubblici ed alle connesse criticità del sistema, ha comportato, in generale, una progressiva riduzione della capacità operativa, sia in termini di predisposizione di idonee proposte progettuali, sia in termini di gestione delle varie fasi di appalto,

impegna il Governo:

1) ad assumere, nei limiti delle competenze statali, le opportune iniziative, volte ad assicurare agli enti attuatori le condizioni minime per realizzare al meglio le infrastrutture necessarie agli interventi idrici e irrigui;

2) a favorire l'adozione, per quanto di competenza e nel rispetto delle competenze regionali, di opportune misure di carattere normativo, volte a contenere la proliferazione normativa in materia di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di appalti, che con il continuo evolversi degli assetti territoriali precludono un'efficace e pertinente attività dei consorzi;

3) a fornire, nel rispetto delle competenze regionali, indicazioni di indirizzo generale, al fine di rendere più omogenee le legislazioni regionali e di rafforzare la qualità dei processi di produzione agricola;

4) a sollecitare le Regioni, per quanto di competenza e nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni, affinché provvedano a un riordino normativo che definisca le competenze dei vari enti operanti sul territorio e consentano ai soggetti attuatori della gestione, realizzazione e manutenzione di opere idriche e irrigue un'efficiente bonifica per la difesa del suolo.

(1-00666) (25 ottobre 2016)

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [MASTRANGELI](#), [PETRAGLIA](#). -

#### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che:

le risorse idriche rappresentano un patrimonio di eccezionale importanza nel nostro Paese, su cui impattano, in modo imponente, i fenomeni di cambiamento climatico e innalzamento delle temperature, dovuti a metodi produttivi poco lungimiranti e scarsamente sostenibili degli ultimi secoli;

l'effettiva disponibilità di tali risorse ha risvolti drammatici per i cittadini, con particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale;

si calcola che circa il 60 per cento dell'acqua prelevata in Italia sia destinato all'utilizzo in agricoltura;

a sua volta, la produzione agricola, in particolar modo nel Sud d'Italia, dipende in modo prevalente dalla disponibilità d'acqua per il prosieguo delle attività. I dati mostrano come, mentre al Nord Italia la quasi totalità del prelievo provenga da acque di falda (circa il 90 per cento), al Sud le acque accumulate negli invasi siano una componente che va dal 15 a 25 per cento del totale: un elemento che rende le regioni settentrionali strutturalmente meno esposte alle crisi idriche. Inoltre, le aree del Nord presentano prevalentemente grandi bacini idrografici, mentre al Sud sono prevalenti i corsi d'acqua irregolari e torrentizi;

i fenomeni di siccità che si verificano in modo frequente in molti territori meridionali compromettono in modo significativo non soltanto le semplici attività quotidiane, ma anche un intero settore, quello agricolo, ad essi fortemente esposto. Allo stesso tempo, anche il notevole aumento di eventi calamitosi, tra cui le piogge di forte entità, è in grado di produrre danni inestimabili al settore;

le risorse idriche sono inoltre strettamente connesse con la difesa del suolo e la tutela del territorio, ambiti dimostratisi nel corso degli ultimi anni estremamente vulnerabili;

un ulteriore fronte su cui è necessario intervenire è quello degli sprechi, che aggravano in modo determinante la scarsità d'acqua connessa con i fenomeni di riscaldamento globale. È sempre più urgente, dunque, risolvere altresì il problema delle dispersioni nelle reti degli acquedotti;

la doppia dimensione delle criticità riferibili al settore, sia di approvvigionamento che di

gestione, richiede un'attenta pianificazione di interventi e investimenti. La garanzia di disponibilità va infatti strettamente connessa con la qualità delle acque, al fine di evitare fenomeni di depauperamento e di inquinamento;

è fuori di dubbio che la rete infrastrutturale connessa con la gestione delle risorse idriche necessiti di interventi che ne assicurino il mantenimento e la funzionalità, al fine non soltanto di evitarne il decadimento, ma di allinearla anche alle nuove esigenze connesse con i fenomeni di cambiamento climatico;

appare dunque urgente impiegare pienamente e correttamente le risorse disponibili per le infrastrutture idriche, sostenendo l'attività degli enti preposti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi,

impegna il Governo:

1) ad avviare un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica, segnalando in particolar modo le opere avviate ma non completate;

2) a dare immediata priorità alla realizzazione delle opere che risultino essere già iniziate;

3) a garantire, per la cantierizzazione degli interventi, l'impiego immediato delle risorse disponibili nel piano irriguo nazionale, a cui si sono aggiunti i fondi comunitari del Fondo di coesione per circa 500 milioni di euro, portando le risorse disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 a circa 800 milioni di euro;

4) a dare priorità agli interventi nei territori interessati da fenomeni di siccità, con particolare riguardo alle regioni del Sud Italia;

5) ad integrare l'implementazione del risparmio idrico tra i criteri centrali degli interventi;

6) a procedere ad una riorganizzazione del sistema dei consorzi di bonifica, in modo da garantire gli strumenti utili al loro funzionamento e ad una piena valorizzazione del loro ruolo nella gestione delle risorse a livello locale;

7) a valutare la possibilità di elaborare, d'intesa con le Regioni, un piano per la realizzazione di piccoli invasi gestiti da consorzi di agricoltori.

(1-00666) (testo 2) (03 novembre 2016)

[CAMPANELLA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [MASTRANGELI](#), [PETRAGLIA](#). -

#### **Approvata**

Il Senato,

premesso che:

le risorse idriche rappresentano un patrimonio di eccezionale importanza nel nostro Paese, su cui impattano, in modo imponente, i fenomeni di cambiamento climatico e innalzamento delle temperature, dovuti a metodi produttivi poco lungimiranti e scarsamente sostenibili degli ultimi secoli;

l'effettiva disponibilità di tali risorse ha risvolti drammatici per i cittadini, con particolare riguardo alle regioni dell'Italia meridionale;

si calcola che circa il 60 per cento dell'acqua prelevata in Italia sia destinato all'utilizzo in agricoltura;

a sua volta, la produzione agricola, in particolar modo nel Sud d'Italia, dipende in modo prevalente dalla disponibilità d'acqua per il prosieguo delle attività; i fenomeni di siccità che si verificano in modo frequente in molti territori meridionali compromettono in modo significativo non soltanto le semplici attività quotidiane, ma anche un intero settore, quello agricolo, ad essi fortemente esposto. Allo stesso tempo, anche il notevole aumento di eventi calamitosi, tra cui le piogge di forte entità, è in grado di produrre danni inestimabili al settore;

le risorse idriche sono inoltre strettamente connesse con la difesa del suolo e la tutela del territorio, ambiti dimostratisi nel corso degli ultimi anni estremamente vulnerabili;

un ulteriore fronte su cui è necessario intervenire è quello degli sprechi, che aggravano in modo determinante la scarsità d'acqua connessa con i fenomeni di riscaldamento globale. È sempre più urgente, dunque, risolvere altresì il problema delle dispersioni nelle reti degli acquedotti;

la doppia dimensione delle criticità riferibili al settore, sia di approvvigionamento che di gestione, richiede un'attenta pianificazione di interventi e investimenti. La garanzia di disponibilità va infatti strettamente connessa con la qualità delle acque, al fine di evitare fenomeni di depauperamento e di inquinamento;

è fuori di dubbio che la rete infrastrutturale connessa con la gestione delle risorse idriche necessiti di interventi che ne assicurino il mantenimento e la funzionalità, al fine non soltanto di evitarne il decadimento, ma di allinearla anche alle nuove esigenze connesse con i fenomeni di cambiamento climatico;

appare dunque urgente impiegare pienamente e correttamente le risorse disponibili per le infrastrutture idriche, sostenendo l'attività degli enti preposti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi,

impegna il Governo:

1) ad avviare un monitoraggio completo delle opere necessarie alla rete infrastrutturale idrica, segnalando in particolar modo le opere avviate ma non completate;

2) a garantire, per la cantierizzazione degli interventi, l'impiego immediato delle risorse disponibili nel piano irriguo nazionale, a cui si sono aggiunti i fondi comunitari del Fondo di coesione per circa 500 milioni di euro, portando le risorse disponibili per il periodo di programmazione 2014-2020 a circa 800 milioni di euro;

3) ad integrare l'implementazione del risparmio idrico tra i criteri centrali degli interventi;

4) a procedere, nel rispetto delle competenze regionali, ad una riorganizzazione del sistema dei consorzi di bonifica, in modo da garantire gli strumenti utili al loro funzionamento e ad una piena valorizzazione del loro ruolo nella gestione delle risorse a livello locale;

5) a valutare la possibilità di elaborare, d'intesa con le Regioni, un piano per la realizzazione di piccoli invasi gestiti da consorzi di agricoltori .

#### Allegato B

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

##### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bernini, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampolillo, Consiglio, Crosio, Cuomo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Donno, Fattori, Fedeli, Formigoni, Gaetti, Gatti, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Napolitano, Nencini, Olivero, Padua, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Sciascia, Stucchi, Tarquinio, Tocci, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alicata, Astorre, Battista e Divina, per attività della 4a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lai, Cappelletti, Floris, Mussini e Uras, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince; Orellana, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

##### **Inchieste parlamentari, ritiro di firme**

Il senatore Calderoli ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla proposta d'inchiesta parlamentare: Fedeli ed altri - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (*Doc. XXII, n. 34*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cucca, Chiti, Di Giorgi, Mauro Maria Marino, Angioni, Anitori, Astorre, Bignami, Capacchione, Conte, Cuomo, Dalla Tor, De Poli, Del Barba, Fabbri, Fravezzi, Giacobbe, Liuzzi, Lucherini, Molinari, Orellana, Padua, Panizza, Puppato, Romano, Ruta, Saggese, Scalia, Spilabotte e Villari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03269, del senatore Pagliari.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 ottobre al 2 novembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 145

CASTALDI ed altri: sull'acquisto di indumenti per operai non conformi alla normativa da parte dell'azienda ASM SpA de L'Aquila (4-06566) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

MARCUCCI: sulla sede dell'istituto nautico statale "Amerigo Vespucci" di Gallipoli (Lecce) (4-06497) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

ORRU' ed altri: sull'iter di statizzazione degli istituti musicali ex pareggiati (4-05673) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

PETRAGLIA ed altri: sulla mancata concessione di un'ulteriore giornata per i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso (4-06293) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

PUPPATO ed altri: sulla gestione dell'istituto superiore "Primo Levi" di Montebelluna (Treviso) (4-05824) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

ROMANI Maurizio, BENCINI: sulla verifica della pericolosità delle radiazioni del MUOS di Niscemi (Caltanissetta) (4-05488) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interpellanze

[ZIZZA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#), [MILO](#), [TARQUINIO](#), [DE SIANO](#) - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa - Premesso che:

il comparto aerospaziale è strategico per l'economia italiana;

l'Italia è tra i *leader* mondiali nel settore della ricerca e dell'industria aerospaziale;

le attività aerospaziali hanno via via acquisito una rilevanza di primo ordine per l'economia dei Paesi industrializzati, avendo ricadute importanti in diversi settori, tra cui quelli dell'ambiente, dei trasporti, delle telecomunicazioni, della sicurezza e della difesa;

ad ogni settore correlato a quello aerospaziale corrispondono diversi filoni di ricerca scientifica, le cui conoscenze sono fondamentali per lo sviluppo tecnologico di servizi fruibili dai cittadini;

il settore aeronautico di Finmeccanica dal 1° gennaio 2016 è stato suddiviso in 3 distinti gruppi: Leonardo - Divisione elicotteri, Leonardo - Divisione velivoli e Leonardo - Divisione aerostrutture, mentre in Puglia sono presenti 3 siti di Leonardo: a Foggia, a Grottaglie (Taranto) e a Brindisi;

la decisione del gruppo Leonardo Finmeccanica (aerospazio) di internalizzare anche in Puglia, e nei siti di Grottaglie e Brindisi, attività produttive prima affidate ad imprese terze, ha destato molta preoccupazione soprattutto tra i lavoratori per il loro futuro lavorativo, legato alla nuova gestione delle ditte di appalto da parte di Leonardo Finmeccanica;

nello stabilimento di Foggia ad esempio, c'è stata una perdita occupazionale di circa 200 addetti compensata con un trucco operativo, spostando da Cameri (Novara) la miscellanea dell'F35 (aereo militare, sotto la gestione di Finmeccanica - Divisione velivoli). Un palliativo temporaneo a parere degli interpellanti, visti i bassi ratei produttivi del programma F35;

per il programma B787-8 e B787-9, Boeing ha deciso di ridurre le serie meno sviluppate dallo stabilimento di Grottaglie, riportandosi in casa parte del lavoro. Si rammenta che questo stabilimento nasce solamente per servire Boeing sul programma B787;

per la nuova versione B787-10, ancora non si conosce il destino dello stabilimento di Grottaglie e se Leonardo riuscirà a convincere Boeing a concedere ancora questo segmento;

premesso inoltre che, per quanto risulta agli interpellanti:

la situazione dello stabilimento di Brindisi per Leonardo - Divisione elicotteri è grave. I lavoratori e i rappresentanti sindacali temono per il futuro dello stabilimento ex Agusta Westland a Brindisi, o meglio per il futuro occupazionale di tutti i lavoratori diretti e non solo. Avvisaglie che rischiano di concretizzarsi, già nelle prossime settimane, con una cinquantina di lavoratori con contratto di somministrazione, che temono di non avere alcun rinnovo;

in realtà la mutata politica industriale messa in atto da Finmeccanica, al fine di contenere i costi, ha già

determinato una serie di scossoni nell'indotto. Il più evidente, quello che ha fatto e che continua a fare più rumore, è il caso Dema, l'azienda del settore aeronautico andata in crisi da circa un anno, ovvero da quando Agusta ha scelto di internalizzare una serie di lavorazioni tra le quali anche quelle che fino a quel momento erano affidate alla società campana. Dal 1° gennaio 2016 non esiste più l'ufficio acquisti di Brindisi: è stato spostato a Cascina Costa (Varese);

considerato che:

nel comparto aerospaziale pugliese è in corso da almeno 3 anni una fortissima politica di de-investimento sul territorio da parte del gruppo Leonardo, al netto di investimenti finanziati per lo più da risorse europee o regionali e nazionali e non certo per chiaro volere strategico di lungo termine del gruppo italiano. Questi investimenti regionali vincolerebbero il gruppo Leonardo a mantenere i livelli occupazionali, se non ad incrementarli, ma i termini per rispettare questo accordo scadranno a breve e non sono mai sembrati davvero efficaci nel vincolare Leonardo ad investire sul territorio pugliese, secondo una chiara strategia industriale;

infatti, in maniera chirurgica ed asettica, lo stabilimento elicotteristico brindisino di Leonardo è stato costantemente depauperato di risorse e commesse, trasferite a piene mani in Polonia presso la controllata PZL, che ormai è diventata azienda del gruppo;

anche tutto il Consiglio regionale della Campania ha presentato una mozione per la salvaguardia produttiva ed occupazionale inerente ai siti campani di Leonardo ed è stato aperto un tavolo con il Governo e i sindacati per cercare una soluzione;

considerato inoltre, che a quanto risulta agli interpellanti:

Confindustria Brindisi il 7 gennaio 2016 ha contattato le sezioni lombarde, piemontesi, campane e laziali per chiedere se anche loro avessero gli stessi problemi occupazionali riscontrati sul territorio pugliese;

a parere degli interpellanti nessuno nel mondo dell'aerospazio sta portando avanti in una maniera così ottusa un progetto industriale internazionale a discapito del proprio Paese, anzi, molti stanno portando avanti politiche industriali di *insourcing* delle commesse aeronautiche da Paesi esteri, riportando le fabbriche nei propri territori;

sono stati diversi i solleciti che gli interpellanti hanno fatto nei confronti del Governo e delle istituzioni regionali per la salvaguardia dei lavoratori;

preso atto che:

desta preoccupazione non solo la filiera produttiva aeronautica pugliese, che esiste da più di 40 anni e che fornisce occupazione ad un indotto che supera le 20 aziende e i 1.000 addetti, per fatturati che superano diverse centinaia di milioni di euro, ma anche e soprattutto la posizione dell'Italia nello scacchiere internazionale dell'aerospazio con progetti, come ad esempio quello dell'Eurofighter, dove l'Italia produce il 50 per cento dei pezzi che compongono l'aereo;

anche la Regione Puglia ha incontrato i rappresentanti di Confindustria Brindisi per esaminare, nel dettaglio, la situazione delle aziende, sia riguardo agli investimenti in corso, sia con riferimento al personale occupato e all'eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali e approfondendo le ricadute della nuova strategia di Leonardo Finmeccanica sul settore, con la preoccupazione per i nuovi parametri stabiliti per l'assegnazione delle commesse dall'amministratore delegato Moretti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, in quali modi e in quali tempi intendano avviare politiche di sostegno verso le grandi e piccole imprese del settore aerospaziale, riuscendo a creare quel posizionamento nel mercato che consenta di superare la debolezza che espone ai contraccolpi delle grandi ristrutturazioni;

se non ritengano di avviare con urgenza un tavolo tecnico con le istituzioni regionali, i sindacati e l'azienda Leonardo Finmeccanica per approfondire e risolvere, anche con ciascuna azienda del settore aeronautico, le perplessità e i rischi legati alle scelte aziendali della stessa Leonardo Finmeccanica;

quali provvedimenti intendano adottare al fine di salvaguardare i livelli occupazionali degli operai del comparto aerospaziale pugliese.

(2-00423)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE POLI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che da fonti di stampa si apprende che nelle coltivazioni venete si sta diffondendo velocemente l'*Halyomorpha halys*, nome scientifico della cimice asiatica. Si tratta di un insetto vorace ed aggressivo arrivato dall'Asia, che si riproduce velocemente e attacca qualsiasi pianta, danneggiando le produzioni di frutteti, in particolare ulivi e kiwi;

considerato il periodo lunghissimo in cui l'insetto alberga nei frutteti, potrebbe essere del tutto insufficiente l'utilizzo di prodotti chimici, mentre la copertura delle coltivazioni con le reti utilizzate ad oggi a protezione dalla grandine risulterebbe essere una soluzione efficace, ma particolarmente onerosa per gli agricoltori,

si chiede di sapere se non sia nell'intenzione del Ministro in indirizzo intervenire concretamente e nel breve termine per aiutare, anche con misure finanziarie straordinarie, i produttori veneti già pesantemente colpiti dalla crisi economica.

(4-06601)

[GIARRUSSO](#), [BUCCARELLA](#), [DONNO](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

si apprende da un articolo del quotidiano "la Repubblica" del 2 novembre 2016 dell'esistenza di un'informativa redatta dai Carabinieri di Marsala (Trapani) oltre 10 anni fa contenente una lista di nomi, tra cui quelli di personaggi potenti ed insospettabili del trapanese che costituirebbero la rete segreta di protezione del capo mafia e latitante Matteo Messina Denaro;

l'informativa, secondo "la Repubblica" mai trasmessa alle autorità giudiziarie, sarebbe stata consegnata solo poche settimane fa alla Procura della Repubblica di Palermo che coordina le indagini sulla latitanza del *boss* Matteo Messina Denaro;

a consegnare l'informativa alla Procura di Palermo sarebbe stato il generale dei Carabinieri Nicolò Gebbia (oggi in pensione), ex comandante della compagnia dei Carabinieri di Marsala (che indagava anche su Matteo Messina Denaro) ed ex comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo;

secondo le notizie di stampa, il generale Gebbia, interrogato sulla questione dalla Procura di Palermo, avrebbe svelato «di avere avuto quell'informativa poco prima di lasciare il comando provinciale di Palermo per assumere quello di Venezia e di averla consegnata (...) al generale Gennaro Niglio allora comandante della Regione Carabinieri Sicilia» e che «da allora di questa informativa nessuno ha saputo più niente»;

secondo quanto riportato, l'informativa contenebbe nomi di personaggi finora mai finiti nel mirino degli investigatori, i quali si sarebbero prestati a fare da corrieri per fare arrivare o ricevere i pizzini con gli ordini e le raccomandazioni di Matteo Messina Denaro ad altri *boss* siciliani;

inoltre, contenebbe il suggerimento ai Carabinieri «di non coinvolgere nelle indagini le forze dell'ordine che allora operavano nella provincia di Trapani per evitare fughe di notizie ed informazioni che sarebbero potute arrivare proprio al boss Matteo Messina Denaro che probabilmente disponeva di qualche "talpa" tra gli investigatori trapanesi»;

nell'informativa vi sarebbe un riferimento al sequestro del suocero di Nino Salvo, l'esattore Luigi Corleo, rapito il 17 luglio 1975 dai corleonesi e il cui cadavere (mai ritrovato) sarebbe stato sepolto in una campagna di proprietà di uno dei favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro;

si riporterebbe anche una presunta telefonata da parte di Nino Salvo (potentissimo esattore di Salemi condannato per associazione mafiosa), al Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* Giulio Andreotti, telefonata in cui sollecitava un permesso al *boss* Gaetano Badalamenti, che si trovava al confino nel Nord Italia, per consentirgli di rientrare in Sicilia ed attivarsi per favorire la liberazione del suocero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie funzioni e nei limiti delle prerogative



previste dalla legge, affinché sia fatta al più presto luce sull'"insabbiamento" dell'informativa; se tale "insabbiamento" abbia favorito in qualche modo la latitanza del *boss* Matteo Messina Denaro e, in tal caso, quali provvedimenti intendano adottare nei confronti degli eventuali responsabili.

(4-06602)

[MILO, BARANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

secondo i dati forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel "Libro Blu", la "raccolta" generata dall'immenso mondo dei giochi d'azzardo nel 2015 è stata di 88.249 milioni di euro;

sempre secondo il "Libro Blu", la spesa media per il gioco d'azzardo è di 1.500 euro all'anno *pro capite*. Il dato medio viene ottenuto tenendo conto anche di chi non gioca, dividendo linearmente la raccolta per gli italiani. Ma, secondo le stime provenienti dalle indagini dei progetti ESPAD e ISPAD del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i giocatori sarebbero 16 milioni, e quindi la spesa media per ognuno di loro risulterebbe pari a 5.500 euro all'anno, più del triplo;

ciò premesso, si può stimare che se l'85 per cento dei giocatori ha speso, ad esempio, il 20 per cento della raccolta, l'altro 80 per cento sarà stata spesa dal restante 15 per cento dei giocatori. In numeri: 13.600.000 giocatori avranno speso 17.600.000.000 euro, in media 1.300 euro, ma i restanti 2.400.000 giocatori avranno bruciato nell'azzardo 70.400.000.000 euro, con una spesa media *pro capite* di 29.000 euro ad anno;

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso del 2016 ha eseguito 32.000 operazioni di controllo in altrettanti esercizi e accertato 658 violazioni penali con 546 misure cautelari. Per quanto riguarda il gioco *on line*, sono stati inibiti 504 siti *internet*, che operavano in violazione della vigente normativa in materia di gioco;

le politiche di contrasto del gioco illegale e in particolar modo quelle dirette alle *slot* degli esercizi pubblici hanno dato come risultato che, a fronte ad un aumento del numero di VLT (videolottery) installate e di sale dedicate, si registra una sensibile riduzione degli esercizi che detengono *slot machine*. Sono infatti 5.615 esercizi in meno rispetto al 2014, a fronte di un aumento dei diritti per gli apparecchi derivante anche dalle numerose richieste avute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a fine 2015 per le norme inserite nella legge di stabilità per il 2016; nel complesso dei controlli realizzati dall'Agenzia, sono ben 72 gli esercizi sospesi nel 2015 per offerta di gioco ai minori;

sul territorio italiano erano presenti a dicembre 2015, 418.210 AWP (anche dette "*new slot*" o "apparecchi comma 6°": si tratta di apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro), rispetto alle 377.471 del 2014 distribuite in 83.307 esercizi (con un calo di 5.615 esercizi del 2014), mentre le 52.349 VLT (terminali multi gioco e quindi, in uno stesso apparecchio, il giocatore può andare a scegliere tra più tipi di gioco) in esercizio (1.695 in più rispetto al 2015) sono installate in 4.863 sale dedicate (con un aumento del 30 per cento);

per quanto riguarda le AWP, nel 2015 è aumentata la raccolta (25.963 milioni di euro) rispetto agli altri anni (25.382 milioni) e, conseguentemente, anche le somme vinte (19.279); cresce leggermente la spesa dei giocatori nel 2015 (6.683 milioni di euro rispetto ai 6.457 milioni del 2014) e gli introiti derivanti per l'erario (3.375 milioni di euro);

per quanto riguarda invece le VLT, crescono sia raccolta (22.198 milioni di euro) sia vincite (19.534 milioni) nel 2015 e si mantiene abbastanza stabile la spesa dei giocatori (2.664 milioni di euro). All'erario derivano dalle VLT 1.110 milioni di euro;

la raccolta dei "comma 7" (apparecchi che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in funzione dell'abilità del giocatore, i cosiddetti videogiochi) la raccolta ammonta nel 2015 a 230 milioni di euro, in sostanziale equilibrio rispetto a quella del 2014. La rete conta 108.669 apparecchi installati;

la ragion d'essere della presenza dello Stato, storicamente risalente alle privative fiscali, sia nel comparto dei giochi sia dei tabacchi, deriva dal fatto che l'attività assicura entrate erariali a un livello compatibile con la tutela degli altri interessi pubblici coinvolti quali: la tutela dei consumatori, in particolare dei minori, delle fasce deboli e il contrasto all'illegalità;

con riferimento al monte di spesa di 88.249 milioni di euro, secondo l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli la spesa degli italiani ammonterebbe "solo" a 17 miliardi di euro, perché 71 sarebbero stati restituiti come vincite. L'ingannevolezza di questa tesi è a parere degli interroganti evidente, perché non dà conto del fatto che la grandissima maggioranza di quelle vincite, essendo pari alla giocata o poco di più, viene rigiocata, andando ad incrementare la raccolta;

le associazioni di volontariato operanti nel settore del contrasto al gioco patologico segnalano che in moltissimi casi, in cui le vincite sono di poco conto, il giocatore è praticamente costretto a giocare nuovamente dall'atteggiamento dei gestori che si rifiutano o frappongono ostacoli al pagamento della vincita;

secondo un'indagine condotta dalla *onlus* "L'altro Enea" nelle sale *bingo* di Roma, tale fenomeno è piuttosto esteso e in sostanza finisce con l'incrementare la propensione al gioco dei ludopatici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere a verifiche su quanto esposto in premessa, e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare a tutela dei giocatori, con particolare riferimento ai giocatori minorenni che sono 1,2 milioni.

(4-06603)



## 1.5.2.3. Seduta n. 717 (pom.) dell'08/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 717a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,  
indi del vice presidente CALDEROLI  
e della vice presidente FEDELI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 718 del 9 novembre 2016  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 3 novembre.

Sul processo verbale

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

**È approvato.**

### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,34)*.

### **Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,34)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 24 novembre.

A partire dalla seduta pomeridiana di oggi proseguirà la discussione del disegno di legge su parchi e aree protette. In relazione ai tempi di trasmissione del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti al provvedimento, l'ordine del giorno potrà proseguire con l'esame delle relazioni della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Il calendario della settimana è inoltre integrato con l'esame di ratifiche di accordi internazionali, in particolare l'accordo Italia-Francia sull'alta velocità, ove concluso dalla Commissione.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito delle ratifiche, saranno discussi i disegni di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario e sulla produzione vitivinicola, ove concluso dalla Commissione.

Nella seduta antimeridiana di mercoledì 16 novembre, alle ore 9,30, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sulla situazione politica in Turchia. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 novembre avrà luogo il *question time* con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il calendario della settimana dal 22 al 24 novembre prevede l'esame del decreto-legge sul sisma dell'agosto 2016 nonché - ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - del decreto-legge in materia fiscale.

Restano confermate le mozioni già in calendario per le sedute di martedì 15 e 22 novembre.

Infine, l'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016:

- Documento XXIII n. 19 - Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati: il SIN di Bussi sul Tirino
- Disegno di legge n. 2224 e connessi - Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2535 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

**PRESIDENTE.** Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 24 novembre 2016.

|           |    |          |      |             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----|----------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martedì   | 8  | novembre | pom. | h. 16,30-20 | - Seguito disegni di legge n. 119 e connessi - Parchi e aree protette                                                                                                                              |
| Mercoledì | 9  | "        | ant. | h. 9,30-13  | - Doc. XXIII nn. 17, 19 e 20 - Relazioni della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti                                                                                                       |
| "         | "  | "        | pom. | h. 16,30-20 | - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri                                                                                                                     |
| Giovedì   | 10 | "        | ant. | h. 9,30-14  | - Doc. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo                                                                                                                |
| Giovedì   | 10 | novembre | pom. | h. 16       | - Interpellanze e interrogazioni                                                                                                                                                                   |
| Martedì   | 15 | novembre | ant. | h. 11-13    | - Mozione n. 591, Bonfrisco, sulle pensioni minime<br>- Mozione n. 569, Battista, sull'inquinamento atmosferico                                                                                    |
| Martedì   | 15 | novembre | pom. | h. 16,30-20 | - Eventuale seguito ratifiche di accordi internazionali<br>- Disegno di legge n. 2224 e connessi - Responsabilità professionale personale sanitario ( <i>Approvato dalla Camera dei deputati</i> ) |
| Mercoledì | 16 | "        | ant. | h. 9,30-13  | - Informativa del Ministro degli affari esteri sulla situazione politica in Turchia ( <b>Mercoledì 16, ore 16</b> )                                                                                |
| "         | "  | "        | pom. | h. 16-20    | - Disegno di legge n. 2535 - Produzione vitivinicola ( <i>Approvato dalla Camera deputati</i> ) ( <i>Ove concluso dalla Commissione</i> )                                                          |
| Giovedì   | 17 | "        | ant. | h. 9,30-14  | - Seguito argomenti non conclusi                                                                                                                                                                   |
| Giovedì   | 17 | novembre | pom. | h. 16       | - Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione                                              |

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2224 e connessi (Responsabilità professionale personale sanitario) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 10 novembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2535 (Produzione

vitivinicola) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

|           |    |          |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----|----------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Martedì   | 22 | novembre | ant. | h. 11-13    | - Mozione n. 589, Centinaio, sui docenti di seconda fascia<br>- Mozione n. 590, Centinaio, sull'abilitazione degli insegnanti precari                                                                                                                                                                                           |
| Martedì   | 22 | novembre | pom. | h. 16,30-20 | - Disegno di legge n. 2567 - Decreto-legge n. 189, sisma agosto 2016 ( <i>Scade il 17 dicembre</i> )<br>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 193, disposizioni in materia fiscale ( <i>Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>Scade il 23 dicembre</i> )<br>- Seguito argomenti non conclusi |
| Mercoledì | 23 | "        | ant. | h. 9,30-13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "         | "  | "        | pom. | h. 16,30-20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Giovedì   | 24 | "        | ant. | h. 9,30     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2567 (Decreto-legge n. 189, sisma agosto 2016) dovranno essere presentati entro le ore di 13 di giovedì 17 novembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 193, disposizioni in materia fiscale) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 28 novembre al 2 dicembre.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2567  
(Decreto-legge n. 189, sisma 24 agosto 2016)  
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

|                                     |      |     |
|-------------------------------------|------|-----|
| Relatore                            | 1 h. |     |
| Governo                             | 1 h. |     |
| Votazioni                           | 1 h. |     |
| Gruppi 7 ore, di cui:               |      |     |
| PD                                  | 1 h. | 35' |
| FI-PdL XVII                         |      | 49' |
| M5S                                 |      | 44' |
| AP (NCD-UDC)                        |      | 40' |
| Misto                               |      | 39' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE   |      | 33' |
| AL-A                                |      | 33' |
| GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) |      | 30' |
| LN-Aut                              |      | 29' |
| CoR                                 |      | 28' |
| Dissenzienti                        |      | 5'  |

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 193, disposizioni in materia fiscale)  
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Relatore              |      | 40' |
| Governo               |      | 40' |
| Votazioni             |      | 40' |
| Gruppi 5 ore, di cui: |      |     |
| PD                    | 1 h. | 8'  |
| FI-PdL XVII           |      | 35' |
| M5S                   |      | 31' |

|                                     |  |     |
|-------------------------------------|--|-----|
| AP (NCD-UDC)                        |  | 29' |
| Misto                               |  | 28' |
| Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE   |  | 24' |
| AL-A                                |  | 23' |
| GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) |  | 22' |
| LN-Aut                              |  | 21' |
| CoR                                 |  | 20' |
| Dissenzienti                        |  | 5'  |

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, avanzo anche in questa sede alcune proposte fatte in Conferenza dei Capigruppo tentando di fare in modo che, in queste settimane, da oggi fino al giorno del *referendum*, si possa lavorare seriamente cercando anche di valutare quali siano le questioni prioritarie che il Senato dovrebbe discutere.

Per fortuna è stata inserita in calendario l'informativa del ministro Gentiloni, che sarà svolta mercoledì prossimo, sulla gravissima situazione in Turchia. Rimangono però, Presidente, una serie di questioni sulle quali sarebbe bene che ognuno di noi si assumesse la responsabilità di inserirle o meno in calendario.

Fino ad oggi le cose non sono andate bene. Faccio riferimento al disegno di legge sulla cittadinanza che giace, ormai da più di un anno, in Commissione affari costituzionali. Ci sono stati diversi interventi delle associazioni e lei, Presidente, le ha ricevute. Riteniamo assolutamente incredibile che non ci si voglia assumere la responsabilità di portare questo disegno di legge in Assemblea. Ora, è vero che in Commissione sono stati presentati tanti emendamenti, ma lei sa meglio di me che finché il disegno di legge non viene calendarizzato in Aula, non si sbloccherà neanche la situazione in Commissione e, per la verità, su altri provvedimenti, si è arrivati comunque in Aula, tranquillamente, senza relatore. Per noi è una questione assolutamente prioritaria quindi chiediamo, ancora una volta, che si possa inserire in calendario la prossima settimana o comunque al massimo nella settimana successiva. Credo, infatti, che si tratti di una questione molto più importante rispetto a ratifiche molto discutibili sull'accordo con il Canada. Per noi, rispetto al CETA, il disegno di legge sulla cittadinanza è una priorità.

Inoltre, a proposito delle mozioni, vi sono priorità su cui sarebbe bene che l'Assemblea intervenisse. Tra queste vi è una mozione, a prima firma del senatore Cotti del Movimento 5 Stelle ma che abbiamo sottoscritto anche noi, riguardante la proliferazione delle armi nucleari che pensiamo debba essere inserita in calendario martedì prossimo al posto della mozione sull'inquinamento olfattivo.

[GAETTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI (*M5S*). Signor Presidente, prima di parlare del calendario vorrei denunciare una situazione.

La settimana scorsa il nostro collega Giarrusso ha fatto in Assemblea una forte denuncia, a seguito della quale ha subito pesanti intimidazioni, riportate dai giornali. Questa, secondo noi, è una situazione davvero complessa. Essa - ripeto - riguarda un nostro collega che è stato pesantemente intimidito a causa di una denuncia da lui fatta.

Io volevo sottolineare, semplicemente e brevemente, affinché sia messo a verbale, come il lavoro di un senatore, nel fare denunce di questo tipo, possa essere davvero complicato e possa generare difficoltà di relazione.

Questo mi sembra un aspetto importante, da sottolineare e da portare alla sua attenzione e a quella dei colleghi.

Venendo al calendario, nella riunione dei Capigruppo ho semplicemente sottolineato come due argomenti, che nel calendario precedente erano estremamente importanti (la questione Minzolini e la questione Albertini) siano definitivamente spariti dal calendario. Si tratta di questioni politiche che i

colleghi dovranno pure evidenziare, in quanto i giornali ne parlano spesso. Secondo me, quindi, dovremo renderne conto ai cittadini; anzi, voi dovrete renderne conto ai cittadini!

Da ultimo, abbiamo sottolineato l'importanza dell'inserimento nel calendario della mozione n. 675, a firma del senatore Cotti e di altri senatori, sulla proliferazione delle armi nucleari, in quanto tale argomento sarà discusso all'ONU a metà dicembre. Quindi, questo determina la necessità di avere dei tempi precisi e avevamo per questo chiesto lo spostamento della discussione di altre mozioni.

Faccio inoltre presente che delle dodici mozioni calendarizzate finora nessuna faceva capo al Movimento 5 Stelle. Pertanto, questo sarebbe stato anche un atto di cortesia da parte dei colleghi, sempre molto attenti a rimarcare i comportamenti talvolta non consoni, a loro dire, del Movimento 5 Stelle. I comportamenti dei Capigruppo, però, dimostrano che molto spesso non si guarda all'interesse complessivo ma a quello personale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[TARQUINIO](#) (CoR). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO (CoR). Signor Presidente, come Gruppo CoR, voteremo contro questa proposta di calendario. Siamo esterrefatti e allibiti dal continuo rinvio dell'esame dei disegni di legge volti ad istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario.

Sta saltando un intero Paese, un'intera Nazione! Ogni giorno si parla di truffe, e tutto viene affossato. Alla faccia della chiarezza! Alla faccia della novità e, in realtà, alla faccia della povera gente italiana e dei truffati! Sono in gioco miliardi di euro e non si intende far chiarezza al riguardo. E chi, se non il Parlamento, deve fare chiarezza? Si continua a rinviare. È un fatto inaccettabile, che non può essere ammesso in una democrazia vera e civile.

Signor Presidente, spetta chiaramente a tutti noi (prima di tutto alle istituzioni di questo Senato, a lei e al Consiglio di Presidenza) far sì che tali situazioni, che sono serissime e determinanti per la vita di questo Paese, vengano sottoposte all'esame delle Commissioni e portate in Assemblea.

Non si può giocare con l'economia di questo Paese, con le finanze di questo Paese, con i cittadini di questo Paese. Con altre banche che stanno per saltare si fa finta di niente. Non è accettabile!

Il nostro voto è contrario a questa proposta di calendario. Non è possibile, e non so come si faccia ad andare avanti in questo modo. È un continuo rinviare, un continuo non affrontare i problemi e non fare chiarezza. È impossibile andare avanti così. Sinceramente, non so se questo sia più un Parlamento o un ratificatore delle decisioni prese fuori da quest'Aula.

PRESIDENTE. Quindi, lei chiede l'inserimento in calendario dell'esame dei disegni di legge volti ad istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario?

TARQUINIO (CoR). Esattamente, signor Presidente.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire non per proporre un inserimento nel calendario dei lavori, ma per auspicare che nella prossima Conferenza dei Capigruppo venga stabilito l'inserimento dell'esame della mozione n. 674, sottoscritta dal senatore Mandelli e da molti altri colleghi di Gruppi di opposizione e di maggioranza, riguardante la Giornata europea degli antibiotici, che si celebra la prossima settimana.

Evidentemente in questo momento non è possibile un inserimento prima di questa scadenza, ma credo sia bene che l'Assemblea ne abbia contezza, perché si tratta di un problema molto importante che colpisce un po' tutti i Paesi occidentali (in particolare, europei). Il Governo britannico ritiene che la ipersensibilità ai farmaci possa diventare un problema devastante nel giro di pochi decenni e l'Italia è uno dei Paesi, se non il principale, in cui si usano più antibiotici. È pertanto importante trattare questo tema.

Auspico che la prossima Conferenza dei Capigruppo possa inserire la mozione nel calendario dei lavori, non in ragione della scadenza prevista della Giornata europea dell'antibiotico, ma per trattare un argomento che sta a cuore a molti Gruppi parlamentari, come testimoniato dalle numerose firme apposte alla mozione del collega Mandelli. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*



[SCIBONA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA (M5S). Signor Presidente, sicuramente le maggioranze parlamentari (che siano costituzionali oppure no è un altro paio di maniche) possono decidere gli ordini del giorno dei lavori dell'Assemblea.

È però chiaro a tutti che, purtroppo, tra alluvioni e terremoti, l'Italia ha oggi priorità diverse da quella di ratificare accordi internazionali riguardanti opere inutili. Ad ogni modo, ribadisco che questa decisione rientra nelle prerogative della maggioranza: faccia pure e se ne assumerà le conseguenze. Problemi loro, va benissimo.

Vorrei però fare una considerazione. Nel momento in cui gli accordi internazionali sulla tratta ferroviaria Torino-Lione saranno effettivamente definitivi - e non ci credo - scaturiranno sicuramente necessità impellenti nella zona della Val di Susa. Di conseguenza, chiedo la calendarizzazione con urgenza del provvedimento riguardante i codici identificativi sulle divise delle Forze dell'ordine, perché questa volta mi sa che ci scappa il morto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, a nome mio personale e del Gruppo Lega Nord e Autonomie, vorrei rappresentare tutto il nostro disappunto per questa poco ragionevole e molto improvvisata programmazione dei lavori, che sostanzialmente modifica il calendario dei lavori. Apprendiamo che si concluderà la discussione generale sul disegno di legge sulle aree protette e poi, subito dopo, quindi già oggi pomeriggio, si passerà alla discussione, con votazione, delle relazioni licenziate dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, di cui sono componente.

È da qualche settimana che, nel lungo elenco dei provvedimenti presenti nel calendario dei lavori di quest'Assemblea, compaiono due relazioni, una sul Veneto e l'altra sulla Regione Siciliana. Mi è stato riferito, ma ne chiedo conferma, che oltre a queste due sia stata inserita anche la relazione sul sito di interesse nazionale di Bussi, in Provincia di Pescara, di cui sono relatore. Desidero rappresentare che voglio svolgere nel migliore dei modi possibili il mio ruolo di relatore di questo documento. Francamente, avere oggi pochi minuti a disposizione per preparare l'intervento sulla relazione relativa al sito di Bussi e poi gli interventi sulle altre due relazioni mi sembra risibile. Pertanto, signor Presidente, le chiedo di poter posticipare almeno a domani mattina la trattazione delle relazioni della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, per quanto riguarda le relazioni della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, vorrei riprendere la questione già sollevata dal collega Arrigoni. Alla Camera la discussione è proceduta in ben altra maniera; contrarre così i tempi della discussione di tre approfondimenti territoriali così differenti, in tempi così brevi, con una discussione generale unica svolta in anticipo sul previsto, mi sembra effettivamente una mortificazione del lavoro duro e faticoso svolto in Commissione.

Saluto ad una rappresentanza di sindaci di Comuni colpiti dal recente sisma

[PRESIDENTE](#). Saluto i sindaci presenti in tribuna di Norcia, Accumoli e Arquata del Tronto, che seguono i nostri lavori e cui va tutta la nostra solidarietà e tutto l'impegno per poter avere le risorse per ricostruire le loro città. *(Vivi, prolungati applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire l'esame di disegni di legge.

**Non è approvata.**

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

[NUGNES](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione per la controprova la mia tessera non è entrata in funzione.

[PRESIDENTE](#). Prendiamo atto del suo voto favorevole, senatrice Nugnes.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire l'esame di mozioni.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire l'esame di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**Non è approvata.**

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

[CALDEROLI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, il problema, segnalato dal collega Arrigoni sulla necessità di capire se verranno svolte solo le relazioni sulle Regioni Sicilia e Veneto ovvero anche la terza sul SIN di Bussi, non è stato chiarito. Nel caso, il senatore Arrigoni aveva chiesto il differimento alla giornata di domani.

[PRESIDENTE](#). Abbiamo prima effettuato le votazioni, senatore Calderoli, e adesso è il momento del chiarimento.

Si è ritenuto di inserire in calendario la mozione perché dello stesso argomento di quelle che saranno trattate in questa sede. Il senatore Arrigoni può dare lettura del testo della mozione che ha firmato e la può illustrare oppure si può rimettere al testo scritto. Per una volta che mettiamo in calendario una mozione senza la richiesta del relatore in quanto sullo stesso tema! È stata un'iniziativa della Conferenza dei Capigruppo e meraviglia che vi sia una richiesta contraria.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Ma non sono mozioni!

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, preciso innanzitutto che non si tratta di mozioni ma di risoluzioni. Ce ne è una per ognuna delle tre relazioni licenziate dalla Commissione d'inchiesta sugli ecoreati. Nei calendari delle ultime settimane ormai conosciuti e distribuiti a tutti erano presenti le due relazioni sul Veneto e sulla Sicilia. Le ho chiesto se sia emersa anche la terza relazione, quella sul sito di interesse nazionale di Bussi. Se così fosse, io ne sarei relatore, così come sono stato relatore nella Commissione d'inchiesta quando, diversi mesi fa, è stata licenziata la relazione.

Ho chiesto e chiedo ancora, signor Presidente, di avere un minimo di tempo e penso di interpretare



anche il pensiero degli altri colleghi. Mi pare che la collega Nugnes si sia espressa in tal senso. Chiedo almeno di rinviare a domani mattina la discussione di queste due o tre relazioni, tenuto conto che trattano di aspetti molto importanti, per i quali le fasi di discussione generale e di dichiarazione di voto non devono assolutamente essere compresse, così come sono stati compressi i tempi quando, qualche mese fa, sono state trattate altre tre relazioni licenziate dalla Commissione d'inchiesta sui rifiuti: la relazione sul quadrilatero del Nord, quella sul sito di Porto Marghera e quella sui materiali radioattivi.

**PRESIDENTE.** Senatore Arrigoni, la discussione è congiunta; se lei fa una richiesta di trattare le risoluzioni in maniera separata, votiamo sulla sua richiesta. Non vi è altra strada, perché noi abbiamo inserito la risoluzione in calendario per una discussione congiunta con le altre due. Nel frattempo l'Assemblea, secondo l'ordine del giorno previsto, si occuperà del disegno di legge sui parchi, quindi ci sarà il tempo della discussione sui parchi prima di poter affrontare la discussione sulle relazioni. Pertanto, un certo tempo ci sarà. Se lei comunque insiste nel volerla trattare in maniera disgiunta, votiamo sulla sua richiesta.

**ARRIGONI (LN-Aut).** È inutile votare, signor Presidente, è buon senso. Spero che lei possa comunque garantire a domani mattina l'inizio della trattazione.

**PRESIDENTE.** Quanto deciso è assolutamente contrario, ossia che le risoluzioni siano trattate in maniera congiunta. I tempi della discussione potrebbero anche far slittare l'esame delle risoluzioni a domani mattina, ma io non ho la facoltà di modificare quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, se non con il voto.

**ARRIGONI (LN-Aut).** Ne prendo atto, signor Presidente. Grazie.

#### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(119) D'ALÌ. - Nuove disposizioni in materia di aree protette**

**(1004) DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette**

**(1034) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette**

**(1931) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco**

**(2012) SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali**

*(Relazione orale) (ore 16,59)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 3 novembre il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ruta. Ne ha facoltà.

**RUTA (PD).** Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve, perché ho condiviso a pieno la relazione del collega Caleo, l'intervento della collega Puppato nonché interventi di altri Gruppi che si sono succeduti in quest'Assemblea. Credo si stia procedendo, se completiamo l'esame in questo ramo del Parlamento, all'approvazione di un provvedimento importante e innovativo, che, per certi versi, può essere anche ulteriormente discusso, ma spero che la Camera dei deputati lasci invariato il testo dopo una discussione che è stata molto lunga e articolata.

Mi preme però sottolineare che è stato presentato un emendamento del relatore per l'istituzione di tre nuovi parchi nazionali, tra cui il parco del Matese. Esiste già il Parco regionale del Matese sul versante campano, ma non esiste quello sul versante molisano; con l'approvazione - che auspico e sollecito - dell'emendamento del relatore andiamo a colmare una lacuna e a realizzare un sogno per una Regione, anzi per due Regioni, che certamente rappresenta un'occasione straordinaria.

Già altri interventi, come quello del collega Di Giacomo, ma anche di altri colleghi alla Camera dei

deputati, avevano sollecitato, attraverso proposte di legge o emendamenti, l'istituzione di un Parco nazionale del Matese con le due Regioni, Campania e Molise, che vedrebbero così riconosciuta la tutela di un paesaggio straordinario il cui valore ambientale è sicuramente notevole e pertanto da tutelare. Per quelle zone si tratta di un'occasione di sviluppo per esaltare le produzioni agroalimentari tipiche che rendono quelle zone rinomate in tutta Italia e non solo.

In conclusione, se arriviamo - come spero e immagino - all'approvazione non solo del disegno di legge, ma anche dell'emendamento del relatore, coroniamo anche il sogno di tanti che nel Molise si sono battuti, nei decenni, per avere un parco nazionale. Già tempo addietro, antesignani di questo provvedimento avevano visto questa ipotesi di sviluppo come necessaria non solo per la nostra Regione, ma per l'intera Italia, perché abbiamo un patrimonio ambientale che non va chiuso, relegato, ma utilizzato in maniera intelligente per mantenere il territorio, preservarlo dal dissesto idrogeologico, esaltare tutto il benessere che può offrire un ambiente come il nostro, ma soprattutto per esaltare le filiere agroalimentari che fanno della nostra Italia e del *made in Italy* il vero traino del futuro del nostro Paese, sia sotto il profilo agricolo che sotto il profilo della trasformazione dei prodotti.

Per questa ragione auspico che il provvedimento al nostro esame giunga all'approvazione in quest'Assemblea entro la settimana per poi trasmettere il testo alla Camera, che, a sua volta, possa approvarlo e licenziarlo nel testo approvato in Senato, perché la discussione è stata ampia. Di ciò va dato atto e merito al relatore e a tutti i componenti della Commissione, che hanno lavorato per realizzare un testo che per molti versi è all'avanguardia e innovativo.

Anche se ci sono state critiche e sono state sollevate alcune questioni, credo che nel dibattito queste possano essere affrontate e, se è il caso, si possano anche modificare quei punti che hanno dato vita a una discussione più accesa. Credo tuttavia che l'impianto complessivo sia giusto, perché disegna una traiettoria che può fare dell'Italia una grandissima risorsa naturale e ambientale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Colleghi, il ministro Gentiloni ha fatto presente che, per impegni internazionali, la sua disponibilità va spostata dalla mattina di mercoledì alle ore 9,30 alla seduta pomeridiana dello stesso giorno alle ore 16.

Il calendario dei lavori si intende quindi modificato in questo senso.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 17,05)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

**NUGNES (M5S).** Signor Presidente, questa riforma non fa altro che accentuare il politicismo dei parchi, indebolendo il loro ruolo principale che è la tutela della natura. Questa è la sintesi del direttore del WWF, Gaetano Benedetto, contenuta nel documento firmato da 17 associazioni ambientaliste che lanciano un grido di allarme per il disegno di legge di riforma in discussione.

Oggi le aree protette in Italia sono una realtà fatta di 27 parchi nazionali, 27 aree marine protette, 147 riserve naturali statali, 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali e oltre 171 aree protette regionali; complessivamente parliamo di 870 aree naturali protette, di oltre 3.163 milioni di ettari terrestri e di 2,3 milioni di ettari di mare; di un giro d'affari di 2 miliardi di euro all'anno e di un fatturato di 9 miliardi; di 85.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti (il turismo naturalistico ha continuato a crescere nonostante la crisi). Inoltre, qual è il valore ecologico di questo immenso

patrimonio? I boschi tutelati nei parchi italiani valgono, solo per la riduzione dei gas serra, quasi 600 milioni di dollari; un metro quadro di prateria di posidonia oceanica vale 2.244 euro all'anno in base alla produzione di ossigeno, all'assorbimento di carbonio e per la protezione delle coste dall'erosione.

Tutto ciò avviene in parte grazie agli oltre venti anni di attuazione della legge n. 394 del 1991. Sicuramente non è una legge perfetta, ma ha rappresentato una storica battaglia, frutto di un dibattito culturale decennale sorretto da una filosofia della conservazione e protezione dei valori ecologici. Tuttavia la legge ha venticinque anni e nel 1991 non c'erano la Convenzione internazionale sulla biodiversità, né la Strategia nazionale per la biodiversità, né Rete Natura 2000, né la Convenzione europea del paesaggio, quindi occorre una revisione.

Ma qual è la filosofia che l'ha guidata? Usando le stesse parole di una relatrice del PD, la filosofia che l'ha guidata è una nuova modalità manageriale; noi piuttosto sintetizziamo con semplificazione (che per voi significa mancanza dei dovuti controlli), valorizzazione (ossia mercificazione in evidente conflitto d'interessi), politicizzazione e territorializzazione a discapito della competenza e della specializzazione in tutela e conservazione della biodiversità. È vero che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assume un ruolo più rilevante, ma ancora una volta in assenza di nuovi oneri per lo Stato, ossia ancora una volta si attribuiscono nuove mansioni senza i dovuti sostegni finanziari. Ma avviene anche un'altra cosa: ISPRA perde il suo rappresentante nel consiglio direttivo, se questo è composto da meno di otto membri, a favore di un imprenditore del settore agricolo. Entra a gamba tesa Federparchi, che assume la titolarità di rappresentanza istituzionale degli enti gestori delle aree protette (un monopolio della rappresentanza degli enti gestori), sebbene Federparchi non sia un'associazione di categoria che riunisca tutti i soggetti che hanno oggi la responsabilità della gestione. Si tratta di un fatto né giustificato né corretto. In pratica, il consiglio direttivo si sbilancia tutto sulla rappresentanza politica, territoriale e imprenditoriale, a discapito della competenza scientifica e della salvaguardia della biodiversità.

L'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 specificava in maniera inequivocabile che i componenti del consiglio direttivo sono individuati tutti tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità: quattro su designazione della comunità del parco e altri quattro su designazione delle associazioni, dei Ministeri, di ISPRA e quant'altro.

Oggi, volontariamente, si cambia. Si specifica infatti che i componenti del consiglio sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura (in maniera generica), oppure nella gestione delle aree protette (che è un'altra cosa), oppure tra i rappresentanti della comunità del parco (ossia politici), secondo le seguenti modalità: il 50 per cento dei componenti su designazione della comunità del parco (sindaci e presidenti di Regione), specificando che almeno due dovranno essere sindaci della comunità del parco; solo il 50 per cento dei componenti sarà scelto tra esperti in materia naturalistica, quindi quattro su otto o tre su sei, ma da questi ne va sottratto ancora uno, in favore dell'imprenditore agricolo.

Anche il direttore del parco manca di specifiche competenze scientifiche legate alla biodiversità: è un burocrate che, se pure esce dall'anacronistico albo dei direttori, non si delinea per competenze specifiche nel settore della salvaguardia, come dovrebbe. Si voleva addirittura, in una prima versione del testo, che questa figura perdesse la sua indipendenza e che fosse nominato direttamente dal presidente: questo ci dice molto sulla filosofia generale che ha dettato la riforma.

Nel regolamento del parco interviene il silenzio-assenso del Ministero dell'ambiente e della Regione. Nel procedimento di approvazione del piano è acquisito il parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (una novità è vero), ma poi interviene l'atto unico autorizzativo che include anche la domanda di autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nel parco, che viene attribuita all'Ente parco, facendo fuori di fatto la sovrintendenza. La fase di valutazione ambientale degli enti preposti la si inserisce nella definizione degli obiettivi, a monte, ma la si esclude dall'effettiva fase di controllo dei progetti, che si andranno a realizzare a valle. Il diniego del nulla osta dell'Ente parco è immediatamente impugnabile: è scritto nero su bianco.

La filosofia della mercificazione parte dal finanziamento dei parchi attraverso le *royalty*. È assurdo il

previsto meccanismo di pagamento agli enti di *royalty* da parte dei titolari di attività economica di elevato impatto ambientale, seppure già esistenti. In una prima fase del testo non era specificato o meglio non era posto questo limite: è stata una modifica del relatore in Commissione. Chi ci dice che un emendamento in futuro non interverrà a modificare questo limite, visto che questa è la filosofia?

Comunque, il rischio di gravi condizionamenti dell'operato dell'ente è senza dubbio già elevatissimo ora nella valutazione dei soli casi di rinnovi, estensioni o ampliamenti delle concessioni, seppure esistenti. All'ingresso i visitatori probabilmente dovranno pagare il biglietto. Si prevedono anche proventi dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta, che, come per le *royalty* e per tutti quei sistemi di autofinanziamento che vanno in dirittura di collisione con gli interessi della salvaguardia, ci appare grave. Si tratta di un disincentivo persino al controllo che si dichiara di voler realizzare all'introduzione illegale di specie alloctone.

Si potranno anche avere pericolosi effetti collaterali con la modifica proposta della normativa sulla caccia, che potrebbe portare anche ad un avvio di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,11)

(Segue NUGNES). Quindi, mentre da un lato si vieta esplicitamente la caccia in un articolo specifico, con artifici si apre alla caccia, con la giustificazione della necessità del controllo della fauna selvatica. È però già stato dimostrato, in altre parti, che queste non sono soluzioni valide e risolutive del problema e anzi alimentano il circolo vizioso del mercato illegale dell'inserimento di specie alloctone e distanziano dalla meta dell'eradicazione.

Per sostenere economicamente i parchi abbiamo anche la concessione onerosa del marchio, che non ci appare certamente una maggiore garanzia di qualità, anch'esso in evidente conflitto di interesse con gli obiettivi. Viene introdotta, all'articolo 26, una delega al Governo per l'introduzione dei sistemi volontari di pagamento dei servizi ecosistemici. Ricordiamo che già nell'articolo 70 del cosiddetto collegato ambientale del 2014 ciò era previsto, ma stiamo ancora aspettando il decreto del Governo.

Anche in questo caso, dunque, l'eccessiva delega al Governo non ci rasserena, nei termini dei possibili aumenti tariffari che ricadrebbero sull'utenza né nella valutazione disinteressata dell'opportunità di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI (CoR). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati, forse, alla conclusione della prima fase del lungo *iter* di approvazione del disegno di legge che propone interventi di modifica della disciplina sulle aree protette nazionali anche con riferimento alle aree marine. Il primo esame di uno dei disegni di legge in materia risale addirittura al 2013, ma oggi dovremmo essere giunti alla mediazione di un nuovo e più completo testo, tutto volto alla valorizzazione di queste aree, anche mediante una definizione e una distinzione tra parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali, cui si affiancano anche le aree marine protette.

Le aree protette rappresentano, infatti, un patrimonio nazionale ambientale di notevole importanza: la moderna nozione di "bella Italia", che è di natura estetica e culturale, non può prescindere dalla consapevolezza di essere eredi e custodi di un ingente patrimonio naturalistico, che contribuisce alla formazione del concetto di "specifico italiano". Pertanto, quasi in ogni Regione troviamo zone di meravigliosa bellezza, che come tali devono essere valorizzate in ossequio al principio di compatibilità tra ecosistemi naturali e attività antropiche, sociali ed economiche.

L'Italia - con i suoi quasi 3 milioni di ettari di superficie a terra, e altrettanti a mare, tra aree naturali protette, parchi nazionali, riserve naturali statali, aree naturali marine protette, parchi sommersi e il santuario dei cetacei, parchi naturali e riserve naturali regionali - è uno dei Paesi che negli ultimi dieci anni ha dato il maggior contributo in Europa allo sviluppo di un sistema di aree protette, passando dal 3 per cento ad oltre il 10 per cento di territorio tutelato.

Tutti auspichiamo pertanto che questo patrimonio si possa convertire in un'opportunità di sviluppo sostenibile, date le enormi potenzialità di ricettività turistica di cui dispongono queste aree che -

ricordiamolo - contengono ecosistemi prevalentemente o largamente intatti, ambienti e paesaggi di un rilievo tale da richiedere un intervento istituzionale per garantirne la conservazione alle future generazioni.

Si è perciò reso necessario questo adeguamento della normativa, al fine di integrare e modificare la legge quadro del 6 dicembre 1991, n. 394, che in alcune sue parti appare oggi abbondantemente superata. Il compito del legislatore è stato, quindi, quello di bilanciare la protezione e la conservazione delle biodiversità, che trovano nelle aree protette un argine decisivo alla progressiva estinzione di un numero sempre maggiore di specie animali e vegetali, con la loro naturale vocazione allo sviluppo, comprensivo delle opportunità economiche che ne derivano, in un quadro di compatibilità e adattamento alle esigenze di tutela ambientale.

Purtroppo, però, alcune aree rischiano di rimanere escluse dalla tutela normativa. Mi riferisco, in particolare, signor Presidente, alla zona che insiste in una parte dei territori dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano, in provincia di Bari, in cui è già operante l'oasi di protezione faunistica del Barsento istituita nel 1976 con atto della Regione Puglia. La perimetrazione del parco coincide con la detta oasi di protezione faunistica e ne amplia il territorio di competenza. La valenza naturalistica, paesaggistica, storico-archeologico-architettonica del territorio ricadente nella perimetrazione effettuata a suo tempo dalla Regione Puglia è nettamente testimoniata dall'unicità fisica e ambientale. Una parte dei Comuni ricadenti nell'area - come Noci e Alberobello - ha provveduto da tempo a sancire nei consigli comunali l'adesione al parco, approvandone i confini.

Per questi motivi, sicuramente ricorrono le condizioni per adottare azioni di tutela, salvaguardia e difesa degli equilibri naturali del territorio individuato, nonché di valorizzazione intesa come fruizione ecosostenibile delle molteplici emergenze culturali rappresentate dalle doline, dal sistema di grotte e ipogei, dai sentieri, dal patrimonio boschivo a base di lecci e roverella, dalle storiche masserie, dalle diffuse architetture in pietra a secco caratterizzate soprattutto dalla presenza di trulli, dalle aziende agricole a vocazione di allevamento bovino ed equino. Pressoché al centro dell'area individuata insiste la basilica altomedievale di Barsento, con valenze storico-archeologiche che datano all'età del ferro.

Ho cercato perciò di perorare questa causa attraverso un emendamento e un ordine del giorno, che garantiscano il riconoscimento di questa zona come Parco nazionale del Barsento, favorendo così la possibilità di incrementare le risorse finanziarie, umane e strumentali, utili a realizzare gli interventi a tutela delle specificità naturalistiche e faunistiche dell'oasi necessari alla sua valorizzazione e al suo funzionamento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

**D'ALÌ** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, giunge finalmente in Assemblea - di questo ringrazio il presidente della Commissione Marinello e il relatore Caleo - un disegno di legge che ho presentato il primo giorno di apertura di questa legislatura, nello stesso testo approvato nella scorsa legislatura proprio qui al Senato, e che pertanto, anche su mia richiesta, nel settembre 2013, ha ottenuto la cosiddetta dichiarazione d'urgenza che prevede che il testo approdi in Aula entro un mese da quella deliberazione. Quindi, dal settembre 2013 a oggi è passato un mese! Va bene, ci può anche stare; nell'utilizzo dilatato e sicuramente opzionale dei calendari del Parlamento italiano questo ci può anche stare, però adesso finalmente lo stiamo esaminando.

Come dicevo, tale provvedimento prende le mosse da un disegno di legge già approvato, ma soprattutto da una filosofia che nella scorsa legislatura è stata adottata - e che in questa legislatura osservo con piacere è stata mantenuta - in ordine alla concezione delle aree protette, della loro funzione sul territorio nazionale e soprattutto sull'economia e sullo sviluppo socioeconomico del Paese. Questa legge era nata ventidue anni fa per superare la conflittualità tra chi voleva una difesa esclusiva dell'ambiente "senza se e senza ma" come si suol dire, e chi invece riteneva che una tale difesa non fosse congruente con lo sviluppo economico del Paese. Nella passata legislatura è stata adottata una nuova filosofia di gestione dei temi ambientali con il consenso di tutte le forze politiche, oggi ancora confermata, per la protezione di aree che non sono solamente ambientali. Vorrei infatti ricordare ad alcuni colleghi che mi hanno preceduto, e a chi segue questa vicenda, che il territorio

italiano ha pochissimi centimetri quadrati di natura vergine, ma ha migliaia di chilometri quadrati di aree che sono rilevanti dal punto di vista ambientale per effetto antropologico, cioè per l'intervento dell'uomo. Eppure ho sentito dire da qualcuno, che dovremmo continuare ad invocare il no assoluto su tutto, lasciando poi la gestione ad una burocrazia assolutamente inadeguata come quella delle sovrintendenze italiane; se in passato fossero esistite le sovrintendenze, forse oggi non avremmo i Palazzi Borromeo sulle isole del Lago Maggiore, né - per fare riferimento al mio territorio - i mulini a vento o le saline del litorale tra Trapani e Marsala, perché in quei luoghi non si può più mettere una pietra e non si può modificare l'ambiente. Invece, in passato, quando l'uomo ragionava con criteri forse diversi, meno speculativi e sicuramente più allineati alle caratteristiche dei territori, ha rimodellato l'ambiente in positivo.

Noi vorremmo, quindi, che questa filosofia dell'utilizzo delle zone ambientali preziose da parte dell'uomo in senso positivo, continuasse e che dopo un periodo di conflittualità, ripeto, tra estremisti della protezione ambientale ed estremisti della speculazione, ritornasse ad essere anch'essa una saggia e precisa via di sviluppo economico. Per fare questo, chiariamoci, occorre sicuramente una prerogativa da parte della politica e della burocrazia: la consapevolezza di ciò di cui parliamo, il senso del bello, il senso dell'estetica e il senso dello sviluppo, come si è detto, sostenibile, o forse, come io ho sempre detto durante questi dibattiti, della sostenibilità dello sviluppo, più che dello sviluppo sostenibile.

In quest'ottica si inquadra sicuramente questa riforma che tardava da anni e che salutiamo con piacere. Non sarà perfetta, ma vede un maggior coinvolgimento degli enti locali e quindi una maggiore integrazione tra enti locali e associazioni ambientaliste che, credetemi, ogni tanto non sono tali ma sono solamente centri di distribuzione di incarichi e di potere, e questo dobbiamo dirlo chiaramente. In taluni casi, infatti, queste associazioni travalicano di gran lunga i loro stessi fini statutari, andando a pescare nelle speculazioni di loro convenienza. Infatti non sono speculatori solamente alcuni personaggi di cui naturalmente non condivido l'attività di invasione indiscriminata dei territori, ma lo sono anche coloro che sulla difesa degli stessi territori si giocano posti di lavoro, finanziamenti, incarichi e quant'altro. Quindi è necessaria una giusta temperazione della presenza tra gli enti locali che avevano sempre visto con diffidenza la presenza degli Enti parco perché temevano non solo la conflittualità sull'attribuzione dei poteri ma anche, spesso, la conflittualità relativa alle soluzioni per il territorio. Inoltre, si consideri l'inserimento nella *governance* degli Enti parco di attività di categorie come gli agricoltori, che sono sempre state ritenute nemiche della conservazione dell'ambiente e che invece è dimostrato, soprattutto dai dissesti idrogeologici che colpiscono le zone più marginali del Paese, che sono essenziali per una buona conservazione dell'ambiente stesso. Infatti pensiamo a cosa accadrebbe se alcune zone, purtroppo ormai devastate anche da vecchi disboscamenti o da altre prassi negative attuate nel nostro Paese, non dovessero continuare ad essere presidiate dagli agricoltori cosiddetti marginali, che non sono quelli professionali cui il Governo dedica tanta attenzione, disprezzando quasi i pensionati, i piccoli coltivatori e coloro che svolgono questa attività anche come secondo lavoro in un'ottica non di profitto ma di conservazione di un bene che magari hanno acquistato con fatica, impiegando le risorse provenienti dal loro lavoro. Se non inserissimo nell'ambito della *governance* dei territori i rappresentanti di queste categorie, continueremmo ad avere conflittualità che non giovano, abbandono di molte terre e conseguenti disastri idrogeologici dovuti anche a questo.

Non solo, continueremmo ad avere anche l'invasione delle specie alloctone, con gravi danni non solo per l'agricoltura, ma anche per la biodiversità. I cosiddetti integralisti dell'ambientalismo, che ripopolarono indiscriminatamente boschi e foreste con razze alloctone, come il cinghiale carpatico, oggi piangono la scomparsa del cinghiale italiano e la devastazione della stessa biodiversità. Infatti, non vi è solo il notevolissimo danno che si apporta all'agricoltura, che non è neanche compensato, nonostante la legge preveda che fondi statali e regionali risarciscano gli agricoltori dal danno. Vi è anche il danno della perdita della biodiversità, in quanto alcune specie non consentono il proliferare della biodiversità, né vegetale né faunistica.

Quindi, il problema di una vera, più moderata e più condivisa *governance* dei territori non è solo



quello del divieto assoluto di fare qualcosa, ma è il problema di interpretare al meglio le caratteristiche del territorio.

Naturalmente, è una legge che pone anche la sfida della competenza e della professionalità agli enti locali e agli addetti ai lavori. Una sfida che deve essere risolta anche dagli enti locali, mettendo al governo dei parchi gente che ne capisca (e mi si perdoni la semplicità dell'espressione), che non travalichi il proprio incarico per interessi particolari, ma che abbia riguardo ad un interesse specifico dell'ambiente. In questo bisogna anche considerare che lo sviluppo e il mantenimento di vastissime aree (sono state ricordate le cifre dell'enorme incidenza delle aree protette nel nostro Paese) dipende anche dagli uomini che le abitano, cioè dall'incentivazione del ripopolamento antropico, e non solo faunistico, di queste zone. Bisogna consentire i cambi di destinazione d'uso agli *ex* fabbricati rurali, che possano diventare piccole attività ricettive turistiche; che possano essere agevolate nel trasporto e - perché no - anche nella fiscalità, non potendosi utilizzare in maniera economicamente più spinta questi beni.

Ripeto che nulla è perfetto e, soprattutto in una legge, qualcuno può trovare aspetti positivi e maggiormente graditi e alcuni aspetti che ritiene anche negativi. Comunque, in questo provvedimento io trovo una impostazione nuova di un dialogo nel territorio tra gli enti locali e chi è demandato alla protezione dell'ambiente e, quindi, anche l'abbattimento delle barriere di diffidenza che finora sono esistite tra Comuni ed Enti parco. Un abbattimento anche di alcune prerogative riservate alla casta, quella sì, di associazioni che hanno ritenuto di poter fare il bello e il cattivo tempo, passando spesso sui piedi degli operatori economici, degli agricoltori, degli operatori turistici e anche, in alcuni casi, degli operatori di altre attività economiche.

Qualcuno ha fatto riferimento alle *royalty* sulle attività estrattive. Io sono assolutamente d'accordo, ma voglio ricordare a tutti noi, e soprattutto a chi ci ascolta, che alcune attività estrattive sono quelle che hanno caratterizzato i territori dal punto di vista della preziosità. Pensiamo a Carrara, al monte Amiata e a tutto ciò che il mondo ci invidia e che noi oggi, giustamente, vogliamo tutelare.

Ma non possiamo tutelare stabilendo che una macchina per l'estrazione del marmo non entra più in quel territorio, perché rovineremmo completamente il significato di quell'ambiente, che evoca scenari danteschi, che evoca Michelangelo e tutto ciò che è connaturato alla nostra cultura e che può anche essere connaturato ad aspetti del nostro futuro.

Andiamo dunque avanti su questa strada.

Rinnovo il mio ringraziamento alla Commissione, che ha prodotto questo testo, con il contributo di tutti. Ringrazio quindi anche i rappresentanti di Forza Italia come il senatore Piccoli, che ne è il Capogruppo in quella Commissione. Li ringrazio per il contributo che hanno dato.

Certo, alcuni di noi vorrebbero ulteriori aggiustamenti e, magari, nella fase dell'esame degli emendamenti potremo cercare di ottenere, non nel senso politico del termine, ma dal punto di vista della nostra prospettiva, il cambiamento di alcuni aspetti che, dal nostro punto di vista, sono un po' aberranti, soprattutto in alcuni sistemi penalizzanti di piccoli operatori economici. Certamente, però, siamo soddisfatti della conclusione di questo disegno di legge qui al Senato. Non dei tempi, però, signor Presidente, come ho detto poco fa. Se i tempi, infatti, fossero stati rispettosi del nostro Regolamento, già da quattro anni avremmo potuto approvare questo disegno di legge per consegnarlo alla Camera.

Spero che la Camera dei deputati voglia recuperare il tempo che qui è stato speso (certamente non inutilmente, ma per approfondire e discutere) e voglia superare il ritardo della conclusione del nostro *iter* legislativo, arrivando all'approvazione entro la fine della legislatura. Sarebbe veramente un peccato se all'inizio della prossima legislatura qualcuno (probabilmente non io, data anche la mia ormai consolidata e quindi penalizzante esperienza di molti anni in Senato) dovesse riproporre, ancora una volta, un testo approvato dal Senato ma non in via definitiva dalla Camera dei deputati. Si tratterebbe, infatti, di un ulteriore raddoppio dei tempi, fermo restando che non sappiamo come sarà composto il futuro Parlamento. Personalmente mi auguro che si possa ripetere perché almeno nella fase iniziale della prossima legislatura il Parlamento sia ancora quello che noi abbiamo

conosciuto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna. Ne ha facoltà.

**DALLA ZUANNA (PD).** Signor Presidente, con il mio intervento desidero commentare brevemente l'articolo 25 del disegno di legge in esame, che delega il Governo a istituire il Parco del Delta del Po. Quando l'*iter* previsto sarà concluso, diventerà operativo un parco unitario di 1.321 chilometri quadrati (di cui 537 in Emilia e 756 nel Veneto), coinvolgendo 320.000 persone (di cui 250.000 in Emilia e 70.000 nel Veneto), ventuno Comuni e tre Provincie, attualmente con una trentina di dipendenti per cui è prevista continuità occupazionale.

L'articolo 25 del provvedimento introduce un meccanismo nuovo, perché non istituisce un vero e proprio parco nazionale, ma chiede al Governo di definire un'intesa fra due Regioni che ora gestiscono i due parchi regionali, la cui unione definirà la nuova area protetta unitaria. Come dice con chiarezza il comma 3 dell'articolo 25, il decreto legislativo verrà emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ma condizionatamente all'intesa con le due Regioni interessate. Si legge, testualmente, che «il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto». Quindi - ci tengo a precisarlo - l'atto legislativo in esame non lede in alcun modo l'autonomia del Veneto e dell'Emilia-Romagna, che peraltro hanno contribuito alla stesura di questo articolo.

Ci sono pochi dubbi sull'opportunità di istituire un'area protetta unitaria del Delta del Po, con un'estensione maggiore del 50 per cento rispetto al celebre Parco della Camargue, paragonabile ai grandi parchi del delta del Danubio. Si tratta di un'area protetta con 400 specie animali autoctone fra uccelli, molluschi, pesci, anfibi, rettili e mammiferi, che nel 2015 è stata riconosciuta come unitaria riserva di biosfera del programma MAB dell'Unesco.

Si tratta, quindi, di un delicato ecosistema sostanzialmente unitario, pur nelle ovvie differenze legate all'ampia estensione e alle complesse vicende storiche e amministrative. L'opportunità di istituire un ente unitario è legata anche alla convergenza di tutta l'area - realizzatasi nel corso degli ultimi anni - verso la vocazione turistica ecosostenibile e verso attività economiche ecocompatibili.

L'unificazione di questa grande area protetta va nella giusta direzione amministrativa, ossia quella di far corrispondere la geografia di un ente gestore con l'effettiva unitarietà geografica e socioeconomica di un territorio. Ciò accade ogniqualvolta vi è coraggio di superare visioni localistiche, ad esempio quando i Comuni mettono insieme le loro funzioni o addirittura procedono a fusioni, con grandi benefici per i cittadini, di breve e anche lungo periodo. Del resto, già grandi aree protette italiane insistono sui territori di più Regioni, pur mantenendo una gestione unitaria.

Nel caso del nuovo Parco del Delta del Po, l'unificazione della gestione eviterà contraddizioni e diseconomie di scala, mentre l'attività di programmazione potrà godere di maggior respiro.

Infine, non va trascurato il grande vantaggio di *marketing* implicito nell'assumere un'immagine unitaria per tutta l'area protetta. Tutto ciò avverrà - lo ribadisco - senza mortificare in alcun modo l'autonomia delle Regioni interessate, né tantomeno gli interessi delle comunità locali.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

**BRUNI (CoR).** Signor Presidente, anch'io farò un intervento senza dilungarmi troppo sul contenuto del provvedimento, anche perché condivido pienamente molte delle considerazioni che ho ascoltato prima; mi riferisco, ad esempio, ai ragionamenti che faceva prima il senatore D'Alì riguardo al coinvolgimento degli enti locali o dei soggetti che sono all'interno dei parchi. Ritengo che sia un passo in avanti molto significativo, che non può non essere considerato da chi ha fatto l'esperienza dell'amministrazione locale.

Perché dico questo? Perché l'importanza dei parchi inizialmente, in un'altra stagione (qualche decennio fa), era vista solo dal punto di vista di assicurare una protezione quasi statica, congelando con dei vincoli alcune aree del nostro territorio o alcune parti di mare della nostra penisola; invece questo tipo di valutazione riguardo all'importanza e alla valenza dell'istituzione di un parco naturale, di un'area protetta o di un'area marina protetta via via ha cambiato concetto e sostanza. Si è sempre di più



consolidato il concetto che intorno a un parco e con l'istituzione di un parco innanzitutto si realizza un'importante opera di educazione nei confronti di chi vive in un certo territorio, soprattutto delle nuove generazioni; ciò sia per quanto riguarda l'approccio e il rapporto con la natura, sia per quanto riguarda il rispetto di principi come quello di legalità e di tutela di certi territori, di certi fragili equilibri e non solo di certi ecosistemi; mi riferisco infatti anche alle relazioni particolarmente delicate che si instaurano all'interno di un parco tra l'uomo e la natura e all'attenzione necessaria a tenere in equilibrio questo tipo di rapporto.

Oltre a questo, cioè all'ovvio concetto della prevenzione che consegue all'istituzione di un parco naturale, c'è poi la valorizzazione dei nostri territori e in particolare la loro fruizione. Sempre di più il cittadino italiano si rende conto che va superata quella logica un po' "afflittiva" (mutuando il termine dal diritto penale) che stava dietro all'istituzione di un parco, con il Ministero dell'ambiente che, con un suo decreto, congela, blocca, vincola e quindi affligge il territorio oggetto di quell'intervento. Oggi invece dobbiamo passare più decisamente ad una logica premiale: il parco come vantaggio, come un'operazione che desta un interesse non solo economico, ma certamente un interesse importante per il territorio, che condivide e non subisce più quel parco. Questa secondo me è la chiave interpretativa più moderna, che fa fare un salto di qualità e che testimonia il passaggio dal testo precedente alle modifiche che si introducono con il disegno di legge che stiamo esaminando.

Ora, a me sta a cuore un altro problema all'interno di questa discussione, che poi consegue all'approvazione di questo provvedimento, rispetto alla quale - come ha già detto il collega Liuzzi - esprimiamo una valutazione favorevole. Mi riferisco all'idea che non ci si può nutrire solo di norme: noi non dobbiamo solo produrre una manutenzione straordinaria della legge sui parchi, ma dobbiamo occuparci anche di quello che avviene dopo. Possiamo scrivere sempre meglio questa legge e possiamo emendarla nel modo migliore dal punto di vista tecnico, ma la cosa più importante è quello che succede il giorno dopo l'approvazione, cioè come vogliamo istituire nuovi parchi e come vogliamo far funzionare i parchi che già esistono e con quali risorse. Abbiamo notato che uno dei problemi, soprattutto negli ultimi anni, è stata la mancanza di risorse, che ha portato il Ministero e gli enti locali, che credevano in queste operazioni, ad arrendersi spesso (direi quasi sempre) anche di fronte a territori che invece chiedevano a gran voce l'istituzione di parchi naturali e di aree marine protette.

Posso citare un caso che conosco più da vicino. Nel Salento, la parte adriatica che da Otranto scende a sud verso il Capo di Leuca già dal 2005 ha chiesto formalmente, per iniziativa del Comune di Otranto, che comunque metteva in gioco oltre 15 chilometri, l'istituzione di un'area marina protetta che rientrava nell'area di reperimento della penisola salentina. Undici anni sono tantissimi, sono molti di più dei tre anni di cui parlava il senatore D'Alì per fare approdare la legge in quest'Aula, e sono trascorsi sostanzialmente inutilmente perché non c'erano risorse. Infatti, il Ministero ha spesso motivato l'impossibilità a proseguire con la mancanza di risorse finanziarie adeguate non solo per condurre e concludere gli studi necessari per la perimetrazione ed emanare il decreto di istituzione, ma soprattutto, poi, per far funzionare, dal giorno successivo, l'area marina protetta.

In quel caso c'era l'assenso non solo del Comune interessato, ma anche della Provincia e della Regione Puglia, che avevano emanato atti deliberativi e avevano impegnato somme, così come indicato e richiesto dal Ministero. Non possiamo più assistere a questo tipo di situazioni, dobbiamo fare in modo che questo non accada più e, perciò, non solo dobbiamo trovare le risorse - e lo faremo sicuramente, perché vedo che c'è una volontà diffusa in quest'Assemblea, quindi nella prossima legge di stabilità chiederemo a gran voce ulteriori risorse - ma dobbiamo anche porci il problema di dare risposte ai territori quando chiedono, anche in controtendenza rispetto ad altri territori che non hanno mai voluto parchi e aree marine protette, questo tipo di attenzione. A maggior ragione occorre farlo quando si tratta di territori che chiedevano questo come "risarcimento", per aver dato tanto alla Penisola italiana per le esigenze del territorio italiano, per essere stati un *hub* per gli immigrati fino a qualche anno fa, almeno fino agli inizi del 2000, in modo cospicuo (e ancora continua un servizio civile nei confronti dell'Italia e dell'Europa da parte di questi territori e dei cittadini interessati), o per aver subito, data la posizione geografica, infrastrutture importanti; penso a elettrodotti o a gasdotti che si ipotizzano, in

alcuni casi, o addirittura si realizzano, in altri. Ebbene, una forma di risarcimento in questo senso dovrebbe essere riconosciuta; non si tratta di dare soldi, perché nessuno chiede soldi. Si chiede l'istituzione di un'area marina protetta.

Devo ringraziare il relatore, che ha voluto ben delimitare, con un proprio emendamento, l'area, così come era stata, più o meno, richiesta dai territori interessati, che assumerà il nome di Capo d'Otranto, Grotte Zinzulusa e Romanelli. Chiedo al Governo e al Sottosegretario qui presente di fare uno sforzo ulteriore, il giorno dopo l'approvazione in Assemblea di questo provvedimento, con il prossimo treno della manovra di bilancio, per dare la giusta considerazione a quei territori che non chiedono infrastrutture inutili, ma che chiedono soprattutto di tutelare il proprio *habitat* naturale e di poterlo fare in una chiave moderna, intelligente e con grande sensibilità. (*Applausi dei senatori Caleo e Liuzzi. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iurlaro. Ne ha facoltà.

**IURLARO (AL-A).** Signor Presidente, a distanza di venticinque anni dal varo della legge quadro sulle aree naturali protette, la n. 394 del 1991, era necessario un intervento normativo che valutasse l'esperienza di questi anni e l'aggiornasse alla luce delle nuove emergenze ambientali e delle direttive comunitarie, che nel frattempo hanno dettato agli Stati membri sempre più puntuali incombenze in tema di siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale. Ricordiamo, infatti, come le principali criticità che sono state rilevate, a proposito di aree protette, riguardassero la mancanza di chiarezza normativa, la scarsa disponibilità di risorse finanziarie, il riconoscimento completo del ruolo di istituzione territoriale a ogni effetto, l'assenza di programmi nazionali di coordinamento e sostegno.

Per le aree marine protette si eccepiva la mancanza di un organismo uniforme di gestione e di norme chiare, nonché la carenza di una relazione organica con le rispettive gestioni a terra e, inoltre, l'assenza di risorse predefinite.

Allo stato attuale in Italia esistono più di mille aree protette che, in termini di estensione, rappresentano più dell'11 per cento del territorio italiano.

Alla legge n. 394 del 1991 siamo certamente debitori per la costituzione di un sistema forte di conservazione di una biodiversità eccezionale e la potenzialità della valorizzazione della stessa a fini socioeconomici compatibili. Questi elementi, in molte aree protette - purtroppo non in tutte - hanno inciso sullo sviluppo locale e favorito la partecipazione delle popolazioni e la democrazia, diventando fattore di crescita civile e culturale, oltre che di recupero di identità territoriali. Si sentiva, però, la necessità di un'ulteriore crescita del modello di sistema, di un'ulteriore spinta e di un contagio delle gestioni virtuose con altre che lo sono state in misura minore in questi anni. Era, quindi, necessario un intervento del Parlamento per mettere mano a diversi importanti aspetti riguardanti il sistema delle aree protette.

Così il testo che giunge oggi al nostro esame introduce alcune importanti modifiche alla legge del 1991, tra cui spiccano gli inserimenti dei termini «eventuali estensioni a mare», per estendere la gestione nello specchio d'acqua prospiciente dei parchi nazionali che si affacciano a mare, e della definizione «di valore naturalistico ed ambientale» ai parchi naturali regionali.

Inoltre, si disciplinano appositamente le aree marine protette, ponendo fine a quelle deleterie discrasie che molto spesso vedono due enti gestori differenti per le aree marine protette e per i parchi terrestri. Purtroppo, a questo proposito, ci è capitato qualche volta di assistere a conflitti intollerabili tra enti gestori che minano la credibilità della gestione e non rendono un buon servizio nemmeno alle finalità istitutive dell'area da proteggere. In questo senso, quindi, ben vengano la razionalizzazione della gestione e il contenimento dei costi, ma anche l'appianamento dei potenziali conflitti tra enti gestori diversi e vicini.

È altresì importante che la gestione dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ricadenti in un parco naturale nazionale o regionale sia di competenza del corrispondente ente gestore. E ciò significherà che le valutazioni di impatto ambientale saranno rese dallo stesso ente gestore del parco naturale, che non potrà che giovare allo snellimento delle procedure

burocratiche, eliminando duplicazioni di valutazione e contenendo i tempi per il rilascio dei necessari pareri.

Ci preme sottolineare l'importanza che l'istituzione di un nuovo parco assorba tutte le aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

A ISPRA sono attribuite le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientale e di ricerca, in materia di biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero.

Per quanto riguarda gli organi di gestione dell'Ente parco, sparisce la «giunta esecutiva» del parco. Ciò gioverà certamente non solo ai costi, ma anche alla celerità delle decisioni.

Vengono meglio definite e aggiornate le funzioni del presidente del parco, cui spetta la fissazione degli obiettivi e l'effettuazione della verifica in merito alla realizzazione degli stessi, esercitando anche le funzioni di indirizzo.

Ancora, nel segno del contenimento dei costi e della celerità dei lavori, va la previsione del taglio del numero dei componenti del consiglio direttivo, che scende da 12 componenti, come previsto dalla legge del 1991, a 6 componenti, oppure a 8, a seconda della dimensione territoriale del parco.

Un discorso un po' più puntuale merita il concetto di «aree esterne» o «aree contigue» ai parchi e alle riserve, richiamato in più punti dal testo, che non ha mancato di suscitare qualche perplessità e necessità di approfondimento, se non altro terminologico. Ricordiamo, infatti, come il concetto di aree contigue abbia rappresentato una novità introdotta proprio dalla legge quadro sulle aree protette. Infatti, attorno ad alcuni parchi nazionali e regionali preesistenti alla legge n. 394 del 1991, erano state istituite zone di pre-parco, viste come zone "cuscinetto" fra l'area protetta e il restante territorio, concepite come zone di naturale espansione della medesima area protetta, ma di aree contigue non vi era traccia.

Probabilmente il concetto di aree contigue o aree esterne al territorio protetto è nato da un conflitto - potremmo dire - ideologico, dell'atavico contrasto tra mondo venatorio e mondo animalista. In realtà, si è visto che, dal punto di vista dell'esercizio della caccia, ha avuto scarsa rilevanza, mentre rischia di incidere in modo notevole su tutti gli altri aspetti di gestione del territorio. Per questa ragione l'aggettivo "contiguo", che significa situato nelle immediate vicinanze, adiacente, rischia di essere investito da un problema di insufficiente chiarezza, perché lasciato in balia di un'alea di interpretazione eccessivamente variabile e non fornisce sufficiente certezza, nemmeno quando è messo in relazione funzionale con la conservazione dei valori delle aree protette.

La conseguenza pratica della mancanza di parametri certi può consistere nell'insorgenza di conflitti tra l'Ente parco e gli enti territoriali. Infatti, pur essendo pacifico che l'area contigua o esterna non costituisce area protetta e, quindi, non è soggetta all'ingerenza gestionale dell'Ente parco, salvo alcuni poteri specifici, nel concreto non sono mancati casi di conflitto con gli enti territoriali, che si sono sentiti vulnerati nelle loro competenze ordinarie di pianificazione del territorio esterno al parco. Probabilmente si dovrebbe insistere di più nell'impegno di creare più sinergie tra enti gestori, Comuni e Regioni per creare più intese, al fine di avere ben presente che gli *habitat* naturali sono un valore fondamentale per la sopravvivenza della nostra stessa specie da governare con equilibrio e saggezza.

Il testo in esame rappresenta certamente una riforma necessaria del sistema di tutela delle aree protette. La lunghezza dell'*iter* è giustificata dal gran tempo che è stato necessario per mettere in evidenza le luci e le ombre del sistema vigente, nonché le criticità e anche le nuove aspettative dei territori. Dobbiamo certamente proseguire nello sforzo di conservazione degli ambienti naturali, e non tanto perché siamo obbligati a farlo dalle direttive europee più avanzate, ma come esigenza culturale e di stile di vita di tutti noi uomini. Nel far questo, comunque, non dobbiamo dimenticare che le aree protette devono superare il livello base del puro e semplice conservazionismo, per fare un vero salto nel terreno delle opportunità di sviluppo dei territori protetti, che hanno tutte le caratteristiche per essere accolte nella sensibilità di chi vi abita e opera come una risorsa in grado di apportare benessere, sviluppo, occupazione e ricchezza nel segno della sostenibilità e dell'equilibrio. (*Applausi dal Gruppo*

*AL-A e del senatore Caleo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, onorevoli colleghi, sono passati venticinque anni dall'approvazione della legge quadro n. 394 del 1991, che individuava i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette. Oggi si sente l'esigenza di rivedere quel testo per andare incontro al mutato contesto e per garantire agli enti di gestione, in base all'esperienza acquisita, un coordinamento migliore e più efficiente. Il disegno di legge che esaminiamo oggi ha proprio questa ambizione.

Al tempo stesso, però, è sempre più evidente come la difesa della biodiversità e della natura si debba accompagnare sempre più alla valorizzazione di un capitale naturale che assume diverse dimensioni. Ne sono esempi il turismo ambientale, le produzioni agroalimentari tipiche di qualità e la valorizzazione del territorio.

Tuttavia, per comprendere a pieno la presente proposta, bisogna ricordare che già la legge n. 394 del 1991, nella sua originaria versione, è servita a costruire un sistema integrato di aree protette, nazionali e regionali, grazie alle quali nel nostro Paese si sono attuate politiche di conservazione della biodiversità fino ad allora impensabili.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 17,59)

(*Segue ORELLANA*). Tutto questo non va ridimensionato, ma va trasformato in un modello basato su buone pratiche da allargare a quelle zone di territorio italiano che sono uniche per il contesto paesaggistico e di biodiversità che rappresentano.

Non mi soffermo certo a fare una analisi dell'articolato, già esaustivamente compiuta dal relatore, pur tuttavia non mi sottraggo dall'espore alcune mie considerazioni sulla bontà del provvedimento.

Innanzitutto, la sfida di oggi - e il presente disegno di legge, a mio giudizio, sembra averla compresa bene - non è solo la conservazione della natura, ma anche la sua valorizzazione. La rete dei parchi e delle aree protette del nostro Paese è un volano economico e occupazionale, soprattutto nell'agroalimentare e nel turismo sostenibile. Una natura tutelata e valorizzata, infatti, garantisce una qualità della vita sana: quello tra ambiente e agricoltura è dunque un binomio imprescindibile. Inoltre, i numerosi turisti *ecofriendly* che ogni anno frequentano i parchi e i territori vicini costituiscono un valore economico, come confermano diversi rapporti sull'attrattività e la qualità della vita di dette zone.

Quindi, creare e supportare soluzioni innovative che collegano la conoscenza e la tutela della biodiversità alla promozione dei territori e delle eccellenze agroalimentari è non solo un dovere per noi in quanto legislatori, ma anche un'opportunità economica e sociale.

Approfitto dell'occasione, poi, per rimarcare che bisogna puntare sul rinnovamento del sistema di *governance*: una gestione istituzionale condivisa e più vicina ai territori, più adeguata all'ottica della nuova visione di economia circolare e con una maggiore responsabilizzazione degli enti locali è essenziale per il nostro territorio, ed è ma anche in linea con le riforme delle amministrazioni statali.

Un'altra breve considerazione, poi, merita il metodo che ha portato oggi a discutere il presente provvedimento. Ho seguito con attenzione i lavori della Commissione, e sono soddisfatto che il testo proposto sia stato il frutto di una mediazione con tutti i soggetti interessati, dalle associazioni ambientaliste a quelle di categoria, agli enti e alle comunità locali. Nel testo che stiamo approvando, poi, sono confluite gran parte delle istanze proposte da tutti i Gruppi presenti in Commissione: una prassi positiva che vale la pena sottolineare.

Gli aspetti maggiormente innovativi sono presenti in norme diverse, come la maggiore valorizzazione dei siti di Rete Natura 2000, l'attribuzione di una maggiore importanza al piano del parco (che assorbe principi e norme dei piani paesaggistici), ma anche in deleghe importanti come quella per la nascita del Parco del Delta del Po, prima illustrato dal collega Dalla Zuanna. Infine, un'altra importante innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui le aree marine protette e le riserve marine contigue o antistanti i parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente nei parchi nazionali.

Per queste motivi, volendo fare un ragionamento d'insieme, penso che, unitamente alla legge sugli ecosistemi, al collegato ambientale e al riordino dell'ISPRA e del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente, il presente provvedimento sia una delle riforme in campo ambientale che stanno caratterizzando positivamente questa legislatura.

Non di meno, il disegno di legge contiene misure che, a completamento delle prescrizioni comunitarie, tengono assieme tutte quelle sensibilità che favoriscono la completa valorizzazione delle aree protette italiane. Infatti, a livello europeo la direttiva Habitat indica le finalità di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli *habitat* naturali.

Concludendo, signora Presidente, l'occasione che ci viene data con l'approvazione di questo provvedimento non solo riguarda gli aspetti ambientali, ma significa anche affrontare con mezzi adeguati sfide nuove come il cambiamento climatico e la trasformazione degli *habitat*: solo così l'Italia potrà valorizzare al meglio valori storici, culturali e antropologici peculiari propri del suo territorio.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, molti colleghi e lo stesso relatore hanno ricordato la bontà della prima legge quadro, la n. 394 del 1991, approvata venticinque anni fa, la quale però - occorre dirlo - non è mai stata purtroppo pienamente applicata nella sua originaria versione. Eppure, essa ha dato un contributo enorme a questo Paese, perché è stata - a nostro avviso - assolutamente strategica per lo scopo per la quale era nata, ossia la conservazione della biodiversità e della preziosità del nostro territorio.

Il senatore D'Alì ha detto che non siamo nella foresta amazzonica e che non esiste nel nostro Paese la natura vergine. Ma nel nostro Paese c'è qualcosa di ancora più prezioso, che è quel perfetto equilibrio che nel tempo si è realizzato tra storia e natura, tra il contributo dell'uomo al paesaggio e la ricchezza della nostra biodiversità che molti magari conoscono poco: diversità agricola e delle specie naturali, faunistiche e vegetali.

Il sistema di aree naturali protette, creato grazie alla legge di venticinque anni fa, ha dato al nostro Paese un contributo fondamentale, ma in questo periodo è anche cresciuto in qualità e quantità - sono stati ricordati i dati in precedenza - e ha rappresentato, in venticinque anni, un argine fondamentale al consumo di suolo. A tal proposito spero - e mi auguro tutti quanti - di vedere anche all'esame della nostra Assemblea il disegno di legge sul consumo del suolo.

Intanto ricordiamo che la legge sul sistema delle aree naturali protette del nostro Paese ha costituito un argine fondamentale al consumo del suolo e alla distruzione dei paesaggi più pregiati, custodendo un patrimonio di risorse ambientali insostituibile, ancora più prezioso nei tempi in cui viviamo, caratterizzati dai cambiamenti climatici e dove la conservazione delle risorse ambientali costituisce una ricchezza, a favore della quale tutti dovremmo adoperarci insieme, come scopo ultimo.

Questo sistema ha ottenuto successi indubbi, e non solo nella tutela degli *habitat* naturali e della biodiversità, che ho ricordato in precedenza, e nella conservazione della fauna e delle specie vegetali. Esso ha dato anche un contributo enorme a una nuova e diffusa consapevolezza ambientale, che negli ultimi anni è cresciuta nonché - vorrei ricordarlo in questa sede - all'occupazione di qualità e ha favorito lo sviluppo di una nuova idea e modalità di turismo, non impattante e sostenibile. Non parliamo poi del contributo offerto alla nascita di un'agricoltura identitaria, profondamente legata al territorio, di eccellenza, alla riscoperta e alla tutela della biodiversità agricola, allo sviluppo della agricoltura biologica. Il sistema delle aree protette, previsto nella citata legge, ha tolto dalla marginalità numerosi territori interni che, altrimenti, non avrebbero avuto alcuna alternativa all'abbandono.

A fronte di questi contributi così importanti per lo sviluppo e l'economia del nostro Paese, e quindi a fronte di questa ricchezza, i Governi che si sono succeduti - vorrei solo citare quelli in carica dal 2008 in poi - non hanno fatto altro che tagliare le risorse ai parchi, che sono diminuite quasi del 50 per cento, e le piante organiche. A fronte di quello che i parchi e il sistema delle aree naturali protette hanno dato, vi sono state una visione e delle politiche miopi, che hanno creato problemi.

Dobbiamo quindi dirci, in tutta franchezza, quale sia la finalità per cui la maggioranza vuole oggi rimettere mano alla legge sulle aree naturali protette. A mio avviso, la finalità dovrebbe essere il rilancio del sistema delle aree naturali protette, per fare in modo che possano essere superati i problemi che nel tempo si sono manifestati, possano essere implementate le risorse e il personale e si possa quindi mettere a disposizione, ancora di più, una serie di strumenti fondamentali per la crescita dei parchi.

In Commissione, nel lungo lavoro degli ultimi tre anni, alcune nostre proposte sono state in parte accolte. Penso - per esempio - a una questione assolutamente importante per noi, come l'inserimento delle aree della Rete Natura 2000 nel sistema nazionale delle aree protette, nonché il cinque per mille, l'inserimento anche degli Enti parco tra i soggetti quali possibili destinatari di beni confiscati alla criminalità organizzata. In sostanza, una serie di questioni sono state accolte. Ma, proprio perché, per quanto ci riguarda, intervenire significa mettere mano alla possibilità di rilanciare, e quindi di superare anche i problemi, le crisi manifestatesi soprattutto per la mancanza di risorse e di personale, continuiamo a ritenere che il risultato che alla fine arriva in quest'Aula, per lo scopo di cui prima, ovvero rilanciare il sistema, sia assolutamente insufficiente nel merito e, per certi versi - e su questi punti mi soffermerò - anche controproducente.

L'intervento del senatore D'Alì è stata - così l'ho definito - la voce dell'innocenza, se la vogliamo dire così, quella che svela anche alcuni scopi non proprio nobilissimi, almeno dal nostro punto di vista, che sono alla base del tentativo di rimettere mano alla legge quadro.

Quando dico controproducenti individuo alcune aree critiche del testo che è arrivato in Assemblea. Innanzi tutto, mi riferisco alla *governance*, che è la questione più delicata e su cui si doveva intervenire per mettere in campo tutti gli strumenti per una *governance* di altissima qualità, in cui soprattutto gli interessi generali - sono quelli della gestione delle aree protette a scopi soprattutto di conservazione e di allargamento del sistema stesso delle aree protette - dovevano essere considerati prioritari. Al contrario, riteniamo che il testo arrivato dalla Commissione non accentua la giustissima dialettica - può produrre anche risultati importanti - tra la comunità del parco e gli enti gestori, per cui magari avremmo visto un sistema che rafforzava contemporaneamente la comunità e gli strumenti a disposizione della stessa comunità del parco e la qualità e la forza della *governance*. Invece di scegliere la via di siffatta dialettica, che abbiamo visto essere stata assolutamente fondamentale per moltissime esperienze, in realtà si accentua troppo l'influenza degli enti locali sugli organi di governo delle aree naturali protette, valorizzando spinte di natura localistica a scapito della rappresentanza di soggetti portatori di interessi generali e diffusi. E ciò avviene anche in assenza di una chiara definizione delle competenze specifiche che dovrebbero caratterizzare il profilo dei presidenti e dei membri del consiglio direttivo. In questo testo mancano, infatti, i criteri per l'individuazione dei presidenti e dei membri del consiglio direttivo e, soprattutto per i presidenti, non sono definite le competenze e le capacità, in un settore che non è uguale a tutti gli altri. Non si può fare il presidente del parco e contemporaneamente essere presidente di un altro ente secondario o della Commissione *antitrust*. Non bisogna essere soltanto bravi gestori in generale, magari avendo già dimostrato le proprie esperienze in politica: servono vocazione e competenze specifiche nella *mission* dei parchi, che è la conservazione della natura. A nostro avviso, in questi anni abbiamo già registrato una deriva verso interessi localistici a scapito di politiche rivolte a valorizzare soprattutto la vocazione prioritaria dei parchi e cioè la conservazione della natura e degli *habitat* e la tutela della biodiversità. Ora, con le scelte relative alla *governance*, le derive localistiche rischiano di essere esaltate.

Inoltre, per chiarezza, chiedo se i sindaci debbano fare i senatori, i presidenti delle aree metropolitane e ora anche i membri del consiglio direttivo dei parchi. Dovremmo avviare una riflessione da questo punto di vista e non lo dico perché voglio sottovalutare il coinvolgimento dei Comuni; anzi, ho detto che bisognava assolutamente creare un sistema dialettico tra due organi forti: l'ente gestore e la comunità del parco. Quindi, a nostro avviso, è necessario - e abbiamo presentato alcuni emendamenti in merito - assicurare un equilibrio negli organi di governo tra i membri designati della comunità del parco e dei Comuni e la rappresentanza del mondo scientifico e associativo e, quindi, delineare con

chiarezza le irrinunciabili competenze in materia di conservazione della natura, di gestione delle aree protette, di tutela dei beni culturali e di economia dei beni ambientali sia del presidente che dei consiglieri.

Un'altra questione delicata che ho sottolineato è relativa al problema molto serio delle risorse, essendo stati apportati tagli infiniti. Nulla può mai funzionare, infatti, senza risorse adeguate. La soluzione che viene individuata è quella delle *royalty*. Certo, è vero che all'interno dei parchi vi sono impianti anche impattanti che dovranno in qualche modo risarcire, compensare. Vorrei, però, anche sottolineare che non è stato proprio così all'inizio: anche questo aspetto è stato frutto di una discussione all'interno della Commissione e di emendamenti atti a chiarire che tali norme si applicano solo agli impianti esistenti. In caso contrario, capite bene quale meccanismo potrebbe essere messo in moto.

La presenza di un impianto non è eterna - penso ad esempio alla concessione per un'attività estrattiva - perché le concessioni vanno rinnovate, non durano tutta la vita, a parte quelle senza scadenza oggetto del *referendum* sulle trivelle. In ogni caso, reputo ingiusto che, per l'introito delle *royalty*, l'interfaccia sia diretta con l'ente gestore. A mio parere, una gran parte di tali *royalty* dovrebbe andare in un fondo cieco, presso il Ministero dell'ambiente, in modo tale da eliminare qualsiasi possibilità di pressione sul parco che magari non ha altre risorse, quando devono essere rilasciate autorizzazioni di ogni genere. E dico ciò non perché il meccanismo delle *royalty* non mi piace. Sembra che si voglia fare una riforma a costo zero e, quindi, è stato inventato siffatto meccanismo. Prendendo anche per buono che ci debba essere un risarcimento per attività impattanti svolte all'interno del parco, noi dobbiamo eliminare qualsiasi possibilità di condizionamento. Per cui, a nostro avviso, è assolutamente necessario che vi sia almeno la correzione del fondo cieco.

E arrivo all'altro punto. Pensiamo che con il sistema delle *royalty* dobbiamo rinunciare a un programma triennale per le aree protette, capace davvero di dotare gli enti di risorse idonee? Assolutamente no. Anzi, una delle questioni davanti a noi, e che non si esaurisce evidentemente solo con questo provvedimento, è mettere in campo le risorse vere.

Esiste anche la possibilità di adottare misure di natura fiscale, rivolte - per esempio - ad agevolazioni per i giovani per attività sostenibili sul territorio. Si può mettere in campo una serie di strumenti molto più adeguati - a nostro avviso - per dotare il sistema dei parchi di una vera possibilità di finanziamento. L'altra questione da evidenziare riguarda la direzione del personale, che deve essere adeguato. Anche in questo caso si è operato un taglio delle piante organiche. Ma i parchi, per funzionare bene, devono avere a disposizione varie professionalità. Non si può pensare di dover fare la riforma solo perché sono passati venticinque anni. Bisogna fare una buona riforma. Bisogna fare riforme che non peggiorano. E la parola riforma sta diventando un pericolo, per cui eliminiamola, perché ogni volta che la pronunciamo c'è sempre qualcosa di sbagliato che peggiora la situazione.

Anche qui, con la riforma, dobbiamo mettere finalmente in grado i parchi di espandersi e di rilanciare il sistema. Bisogna mettere in campo personale adeguato, direzione e piante organiche. Ancora: l'albo dei direttori viene cancellato e si prevede una terna. Ancora una volta, cioè, agiamo attraverso lo *spoils system*. Ognuno sceglierà il proprio direttore a prescindere dalle competenze, che saranno solo di natura amministrativa. Invece, occorrono competenze specifiche in un campo che non è come altri campi della pubblica amministrazione, perché riguarda la gestione delle aree protette.

Arriviamo poi alla questione della gestione della fauna. Su questo punto davvero non ci siamo e bisogna assolutamente modificare le norme. Siamo arrivati all'assurdità che le risorse arrivano dagli animali uccisi, con il 2 per cento. Ma almeno questo risparmiatelo! Stiamo parlando di piani che debbono avere criteri scientifici, dove la priorità è data dai metodi non cruenti che devono essere attuati dal personale interno.

Il pericolo della norma, così come è scritta, è chiaro davanti agli occhi di tutti. Bisogna, quindi, fare una serie di interventi, e ce ne sono molti riguardanti lo snellimento dei procedimenti di approvazione dei piani, tempi certi di approvazione, l'introduzione anche del silenzio-assenso in caso di mancanza di approvazione dei consigli regionali.



Ci sono poi molte altre questioni, sulle quali noi abbiamo presentato anche emendamenti che potrebbero permetterci, alla fine, di sistemare il testo che è stato portato dalla Commissione in Aula.

Se dopo venticinque anni il Parlamento torna a occuparsi del sistema delle aree protette, bisogna essere chiari. Non basta dire che facciamo una riforma qualsiasi. Noi abbiamo la necessità di farla perché serve a questo Paese, perché i parchi sono una sua ricchezza. E allora bisogna mettere in campo tutti gli strumenti per rilanciare il sistema, eliminando gli aspetti che ho indicato anche sommariamente e che rappresentano un elemento negativo e controproducente.

Dobbiamo rilanciare i parchi e non affossarli, magari legandoli a logiche politicistiche e di interessi locali. La prima vocazione, la *mission* dei parchi è la conservazione e la tutela della biodiversità. Su questo si crea buona economia, su questo si crea occupazione. Ma oggi la priorità - e sempre di più dovrà esserlo - è il recupero della vocazione alla conservazione. Questo, infatti, è il contributo che il sistema delle aree naturali protette ha dato al nostro Paese. Oggi ci sono la Conferenza di Marrakech e il tema dei cambiamenti climatici. Ricordiamoci quanto è prezioso questo contributo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccoli. Ne ha facoltà.

[PICCOLI](#) (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame intende aggiornare la legge quadro sulle aree protette dopo venticinque anni dalla sua entrata in vigore e ci prospetta numerose modifiche.

La brevità del tempo a disposizione mi consente di intervenire solo su qualche punto che ritengo importante per conferire al lavoro svolto in Commissione la necessaria completezza.

Concordo pienamente con l'orientamento del disegno di legge di rafforzare l'azione di sviluppo dell'area naturale protetta. Concordo, cioè, con la necessità di garantire la tutela della biodiversità, del paesaggio, della flora e della fauna e, allo stesso tempo, lo sviluppo economico attraverso azioni di snellimento normativo nell'attività delle aree; e ciò anche in considerazione del fatto che abbiamo assistito nel tempo alla difficoltà, se non impossibilità, di taluni parchi di promuovere il territorio, con i suoi prodotti e ricettività turistica, con la conseguente assenza di azioni utili al mantenimento dell'attività umana nei territori di competenza, in generale periferici e interni.

Proprio a questo proposito, in relazione all'esigenza di promozione economica e sociale, ritengo necessario che le nomine nel consiglio direttivo prevedano il coinvolgimento di esperti del settore turistico e del *marketing*, le cui competenze possono contribuire al rilancio dell'auspicabile sviluppo turistico ed economico dei territori interessati. Evidenzio che, se vi sarà la volontà in questa direzione, sarà possibile intervenire in sede di approvazione degli emendamenti.

Un altro punto riguarda la nomina del presidente (articolo 4, comma 4). A mio avviso, nell'attuale formulazione permane una criticità che, peraltro, può essere anch'essa superata in sede di approvazione degli emendamenti. Mi riferisco alle forme di intesa tra Ministero e Regione. È preferibile fissare un termine entro il quale ottenere l'intesa, piuttosto che prospettare una modalità attraverso la quale, di fatto, escludere le Regioni non allineate nella scelta. Questa previsione rappresenta più un ostacolo che non una soluzione alla scelta condivisa del presidente dell'area protetta. A mio modo di vedere, ne va dell'autorevolezza del principale organo dell'ente.

In merito, poi, all'articolo 5, permane una criticità laddove si riconosce alla federazione dei parchi la titolarità esclusiva della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti gestori. A nostro avviso, qualora si volesse procedere in tal senso, sarebbe necessario richiedere precisi requisiti utili ad assicurare principi di funzionamento dell'associazione ispirati a norme di trasparenza, universalità di accesso e garanzia di rappresentanza. Con modesto sforzo segnalo al relatore che, anche in questo caso, insieme al Governo potrà dare il via libera alle necessarie integrazioni, in particolare agli emendamenti che abbiamo proposto in merito.

Un'ulteriore osservazione va riservata all'articolo 8 del provvedimento, le cui disposizioni potremmo definire dei pagamenti dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) anticipati, in attesa che l'apposito gruppo di lavoro, costituito sulla base delle indicazioni del collegato ambientale 2014, sviluppi



l'argomento a partire dalla delega, peraltro scaduta, in quella sede attribuita al Governo. Nel merito, va segnalato che la modalità dei pagamenti da parte di sistemi e impianti collocati entro il perimetro dei parchi assume al momento una quantificazione provvisoria. Auspico che tale provvisorietà possa a breve essere superata attraverso la necessaria interlocuzione tra Ministeri e portatori di interessi, tesa a definire l'effettiva sostenibilità dei pagamenti di cui si tratta. Segnalo al relatore la necessità di inserire anche il Ministero dello sviluppo economico nel novero dei Ministeri chiamati ad esprimersi, proprio per non far mancare all'approfondimento un apporto importante relativo ai settori della produzione e trasmissione di energia e alle attività economiche collocate all'interno del parco.

Aggiungo, rimanendo in tema di PSEA, che non ho apprezzato il reinserimento all'ultimo momento dell'articolo 26, recante: «Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici». La delega precedente è spirata senza aver fornito risultati apprezzabili; ma proprio questo è il sintomo di un'incertezza della materia, che andrebbe approfondita senza accelerazioni incomprensibili e con la necessaria dose di buon senso e aderenza alla realtà. Va ribadito qui quanto già espresso in sede di discussione sul collegato ambientale: la complessità della materia richiede un'analisi parlamentare specifica, al fine di fornire un quadro di riferimento esaustivo, completo di definizioni e di indicazioni operative scrupolose e dettagliate, con lo scopo di evitare l'insorgere di prevedibili contenziosi generati da indeterminatezza della previsione. A mio avviso, relatore e Governo meglio farebbero a riconsiderare l'articolo 26 e ad affrontare i contenuti degli PSEA in uno specifico disegno di legge. Fra l'altro, non vorrei che l'esito finale della delega dell'articolo 26, vista la difficoltà ad operare adeguatamente, finisse con l'orientarsi sull'esistente (mi esprimo così), andando infine ad interessare canoni e sovracanon idrici attualmente nella disponibilità di Regioni, Province e Comuni, compromettendo un sistema che funziona con efficacia sin dal testo unico delle acque del 1933 e che fornisce significative risorse ai territori interessati, senza bisogno di sovrastrutture centralistiche, costose e ovviamente contrarie alla sussidiarietà.

Vi è ancora un altro punto che potrebbe essere ulteriormente migliorato in sede di discussione degli emendamenti. Mi riferisco all'articolo 24, dove si tratta delle associazioni di protezione ambientale e dei criteri che le definiscono quali soggetti aventi carattere nazionale. La norma, così come impostata, sembra più escludere che facilitare la partecipazione, quando si prevede che le associazioni di protezione ambientale assumano carattere nazionale se presenti in almeno dieci Regioni: si pone un limite notevole, che non tiene conto delle singolarità e delle peculiarità che caratterizzano alcuni territori. A mio avviso, la soglia va ridotta proprio per permettere il riconoscimento della specificità dei territori, anche in relazione a particolari aspetti ambientali, paesaggistici e culturali tipici di aree di ridotta dimensione.

Infine, in merito al tema delle aree contigue osservo che permane incertezza di trattazione. È necessario fare massima chiarezza di competenze e di intervento da parte dell'area protetta, in modo da evitare che esse vengano utilizzate come veri e propri strumenti impropri di espansione - lasciatemi dire così - non prevista e non programmata dell'area naturale, in contrasto con l'esigenza di garantire lo sviluppo di iniziative ed attività che ivi prosperano favorendo la crescita economica e sociale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sollo. Ne ha facoltà.

**SOLLO (PD).** Signora Presidente, signora Sottosegretaria, onorevoli colleghi, ancora una volta quest'Assemblea è chiamata a discutere su un'importante legge, volta soprattutto a fornire alle aree protette nuovi strumenti per la tutela della biodiversità e la conservazione degli *habitat* naturali. È emblematico che il Senato della Repubblica si sia reso protagonista di un'importante stagione di riforme, soprattutto in campo ambientale. Basti pensare ai ventuno anni per l'approvazione della legge sugli ecoreati, agli otto anni per quella di riforma delle agenzie ambientali e ai sette anni per portare la discussione di questo provvedimento in questo consesso.

Aggiornare la legge quadro delle aree protette, la n. 394 del 1991, rappresenta per noi la consapevolezza che i parchi italiani devono essere messi nella condizione di svolgere al meglio la loro funzione di conservazione del patrimonio naturale e della biodiversità, e la certezza che, in una

concezione moderna della conservazione, nelle aree protette si possano creare nuove opportunità di sviluppo economico basato sulla identità e sulla qualità dei territori.

Come ricordato dal relatore, tra i 24 parchi nazionali e le altre aree protette a vario titolo più dell'11 per cento del territorio italiano è oggi tutelato; un traguardo notevole e non scontato, cui la politica deve restituire il giusto valore e la necessaria attenzione. La gravità dei danni causati dai cambiamenti climatici è sotto gli occhi di tutti nonché la perdita costante di biodiversità; la scorsa settimana abbiamo ratificato proprio in quest'Aula l'Accordo di Parigi per la riduzione dei gas climalteranti, assumendoci l'impegno di portare avanti azioni che ci permettano di centrare l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto della soglia dei due gradi.

Uno dei modi per raggiungere questi importanti obiettivi è sicuramente la valorizzazione del ruolo delle aree protette, che oltre ad essere il mezzo principale per aumentare l'azione di conservazione e tutela dei nostri preziosissimi *habitat*, deve diventare per la coscienza collettiva lo strumento in grado di migliorare le nostre condizioni di vita, nonché un reale gesto di solidarietà generazionale. Non più la campana di vetro entro cui chiudere una porzione del nostro territorio, un qualcosa di inaccessibile: i parchi devono aprirsi alle comunità locali, devono coinvolgerle nella loro azione di conservazione e salvaguardia, con l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità anche alle aree limitrofe. Auspico che i parchi possano al più presto assumere il ruolo di soggetti istituzionali promotori di sviluppo locale e di volano per l'economia del territorio in cui ricadono. Sicuramente per adempiere al meglio a questi nuovi compiti, gli organi dell'Ente parco hanno bisogno di avere più potere e, insieme, di accedere a procedure decisionali più semplici e veloci.

Tra gli aspetti più innovativi e significativi contenuti nel disegno di legge vorrei segnalare: il ricollegamento tra la Rete Natura 2000 e il sistema delle aree protette ai fini della conservazione della biodiversità (articolo 1); l'affidamento all'Ente parco della gestione delle aree della Rete Natura 2000 sia quando siano comprese nel territorio di parchi, riserve e aree marine protette sia, ove possibile, quando siano esterne a esso (articolo 1); aver dato un ruolo determinante all'ISPRA come strumento tecnico scientifico per le aree protette (articolo 1); aver collegato le aree marine protette alle aree protette, con l'introduzione del parco nazionale con estensione a mare: l'estensione a mare ricomprende anche le aree marine protette contigue al parco terrestre, comprese le zone che non sono aree marine protette (articolo 1); aver fissato le scadenze certe per la nomina del presidente dei parchi nazionali (articolo 4), per l'approvazione del piano del parco e del regolamento (articolo 5), per il rilascio di pareri, intese, pronunce; aver finalmente sancito l'incompatibilità del presidente con incarichi elettivi e con incarichi nella pubblica amministrazione (articolo 4); aver abolito l'obsoleto albo dei direttori dei parchi, introdotto un concorso pubblico per la loro designazione, richiedendo più qualifiche e titoli (articolo 4); l'attribuzione di maggiori poteri al presidente, che non solo coordina l'attività dell'ente ma esercita anche le funzioni di indirizzo e programmazione, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica del loro raggiungimento (articolo 4); l'indicazione delle aree contigue nel piano del parco, d'intesa con le Regioni e non più su iniziativa di queste e una regolamentazione dell'attività venatoria in tali aree più chiara rispetto a quella vigente (articolo 5); l'attribuzione agli Enti parco di competenze in materia di autorizzazione paesaggistica (articolo 22); il superamento del silenzio assenso nella concessione dei nulla osta (articolo 6); l'unificazione dei piani (piano del parco e piano pluriennale economico e sociale) (articolo 5); la disciplina della gestione della fauna, che sviluppa e chiarisce principi presenti nella normativa vigente (articolo 9); la concessione gratuita dei beni demaniali agli enti gestori delle aree protette, dai quali pertanto questi possono trarre anche risorse finanziarie, nonché di quelli sottratti alle mafie; sempre per il recupero di risorse l'aver introdotto il pagamento dei servizi ecosistemici; l'aumento, in generale del 100 per cento delle sanzioni pecuniarie e maggiore incisività della confisca dei beni (articolo 17); l'istituzione di nuovi parchi nazionali.

Cambiare per migliorare era importante, ma non facile, perché, come ricordava il collega Caleo, bisognava in primo luogo affrontare gli scetticismi e con onestà intellettuale mettere in luce le parti della legge che non funzionavano. Ritengo che il lavoro condotto in questi mesi in Commissione sia un buon lavoro, che consentirà finalmente alle nostre aree protette di essere percepite come

un'opportunità, come un fiore all'occhiello dalle comunità che le abitano.

Un tema purtroppo ancora oggi non risolto è quello delle risorse. Senza il contributo dello Stato i parchi nazionali italiani difficilmente avranno la forza per impostare un percorso di rilancio di un modello di sviluppo locale che sia sostenibile e realmente competitivo. Il Parlamento sta facendo e farà la sua parte, ma ora il Governo può fare di più, anche a partire dalla prossima legge di stabilità, stanziando maggiori risorse per la salvaguardia del nostro inestimabile patrimonio di biodiversità. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**CALEO, relatore.** Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare tutti i colleghi che hanno voluto portare un contributo alla discussione: è un dibattito che va avanti da tanto tempo, non solo in Commissione, ma anche nel Paese, a dimostrazione del fatto che - come ricordava poc'anzi la senatrice De Petris, ma anche altri colleghi - la legge n. 394 è stata ed è una legge molto importante; è nata nel 1991, in un momento in cui il Parlamento è riuscito a produrre provvedimenti molto importanti in campo ambientale: mi viene in mente la legge sulla protezione civile del 1992, ma anche la legge sul controllo venatorio e sulla caccia, insieme ad altre che nacquero in quegli anni proprio su iniziativa del Parlamento. Non furono proposte dal Governo, ma nacquero perché nel Paese si era sviluppata, negli anni precedenti, una discussione alla quale avevano apportato un contributo molto importante tante associazioni ambientaliste e tanti esponenti del mondo della ricerca e delle università, ma anche il mondo che faceva riferimento alla politica. Anche la politica e i partiti si interessarono in quegli anni all'ambiente e ai parchi; c'è stato proprio un cambio di passo, anche culturale.

Nel 1991 il Parlamento percepì questa mutazione, anche grazie al contributo di intellettuali molto importanti che nel nostro Paese hanno fatto la storia dell'ambientalismo (a me viene in mente Antonio Cederna, ma non fu il solo) e che si misero a lavorare su questo terreno. Nacque questa legge e cominciò una stagione (direi quella degli anni Novanta fino all'inizio del 2000) nella quale arrivammo a costruire un sistema di parchi nazionali cui si legò un importante progetto politico portato avanti dalle Regioni: ancor prima della nascita della legge n. 394, la Lombardia - mi rivolgo al senatore Mirabelli che vedo in Aula - mise in campo una strategia di parchi regionali che è rimasta un momento di elaborazione politico-culturale molto importante. Poi anche altre Regioni lo fecero: la mia Regione, la Liguria, nel 1995 mise mano alla sua legge regionale prendendo spunto dalla legge n. 394 del 1991 e mise a disposizione dei territori una buona legge che produsse la nascita di sei parchi regionali, sia costieri che dell'entroterra.

Ho fatto questa premessa per dire che mettiamo mano ad una legge che non è stata inutile, ma importante; una legge che non ha esaurito la sua fase propulsiva, ma che abbisogna di alcuni elementi di innovazione, di alcune correzioni che vanno a interagire con alcuni *vulnus* che si sono palesati in questi venticinque anni. Senza snaturare la struttura della legge, abbiamo cercato d'introdurre elementi che potessero far ripartire con più forza, anche con entusiasmo, un sistema che si era un po' affaticato, con il rischio di afflosciarsi su se stesso. Era quindi un'operazione che andava compiuta con grande attenzione; credo inoltre che le leggi - me lo insegnate, colleghi - sono tutte migliorabili, però in quel momento noi avevamo di fronte un bivio che ci ha portato a fare delle scelte che sicuramente non stravolgono la struttura ma la rendono più forte, più trasparente, più efficace, dando un segnale di attenzione a un mondo che aveva determinate aspettative.

Partendo da questi presupposti credo quindi che il lavoro fatto dalla Commissione sia importante. Ci sono state decine di sedute e di audizioni, vorrei quindi ringraziare veramente il Presidente e tutti i colleghi che si sono adoperati per la redazione definitiva del testo; ognuno ha svolto un proprio ruolo e devo dire che i contributi arrivati, frutto anche di esperienze politiche e personali decise, sono stati importanti: molte di queste proposte sono state inserite nel testo che è stato portato all'attenzione dell'Assemblea. Allo stesso modo, dico subito in premessa che ritengo importante che il relatore tenga conto anche di alcune proposte arrivate con gli emendamenti presentati in Aula: senza snaturare il significato del testo unico presentato, una valutazione positiva di alcuni emendamenti sicuramente

(anche questa notte) cercherò di farla.

In questo percorso c'è stata un'interlocuzione anche con il mondo ambientalista. Nella relazione introduttiva ho parlato di una interlocuzione, di un rapporto, di un dialogo con il mondo dei parchi, in particolare con Federparchi che in questi anni è nata, si è strutturata e si è arricchita di competenze molto importanti, e credo che questo sia un valore. Io arrivo da quel mondo: sono stato presidente di un parco, sono stato dirigente nazionale di Federparchi e lo sono stato in un momento in cui in Italia quando si andava a parlare dei parchi si rischiava l'assedio: non eravamo accolti con le fanfare e con la musica sinfonica, bensì con grande scetticismo. Se nel nostro Paese c'è stato un passaggio culturale non penso adeguatamente sottolineato è stato quello che ha visto le comunità locali, le associazioni di categoria agricole, gli operatori turistici e gli artigiani passare in questo ventennio da uno scetticismo e da un ostracismo molto importanti a una condivisione, ad un apprezzamento, al punto che adesso sono proprio i territori stessi e le comunità locali a chiedere di inserire pezzi di territorio all'interno dell'area protetta. È una soddisfazione personale, ma penso che sia soprattutto una maturazione dal punto di vista culturale e politico che bisogna cogliere come rappresentanti degli italiani nel Parlamento; abbiamo cercato di considerare questo aspetto ed abbiamo anche cercato di introdurre le correzioni che erano necessarie.

Quando io parlo della maggiore efficacia nella *governance*, della trasparenza e di una maggiore celerità nelle decisioni, parlo di un aspetto che costituisce una delle macchie tuttora esistenti nel sistema dei parchi. A causa dei lunghi commissariamenti e della circostanza che molte volte il Ministero dell'ambiente e gli altri Ministeri non trovano l'accordo necessario con le Regioni, i parchi subiscono delle lunghissime fasi in cui non c'è una direzione politica autorevole supportata da un'intesa tra Governo, Regioni e territorio.

Abbiamo previsto tempi stretti, colleghi, perché pensavamo e pensiamo tuttora di dare la possibilità al Ministro di decidere, cercando l'intesa su una terna. Forse non ci ricordiamo molto bene la legge n. 394 originaria, ma in tale proposta di modifica il profilo del presidente è molto definito e viene definito da particolari competenze che prima non aveva. Adesso invece individuiamo caratteristiche legate alla professionalità, alla competenza e alla gestione molto più profonde rispetto alla precedente stesura.

L'altro aspetto che a me interessa è di mettere assieme e cercare di far dialogare una visione centralistica, ministeriale, con una visione locale: i parchi, se non riescono ad uscire dai propri confini, rischiano veramente di morire. Noi dobbiamo valorizzare molto di più e meglio la funzione; non bisogna vedere il protagonismo delle comunità locali come un'invasione, un'ingerenza rispetto a prerogative che deve avere lo Stato. Trovare il giusto equilibrio tra un'azione importante, un'impronta programmatica del Ministero e un sano protagonismo locale, credo non disturbi troppo la legge, a tal punto che la compensazione rispetto a un decisionismo ministeriale è stata combinata in tale provvedimento con la scelta del direttore da parte del consiglio direttivo.

Siamo rimasti l'unico Paese in Europa a scegliere i direttori attraverso un albo che è fermo da trent'anni, dove c'è anche una presenza, una rappresentanza di ultracinquantenni. Credo sia importante dare un segnale anche ai giovani, in termini di selezione di capacità e di competenza che devono mettere a disposizione di questo Paese. Ho conosciuto in tanti anni giovanissimi preparati, laureati nelle più disparate discipline, non solo ricercatori laureati in scienze naturali. In un parco fluviale credo che anche un ingegnere idraulico possa dire qualcosa in termini di competenza. Perché vietare la possibilità di competere in questi posti? Essi non vanno considerati, come accaduto in questi anni, una sovrintendenza. Il direttore era vissuto come una sovrintendenza: il sovrintendente del Ministero presso le comunità locali. Abbiamo cercato di superare anche questo aspetto.

Ho sentito parlare molto, anche in articoli sui giornali, del fatto che manca un orizzonte strategico alla nuova fase dei parchi e delle aree protette e anche il supporto della ricerca e dell'università. Voglio però essere chiaro: è per la prima volta, colleghi, che abbiamo inserito in una legge un ruolo definito per l'ISPRA, che è uno tra gli istituti più importanti per quel che riguarda la ricerca nel nostro Paese. L'ISPRA avrà il compito, stabilito per legge, di sostenere tutte quelle attività di ricerca, di monitoraggio, di programmazione e di pianificazione che i parchi vorranno mettere in campo.

Abbiamo quindi messo a disposizione delle aree protette uno tra i più importanti istituti di ricerca sulla protezione ambientale: non mi sembra una novità da poco.

Alcuni colleghi mi hanno detto di fare attenzione, perché ci sarebbe una carenza dal punto di vista della conservazione della biodiversità. Occorre però notare che abbiamo voluto inserire nella normativa sul piano di parco elementi tali che ogni parco, nella redazione del piano stesso, dovrà stabilire gli obiettivi di conservazione della natura e dovrà rendicontarlo ogni anno al Parlamento, attraverso il comitato nazionale per le aree protette. A tal proposito credo sia accoglibile - non ricordo però da quale collega sia arrivata - la proposta relativa alla terza Conferenza nazionale sulle aree protette: credo che ciò sia auspicabile. Mi rivolgo al sottosegretario Degani, qui presente: ritengo la conferenza sia da fare subito, già dal prossimo anno, dal momento che rappresenta un aspetto molto importante.

Signora Presidente, non so se dispongo ancora di tempo per evidenziare un altro aspetto.

PRESIDENTE. Ha ancora cinque minuti, senatore Caleo.

CALEO, *relatore*. Grazie, signora Presidente.

L'altra preoccupazione emersa, che voglio citare, riguarda le cosiddette aree contigue. Riteniamo importante verificare la fecondità dell'azione programmatica di un parco, per fare in modo che esso non sia un elemento isolato. Il parco non è il fine, nel raggiungimento di un mondo migliore e della valorizzazione della biodiversità, ma è un mezzo importante, alla stessa stregua di altri, per il raggiungimento di obiettivi comuni. Per la prima volta abbiamo dunque deciso di inserire le aree contigue, che prima erano promosse dalla Regione e ora sono promosse dal parco, ma non come elemento di invasione subdola e di allargamento dei confini. Vedo anche una preoccupazione sbagliata del mondo venatorio: nelle aree contigue, gli iscritti nell'ambito territoriale di caccia potranno esercitare l'attività venatoria. Il parco potrà però produrre anche altri livelli di programmazione, che non sono solo legati all'attività venatoria, per quanto riguarda l'agricoltura, la caccia, la pesca, il turismo e altro.

Quindi, credo che, anche da questo punto di vista, si siano fatti passi in avanti. Voglio dunque ringraziare i colleghi per il contributo fornito sia di chi è stato un po' più critico sia di chi è stato molto più generoso nei confronti del disegno di legge in esame. Credo quindi che quello al nostro esame sia un buon prodotto normativo, che consegneremo alla Camera dei deputati per una rapida approvazione e che nasce da un confronto serio e importante dei territori.

Ci sarebbero tante cose da dire, signora Presidente, ma capisco che non c'è il tempo per citarle tutte. Come ho detto nella relazione introduttiva, nel mio girovagare per raccogliere le impressioni sul disegno di legge sono passato anche da Ussita, che rappresenta un esempio di come il parco possa dare una mano, non solo per il rilancio del nostro entroterra, non solo per quanto riguarda il contrasto alla migrazione dei giovani, soprattutto dall'entroterra alla costa, ma anche per eliminare tutte le storture che portano ad un decadimento del territorio e alla difficoltà nel contenere il dissesto idrogeologico. A Ussita c'è stata la volontà di far diventare il parco uno degli elementi centrali per il rilancio del territorio; a maggior ragione, Presidente, credo che ciò sia importante anche nella fase di ricostruzione. Ci sono amministratori attenti, presidenti attenti, parlamentari attenti al territorio; si può prendere spunto da una storia triste del nostro Paese per dare l'immagine di un'Italia che vuole ripartire dalle sue bellezze più importanti, dalle sue emergenze storico-ambientali straordinarie. I parchi servono anche a questo. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame rappresenta un importante strumento di valorizzazione del patrimonio ambientale e nella tutela delle risorse naturali del nostro Paese.

Il Parlamento ha approvato, in questi due anni, un mosaico di riforme ambientali imprescindibili per un Paese come l'Italia, che guarda al futuro pensando all'economia verde come vero motore dello sviluppo. Il primo tassello - voglio ricordarlo - è stata la legge sugli ecoreati, con cui abbiamo

introdotto certezze attese da anni su attività illegali come l'inquinamento e il disastro ambientale, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività. A seguire, il collegato ambientale, una vera e propria finanziaria *green*, che affronta con misure tutti i settori nevralgici dell'economia verde: la prevenzione, la sperimentazione, il forte investimento economico in sicurezza ambientale. Tutte norme perfettamente coerenti con l'impegno preso alla COP21 di Parigi e con il modello di sviluppo dell'economia circolare proposto dall'Europa. Non voglio dimenticare la riforma delle agenzie ambientali, un altro tassello fondamentale che ci permette di costruire un sistema credibile e univoco in materia di controlli che dia certezze ai nostri figli, ma anche al tessuto produttivo del Paese.

Ora, dopo venticinque anni di applicazione, si perviene anche la revisione della legge quadro sulle aree protette, che può vantare il risultato significativo di aver fondato la politica di settore in Italia in tema di aree protette. Questa legge quadro - voglio ricordarlo - ha consentito l'affermazione di un sistema forte e coordinato per la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale italiano. Come ha sottolineato la senatrice Puppato, si tratta di una legge straordinaria per l'epoca in cui è stata emanata. Oggi però si sente la necessità - come hanno detto molti onorevoli senatori - di rivederla, anche a fronte della mutata sensibilità in tema ambientale e della maturità acquisita nel corso di questi anni in tema di gestione delle aree protette.

In questo momento storico significativo si pongono le basi della tutela e della conservazione della natura attraverso l'individuazione di una legge cornice che riscriva la *governance* in un'ottica attuale, che riveda le modalità procedurali, le finalità, le competenze funzionali, ma anche le regole per l'assetto del territorio.

Oggi lo scenario politico, economico e sociale è fortemente trasformato e richiede un aggiornamento complessivo, che consenta alle aree protette, da una parte, di svolgere il ruolo che a loro naturalmente compete per la protezione dell'ambiente e della biodiversità, e, dall'altra, di rivederne quelle previsioni che hanno presentato aspetti di criticità nella loro applicazione.

La *ratio* di questa legge non è di riaffermare il ruolo dei parchi italiani, che ormai è ampiamente riconosciuto, ma creare le condizioni affinché essi possano assolvere al meglio alle loro funzioni, che sono la tutela e l'accrescimento della biodiversità; l'educazione alla sostenibilità, la valorizzazione dei territori e delle economie locali, come ha sostenuto poc'anzi il senatore Caleo.

Voglio sottolineare che il sistema delle aree protette tocca, con intensità differenti, oltre la metà dei Comuni italiani, costituendo un'importante risorsa verde anche per le città. Siamo passati, come hanno sottolineato tanti onorevoli senatori, dal 3 al 10 per cento di territorio nazionale tutelato. I parchi, in quest'ottica, devono essere considerati una risorsa finalizzata a migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante azioni che promuovano e sviluppino l'economia verde.

Moltissime sono le novità, voglio elencarne solo le principali: la disciplina di *governance* degli enti gestori e la strumentazione per la gestione in capo ai medesimi soggetti. In tal senso vengono introdotte norme di semplificazione procedimentale e viene potenziata la capacità delle aree protette di beneficiare di finanziamenti aggiuntivi rispetto alle risorse concesse annualmente dal Ministero dell'ambiente a valere sui fondi del proprio bilancio.

Il disegno di legge individua criteri sulla nomina e sullo *status* dei membri degli organi dell'ente in modo più coerente con le necessità di garantire l'integrazione tra le diverse competenze. Infatti viene assicurato che il 50 per cento dei membri del consiglio direttivo sia designato dalla comunità del parco, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa comunità del parco, mentre il restante 50 per cento viene scelto tra esperti in materia naturalistica e ambientale su designazione dei soggetti istituzionali indicati nella norma. Riprendo quanto detto dal senatore D'Alì: vi è un maggiore coinvolgimento degli enti locali.

Viene inoltre istituito un comitato nazionale per le aree protette con funzioni consultive, che predispone, in particolare, l'elenco ufficiale delle aree naturali protette sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente e una relazione annuale sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti.

Si riprendono una serie di semplificazioni procedurali. In primo luogo, il rilascio di concessioni o



autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco, che assolve anche alla funzione di nulla osta paesaggistico. In secondo luogo, viene introdotta una procedimentalizzazione della formazione del piano del parco e del regolamento. In terzo luogo il regolamento del parco sarà anche lo strumento di pianificazione nel quale dovranno essere definiti gli interventi di controllo della fauna selvatica ai fini di tutela della biodiversità, pur mantenendo comunque il divieto di attività venatoria all'interno del parco. Si procedimentalizza, inoltre, la fase di acquisizione dell'intesa ai fini della nomina del presidente. Si disciplina con una modalità diversa, che comunque garantisce l'espletamento di una procedura selettiva, la nomina del direttore del parco, eliminando l'albo dei direttori ma assicurando una coerente disciplina che, senza penalizzare le professionalità necessarie, apre ad un confronto competitivo senza possibilità di meccanismi di chiamata diretta e conformemente alle disposizioni sulla dirigenza pubblica e sull'anticorruzione. Vengono inoltre previste nuove norme in materia di riserve marine semplificando la precedente disciplina.

Un'ulteriore novità è l'autofinanziamento. Nell'ottica di valorizzare una gestione degli Enti parco improntata ad un maggiore ricorso ai proventi a loro favore, in aggiunta ai finanziamenti che il Ministero dell'ambiente provvede annualmente a destinare agli Enti parco a valere dalle risorse del proprio bilancio, si prevede un contributo a carico di soggetti che pongono in essere nel territorio del parco e delle aree anche contigue attività potenzialmente o effettivamente impattanti per l'ambiente, da destinare al risanamento ambientale e alla conservazione del patrimonio del parco.

Sono certa che il Ministero dell'ambiente, anche con il supporto di questa Assemblea, cercherà sempre di dare risposte concrete a tutti quei territori che chiederanno di essere affiancati nella tutela e valorizzazione delle risorse naturali che devono essere custodite.

Nel provvedimento viene inoltre previsto il conferimento di alcune deleghe al Governo. In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che riforma l'assetto ordinamentale e organizzativo delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, istituendo il Parco del Delta del Po sulla base di una legge speciale che sarà adottata in coerenza ai criteri di delega. Questo, come hanno detto nel corso del loro intervento sia il senatore Dalla Zuanna che la senatrice Puppato, riveste un carattere di grande importanza perché incide su un bacino di popolazione rilevante con un patrimonio naturalistico di primissimo livello, che nel 2015 è stato inserito nel programma MAB UNESCO.

Inoltre, ulteriore delega viene prevista per l'introduzione di un sistema di volontariato di remunerazione dei servizi ecosistemici (PES), e questo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mi auguro che il provvedimento in esame, come hanno auspicato il senatore Caleo e il senatore D'Alì, possa essere approvato in tempi brevi, per dare quelle risposte che il mondo dei parchi ci sta chiedendo da tempo.

Vorrei in ultimo ringraziare la Commissione per l'egregio e proficuo lavoro svolto, in particolare il presidente Marinello, il consigliere De Salvo, i relatori di maggioranza e minoranza e tutti i membri della Commissione, per l'importante lavoro svolto e per il raggiungimento di questo buon risultato.  
(Applausi dal Gruppo PD).

**PRESIDENTE.** Non essendo ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

#### **Discussione congiunta dei documenti:**

[\(Doc. XXIII, n. 17\)](#) *Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività*

***illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Veneto***

***(Doc. XXIII, n. 19) Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati: il SIN di Bussi sul Tirino***

***(Doc. XXIII, n. 20) Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Siciliana (ore 19,10)***

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei documenti XXIII, nn. 17, 19 e 20.

Le relazioni sono state già stampate e distribuite.

Ha facoltà di parlare la senatrice Puppato per illustrare il documento XXIII, n. 17.

**\*PUPPATO,** *relatrice sul documento XXIII, n. 17.* Signora Presidente, la relazione che mi avvio a rappresentare è stata frutto del lavoro della Commissione di inchiesta di cui mi onoro di far parte, cioè la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Essa ha prodotto, per la Regione da cui provengo, il Veneto, un malloppo di oltre 450 pagine.

Una relazione così corposa ha evidentemente una ragione d'essere, che adesso cercherò di spiegare, allungandomi un po' per quanto riguarda gli aspetti rilevati nel corso di un paio di anni di lavoro e che hanno riguardato l'ascolto, lo studio e l'analisi di diversi attori tecnici, politici, magistratura, procure, associazioni e anche lavoratori.

Questi hanno reso evidente un quadro decisamente multiforme per questa Regione italiana, talvolta di rilievo assolutamente positivo, ma spesso evidenziando lacune, che abbiamo ritenuto doveroso esporre doviziosamente in questo ampio *excursus* contenuto nella corposa relazione, cui ha contribuito il magistrato Francesco Castellano con il suo *staff* di consulenti l'ingegnere Cozzupoli e il dottor Galeazzi.

Va detto subito che leggendo le prime sette pagine si respira aria buona, per così dire. Siamo la prima Regione d'Italia per quanto attiene la raccolta differenziata, con il 64,6 per cento di fronte a una media delle Regioni del Nord del 54 per cento e una media nazionale del 42 per cento. Abbiamo anche ulteriori elementi di valutazione positiva: una quantità di rifiuto ad abitante tra le più basse dell'intero panorama nazionale e valori *pro capite* quasi doppi rispetto alla media nazionale, relativamente alla raccolta organica.

Da questo punto di vista, quindi, va dato decisamente un valore positivo, ma va anche precisato che non vi è particolare merito dell'istituzione regionale ma, relativamente alla realtà da cui provengo, e che conosco molto bene per aver fatto il sindaco per due mandati in quella Regione, un particolare contributo offerto dalla realtà dei consorzi Treviso 2 e 3, di Contarina, che oggi è *best practice* in Europa relativamente al riciclo dei rifiuti urbani.

Va detto che certamente il contagio positivo che quell'area geografica è riuscita a mettere in campo, rispetto all'area quasi intera del Veneto (ci sono infatti ancora delle sacche di resistenza), ha fatto in modo che alcuni sindaci, particolarmente evoluti e responsabili, abbiano prodotto un sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti che è diventato riferimento europeo, una *best practice* europea.

Questo però non ha nulla a che vedere, come vedremo in corso di trattazione, con il modo in cui è stato gestito normalmente il rifiuto, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti speciali e industriali e i fanghi di depurazione nell'ambito della stessa medesima Regione del Veneto.

Altri valori interessanti e positivi sono gli impianti. In Regione Veneto si può sicuramente parlare di sistema impiantistico dedicato alla valorizzazione e al recupero delle frazioni secche riciclabili, con oltre 1.100 impianti di selezione e recupero per 11 milioni di tonnellate di rifiuti trattati. Si tratta, quindi, di piattaforme in cui vengono trattati sia rifiuti raccolti in Veneto, sia rifiuti *extra* Veneto, soprattutto per la parte speciale, ma anche per la parte urbana. In particolare, vanno rilevate le situazioni relative al trattamento del vetro, che sono tra le migliori d'Italia, e quelle di carta e plastica.



Passo ora al tema del *business* dei rifiuti. Evidentemente, un'impiantistica di queste dimensioni può far parlare di una gestione relativa alla materia prima e seconda di un alto livello ma - ahinoi - pone in evidenza ai nostri occhi l'irregolarità, vorrei dire l'illegittimità, nel trattamento dei rifiuti, che abbiamo ampiamente documentato nelle ulteriori (dopo le 7) quasi 450 pagine della relazione.

Andando a pagina 19 della relazione, riguardante le «Criticità connesse alla gestione degli impianti di trattamento» nell'ambito della Regione Veneto, possiamo leggere un inciso significativo: «il reato di cui all'articolo 260, nella realtà veneta, si è posto subito in modo particolare poiché (...) per la maggior parte dei casi riguarda aziende di medie dimensioni, che lavorano e trattano regolarmente rifiuti. Nella prassi, spesso si verifica che le indagini sulle contravvenzioni pongono in evidenza che il fenomeno non è episodico, in quanto si è in presenza di situazioni reiterate, sistematiche, tanto che alla fine si può configurare l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, quindi di attività organizzate continuative connotate da finalità di profitto. Di norma, il fenomeno tipico del Veneto è quello di un'impresa, regolarmente autorizzata, la quale, in violazione delle autorizzazioni dell'AIA, normalmente concesse per la gestione di particolari rifiuti non pericolosi, adotta viceversa una serie di comportamenti devianti rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa. Accade, cioè, che l'impresa riceva rifiuti anche pericolosi, comunque non compresi nel codice CER per cui è autorizzata e provveda alla loro successiva miscelazione con i rifiuti per cui è autorizzata». Si legge nella relazione che, grazie a pieghe dei controlli non particolarmente efficaci, si opera in maniera difforme da quella prevista, con distorsioni delle regole di mercato.

Le pratiche più in uso che producono lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti sono quelle del cosiddetto giro bolla, cioè dell'operazione, da effettuarsi evidentemente presso un impianto di stoccaggio, di sostituzione del documento di accompagnamento originario del rifiuto, riportando indicazioni false o di comodo, quindi con un codice CER immutato, al fine di poterne accelerare il recupero o lo smaltimento. Il miscuglio di rifiuti è dunque difficile da contestare e anche da controllare, atteso che le sue caratteristiche sono piuttosto indeterminate e, come si diceva, difficili anche da caratterizzare mediante un'analisi rispetto al singolo rifiuto determinato da un processo produttivo ben preciso. Quindi, il trasporto di miscele di rifiuto, la loro mescolanza con altri rifiuti, oppure diluito nella sua tossicità dall'aggiunta di acqua, è in molti casi difficilmente verificabile.

Tutto questo - lo dobbiamo e lo possiamo dire con questa pesante documentazione - si è verificato anche perché in Regione Veneto abbiamo avuto il caso forse più emblematico d'Italia per quanto riguarda una figura apicale, l'ingegnere Fabio Fior.

Ci si stupirà, quando parliamo di un argomento di tanta rilevanza, che ci si appigli ad una singola identità. Ebbene, questa storia ha davvero dell'incredibile, perché la quantità di incarichi apicali - leggo per opportunità e per evitare gli errori - che questo ingegner Fior ha avuto a partire dall'anno 2000 cessando solo nel 2014 è davvero incredibile. Nella lunga carriera ai vertici dell'amministrazione regionale divenne dal 2000 al 2014: dirigente apicale della direzione tutela ambiente, contestualmente vice presidente della commissione tecnica regionale per l'ambiente (CTRA), a partire dal 5 luglio 2002 e fino al 23 agosto 2010, vice presidente della commissione di valutazione di impatto ambientale, poi dirigente del settore energia, quindi, dal 1° aprile 2014, dirigente del settore del progetto integrato Fusina per la sezione Venezia, quindi responsabile del patto dei sindaci e ancora sezione energia... si può ben dire che egli svolgesse tutti i ruoli in commedia, con una quantità di incarichi che però ancora non gli erano sufficienti; contestualmente infatti svolgeva un ruolo di consulente aziendale, quindi tutte le aziende che intendevano presentare richieste di autorizzazione dovevano transitare attraverso il suo ruolo dirigenziale. Ma a lui competevano anche le autorizzazioni integrate ambientali e infine poteva eseguire anche l'attività di collaudo dei relativi impianti, visto che sostanzialmente qualche centinaio di autorizzazioni in tal senso gli sono state concesse nel corso di quindici anni da parte della Giunta regionale del Veneto. Ma non contento, grazie ad una legge unica in Italia, la legge n. 3 del 2000, che aveva istituito solo in Veneto la figura del terzo controllore per un piano di controllo...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Puppato, perché è già oltre di tre minuti rispetto ai dieci minuti che ha a disposizione.

PUPPATO, *relatrice sul documento XXIII, n. 17*. Pensavo di averne di più, signora Presidente, e volevo fare una disamina...

PRESIDENTE. Per la presentazione delle relazioni sono previsti solo dieci minuti, quindi la invito a concludere.

PUPPATO, *relatrice sul documento XXIII, n. 17*. Allora ci limiteremo.

Dicevo che ha costituito all'uopo una sfilza enorme di società prestanomi, che non sto qui ad elencare, e ha avuto una quantità impressionante di appoggi politici e tecnici. La sua figura ha intersecato il MOSE e il Consorzio Venezia; questa figura, insieme o forse connivente con le aziende che inizialmente hanno gestito la questione relativa alla gestione dei rifiuti nel Veneto, ha certamente portato ad una sorta di palude nell'ambito della gestione dei rifiuti, che ha evidenziato nel corso di questi anni molte lacune.

La prima che elenco è il caso dell'autostrada Valdastico Sud che ha fatto scoprire come milioni di tonnellate di quei rifiuti siano finiti all'interno dei sottofondi stradali e rilevati vari. Altro esempio che testimonia la gestione scorretta sul tema fanghi, è il grave caso - chiudo con questo, signora Presidente - di un'azienda di Adria, la Coimpo, che ha trattato fanghi di depurazione nel 2014, ahinoi, salendo all'attenzione nazionale per una nube tossica che si è scatenata ed ha provocato la morte di quattro operai. Infatti questa azienda che era per l'appunto affiliata a questo sistema di opacità e mala gestio, trattava i fanghi in modo improprio e pericoloso e quel giorno, sversando in una vasca interrata una sostanza (l'acido solforico), ha prodotto questo grave incidente mortale. Lì si è scoperto (l'ARPA Veneto lo ha scoperto posteriormente) che questo materiale in uscita era solo un quinto di quello in entrata.

PRESIDENTE. Senatrice Puppato, casomai depositi il testo del suo intervento, ma non è possibile continuare, perché dobbiamo svolgere entro stasera le tre presentazioni.

PUPPATO, *relatrice sul documento XXIII, n. 17*. Pensavo di poter avere qualche minuto in più, signora Presidente.

PRESIDENTE. Li ha già avuti, senatrice Puppato, è già arrivata a quindici minuti. La invito a depositare il suo intervento.

PUPPATO, *relatrice sul documento XXIII, n. 17*. Chiudo.

C'è quindi una situazione critica generalizzata nel trattamento dei rifiuti in Veneto, con insufficiente attività di controllo per la carenza di personale tecnico dell'ARPA Veneto che allo stato appare destinata a rimanere invariata. Altro tema e chiudo davvero, sono l'inquinamento da Pfas nella valle del Chiampo e in un'area di oltre 160 chilometri quadrati pertinenti a tre province, le acque di raffreddamento degli impianti della Miteni SpA. Queste ultime, infatti, hanno sversato per molti anni sostanze perfluoroalchiliche molto persistenti, che non essendo trattate dall'impianto di depurazione, hanno moltiplicato per mille il valore massimo consentito nelle acque.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Arrigoni per illustrare il documento XXIII, n. 19.

[ARRIGONI](#), *relatore sul documento XXIII, n. 19*. Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, dalla relazione sul SIN di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, approvata all'unanimità dalla Commissione di inchiesta sulle ecomafie lo scorso 14 luglio 2016, emerge chiaramente - come peraltro accaduto per la relazione sui poli chimici del Quadrilatero del Nord - che la messa in sicurezza e la bonifica dei siti industriali contaminati comporta un'impellente necessità di intervento, sia per l'esigenza di eliminare le fonti di inquinamento al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sia per permettere la reindustrializzazione di aree, così da assicurare lo sviluppo industriale del Paese, difendendo contemporaneamente l'esigenza di evitare l'ulteriore consumo di suolo agricolo.

Il SIN di Bussi sul Tirino, istituito nel 2008, comprende i territori di 11 Comuni e si estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove sono presenti impianti industriali dismessi. Si trova in una posizione estremamente critica, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell'Abruzzo, con scorrimento

sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo e al confine (a proposito di parchi) tra il Parco nazionale Gran Sasso e il Parco nazionale Maiella Morrone.

La contaminazione delle matrici ambientali deriva dalle attività industriali esercitate per oltre un secolo nel polo chimico, nonché da rifiuti industriali collocati in due discariche interne e, a valle dello stabilimento, in una grande discarica abusiva.

Il SIN di Bussi sul Tirino rappresenta un esempio di quello che la Commissione sta evidenziando nelle sue diverse inchieste, cioè di un insediamento in cui nel corso di molti decenni si sono svolte attività industriali pesanti nel settore della chimica, venute progressivamente a cessare, lasciando un sito molto contaminato, e come tale formalmente dichiarato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e bonifica, che potrebbe auspicabilmente preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività, ovviamente con produzioni a minore impatto ambientale nella medesima area, caratterizzata da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture.

La Commissione, in occasione degli approfondimenti, ha tuttavia rilevato molte criticità e ritardi nella gestione commissariale, peraltro cessata nello scorso mese di giugno. È da sottolineare come, nonostante il sito di Bussi e la sua gestione commissariale, iniziata nel 2007, abbiano fruito, nel corso del tempo, di norme speciali, anche primarie, introdotte al fine di garantire al commissario risorse economiche e la prosecuzione del suo mandato, nonché di norme secondarie e provvedimenti amministrativi aventi la medesima finalità, l'efficacia del modello di gestione commissariale si è rivelata decisamente insufficiente, anzi, oserei dire fallimentare.

Diversi i fattori critici emersi: la molteplicità dei livelli istituzionali coinvolti; l'interesse non adeguatamente canalizzato degli enti locali; il ruolo della Regione Abruzzo come soggetto esponenzialmente presente e rappresentativo, ma senza competenza tipizzata; il rapporto di scarsa collaborazione tra commissario e altri soggetti, tra cui il Ministero; la sovrapposizione di competenze e la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato. Criticità che hanno prodotto atteggiamenti talora attendisti delle aziende insediate nel sito, nonché l'arenarsi di provvedimenti amministrativi nel contenzioso giudiziario.

La situazione si è poi evoluta in occasione dell'approvazione dell'ultima legge di stabilità, che ha previsto la chiusura della decennale gestione commissariale al 30 giugno del corrente anno, anche se la fase post-commissariale ancora ad oggi ha sortito effetti visibili.

In concreto la situazione della contaminazione del sito risulta irrisolta e, anzi, si sovrappongono in maniera singolare attività di messa in sicurezza, di bonifica e anche di caratterizzazione relative a più aree del SIN, denunciando - e ahimè confermando - una storica disorganicità di intervento complessivo, con un variegato e lento procedere e una scarsità di risultati effettivi.

Continua a preoccupare il potenziale impatto della contaminazione sulle popolazioni, ad oggi non efficacemente esplorato con indagini epidemiologiche la cui attuazione rimane assolutamente necessaria. Anche le attese delle comunità locali relative alle vicende giudiziarie in ordine all'individuazione di responsabilità che provocassero riflessi sulla gestione del sito sono andate purtroppo deluse. I processi per i delitti di avvelenamento di acque e di disastro innominato, infatti, dopo i proscioglimenti in primo grado e una pronuncia della Corte di cassazione è tornato in corte di assise di appello.

La vicenda del SIN di Bussi sul Tirino è un'ulteriore conferma dei limiti delle gestioni straordinarie e dell'utilità della riconduzione delle attività di bonifica alle procedure e alle competenze ordinarie, purché esercitate attivamente e positivamente.

In questo ambito è fondamentale che le conferenze dei servizi non devono essere intese come luogo paludoso di sedimentazione dei processi, bensì come modulo risolutivo per il sollecito e fattivo esame congiunto degli interessi coinvolti, tale da produrre un'accelerazione dei tempi del procedimento.

Nonostante i diversi anni, risulta ancora necessario - ahimè e questo è grave denunciarlo - valutare correttamente quante risorse pubbliche si rendono ancora necessarie per completare le attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza e bonifica del SIN, valutazione resa problematica dalla

pregressa disorganicità dell'intervento.

Superata la gestione commissariale, la presenza del Ministero dell'ambiente ovviamente non potrà prescindere dall'impiego di queste risorse economiche per la bonifica dei siti inquinati.

È chiaro che anche l'esclusione dei saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle risorse destinate agli enti locali per le bonifiche potrà costituire un sostegno concreto.

Fondamentale poi su tutto sarà giungere finalmente alla sottoscrizione di un accordo di programma che da diversi, troppi mesi, è oggetto di modifiche, osservazioni e interlocuzioni estenuanti da parte dei soggetti istituzionalmente coinvolti: sto parlando del Ministero dell'ambiente, della Regione Abruzzo e dei Comuni coinvolti. Queste incertezze allontanano la messa in sicurezza e la bonifica di questi siti di interesse nazionale.

Mi avvio alle conclusioni, chiedendo ai colleghi dell'Assemblea di fare propria la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e impegnare il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Nugnes per illustrare il documento XXIII, n. 20.

**NUGNES**, *relatrice sul documento XXIII, n. 20*. Signora Presidente, la Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha affrontato anche l'approfondimento tematico della situazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Sicilia: un'importante relazione, molto voluminosa, che ha comportato tre missioni in quella Regione, audizioni e lo studio di una voluminosa documentazione.

In una prima parte della relazione si è trattato il tema in forma generale, poiché il modello di gestione siciliana è riproposto, con caratteristiche alquanto simili, in tutto il territorio: un sistema patologico, basato su una diffusa illegalità, che trae agio dall'inefficienza sistemica dell'amministrazione pubblica, facilitata da una gestione emergenziale continua che è durata più di quindici anni.

La prima dichiarazione di emergenza risale al 1999, quando si pensò di porre fine al modello di smaltimento basato sulle discariche (una per Comune). Eppure, ancora oggi, si smaltisce in discarica il 90 per cento dei rifiuti, non ovunque e non sempre trattati in modo conforme, con un 10 per cento di raccolta differenziata: quindici anni di commissariamento inutili e, a dir poco, nocivi.

L'obiettivo di chiudere le discariche (il modello "una discarica per Comune") fu raggiunto, ma queste furono sostituite solo da discariche più grandi, gestite perlopiù da soggetti privati, che hanno ricevuto autorizzazioni molto discutibili.

L'attività di indagine si è svolta negli impianti a Siculiana (Agrigento), gestiti dalla ditta Catanzaro Costruzioni, a Motta Sant'Anastasia (Catania), gestiti dalla ditta OIKOS Srl, a Mazzarà Sant'Andrea (Messina), gestiti dalla ditta Tirreno Ambiente SpA, e nella discarica Catania, gestita dalla ditta sicula Trasporti Srl.

I risultati dell'inchiesta ispettiva sono stati utilizzati dagli uffici della procura e hanno portato all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali. È chiaro che il sistema discariche, con le continue emergenze, abbia favorito economicamente i gestori privati, anche a causa di una gestione pubblica quasi inesistente, tranne per quanto riguarda la discarica di Bellolampo a Palermo, che non rappresenta comunque un esempio positivo di gestione.

Nel 2002 si decise di costruire quattro inceneritori e questa decisione compromise senz'altro lo sviluppo della raccolta differenziata. Nel contempo si decise la costituzione di ben 27 ATO, che hanno causato grandissime disfunzioni ed esautorato i Comuni delle proprie competenze, causando anche una notevole crisi finanziaria che si protrae fino ad oggi. La gestione è stata deficitaria e non trasparente, ma perlopiù appare chiaro che si è trattato di uno strumento in mano alla politica locale per il controllo del consenso. Ad oggi sembra (ma non è certo saperlo) che il debito di questi enti sfiori i 2 miliardi di euro. Dopo quindici anni di commissariamento non si sono fatti passi in avanti; molti territori sono invasi dai rifiuti e si profila la soluzione non soluzione di portarli fuori Regione.

Un risultato i provvedimenti emergenziali e derogatori lo hanno avuto: è stata la procedura d'infrazione

europea per violazione di molti articoli della direttiva n. 98 del 2008 sui rifiuti. Ne è emersa una mancanza di volontà politica, un'incapacità gestionale e sicuramente la concussione. Non è stato portato avanti nessun processo pianificatorio, procedendo sempre per misure straordinarie senza nessuna prospettiva di sblocco all'orizzonte, neanche ad oggi, direi neanche con la nuova ordinanza regionale contingente ed urgente n. 5 del 7 giugno, che sostituisce gli ATO e le società di regolamentazione rifiuti (SRR) con un gestore unico e che impone ai Comuni l'utilizzo di discariche a centinaia di chilometri di distanza, con un gravissimo aggravio dei costi. Si tratta, dunque, di un ennesimo provvedimento in deroga alle direttive comunitarie in materia. Quindi, se è vero che il Ministero non ha concesso un nuovo commissariamento, di fatto ha concesso la possibilità di varare una nuova ordinanza contenente prescrizioni stringenti dettate dal Ministero, quindi cambia poco. Si continua a trattare la raccolta, il trattamento, l'abbancamento, l'adeguamento dei piani regionali e l'impiantistica con provvedimenti derogatori che escludono e deresponsabilizzano gli enti locali. Anche questa ordinanza n. 5 di giugno sembra appartenere al mondo dei sogni: si vuole fare in sei mesi quello che non si è fatto in quindici anni e infatti già si registrano ritardi in modo assolutamente imbarazzante.

Dalla vicenda che è stata allo studio della Commissione, dal bando per i quattro inceneritori, che è uno dei più recenti, e dalla verifica delle autorizzazioni per le discariche emergono una mancanza sistemica di controlli e una corruzione altamente ramificata in tutti i settori della politica, dell'amministrazione e delle professioni che generano introiti illegittimi illegali e quindi criminali. Il sistema delle maxidiscariche ha causato un elevato inquinamento delle aree limitrofe, che ha sollevato giustificati dubbi di illiceità sulle modalità con cui sono state rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali, ma ne è emersa la patologia di un'impropria commistione tra funzionari pubblici e imprese private: la stratificazione normativa e la macchinosa burocrazia facilitano il gioco di funzionari corrotti.

È da segnalare come nelle inchieste sia risultato che medesime società operanti nel settore dei rifiuti, presenti in diverse inchieste giudiziarie, continuino ad operare nel settore in più parti d'Italia. L'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, che controlla molto bene il territorio, ha reso possibile anche la realizzazione di una maglia fittissima di discariche abusive. Ma ciò non sarebbe mai stato possibile senza la mancanza assoluta di controllo da parte degli organi preposti. Questi ingenti quantitativi di rifiuti che girano in tutta la Sicilia fino ad arrivare ai siti non autorizzati non sono stati visti da nessuno. La magistratura in tutto questo fa attività di supplenza rispetto alla quasi totale insufficienza della pubblica amministrazione, e recentemente fa così anche l'ANAC; ma certo questa non può essere una soluzione.

Chiediamo al Governo di fare propria questa relazione e di intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e quindi di emettere provvedimenti atti a superare questi problemi.

**PRESIDENTE.** Avverto che le eventuali proposte di risoluzione ai documenti in esame potranno essere presentate entro la conclusione della discussione congiunta, che si svolgerà nella seduta di domani mattina.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei documenti in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 9 novembre 2016

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 9 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,42).

Allegato B

### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Di Maggio non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Berger, Bertorotta, Bubbico, Cappelletti, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Cioffi, Cuomo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fravezzi, Gentile, Granaiola, Lucidi, Manconi, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Napolitano, Nencini, Olivero, Pagliari, Palermo, Panizza, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Stucchi, Tocci, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Russo, per attività della 1a Commissione permanente; Mauro Mario Walter, per attività della 4a Commissione permanente; Martini, per attività della 14a Commissione permanente; Compagnone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Astorre e Naccarato, per attività della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa di Risparmio di Roma e sui prestiti S.p.A.; Orellana, per attività dell'Assemblea dell'Unione Interparlamentare; Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Compagna, De Pietro, Divina, Fattorini e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Anitori, per partecipare a un convegno internazionale.

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. De Pin Paola

Nuovo sistema di controllo dell'immigrazione (2544)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 08/11/2016);

*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*

Sen. Petraglia Alessia ed altri

Introduzione dell'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante la disciplina degli operatori bancari di finanza etica (2554)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea) (assegnato in data 08/11/2016);

*12ª Commissione permanente Igiene e sanità*

Sen. Longo Eva ed altri

Disposizioni per la tutela della salute dei giovani che praticano attività sportiva (2480)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 08/11/2016);

*Commissioni 1° e 2° riunite*

Sen. Puglisi Francesca

Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per



chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione (2563)  
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)  
(assegnato in data 08/11/2016);

*Commissioni 10° e 13° riunite*

Dep. Realacci Ermete ed altri

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica (2582)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

*C.106 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.2812, C.3852);*  
(assegnato in data 08/11/2016).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 08/11/2016 la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Dep. Fucci Benedetto Francesco

"Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario" (2224)

C.259 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.262, C.1312, C.1324, C.1581, C.1769, C.1902, C.2155).

#### **Governo, trasmissione di atti per il parere**

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (n. 353).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 18 dicembre 2016. Le Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro l'8 dicembre 2016.

Il Ministro della giustizia, con lettera pervenuta in data 2 novembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (n. 354).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 7 gennaio 2017. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 dicembre 2016.

Interrogazioni

[AMORUSO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -  
(3-03280)

(Già 4-04221)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[LUCHERINI](#), [ASTORRE](#), [PARENTE](#), [MOSCARDELLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -  
Premesso che:

anche a causa dei preoccupanti cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni, il nostro Paese è sempre più colpito da violenti e gravi eventi atmosferici che, oltre a provocare morti e feriti, stanno provocando ingenti danni all'ambiente e al patrimonio edilizio e urbanistico sempre più difficili da sostenere anche dal punto di vista finanziario;

è da considerare, inoltre, che il rischio di frane e alluvioni nel nostro Paese è altissimo in un numero consistente di comuni, come risulta anche da uno studio condotto da Legambiente, da cui emerge che

in ben 6.633 comuni italiani sono presenti aree a rischio idrogeologico;  
considerato che:

i recenti eventi di maltempo hanno colpito con particolare virulenza il litorale laziale, soprattutto le città di Ladispoli e Cesano (Roma), dove si sono registrati morti e feriti e numerose abitazioni ed attività economiche sono andate distrutte;

la ricostruzione di quanto è andato distrutto e il ripristino delle normali condizioni di lavoro e produzione comporta oneri insostenibili per i comuni interessati,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga di dover riconoscere per i suddetti territori lo stato emergenza finalizzato all'adozione di interventi e sostegni di natura straordinaria.

(3-03279)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[MANGILI](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [CIOFFI](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [SCIBONA](#) - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

da un articolo pubblicato il 2 novembre 2016 sul sito "bioecogeo", si apprende che: «Dall'analisi *Clear the Air for Children* emerge che la nazione europea più a rischio per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico è l'Italia, in particolare la Pianura Padana. Tra gli agenti inquinanti pericolosi, indicati nel rapporto dell'Unicef, c'è il particolato ultrafine, il PM 2,5, un particolato con diametro inferiore a 2,5 µm. Questa sostanza, una *polvere toracica*, è in grado di penetrare profondamente nei polmoni, specie durante la respirazione con la bocca. "L'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente pubblicato ad aprile stimava che in Italia ogni anno ci sono 59.500 morti premature (in tutte le fasce di età) dovute all'eccesso di pm 2,5, 3.300 dovute all'inquinamento da ozono e 21.600 a quello da diossido di azoto"»;

un precedente articolo pubblicato in data 1° novembre 2016 sul "Corriere della Sera" aveva già evidenziato che «Il problema, se pur non con l'intensità di Africa e Asia, riguarda anche la Pianura Padana in Italia, dove i livelli di inquinamento atmosferico è anche il doppio delle soglie individuate dagli standard internazionali. Tra gli agenti inquinanti pericolosi c'è il particolato ultrafine, le pm 2,5, che nella regione padana hanno livelli molto alti. L'ultimo rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente pubblicato ad aprile stimava che in Italia ogni anno ci sono 59.500 morti premature (in tutte le fasce di età) dovute all'eccesso di pm 2,5, 3.300 dovute all'inquinamento da ozono e 21.600 a quello da diossido di azoto. Il nostro è il Paese che registra nel complesso il numero di gran lunga maggiore di vittime, più alto anche che in Germania che pure conta 80 milioni di abitanti contro i 60 dell'Italia. [...] L'inquinamento atmosferico produce effetti negativi non solo sui polmoni, ma anche sul cervello e ad altri organi. Lo smog in generale determina infiammazioni e accelera l'ossidazione delle cellule, aumentando e peggiorando malattie come asma, bronchiti e infezioni polmonari (in Lombardia, una delle regioni in cui l'inquinamento atmosferico è alto, si registra da anni un aumento di tutte le principali malattie respiratorie). E incide anche sull'apparato cardio-vascolare, liberando sostanze che favoriscono la coagulazione del sangue. In generale elevati livelli di inquinamento atmosferico sono stati associati a un incremento degli infarti, ictus, e aritmie. I bambini, insieme agli anziani, sono la categoria più esposta ai danni dell'aria inquinata»;

inoltre, il 1° novembre 2016 sul quotidiano "La Stampa" veniva pubblicato un articolo che riportava la dichiarazione del coordinatore della delegazione sarda dell'Associazione medici per l'ambiente, Vincenzo Migaleddu, secondo il quale: «"Occorre innanzitutto promuovere misure di adattamento, seguendo le indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e prestando attenzione soprattutto alle categorie più vulnerabili della popolazione. [...] Ma poi spetterebbe alle istituzioni attuare programmi educativi e di sensibilizzazione sul tema, per favorire l'adozione da parte dei cittadini di comportamenti mirati a un uso efficiente dell'energia". Premesso che "rimane l'urgenza di un'azione forte e coordinata da parte della comunità politica internazionale per ridurre il contributo antropico ai cambiamenti climatici", chiosa Michelozzi, rimangono sempre validi i consigli diffusi nel primo dossier sul tema, pubblicato sulla rivista "The Lancet" nel 2009. L'utilizzo di fonti energetiche



rinnovabili (energia eolica, solare, idraulica e geotermica), la riduzione dell'inquinamento atmosferico da particolato, il miglioramento dell'efficienza energetica nelle abitazioni, l'applicazione di una strategia combinata di potenziamento del trasporto attivo (a piedi e in bicicletta) e di aumento dei veicoli a basse emissioni, l'incremento dell'attività fisica e la riduzione del consumo di alimenti di origine animale costituiscono un valido contributo per ridurre le conseguenze del cambiamento climatico sulla nostra salute»;

considerato che:

sul sito istituzionale del Ministero della salute si legge un *post*, pubblicato in data 4 giugno 2015, secondo il quale: «L'inquinamento atmosferico è responsabile ogni anno in Italia di circa 30mila decessi solo per il particolato fine (PM 2.5), pari al 7% di tutte le morti (esclusi gli incidenti). In termini di mesi di vita persi, questo significa che l'inquinamento accorcia mediamente la vita di ciascun italiano di 10 mesi; 14 per chi vive al Nord, 6,6 per gli abitanti del Centro e 5,7 al Sud e isole. Gli effetti sono maggiori al Nord e il solo rispetto dei limiti di legge salverebbe 11.000 vite all'anno. Sono questi i risultati più rilevanti del progetto CCM VIAS (Valutazione Integrata dell'Impatto dell'Inquinamento atmosferico sull'Ambiente e sulla Salute), finanziato dal Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute e coordinato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, con la collaborazione di Università e centri di ricerca: ENEA, ISPRA, ARPA Piemonte, Emilia Romagna e Lazio, Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze, Università di Urbino e Dipartimento di Biologia Ambientale della Università La Sapienza di Roma. [...] Lo studio CCM VIAS rappresenta una tempestiva risposta, poiché fornisce una mappa dettagliata degli impatti ambientali e sanitari dell'inquinamento dell'aria e propone l'adozione di politiche adeguate per guadagnare salute, in termini di riduzione di malattie e mortalità, riduzione delle disuguaglianze sul territorio e risparmio di risorse pubbliche. Inoltre l'analisi di VIAS consente di mettere a fuoco come è cambiata la natura dell'inquinamento atmosferico negli ultimi dieci anni, individuando nella combustione di biomasse per il riscaldamento e negli scarichi dei veicoli Diesel i due principali bersagli verso cui indirizzare nuove misure preventive. [...] Applicando sofisticati modelli previsionali della concentrazioni degli inquinanti su tutto il territorio nazionale, il progetto CCM VIAS ha stimato sia l'esposizione della popolazione italiana, sia la mortalità totale che quella per malattie respiratorie, cardiocircolatorie e tumore del polmone in tutta Italia fino al dettaglio regionale. Ne emerge che il 29% della popolazione italiana vive in luoghi dove la concentrazione degli inquinanti è costantemente sopra la soglia di legge ma anche che vi sono considerevoli disuguaglianze degli effetti sanitari sul territorio italiano. Come atteso, l'inquinamento colpisce maggiormente il Nord (per il 65% del totale), in generale le aree urbane congestionate dal traffico e le aree industriali. Anche la combustione di biomasse (principalmente legno e pellet) è responsabile della maggiore incidenza di morti e malattie per l'esposizione al particolato. In base alle stime effettuate dal progetto, è possibile inoltre apprezzare l'evoluzione degli effetti sanitari dell'inquinamento nel tempo. Se nel 2005 il numero di decessi attribuibili all'inquinamento è stato, rispettivamente, 34.552 per il PM 2.5, 23.387 per l'NO<sub>2</sub> e 1.707 per l'O<sub>3</sub>, nel 2010 si è osservata una forte diminuzione per il PM 2,5 (21.524) e l'NO<sub>2</sub> (11.993), soprattutto per le ridotte emissioni dovute alla recessione economica, mentre nel 2020, nonostante i miglioramenti tecnologici e le politiche adottate, si ha uno scenario tutt'altro che migliorato rispetto a dieci anni prima (28.595 morti per PM<sub>2,5</sub>, 10.117 per NO<sub>2</sub>). [...] Il progetto CCM VIAS ha previsto due scenari alternativi, sempre al 2020: il primo ipotizza la completa adesione in tutta Italia ai limiti di legge previsti dalla normativa europea e nazionale; il secondo prevede una riduzione uniforme del 20% delle concentrazioni di inquinanti sul territorio. Nell'uno come nell'altro scenario si otterrebbe un risparmio di vite, rispetto al 2005, di 11.000 per il PM<sub>2,5</sub> e 14.000 per l'NO<sub>2</sub> nel primo e di 16.000 per il PM 2,5 e 18.000 per l'NO<sub>2</sub> nel secondo. Questi scenari mostrano come l'effettivo rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, e soprattutto l'ulteriore diminuzione del 20% della concentrazione media annuale degli inquinanti, avrebbero ricadute positive sulla salute pubblica e sull'economia: seguendo le statistiche dell'OMS, infatti, 10.000 decessi evitati all'anno corrispondono a circa 30 miliardi di euro. [...] Il progetto CCM VIAS ha mostrato come la riduzione

significativa delle emissioni avvenuta negli ultimi dieci anni non si sia sempre tradotta in un abbassamento proporzionale delle esposizioni, soprattutto in quelle aree del paese (come la Pianura Padana) caratterizzate da condizioni fisiche e meteorologiche difficili. È necessario quindi pianificare a livello nazionale e regionale, ponendo la salute al centro di tutte le politiche, secondo le indicazioni dell'OMS. Sono necessarie nuove misure volte a mitigare il crescente impatto della combustione delle biomasse, utili per contrastare il cambiamento climatico ma assai dannose in termini di inquinamento da particolato. Vanno proseguiti gli sforzi a favore di una mobilità sostenibile (pedonalità, ciclabilità, trasporto pubblico ecologico), con una particolare attenzione verso i veicoli Diesel, responsabili per il 91% delle emissioni di biossido di azoto e di una quota importante di particolato nel settore trasporti. Anche le emissioni del comparto agricolo (ammoniaca) vanno monitorate e contrastate. Appropriati interventi di forestazione urbana possono mitigare gli effetti dell'inquinamento in aree metropolitane»; considerato inoltre che in data 3 dicembre 2015 veniva presentata alla Camera dei deputati l'interrogazione a risposta scritta 4-11375, a prima firma dell'onorevole Sorial Girgis Giorgio, rivolta ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere: se fossero al corrente del terribile impatto dell'inquinamento dell'aria sulla salute degli italiani; se fosse stato predisposto un monitoraggio accurato dei danni di questo flagello sulla salute della popolazione italiana e in tal caso quali siano i risultati più aggiornati: quale sia il costo di tale "strage" a carico del sistema sanitario nazionale; quali iniziative si intendessero assumere, per quanto di competenza, per proteggere la popolazione, con particolare attenzione per i minori; se e quali iniziative si intendessero adottare, con la concertazione degli enti territoriali competenti, per favorire la mobilità sostenibile al fine di ridurre il più possibile una delle cause maggiori di inquinamento dell'aria nelle città ovvero l'uso di autovetture; in che modo intendessero intervenire, per quanto di competenza, per contrastare l'inquinamento atmosferico a livello nazionale e, in particolare nella pianura padana dove, alla luce dei dati emersi, la situazione è più critica;

considerato infine che non risulta agli interroganti che la suddetta interrogazione abbia ricevuto risposta;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure intendano promuovere ed adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con gli enti regionali competenti, al fine di ridurre i livelli di inquinamento atmosferico in Italia ed in particolare nella zona della pianura Padana, considerata dagli esperti del settore la "maglia nera" d'Europa, soprattutto alla luce dei dati forniti dal recente rapporto dell'Unicef.

(4-06616)

**BELLLOT** - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il SIULP, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato, in una recentissima lettera aperta alle autorità, ai parlamentari e ai soggetti istituzionali della provincia di Belluno, ha denunciato le gravi condizioni della Polizia di Stato di Belluno tali da compromettere la funzionalità e le finalità che è chiamata a garantire per la sicurezza del territorio e dei cittadini nonché per la tutela stessa del proprio personale;

le maggiori carenze d'organico riguardano la Questura, il commissariato di pubblica sicurezza di Cortina e la Polizia stradale;

nella stessa lettera, il SIULP sostiene che, nonostante tutti i sostegni e i sussidi tecnologici quali le video-sorveglianze, gli allarmi, i teleallarmi, l'impianto della sicurezza è ancora basato sul solido pilastro di strutture attive di prevenzione che si esercitano con un controllo del territorio affidato ad equipaggi ben attrezzati, formati e adeguatamente coordinati;

la lettera fa anche riferimento al fatto che la stessa politica della sicurezza partecipata, che vede il coinvolgimento della cittadinanza, potrebbe anche rivelarsi "pericolosa", se non adeguatamente gestita e supportata dalle forze di polizia;

nell'attuale situazione, la Polizia di Stato bellunese continua, con difficoltà, a garantire il bene sicurezza, anche a fronte dell'espandersi dei fenomeni criminali, quali ad esempio i furti nelle

abitazioni, bene che deve essere assicurato dalle istituzioni dello Stato a ciò preposte;  
il continuo depauperamento delle risorse umane, iniziato da molti anni, sta conducendo a una difficile gestione del controllo del territorio, nonostante la contrazione dei servizi, il contenimento di risorse e l'oculatazza nella gestione delle attività;  
nonostante si stia arrivando a nuove assunzioni, che teoricamente garantirebbero il *turnover* nel comparto, il piano di ripartizione delle imminenti assegnazioni favorisce i grossi centri metropolitani, limitando la sopravvivenza le sedi periferiche come quella di Belluno;  
a fronte dei trasferimenti di 8 operatori nella scorsa primavera, che comunque non hanno compensato il personale andato in pensione, vi è il fattore dell'età media degli agenti che porterà ad un impoverimento degli organici di un ulteriore 20 per cento in meno rispetto all'attuale organico;  
tale situazione è di una gravità rilevante visto l'imminente affacciarsi della stagione invernale che necessita di accresciuti impegni per la sicurezza nei comprensori turistici;  
nel periodo di picco di presenze turistiche invernali, la Polizia di Stato, a causa delle attuali ristrettezze di organico, non potrà assicurare la copertura di un equipaggio durante l'intera giornata,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente, in sede di esame della legge di bilancio per il 2017, o quali altre iniziative intenda intraprendere per garantire il pieno ripianamento dei vuoti organici, determinatisi negli ultimi anni nella Questura, nel commissariato di Cortina e nella Polizia stradale.

(4-06617)

[BAROZZINO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la Oerlikon Graziano, azienda impegnata nel campo dei componenti per le trasmissioni meccaniche, con sede a Rivoli e Bari, ha diramato un comunicato a tutti i dipendenti con la quale spiega che: "Le pause fisiologiche individuali effettuate dai lavoratori addetti direttamente o indirettamente alla produzione diventano collettive";

"I lavoratori - recita il comunicato aziendale - potranno accedere alle aree ristoro e ai punti fumo messi a disposizione dall'azienda durante le due pause, che ricordiamo essere di nove minuti cadauna". "La fruizione delle due pause sarà dettagliata in una successiva comunicazione a cura della Direzione dello stabilimento";

l'azienda, nel comunicato ufficiale, spiega che "il riordino con l'applicazione di criteri comuni e omogenei per tutti i lavoratori risponde alla duplice esigenza di sicurezza nelle regole di fruizione e di salute dei lavoratori". Per quanto riguarda il primo punto, dalla Oerlikon assicurano che "i lavoratori, restando presso la postazione durante tutto il turno e allontanandosi solo in occasione del turno di refezione e delle due pause collettive, mantengono maggior concentrazione, riducendo, di fatto, i rischi da distrazione". La salute, invece, rientra nel discorso "perché la cadenzata periodicità delle pause fisiologiche obbligatorie riduce il rischio di patologie da movimenti e sforzi ripetuti";

considerato che:

l'introduzione della normativa prevista dal "jobs act" (legge n. 183 del 2014) sta riducendo drasticamente la capacità di partecipazione attiva dei lavoratori e il diritto all'autotutela;

con l'introduzione delle pause fisiologiche collettive, si sta imponendo, in modo pervasivo, un modello di organizzazione del lavoro che, con l'obiettivo di ridurre i costi e di innalzare la produttività, peggiora le condizioni di salute psicofisica dei lavoratori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di invitare l'azienda Oerlikon Graziano a ritirare immediatamente il comunicato aziendale, che impone le pause fisiologiche collettive;

se non ritenga di attivare un'ispezione ministeriale nelle sedi aziendali della Oerlikon Graziano per verificare l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

(4-06618)

[SANTANGELO](#), [CIOFFI](#), [MORONESE](#), [CRIMI](#), [MARTON](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [MANGILI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

dalla notizia riportata dal giornale *on line* "Tp24" in data 6 novembre 2016, nel Comune di Marsala, ex Provincia di Trapani, si apprende che il ponte ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala, precisamente in contrada Conca, al chilometro IX+600, risulterebbe non sicuro;

lo stesso articolo riporta il comunicato stampa del corpo dei Vigili del fuoco in merito ad un sopralluogo effettuato in data 5 novembre 2016, alle ore 11, sui luoghi del suddetto sovrappasso come da richiesta avanzata dalla Prefettura di Trapani:

i Vigili del fuoco, in merito al sopralluogo effettuato, ha "richiesto che vengano eseguiti lavori di consolidamento e di ripristino delle travi ammalorate, previa ulteriore verifica della staticità dell'opera e prescrivendo, nelle more dell'effettuazione dei lavori di ripristino, il senso unico alternato di marcia sul sovrappasso ed il restringimento della carreggiata a 5 metri";

a preoccupare gli automobilisti e tutti i cittadini del territorio sarebbero le situazioni di degrado strutturale di molti viadotti della Sicilia;

considerato che:

ANAS SpA è il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale. È una società per azioni, il cui socio unico è il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è sottoposta al controllo ed alla vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

la gestione dell'azienda pubblica nel corso degli ultimi 10 anni, ha evidenziato delle criticità, a giudizio degli interroganti, imbarazzanti, sia dal punto di vista dei costi di gestione sostenuti, che dei numerosi crolli di strade e ponti susseguitisi lungo tutto il tratto autostradale italiano;

l'articolo riportato dal quotidiano *on line* "Lettera43" del 19 aprile 2016 riprende una serie di avvenimenti relativi a diversi tratti stradali italiani, oggetto di disastri e sprechi, relativamente ai quali, come per i viadotti "Petrulla" e lo "Scorciavacche" in Sicilia, il primo firmatario della presente interrogazione ha presentato atti di sindacato ispettivo (ad esempio, 3-01537);

dall'analisi del sistema stradale della Regione Sicilia emerge una carenza, non solo sotto il profilo della quantità (dotazione di infrastrutture), ma anche qualitativo (livelli di servizio);

il viadotto ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala, necessita di una verifica della staticità, come evidenziato dal comando dei vigili del fuoco di Trapani nel citato comunicato stampa;

il territorio siciliano è soggetto ad eventi sismici e pertanto la buona manutenzione dei ponti e di tutte le strutture in cemento armato è di fondamentale importanza;

a parere degli interroganti, è necessario monitorare lo stato di molti viadotti stradali presenti in Sicilia che mostrano degradi strutturali del calcestruzzo e della stessa armatura metallica, come da molti cittadini segnalati anche sui *social network*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta;

se intenda attivarsi con iniziative di competenza, affinché venga verificata la staticità del viadotto ubicato lungo lo scorrimento veloce tra Birgi e Marsala, al fine di garantire agli utenti l'utilizzo del tratto stradale in totale sicurezza, nel rispetto del principio di precauzione;

quali provvedimenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda assumere per esercitare controlli sistematici e puntuali nell'esecuzione dei futuri lavori citati;

se siano previsti investimenti per il potenziamento della rete viaria siciliana, che attualmente necessita di manutenzione e messa in sicurezza e se siano programmate nuove verifiche o collaudi strutturali dei ponti segnalati dai cittadini di competenza dell'ANAS;

se sia a conoscenza di quanti siano, nel complesso, i ponti e le strade di competenza dell'azienda pubblica crollati nell'ultimo decennio e se abbia provveduto a valutare quali siano le spese che l'ANAS SpA dovrà sostenere per porre in sicurezza e a ripristinare i tratti interessati da crolli o cedimenti di ponti.

(4-06619)

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

da alcuni anni, in Italia il settore del cemento sta vivendo un'enorme crisi dovuta ad un calo del 50 per cento della produzione, che nei prossimi mesi potrebbe mettere a rischio circa 3.000 posti di lavoro; in questo contesto, la multinazionale Cementir Holding del gruppo Caltagirone, il cui amministratore delegato e presidente è Francesco Caltagirone, ha registrato utili per 800 milioni di euro; la Cementir Italia SpA, controllata dalla Cementir Holding nel luglio 2016 ha perfezionato l'acquisto, attraverso la Cementir Sacci Srl, del ramo d'azienda cemento e calcestruzzo della società Sacci SpA, per un importo complessivo di 125 milioni di euro. La società Cementir Sacci Srl, con sede legale a Roma, attiva nel settore della produzione e vendita di cementi e calcestruzzi, attualmente occupa 351 dipendenti; il presupposto per il rilevamento del gruppo Sacci da parte della Cementir prevedeva il rinnovo della concessione mineraria (in scadenza) della miniera di Cagnano Amiterno (L'Aquila), solo a condizione che l'azienda mantenesse intatti i livelli occupazionali;

nei giorni scorsi è inoltre apparsa la notizia che Aalborg Portland Holding A/S, indirettamente controllata al 100 per cento da Cementir Holding, avrebbe perfezionato l'acquisizione del 100 per cento del capitale sociale di Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB) da Ciments Français S.A.S., società controllata da Heidelberg Cement. Il controvalore della transazione (*enterprise value*) sarebbe pari a 312 milioni di euro su base *cash and debt-free* e l'acquisizione sarebbe stata finanziata attraverso nuove linee di credito, concesse da un *pool* di banche, ottenute sia per finanziare la transazione, che per rifinanziare linee di credito esistenti;

visto che secondo quanto risulta agli interroganti:

da alcune settimane però la Cementir Sacci Srl ha comunicato l'intenzione di procedere al licenziamento collettivo per complessivi 83 dipendenti ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali ed attualmente in forza presso la sede di Roma, Testi-Greve in Chianti (Firenze), Cagnano Amiterno (L'Aquila), Tavernola Bergamasca (Bergamo), San Giovanni Teatino (Chieti), Scerne di Pineto (Teramo) e Roma casilino; contemporaneamente, anche la Cementir Italia SpA ha deciso di licenziare 106 lavoratori, di cui 96 operai e 10 quadri e impiegati, distribuiti nei vari centri e stabilimenti della multinazionale del calcestruzzo a partire da Taranto, dove gli esuberanti previsti sono 47, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove saranno in 25. E poi 21 a Spoleto (provincia di Perugia), 10 a Maddaloni (Caserta), 2 a Civitavecchia e uno a Roma;

nel frattempo, all'inizio del mese di ottobre, per 71 lavoratori dello stabilimento Cementir Sacci di Castelraimondo (Macerata) è stata confermata la procedura di licenziamento attivata dalla Sacci SpA a distanza di qualche giorno dalla cessione del cementificio Sacci alla nuova società Cem 15, controllata dalla Cementir, del gruppo Caltagirone;

complessivamente i lavoratori del gruppo Cementir (Caltagirone) che rischiano il posto di lavoro o nei confronti dei quali è stato confermato il licenziamento, sono circa 260;

considerato che:

seppur in un contesto di crisi settoriale, il numero complessivo degli esuberanti stimati dal gruppo appare totalmente ingiustificabile e sovradimensionato rispetto alle esigenze produttive della Cementir; l'operazione complessiva del gruppo di proprietà di Caltagirone sembra avere uno scopo finanziario e non di strategia imprenditoriale;

se confermati, tali licenziamenti produrrebbero, soprattutto in alcune realtà territoriali già in crisi, una crisi sociale spaventosa ed irrecuperabile;

nelle ultime settimane i sindacati di categoria, Fillea-Cgil, FenealUil e Filca-Cisl, hanno promosso scioperi e manifestazioni dei lavoratori sempre molto partecipati;

la volontà espressa dalla sigle sindacali è quella di gestire i 3 filoni di licenziamento attivati dal gruppo Cementir in modo unitario;

dato che:

dopo un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico del 27 ottobre 2016, che sembrava aver riavviato il confronto con toni collaborativi tra le parti, il 2 novembre si è svolto nella sede Unindustria a Roma un incontro (al quale sarebbero dovuti seguire ulteriori incontri fino al 14 novembre) tra le organizzazioni sindacali e la Cementir - Cementir Sacci del gruppo Caltagirone, per la discussione dei

260 esuberi in corso;

a seguito dell'incontro, Fillea-Cgil, FenealUil e Filca-Cisl hanno ritenuto insufficiente il piano sociale proposto dall'azienda per limitare i danni dovuti agli esuberi ed inoltre l'azienda pare accogliere solo limitatamente agli esuberi e non a tutti i dipendenti oggetto del piano di ristrutturazione aziendale, gli strumenti degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, contratti di solidarietà, cassa in deroga) messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico;

in queste ore, la Cementir, in modo scorretto, visto l'accordo preso con i sindacati di fronte al Governo di proseguire il confronto almeno fino al 14 novembre, ha deciso di concludere la "fase di consultazione sindacale", prevista dalla legge n. 223 del 1991,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano far fronte alla situazione descritta ed evitare il licenziamento di 260 lavoratori del gruppo Cementir;

se intendano procedere, come auspicabile, con la relazione ed il confronto con l'intero gruppo Cementir (Caltagirone) o se invece preferiscano seguire, come richiesto dalla multinazionale del cemento, tavoli separati;

se, in tal senso, non ritengano opportuno richiedere al gruppo Cementir un piano industriale e sociale complessivo dell'intero gruppo sul territorio nazionale per evitare il verificarsi di un numero così elevato di licenziamenti;

se non intendano applicare la normativa rispetto alle aree di crisi complesse in quei territori dove le difficoltà del settore si uniscono a situazioni di crisi generale dell'industria;

quali azioni intendano intraprendere per far fronte alla crisi del settore del cemento ed alle eventuali conseguenze occupazionali, quali ammortizzatori sociali utilizzare e se intendano o meno dichiarare lo stato di crisi del settore.

(4-06620)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03227, della senatrice Albano ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

## 1.5.2.4. Seduta n. 718 (ant.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 718a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,  
indi del vice presidente CALDEROLI  
e della vice presidente LANZILLOTTA

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni



qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Corte costituzionale, accettazione delle dimissioni del giudice costituzionale avvocato Giuseppe Frigo  
[PRESIDENTE](#). Colleghi, comunico che è pervenuta la seguente lettera:

«Roma, 7 novembre 2016,

Illustre Presidente,

Le comunico che in data odierna la Corte, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento generale, ha accettato le dimissioni dell'avvocato Giuseppe FRIGO che, pertanto, in pari data cessa dall'ufficio di Giudice costituzionale.

*F.to Paolo Grossi».*

Sulla scomparsa di Umberto Veronesi

[PRESIDENTE](#). *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, nella serata di ieri è mancato Umberto Veronesi, oncologo e studioso di fama mondiale.

Nato a Milano il 28 novembre 1925, dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia, si specializza nella ricerca e nella cura delle patologie tumorali: inizia così la sua collaborazione, come volontario, presso l'Istituto nazionale dei tumori, di cui diviene direttore generale nel 1975.

Contribuisce alla fondazione dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro e della Scuola europea di oncologia; dal 1985 al 1988 presiede inoltre l'Organizzazione europea per la ricerca e la cura del cancro. Fonda inoltre l'Istituto europeo di oncologia.

È stato Ministro della sanità nel II Governo Amato. Viene eletto al Senato nel 2008. Nel febbraio 2011 si dimette da senatore, per ricoprire l'incarico di presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il suo contributo intellettuale e la sua ampia produzione saggistica sono stati orientati a favorire un approccio razionale alla ricerca, in linea con la sua formazione laica. Da tutti è riconosciuta la sua capacità di unire alla competenza medica un tratto di garbata signorilità, propria di un uomo che ha contribuito alla cura e alla salvezza di tantissimi pazienti.

Il suo lascito intellettuale è rappresentato dall'ultimo messaggio reso noto ieri dalla Fondazione omonima: «Andate avanti, perché il mondo ha bisogno di scienza e ragione».

Raccogliendo idealmente questa esortazione dell'uomo, prima ancora che dello scienziato, il Senato della Repubblica si unisce al dolore della famiglia e della comunità scientifica.

Invito quindi l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

**Seguito della discussione congiunta dei documenti:**

[\(Doc. XXIII, n. 17\)](#) *Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Veneto*

[\(Doc. XXIII, n. 19\)](#) *Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati: il SIN di Bussi sul Tirino*

[\(Doc. XXIII, n. 20\)](#) *Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Siciliana (ore 9,40)*



### **Approvazione delle proposte di risoluzione nn. 100, 200 e 301. Reiezione della proposta di risoluzione n. 300**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei documenti XXIII, nn. 17, 19 e 20.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri i relatori hanno illustrato i documenti.

Dichiaro aperta la discussione congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Padua. Ne ha facoltà.

**PADUA (PD).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento riguarderà soprattutto la parte della relazione che interessa la Sicilia e d'altra parte, permettetemi, non potrebbe essere altrimenti.

La portata della crisi che riguarda la Sicilia nel settore dei rifiuti emerge in modo lampante dall'attività e dalla relazione della Commissione di inchiesta.

Nel documento, infatti, si parla diffusamente di sistema di illegalità diffuso e radicato che costituisce uno dei veri ostacoli per la risoluzione delle problematiche esistenti, di scelte scellerate, di controlli regionali inesistenti, di corruzione ramificata, di quadro di corruzione di devastante gravità e di strumenti per combattere le emergenze che si sono rivelati inefficaci e controproducenti: sono parole drammatiche e dolorosissime; sono pietre e sono scritte nella relazione.

Il quadro complessivo che emerge dai lavori e dagli accertamenti compiuti sul sistema della gestione dei rifiuti siciliano è, a dir poco, estremamente preoccupante, sia per l'emersione e la presa d'atto dell'incapacità della Regione, nel presente e nel passato, di far fronte e gestire le emergenze, sia (fatto ancor più grave) per la palese dimostrazione di incapacità nella programmazione e nel governo dei processi e delle scelte per un rinnovamento.

La Commissione ci ricorda come a partire dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza, stabilita in un'ordinanza dal Presidente del Consiglio dei ministri nel 1999 per superare l'esistenza di una discarica in ogni singolo Comune e introdurre un sistema di gestione conforme con la normativa nazionale anche in materia di raccolta differenziata, la situazione non sia affatto migliorata.

D'altra parte mi chiedo perché dovrebbe crescere la raccolta differenziata se i responsabili sono gli stessi che gestiscono le discariche? Quale motivazione potrebbe mai spingerli ad abdicare ai propri interessi? Anzi, al contrario, a partire dal 2002, l'idea di costruire mega inceneritori non ha fatto altro che compromettere lo sviluppo della raccolta differenziata, rimasta ferma, e la costituzione degli ambienti territoriali ottimali ha escluso i Comuni dalle scelte sulla gestione, lasciando governare il tutto a società e persone che hanno tratto benefici, a discapito delle comunità locali, da una sequenza di processi oscuri, concatenati tra loro. Ne sono rimasti investiti profili che riguardano la sicurezza e la salubrità delle persone e dei territori, con discariche spesso non messe in sicurezza e con la presenza di percolato che certamente ha determinato gravissimi danni alla vegetazione e agli animali e, potenzialmente, alla salute delle persone. Processi di mala gestione che sono partiti e si sono sorretti sui mancati controlli da parte della Regione e sulle modalità distorte con cui sono state rilasciate le autorizzazioni per le discariche private. Tramite tale *modus operandi* si è alimentato lo sviluppo di percorsi illeciti e malavitosi.

Il fatto che si possa «ragionevolmente presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti», come viene detto nella relazione, perché gli uffici occupati al rilascio delle autorizzazioni si sono dimostrati corrotti oltre ai recenti tentativi messi in atto per riformare l'assetto delle competenze sulle procedure per la valutazione e il rilascio dell'AIA stanno a palesare chiaramente il fallimento complessivo di un sistema che in luogo della buona fede, della trasparenza e del possesso di adeguate conoscenze, ha strutturato l'azione congiunta degli apparati politico-amministrativi sull'interesse di parte.

Il Governo in carica, purtroppo, non è riuscito a dare la necessaria sferzata a tutto questo, tanto che attualmente, si legge nella relazione: «molti territori siciliani sono invasi dal pattume e l'idea di portare i rifiuti fuori regione è la prova più lampante dell'attuale crisi di sistema».

Eppure, nel grigiore e nella bassezza della rappresentazione di un quadro che è un crescendo di

desolazione, la speranza e la prospettiva di una svolta positiva non possono spegnersi. La speranza è quella che i processi sulla gestione dei rifiuti siano affidati alla cura di persone serie e competenti, che pongano a fondamento delle proprie scelte il bene di questa meravigliosa isola che è la Sicilia e quello delle future generazioni. È verso di loro, in primo luogo, e verso la custodia di un bene, l'ambiente, che è patrimonio comune, che bisogna esigere, come classe politica, un cambio di direzione, di mentalità.

Il rinnovamento deve riguardare *in primis* la cultura della classe politica, amministrativa e professionale locale ma, per riuscire, deve saper coinvolgere tutte le componenti del sistema: dalla gestione illecita o malsana dei rifiuti a perdere non è il singolo ma tutte le comunità che compongono l'isola e, mi permetto di aggiungere, il nostro Paese. Se un'emergenza è cronica, chiaramente, non può più essere definita tale e in Sicilia passiamo da un'emergenza all'altra senza riuscire mai ad uscirne. Dunque il problema è strutturale e come tale va affrontato.

Della funzione supplente della magistratura nei riguardi dell'amministrazione regionale per ricondurre il sistema della gestione dei rifiuti nei confini della legalità va dato atto. Tuttavia, senza un impegno politico complessivo e certo non si riuscirà a fare quel primo passo che è imprescindibile per delineare un vero cambiamento: una programmazione ordinaria e realistica che bilanci le esigenze di non far collassare il sistema e di strutturare percorsi idonei a risolvere una questione incancrenita, ritrovando nell'ordinarietà e nel rispetto della legalità il migliore viatico d'uscita.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, interverrò sulle due relazioni riferite alla Regione Veneto e alla Regione Siciliana, partendo dal Veneto.

Il documento proposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti riguardante la situazione territoriale della Regione Veneto, è frutto di un lavoro interessante, delicato e sicuramente meritevole di analisi.

Così come è ben descritto anche nella approfondita relazione presentata, la regione Veneto si contraddistingue per diversi aspetti, addirittura paradossali o meglio contraddittori, primo tra tutti la convivenza in un territorio circoscritto di ben 1.500 impianti per il trattamento di rifiuti speciali, molte volte oggetto di indagini giudiziarie, con una realtà lodevole in materia di smaltimento di rifiuti perché tra le più virtuose d'Italia.

Le vicende giudiziarie hanno riguardato alcuni dei più rilevanti scandali ambientali veneti: dai rifiuti di Marghera, impastati sotto la rampa dell'autostrada di Roncade a Treviso, alle scorie di acciaieria smaltite sotto al parcheggio P5 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia, fino alla forestazione della discarica di Sant'Urbano a Padova.

Una prima amara valutazione che viene fuori, quindi, è che anche il Nord-Est - e non solo il Sud con la terra dei fuochi, come si è abituati a pensare - è afflitto da una gestione poco trasparente e malsana dei rifiuti.

La relazione descrive un sistema che, malgrado fortunatamente l'assenza della criminalità organizzata posta in evidenza dal magistrato della direzione distrettuale antimafia di Venezia, trova radicamento in un atteggiamento di diffusa omertà tra gli operatori economici.

Non è un caso come nella Regione Veneto si contano 485 siti contaminati tra i quali vanno ricompresi numerosi siti nei quali, per lunghi anni, le società hanno gestito illecitamente rifiuti speciali anche pericolosi e che, dopo il sequestro degli impianti da parte dell'autorità giudiziaria, sono state dichiarate fallite lasciando a carico degli enti territoriali i costi, anche per molte decine di milioni di euro, connessi alle attività di allontanamento dei rifiuti pericolosi, di messa in sicurezza e di successiva bonifica dei siti contaminati.

La cosa ovviamente più preoccupante è che tra le modalità con cui è stato effettuato lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, vi è la pratica del cosiddetto giro bolla, cioè dell'operazione di sostituzione del documento originale di accompagnamento di un rifiuto contenente un determinato codice CER, con uno riportante indicazioni false.

Una particolare menzione merita inoltre la vicenda dell'inquinamento delle acque da PFAS, sostanze perfluoroalchiliche, provenienti dalla azienda Miteni di Trissino in provincia di Vicenza. Un grave inquinamento da sostanze persistenti, i PFAS, che oramai sono entrati nel ciclo alimentare, interferendo negativamente sul metabolismo animale e umano. La diffusione di queste sostanze va quindi prevenuta in tutti i modi possibili.

Passo ora a qualche commento sulla relazione riguardante la Regione Siciliana.

Il documento proposto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta relativo alla Regione Siciliana è decisamente più problematico. L'incredulità nel leggere quanto emerso da questa relazione trova giustificazione non solo perché viene chiaramente denunciata e certificata l'emergenza per la gestione dei rifiuti, ma perché è avvalorata dalla commistione esistente tra smaltimento rifiuti e criminalità organizzata.

Da parlamentare fa tristezza leggere una chiara responsabilità dei funzionari pubblici nella gestione dello smaltimento di rifiuti, ancor di più se in presenza di incapacità amministrativa e fenomeni corruttivi.

Sono quattrocento pagine piene di casi di inerzia o di inadempienza, di corrottele e di sotterfugi amministrativi. Sono pagine che sanciscono il fallimento della politica come responsabile del bene pubblico e dell'inevitabile supplenza della magistratura per una gestione fallimentare nei confronti della propria morale e di qualsivoglia etica lavorativa.

La situazione emergenziale che caratterizza la Regione Siciliana deve responsabilizzarci di fronte a quella che è stata una mancanza di volontà, politica e amministrativa. Già la gestione commissariale siciliana, cominciata nel lontano 1999, è stata una colossale macchina di denaro a vantaggio dei trasportatori e dei proprietari di discariche.

Nondimeno, la fase emergenziale non ha mai prodotto una rete impiantistica e di smaltimento degna di questa situazione, gravando di fatto in termini di costo sul sistema ATO. Si sono costituiti 27 ATO, che hanno esautorato la responsabilità dei Comuni: un'operazione fallita, sia dal punto di vista economico che politico. A questo punto concordo in pieno con la decisione del Governo di non prolungare e non dare un ulteriore commissariamento. È stato più saggio impartire delle direttive e delle indicazioni, anche se, ad oggi, non c'è ancora una vera programmazione.

Ad esempio, nella relazione viene chiaramente denunciato come, su ben novantotto centri comunali di raccolta, realizzati alla data del 2010 grazie alle risorse provenienti dalla programmazione europea (POR 2000-2006), oltre il 50 per cento di questi o non era autorizzato o non era in attività. Come è possibile, mi chiedo? Sorgono preoccupanti dubbi relativamente alle modalità con le quali si è proceduto ai collaudi e alla certificazione della spesa comunitaria, visto che, tra le condizioni necessarie a garantire l'ammissibilità del finanziamento, vi erano il progetto esecutivo, con le relative autorizzazioni, e l'operatività dell'impianto stesso.

Colleghi, penso sia inutile continuare con azioni di reciproco scaricabarile; né le responsabilità possono essere ricercate nelle lungaggini burocratiche o nelle verità che ogni amministrazione riceve da quella precedente. Non è giusto e non è opportuno, anche nel rispetto del lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta. La Sicilia vive una quotidiana situazione di emergenza sia con riferimento alla situazione delle discariche che a quella economica che ne è derivata.

Signor Presidente, le mie riflessioni non potevano quindi che essere amare e cariche di rabbia. Una rabbia però - spero - positiva, perché non possiamo tacere di fronte a tanta inefficienza e incapacità. Quella che stiamo esaminando è una relazione sulla verità, una verità che per molto tempo non abbiamo affrontato con il giusto rigore. Diamo, però, un messaggio positivo cittadini siciliani, affinché le nostre valutazioni non rimangano anch'esse solo sulla carta.

Oltre alle discutibili azioni malavitose e illegali che emergono dalla relazione, la valutazione che deve essere fatta in tutta serenità dal Parlamento è che bisogna intervenire a livello nazionale per creare strumenti di controllo per tutto ciò che riguarda i rifiuti: autorizzare un percorso di smaltimento che sia di interesse nazionale, perché la crisi di tutte le Regioni sui rifiuti molto spesso si traduce in un

aumento dei procedimenti di indagine e dei costi, soprattutto per le successive bonifiche.

Bisogna interrogarsi su come intervenire effettivamente per semplificare e coordinare. Questo è il percorso che l'Italia deve affrontare, insieme alle idee e alle pratiche di economia circolare, ma anche sulla base di concetti di riduzione della produzione del rifiuto. Si tratta di un percorso a medio termine importante, virtuoso e da portare avanti necessariamente.

Tuttavia, nella drammaticità della problematica immediata che coinvolge tutte le Regioni, l'intervento a livello nazionale di coordinamento e di gestione integrata del problema dei rifiuti deve essere un percorso da portare avanti con caparbietà. Se l'obiettivo principale del Governo e del Parlamento deve essere rappresentato dalla tutela dell'ambiente e dalla salute di tutti i cittadini, penso che le relazioni in esame siano l'occasione per farci aprire gli occhi e che il nostro voto possa essere uno stimolo a risolvere le questioni evidenziate dalla Commissione.

In conclusione, ringrazio i relatori, i collaboratori e i consulenti della Commissione per le relazioni, che ritengo esaustive e ben fatte, le quali - non di meno - mettono in luce con coraggio quanta difficoltà ci sia nella gestione dei rifiuti e, purtroppo, anche la connivenza con il malaffare. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castaldi. Ne ha facoltà.

**CASTALDI** (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come sottolinea la Relazione, il SIN di Bussi sul Tirino rappresenta un esempio di quello che la Commissione sta evidenziando nelle sue inchieste, cioè di un insediamento in cui, nel corso di molti decenni, si sono svolte attività industriali pesanti nel settore della chimica che, venute progressivamente a cessare, hanno lasciato un sito contaminato.

Se la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti impegna il Governo, per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione, le stesse iniziative non possono dimenticare, proprio per essere efficaci nelle risposte, le responsabilità.

Bussi è uno dei quaranta siti nazionali per le bonifiche, cioè una delle aree più inquinate d'Italia e d'Europa, sede di un polo chimico dal 1902 dove, negli anni Trenta del secolo scorso, si producevano anche armi chimiche. Per circa vent'anni 700.000 cittadini della Val Pescara hanno bevuto acqua contaminata e solo la denuncia delle associazioni presentata nel 2007 ha fatto chiudere questi pozzi. Proprio nel 2007 è stata scoperta la cosiddetta megadiscarica dei veleni: una superficie di circa 30 ettari dove sono state intombate quasi 250.000 tonnellate di rifiuti tossici e scarti industriali, una bomba ecologica al confine tra il Parco del Gran Sasso e quello della Maiella, proprio a Bussi sul Tirino, in Abruzzo. Una vicenda che ha visto, in una discussa sentenza, assolti per prescrizione nel 2014 19 persone, tra ex amministratori, ex dirigenti e tecnici dell'azienda chiamati a rispondere di disastro ambientale. Su Bussi la parola «disastro» riguarda non solo quanto accaduto all'ambiente, ma anche lo stato delle istituzioni del Paese: questo è quanto dichiara il Forum abruzzese dei movimenti per l'acqua, che ha divulgato la relazione dell'ARTA, che conferma la fuoriuscita di decine di sostanze tossiche e cancerogene da tutte le aree del sito, dall'area industriale alla discarica Tremonti.

Non possiamo dimenticare il pesantissimo impatto sull'ambiente e sulla salute che continua ad avere il sito della ex Montedison. Come ha denunciato il Forum illustrando i contenuti di uno studio ufficiale dell'Istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise sull'ecosistema del fiume Aterno-Pescara, la pesantezza dell'impatto sta nel fatto che le sostanze tossiche rilasciate per anni dal sito di Bussi sono purtroppo entrate nella catena alimentare. Il mercurio supera i limiti di legge in un pesce su tre tra quelli pescati a valle del sito di Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, dove l'esposizione a sostanze tossiche è cronica, poiché la presenza dei micronuclei non si manifesta più dopo la depurazione e, quindi, potrebbe derivare da falda inquinata o da scarichi non trattati ancora attivi con continuità.

Come è stato ricordato a suo tempo dal Forum per l'acqua Abruzzo, Bussi rappresenta ed ha rappresentato allo stesso tempo un disastro informativo, perché sono stati i cittadini a far uscire i documenti e ad informare la cittadinanza, quando invece il decreto n. 195 del 2005 impone da ben

undici anni agli enti di pubblicare *online* i dati dei monitoraggi ambientali. È stato inoltre un disastro tecnico, amministrativo e giudiziario, un prototipo di disastro. Insomma, sono mancati il raccordo e la leale collaborazione tra i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati, che ci consegnano questo disastro. È tempo ormai di curare le cause e non solo i sintomi.

In tal senso, noi daremo forza con il nostro voto alla risoluzione congiunta. L'auspicio è che il Parlamento, chiamato a trattare sulla salute dei propri concittadini, stavolta si senta libero. Noi tutti, espressione della popolazione, dobbiamo lavorare per ripristinare la normalità e far vivere in sicurezza i cittadini, che hanno pagato e continuano a pagare pesantemente Governi scellerati come questo, sottomessi alle multinazionali di turno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

**\*MARINELLO** (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, tratterò in un unico intervento ambedue le relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti: la relazione territoriale sulla Regione Veneto e la relazione territoriale sulla Regione Siciliana.

Per quanto riguarda il Veneto, viene fuori una fotografia interessante, perché sicuramente si tratta di una Regione che da decenni ha saputo curare con grande attenzione il settore, disegnando quindi una sorta di eccellenza dal punto di vista territoriale, con un sistema di raccolta secco-umido che interessa il 99 per cento dei Comuni. Ma quello che viene fuori - ed è molto interessante - è che la potenzialità complessiva degli impianti esistenti in Veneto è quasi doppia rispetto al fabbisogno regionale del trattamento dell'organico. Pertanto in questa Regione è venuta su una sorta di filiera industriale al servizio anche di altri territori del Paese. Questo è un dato molto interessante, perché di fatto in alcuni casi, che sono peraltro ben identificati e registrati, questa situazione determina o crea delle criticità.

In effetti delle criticità ci sono, iniziando dalla Città metropolitana e dalla Provincia di Venezia, dove vengono identificati ben 240 siti contaminati e dove ci sono ben 439 siti da bonificare. Questa criticità viene fuori in Provincia di Verona, dove la situazione peggiore è in una zona, peraltro bellissima, della Valpolicella, nel Comune di Pescantina e nel sito cosiddetto di Ca' Filissine, dove si è venuta a creare una situazione drammatica dovuta alla continua perdita di una vecchia discarica, con inquinamento delle falde ed inquinamento dei suoli, in una situazione di grave abbandono da parte della società che gestiva tale impianto e che ha riversato la criticità sulle comunità. Questa criticità è registrata anche in provincia di Vicenza, in provincia di Treviso e in provincia di Rovigo, dove la centrale termoelettrica di Porto Tolle, che - come noi sappiamo - è una centrale di proprietà dell'ENEL ed è peraltro una delle più grandi d'Europa, ha continuato per anni a funzionare mediante l'utilizzo di olio combustibile denso.

Un'altra problematica che riguarda il Veneto è quella relativa alla questione dei fanghi di depurazione, che sono provenienti anche dal trattamento delle acque reflue urbane e che pare siano prodotti largamente in eccesso rispetto all'effettiva esigenza del mercato e pertanto vengono spesso distribuiti in maniera illecita.

Ora, in questa panoramica che ho voluto sintetizzare, seppur in una Regione che ha e vanta dei numeri e dei dati sicuramente significativi, sono venute fuori delle gravi irregolarità. Comunque, quello che bisogna sottolineare è che si tratta di irregolarità e talvolta di illeciti che comunque non vedono mai la presenza della criminalità organizzata.

Situazione assolutamente diversa, invece, nell'altra relazione territoriale, quella sulla Regione Siciliana. In quel caso dobbiamo registrare un ottimo lavoro compiuto dalla Commissione, una notevole quantità di dati acquisiti e una serie di approfondimenti assolutamente interessanti, da cui emerge che in Sicilia, nell'arco dei decenni, si è determinato un quadro normativo confuso e contraddittorio, che ha creato una serie di stratificazioni molto spesso confliggenti tra loro e che, di fatto, non hanno mai chiuso alcuni capitoli, ma hanno fatto sopravvivere complesse situazioni legislative e gestionali. Vi è la sovrapposizione di ATO, di ARO, di SRR, che crea una grande confusione, disastrosa per la gestione dei servizi, disastrosa dal punto di vista dell'equilibrio finanziario dei Comuni e, alla fine, disastrosa per i cittadini. Assunzioni, clientele, nuovo precariato, mancanza di strategie, situazioni addirittura paradossali, in cui gli amministratori delle società di ambito, le cosiddette ATO, caratterizzate dal massimo delle clientele e della cattiva politica, sono stati,

poi, nominati liquidatori delle stesse società, in conflitto giuridico con il ruolo precedente e, addirittura, le medesime persone sono state identificate come presidenti delle SRR.

Il tutto disegna, a mio avviso, una situazione di gravi scorrettezze, talvolta di illegalità, caratterizzata da insolvenza economica e da gravi diseconomie. Si aggiunga a ciò una burocrazia lenta, una guida politica della Regione Siciliana poco autorevole, soprattutto in questi ultimi quattro anni, ritardi nell'esame delle richieste dei nuovi impianti o degli ampliamenti degli impianti già esistenti, ritardi che, peraltro, si registrano a discapito sia delle società pubbliche che di quelle private.

In parole povere, la Regione Siciliana, di fatto, nell'arco degli anni ha cambiato più volte indirizzo: si è passati da un indirizzo politico del 2002 nel quale si tendeva principalmente alla valorizzazione energetica dei rifiuti. Successivamente, cambiando il governo, il Presidente della Regione e la maggioranza, si è passati a un altro indirizzo, ossia alla valorizzazione delle frazioni umide, individuando la frazione secca, da indirizzare verso il riciclo, e quella umida, che doveva essere lavorata, trasformata e utilizzata. A tal fine si è prodotto un piano regionale dei rifiuti, che trovava attuazione in una posta di bilancio considerevole, circa 100 milioni di euro, che dovevano essere impiegati per la costruzione di tali impianti. Negli ultimi anni vi è stato un nuovo cambio di maggioranza, di Presidente della Regione e di indirizzo di gestione; si è arrivati a definanziare gli impianti che erano già stati individuati e che servivano per il trattamento. Il governo regionale ha chiesto nuove fasi di emergenza, utilizzando le quali si è andati in deroga alla legge sugli appalti; si è proceduto all'ampliamento delle discariche esistenti, sia pure pubbliche, e alla gestione di gare in assoluta deroga, tra l'altro identificando commissioni di gara su nomina fiduciaria di natura esclusivamente politica, con componenti che oggi appaiono assolutamente imbarazzanti.

Questo è il quadro in sintesi. Tutto questo ha creato e crea un'enorme confusione e, dove c'è enorme confusione, dove la burocrazia non funziona, dove c'è una classe politica incapace a gestire, si annida spesso il malaffare, documentato in numerosissime inchieste e anche dai dati della Commissione d'inchiesta. Dietro il malaffare spesso si annidano non solo la cattiva politica e la cattiva burocrazia, ma in alcuni casi anche la criminalità organizzata.

Questo è lo spaccato di quanto è avvenuto in Sicilia e di quanto continua ad avvenire, in un fallimento totale che è stato suggellato negli ultimi quattro anni di governo dell'attuale presidente Crocetta, e soprattutto degli assessori, cui era deputata tale attività di controllo e gestione.

Per arrivare alle conclusioni del mio intervento, mi rivolgo con un appello al Governo che vedo qui agitarsi in Aula: a mio avviso è arrivato il momento di una grande assunzione di responsabilità. A dire la verità, l'abbiamo già registrata negli ultimi mesi con un cambio di passo e con un'attenzione elevata alla problematica e alla criticità siciliana, il che si deve alla guida politica del ministro Galletti e all'azione mirabile degli uffici (in particolare del direttore generale Grillo), ma è ora necessario operare l'ulteriore passaggio verso un'assunzione di responsabilità diretta da parte dello Stato e a un commissariamento definitivo nei confronti della Regione Siciliana, con l'assunzione da parte dello Stato di tutti i poteri sostitutivi che la legge prevede e consente. Infatti, un governo regionale, con una classe politica e una classe dirigente che hanno dimostrato la totale assoluta incapacità e inadeguatezza, non può continuare a gestire il disastro.

L'invito che allora rivolgo al Governo è di avere coraggio, perché questo chiedono oggi i siciliani nella stragrande maggioranza. Bisogna quindi procedere a un commissariamento esterno, che si avvalga degli uffici del governo territorialmente competenti, in particolare delle prefetture, che individui quelle strategie che consentano di gestire questa fase di grande difficoltà e consentano alla Sicilia di uscire progressivamente da questa fase emergenziale, cercando di mantenere dritta la rotta verso un obiettivo che deve essere identificato e che allo stato non intravediamo, proprio per le politiche contraddittorie che hanno caratterizzato la gestione dell'intero settore dal 2002 a oggi.

Questo è in sintesi il giudizio politico che diamo. Siamo grati, ancora una volta, alla Commissione per avere acquisito una quantità enorme di dati che oggi ci consentono di arrivare a queste conclusioni. Certamente, nell'ambito dei lavori in Commissione si poteva scendere più nel particolare, si potevano fare alcuni approfondimenti e qualche *focus* in più: ad esempio sulle gestioni criminali o sulle gestioni



disennate delle ATO (le autorità d'ambito), come sulla questione dei subappalti, o sulla questione incresciosa di società pubbliche o *in house* che, a loro volta, si servono di fornitori non iscritti nelle *white list*. Sono tutte realtà che si sarebbe potuto approfondire, ma il dato che a noi oggi interessa è registrare la relazione nel suo valore complessivo e partire da questi dati per trarre le debite conseguenze. (*Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC)*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

**ENDRIZZI (M5S).** Signor Presidente, per un cittadino veneto leggere la relazione della Commissione è uno *shock*: una Regione è presa d'assedio dai veleni, con la pesante responsabilità della Giunta Zaia.

Abbiamo 1.500 impianti di trattamento di rifiuti speciali, ma alcuni tra questi accettano illegalmente anche rifiuti pericolosi, che miscelano e smaltiscono falsificando i documenti. Anche gli impianti autorizzati per il trattamento non hanno una percentuale minima di recupero da rispettare, con il risultato che poi, magicamente, i veleni sono finiti nei sottofondi delle autostrade, come è successo nella Val d'Astico Sud: 150.000 metri cubi di veleni sono stati interrati e, nei terreni agricoli si trovano cianuri, arsenico, piombo e cromo.

Ma fa gelare il sangue leggere nel documento che lo stesso rischio si potrà avere per la Val d'Astico Nord, come a dire che non si tratta di un fenomeno isolato, ma di un sistema.

Ci chiediamo, allora, a chi servano davvero le grandi opere inutili, come l'autostrada Pedemontana che Zaia vuole, mentre (dati alla mano) non ha alcuna sostenibilità finanziaria, almeno al netto di possibili affari sporchi. Dimostrino il contrario, rendendo pubblici i dati finanziari.

Troviamo poi l'assurdo dei fanghi di depurazione che sono in eccesso e, non trovando sbocchi di mercato, vengono sparsi nei terreni agricoli, spesso senza i trattamenti preliminari adeguati. In questo ambito operava la società Coimpo di Cà Emo, vicino ad Adria, dove il 22 settembre 2014 una reazione chimica tossica ha ucciso quattro lavoratori. Ci sono poi 485 siti contaminati e, tra questi siti, di società che operavano illegalmente, finché, scoperte e posti sotto sequestro gli impianti, sono fallite e i veleni sono là. Chi paga ora?

Bisogna cambiare le regole: chi gestisce impianti e discariche non può solo presentare una fideiussione; mano a mano deve essere accantonato in anticipo anche il costo finale della bonifica. Pensate alla discarica di Pescantina, in provincia di Verona, gestita da Daneco Impianti in modo disennato, al punto che il fondo si è rotto con fuoriuscita di enormi quantità di percolato. La società ha abbandonato il tutto e un piccolo Comune si ritrova ad affrontare un disastro enorme.

Questi disastri, queste tragedie hanno un comune denominatore: la mancanza di controllo ed è a questo proposito che il lungo governo della Lega Nord ha precise responsabilità politiche, perché a capo della direzione tutela ambiente è stato posto Fabio Fior, condannato il 21 ottobre 2015 per abuso d'ufficio, falso, associazione per delinquere per reati ambientali e rinviato a giudizio per abuso d'ufficio, falso e peculato nel caso della riforestazione della discarica di Sant'Urbano, costata 5 milioni, ma non eseguita come dovuto. Nella relazione della Commissione si dice chiaramente che Fior ha potuto fare tutto ciò grazie alle coperture politiche di cui godeva. Questi disastri hanno un responsabile politico: Luca Zaia e la Lega Nord.

Ma non sono gli unici: la ditta Miteni, nella Valle dell'Agno, da decenni produce sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) pericolose e associate a diabete, malattie della tiroide, aumentato rischio di infarto e *ictus* e, nei casi più gravi, cancro del rene, dei testicoli e altri tumori. Oggi, come ha denunciato il Movimento 5 Stelle, le falde sono inquinate in un'area enorme, che abbraccia più Province, nel bacino idrico più importante d'Europa e nei Comuni più contaminati abbiamo un aumento dal 10 al 30 per cento di queste malattie.

Per risolvere la questione il ministro Galletti, anziché disporre misure urgenti, ha triplicato i valori di tollerabilità per queste sostanze: negli Stati Uniti vige la soglia di 70 microgrammi per litro, in Germania di 100 microgrammi per litro, in Italia erano 530 microgrammi, ma lui li ha portati a 1.500 microgrammi per litro. Questa è l'antipolitica che ci governa, criminale e miope se consideriamo che tutto ciò porterà enormi spese sanitarie nei prossimi anni; criminale e subdola se - come sembra si stia

dimostrando - sanno di scaricare questi costi sulle famiglie.

Pensiamoci allora il 4 dicembre quando si voterà la riforma costituzionale: vale la pena di dare maggiori poteri a questo Governo? Vogliamo ancora un Parlamento succube che voterà qualsiasi taglio alla sanità imposto da BCE, Commissione europea e Fondo monetario internazionale? Io dico no! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore aeronautico nautico «De Pinedo - Colonna» di Roma, che stanno seguendo i nostri lavori. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione congiunta  
dei documenti XXIII, nn. 17, 19 e 20 (ore 10,18)**

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare la senatrice Orrù. Ne ha facoltà.

**ORRÙ (PD).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti di cui faccio parte ha approfondito, attraverso l'acquisizione di documenti e informazioni assunte per mezzo di audizioni e sopralluoghi, la situazione attuale della Regione Sicilia in relazione al ciclo dei rifiuti.

La risoluzione che oggi è all'esame di quest'Assemblea riguarda la relazione redatta dalla Commissione sulla situazione dei rifiuti in Sicilia, che è di estrema gravità. In Sicilia - come si evince molto chiaramente dalla relazione - è presente un diffuso e radicato sistema di illegalità connesso al ciclo dei rifiuti, che di fatto rappresenta un evidente ostacolo alla risoluzione dei problemi che attanagliano la Regione ormai da decenni.

L'emergenza rifiuti della Sicilia parte da lontano, precisamente dal 1999, anno del primo commissariamento e anno in cui si tentò di porre fine al modello di smaltimento fondato su una discarica per ogni Comune, sostituendolo con un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dal cosiddetto decreto Ronchi. Il risultato raggiunto fu ben diverso dalle aspettative. Se da un lato si raggiunse l'obiettivo di chiudere le piccole discariche, dall'altro queste vennero sostituite da quattro grandi discariche: Siculiana (Agrigento), Motta Sant'Anastasia (Catania), Mazzara Sant'Andrea (Messina) e Grotta San Giorgio (Catania), che ad oggi costituiscono la base del sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana.

Altro anno rilevante per spiegare la situazione di gravità in cui oggi versa la mia Regione è il 2002. Infatti, a partire da quell'anno vengono compiute alcune scelte scellerate: si decide di avviare la realizzazione di quattro megainceneritori e, contestualmente, di costituire gli ATO (ambiti territoriali ottimali). La strategia era chiara: da un lato, i Comuni non avrebbero dovuto più occuparsi della gestione dei rifiuti, giacché la Regione avrebbe affidato tale competenza agli ATO; dall'altro, la realizzazione dei quattro megainceneritori avrebbe consentito di chiudere il ciclo dei rifiuti della Sicilia.

La costituzione degli ATO di fatto ha privato i Comuni delle proprie competenze generando una gravissima crisi finanziaria, derivante soprattutto dalla gestione poco trasparente e interamente in *deficit* svolta all'interno degli ATO, i quali - come affermato anche nelle conclusioni della relazione - vengono utilizzati prevalentemente come strumento di consenso da parte della politica locale. La decisione di realizzare i quattro megainceneritori, che fu sospesa a seguito di alcune inchieste giudiziarie, ha provocato un totale disimpegno da parte delle amministrazioni comunali nel continuare la politica di raccolta differenziata, determinando un ulteriore peggioramento del sistema del ciclo dei rifiuti della Regione.

Il quadro fin qui delineato è stato approfondito dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle



attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella precedente legislatura, conclusasi con la relazione del 2010. Come confermato anche dall'ANCI Sicilia nel corso dell'audizione del 3 novembre scorso presso la Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, a partire dal 2010 la Regione Siciliana ha modificato la gestione del sistema integrato dei rifiuti, facendo cessare la gestione basata sui 27 ATO costituiti nel 2002 ed effettuando una nuova *governance* fondata su 10 ATO (uno per ogni Provincia e uno per le isole minori) e sulle società di regolamentazione, ossia le SRR (Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti).

A partire dal 2012, è stata introdotta da parte della Regione una deroga al numero massimo di 10 ATO e, quindi, si è passati dai 10 agli attuali 18 ATO: uno per le Province di Enna, Siracusa, Ragusa e isole minori; due per le Province di Messina, Trapani, Agrigento e Caltanissetta; tre per le Province di Palermo e Catania. A distanza di sei anni dalla riforma del 2010, si è arrivati al paradosso per cui gli ATO, diminuiti in un primo momento, non solo continuano a esistere, ma hanno anche duplicato le funzioni con la distinzione tra liquidatori e commissari di nomina regionale cui sono affidate funzioni di gestione.

L'eredità lasciata dalle scelte effettuate a partire dal 2002, oggi, si riscontra nel fatto che molti territori siciliani sono invasi dai rifiuti e l'idea di portare i rifiuti fuori dalla Regione testimonia la totale crisi del sistema. Nell'estate appena trascorsa, poi, si è verificata l'esplosione dell'ennesima emergenza rifiuti, nel corso della quale sono state dettate da parte del governo regionale nuove disposizioni che, di fatto, hanno comportato per molti Comuni il conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti in discariche situate anche a diverse centinaia di chilometri di distanza da quelle in precedenza individuate.

Dalla relazione redatta dalla Commissione, che riguarda la terza fase del commissariamento, dal 2013 al 2016, si evince chiaramente un quadro di corruzione molto grave e preoccupante, nel quale l'infiltrazione delle organizzazioni di stampo mafioso avviene in un secondo tempo e in maniera più subdola, ovvero nel noleggio a freddo, nei subappalti, nelle assunzioni imposte e spesso realizzate nell'ambito degli ATO, nelle truffe e attraverso la corruzione. L'illegalità connessa al ciclo dei rifiuti, inoltre, trova terreno fertile nella mancanza di programmazione e di controllo, strumenti che la Regione Sicilia ha utilizzato fino ad oggi.

Visto che l'intero ciclo dei rifiuti si regge sulle maxidiscariche e tenuto conto dell'elevato inquinamento delle zone limitrofe, il governo regionale ha messo in discussione l'operato delle amministrazioni precedenti e ha attuato un'operazione di trasparenza attraverso la verifica degli *iter* amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio e attraverso la verifica delle tariffe da queste applicate.

Inoltre, ha deciso di trasferire la competenza alla valutazione e al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sulle discariche, dall'assessorato al territorio e all'ambiente all'assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Qui è stato riscontrato un vero e proprio ostracismo da parte del dipartimento dell'ambiente, il quale avrebbe dovuto trasmettere la documentazione al dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, a cui era stata affidata la nuova competenza in materia di istruttoria e rilascio dell'AIA. Da ciò è scaturito un quadro davvero allarmante, un quadro di corruzione di gravità devastante, consumato in un ufficio cardine nel settore dei rifiuti, quale quello competente al rilascio delle autorizzazioni: fatti di una tale gravità da cui si può presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti.

Dalle attività della Commissione emergono altri tre dati allarmanti: il primo riguarda alcune società che, pur essendo coinvolte in indagini giudiziarie, continuano la loro opera di smaltimento dei rifiuti; il secondo, sempre con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata, riguarda la creazione e il controllo di discariche abusive sul territorio siciliano. Questi traffici di rifiuti sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti, non essendo pensabile che ingenti quantitativi di rifiuti possano circolare senza alcun tipo di controllo sul territorio siciliano, per poi giungere a destinazione in un sito non autorizzato.

Il terzo dato di cui bisogna tener conto, signor Presidente, è che non esiste una vera concorrenza tra la

*lobby* di chi vuole i megainceneritori e la *lobby* di chi ha la gestione delle discariche, perché in entrambi i casi sono presenti i medesimi gruppi, tant'è che nella relazione stessa si parla esplicitamente di «differenziazione dell'investimento illecito». La relazione fa emergere la necessità di effettuare una programmazione per la gestione del ciclo dei rifiuti, in modo da poter evitare il completo collasso del sistema in Sicilia.

In conclusione va fatta una considerazione meritoria sull'operato della magistratura in Sicilia, laddove, anche dopo l'applicazione di misure cautelari reali su impianti e discariche di grandi dimensioni, ha assunto su di sé l'onere, congiuntamente agli organi amministrativi, di ricondurre la gestione degli impianti nella legalità.

Signor Presidente, dal quadro appena descritto, emerge la mancanza di programmazione da parte della Regione Sicilia, che ha affrontato il problema relativo al ciclo dei rifiuti, e ciò sicuramente non ha aiutato a risolvere il problema. Auspico, quindi, un intervento da parte del Governo - come peraltro è scritto nella risoluzione - affinché anche in Sicilia si possa arrivare a un quadro di programmazione e di legalità indispensabile per una gestione efficiente ed efficace del ciclo dei rifiuti, in collaborazione con tutte le amministrazioni e gli enti interessati. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

Comunico che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione: n. 100, presentata dalla senatrice Puppato, relativa al documento XXIII, n. 17; n. 200, presentata dai senatori Arrigoni e da altri senatori, relativa al documento XXIII, n. 19; n. 300, presentata dal senatore Compagnone e da altri senatori e n. 301, presentata dai senatori Puppato e Arrigoni, relative al documento XXIII, n. 20.

La senatrice De Petris ha sottoscritto le risoluzioni nn. 100, 200 e 301.

Le proposte di risoluzione sono state distribuite.

Ha la parola il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, dottoressa Degani, alla quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

**DEGANI**, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere favorevole sulle proposte di risoluzione nn. 100, 200 e 301. Il parere del Governo è, invece, contrario, sulla proposta di risoluzione n. 300.

**PRESIDENTE.** Passiamo dunque alla votazione.

**ZIZZA** *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ZIZZA** *(CoR)*. Signor Presidente, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti voterà contro la risoluzione che basa la relazione sul Veneto.

Si tratta, per quanto ci riguarda, di una relazione che disegna un quadro allarmante quanto fuorviante di una Regione virtuosa, come riteniamo che sia la Regione Veneto. Come infatti conferma l'ultimo rapporto ISPRA sui rifiuti, nel Veneto si registra la più alta percentuale di raccolta differenziata, che è pari al 67,6 per cento, che ha come Comune capofila addirittura Treviso. La raccolta differenziata arriva addirittura all'81,9 per cento. Si tratta di un dato eccezionale che rappresenta il doppio circa della media nazionale, come rilevato da ISPRA, che si attesta al 45 per cento. È lontanissima da altre Regioni, tipo la Calabria e la Sicilia, con una raccolta differenziata abbondantemente sotto il 20 per cento.

L'Italia è un Paese con oltre 60 milioni di presenze turistiche l'anno: un fattore, questo, che in qualche modo complica e appesantisce il sistema di raccolta e di gestione del rifiuto. Si arriva al paradosso di evidenziare come una criticità, con un aspetto negativo la presenza in Veneto di ben 494 impianti pubblici di depurazione, di 1.500 impianti di trattamento dei rifiuti che utilizzano questi ultimi per produrre energia e recuperare materia prima, poiché questo - sostiene la relazione - è un numero elevato e, quindi, l'ARPA non potrebbe procedere ai controlli.

La relazione, inoltre, non rende giustizia a una Regione che ha costituito un modello industriale sulla gestione dei rifiuti; un esempio di quella famosa economia circolare che ha addirittura anticipato in

qualche fase le norme comunitarie. Il testo si basa su singoli casi negativi, effettuando una generalizzazione senza senso, in modo arbitrario per attaccare - come già detto - politicamente quella Regione.

Si parla di illegalità diffusa, di controlli insufficienti, di carenza sanzionatoria, portando - ad esempio - come cartina di tornasole, la vicenda di un unico funzionario del Veneto che è stato inquisito.

Condividiamo invece la relazione sul ciclo dei rifiuti in Sicilia e su di essa voteremo favorevolmente. La situazione in Sicilia è ben diversa da quella in Veneto. Ad oggi il risultato che ci troviamo in Sicilia è che le discariche comunali sono chiuse, ma quattro discariche più grandi hanno preso il loro posto - e dico ben quattro - per la maggior parte gestite da soggetti privati con autorizzazioni a dir poco discutibili. Addirittura si parla di 27 ATO; e di queste ultime si vede in maniera molto netta che vengono utilizzate più per assunzioni clientelari.

Quello che emerge dalla relazione è che ci troviamo di fronte ad un sistema di illegalità diffusa, dove trovano terreno fertile associazioni criminali e clientele, fin dentro le istituzioni siciliane, dove manca a tutt'oggi una seria programmazione, tanto che il Ministero dell'ambiente ha voluto continuare nella gestione commissariale.

Insomma, quello che abbiamo potuto osservare è che emergono soltanto opacità e mancanza di controlli, infiltrazioni di un sistema criminale che passa dall'amministrazione regionale ai Comuni che, a fronte di bandi - per esempio - per l'assegnazione del servizio raccolta rifiuti, vedono partecipare una sola impresa, come se ci fosse stata una spartizione a tavolino del lavoro dei Comuni che bandiscono le gare.

La stessa procura di Palermo conferma la deviazione delle funzioni pubbliche in favore di privati, in particolare per il rilascio dell'AIA rispetto alle discariche che prima abbiamo citato. E molte sono le criticità che come Commissione abbiamo in qualche modo fatto nostre e raccolto.

Anche l'ANAC individua tutte le criticità che noi abbiamo rilevato: conflitto di interessi, incarichi professionali assegnati senza qualifica, progressione di carriere legata non alla capacità dei funzionari pubblici, quanto al fatto di mettersi al servizio dei poteri forti.

In sostanza, la Sicilia è all'anno zero dal punto di vista dei rifiuti e noi ci siamo anche domandati se è questa la Commissione giusta o se altre Commissioni debbano occuparsene.

Per questi motivi e per altri che sono contenuti nella relazione, il nostro voto su quest'ultima sarà favorevole.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, onorevole Sottosegretario, il Gruppo Lega Nord e Autonomie voterà contro la relazione territoriale sulla Regione Veneto proposta dalla Commissione d'inchiesta. Riteniamo che questa volta la Commissione sia andata oltre i confini dell'obiettività e dell'imparzialità che la dovrebbero caratterizzare, trasformando piuttosto il documento in un attacco politico contro la Regione Veneto e il suo Governo. Si tratta di una relazione impostata male, che pecca di superficialità, che ricorre talvolta anche a toni dispregiativi, che arriva a confondere il lettore in 455 pagine di testo e che prende come esempio la Regione più virtuosa in materia di gestione di rifiuti - e non solo rifiuti solidi urbani - e la presenta come il peggior paradigma del territorio italiano.

Eppure, come evidenzia la stessa relazione e come conferma l'ultimo rapporto ISPRA sui rifiuti urbani, la più alta percentuale di raccolta differenziata di rifiuti è conseguita proprio dal Veneto con una percentuale del 67,6 per cento, con capofila la provincia di Treviso che, nel 2014, ha superato l'80 per cento. Si tratta di percentuali che raddoppiano quasi il dato nazionale dell'ultimo rapporto ISPRA, che si attesta al 45,2 per cento, contro dati regionali vergognosi come il 18,6 della Calabria e il 12,5 della Sicilia, Regione quest'ultima oggetto oggi dell'altra relazione al nostro esame.

Non dimentichiamoci, inoltre, che la Regione Veneto presenta un PIL tra i più elevati del Paese e registra oltre 60 milioni di presenze turistiche annue che - lo sappiamo benissimo - impattano negativamente sulla raccolta differenziata. Sono 494 gli impianti pubblici di depurazione e 1.500 gli

impianti di trattamento che utilizzano i rifiuti per il recupero di energia e di materia. Il paradosso è che la relazione della Commissione d'inchiesta critica questo elevato numero di impianti poiché impedirebbe all'ARPA di effettuare controlli efficaci. Si tratta di forzature lampanti, di una palese esagerazione.

La relazione non rende giustizia ad una Regione che, negli anni, ha costituito l'esempio della struttura imprenditoriale nella gestione dei rifiuti verso un'economia circolare che ha anticipato anche le norme comunitarie; un'economia circolare oggetto, questa settimana, anche della fiera Ecomondo di Rimini, in cui molti Presidenti di Regioni e amministratori locali parlano a vanvera, perché lontani anni luce dall'averla minimamente impostata e perseguita sul proprio territorio.

**Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,38)**

(Segue ARRIGONI). Il testo si basa su singoli casi per attaccare politicamente la Regione utilizzando espressioni inappropriate. Si parla di «contesto di illegalità diffusa, controlli insufficienti e carenze sanzionatorie» di cui costituisce la cartina di tornasole la vicenda di un dirigente regionale. Si è impiegato, cioè, un tono dispregiativo per descrivere la vicenda di un funzionario - certamente grave, ma isolata e sulla quale, caro collega Endrizzi, il presidente Zaia ha da subito collaborato con la procura della Repubblica - per rappresentare la Regione Veneto come un contesto di illegalità diffusa. Stiamo parlando davvero della Regione Veneto in questa relazione, oppure della Sicilia, della Calabria o della Campania?

Si avanzano poi affermazioni di influenza dell'organo politico sulle valutazioni ambientali degli impianti e si elencano le distorsioni e le elusioni delle norme che normalmente avvengono sul mercato presentandole come «il vero problema del Veneto».

In merito alla vicenda Miteni e sull'inquinamento da PFAS, caro collega Endrizzi, informati e scoprirai che, in assenza dei limiti tabellari che lo Stato non ha imposto, la Regione ha avuto un approccio al problema che è stato molto apprezzato. (*Commenti del senatore Endrizzi*).

In merito all'utilizzo di scorie nel sottofondo autostradale della Valdastico, sottolineiamo che si tratta di una pratica comunemente utilizzata e permessa dalla normativa comunitaria vigente. La relazione della Commissione, comunque, non si limita all'evidenziazione dei superamenti del caso specifico - sul quale, prima di criticare, occorrerebbe controllare l'eventuale compatibilità con il fondo naturale - ma, alla pagina 28, estende la critica anche alle norme dei requisiti della miscelazione e della cessazione della qualifica di rifiuto, previste dall'Unione europea e regolarmente approvate dal Parlamento, e sulla validità delle metodiche da utilizzare per l'esecuzione del test di cessione ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale. Solo norme, queste ultime, rimaste invariate già dal 1998, ai sensi del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 di attuazione del decreto Ronchi. Pertanto, le critiche della relazione della Commissione si estendono anche alle modalità democratiche di approvazione delle leggi, probabilmente perché l'estensore della relazione non era d'accordo al momento della votazione.

In merito all'esportazione dei RAEE a Hong Kong, in India e in Malesia, la relazione non fa alcun cenno sul fatto che si tratta di un fenomeno mondiale e che, accanto a Venezia, anche altri porti come Bari, Napoli, Ancona, Civitavecchia, Salerno, Taranto, La Spezia, Pozzallo, Genova, Gioia Tauro, Livorno e Catania sono coinvolti in inchieste varie per l'esportazione di rifiuti e che il transito di RAEE attraverso l'Italia avviene, principalmente, perché il nostro Paese viene considerato quello con la legislazione meno rigida in materia.

Grave infine - e lo voglio qui ancora denunciare - è la pubblicazione su «ilfattoquotidiano.it» dello scorso 21 maggio 2016 di notizie riservate, evidentemente fatte uscire sotto banco dal palazzo, riguardanti la relazione ancora a quel momento non approvata dalla Commissione d'inchiesta. Sfruttando solo alcune parti della relazione, è stato evidente lo scopo di denigrare e diffamare una Regione che ha il primato dell'eccellenza nella raccolta differenziata e nel recupero di materia e di energia da rifiuti, per influenzare negativamente l'opinione pubblica. È stato un pessimo attacco politico per screditare il presidente Zaia e le forze di governo della Regione.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Lega Nord e Autonomie voterà convintamente contro l'approvazione della relazione territoriale sulla Regione Veneto della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Marin).*

Il Gruppo della Lega Nord voterà, invece, a favore della relazione territoriale sulla Sicilia. La relazione mette in evidenza tutte, molte, troppe problematiche, criticità e vere patologie che da anni hanno compromesso il settore della gestione dei rifiuti nella Regione. Illegalità diffuse e radicate hanno ostacolato la risoluzione dei problemi, trovando terreno fertile nell'inefficacia delle risposte della classe politica dirigente di turno.

La vergognosa mancanza di un piano regionale sulla gestione dei rifiuti è - colleghi - la base per superare l'emergenza e rientrare nella gestione ordinaria ed evitare le gare in deroga. La previsione di quattro mega inceneritori, mai realizzati, che ha favorito lo smaltimento in discariche; le carenze della raccolta differenziata, che si attesta al solo 12,5 per cento, contro - lo ripeto - il 67,6 per cento del Veneto; l'assegnazione di ingenti fondi pubblici a società che hanno sottoscritto patti di integrità con la Regione, ma che non risultano iscritte nelle *white list* delle prefetture, dimostrano l'inefficienza delle autorità di governo e di controllo.

A ciò si aggiunge la gravissima crisi finanziaria conseguente alla deficitaria e non trasparente gestione dei ventisette ATO, che sono stati uno strumento che rispondeva a una logica clientelare in mano alla politica per il controllo del consenso. In particolare, alcune scelte decisionali hanno penalizzato le imprese di tutto il Paese, che hanno lavorato nel settore dei rifiuti della Regione e che non riescono ancora a recuperare i propri crediti. E, fra queste, molte moriranno per eccesso di credito non riscosso. E che dire delle nomine in posti cruciali per la gestione dei rifiuti di soggetti incompetenti e completamente estranei del settore.

Restano ancora da approfondire le ipotesi di affare sui quattro inceneritori, la cui mancata realizzazione sembra sia stata frutto di accordi tra il mondo politico-amministrativo, il mondo economico e le associazioni criminali per poter - da un lato - favorire e proseguire le attività di smaltimento in discariche derivate e - dall'altro - per creare le condizioni per poter trasportare i rifiuti fuori regione. Troppo comodo!

Purtroppo, la stratificazione normativa e il macchinoso apparato burocratico hanno permesso a funzionari corrotti di rilasciare facili provvedimenti autorizzativi che agevolano gli imprenditori alimentando un sistema corrotto.

Come evidenziato dalla Commissione d'inchiesta, l'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, a tutti i livelli, avviene prevalentemente approfittando delle carenze amministrative, attraverso il controllo degli appalti e delle attività accessorie al settore dei rifiuti vero e proprio, quali il trasporto, la manutenzione dei mezzi e le forniture.

In conclusione, voglio stigmatizzare il comportamento ambiguo del Governo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di fronte all'emergenza rifiuti dell'Isola, se da una parte non ha rinnovato il commissariamento della Regione, dall'altra ha concesso al presidente Crocetta la possibilità di firmare una nuova ordinanza contenente una serie di deroghe sia sul trattamento dei rifiuti indifferenziati, sia sulle autorizzazioni per lo smaltimento in discarica, sia, infine, sulla costruzione degli impianti e l'adeguamento del piano regionale. È pertanto opportuna la relazione della Commissione d'inchiesta, che si auspica possa essere di impulso per il Governo e per la Regione al fine di risolvere le gravi questioni evidenziate.

Infine, il Gruppo della Lega Nord esprimerà voto favorevole anche sulla proposta di risoluzione riguardante la relazione sul sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Battista).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, preannuncio che il mio Gruppo voterà a favore delle proposte di risoluzione nn. 100, 200 e 301 e vado rapidamente a illustrare le ragioni del voto e a



svolgere alcune riflessioni.

La proposta di risoluzione e la relazione riguardanti la situazione del Veneto mettono giustamente in evidenza le due realtà profondamente contrastanti che - incredibilmente - convivono all'interno della stessa Regione. Da una parte vi è il Veneto virtuoso, quello dei Comuni e delle comunità che sono diventate punto di riferimento di altri Comuni del Paese, dove si registrano percentuali altissime e significative di raccolta differenziata ed è stato fatto un grande lavoro anche per far crescere l'intera filiera del recupero e del riciclo. Pensiamo soltanto al fatto che in quelle realtà la percentuale di raccolta differenziata sfiora il 65 per cento. Dall'altra parte, nella Regione ci sono anche - purtroppo - un'illegalità diffusa e un sistema di smaltimento illecito dei rifiuti speciali (pericolosi e no), che riteniamo si sia ulteriormente acutizzato, soprattutto durante la lunga crisi che ha colpito anche la realtà delle piccole e medie imprese venete. Questa diffusa attività illegale è infatti molto presente nelle aree industriali e vi sono realtà imprenditoriali che, dietro un'apparente normalità, in effetti si muovono attraverso un sistema per molti aspetti illecito.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA \(ore 10,48\)](#)

(Segue DE PETRIS). A nostro avviso, la relazione mette giustamente in luce le due facce presenti nella stessa Regione, che - torno a ripetere - presenta, da una parte, elementi di virtuosità nella gestione del ciclo dei rifiuti e, dall'altra, un sistema illecito molto diffuso che riguarda un numero considerevole di aziende. E ciò, che viene detto con chiarezza dalla relazione, è forse legato al fatto che tante piccole e medie imprese, nel momento della crisi e della difficoltà economica, hanno fatto una scelta di guadagni più semplici e facili, cercando soluzioni che permettessero lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e speciali attraverso sistemi non certamente legali.

L'altra questione riguarda invece una realtà assolutamente incredibile, e osiamo dire anche drammatica, quella della Sicilia. Molti hanno fatto riferimento alla vicenda dei quattro inceneritori e a quella più recente relativa alla verifica delle autorizzazioni per le discariche private. Tali vicende ci dicono quanto i controlli regionali siano inesistenti e sono la prova provata di quanto siano ramificati in questo settore la corruzione e il rapporto con la criminalità organizzata. Pensiamo soltanto alle convenzioni stipulate per la costruzione dei quattro megaimpianti di incenerimento, che non sono state revocate neanche dopo l'intervento della Commissione europea. Queste vicende che hanno caratterizzato e contrassegnato la questione degli inceneritori e anche quelle relative alle autorizzazioni ci dicono di un *modus operandi* assolutamente illegale, illegittimo e per buona parte criminale. Quindi, oltre che l'ambiente, è inquinato l'intero sistema di gestione dei rifiuti della Regione, come appunto la relazione fa rilevare in vari passaggi.

Va anche detto che la principale disfunzione e la responsabilità di questo sono rappresentate dall'incapacità da parte della Regione Siciliana, mista anche alla mancanza di volontà politica e amministrativa, di predisporre una seria programmazione del ciclo integrato dei rifiuti. La mancanza di programmazione corrisponde quindi a un approccio basato costantemente sull'emergenza, sulla contingenza e sull'approssimazione. Non casualmente, non è soltanto incapacità gestionale, ma è proprio grazie all'emergenza e a queste modalità di gestione che è potuta crescere a dismisura la presa criminale e anche la presa illegale di tutta la gestione. Si continua a gestire la raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti indifferenziati, le autorizzazioni all'abbancamento in discarica, l'adeguamento del piano regionale e persino la questione degli inceneritori attraverso una serie di provvedimenti derogatori, che escludono - tra l'altro - dai momenti decisionali quasi tutte le comunità locali. Quindi la Sicilia è emblematica del fallimento totale del sistema commissariale della gestione emergenziale del ciclo dei rifiuti. Potremmo fare queste valutazioni anche per altri casi, ma io credo che in Sicilia il fallimento di questo sistema sia veramente arrivato a dei livelli plateali e insopportabili, a danno dei cittadini e dell'ambiente. Anche su questo tema noi apprezziamo il lavoro fatto dalla Commissione e daremo il nostro voto favorevole alla proposta di risoluzione.

Per quanto riguarda la vicenda del SIN di Bussi sul Tirino, anche qui giustamente la relazione mette in evidenza il limite e la criticità della gestione commissariale, nonostante la gestione di questo sito sia iniziata addirittura nel 2007. Ma evidentemente è proprio questo che non funziona, questo tipo e

questa modalità di gestione. La relazione ci dice che la situazione della contaminazione risulta irrisolta, che si sovrappongono attività diverse e che il potenziale impatto - questo è l'elemento più preoccupante - della contaminazione sulle popolazioni è molto alto e non esplorato adeguatamente con indagini epidemiologiche (il processo e tutta la parte penale sappiamo purtroppo in che condizioni sono). Inoltre è assolutamente necessario, anche sulla vicenda del sito di Bussi sul Tirino, valutare ulteriormente quante altre risorse occorranza per completare le attività di caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica.

Questa vicenda, come molte altre che riguardano il nostro Paese e le negative eredità industriali - cioè quanto tali attività hanno lasciato sul territorio - ci dovrebbe dimostrare quanto ancora poco si investa sulle bonifiche e sulla messa in sicurezza dei territori contaminati. Pertanto, anche sulla proposta di risoluzione n. 200, che riguarda il sito di Bussi sul Tirino, noi esprimeremo un voto favorevole. *(Applausi della senatrice Puppato).*

[\\*MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, in un breve intervento confermo il voto favorevole del Gruppo parlamentare al quale appartengo sulle proposte di risoluzione oggi all'esame del Senato.

In particolare, però, devo aggiungere qualche ulteriore elemento sulla proposta di risoluzione che riguarda la Regione Siciliana, proprio in virtù di alcune argomentazioni che sono state sviluppate in Aula da alcuni colleghi che mi hanno preceduto. In Sicilia dobbiamo registrare un sistema le cui colpe e responsabilità non sono obiettivamente ascrivibili soltanto a chi oggi ha la guida politica della Regione; vi è una somma di errori e di difficoltà, che hanno creato, tra di loro, una sorta di sinergia da potenziamento, che è esplosa negli ultimi anni. Semmai, la colpa principale del presidente Crocetta, che oggi è alla guida politica della Regione, è di non aver assunto in prima persona, fin dal primo momento, la diretta responsabilità dell'intero comparto, delegandola invece ad assessori che, poi, non hanno dimostrato né le capacità, né, soprattutto, a mio avviso, l'equilibrio per tentare di invertire la rotta in una situazione così disastrosa.

In questa situazione così confusa, mi permetto di dissentire totalmente dall'intervento che ho ascoltato, esplicitato dal collega della Lega in questa sede, perché l'unico elemento positivo è il tentativo del Ministero dell'ambiente, che da un anno a questa parte, attraverso il concerto preventivo, ha determinato delle ordinanze assolutamente precise e ristrette che non consentono alcuna discrezionalità né alla Regione, né ai gestori del sistema, siano essi pubblici o privati, e comunque ha stabilito delle regole. Negli ultimi mesi si registra comunque un dato positivo, ossia l'aumento della raccolta differenziata e la diminuzione dei volumi trattati. Questi sono dati innegabili.

Sono convinto che questa direzione debba vedere - come ho detto nel mio intervento precedente - una responsabilità ancora più forte del Governo nazionale e del Ministero dell'ambiente. Speravo che la rappresentante del Governo avesse ascoltato il mio intervento e magari rispondesse nel merito in sede di replica; comunque, forti delle nostre ragioni, continueremo a sostenerle in tutte le sedi.

Per concludere, quella siciliana è una situazione difficilissima, che, come dicevo, stratifica inefficienze e talvolta malaffare da decenni a questa parte. È evidente che non è tutto inefficienza e malaffare; vi sono situazioni a macchia di leopardo, ma, proprio per questo motivo, i dati della relazione oggi al nostro esame sostanzialmente costituiscono una buona base di studio, di verifica e di accertamento e credo che - vivaddio - gli organi responsabili, in particolare le procure della Repubblica, che possono istituzionalmente intervenire in questo settore, da lì possano trarre una serie di valutazioni assolutamente dirimenti.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà sì alle proposte di risoluzione nn. 100, 200 e 301 e no alla n. 300, a prima firma del senatore Compagnone, anche se ne condividiamo le

premesse e le considerazioni, ma non la richiesta al Governo, che esplicitamente chiede di provvedere a un commissariamento della Regione Siciliana.

Per quanto riguarda la proposta di risoluzione n. 301 personalmente, ma anche a nome del mio Gruppo, non condivido le modifiche che sono state apportate alla prima versione che era stata depositata, soprattutto per quanto riguarda l'intesa sull'adozione della nuova ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, definita contingente e urgente, la n. 5 del 7 giugno 2016: c'è stata una variazione che a mio giudizio è sostanziale, perché tende a dare una visione diversa dell'opportunità e delle finalità di questa ordinanza, che, nella prima versione, era vista come un provvedimento derogatorio, o comunque di urgenza che non si poneva nella linea dell'ordinario. Viene stralciata tutta la parte che fa riferimento all'urgenza e ribadito che, a differenza del passato, l'ordinanza, chissà per quali motivi, riuscirà a risolvere i problemi, e non è il mondo dei sogni di cui ho parlato prima, ma sicuramente un documento realistico.

Nonostante questo voteremo a favore della risoluzione n. 301, perché, in conclusione, ciò che conta è il lavoro che la Commissione ha fatto sulla relazione e l'appello che viene rivolto al Governo è di adottare provvedimenti anche legislativi al riguardo. Gli studi della Commissione anche a questo servono, a riflettere sulle necessità normative, su quanto occorre ed è necessario mutare nelle nostre leggi.

La Commissione ha lavorato bene, come hanno lavorato bene le Commissioni delle precedenti legislature, e ha messo nero su bianco quelli che ad ogni evidenza sono i grandi problemi del nostro Paese. Eppure, sembra che da questi documenti non si riesca mai a uscire con soluzioni, anche se appaiono evidenti agli occhi di tutti.

Che cosa si evince da queste tre proposte di risoluzione presentate che fanno riferimento alle relazioni sul Veneto, sul SIN di Bussi sul Tirino e sulla Regione Siciliana? Per quanto riguarda il Veneto si evince un'elevatissima contaminazione ambientale, di tutte le matrici, in aree densamente abitate. Da ciò si deduce, come per tante altre relazioni, la necessità di un maggiore controllo, laddove questa legislatura sta andando nella direzione di un minore controllo che viene venduto come semplificazione. Occorre un maggiore controllo degli impianti e bisogna dare al sistema delle agenzie ambientali un maggior sostegno finanziario, strumentale e umano per poter fare i controlli necessari. Bisogna creare una forza di polizia ambientale nazionale, (abbiamo visto come siamo andati a finire con il Corpo forestale dello Stato). I 1.500 impianti di trattamento rifiuti speciali che sono nella Regione Veneto hanno evidenziato come, anche lì, sia vastissimo l'uso della falsificazione dei documenti di accompagnamento e l'attribuzione di codici CER diversi da quelli dovuti: il classico giro di bolla che ben conosciamo noi della Regione Campania. Non ha importanza che qui non ci siano infiltrazioni camorristiche, della 'ndrangheta o della mafia, o che non ci sia neanche una criminalità organizzata, perché il risultato non cambia.

È necessario, da un punto di vista normativo, provvedere a creare dei confini più netti - questo lo dice anche la proposta di risoluzione - tra il trattamento dei rifiuti per il recupero e il trattamento per lo smaltimento. Bisogna inoltre definire meglio l'*end of waste*, perché molti dubbi ci sono al riguardo e molti materiali che in pratica sono rifiuti vengono poi trattati come non rifiuti.

Nella Regione Veneto si contano 485 siti contaminati per gestioni illecite di rifiuti speciali e pericolosi; però, quando poi le aziende che hanno gestito così male questi siti vengono sequestrate, queste falliscono e quindi ci troviamo nella condizione di non poter provvedere alle bonifiche perché gli enti territoriali sono sprovvisti delle risorse necessarie. Per questo, come già ho ribadito in altre occasioni, è necessario stabilire in modo netto e chiaro per tutte le attività impattanti un accantonamento obbligatorio, vincolato - direi blindato - di somme che siano proporzionali al tipo di produzioni e al rischio stimato di contaminazione e finalizzate esclusivamente al ripristino ambientale e alla bonifica, anche soltanto in fase di dismissione. Mi riferisco ad un fondo di cui bisogna dare contezza e certezza anche semplicemente durante le richieste di autorizzazione integrata ambientale, di rinnovo e di ampliamento e - lo ripeto - per tutte le attività produttive impattanti.

Per quanto riguarda l'analisi del sito di interesse nazionale (SIN) di Bussi sul Tirino, diciamo



chiaramente che non smentisce alcuna di queste riflessioni, anzi è chiarissimo che in Italia non è stata attuata la regola del «chi inquina paga», di cui andiamo parlando dagli anni Ottanta; ribadisco invece che chi più inquina più deve pagare. È necessario che chi subentra nell'acquisto di un'azienda o nella gestione di un sito, nell'atto di subentro debba potersi accollare, con gli accertamenti dovuti ma obbligatori, tutti gli oneri, anche quelli eventuali che verranno riscontrati successivamente, se ha effettuato valutazioni sbagliate. Secondo me questo è un obbligo fondamentale: è previsto nella compravendita di tutti i beni (per un'abitazione o un'automobile), ma non per un sito inquinato.

Si evincono molto chiaramente un altro paio di questioni. Innanzitutto, i commissariamenti e tutti i provvedimenti derogatori eccezionali ed urgenti non solo non risolvono le questioni per cui sono stati previsti, ma evidenziano l'aumento della malagestione, dell'inquinamento ambientale e dell'infiltrazione malavitoso. Lo dicevamo per strada in Campania prima di venire in questa sede lo ribadiamo ancora, eppure si continuano a varare provvedimenti urgenti.

È poi chiarissimo, come abbiamo detto tantissime volte, come su tutto il territorio si evinca che la corruzione della pubblica amministrazione è altissima e diffusissima in tutto il Paese, la criminalità (organizzata o no, con le infiltrazioni mafiose o no) è il vero cancro da combattere; tuttavia, senza una vera riforma del sistema giudiziario, che questo Governo si ostina a ritardare, a non voler fare, a non far passare, non ne usciremo mai. È vero che l'anno scorso è stata approvata con grande difficoltà la legge n. 68 che sta dando buoni risultati, ma da sola non può bastare. È necessaria l'istituzione del DASPO per i condannati, cioè la preclusione a qualunque rapporto con la pubblica amministrazione per chiunque sia stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione. Bisogna introdurre l'agente provocatore e rivedere soprattutto la prescrizione: se non la si vuole far fermare al rinvio a giudizio, che almeno venga fermata alla condanna di primo grado, anche per evitare che i tribunali vengano affollati da ricorsi soltanto strumentali a giungere alla prescrizione (sappiamo che nel sistema italiano il secondo e terzo grado non possono essere peggiorativi per il condannato appellante).

Bisogna potenziare il reato di autoriciclaggio, il reato di voto di scambio politico-mafioso e porre uno *stop* alla corruzione negli appalti pubblici rivedendo anche il sistema delle *white list*.

Occorre inoltre rafforzare l'Autorità nazionale anticorruzione, che invece al momento, per un articolo del cosiddetto decreto Madia, ci risulta che non possa disporre di proprie e necessarie risorse finanziarie. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Puppato*).

[PUPPATO \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti nelle sedute di oggi e di ieri nella discussione sulle tre relazioni. Vorrei altresì ringraziare i tecnici e i magistrati che ci stanno seguendo in questo corposo lavoro di analisi del territorio italiano che ci vede oggi dibattere. Sono tre situazioni obiettivamente molto diverse, ma tutte presentano alcune lacune che le proposte di risoluzione sottolineano per riuscire a riportare queste terre, queste Regioni complessivamente, ad una situazione di legalità compiuta nell'ambito del riciclo dei rifiuti e quindi nella gestione complessiva del ciclo dei rifiuti, per arrivare a quell'economia circolare che dovrebbe diventare la nostra forma più alta di investimento nel settore industriale ed ambientale insieme.

Va detto che la prima proposta di risoluzione cui accenno, la n. 200 su Bussi sul Tirino, nasce da una contaminazione secolare di attività industriali esercitate per oltre un secolo con un polo chimico che ha prodotto quanto di peggio dal punto di vista degli sversamenti e delle discariche. La chimica è un settore pesante che ha lasciato un sito contaminato che le autorità locali non sono riuscite finora a mettere in piena sicurezza, seppure vi siano stati dei passi in avanti. Ma anche su questo aspetto la relazione intende mettere in evidenza le lacune che vi sono state nel corso di questi anni e in qualche caso di questi decenni nella politica locale, nella politica nazionale e anche nei rapporti tra privati, in particolare tra imprese e politica.

C'è stato un commissariamento, per quanto riguarda Bussi sul Tirino. Quante volte abbiamo parlato del rapporto di scarsa collaborazione, della sovrapposizione di competenze, della presenza pubblica in una

logica più di metodo procedurale che di risultato quando abbiamo parlato di rapporti con la pubblica amministrazione? Le conferenze di servizi invece di risolvere hanno prodotto semplicemente un allungamento del procedimento e non l'accelerazione attesa.

Ciò che dunque auspichiamo - e impegniamo a tale proposito il Governo che in questo ambito sta lavorando bene - è di recuperare il tempo perduto, arrivando a un'individuazione rapida delle azioni da compiere per la definitiva messa in sicurezza e bonifica di un'area che, voglio ricordare, riguarda 11 Comuni, quindi è vastissima.

Quanto alla proposta di risoluzione n. 301 riguardante la Sicilia, è in parte vero ciò che dice il collega Arrigoni. Una cosa va detta chiaramente: la Commissione che abbiamo l'onore di rappresentare oggi non ha mai fatto sconti a nessuno, non ha guardato chi era il gestore politico, e lo dimostrano le risoluzioni che abbiamo già approvato in Senato. Mi spiace che per la parte riguardante il Veneto si sia fatta un'eccezione; poi spiegherò che questa eccezione non ha alcun senso di esistere.

Tornando alla Sicilia e alla proposta di risoluzione n. 301, è vero che la situazione si protrae nei decenni e vede ancora oggi - ahinoi - un'infiltrazione mafiosa devastante: l'abbiamo ascoltato con le nostre orecchie andando in quel territorio e anche audendo all'interno della Commissione i sindaci coraggiosi di questo territorio ed alcuni amministratori regionali sensibili. Ebbene, questa infiltrazione mafiosa ha reso possibile la realizzazione di discariche abusive di proporzioni sistemiche e vastissime, prive spesso di qualsiasi autorizzazione e quasi sempre nell'immediata disponibilità e proprietà delle cosche. Traffico di rifiuti di ampie dimensioni, mancati controlli da parte degli organi preposti, minacce, noleggi a freddo, subappalti, assunzioni improprie, truffe e corruzioni: un'inefficienza sistemica di una situazione complessiva che vede anche la depurazione profondamente carente e, tra l'altro, l'Italia in sanzione comunitaria per questa ragione.

Anche in questo caso non siamo e non possiamo essere negativi fino in fondo, perché si sta rendendo visibile un'attivazione e vogliamo dare ancora, a tempo (lo ribadisco, a tempo), un'autorizzazione a procedere alla Regione, così come recentemente è stato fatto dal Ministero, prevedendo la necessità di monitorare immediatamente la realizzazione di quanto prodotto.

Passo ora alla tematica relativa al Veneto: voglio solo ricordare per sommi capi che ciò che è scritto nella relazione tratteggia... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, abbassate il brusio, perché la senatrice Puppato non riesce a parlare e a sovrastare la vostra voce. È una mattinata agitata.

PUPPATO (*PD*). Grazie, signora Presidente.

Si tratteggia, dunque, l'attività di un intero dipartimento dell'ambiente - non di un singolo funzionario di un dipartimento dell'ambiente - e di due assessorati all'ambiente. Sappiamo come sta andando oggi la questione: abbiamo avuto assessori condannati per corruzione, dipendenti e dirigenti condannati per falso ideologico, corruzione, associazione a delinquere e omissione di atti d'ufficio. Per quindici anni abbiamo avuto una grande lacuna, che viene evidenziata nella relazione della Commissione d'inchiesta, fittissima di dati e non di accuse, che evidenzia un sistema del malaffare, che è venuto crescendo e che - ahinoi - è stato caratterizzato da alcuni elementi fondamentali. Il primo è una lacuna negli interventi di verifica da parte dell'ARPA locale, determinata da carenza di organico e dall'impossibilità spesso di poter procedere. Il secondo elemento è un'amministrazione pubblica assolutamente assente, quando non connivente nel settore dei rifiuti, in particolare con le aziende che si erano inserite in questo settore, ma con l'unico scopo di fare *business*, senza preoccupazioni di carattere ambientale e sanitario. La prova provata è che ben il 30 per cento delle prossime emanazioni che il CIPE metterà a disposizione per le bonifiche, pari ad 800 milioni di euro, è destinata al Veneto, ovvero ad una Regione così virtuosa. Se tutto quello che ha detto il collega Arrigoni fosse vero, non si giustificerebbe la necessità di dover spendere 80 milioni di euro, per un inquinamento di 170 chilometri quadrati, per inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, di cui si è accorto il CNR, in un'indagine per conto del Ministero del 2009, poi risolto nel 2013, né si capirebbe perché dovremmo spendere 65 milioni di euro, come Ministero, per la messa in sicurezza e la bonifica di una delle peggiori discariche d'Italia, con 30 metri di percolato, ovvero la discarica di Ca' Filissine, nel comune

di Pescantina. Ancora, non si saprebbe perché oggi dovremmo stanziare altri 86 milioni di euro per la quota parte relativa alle bonifiche di Porto Marghera.

È quindi evidente che in Veneto la situazione dal punto ambientale, per quanto attiene a questo specifico settore, è estremamente critica e va decisamente migliorata. Come fare? La risposta vale per tutte e tre le relazioni. All'interno delle proposte di risoluzione abbiamo identificato tre elementi fondamentali. Innanzitutto, allo scopo di fronteggiare la situazione che si è verificata troppo spesso nelle mancate bonifiche di discariche, l'assenza della proprietà, sarebbe opportuno prevedere il rilascio di adeguate polizze fideiussorie, che oggi si emettono, ma non sono affatto adeguate - non c'è tempo per spiegarne la ragione, ma così è stato dimostrato - da parte di società ed enti che gestiscono gli impianti e le discariche. Riteniamo sia anche obbligatorio l'accantonamento da parte degli stessi di quote del corrispettivo versato dalle aziende che conferiscono i rifiuti, in modo da costruire un fondo di riserva, che affronti le successive operazioni, in garanzia per i cittadini e le comunità locali, di messa in sicurezza dei siti inquinanti. Ancora, come diceva bene la collega Nugnes, per evitare la proliferazione e la prosecuzione di comportamenti sistematicamente illegittimi, che abbiamo visto essere di grande pericolosità sociale e sanitaria, occorre inserire all'interno della normativa sugli ecoreati il sequestro per equivalente, ritenuto dalle Forze dell'ordine, dalla magistratura, nonché dai sindaci uno strumento utile, che va ad implementare la normativa recentemente approvata.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Puppato.

PUPPATO (PD). Concludo con l'ultima necessità che è stata identificata nelle proposte di risoluzione, ovvero il tema di un riferimento normativo puntuale per il trattamento di recupero, il trattamento di smaltimento e l'*end of waste*.

Alla fine di tutto questo il mio ringraziamento va ai magistrati Battarino e Castellano, al presidente Bratti e a tutti i colleghi della Commissione, per il grande lavoro che si sta continuando a fare, per voler mettere l'Italia intera, nessuno escluso, da Nord a Sud, nella condizione di vivere al meglio questo grande e importante sistema ambientale che ha a che fare con il ciclo dei rifiuti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo e diamo il benvenuto agli allievi e ai docenti dell'Istituto tecnico industriale statale «Ettore Majorana» di Cassino. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

### **Ripresa della discussione congiunta dei documenti XXIII, nn. 17, 19 e 20 (ore 11,21)**

**PRESIDENTE.** Procediamo ora con la votazione delle proposte di risoluzione che saranno poste ai voti nell'ordine di presentazione relativo a ciascun documento.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per le successive proposte di risoluzione, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 100, presentata dalle senatrici Puppato e De Petris, relativa al documento XXIII, n. 17.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 200.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 200, presentata dal senatore Arrigoni e da altri senatori, relativa al documento XXIII, n. 19.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 300.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 300, presentata dal senatore Compagnone e da altri senatori, relativa al documento XXIII, n. 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 301.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 301, presentata dalla senatrice Puppato e da altri senatori, relativa al documento XXIII, n. 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[CUOMO](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signora Presidente, volevo rettificare il mio voto. Per errore ho premuto il tasto di astensione durante la votazione della mozione n. 200. Il mio voto era invece favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

[\(119\)](#) **D'ALÌ**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri**. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **SIMEONI ed altri**. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

*(Relazione orale)(ore 11,25)*

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e della rappresentante del Governo.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno

pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, l'emendamento 01.101 tratta un tema abbastanza importante sul quale si è soffermato lo stesso relatore. Infatti riguarda la possibilità di dare vita al sistema delle aree protette rispettando anche tutti gli accordi internazionali. Non è una questione banale, anzi, a nostro avviso si tratta di un intervento che tende a precisare le finalità generali della legge. Esiste anche un contesto giuridico internazionale e comunitario all'interno del quale dovrebbe essere collocato, giustamente, il nostro sistema delle aree protette e dunque anche il disegno di legge, con particolare riferimento - e questo è il senso dell'emendamento - agli atti relativi in materia di tutela della biodiversità e della conservazione degli *habitat* naturali che riguardano anche le convenzioni e gli accordi internazionali.

Come il relatore sa perfettamente, consideriamo di particolare importanza l'emendamento 1.0.100. Infatti riteniamo assolutamente fondamentale fare in modo che si possa dar vita ad un programma triennale relativo alle aree protette, che è presente ovviamente anche nel testo, ma che con questo emendamento avrebbe anche delle congrue risorse. Questo, infatti, è uno dei temi all'attenzione di tutti coloro che si occupano del sistema delle aree protette. Infatti soltanto una prospettiva di rilancio degli investimenti per la conservazione e la tutela degli *habitat* naturali del sistema delle aree protette potrebbe assicurare un adeguato rilancio del sistema dei parchi e delle aree protette stesse. Abbiamo anche individuato la copertura finanziaria, che non è banale e non serve soltanto per coprire, che si ricaverebbe attraverso un aumento delle accise sulle materie prime energetiche a più alto impatto in termini di emissioni climalteranti.

Questo è un emendamento che consideriamo particolarmente importante perché lo sforzo che si vorrebbe fare per il rilancio del sistema delle aree protette, se la programmazione triennale non viene adeguatamente supportata da un piano finanziario e quindi da un'allocazione adeguata di risorse, ancora una volta rischierebbe di trasformare un'operazione che si vorrebbe a costo zero in un provvedimento controproducente per il sistema delle aree protette.

**ARRIGONI** (*LN-Aut*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 1.101 che prevede anche per le Regioni la possibilità di istituire aree marine protette - non lasciando quindi tale prerogativa solo allo Stato centrale - al fine di evitare, per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali, una doppia gestione e doppi oneri a gravare sul bilancio dello Stato.

Inoltre volevo sottolineare al relatore due emendamenti simili, l'1.106 e l'1.116, che sostanzialmente prevedono la sostituzione delle parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» con le seguenti: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» per aggiornare il disegno di legge dopo la recente entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132, relativa al riordino del sistema nazionale a rete delle agenzie ambientali.

**NUGNES** (*M5S*). Signora Presidente, illustro l'ordine del giorno G1.102, con il quale si chiede al Governo, anche se in forma tardiva, di convocare la terza Conferenza nazionale sulle aree protette, essendo le prime due già state convocate e svolte, grazie alle associazioni ambientaliste, nel 1997 e nel 2002. Tali conferenze hanno rappresentato momenti importanti di discussione, che hanno sollecitato importanti argomenti sulla protezione e la salvaguardia della biodiversità. A dire il vero, le associazioni, in fase di discussione della modifica del testo unico sui parchi, avevano sollecitato sia il Ministero che le Regioni a convocare questa terza conferenza al fine di discutere di queste variazioni ma questo non è stato accordato.

Quindi noi, anche se in maniera molto tardiva, visto che il provvedimento passerà in questi giorni, chiediamo che essa sia convocata e che si svolga, per mettere a punto tutte le problematiche e tutti gli obiettivi futuri per quanto riguarda le nostre aree protette.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**CALEO, relatore.** Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, eccetto sull'1.102 e sull'1.103, che si chiede di riformulare aggiungendo, alla fine, le parole: «per la biodiversità». Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102, mentre è contrario sull'ordine del giorno G1.103 e sull'emendamento 1.0.100.

**DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.** Esprimo parere conforme al relatore.

**PRESIDENTE.** Chiedo alla senatrice Nugnes se accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore sull'emendamento 1.103.

NUGNES (M5S). Sì, signora Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 01.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NUGNES (M5S). Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.100, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Passiamo all'emendamento 01.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal



relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103 (testo 2), presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori, identico all'emendamento 1.110, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.112 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 1.114, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NUGNES (M5S). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata

dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti.

Senatore Ruta, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.101?

RUTA (PD). Sì, signora Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Ruta.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.102 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, a nome del Gruppo, comunico che ci siamo sbagliati nella votazione sull'articolo 1: il voto del Gruppo della Lega Nord è contrario.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto, senatore Arrigoni.

Passiamo all'emendamento 1.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad



illustrare.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, ne approfitto per informare che il voto della nostra componente sull'articolo 1 era di astensione.

Intervengo per illustrare l'emendamento aggiuntivo 2.0.100, che è un emendamento a nostro avviso molto importante per il sistema delle aree protette, perché dimostrerebbe che l'istituzione di aree naturali protette può essere occasione non solo per la finalità della conservazione, ma anche per lo sviluppo di attività economiche sostenibili e l'incremento dell'occupazione giovanile rappresentando un concreto beneficio, come si osserva laddove ci sono esperienze avanzate in tal senso. L'emendamento intende semplicemente introdurre un'agevolazione fiscale permanente per l'avvio, su iniziativa di giovani di età inferiore a 40 anni, di attività economiche in alcuni settori che possono innescare sinergie virtuose per la gestione delle aree protette e la promozione delle attività sostenibili. Esso riguarda anche specificamente i Comuni il cui territorio è inserito, integralmente o in parte, all'interno del sistema delle aree protette. La copertura che avevamo individuato (e su cui vedremo quale parere avrà espresso la 5<sup>a</sup> Commissione) è ottenuta mediante un incremento del 50 per cento delle *royalty* derivanti dalle attività di estrazione degli idrocarburi in mare, come peraltro era stato già richiesto dalla risoluzione approvata dalla Commissione ambiente del Senato addirittura nel marzo 2014.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[CALEO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100.

[PRESIDENTE](#). Sull'emendamento 2.100 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, senatore Caleo.

[CALEO](#), *relatore*. C'è una contrarietà semplice, mi dicono.

[PRESIDENTE](#). No, c'è un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione.

[CALEO](#), *relatore*. Formulo allora ai presentatori un invito al ritiro oppure esprimo parere contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.101, a condizione che sia apportata la seguente riformulazione: dopo la parola «promozione» sostituire la parola «turistica» con le parole «del turismo sostenibile». Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.102, 2.103 e 2.0.100 e parere favorevole sull'emendamento 2.104.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, siccome anche a me risultava che sull'emendamento 2.100 la Commissione bilancio avesse espresso un parere semplicemente contrario, pregherei di verificarlo.

[PRESIDENTE](#). Verifichiamo il parere e, intanto, procediamo con gli altri emendamenti.

Sull'emendamento 2.101 è stata avanzata dal relatore una proposta di riformulazione. Senatore Santangelo, l'accetta?

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signora Presidente, chiedo al relatore Caleo di ripeterla, cortesemente.

[CALEO](#), *relatore*. Dopo la parola «promozione» inserire le parole «del turismo sostenibile», sopprimendo la parola: «turistica».

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Accetto la riformulazione, signora Presidente, e chiedo che le votazioni sugli emendamenti presentati all'articolo vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101 (testo 2), presentato dai senatori Santangelo e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Torniamo all'emendamento 2.100, sul quale mi risulta che la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, come il presidente Tonini potrà confermare. Vorrei chiedere al presidente Tonini se, mentre noi procediamo con le altre votazioni, può fare una verifica su questo parere, perché alcuni membri dell'Assemblea del Senato, alcuni dei quali componenti della Commissione bilancio, ritengono che il parere non sia stato espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che, quindi, l'emendamento non sia improcedibile, come anche il senatore Uras mi sembra avesse intenzione di segnalare.

Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.100.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Sollo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Accantoniamo la votazione sull'articolo 2, in attesa che sia sciolto il dubbio sull'emendamento 2.100 presentato dalla senatrice De Petris.

Passiamo all'emendamento 2.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, l'emendamento 3.102 da me presentato, che chiedo al relatore di considerare attentamente per quanto riguarda l'espressione del parere, è assolutamente di buon senso. Esso prevede che, dopo la loro istituzione, all'interno dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette (sottolineo: aree marine protette) siano comunque vietate tutte le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni. Non è una questione banale, perché, soprattutto per una serie di aree costituisce effettivamente un problema non indifferente.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[CALEO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 3.101, su cui il parere è favorevole.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato la senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.103.

[MARTON](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Chiedo di poter aggiungere la mia firma sull'emendamento 3.103.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, vorrei rivolgere al relatore e al rappresentante del Governo l'invito a rivedere il proprio parere sull'emendamento 3.103, dal momento che esso non prevede altro che, qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, aree individuate per esercitazioni e/o poligoni di tiro, queste attività debbano essere sottoposte preventivamente alla valutazione d'incidenza ambientale, nel rispetto delle direttive in vigore. Non capisco quali possano essere le contrarietà, visto e considerato che qui stiamo trattando delle nuove disposizioni in materia di aree protette: si tratta sempre di operazioni che vanno a tutela del territorio, per cui credo che sia un emendamento di assoluto buonsenso.

Anche in qualità di vice presidente della Commissione difesa, ritengo che un atto in più a tutela del territorio non possa presentare alcuna contrarietà. Siamo anche disponibili a valutare eventuali proposte di riformulazione del testo, ma ritengo che l'emendamento possa essere un segnale forte a difesa del territorio e null'altro: non ha nessun'altra finalità.

Chiedo quindi gentilmente al relatore di proporle l'accantonamento, in modo da avere qualche minuto in più per valutarlo e poterne discutere con il rappresentante del Governo, o di rivedere in questo momento il parere precedentemente formulato.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, forse sarebbe stato utile illustrare l'emendamento nella fase

precedente, così il Governo avrebbe potuto risponderle in sede di espressione dei pareri. Chiedo al relatore se insista per il parere contrario sull'emendamento 3.103.

[CALEO](#), *relatore*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Possiamo quindi procedere alla votazione.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Non comprendo le motivazioni di questo parere perché non sono state esposte, ma ci può anche stare. Chiedo se il relatore può eventualmente valutare l'accoglimento di un ordine del giorno, vista l'importanza del tema. Una chiusura così restrittiva mi lascia parecchio perplesso, non conoscendone - ripeto - nemmeno le motivazioni, visto e considerato che stiamo parlando di nuove disposizioni a tutela delle aree protette. Non capisco perché, se ci sono zone militari che ricadono in aree protette, il territorio non debba essere tutelato. Cosa c'è da nascondere? Per quale motivo non vogliamo tutelare quelle aree?

Diciamolo chiaramente: se ci sono zone, magari che si trovano su isole, che devono essere abbandonate al loro destino, ditelo chiaramente. In caso contrario, credo che il minimo possa essere l'accoglimento di un ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, la pregherei in ogni caso, la prossima volta, di intervenire in fase di illustrazione degli emendamenti, in modo che il relatore possa replicare quando esprime i pareri sugli emendamenti; consentendo in tal modo uno svolgimento più ordinato dei lavori.

Chiedo al relatore di pronunziarsi in ordine alla richiesta del senatore Santangelo.

[CALEO](#), *relatore*. Signora Presidente, intervengo semplicemente per ribadire che all'interno delle aree protette ci sono strumenti molto efficaci, sia di pianificazione che di valutazione, quindi crediamo che le proposte del senatore Santangelo possano essere ricomprese negli strumenti attuali. Pertanto il parere resta contrario anche rispetto ad un eventuale ordine del giorno.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 3.103.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.103, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signora Presidente, con l'emendamento 4.103 chiediamo che, in ordine alla nomina del Presidente del parco, l'intesa debba essere cercata non solo con riferimento alle Regioni, ma anche alla comunità del parco, che riteniamo debba essere adeguatamente rappresentata.

Con l'emendamento 4.108, sempre con riferimento alla nomina del Presidente del parco, chiediamo che il tempo entro il quale le Regioni devono esprimere il proprio parere, la propria intesa, sia aumentato a trenta giorni; a nostro avviso, infatti, 15 giorni per effettuare una valutazione sulla terna proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono effettivamente pochi.

Infine, l'ultimo emendamento che intendo illustrare tra quelli che ho presentato è il 4.109, con cui proponiamo che, di fronte a perplessità da parte dei Presidenti delle Regioni che hanno ricevuto la proposta della terna, le Regioni possano a loro volta presentare al Ministero dell'ambiente una propria

terna, all'interno della quale scegliere il Presidente del parco.

**NUGNES** (*M5S*). Signora Presidente, con l'emendamento 4.118 si tenta di porre rimedio alla mancanza di qualificazione del consiglio direttivo ed è un po' un tornare indietro, al dettato della vecchia legge n. 394 del 1991, in cui viene ribadito che le persone che faranno parte del consiglio direttivo verranno scelte tra coloro che hanno particolari qualificazioni per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, diritto amministrativo e ambientale e non soltanto quota parte di esse.

Si propone altresì il superamento di quella divisione tra otto e sei componenti, che vedeva sparire il membro di ISPRA nella conformazione minore a vantaggio del rappresentante degli agricoltori, ossia di un imprenditore.

Invito quindi l'Assemblea a votare a favore dell'emendamento 4.118.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Signora Presidente, l'articolo 4 è particolarmente importante e riguarda uno dei punti del provvedimento su cui siamo più critici, cioè il sistema della *governance*.

Noi abbiamo sottolineato due aspetti fondamentali. Il primo è rappresentato nell'emendamento 4.107, in cui chiediamo di precisare meglio e di aggiungere specificamente tra i requisiti del Presidente anche la competenza specifica in materia di conservazione della natura. Non penso infatti che si possa aver gestito una Provincia e poi gestire nello stesso modo un parco, credo invece che sia nell'interesse dei parchi e di una *governance* di qualità precisare meglio questa competenza specifica.

Con l'emendamento 4.119 avanziamo una proposta molto precisa sulla composizione del consiglio direttivo, cercando di ristabilire un equilibrio tra i membri designati dalla comunità del parco e i rappresentanti di interessi più generali e più diffusi, nonché la qualificazione scientifica. Per questo motivo, chiediamo che il consiglio sia formato nel seguente modo: tre componenti designati dalla comunità del parco, con voto limitato, e tre componenti espressione degli interessi generali più diffusi, compreso uno designato dall'ISPRA.

La questione della *governance* non è da sottovalutare, perché l'equilibrio che si riuscirà ad avere in questo, a nostro avviso, potrà garantire una *governance* di qualità dei parchi.

L'altro emendamento che intendo illustrare e che per noi è particolarmente importante è l'emendamento 4.140, che riguarda il direttore. Anche in questo caso si mette l'accento sulle qualità e sui requisiti, indicando una specializzazione del settore: non basta essere stato un bravo dirigente genericamente, in un altro settore della pubblica amministrazione. Sulla qualifica di direttore, visto che si abolisce l'albo (che pure aveva i suoi limiti), noi andiamo oltre nel testo: a nostro avviso è assolutamente fondamentale che sia sottolineata la specificità dei requisiti necessari per l'incarico.

La questione non è di lana caprina, ma si pone per l'esperienza maturata in questi anni nella gestione dei parchi. Sarebbe fondamentale che la nomina del direttore avvenisse attraverso una selezione pubblica, certamente, ma soprattutto attraverso un'indicazione molto chiara e precisa dei requisiti e delle competenze gestionali specifiche nel campo. Non si sta gestendo un'azienda, una partecipata o un dipartimento come gli altri e il direttore deve avere competenze nella gestione delle aree protette.

**PRESIDENTE**. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

**CALEO**, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, a parte l'emendamento 4.147 della senatrice De Petris di cui proporrei una riformulazione.

**PRESIDENTE**. Mi scusi, senatore Caleo, ma anche sull'emendamento 4.147 la 5a Commissione ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non so se la riformulazione possa superare questo parere: bisognerebbe comunque far tornare il testo all'esame della Commissione bilancio.

**CALEO**, *relatore*. Se specifichiamo che ci devono essere delle professionalità tecniche all'interno della pianta organica, mi chiedo perché ci debba essere contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Mi sembra una cosa abbastanza strana e singolare. Nell'emendamento si prevedono



infatti delle figure che non vanno ad incidere più di altre dal punto di vista economico. Su questo punto chiedo un'ulteriore verifica da parte della 5a Commissione.

**PRESIDENTE.** Senatore Tonini, i pareri della Commissione bilancio stanno suscitando alcune perplessità. Stiamo parlando dell'emendamento 4.147, che specifica le professionalità previste, senza alterare la composizione della pianta organica. Il relatore chiede se, a suo avviso, sia fondato il parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione o se lei ritenga, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, di rivedere questo parere.

**TONINI (PD).** Signora Presidente, sull'emendamento in esame c'è un parere ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e non si può ripetere qui in Assemblea la discussione che è stata fatta in quella sede. La ragione è abbastanza evidente: se si obbliga la composizione della pianta organica in un determinato modo, ne deriva un onere.

Se è d'accordo, signora Presidente, colgo l'occasione per intervenire anche a proposito del parere espresso sull'emendamento 2.100, di cui si è parlato in precedenza. Ho verificato nel resoconto della seduta che anche in quel caso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e la ragione è abbastanza semplice: nell'articolo 2 si parla di un fondo già esistente, rispetto al quale la norma base del testo prevede la facoltà per i Comuni delle isole minori di destinarne una quota alle finalità previste nel testo di legge. Altra cosa è stabilire un obbligo e addirittura individuare una percentuale: ciò comporta ovviamente una rigidità, da cui deriva il rischio di una mancanza di copertura e quindi non può che esserci parere contrario ai sensi dell'articolo 81.

**PRESIDENTE.** Si conferma quindi il parere contrario sull'emendamento 2.100, su cui torneremo, e sull'emendamento 4.147.

**CALEO, relatore.** Accetto le considerazioni del Presidente Tonini e le rispetto.

**PRESIDENTE.** Quindi esprime parere contrario anche sull'emendamento 4.147?

**CALEO, relatore.** Esattamente, signora Presidente.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.152. Propongo alla senatrice De Petris di trasformare l'emendamento 4.153 in ordine del giorno. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti, compresi quelli aggiuntivi, e sugli ordini del giorno.

**NUGNES (M5S).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NUGNES (M5S).** Ritiro l'emendamento 4.136.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

**DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.** Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.100.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**D'ALI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**D'ALI (FI-PdL XVII).** Signora Presidente, intervengo molto brevemente sull'ordine dei lavori. Non intendo minimamente mettere in discussione il suo operato, ma vorrei richiamare l'attenzione sulla procedura assolutamente inusuale che è stata utilizzata a proposito dei due emendamenti su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario, di cui si è discusso poc'anzi. Non faccio più parte della Commissione bilancio e quindi intervengo da esterno.

Non è mai stato possibile e sarebbe un precedente pericolosissimo per i lavori dell'Aula - perché

l'opposizione potrebbe profittarne in maniera anche eccessiva - sottoporre ad un nuovo giudizio della Commissione bilancio un emendamento già dichiarato improcedibile, *ex* articolo 81, senza che lo stesso abbia subito alcuna proposta di variazione (un testo due, un nuovo testo). Il presidente Tonini molto opportunamente ha ribadito il parere della Commissione ed anche la stessa procedura dell'articolo 100, che lei ha invocato, è prevista solo ed esclusivamente in presenza di modifiche ai testi già presentati in Aula.

Pertanto, faccio appello anche alla sensibilità del relatore affinché non ceda a questa tentazione che potrebbe introdurre un precedente pericolosissimo. D'altronde, i presentatori hanno la facoltà di richiederne comunque la votazione ed esso può essere approvato dall'Assemblea nonostante il parere contrario della Commissione bilancio.

Mi scusi se mi sono permesso di intervenire, ma siccome l'episodio si è già verificato due volte e il presidente Tonini è stato assolutamente puntuale nella sostanza del suo intervento, pregherei i colleghi di non cedere a questa possibile tentazione.

**PRESIDENTE.** Senatore D'Alì, volevo segnalare che i due casi sono un po' diversi; sul primo c'era la dichiarazione di alcuni senatori che ricordavano che il parere era stato diversamente formulato e, quindi, c'è stata una verifica dell'esatta trascrizione del parere. Sul secondo, siccome c'è stata una sollecitazione forte del relatore, per tentare di rendere più collaborativo il rapporto tra il relatore, il Governo ed altri senatori, mi è sembrato opportuno consultare il Presidente della Commissione bilancio, senza che questo costituisca una *diminutio* della forza del parere *ex* articolo 81.

**ARRIGONI (LN-Aut).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ARRIGONI (LN-Aut).** Signora Presidente, posto che non abbiamo ancora iniziato a votare alcun emendamento all'articolo 4, e che il presidente Tonini si è espresso anche sui dubbi in merito all'emendamento 2.100 su cui è stato espresso parere contrario *ex* articolo 81 da parte della Commissione bilancio, per confermare la sequenzialità del provvedimento, propongo che prima di votare gli emendamenti all'articolo 4 si ritorni ad affrontare, concludendolo, l'articolo 2, posto che non rimane nulla che osti a trattare gli emendamenti presentati all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Il presidente Tonini si è espresso perché aveva la parola. Credo che per l'ordine dei lavori sia meglio concludere un articolo e non interrompere anche l'articolo 4, ritornare indietro e poi in avanti. Quindi, adesso concludiamo l'articolo 4 e, poi, "chiuderemo" anche l'articolo 2.

**URAS (Misto).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**URAS (Misto).** Signora Presidente, la spiegazione data da lei sulla vicenda, che non costituisce precedente e non modifica la procedura, è più che condivisibile.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Piccoli, fino alle parole: «parco nazionale».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.101.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.102, presentato dal senatore Ceroni, fino alle parole: «la Comunità del parco».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva. (v. Allegato B).**

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 4.103 e 4.104.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.105, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.106, presentato dai senatori Blundo e Giroto.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.107, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.108.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, l'emendamento 4.108 contiene una norma di buonsenso. Non chiede molto e nemmeno, penso, nulla che sia in difformità rispetto alle consuetudini normative. Si chiedeva semplicemente di dare al presidente o ai presidenti delle Regioni il cui territorio, in parte o totalmente, è ricompreso nell'area del parco, non quindici ma trenta giorni per valutare l'intesa sulla terna proposta dal Ministero dell'ambiente. Sprechiamo talmente tanto tempo, mesi e anni, per fare le cose, che passare da quindici a trenta giorni per la valutazione di una figura importante come quella del presidente, credevo fosse il minimo. Si tratta di un emendamento di buonsenso.

Prendo atto, comunque, della preclusione da parte del relatore e del rappresentante del Governo. Ovviamente noi confermeremo con il nostro voto favorevole la bontà di questa proposta emendativa.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.108, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.109, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.110, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.112, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.113, presentato dalla senatrice Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento 4.113 non era stato compreso nell'articolato? Mi sembra che sia un emendamento che è stato approvato in Commissione.

**PRESIDENTE**. Questo deve chiederlo alla collega che lo ha presentato, senatrice Nugnes.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.114, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.115, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, sottoscrivo gli emendamenti 4.115 e 4.116 e li ritiro.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto, senatore Malan.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.117, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori, fino alla parola «(ISPRA)».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.118.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.119, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.120, presentato dalla senatrice Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.121, presentato dal senatore Piccoli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.122, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.123, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.124, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.125, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.126, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.127, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.128, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori, fino alle parole «n. 349,».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.129.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.130, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.131, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.132, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori, fino alle parole «direttivi di».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.133 a 4.135.

L'emendamento 4.136 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.137, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.138, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori, fino alle parole «direttore del parco».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.139.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.140, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.141, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.142, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.143, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.144, presentato dal senatore Piccoli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.145, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BLUNDO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.145, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.146, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatrice Nugnes che sta parlando al telefono, le chiedo di volersi occupare gentilmente dei lavori dell'Aula; ne chiede la votazione? Prima di sentire dalla prima firmataria, senatrice Blundo, se insiste per la votazione, la inviterei a interrompere la sua conversazione telefonica e a partecipare ai nostri lavori. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO *(M5S)*. Ma che sta dicendo?

NUGNES *(M5S)*. Io non sto al telefono.

PRESIDENTE. Chiedo scusa. Mi sono confusa con la senatrice Blundo, che è la prima firmataria del precedente emendamento messo in votazione. In effetti, la prima firmataria di questo emendamento è la senatrice Nugnes.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, non fa nulla. Lei mi ha chiamato Moronese, Blundo, Nugnes: non ha importanza.

Quanto all'emendamento 4.146, ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.146, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.147, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.147, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.148, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 4.149, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Senatrice Nugnes, intende chiederne la votazione?

NUGNES (*M5S*). Signora Presidente, l'emendamento è identico all'emendamento 4.146, che abbiamo già votato.

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, ci sono delle differenze tra i due emendamenti. L'emendamento 4.146 sostituisce, mentre l'emendamento 4.149 inserisce.

NUGNES (*M5S*). Allora chiedo la votazione dell'emendamento 4.149.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.149, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.150, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.151, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.152.

**D'ALI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, l'emendamento 4.152 attiene a un problema di impostazione complessiva dei rapporti tra l'ente parco (e qualsiasi amministrazione) e il resto del mondo.

Noi siamo liberali e riteniamo che, nella loro autonomia, coloro che amministrano la cosa pubblica, al pari di tutti i cittadini, possano fare tutto quello che si può fare, tranne quanto proibito dalla legge.

Con l'emendamento 4.152 ci muoviamo in un'ottica completamente opposta a quella liberale, andando a disciplinare ciò che l'ente parco può fare, così rischiando di escludere la libertà di azione in ciò che non è previsto dalla legge. Secondo me, che l'ente parco possa fare convenzioni con altri enti è, *in re*

*ipsa*, nella facoltà istituzionale dell'ente parco. Perché lo dobbiamo prevedere con legge? Scrivendolo nella legge automaticamente introduciamo il principio per cui l'ente parco non può fare altre cose, perché non previste dalla legge.

Per questo motivo, il mio voto sarà contrario e vorrei anche pregare la senatrice De Petris di ritirare l'emendamento, perché per noi è cosa scontata che queste cose si possano fare. Tuttavia - ripeto - se stabiliamo per legge che queste cose si possono fare, mettiamo a rischio altre eventuali attività che, in corso d'opera, l'ente parco voglia mettere in piedi, ma che, non essendo previste dalla legge secondo un'interpretazione dei rapporti sociali che non ci è assolutamente confacente, possa eventualmente avere delle remore a fare.

**PRESIDENTE.** Mi sembra non ci siano intenzioni di ripensamento.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.152, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice De Petris, accoglie la proposta di ritirare l'emendamento 4.153 e di trasformarlo in ordine del giorno?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Sì, signora Presidente, la accetto e ne chiedo la votazione.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.153, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G4.101, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

**DE PETRIS** *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, come avevo detto illustrando gli emendamenti, questo è uno degli articoli più importanti del provvedimento ed è, ahimè, quello su cui noi abbiamo rilevato gli aspetti critici più rilevanti, proprio in ordine alla riforma della *governance* dei parchi. Ora, le questioni che avevamo sollevato, in particolare quella sulle competenze specifiche, sia in ordine alla scelta e alle caratteristiche del presidente, sia in ordine a quelle relative al direttore, non erano retoriche; era invece un elemento fondamentale apportare queste modifiche e accentuare la parte delle competenze specifiche nel campo della gestione delle aree protette.

Ma la cosa che ci preoccupa di più è che non si è voluta assolutamente recepire qualsiasi modifica dell'assetto e della composizione del consiglio direttivo. Ora, devo dire che rimango un po' stupefatta, e non lo dico come battuta. Vorrei chiedere a tutti i senatori se questi nostri sindaci, che pure - signora Presidente - hanno oneri pesanti (soprattutto in questi tempi) e sono anni che subiscono tagli delle risorse, pur dovendo continuare a gestire i servizi (tutto questo è sempre molto faticoso), non dovrebbero forse già avere occupato il 100 per cento del loro tempo. Invece qui si stanno producendo delle modifiche per cui dovranno fare i senatori, i presidenti degli enti di area vasta, i presidenti delle aree metropolitane e adesso devono anche entrare all'interno dei consigli direttivi dei parchi. Io

onestamente comincio ad avere - non è una battuta - una serie di perplessità; sarà forse perché vengono date sempre meno risorse agli enti locali e quindi evidentemente forse si pensa di compensarli con altro. Ma credo che non faccia bene né ai sindaci, né, in questo caso, alla gestione dei parchi.

La nostra proposta, come quella di altri senatori, tendeva a ristabilire in qualche modo un equilibrio tra i rappresentanti della comunità del parco - per la verità io avrei previsto anche un rafforzamento della comunità, non tanto nella nomina, ma proprio nei poteri stessi - e contemporaneamente cercava di fare in modo che i parchi non subissero, come invece in questo modo avviene, una deriva verso una *governance* che rischia di risentire sempre di più di interessi localistici. Le competenze e la *mission* che hanno i parchi e le aree protette, e quindi i consigli direttivi, è evidentemente quella di farsi carico di interessi molto generali e diffusi, quali appunto la tutela degli *habitat* naturali e la conservazione della natura.

Perfino nella vostra riforma della Costituzione - che noi, com'è noto, combattiamo e combatteremo - si assume il principio che comunque la tutela dell'ambiente sia una competenza esclusiva dello Stato, per un motivo semplice: quelli concernenti l'ambiente e la tutela della biodiversità sono interessi generali del Paese, della Nazione e, nel caso specifico, del nostro Continente e del pianeta. Pertanto, nella gestione stessa e nei consigli direttivi dovrebbero avere prevalenza i portatori di interessi generali, ma così non è.

Ahimè, noi abbiamo segnalato le questioni e abbiamo presentato gli emendamenti, che non sono stati accolti, se non in piccolissima parte e, per questo motivo, voteremo contro l'articolo 4.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.100, presentato dai senatori Santangelo e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.101, presentato dalla senatrice Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Riprendiamo l'esame dell'articolo 2 precedentemente accantonato.

Dopo il chiarimento del Presidente della Commissione bilancio, possiamo tornare all'emendamento 2.100 con il parere contrario della Commissione bilancio.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). In attesa che i colleghi lascino l'Aula, prima degli interventi di fine seduta, salutiamo gli allievi e i docenti dell'Istituto comprensivo «Elio Vittorini» di Messina che sono in tribuna e assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signora Presidente, con questo intervento di fine seduta continuo oggi al Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo, a cui è, o è stata, legata da una relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Violenza che si manifesta in tanti modi: la violenza fisica, verbale, psicologica ed ultima ma non meno aberrante, la violenza economica.

Il 3 novembre a Bitonto, in provincia di Bari, Mariagrazia Cutrone, di ventinove anni è stata uccisa a coltellate dal marito, che poi ha tentato il suicidio. La sera prima Mariagrazia, madre di tre figli di tre, cinque e sette anni, aveva chiesto aiuto ai carabinieri che, dopo un chiarimento fra i coniugi, avevano redarguito verbalmente il marito e li avevano rimandati a casa.

Il 4 novembre è stata la volta di Viktoria Shovkoplyas, cinquantaquattro anni, morta a Ottaviano, in provincia di Napoli, a seguito di una violenta spinta ricevuta dal suo compagno, durante un litigio: la caduta le ha provocato una grave ferita alla testa.

L'uomo non ha chiamato subito i soccorsi dopo l'accaduto ed è ora accusato di omicidio preterintenzionale.

Nei giorni scorsi si è celebrato il processo per Enza Avino di Terzigno e i giudici del tribunale di Nola hanno spiegato di aver escluso l'aggravante della crudeltà, laddove il pubblico ministero aveva chiesto l'ergastolo, ed è stata comminata una pena di trent'anni di carcere nei confronti del compagno che aveva confessato di averla ammazzata.

Salgono così a 24 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno. Contiamo, più o meno, cento decessi dall'inizio del 2016.

È stato invece sventato a Magenta, grazie all'intervento dei carabinieri (chiamati dalla donna che non ha accettato di uscire di casa per un ultimo chiarimento), un tentativo di femminicidio di una donna di quarantun anni ad opera del suo ex fidanzato. L'uomo si era infatti presentato sotto casa della sua ex con un coltello e una bottiglietta di acido muriatico, coi quali - come ha ammesso - aveva l'intenzione di colpirla. Già denunciato per *stalking*, l'uomo è ora in carcere con l'accusa di atti persecutori.

Come anche questi casi dimostrano, il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Il femminicidio è, in ultima analisi, la reazione, violenta e vigliacca, all'incapacità di rispettare la libertà delle donne.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale, un fenomeno che ha radici pubbliche e non private. La violenza di genere e i soprusi sulle donne, sono alimentate dalla cultura patriarcale fortemente stereotipata e radicata nella nostra società. Questo sistema discriminatorio, man mano, si sta scardinando: gli uomini riconoscono e rispettano sempre di più le donne come professioniste ed esseri umani liberi e le donne acquistano sempre di più consapevolezza della propria indipendenza.

Questo fenomeno si può prevenire, intervenendo sui fattori che lo determinano, applicabili in molteplici ambiti: giuridico, lavorativo ed educativo.



A tal fine è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne. Nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però continuare a monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Ma per rafforzare le garanzie e tutele a difesa delle donne, dobbiamo domandarci: come mai la rete di protezione che ha salvato la donna di Magenta non ha invece funzionato nel caso di Mariagrazia a Bari?

Qualche settimana fa, nella città di cui mi onoro di essere stato sindaco, si è discusso approfonditamente di questo tema, e approfitto per ringraziare la vice presidente del Senato Valeria Fedeli che è venuta a dibattere assieme a tante giovani donne e giovani uomini su questo tema.

Noi riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia, che si è riunita per la prima volta l'8 settembre scorso, monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013, e soprattutto dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza.

Un appello ai *media*: che assumano finalmente il ruolo di educatori della società, promuovendo un linguaggio che rifletta una società paritaria e giusta, descrivendo la reale portata del femminicidio, come fenomeno sociale, e non come sporadico evento attinente alla vita di coppia; valorizzino, veramente, il ruolo della donna nella compagine sociale.

Concludendo, un appello al Paese, uomini, soprattutto, e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno. Non possiamo più accettare questa mattanza. Siamo promotori di un futuro diverso, applicando la parità di genere in ogni ambito della nostra vita. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini).*

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, il 25 maggio scorso la Commissione ambiente ha approvato il Documento che intende istituire una Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, dando così mandato al relatore di riferire in Aula.

La necessità della Commissione d'inchiesta è dimostrata non solo dai vari illeciti che hanno contraddistinto il processo di ricostruzione in questi anni, molti peraltro già oggetto di inchieste da parte della magistratura, ma anche dalle lesioni subite da alcune abitazioni appena ricostruite e recentemente restituite ai proprietari, a seguito delle scosse di terremoto del 24 agosto. Danneggiamenti sono stati registrati in alcuni condomini di via Amiternum e a Cansatessa e Santa Maria di Farfa, sebbene giudicati non pericolosi dai tecnici e dai Vigili del fuoco che hanno effettuato i sopralluoghi; invece, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica di San Gregorio è stato ordinato lo sgombero di molte famiglie, dopo averle fatte vivere per sette anni in case lesionate e parzialmente agibili, senza provvedere, come peraltro accaduto per gli edifici residenziali pubblici di via Di Vincenzo, all'impiego effettivo delle risorse pubbliche stanziare appositamente per la loro ricostruzione e facendo aprire alla magistratura l'ennesima inchiesta.

Questi ultimi sviluppi impongono ancor di più l'apertura di rigorosi accertamenti circa l'esemplarità di gran parte dei lavori di ricostruzione effettuati negli ultimi sette anni con l'impiego consistente di risorse pubbliche, al fine di verificare il corretto operato.

Sono quindi molteplici le motivazioni che rendevano e rendono urgente la discussione in Aula di questo provvedimento, calendarizzato una prima volta a luglio, slittato a dopo la pausa estiva e nuovamente calendarizzato. Il suo esame era previsto per la seduta di oggi pomeriggio, poi ieri la Conferenza dei Capigruppo ha rivoluzionato ancora una volta il calendario e il presidente Grasso, comunicando integrazioni e modifiche allo stesso, non ha fatto riferimento al Documento che intende istituire la Commissione d'inchiesta. Allo stato attuale, signora Presidente, risulta nel calendario dei lavori di questa settimana, ma in una posizione che ne preclude la discussione, visto che stiamo esaminando un provvedimento corposo come quello riguardante le aree protette. Non solo, la speranza di poterlo discutere svanisce anche la prossima settimana perché in calendario, a partire dal



pomeriggio di martedì 16 novembre, risulta esserci il proseguo della discussione di ratifiche di accordi internazionali non conclusi, per poi passare non al Documento che istituisce l'urgente Commissione d'inchiesta, come invece sarebbe normale che avvenisse, ma ai disegni di legge sulle responsabilità professionali del personale sanitario.

Faccio pertanto presente e chiedo alla Presidenza se non sia più opportuno procedere, dopo che sarà ultimato l'esame delle ratifiche degli accordi internazionali, all'esame del Documento che istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione post-sisma dell'Aquila, prima dell'esame del disegno di legge sulle responsabilità professionali del personale sanitario. L'avvio di una Commissione che faccia chiarezza è infatti utile e inderogabile.

**PRESIDENTE.** Senatrice, vorrei precisare che il Documento da lei citato è presente nel calendario dei lavori nella posizione che lei ha riferito, quindi in linea di principio se ne può benissimo avviare la discussione.

Comunque, la questione da lei avanzata doveva essere posta ieri al momento della discussione del calendario dei lavori e non mi sembra che sia stata votata un'inversione dell'ordine del giorno, né che se ne sia discusso in sede di Conferenza dei Capigruppo. Dico questo per la correttezza dell'informazione.

**SANTINI (PD).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTINI (PD).** Signora Presidente, intervengo sulla situazione della Cementeria di Monselice, in provincia di Padova, nella quale nelle settimane scorse è stata presentata una istanza per modificare gli impianti attraverso il cambiamento del combustibile usato nel processo di produzione, passando dal combustibile fossile al combustibile solido secondario (CSS) derivato dall'utilizzo dei rifiuti. Ciò è avvenuto con una procedura effettivamente non solo molto rapida, ma anche interpretando la legge in modo molto restrittivo e lacunoso, come purtroppo è successivamente emerso dall'esame degli atti. Ciò in particolare relativamente al fatto che è stata accuratamente evitata una nuova autorizzazione integrata ambientale, che invece, in questi casi, ad avviso di tutti, è assolutamente necessaria per valutare compiutamente gli effetti di questo cambiamento e, soprattutto, per le prescrizioni necessarie ad evitare effetti negativi sul piano dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni in atmosfera.

Si è creata in questo Paese, che tra l'altro si trova all'interno di un parco, una situazione di elevato allarme sociale da parte dei cittadini, che rende assolutamente necessarie la sospensione dell'autorizzazione già data dalla commissione tecnica provinciale ambiente e la predisposizione di una nuova procedura che parta sia dall'autorizzazione integrata ambientale rinnovata, sia dall'esame di una eventuale valutazione ambientale più approfondita sul piano dell'inquinamento.

In questo senso, preannuncio la presentazione di un'interrogazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per utilizzare tutte le possibili azioni, in quanto firmatario del decreto che ha istituito la pratica dell'utilizzo del CSS negli impianti della cementeria, chiedendo una risposta cortesemente sollecita, vista la situazione di grande tensione sociale che da settimane vive la comunità dei cittadini a Monselice.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,51).

Allegato A

## DOCUMENTO

**Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Veneto ([Doc. XXIII, n. 17](#))**

### PROPOSTA DI RISOLUZIONE

**(6-00214) n. 100 (09 novembre 2016)**

[PUPPATO, DE PETRIS](#)

#### Approvata

Il Senato,

esaminata la relazione di approfondimento sulla situazione territoriale della Regione Veneto (Doc. XXIII, n. 17), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 23 giugno 2016;

premesso che:

l'attività di indagine conoscitiva sulla Regione Veneto ha affrontato in modo analitico le numerose criticità emerse, come rilevate nel corso delle tre missioni effettuate nella Regione e segnalate alla Commissione nel corso delle numerose audizioni svolte, con particolare riferimento, da ultimo, a quelle concernenti la presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle province di Vicenza, Verona e Padova, che interessano una popolazione complessiva di oltre 250.000 abitanti;

il lavoro della Commissione parte dalla constatazione che nel territorio regionale insistono ben 1.500 impianti di trattamento di rifiuti speciali, il cui puntuale controllo risulta difficile da realizzare malgrado l'impegno dell'ARPA Veneto, con la conseguenza che, nelle pieghe delle verifiche e dei controlli effettuati, vengono comunque conferiti presso molti impianti rifiuti, anche pericolosi, che non potrebbero essere ricevuti in quanto non ricompresi nel relativo codice CER, ma che in virtù di un meccanismo illecito noto come "giro bolla", a seguito di operazioni di illecita miscelazione, vengono poi smaltiti presso altri impianti compiacenti mediante la falsificazione dei documenti di accompagnamento;

più in generale, al fine di contrastare il proliferare di impianti a bassa tecnologia e, viceversa, favorire operatori che investono in tecnologie più innovative, la Commissione ravvisa l'utilità di prevedere un riferimento normativo puntuale con riguardo al confine tra trattamento di recupero e trattamento di smaltimento, oppure una norma che stabilisca una percentuale minima di recupero, al di sotto della quale il trattamento non può dirsi appartenente alla filiera del recupero, diventando, piuttosto, un pretrattamento effettuato su un rifiuto destinato allo smaltimento;

in tale contesto si evidenzia il fatto che l'anzidetto fenomeno è risultato molto diffuso nella Regione Veneto, laddove, peraltro, il complesso delle vicende giudiziarie rappresentato nella relazione dà conto di un sistema illecito di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da parte di un numero considerevole di aziende;

industriali venete produttrici che appare altamente pervasivo, significativo per dimensione, nonché alternativo a quello legale; un sistema che, malgrado l'assenza della criminalità organizzata, posta in evidenza dai magistrati della DDA di Venezia, sconta tuttavia un atteggiamento di diffusa omertà tra gli operatori economici; tale sistema, volto solo al perseguimento del mero profitto, emerge evidente dal fatto che miscele di rifiuti pericolosi sono state ampiamente immesse sul mercato come materia prima secondaria e diffusamente utilizzate, tra l'altro, anche in opere pubbliche, come i sottofondi di rilevati stradali e ferroviari;

esempio più recente ed eclatante del fenomeno anzidetto è dato dalle recenti vicende giudiziarie, che vedono il coinvolgimento di tutte le imprese indagate che hanno operato nella realizzazione dell'autostrada A/31, cosiddetta "Valdastico Sud", che collega Vicenza a Rovigo (attualmente sono nella fase iniziale del rinvio a giudizio innanzi al tribunale di Venezia tre distinti

procedimenti penali promossi dalla direzione distrettuale antimafia, che investono numerosi lotti dell'autostrada e molte imprese fornitrici dei materiali utilizzati, in cui le perizie, eseguite in sede di incidente probatorio, hanno posto in evidenza la qualità di rifiuto di tali materiali);

con le modalità anzidette, non solo rifiuti pericolosi che avrebbero dovuti essere sottoposti a trattamento hanno invece avuto una diversa destinazione, ma operatori economici, i quali avrebbero dovuto pagare per il loro smaltimento, hanno viceversa ottenuto un guadagno; nel caso di specie, il problema non sembra destinato ad esaurirsi con la ultimazione del primo tronco autostradale della "Valdastico Sud", in quanto è già prevista la costruzione di un secondo tronco autostradale, denominato "Valdastico Nord", destinato a collegare Vicenza con Trento, per un costo stimato di circa 2.000 milioni di euro, sicché sussiste il concreto rischio che, in mancanza di una più puntuale attenzione da parte della stazione appaltante sulla qualità dei materiali utilizzati, anche tale secondo tratto autostradale potrebbe essere realizzato con le stesse illecite modalità del primo tratto;

per evitare la proliferazione e la prosecuzione di comportamenti sistemici illegittimi di grande pericolosità ecologica e sanitaria, prevedere di inserire negli ecoreati il sequestro per equivalente ritenuto dalle forze dell'ordine e magistratura nonché dai sindaci strumento utile da inserire nella predetta legge di recente approvazione;

si contano nella Regione Veneto 485 siti contaminati, tra i quali vanno ricompresi numerosi siti in cui hanno operato società che per lunghi anni hanno gestito illecitamente i rifiuti speciali, anche pericolosi, e che dopo il sequestro degli impianti da parte dell'autorità giudiziaria sono state dichiarate fallite;

in tutti i casi anzidetti, i costi - anche per molte decine di milioni di euro - connessi alle attività di allontanamento dei rifiuti pericolosi, alla messa in sicurezza, al ripristino e alla successiva bonifica dei siti contaminati, sono rimasti a carico degli enti territoriali, i quali, tuttavia, sono sprovvisti delle risorse necessarie per sostenere tali spese, con la conseguenza che, dopo l'allontanamento totale o parziale dei rifiuti più pericolosi, tali siti versano tuttora in stato di abbandono in attesa di fondi, così aggravando il degrado ambientale del territorio regionale;

allo scopo di fronteggiare in modo adeguato tale situazione sarebbe opportuno prevedere, oltre al rilascio di adeguate polizze fideiussorie da parte delle società o degli enti che gestiscono gli impianti e/o le discariche, soprattutto, l'accantonamento obbligatorio da parte delle stesse di quote del corrispettivo versato dalle aziende che conferiscono i rifiuti, in modo da costituire un fondo di riserva per affrontare le successive operazioni di messa in sicurezza e di bonifica dei siti;

preso atto della situazione drammatica in cui versa la discarica di Ca' Filissine, nel comune di Pescantina, in provincia di Verona, gestita dalla Daneco Impianti, la quale, dopo una gestione dissennata della discarica - che ne ha determinato la rottura del fondo impermeabile, con la fuoriuscita di enormi quantità di percolato, fino a superare i trenta metri di altezza - ha abbandonato la partita, lasciando al piccolo comune di Pescantina e alla Regione Veneto gli oneri connessi alla messa in sicurezza della discarica;

una quantità rilevante di fanghi di depurazione proveniente anche dal trattamento delle acque reflue urbane, risulta largamente in eccesso rispetto alle effettive esigenze del mercato e viene distribuito, spesso non trattato adeguatamente, sui terreni agricoli; in tale contesto si inserisce la vicenda della società Co.im.po. Srl, sita in Adria, località di Cà Emo, dove lo scorso 22 settembre 2014, a seguito dello sversamento di acido solforico, si verificava una reazione chimica dalla quale scaturiva una nube tossica che provocava la morte di quattro lavoratori addetti all'operazione anzidetta;

numeroso vicende giudiziarie hanno interessato la centrale termoelettrica di Polesine Camerini e, al di là delle responsabilità penali, che hanno visto il coinvolgimento dei vertici dell'ENEL che gestiva l'impianto, ci si attende che la stessa società provveda alle bonifiche necessarie in tempi rapidi;

di notevole rilevanza è stata la vicenda giudiziaria dell'ingegnere Fabio Fior - dirigente generale della Direzione tutela ambiente della Regione Veneto fino al mese di agosto 2010 e, successivamente, dirigente del settore energia fino alla data del suo arresto, avvenuto nel mese di ottobre 2014, e solo di recente dimessosi - condannato dal GUP presso il tribunale di Venezia, con

sentenza n. 1251 del 21 ottobre 2015 per una serie di reati, che vanno dall'abuso d'ufficio, al falso e all'associazione per delinquere, in funzione della consumazione di reati ambientali da parte di imprenditori che gestivano impianti di trattamento di rifiuti, per evitare il proliferare di un sistema;

inoltre, il Fior è stato rinviato a giudizio davanti al tribunale di Padova per i reati di abuso d'ufficio, falso e peculato, consumati in Padova nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 e il 12 gennaio 2012, mediante l'utilizzo di fondi regionali dell'importo di cinque milioni di euro, in virtù di più delibere regolarmente approvate dalla stessa Regione, per la realizzazione della forestazione di una discarica posta nel comune di Sant'Urbano (PD), che viceversa non è stata realizzata del tutto;

la documentazione acquisita consente di affermare: 1) che il Fior ha potuto, per tanti lunghi anni, consumare i reati contestati e ritenuti dal GUP, grazie alle coperture politiche e amministrative di cui egli godeva; 2) che, comunque, l'attività delittuosa del Fior è proseguita anche oltre e ininterrottamente fino al mese di ottobre 2014, quando è stato arrestato; va altresì tenuto presente che buona parte delle aziende a cui è riferibile il Fior stanno ancora operando nel settore ambientale in Veneto e altrove;

infine, particolare attenzione la relazione dedica all'inquinamento da PFAS nella Valle del Chiampo, che vede un inquinamento della falda sotterranea e dei corsi d'acqua superficiali, esteso per circa 160 chilometri quadrati, con il coinvolgimento di ambiti territoriali compresi nelle province di Vicenza, Verona e Padova, la cui origine è stata individuata dall'ARPA Veneto negli scarichi dell'azienda chimica Miteni SpA, posta nel comune di Trissino (VI), che da anni produce - e continua tuttora a produrre - sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);

in via generale, la situazione appare molto grave poiché le sostanze perfluoroalchiliche sono composti molto pericolosi, accertati ormai da anni a livello mondiale, che interagiscono fortemente con il metabolismo animale e umano, con il rischio di conseguenze dannose per l'ambiente e per la stessa popolazione;

allo scopo di fornire una valutazione di tali rischi il più possibile completa e dettagliata, anche alla luce delle esperienze di altri Paesi e degli studi scientifici sinora effettuati dalla comunità nazionale e internazionale, la Commissione di inchiesta ha disposto un supplemento di indagini, i cui risultati sono di prossima pubblicazione,

la fa propria e impegna il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati.

## **DOCUMENTO**

**Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla situazione delle bonifiche dei siti contaminati:  
il SIN di Bussi sul Tirino ([Doc. XXIII, n. 19](#))**

### **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

**(6-00215) n. 200 (09 novembre 2016)**

[ARRIGONI](#), [PUPPATO](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [AUGELLO](#), [DE PETRIS](#)

### **Approvata**

Il Senato,

esaminata la relazione sulla situazione della bonifica del SIN di Bussi sul Tirino, approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 14 luglio 2016;

premesso che:

la Commissione, nella legislatura in corso, ha compiuto la scelta di procedere a singoli approfondimenti in tema di bonifiche che consentano di focalizzare con immediatezza quanto accade

in questo campo, evidenziando criticità e rischi di comportamenti illeciti o comunque tali da non consentire o ritardare i processi di bonifica dei siti contaminati, ma anche di evidenziare le opportunità e gli interventi necessari nelle vicende in corso;

il caso del SIN di Bussi sul Tirino evidenzia in maniera peculiare gli effetti del complesso intreccio operativo, amministrativo, normativo in materia di bonifiche;

il SIN comprende territori di undici comuni e si estende dal polo chimico ad aree limitrofe, passando attraverso le Gole di Popoli, lungo la Valle del Pescara, fino alla confluenza del fiume Orte, dove sono presenti impianti industriali dismessi; si trova in una posizione estremamente critica, dove si concentra circa un terzo di tutte le acque dell'Abruzzo, con scorrimento sia superficiale (fiume Pescara e fiume Tirino, suo affluente) che sotterraneo e al confine tra il parco nazionale Gran Sasso e il parco nazionale Maiella Morrone;

la contaminazione delle matrici ambientali deriva dalle attività industriali esercitate per oltre un secolo nel polo chimico, nonché da rifiuti industriali collocati in due discariche interne e, a valle dello stabilimento, in una grande discarica abusiva;

il SIN di Bussi sul Tirino rappresenta un esempio di quello che la Commissione sta evidenziando nelle sue inchieste, cioè di un insediamento in cui nel corso di molti decenni si sono svolte attività industriali «pesanti» nel settore della chimica, venute progressivamente a cessare, lasciando un sito contaminato, e come tale formalmente dichiarato, con conseguente necessità di messa in sicurezza e bonifica che potrebbe preludere al progressivo reinsediamento di nuove attività con produzioni a minore impatto ambientale nella medesima area, caratterizzata da posizionamento strategico ed esistenza di adeguate infrastrutture;

la Commissione ha tuttavia rilevato criticità e ritardi nella gestione commissariale nonostante il sito di Bussi e la sua gestione commissariale, iniziata nel 2007, abbiano fruito, nel corso del tempo, di norme speciali, anche primarie, introdotte al fine di garantire al commissario risorse economiche e la prosecuzione del suo mandato, nonché di norme secondarie e provvedimenti amministrativi aventi la medesima finalità, l'efficacia del modello di gestione commissariale si è rivelata insufficiente; d'altro canto sono in passato mancate prese di posizione acceleratorie da parte dell'amministrazione centrale dello Stato;

altri fattori critici si sono rivelati la molteplicità dei livelli istituzionali coinvolti, l'interesse non adeguatamente canalizzato degli enti locali, il ruolo della Regione Abruzzo come soggetto esponenzialmente presente e rappresentativo, ma senza competenza tipizzata, il rapporto di scarsa collaborazione tra commissario e altri soggetti; la sovrapposizione di competenze e la presenza pubblica in una logica più di metodo procedurale che di risultato, hanno prodotto atteggiamenti talora attendisti delle aziende insediate nel sito, nonché l'arenarsi di provvedimenti amministrativi nel contenzioso giudiziario;

la situazione si è evoluta in occasione dell'approvazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 815, ha previsto la chiusura della decennale gestione commissariale al 30 giugno 2016, anche se la fase post-commissariale ancora non ha sortito effetti visibili;

in effetti, la situazione della contaminazione del sito risulta irrisolta, ed anzi si sovrappongono in maniera singolare attività di messa in sicurezza di bonifica ed anche di caratterizzazione relative a più aree del SIN, denunciando una storica disorganicità di intervento complessivo, con un variegato e lento procedere e una scarsità di risultati effettivi;

preoccupa il potenziale impatto della contaminazione sulle popolazioni, ad oggi non efficacemente esplorato con indagini epidemiologiche la cui attuazione rimane necessaria;

le aspettative di un'affermazione giudiziaria di responsabilità che provocasse riflessi sulla gestione del sito sono andate deluse: il processo per i delitti di avvelenamento di acque e di disastro innominato, dopo i proscioglimenti in primo grado e una pronuncia della Corte di cassazione è tornato in Corte di assise di appello: anche questa vicenda dimostra che i criteri e i tempi di esame e giudizio in sede penale fanno sì che i processi non possano e non debbano supplire ai doveri di buona

amministrazione e alle necessarie scelte politiche di tutela dell'ambiente;

la vicenda del SIN di Bussi sul Tirino conferma i limiti delle gestioni straordinarie e l'utilità della riconduzione delle attività di bonifica alle procedure e alle competenze ordinarie, purché esercitate attivamente;

in questo ambito le conferenze dei servizi non devono essere intese come luogo di sedimentazione dei processi, bensì come modulo risolutivo per il sollecito e fattivo esame congiunto degli interessi coinvolti, tale da produrre un'accelerazione dei tempi del procedimento;

il caso di Bussi sul Tirino è emblematico della necessità, che coinvolge tutti i soggetti istituzionali, dal legislatore, al Governo, agli enti territoriali, ai soggetti comunque investiti di pubbliche funzioni, di garantire ai beni giuridici e agli interessi coinvolti una tutela sistemica, non frazionata e governata;

il rinnovato protagonismo degli enti locali, che prescinde dall'attribuzione formale di competenze, ha fatto sì che di recente siano state proposte dal comune di Bussi sul Tirino e dalla Regione Abruzzo delle ipotesi di accordo di programma per la reindustrializzazione delle aree interne ed esterne allo stabilimento, finalizzate a mettere in moto concretamente le attività necessarie; tuttavia, per dare certezza e tempistiche alla messa in sicurezza, alla bonifica e alla reindustrializzazione, è fondamentale giungere in tempi rapidi alla sottoscrizione di un accordo di programma al momento non ancora concluso, da diversi mesi in discussione, anche in considerazione delle osservazioni critiche formulate dal Ministero dell'ambiente;

si rende altresì necessario valutare correttamente quante risorse pubbliche si rendano ancora necessarie per completare le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del SIN, valutazione resa problematica dalla pregressa disorganicità di intervento;

si deve in tal senso altresì considerare che l'eredità industriale negativa derivata da vicende che occupano un lungo arco di tempo non può gravare per intero sulla comunità locale e sui suoi enti esponenziali, tanto più quando la dimensione degli stessi, come nel caso di specie, non consente credibili politiche attive in materia, ma solo la rappresentazione delle aspirazioni locali;

il punto di equilibrio tra tutela dell'ambiente e altre esigenze, compete all'esercizio dell'amministrazione attiva, che dovrà recuperare tempo al fine di arrivare alla individuazione rapida delle azioni da compiere per completare la messa in sicurezza e la bonifica definendo - in maniera integrata e non eludibile - oneri, competenze e necessarie azioni, tenendo conto dell'importanza del coinvolgimento dei cittadini e dei loro enti esponenziali;

la presenza efficace ed incisiva del Ministero dell'ambiente non può prescindere dall'impegno di risorse economiche per la bonifica dei siti inquinati; l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle risorse destinate agli enti territoriali per le bonifiche potrà costituire un sostegno concreto;

fa propria la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e impegna il Governo, per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati.

## DOCUMENTO

**Relazione territoriale della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulla Regione Siciliana ([Doc. XXIII, n. 20](#))**

### PROPOSTE DI RISOLUZIONE

**(6-00216) n. 300 (09 novembre 2016)**

[COMPAGNONE](#), [BARANI](#), [AMORUSO](#), [AURICCHIO](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [Eva LONGO](#), [MAZZONI](#), [MILO](#), [PAGNONCELLI](#), [PICCINELLI](#), [RUVOLO](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

## **Respinta**

Il Senato,

in sede di esame della relazione territoriale sulla situazione nella Regione Siciliana (Doc. XXIII, n. 20), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 19 luglio 2016;

premessi che:

- con nota del 2 dicembre 1998, il presidente della Regione Siciliana rappresentava al Governo centrale la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che assumeva carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico. Il piano di smaltimento dei rifiuti di allora, basato sul conferimento in discarica, risultava infatti, solo in minima parte realizzato, mentre i pochi impianti tecnologici in esercizio risultavano obsoleti e non più adeguati a garantire il corretto esercizio;

- il Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo necessario accogliere la richiesta del presidente della Regione Siciliana, al fine di dotare lo stesso degli strumenti e dei poteri indispensabili a fronteggiare lo Stato di grave crisi socio-economico-ambientale in atto, con proprio decreto del 22 gennaio 1999 dichiarava lo stato di emergenza del settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana fino al 31 dicembre 1999, con l'obiettivo di porre fine al modello di smaltimento rappresentato dalla esistenza di una discarica per ogni singolo comune, per introdurre un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dall'allora vigente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (il cosiddetto decreto Ronchi); se l'obiettivo di chiudere le discariche comunali venne raggiunto, pur tuttavia il risultato pratico fu la loro sostituzione con discariche più grandi;

- con l'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000 veniva quindi demandato al Commissario delegato di predisporre il piano di gestione dei rifiuti delineando un nuovo scenario di programmazione, incentrato non più su provvedimenti di emergenza, ma su una pianificazione di più largo respiro. Con l'ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002, veniva, pertanto, adottato il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia;

- successivamente con atto di indirizzo, trasmesso con nota prot. 9655 del 21 ottobre 2009, l'allora presidente della Regione proponeva all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque l'istituzione di una Commissione per la revisione del Piano di gestione dei rifiuti in Sicilia. In ottemperanza all'atto di indirizzo, veniva quindi istituita una Commissione presieduta dal prefetto Annamaria Cancellieri e composta da esperti e tecnici di provata competenza e professionalità nel settore dell'organizzazione della gestione dei rifiuti. La Commissione concludeva i lavori in data 30 dicembre 2009 e consegnava la relazione finale al presidente della Regione, sulla base della quale poteva predisporre e approvare l'adeguamento al Piano;

- tale relazione finale era suddivisa nelle seguenti tre sezioni: 1) la raccolta differenziata; 2) la situazione delle discariche esistenti e/o in attuazione degli impianti di trattamento ad essi connessi (situazione transitoria e a regime); 3) impianti a valle della raccolta differenziata (situazione a regime). Per ciascuna di esse venivano elaborate una serie di proposte e modalità operative/strategiche rapportate ai seguenti specifici scenari:

1) consolidare la rete impiantistica da realizzare per la gestione del transitorio, ossia il TMB (Trattamento meccanico biologico) e il recupero di materiali;

2) prevenire la produzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità;

3) promuovere la progettazione di prodotti e imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione;

4) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, adottando in via prioritaria il sistema di raccolta "porta a porta";

5) ridurre la movimentazione dei rifiuti;

6) favorire la riduzione dello smaltimento in discarica;

- nel 2009 veniva anche avviata la procedura di VAS;



- con la legge regionale n. 9 del 2010 le competenze sul ciclo dei rifiuti venivano ripartite tra Regioni, province e Comuni;
- per effetto di tale previsione, la Regione ha inteso articolare il territorio in Ambiti territoriali ottimali di dimensioni coincidenti con quelli delle province, aggiungendone un altro relativo alle isole minori. All'articolo 5, infatti, della legge n. 9 del 2010 si prevede che il numero degli ATO venga ridotto a 9 più quello delle isole minori. Dieci in tutto. In ciascun ambito territoriale viene prevista una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, denominata SRR (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti). Con la norma transitoria gli ATO vengono posti in liquidazione e nominati allo scopo i commissari liquidatori;
- il Piano regionale dei rifiuti fissava altresì gli obiettivi inerenti alla raccolta differenziata che doveva attestarsi per l'anno 2015 su un recupero di materia pari al 50 per cento;
- il Piano regionale del 2009, che comunque era stato redatto secondo i principi fissati dalle norme comunitarie, definiva, altresì, i criteri per la localizzazione degli impianti operativi di selezione della frazione secca a valle della raccolta differenziata; fissava le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica; metteva in rapporto il fabbisogno delle discariche fino al 2020 con gli obiettivi di raccolta differenziata previsti a regime; fissava i criteri per il trattamento preventivo dei rifiuti ammessi allo smaltimento in discarica secondo i BAT; determinava l'individuazione dei sistemi di pretrattamento del rifiuto urbano residuo;
- con OPCM n. 3887 del 9 luglio 2010, il presidente della Regione Siciliana veniva nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti con il compito di predisporre gli adeguamenti al Piano regionale di gestione dei rifiuti, anche per incrementare i livelli di raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali;
- in data 14 ottobre 2010 la medesima Commissione presieduta dal prefetto Cancellieri consegnava il documento "Revisione del piano di gestione dei rifiuti solidi urbani - Linee guida e strategie di intervento" e il 2 marzo 2011 veniva consegnato un ulteriore aggiornamento;
- a Giugno 2012 veniva varato il nuovo Piano dei rifiuti della Regione Siciliana;
- secondo questo Piano il sistema di gestione integrata dei Rifiuti prevedeva, in ingresso, due flussi principali: il rifiuto indifferenziato e il rifiuto differenziato. Il rifiuto indifferenziato dovrà essere avviato agli impianti di trattamento, quali la preselezione meccanica, in grado di separare la frazione secca dalla frazione umida. La frazione secca, suddivisa in carta, plastica, vetro e metalli, verrà avviata al recupero di materia o di energia; la frazione umida verrà avviata ad ulteriori processi di trattamento/recupero, quali la biostabilizzazione. La frazione umida del rifiuto differenziato verrà avviata ad impianti di compostaggio; mentre la frazione secca del rifiuto differenziato (carta, plastica, vetro, metalli) verrà avviata alla filiera CONAI per il riutilizzo, con l'obiettivo così di minimizzare i flussi da inviare in discarica;
- in detto Piano venivano individuati gli impianti necessari al sistema di gestione che sono:
  - a) impianti di preselezione meccanica del rifiuto indifferenziato;
  - b) impianti di biostabilizzazione della frazione organica del rifiuto indifferenziato;
  - c) impianti di compostaggio della frazione organica di raccolta differenziata;
  - d) discariche;
  - e) impianti per il recupero di materia e di energia della frazione secca del rifiuto urbano solido;
- sulla base delle potenzialità di trattamento necessarie per la fase di regime è stata calcolata la potenzialità degli impianti da realizzare addivenendo alla previsione che i nuovi impianti di compostaggio dislocati in tutta la Sicilia siano in tutto 19 così distribuiti: 2 in provincia di Agrigento; 2 in provincia di Caltanissetta; 3 in provincia di Palermo; 2 in provincia di Enna; 2 in provincia di Ragusa; 3 in provincia di Catania; 2 in provincia di Siracusa, 2 in provincia di Messina e 1 in provincia di Trapani;
- con disposizione commissariale n. 164 del 19 dicembre 2011 dell'ufficio del commissario



delegato per l'emergenza rifiuti ( e in forza dei poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2010, n. 3887) è stato adottato il "Programma generale degli interventi dell'ufficio del Commissario delegato" il quale prevede un piano finanziario di 200 milioni di euro così ripartiti: a) 94.686,329 euro per il programma per l'incremento del sistema impiantistico, destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata; b) 46.276.641,05 euro per il programma per l'incremento della raccolta differenziata; c) 30.000.000 di euro per il programma finanziario per interventi sostitutivi; d) 18.000 euro per il programma di adeguamento discariche; e) 9.037.029,95 euro per il programma rifiuti abbandonati; 2.000.000 euro per la struttura di supporto all'ordinanza n. 3887 del 2010;

- tale impiantistica, pur essendo stata finanziata quindi, con tante risorse, non è stata ad oggi realizzata con la conseguenza che l'emergenza rifiuti permane, tanto da indurre l'attuale governo regionale a riportare alla ribalta la previsione di realizzare prioritariamente i termovalorizzatori;

- tale previsione contraddice nettamente gli orientamenti comunitari che ci impongono obiettivi sempre più stringenti e giuridicamente vincolanti proprio per migliorare la gestione in questo settore così delicato allo scopo di stimolare l'innovazione in materia di riciclaggio, spingere ancor di più la raccolta differenziata; limitare il collocamento in discarica al 10 per cento entro il 2030; ridurre quindi le emissioni di gas serra, incentivare la modifica degli stili di vita dei consumatori;

- dai più recenti dati ISPRA si evince che la Sicilia al 2014 produce 2.342.219,00 tonnellate di rifiuti con una percentuale di raccolta differenziata che si attesta al 12,5 per cento (in calo rispetto alla percentuale del 13,2 per cento del 2012). Pertanto, tenendo presente che al 2030 potrà essere conferito in discarica soltanto il 10 per cento della produzione, possiamo immaginare che 234.221 tonnellate di rifiuto siciliano potrà essere conferito in discarica e quindi a questo scopo le discariche esistenti, se ben isolate e ambientalmente controllate, saranno sufficienti. Ciò significa che non è necessario realizzare inceneritori, ma che occorre puntare a spingere al massimo la raccolta differenziata e realizzare l'impiantistica già programmata per limitare il conferimento in discarica;

- a quanto previsto, quindi, dal piano del 2012, con particolare riguardo alla realizzazione dell'impiantistica, non si è dato corso con la conseguenza che l'emergenza si è protratta e amplificata;

- numerose sono state le notizie di stampa che hanno portato alla ribalta già da due anni a questa parte il tema della gestione dei rifiuti in Sicilia ( vedi lo stop alla discarica Valanghe d'Inverno tra Misterbianco e Motta Sant'Anastasia, o ancora gli episodi di corruzione consumatisi all'interno delle strutture burocratiche preposte agli iter autorizzativi delle discariche, esistenza di invasi illegali, ipotesi di mancanza di pretrattamento per un'elevata percentuale di rifiuti eccetera) che risulta essere una Regione che smaltisce in discarica poco meno del 90 per cento dei rifiuti che produce;

- che a fronte, quindi della realizzazione di un'adeguata impiantistica di chiusura del ciclo della raccolta differenziata, si evidenziano blocchi, ritardi, difficoltà varie nella sua costruzione, facendo emergere il dubbio dell'esistenza di una strategia *ad hoc* per agevolare la continuazione dello smaltimento in discarica, piuttosto che il raggiungimento di obiettivi virtuosi;

- che da rapporti ed indagini condotte in passato emergerebbe l'articolazione di una filiera di gestione ramificata e complessa contenente però alcuni lati oscuri ed evidenti criticità concorrenziali, specie in ordine alla gestione dei rifiuti speciali;

- l'attuale presidente della Regione, che avrebbe dovuto ottemperare agli obblighi derivanti da un'ordinanza del Ministero dell'ambiente, ha richiesto nuovamente del tempo, e il Ministero dell'ambiente si è determinato nel non concedere un nuovo commissariamento ma ha accordato al presidente della Regione Crocetta la possibilità di emanare una nuova ordinanza contingibile e urgente, la n. 5/rif del 7 giugno 2016, con la quale sostanzialmente si continua ad andare in deroga alle leggi di riferimento e alle direttive comunitarie in materia e non si modifica il modo di operare della Regione;

- come sottolinea l'attività svolta dalla Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in Sicilia "si continuano a gestire la raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti indifferenziati, le autorizzazioni all'abbancamento in discarica, l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti, la

costituzione delle SRR e perfino la "questione inceneritori" attraverso provvedimenti derogatori, che per di più escludono dai momenti decisionali o comprimono la capacità di partecipare da parte di enti locali, dell'Assemblea regionale siciliana, delle società d'ambito e degli stessi cittadini e portatori di interesse";

- peraltro, è incredibile evidenziare come l'ultima ordinanza del presidente della Regione, la n. 5/rif, per l'appunto, pretenda di realizzare in pochi mesi, ciò che non nemmeno iniziato in diversi anni. Siamo quindi lontani da una programmazione seria e realistica;

considerato che:

- inoltre rimangono forti i dubbi, le perplessità e gli interrogativi inquietanti su come mai le poche gare bandite per la realizzazione degli impianti di chiusura del ciclo siano andate deserte; a tal proposito le indagini segnalate alla Commissione di inchiesta hanno messo in luce come questo settore sia connotato in Sicilia da una stratificazione normativa e da un complesso e macchinoso apparato burocratico, sicchè le diverse fasi della procedura amministrativa permettono la possibilità di porre in essere comportamenti illegali o illegittimi sia nella fase di rilascio dei provvedimenti, ma anche nell'ordinaria attività di controllo e monitoraggio da parte della pubblica amministrazione, sulle concrete modalità di gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti;

- sempre con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, le innumerevoli carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti costituiscono altrettante opportunità per la criminalità di infiltrarsi in questo settore, approfittando delle gravissime inefficienze amministrative, tante volte create ad arte, nonché degli episodi di corruzione che si consumano negli uffici pubblici, impegna il Governo:

per quanto di competenza, a porre in essere tutte le azioni più opportune perchè in Sicilia cessi la fase emergenziale riguardante ai rifiuti;

a nominare all'uopo senza indugi un Commissario governativo con il mandato preciso di innescare un processo virtuoso che guardi prioritariamente alla realizzazione degli impianti di chiusura del ciclo della raccolta differenziata dei rifiuti, a incrementare i livelli della raccolta della differenziata medesima, alla riduzione quindi della produzione del rifiuto e del conferimento in discarica; a porre in essere, in buona sostanza, tutti i principi legati al processo virtuoso dell'economia circolare in raccordo con gli enti territoriali interessati.

**(6-00217) n. 301 (09 novembre 2016)**

[PUPPATO](#), [ARRIGONI](#), [DE PETRIS](#)

**Approvata**

Il Senato,

esaminata la relazione territoriale sulla situazione nella Regione Siciliana (Doc. XXIII, n. 20), approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella seduta del 19 luglio 2016;

premesso che:

la prima dichiarazione dello stato di emergenza per la gestione dei rifiuti in Sicilia risale al 1999, giacché il Governo nazionale, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 1999, volle porre fine al «modello» di smaltimento rappresentato dalla esistenza di una discarica per ogni singolo comune, per introdurre un sistema di gestione conforme a quanto stabilito dall'allora vigente decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (il cosiddetto decreto Ronchi); se l'obiettivo di chiudere le discariche comunali venne raggiunto, purtroppo il risultato pratico fu la loro sostituzione con discariche più grandi. Questi invasi, peraltro, sono stati gestiti per la maggior parte da soggetti privati che - così come dimostrato successivamente dalla commissione ispettiva per la verifica degli *iter* amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio - hanno ricevuto assenti molto discutibili. L'attività di indagine regionale si è svolta sugli impianti gestiti a Siculiana (AG) dalla ditta Catanzaro Costruzioni, a Motta Sant'Anastasia (CT) dalla ditta Oikos S.r.l., a Mazzarà Sant'Andrea (ME) dalla ditta Tirreno Ambiente S.p.A., a Catania dalla ditta Sicula Trasporti S.r.l. I risultati della commissione ispettiva sono stati utilizzati da uffici della

procura per attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali. Questi fatti, già di per sé inquietanti, sono ancora più gravi visto che ci troviamo di fronte ad un sistema di gestione dei rifiuti basato, da diversi lustri, sul «sistema discariche», quindi appare evidente come le continue emergenze abbiano favorito economicamente i gestori privati di questi invasi che, per di più, sono stati favoriti finanche da una gestione pubblica quasi inesistente, anche se la discarica di Bellolampo rappresenta, di converso, un esempio negativo di gestione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti;

la situazione attuale, fatta di continue emergenze, risente pesantemente di scellerate scelte effettuate dal 2002 in poi; infatti, da una parte quella di costruire quei quattro mega inceneritori ha compromesso lo sviluppo della raccolta differenziata, dall'altra la costituzione dei 27 ATO ha esautorato i comuni dalle proprie competenze, altresì provocando una gravissima crisi finanziaria, conseguente alla deficitaria e non trasparente gestione di queste società che, è bene sottolinearlo, sono state uno strumento in mano alla politica locale per il controllo del consenso;

la pesante eredità di cui al punto precedente non è stata superata, tant'è che oggi molti territori siciliani sono invasi dai rifiuti e la circostanza che possa rendersi necessario portare i rifiuti fuori Regione è la prova più lampante dell'attuale crisi di sistema;

le illegalità connesse al ciclo dei rifiuti relative alla Regione Siciliana hanno trovato - e continuano a trovare - terreno fertile poiché le competenze regionali, ossia la programmazione e il controllo, sono state utilizzate in maniera a dir poco inefficace;

sulla mancanza di una seria programmazione si segnala come i poteri derogatori, applicati prima con le ordinanze del Governo, poi con quelle di somma urgenza del presidente della Regione, non hanno raggiunto i risultati previsti nonostante questi strumenti emergenziali siano stati utilizzati per diversi lustri; inoltre, la procedura di infrazione europea 2015/2165 (Piani regionali di gestione dei rifiuti: violazione degli articoli 28(1) o 30(1) o 33(1) della direttiva 2008/98/CE), che riguarda anche la Regione Siciliana, conferma che una delle principali criticità rilevate nell'intero sistema è rappresentata dall'incapacità delle diverse giunte succedutesi nel tempo - mista a completa mancanza di volontà politica e amministrativa - di predisporre la programmazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti e di portare avanti un qualsivoglia approccio pianificatorio, procedendo invece con misure straordinarie ed emergenziali, senza dare alcuna prospettiva effettiva di sblocco della situazione nel medio-lungo periodo;

sempre sulla mancanza di programmazione si sottolinea come il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - rispondendo a una richiesta della Regione Siciliana - ha ritenuto di essere chiamato a farsi carico della grave situazione esistente nell'Isola, accordando, ai sensi del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'intesa all'adozione da parte del presidente della Regione Rosario Crocetta di una nuova ordinanza contingibile e urgente, la 5/rif. del 7 giugno 2016, e come tale ordinanza sia stata caratterizzata da numerose prescrizioni, imposte dal Ministero quali condizioni per il rilascio della sopra menzionata intesa, aventi quale obiettivo quello di garantire un progressivo rientro ad un regime ordinario partendo innanzitutto dal rigoroso rispetto della normativa comunitaria di settore. Nei fatti, pertanto, sebbene si continui a operare in un regime derogatorio, le prescrizioni del Ministero vincolano la Regione a realizzare nel breve termine le azioni indispensabili per affrontare l'emergenza e, al contempo, tracciare una strada per uscire dal regime straordinario e avviarsi alla normalità;

ancora sulla mancata programmazione si evidenzia come nell'ordinanza n. 5/rif. del presidente della Regione, a differenza di come già accaduto in precedenza (ad esempio con riferimento al cosiddetto «piano stralcio»), si è cercato di dare tempi stringenti ma realistici affinché la Regione riesca a ripartire senza l'aspirazione di fare in sei mesi quanto non si è riusciti a realizzare in diversi anni;

sui mancati controlli regionali si segnala come, sia la vicenda dei quattro inceneritori, sia quella più recente, relativa alla verifica delle autorizzazioni per le discariche private, non solo mostrano quanto questa competenza regionale sia stata per molti lustri disattesa, ma dà prova di quanto nella

Regione Siciliana sia ramificata la corruzione, giacché tali vicende sono caratteristiche di un *modus operandi* illegittimo, illegale e, quindi, criminale;

sulla vicenda dei quattro inceneritori è da segnalare, anzitutto, come le organizzazioni di stampo mafioso abbiano avuto un'elevata capacità di avere contezza degli affari, evidentemente attraverso un'area di contiguità estremamente estesa, che riguarda interi settori delle professioni, della politica e delle pubbliche amministrazioni; inoltre, il relativo accordo tra il mondo politico amministrativo, il mondo economico e le associazioni criminali non ha avuto conferma a livello processuale giacché, come precisato dai magistrati palermitani, le condotte sono ormai risalenti ed eventuali ipotesi di reato sarebbero comunque estinte per maturata prescrizione. Invero, rimangono fonti convergenti in merito alle gravissime anomalie del bando di gara e del procedimento, oltre che delle fasi successive concernenti la risoluzione delle convenzioni stipulate con gli ATI; nel caso di specie le indicazioni e gli accertamenti esposti nella relazione territoriale sulla Sicilia dalla Commissione parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti della precedente legislatura potevano divenire suscettibili di essere apprezzate in termini di rilevanza come notizia di reato, così come la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che di fatto, già nel 2007, aveva dichiarato il bando illegittimo;

sui mancati controlli regionali, inoltre, si segnala come l'assessore Marino - visto che l'intero ciclo dei rifiuti si sorregge sulle maxi discariche e tenuto conto dell'elevato inquinamento delle zone limitrofe - abbia messo in discussione l'operato delle amministrazioni precedenti, altresì istituendo la commissione ispettiva per la verifica degli *iter* amministrativi con cui sono state rilasciate le autorizzazioni alle discariche di rifiuti urbani private in esercizio e per la verifica delle tariffe da queste applicate; sul punto bisogna evidenziare come:

a) questo segmento procedimentale ha fatto apparire emergenti una serie di problematiche attinenti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, problematiche la cui significanza ha assunto un rilievo centrale, in quanto su di esse si fondava sostanzialmente l'intero sistema di smaltimento dei rifiuti in Sicilia;

b) i risultati della commissione ispettiva sono stati utilizzati da uffici di procura per le attività di indagine che hanno poi portato anche all'emanazione di provvedimenti cautelari personali e reali;

c) alla luce dei risultati esposti, la Regione Siciliana ha deciso di trasferire, con propria legge, la competenza alla valutazione e al rilascio dell'AIA dall'assessorato al territorio e all'ambiente (dipartimento dell'ambiente) all'assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità (dipartimento dell'acqua e dei rifiuti); su questo c'è da segnalare come nell'esecuzione dei compiti di valutazione riattribuiti all'assessorato all'energia si sia verificato un fenomeno che si sarebbe anche potuto considerare ordinario ove fosse avvenuto in circostanze diverse, ma che ha assunto connotazioni abnormi nel caso specifico; ci si riferisce in particolare all'ostracismo degli uffici che avrebbero dovuto trasmettere la documentazione al dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, cui era stata affidata la nuova competenza in materia di istruttoria e rilascio dell'AIA;

d) come confermato anche da importanti indagini giudiziarie per corruzione effettuate dalla procura della Repubblica di Palermo, i fatti di corruzione che si sono consumati in un ufficio cardine nel settore dei rifiuti, ovverosia quello competente al rilascio delle autorizzazioni, sono di tal gravità che da essi si può ragionevolmente presumere una permanente deviazione delle funzioni pubbliche in favore di imprese private operanti nel settore dei rifiuti; il quadro di corruttela venuto alla luce è pertanto, senza ombra di dubbio, caratterizzato da estremi di devastante gravità, avendo fatto emergere tutte le patologie di una impropria interazione tra funzionari pubblici e imprese private;

e) le indagini segnalate alla Commissione hanno consentito di mettere in luce come in questo settore, connotato da una stratificazione normativa e da un complesso e macchinoso apparato burocratico, le diverse fasi della procedura amministrativa permettono al funzionario infedele di avere gioco facile sia nel rilascio dei provvedimenti che nell'agevolare gli imprenditori, anche nell'ordinaria attività di controllo e monitoraggio da parte della pubblica amministrazione, sulle concrete modalità di

gestione delle discariche e dello smaltimento dei rifiuti;

ulteriore dato emerso nel corso dell'inchiesta è la ricorrenza delle medesime società operanti nel settore dello smaltimento dei rifiuti in diverse inchieste giudiziarie e, ciononostante, la loro perdurante operatività nel settore in numerose parti d'Italia; nel corso della sua attività, infatti, la Commissione ha riscontrato come alcune importanti aziende sono impegnate in attività riconducibili alla gestione dei rifiuti in più parti di Italia, a volte anche venendo coinvolte in indagini giudiziarie;

sempre con riferimento alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nel settore dei rifiuti, il controllo del territorio, tipico dell'associazione mafiosa, ha reso possibile la realizzazione di discariche abusive di vaste proporzioni, prive di qualsiasi autorizzazione, site in territori nella immediata disponibilità di esponenti della cosca mafiosa; traffici di rifiuti di così ampie dimensioni sono stati resi possibili, evidentemente, dalla mancanza di adeguati controlli da parte degli organi preposti, non essendo pensabile che ingenti quantitativi di rifiuti possano circolare senza alcun tipo di controllo sul territorio siciliano, per poi giungere a destinazione in un sito non autorizzato; per ciò che concerne il sistema, per così dire, «lecito», l'infiltrazione avviene in modo più subdolo; le infiltrazioni, cioè, sopravvivono in un secondo tempo, ovvero nel noleggio a freddo, nei subappalti, nelle assunzioni e anche nelle truffe e nelle corruzioni che vengono consumate nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti;

le innumerevoli carenze nella gestione del ciclo dei rifiuti costituiscono altrettante opportunità per la criminalità di stampo mafioso di infiltrarsi in questo settore, approfittando delle gravissime inefficienze amministrative, tante volte orchestrate ad arte, nonché delle corrottele che si consumano negli uffici pubblici; significativo è quanto rappresentato da numerosi magistrati nel corso delle audizioni in merito ad una sorta di attività di «supplenza» che la magistratura è in qualche modo costretta a svolgere rispetto alle gravi inefficienze della pubblica amministrazione; in tale contesto deve essere considerata meritoria l'attività della magistratura in Sicilia, laddove anche dopo l'applicazione di misure cautelari reali su impianti e discariche di grandi dimensioni ha assunto su di sé l'onere, congiuntamente agli organi amministrativi, di ricondurre la gestione degli impianti nella legalità. Va inoltre segnalata l'efficacia degli interventi effettuati dall'ANAC attraverso il commissariamento della società e del contratto di appalto inerente alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Catania e di tutti i contratti e convenzioni relativi al conferimento dei rifiuti nella discarica del comune di Motta Sant'Anastasia;

non può non farsi riferimento alle gravi e prolungate inefficienze del sistema di depurazione della maggior parte dei comuni siciliani, talché molti reflui provenienti dai centri abitati vengono riversati direttamente nel corpo ricettore, con processi di depurazione a volte inesistenti, a volte largamente incompleti e dunque con uno scarico massivo di sostanze inquinanti nei fiumi e nel mare della Regione; anche in questi casi - siano essi determinati da inerzia amministrativa, microillegalità o gravi illeciti - si è registrata un'anomala quanto necessaria azione di «supplenza» da parte della magistratura;

va segnalata l'inadeguatezza dell'attuale normativa, sotto il profilo applicativo, relativa alle *white list* istituite presso le prefetture; vi sono casi di società che, ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzatori, hanno sottoscritto patti di integrità con la Regione ma che non risultano iscritte alla *white list* della competente prefettura; conseguentemente, in tali situazioni risulta elusa l'attività di controllo operata dalle prefetture in materia di prevenzione del fenomeno mafioso, laddove i prefetti hanno segnalato che nella maggior parte dei casi non vi è il tempo di effettuare gli approfondimenti necessari per valutare l'iscrivibilità o meno di un'impresa nella *white list* e, nonostante le possibili incertezze, le imprese hanno titolo per operare per il fatto stesso di esservi iscritte. In tal senso le forze di polizia hanno evidenziato come non sempre sia possibile fornire ai prefetti informazioni dettagliate, scaturenti spesso da indagini in corso, coperte quindi da segreto istruttorio e non ostensibili. Conclusivamente, sulla questione della *white list*, il problema, che va risolto, è la sfasatura tra i tempi e le modalità di accertamento dei presupposti per l'iscrizione e la necessaria celerità del procedimento amministrativo, che non può comunque essere letta quale ostacolo ai rapporti

economico/imprenditoriali;

l'inchiesta condotta dalla Commissione evidenzia come ormai le sinergie tra le criminalità organizzate, compresa quella siciliana, abbiano da tempo oltrepassato i «propri» confini geografici, inserendosi prepotentemente nel ricco *business* dello smaltimento. In particolare, la vicenda di Mazzerà Sant'Andrea dimostra i collegamenti esistenti tra mafia siciliana, 'ndrangheta calabrese e criminali piemontesi, disegnando un quadro inquietante di rapporti tra le diverse «società criminali», sempre più volte a superare i rispettivi ambiti territoriali per riunirsi, attraverso la costituzione di società di varia natura, in un sistema integrato di criminalità;

alta deve essere l'attenzione verso quell'imprenditoria del settore che, utilizzando la bandiera dell'antimafia, ha costruito veri e propri monopoli industriali;

la fa propria e impegna il Governo, per quanto di competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, in raccordo e leale collaborazione con i competenti organismi nazionali, le Regioni e gli enti territoriali interessati.

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette ([119](#) - 1004-1034-1931-2012)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Nuove disposizioni in materia di aree protette (119)

Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette (1004)

Nuove norme in materia di parchi e aree protette (1034)

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco (1931)

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali (2012)

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE ARTICOLI ALL'ARTICOLO 1

#### **01.100**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

#### **Respinto**

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; della Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ed altri accordi internazionali".

2. All'articolo 1-bis (*Programmi nazionali e politiche di sistema*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è modificato come segue:

"1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, promuove d'intesa con i Ministri competenti, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, accordi di programma e politiche di sistema per le aree naturali protette per il mantenimento e il ripristino dei servizi ecosistemici, per l'attuazione di piani di azione per la conservazione di specifici *habitat* e specie di particolare interesse o particolarmente minacciati e per il conseguimento nell'ambito del sistema delle aree naturali protette degli obiettivi delineati dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia,

nonché dalle direttive ed atti d'indirizzo dell'Unione europea, con particolare riferimento alla strategia europea per la biodiversità ed alla strategia nazionale per la biodiversità, adottate in base all'articolo 6 della Convenzione internazionale sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124; alla Convenzione delle Alpi ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403; ed alla strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici come definita dalla comunicazione della Commissione europea COM (2013) 216 final.";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli accordi di programma e le politiche di sistema per le aree naturali protette di cui al comma 1 promuovono anche le attività per una possibile valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale, del paesaggio e dei servizi ecosistemici, con particolare riferimento ad attività per la ricerca scientifica e l'innovazione, l'educazione ambientale, la formazione e l'aggiornamento professionale, le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, l'agriturismo ed il turismo ambientai e culturale";

c) il comma 2 è modificato come segue:

Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della federazione italiana parchi e riserve naturali e delle Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1, anche attraverso la definizione di specifici programmi operativi nazionali nell'ambito della programmazione pluriennale nazionale relativa ai diversi fondi dell'Unione europea».

#### **01.101**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### **Respinto**

All'**articolo**, premettere il seguente:

«Art. 01.

*(Modifiche agli articoli 1 e 1-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "nel rispetto degli accordi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto degli accordi internazionali, nonché delle direttive e degli atti d'indirizzo dell'Unione europea, aventi rilevanza in materia di tutela della diversità biologica, conservazione degli habitat naturali e seminaturali, conservazione della flora e della fauna selvatica, prevenzione e adattamento al cambiamento climatico".

2. All'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, d'intesa con le Regioni, accordi di programma finalizzati a perseguire, nell'ambito del sistema delle aree protette, la piena attuazione degli obiettivi delineati dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, nonché dalle direttive e dagli atti d'indirizzo dell'Unione europea, aventi rilevanza in materia di tutela della diversità biologica, conservazione degli habitat naturali e seminaturali, conservazione della flora e della fauna selvatica, prevenzione e adattamento al cambiamento climatico".

b) al comma 2, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 01 e 1"».

**ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da eventuali estensioni a mare

che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali e lacuali, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più Regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali e lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi attraverso di esse tutelati.

4. Le aree protette marine sono costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

5. Le aree protette marine si intendono altresì definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, ratificato ai sensi della legge 5 marzo 1985, n. 127.

*5-bis.* Le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali, previa istruttoria tecnica svolta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) secondo la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, i quali in tal caso sono classificati come parchi nazionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali con estensione a mare si applicano, per la parte marina, le disposizioni di legge relative alle aree protette marine.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*5-ter.* Le aree del territorio nazionale inserite, in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nella rete ecologica europea denominata "Natura 2000" concorrono ai fini della conservazione della biodiversità, insieme al sistema delle aree naturali protette. Ad esse si applicano il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e le relative misure di conservazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni.

*5-quater.* La gestione dei siti di importanza comunitaria e delle previste zone speciali di conservazione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, nonché delle zone di protezione speciale in attuazione della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ricadenti, interamente o parzialmente, in un parco nazionale o regionale, in una riserva naturale statale o regionale o in un'area protetta marina, è competenza del corrispondente ente gestore.

*5-quinquies.* Le aree esterne a quelle di cui al comma *5-ter* possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette»;

*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*9-ter.* L'istituzione di un nuovo parco assorbe tutte le altre aree protette, nazionali, regionali o locali, comprese nel territorio del parco stesso.

*9-quater.* Sono attribuite all'ISPRA le funzioni di supporto tecnico-scientifico, nonché di monitoraggio e controllo ambientali e di ricerca, in materia di aree naturali protette, biodiversità e protezione dell'ambiente marino e costiero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuati specificamente i compiti attribuiti dal presente comma all'ISPRA, che ne assicura l'adempimento nell'ambito delle proprie attività istituzionali. A tal fine, entro sessanta giorni



dalla data di entrata in vigore del citato decreto, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**1.100**

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1 lettera a) capoverso «4», dopo le parole: «ecologica, culturale, educativa» sopprimere le parole: «ed economica».

**1.101**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e possono essere istituite sia dallo Stato che dalle Regioni».

**1.102**

Il Relatore

**Approvato**

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «4» inserire il seguente:

«4-bis. Le aree naturali protette di cui ai commi da 1 a 4 prossime al confine di Stato possono essere costituite come aree protette transfrontaliere sulla base di convenzioni, trattati o accordi internazionali. Nel caso in cui l'area interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l'accordo che ne disciplina il regime di area protetta transfrontaliera è stipulato sentita la Regione interessata, per quanto appartiene agli aspetti di sua competenza. Con l'atto di costituzione dell'area protetta transfrontaliera sono stabilite le procedure di partecipazione dell'ente di gestione dell'area protetta nazionale o regionale interessata alla stessa area protetta transfrontaliera, nonché le eventuali forme di partecipazione degli enti pubblici statali e territoriali interessati».

**1.103**

[NUGNES](#)

**V. testo 2**

Al comma 1, lettera a), capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della strategia Nazionale 2013».

**1.103 (testo 2)**

[NUGNES](#)

**Approvato**

Al comma 1, lettera a), capoverso «5», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della strategia Nazionale 2013 per la biodiversità».

**1.104**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «5-bis.», con il seguente:

«5-bis. La classificazione delle aree marine protette e delle riserve marine è effettuata previa istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, in base alle caratteristiche dimensionali del territorio e del contesto ambientali e, quali l'estensione del tratto di mare, la lunghezza e la complessità geomorfologica della linea di costa, la profondità e la varietà dei fondali, la significatività degli ecosistemi marini e costieri, la presenza e l'incidenza dei fattori antropici e degli interessi socioeconomici. In particolare, le riserve marine sono costituite da ambiti di minore dimensione e complessità, più omogenei territorialmente, dedicati essenzialmente alla tutela di particolari specie,

habitat o eco sistemi, e possono essere istituite anche dalle Regioni».

**1.105**

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «5-bis.», con il seguente:

«5-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli esiti dell'istruttoria tecnica realizzata dall'ISPRA, si provvede alla riclassificazione delle aree protette marine già istituite in riserve marine, aree marine protette, parchi nazionali con estensione a mare. Le Regioni provvedono alla riclassificazione dei parchi regionali con estensione a mare. Nei parchi nazionali già istituiti contigui alle aree marine protette e alle riserve marine, sono recepite le perimetrazioni, le zonazioni, le discipline delle attività non consentite e consentite previste dai decreti istitutivi delle medesime aree e riserve marine. La gestione contabile e amministrativa delle aree marine protette e delle riserve marine ricomprese nei parchi nazionali e regionali con estensione a mare è interamente assorbita dall'ente parco. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.106**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), comma 5-bis sostituire le parole: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» con le seguenti: «dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».

**1.107**

[MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso «5-bis» inserire il seguente:

«5-bis. 1. Per i parchi nazionali dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago di La Maddalena sono istituite con priorità le rispettive aree marine protette con le modalità previste dalla presente legge attraverso la modifica del rispettivo decreto istitutivo. Le modifiche al decreto istitutivo per la riclassificazione come parco nazionale con estensione a mare e l'adeguamento della parte marina alle perimetrazioni, alle zonazioni, e alle discipline delle attività non consentite e consentite secondo gli standard vigenti nelle altre aree marine protette, sono definite secondo quanto stabilito dagli articoli 18, 19 e 19-bis. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.108**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a) dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-bis.1. Le Regioni possono istituire parchi naturali regionali con estensione a mare o riserve marine nei tratti di costa e di mare fino a 3 miglia, con priorità nei tratti di costa nei quali sono state già istituite aree protette regionali terrestri. Tali riserve marine sono prioritariamente affidate in gestione alle Regioni o agli enti gestori delle aree protette regionali terrestri limitrofe già istituite. Alla data di istituzione delle citate riserve marine, le Regioni adeguano ai dispositivi della presente legge i provvedimenti istitutivi delle predette aree protette regionali con estensione a mare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**1.109**

[COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 5-quinquies.

**1.110**

[ARRIGONI](#)

**Id. em. 1.109**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 5-quinquies.

**1.111**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «5-quinquies», con il seguente: «Nei tratti di costa e negli specchi acquei antistanti nei quali sono state istituite aree protette regionali sono individuate in via prioritaria le aree di reperimento per l'istituzione di nuove riserve marine».

**1.112**

[BERGER](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera a), dopo il comma 5-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-sexies. I parchi naturali costituiti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con propria legge provinciale non costituiscono parchi naturali regionali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

**1.113**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1 lettera a) dopo il comma 5-quinquies aggiungere il seguente:

«5-sexies. Sono altresì classificabili come aree naturali protette che di diritto vengono incluse nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette le zone di protezione speciale (ZPS), le zone speciali di conservazione (ZSC), i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone umide di interesse internazionale definite dalla Convenzione di Ramsar».

**1.114**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b) capoverso «9-ter.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I parchi nazionali nuovi o già istituiti acquisiscono per le loro finalità istituzionali la titolarità dei beni demaniali presenti nel loro territorio o possono utilizzarli senza oneri».

**1.115**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), nel capoverso comma 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La gestione delle preesistenti aree protette, anche delle riserve naturali statali, è affidata al nuovo Ente parco».

**1.116**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), comma 9-quater sostituire la parola: «ISPRA», ovunque ricorra, con le seguenti: «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente».

**G1.100**

[VACCARI](#), [CUOMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [BRUNI](#), [LIUZZI](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A,

premesso che:

il disegno di legge in esame, nel testo proposto dalla 13ª Commissione - Territorio, ambiente,

beni ambientali del Senato, propone una rivisitazione delle disposizioni vigenti in materia di parchi, aree protette e aree marine protette finalizzata alla razionalizzazione delle strutture di gestione, alla valorizzazione del patrimonio naturalistico italiano rappresentato dalle medesime aree, ed altresì al loro rilancio occupazionale, economico e turistico;

per la compiuta realizzazione di un disegno concreto ma ambizioso quale quello rappresentato dal disegno di legge in esame è comunque necessario che adeguate risorse siano stanziare in sede di programmazione pluriennale,

impegna il Governo a provvedere, con la legge di Bilancio per il 2017, allo stanziamento di adeguate risorse per i parchi, le aree protette e le aree marine protette, al fine della valorizzazione del patrimonio naturalistico italiano rappresentato dalle medesime aree e del loro rilancio occupazionale, economico e turistico.

(\*) Accolto dal Governo

**G1.101**

[RUTA](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge: «Nuove disposizioni in materia di aree protette» (AS 119-A)

premessi che:

i parchi nazionali rappresentano per il nostro Paese una fonte straordinaria di ricchezza, un patrimonio storico, culturale e naturalistico da preservare e di cui beneficiare;

il sistema delle aree protette e dei parchi nazionali ha come obiettivo primario la tutela del patrimonio naturalistico, ma vuole anche garantire una migliore qualità della vita e promuovere il turismo e l'economia locale,

impegna il Governo a garantire alla rete delle aree protette e dei parchi nazionali maggiori risorse finanziarie affinché possano svolgere più compiutamente le loro funzioni e migliorare la qualità e la fruibilità dei propri servizi e delle proprie strutture, in ragione della maggiore sensibilità naturalistica e ambientale dei cittadini e dell'enorme contributo che i parchi possono dare per aumentare la vocazione turistica dei rispettivi territori.

**G1.102**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, (AS. 119, 1004, 1034, 1931, 2012- A);

premessi che:

nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa;

considerato che:

su sollecitazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale sono state convocate due conferenze nazionali sulle aree protette tenutesi rispettivamente nel 1997 e nel 2002;

le Conferenze sono state un'occasione per avviare un proficuo confronto nazionale tra istituzioni, esperti, operatori per conoscere e discutere le politiche per la valorizzazione della biodiversità, l'attuazione degli indirizzi comunitari, le migliori pratiche finora sviluppate;

considerato che:

nonostante sia stato più volte richiesto al Ministero dell'ambiente e alle Regioni di convocare una Terza conferenza ad oggi non risulterebbe programmata,

impegna il Governo a convocare in tempi brevi una Terza conferenza nazionale sulle aree protette, anche alla luce delle novità normative introdotte, per garantire un confronto con le federazioni

dei parchi, le associazioni, gli esperti su questi temi e l'attivazione di un percorso di promozione dell'immenso capitale naturale delle aree protette.

(\*) Accolto dal Governo

**G1.103**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 2 della legge 394 del 1991, in materia di classificazione delle aree naturali protette;

tale articolo istituisce le aree protette marine, costituite da ambienti marini, dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti ricadenti nel demanio marittimo, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere, e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono;

il comma 5-*bis* prevede che le aree protette marine contigue ai parchi nazionali terrestri sono ricomprese integralmente negli stessi parchi nazionali;

il testo proposto dalla Commissione non prevede un'analoga disposizione per le aree protette marine contigue ai parchi terrestri regionali; tuttavia la tutela delle coste rientra proprio nelle competenze delle Regioni;

la possibilità di istituire le aree marine protette anche da parte delle Regioni eviterebbe, per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali, una doppia gestione ed oneri a gravare sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'iter del provvedimento, finalizzate ad attribuire alle Regioni la possibilità di istituire riserve marine o parchi regionali con estensione a mare, prioritariamente, in corrispondenza di tratti di costa dove sono già presenti Enti gestori di aree protette regionali.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 1

**1.0.100**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 4 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-*bis*) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281".

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente: "6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante incremento di pari

importo del gettito derivante dall'accisa su carbone, lignite e coke e dalle accise sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni all'allegato I del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

### **Approvato nel testo emendato**

*(Destinazione del contributo di sbarco a favore delle aree protette delle isole minori)*

1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste.

EMENDAMENTI

#### **2.100**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «possono destinare il» con le seguenti: «destinano una quota non inferiore al 50 per cento del».

#### **2.101**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#)

#### **V. testo 2**

Al comma 1, dopo le parole: «archeologico e culturale, » inserire le seguenti: «alla promozione turistica del territorio».

#### **2.101 (testo 2)**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#)

#### **Approvato**

Al comma 1, dopo le parole: «archeologico e culturale, » inserire le seguenti: «alla promozione del turismo sostenibile del territorio».

#### **2.102**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#), [SANTANGELO](#)

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 2.

#### **2.103**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, dopo le parole: «possono inoltre deliberare», inserire le seguenti: «, esclusivamente per le finalità di cui al comma 1,».

#### **2.104**

[SOLLO](#)

#### **Approvato**



Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 2

**2.0.100**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

**Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
- e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

**Approvato nel testo emendato**

*(Modifica all'articolo 8 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari, alla loro istituzione si procede sentito il Ministero della difesa».

#### EMENDAMENTI

##### 3.100

[NUGNES](#)

##### Respinto

Al comma 1 capoverso «2-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare».

##### 3.101

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEFANO](#)

##### Approvato

Al comma 1, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

##### 3.102

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEFANO](#)

##### Respinto

Al comma 1, nel capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo l'istituzione, all'interno dei confini dei parchi, delle riserve naturali e delle aree marine protette, sono comunque vietate le attività dei poligoni di tiro e le relative esercitazioni».

##### 3.103

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [COTTI](#) (\*)

##### Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora il territorio del parco o della riserva naturale ricomprenda siti militari o aree individuate per esercitazioni e/o poligoni di tiro, queste attività devono essere sottoposte preventivamente alla valutazione di incidenza ambientale nel rispetto della direttiva *habitat* 92/43CEE».

---

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Marton e Nugnes

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

#### Approvato nel testo emendato

*(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Sono organi dell'Ente parco:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti;

d) la Comunità del parco.

3. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o



private. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle Regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego dell'intesa con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella terna. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle Regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede, motivandola, alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella terna.

*4-bis.* La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi incarico elettivo e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici.

5. Nelle more della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo ai sensi del comma *8-ter*, al fine di assicurare la continuità amministrativa e lo svolgimento delle attività indifferibili dell'Ente parco, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

6. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esercita le funzioni di indirizzo e programmazione della stessa, fissa gli obiettivi ed effettua la verifica in merito alla realizzazione degli stessi, attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione vigente in materia. Il Presidente esercita altresì le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva, ferme restando le competenze del direttore ai sensi del comma 11.

7. Per il Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riferite a sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle unioni montane dei comuni, presidenti dei consigli provinciali e comunali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

8. Al Presidente spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco.

*8-bis.* Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei, per i parchi il cui territorio comprende fino a venti comuni, e a otto, per i parchi il cui territorio comprende più di venti comuni.

*8-ter.* I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale, su designazione:

1) nel caso di Consigli direttivi con sei componenti, uno delle associazioni di protezione ambientale, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni;

2) nel caso di Consigli direttivi con otto componenti, uno del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno delle associazioni di protezione ambientale e uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle indicazioni provenienti dalle medesime associazioni.

*8-quater.* Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo sino all'insediamento di questo ai sensi del comma 8-sexies. Per i membri del Consiglio direttivo designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una unione montana dei comuni, di una provincia o di una Regione presente nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti.

*8-quinquies.* Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente, scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco, che in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni.

*8-sexies.* Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

*8-septies.* Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

*8-octies.* Lo statuto dell'Ente parco è deliberato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Lo statuto dell'Ente parco definisce le finalità e funzioni principali dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. Lo statuto è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, i relativi pareri si intendono acquisiti. L'organizzazione e il funzionamento dell'Ente sono disciplinati, nel rispetto dello statuto, mediante un regolamento approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

c) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

«10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

*10-bis.* Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di presidente del Collegio, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate»;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata a un direttore, che assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo; ad esso spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna. Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo nell'ambito di una terna di nomi di soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale. La terna è compilata a seguito di selezione pubblica alla quale possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni

nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per il medesimo periodo. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il Presidente stipula con il direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare una sola volta l'incarico per un periodo non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di comando o fuori ruolo, per tutta la durata dell'incarico. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti simili. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

e) il comma 12 è abrogato;

f) il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Al vice presidente e agli altri componenti del Consiglio direttivo spettano gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono a carico del bilancio dell'Ente parco»;

g) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. La dotazione organica dell'Ente parco è approvata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, questo si intende reso favorevolmente. Il direttore costituisce la struttura amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1° gennaio 2017 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14-bis. Al fine di consentire il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi programmati di conservazione della biodiversità e l'efficace utilizzazione a tal fine delle risorse assegnate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, una specifica direttiva rivolta agli Enti parco finalizzata all'individuazione di indicatori dello stato di conservazione, alla tutela e all'elaborazione di rendiconti orientati alla verifica periodica dell'evoluzione dell'ecosistema protetto».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**4.100**

**PICCOLI**

**Le parole da: «Al comma 1» a: «parco nazionale» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a), sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco ed è scelto tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di nomina adeguatamente notificato alle Regioni e alle province autonome. Trascorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari

competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente».

**4.101**

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso «4» con il seguente:

«4. Il presidente del parco nazionale è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il parere dei presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, ed è scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale. Non può essere nominato presidente del parco nazionale una persona che negli ultimi cinque anni abbia svolto qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo in enti locali (province, comunità montane, comuni e unione di comuni) nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco. La carica di presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

**4.102**

[CERONI](#)

**Le parole da: "Al comma 1" a: "sentita la Comunità del parco" respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso 4, dopo le parole:* «d'intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco», *aggiungere le seguenti:* «sentita la Comunità del parco»;

b) *dopo il capoverso 8-octies aggiungere il seguente:*

«8-nonies. Qualora il consiglio direttivo scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco».

**4.103**

[ARRIGONI](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «d'intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» inserire le seguenti: «sentita la Comunità del parco,».

**4.104**

[CERONI](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo le parole: «d'intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» inserire le parole: «sentita la Comunità del parco,».

**4.105**

[NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «nell'ambito di» *inserire le seguenti:* «di un bando pubblico per»;

b) *sopprimere le parole:* «una tema proposta dal Ministro e composta da»;

c) *sopprimere le parole:* «nelle istituzioni»;

d) *sopprimere i seguenti periodi:* «Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate rendono l'intesa su uno dei candidati proposti ovvero esprimono il proprio dissenso esplicitando le ragioni che motivano il diniego del consenso con specifico riferimento a ciascuno dei nomi ricompresi nella tema. Decorso il suddetto termine senza che venga raggiunta l'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede motivatamente alla nomina del Presidente, scegliendo prioritariamente tra i nomi compresi nella

tema».

**4.106**

[BLUNDO](#), [GIROTTU](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», sostituire le parole da: «esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo di gestione in strutture pubbliche o private» con le seguenti: «competenza ed esperienza nelle attività di tutela dell'ambiente, che abbiano già svolto specifiche funzioni nell'ambito di parchi nazionali, regionali o interregionali, nelle Zone a Protezione Speciale (ZPS) come previste dalla direttiva 2009/147/CE, nei siti di interesse comunitario (SIC), come definite nella direttiva 92/43/CEE e si siano distinti nella promozione e valorizzazione sostenibile delle bellezze naturali e paesaggistiche».

**4.107**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di competenza specifica in materia di conservazione della natura».

**4.108**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole: «Entro quindici giorni» con le seguenti: « Entro trenta giorni ».

**4.109**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Entro il medesimo termine, i presidenti delle Regioni e delle province autonome possono anche proporre nomi di candidati diversi da inserire nella tema.» e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «compresi nella tema» con le seguenti: «eventualmente proposti dai presidenti delle Regioni o delle province autonome interessate».

**4.110**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», terzo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «propone una seconda intesa con una tema diversa e, qualora l'intesa non si raggiunga nel termine dei successivi 15 giorni,».

**4.111**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», terzo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

**4.112**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4», aggiungere, infine, le parole: «ed escludendo i nomi su cui l'intesa è stata negata da parte delle Regioni».

**4.113**

[MORONESE](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4-bis, con il seguente:

«4-bis. La carica di Presidente di parco nazionale è incompatibile con qualsiasi incarico pubblico amministrativo o elettivo».

**4.114**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «4-bis», sostituire le parole: «incarico elettivo» con le seguenti: «carica pubblica elettiva».

**4.115**

[PICCOLI](#), [MALAN](#) (\*)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8 con il seguente:

«8. Al Presidente del parco nazionale spetta un'indennità onnicomprensiva fissata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente. L'indennità dovrà comunque essere inferiore ai 4/5 di quella spettante al sindaco del comune più popoloso tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**4.116**

[PICCOLI](#), [MALAN](#) (\*)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera a), capoverso 8, primo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti:«, comunque non superiore a quanto percepito dal sindaco del comune di popolazione maggiore tra tutti quelli sui cui territori il parco nazionale insiste».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**4.117**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Le parole da: «Al comma 1» a: «(ISPRA),» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a), sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;
- d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA), dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana e delle Università degli studi con sede nelle Regioni nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;

e) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349; in caso di designazione di un numero superiore ad uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente».

**4.118**

[NUGNES](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire i commi 8-bis e 8-ter con il seguente:

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal presidente e da otto componenti nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

- a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) uno, su designazione del Ministero dei beni ed attività culturali e del turismo;
- d) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- e) uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi

dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

#### 4.119

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi 8-bis e 8-ter con i seguenti:

«8-bis. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a sei.

8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, tutela dei beni culturali e paesaggistici, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale, secondo le seguenti modalità:

- a) tre componenti su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) tre componenti, su designazione:
  - 1) uno, del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  - 2) uno, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
  - 3) uno, delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio

1986, n. 349».

#### 4.120

[MORONESE](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-bis, con il seguente:

«8-bis. Il Consiglio direttivo del parco nazionale è formato dal Presidente e da un numero di componenti pari a quattro per i parchi il cui territorio comprende sino a nove Comuni, a sei per i parchi il cui territorio comprende tra dieci e venti Comuni e otto per i parchi il cui territorio comprende più di venti Comuni».

#### 4.121

[PICCOLI](#)

#### Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:

«8-ter. I componenti del Consiglio direttivo diversi dal Presidente sono nominati, entro trenta giorni dalla comunicazione della designazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono scelti tra persone qualificate nella conservazione della natura o nella gestione delle aree protette, nella promozione turistica o tra i rappresentanti della Comunità del parco, secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento dei componenti su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno la metà dei quali scelta tra i sindaci della stessa Comunità del parco;

b) il 50 per cento dei componenti, scelti tra esperti in materia naturalistica e ambientale sentite le associazioni di tutela della natura, le associazioni agricole nazionali più rappresentative e l'ISPRA».

#### 4.122



[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a) capoverso «8-ter» alinea sopprimere le parole: «della natura o nella gestione delle aree protette o tra i rappresentanti della comunità del parco».

**4.123**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter» alinea sopprimere le parole: «o tra i rappresentanti della comunità del parco».

**4.124**

[NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* «50 per cento dei componenti» *inserire le seguenti:* «tramite procedure ad evidenza pubblica»;

b) *alla lettera a), sopprimere le parole:* «su designazione della Comunità del parco con voto limitato, almeno due dei quali scelti tra i sindaci della stessa Comunità del parco»;

c) *alla lettera b), dopo le parole:* «materia naturalistica, » *inserire le seguenti:* «, della biodiversità».

**4.125**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», lettera a), sopprimere le parole: «almeno due dei quali».

**4.126**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [COTTI](#)

**Respinto**

Al comma 1 lettera a), capoverso «8-ter», lettera a), sostituire le parole: «i sindaci» con le seguenti: «tra i componenti rappresentanti e organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali operanti nel territorio del parco».

**4.127**

[NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1 lettera a), capoverso «8-ter» lettera b), alinea, dopo le parole: «in materia naturalistica e ambientale», inserire le seguenti: «, e ad esperti delle biodiversità su designazione per titoli e meriti sulla base delle indicazioni provenienti dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni agricole nazionali».

**4.128**

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

**Le parole da:** «*Al comma 1*» **a:** «**n. 349,**» **respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1 capoverso «8-ter», lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali che abbiano svolto attività di tutela, informazione, formazione ed educazione ambientale, promozione e valorizzazione di attività sostenibili».

**4.129**

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

**Precluso**

Al comma 1 capoverso «8-ter», alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno dell'ISPRA».



#### 4.130

[NUGNES](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1): sostituire le parole:* «uno delle associazioni agricole nazionali più rappresentative» *con:* «uno dell'ISPRA indicato dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) *al numero 2: sostituire le parole:* «delle associazioni agricole nazionali più rappresentative individuato dal» *con:* «del».

#### 4.131

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEFANO](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», lettera b), al numero 1) e al numero 2), sostituire le parole «sulla base» con le seguenti: «che può avvalersi»

#### 4.132

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

**Le parole da:** «*Al comma 1) a: «consigli direttivi di» respinte; seconda parte preclusa*

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) nel caso di consigli direttivi di quattro componenti, una delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali che abbiano svolto attività di tutela, informazione, formazione ed educazione ambientale, promozione e valorizzazione di attività sostenibili».

#### 4.133

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter», alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno delle associazioni ambientaliste locali».

#### 4.134

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter» lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) nel caso di consigli direttivi di sei componenti, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dell'ISPRA».

#### 4.135

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, lettera a), capoverso «8-ter» lettera b) dopo il numero 2) inserire il seguente:

«1-bis) nel caso di consigli direttivi di otto componenti, uno del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dell'ISPRA, uno delle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e uno delle associazioni ambientaliste locali».

#### 4.136

[NUGNES](#)

##### **Ritirato**

Al comma 1 lettera a), capoverso «8-quater» sopprimere le seguenti parole: «Per i membri del Consiglio direttiva designati dalla Comunità del parco che ricoprono la carica di sindaco di un comune o di presidente di una comunità montana, di una provincia o di una Regione presente nella Comunità

del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del Consiglio direttiva e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri dei medesimi enti».

**4.137**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a) dopo il capoverso «8-octies», inserire il seguente:

«8-nonies. Qualora il consiglio direttiva scada prima del Presidente, quest'ultimo viene affiancato dai soli rappresentanti della Comunità del parco».

**4.138**

[MORONESE](#), [BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Le parole da: «Al comma 1» a: «direttore del parco» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 11 con il seguente:

«11. Il direttore del parco è nominato dal consiglio direttivo in base alle competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di un tema di soggetti qualificati selezionati previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico».

**4.139**

[MORONESE](#), [BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera d) sostituire il capoverso 11 con il seguente:

«11. Il direttore del parco è selezionato tramite concorso pubblico per titoli che dimostrino l'effettiva competenza e capacità professionali dei candidati alla gestione di aree protette. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni».

**4.140**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera d), capoverso «11», sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «Il direttore è nominato dal Consiglio direttivo a seguito di selezione pubblica condotta fra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonché di particolare qualificazione professionale concernente la specificità dell'incarico. Alla selezione pubblica possono prendere parte dirigenti pubblici, funzionari pubblici, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, e persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, solo qualora in possesso di competenza specifica nelle attività concernenti la conservazione della natura. Alla selezione possono altresì concorrere soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni, nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree protette marine per lo stesso periodo».

**4.141**

[MORONESE](#), [BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera d) capoverso «11», sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Il direttore del parco è selezionato tramite concorso pubblico per titoli che dimostrino l'effettiva competenza e capacità professionali dei candidati alla gestione di aree protette. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato di una durata non superiore a cinque anni».

**4.142**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 11 sostituire le parole: «dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale, soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni nonché persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo» con le seguenti: «dirigenti pubblici o funzionari pubblici con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o persone di comprovata esperienza professionale di tipo gestionale o soggetti che abbiano già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno tre anni o persone che abbiano esperienza di gestione di aree marine protette per il medesimo periodo».

**4.143**

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), sostituire il capoverso 12-bis con il seguente:

«12-bis. Ai vice presidenti e agli altri componenti del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle riunioni del consiglio direttivo, le spese ammissibili e l'ammontare massimo sono definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

**4.144**

[PICCOLI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), al capoverso «12-bis», alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, sulla base di valutazioni connesse con l'estensione del parco, con il numero di comuni interessati e con la popolazione residente».

**4.145**

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), al capoverso «12-bis», sopprimere il secondo periodo.

**4.146**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo- forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

**4.147**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), capoverso «14», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo la compresenza delle qualifiche professionali di natura tecnica e amministrativa indispensabili per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite».

**4.148**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), capoverso «14», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «È consentita la mobilità volontaria del personale tra gli Enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento».

**4.149**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «14» inserire il seguente:

«14.1 il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, definisce per ogni parco nazionale la pianta organica minima indispensabile per assicurare la funzionalità di ogni ente parco. La pianta organica deve comprendere almeno una figura di dirigente responsabile tecnico scientifico per la conservazione della biodiversità con la qualifica di vice direttore dell'ente parco. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e la stipula da parte dell'ente parco di contratti di collaborazione e convenzioni con imprenditori agricoli singoli o in forma associata ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Per le finalità di cui alla presente legge gli enti parco possono altresì stipulare convenzioni con le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

**4.150**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), capoverso «14-bis», sostituire le parole: «indicatori dello stato di conservazione, alla tutela », con le seguenti: «indicatori dello stato di conservazione delle risorse sottoposte a tutela».

**4.151**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«14-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da associazioni ed enti locali, beni di rilevante interesse naturalistico e ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario procedere all'istituzione di aree protette ai sensi della presente legge.

14-quater. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a comunicare al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio del procedimento istitutivo dell'area protetta ai sensi del comma 14-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta

comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

#### **4.152**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### **Approvato**

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso, «14-bis», aggiungere il seguente:

«14-ter. Al fine di ridurre le spese ordinarie derivanti dai costi fissi di struttura e migliorare l'esercizio dei servizi di competenza, gli Enti parco i cui territori di riferimento insistano nella stessa Regione o in Regioni confinanti possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato o condiviso di funzioni tecniche, amministrative e attinenti alla fruizione e allo sviluppo delle aree protette, o ricorrere ad affidamenti congiunti con procedure ad evidenza pubblica. Gli Enti parco possono stipulare convenzioni, con le finalità indicate nel presente comma, anche con altre amministrazioni dello Stato le cui funzioni siano esercitate nel medesimo territorio regionale».

#### **4.153**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G4.153**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, operanti nella stessa Regione a cui appartiene la provincia di provenienza"».

#### **G4.153 (già em. 4.153)**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### **Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-A,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.153.

#### **G4.100**

[ARRIGONI](#)

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 9 della legge 394 del 1991 che stabilisce gli organi dell'Ente parco;

in particolare il comma 4 disciplina la nomina del Presidente del parco e il comma 8-ter disciplina la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, da nominare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

impegna il Governo nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 4 e anche nel prosieguo dell'iter del provvedimento, ad adottare le opportune iniziative per tutelare e potenziare, nelle scelte gestionali dell'Ente parco, il ruolo della Comunità del Parco, quale organo preposto alla partecipazione delle comunità locali alla vita del parco.

#### **G4.101**

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, (AS. 119, 1004, 1034, 1931, 2012- A)

premesso che:

nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa;

l'articolo 9 della legge 394/91 prevede tra gli organi dell'ente parco la Comunità del parco;

l'articolo 11 della legge 394/91 al comma 2-*bis* prevede che il regolamento del parco valorizzi altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne preveda la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria,

considerato che:

coinvolgimento delle popolazioni residenti sul territorio è ancor più importante nell'ipotesi in cui il parco si estende in un contesto particolare come ad esempio le isole minori;

a titolo esemplificativo nel caso dell'isola di Pantelleria, il Parco si estende in un unico Comune, un'unica provincia ed un'unica Regione, per cui la rappresentanza degli interessi collettivi è di notevole importanza considerato che l'organo monocratico di gestione potrebbe non rappresentare gli interessi diversi dell'intera collettività, a differenza di quanto accade in altre situazioni in cui sono presenti più enti territoriali (comuni, comunità montane, province ecc... ecc...) e la partecipazione alla comunità del parco è pluralista,

si impegna il governo:

a) ad intervenire, anche con opportune modifiche normative, al fine di garantire una effettiva rappresentanza degli interessi collettivi attraverso una maggiore rappresentatività della comunità locale e della società civile;

b) a prevedere la costituzione presso ogni ente parco, senza oneri aggiuntivi, di un organismo consultivo che riunisca in pubblica assemblea i rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali effettivamente operanti nel territorio del parco.

**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4  
4.0.100**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#)

**Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)*

1. Sostituire l'articolo 10 della legge n. 394 del 1991 con il seguente:

"Art. 10. - 1. Presso l'ente parco, su iniziativa del Presidente e previa delibera del Consiglio direttivo, viene promossa la costituzione della Comunità del parco formata da rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali operanti nel territorio del parco.

2. La Comunità del parco si riunisce in autonomia per l'esame dei problemi del parco o per la presentazione di proposte di iniziative di carattere economico e sociale compatibili con le esigenze di tutela, nonché per la valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

3. Le assemblee della Comunità del parco sono aperte alla partecipazione dei cittadini residenti nel territorio di pertinenza del parco.

4. La Comunità del parco, provvede alla formazione, all'aggiornamento annuale di un elenco dei componenti i rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e



culturali operanti nel territorio del parco, che faranno richiesta di iscrizione"».

#### **4.0.101**

[MORONESE](#)

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 10 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 10 della legge 394 del 1991, al comma 1 dopo le parole delle "comunità montane" aggiungere infine le seguenti: "dai rappresentanti delle organizzazioni di categorie economiche e produttive, sociali e culturali più rappresentative operanti nel territorio del parco"» .

#### Allegato B

#### **Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che in tutte le procedure ove ricorre l'intesa con le Regioni interessate, sia prevista l'intesa anche con le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *a*) capoverso 4, terzo periodo, la disposizione ivi prevista, riguardante la nomina del presidente dell'Ente Parco in caso di mancata intesa con le Regioni, appare incongrua, in quanto stabilisce che, in tal caso, la nomina, da parte del Ministro, avvenga scegliendo prioritariamente proprio tra i nomi compresi nella terna su cui non è stato raggiunto l'accordo;

- all'articolo 5, comma 1, capoverso 6, appare opportuno che, nella procedura di approvazione del regolamento del parco, sia previsto che anche le Regioni e le Province autonome interessate, al pari del Ministero dell'Ambiente, possano apportare integrazioni e modifiche, in quanto la previsione della mera facoltà, peraltro attribuita alle sole Regioni, di manifestare il dissenso non è idonea ad assicurare il pieno esercizio delle prerogative costituzionalmente riconosciute in materia alle Regioni e alle Province autonome.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.100 parere contrario, in quanto esso è volto a trasformare in obbligo una facoltà attribuita ai Comuni, in violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali;

- sull'emendamento 2.103 parere contrario, dal momento che la disposizione ivi prevista, nel limitare la potestà deliberativa dei Comuni, è suscettibile di ledere l'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta;

- sull'emendamento 8.145 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista - nel disporre che la concessione di beni demaniali sia subordinata al rispetto di condizioni stabilite dai Comuni - appare lesiva della competenza esclusiva dello Stato sul demanio pubblico;

- sugli emendamenti 15.0.100, 15.0.101 e 15.0.102 parere non ostativo segnalando che la regolazione, con legge dello Stato, della figura di guardiaparco, riferita alle aree protette regionali, è suscettibile di ingenerare dubbi di natura interpretativa circa l'assetto delle competenze in materia nei rapporti tra lo Stato e le Regioni;

- sull'emendamento 19.100 parere non ostativo, a condizione che sia prevista l'intesa anche con la Regione Abruzzo in quanto tra i Parchi interessati vi è anche il Parco Nazionale d'Abruzzo;

- sull'emendamento 20.101 parere non ostativo, a condizione che, nella disposizione di delega ivi prevista siano inseriti i principi, e i criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione;

- sull'emendamento 21.0.100 parere contrario, in quanto le norme ivi previste, riguardanti la regolazione degli abbattimenti selettivi delle specie cacciabili, oltre ad apparire di eccessivo dettaglio, presentano un carattere impositivo nei confronti degli enti locali, soprattutto nella parte in cui individuano lo strumento attraverso il quale provvedere, determinandone anche i relativi contenuti;
- sugli emendamenti 24.0.100 e 24.0.101 parere contrario, dal momento che le norme ivi previste, nel definire le modalità organizzative del corso di abilitazione alla manutenzione del verde pubblico e delle aree protette, presentano un carattere di eccessivo dettaglio, suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 2.

Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 01.100, 01.101, 1.114, 1.0.100, 2.0.100, 4.115, 4.146, 4.149, 5.132, 19.100, 7.101, 18.0.103, 18.0.104, 18.0.105, 18.0.106, 20.101, 25.108, 5.138, 5.145, 8.0.100, 11.101, 12.102, 12.105, 13.100, 17.0.100, 18.0.101, 18.0.102 e 20.0.100.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.101 e 1.108.

Il parere sui restanti emendamenti rimane sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 4.145, 4.147, 9.103, 12.106, 24.0.100 e 24.0.101.

Esprime parere contrario sulle proposte 2.104, 3.103, 4.153, 4.0.100, 5.118, 6.104, 6.105, 8.100, 8.121, 8.143, 8.145, 8.156, 8.158, 8.159, 8.160, 8.165, 9.115, 12.107 e 24.107.

A revisione del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 20.0.100 il parere è di nulla osta.

Il parere è altresì di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Doc. XXIII, n. 19:

sulla proposta di risoluzione n. 200, il senatore Romano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012:

sull'articolo 1, il senatore D'Alì avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 4, il senatore Amidei avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Berger, Bertorotta, Broglia, Bubbico, Cappelletti, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cociancich, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Formigoni, Gentile, Lucidi, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Palermo, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Tarquinio, Tocci, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Compagnone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Mazzoni, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Anitori, per partecipare a un convegno internazionale; Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Compagna, De Pietro, Divina, Fattorini e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

#### **Disegni di legge, nuova assegnazione**



*9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare  
in sede deliberante*

Dep. Lupo Loredana ed altri

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (2144) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.1373 approvato in testo unificato da 13° Agricoltura (TU con C.1797, C.1859, C.2987);*

Già assegnato, in sede referente, alla 9ª Commissione permanente(Agricoltura)

(assegnato in data 08/11/2016).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cucca, Chiti, Di Giorgi, Mauro Maria Marino, Angioni, Anitori, Astorre, Bignami, Capacchione, Conte, Cuomo, Dalla Tor, De Poli, Del Barba, Fabbri, Fravezzi, Giacobbe, Liuzzi, Lucherini, Molinari, Orellana, Padua, Panizza, Puppato, Romano, Ruta, Saggese, Scalia, Spilabotte, Villari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03273, del senatore Pagliari.

I senatori Cotti, Donno, Mangili, Gaetti, Moronese e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03275, della senatrice Serra e del senatore Giarrusso.

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03278, del senatore Maurizio Romani ed altri.

Mozioni

[CHITI](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [ANGIONI](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [COCIANCICH](#), [CORSINI](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [DIRINDIN](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [FATTORI](#), [FATTORINI](#), [Elena FERRARA](#), [FILIPPI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [IDEM](#), [MANASSERO](#), [MATTESINI](#), [MORGONI](#), [MOSCARDELLI](#), [MUCCHETTI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [ROMANO](#), [RUSSO](#), [RUTA](#), [SANGALLI](#), [SILVESTRO](#), [SONEGO](#), [SPILABOTTE](#), [STEFANO](#), [SUSTA](#), [TOMASELLI](#), [URAS](#), [VACCARI](#), [VALDINOSI](#), [VALENTINI](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#) - Il Senato,

premesso che:

nella fase finale della seconda guerra mondiale, in particolare nel triennio 1943-1945, l'Italia si è liberata dalla dittatura e dall'occupazione straniera e ha riconquistato pace, libertà, indipendenza e unità nazionale e della patria. Ciò è stato anche possibile grazie alla Resistenza, alla guerra di liberazione e al sacrificio di migliaia di donne e uomini, civili e militari;

i testimoni e gli eredi di quelle esperienze fondative della Repubblica, le associazioni combattentistiche e partigiane, così come le istituzioni e tutti i poteri pubblici hanno il dovere di coltivare e favorire la memoria e l'educazione delle nuove generazioni ai valori, ai principi e ai propositi della Costituzione della Repubblica;

non meno fondativo è il sacrificio di decine di migliaia di italiani, civili e militari, trucidati dagli occupanti nazisti e dai militi della Repubblica sociale italiana (RSI) in Italia e all'estero, in particolare nel corso della fase finale della seconda guerra mondiale e di cui ancora poco diffusa è la conoscenza e la memoria;

oltre 2.300 fascicoli riguardanti tali eccidi, che hanno causato dai 15 ai 20.000 morti per gran parte anziani, donne e bambini, nonché militari, nell'immediato dopoguerra furono sottratti ai magistrati militari territoriali e oggetto poi di occultamento come dimostra il rinvenimento, nel 1994, nelle stanze della Procura generale militare, di 695 fascicoli «archiviati provvisoriamente» nel 1960, ciò in contrasto con la Costituzione e con l'ordinamento, relativi a centinaia di processi riguardanti appunto tali fatti criminosi;

a partire dal 1994 alcuni processi sono stati celebrati e numerose condanne all'ergastolo irrogate, anche se nessun condannato ha poi, nei fatti, scontato un solo giorno di prigionia, soprattutto per il rifiuto del

Governo della Germania di applicare l'esecuzione delle pene irrogate;  
studi recenti evidenziano come gran parte dei detti fascicoli, durante gli anni della loro giacenza a Roma presso la Procura generale militare, furono aperti e richiusi rapidamente senza eseguire reali indagini. E solo tra il 1994 e il 1995, allorché essi vennero trasmessi alle procure militari territoriali competenti, processi sono stati istruiti e celebrati, per lo più a partire dal 2003, e ancora ve ne sono in corso;  
su 695 fascicoli rinvenuti, delle oltre 300 indagini istruite e portate a compimento, sono state effettuate pressoché tutte dalle procure militari di La Spezia tra il 2002 e il 2008, da quella di Verona dal 2008 al 2010, oltre che da quella di Roma dal 2010 in poi;  
non vi è dubbio sull'impegno encomiabile delle magistrature militari territoriali che ovviamente non hanno potuto evitare le nefaste conseguenze dell'occultamento dei fascicoli;  
particolarmente gravi appaiono i casi relativi agli eccidi di militari italiani compiuti in territorio estero all'indomani dell'8 settembre 1943, soprattutto nelle isole greche (Cefalonia) nei Balcani, nei campi di prigionia;  
con legge 15 maggio 2003, n. 107, è stata istituita la Commissione bicamerale di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti che ha concluso i propri lavori nel 2006 con la votazione di due relazioni (una di maggioranza e una di minoranza);  
il 15 febbraio 2016 i materiali relativi ai 695 fascicoli occultati sono stati desecretati e resi disponibili sul sito *web* della Camera dei deputati insieme alla documentazione prodotta dalla Commissione bicamerale d'inchiesta;  
è necessario, per chiudere con dignità la vicenda delle stragi 1943-1945, un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato italiano per l'occultamento pluridecennale dei fascicoli, che ha impedito il corso della giustizia, ed esprimere altresì sentimenti di sincero rammarico nei confronti dei familiari e degli eredi oltre che delle città e dei paesi che furono teatro delle stragi. Ciò significa fare i conti con la nostra storia, anche nei suoi passaggi più drammatici, e rafforzare così la democrazia;  
il dovere della memoria è imposto dall'esigenza di chiudere la vicenda delle stragi 1943-1945 con l'attenzione che esse meritano, con l'accertamento della verità e col risarcimento, almeno morale, ai pochissimi superstiti ed ai loro familiari e con adeguate «riparazioni». Per altro verso, la memoria ragionata delle stragi è indispensabile oggi, in un contesto in cui i rigurgiti neofascisti in tutta Europa trovano il proprio *humus* anche nell'ambiguo e pericoloso revisionismo storiografico, che da decenni ormai viene ad evidenziarsi sempre di più, sino a posizioni di vero e proprio negazionismo: il ripetersi, in Italia come in Europa, di manifestazioni che rievocano un passato davvero tragico, rende necessario rafforzare la conoscenza dei fatti e delle barbarie compiute dal fascismo e dal nazismo occupante, in modo da creare gli antidoti necessari perché fatti del genere non accadano mai più;  
occorre chiudere definitivamente in modo dignitoso una pagina tremenda della storia del Paese. Ciò non per spirito vendicativo, ma con intenti di collaborazione quali quelli già in essere tra Italia e Germania per il chiarimento e la condanna unanime delle atrocità compiute in danno dei diritti umani, così come ribadito dal presidente Gauck e dal presidente del Parlamento europeo Schulz, in alcune visite a Marzabotto e a Sant'Anna di Stazzema, oltre che dal Ministro della giustizia tedesco, in altra occasione, a Civitella;  
in una di queste circostanze, del 2002 a Marzabotto, a cui era presente anche il Presidente della Repubblica italiana *pro tempore*, il presidente della Repubblica federale di Germania ha avuto modo di sottolineare significativamente come la «conciliazione non possa essere oblio». E proprio a questo fine è stato raggiunto, negli anni scorsi, un accordo tra i Ministri degli affari esteri di Italia e Germania e l'ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia), integrato poi successivamente dall'apporto dell'INSMLI (Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia) per la creazione di un completo «Atlante delle stragi compiute in Italia negli anni dal 1943 al 1945, dai nazisti tedeschi e dai fascisti». Il progetto, già realizzato, ha richiesto tre anni di lavoro. È stato finanziato dalla Germania ed è ora a disposizione degli storici, degli studiosi e dei politici su *internet* al sito "straginazifasciste". Al suo completamento ha concorso un contributo italiano reso possibile da un

progetto dell'ANPI, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione del 70° anniversario della liberazione;

peraltro, con la sentenza del 3 febbraio 2012, la Corte internazionale de L'Aja purtroppo ha accolto il ricorso della Germania contro le sentenze dei tribunali militari italiani, che condannavano la Repubblica federale di Germania, come responsabile civile, a risarcire le vittime delle stragi e gli altri danni cagionati; la motivazione dei giudici de L'Aja si basa purtroppo sui principi del diritto internazionale consuetudinario per cui uno Stato sovrano non può essere soggetto alla giurisdizione di un tribunale straniero, senza possibilità di deroghe. Tesi che, in concreto, finisce per equiparare quelli che vanno intesi a tutti gli effetti come «crimini contro l'umanità» a mere azioni belliche. Questi eventi, invece, vanno ben al di là delle atrocità connaturate con ogni guerra e, dunque, dovrebbero essere perseguibili sempre ed ovunque;

la sentenza della Corte de L'Aja ha lasciato aperta la via della conciliazione tra i due Stati, per addivenire ad un accordo per l'attuazione delle pene;

è stata istituita una commissione di storici italo-tedeschi, che ha depositato la sua relazione conclusiva nel 2013, formulando anche una serie di «raccomandazioni» perché si realizzino gli obiettivi della verità e della giustizia. A partire dalla presentazione del rapporto della commissione di storici, i Ministeri degli affari esteri di Italia e Germania hanno impostato un programma di lavoro congiunto, con l'istituzione del Fondo per il futuro, alimentato da parte tedesca con 4 milioni di euro per il quadriennio 2013-2017, per la realizzazione di progetti volti a creare una memoria condivisa del tragico passato di guerra degli anni 1943-1945,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi, per quanto di competenza, perché sia assicurata l'esecuzione anche in Germania, sotto il profilo civile e penale, delle sentenze di condanna dei criminali tedeschi, emesse dai tribunali italiani in relazione alle stragi del 1943-1945;

2) ad assumere iniziative presso la Repubblica federale tedesca, per far sì che ai primi atti di riparazione compiuti facciano seguito iniziative concrete e consistenti volte alla ricostruzione di una memoria storica condivisa e alla riparazione morale per le vittime da parte della Germania, secondo le richieste formulate da molte associazioni e dall'ANPI e depositate al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

3) ad assumere iniziative per continuare a sostenere, attraverso il Fondo per il futuro, l'attuazione dei progetti promossi da enti e associazioni competenti volti a creare una memoria condivisa del tragico passato di guerra degli anni 1943-1945 e a richiedere al Governo tedesco il rinnovo del Fondo per il quadriennio 2018-2021;

4) ad attivare, nell'ambito delle proprie competenze, tutti gli strumenti volti a favorire la conoscenza e lo studio delle vicende richiamate, anche al fine di contribuire all'approfondimento delle cause e degli effetti;

5) ad adottare iniziative atte a facilitare, sostenere e promuovere studi e ricerche storiche, anche a livello territoriale, in merito ai tragici effetti delle stragi, nonché a promuovere e sostenere tutte le misure necessarie per la conservazione dei luoghi di memoria, con particolare riferimento alla seconda guerra mondiale, alla lotta partigiana, ed a tutto ciò che può essere utile per impedire che sulle tragiche vicende di quegli anni finisca per cadere l'oblio, contribuendo così non solo all'accertamento della verità, ma anche alla diffusa conoscenza dei fatti, ai fini di un'efficace prevenzione per il futuro e della formazione di una vera memoria collettiva;

6) ad informare con continuità il Parlamento in merito all'impatto e all'efficacia delle misure adottate e agli eventuali risultati conseguiti.

(1-00685)

Interpellanze

[GIOVANARDI](#), [GASPARRI](#), [QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che:

giovedì e venerdì sera, 10 e 11 novembre 2016, su Rai 2, andranno in onda i primi 6 episodi della serie

televisiva "Rocco Schiavone", che racconta la storia di un vicequestore di Polizia;  
come anticipato dai giornali, il vicequestore, nella *fiction*, arrivato in ufficio, fumerebbe uno spinello, "la preghiera laica del mattino, invece della lettura del giornale", spiega l'attore Marco Giallini, che interpreta il personaggio;  
di fronte alle perplessità suscitate, il direttore di "Rai Fiction", Tinni Andreatta, avrebbe risposto "i copioni sono stati letti dalla polizia, sono tratti dai racconti e abbiamo la massima libertà, la serie non è patrocinata dalla Polizia che però ha dato i mezzi",  
si chiede di conoscere:  
se nella serie televisiva i cittadini saranno avvertiti che un incidente mortale causato da chi ha fumato *cannabis*, a seguito della recente legge sull'omicidio stradale, viene punito con la detenzione da 8 a 18 anni;  
se il pubblico sia a conoscenza che, secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, può essere sospeso fino a 6 mesi con la privazione dello stipendio e, in caso di recidiva, con la cancellazione dai ruoli della pubblica sicurezza chi fra le forze dell'ordine fa uso non terapeutico di *cannabis*;  
quali sarebbero le conseguenze se membri delle forze dell'ordine intervenuti per sedare una rissa o effettuare un arresto risultassero poi positivi all'uso della *cannabis*;  
se corrisponda a verità che i copioni siano stati letti dalla Polizia, che addirittura avrebbe fornito i mezzi per realizzare questo sceneggiato;  
che cosa intendano immediatamente fare i Ministri in indirizzo per evitare che la televisione di Stato diventi veicolo di atteggiamenti che possono avere conseguenze disastrose e che sono vietati dalle leggi in vigore nel nostro Paese;  
se il Governo ritenga che le immagini descritte siano conformi agli obblighi imposti alla Rai sulla base del contratto di servizio.

(2-00424)

Interrogazioni

**BRUNI** - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Comune di Otranto (Lecce) ha realizzato all'interno del bacino portuale una nuova zona di attracco a mezzo di "pontili galleggianti", destinati all'ormeggio di imbarcazioni da diporto;

nell'ambito dell'originaria procedura autorizzativa, con nota prot. n. 11391 del 29 ottobre 2010, veniva acquisito il parere favorevole della competente Soprintendenza con la prescrizione che i pontili galleggianti dovessero essere smontati al termine della stagione estiva, ossia dopo un periodo massimo di 6 mesi all'anno;

con riguardo al successivo progetto in variante, la stessa Soprintendenza esprimeva un parere parzialmente favorevole (era infatti preclusa la possibilità di realizzare i pontili su pali fissi), in ogni caso richiamando la prescrizione relativa allo "smontaggio" dei pontili (nei confronti di tale ultimo parere il Comune di Otranto ha proposto ricorso al TAR, nell'ambito del quale è stata respinta l'istanza cautelare, attualmente in attesa di fissazione dell'udienza di merito);

con istanza in data 4 ottobre 2016 il Comune ha chiesto alla Soprintendenza la revisione dell'originario parere relativamente alla prescrizione inerente allo "smontaggio" dei pontili, per un verso, richiamando la sopravvenuta normativa regionale in materia di concessioni demaniali per strutture balneari e, per altro rilevante profilo, l'oggettiva impossibilità, per le non derogabili caratteristiche dell'intervento, di procedere allo "smontaggio" ed al successivo "ri-montaggio" dei pontili, considerato il sistema di ancoraggio e il problema delle interferenze con le tubazioni idriche, antincendio ed elettriche, nonché in considerazione degli enormi costi connessi a tale attività;

l'istanza del Comune di Otranto è stata respinta dalla Soprintendenza con provvedimento prot. n. 4856 del 17 ottobre 2016, nel quale si è sostanzialmente reiterata la originaria prescrizione;

considerato che la conferma della prescrizione (peraltro a giudizio dell'interrogante assolutamente atipica con riguardo a strutture portuali di questo tipo), in assenza di motivazione relativamente

all'oggettiva impossibilità di procedere nel senso indicato, si pone in evidente contrasto con l'obbligo della valutazione dei diversi interessi pubblici coinvolti e certamente invasiva di competenze, non riconducibili alla materia della tutela del paesaggio, si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere, affinché, pur nel dovuto rispetto delle autonome competenze della Soprintendenza, si proceda ad una verifica del rispetto sostanziale dell'ambito della valutazione paesaggistica in senso proprio, tenendo in considerazione gli altri profili di interesse, compresi quelli relativi alla razionalizzazione del costo degli investimenti.

(3-03281)

[Gianluca ROSSI](#), [GOTOR](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#), [SPILABOTTE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 6 settembre 2016 è stato siglato un accordo sindacale tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Confindustria e organizzazioni sindacali, con il fine di superare la crisi congiunturale e meglio governare i processi di transizione industriale;

tale accordo consentirebbe, tra l'altro, secondo fonti giornalistiche, a Regioni e Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere un'ulteriore proroga alla cassa integrazione, qualora l'impresa presenti un piano industriale e un piano di ricollocazione, per le sole aree che si sono viste riconosciute la cosiddetta area "di crisi complessa";

la situazione dell'area della Antonio Merloni SpA rappresenta tuttora una delle crisi industriali più rilevanti in Italia ed interessa l'Umbria e le Marche. Per l'area è stato attivato un accordo di programma, sottoscritto in data 19 marzo 2010, tra le Regioni ed il Ministero dello sviluppo economico, tuttora vigente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 99 del 2009;

la Regione Umbria, inoltre, ha ottenuto il riconoscimento di area di crisi complessa relativamente ai territori di Terni e Narni, su cui insistono rilevanti insediamenti industriali, con particolare riferimento ai settori della siderurgia e della chimica. Tale territorio, a forte vocazione manifatturiera (il peso della manifattura sul totale del valore della produzione vale il triplo della media nazionale), si colloca in un contesto socioeconomico estremamente complesso, con sempre crescenti crisi o forti ristrutturazioni d'impresa, in particolare a carattere multinazionale (Lyondel-Basell, SGL Carbon, ThyssenKrupp-AST su tutte) con evidenti ricadute occupazionali;

la Giunta regionale dell'Umbria ha quindi inviato al Ministero del lavoro una comunicazione, facendo riferimento all'annunciata modifica del decreto legislativo n. 148 del 2015, ed in particolare alla possibilità di prorogare gli ammortizzatori sociali in scadenza per i territori individuati come aree di crisi complessa. La lettera chiede che tali previsioni normative, in corso di emanazione in tema di ammortizzatori sociali per le aree di crisi, siano applicate anche ai territori interessati dall'"accordo di programma Merloni" e a quello di Terni e Narni;

la medesima situazione rischia di riproporsi anche nel Lazio e segnatamente nella provincia di Frosinone, divenuta area di crisi complessa il 14 settembre 2016,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno accogliere le richieste delle Regioni interessate, ovvero per l'area dell'accordo di programma relativo alla "Antonio Merloni" e per "l'area di crisi complessa" delle province di Terni e Frosinone.

(3-03282)

[CATALEO](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 25 ottobre 2016 si è svolto un *sit in* di protesta davanti al deposito della Carboil, a breve distanza dall'aeroporto di Catania, organizzato dal sindacato del trasporto aereo UGL (Unione generale del lavoro). La protesta sarebbe scaturita a seguito del licenziamento, da parte della Carboil, del dirigente sindacale del sindacato UGL, Salvatore Mirabella;

il licenziamento del sindacalista Mirabella, da quanto riportato dal giornale *on line* "Sicilia Journal", in un articolo del 25 ottobre 2016, sarebbe scaturito in seguito ad un'azione sindacale che denunciava: le disparità contrattuali tra lavoratori impiegati nelle stesse mansioni e nell'ambito dello stesso aeroporto;



i limiti della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro, in particolare riferiti al deposito catanese della Carboil; un clima di gravi tensioni tra i lavoratori, a seguito dell'emanazione, da parte dell'azienda, di provvedimenti disciplinari verso le maestranze; i rischi per le attività lavorative legate alla movimentazione del carburante per gli aeromobili, dovuti ad un clima di pressione e di *stress*, causati dalle scelte delle azienda;

la manifestazione di protesta, svoltasi davanti al deposito della Carboil, ha visto la partecipazione di alcuni lavoratori e di esponenti sindacali UGL della federazione provinciale del trasporto aereo di Catania, tra cui anche il segretario provinciale del sindacato;

i manifestanti ed i sindacalisti presenti al *sit in* hanno chiesto il reintegro al lavoro del sindacalista, ritenendo illegittimo il suo licenziamento, dovuto, secondo loro, allo svolgimento di attività sindacali; considerato che la legge n. 300 del 1970, all'articolo 14, rubricato "Diritto di associazione e di attività sindacale", sancisce che il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro,

si chiede di sapere:

quali iniziative, di propria competenza, intendano assumere i Ministri in indirizzo, al fine di verificare se siano rispettate le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dell'aeroporto etneo;

quali provvedimenti, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano assumere per appurare se l'azienda Carboil, sede di Catania, abbia eventualmente assunto una condotta antisindacale e, nel caso, violato la legge n. 300 del 1970;

quali iniziative intendano adottare per favorire un confronto tra l'azienda e i sindacati, finalizzato ad indicare misure migliorative per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per garantire una positiva soluzione del caso descritto.

(3-03283)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[VALDINOSI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da tempo i poliziotti in servizio presso la questura di Forlì-Cesena e il commissariato di Cesena lamentano una mancanza cronica di personale e di conseguenza la loro difficoltà a dare risposte al crescente bisogno di sicurezza dei cittadini. In particolar modo, secondo quanto evidenziato in recenti articoli di stampa e dagli stessi sindacati di polizia, la mancata sostituzione dei 30 pensionamenti nel 2016 (tra questura e commissariato) sta portando ad una situazione problematica nei servizi essenziali a favore del cittadino, tra cui l'ordine pubblico e l'emergenza immigrazione;

tale criticità è stata più volte segnalata al Ministero sia dall'interrogante che da altri parlamentari della provincia di Forlì-Cesena, anche in considerazione del fatto che le 2 città romagnole sono sempre ai primi posti nelle classifiche nazionali in merito ai reati di microcriminalità, che aumentano esponenzialmente la percezione di insicurezza da parte della popolazione;

considerato che:

il Ministero, per mezzo della Direzione centrale affari generali, sollecitata dalla segreteria nazionale SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), ha risposto il 25 agosto 2016 alla richiesta di aumento della dotazione organica, sostenendo che la situazione non è affatto quella di sottorganico;

anzi, secondo la Direzione, sussiste un sovraorganico del più 6,3 per cento nei ruoli della Polizia di Stato operanti presso la provincia;

considerato inoltre che:

risulta all'interrogante che la Direzione abbia inserito nel computo totale dei poliziotti in provincia, impegnati nel contrasto della criminalità, nei servizi istituzionali e di ordine pubblico, anche quelli in servizio presso il centro addestramento Polizia di Stato di Cesena (cosiddetto CAPS), che, invece, hanno come *mission* istituzionale la formazione del personale della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale;

per la medesima Direzione, il commissariato di Cesena sarebbe addirittura in sovrannumero rispetto a un decreto ministeriale del 1989, che stabilisce il personale in forza nei presidi di Polizia, non considerando che, a quell'epoca, anche Rimini era un commissariato, che dipendeva da Forlì e che

negli ultimi 30 anni lo sviluppo economico e sociale è cambiato. Oggi, infatti, Cesena è diventato un comune di quasi 100.000 abitanti, snodo per molte attività lavorative ed imprenditoriali, oltre al fatto che il personale di quel commissariato è diventato completamente autonomo nel rilascio di licenze, permessi di soggiorno e passaporti, con un notevole incremento delle varie attività di Polizia e di servizi di ordine pubblico;

considerato infine che attualmente il commissariato di Cesena si trova in locali inadeguati e che, oltre tutto, comportano ingenti costi di affitto; il procedimento per la realizzazione di un'idonea sede all'interno della struttura demaniale, ove è posto il CAPS, è al momento in corso, ma non si hanno notizie certe di quando potrà essere avviata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se non ritenga che il fatto di conteggiare le unità operanti presso il CAPS all'interno del numero totale dei dipendenti delle forze di polizia sia una operazione fuorviante, che aumenta artificialmente il numero complessivo dell'organico della provincia di Forlì-Cesena, e se si possa quindi prevedere la sostituzione del personale andato in pensione con altro personale, anche alla luce delle ipotizzate nuove assunzioni nei Corpi di Polizia previste dalla legge di bilancio per il 2017;

a che punto sia la procedura per la realizzazione della nuova sede all'interno del centro di addestramento e quali altre iniziative intenda intraprendere per dare una soluzione anche al problema della sede della questura di Forlì-Cesena.

(4-06621)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

stando a quanto diffuso dalle agenzie di stampa, a Roma circolerebbero centinaia di persone con patenti, carte d'identità e passaporti contraffatti;

il comando della Polizia locale romana non riuscirebbe a fronteggiare il fenomeno, perché privo di un ufficio specifico incaricato del controllo dei falsi documentali;

in realtà, a Roma esisterebbe però un sofisticato laboratorio di controllo con strumentazioni di altissimo livello, donato alla Polizia locale, ma che il comando non ha mai ritenuto di mettere in funzione;

conseguentemente, la Polizia municipale in servizio nelle strade della capitale farebbe solo controlli "a vista", senza un coordinamento specifico. "Alcuni - riferiscono le agenzie su dati forniti dall'Ospol - vanno in giro con lente e lampada di wood, altri non hanno neanche questi supporti e devono limitarsi a osservare i documenti e cercare di individuare eventuali anomalie";

in caso di dubbi, gli agenti ricorrerebbero a metodi empirici, talvolta consultandosi a vicenda, talaltra acquisendo, in proprio, apparecchiature dedicate, disponibili sul mercato, come lo "Smartfad";

a Roma mancherebbe, inoltre, un'adeguata formazione degli agenti, cosa che invece esiste a Milano, città nella quale ogni anno la Polizia locale individua oltre 1.000 documenti falsi, attraverso controlli su strada e verifiche sulle operazioni effettuate presso gli uffici anagrafici;

alcuni documenti sono contraffatti con estrema perizia, tanto da rendere necessari specifici sistemi di controllo, essenzialmente dispositivi elettronici collegati a sofisticate applicazioni, che incrociano varie luci (infrarossa, ultravioletta, radente, trasparente e bianca) consentendo la lettura delle microscritture dei vari documenti;

a Milano, città all'avanguardia nel controllo dei falsi documentali, i vigili effettuano i controlli su strada utilizzando lenti specifiche e lampade di *wood*, che consentono le prime verifiche, procedendo al sequestro del documento, qualora appaia probabilmente falso, successivamente inoltrandolo ad un apposito nucleo di controllo, un'Unità falsi documentali, che fa capo alla Polizia locale milanese;

l'Unità falsi documentali di Milano ha contatti con tutte le forze di polizia operanti in Italia nel settore del controllo dei documenti e dispone di un vasto archivio in materia di documenti provenienti dalle varie parti del mondo, nonché di *software* specifici per il loro controllo;

anche a Roma, vi è ora la proposta di modificare i rapporti tra la Polizia locale e gli uffici dell'anagrafe nei vari municipi, finalizzati al controllo dei documenti prima dell'iscrizione anagrafica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno dotare tutti gli agenti di Polizia municipale di strumentazione specifica e adatta ad identificare i documenti falsi, nonché gli uffici anagrafici, per i controlli dovuti prima del rilascio di domicilio, residenza e documento di identità;

se sia a conoscenza delle motivazioni che inducono il comando della Polizia locale romana a non attivare il sofisticato laboratorio di controllo che è stato donato e che finora non è mai stato utilizzato.

(4-06622)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [PERRONE](#), [LIUZZI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

(4-06623)

(Già 3-02885)

[ZIZZA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il campo sportivo "Fontana", ubicato all'ingresso di Augusta (Siracusa) è stato chiuso nel 2006, dopo che era stata riscontrata, nel sottosuolo, la presenza di cenere di pirite, residuo di lavorazione nella produzione di zolfo ed acido solforico, contenente sostanza tossiche, specialmente arsenico, proveniente dalla zona industriale siracusana;

a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del dicembre 2014, con la quale l'Italia è stata condannata a pagare in rate semestrali oltre 80 milioni di euro all'anno per la mancata bonifica delle discariche, il Presidente del Consiglio dei ministri, con una nota datata 15 dicembre 2015, ha formalmente diffidato il Comune di Augusta ed il presidente della Regione a provvedere alla bonifica del campo sportivo, paventando il ricorso al commissariamento nel caso in cui non si provveda entro i termini assegnati;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

nel giugno 2015 è stato sottoscritto un accordo di programma per il risanamento delle aree contaminate tra Governo e Regione Sicilia;

il finanziamento stanziato per l'avvio del progetto di risanamento e di messa in sicurezza dell'area da parte dell'amministrazione comunale e della Regione ammonta a circa 6 milioni e mezzo di euro, e sarebbe dovuto partire entro 90 giorni dall'affidamento del finanziamento;

in caso di ulteriore inadempienza la sanzione irrogata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (400.000 euro all'anno per ogni sito non bonificato dai rifiuti pericolosi) verrà addossata dal Governo nazionale all'amministrazione comunale o alla Regione e, quindi, ricadrà sulle spalle dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per far sì che gli enti preposti avviino i lavori di risanamento del campo sportivo e delle aree limitrofe ad Augusta;

se non ritenga doveroso ed urgente procedere con l'avvio del risanamento dell'area interessata, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini.

(4-06624)

[CASALETTO](#), [CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#), [SIMEONI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#), [BENCINI](#), [MUSSINI](#), [DE PIETRO](#), [BIGNAMI](#), [MASTRANGELI](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

(4-06625)

(Già 3-02032)

[DONNO](#), [CAPPELLETTI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [NUGNES](#), [SCIBONA](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio 2015, veniva approvato il progetto definitivo dell'opera "metanodotto trans Adriatic pipeline DN 900 (36")" recante la dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilità dell'opera, l'accertamento della

conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione;

nel parere n. 1942 del 18 dicembre 2015 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e Vas del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in riferimento al progetto "gasdotto Albania-Italia trans Adriatic pipeline TAP per il trasporto di gas naturale dal Mar Caspio all'Europa Occidentale - D.M. n. 223 del 11/09/2014 come modificato dal D.M. n. 72 del 16/04/2015, ID\_VIP 3195- Parere art. 9 DM 150/07 - Richiesta in merito alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni *ante operam* in relazione alla sequenza temporale di realizzazione del progetto", veniva resa nota la sintesi dello stato di ottemperanza delle prescrizioni;

l'art. 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2016 stabilisce che: «A favore della Trans Adriatic Pipeline AG sono disposti la costituzione di servitù di metanodotto e l'occupazione temporanea di terreni in comune di Melendugno, provincia di Lecce, interessati dal tracciato del metanodotto di interconnessione Albania - Italia "Trans Adriatic Pipeline DN 900 (36)" e riportati nel piano particellare con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa»;

l'art. 8 dispone che: «In caso di rifiuto o silenzio da parte delle Ditte proprietarie sulle indennità provvisorie di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa amministrazione»;

considerato che in data 20 maggio 2015 il Ministero dello sviluppo economico, attraverso i propri canali istituzionali, divulgava la notizia riguardante la firma da parte del Ministro *pro tempore* Guidi del decreto di autorizzazione unica del metanodotto di interconnessione Albania-Italia "Trans Adriatic Pipeline" (TAP). Veniva altresì specificato che «il provvedimento abilita la costruzione e l'esercizio dell'opera, sostituendo ogni altro atto formale di assenso delle altre amministrazioni intervenute nel procedimento, approvando il progetto e dichiarando altresì la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'infrastruttura, anche ai fini degli espropri. Il decreto stabilisce infatti che i lavori dovranno iniziare entro il 16 maggio 2016 e l'operatività dell'infrastruttura dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020»;

considerato, inoltre, che:

ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990, «L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza»;

sussiste un interesse concreto collegato al corretto svolgimento dell'*iter* procedimentale riguardante l'opera nonché all'imprescindibile azione di tutela della cittadinanza riguardo alla prevenzione di eventuali fenomeni a detrimento della salute pubblica, dell'ambiente e del paesaggio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno verificare se sia occorso il deposito degli importi presso la ragioneria territoriale competente così come disposto dall'art. 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 marzo 2016 e se il mancato deposito infici l'*iter* espropriativo;

se reputino necessario verificare che le prescrizioni *ante operam* siano state adempiute prima della data indicata di inizio dei lavori e se ritengano che il mancato adempimento delle prescrizioni comporti decadenze di natura autorizzatoria;

se ritengano necessario fare chiarezza circa la data effettiva dell'inizio dei lavori, specificando di quali opere in concreto sia iniziata l'esecuzione e se l'eventuale mancato inizio dei lavori entro la data indicata del 16 maggio 2016 comporti decadenze autorizzatorie o concessorie.

(4-06626)

[DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#), [NUGNES](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica", edizione di Bari, in data 26 ottobre 2016,

veniva "abbattuto l'ulivo infetto da xylella fastidiosa trovato nella stazione di servizio Q8 nei pressi di Rosa Marina a Ostuni (Brindisi)". Inoltre, "Così come disposto dall'Unione europea saranno abbattute anche le piante nel raggio dei 100 metri dall'ulivo colpito: una decina di ulivi e piante di oleandro che costeggiano la statale 379 Brindisi-Bari. I proprietari dei terreni intorno all'area di servizio hanno avuto 15 giorni di tempo a partire dal 17 ottobre: è la data in cui il Cnr e l'Università di Bari hanno trasmesso i risultati delle analisi molecolari alla Regione Puglia";

al riguardo, in data 24 ottobre 2016, la testata *on line* "adnkronos" divulgava le dichiarazioni di Enrico Brivio, portavoce della Commissione europea per l'agricoltura, secondo cui "le autorità italiane hanno informato il Comitato sulle Piante, gli Animali, il Cibo e i Mangimi (Paff in gergo comunitario) la settimana scorsa di un nuovo ritrovamento del batterio Xylella Fastidiosa nella municipalità di Ostuni";

risulta agli interroganti che in una missiva del 26 ottobre 2016 del "Forum ambiente e salute Lecce", indirizzata al direttore del Servizio fitosanitario di Bari, al presidente della Regione Puglia e all'assessore regionale per l'agricoltura di Bari, veniva reso noto che: "da alcuni media regionali è stato riportato che l'ulivo di Ostuni (...), nei test 2016 positivo a xylella, di conseguenza spiantato insieme ad altri, risultava negativo al patogeno nei test effettuati nell'estate 2015. Si presume che questi ultimi siano stati effettuati in relazione a segni di disseccamento già allora evidenti, e a partire dai rami coinvolti. Oltre l'ulivo in questione, già nel 2015 erano stati segnalati diversi ulivi con chiari e ampi sintomi di disseccamento in contrada Pantanagianni, in agro di Ceglie, lungo assi stradali o in centri abitati anche nel barese (lungo la statale tra Trani e Molfetta, in una piazza al centro di Molfetta, adiacente ad un ingresso da sud di Bari, etc.) quindi ben visibili",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda chiarire se l'ulivo in questione sia stato effettivamente sottoposto ad analisi nel corso dell'anno 2015 e quali siano gli enti o gli istituti che se ne siano occupati, quali *test* siano stati svolti e quali siano stati i risultati registrati;

se non intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, indagare sulla sussistenza di eventuali ulteriori patogeni responsabili del disseccamento e valutare se gli enti e gli istituti coinvolti abbiano posto in essere tutti gli interventi necessari, nonché utilizzato tutti gli strumenti utili a contrastare il fenomeno, al fine di tutelare il patrimonio naturalistico locale.

(4-06627)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-03282, del senatore Gianluca Rossi ed altri, sulla situazione di crisi dell'area della Antonio Merloni SpA;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-03283, della senatrice Catalfo e del senatore Puglia, sulla vertenza sindacale all'interno dell'azienda Carboil di Catania.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 716ª seduta pubblica dell'8 novembre 2016, alla prima riga del quinto capoverso di pagina 109, eliminare le parole: "di 550 euro".

Nel Resoconto stenografico della 717ª seduta pubblica dell'8 novembre 2016, nell'intervento del senatore Liuzzi, alla penultima riga di pagina 22, sostituire la parola: "hanno" con la seguente: "ha".

## 1.5.2.5. Seduta n. 719 (pom.) del 09/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 719a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dà lettura del processo verbale.

DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

**PRESIDENTE.** Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,



comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

[\(119\)](#) **D'ALÌ**. - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\)](#) **DE PETRIS**. - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\)](#) **CALEO**. - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\)](#) **PANIZZA ed altri**. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\)](#) **SIMEONI ed altri**. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(*Relazione orale*) (**ore 16,35**)

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli da 1 a 4.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**ARRIGONI (LN-Aut)**. Signor Presidente, il primo dei quattro emendamenti riferiti all'articolo 5 che vorrei illustrare è l'emendamento 5.102.

Per la Lega Nord non è condivisibile l'individuazione di un territorio contiguo all'area del parco che, nonostante sia esterno al perimetro del parco stesso, venga sottoposto alla *governance* dell'Ente parco. Non riteniamo cioè opportuno che il regolamento del parco definisca l'esercizio delle attività anche nelle aree ad esso contigue e anche contigue ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alle zone di protezione speciale che ricadono anche parzialmente nel perimetro del parco, sottraendo con questo le competenze al Comune e alla Regione.

Desidero poi illustrare l'emendamento 5.108, con cui noi chiediamo di sopprimere la previsione di divieto dell'attività venatoria all'interno delle aree protette. Secondo la legge n. 394 del 1991, attualmente vigente, il parco, accertati squilibri ecologici, può tentare di ricomporli con prelievi faunistici e abbattimenti selettivi, autorizzando in pratica la caccia. Con la modifica viene invece inserito esplicitamente il divieto assoluto di praticare attività venatorie nei parchi nazionali e regionali ed è pertanto chiara la volontà di proibire anche una eventuale deroga mediante il regolamento del parco.

Sull'emendamento 5.122 richiamo in particolare l'attenzione del relatore e del Governo perché anche la 1a Commissione permanente, con la nota dell'8 novembre, nel formulare le osservazioni al disegno di legge, afferma che nella procedura di approvazione del regolamento del parco è opportuna la previsione che anche le Regioni e le Province autonome interessate, al pari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possano apportare integrazioni e modifiche. La previsione della mera facoltà, peraltro - lo sottolineo - attribuita solo alle Regioni e non alle Province autonome, di manifestare solo il dissenso non è infatti idonea ad assicurare il pieno esercizio delle prerogative costituzionalmente riconosciute in materia alle Regioni e alle Province autonome. Pertanto, riteniamo che l'emendamento 5.122 vada nella direzione di colmare questo problema che la stessa 1a Commissione permanente ha evidenziato.

Illustro infine l'emendamento 5.125, perché non condividiamo la disposizione secondo la quale, rispetto alle aree contigue, possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, specialmente se si pensa alla grande estensione del territorio protetto nazionale. Si tratta di un'imposizione di divieti assurdi che non rientrano nella giurisdizione dell'Ente parco. Allo stato attuale - lo sottolineo - la caccia nelle aree

contigue viene regolamentata dalle Regioni. Non sta bene che ora l'attività venatoria la regolamenti l'Ente parco, addirittura con il parere dell'ISPRA, parere che, nel caso delle aree protette regionali, diventa vincolante. Il paradosso - lo voglio sottolineare - è che l'Ente parco non paghi i danni causati dalla selvaggina nelle aree contigue, ma solo quelli causati all'interno dei parchi.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, vorrei illustrare una serie di emendamenti per noi abbastanza importanti e ne segnalo alcuni in particolare.

L'emendamento 5.105 chiede di rendere esplicito, anche nelle prescrizioni del piano, il divieto di realizzazione di nuove linee aeree per la distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione.

L'emendamento 5.106 riguarda un argomento che attiene alla vicenda della fauna, e ne discuteremo in seguito quando affronteremo l'articolo 9, relativo alla gestione dei piani faunistici. Ci troviamo di fronte a una questione piuttosto seria, a un problema certamente da non sottovalutare, che riguarda un po' tutto il territorio nazionale e le aree dei parchi e quelle contigue, ossia la crescita esponenziale della popolazione dei cinghiali. Dovrebbe essere assolutamente di buon senso l'accoglimento dell'emendamento 5.106, poiché rende assolutamente esplicito il divieto dell'allevamento della specie cinghiale.

Abbiamo già discusso in altri provvedimenti - e in parte ci siamo anche riusciti - del fatto di rendere espliciti i divieti di ripopolamento. La specie in questione si è diffusa in modo così pesante proprio perché, non essendo una specie autoctona ma alloctona, vi è stato negli anni un abuso dei ripopolamenti non corretti e oggi ci troviamo di fronte a un simile risultato. Pertanto, il divieto sarebbe almeno un segnale.

Anche l'emendamento 5.112 è particolarmente importante e riguarda una questione che noi riteniamo assolutamente incredibile. Nel testo che viene dalla Commissione si è stabilito - per la verità era comparso molto presto anche nel testo del relatore - di attribuire la rappresentanza esclusiva dei parchi alla Federparchi. Tutti noi non abbiamo alcuna difficoltà ad ammettere il ruolo importante svolto in questi anni di crescita del sistema delle aree protette, e quindi non è questo il punto. Qui stiamo parlando non di un giudizio sul valore o sull'operato della Federparchi, bensì del fatto che ci sembra un po' anticostituzionale attribuire una rappresentanza esclusiva degli enti parco a un'unica associazione, in contrasto anche con l'articolo 18 della Costituzione. Quindi, riterrei un elemento di buon senso il nostro emendamento che sopprime tale ipotesi.

Torno a ripetere che non si vogliono assolutamente esprimere giudizi sull'operato e il valore, ma si vuole soltanto sottolineare il fatto che, se un Ente parco non si vuole associare, non significa che venga escluso dalla rappresentanza. E questo avviene anche per l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), dal momento che ne esistono anche altre come la Lega delle Autonomie e altre piccole associazioni. In questo senso non possiamo assolutamente comprimere il principio della libera associazione che vale per tutti, per i cittadini, gli enti e le istituzioni. Per questo motivo ritengo assolutamente di buon senso la soppressione della norma in oggetto.

Desidero infine illustrare l'emendamento 5.137, che - a nostro avviso - contiene una norma di chiusura e di rafforzamento del piano. Il piano è, infatti, lo strumento principale con cui il parco consolida i principi della conservazione, compie una serie di operazioni importanti per la tutela del territorio e si dà anche degli strumenti per la gestione. La norma contenuta nell'emendamento, che presentiamo come una sorta di chiusura, prevede che a far data dall'approvazione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso e, a far data dall'approvazione, tali previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti su tutte le previsioni di piani territoriali urbanistici. Al riguardo vi è una vecchia discussione, perché ciò valeva - ad esempio - anche per le Regioni che hanno emanato negli anni delle leggi quadro sui parchi che prevedevano esplicitamente che i piani di assetto dei parchi medesimi fossero sovraordinati anche ai piani urbanistici e regolatori. E ciò vale in alcuni situazioni - non è valso sempre - e vale forse a livello nazionale. Credo che a maggior ragione oggi sarebbe assolutamente necessario approvare l'emendamento 5.137 come una sorta di norma di chiusura e anche di pulizia, per evitare le discussioni e i conflitti, anche di interpretazione, registrati nel corso degli anni.



**NUGNES** (*M5S*). Signor Presidente, l'articolo 5 contiene deroghe relative alla cattura e all'eventuale abbattimento delle specie alloctone, che costituiscono un grande danno per alcuni territori. Non ci sembrano però bastevoli il limite indicato nei piani e le indicazioni suggerite.

Con l'emendamento 5.111 si chiede che i piani di controllo indichino anche il numero totale dei capi catturabili o abbattibili, il periodo specifico entro il quale il controllo si attua e i confini precisi e le aree soggette alle operazioni di controllo, nonché i soggetti preposti a questa attività, in modo che non si finisca per vietare la caccia e poi, per altro verso, consentirla.

L'emendamento 5.113, al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 5, propone la soppressione del numero 5), che inserisce il comma 5-*bis* all'articolo 11 della legge n. 394 del 1991. Tale disposizione prevede che Federparchi diventi l'ente titolato a rappresentare tutti gli enti gestori, sebbene non lo sia attualmente e sebbene tale Federazione non sia né gratuita né, a quanto ci risulta, obbligatoria. Quindi crediamo sia una previsione assolutamente fuori norma e probabilmente anche anticostituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.117, esso contiene la richiesta, che viene dal mondo dei movimenti ambientalisti, di una maggiore partecipazione della comunità del parco - intesa anche come cittadinanza, gruppi ambientali e altro - nella formazione della cosiddetta consulta del parco di cui, appunto, tutti i portatori di interessi legittimi potranno far parte, chiaramente senza nessun gettone di presenza e aggravio per le casse dello Stato. A questo emendamento si lega il 5.118, con il quale si specifica che tutte le associazioni di enti gestori di aree protette a livello nazionale o regionale saranno rappresentanti istituzionali del settore, proprio attraverso la consulta del parco.

Con l'emendamento 5.136, si prova a eliminare il silenzio-assenso nella valutazione del piano da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle Regioni.

Un altro emendamento cui tengo in modo particolare è il 5.145. Fino ad oggi la sorveglianza e la gestione dei parchi sono state garantite dal Corpo forestale dello Stato. Quindi, ci preoccupa molto - e lo abbiamo ripetuto più volte - il previsto assorbimento nell'Arma dei carabinieri, che potrebbe creare discontinuità con la loro funzione. Si chiede, quindi, che le piante organiche dell'Ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle riserve naturali statali finora garantite dal Corpo forestale dello Stato, siano integrate dagli enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici odierni. A tale scopo si chiede che i tecnici ambientali e gli addetti alla vigilanza provenienti dal personale delle Province in via di soppressione, o in assorbimento del Corpo forestale dello Stato, siano inquadrati negli organici dei parchi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**SIMEONI** (*Misto*). Signor Presidente, l'emendamento 5.138 è volto a ripristinare e implementare le capacità e le modalità di gestione economica delle aree protette italiane. A fronte di un sempre maggiore depauperamento delle risorse che il Governo destina alle aree protette, si è andata configurando una situazione di assoluta emergenza finalizzata alla salvaguardia e alla conservazione delle stesse. Si rendono pertanto imprescindibili misure urgenti e necessarie in grado di garantire agli enti gestori una maggiore autonomia direzionale tale da consentire sia la promozione e la valorizzazione sia la tutela e la preservazione delle aree loro assegnate.

In particolare, come illustrato dal comma 2 dell'articolo 6-*bis* del disegno di legge, inserito dall'emendamento 5.138, la comunità del parco è chiamata all'elaborazione di un piano economico e sociale pluriennale volto alla promozione di attività che - come meglio specificato nel comma 3 - siano ritenute maggiormente idonee a fronteggiare le condizioni emergenziali in cui versano le aree protette. Tali attività vanno individuate, fatto salvo il rispetto della tutela del parco, in attività a carattere ludico o sportivo, nonché in quelle strettamente connesse all'istituzione dei cosiddetti ecomusei. A tale proposito appare opportuno sottolineare come detti ecomusei abbiano negli anni raggiunto notevole maturità e rilievo, rivestendo un ruolo di grande interesse presso il mondo accademico, le istituzioni locali, regionali e nazionali, le associazioni di categoria, in particolare dell'agricoltura e dell'artigianato, di operatori e soprattutto dei cittadini.

Pertanto, questo vasto movimento sociale, culturale e territoriale merita di ottenere un riconoscimento da parte del legislatore e di essere inserito nel programma di valorizzazione delle aree protette tra le altre attività meritevoli di sovvenzioni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione degli emendamenti identici 5.112, 5.113 e 5.114 e dell'emendamento 5.131.

Il parere sull'emendamento 5.141 è altresì favorevole, a condizione che la presentatrice Longo accetti la sua riformulazione, che consiste nella soppressione dell'espressione «vincolante». Per quanto riguarda l'emendamento 5.145, ne propongo la trasformazione in un ordine del giorno, altrimenti, il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno G5.100 il parere è contrario. Infine, sull'ordine del giorno G5.101, a mia firma, auspico che il Governo possa esprimere un parere favorevole.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

Sull'ordine del giorno G5.101 il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Chiedo alla senatrice Longo, prima firmataria dell'emendamento 5.141, se accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

[LONGO Eva](#) (*AL-A*). Sì, signor Presidente, e contestualmente ritiro gli altri emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Senatrice Nugnes, accetta la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 5.145?

[NUGNES](#) (*M5S*). Sì, signor Presidente, in base al principio che un ordine del giorno è sempre meglio di niente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 5.101 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.102, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «il divieto».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.105 e 5.106.

L'emendamento 5.107 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.108, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 5.109 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.110, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.111, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.112, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.113, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese, e 5.114, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 5.115 a 5.118.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.119, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.120, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.121, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.122, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 5.123 e 5.124 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.125, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.126, presentato dai senatori Ceroni e Galimberti, identico all'emendamento 5.127, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.128, presentato dal senatore Piccoli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.129, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.130, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.131, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.132 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.133, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.134, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.135, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.136, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.137, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.138, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

[SIMEONI](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMEONI *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei conoscere il parere del relatore sull'eventuale ritiro dell'emendamento e sulla sua trasformazione in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Caleo, la invito a pronunciarsi.

CALEO, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario.

SIMEONI (*Misto*). Signor Presidente, chiedo allora la votazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE**. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.138, presentato dalle senatrici Simeoni e Mussini.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.139, presentato dai senatori Floris e Galimberti.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.140, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.141 (testo 2), presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.142, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**NUGNES** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**NUGNES** (*M5S*). Signor Presidente, vorrei un chiarimento sulla modifica apportata al testo dell'emendamento 5.141, che è stato testé approvato.

**PRESIDENTE**. È stata espunta dal testo la parola «vincolante».

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.143, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 5.144 è stato ritirato.

Insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.145, senatrice Nugnes?

**NUGNES** (*M5S*). Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.145, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.101 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo docenti e studenti dell'Istituto statale di istruzione superiore «Algeri Marino» di Casoli, in provincia di Chieti, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 17,05)**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**ARRIGONI** (*LN-Aut*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 6.102. La nostra proposta vuole ripristinare il silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco, che è attualmente previsto dalla legge n. 394 del 1991. Il provvedimento in esame, infatti, elimina tale silenzio-assenso sull'inerzia dell'Ente parco nell'esprimere il parere sugli interventi infrastrutturali, anche per i casi di interventi minori. Ecco, noi riteniamo che l'inerzia colpevole dell'Ente parco, che attualmente ha sessanta giorni per potersi esprimere, non deve assolutamente determinare la paralisi dei procedimenti amministrativi dell'autorizzazione. Quindi confidiamo nell'accoglimento di questa proposta di emendamento.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**CALEO**, *relatore*. Signor Presidente esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**DEGANI**, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

**SANTANGELO** (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dal senatore Compagnone e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.101, presentato dal senatore Arrigoni.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dal senatore Arrigoni.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).



Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.103, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.104, presentato dal senatore Ceroni, fino alle parole «comuni stessi».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.105.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.106, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'ordine del giorno del senatore Arrigoni chiedo una riformulazione della parte iniziale del dispositivo nei seguenti termini: «impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare (...)».

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore Arrigoni, accoglie la riformulazione proposta dal relatore?

[ARRIGONI](#) *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.101 è improcedibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100 (testo 2), presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

**D'ALI** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**D'ALI** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nel mio intervento di ieri ho cercato di sottolineare come noi fossimo in linea con un'idea di semplificazione, oltre che di miglioramento, dell'utilizzo delle risorse e delle opportunità che le aree protette esprimono. Debbo onestamente dire che l'articolo 6 e l'articolo 7 non vanno esattamente in questa direzione. Infatti alcuni emendamenti, anche provenienti da una parte politica notoriamente molto rigorosa nell'esame delle possibilità di utilizzo delle aree protette, andavano invece proprio nella direzione della semplificazione, cosa che noi avremmo auspicato.

Vorrei che si riflettesse sul fatto che la semplificazione è indispensabile e che gli stessi Enti parco possono usufruire dei criteri di semplificazione (stessa *governance*), anche perché molto spesso le strutture di cui dispongono non sono nelle condizioni di esprimere approfondimenti tali da poter, poi, veramente coincidere con le esigenze dei cittadini.

Inoltre, mi pare di capire che, sul tema dei risarcimenti, l'articolo 7 ne voglia limitare la portata dal punto di vista dei casi. Gli emendamenti del senatore Arrigoni, invece, tendevano ad ampliarne la portata, nel senso di rendere giustizia a quella fascia di territorio che si trova a ridosso dei confini del parco e che maggiormente subisce, dal punto di vista dei danni materiali alle attività agricole, l'invasione di razze che sono giustamente protette nell'ambito dell'area dell'Ente parco. Queste aree sono quelle più esposte ai danni, sensibili e gravi, e sono oggetto di continue attenzioni da parte degli agricoltori. (*Brusio*).

Forse l'argomento può non interessare noi 315 senatori, ma interessa diverse migliaia e migliaia di operatori dei quali siamo chiamati in questa sede a sostenere le ragioni e difendere i diritti.

Da questo punto di vista, vorrei pertanto sollecitare da parte dei colleghi una maggiore attenzione su queste tematiche, che spero si possano risolvere anche in sede di legge di stabilità. Infatti, la legge prevede incentivi sia da parte dello Stato, sia da parte delle Regioni; ma ogniqualvolta un cittadino danneggiato si rivolge alla Regione o allo Stato per ottenere questi incentivi si sente rispondere che non esistono fondi nei capitoli di bilancio.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**ARRIGONI** (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei illustrare, tra gli emendamenti che ho presentato all'articolo 8, solo l'8.113, con cui chiediamo di sopprimere le *royalty* per gli impianti a biomasse che vanno contro l'attività agricola.

**NUGNES** (*M5S*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 8.165. Per togliere l'Ente parco dall'imbarazzo, dall'impaccio e dalla difficoltà di scelta nel momento in cui deve procedere a un rinnovo di concessione per aumento delle attività, visto che per il momento si prevede che le *royalty* siano date soltanto ad attività già esistenti, credo sia necessario creare un fondo ministeriale vincolato in cui far confluire questi quattrini, in modo che poi vengano distribuiti secondo le esigenze di salvaguardia degli ecosistemi, per non lasciare, appunto, gli Enti parco nell'imbarazzo di dover scegliere tra la tutela ambientale e il guadagno derivante da questi soldi. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, l'articolo 8 è - ahimè - particolarmente significativo, perché riguarda uno dei punti a nostro avviso più delicati del testo e, per quanto ci riguarda, anche più discutibili.

Ho parlato, nell'intervento in discussione generale, della possibilità di fare una riforma a costo zero. Che cosa si è messo in campo? Si è messo in campo questo meccanismo delle *royalty* che dovrebbe diventare uno degli elementi per il finanziamento. È vero che la presenza di impianti all'interno delle

aree parco deve portare - ed è giusto che sia così - a un risarcimento e a una compensazione ambientale, anche di natura economica, proprio per i problemi che questa crea, ma intanto - e su questo aspetto si è concentrato il lavoro in Commissione - deve essere, a nostro avviso, chiaramente precisato che si tratta soltanto delle *royalty* su impianti esistenti. Contemporaneamente, però, bisogna fare in modo che questo meccanismo non diventi un elemento di condizionamento dei parchi stessi e degli enti gestori dei consigli direttivi nel rilascio di nullaosta o autorizzazioni. Faccio un esempio (ho presentato anche un emendamento che riguarda la questione delle cave e delle attività estrattive): non è che uno ha una concessione per cento, duecento o mille anni, ma forse l'ha avuta per dieci o dodici anni. Nel momento in cui bisogna fare una variazione o aumentare la capacità di estrazione (ciò può riguardare questo ambito, ma potrei fare altri esempi), è evidente a tutti che, qualora il parco ha un introito, ciò può rappresentare un condizionamento anche nel rilascio di autorizzazioni. Per cui è vero che la norma si applica a impianti già esistenti, ma è vero anche che questo meccanismo produce comunque un condizionamento nel momento in cui bisogna procedere - come avviene per qualsiasi tipo di impiantistica - alle necessarie autorizzazioni per quanto riguarda allargamenti, restringimenti o altri interventi.

Per questo motivo non solo io ma anche altri senatori hanno presentato emendamenti per fare in modo che la percentuale che confluisce in questa specie di fondo cieco presso il Ministero dell'ambiente sia significativa. Gli emendamenti propongono, per esempio, che si arrivi al 70 o all'80 per cento, in modo tale che la maggior parte di queste risorse vadano in questo fondo. Non si tratta di non farle tornare ai parchi, ma è evidente che destinarle ad un fondo cieco equivale quasi al pagamento di una tassa - pensiamo alla tassa sul porto di fucile - che confluisce comunque in un fondo generale del bilancio dello Stato: poi quelle risorse saranno vincolate e destinate certamente ai parchi. L'aumento della percentuale sarebbe, a mio avviso, un elemento di precauzione anche per evitare possibilità di condizionamenti.

Vi è poi l'emendamento 8.166, con cui chiediamo che possa essere istituito un apposito fondo riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette, nonché delle aree contigue, e ovviamente facciamo una proposta su possibili finanziamenti del fondo medesimo. Si tratta di una nostra vecchia proposta; il senatore Uras ricorderà che la presentammo anche nella legge stabilità del 2014, in cui proponevamo di finanziare questo fondo attraverso un piccolo aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile. Per la verità, in quell'occasione facemmo anche una scoperta stupefacente, nel senso che ci accorgemmo che in realtà gli introiti di questa tassa sono bassissimi, ciò che lascia supporre che non la paghi praticamente nessuno. L'aumento della percentuale, e quindi la verifica, sarebbe forse anche un modo per poter riportare la legalità e dare la possibilità allo Stato di incassare queste somme.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.105, 8.116, 8.125, 8.130. Relativamente all'emendamento 8.145, il parere è favorevole previa riformulazione, ovvero eliminando le parole «alle condizioni stabilite dai Comuni». Il parere è altresì favorevole all'emendamento 8.161.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 8.149 con una riformulazione volta a sostituire le parole «70 per cento» (visto che abbiamo modificato la percentuale con l'emendamento 8.161) con «50 per cento».

Su tutti i restanti emendamenti all'articolo 8 il parere è contrario.

Esprimo infine parere contrario sull'ordine del giorno G8.100 e sull'emendamento aggiuntivo 8.0.100.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** La senatrice Saggese e il senatore Mirabelli accolgono le richieste di riformulazione avanzate dal relatore.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sulla questione in esame relativa alle percentuali io avevo presentato gli emendamenti 8.158 e 8.159 che prevedevano percentuali diverse in sostituzione di quella originaria del 30 per cento prevista al comma 1, capoverso 1-*quinqüesdecies* dell'articolo 8. Intendo quindi riformularli prevedendo, come valore percentuale proposto il 50 per cento. Ovviamente propongo di prenderne in considerazione uno solo e lo riformulo con le parole: «50 per cento».

**PRESIDENTE.** Se ho ben capito, prendiamo in esame l'emendamento 8.158, che diventa identico all'emendamento 8.161. La senatrice De Petris ritira pertanto l'emendamento 8.159, così come la senatrice Moronese ritira l'emendamento 8.160.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.100.

**SANTANGELO** (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.100, presentato dal senatore Arrigoni, fino alle parole «1-bis».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.101.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.102, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.103, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.104, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.105, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.106, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes, fino alle parole «31 dicembre».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.107.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.108, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti, identico all'emendamento 8.109, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.110, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese, fino alle parole «sia inferiore».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.111.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.112, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.113, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.114, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.115, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.116, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.117, presentato dai senatori Santangelo e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, benché la votazione si sia già svolta, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 8.117.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.118, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.119, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese, fino alle parole «le seguenti».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.120.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.121, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.122, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.123, presentato dal senatore Floris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.124, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.125, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.126, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.127, presentato dal senatore Floris e Galimberti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.128, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.129, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.130, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.131, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.132, presentato dal



senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.133, presentato dalle senatrici Donno e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.134, presentato dal senatore Zizza.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.135, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.136, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.137, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.138, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.139, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti, fino alle parole «delle entrate».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.140.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.141, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.142, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.143, presentato dalla senatrice Saggese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.144, presentato dalla

senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.145 (testo 2), presentato dalla senatrice Saggese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.146, presentato dal senatore Lucidi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.147, presentato dai senatori Ceroni e Galimberti, identico all'emendamento 8.148, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.150, presentato dal senatore Lucidi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.151, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.152, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.153, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.154, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori, fino alle parole «presente legge».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 8.155.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.156, presentato dalla senatrice Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.158 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 8.161, presentato dalla senatrice Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 8.159 e 8.160 sono stati ritirati.

Sull'emendamento 8.149 c'è stata una proposta di riformulazione da parte del relatore, su cui ovviamente è stato dato parere favorevole. Mi rivolgo dunque al presidente della 5a Commissione bilancio, senatore Tonini, per avere una sua illuminata visione a proposito dell'aspetto finanziario.

[TONINI](#) (PD). Signor Presidente, su tutto il complesso di emendamenti che prevedono diverse modulazioni quanto alla percentuale di entrate da destinare allo scopo, il parere della 5a Commissione è stato di nullaosta. Quindi, spostare l'aliquota da un livello ad un altro non cambia nulla. Essendo un fondo di nuova destinazione non ci sono problemi di copertura.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.149 (testo 2), presentato dai senatori Mirabelli e Vaccari.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, ho appena ascoltato l'intervento del Presidente della Commissione bilancio, il quale ha detto che non c'è problema se si cambiano le percentuali. È però la stessa questione che, durante l'esame degli emendamenti all'articolo 2, è stata variamente discussa questa mattina e il presidente Tonini ha confermato il parere della Commissione bilancio, non di contrarietà semplice, ma addirittura di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Era però la stessa questione, ovvero si trattava semplicemente di cambiare la percentuale di qualcosa che già c'era. Comunque, ne prendiamo atto.

[PRESIDENTE](#). Senatrice De Petris, mi sembra di aver capito che in un caso si trattasse di un fondo vecchio e nell'altro di un fondo nuovo e quindi le due considerazioni non valgono alla stessa maniera.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.162, presentato dal senatore Lucidi.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.163, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.164, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.165, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.166, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.157, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.100, presentato dalla senatrice Donno.

(Segue la votazione).

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, anche se è condivisibile l'obiettivo di trovare i finanziamenti per la gestione dei parchi vista la penuria delle risorse statali, non condividiamo la disposizione che impone delle addizionali a tutti i canoni concessori, alle concessioni idroelettriche, alle attività estrattive, al passaggio di oleodotti e metanodotti, ai beni demaniali, a titolo di contributo alle spese dell'Ente parco per il recupero della naturalità. Peraltro, tale imposizione non riguarda solo le aree interne al parco, anche perché alcune attività sono proprio vietate all'interno dei parchi, ma riguarda anche tutte le aree contigue. Sottolineo che saranno sottoposti alla nuova tassa anche gli agricoltori titolari di impianti a biomasse nelle aree del parco e nelle aree contigue.

Si tratta dunque, in ogni caso, di un innalzamento della tassazione che non si ritiene condivisibile, specialmente nel periodo di crisi economica attuale e in considerazione della difficoltà che attraversano le nostre imprese.

Confermo quindi il voto contrario all'articolo 8 da parte del Gruppo della Lega Nord.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.0.100 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, questo è un altro articolo che merita una riflessione e anche la nostra attenzione e che riguarda in particolare le questioni relative alla gestione della fauna e del contenimento della fauna selvatica. In generale, quindi, si tratta di temi che sono comparsi qua e là nella nostra discussione ma che per noi rappresentano ancora un elemento abbastanza critico per come il testo è stato alla fine approvato e licenziato dalla Commissione.

Abbiamo quindi presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo, il 9.103, che cerca di riportare a criteri assolutamente scientifici la gestione e il contenimento della fauna selvatica con particolare riguardo alle specie che creano maggiori problemi e alle specie alloctone. Ora, la discussione tra di noi è molto chiara ed è sempre stata tale. Tutti noi sappiamo, l'ho detto anche prima, che esiste il problema di dover garantire la tutela della biodiversità e quindi di dover garantire un equilibrio e una gestione molto accurata e oculata della fauna. Quanto previsto dal testo in esame a noi non pare giusto e neanche rispondente in maniera efficace al criterio fondamentale della conservazione della biodiversità, anche se è previsto un intervento dell'ISPRA. Anzitutto, noi riteniamo che questi interventi debbano essere improntati a un piano vero e proprio che consideri fondamentale l'esigenza di attivare tutti i possibili metodi alternativi e non cruenti possibili, anche nella fase di cattura e di traslocazione. In tal senso, la questione fondamentale è quella di adottare tutti gli strumenti possibili accentuando la gestione scientifica dei metodi alternativi non cruenti.

L'altro punto che a noi sembra opportuno sottolineare, per come è scritto l'articolo, è che qualora si dovesse addivenire alla necessità di interventi di controllo faunistico, anche spinti, questi devono avvenire su iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione e ad

opera del personale dipendente, dei forestali o da parte di istituti zooprofilattici. Noi dobbiamo evitare che personale esterno a questi ruoli, anche se qualificato e addestrato, possa gestire tali operazioni con un metodo che alla fine non è il più corretto. Dobbiamo assolutamente evitare che vi possa essere, anche lontanamente, una commistione tra una ipotesi che possa somigliare ad attività venatoria e il compito di tenere sotto controllo e gestire in modo adeguato la fauna selvatica. Dico questo non perché vogliamo criminalizzare l'uno o l'altro, ma perché dobbiamo essere molto chiari su questo punto, dal momento che vi sono state esperienze nelle quali gli interventi selettivi cruenti sono stati fatti da soggetti che non avevano la sola finalità del parco, ma anche altri interessi e, per quanto si trattasse di soggetti addestrati e bravi, si sono aperti molti problemi.

Riteniamo quindi che il controllo faunistico debba essere anzitutto improntato ai metodi alternativi e scientifici e a piani di gestione e che debba esserci una divisione chiara, precisa e netta tra il personale dell'ente gestore, del Corpo forestale e della polizia (quindi, anche agenti delle forze di pubblica sicurezza) e quello di associazioni di altro tipo, per quanto formato e qualificato come dice il testo. Ovviamente, tutto deve avvenire con metodi ipervalidati dall'ISPRA.

Siamo sorpresi dall'approvazione dell'emendamento 5.141 della senatrice Longo, a dimostrazione che tutte le nostre perplessità e preoccupazioni erano valide. Il relatore ha espresso parere favorevole su quella proposta, volta ad eliminare il parere vincolante dell'ISPRA sulle misure di disciplina dell'attività venatoria e così via. A maggior ragione, quindi, crediamo che in questo articolo 9 debba essere fortemente accentuato il ruolo dell'ISPRA, precisando nel dettaglio a quali criteri devono essere improntati tutti i piani di gestione faunistica.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** A nome dell'Assemblea, saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Elio Vittorini» di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 17,48)**

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

**CALEO, relatore.** Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 9.126, su cui esprimo parere favorevole a condizione che le parole: «50 per cento» vengano sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Il parere è altresì contrario su tutti gli ordini del giorno.

**DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.** Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Senatrice De Petris, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore?

**DE PETRIS (Misto-SI-SEL).** Sì, signor Presidente, la accetto.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.100, identico all'emendamento 9.101.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.100, presentato dal senatore Santangelo e da altri senatori, identico all'emendamento 9.101, presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.102, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 9.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.103, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.104, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.105, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti, identico all'emendamento 9.106, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.107, presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.108, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.109, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.111, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.112, presentato dalla



senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.113, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.114, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.115, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.116, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.117, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.118, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.119, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.120, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.121, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.122, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.123, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti, identico all'emendamento 9.124, presentato dalla senatrice Moronese e da altri

senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.125, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatore Tonini, ha dato un'occhiata all'emendamento 9.126 (testo 2)? Mi sembra che valga il discorso precedente. Abbiamo il via libera della 5a Commissione?

TONINI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.126 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.127, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.101, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dal

senatore Martelli e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.102, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.103, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.104, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, forse c'è il senatore Russo che vuole chiedere il voto elettronico. Non vorrei anticiparlo.

PRESIDENTE. Non lo vedo così convinto. Vuole chiedere il voto elettronico, senatore Russo?

RUSSO (PD). No, signor Presidente.

SANTANGELO (M5S). Infatti mi sembrava strano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 11.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.102, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.103, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad esclusione dell'emendamento 12.107 del senatore Sollo, su cui esprimo parere favorevole.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.101, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.103, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.104, presentato dalla

senatrice Nugnes e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.105, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 12.106, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.106, presentato dal senatore Floris.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.107, presentato dal senatore Sollo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento 12.108.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Onorevoli colleghi, la Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 26.105, in quanto estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame; dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 13.100, 15.0.101 e 15.0.102 relativi ai compiti del Corpo forestale dello Stato (il Corpo forestale dello Stato, infatti, è stato assorbito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 177 del 2016, nell'Arma dei carabinieri), nonché la proposta 20.101, che reca una delega al Governo senza l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento che è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 14.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.100, presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.101, presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.102, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 15 e dei relativi emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 15.0.101 e 15.0.102 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**D'ALI** *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, questo è uno degli articoli che purtroppo abbiamo intercettato come rispondenti a una logica diversa da quella che intendevamo per la composizione di questa riforma, soprattutto per quanto riguarda tutta una serie di previsioni che, nel corso della presente legislatura e di quelle precedenti, sono state fatte al fine di diminuire il gravame sanzionatorio di alcune situazioni, che non sono certamente penalmente rilevanti, ma sono amministrativamente perseguibili e non certo con questa intensità.

L'articolo 17 ripropone invece sanzioni che arrivano addirittura fino all'arresto e comunque raddoppiano le cifre esistenti, pur considerando che sono passati alcuni anni dall'introduzione della riforma. In un clima in cui, complessivamente, il Parlamento è stato più volte impegnato a depenalizzare e a diminuire sanzioni anche per reati assai lesivi del sentimento dell'opinione pubblica, continuiamo a insistere su alcuni reati che finiscono per colpire i pescatori e alcuni operatori economici che vivono ai margini delle aree protette e che, alle volte, possono, anche incolpevolmente, incappare in alcune infrazioni che dovrebbero essere di carattere solamente amministrativo. Per questo motivo abbiamo presentato una serie di emendamenti e, in ordine a questi, attendiamo un chiarimento del Governo per quanto riguarda la gestione di questi episodi da parte delle aree protette. Se ci dovesse essere un chiarimento in grado di fugare alcune nostre preoccupazioni, anticipo al relatore che, per quanto riguarda l'emendamento 17.109, potremmo anche prendere in considerazione l'ipotesi di trasformarlo in ordine del giorno. Dico questo perché molto spesso - e in questa legge la tentazione è in tal senso - andiamo a conferire rango di norma penale a provvedimenti di enti amministrativi, sovente emanati con semplici circolari. È un problema di struttura giuridica, non solo del provvedimento ma del nostro ordinamento. Da troppo tempo, purtroppo, siamo abituati, come cittadini, a subire conseguenze anche penali derivanti da circolari: per quel poco che ho appreso sui banchi di scuola e di università, nella nostra legislazione una norma penale dovrebbe essere solo norma emanata dal Parlamento e non certo norma decisa da enti di gestione amministrativa. Al riguardo vorremmo una parola di chiarezza e soprattutto vorremmo che le cifre riportate tornassero a essere l'equivalente della trasformazione delle lire in euro, senza aggravii, pur comprendendo il trascorrere del tempo. Come ho detto infatti, ci sono già termini molto elevati di sanzioni, peraltro nei confronti di categorie deboli, come quella dei pescatori, che vivono proprio ai margini della sopravvivenza e dell'equilibrio del bilancio economico delle loro attività.

**PRESIDENTE.** I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**CALEO**, *relatore.* Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione del 17.101 e 17.107 su cui esprimo parere favorevole.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritiro l'emendamento 17.0.100 e chiedo sommessamente se sia possibile trasformarlo in ordine del giorno, eliminando la parte sulla quale la Commissione bilancio si è espressa negativamente.

**DEGANI**, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.* Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

In riferimento all'emendamento 17.0.100, il Governo è favorevole ad una sua trasformazione in ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100.



SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

**D'ALI** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, avevo chiesto al Governo un punto di chiarezza sulla vicenda dell'arresto previsto su alcune modalità di attraversamento nelle zone delle aree marine. Rinnovo la richiesta al Governo, se ritiene di chiarire; diversamente voteremo l'emendamento.

PRESIDENTE. Se il Sottosegretario vuole, può rispondere, diversamente, può tacere.

**DEGANI**, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, visto che il senatore D'Alì chiede che ci si esprima, ci si esprime: non è previsto l'arresto per l'attraversamento in zona C nelle aree marine protette delle Egadi, ma il rilascio di un'autorizzazione per il passaggio.

La condotta penalmente rilevante è quella connessa al rilascio delle reti da strascico durante il passaggio che in ogni caso, per essere segnalata al magistrato, richiede la contestazione in flagranza da parte della capitaneria.

**D'ALI** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, la precisazione del Governo, che rimane naturalmente agli atti del dibattito, configura un comportamento non ortodosso da parte di chi viene eventualmente perseguito, in questo caso anche con l'arresto. Per quanto io sia concettualmente contrario ad applicare una norma penale di questo tipo, se effettivamente essa si applica solamente a chi effettua violazioni in maniera così palese e nel farlo viene colto in flagranza di reato, ritiro l'emendamento 17.100.

**PRESIDENTE**. L'emendamento 17.100 è quindi ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.101, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 17.102 e 17.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.104, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.105, presentato dal senatore D'Alì.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.106, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.107, presentato dal senatore D'Alì.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

[GALIMBERTI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 17.107 che abbiamo appena votato.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.108.

[D'ALI](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, come preannunciato in sede di illustrazione degli emendamenti, l'intervento del Governo mi spinge a ritirare gli emendamenti 17.108 e 17.109 e a trasformarli in un ordine del giorno, il cui testo ho già trasmesso al relatore e, se possibile, vorrei far pervenire anche al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, il relatore è contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Senatore D'Alì, mantiene gli emendamenti?

D'ALI' (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente, li mantengo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.108, presentato dal senatore D'Alì.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.109, presentato dal senatore D'Alì.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G17.0.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

[LIUZZI](#) (*CoR*). Signor Presidente, vorrei illustrare l'ordine del giorno G18.100, che potrebbe essere preso in considerazione laddove gli emendamenti all'articolo 18 non siano stati recepiti né dal relatore, né dal Governo.

In particolare, mi riferisco alla richiesta di istituzione del parco nazionale del Barsento, ovvero in una zona ad alta valenza naturalistica, storica e archeologica in Puglia, e precisamente sulla Murgia dei trulli, in provincia di Bari. Se non si interviene e anche presto, potremmo farci sfuggire l'occasione di normare un ecosistema che va assolutamente tutelato e salvaguardato.

Pertanto, ritengo che ci siano tutte le condizioni per poter impegnare il Governo affinché tale parco prenda finalmente vita, anche in considerazione di un lunghissimo *iter* per il regime di tutela che le amministrazioni locali e la Regione Puglia avevano iniziato. Ricordo che già nel 1976 quest'area venne sottoposta al regime di salvaguardia attraverso l'istituzione di un'oasi di protezione faunistica. Nel frattempo, le amministrazioni locali di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano hanno

provveduto ad individuare ed approvare una delimitazione del potenziale parco e la Regione Puglia ha emanato una normativa conseguenziale.

Oggi, purtroppo, a distanza di tanti anni, non è ancora operante un regime di tutela. Per questa ragione, propongo sia gli emendamenti, che eventualmente sarei disponibile a ritirare, sia l'ordine del giorno che impegna il Governo a valutare la necessità di istituire questo parco.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G18.100.

**CALEO, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G18.100 a condizione che il dispositivo sia riformulato come segue: «a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di una riserva naturale nelle zone del Barento, assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al suo funzionamento».

**DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Senatore Liuzzi, accoglie la proposta di riformulazione?

**LIUZZI (CoR).** Sì, signor Presidente, e chiedo che l'ordine del giorno, così riformulato, sia posto in votazione.

**STEFANO (Misto-MovPugliaPiù).** Chiedo di sottoscrivere l'ordine del giorno G18.100 (testo 2).

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G18.100 (testo 2).

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.100 (testo 2), presentato dal senatore Liuzzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti volti a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18.

**CALEO, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.0.100 (testo 3) mentre il parere è contrario sugli emendamenti restanti.

**DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.100 (testo 3), presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva. (v. Allegato B).**

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 18.0.101 a 18.0.104.

Passiamo all'emendamento 18.0.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**LIUZZI (CoR).** Signor Presidente, essendo stato approvato l'ordine del giorno G18.100 (testo 2), ritiro gli emendamenti 18.0.105 e 18.0.106.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Passiamo all'emendamento 19.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 20.100 e ovviamente parere favorevole sull'emendamento 20.0.100, a mia firma.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, non ho capito le ragioni dell'inammissibilità dell'emendamento 20.101, di cui sono prima firmataria.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.101 è stato dichiarato inammissibile in quanto reca una delega al Governo senza che vi sia l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). L'emendamento prevede che il Governo sia delegato ad adottare un decreto legislativo per l'istituzione del parco e a predisporre l'intesa con la Regione: quella è l'indicazione ed è chiarissima.

PRESIDENTE. Mancano i principi e i criteri direttivi della delega. Per la Presidenza è inammissibile.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). In che senso mancano? La delega è all'istituzione del parco.

PRESIDENTE. L'emendamento prevede che «Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi (...) un decreto legislativo», ma poi mancano i principi e i criteri direttivi. La delega non si può formulare così.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). La delega è all'istituzione del parco nazionale.

PRESIDENTE. Qui c'è una delega al Governo...

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). ...ad adottare, d'intesa con la Regione, un decreto legislativo per l'istituzione del parco dell'Appia antica e dell'Agro Romano.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, le rileggo il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, alla quale entrambi apparteniamo, sull'emendamento 20.101. Il parere è non ostativo, a condizione che nelle disposizioni di delega ivi prevista siano inseriti i principi e i criteri direttivi, nel rispetto dell'articolo 76 della Costituzione. Essi, infatti, mancano.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Propongo allora una riformulazione dell'emendamento, eliminando la delega al Governo e prevedendo direttamente l'istituzione del parco.

PRESIDENTE. Il testo, in tal caso, dovrebbe essere rimandato in 5<sup>a</sup> Commissione per il parere e si ferma...

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Lo so. Guardi, lo vedremo in Commissione pareri, ma è evidente che il principio direttivo della delega è esattamente quello dell'istituzione del parco e quindi, onestamente, non capisco le ragioni. Ovviamente non è colpa sua, ma è evidente in maniera palese quale sia il criterio.

**PRESIDENTE**. Purtroppo sull'inammissibilità non ho alcun margine di manovra.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 20.101 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.100, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

L'emendamento 21.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**NUGNES** (*M5S*). Signor Presidente, ecco come arriviamo al parere unico: l'Ente parco si avvale della

possibilità di formulare anche il parere ambientale, togliendo questa prerogativa agli enti preposti, ossia alle sovrintendenze. Durante la discussione generale, abbiamo ascoltato qualche collega dire che le sovrintendenze sono degli impicci alla libera imprenditoria, alle attività che fanno progredire questo Paese. Noi non la pensiamo assolutamente così. Riteniamo, invece, che questo gioco delle parti volto ad inserire il parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella definizione del piano, e quindi delle linee guida del piano, per poi toglierlo in fase di autorizzazione dei lavori a fasi, sia proprio il classico gioco delle tre carte. Io mi figuro come si chieda il parere per fare le migliori linee guida possibili e poi ci sfugga qualcosa quando dobbiamo dare l'autorizzazione ambientale perché non ci sono le competenze (e si torna sul concetto di competenze) per concedere quell'autorizzazione ambientale. Avremo, come dire, un manuale di riferimento e ci prenderemo l'ardire di stabilire se le opere previste sono conformi.

Io credo che questo sia gravissimo ma, tra l'altro, è in perfetta linea con quello che sta succedendo in questa legislatura perché noi stiamo andando in quella direzione. Abbiamo un provvedimento che è proprio una autorizzazione ambientale semplificata. Vorrei mostrarle la foto di una pavimentazione fatta a Lecce, dove è stato messo asfalto davanti ad una chiesa barocca. Avverrà questo perché noi rimediamo *ex post*, quando le cose sono già fatte, anche con la SCIA 2. Prima si realizzano le opere e poi semmai si valuta che esse non erano conformi, ma non si può rimediare quando il danno è stato già fatto. Questa non si chiama semplificazione.

Stiamo facendo un danno gravissimo al nostro patrimonio culturale e non ci rendiamo conto che il patrimonio che abbiamo - naturalistico e culturale - non è nostro: appartiene ai nostri figli e ai nostri nipoti. Appartiene al futuro. (*Applausi dal Gruppo M5S*). E noi non possiamo svenderlo come invece stiamo facendo con questo provvedimento che mercifica anche i parchi e le risorse naturali. Lo stiamo facendo con altri provvedimenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[CALEO](#), *relatore*. Signor Presidente, ho evitato di intervenire su gran parte degli emendamenti presentati perché in discussione generale avevo già dato ampie spiegazioni, ma su questo punto, anche per tranquillizzare i colleghi senatori su ciò che stanno per votare, vorrei chiarire cosa abbiamo introdotto, in accordo con il MIBACT e con l'Osservatorio delle politiche culturali del Ministero, all'interno del quale si trovano tutte le più grandi componenti associazionistiche, ma anche gli esperti d'arte e di beni paesaggistici. (*Commenti della senatrice Nugnes*).

Noi abbiamo votato un articolo, in precedenza, che impone ai parchi di redigere il piano del parco tenendo conto dei piani paesaggistici delle rispettive Regioni. In assenza dei piani paesaggistici (e sono pochissime le Regioni che li hanno), si prendono a riferimento gli articoli del codice Urbani, che determinano i vincoli del paesaggio. Non solo: il parco deve fare la valutazione ambientale strategica, cosa che non era prevista prima. Ebbene, noi diciamo che, una volta approvato il piano del parco e introiettate le normative paesaggistiche, ci sembra inutile esprimere il doppio parere. Il parco, infatti, si è già uniformato alle normative del codice Urbani e non serve perdere del tempo in ulteriori verifiche; non a caso su questo punto, che sta molto a cuore al MIBACT, è stato dato parere favorevole.

Volevo tranquillizzare i colleghi sul fatto che non ci sarà nessuno sfregio, nessuna violenza ai beni paesaggistici. Anzi, secondo me, con questo sistema, noi li tuteleremo ancora di più. Sulle competenze, in questi anni, all'interno delle aree protette, sono arrivate le migliori competenze che possiamo avere per quanto riguarda la parte tecnica. Invito, quindi, i senatori a stare tranquilli. Non votiamo nulla di strano. Non c'è la libera uscita ai violentatori del paesaggio. Anzi, c'è maggiore tutela e rigore.

Per questi motivi, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 22.100 è stato ritirato.



Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.101.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.101, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.102, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.103, presentato dalla senatrice Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B).

Passiamo all'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CALEO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull'emendamento 24.0.101, chiedo al presentatore, senatore Dalla Tor, se è disponibile a trasformarlo in ordine del giorno. In quel caso, il parere sarebbe favorevole.

[DEGANI](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al senatore Dalla Tor se accetta la proposta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 24.0.101 avanzata dal relatore.

[DALLA TOR](#) (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, per me sarebbe stato importante che l'emendamento venisse accettato...

PRESIDENTE. Senatore Dalla Tor, consideri che su questo vi è anche il parere contrario della 5ª Commissione.

DALLA TOR (AP (NCD-UDC)). Per me non c'è un problema di costi. Comunque mi fa piacere che ci sia la disponibilità ad accettare un ordine del giorno su questo tema.



Accolgo quindi la proposta del relatore ed ho già predisposto un testo da trasmettere al relatore e al Governo.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.100, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 24.101, presentato dai senatori Piccoli e Galimberti, fino alle parole «*la seguente*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 24.102 e 24.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.104, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.105, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.106, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.107, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 24.0.100 è improcedibile.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.0.101 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.102, presentato dalla senatrice Longo Eva e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

**MUNERATO** (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, l'articolo 25 del disegno di legge sulle aree protette reca delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po.

L'istituzione di questo Parco non consentirebbe di tutelare adeguatamente le popolazioni residenti in questa splendida area del Paese, che correrebbero il rischio di essere penalizzate. Infatti, le disposizioni citate dall'articolo 25 non si porrebbero nella prospettiva delle esigenze attuali, in cui le attività umane sarebbero gravemente appesantite dai vincoli imposti e dalla pianificazione del Parco.

Insieme al collega Amidei ho presentato degli emendamenti per difendere la gente e coloro che da tanti anni, da generazioni, svolgono la propria attività lavorativa all'interno del Parco. Abbiamo presentato l'emendamento 25.102, con cui chiediamo di prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo e garantiscano un maggior controllo, nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore.

Inoltre, ci chiediamo come verrà regolamentata la caccia nel momento in cui si prevede in capo al costituendo Ente parco, quando le stesse regole sottendono alle norme regionali.

Con l'emendamento 25.101 chiediamo che la sede operativa degli organi del Parco del Delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale e, quindi, nella Provincia di Rovigo. Non si può prescindere dalla peculiarità di un territorio e dalle esigenze dello stesso, nonché dalle attività presenti e future e non si può e non si deve procedere in alcun modo senza prima aver tenuto in debita considerazione la volontà della gente locale che vi abita e opera, direttamente o attraverso le proprie rappresentanze. Per questo motivo, abbiamo presentato gli emendamenti 25.103 e 25.104, affinché abbiate il tempo necessario per ascoltare il nostro territorio prima di adottare il decreto.

Preannuncio che, nel caso di mancato accoglimento degli emendamenti illustrati, il voto della componente Fare! del Gruppo Misto voterà in senso contrario all'articolo 25.

**NUGNES** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**NUGNES** (*M5S*). Signor Presidente, nella precedente votazione l'intenzione del Gruppo era di astenersi.

**PRESIDENTE**. La Presidenza ne prende atto.

I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

**CALEO**, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 25.105, su cui esprimo parere favorevole a condizione che vengano espunte le parole: «con i relativi regolamenti».

Sull'ordine del giorno G25.100 esprimo parere favorevole.

**DEGANI**, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Senatore Vaccari, è d'accordo con la riformulazione dell'emendamento 25.105 proposta dal relatore?

**VACCARI** (*PD*). Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.100.

**SANTANGELO** (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.100, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 25.105 (testo 2) del senatore Vaccari.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.101.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto favorevole su questo emendamento e su tutti i successivi a prima firma del senatore Amidei.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.101, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.102, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.103, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.104.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.105 (testo 2), presentato dal senatore Vaccari e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.106, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.107, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.108, presentato dal senatore Amidei.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.109, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

[BELLLOT](#) (Misto-Fare!). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT (*Misto-Fare!*). Signor Presidente, vorrei segnalare che il mio voto sull'emendamento 25.100 era favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, sottoscrivo, a nome di tutto il Gruppo, l'ordine del giorno G25.100 del senatore Amidei.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.100, presentato dal senatore Amidei e da altri senatori.

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

[ARRIGONI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, la posizione del Gruppo Lega Nord sull'articolo 25, che recita «Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po», ritengo che rappresenti anche quella della Regione Veneto sull'ipotesi di istituzione di questo parco interregionale. Tale posizione segue gli incontri che si stanno svolgendo sul territorio con i sindaci e con i rappresentanti di categoria. In primo luogo, vi è la contrarietà assoluta all'ipotesi di parco nazionale. La *governance* deve rimanere in capo ai territori. Non è accettabile il concetto che il costituendo parco unico sia prodromico alla nascita di un parco nazionale, come ha affermato il collega Caleo nella sua relazione al provvedimento. Ricordo che la trattativa avviata con la Regione Veneto e il Governo partiva dal concetto di legge speciale sul Delta e presupponeva un'ipotesi di coordinamento gestionale tra i due parchi e non un parco nazionale.

Vi è contrarietà netta all'ampliamento della superficie del parco e all'introduzione di nuovi vincoli sul territorio. Il parco deve essere interpretato non come camicia di forza, ma come elemento di sviluppo e promozione del territorio e delle attività umane in esso esistenti, in particolare la pesca, la vallicoltura, l'agricoltura e la caccia. Deve essere dunque chiaro il ruolo necessario delle attività umane per la vivibilità, la manutenzione e la produttività del Delta.

Essendo la parte veneta del parco quella di maggior valore naturalistico e avendo peculiarità del punto di vista ambientale economico e sociale del tutto distinte da quella emiliana, dovrà necessariamente avere adeguata rappresentanza e propria autonomia gestionale in seno al costituendo ente. Vogliamo poi capire se e quante risorse saranno destinate dal Governo al predetto parco; dovrà, infine, esserci il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali e delle categorie produttive. Non verrebbe mai accettato un parco che risulta il frutto della sola visione delle associazioni ambientaliste e che scavalchi i rappresentanti istituzionali ed economici del territorio.

Ritengo dunque che la decisione finale della Regione Veneto sul decreto legislativo del Governo sarà presa alla luce dei precedenti aspetti e dopo aver sentito il territorio. Per il Gruppo Lega Nord-Autonomie deve rimanere un punto fermo che nessuna decisione dovrà essere imposta dall'alto e senza il pieno coinvolgimento della popolazione. La Regione si farà garante di questo.

Alla luce di questi nostri rilievi, nonché preoccupazioni, il Gruppo Lega Nord-Autonomie esprimerà un voto di astensione sull'articolo 25 in attesa dell'esercizio della delega da parte del Governo per l'espressione di un parere finale complessivo.

[VACCARI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (*PD*). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto per il Partito Democratico,

esprimendo il voto convintamente favorevole sui contenuti dell'articolo 25, che è frutto innanzitutto di ritardi nella realizzazione di quello che doveva già essere un parco interregionale. Opportunamente le due Regioni, Emilia-Romagna e Veneto, e i due Ministeri, dell'ambiente e dei beni culturali, hanno convenuto sulla necessità, ma soprattutto sull'opportunità di rilanciare questo strumento e questa occasione di sviluppo sostenibile dei territori. Nell'articolo 25 non si fa altro che ribadire questo aspetto: pertanto, non c'è alcun parco nazionale all'orizzonte, bensì ci sono indirizzi chiari su come dovrà svilupparsi l'esercizio della delega da parte del Governo, sulla base di una indicazione molto precisa, vale a dire la delega potrà essere esercitata con l'intesa delle due Regioni. Dunque le preoccupazioni che il collega Arrigoni illustrava mi sembrano quantomeno infondate rispetto al contenuto vero dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**CALEO, relatore.** Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 26 e sugli ordini del giorno e parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 26.0.100 (testo 2) del senatore Fravezzi.

**DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.100.

**SANTANGELO (M5S).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.100, presentato dal senatore Piccoli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.101, presentato dalle senatrici Nugnes e Moronese.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.102, presentato dalle senatrici Moronese e Nugnes.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.103, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.104, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

L'emendamento 26.105 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.100, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Fravezzi e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti, avendo effettuato più di 200 votazioni e per dare continuità alle dichiarazioni di voto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 10 novembre 2016

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 10 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 18,55)*.

*Allegato A*

#### DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette ([119](#) - 1004-1034-1931-2012)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Nuove disposizioni in materia di aree protette (119)

Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette (1004)

Nuove norme in materia di parchi e aree protette (1034)

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco (1931)

Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali (2012)

#### ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)*



1. Alla legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, dopo le parole: «entro il territorio del parco» sono inserite le seguenti: «e nelle aree ad esso contigue»;

2) al comma 2, dopo la lettera *h*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*h-bis*) il divieto di esercitazioni militari»;

3) al comma 3, alla lettera *a*) è premessa la seguente:

«*0a*) l'attività venatoria»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*)»;

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5-bis*. È riconosciuta alla Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) la titolarità della rappresentanza istituzionale in via generale degli enti gestori delle aree protette. In considerazione della rappresentanza istituzionale ad essa riconosciuta, Federparchi, nel proprio statuto, garantisce la facoltà di accesso alla federazione a tutte le aree protette e principi di funzionamento e di partecipazione democratici»;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'Ente parco, previo parere della Comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle regioni interessate e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'Ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo. Ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, la proposta definitiva di regolamento è sottoposta per l'intesa alla regione che si esprime entro tre mesi, decorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dalla trasmissione, da parte dell'Ente parco, del regolamento adottato senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'Ente parco alcuna integrazione o modifica, o che la regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è approvato dal Ministro nel testo adottato dall'Ente parco. Il regolamento acquista efficacia decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici alle previsioni del regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione»;

b) all'articolo 12:

1) la lettera *e*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*e*) valori naturali e culturali presenti nel territorio del parco e valutazione del loro stato di conservazione; servizi ecosistemici forniti dal territorio del parco e loro classificazione dal punto di vista qualitativo nonché valutazione dal punto di vista quantitativo; identificazione e valutazione delle pressioni e delle minacce per i valori naturali e culturali e per i servizi ecosistemici e analisi delle cause, dei fattori e delle tendenze, con particolare riferimento ai cambiamenti globali ed alle attività antropiche presenti nel territorio del parco e nel territorio limitrofo; definizione degli obiettivi di conservazione dei valori naturali e culturali e modalità di valorizzazione dei servizi ecosistemici del parco»;

2) al comma 1, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) iniziative atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti;

*e-ter*) mantenimento e recupero degli ecosistemi e delle caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed *habitat* naturali, promozione dell'agricoltura biologica e biodinamica, mantenimento e recupero del

patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato e promozione del turismo naturalistico, culturale e scolastico»;

3) al comma 2, lettera *a*), le parole: «riserve integrali» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva integrale»;

4) al comma 2, lettera *b*), le parole: «riserve generali orientate» sono sostituite dalle seguenti: «zone di riserva generale orientata»;

5) al comma 2, lettera *c*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

6) al comma 2, lettera *d*), le parole: «aree di» sono sostituite dalle seguenti: «zone di»;

7) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il piano reca altresì l'indicazione di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d'intesa con la regione. Rispetto alle aree contigue possono essere previste dal regolamento del parco misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente parco, sentiti la regione e l'ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell'ISPRA, e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua. Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venatoria.

2-ter. Ai fini di cui al comma 1, lettera *e-bis*), il piano può prevedere in particolare contratti di collaborazione e convenzioni con le aziende agricole singole o associate presenti nel territorio del parco ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; servizi di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi mediante atti di concessione sulla base di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche o *habitat* naturali; l'agevolazione o la promozione del restauro dei beni archeologici, storici e culturali e di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo connesso alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i soggetti diversamente abili.

2-quater. Le attività di cui ai commi 2-bis e 2-ter devono essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

8) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

4. Il piano trasmesso alla regione è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle unioni montane dei comuni e delle regioni interessate. Entro tale termine chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le zone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2, ovvero d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le zone di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, e le aree contigue di cui al comma 2-*bis*, approva il piano tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso in sede di valutazione ambientale strategica e nel rispetto del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito ai sensi del comma 3.

5. Qualora il piano non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione da parte dell'Ente parco, esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

*c)* i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 14 sono abrogati;

*d)* all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Strumento di attuazione delle finalità del parco naturale regionale è il piano per il parco»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine nel piano per il parco sono inserite indicazioni per la promozione delle attività compatibili»;

3) al comma 4, le parole: «Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Al finanziamento del piano per il parco»;

*e)* all'articolo 26, comma 1, le parole: «pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «per il parco di cui all'articolo 25»;

*f)* l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32. -- (*Pianificazione e regolamentazione delle aree contigue*). -- 1. Il regolamento per l'area protetta regionale contiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, le eventuali misure di disciplina dell'attività venatoria, previa acquisizione del parere vincolante dell'ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime.

2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l'attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua, salvi i divieti e le prescrizioni che l'ente gestore dell'area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

**5.100**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. - (*Regolamento del parco*). - 1. L'Ente parco adotta un regolamento generale o diversi regolamenti tematici con i quali disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 ed il rispetto delle

caratteristiche naturali, paesaggistiche, storiche e culturali proprie del territorio dell'area naturale protetta, i regolamenti del parco disciplinano in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, compreso il piano del colore per i centri urbani ricadenti nel territorio del parco;
- b) le opere, gli interventi e le attività che non richiedono il preventivo nulla osta dell'ente parco o prevedono una procedura semplificata per la presentazione della richiesta del nulla osta previsto dal successivo articolo 13;
- c) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agrosilvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali e del turismo naturalistico ed ambientale, con particolare riferimento a specifiche tipologie di attività che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o habitat del parco particolarmente vulnerabili;
- e) lo svolgimento di attività educative, di ricerca scientifica e bio sanitaria;
- f) lo svolgimento di attività fotografiche e cinematografiche professionali e ad uso commerciale che possono determinare pressioni e minacce alla fauna e flora selvatiche o habitat del parco particolarmente vulnerabili;
- g) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- h) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, e del welfare sociale, con particolare riferimento alle attività svolte da soggetti del terzo settore e da imprese agricole multifunzionali in base al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- i) lo svolgimento delle attività da affidare a giovani che partecipano al servizio civile nazionale
- l) lo svolgimento di stage e tirocini per studenti e giovani laureati nell'ambito delle attività e strutture dell'ente parco;
- m) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

3. I regolamenti del parco disciplinano e valorizzano altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio e ne prevedono la salvaguardia anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di conservazione della biodiversità e i divieti previsti dal comma 4 del presente articolo;

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flore e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, la tutela del paesaggio ed il mantenimento dei servizi ecosistemici. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agrosilvopastorali, nonché l'introduzione di specie alloctone, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche di rifiuti, nonché l'asportazione di minerali e le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) la realizzazione di escavazioni e movimenti terra negli alvei e lungo le sponde fluviali che possano alterare gli equilibri idrogeologici e la conservazione della vegetazione ripariale;
- e) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

- h) l'uso di fuochi all'aperto, se non autorizzati dall'ente parco;
- i) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo;
- j) la realizzazione di esercitazioni militari e loro simulazioni a scopo ricreativo;
- k) la realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 20 kw e di impianti fotovoltaici a terre;
- l) la realizzazione di linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kv.
- m) l'allevamento del cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio del parco.

5. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 4. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 4, le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre gravi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e valì data dall'ISPRA.

6. È vietata l'introduzione in natura della specie cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori di tutte le province in cui ricadano, in tutto o in parte, aree protette di cui all'articolo 2 della presente legge, ivi inclusi i siti della rete Natura 2000 istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 2009/147/CE del Consiglio del 30 novembre 2009. Tale divieto riguarda anche l'allevamento della specie che non sia condotto in strutture in grado di garantire fuga e dispersione degli animali e che siano realizzate e gestite secondo protocollo elaborato dall'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

7. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

8. I regolamenti del parco sono adottati dal consiglio direttivo, sentita la comunità del parco, ed inviati al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità. Decorso 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del parco il parere si considera positivo per silenzio assenso. La Comunità del parco entro i 120 giorni può inviare osservazioni e proposte di emendamenti al testo presentato dall'Ente parco. Il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle osservazioni e richieste di emendamenti presentate dalla comunità del parco adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento. Dopo l'adozione il regolamento viene inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare per la verifica della sua legittimità, il Ministero acquisito il parere del Consiglio di Stato può rinviare il testo al consiglio direttivo con osservazioni e richieste di modifica. il regolamento acquista efficacia dopo tre mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro

applicazione"»).

**5.101**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

**5.102**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

**5.103**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «e nelle» inserire le seguenti: «eventuali».

**5.104**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «il divieto» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta, in fine, la seguente» con le seguenti: «sono aggiunte, in fine, le seguenti»;*

2) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h-ter) il divieto di realizzazione di impianti eolici per la produzione di energia di potenza superiore a 50 kw».*

**5.105**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta, in fine, la seguente» con le parole: «sono aggiunte, in fine, le seguenti»;*

2) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h-ter) il divieto di realizzazione di nuove linee aeree di distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore a 220 Kw».*

**5.106**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunta, in fine, la seguente» con le parole: «sono aggiunte, in fine, le seguenti»;*

2) *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*«h-ter) il divieto di esercitare l'allevamento della specie cinghiale (Sus scrofa)».*

**5.107**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

*«2-bis) al comma 2, lettera d), dopo la parola: "educative", aggiungere le seguenti: "compresa l'attività cinofila, con l'individuazione di apposite zone deputate all'allenamento e all'addestramento dei cani, alle prove cinofile e alle gare"».*

**5.108**



[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

**5.109**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere il capoverso 0a.

**5.110**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3.1) al comma 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, ad eccezione dei residenti nei comuni che ricadono nell'area del parco muniti di idoneo titolo di porto e trasporto rilasciato della competente autorità di pubblica sicurezza e dei transiti connessi allo svolgimento dell'attività venatoria nei periodi in cui essa è consentita e regolamentata;».

**5.111**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire il capoverso «4» con il seguente:

«4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Le deroghe prevedono che le eventuali catture e gli eventuali abbattimenti selettivi, che si rendano necessari per ricomporre gravi squilibri ecologici, accertati dall'ente parco, e che comunque non possono avere ad oggetto le specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, siano subordinati alla verifica e all'attuazione di metodi alternativi alla cattura o all'abbattimento e inseriti in specifici piani di controllo da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I piani di controllo indicano il numero totale di capi catturabili o abbattibili, il periodo entro il quale il controllo si attua e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di controllo indicano altresì i tempi e i modi della verifica della loro attuazione nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati in tempi utili a sospendere tempestivamente il piano nel momento in cui ne siano raggiunti gli obiettivi. Il piano di controllo si realizza per iniziativa e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ente parco ed è attuato dal personale dell'ente o da persone da esso autorizzate, con priorità data agli imprenditori agricoli che siano proprietari o conduttori di fondi agricoli ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, tramite specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'attuazione del piano avviene previa abilitazione rilasciata dall'ente parco a seguito di corsi di formazione e vali data dall'ISPRA».

**5.112**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Approvato**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

**5.113**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

**Id. em. 5.112**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

**5.114**

[ARRIGONI](#)

**Id. em. 5.112**

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

**5.115**

[ARRIGONI](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.112**

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo le parole: «garantisce la facoltà di accesso» inserire la seguente: «gratuito».

**5.116**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.112**

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «5-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «ispirati a norme di trasparenza, universalità di accesso e garanzia di rappresentanza».

**5.117**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.112**

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo il capoverso «5-bis», inserire il seguente:

«5-ter. Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini e del partenariato economico e sociale locale, la Comunità del Parco istituisce la Consulta del Parco, costituita dai portatori di interessi legittimi. Una rappresentanza della Consulta farà parte della Comunità del Parco ed avrà funzione consultiva e voto limitato secondo quanto stabilisce lo Statuto. Ai membri della Consulta del Parco non è corrisposto alcun gettone di presenza e alcuna indennità».

**5.118**

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Precluso dall'approvazione dell'em. 5.112**

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo il capoverso «5-bis», inserire il seguente:

«5-ter. Tutte le associazioni di enti gestori di aree protette a livello nazionale o regionale sono rappresentanti istituzionali del settore e sono parte della Consulta del Parco».

**5.119**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), numero 6) al capoverso 6), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire i periodi da:* «Il regolamento del parco» *fino a:* «trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita» *con i seguenti:* «Il regolamento del parco è approvato dal Consiglio direttivo sentita la comunità del parco e d'intesa con le regioni interessate, ed inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità suggerendo eventuali modifiche o integrazioni. Decorsi 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del Parco il regolamento si intende adottato per silenzio assenso. In caso di modifiche o integrazioni di cui al presente comma, il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi dal ricevimento delle stesse, adotta il regolamento, motivando il loro mancato accoglimento;

b) *dopo le parole:* «il regolamento è approvato» *sostituire la parola:* «Ministro» *con le seguenti:* «Consiglio direttivo».

**5.120**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), numero 6), capoverso «6», quarto periodo, sostituire le parole: «allo scadere del suddetto termine» con le seguenti: «entro i successivi 30 giorni».

**5.121**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), numero 6), capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «decorsi quali l'intesa si intende acquisita» con le seguenti: «anche formulando modifiche e integrazioni».

**5.122**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a), numero 6), capoverso «6», quinto periodo, dopo le parole: «senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituire la parola: «abbia» con le seguenti: «o la Regione interessata abbiano».

**5.123**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), al numero 1), capoverso «e)», sopprimere le parole: «e nel territorio limitrofo».

**5.124**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso «2-bis».

**5.125**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 7), sopprimere il capoverso 2-bis».

**5.126**

[CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le parole:«in coerenza con la pianificazione urbanistica».

**5.127**

[ARRIGONI](#)

**Id. em. 5.126**

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo inserire le parole: «in coerenza con la pianificazione urbanistica».

**5.128**

[PICCOLI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-bis», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle misure già adottate alloro interno in relazione all'attuazione della politica agricola comune ed alla tutela ambientale».

**5.129**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «e può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia comprendente l'area contigua» con le seguenti: «e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nei Comuni che ricadono nell'area del parco e dell'area contigua e dai soggetti espressamente autorizzati dall'Ente parco in base al comma 5 dell'articolo 11».

**5.130**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia» con le seguenti: «residenza anagrafica nell'ambito territoriale».

**5.131**

[NUGNES](#)

**Approvato**

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-ter», dopo le parole: «, nel rispetto delle esigenze di

conservazione del parco,» aggiungere le seguenti: «e della biodiversità».

**5.132**

[PICCOLI](#)

**Improcedibile**

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso «2-ter», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«; la concessione di incentivi alle aziende agricole sulle quali ricadono obblighi maggiori o più stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa europea e nazionale».

**5.133**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire il capoverso 3, con i seguenti:

«3. Il piano è adottato dall'ente parco entro trentasei mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, adottato dal consiglio direttivo, è trasmesso alle regioni ed ai comuni interessati dal parco con la richiesta di osservazioni.

3-bis in caso di inosservanza del termine dei trentasei mesi per l'adozione del piano di cui al comma 3, l'ente parco viene commissariato. Qualora il piano adottato dall'ente parco non venga approvato entro ventiquattro mesi dalle regioni, il Ministero dell'ambiente convoca per l'approvazione una conferenza di servizi con l'ente parco e le regioni interessate; qualora l'intesa non sia raggiunta entro i successivi quattro mesi il Ministro dell'ambiente rimette la questione al consiglio dei ministri che decide in via definitiva».

**5.134**

[NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso «3», dopo le parole: «attività culturali e del turismo» inserire le seguenti: «e del Ministero dell'Ambiente e del territorio e del mare».

**5.135**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso «4», sopprimere le parole: «le zone di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, e».

**5.136**

[NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso «5», dopo le parole: «Ente Parco», inserire le seguenti: «scattano sanzioni amministrative e disciplinari a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare.

*Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole:* «esso è approvato, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».

**5.137**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), numero 8), dopo il comma 5, aggiungere i seguente:

«5-bis. A far data dall'adozione del piano non sono consentiti all'interno del parco interventi in

contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dall'approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici».

**5.138**

[SIMEONI](#), [MUSSINI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*Consequentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

*«Art. 6-bis.*

*(Attività di valorizzazione dei parchi nazionali)*

«1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; il riconoscimento di ecomusei promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva; l'istituzione di centri di interpretazione del territorio multi disciplinari; l'allestimento di impianti per attività ludiche e sportive, da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni; la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, ludiche e sportive, di servizi sociali ed ecomuseali promossi nell'ambito di iniziative di cittadinanza attiva, di biblioteche e opere di restauro di beni naturali e culturali, nonché di ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, la cittadinanza attiva, nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi naturali, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione».

**5.139**

[FLORIS](#), [GALIMBERTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

*«c-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*"5-bis. Per svolgere attività di visita guidata all'interno dell'area protetta, occorre possedere il titolo di guida esclusiva del parco"».*

**5.140**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**5.141**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**V. testo 2**

Al comma 1, lettera f), al capoverso «Art. 32.», dopo le parole: «attività venatoria» sopprimere le seguenti: «previa acquisizione del parere vincolante dell'ISPRA».

**5.141 (testo 2)**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Approvato**

Al comma 1, lettera f), al capoverso «Art. 32.», dopo le parole: «attività venatoria» sopprimere la parola: «vincolante».

**5.142**

[NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettere f), capoverso «Art. 32.», dopo le parole: «tutela dell'ambiente» inserire le seguenti «e della».

**5.143**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 32.», comma 2, sostituire le parole: «facoltà di accesso all'ambito territoriale di caccia» con le seguenti: «residenza anagrafica nell'ambito territoriale».

**5.144**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Ritirato**

Al comma 1, lettera f), al capoverso «Art. 32.», comma 2), dopo le parole: «area contigua», sopprimere dalla parola: «salvi» alle parole: «specie di animali».

**5.145**

[NUGNES](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G5.145**

Al comma 1 dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis.* le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi».

**G5.145 (già em. 5.145)**

[NUGNES](#)

**Approvato**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.145.

**G5.100**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb. - A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge reca modifiche all'articolo II della legge 394 del 1991 che fissa gli obiettivi e le questioni che vengono disciplinate con il regolamento del Parco, ampliando la disciplina del regolamento anche ai territori contigui al Parco;

tale ampliamento delle competenze dell'Ente parco, anche al di fuori del perimetro del parco rischia di vincolare eccessivamente i comuni che, in quanto non rientranti nel perimetro del parco, non dispongono di vantaggi generati dall'istituzione del parco,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, nell'ambito dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 5 e di approvazione dei regolamenti dei parchi nazionali, per non penalizzare i territori delle aree contigue dei parchi con norme regolamentari vincolanti e non condivise dai comuni interessati.

#### **G5.101**

Il Relatore

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A,  
premesso che:

la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi), istituita nel 1998 per ampliare le competenze del coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Regionali anche alle aree protette nazionali, rappresenta oggi il 100% dei parchi nazionali, il 77% dei quelli regionali, il 78% delle aree marine protette, 12 enti pubblici (tra i quali 5 regioni) importanti associazioni ambientaliste come CAI, Legambiente, Marevivo o soggetti gestionali di esse come WWF Oasi. Inoltre dal 2012 tre rappresentanti dell'ANCI, sono invitati permanenti al direttivo nazionale della federazione;

considerato che:

da giugno 2008, la Federparchi si è inoltre costituita quale sezione italiana di Europarc Federation, entrando a far parte, con i propri associati, di un'organizzazione che associa ad oggi quasi 600 istituzioni ed Enti incaricati della gestione di oltre 400 aree protette in 38 Paesi europei. Assumendo un ruolo di riferimento importante su alcune tematiche fondamentali come la diffusione della carta europea del turismo sostenibile;

federparchi si è dotata di un modello organizzativo che, indipendentemente dall'ampiezza o dalla categoria dell'area protetta, garantisce nel consiglio una rappresentanza equilibrata di tutte le categorie degli enti gestori (Parchi Nazionali e Regionali, Aree Marina Protette, Associazioni ambientaliste, Enti locali). Garantendo lo svolgimento di almeno due assemblee dei soci all'anno e di un congresso ogni 3 anni;

tenuto conto inoltre che:

soprattutto negli ultimi anni la federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali è stato l'interlocutore principale delle istituzioni in materia di tutela e gestione delle aree protette, sia che questo abbia riguardato la modifica di leggi regionali, come sta avvenendo attualmente in Liguria, Lombardia e Campania, sia per quello che ha riguardato la modifica della legge quadro nazionale, la 394/91,

impegna il Governo a riconoscere la rappresentanza istituzionale del sistema delle aree protette italiane da parte della Federparchi, così come indicato da una prassi consolidata di rapporti e relazioni intercorse con gli altri soggetti istituzionali e il Governo stesso.

---

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

**Approvato**

*(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- *(Nulla osta)*. -- 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento



ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, chi vi abbia interesse può agire ai sensi dell'articolo 31, commi da 1 a 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato nell'albo *on line* dell'Ente parco per la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di cui al comma 1».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**6.100**

[COMPAGNONE](#), [Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Respinto**

Sopprimere l'articolo.

**6.101**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Verifica di conformità*) - 1. L'autorità competente al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento.

2. Ai fini della verifica di conformità di cui al comma 1, l'autorità competente acquisisce il parere dell'Ente parco, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di concessione o autorizzazione. In caso di indizione della conferenza di servizi da parte dell'autorità competente, il parere dell'Ente parco è reso ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241».

**6.102**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato».

**6.103**

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [COTTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 13.» sopprimere i commi 2 e 3.

**6.104**

[CERONI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «stessi.» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 letto d) agli interventi di cui al comma 3-*quater*, direttamente dai comuni stessi.

3-*ter*. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-*quater*. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 3-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;

- b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
  - c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
  - d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
  - e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
  - f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta. 3-quinques.
- Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 1-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1».

#### 6.105

#### [ARRIGONI](#)

##### **Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'articolo 12 comma 2 lettera d) agli interventi di cui al comma 6, direttamente dai comuni stessi.

3-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

3-quater Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 4 l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

- a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
- b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
- c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
- d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
- e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
- f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

3-quinques. ve sia fatto uso della disposizione di cui al comma 4, il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 4».

#### 6.106

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [ROCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

##### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Non sono soggette al nulla osta le opere interne agli edifici esistenti. L'Ente parco può disporre, qualora previsto dal regolamento di cui all'articolo 11, che il nulla-osta sia sostituito da dichiarazione asseverata del progettista che attesti la conformità delle opere alle prescrizioni del Piano o del regolamento del Parco, esclusivamente per le seguenti categorie di interventi:

- a) interventi sui prospetti degli edifici esistenti e nelle aree di stretta pertinenza degli edifici stessi, quali arredi, accessi pedonali o carrabili e relative opere accessorie;
- b) interventi di adeguamento antisismico, per il contenimento dei consumi energetici, per il superamento delle barriere architettoniche degli edifici esistenti e la realizzazione di volumi tecnici accessori di volume non superiore a 10 metri cubi;
- c) interventi di arredo urbano e stradale, di sistemazione a verde e di installazione di cabine e

accessori per impianti tecnologici nei centri abitati esistenti;

d) interventi per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture temporanee o removibili destinate alle attività agro-silvo-pastorali».

**G6.100**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.-A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 13 della legge 394 del 1991 che disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'Ente parco su concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco;

la nuova formulazione dell'articolo 13 elimina il silenzio assenso per decorrenza dei termini, in caso di inerzia dell'Ente, e tale previsione potrebbe bloccare qualsiasi attività all'interno del perimetro del parco,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, per introdurre misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione di opere e interventi «minori» non sostanziali, e compatibili con gli strumenti urbanistici comunali, come le manutenzioni e ristrutturazioni edilizie, la realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati o la manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta, che prescindono dal nulla osta del parco, così da snellire i relativi *iter* e il carico delle amministrazioni competenti.

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 15 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «del parco» sono sostituite dalle seguenti «nel parco»;

b) al comma 7, le parole: «e risarcimenti» sono soppresse.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**7.100**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Sopprimere l'articolo.

**7.101**

[ARRIGONI](#)

**Improcedibile**

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle aree contigue del parco"».

**G7.100**

[ARRIGONI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 15 della legge 394 del 1991 in materia di indennizzi, da una parte eliminando la previsione di risarcimenti e dall'altra prevedendo eventuali indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica limitatamente all'interno del perimetro del parco;

una delle modifiche sostanziali che il disegno di legge introduce nella legge 394 del 1991 è quella dell'estensione delle norme e dei limiti imposti dal regolamento del parco anche alle aree contigue del parco,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, per introdurre misure che prevedono la possibilità di indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica anche nelle aree contigue del parco.

#### **G7.100 (testo 2)**

[ARRIGONI](#)

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge reca modifiche all'articolo 15 della legge 394 del 1991 in materia di indennizzi, da una parte eliminando la previsione di risarcimenti e dall'altra prevedendo eventuali indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica limitatamente all'interno del perimetro del parco;

una delle modifiche sostanziali che il disegno di legge introduce nella legge 394 del 1991 è quella dell'estensione delle norme e dei limiti imposti dal regolamento del parco anche alle aree contigue del parco,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, per introdurre misure che prevedono la possibilità di indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica anche nelle aree contigue del parco.

#### **ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

##### **Art. 8.**

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* I titolari di concessioni di derivazione d'acqua, esercitate attraverso impianti per la produzione di energia elettrica in esercizio, di potenza superiore a 100 kw, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi le opere di presa collocate all'interno di aree protette o i cui effetti ricadano sulle medesime aree, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-ter.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari ad un terzo del canone di concessione.

*1-quater.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kw di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le

modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-quinquies.* I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, all'1 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-sexies.* I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-*bis* e 1-*quater* e di potenza superiore a 100 kw, ubicati nel territorio dell'area protetta ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore dell'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kw di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-septies.* I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area medesima, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

*1-octies.* I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 10 per cento del canone di concessione.

*1-novies.* Gli enti gestori dell'area protetta possono deliberare che ciascun visitatore versi un corrispettivo per i servizi offerti nel territorio dell'area protetta.

*1-decies.* Costituiscono entrate dell'ente gestore dell'area protetta i proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica catturata o abbattuta ai sensi dell'articolo 11.1.

*1-undecies.* I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni. La concessione è rinnovata automaticamente allo scadere, salvo motivato diniego del soggetto concedente. L'ente gestore dell'area protetta può concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un canone, ferma restando l'attività di vigilanza e sorveglianza

prevista dall'articolo 21. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concessionario.

*1-duodecies.* L'ente gestore dell'area protetta può concedere, anche a titolo oneroso, il proprio marchio di qualità a servizi e prodotti locali che soddisfino requisiti di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale. Nell'ipotesi di cui al presente comma l'ente gestore è tenuto a predisporre uno o più regolamenti per attività o servizi omogenei recanti i requisiti minimi di qualità da garantire nonché a svolgere attività di controllo.

*1-terdecies.* L'ente gestore dell'area protetta può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni riconosciute o fondazioni. Le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività del parco e quella privata.

*1-quaterdecies.* A decorrere dall'anno 2017 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

*1-quinquiesdecies.* Il 30 per cento delle entrate relative alle aree protette nazionali di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies e 1-octies è versato dagli enti gestori ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito fondo per le aree protette, da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede con proprio decreto alla ripartizione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema, in particolare per garantire la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*1-sexiesdecies.* Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquiesdecies si applicano ai parchi nazionali, alle aree protette marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, ove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema.

*1-septiesdecies.* L'ente gestore e i soggetti di cui al presente articolo disciplinano a mezzo di negozi giuridici ogni altro aspetto. Le clausole apposte in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle e integrano l'ipotesi di responsabilità amministrativa per il personale pubblico e di illecito civile per il soggetto privato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

2. All'articolo 48, comma 3, lettera a), del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «università statali,» sono inserite le seguenti: «enti parco,».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**8.100**

[ARRIGONI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «1-bis,» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sopprimere i capoversi: «1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, 1-quinquiesdecies».

**8.101**

[ARRIGONI](#)

**Precluso**

Al comma 1, sopprimere il capoverso: «1-bis».

**8.102**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-undecies, sopprimere le seguenti parole ovunque ricorrano: «alla data di entrata in vigore della presente



disposizione» e «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

*Conseguentemente, al comma 1-sexiesdecies aggiungere in fine, il seguente periodo: «1 commi da 1-bis a 1-octies e il comma 1-undecies trovano applicazione esclusivamente per le concessioni o autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge o per interventi, impianti ed opere realizzati in virtù del nuovo titolo».*

**8.103**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «o i cui effetti ricadano sulle medesime aree».

**8.104**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

**8.105**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e del Ministro dello sviluppo economico».

**8.106**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «31 dicembre» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire le parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione» ovunque ricorrano, con le seguenti: «esistenti alla data del 31 dicembre 2016».

**8.107**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire le parole: «già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione» ovunque ricorrano nel testo, con le seguenti: «esistenti alla data del 31 dicembre 2015».

**8.108**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, al capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12», con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta».

**8.109**

[ARRIGONI](#)

**Id. em. 8.108**

Al comma 1, capoverso «1-ter», sostituire le parole: «nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12», con le seguenti: «nel territorio dell'area protetta».

**8.110**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «sia inferiore» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «una somma pari ad un terzo del canone di concessione», con le seguenti: «una somma, commisurata al tipo e alla qualità del materiale annualmente estratto, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore al 50 per cento del canone di concessione».

**8.111**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «una somma pari ad un terzo del canone di concessione», con le seguenti: «una somma, commisurata al tipo e alla qualità del materiale



annualmente estratto, il cui ammontare, definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore ad un terzo del canone di concessione».

**8.112**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-ter» sostituire le parole: «ad un terzo del», con le seguenti: «almeno pari al».

**8.113**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

**8.114**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-quater» sopprimere le seguenti: «superiore a 50 kw».

**8.115**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-quater» sostituire le parole: «6 euro per ogni Kw» con le seguenti: «12 euro per ogni Kw.».

**8.116**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «l-quater», dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e del Ministro dello sviluppo economico».

**8.117**

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#) (\*)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente: «I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi o gassosi, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente all'ente gestore dell'area protetta, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 20 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. Alla scadenza delle concessioni delle coltivazioni esistenti non saranno più rinnovate o rilasciate altre autorizzazioni per raggiungere gli obiettivi concordati per la realizzazione del "buono stato ecologico" già previsti Direttiva 2008/56/CE».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**8.118**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-quinquies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

**8.119**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «l-quinquies», sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

**8.120**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «l-quinquies», sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

**8.121**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo il capoverso «l-quinquies», inserire il seguente:

«l-quinquies.1. I titolari delle concessioni di cui al comma 1-quinquies cessano comunque l'attività estrattiva all'interno dell'area protetta a decorrere dal 1° gennaio 2020 e provvedono al ripristino ambientale dello stato dei luoghi, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ente parco».

**8.122**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-sexies.

**8.123**

[FLORIS](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-sexies», dopo le parole: «nel territorio dell'area protetta» inserire le seguenti: «e nelle aree contigue».

**8.124**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso: «l-sexies», sostituire le parole: «pari in sede di prima applicazione a euro 1» con le seguenti: «pari a euro 0,5».

**8.125**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «l-sexies», dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e del Ministro dello sviluppo economico».

**8.126**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-septies.

**8.127**

[FLORIS](#), [GALIMBERTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-septies», dopo le parole: «I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metano dotti e elettrodotti», inserire le seguenti: «e carbondotti».

**8.128**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-septies», apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il numero: «100», con il seguente: «500»;
- b) sostituire il numero: «30», con il seguente: «250»;
- c) sostituire il numero: «50», con il seguente: «150»;
- d) sostituire il numero: «20», con il seguente: «100».

**8.129**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-septies», dopo le parole: «una somma», aggiungere le seguenti: «il cui ammontare definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore».

*Conseguentemente sopprimere la parola: «pari».*

**8.130**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «1-septies», dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e del Ministro dello sviluppo economico».

**8.131**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-septies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato».

**8.132**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-octies.

**8.133**

[DONNO](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1 capoverso «1-octies», dopo le parole: «campo boa» aggiungere le seguenti: « , lido balneare».

**8.134**

[ZIZZA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-octies», dopo le parole: «posto barca», inserire le seguenti: «e lido balneare».

**8.135**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-octies», sopprimere le parole: «e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12».

**8.136**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «è pari al 10 per cento del canone di concessione», con le seguenti: «il cui ammontare definito da apposita convenzione stipulata con l'ente di gestione, non sia inferiore al 10 per cento del canone di concessione».

*Conseguentemente sopprimere la parola: «pari».*

**8.137**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-octies», sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

**8.138**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-decies».

**8.139**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «delle entrate» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «1-decies», dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 11.1.» aggiungere il seguente periodo: «L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui al medesimo articolo 11».

**8.140**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «1-decies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'ammontare e le modalità di riscossione e di gestione delle entrate derivanti dagli eventuali canoni di cui al precedente periodo saranno disciplinati dall'ente di gestione dell'area protetta con apposite previsioni interne al proprio regolamento di cui all'articolo 11».

**8.141**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-decies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli enti di gestione predispongono apposito piano di abbattimento per le specie non protette da normativa europea, solo dopo aver effettuato un'approfondita indagine conoscitiva e un censimento delle specie presenti all'interno del parco».

**8.142**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere il capoverso «1-undecies».

**8.143**

[SAGGESE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-undecies», sostituire il primo periodo con il seguente: «I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non siano stati già affidati in concessione a soggetti terzi sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, e di quelli comunali, che possono essere dati in concessione gratuita all'ente gestore alle condizioni stabilite dai comuni».

**8.144**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-undecies», sopprimere le parole: «, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale,».

**8.145**

[SAGGESE](#)

**V. testo 2**

Al comma 1, capoverso «1-undecies», primo periodo, sostituire le parole: «sono dati» con le seguenti: «possono essere dati, alle condizioni stabilite dai Comuni».

**8.145 (testo 2)**

[SAGGESE](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «l-undecies», primo periodo, sostituire le parole: «sono dati» con le seguenti: «possono essere dati».

**8.146**

[LUCIDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-duodecies», sopprimere le parole: «anche a titolo oneroso».

**8.147**

[CERONI](#), [GALIMBERTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-duodecies», alla fine del primo periodo inserire le parole: «, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali».

**8.148**

[ARRIGONI](#)

**Id. em. 8.147**

Al comma 1, capoverso «l-duodecies», alla fine del primo periodo inserire le parole: «, oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali».

**8.150**

[LUCIDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-duodecies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma l-duodecies si applicano ai prodotti dell'area marina Mentone -Ventimiglia caratterizzata dalla pesca tipica del Gambero Rosso».

**8.151**

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-terdecies», dopo le parole: «devono essere dirette» aggiungere la seguente: «esclusivamente».

**8.152**

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-terdecies» dopo le parole: «di conflitto di interesse tra l'attività» sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «del parco».

**8.153**

[LUCIDI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «l-quaterdecies» aggiungere, infine, le seguenti parole: «in particolare per garantire la gestione e lo sviluppo della Rete Natura 2000 istituita ai sensi della direttiva 92/43/CE».

**8.154**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «presente legge.» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, sostituire il capoverso «l-quinquiesdecies» con il seguente:

«l-quinquiesdecies. I contributi previsti dai commi l-bis, l-ter, l-quater, l-quinquies, l-sexies, l-septies, l-octies, sono previsti esclusivamente per le opere e gli impianti presenti o autorizzati nel territorio del parco e nell'area contigua al momento dell'approvazione della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve.

**8.155**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Precluso**

Al comma 1, sostituire il capoverso «1-quinquiesdecies» con il seguente: «1-quinquiesdecies. I contributi previsti dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies, sono previsti esclusivamente per le opere e gli impianti presenti o autorizzati nel territorio del parco e nell'area contigua al momento dell'approvazione della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri».

**8.156**

[MORONESE](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», sostituire le parole: «il 30 per cento delle entrate», con le seguenti: «le entrate».

**8.158**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

**V. testo 2**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», sostituire le parole: «Il 30 per cento», con le seguenti: «L'80 per cento».

*Consequentemente al capoverso «1-sexiesdecies», sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «80 per cento».*

**8.158 (testo 2)**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «'50 per cento».

**8.159**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», sostituire le parole: «Il 30 per cento» con le parole: «Il 70 per cento».

*Consequentemente al capo verso «1-sexiesdecies», sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «70 per cento».*

**8.160**

[MORONESE](#)

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», sostituire le parole «30 per cento», con le seguenti: «il 70 per cento».

**8.161**

[MORONESE](#)

**Id. em. 8.158 (testo 2)**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «il 50 per cento».

**8.149**

[MIRABELLI](#), [VACCARI](#)

**V. testo 2**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il restante 70 per cento delle entrate è destinata prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco».

**8.149 (testo 2)**

[MIRABELLI](#), [VACCARI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il restante 50 per cento delle entrate è destinato prioritariamente dagli enti gestori al finanziamento di politiche e piani per la conservazione e la tutela della biodiversità nell'area parco».

**8.162**

[LUCIDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1-quinquiesdecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai parchi nazionali, alle aree marine protette, alle riserve marine, ai parchi regionali e alle riserve naturali terrestri, dove necessario attraverso il recepimento da parte delle normative regionali di settore, che individuano nella Regione il soggetto al quale versare la quota del 30 per cento per l'organizzazione del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti e azioni di sistema».

**8.163**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo il capoverso «1-sexiesdecies», inserire il seguente: «1-sexiesdecies-bis. Al fine di assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta e la tutela dell'ambiente, il piano di gestione definisce vincoli stringenti per la caccia, la pesca, le attività estrattive nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1-bis, 1-quater, 1-sexies, 1-septies del presente articolo».

**8.164**

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

**Respinto**

Al comma 1, dopo il capoverso «1-septiesdecies» aggiungere il seguente: «1-septiesdecies-bis. I contributi, di cui ai precedenti commi, si intendono raddoppiati nel caso in cui gli impianti si trovino nelle aree ricadenti in Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione o Zone di Protezione Speciale (ZPS)».

**8.165**

[NUGNES](#)

**Respinto**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare un Fondo in cui confluiscono i proventi derivanti dalle concessioni e autorizzazioni previste dall'articolo 8 della presente legge e destinato a promuovere la realizzazione di progetti di conservazione degli Enti parco».

**8.166**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEFANO](#)

**Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4-*quater*. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-*bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni"».

**8.157**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#)

**Respinto**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "città d'arte", sono inserite le seguenti: "e i comuni il cui territorio, o parte di esso, è incluso in una area naturale protetta istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Per i comuni il cui territorio, o parte di esso, è incluso in una area naturale protetta, la destinazione del gettito agli interventi di cui al presente comma è approvata d'intesa con l'ente parco"».

**G8.100**

[DONNO](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame dell'AS. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A,  
premesso che:

la riserva naturale di Torre Guaceto è un'area protetta situata nell'alto Salento, a pochi chilometri da Carovigno (Brindisi);

la riserva naturale rappresenta una risorsa inestimabile per le proprie caratteristiche ambientali, paesaggistiche, marine e faunistiche; il consorzio che gestisce l'area ha come obiettivo quello della salvaguarda dell'eco sistema della riserva, per la conservazione delle risorse naturali;

considerato che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame introduce modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 relative, al comma 1-*quinqies*, alle attività dei titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

innumerevoli multinazionali hanno ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'ambiente a ricercare idrocarburi mediante *air gun* in una area marina di 745 chilometri quadrati che va da Vieste (Foggia) fino a Brindisi;

le concessioni suddette riguardano attività che distano solo 40 miglia, dalla riserva naturale di Torre Guaceto,

si impegna il Governo a intraprendere tutte le iniziative normative nel rispetto delle competenze regionali, al fine di tutelare la riserva naturale di Torre Guaceto.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 8

**8.0.100**

[PICCOLI](#)

**Improcedibile**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Dopo l'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è introdotto il seguente:

"16-*bis*. - (Contributo ordinario per gli enti di gestione dei parchi nazionali). - 1. A partire dal

primo esercizio di bilancio successivo all'entrata in vigore della presente legge, i parchi nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, entro 30 giorni precedenti all'approvazione del bilancio, di ricevere un contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente inferiore del 5 per cento rispetto a quello stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Il contributo ordinario, al netto della diminuzione di cui al presente articolo, può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, nonché dell'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dell'articolo 1 comma 138 e comma 141 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dei risparmi di spesa previsti dal decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, purché non produca impegni di carattere pluriennale.

3. La quote di risparmio di cui al comma 1 vengono trasferite annualmente dal Ministero dell'ambiente a quello dell'economia e delle finanze.

4. I termini per la gestione contabile previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998 n. 439 e relativi alla loro applicazione per gli enti parco nazionali sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso ivi contenuta costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge"».

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

### **Approvato nel testo emendato**

*(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 11.1 -- (*Gestione della fauna selvatica*). -- 1. Gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Per la redazione, la gestione e l'aggiornamento dei piani l'ente gestore dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con università ed enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

2. I piani per la gestione di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o *habitat* ritenuti particolarmente vulnerabili; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

3. Gli interventi di gestione della fauna selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture.

5. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*decies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.

7. Una quota pari al 2 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica».

2. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

#### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

##### 9.100

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

##### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

##### 9.101

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

##### **Id. em. 9.100**

Sopprimere l'articolo.

##### 9.102

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

##### **Respinto**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991*). - 1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:

"Art. 11.1.

(*Gestione della fauna selvatica*)

1. Gli interventi di gestione della fauna selvatica nelle aree protette e nelle aree contigue, che comportano catture ed abbattimenti selettivi, quali attività di pubblico interesse organizzate dal soggetto gestore a fini di tutela della biodiversità, non costituiscono in nessun caso esercizio di attività venatoria.

2. La gestione della fauna selvatica attraverso catture e abbattimenti selettivi è finalizzata a prevenire o ridurre i danni alla biodiversità e ai servizi ecosistemici, compatibilmente con il generale obiettivo di assicurare la conservazione delle specie a livello nazionale. Nel caso delle specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, il controllo è finalizzato alla eradicazione o al contenimento delle popolazioni al fine di mitigarne gli impatti.

3. Gli interventi di controllo faunistico, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.

4. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati.

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

5. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica. Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta.

6. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di controllo faunistico ai sensi dei commi 3, 4 e 5 che non rispettino obiettivi e prescrizioni del piano di gestione si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale. Fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

7. Gli enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

8. Alla legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge"».

### **9.103**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEANO](#)

### **Respinto**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (*Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991*). "Art. 11.1 - (*Contenimento della fauna selvatica*). - 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992" con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli

pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed *habitat* di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.

3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157 e all'articolo 30 della presente legge.

5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-*undecies*, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.

6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti"».

#### **9.104**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1 capoverso «Art. 11.1», comma 1, sostituire le parole:«della specie di uccelli e mammiferi» con le seguenti: «della fauna selvatica».

#### **9.105**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e nelle aree contigue».

#### **9.106**

[ARRIGONI](#)

#### **Id. em. 9.105**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e nelle aree contigue».

#### **9.107**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, dopo le parole: «previo parere» sopprimere le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

#### **9.108**

[ARRIGONI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «vincolante».

#### **9.109**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:« , le modalità,

le tecniche».

**9.110**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole da: «o di specie della fauna o flora selvatiche» fino alla fine del comma.

*Consequentemente sopprimere il comma 2.*

**9.111**

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, dopo la parola: «alloctone» aggiungere le seguenti: «compresi i cinghiali».

**9.112**

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, dopo le parole: «; per tutte le specie» sopprimere le parole: «ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I».

**9.113**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli Enti Parco possono, in caso di necessità, predisporre il prelievo dei "capi sanitari"».

**9.114**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «sia di cattura che di abbattimento» con le seguenti: «devono impiegare di norma metodi non cruenti e».

**9.115**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole: «o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati da ISPRA.» con le parole: «dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza».

*Consequentemente al capo verso comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

**9.116**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 3, sopprimere le parole: «le validati dall'ISPRA».

**9.117**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157.».

**9.118**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**



Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 4, dopo le parole: «tramite catture» aggiungere le seguenti: «ed eventuale successivo abbattimento».

**9.119**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. La gestione della fauna selvatica di cui al comma 1, qualora preveda prelievo diretto mediante cattura o abbattimento selettivo, richiede il preventivo e vincolante parere dell'ISPRA. In ogni caso le catture e gli abbattimenti selettivi devono escludere significativi impatti negativi sulle specie non oggetto di intervento ed è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) per tutte le specie, con esclusione delle specie di cui all'articolo 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, del cinghiale e delle specie alloctone, il controllo viene praticato in attuazione di un piano elaborato sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, recante l'indicazione degli obiettivi da conseguire e dei metodi da utilizzare;

b) per il cinghiale il controllo è praticato secondo specifici piani di gestione da sottoporre al parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). I piani indicano il numero di capi abbattibili in totale, il periodo entro il quale si attua il controllo numerico e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani indicano altresì i tempi e i modi della verifica del rispetto degli obiettivi e prescrizioni, nonché i soggetti preposti alla raccolta dei dati sulle catture e sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere in tempo il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati;

c) per le specie alloctone, ad esclusione delle specie in allegato I, il controllo è effettuato, con l'obiettivo dell'eradicazione, sulla base del parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o di un protocollo pluriennale di intesa stipulato con lo stesso Istituto.

4-ter. Per le catture l'Ente parco si avvale con priorità della collaborazione di imprenditori agricoli singoli o in forma associata, stipulando specifiche convenzioni ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevedano obbligatoriamente la formazione degli operatori e le modalità di cattura ammissibili. Per gli abbattimenti selettivi ritenuti necessari per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) e della fauna alloctona invasiva l'organismo di gestione del parco si avvale altresì di persone dotate di licenza di caccia in base alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa realizzazione di un corso di formazione sul controllo selettivo della fauna selvatica. Gli abbattimenti selettivi sono consentiti esclusivamente per appostamento con fucile ad anima rigata munito di ottica. Per gli abbattimenti selettivi nell'area del parco sono in ogni caso vietate le tecniche di caccia in forma collettiva della braccata, della girata e della battuta».

**9.120**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al personale di enti o organismi pubblici che abbia effettuato interventi di controllo faunistico non conformi alle modalità predeterminate o altresì responsabile di soggetti privati che abbiano effettuato interventi di controllo faunistico non conformi si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati responsabili di interventi di controllo faunistico non conformi ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione anche per il futuro dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio Nazionale».

**9.121**

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 5 sostituire le parole: «stabilite dall'ente o organismo di appartenenza» con le seguenti: «di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157 del 1992».

**9.122**



[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica».

**9.123**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sopprimere il comma 7.

**9.124**

[MORONESE](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Id. em. 9.123**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» sopprimere il comma 7.

**9.125**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1», sostituire il comma 7 con il seguente:

«Gli introiti ottenuti dalla vendita dei capi abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere utilizzati a fini di recupero ambientale sul territorio del Parco e/o Ente».

**9.126**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**V. testo 2**

Al comma 1, capoverso «7», sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

**9.126 (testo 2)**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «7», sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

**9.127**

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 11.1» alla rubrica dopo la parola: «gestione» inserire le seguenti: «e controllo selettivo».

**G9.100**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge 394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;

gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa, stipulati con l'ISPRA;

tali piani prevedono anche l'impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire tramite catture;

la normativa vigente, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, vieta l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole, delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate, prevedendo piani faunistico-venatori nelle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità

con aree naturali protette o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e immettere la specie cinghiale;

lo stesso articolo prevede il controllo delle popolazioni e l'eradicazione di specie come talpe, ratti, topi propriamente detti e nutrie,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative indirizzate a prevedere la possibilità di abbattimento e non la semplice cattura degli animali per i quali si ritiene opportuno il contenimento.

#### **G9.101**

#### **ARRIGONI**

#### **Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge inserisce un nuovo articolo 11.1 nella legge 394 del 1991, in materia di gestione della fauna selvatica nelle aree protette;

gli interventi di gestione delle specie di uccelli e mammiferi sono definiti con specifici piani e con protocolli pluriennali di intesa stipulati con l'ISPRA;

gli enti gestori nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica dispongono degli animali catturati o abbattuti,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché negli atti di attuazione dell'articolo 9 sia previsto che i capi abbattuti devono essere posti in vendita attraverso asta pubblica, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.

#### **ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

#### **Art. 10.**

#### **Approvato**

*(Modifica dell'articolo 18 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 18 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. -- *(Istituzione di aree protette marine)*. -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per le aree di interesse militare, con il Ministro della difesa, sentiti le regioni, le province, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituisce con proprio decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal programma di cui all'articolo 19-bis della presente legge. Ai fini dell'istituzione, della valutazione dell'effettiva necessità di tutela e della classificazione in area protetta marina, è effettuato un adeguato studio sugli aspetti ambientali e socio-economici dell'area, per individuare gli elementi naturali sensibili e i fattori di pressione, quali la popolazione residente, le presenze turistiche, le attività economiche, le attività di pesca, gli impianti industriali e turistici, la fruizione nautica, la navigazione, la produzione di rifiuti solidi urbani, la quantità e la qualità dei rifiuti industriali e degli scarichi idrici, le modalità di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani e industriali e i consumi di acqua. La relativa istruttoria tecnica preliminare è svolta dall'ISPRA nell'ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, sentiti i portatori di interesse presenti sul territorio, per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Gli enti gestori delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 19-bis, verificano, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni dei decreti istitutivi concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela, nonché le discipline di dettaglio previste dal regolamento dell'area protetta, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area e, ove ritenuto opportuno, propongono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento. L'istruttoria tecnica per l'aggiornamento è svolta con la medesima procedura di cui al

comma 1 del presente articolo.

3. I pareri richiesti agli enti territoriali di cui al comma 1 sono rilasciati entro sessanta giorni dalla richiesta della competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Decorso tale termine, il parere si intende favorevolmente acquisito.

4. Con riferimento all'istituzione delle aree protette marine, possono essere stipulati accordi di programma fra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le aree protette marine e i parchi nazionali con estensione a mare possono essere istituiti nelle aree marine di reperimento di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 36 della presente legge, nonché nei siti della "rete Natura 2000", in particolare ai fini della tutela dell'avifauna marina o delle specie animali e vegetali.

5. Il decreto istitutivo di un'area protetta marina contiene le definizioni, la denominazione, le finalità e la delimitazione dell'area, le attività non consentite, la zonazione e la disciplina delle attività consentite e prevede la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 9. Lo stesso decreto individua il soggetto a cui è affidata la gestione dell'area.

6. Il decreto di cui al comma 5 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo nelle aree protette marine, anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione delle stesse, sono disciplinati in rapporto alla zonazione dell'area, con le seguenti modalità:

- a) in zona A, non possono essere adottati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti a fini di sicurezza o ricerca scientifica;
- b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti d'intesa con l'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;
- c) in zona C e D, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle autorità competenti previo parere dell'ente gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive».

#### EMENDAMENTI

##### 10.100

[ARRIGONI](#)

##### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, sostituire le parole: «sentiti Regioni,» con le seguenti: «d'intesa con la Regione e sentiti».

##### 10.101

[MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

##### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18», comma 1, al terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: «sentiti i portatori di interesse» aggiungere la parola: «collettivo»;
- b) sostituire le parole: «per il tramite delle» con le parole: «e le»;
- c) sostituire le parole: «di categoria» con le parole: «non governative».

##### 10.102

[ARRIGONI](#)

##### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 4, secondo capoverso, sostituire le parole: «i parchi nazionali con estensione a mare» con le seguenti: «i parchi nazionali e regionali con estensione a mare».

##### 10.103

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

##### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, lettera b), dopo le parole: «o rinnovati dalle autorità competenti», sostituire le parole: «d'intesa con» con le seguenti: «sentito».

**10.104**

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 18», al comma 7, lettera c), dopo le parole: «o rinnovati dalle autorità competenti» sostituire le parole: «previo parere del», con la seguente: «sentito».

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

**Approvato**

*(Modifica dell'articolo 19 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 -- (*Gestione delle aree protette marine*). -- 1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato dall'ente gestore con il controllo e secondo gli indirizzi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata prioritariamente ad un consorzio di gestione costituito tra enti locali, enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni di protezione ambientale riconosciute, salvo che per comprovati motivi che ne impediscano la costituzione. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area protetta marina a cui deve attenersi l'ente gestore.

3. Entro un anno dall'affidamento della gestione l'ente gestore, in considerazione delle peculiarità e delle specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, formula la proposta di regolamento di organizzazione dell'area protetta marina, che è approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione e il piano di gestione dell'area, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area medesima, fermi restando le finalità, la delimitazione, la zonazione e i divieti stabiliti dal decreto istitutivo.

4. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'ente gestore dell'area protetta marina è perseguita attraverso lo strumento del piano di gestione, adottato con il regolamento di organizzazione di cui al comma 3, che, in particolare, disciplina i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale dell'area di mare e del demanio marittimo e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) sistemi di accessibilità a terra e a mare quali corridoi di lancio per la navigazione, campi ormeggio, sentieri subacquei;

c) sistemi di attrezzature e servizi, musei, centri visite, uffici informativi;

d) indirizzi e criteri per lo svolgimento delle attività consentite, nonché per gli interventi a mare e sul demanio marittimo sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

5. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali sono vietate le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, salvo quanto stabilito al comma 7, sono vietati:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresi la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione a motore, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi comprese la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione, diretta o indiretta, provocata con qualsiasi mezzo, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi comprese l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola

con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

g) l'uso di fuochi all'aperto.

6. Nelle aree protette marine e nelle estensioni a mare dei parchi nazionali, le misure di protezione possono essere stabilite in base alla seguente suddivisione in zone:

a) zona A di tutela integrale, nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e, di conseguenza, le attività consentite si riducono a quelle strettamente necessarie alla gestione dell'area quali attività di sorveglianza, soccorso, ricerca e monitoraggio;

b) zona B di tutela generale, nella quale sono vietate le attività di maggiore impatto ambientale, mentre si consentono le attività effettuate nel rispetto della sostenibilità ambientale;

c) zona C di tutela parziale, nella quale si consente una fruizione più ampia che resti in ogni modo compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia scientificamente ritenute necessarie per quella porzione di territorio protetto;

d) zona D di tutela sperimentale, nella quale sono previste misure di tutela speciali rivolte specificatamente ad un aspetto, ad un'attività o ad un fattore di impatto per l'ambiente marino.

7. I divieti di cui al comma 5 possono essere derogati, in parte, nei singoli decreti istitutivi, in funzione del grado di protezione necessario nelle diverse zone di tutela. In particolare, nelle zone B, C e D possono essere consentite e disciplinate, previa autorizzazione dell'ente gestore, la piccola pesca professionale, il pescaturismo, la pesca sportiva con attrezzi selettivi, l'ormeggio per il diporto ai campi boe allo scopo predisposti, l'ancoraggio sui fondali non interessati da biocenosi di pregio, la navigazione da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità, la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di trasporto passeggeri e le visite guidate e, nelle sole zone C e D, l'acquacoltura, purché effettuata secondo i più rigorosi criteri di eco-compatibilità, anche tenendo conto delle esigenze di tutela dei fondali.

8. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare.

9. I beni del demanio marittimo e le zone di mare ricomprese nelle aree protette marine possono essere concessi in uso esclusivo agli enti gestori per le finalità della gestione dell'area medesima. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

10. La sorveglianza nelle aree protette marine e nei parchi nazionali con estensione a mare è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché, ai soli fini del rispetto delle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, dai corpi di polizia degli enti locali delegati alla gestione anche in forma consortile e dai corpi di polizia allo scopo individuati nelle regioni a statuto speciale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la consistenza e le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali delle Capitanerie di porto destinate al suddetto scopo.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Gli enti gestori che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato la proposta di regolamento di organizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono tenuti a presentarla entro i successivi sessanta giorni, pena la revoca dell'affidamento della gestione.

EMENDAMENTI

**11.100**

**ARRIGONI**

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina e riserva marina è assicurato attraverso le attività promosse e realizzate dal relativo Ente di gestione, sulla base di linee guida e metodologie *standard* per la valutazione dell'efficacia di gestione predisposte dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

#### **11.101**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### **Respinto**

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 19», sostituire il capoverso 2 con il seguente:*

«2. Con il decreto di cui all'articolo 18, comma 1, la gestione dell'area protetta marina è affidata ad un ente con personalità di diritto pubblico, come disposto dall'articolo 9 della presente legge. All'insediamento degli organi dell'ente si provvede in analogia a quanto previsto dal medesimo articolo della presente legge».

2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per gli enti gestori già insediati alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti necessari all'adeguamento della loro configurazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.394, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **11.102**

[ARRIGONI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 5, dopo le parole: «nelle estensioni a mare dei parchi nazionali» inserire le seguenti: «e regionali».

#### **11.103**

[ARRIGONI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 19», comma 6, dopo le parole: «nelle estensioni a mare dei parchi nazionali» inserire le seguenti: «e regionali».

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Introduzione dell'articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991)*

1. Dopo l'articolo 19 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. -- *(Programma triennale per le aree protette marine)*. -- 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree protette marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economico-finanziarie del programma triennale alle singole aree protette marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree protette marine di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale le regioni o gli enti gestori possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Le assegnazioni finanziarie ordinarie dello Stato a favore delle aree protette marine sono disposte



annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree protette marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

3. L'ente gestore dell'area protetta marina predispone annualmente un piano economico-finanziario, sulla base di una propria programmazione triennale coerente con quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche commisurato in base alle assegnazioni finanziarie dello Stato di cui al comma 2, e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio previsionale per la successiva annualità. Le assegnazioni finanziarie dello Stato sono destinate prioritariamente alle attività di tutela e conservazione e, subordinatamente, previo il compiuto assolvimento dei compiti istituzionali di tutela e conservazione, anche ad attività di valorizzazione e promozione.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'ente gestore rispetto a quanto previsto nel decreto istitutivo e nella convenzione di affidamento e nel programma triennale di cui al comma 1.

5. Sono estese agli enti gestori delle aree protette marine le misure di incentivazione di cui all'articolo 7 per interventi, impianti ed opere connesse alla gestione integrata della fascia costiera.

6. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni relative alle disposizioni di cui al decreto istitutivo e al regolamento, comunque commesse nelle zone di mare all'interno delle aree protette marine e dei parchi nazionali con estensione a mare, sono riscossi dagli enti gestori e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area protetta.

7. In deroga ad ogni diversa disposizione, i pareri, le intese, le pronunce o i nulla osta delle amministrazioni pubbliche, quando richiesti dall'ente gestore di un'area protetta marina o di un parco nazionale con estensione a mare, sono resi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il predetto parere si intende favorevolmente acquisito.

8. Al fine di assicurare la tutela delle aree protette marine e la fruizione ecosostenibile della nautica da diporto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta tutti i provvedimenti per quanto di competenza per dare concreta attuazione al Protocollo tecnico per la nautica sostenibile sottoscritto presso il medesimo Ministero in data 1° febbraio 2007.

9. Al fine di assicurare la partecipazione nelle scelte gestionali delle associazioni di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico-balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto, della subacquea, della protezione ambientale e della ricerca scientifica, l'ente gestore, sentite le associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale, nomina una consulta costituita tra i soggetti di cui al presente periodo, il cui funzionamento è disciplinato nel regolamento di organizzazione. L'ente gestore presiede la consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno e può formulare proposte e suggerimenti per quanto attiene al funzionamento dell'area protetta marina e del parco nazionale con estensione a mare, ed esprime un parere non vincolante sul piano di gestione, sul bilancio e sul regolamento di organizzazione. La partecipazione alla consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Agli enti gestori delle aree protette marine, per l'attività svolta in tale veste, si applica l'articolo 16.

11. L'organico di un'area protetta marina è costituito da una dotazione di personale per le finalità di funzionamento essenziale, impiegato ai sensi delle norme vigenti in materia, e mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina le dotazioni minime di organico necessarie alla direzione e al funzionamento essenziale di ciascuna area protetta marina, i cui oneri possono gravare, oltre che sulle dotazioni finanziarie proprie dell'ente gestore, anche sui trasferimenti destinati dal medesimo Ministero, entro le



soglie stabilite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Ai consorzi di gestione delle aree protette marine si applicano le norme previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il contributo finanziario ministeriale può essere destinato anche a coprire i costi di personale, entro la soglia percentuale prevista dalla norma.

13. Il direttore dell'area protetta marina è reclutato dall'ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica. Al direttore dell'area protetta marina si applicano le disposizioni previste per il direttore di parco nazionale».

2. I provvedimenti di cui all'articolo 19-*bis*, comma 8, della legge n. 394 del 1991, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono soppresse le commissioni di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni.

4. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati.

#### EMENDAMENTI

##### 12.100

[ARRIGONI](#)

##### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.», sopprimere i commi 1 e 2.

##### 12.101

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [COTTI](#), [CASTALDI](#)

##### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.», al comma 1, al quarto periodo dopo le parole: «programma triennale le regioni», inserire le seguenti: «le associazioni ambientaliste nazionali e locali».

##### 12.102

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEEFANO](#)

##### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-*bis*.», sostituire il capoverso 2, con i seguenti:

«2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) imposta erariale sui voli dei passeggeri di cui all'articolo 16, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2-*bis*. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».

##### 12.103

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

##### Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.», al comma 6, sostituire la parola: «gestione» con la seguente: «sorveglianza».

**12.104**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.» al comma 9, sopprimere le parole: «di categoria della cooperazione e delle imprese della pesca, del settore turistico balneare, dell'industria nautica e della nautica da diporto».

**12.105**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.», sopprimere il comma 11.

**12.106**

[FLORIS](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.», dopo il comma 11, inserire il seguente: «11-bis. I parchi nazionali con estensione a mare saranno dotati delle dotazioni di personale per la gestione della parte a mare».

**12.107**

[SOLLO](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.», sopprimere il comma 12.

**12.108**

[FLORIS](#), [GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 19-bis.», al comma 12, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Per i consorzi di gestione di aree marine protette e per i parchi nazionali con estensione a mare».

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 21 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 21 della legge n. 394 del 1991, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare vigila sugli Enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci annuali e delle piante organiche, in collaborazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri».

EMENDAMENTO

**13.100**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Inammissibile**

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1-bis. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4,

comma 1, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina altresì sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

1-ter. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale possono essere affidati compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardiaparco. Ai guardiaparco sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua competenza e delle relative aree contigue, nonché nei Sic e ZPS individuate con decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 22 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 22 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'attività di gestione della fauna selvatica è disciplinata ai sensi dell'articolo 11.1».

EMENDAMENTI

**14.100**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Respinto**

Sopprimere l'articolo.

**14.101**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera a) capoverso «6», dopo le parole: «è vietata», aggiungere il seguente periodo: «È consentita l'attività cinofila, nelle apposite zone, individuate dagli enti gestori, da destinare all'allenamento e addestramento dei cani, alle prove cinofile e alle gare».

**14.102**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «L'attività di gestione della fauna selvatica» inserire le seguenti: «e gli eventuali prelievi faunistici, catture ed abbattimenti selettivi».

ARTICOLO 15 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 24 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «i poteri del revisore dei conti»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7, si applicano anche al Presidente del parco regionale, se lavoratore dipendente, pubblico o privato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

#### **15.0.100**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### **Respinto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 27 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Al personale addetto alla vigilanza delle aree naturali protette istituite dalle regioni ai sensi della presente legge è riconosciuta, nei limiti del territorio di competenza, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157"».

#### **15.0.101**

[ARRIGONI](#)

#### **Inammissibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di Guardiaparco.

Ai Guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai Guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle Regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta."».

#### **15.0.102**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

#### **Inammissibile**

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Corpo forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardiaparco. Ai guardiaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di

agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei Sic e ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta"».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

**Approvato**

*(Modifiche all'articolo 29 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono sostituite dalla seguente: «direttore».

Art. 17.

**Approvato nel testo emendato**

*(Modifiche all'articolo 30 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro 400 a euro 50.000. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 400 a euro 25.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

*1-bis.* Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli enti gestori delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 2.000. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'ente gestore dell'area protetta.

*2-bis.* La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra euro 50 e euro 1.000, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis.

*2-ter.* L'importo delle sanzioni di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 e dei delitti di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale, è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per le violazioni commesse nelle aree protette marine. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito».

EMENDAMENTI

**17.100**

**D'ALF**

**Ritirato**

Al comma 1, capoverso «1», al primo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a dodici mesi e».

**17.101**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «1», al primo periodo, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 150 a euro 30.000».

**17.102**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «1», al primo periodo, sostituire le parole: «da euro 400 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 150 a euro 25.000».

**17.103**

[D'ALI'](#)

**Precluso**

Al comma 1, capoverso «1», al primo periodo, sostituire la cifra: «50.000», con la seguente: «20.000».

**17.104**

[LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [SERRA](#), [CASTALDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *capoverso 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «fatto salvo che il fatto non costituisca maggiore reato»;

b) *capoverso 1, secondo periodo, sostituire il numero:* «400» *con il seguente:* «2.000» *ed il numero:* «25.000» *con la seguente:* «100.000»;

c) *capoverso «1-bis» sostituire il numero:* «200» *il seguente:* «2000» *e il numero:* «2.000» *con il seguente:* «50.000».

**17.105**

[D'ALI'](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1», al secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'arresto fino a 6 mesi o».

**17.106**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «da euro 400 a euro 25.000» *con le seguenti:* «da euro 200 a euro 15.000»;

2) *al capoverso «comma 1-bis» sostituire le parole:* «da 200 euro a 2.000 euro» *con le seguenti:* «da euro 100 a euro 1.000»;

3) *al capoverso «comma 2» sostituire le parole:* «da euro 100 a euro 2.000» *con le seguenti:* «da euro 100 a euro 1.000»;

4) *al capoverso «comma 2-bis» sostituire le parole:* «tra 50 euro e 1.000» *con le seguenti:* «tra 50 euro e 500».

**17.107**

[D'ALI'](#), [GALIMBERTI](#) (\*)

**Approvato**

Al comma 1, capoverso «1», al secondo periodo, sostituire la cifra: «25.000», con la seguente: «15.000».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**17.108**



[D'ALI'](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «1», sopprimere l'ultimo periodo.

**17.109**

[D'ALI'](#)

**Respinto**

Al comma 1, capoverso «2», primo periodo, dopo le parole: «aree protette», inserire le seguenti: «, qualora adeguatamente pubblicizzate»,.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 17 E ORDINE DEL GIORNO

**17.0.100**

Il Relatore

**Ritirato e trasformato nell'odg G17.0.100**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modifica dell'articolo 31 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 31 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le riserve naturali statali che già ricadono o che vengano a ricadere all'interno di un parco nazionale sono affidate al relativo ente gestore.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva le opportune direttive per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 luglio 1986 n. 349.

3. Per il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e di tutela, sulla base di programmi annuali approvati dall'ente parco, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124"».

**G17.0.100 (già em. [17.0.100](#))**

Il Relatore

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 17.0.100.

(\*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 18 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

**Approvato**

*(Modifica dell'articolo 33 della legge n. 394 del 1991)*

1. L'articolo 33 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

«Art. 33. -- *(Istituzione del Comitato nazionale per le aree protette. Relazione alle Camere)*. -- 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato nazionale per le aree protette. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti né rimborsi spese.

2. Il Comitato esercita funzioni propositive e consultive e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predispone il programma per le aree naturali protette di cui all'articolo 4;
- b) predispone l'elenco ufficiale delle aree naturali protette che sottopone al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la sua approvazione;
- c) propone all'approvazione della Conferenza unificata l'eventuale integrazione della classificazione delle aree naturali protette;
- d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti



per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

3. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (Federparchi) e da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale. Per lo svolgimento della propria attività il Comitato si avvale, in particolare, del supporto tecnico-operativo dell'ISPRA.

4. Entro il mese di gennaio di ogni anno ciascun Ente parco e ciascun ente istituito per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale trasmette al Comitato un resoconto analitico sulle attività svolte nell'anno precedente.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta annualmente alle Camere la relazione, predisposta dal Comitato ai sensi del comma 2, lettera c), sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale».

**ORDINE DEL GIORNO**

**G18.100**

[LIUZZI](#)

**V. testo 2**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 119 recante: «Nuove disposizioni in materia di aree protette»,  
premessi che:

nel territorio dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano è già operante l'Oasi di protezione faunistica del Barsento istituita nel 1976 con atto della Regione Puglia;

la perimetrazione del Parco coincide con la detta Oasi di protezione faunistica e ne amplia il territorio di competenza. La valenza naturalistica, paesaggistica, storicoarcheologico-architettonica del territorio ricadente nella perimetrazione effettuata dalla Regione Puglia è nettamente testimoniata dall'unicità fisica ed ambientale;

considerato inoltre che:

ricorrono le condizioni per adottare azioni di tutela e salvaguardia, di difesa degli equilibri naturali del territorio individuato, nonché di valorizzazione intesa come fruizione ecosostenibile delle molteplici emergenze culturali rappresentate dalle doline, dal sistema di grotte ed ipogei, dai sentieri, dal patrimonio boschivo a base di lecci e roverella, dalle masserie storiche, dalle diffuse architetture in pietra a secco caratterizzate soprattutto dalla presenza di trulli, dalle aziende agricole a vocazione di allevamento bovino ed equino;

appare necessario realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, e faunistiche della zona in questione come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,

impegna il Governo ad adottare le misure necessarie all'istituzione nella zona di cui alla premessa del «Parco nazionale del Barsento» assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie al suo funzionamento.

**G18.100 (testo 2)**

[LIUZZI](#), [STEFANO](#), [ZIZZA](#), [PERRONE](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 119 recante: «Nuove disposizioni in materia di aree protette»,  
premessi che:

nel territorio dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano è già operante l'Oasi di protezione faunistica del Barsento istituita nel 1976 con atto della Regione Puglia;

la perimetrazione del Parco coincide con la detta Oasi di protezione faunistica e ne amplia il territorio di competenza. La valenza naturalistica, paesaggistica, storicoarcheologico-architettonica del

territorio ricadente nella perimetrazione effettuata dalla Regione Puglia è nettamente testimoniata dall'unicità fisica ed ambientale;

considerato inoltre che:

ricorrono le condizioni per adottare azioni di tutela e salvaguardia, di difesa degli equilibri naturali del territorio individuato, nonché di valorizzazione intesa come fruizione ecosostenibile delle molteplici emergenze culturali rappresentate dalle doline, dal sistema di grotte ed ipogei, dai sentieri, dal patrimonio boschivo a base di lecci e roverella, dalle masserie storiche, dalle diffuse architetture in pietra a secco caratterizzate soprattutto dalla presenza di trulli, dalle aziende agricole a vocazione di allevamento bovino ed equino;

appare necessario realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, e faunistiche della zona in questione come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di una riserva naturale nella zona del Barsento, assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie al suo funzionamento.

#### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 18 **18.0.100**

Il Relatore

##### **V. testo 2**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modifica dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti lettere:

*f-bis*). Matese;

*f-ter*). Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino".

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

##### **18.0.100 (testo 2)**

Il Relatore

##### **V. testo 3**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modifica dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

*f-bis*) Matese;

*f-ter*) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 600.000 euro per l'esercizio 2017 e 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995».

##### **18.0.100 (testo 3)**

Il Relatore

##### **Approvato**

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera *f*), Vesuvio, sono aggiunte le seguenti lettere:

*g*) Matese;

*h*) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino".

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2017. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018,

rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 nel 2017 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri enti parco».

#### **18.0.101**

[RUTA, CAPACCHIONE](#)

#### **Precluso**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *f*) Vesuvio è aggiunta la seguente:

"g). Matese".

2. L'istituzione e il primo avviamento del Parco del Matese è finanziato nei limiti massimi di spesa di 300.000 euro per l'anno 2017. Il funzionamento del parco del Matese è finanziato con 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **18.0.102**

[DLGIACOMO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *f*) Vesuvio è aggiunta la seguente:

"g). Matese".

2. L'istituzione e il primo avviamento del Parco del Matese è finanziato nei limiti massimi di spesa di 300.000 euro per l'anno 2017. Il funzionamento del parco del Matese è finanziato con 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **18.0.103**

[RUTA, CAPACCHIONE](#)

#### **Precluso**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *f*) Vesuvio è aggiunta la seguente:

"g). Matese".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

#### **18.0.104**

[DLGIACOMO](#)

#### **Precluso**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f) Vesuvio è aggiunta la seguente:

"g). Matese".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300.000 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**18.0.105**

[LIUZZI](#)

**Ritirato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modifica dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È istituito, d'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Borsento, ricadente nei territori dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano. Qualora l'intesa con la regione Puglia non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6"».

**18.0.106**

[LIUZZI](#)

**Ritirato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modifica dell'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È istituito, d'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Borsento, ricadente nei territori dei Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Noci e Putignano"».

ARTICOLO 19 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

**Approvato**

*(Modifica all'articolo 35 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto previsto dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

EMENDAMENTO

**19.100**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo e del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto

speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla nomina del Consiglio Direttivo, alla funzionalità delle sedi, alla nomina del Direttore e all'adozione del Piano del Parco. La sorveglianza nei predetti Enti è affidata ai guardaparco alle dipendenze degli Enti stessi».

#### ARTICOLO 20 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

##### Art. 20.

#### Approvato

*(Modifiche all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «di cui all'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4 e 19-bis»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) Capo d'Otranto-Grotte Zinzulusa e Romanelli»;

c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o) Capo Spartivento».

#### EMENDAMENTI

##### 20.100

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

#### Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). Dopo la lettera *ee-septies*) è inserita la seguente:

"*ee-octies*) Gennargentu, Egadi, Iblei, Eolie e Costa Teatina".».

##### 20.101

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

#### Inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con la Regione Lazio, un decreto legislativo per l'istituzione del parco dell'Appia Antica e dell'Agro Romano, a riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo, delle finalità e dei criteri di gestione dell'area protetta regionale istituita con legge Regione Lazio 10 novembre 1988, n.66.

1-ter. Il nuovo ente parco istituito in attuazione del comma 1-bis succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al corrispondente ente parco regionale, assicura la continuità occupazionale e la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalla Regione e dagli Enti locali territorialmente interessati.

1-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1-bis è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione Lazio. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 20, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e istituzione del parco dell'Appia Antica e dell'Agro Romano».*

#### EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

##### 20.0.100

Il Relatore

#### Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Ulteriori modifiche alla legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 6, comma 6, della legge n. 394 del 1991 le parole: "di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

2. All'articolo 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, le parole da: "delibera" fino ad: "altresì" sono sostituite dalla seguente: "adotta".

3. L'articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991 è soppresso.

4. All'articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Corsi di formazione per guide del parco".

5. All'articolo 21, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 394 del 1991, le parole: "ai sensi dell'articolo 19, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 19, comma 10".

6. All'articolo 29, comma 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: "di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"».

ARTICOLO 21 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

### **Approvato**

*(Modifica alla legge n. 289 del 2002, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso)*

1. All'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561» sono sostituite dalle seguenti: «ha la sede legale in un comune del versante piemontese ed una sede amministrativa in un comune del versante valdostano del Parco».

2. L'Ente parco provvede all'eventuale trasferimento delle sedi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 21

**21.0.100**

[ZELLER](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PANIZZA](#)

### **Ritirato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio)*

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, sono aggiunti i seguenti:

"Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.

La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.

La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalità e le procedure con le quali può essere consentita ed esercitata l'attività venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformità alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico".».

ARTICOLO 22 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

## **Approvato**

*(Modifiche all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004)*

1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche»;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «enti parco» sono sostituite dalle seguenti: «enti gestori di aree naturali protette regionali» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco possono provvedere con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge n. 394 del 1991, sia, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica».

EMENDAMENTI

### **22.100**

[BERGER](#)

#### **Ritirato**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) All'articolo 142 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d) le parole: «per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte eccedente 1700 metri sul livello del mare».

### **22.101**

[ARRIGONI](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, e sono aggiunti, in fine» fino alla fine della lettera b).

### **22.102**

[NUGNES](#)

#### **Respinto**

Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «un unico atto», inserire le seguenti: «, acquisiti i pareri vincolanti delle Sovrintendenze».

### **22.103**

[NUGNES](#)

#### **Respinto**

Al comma 1 lettera b) dopo la parola: «paesaggistica» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. La Sovrintendenza dovrà esprimere parere vincolante di conformità entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni una sola volta, motivando l'eventuale parere negativo».

ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

## **Approvato**

*(Comitato paritetico per la biodiversità)*

1. Il Comitato paritetico per la biodiversità, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2011, nell'ambito della strategia nazionale della biodiversità, coordina e promuove azioni integrate a favore delle aree protette nazionali e regionali e delle aree protette marine e fornisce il supporto informativo necessario, per quanto di



competenza, all'esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 24.

### **Approvato**

*(Modifiche alla legge n. 349 del 1986)*

1. Alla legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma, 1, lettera c), le parole: «o presenti in almeno cinque regioni» sono soppresse;

b) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. -- *I.* Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, presenti in almeno dieci regioni, sono individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle preminenti finalità di tutela ambientale, desunte sia dallo statuto che dall'analisi dell'attività svolta negli ultimi cinque anni, nonché della democraticità dell'ordinamento interno e della continuità e trasparenza dell'attività.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, possono essere definiti ulteriori criteri che presiedono all'individuazione effettuata ai sensi del comma 1, nonché le relative modalità. Qualora i pareri delle Commissioni parlamentari competenti non siano espressi entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministro procede comunque all'emanazione del decreto.

3. In sede di prima applicazione, anche a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo in capo alle associazioni di protezione ambientale già individuate, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.

4. Ogni cinque anni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla verifica della sussistenza delle condizioni in base alle quali è stata compiuta l'individuazione ai sensi del presente articolo, trasmettendo in merito apposita relazione alle Commissioni parlamentari competenti».

EMENDAMENTI

**24.100**

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

**24.101**

[PICCOLI](#), [GALIMBERTI](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «la seguente:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13.», comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «tre».

**24.102**

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13.» primo periodo sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

**24.103**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Precluso**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13.», comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente:

«sette».

**24.104**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13.», al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

**24.105**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13.», al comma 3, sopprimere la parola: «anche».

**24.106**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13.», al comma 3, sostituire le parole: «come aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni» con le seguenti: «ai sensi della normativa previgente».

**24.107**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [BIGNAMI](#), [MINEO](#), [URAS](#), [STEFANO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 13.», comma 3, sostituire le parole: «disponendo la revoca del provvedimento di individuazione ove detti requisiti non siano sussistenti.», con i seguenti periodi: «Ove detti requisiti non siano sussistenti, il Ministero comunica all'associazione interessata le motivazioni dell'accertata inadempienza e dispone una nuova verifica decorsi dodici mesi dalla suddetta comunicazione. In caso di ulteriore inadempienza, dispone la revoca del provvedimento di individuazione».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 24  
E ORDINE DEL GIORNO

**24.0.100**

[DALLA TOR](#)

**Improcedibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

*(Requisiti degli operatori abilitati alla manutenzione del verde pubblico)*

1. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni ambientali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, le imprese di manutenzione appaltatrici delle attività inerenti la gestione del verde pubblico devono svolgere le predette attività mediante operatori abilitati, ai sensi del comma 2.

2. L'abilitazione degli operatori avviene mediante il superamento di una prova al termine di un corso organizzato dalla Regione ove ha sede legale l'impresa di manutenzione o risiede il singolo operatore. La durata del corso non può essere in ogni caso inferiore a 50 ore, di cui 20 ore di tirocinio pratico. I costi sostenuti per la docenza, l'organizzazione e lo svolgimento del corso sono interamente a carico delle imprese di cui al comma 1 o del singolo operatore.

3. Ogni Regione, nel determinare le modalità organizzative del corso stesso, si avvale, in via prioritaria della docenza di personale dipendente, in possesso dei requisiti stabiliti da un decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa col Ministero delle Politiche agricole e forestali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi requisiti è sottoposto il personale, non dipendente regionale, all'uopo contrattualizzato.

4. Il superamento del corso di cui al comma 2 garantisce l'iscrizione dell'operatore abilitato in un Registro regionale telematico, a cui le imprese di cui al comma 1 devono attingere. Il Registro, costituito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è aggiornato annualmente ed è consultabile mediante una piattaforma on line, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione.

5. Le Regioni attuano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, per quanto di loro competenza, stabilendo l'esclusione dalle gare di appalto delle imprese di manutenzione appaltatrici che non si adeguano alla normativa regionale».

**24.0.101**

[DALLA TOR](#)

**Ritirato e trasformato nell'odg G24.0.101**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

*(Requisiti degli operatori abilitati alla manutenzione delle aree protette)*

1. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni ambientali, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in attuazione dell'articolo 12, comma 2-*ter* della legge n. 394 del 1991, come modificato dalla presente legge, le imprese di manutenzione appaltatrici delle attività inerenti la gestione delle aree protette devono svolgere le predette attività mediante operatori abilitati, ai sensi del comma 2.

2. L'abilitazione degli operatori avviene mediante il superamento di una prova al termine di un corso organizzato dalla Regione ove ha sede legale l'impresa di manutenzione o risiede il singolo operatore. La durata del corso non può essere in ogni caso inferiore a 50 ore, di cui 20 ore di tirocinio pratico. I costi sostenuti per la docenza, l'organizzazione e lo svolgimento del corso sono interamente a carico delle imprese di cui al comma 1 o del singolo operatore.

3. Ogni Regione, nel determinare le modalità organizzative del corso stesso, si avvale, in via prioritaria della docenza di personale dipendente, in possesso dei requisiti stabiliti da un decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, d'intesa col Ministero delle Politiche agricole e forestali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai medesimi requisiti è sottoposto il personale, non dipendente regionale, all'uopo contrattualizzato.

4. Il superamento del corso di cui al comma 2 garantisce l'iscrizione dell'operatore abilitato in un Registro regionale telematico, a cui le imprese di cui al comma 1 devono attingere. Il Registro, costituito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è aggiornato annualmente ed è consultabile mediante una piattaforma on line, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione.

5. Le Regioni e le Autorità competenti attuano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, per quanto di loro competenza, stabilendo l'esclusione dalle gare di appalto delle imprese di manutenzione appaltatrici che non si adeguano alla normativa regionale».

**G24.0.101**

[DALLA TOR](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

la tutela del verde pubblico sta assumendo sempre più rilevanza per contrastare i crescenti fenomeni di urbanizzazione e di consumo del suolo;

la valorizzazione dei beni ambientali dovrebbe avvenire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante operatori che possiedano requisiti specifici,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un Registro nazionale telematico degli operatori abilitati;

a prevedere dei criteri uniformi di formazione sull'intero territorio nazionale per gli operatori abilitati alla cura e alla tutela del verde pubblico (potatura) e a prevedere delle forme di penalizzazione nelle gare di appalto per tutte quelle imprese che non si adeguano agli stessi.

(\*) Accolto dal Governo

**24.0.102**

[Eva LONGO](#), [AURICCHIO](#), [D'ANNA](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#)

## **Respinto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

1. Nelle zone di parco e di aree protette compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia del territorio protetto, è consentita l'attività cinofila. Allo scopo gli enti gestori individuano apposite zone deputate all'allenamento e addestramento dei cani, alle prove cinofile e alle gare, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.).».

ARTICOLO 25 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

## **Approvato nel testo emendato**

*(Delega al Governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i siti di "rete Natura 2000" e le zone di protezione speciale disciplinati rispettivamente dalle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po tale da garantire, in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati, il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dalle citate leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia-Romagna nonché dalle citate direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;
- c) configurare il Parco del Delta del Po come parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area deltizia in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del Paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;
- d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda, entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi, all'elaborazione di un piano del Parco del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti di "rete Natura 2000" confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Tale piano deve anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse, alle problematiche connesse alla gestione fluviale

e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le regioni, con i comuni del Parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po -- MAB UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015;

e) prevedere che l'Ente parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano per il parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera Delta del Po MAB -- UNESCO, così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

**25.100**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**25.101**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire il seguente:

«a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del delta del Po sia ubicata tenendo conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del delta del Po;»

**25.102**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi

del settore;».

**25.103**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

**Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

**25.104**

[AMIDEI](#)

**Precluso**

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

**25.105**

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#)

**V. testo 2**

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti,» inserire le seguenti: «assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti con i relativi regolamenti,».

**25.105 (testo 2)**

[VACCARI](#), [BERTUZZI](#), [CUOMO](#) (\*)

**Approvato**

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti,» inserire le seguenti: «assumendo per quanto riguarda le aree contigue i perimetri attualmente vigenti».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

**25.106**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: «, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti "rete Natura 2000" confinanti con i parchi regionali esistenti».

**25.107**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;».

**25.108**

[AMIDEI](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di *start-up* innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

**25.109**

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

**Respinto**

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

**G25.100**

[AMIDEI](#) (\*)

**Approvato**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 119 e connessi - A, recante «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette»;

premesso che:

l'articolo 25 del disegno di legge in titolo reca Delega al governo per l'istituzione del Parco del Delta del Po;

l'istituzione del Parco nazionale del Delta del Po non consentirebbe di tutelare adeguatamente le popolazioni residenti in quell'area del Paese, con il rischio di penalizzarle;

le disposizioni recate dal citato articolo non si porrebbero nella prospettiva delle esigenze attuali e dello sviluppo futuro di un'area fortemente antropizzata, nella quale le attività umane sarebbero gravemente appesantite dai vincoli imposti dalla pianificazione del parco,

impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a tenere conto delle volontà espresse dagli enti e dalle istituzioni locali che amministrano detti territori.

(\*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Malan e Arrigoni e i restanti componenti del Gruppo LN-Aut

ARTICOLO 26 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSE sia definito, su base volontaria, quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi nonché l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;

b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;

c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione e il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere in ogni caso che il sistema di PSE possa essere attivato per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli *habitat*, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 *final*; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;



- f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;
- g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate, e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;
- h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dal sistema di PSE siano destinati anche all'adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;
- i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e degli enti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa dell'Unione europea e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
- l) ritenere precluse dal sistema di PSE le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di risorsa genetica in considerazione dell'attuazione del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione;
- m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto dall'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte dai decreti legislativi con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché della procedura di cui al comma 3.

Annesso

(articolo 9, comma 2)

«Allegato I

(articolo 11.1, comma 2)

| Specie                                                       | Distribuzione naturale in Italia | Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Crocidura ichnusae</i><br>(crocidura mediterranea)        |                                  | Sardegna, Pantelleria                                                                                |
| <i>Crocidura suaveolens</i><br>(crocidura minore)            | Italia cont.                     | Capraia, Elba                                                                                        |
| <i>Erinaceus europaeus</i> (riccio)                          | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba                                                                              |
| <i>Suncus etruscus</i> (mustiolo)                            | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba                                                                      |
| <i>Lepus capensis</i> (lepre sarda)                          | Italia cont.                     | Sardegna                                                                                             |
| <i>Lepus europaeus</i><br>(lepre europea)                    | Italia cont.                     | Italia meridionale continentale                                                                      |
| <i>Oryctolagus cuniculus</i><br>(coniglio selvatico europeo) | Italia cont.                     | Italia continentale, Sicilia, Sardegna                                                               |
| <i>Eliomys quercinus</i><br>(quercino)                       | Italia cont.                     | Sardegna, Capraia, Lipari                                                                            |
| <i>Glis glis</i> (ghiro)                                     | Italia cont.                     | Sardegna, Sicilia, Elba, Salina                                                                      |
| <i>Muscardinus avellanarius</i><br>(moscardino)              | Italia cont.                     | Sicilia                                                                                              |

|                                             |              |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| <i>Hystrix cristata</i> (istriche)          | Italia cont. | Sicilia, Elba                                        |
| <i>Vulpes vulpes</i> (volpe)                | Italia cont. | Sardegna, Sicilia                                    |
| <i>Martes martes</i> (martora)              | Italia cont. | Sardegna, Sicilia, Elba                              |
| <i>Mustela nivalis</i> (donnola)            | Italia cont. | Sardegna, Sicilia                                    |
| <i>Felis silvestris</i> (gatto selvatico)   | Italia cont. | Sardegna, Sicilia                                    |
| <i>Sus scrofa</i> (cinghiale)               |              | Sardegna                                             |
| <i>Dama dama</i> (daino)                    |              | Italia meridionale (ad esclusione Sicilia, Sardegna) |
| <i>Cervus elaphus</i> (cervo nobile)        |              | Sardegna                                             |
| <i>Ovis orientalis musimon</i> (muflone)    |              | Sardegna                                             |
| <i>Capra aegragus</i> (capra selvatica)     |              | Montecristo                                          |
| <i>Phasianus colchicus</i> (fagiano comune) |              | Italia                                               |
| <i>Alectoris barbara</i> (pernice sarda)    |              | Sardegna                                             |

».

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 26.100

[PICCOLI](#)

#### Respinto

Sopprimere l'articolo.

### 26.101

[NUGNES](#), [MORONESE](#)

#### Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «comunicazione della Commissione europea COM (2013) 249 final;» sopprimere le seguenti: «utilizzo di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche da fonti rinnovabili;».

### 26.102

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

#### Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

### 26.103

[ARRIGONI](#)

#### Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

### 26.104

[ARRIGONI](#)

#### Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

### 26.105

[ARRIGONI](#)

#### Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. L'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

### G26.100

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Il Senato,

in sede di esame del testo unificato AS 119 e abb.- A, recante Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette;

premesso che:

l'articolo 26 reca delega al Governo per l'introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici;

l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», introduce il «Sistema PSEA» contenendo «Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali»;

il testo dell'articolo 26 riprende il testo dell'articolo 70 della legge 221 del 2015, correggendolo e integrandolo;

tutte le norme del citato articolo 70 della legge 221 del 2015 si riferiscono a servizi ecosistemici, come anche l'articolo 26 del presente provvedimento che tratta servizi per i quali resterebbe più facile calcolarne il valore aggiunto,

impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative, anche nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento, ai fini del coordinamento delle norme previste dall'articolo 26 con quelle dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, valutando anche la possibilità della soppressione del citato articolo 70.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO  
L'ARTICOLO 26

**26.0.100**

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

**V. testo 2**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ai sensi dei rispettivi Statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

**26.0.100 (testo 2)**

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [LANIECE](#)

**Approvato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le norme della presente legge e della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione» .

*Allegato B*

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012:

sull'emendamento 6.102, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sull'emendamento 9.103, la senatrice Repetti avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 12, i senatori Gotor e Marino Mauro avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 17.107, il senatore Gotor avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 17, la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 18, il senatore Boccardi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 20.0.100, la senatrice Padua avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 14 e sull'emendamento 24.101 (1a parte), il senatore Collina avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto contrario.

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Berger, Bernini, Bertorotta, Broglia, Bubbico, Cappelletti, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Lanzillotta, Lucidi, Manconi, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Palermo, Pepe, Pezzopane, Piano, Pizzetti, Rossi Gianluca, Rubbia, Stucchi, Tocci, Turano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Compagnone, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Mazzoni, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Catalfo, Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Compagna, De Pietro, Divina, Fattorini e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Anitori, per partecipare a un convegno internazionale.

### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 13° Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), nella seduta del 2 novembre 2016, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del *social housing* (Doc. XXIV, n. 67).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatore Giovanardi Carlo

Norme per reprimere lo sfruttamento della prostituzione (2586)

(presentato in data 03/11/2016);

senatore Iurlaro Pietro

Disposizioni a favore di soggetti esposti all'amianto (2587)

(presentato in data 03/11/2016);

senatori Ginetti Nadia, Spilabotte Maria, Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Pezzopane Stefania, Giacobbe Francesco, Fasiolo Laura, Gotor Miguel, Astorre Bruno, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore

Modifiche agli articoli 561 e 563 codice civile in materia di azioni di riduzione e restituzione beni immobili oggetto di donazione (2588)

(presentato in data 08/11/2016);

senatore Scalia Francesco

Affitto agevolato di terreni demaniali a cooperative giovanili (2589)

(presentato in data 09/11/2016);

senatori Falanga Ciro, D'Anna Vincenzo, Torrisi Salvatore, Pagano Pippo, Langella Pietro, Longo Eva, Auricchio Domenico, Amoroso Francesco Maria, Conti Riccardo, Mazzoni Riccardo, Scoma Francesco, Floris Emilio, Scavone Antonio, Milo Antonio, Piccinelli Enrico, Iurlaro Pietro, Bruni Francesco, Liuzzi Pietro, Zizza Vittorio, De Siano Domenico, Cardillo Franco, Fasano Enzo, Minzolini Augusto, Zuffada Sante, Barani Lucio

Modifica all'articolo 274 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2590) (presentato in data 09/11/2016);

senatori Molinari Francesco, Bencini Alessandra, Romani Maurizio, Uras Luciano, Bignami Laura, Mussini Maria, Vacciano Giuseppe, De Pietro Cristina

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Banca Popolare di Vicenza (2591)

(presentato in data 09/11/2016);

senatori Lo Moro Doris, Cardinali Valeria, Angioni Ignazio, Cantini Laura, Cirinna' Monica, Ferrara Elena, Ricchiuti Lucrezia, Zaroni Magda Angela, Favero Nicoletta, Fornaro Federico, Gatti Maria Grazia, Lo Giudice Sergio, Lucherini Carlo, Dirindin Nerina, Guerra Maria Cecilia

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, in materia di demolizioni a seguito di procedimento penale (2592)

(presentato in data 09/11/2016).

### **Affari assegnati**

È stato deferito alle Commissioni riunite 7a e 9a, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sul rilancio del settore agricolo in relazione all'istruzione dei giovani e alla formazione tecnica degli operatori (Atto n. 874).

### **Camera dei deputati, trasmissione di atti**

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 3 novembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla VI Commissione (Finanze) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 ottobre 2016, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM (2016) 461 final) (Atto n. 872).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 2 novembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le seguenti proposte di nomina:

- del dottor Paolo Emilio Signorini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale (n. 84);
- del dottor Pietro Spirito a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno centrale (n. 85);
- del dottor Rodolfo Giampieri a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale (n. 86);
- del dottor Daniele Rossi a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale-settentrionale (n. 87).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 29 novembre 2016.

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con lettera in data 28 ottobre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, le relazioni, presentate dal comune e dalla città metropolitana di Napoli e dal comune di Palermo, sui programmi di lavoro e sulle opere pubbliche intrapresi nell'anno 2015 e finanziati con i contributi erariali di cui al medesimo articolo 3, comma 1, relativi a lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1°, alla 5°, alla 7°, alla 11° e alla 13° Commissione permanente (Atto n. 873).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bellot ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03278 del senatore Maurizio Romani ed altri.

Il senatore Maurizio Romani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06607 della senatrice

Bellot ed altri.

Il senatore Morra e la senatrice Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06619 del senatore Santangelo ed altri.

Interrogazioni

[STEEANO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la produzione dell'olio extravergine di oliva in Italia, rispetto allo scorso anno, secondo quanto riportato da associazioni di categoria, registra un crollo del 40 per cento, scendendo ad appena 298 milioni di chili;

la borsa merci di Bari ha segnato un balzo del 54 per cento del prezzo dell'olio extravergine di oliva, per cui dai 3,70 euro al chilo della scorsa campagna si tocca oggi la cifra di 5,70 euro;

l'Italia è secondo produttore mondiale di olio di oliva nel 2016-2017, con la Puglia che si conferma essere la principale regione di produzione;

la penuria di olio pugliese comporta la crescita dei rischi di frode ed inganni in una situazione già di per sé assai critica, dal momento che 2 casi su 3 di bottiglie di olio riempite a livello nazionale contengono prodotto straniero proveniente per oltre il 60 per cento dalla Spagna, il 25 per cento dalla Grecia, il 10 per cento dalla Tunisia;

gli oli di importazione vengono spesso mescolati con quelli nazionali per acquisire, con le immagini in etichetta e sotto la copertura di marchi storici, magari ceduti all'estero, una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri;

l'attuale normativa sulla trasparenza, entrata in vigore il 1° luglio 2009, in base al regolamento (CE) n. 182/2009, di fatto ha dimostrato tutta la sua debolezza e inefficacia, dal momento che sulle bottiglie di olio extravergine ottenute da olive straniere è quasi impossibile, nella stragrande maggioranza dei casi, leggere in modo chiaro e immediato le scritte "miscele di oli di oliva comunitari", "miscele di oli di oliva non comunitari" o "miscele di oli di oliva comunitari e non comunitari". Tale dicitura viene infatti riportata in caratteri molto piccoli, magari posti dietro la bottiglia, accompagnata spesso da immagini, frasi o nomi che richiamano all'italianità fortemente ingannevoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario individuare strumenti e iniziative volti a tutelare maggiormente la filiera della produzione e della distribuzione dell'olio extravergine di oliva italiano, nonché a ridurre il rischio di frodi ed inganni;

quali iniziative intenda perseguire a sostegno dei consumatori per ottimizzare le scelte di acquisto consapevole di fronte ad un inevitabile aumento dei prezzi dell'olio extravergine di oliva.

(3-03284)

[MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [PAGLINI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [AIROLA](#), [SANTANGELO](#), [ENDRIZZI](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

si apprende da una nota dell'agenzia "Ansa" del 6 novembre 2016, dal titolo "Terremoto: sparito dipinto '600, indagini per furto", ripresa da diversi articoli di stampa, che nella chiesa di Nottoria di Norcia (Perugia), danneggiata dal terremoto, sarebbe scomparso un dipinto del '600;

il dipinto è il "Perdono di Assisi", realizzato nel 1631 dal francese Jean Lhomme, che lavorò per papa Urbano VIII;

i Carabinieri del Nucleo di tutela del patrimonio artistico indagano per furto, ma non escludono altre ipotesi, tra le quali che la tela sia stata spostata da qualcuno con l'intento di metterla in sicurezza, anche in previsione di nuove e forti scosse di terremoto;

considerato che un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 6 novembre 2016 informa che a denunciare la scomparsa del dipinto sui *social* è stato il professor Alberto D'Atanasio, il quale ha spiegato che si tratta di un quadro dell'artista francese Jean Lhomme e che "ce ne sono solo due esemplari in tutto il mondo". A giudizio degli interroganti, per tale motivo, il gesto ignobile appare ancor più deplorabile, considerando il valore dell'opera e il danno cagionato alla comunità derubata;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l'ipotesi dello spostamento del dipinto al fine della messa in sicurezza dello stesso appare improbabile, anche se auspicata;

vista la grave situazione in cui versano le zone colpite dal sisma, in alcuni casi difficilmente sorvegliabili, non appare remoto il rischio che si verifichino ulteriori fenomeni di sciacallaggio a danno del patrimonio culturale della zona recentemente colpita dal sisma;

considerato infine che il comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, istituito nel 1969, è inserito funzionalmente nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quale ufficio di diretta collaborazione del Ministro, svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda attivare, o abbia attivato, affinché sia rintracciato il dipinto trafugato nella chiesa di Nottoria di Norcia e sia scongiurato il rischio che altri beni mobili di pregio storico e artistico presenti nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici vengano rubati e sottratti alla comunità.

(3-03285)

[TARQUINIO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

come riportato da diverse testate giornalistiche, la notte tra il 6 e il 7 novembre 2016, un *commando* armato, composto da 4 uomini con il volto coperto, a pochi metri dal casello autostradale di Cerignola (Foggia), dopo aver bloccato con 2 auto di grossa cilindrata un *pullman* bipiano diretto a Roma, della società di trasporti La Viaggi & Turismo Marozzi Srl, società del gruppo Finsita Holding SpA, ha aggredito uno dei conducenti e rapinato i passeggeri a bordo;

i rapinatori si sono dovuti "accontentare" della refurtiva dei passeggeri che sedevano al piano terra dell'autobus, in quanto l'intento di proseguire la loro opera al piano rialzato è stato interrotto dall'arrivo di un *camion*, inducendo i malviventi a fuggire a bordo delle 2 auto;

considerato che:

la Puglia assiste da anni all'*escalation* della criminalità organizzata, per lo più dedicata alle estorsioni, al traffico di droga e alle rapine;

accanto al lavoro encomiabile delle forze dell'ordine, che operano in una situazione di assoluta difficoltà, dovendo fare i conti con carenze di organico e di risorse economiche, nella provincia di Foggia si registra un'assoluta assenza di politiche di sicurezza e di prevenzione sociale;

la situazione è difficile anche a Cerignola, dove, secondo i sindacati di Polizia, non sempre le forze dell'ordine riescono ad utilizzare mezzi, a causa della carenze di risorse e organici;

analoghi problemi si registrano anche nel promontorio garganico, nei comuni di Lucera, San Severo e Manfredonia, nonostante la Capitanata sia una delle più grandi province italiane per estensione;

preso atto che:

negli ultimi 2 anni ci sono stati evidenti segnali di *escalation* criminale da una parte, con omicidi, avvertimenti, attentati, ferimenti e rapine, ma anche di disagio sociale dall'altra, fenomeni che non sono distanti tra loro e che corrono parallelamente;

alle reiterate denunce di questi anni non è corrisposta un'azione concreta da parte del Governo nazionale, alle cui rassicurazioni non sono seguiti fatti tali da determinare, almeno, un miglioramento delle condizioni di lavoro di forze dell'ordine,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per interrompere il costante avverarsi di fatti di grave criminalità e ripristinare i necessari livelli di sicurezza a Foggia, nella sua provincia e su tutto il territorio pugliese, valutando in particolare l'opportunità di incrementare il personale e le risorse a favore delle forze armate e delle forze di polizia, al fine di mettere in sicurezza le zone interessate;

se intenda convocare a Foggia il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica con l'urgenza necessaria che la grave situazione richiede.

(3-03286)



*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [DONNO](#), [LEZZI](#), [PETROCELLI](#), [SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [FUCKSIA](#), [CASTALDI](#), [TAVERNA](#), [PUGLIA](#), [CAPPELLETTI](#), [MANGILI](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#) -

*Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

tramite l'atto di sindacato ispettivo 4-06370 (pubblicato il 21 settembre 2016), il primo firmatario della presente interrogazione segnalava le criticità occorse nell'ambito delle procedure fallimentari e di esecuzione immobiliare presso il Tribunale jonico, ed anche la chiusura della magistratura potentina competente a valutare gli esposti presentati contro i colleghi tarantini, e chiedeva al Ministro in indirizzo di disporre ispezione presso i Tribunali di Taranto e Potenza al fine di verificare la fondatezza dei fatti indicati. L'interrogazione inoltre enumerava molteplici suicidi-omicidi dovuti alla crisi ed alla facilità con cui viene tolta agli italiani la prima casa, con la conseguenza di spingere anche le persone anziane a covare e a realizzare azioni estreme di morte; inoltre, nell'atto sono contenute indicazioni, per difetto, dei casi occorsi a quella data;

dal mese di settembre 2016 ad oggi, altri casi di suicidi-omicidi si sono purtroppo verificati, imponendo la necessità di un intervento immediato e drasticamente risolutorio;

considerato che:

risulta agli interroganti che il 23 settembre 2016, il signor Angelo Salvatore Delli Santi avrebbe depositato presso la Questura di Taranto una denuncia penale (inviata per conoscenza anche al Ministro) in cui, premettendo il suo stato di fallito ed esecutato da ben 30 anni, avrebbe lamentato che presso il Tribunale di Taranto esistono meccanismi che creerebbero un sistema finalizzato ad espropriare i falliti ed esecutati, sistema da lui addirittura definito come "criminale, consolidato stabile ed efficace". Inoltre, nell'esposto, il signor Delli Santi avrebbe lamentato fortemente l'esistenza di una rete di collegamenti tra i Tribunali di Taranto e di Potenza, per cui, a suo dire, le denunce che giungono presso il Tribunale e la Procura potentina sarebbero destinate all'insabbiamento ed all'archiviazione, così come era stato evidenziato nell'atto di sindaco ispettivo 4-06370;

la gravità dei fatti è stata evidenziata in un articolo pubblicato in data 4 novembre 2016 dalla redazione *on line* di "Basilicata24" che, descrivendo il "sistema" illegale di gestione delle procedure delle aste fallimentari, ha finanche prodotto il video di una conversazione avvenuta presuntivamente nello studio di un curatore fallimentare, da cui si ricava che il citato ausiliario del magistrato avrebbe richiesto all'imprenditore, per conto del magistrato, una somma di denaro di circa 20.000 euro per chiudere ogni questione, con tanto di fissazione di incontro successivo, con il magistrato stesso, presso il quarto piano del Tribunale di Taranto;

a parere degli interroganti, i fatti descritti dal citato articolo e dalla conversazione registrata sono molto gravi sia sotto il profilo delle eventuali responsabilità dei magistrati interessati che sotto quello delle conseguenze, anche estreme, ricadenti sull'utenza e sulla collettività, determinando umiliazione ed affievolimento delle garanzie democratiche, che rischiano di essere annullate da una giustizia negata e mercificata;

considerato inoltre che:

i fatti descritti nell'atto di sindacato ispettivo 4-06370, relativi alle questioni occorse ai signori Montemurro, Bello e Spera, contengono dettagliate indicazioni di casi in cui, a detta degli stessi, si sarebbero evidenziate forzature nelle maglie del diritto, sostanziale e processuale, con evidente *vulnus* della giustizia;

risulta agli interroganti che tali episodi non sarebbero isolati e di ciò il signor Delli Santi, nel suo esposto del 23 settembre 2016, fornisce un'indicazione analitica, elencando casi di sua conoscenza, in cui si sarebbero verificate evidenti e macroscopiche violazioni di legge;

a parere degli interroganti, si pone come improrogabile la necessità di verificare i fatti, non potendo accettare che i cittadini vivano con la convinzione dell'esistenza di dubbi meccanismi nell'applicazione del diritto e, indi, nel funzionamento del "sistema giustizia" di Taranto;

risulta agli interroganti che numerosi *media* stiano affrontando le problematiche emerse, soprattutto alla luce del video pubblicato da "Basilicata24";

a parere degli interroganti si ricava che vi sia sfiducia nella giustizia, anche dal fatto che la citata signora Spera, i cui fatti sono dettagliatamente indicati nell'atto di sindacato ispettivo citato, ha espresso il timore di non ottenere tutela nemmeno nelle questioni ancora pendenti, a causa di quello che ha definito come "andazzo allegro" dei magistrati tarantini;

risulta agli interroganti che la signora Spera riferirebbe essere pendente una sua questione in grado di appello relativamente all'ipoteca che grava i suoi beni da oltre 13 anni, nonostante ella ritenga di aver versato addirittura più somme di quelle eventualmente di debenza e nonostante l'usura subita e non sanzionata (causa n. 536/2014 R.G. Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto);

considerato altresì che risulta anche agli interroganti che sia stata già disposta, e programmata nel mese di gennaio 2017, un'ispezione presso il Tribunale e la Procura di Taranto, che verterebbe su alcune delle problematiche afferenti alla gestione delle procedure presso le sezioni di esecuzione immobiliare e fallimenti;

considerato infine che a giudizio degli interroganti tali critiche situazioni impongono che sia disposta un'ispezione, senza ritardo, presso tutti gli organi di giustizia che abbiano trattato le questioni evidenziate, nonché quelle indicate nell'atto di sindacato ispettivo citato, in particolare presso il Tribunale e la Procura di Taranto, sezione distaccata della Corte di appello di Taranto, e presso il Tribunale e la Procura di Potenza,

si chiede di sapere:

se non ricorrano le circostanze per intraprendere le opportune iniziative ispettive presso gli organi deputati all'applicazione del diritto e al funzionamento della giustizia nel tarantino e potentino, con particolare riferimento al Tribunale di Taranto, alla Procura di Taranto, alla sezione distaccata di Taranto della Corte di appello, al Tribunale di Potenza e alla Procura di Potenza, onde verificare se quanto lamentato dai soggetti coinvolti corrisponda al vero e, in caso di verifica positiva, se non ricorrano le condizioni di adozione dei necessari provvedimenti a tutela delle parti e del corretto esercizio della funzione giurisdizionale;

se l'ispezione programmata per gennaio 2017 riguardi i fatti e fascicoli relativi i signori Spera, Bello, Montemurro e Delli Santi, ovvero se non si intenda estenderla anche a tali situazioni.

(4-06628)

[VOLPI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

le recenti vicende accadute a Rosarno, popoloso centro della Calabria, con l'occupazione pacifica dell'ex centro per migranti da parte di famiglie di disoccupati e bisognose, denota, ad avviso dell'interrogante, la grave e profonda crisi economica e sociale in cui versa la città;

le condizioni in cui è stata trovata la struttura dell'ex centro per migranti (totalmente devastata) meritano una trattazione approfondita del problema, sia con espresso riferimento a possibili responsabilità per i gravissimi danni arrecati, sia per l'inutilizzabilità, allo stato, della stessa e sia per le ragioni che hanno impedito che un bene confiscato alla 'ndrangheta e dopo una spesa rilevantissima non sia stato reso fruibile;

la vicenda è relativa ad una situazione di estrema pericolosità e drammaticità, non essendo possibile che lavori per oltre 1.300.000 euro vengano abbandonati e non custoditi, tanto da consentire l'asporto di porte, finestre, impianto di condizionamento, lampadari, lavandini, pannelli solari, eccetera, e che si consenta il non utilizzo del bene confiscato, come se si volesse lasciar passare un messaggio di evidente condizionamento delle condotte civili non esenti, in tal caso, da illegittime pressioni;

i cittadini in stato di bisogno, qualunque sia la nazionalità o il colore della pelle, devono essere sostenuti ed aiutati per quanto possibile e non abbandonati, anche per evitare che la disperazione possa portare a gesti inconsulti, come già accaduto in questo territorio, con conseguenze mediatiche terribili, nel gennaio 2010;

le istituzioni tutte devono prendere atto di ciò e della situazione con la massima serenità ed attenzione e devono, comunque, cercare di trovare delle soluzioni legittime, andando incontro, se possibile, alle esigenze dei cittadini ed aprendo un corretto e costruttivo dialogo con tutti gli attori interessati per condividere un percorso di legalità e, comunque, di ripristino delle condizioni di utilizzabilità del bene;

vicende del genere non possono passare inosservate e, comunque, non sono a giudizio dell'interrogante tollerabili ed accettabili, trattandosi di somme pubbliche disperse per incuria e di soggetti che si trovano in stato di profondo bisogno, né che il Ministero dell'interno dopo aver finanziato il progetto, per ritardi accumulatisi, abbia ritirato il finanziamento, lasciandolo in completo abbandono; tale incredibile situazione appare gravissima e dimostra l'assoluta mancanza di rispetto della legge e della cosa pubblica, oltre all'assenza di controllo sulle opere pubbliche, non potendosi tollerare quanto accaduto e dovendo procedere all'accertamento di quanto segnalato nell'interesse dell'intera comunità e del bene comune,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire e precisare le ragioni effettive per le quali l'opera è stata definanziata, dopo aver speso per la sua realizzazione oltre 1.300.000 euro;

se sia stata presa in seria considerazione la possibilità di modificare la destinazione dell'immobile e, quindi, utilizzarlo per le famiglie italiane bisognose e senza abitazione, tenendo presente che nella città di Rosarno non vengono realizzate case popolari da oltre 30 anni;

se sia possibile che, dopo aver speso somme ingenti (oltre 1.300.000 euro), si possa abbandonare la relativa costruzione, senza prevedere, invece, un utilizzo diverso della stessa ed in relazione alle necessità delle popolazioni italiane;

se ritenga corretto che lo Stato spenda milioni di euro per i migranti e lasci, invece, i cittadini italiani nella più pesante povertà, senza nemmeno prevedere possibili interventi per creare sviluppo e occupazione in zone di evidente disagio e di penetrante radicamento della criminalità organizzata.

(4-06629)

[MALAN](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

al fine di garantire la più ampia libertà religiosa, di cui all'articolo 19 della Costituzione, l'articolo 8 della Carta fondamentale stabilisce che tutte le religioni sono egualmente libere davanti alla legge e che tale libertà si traduce nella possibilità per ciascuna di organizzarsi secondo i propri statuti;

i rapporti di ciascuna confessione religiosa diversa dalla cattolica con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze, stipulate dal Governo e successivamente recepite con legge approvata dal Parlamento;

nel corso della XVI Legislatura, il disegno di legge (2237) di approvazione dell'intesa con la congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, presentato dal Governo l'8 giugno 2010, approvato dal Senato il 19 settembre 2012, non ha concluso il suo *iter* alla Camera dei deputati per la fine anticipata della Legislatura;

risulta all'interrogante che il Consiglio dei ministri, nel corso del 2014, ha approvato nuovamente l'intesa con le rappresentanze della congregazione cristiana dei testimoni di Geova;

tuttavia, nella XVII Legislatura, il Governo non ha presentato al Parlamento il disegno di legge di approvazione,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Governo non abbia presentato il disegno di legge di approvazione dell'intesa firmata con la congregazione cristiana dei testimoni di Geova;

quando intenda farlo o se esistano ragioni che ostano a tale atto.

(4-06630)

[CAMPANELLA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

villa Fernandez, antico edificio situato in via Diaz, a Portici (Napoli), risulta confiscata ai *clan* camorristici dal 1998;

finora, con l'alternarsi delle varie amministrazioni comunali, la struttura è stata utilizzata in sporadiche occasioni e per usi differenti, vista l'assenza di un piano concreto per la sua collocazione definitiva all'interno dei progetti di politiche sociali del Comune, sciolto anticipatamente a seguito delle dimissioni in blocco dei consiglieri comunali di maggioranza, che sostenevano l'ex magistrato Nicola Marrone;

con deliberazione di Giunta municipale n. 149 del 12 marzo 2015, sono stati stabiliti i criteri e le linee guida che disciplinano la destinazione ed assegnazione di immobili confiscati alla criminalità e trasferiti al patrimonio indisponibile della città di Portici, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

con determinazione dirigenziale n. 1217 del 21 dicembre 2015, è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione d'uso a titolo gratuito di villa Fernandez;

con determina dirigenziale n. 774 del 24 ottobre 2016, l'amministrazione comunale ha annullato, pur in assenza di ricorsi, la gara per l'affidamento in concessione ad uso gratuito di villa Fernandez, così come previsto dalla legge che regola l'utilizzo delle strutture confiscate alla mafia;

la motivazione addotta per l'annullamento è stata che, nel bando redatto e pubblicato dallo stesso ente, veniva omesso, per "mero errore", il requisito, stabilito dalla delibera n. 149 del 12 marzo 2016, della certificazione da parte dei concorrenti di aver svolto attività nello specifico campo di intervento per almeno 3 anni sul territorio cittadino;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

il bando, oltre ad essere stato redatto e verificato, pochi mesi prima, dai dirigenti preposti e dal segretario generale del Comune, richiama per intero la delibera n. 149 del 12 marzo 2016, che definiva le linee guida ed i criteri che disciplinano l'assegnazione di tali immobili sequestrati alle mafie e dove veniva ben evidenziato l'aspetto per il quale invece è stata annullata la gara per l'affidamento;

le offerte delle 3 associazioni partecipanti alla competizione, che ambivano all'assegnazione della struttura per lo svolgimento delle proprie attività sociali, non sono state aperte e sono state restituite ai mittenti, senza che venisse accertato il possesso o meno del requisito oggetto dell'annullamento della gara di affidamento;

risultano disattese le esigenze di economicità, celerità e linearità di gestione del procedimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno verificare la correttezza di tutte le procedure per l'affidamento del bene, oltre ad avviare opportune iniziative, affinché la riemissione del bando e l'esecuzione della gara avvengano in maniera celere e trasparente.

(4-06631)

[CAPPELLETTI](#), [SCIBONA](#), [GIARRUSSO](#), [DONNO](#), [MARTELLI](#), [GIROTTI](#), [MANGILI](#), [PAGLINI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la Pedemontana veneta è stata progettata come superstrada a pedaggio ed è stato previsto che l'opera venisse finanziata con prevalenza di capitale privato a fronte di un contributo pubblico mediante la procedura della finanza di progetto (o *project financing*), prevista dagli articoli 153-160 del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale procedura di finanziamento prevede che l'opera, una volta ultimata, rimanga in concessione al privato costruttore per un periodo di tempo (la durata della concessione prevista dalla convenzione del 21 ottobre 2009 è di 39 anni), che permetta a quest'ultimo di ottenere una proficua rendita dai pedaggi pagati dall'utenza;

da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016 si apprende che la Banca europea per gli investimenti, potenziale acquirente dei *project bond* che la banca *arranger* Jp Morgan dovrebbe emettere per il finanziamento privato alla superstrada, e la Cassa depositi e prestiti, potenziale garante di ultima istanza, hanno effettuato uno studio sulle stime di traffico, dal quale è emerso che "le previsioni messe nel piano sono tre volte la realtà"; di conseguenza, in base a quanto stabilito dalla convenzione, la Regione Veneto dovrebbe farsi carico anche dei costi del finanziamento privato e "rimborsare al consorzio Sis 366 milioni ogni anno per la durata della concessione, 39 anni: 14 miliardi in tutto che diventano 20 calcolando interessi e quisquilie varie";

dal più recente articolo de "La Tribuna" dell'8 novembre si apprende che la Regione "sta bussando da mesi alla porta dell'Anas per convincerla a intervenire in soccorso, o in sostituzione non è ancora chiaro, a quali costi non si capisce, del concessionario Sis che non ha soldi per andare avanti (...) Cassa Depositi e Prestiti avrebbe bisogno di sapere che sta finanziando un soggetto pubblico non un privato";

considerato che:

la convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, sottoscritta in data 21 ottobre 2009 dal commissario delegato (concedente) e dal concessionario consorzio Stabile SIS società consortile per azioni, aggiudicatario della gara di concessione, all'art. 8 comma 2, dispone che "il Concessionario potrà richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario (...) in dipendenza di modifiche delle condizioni di mercato, avuto riguardo ai volumi di traffico assunti a base dell'allegato Piano Economico Finanziario"; al comma 3, prevede che "in tali ipotesi le Parti convengono che il Commissario - Concedente dovrà assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, adottando d'intesa con il Concessionario (...) le opportune misure di compensazione, quali, a titolo esemplificativo (...) la ridefinizione degli importi dei contributi pubblici, nonché delle relative modalità di erogazione";

la Corte dei conti nella deliberazione 30 dicembre 2015, n. 18/2015/G, ha spiegato le conseguenze derivanti dall'applicazione della norma citata specificando che "nell'ipotesi di traffico inferiore a quello previsto, il concedente dovrà assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario con l'aumento del contributo pubblico, facendo, così, gravare sulla Regione i rischi di gestione";

l'atto aggiuntivo alla convenzione, stipulato in data 18 dicembre 2013 tra il commissario delegato ed il concessionario, ha previsto ulteriori clausole di particolare favore per il concessionario: all'allegato 2 prevede che "nel caso in cui lo scostamento dei proventi da pedaggio risulti superiore al 5%, il riequilibrio del piano avverrà adottando (...) per la parte eccedente il 5% la ridefinizione degli importi dei contributi pubblici, nonché delle relative modalità di erogazione"; inoltre all'art. 3 prevede l'inserimento nella convenzione dell'art. 8-*bis*, il quale al comma 5 prevede che "ove le parti non concordino in ordine al riequilibrio del Piano Economico Finanziario il Concessionario potrà esercitare il diritto di recesso (...). In tal caso saranno dovuti dal concedente al concessionario gli indennizzi di cui alle lett. a) e b) dell'articolo 20 della Convenzione e, ove ne ricorrano le condizioni, anche quello previsto dalla lettera c) del medesimo articolo";

il citato art. 20 della convenzione prevede una serie di remunerazioni spettanti al concessionario da parte del concedente nel caso in cui il primo eserciti il diritto di recesso per mancato accordo sul riequilibrio del piano nelle suddette modalità; in particolare l'art. 20, rubricato "Risoluzione dal rapporto per inadempimento del Commissario Concedente e revoca della concessione per motivi di pubblico interesse", prevede l'obbligo del commissario concedente di "salvaguardare il diritto del Concessionario alla piena reintegrazione delle aspettative economiche derivanti dall'esecuzione e gestione della Superstrada corrispondendo al Concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario; b) le penali e gli altri costi ed oneri finanziari sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione o della revoca, ivi inclusi i costi finanziari dei prestiti contratti, comprensivi, (a titolo esemplificativo e non tassativo) anche degli eventuali oneri e/o indennizzi e/o penali dipendenti dall'anticipata estinzione e/o risoluzione dei contratti finanziari derivati connessi ai riferiti prestiti; c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 (dieci) per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano Economico Finanziario";

considerato inoltre che:

agli interroganti risulta che il concessionario ad oggi non ha ancora attuato il *closing* finanziario, ossia la chiusura del finanziamento privato della superstrada attraverso la vendita dei *project bond*;

il nuovo art. 8-*bis* della convenzione dispone che "il Concedente prende atto che le attuali condizioni di mercato potrebbero non consentire al concessionario di reperire finanziamenti a lungo termine";

da fonti di stampa ("Palermotoday" del 20 ottobre 2016) si apprende che il concessionario SIS versa in gravi condizioni economiche e per tale motivo ha annunciato la chiusura del cantiere del passante ferroviario di Palermo ed il licenziamento di tutti gli operai;

considerato infine che:



risulta agli interroganti il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 3-*quater* dell'art. 144 del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, quindi in data antecedente all'atto aggiuntivo del 18 dicembre 2013, il quale dispone che: "L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'articolo 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. (...) Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva";

in data 26 ottobre 2016 una delegazione di consiglieri regionali e deputati veneti del Partito democratico ha incontrato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla situazione di stallo nella realizzazione della superstrada Pedemontana veneta;

nel comunicato stampa relativo all'incontro, pubblicato da un consigliere regionale, si legge che: "Il Ministro ha confermato ai partecipanti che (...) il project financing della SPV è regionale ed il concedente è sempre stata la Regione Veneto che prima con Galan nel 2009 e poi con Zaia nel 2013 ha sottoscritto una convenzione capestro che fa acqua da tutte le parti",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che l'amministrazione regionale negli impegni assunti con il concessionario privato si sia posta in una situazione di evidente sperequazione contrattuale caratterizzata dall'accollo del rischio di mercato esclusivamente sulla parte pubblica e dell'accettazione di condizioni di notevole convenienza a favore della parte privata;

se corrisponda al vero quanto riportato nel comunicato stampa relativo all'incontro del 26 ottobre 2016 in merito alla convenzione definita "capestro" e se intendano adoperarsi con iniziative urgenti di competenza qualora ritengano che le clausole debbano essere considerate nulle nell'interesse pubblico; se la Regione Veneto sia obbligata ad erogare ulteriori contributi pubblici nell'ipotesi in cui il traffico della superstrada risultasse inferiore a quanto dichiarato dal concessionario, e quali siano gli importi; quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di evitare il presumibile gravoso dispendio di denaro pubblico;

se le cifre riportate dall'articolo de "il Fatto Quotidiano" del 23 luglio 2016 corrispondano al vero;

se la dichiarata situazione di crisi economica in cui versa il concessionario ed il mancato reperimento del finanziamento privato della superstrada avranno delle ripercussioni sulle casse della Regione Veneto o dello Stato relativamente alla necessità di completare l'opera connessa all'avvenuto sbancamento dell'intero percorso e quali iniziative intendano assumere per evitare che l'inosservanza degli impegni assunti possa trasformarsi in addizionali oneri di spesa pubblica;

se corrisponda al vero quanto riportato dalle recenti fonti di stampa circa la possibilità che l'Anas, società del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisti le azioni della società SIS e se non ritengano di impedire un ulteriore dispendio di denaro pubblico per ovviare al mancato reperimento da parte di un soggetto privato dei necessari finanziamenti per realizzare l'opera;

se la Regione Veneto sia obbligata a salvaguardare il diritto del concessionario alla piena reintegrazione delle aspettative economiche derivanti dall'esecuzione e gestione della superstrada in ogni eventuale ipotesi di risoluzione del rapporto, comprese quelle di inadempienza del concessionario di cui all'art. 144, comma 3-*quater*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e a quanto ammontino il risarcimento per il mancato guadagno ed il pagamento degli eventuali costi sostenuti anche a causa di penali ed indennizzi previsti dal contratto e spettanti al concessionario, mediante l'utilizzo di denaro pubblico.

(4-06632)

[NACCARATO](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

da alcune settimane si susseguono dichiarazioni di esponenti politici ed istituzionali che hanno suscitato polemiche giornalistiche circa l'effettivo ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio

Calabria in tutte le sue tratte;

da ultimo in due articoli del 5 novembre 2016 usciti sul "Quotidiano del Sud", a firma di Domenico Gattuso, professore ordinario di Trasporti all'università "Mediterranea" di Reggio Calabria, con riferimento alla prossima inaugurazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi prevista per il 22 dicembre per il completamento dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, si mette in discussione che i lavori siano davvero completati per quella data. In effetti in queste ore l'Anas sembra confermare tali dubbi;

l'autostrada A3 ha un'estensione totale di 495 chilometri e si divide in due segmenti che corrispondono alle tratte di gestione delle società Autostrade meridionali SpA, da Napoli a Salerno (52 chilometri) e Anas SpA da Salerno a Reggio Calabria (443 chilometri);

la costruzione dell'autostrada che attraversa la Campania, la Basilicata e la Calabria fu avviata nel 1962 e fu portata a termine 10 anni dopo;

un dato rilevante e contrastante (visti i 10 anni per l'intera realizzazione) è che i lavori di rifacimento della A3, imposti come un obbligo normativo dalla UE, avviati nel 1997 e con una previsione di termine al 2013, siano ancora in corso. Su 443 chilometri, a fine 2016, ne risulteranno realizzati 375, con un costo complessivo dell'opera pari a 7,5 miliardi di euro;

per l'inaugurazione del 22 dicembre, 4 tronconi, per complessivi 68 chilometri, non saranno realizzati. Le 4 tratte sono: Morano Calabro-Firmo (21,5 chilometri), Cosenza-Altìlia (26,3 chilometri), Pizzo Calabro-S. Onofrio (10,8 chilometri) e Campo calabro-Reggio Calabria (9,1 chilometri);

su questi tronchi gli *standard* di qualità e di sicurezza sono peggiorati rispetto agli anni scorsi, con flussi di traffico sempre più intensi, usura dell'infrastruttura, tortuosità di tracciato, curvature pericolose all'imbocco e all'uscita di gallerie, assenza di corsie di emergenza, lavori di manutenzione ordinaria che spesso costringono gli utenti a viaggiare incolonnati ed in condizione di relativa sicurezza;

nello stesso articolo si evidenziano varie questioni ancora non risolte, relative anche ai tratti già terminati, e che dovrebbero essere risolte prima del 22 dicembre;

questi problemi sono: scarsa connessione alla rete (si parla di una futura implementazione di tecnologie "*smart road*", ma ad oggi non è garantita la continuità di connessione telefonica nelle gallerie), dissesto e sequestri (la tratta tra Mileto e Rosarno risulta essere stata sequestrata per i lavori fatti a margine del fiume Mesima e che avrebbe indotto fenomeni di dissesto idrogeologico), gallerie senza luce (spesso nelle gallerie manca adeguata illuminazione con grave rischio per gli automobilisti), strutture "inutili" (sembrerebbe che per alcune nuove gallerie manchi il collaudo finale e che altre siano state realizzate inutilmente), rischio di blocchi con neve e pioggia (in occasione di eventi atmosferici forti si assiste al dilavamento di pendii a margine con riversamento di detriti sulla carreggiata. Il tratto Scilla-Bagnara quando c'è nebbia appare meno sicuro rispetto al vecchio tracciato, la nebbia si diffonde fin dentro le gallerie e riduce la visibilità), limitazioni frequenti (sono frequenti le limitazioni di velocità sotto gli 80 chilometri, il limite di 60 chilometri in tutte le gallerie fra Campo calabro e Scilla e Gioia Tauro, ma nei fatti nessun veicolo, neppure i mezzi pesanti, rispettano tali limiti), segnaletica carente (risulta spesso carente e scarsamente visibile la segnaletica che preannuncia la riduzione di carreggiata, da 2 a uno, o lavori in corso; la tratta A3 fra Campo calabro e Reggio Calabria risulta la più sacrificata per le continue limitazioni parziali di carreggiata che si traducono in pesanti e prolungate code, soprattutto nelle ore di punta e nei mesi estivi), svincoli (alcuni svincoli determinano situazioni di rischio di incidenti soprattutto a Rosarno, Gioia Tauro e Palmi, in entrata non esistono pannelli a messaggio variabile che potrebbero essere utili per sconsigliare l'ingresso in occasione di interruzioni della circolazione e conseguenti accodamenti in autostrada), calvalcavia incompleti (in diversi tratti si rilevano ancora lavori incompleti a margine, talvolta segnalati; capita anche di incontrare calvalcavia lasciati a metà come a nord dello svincolo di Rosarno), troppi incidenti (il tasso rimane alto a dispetto dell'ammodernamento operato) e stazioni di servizio carenti (sono di modesta qualità, ben lontane dagli *standard* delle autostrade europee), si chiede di conoscere:



se corrisponda al vero che per i 68 chilometri rimasti da ammodernare il Ministro in indirizzo avrebbe deciso di rinunciare alla corsia di emergenza e a tutti gli interventi di adeguamento, sostituendoli con un semplice piano di manutenzione ordinaria solo per 58 chilometri da realizzarsi in 5 anni (2016-2020) per il solo rifacimento della pavimentazione e dei *guardarail*, restauro dei calcestruzzi, illuminazione degli svincoli e poco altro;

se non ritenga di dover intervenire, in via definitiva, per procedere all'effettivo completamento integrale della più grande e strategica infrastruttura viaria che collega il Sud con il resto del Paese;

se non ritenga inconcepibile la mancata ultimazione di un'infrastruttura (che per gli *standard* europei non è neanche da considerare un'autostrada, non avendo 4 corsie) a distanza di così tanti anni.

(4-06633)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [URAS](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il servizio postale universale è affidato a Poste italiane SpA fino al 30 aprile 2026 e soggetto a verifiche quinquennali da parte del Ministero dello sviluppo economico sul livello di efficienza nella fornitura del servizio;

Poste italiane è una società per azioni a partecipazione pubblica e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Poste italiane, al fine di garantire la coesione sociale, senza discriminazioni tra gli utenti, è obbligata ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base (universale): raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii postali fino a 2 chilogrammi, raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di pacchi postali fino a 20 chilogrammi e i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati;

il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante "Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica", ha previsto di operare una razionalizzazione della rete degli uffici postali, adottando il criterio della distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri da percorrere, rispetto alla popolazione residente;

considerato che:

come si apprende da diverse denunce tramite *social network*, un'intera area nella provincia di Cosenza e più precisamente nel comune di Montalto Uffugo, da oltre 2 mesi, non riceve la posta ordinaria;

in altra località, sempre della provincia di Cosenza, comune di Bonifati, come si apprende da associazioni del luogo, sembrerebbe che il servizio venga fornito, in base al riordino degli uffici da parte di Poste italiane, a singhiozzo, durante il periodo estivo e con limitazioni anche in altri periodi, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che tali disservizi, creati da Poste italiane, sul territorio siano effettivamente coerenti con i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica, previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008;

se sia a conoscenza, e se essa corrisponda al vero, della notizia relativa alla riduzione dell'orario settimanale dell'ufficio postale di Bonifati (Cosenza);

se ritenga opportuno, con atti di propria competenza, garantire ai cittadini il servizio universale delle comunicazioni postali, evitando che vengano disattesi gli obblighi imposti al fornitore del servizio dalla normativa e dal contratto di servizio, attraverso la chiusura e il ridimensionamento degli uffici postali territoriali del Paese;

quale sia la sua valutazione in merito alla situazione e se, sulla base delle proprie competenze, intenda intervenire per evitare i previsti disagi, che si creerebbero in seguito a tali interventi tra la popolazione, che non tutelano e valorizzano il pubblico servizio presso località classificate come montane, come Bonifati, distante da altri centri serviti e penalizzato da una viabilità difficoltosa e priva di servizi di trasporto pubblico.

(4-06634)

[MOLINARI](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [URAS](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la legge n. 104 del 1992 regolamenta l'assistenza sociale e i diritti delle persone portatrici di *handicap* e fornisce tutela al lavoratore che vive con il disabile e si occupa delle sue necessità; dopo l'entrata in vigore della legge n. 104 del 1992 sono state apportate modifiche in alcune sue parti e introdotte norme disposte dal decreto legislativo n. 151 del 2001, dalla legge n. 183 del 2010 e dal decreto legislativo n. 119 del 2011;

in particolare l'art. 33 della legge n. 104 del 1992 regolamenta disposizioni che riguardano il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con *handicap* in situazione di gravità, compreso il diritto di usufruire del congedo straordinario della durata di 2 anni;

l'art. 42, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 151 del 2001, come modificato, recita testualmente: "Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa" prevedendo la possibilità di estendere il beneficio del congedo straordinario per ogni persona disabile assistita dal lavoratore;

la circolare dell'Inps n. 32 del 6 marzo 2012 non è conforme a quanto stabilito, in quanto all'art. 3.3 si legge testualmente «Pertanto, dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell'ambito massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo semplificativo, che utilizzati i due anni, esempio per primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi familiari"»;

lo spirito della legge è quello di garantire al disabile e alle persone che interagiscono con il disabile adeguato sostegno pratico e psicologico;

considerato che sembrerebbe che i diritti non vengano riconosciuti a lavoratori del comando di Polizia locale della città di Reggio Calabria,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale violazione alle norme citate;

quali provvedimenti intenda mettere in atto per garantire a questi lavoratori il rispetto dei loro diritti.

(4-06635)

[ALBERTINI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

a fine ottobre 2012, in qualità di parlamentare europeo, l'interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia *pro tempore* un esposto-interrogazione per conoscere se alcuni comportamenti del magistrato A. Robledo, anche se non avevano comportato la commissione di specifici reati, fossero comunque deontologicamente corretti;

più precisamente, chiedeva di sapere, in ordine ai gravi fatti segnalati: se e quale attività ispettiva fosse stata effettivamente svolta dal Ministero; per quali motivi la persona informata dei fatti, che aveva subito il comportamento ritenuto censurabile da parte del magistrato, non fosse stata chiamata a testimoniare dagli ispettori, con riguardo ad uno dei fatti descritti; per quali motivi gli ispettori non avessero sentito le persone indicate nell'esposto-interrogazione, con riguardo agli altri due fatti; quali conclusioni avessero eventualmente raggiunto gli ispettori ed il Ministero;

il 18 giugno 2014, perveniva la risposta da parte del Ministro in indirizzo alle interrogazioni 4-01571 e 4-02297, solo per quanto concerne le conclusioni e non gli altri quesiti, così formulata: «in assenza di riscontri alle doglianze del sen. Albertini, (...) si è aderito alla proposta di archiviazione della pratica pervenuta dalle competenti articolazioni ministeriali»;

in data 25 giugno 2014, durante la seduta n. 269 del Senato, l'interrogante si dichiarava estremamente insoddisfatto, in quanto dalla risposta aveva appreso che nessun accertamento era stato svolto né dalla Direzione generale magistrati, né dall'Ispettorato generale, ma che vi era stato, da parte degli ispettori, e conseguentemente del Ministro, solo il recepimento del tutto acritico ed in ogni punto di quella «dettagliata relazione», per come era stata definita, del dottor Robledo;

partendo dall'assioma che un magistrato dica sempre il vero e che una sua relazione debba, necessariamente, essere conforme a verità dovendo egli essere, in ogni suo comportamento, cristallino come si pretende dalla «moglie di Cesare», a giudizio dell'interrogante tanto cristallino, sicuramente, il dottor Robledo non appare essere stato nelle sue funzioni di magistrato;

in data 9 giugno 2015, meno di un anno dopo, le sezioni unite della suprema Corte di cassazione

confermavano il trasferimento d'ufficio cautelare disciplinare presso il Tribunale di Torino e la cessazione delle funzioni inquirenti, provvedimenti adottati nei riguardi del dottor Robledo dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel febbraio 2015, per i «gravi elementi di fondatezza degli illeciti disciplinari contestati», lesivi della dignità istituzionale e della deontologia del magistrato, cui lo stesso aveva opposto ricorso, poi rigettato;

va osservato che il comportamento ritenuto censurabile dalla sezione disciplinare e confermato dalle sezioni unite della suprema Corte era motivato da un illecito «scambio di favori» tra il magistrato e l'avvocato Aiello, tendente, da parte del dottor Robledo, ad orchestrare e realizzare condotte illecite ai danni dell'interrogante;

l'interrogante ha appreso che il Ministro in indirizzo, con nota del 16 luglio 2015, indirizzata al procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione, ha deciso d'intraprendere una seconda azione disciplinare nei riguardi del dottor Robledo, con riferimento all'illecita domiciliazione dell'ingente somma (per l'esattezza 170 milioni di euro) sequestrata alle banche, oggetto d'indagine da parte del dottor Robledo di cui si chiede l'incolpazione, in un procedimento che poi ha visto assolvere tutti gli imputati, venendo ritenuta, dai giudici di merito, infondata l'azione penale, con la conseguente corresponsione di rilevanti compensi ai custodi giudiziari, dallo stesso nominati, «senza che venisse previsto lo svolgimento da parte degli stessi di alcuna attività ulteriore rispetto alla mera custodia, peraltro già ampiamente garantita dai depositi bancari, (...) determinando ingiustificati oneri finanziari per l'amministrazione della giustizia»;

il 28 ottobre 2014, è stato pubblicato dal "Corriere della sera" un articolo a firma Luigi Ferrarella in cui viene menzionato il caso, riferendolo ad un esposto presentato al Consiglio superiore della magistratura da parte del procuratore capo Edmondo Bruti Liberati, citando ben 4 custodi giudiziari e le loro relative parcelle: 87.000 euro al custode Mario Doni, 483.000 euro a Federica Gabrielli, 457.000 euro a Piero Canevelli e 62.000 euro a Silvano Cremonesi;

in data 26 settembre 2015, è comparso su "la Repubblica" un articolo a firma Emilio Randacio, dove si afferma che la Procura di Brescia starebbe svolgendo indagini, in parte già esperite durante il mese d'agosto, secondo le quali, per l'illecito comportamento del dottor Robledo (il mancato affidamento delle ingenti somme sequestrate al Fondo unico giustizia), si sarebbe verificato un danno erariale di circa 12 milioni di euro, oltre al costo aggiuntivo delle parcelle liquidate ai custodi giudiziari;

da ultimo, l'interrogante fa notare che il caso segnalato dal Ministro non è unico, poiché, anche in un precedente processo (il fallimento Zincar), concernente alcuni funzionari e dirigenti del Comune di Milano, sempre Mario Doni e Piero Canevelli venivano nominati consulenti dal dottor Robledo, ancora nelle sue vesti di pubblico ministero, con alcune anomalie secondo quanto risulta all'interrogante: secondo quanto risulta all'interrogante, i consulenti non hanno specificato le loro competenze né lo ha fatto la Procura; dai documenti non risulta quanto abbiano incassato (come emerge dal faldone 8 della relazione disponibile presso la Procura della Repubblica di Milano, procedimento penale n. 23122/09 del R.G.N.R., mod. 121); i consulenti, come risulta dai faldoni 8, 10 e 11 della relazione, avrebbero dovuto limitarsi ad analisi amministrative e contabili, mentre, invece, si sono interessati ad aspetti tecnici, pur non avendo, per loro stessa ammissione, competenza tecnica né scientifica (circostanza fatta rilevare anche dalla consulenza Deloitte, acquisita agli atti); la consulenza riguardava ogni singolo atto e non la gestione globale della società, con conseguente aggravio di costi; le consulenze sono state reiteratamente prorogate (come risulta dal faldone 8 della relazione), con giustificazioni sconosciute e consistente aggravio di costi;

considerato che, sulla base delle informazioni acquisite dall'interrogante e risultanti dalla menzionata relazione sugli incarichi affidati ai citati Piero Canevelli e Mario Doni dal procuratore Robledo, ai suddetti sono state affidate le consulenze relative alle seguenti commesse: come risulta dal faldone 13 della relazione, Z100020, sicurezza stradale e urbana; Z100022, attraversamenti sicuri; Z100003, sala alla guida; Z100024, Urban II Auditorium, e Z100025, sala a piedi; come risulta dal faldone 12 della relazione, Z100018, gestione satellitare delle ambulanze, e Z10009, centro dimostrativo energetico per la mobilità sostenibile area Bocconi; come risulta dal faldone 11 della relazione, Z10014, security

point; Z100015, sistema Dreams, e Z100017, progetto E MERGE; come risulta dal faldone 10 della relazione, Z10009, idrogeno alla Bicocca, e Z100011, immagine coordinata Comune di Milano; come risulta dal faldone 9 della relazione, Z10005, colonnine di ricarica; come risulta dal faldone 8 della relazione, che riporta anche l'affidamento dell'incarico a Canevelli e Doni, le proroghe del loro incarico e le consulenze relative alle commesse Z100001 e Z10002, vengono altresì affidate le commesse Z10001, due ruote elettriche, e Z10002, *car sharing* Milano; come risulta dal faldone 14 della relazione, Z100026, veicoli traccianti; Z100027, navigazione urbana ipovedenti, e Z100028, Ecobuilding; come risulta dal faldone 15 della relazione, Z100030, centro operativo Protezione civile; Z100031, sistema integrato per la simulazione attiva, e Z100032, percorsi e attraversamenti sicuri; come risulta infine dal faldone 16, Z100033, progetto dotazione biciclette; Z100034, merci pericolose, e Z100035, strada sicura;

il 31 maggio 2016, la Sezione disciplinare del CSM ha condannato, nel merito, il dottor Robledo, confermando il precedente provvedimento cautelare: trasferimento d'ufficio, per gravi motivi disciplinari, dalla Procura di Milano al Tribunale di Torino e gli ha irrogato la sanzione accessoria della riduzione di 6 mesi d'anzianità, per l'illecito «scambio di favori» tra il magistrato e l'avvocato Aiello, tendente, da parte del dottor Robledo, ad orchestrare e realizzare condotte illecite ai danni dell'interrogante;

il 15 settembre 2016, il Ministro comunicava, in risposta all'interrogazione 4-04800 (del 4 novembre 2015), che: «secondo quanto comunicato dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione, l'azione disciplinare promossa il 16 luglio 2015 nei confronti del dottor Robledo è stata sospesa il 22 giugno 2016, "dato che, per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 c. p."»;

in data 28 ottobre 2016, l'interrogante veniva a conoscenza della diffusione di un messaggio via *internet* da parte dello stesso dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (...) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (...) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti". Infine, la vera e propria calunnia nei riguardi dell'interrogante: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno acquisire informazioni sull'andamento delle indagini, in corso da oltre un anno, che altro non dovrebbero attenere secondo l'interrogante che all'acquisizione di documenti, presso la Procura di Brescia, che hanno comportato la sospensione, in data 22 giugno 2016, dell'azione disciplinare promossa dal Ministro in indirizzo oltre 16 mesi orsono;

se non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)

(4-06636)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):  
3-03285, della senatrice Montevicchi ed altri, sul trafugamento di un dipinto del XVII secolo da una chiesa vicino a Norcia (Perugia).

## 1.5.2.6. Seduta n. 720 (ant.) del 10/11/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

#### 720a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016 (Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,  
indi del vice presidente GASPARRI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 724 del 16 novembre 2016  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#)

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dà lettura del processo verbale.

DI GIORGI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Sull'operato di una agenzia di rating

[DLMAGGIO](#) (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signor Presidente, vorrei fare una denuncia per evitare che poi tutto sia fatto passare sotto silenzio.

Comprendo perfettamente che ci possano essere considerazioni, come quelle svolte dal presidente Pittella o dal senatore Napolitano, dalle quali si percepisce che la democrazia è vissuta come un *virus*, ma non vorrei che passassero sotto silenzio fatti estremamente rilevanti. Credo, infatti, che le regole della nostra democrazia siano ben chiare e fisse.

Abbiamo già vissuto in passato esperienze di società di *rating* intervenute sul dibattito nazionale e su quanto accadeva nel nostro Paese, e credo che ciò sia estremamente increscioso. Che Moody's intervenga su quanto sta accadendo in merito al nostro dibattito referendario e minacci sfracelli a seconda del risultato referendario credo sia insostenibile. Lo denuncio e chiederò in seguito di poter utilizzare l'estratto del mio intervento per fare una segnalazione alla procura della Repubblica di Roma, perché credo non sia più tollerabile che società di questo tipo intervengano sul dibattito del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut, e dei senatori De Pin, Torrisi e Zuffada*).

Sono intervenuto per evitare che tutto possa cadere nel silenzio.

[PRESIDENTE](#). Senatore, l'argomento c'entra poco o niente con l'ordine dei lavori.

Più tardi esamineremo i trattati internazionali e in quella fase sarebbe stato forse più opportuno svolgere una discussione al riguardo.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

[\(119\) D'ALÌ](#). - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

[\(1004\) DE PETRIS](#). - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

[\(1034\) CALEO](#). - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

[\(1931\) PANIZZA ed altri](#). - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

[\(2012\) SIMEONI ed altri](#). - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(*Relazione orale*) (*ore 9,39*)

**Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione finale.

[ZIZZA](#) (*CoR*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZIZZA (CoR). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi discutiamo, recante nuove disposizioni in materia di aree protette nel testo approvato dalla 13a Commissione del Senato, va a modificare la legge n. 394 del 1991, la legge quadro sulle aree protette.

Il testo in questione, che tiene conto delle normative in materia di ambiente e in particolare della direttiva europea Habitat... (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad ascoltare il senatore Zizza o perlomeno a fare silenzio.

ZIZZA (CoR). ...nelle quali si indicano le finalità di salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli *habitat* naturali, nonché della flora e della fauna selvatica nel territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Il testo in esame evidenzia la necessità di raggiungere degli obiettivi strategici previsti in sede ONU dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la conservazione del mare e delle risorse marine, l'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, adottando azioni efficaci e immediate per ridurre in modo determinante il degrado degli ambienti naturali, arrestando la distruzione della biodiversità messa in atto e proteggendo, entro il 2020, le specie a rischio di estinzione.

La legge-quadro n. 394 del 1991 ha contribuito, anche grazie al lavoro svolto dalle istituzioni e dalle associazioni ambientaliste, a inquadrare in un contesto normativo i parchi e le aree protette. Queste ultime rappresentano una realtà molto estesa della nostra penisola: infatti, dai dati del 2010 riportati dalla banca dati delle aree protette, la superficie protetta a terra è di circa 32.000 chilometri quadrati, quasi il 10,5 per cento del totale, ai quali si aggiungono gli oltre 28.000 chilometri quadrati di superficie protetta a mare e circa 2.300 siti di importanza comunitaria (SIC), divisi in zone speciali di conservazione e in zone di protezione speciale individuate dalle Regioni. Parliamo complessivamente di circa 24 parchi nazionali, 29 aree marine protette e 52 parchi regionali.

Ebbene, sono passati venticinque anni dall'approvazione della legge quadro del 1991 e il contesto è profondamente cambiato. E se a livello istituzionale dobbiamo rispondere alle indicazioni europee che ci giungono dalla guida delle normative comunitarie, a livello ambientale sono cresciute l'attenzione e la presa di coscienza in tema di cambiamenti climatici e di tutela ambientale. Oggi siamo dunque davanti a una sfida globale che ci fa sentire ancora più determinanti nel voler intervenire nella lotta attraverso l'educazione alla sostenibilità e la valorizzazione dei territori e delle economie locali.

Proprio quando parlo di inversione di marcia, intendo porre l'accento sulla necessità di modificare l'approccio con cui si accosta questo argomento: un argomento che dovrebbe interessare tutti i Comuni del nostro Paese e che rappresenta parte del nostro sistema economico.

La gestione dei parchi e delle aree protette è uno strumento economico e sociale utile per l'intera comunità e può essere fonte di sviluppo e di integrazione per un territorio, ma solo e soltanto se si punterà a uno sviluppo ecosostenibile e verde. La salute del pianeta e dei nostri figli e le modifiche apportate al provvedimento che oggi discutiamo mirano a creare e a rafforzare le condizioni per migliorare gli aspetti funzionali e gestionali dei parchi italiani, promuovendo le buone pratiche e l'uso delle risorse naturali.

Le aree protette devono rappresentare un patrimonio culturale comune e da parte nostra - mi riferisco all'intenso lavoro svolto in Commissione - tutte le parti politiche hanno voluto apportare un proprio contributo volto a migliorare l'anima del provvedimento.

I parchi sono importanti nei nostri territori dove nascono; ormai sono diventati parte integrante di un'economia locale: turismo ecosostenibile, agricoltura biologica, servizi annessi al sistema, prodotti a marchio.

Entrando nel contesto del disegno di legge, abbiamo voluto snellire e semplificare la *governance* delle aree protette, eliminando le lungaggini che si verificano a causa dei commissariamenti e della farraginosità della burocrazia. Appare fondamentale rafforzare i poteri del presidente e tale rafforzamento dei poteri non permetterà la compatibilità con qualsiasi altro incarico elettivo o con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. Con l'abrogazione dell'albo dei direttori di parco si avrà una procedura meno opaca e più immediata anche per la nomina del direttore, che sarà



designato dal consiglio direttivo sulla base di una selezione pubblica tra profili di comprovata esperienza nella gestione delle aree protette.

Anche la composizione del consiglio direttivo cambia: si passa, infatti, dagli otto ai dieci membri, che saranno designati per il 50 per cento dalla comunità del parco. Tutto questo serve per snellire, semplificare e rendere le decisioni più rapide e farà capo - come abbiamo sottolineato - alla figura del presidente nominato, il quale agirà in stretto contatto con la comunità del parco sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei revisori dei conti.

La meta che vorremmo raggiungere è quella di avvicinare il parco al territorio e alla comunità, perché solo creando una comunicazione, un interscambio fra il territorio e gli abitanti si avrà una migliore conservazione dell'area protetta, degli *habitat* e delle biodiversità.

Positiva è anche la proposta di istituire un nuovo comitato per le aree protette che metta assieme tutti i parchi nazionali e regionali, e che al suo interno veda il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quello delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, i Comuni, Federparchi e le associazioni ambientaliste, con l'egida e il supporto tecnico dell'ISPRA. L'ISPRA sarà dunque chiamato al supporto tecnico-scientifico, al monitoraggio, al controllo ambientale, e dovrà occuparsi di individuare gli strumenti operativi e valutare le modalità di intervento di qualunque genere nelle aree protette. Tale concetto - come si è detto - è stato ampliato nelle zone a protezione speciale, ai siti di importanza comunitaria e alle zone speciali di conservazione.

Infine, signor Presidente, un ringraziamento va al relatore Caleo, per il lavoro che ha svolto e per la grande collaborazione che ha dato a tutti noi della Commissione ambiente, lavoro che ha permesso di dare seguito e voce alle richieste delle istituzioni locali, istituendo una nuova area marina protetta lungo lo specchio acqueo marino prospiciente all'area del parco naturale della terra di costa Otranto-Leuca, un piccolo ulteriore tassello per garantire la tutela del mare e dell'ambiente lungo uno dei tratti più belli della costa italiana.

Con la speranza che al nostro segnale di apertura segua un altrettanto segnale da parte del Governo di apportare in futuro miglioramenti e modifiche al contesto normativo in materia di aree marine protette, a nome del Gruppo dei Conservatori e Riformisti annuncio il nostro voto favorevole sul provvedimento. (*Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Caleo*).

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la Lega Nord ha sempre ritenuto imputante il contrasto della tendenza alla perdita della biodiversità attraverso la tutela delle aree protette e degli ecosistemi, anche per la stessa conservazione della specie umana.

Il nostro Paese detiene il primato europeo nella biodiversità e ha una dotazione importante di *habitat*, molti dei quali dichiarati prioritari a livello comunitario. Tra parchi nazionali e regionali, aree marine protette e aree protette a livello comunitario risulta difeso quasi il 22 per cento dell'intero territorio nazionale. Si tratta di una ricchezza che occorre valorizzare adeguatamente, quale risorsa vera e propria del nostro territorio; un'opportunità di sviluppo, anche ai fini turistici e per la preservazione delle tradizioni e delle identità; un'opportunità che non si può trattare come un mero vincolo territoriale, tale da rappresentare un problema soprattutto alle attività economiche ubicate all'interno.

Secondo il nostro Gruppo, le Regioni e gli enti locali, ossia le istituzioni più vicine alle necessità del territorio e dei cittadini, devono assumere un ruolo chiave, devono essere i soggetti responsabili della *governance* delle aree protette e della pianificazione paesaggistica. Qui invece si va nella direzione contraria.

Una delle modifiche importanti proposte dal disegno di legge è la semplificazione per l'istituzione delle aree protette marine, prevedendo l'estensione dei parchi nazionali terrestri anche nelle aree protette marine contigue. Purtroppo, però, non si prevede la possibilità di istituire aree marine protette e riserve marine anche da parte delle Regioni, al fine di evitare per i tratti di mare contigui alle aree protette regionali una doppia gestione con oneri a gravare sulle finanze pubbliche.

Un altro concetto non condivisibile è l'individuazione di un territorio contiguo all'area del parco, che viene sottoposto alla *governance* dell'ente parco stesso. Non ci piace che il regolamento del parco possa disciplinare nelle aree contigue le attività della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, sottraendo competenze al Comune e alla Regione.

Sulle *royalty*, anche se è comprensibile l'obiettivo di trovare finanziamenti per i bilanci dei parchi, vista la penuria delle risorse statali, non condividiamo l'imposizione delle *royalty* alle concessioni delle attività economiche presenti nelle aree protette e, addirittura, in quelle nelle aree contigue, che dovranno pagare, chiaramente correndo il rischio di essere messe in difficoltà economica.

E che dire della tanto sbandierata dal Governo semplificazione dei procedimenti amministrativi? Da una parte si semplificano le disposizioni della conferenza di servizi; dall'altra parte, invece, si elimina il silenzio assenso sull'inerzia dell'Ente parco nell'esprimere il parere sugli interventi infrastrutturali, anche per i casi di interventi edilizi minori. Riteniamo che l'inerzia colpevole dell'Ente parco non debba e non dovrebbe determinare la paralisi dei procedimenti amministrativi di autorizzazione.

Un'altra questione che denunciemo è l'eliminazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle aree contigue del parco. Non si comprende la *ratio* della norma, dal momento che il disegno di legge estende appunto la *governance* e il regolamento del parco anche alle aree contigue, ma restringe la possibilità degli indennizzi nell'area del parco, eliminando peraltro i risarcimenti che potrebbero risultare più onerosi per gli enti parco, ma meno accettabili per i cittadini danneggiati.

Il disegno di legge presenta anche disposizioni positive - non lo neghiamo - come la diminuzione degli organi degli enti attraverso l'eliminazione della giunta, la diminuzione dei membri del consiglio direttivo e dei revisori, e altro ancora. Ma, sempre in tema di *governance*, non si condivide il previsto silenzio-assenso sull'intesa con la Regione per la nomina del presidente dell'Ente parco. L'assenza dell'intesa della Regione per la nomina del presidente è in generale una centralizzazione della gestione in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. E sottolineo come anche la 1a Commissione, censurandola, ha definito «incongrua» questa disposizione.

Con riferimento all'attività venatoria, la modifica è altamente penalizzante e umiliante per tutti i cittadini e cacciatori italiani, tra l'altro senza alcun bisogno, senza alcuna necessità, poiché ad oggi si è raggiunto un buon equilibrio fra aree protette e aree di caccia programmata.

Sono inaccettabili le modifiche che danno in pratica la gestione completa dei siti Natura 2000 agli enti gestori dei parchi, anche se esterni all'area protetta, e li trasforma tutti in aree contigue ai parchi e alle riserve.

Mentre a legge vigente la caccia nelle aree contigue alle protette viene disciplinata dalle Regioni, con l'articolo 5 si stabilisce invece che la regolamentazione spetta all'Ente parco, e addirittura con il parere dell'ISPRA che, nel caso delle aree protette regionali, diventa vincolante. Mentre a legge vigente il parco, accertati squilibri ecologici, può tentare di ricomporli con prelievi faunistici e abbattimenti selettivi, autorizzando in pratica la caccia, con la modifica viene inserito esplicitamente il divieto assoluto dell'attività venatoria nei parchi nazionali e regionali, rendendo pertanto chiara la volontà di proibire anche una eventuale deroga mediante il regolamento del parco.

È chiaro a tutti che la modifica è stata fortemente voluta e sponsorizzata da tutte le associazioni ambientaliste e animaliste di sinistra, che porterà a un accentramento assoluto del potere nelle mani del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e soprattutto di ISPRA, con il conseguente completo svilimento di qualsiasi potere decisionale e gestionale degli enti locali presenti sul territorio ove i parchi ricadono. Questo non ci piace. Non solo è contro la tutela delle tradizioni culturali e identitarie dei nostri popoli che vivono in questi luoghi che oggi si chiamano parchi, ma è anche contro ogni logica di federalismo e decentramento.

Colleghi, guardate che la centralista riforma costituzionale ha avuto il via libera solo nei vostri sogni, perché dalla sera del 4 dicembre dovrete fare i conti con una realtà ben diversa da quella da voi auspicata.

Sull'istituzione del Parco del Delta del Po, con tanto di relativa delega al Governo, ribadisco in sintesi

la posizione del Gruppo della Lega Nord già espressa ampiamente ieri, in occasione della dichiarazione di voto di astensione all'articolo 25, che rispecchia la volontà delle istituzioni e delle comunità del territorio locale. C'è la contrarietà assoluta all'ipotesi di parco nazionale: la *governance* deve rimanere in capo ai territori. Non è accettabile che il costituendo parco unico sia prodromico alla nascita di un parco nazionale, come ha affermato il relatore Caleo, nonostante il collega Vaccari abbia cercato di sminuire. Vi è contrarietà netta all'ampliamento della superficie del parco e all'introduzione di nuovi vincoli sul territorio. Il parco deve essere interpretato non come camicia di forza, ma come elemento di sviluppo e promozione del territorio e delle attività umane in esso esistenti, in particolare la pesca, la vallicoltura, l'agricoltura e la caccia. Dovrà, infine, esserci il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali e delle categorie produttive. Non verrebbe mai accettato un parco frutto della sola visione delle associazioni ambientaliste e che scavalchi i rappresentanti istituzionali ed economici del territorio.

Mi avvio alle conclusioni, Presidente.

Avevo detto in discussione generale che il Gruppo Lega Nord-Autonomie si sarebbe posto in attenta osservazione della fase emendativa per le valutazioni e le considerazioni finali sul provvedimento. Purtroppo, tutti i nostri emendamenti sono stati respinti, lasciando permanere nel testo, oltre alle luci (poche), molte ombre, che portano persino a peggiorare la legge quadro delle aree protette.

Le Regioni e le Province autonome vengono sempre più private di potere, persino con disposizioni che limitano le prerogative costituzionalmente riconosciute loro in materia, come ha sottolineato e anche denunciato la 1a Commissione permanente. Si tratta, dunque, di una ulteriore centralizzazione che va nella direzione opposta a quella auspicata e tracciata in passato, nella precedente legislatura, dalla Lega Nord.

È per questo motivo che, purtroppo, il nostro Gruppo, prendendo anche atto del lavoro fatto in questa Assemblea, voterà contro al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

**DE PIN** (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE PIN** (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, da più parti abbiamo sentito affermare in quest'Assemblea che le aree protette nel nostro Paese rappresentino uno scrigno di bellezza, valori paesaggistici, biodiversità ricchissima, ma anche di cultura, tradizioni agroalimentari, storia. E questo risponde certamente a verità. Ecco perché possiamo con tranquillità affermare che, a partire dalla legge quadro n. 394 del 1991, la storia della tutela del patrimonio naturale italiano aveva tutte le premesse per essere positiva. A questa legge va, infatti, il merito di aver messo in piedi - per la prima volta - un vero sistema di aree protette di enorme valore e ricchezza. Al contempo, in questi anni è cresciuta la consapevolezza di come le aree protette debbano essere considerate quali beni comuni da tutelare e salvaguardare, ed è progressivamente mutato l'atteggiamento delle popolazioni riguardo ai territori protetti. Quindi, la situazione è certamente migliorata rispetto agli anni Novanta. Infatti, l'Italia è il Paese europeo che ha istituito il maggior numero di aree protette in Europa. Ciò è servito in parte a limitare la cementificazione e il consumo di suolo.

Dobbiamo però dire che le potenzialità della legge n. 394 non si sono potute esprimere compiutamente, per diverse ragioni come - per esempio - l'atteggiamento della politica, che ha cercato negli anni di snaturare in qualsiasi modo il ruolo che con chiarezza invece la legge aveva attribuito a parchi e riserve, e cioè di perseguire una missione di conservazione e promozione dei valori naturalistici. L'altra ragione è legata alle risorse economiche, che sono diventate sempre più scarse, mettendo i parchi sempre più in difficoltà rispetto alle funzioni da assolvere, situazione che si è amplificata con l'adesione agli ultimi trattati europei.

Pertanto, una riforma sulla gestione di parchi e aree protette era sicuramente opportuna, alla luce del tempo trascorso, ma una riforma che puntasse alla rimozione delle criticità emerse in venticinque anni: dalla politicizzazione degli enti gestori ai problemi finanziari, strutturali e gestionali delle aree

protette; per non parlare della necessità di fare un punto sul coinvolgimento delle popolazioni locali.

A questo fine la domanda che occorre porsi è la seguente: i ritardi e le mancanze che abbiamo registrato in questi anni sono dovuti veramente a difetti normativi oppure sono addebitabili più che altro a ragioni politiche? Solo partendo da una risposta concreta possiamo sperare che le aree protette possano diventare parte di un processo più efficace di conservazione della nostra straordinaria biodiversità, ma anche della promozione e corretta gestione del territorio.

Il testo che viene oggi al nostro esame non riesce ad affrontare compiutamente il tema della *governance* dei parchi, anzi mette in luce l'indebolimento delle prerogative statali rispetto alle pressioni in ambito locale. Sugli organi di gestione del parco mi sembra che sia chiara una certa superficialità nel non voler approfondire il tema delle competenze che deve possedere, per esempio, il direttore del parco.

Dobbiamo stare molto attenti a che i valori naturalistici di un'area protetta non vengano mercificati e quindi porre attenzione a non barattare assensi o pareri favorevoli per determinati interventi a fronte della prospettiva di un introito economico, formalizzato nel concetto di *royalty*.

Quindi, se è pur vero che nella riforma proposta da questo testo esistono alcune norme condivisibili, tuttavia non possiamo esimerci dal mettere in evidenza che, se non ci sarà uno sforzo autentico per rendere efficaci queste norme sul terreno dell'applicazione concreta, potremmo trovarci di fronte all'ennesima delusione a riprova del fatto che qualunque buona legge, se non trova terreno fecondo nella sua operatività quotidiana, può risultare improduttiva degli effetti sperati, se non addirittura dannosa.

Pertanto, a nome del gruppo Grandi Autonomie e Libertà, e nel rispetto delle diverse sensibilità presenti all'interno del Gruppo, annuncio il mio voto di astensione.

[IURLARO](#) (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IURLARO (AL-A). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dall'approfondito dibattito cui abbiamo partecipato in quest'Aula un dato emerge pacifico, vale a dire che la *mission* delle aree protette è costituire strumenti per la tutela della biodiversità, del paesaggio, delle formazioni geologiche e dei beni comuni in esse situati, nonché strumenti per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo territorio deve essere posto in relazione con la matrice territoriale di area vasta attraverso le reti ecologiche e la pianificazione paesaggistica, perché la valorizzazione del patrimonio naturale riguarda non solo la valorizzazione economica, ma anche il riconoscimento del valore materiale e immateriale del patrimonio naturale e paesaggistico, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La strategia dell'Unione europea sulla biodiversità prevede di arrestare la perdita di biodiversità entro l'anno 2020. In questo senso la revisione della legge n. 394 del 1991, anche con la volontà manifesta di creare nuove aree protette, costituisce un indicatore sensibile per comprendere se il nostro Paese sia sulla buona strada per dare una mano al raggiungimento degli obiettivi europei.

Certamente sono stati compiuti molti progressi in tanti settori, ma si evidenzia la necessità di sforzi più intensi per tener fede agli impegni assunti dagli Stati membri in materia di attuazione.

La capacità della natura di pulire l'aria e l'acqua, impollinare le colture e limitare l'impatto di catastrofi quali le inondazioni, è compromessa, con potenziali costi elevati e imprevisi per la società e per la nostra economia. Un sondaggio d'opinione a livello europeo, pubblicato di recente, conferma che la maggioranza dei cittadini europei è preoccupata per le conseguenze della perdita di biodiversità ed è consapevole delle ripercussioni negative che questo fenomeno può avere sulla salute e il benessere della specie umana e, quindi, anche sul nostro sviluppo economico a lungo termine.

In primo luogo, gli Stati membri devono attuare meglio la legislazione europea in materia di protezione della natura. Più dei tre quarti dei principali *habitat* naturali nell'UE sono attualmente in condizioni insoddisfacenti, e molte specie sono a rischio di estinzione.

L'effettivo arresto della perdita di biodiversità dipende anche da quanto efficacemente le questioni legate ad essa sono integrate nelle politiche interne in materia di agricoltura, silvicoltura, pesca,

sviluppo regionale e commercio. La riforma della politica agricola comune offre la possibilità di una maggiore integrazione delle questioni connesse alla biodiversità, ma la misura in cui gli Stati membri attueranno i provvedimenti a livello nazionale sarà decisiva per garantirne il successo.

Infine, occorre riconoscere e apprezzare per il suo giusto valore il nostro capitale naturale, non solo entro i limiti delle aree protette ma in generale nel nostro territorio e nei nostri mari. Il ripristino degli *habitat* naturali e la costruzione di infrastrutture verdi continuano a rappresentare delle sfide per il nostro Paese. Questa strategia dovrebbe comportare vari benefici per una serie di settori, compresa l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca.

Le specie esotiche invasive sono una delle minacce alla biodiversità che registra la crescita più rapida in Europa, causando danni significativi all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, con un costo nell'Unione europea pari ad almeno dodici miliardi di euro l'anno. Su scala mondiale, l'Unione europea contribuisce in ampia misura ad arrestare la perdita di biodiversità. Insieme ai suoi Stati membri, l'Unione europea è il principale donatore finanziario per la conservazione della biodiversità, ma è anche vero che l'Italia si pone come il primo Paese in Europa per quantità di territorio protetto.

Ribadiamo quindi il nostro apprezzamento perché, partendo dalla legge n. 394, che rimane pur sempre una buona legge, con questo disegno di legge il nostro Paese ha fatto un nuovo passo in avanti. Mi riferisco specialmente all'integrazione tra le aree Natura 2000 e le aree protette, con la previsione che la gestione di SIC e ZPS possa essere affidata agli enti parco territorialmente vicini. Questo è un aspetto da non sottovalutare, perché i parchi sono gli unici soggetti che dispongono del *know how* e del personale specializzato necessario per la gestione di queste aree. Lo abbiamo detto in discussione generale e lo ribadiamo in questa sede: non possiamo che essere d'accordo con le norme di semplificazione e riduzione dei costi sugli organismi di gestione dei parchi. Siamo d'accordo con la soppressione della giunta del parco, come pure apprezziamo la norma che prevede l'incompatibilità per il presidente del parco con altre cariche istituzionali. D'altronde, ricoprire la carica di presidente del parco richiede un impegno talmente intenso da risultare poco compatibile con altre attività istituzionali.

In quanto ai famigerati piani parco, poi, crediamo che costituisca una svolta epocale l'aver introdotto il principio del silenzio-assenso nel caso in cui la Regione competente si astenga dall'emettere il proprio parere entro dodici mesi dalla trasmissione da parte dell'ente parco; in questi venticinque anni soltanto otto parchi nazionali hanno ottenuto l'approvazione dei piani da parte delle Regioni competenti.

Certo, ogni legge è perfettibile, e l'ottimo forse è nemico del buono. Noi riteniamo che questo provvedimento sia comunque migliorativo del contesto generale e, quindi, lo sosteniamo. (*Applausi dal Gruppo AL-A e del senatore Caleo*).

[LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, finalmente la modifica della legge n. 394 del 1991, storico riferimento legislativo sulle aree protette, con l'approvazione oggi da parte dell'Assemblea del Senato, raggiunge un traguardo importante nel suo *iter* parlamentare.

Devo sottolineare come questa legislatura stia rivolgendo un'attenzione molto importante alle tematiche dell'ambiente e alla sua tutela. Voglio ricordare anche l'approvazione, pochi mesi fa, del collegato ambientale. La necessità di aggiornare la legislazione sui parchi era già stata evidenziata nel corso della passata legislatura. L'ammodernamento di questa normativa si è reso necessario per diversi motivi e, principalmente, perché in venticinque anni - era il 1991 - sono accadute molte cose, tra cui l'avvento e il necessario raccordo con la legislazione europea e il cambiamento del rapporto con la natura da parte della popolazione mondiale. Oggi si parla di *green economy* e di tutela della salute sempre più legata alla tutela dell'ambiente in cui viviamo. Le aree protette devono quindi poter essere inserite di diritto in questa nuova concezione di integrazione positiva del ciclo della vita dell'uomo e di tutti gli esseri viventi con la natura che ci accoglie e ci circonda.

Un altro elemento da considerare è la presa d'atto, finalmente, che tutte le aree protette non possono



essere poste sotto una campana di vetro, avulse da tutto l'ambiente che le circonda e, soprattutto, dall'attività dell'uomo. Infatti, molto spesso proprio l'attività umana, ad esempio quella agropastorale, ha permesso, con un'armonica e rispettosa presenza nei nostri meravigliosi territori, una vera e propria tutela della flora e della fauna e lo sviluppo nei secoli di un'antropizzazione che si è rivelata necessaria per un buon governo del territorio.

Il provvedimento in esame cerca quindi di mantenere inalterate le bellezze dei nostri parchi, ma armonizzando l'attività dell'uomo, ove presente, con la necessità di tutelare l'ambiente. Si tratta di una forma di gestione più moderna e intelligente, al fine di consegnare alle generazioni future una natura sempre più protetta e di promuovere un'educazione alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori e delle economie locali.

Non entro nello specifico del contenuto del provvedimento, che è già stato ampiamente illustrato negli interventi del relatore, senatore Caleo, e degli altri colleghi in sede di discussione generale. Vorrei però solo sottolineare un paio di aspetti concernenti le autonomie alpine. Il provvedimento in esame riconosce importanti aspetti. Anzitutto, vorrei sottolineare l'approvazione di un emendamento a mia prima firma (condiviso dal Gruppo Per le Autonomie ma anche dall'intera Commissione territorio, ambiente, beni ambientali), che finalmente accoglie una legittima richiesta delle comunità - sia piemontesi che valdostane - del Parco nazionale del Gran Paradiso, stabilendo che le sedi legali e amministrative del Parco saranno localizzate nell'ambito dei Comuni compresi nei confini del Parco stesso. Ricordo che, ad oggi, la sede legale si trova a Torino, mentre quella amministrativa ad Aosta (quindi la distanza tra il territorio del parco e le sedi può arrivare a più di 150 chilometri). In questo modo si andrà a ridurre non solo la distanza fisica, ma anche la lontananza che, in alcuni casi nel corso degli anni, è stata caratterizzata da rapporti tesi tra le popolazioni locali e l'ente parco. In prospettiva, lo spostamento delle sedi potrà anche rappresentare un'occasione occupazionale per quei giovani eroici e le loro famiglie che vivono nelle nostre aspre vallate del Piemonte e della Valle d'Aosta, continuando a credere nella sopravvivenza della nostra civiltà alpina.

Vorrei altresì esprimere soddisfazione, anche dopo l'intervento fatto dal collega del Gruppo della Lega Nord, per l'accoglimento della norma che salvaguarda le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Regione della Valle d'Aosta e delle altre Regioni a statuto speciale, così come per la conferma dell'intesa con lo Stato per la gestione particolare del Parco nazionale dello Stelvio da parte delle Regioni Trentino-Alto Adige e Lombardia e per la conferma delle competenze della Regione autonoma Valle d'Aosta nella gestione del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Concludo con un ringraziamento particolarmente sentito per il lavoro svolto, principalmente al relatore, senatore Massimo Caleo, al senatore Vaccari, al presidente della 13a Commissione, Giuseppe Marinello, per l'attenzione che ci ha dato, e al consigliere De Salvo, con tutta la struttura della Commissione. Permettetemi, non ultimo, di fare un ringraziamento particolare al sottosegretario Barbara Degani, riconoscendole un modo di lavorare che forse non è più molto attuale, cioè sobrio e competente.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie, Partito Socialista Italiano e MAIE. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, anche oggi nelle dichiarazioni di voto molti hanno richiamato l'importanza dell'approvazione, venticinque anni fa, della legge sulle aree protette; quella legge ha rappresentato per il nostro Paese, in tutti questi anni, un insieme di azioni e, alla fine, di risultati assolutamente fondamentali. La legge - vorrei ricordarlo - nasce non solo sull'onda di un movimento ambientalista che si affermava con forza all'interno del Paese, ma soprattutto dalla convinzione, allora largamente condivisa, che il sistema naturale del nostro Paese, composto da una sintesi - a volte anche miracolosa - tra storia, natura e azione dell'uomo (penso ai paesaggi agricoli), dovesse essere conservato e quindi dovesse disporre di un sistema di protezione. Qual era la finalità per cui nascevano i parchi e le aree protette? La loro *mission* fondamentale era la conservazione della

natura.

I primi parchi nascono e si consolidano (alcuni, come il Parco nazionale d'Abruzzo, erano esperienze straordinarie molto prima della legge quadro) spesso anche con l'ostilità - lo sappiamo perfettamente - dei Comuni e delle comunità locali, che individuavano nella nascita del parco un limite alle loro possibilità, alle loro competenze e alle loro attività. Con il tempo, però, molto spesso si è determinata una forte convinzione: abbiamo avuto moltissimi casi in cui amministrazioni e Comuni che erano esclusi dal perimetro del parco chiedevano di entrarvi.

Infatti, come ho sostenuto varie volte, il sistema dei parchi ha rappresentato per il nostro Paese un motore di sviluppo vero, sano e di qualità e argine fondamentale al consumo del suolo, in un Paese come l'Italia in cui ancora oggi combattiamo dalla mattina alla sera contro il consumo di suolo (mentre parliamo stiamo già cementificando migliaia e migliaia di ettari). È stato, quindi, uno strumento preziosissimo. I parchi hanno impedito la distruzione dei paesaggi più pregiati, hanno svolto il ruolo di custodi di un patrimonio di risorse ambientali che è insostituibile e che è la nostra possibilità di vita. Infatti, mantenere la biodiversità e tutelare gli *habitat* naturali significa dare la possibilità di vivere anche alla specie umana.

Tutto ciò aveva bisogno di politiche serie e costanti nel campo delle risorse; invece, gli ultimi anni sono stati pesanti. Infatti, mentre i parchi hanno dato tutto questo al nostro Paese, la politica e i Governi hanno dato molto poco. Vi è stato un taglio costante di risorse e di piante organiche. Pertanto, l'intervento sulla legge n. 394 del 1991 doveva concentrarsi innanzitutto sulla questione delle risorse. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a una riforma della legge n. 394 (che tutti definiscono una buona legge) che ha l'ambizione di essere a costo zero.

Ma cosa viene effettivamente messo in campo? La questione delle *royalty* viene qui presentata come risarcimento per attività e impianti dannosi che ricadono all'interno dei parchi; continuo a sottolineare il pericolo di questa impostazione. Ho sperato che, nel lavoro d'Aula, la questione fosse affrontata e risolta veramente. Abbiamo ottenuto piccoli risultati, nel senso che il fondo è stato diviso in due parti: un 50 per cento che va al parco e l'altro 50 per cento che confluisce al fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente, ma il pericolo del condizionamento e, in un certo senso, anche della mercificazione è molto forte e non possiamo assolutamente accettarlo, perché riguarda proprio l'impostazione con cui ci si è voluti approcciare all'intervento sulla legge n. 394. Questa legge - come tutti hanno sottolineato - aveva certamente bisogno di essere aggiornata, benissimo, ma intanto avremmo dovuto risolvere i nodi strutturali, *in primis* quello delle risorse, e non in questo modo.

L'altra questione fondamentale, a nostro avviso, riguarda la *governance*. Parliamoci chiaro: quando ho parlato dei successi della legge n. 394 e dei parchi, questi sono stati ottenuti grazie a un'impostazione - che era quella, a mio avviso corretta - secondo cui il patrimonio naturale, faunistico e della biodiversità sono patrimonio indisponibile dello Stato. Quindi, proprio nella *governance*, questo chiarissimo assunto costituzionale doveva essere rafforzato. Nel definire la *governance* occorreva puntare a operazioni che premiassero e incentivassero la qualità, anziché consentire che la stessa *governance* potesse essere pressata nel fianco e permeata da interessi locali. Doveva essere rafforzata l'impostazione che vedeva una rappresentanza degli interessi generali e diffusi, delle competenze e dell'impostazione scientifica. Competenze, interessi generali e diffusi e approccio scientifico: questo è ciò che ha permesso ai parchi di crescere in questi anni e a questo dovevamo puntare per rafforzare la *governance*. Invece, quello che veramente balza agli occhi è che si è fatta un'operazione completamente all'inverso; per cui la *governance* dei parchi, ahimè, è stata messa al servizio - questo è l'elemento più pericoloso - di interessi locali.

Lo sappiamo perfettamente: se la legge n. 394, venticinque anni fa, avesse indicato, nella *governance* degli enti gestori, direttamente i Comuni, non avremmo avuto in questi venticinque anni i risultati che sappiamo. Dobbiamo riconoscerlo: le conflittualità che ci siamo trovati di fronte in questi anni sono state esattamente quelle che vedevano, purtroppo, contrapposte un'idea magari sbagliata di sviluppo (che proveniva da amministrazioni comunali) e il parco stesso. Il parco ha rappresentato invece la possibilità di conservare, tutelare e mettere in campo idee di sviluppo completamente diverse e



produttive per i territori. Molti dei territori marginali del nostro Paese, se non si ci fossero stati i parchi, sarebbero caduti nell'abbandono totale. Invece questa impostazione ha prodotto risultati.

Oggi che cosa facciamo? Il dopolavoro pure qui? Ma insomma! Oppure, siccome qualcuno pensa che vincerà il sì al *referendum*, si sta già pensando a come trovarsi una collocazione quando non ci sarà più il Senato? Guardate che questo non solo è un modo sbagliato di intervenire, ma produrrà effetti assolutamente negativi. Mi dispiace, perché avevo pensato che, nel dibattito d'Aula e con il tramite di emendamenti, si sarebbe potuto correggere questa impostazione assolutamente sbagliata.

Un'altra questione delicata riguarda la gestione della fauna. Si sono contrapposti gli interessi, come si è visto anche in quest'Aula, tra chi pensa bisognasse trovare strumenti e accorgimenti per far sì che, in qualche modo, l'attività venatoria tornasse in auge e chi, come noi, vi ha messo e vi mette in guardia: il fatto di non aver chiarito questo aspetto e non aver fatto in modo che il piano di gestione faunistica fosse soltanto al servizio di un'impostazione scientifica per la tutela della biodiversità e delle specie e per la protezione della biodiversità anche animale e quindi aver lasciato il cono d'ombra della commistione con l'attività venatoria, non avendo voluto accettare che le operazioni, anche selettive, vengano effettuate solo ed esclusivamente dal personale interno e dalle forze di pubblica sicurezza, non mette al riparo i parchi da questa commistione.

Spero ardentemente che si possano fare dei miglioramenti alla Camera dei deputati, altrimenti avremmo fatto un'operazione di riforma - non usiamola più questa parola - della legge n. 394 del 1991, che rischia di tradire lo spirito di tale normativa, che ha prodotto risultati importanti. Per questo, a malincuore, voteremo contro il disegno di legge in esame, nella speranza che alla Camera dei deputati queste storture possano essere modificate, perché torno a ripetere che i parchi avevano bisogno di altro, ovvero di risorse, di strutture, di competenze e di investire in una *governance* all'altezza dei tempi che viviamo. Non voglio più sentire parole retoriche: lasciamole perdere! I parchi costituiscono davvero la possibilità di uno sviluppo diverso e importante per un Paese come il nostro, dove la bellezza potrebbe essere davvero foriera dello sviluppo. Per fare questo, però, bisognava puntare ad una *governance* di qualità e non ridurre anche i parchi al dopolavoro di qualcuno che magari non ha molte altre cose da fare. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[\\*MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, dovendo annunziare il voto favorevole del Gruppo AP (NCD-UDC) al disegno di legge in esame, diversi erano gli approcci che avrebbe potuto avere il mio intervento. Avevo anche una traccia scritta, che però ho stravolto dopo aver ascoltato l'intervento della senatrice De Petris, che mi ha preceduto. La collega De Petris sa meglio di me che la legge n. 394 venne approvata il 6 dicembre del 1991. Era un'altra Italia, a capo del Governo c'era Giulio Andreotti, c'erano il cosiddetto pentapartito e il forte ruolo del partito di maggioranza relativa, ovvero la Democrazia Cristiana. La senatrice De Petris si dovrà rassegnare: ritengo che entro il 2016, con il Governo Renzi-Alfano, avremo una nuova legge, che peraltro è una buona legge, che regolerà il sistema per i prossimi anni.

Condividiamo alcune delle argomentazioni che ha avanzato la collega De Petris in premessa, sull'importanza e il valore dei parchi, ma arriviamo a conclusioni completamente diverse. Si tratta certamente di argomenti divisivi e controversi e lo sta a dimostrare il lungo *iter* parlamentare del disegno di legge in esame, con più di 25 audizioni, 36 sedute, innumerevoli convegni, che qui a Roma e su tutto il territorio nazionale hanno alimentato un dibattito, non solo nella politica e tra la politica, ma tra la politica, le organizzazioni ambientaliste e anche gli enti gestori dei parchi e le comunità locali, i quasi 1900 emendamenti, e - mi creda, signor Presidente - con una pazienza infinita si è arrivati al risultato.

Devo dare atto al senatore Caleo della sua passione, dell'interesse, della competenza e della grande e infinita pazienza che ha avuto nel portare avanti questo provvedimento. Se non fosse stato per le sue buone virtù e qualità, probabilmente oggi non saremo qui in Assemblea. Certo, questo lungo *iter* ci dà idea della complessità della norma e dei temi che si affrontano con la stessa. Sicuramente poteva

venire fuori anche un testo migliore. Ci sono, per esempio, alcuni aspetti che personalmente non ho pienamente condiviso, ma sappiamo che non possiamo ritagliare la realtà e le norme a nostra immagine e somiglianza. Chi immagina che il mondo sia come lo si desidera può prendere delle grandi tranvate, come qualche giornale di fama internazionale nell'ultima vicenda elettorale americana, dove tutti gli opinionisti immaginavano un mondo a propria somiglianza, salvo poi scontrarsi con la realtà. La realtà è, infatti, ben diversa e l'*iter* legislativo lo sta a dimostrare: si confrontano tesi diversi; vengono fuori argomentazioni diverse e alla fine si arriva alla composizione delle norme attraverso dei compromessi, che non sono mai qualcosa di ignobile o che ci deve far pensare a un ribasso, ma segno di ragionevolezza e di equilibrio delle norme.

Credo che siamo arrivati a questo risultato non solo dal punto di vista normativo perché, nel prospettare le potenzialità del parco e dell'ente parco in genere, abbiamo sintetizzato le esperienze dei venticinque anni precedenti, segnando le premesse per un ulteriore sviluppo. Abbiamo ridefinito in maniera positiva il ruolo del presidente del parco, che a mio avviso viene significativamente rafforzato. Abbiamo dato trasparenza alla questione della nomina dei direttori dei parchi, che erano diventati una sorta di casta e di *lobby* chiusa. Invece, abbiamo fatto in modo che possano emergere in maniera positiva nuove figure e nuove professionalità. Abbiamo esaltato il ruolo del comitato tecnico nazionale e abbiamo definito esattamente il significato del piano del parco con quanto ne deriva. A mio avviso, abbiamo anche trovato la giusta mediazione sulla questione delle *royalty* degli impianti presenti individuando le quote di risorse che devono andare all'ente e le quote di risorse che devono alimentare un fondo nazionale gestito dal Ministero dell'ambiente.

Voglio inoltre rasserenare chi ha delle preoccupazioni sulla questione del Delta del Po. Dobbiamo innanzitutto dire che il Delta del Po ha una sua specificità e unicità in tutta Europa. Credo che sia il delta più grande che esista in Europa. Sicuramente lì ci sarà un intervento importante delle comunità locali e ci sarà un ruolo di codecisione fondamentale delle Regioni. Si farà esattamente ciò che non soltanto il Ministero dell'ambiente indicherà dall'alto in maniera dirigitica, ma soprattutto quanto le comunità locali e le politiche regionali dell'Emilia-Romagna e del Veneto vorranno. Questo allarmismo lo trovo assolutamente ingiustificato. Mi si lasci dire una cosa (mi dispiace che la collega De Petris sia andata via): non è mai buona politica né positivo atteggiamento avere certezze così assolute. Chi nella vita ha certezze assolute, evidentemente è portato tremendamente al rischio dell'errore e questo rischio diventa molto spesso una certezza. Mi rendo conto che nelle letture giovanili della collega De Petris e di altri colleghi che sono alimentati da questo sacro fuoco delle certezze non ci siano stati gli scritti di sant'Agostino, ma c'è sempre tempo per rimediare e potremo pensare di regalare qualche buon libro per le prossime feste natalizie. Il voto va dato, a mio avviso, convintamente; deve essere un voto positivo e deve venir fuori da un'ampia maggioranza. A mio avviso, infatti, noi abbiamo trovato il punto di equilibrio e la possibilità di esprimere attraverso questo testo le esigenze di interessi che molto spesso appaiono confliggenti.

A questo proposito, vorrei concludere esprimendo un mio parere personale che probabilmente non impegna neanche tutto il Gruppo al quale appartengo: dobbiamo finirla di immaginare in maniera demoniaca la figura di quanti esercitano l'attività venatoria. Chi esercita l'attività venatoria, infatti, è nella quasi totalità uno sportivo, un soggetto che ha cura e rispetto dell'ambiente e che vuole regole certe a cui uniformarsi. È quindi di tutta evidenza il fatto che dobbiamo interpretare la figura di chi esercita l'attività venatoria come un tutore dell'ambiente, anche perché - diciamolo con molta franchezza - se così non fosse, entrerebbe in una confliggenza di interessi che poi alla fine diventerebbe autodistruttiva per l'esercizio della propria attività sportiva. Dobbiamo quindi finirla con queste guerre di religione che non portano assolutamente da nessuna parte.

Colleghi, possiamo quindi andare avanti con tranquillità e serenità a votare a favore di questo disegno di legge, che spero verrà approvato definitivamente entro la fine dell'anno dalla Camera dei deputati.

Concludo ringraziando tutti i membri della Commissione che hanno lavorato alacremente per raggiungere questo risultato, ma anche il personale del Senato e in particolare quello della 13a Commissione, segnatamente il consigliere De Salvo, che a mio avviso hanno dimostrato una passione

e un attaccamento al lavoro non comune e che oggi a mio avviso deve essere riscontrato con un apprezzamento condiviso. (*Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

**PRESIDENTE.** Salutiamo i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Edoardo Amaldi» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 10,36)**

**NUGNES (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NUGNES (M5S).** Signor Presidente, cosa è avvenuto nella discussione in Aula degli emendamenti? Nulla di nuovo, o quasi nulla. Si elimina introducendo comma 5-*bis* dell'articolo 11 della legge n. 394 del 1991, che riconosceva a Federparchi la titolarità di rappresentanza di tutti gli enti gestori; forse ci si è accorti che era una norma incostituzionale, o forse è stata introdotta proprio per poterla poi eliminare e far vedere quanto si era disponibili. È stato poi accolto un ordine del giorno per conservare la competenza del Corpo forestale dello Stato presso i parchi in termini di tutela, ma l'emendamento da cui traeva origine non è stato approvato (e sappiamo quanto peso hanno gli ordini del giorno per questo Governo). Di contro, nei piani di gestione del controllo della fauna selvatica, si è tolta la parola: «vincolante» in riferimento al parere dell'ISPRA; pertanto il parere dell'istituto non sarà più vincolante in questi importanti piani di gestione, laddove noi avremmo voluto che avessero dei limiti molto più cogenti: limiti territoriali, temporali e numerici.

Ho poi ascoltato il presidente della 13a Commissione Marinello. Ahimè, quando sono entrata in Senato ritenevo che chi sedeva in quella Commissione tenesse in modo particolare a questi valori, ma l'ho sentito dire che dobbiamo smetterla di demonizzare l'attività venatoria e di continuare questa guerra di religione: sicuramente questa è una visione del mondo diversa dalla mia, che personalmente non condivido.

Non vi è nulla di nuovo sulla *governance*, quindi l'unica certezza è che non si è voluto riflettere e ragionare su questo per quanto le opposizioni ne abbiano fatto rilievo, quindi sulle competenze nel settore della conservazione e sulla tutela della biodiversità: certezze che non si sono volute smuovere.

Nulla sulla parte che riguarda l'autofinanziamento dei parchi da effettuarsi con le *royalty*, con la caccia e con la vendita del marchio, tranne - lo ammetto - la previsione che il 50 per cento di tali entrate vada a un fondo ministeriale dedicato. A nostro parere era necessario, volendo mantenere in piedi queste entrate, che il fondo fosse tutto ministeriale e vincolato a delle specifiche competenze per togliere, come già ho detto in precedenza, dall'imbarazzo gli enti gestori del parco. Perché qui c'è un evidente conflitto di interessi: mi riferisco all'interesse ad autofinanziarsi, a sostenersi, con il dare o non dare ampliamenti ad autorizzazioni o cedere il proprio marchio a chi forse non ne ha proprio i meriti.

Nulla di nuovo sui silenzi-assensi; le autorizzazioni ambientali sono state scippate alla Soprintendenza. Ci assicura il relatore che su questo punto hanno sentito il Mibact e che sono tutti felici e d'accordo. Spero che nel passaggio alla Camera ci sia anche la possibilità di chiedere l'audizione dei rappresentanti della Soprintendenza, visto che a noi non è stata data questa possibilità e considerato che l'emendamento del relatore - naturalmente - è arrivato molto oltre le audizioni.

Ci resta un disegno di legge perfettamente in linea con la politica del Governo (perché è dal Governo che è stato dettato), benché si tratti di un disegno di legge parlamentare che ha messo insieme più proposte che davvero, in un primo momento, hanno visto una buona discussione e la partecipazione di

tutti. Ma poi, dopo essersi arenato per lungo tempo, ha preso la rincorsa con un numero imprecisato ma lunghissimo di emendamenti del relatore - dettati dal Governo secondo il mio giudizio - e di subemendamenti, perlopiù tutti bocciati. Quindi i tanti emendamenti che sono stati ricordati, la grande fatica che si è fatta in Commissione è stata tutta formale. Si sono quindi inseguiti lungamente questi emendamenti del relatore, che hanno completamente stravolto la logica del lavoro di revisione che si stava svolgendo nel gruppo di lavoro della Commissione.

Ci restano «le mani della politica sui parchi, sempre più ostaggio di spartizioni e interessi locali, con un presidente e un direttore che possono non sapere niente di ambiente e che si trovano esposti alle pressioni dei privati che pagano *royalty* per inquinare, costretti poi - al momento del rinnovo delle concessioni - a scegliere tra la conservazione della natura senza compromessi e la possibilità di intascare qualche euro per far fronte alle croniche ristrettezze economiche». Questo è un pezzo tratto da un commento fatto da una delle maggiori associazioni ambientaliste: quelle con cui il relatore dice di avere concertato le modifiche della legge quadro sui parchi? Mi sembrerebbe alquanto strano.

Per questo e per altro ancora dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

**FLORIS** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**FLORIS** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, premetto che mi dispiace non sia presente il senatore D'Alì, che è stato estensore del disegno di legge n. 119 del 2013, che aveva già visto nella passata legislatura un *iter* abbastanza compiuto, ma che poi non è riuscito a diventare legge. Parliamo di 871 aree protette con un territorio di 32.000 chilometri a terra e 28.000 chilometri a mare: una dimensione tale che sicuramente crea un interesse importante per la nostra Nazione.

Ciò che è interessante del provvedimento è soprattutto il fatto che si sono superati i limiti della legislazione vigente in materia e che si è provveduto ad aggiornare una legge che ha ormai 25 anni, essendo stata promulgata il 6 dicembre del 1991 (mi riferisco alla legge n. 394), rendendola sicuramente più attuale: era una buona legge, che però aveva necessità di essere aggiornata.

Superare i limiti della legislazione vigente ed oltrepassare quella contrapposizione tra la difesa dell'ambiente e lo sviluppo dell'economia dei territori: questo è il principio base che ispira la nuova legge. Va soprattutto introdotta una nuova filosofia nell'affrontare i temi ambientali per la protezione di aree che non sono solo ambientali. Una nuova concezione per le aree protette, di quale sia la loro reale funzione sul territorio e, in particolare, sull'economia e sullo sviluppo socioeconomico, soprattutto per la parte occupazionale, che essa potrà dare in tutto il Paese. Si è voluta rafforzare l'azione di sviluppo dell'area naturale protetta, garantendo la tutela delle biodiversità, del paesaggio, della flora e della fauna, armonizzandosi con lo sviluppo socioeconomico attraverso azioni di semplificazione normativa nelle attività delle aree stesse.

Sono state superate le difficoltà del passato, per esempio, quelle di taluni parchi nel sostenere il territorio con i suoi prodotti, la ricettività turistica, con la conseguente assenza di azioni utili al mantenimento dell'attività umana nei territori di competenza.

È stato fondamentale quindi trovare un equilibrato livello di mediazione tra due concezioni sinora contrapposte: il protezionismo ambientale e i tentativi di speculazione. Un equilibrio che con questa legge mi pare si sia trovato e che comunque vede coinvolti in maniera importante gli attori delle realtà locali. Con questa legge si è trovata una maggiore collaborazione tra gli enti locali e le realtà ambientaliste; legge che peraltro si propone di fermare una cieca contrapposizione, che in alcuni casi è servita a mantenere solo posizioni di potere e non a realizzare gli interessi propri dei territori.

Vorremmo, quindi, che questa filosofia dell'utilizzo delle zone ambientali preziose da parte dell'uomo in senso positivo continuasse e che, dopo un periodo di conflittualità (ripeto, tra estremismi della protezione ambientale ed estremismi della speculazione), ritornasse ad essere una saggia e precisa via di sviluppo economico. Superate le contrapposizioni serve quella saggezza che è presente nella legge e che ha coinvolto tutte le esperienze, le sensibilità e le partecipazioni del territorio. Ecco perché è

fondamentale ora coinvolgere tutte quelle competenze e professionalità che contribuiscano alla promozione delle attività dei parchi, anche esperienze esterne al perimetro della pubblica amministrazione e di una gestione, in taluni casi, sinora troppo burocratizzata. La nuova *governance* degli enti del parco viene allargata potremmo dire agli *stakeholder* presenti nei territori. Innanzitutto gli agricoltori, che sono poi i primi custodi dell'ambiente, perché non può e non deve esistere una contrapposizione tra l'attività agricola e l'ambiente, ma deve esserci una integrazione profonda tra queste realtà. Quindi gli allevatori, che tante manifestazioni hanno fatto in Sardegna contro il parco del Gennargentu per una fruizione efficiente del territorio; fruizione ed anche controllo del territorio, perché allevatori e agricoltori hanno sicuramente anche una funzione importante nel controllo del territorio, non ultimo per il problema degli incendi che tutti quanti noi in Sardegna conosciamo. Indubitabile quindi l'importanza della conservazione dell'ambiente e dell'assetto idrogeologico da parte di chi si dedica alla coltivazione della terra.

Su questi temi si sono giocate le sfide delle competenze che sono state messe a disposizione della guida dei parchi con attenzione all'interesse dell'ambiente. L'obiettivo fondamentale deve anche essere quello della conservazione della biodiversità delle piante e delle razze autoctone ed è stato mantenuto.

Veramente grande è la rilevanza delle aree protette sull'ambiente del nostro Paese e bisognerà incentivare sia il ripopolamento delle specie animali, che quello dell'uomo.

Con questo non intendiamo che vengano portate avanti speculazioni di alcun tipo, ma promossi il recupero e l'utilizzo responsabile, ad esempio, di vecchi fabbricati rurali per attività turistiche, che vadano a integrarsi nella economia delle aree dei parchi.

Quello che ci preme sottolineare è che con questo disegno di legge finalmente vengono meno le diffidenze tra enti locali ed enti parco e riprende un dialogo tra chi si occupa del governo del territorio e chi di quello dell'ambiente.

La *governance* dei parchi viene snellita, cessano i commissariamenti e le mancate intese. Diventa più forte la figura del Presidente del parco, che prevede nella sua nomina l'intesa della Regione in cui insiste il parco stesso. Tale figura viene identificata da una terna di comprovata esperienza e qualificazione e diventa incompatibile con le cariche elettive e con incarichi negli organi di amministrazione degli enti pubblici. Stessa cura verrà posta in essere per la composizione del consiglio direttivo, composto da sei a otto membri, che sarà designato per il 50 per cento dalla comunità del parco e avrà il compito di nominare il direttore del parco stesso. Non si perderà, quindi, il contatto con il territorio.

Certo, dispiace che non siano stati accolti diversi emendamenti, tendenti a migliorare la legge in esame. Questo non vuole dire che l'obiettivo di migliorare la legge n. 394 non sia stato perseguito e pertanto, a nome del Gruppo di Forza Italia, annuncio il voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Caleo e Laniece. Congratulazioni*).

[VACCARI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCARI (PD). Egregio Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo arrivati, al termine di un percorso lungo e partecipato, a discutere finalmente in Aula le modiche alla legge n. 394 del 1991. Di questo risultato voglio ringraziare, oltre al Ministro, alla sottosegretario Degani e a tutti i componenti la 13a Commissione (a partire dal presidente Marinello), innanzi tutto il relatore, il collega Massimo Caleo, che con passione, competenza e tenacia ha portato avanti dall'inizio alla fine questo grande lavoro. (*Applausi dal Gruppo PD*).

È un altro tassello delle riforme che va al suo posto, perché, che lo si voglia o no riconoscere, il Parlamento che ha legiferato di più in materia ambientale, portando a termine ciò che nelle scorse legislature non era stato possibile fare, è proprio questo.

Si è parlato tanto nei giorni scorsi di questa riforma, anche a sproposito, con l'obiettivo di distorcere la realtà delle cose e opporsi al cambiamento di una legge strategica come la n. 394, che aveva, certo, dato buona prova di sé in questi venticinque anni, ma che senza dubbio doveva essere aggiornata e

corretta per corrispondere al meglio al fine ultimo per il quale era stata approvata: definire, cioè, regole chiare per tutelare fauna e flora in aree di pregio ambientale e farle diventare un'opportunità di sviluppo di quei territori nella legalità. Sì, nella legalità, perché ce lo hanno chiesto in tanti Presidenti di parchi nazionali; presidenti come Giuseppe Antoci, che in quel ruolo sta rischiando personalmente la vita svolgendo un presidio importante di legalità e che saluto con calore, perché è presente ai nostri lavori. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Dall'ottobre 2014, quando è stato incardinato il testo unificato in Commissione, si è svolta una discussione ampia e articolata, preceduta dall'ascolto di decine di portatori di interesse, senza alcuna esclusione, a cui è seguita la fase propositiva da parte dei colleghi con migliaia di emendamenti presentati, discussi e molti dei quali accolti. Il testo unificato, quindi, giunge in Aula modificato in modo importante da un confronto, una mediazione e una condivisione tra le diverse forze politiche, che qui in Aula, ancora una volta, si preoccupano più di tutto di differenziarsi e distorcere la realtà e il percorso che si è fatto, dopo che in Commissione si erano prodigati per portare a casa i loro emendamenti. Anche il lavoro fatto qui in Aula, di ulteriore integrazione (30 sono state le proposte accolte) ci racconta di una capacità di ascolto e di confronto da parte del relatore e del Governo, che purtroppo non è stata colta, né riconosciuta dalle dichiarazioni di voto finale, spesso pregiudiziali, da parte di alcune forze politiche.

Ma cosa sono oggi i parchi nel nostro Paese? Molto semplicemente si potrebbe dire luoghi di bellezza e laboratori di sviluppo che tutte le istituzioni dovrebbero valorizzare maggiormente come parte essenziale della propria identità e ricchezza. La parola «parco», infatti, pur non comparando in alcun articolo della nostra Costituzione, trova piena corrispondenza nei valori interpretati oggi dalla loro attività e identità dentro l'articolo 9, tra i principi fondamentali, dove si sancisce che: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico della Nazione».

Fu il presidente Ciampi a ricordarlo molto bene nel suo intervento del 5 maggio 2003, in occasione della consegna delle medaglie d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte, quando sottolineò giustamente che la presenza tra i principi fondamentali di questo articolo «offre un'indicazione importante sulla "missione" della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli».

Ecco quindi il senso vero di questa scelta: una missione, un modo di vivere e di pensare a cui la legge n. 394 ha dato un corpo e gambe su cui poter crescere e camminare. Ora serve farlo meglio, con strumenti più adeguati e al passo con i tempi, che non vedano più la visione altra dei parchi rispetto al contesto nel quale sono inseriti, ma sempre più integrata e in relazione con le altre istituzioni, con le imprese, la società civile e il privato sociale. È necessario trovare soluzioni più avanzate, senza timidezze o incertezze, per rafforzare la legislazione sui parchi, perché il loro futuro è legato a doppio filo con la qualità e la competitività del sistema Italia. Per questo merita risposte all'altezza, per dare il senso che anche questo ambito strategico può e deve essere una risposta innovativa alla crisi economica che stiamo vivendo.

Di queste risposte all'altezza della sfida, la legge che approveremo oggi ne contiene tante. Ne voglio ricordare solo alcune tra le più significative. In primo luogo, si è messo mano alla *governance* dei parchi per superare anacronistici metodi di nomina dei Presidenti, che non avevano prodotto il risultato voluto ma spesso stalli e commissariamenti prolungati, con metodi che nulla sacrificano sulle competenze, allargando invece a figure in grado di mettere a disposizione professionalità gestionali di enti complessi, che sono sempre più necessarie. Si è intervenuti per superare l'albo dei direttori, in coerenza alla riforma della pubblica amministrazione che ha introdotto il ruolo unico per i dirigenti pubblici, aprendosi a nuove competenze finora escluse e generabili solo con la selezione pubblica. Si è allargata la rappresentanza nei consigli ai portatori di interesse delle comunità dei parchi, a partire dai sindaci, - sì, i sindaci, che continuano ad essere la massima espressione diretta dei cittadini - e coinvolgendo il mondo dell'agricoltura che in questi ultimi vent'anni è stato il più valido alleato dei parchi, permettendo di coniugare la tutela dell'ambiente con l'agricoltura di qualità e le produzioni



tipiche certificate, la legalità e l'economia di filiera.

Come si vede e si può leggere nel testo, non c'è alcuna deriva localistica né una dequalificazione delle competenze, ma solo una scelta - per dirla con un termine non più nuovo - *glocal*: una valorizzazione delle comunità locali, per rendere più forte e incisivo il pensiero globale sui parchi.

In secondo luogo, ci siamo preoccupati di migliorare gli strumenti e le misure per la tutela della biodiversità e mi sarei aspettato un riferimento a questo da parte della collega De Petris, anziché perdersi in dissertazioni campate per aria sul dopolavoro di qualcuno.

Vengono affidate alle pianificazioni ambientali degli enti di gestione dei parchi anche le aree della rete Natura 2000, i siti di interesse comunitario (SIC), le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC) che siano ricomprese o anche solo contigue al territorio del parco senza modificare le norme di tutela e prevenzione, prevedendo l'estensione a mare dei parchi terrestri confinanti con aree marine protette per chiarire e definire in modo omogeneo le azioni di tutela da perseguire, includendo le aree contigue nella pianificazione del parco d'intesa con le Regioni (e non più su iniziativa di queste ultime, cosa che aveva creato una situazione assolutamente disomogenea nel Paese), riscrivendo le modalità di gestione della fauna selvatica, che sanciscono una volta per tutte e per le legge il divieto di caccia nelle aree parco, e prevedendo una gerarchia nelle modalità di intervento per l'eradicazione delle specie dannose e alloctone. Una gerarchia che passerà prima dai metodi non cruenti, laddove possibile (metodi che con questa legge vengono finanziati per la prima volta in modo permanente), per arrivare alla caccia di selezione con personale adeguatamente formato, previo parere vincolante dell'ISPRA (non sulle aree contigue, dove non c'era mai stato) per una ragione soprattutto e, con buona pace dei colleghi, una ragione scientifica: da tempo le più importanti organizzazioni europee e italiane che operano nel campo della conservazione hanno certificato che le specie aliene sono la seconda causa di perdita di biodiversità nel mondo, dopo l'alterazione dell'*habitat*.

La terza questione riguarda le risorse e i beni dei parchi. Per la prima volta, dopo l'approvazione della legge n. 221 del 2015, meglio nota come collegato ambiente, diamo attuazione alla previsione sulla valorizzazione economica del capitale naturale, dei cosiddetti servizi ecosistemici. Lo facciamo in due modi: introducendo, da un lato, una delega al Governo per individuare criteri e metodi univoci per remunerare i diversi servizi e, dall'altro, prevedendo *royalty* per la prima fase di applicazione. Saranno risorse destinate ai parchi, sia nazionali che regionali, al 50 per cento, da prelevare ai titolari di reti energetiche che attraversano i territori dei parchi. E tengo a precisare, a scanso di equivoci e dubbi pregiudiziali che qualcuno ha voluto insinuare, che si tratta di reti esistenti.

Accanto a queste misure abbiamo inserito benefici specifici per i comuni delle isole minori in cui siano presenti parchi e aree marine protette e ci siamo preoccupati di trovare una soluzione per i beni demaniali inutilizzati.

Da ultima, ma non per importanza, la scelta fatta sulla semplificazione burocratica. Nella mia passata esperienza di presidente di un parco regionale dell'Emilia-Romagna - mi rivolgo alla collega De Petris, che ha parlato di dopolavoro di qualcuno: a differenza di lei, qualcuno in Commissione una esperienza passata nel merito l'aveva fatta - al primo posto nelle lamentele dei cittadini e delle imprese residenti ci sono sempre state le lungaggini amministrative nel momento in cui vi era la necessità di mettere mano all'edificato esistente. E noi cosa facevamo, di fronte al cittadino o all'impresa? Ci presentavamo con tre soggetti diversi (il comune, l'ente parco e la soprintendenza). Oggi si passerà ad una pianificazione condivisa del parco con la soprintendenza e con la Regione, dopo la quale sarà l'ente parco stesso l'unico soggetto titolato a rilasciare il nulla osta paesaggistico. Si tratta di una vera rivoluzione per chi ha vissuto, anche solo indirettamente, i ritardi della situazione attuale. Non sarà la risoluzione di ogni problema, ma è una soluzione innovativa, per coniugare assieme le esigenze di tutela con quelle di efficacia dell'azione amministrativa e di valorizzazione dei beni.

Consegniamo, quindi, un buon lavoro alla Camera dei deputati, frutto di un confronto ampio, che ci auguriamo non venga stravolto e, se ci saranno le condizioni, possa diventare legge quanto prima. È una buona revisione della legge n. 394 con la quale possiamo riposizionare il nostro Paese a livello



internazionale: storia, tutela, biodiversità, semplificazione, innovazione e sviluppo sono le parole chiave di questa scelta. Ne aggiungo solo una: la lungimiranza. Significa non gestire l'esistente, ma provare ad anticipare il futuro. Come fece nel lontano 1980 un amministratore locale del mio territorio, il professor Liliano Famigli, che ci ha lasciato troppo presto pur insegnandoci tanto, quando decise, assieme a tecnici preparati come lui, di istituire l'assessorato provinciale all'ambiente, sei anni prima della costituzione del Ministero dell'ambiente. Fu una scelta che consentì di sviluppare importanti programmi, spesso pionieristici. Liliano scriveva: «Una nuova concezione della politica ambientale è quella che non separa l'uomo dalla natura, e da questo dipenderà in larga misura, non solo la futura qualità della vita dei nostri territori, ma anche la possibilità di assicurare la crescita produttiva e la piena occupazione».

È con l'ambizione di essere lungimiranti come lo fu lui e tanti altri amministratori del nostro Paese che annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto al presidente del Parco dei Nebrodi

**PRESIDENTE.** Saluto il presidente del Parco dei Nebrodi, dottor Giuseppe Antoci, che sta assistendo ai nostri lavori e qui rappresenta tutta la Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi). *(Applausi)*.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012(ore 11,01)**

**AMIDEI (FI-PdL XVII).** Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto e le do la parola.

**AMIDEI (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, onorevoli colleghi, premetto subito che il mio intervento in dissenso, con cui anticipo il mio voto contrario, non vuole esprimere un dissenso politico - lungi da me - bensì un dissenso nel merito e nella forma.

Un dissenso nel merito e nella forma perché debbo dire (ma - ahimè - non scopro nulla di nuovo), che da parte di questo Governo, quando vengono presentati emendamenti anche migliorativi del testo, per partito preso si vota contro. Al punto tale che si respinge un mio emendamento, il 25.100, con il quale chiedevo la soppressione del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25, per poi approvare un emendamento presentato dal senatore Vaccari che, anche se in modo diverso, ne riprende l'aspetto saliente. Questa è la testimonianza dell'atteggiamento «contro» che vi è quando qualcosa di positivo viene proposto dall'opposizione. Per fortuna, poi ci sono sempre, come possiamo vedere, gli ordini del giorno che danno un piccolo contentino, per poter immaginare che qualcosa si faccia.

Ma qual è il vero problema di questa modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394 che interviene dopo venticinque anni? Che si dà ancora un taglio che trascende dalle realtà locali, addirittura, come ho sentito poc'anzi, citando espressioni come «laboratorio di sviluppo». Però ho sentito anche parlare di «guerre di religione», come se queste, qualora si potessero assimilare ai problemi del Parco, non valessero alcunché, mentre la storia ci insegna che esse hanno cambiato il corso del nostro destino. Faccio riferimento, in particolare, all'articolo 25 del provvedimento in esame. Nonostante si dica il contrario, non si vuole tener conto delle volontà delle genti. Si è citato il «pieno rispetto dei sindaci», ma quali sindaci? Senatore Vaccari, la sfido pubblicamente a informarci su quali sindaci avete sentito: non ne avete audito nemmeno uno! Parlo del parco del Delta del Po, dove ho vissuto e continuo a vivere, un parco regionale che da tanti anni necessitava di un'azione diversa da quella che oggi vediamo, fatta non solo di buoni auspici, principi e cose dette e non fatte, ma basata sulla promozione

dello sviluppo delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente. Ciò non avviene, neanche attraverso questo provvedimento, che reputo inefficiente, e inefficace e non rispettoso degli enti locali, che avrebbero dovuto esprimere il proprio pensiero.

Signor Presidente, per questi motivi, annuncio il mio voto contrario.

[GALIMBERTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, condivido in larga parte l'intervento svolto dal senatore Floris, che ha annunciato il voto favorevole del nostro Gruppo. Tuttavia, in ragione dell'eccessiva ingerenza da parte degli organi di Governo nazionale che ho ravvisato sia nella stesura, che nel corso dell'esame del provvedimento, annuncio il mio voto di astensione.

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO (PD). Signor Presidente, su espressa delega verbale del senatore Santangelo, chiedo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 119, 1004, 1034, 1931 e 2012, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. Allegato B). *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi).*

Inversione dell'ordine del giorno

[PRESIDENTE](#). Comunico che è stata sottoposta alla Presidenza, dal richiesto numero di senatori, una proposta di inversione dell'ordine del giorno che porterebbe alla discussione del documento XXII, n. 5, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009».

Se non vi è alcun segno di contrarietà, procediamo in tal senso.

**Discussione del documento:**

[\(Doc. XXII, n. 5\)](#) **BLUNDO ed altri.** - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (ore 11,08)*

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del documento XXII, n. 5.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

[VACCARI](#), relatore. Signor Presidente, preliminarmente informo che consegnerò la relazione affinché sia allegata al Resoconto della seduta odierna.

Desidero solo inquadrare il disegno di legge, che si colloca a sette anni dal terribile sisma che colpì la

città dell'Aquila e altri 56 Comuni in Abruzzo. Il Parlamento ha provato a raccogliere le proposte venute da diversi Gruppi politici, unificandole nel presente disegno di legge, per dare vita ad una Commissione d'inchiesta sulla risposta all'emergenza e il processo di ricostruzione che è tutt'ora in atto.

Ci lasciamo alle spalle, come i colleghi sanno, anni duri per gli abruzzesi e per le istituzioni che li rappresentano, che hanno dovuto fare i conti con una serie di problematiche, con difficoltà rispetto alla *governance* così come si è evoluta nel corso del tempo e con l'assenza di regole certe nell'immediato e risorse costanti. Si è dovuto attendere parecchio tempo prima di conoscere quelle che poi sono state indicate come le linee guida e le procedure per la ricostruzione delle case danneggiate dal sisma. Si tratta di lentezze e ritardi che hanno costretto la ricostruzione a stentare nell'avvio ed è chiaro che, come per altri eventi calamitosi che sono seguiti, la presenza di regole certe e di un flusso costante di finanziamenti avrebbe prodotto risultati diversi.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 11,10\)](#)

(Segue VACCARI, relatore). Queste incertezze, confusione e contraddittorietà sicuramente hanno inciso anche sulla resistenza alla presenza e all'infiltrazione di organizzazioni criminali nel processo di ricostruzione, come testimoniano le diverse inchieste giudiziarie aperte nel corso di questi anni e i vari moniti sollevati anche di recente dal procuratore distrettuale antimafia dell'Aquila, Fausto Cardella.

Il lavoro che abbiamo provato a svolgere in Commissione è stato quello di raccogliere e unificare tutti i punti comuni dei diversi atti, da quello a prima firma della senatrice Stefania Pezzopane a quello a prima firma del senatore Maurizio Romani, a quello presentato dalla senatrice Blundo, scegliendo come più utile e più immediata la forma della Commissione monocamerale, cui vogliamo affidare compiti di indagine, oltre a condividere la maggior parte di quelli proposti dai disegni di legge iniziali, che abbiamo integrato a chiarito durante la discussione in Commissione.

La Commissione si dovrà occupare delle modalità di gestione dell'emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali e di come sono state gestite le risorse stanziare per far fronte all'emergenza e alla ricostruzione. In particolare, essa indagherà sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione delle polizze assicurative stipulate per coprire eventuali danni sismici, sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti e di svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisorie realizzate nei centri storici, sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sull'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie e sul termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione, sul complesso delle risorse stanziare, alla data del 31 dicembre 2015, che fanno riferimento ad altri sismi e terremoti che si sono abbattuti sul nostro Paese, a partire da quello in Friuli-Venezia Giulia, a quelli nella Valle del Belice, in Emilia-Romagna, in Umbria e nelle Marche, per comparare le diverse strategie adottate dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.

Altri campi di indagine saranno le motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza, la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali. Ci sono poi altri punti, l'ultimo dei quali è stato aggiunto in Commissione su richiesta di alcuni colleghi della Commissione sanità: la Commissione d'inchiesta dovrà vigilare anche sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, sulle condizioni di accesso ai servizi dell'assistenza sociale e sanitaria erogata, nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni.

È un insieme di previsioni, compiti e funzioni che vengono affidati a questa Commissione che dovrà essere formata da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato proporzionalmente al numero di componenti di ogni Gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo esistente.

La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a tutti i procedimenti e le inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi ad altre inchieste parlamentari. Le sedute della Commissione saranno pubbliche, salvo che la

maggioranza assoluta dei componenti non decida diversamente.

La Commissione potrà fruire di risorse, personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dal Presidente del Senato e le spese per il suo funzionamento saranno poste a carico del bilancio interno del Senato.

In Commissione è stato fatto un buon lavoro di definizione del testo unificato. Avremo modo di ritornare sull'esame dei pochi emendamenti che sono stati presentati in Assemblea.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

**MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, il documento oggi all'esame è stato illustrato ampiamente e, credo, in maniera esaustiva dal collega Vaccari. Non sarò quindi ripetitivo, limitandomi ad aggiungere alcune considerazioni.

Il testo che è stato approvato in Commissione è assolutamente agile e snello e comprende, a mio avviso, diversi aspetti delle questioni legate alle grandi calamità del nostro Paese e, in particolare, alla calamità che ha colpito gravemente L'Aquila e altri 56 Comuni nel 2009.

L'esperienza pregressa delle Commissioni di inchiesta, a proposito di grandi calamità, non è mai stata positiva. Ricordo, ad esempio, che in ben tre legislature consecutive si sono susseguite Commissioni d'inchiesta (tra l'altro allora erano bicamerali) sul terremoto del Belice e non si è mai arrivati a una conclusione; anzi, peggio, le conclusioni dell'ultima Commissione del 2001 non sono servite minimamente a supportare alcuna iniziativa parlamentare o governativa che potesse mettere la parola fine a questa antica questione.

Il nostro auspicio oggi, invece, è che lo strumento versatile della Commissione monocamerale possa produrre un buon lavoro, che, a mio avviso, non deve guardare prevalentemente all'aspetto delle colpe o della responsabilità. Quelle sono competenze che spettano ad altre istituzioni o ad altri organismi. Sono convinto che oggi il compito principale sia quello di fotografare lo stato dell'arte e soprattutto trovare soluzioni, nei tempi e nei modi che si vorrà individuare, per dare una risposta compiuta a quelle popolazioni, anche al fine di dare un segnale importante per l'intero Paese, specie in un momento come questo in cui purtroppo il dramma del terremoto continua a fare vittime, a produrre guasti e a flagellare gran parte del territorio nazionale.

È con questo auspicio che, approfittando dell'intervento in discussione generale, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Popolare-Nuovo Centrodestra, a questo provvedimento. Quindi, Presidente, rinuncerò a intervenire in fase di dichiarazione di voto, perché credo di aver esaurito gli argomenti in questo unico intervento.

**PRESIDENTE.** Senatore, la ringraziamo per il contributo all'andamento più rapido dei lavori su un tema così delicato.

È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

**CANDIANI** (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli senatori, la circostanza che ci sta portando all'istituzione della Commissione d'inchiesta coincide con gli eventi drammatici del nuovo terremoto che si è appena sviluppato, tra Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Vale la pena ricordare che la relazione sulla proposta d'inchiesta parlamentare è stata comunicata alla Presidenza nel marzo 2016, quindi in circostanze precedenti e dunque ha assunto un significato ancora maggiore in ragione di quello che sta accadendo in questi giorni e in queste ore.

È importante fare chiarezza, non solo per le ingenti quantità di risorse dell'erario pubblico spese, ma soprattutto per dare giusto ristoro al danno subito dai nostri concittadini che in queste circostanze calamitose hanno perso la vita, se la sono vista stravolgere o annullare completamente. Il compito della Commissione d'inchiesta sarà enorme. Abbiamo favorevolmente sostenuto la richiesta di costituzione della Commissione d'inchiesta e lo faremo anche nelle votazioni che seguiranno. L'enormità del compito si evince leggendo il testo della relazione, laddove il titolo porterebbe a pensare a una Commissione che si occupi soltanto di quanto accaduto a L'Aquila. Secondo la relazione, infatti, la Commissione si dovrà occupare anche degli eventi che hanno riguardato la ricostruzione successiva ai

sismi «nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, (...) nelle Regioni Umbria e Marche del 1997, in Irpinia del 1980 e in Friuli Venezia del 1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate» lo sottolinea in maniera molto particolare «dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche». Già, perché appare assurdo, ma esistono ancora situazioni come quella del Belice, in cui la situazione non si è ancora normalizzata. Esistono e stanno emergendo anche in questi giorni, dopo il terremoto che ha colpito la Valnerina, interventi fatti dopo il 1997, che in alcuni casi non hanno prodotto gli effetti di resistenza che ci si sarebbe aspettati.

Occorre fare chiarezza, per capire ciò che è stato, ma soprattutto per costruire un percorso, un protocollo, una modalità operativa che rendano efficaci le risorse spese nella risoluzione dei problemi e nel ristoro dei danni subiti. Sappiamo che le infiltrazioni mafiose e malavitose e gli sprechi purtroppo non possono essere annullati totalmente. Debbono però essere costretti, ridotti, scacciati e, attraverso la Commissione d'inchiesta, devono essere verificate tutte le modalità con cui impedire, fino al limite massimo che sia possibile immaginare, che questi eventi possano essere infiltrati. Si tratta di un compito impegnativo e su questo valuteremo il lavoro della Commissione. In via preliminare non possiamo che essere favorevoli a che si faccia chiarezza e, anzi, auspichiamo che la si faccia in termine gestibili, celeri, efficaci e potabili, in ragione dell'ampiezza e della vastità temporale dell'arco degli eventi considerati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ho chiesto di parlare molto brevemente come senatore Questore. Stiamo esaminando la proposta di istituire una Commissione d'inchiesta: non è certo l'unica, ce ne sono parecchie, alcune bicamerali e altre monocamerali. Non entro nel merito, che poi voterò insieme al mio Gruppo, e non intendo assolutamente influire sulla decisione di istituire la Commissione d'inchiesta, perché ritengo che le strutture e le risorse del Senato siano al servizio delle decisioni politiche del Senato stesso e non viceversa. Pertanto, se ci sono delle questioni di spesa devono essere subordinate alle questioni istituzionali. Questo andrebbe fatto sempre: non solo quando si parla di questa Commissione d'inchiesta - lo dico con una piccola vena polemica - ma anche quando si tratta di riforme costituzionali. Questo solo per far presente che la Commissione comunque richiederà delle risorse, sia pure poche. Non lo dico tanto per questa Commissione, ma nel caso si pensasse di istituirne altre. Ricordi chi poi di questa Commissione farà parte e, a maggior ragione, chi la presiederà che le risorse sono limitate. Si troveranno sicuramente perché una decisione di questo genere va adempiuta e verranno coperte dai risparmi che continuano ad essere effettuati anno per anno, sommando risparmio a risparmio.

Dal punto di vista degli spazi, essi saranno, per forza di cose, limitati, per cui, non sarà facile trovare la migliore delle sistemazioni, ma sono convinto che lo spirito di servizio e l'interesse per il contenuto di questa Commissione d'inchiesta saranno prevalenti. Volevo comunque dirlo a tutela della struttura del Senato e delle nostre risorse, che cerchiamo sempre di impiegare nel modo migliore, che credo sia quello di attuare le decisioni che questa mattina l'Assemblea prenderà.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[VACCARI](#), *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per raccogliere l'invito del collega Malan rispetto alle necessità logistiche e finanziarie che avrà questa Commissione. Credo che coloro i quali saranno chiamati a svolgere la funzione, dopo la nomina del Senato, con il collegio dei Questori sapranno trovare tutte le soluzioni utili allo svolgimento di queste funzioni nel limite delle disponibilità di risorse e di spazi del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

[DEGANI](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'approvazione dell'istituzione della Commissione d'inchiesta



monocamerale sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 è un passo importante per ristabilire la reale portata di quanto accaduto a seguito del terremoto aquilano, per evitare in futuro lentezze, inefficienze e ritardi. Lasciatemi dire che l'istituzione di questa Commissione deve essere l'occasione per analizzare quanto successo ma soprattutto per capire, approfondire ed evidenziare - come ha detto bene il senatore Marinello - quali possono essere le procedure più corrette da porre in essere in casi di disastri naturali che cominciano, ahinoi, ad essere sempre più frequenti nel nostro Paese: non è pensabile che possano trascorrere sette anni, come quelli vissuti in Abruzzo, con l'assenza di regole certe per la gestione dell'immediato e in attesa di linee guida e di ordinanze che consentano di destinare correttamente e celermente le risorse messe a disposizione.

La strada maestra, anche alla luce degli ultimi avvenimenti tellurici che hanno colpito il Centro Italia, deve essere quella di porre in essere prima azioni e provvedimenti che mirino a salvaguardare la nostra gente e il nostro territorio e a intervenire celermente nelle situazioni emergenziali e *post* emergenziali delle grandi calamità naturali.

La relazione della 13a Commissione - come ha detto bene il senatore Vaccari - va nella giusta direzione quando osserva che le modalità di intervento per la ricostruzione *post* sismica devono prendere una nuova strada di garantismo e di velocità, evidenziando come l'attesa delle linee guida e il susseguirsi di ordinanze abbia di fatto rallentato il processo di ricostruzione che ancora oggi non è del tutto terminato.

Per tutti questi motivi ribadiamo come l'istituzione di una Commissione possa rappresentare l'opportunità di capire e di entrare nel cuore del problema, sviscerando una metodologia chiara che ci aiuti ad affrontare la ricostruzione. Se non riusciremo a fare ciò, potremo istituire altre Commissioni di inchiesta che non faranno altro che accertare le nuove responsabilità, ma la loro istituzione sarà solo la manifesta prova - come è stato detto da molti autorevoli senatori - dell'incapacità di risolvere i problemi nel momento in cui si verificano.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul Documento in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi.

**VACCARI, relatore.** Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.5 e 1.203 e (lo anticipo) naturalmente 2.200 e 5.200.

**DEGANI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare.** Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

**BENCINI (Misto-Idv).** Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** La richiesta vale solo su questo emendamento oppure per l'intero articolo?

**BENCINI (Misto-Idv).** Per l'intero articolo.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

**BLUNDO** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BLUNDO** (M5S). Signor Presidente, vorrei sottolineare l'importanza di questo emendamento e ringraziare per il parere favorevole espresso su di esso, perché si tratta di trasparenza per i fondi stanziati con la delibera CIPE.

**MARTELLI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MARTELLI** (M5S). Signor Presidente, non ho sentito bene se il voto elettronico...

**PRESIDENTE**. È sull'intero articolo, lo abbiamo detto.

**MARTELLI** (M5S). Lo sa che lei non mi fa mai finire?

PRESIDENTE. Lo abbiamo detto. Lei non ha sentito.

**MARTELLI** (M5S). Bastavano tre secondi per chiarire la questione. Deve sempre interrompere.

PRESIDENTE. È stato detto esplicitamente. Lei si è distratto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

**BLUNDO** (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BLUNDO** (M5S). Signor Presidente, invito a votare favorevolmente su questo emendamento che riguarda i contratti di locazione stipulati dal Comune, perché si tratta comunque di denaro pubblico che viene investito senza capire se c'era la possibilità di intervenire in altro modo e di evitare queste spese.

**PRESIDENTE**. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.200, presentato dalla senatrice Blundo.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori Pelino e Piccoli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.202, presentato dai senatori Pelino e Piccoli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dai senatori Pelino e Piccoli.

*(Segue la votazione).*



**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Arrigoni.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dai senatori Pelino e Piccoli.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, vista la disponibilità che c'è stata (che apprezziamo e che accogliamo con piacere), chiedo una riflessione approfondita anche sull'emendamento 1.19, perché si tratta di indagare anche sull'adeguatezza della pianificazione strategica adottata dal Comune. Noi, allo stato attuale, vediamo che il centro storico dell'Aquila non è in condizioni di essere utilizzato, tant'è che con le ultime scosse è stato nuovamente chiuso. Vediamo che ci sono delle ricostruzioni di edifici che hanno priorità rispetto ad altre e non c'è chiarezza su questa priorità per la possibilità di ripresa dell'intera città e, soprattutto, del suo tessuto economico. Quindi una valutazione sull'adeguatezza di questa pianificazione strategica è forse necessaria, soprattutto perché per i nuovi centri storici colpiti dai terremoti degli ultimi giorni si devono valutare quali sono i giusti interventi e le giuste priorità da assegnare per la ricostruzione.

Chiedo pertanto di rivedere il parere espresso su questo emendamento e soprattutto chiedo ai colleghi di votare su di esso favorevolmente.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa, ma ritengo opportuno perlomeno tentare di invitare quest'Assemblea a considerare in modo diverso questi emendamenti.

In questo caso parliamo di un sito di stoccaggio che è stato considerato come unico per lo smaltimento dei rifiuti. Credo che sia necessario che la Commissione d'inchiesta indaghi sull'assegnazione ad un unico sito, tra l'altro individuato sin dopo le prime ore di ciò che è accaduto e con delle modalità molto particolari. Era intervenuto anche l'Esercito per ripristinare quel sito che versava in condizioni non idonee.

Prego veramente l'Assemblea di votare favorevolmente sulla possibilità di capire anche come avvengono le scelte dei siti di stoccaggio.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui il relatore e la rappresentante del Governo hanno già espresso il proprio parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui il relatore e la rappresentante del Governo hanno già espresso il proprio parere.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.200, presentato dal relatore.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut) . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il sisma del 6 aprile 2009 ha colpito duramente l'Abruzzo con una magnitudo di 6,3 della scala Richter, con un epicentro a poco più di un chilometro dal centro dell'Aquila. Il bilancio fu drammatico: 309 vittime, migliaia di feriti, distruzione del centro storico e di interi quartieri della città, capoluogo della Regione Abruzzo, e di 57 paesi della Provincia, il cratere, con migliaia di sfollati. Ricordo bene come simbolo e memoria di quel sisma furono quei 55 ragazzi studenti morti, ospitati nella casa dello studente, dove una parte della palazzina crollò sbriciolandosi.

Quello dell'Aquila è uno dei tanti eventi di calamità naturale che nel corso della storia, anche recentissima, hanno colpito il nostro Paese. Purtroppo, però, anche in questo *post* terremoto si sono manifestate opacità e malagestione delle risorse. Voglio qui ricordare ai colleghi dell'Aula del Senato che sono stati già spesi 11 miliardi e che altri 7 se ne aggiungeranno. Irregolarità, illegalità, lentezza nella ricostruzione e problemi soprattutto nell'edilizia pubblica e, in particolare, in quella scolastica.

Per i cittadini dell'Aquila e dei paesi del cratere e soprattutto per i parenti delle vittime, che si sono costituiti anche in associazione, è doverosa dunque la trasparenza ed è doveroso creare le condizioni per garantire giustizia.

A sette anni e mezzo dal sisma, la ricostruzione è ancora in atto. Pensate che l'altro giorno con toni entusiastici - diciamo francamente infelici - all'Aquila è stata fatta l'inaugurazione del primo cantiere in 13 frazioni, mentre nelle altre 30 frazioni si è ancora in alto mare e se va bene, nella seconda metà del 2018 partiranno i primi cantieri. Senza contare il problema dei sottoservizi, dove non ci sono certezze, non ci sono fondi e non ci sono progetti. Infatti, i cittadini e le istituzioni lamentano ritardi, lentezze ed inefficienze.

L'ultima novità è proprio dell'altro giorno all'Aquila, dove per un avviso pubblico, mal comunicato dall'amministrazione comunale, oltre 720 famiglie che hanno fatto richiesta per essere rimborsati dai

danni provocati da quel terremoto sette anni e mezzo fa ai loro mobili, probabilmente non riceveranno mai questi soldi.

La confusione e la contraddittorietà delle norme emanate spesso hanno dato luogo ad azioni della magistratura amministrativa, penale e contabile che, in particolare, hanno visto ricadere la responsabilità sugli amministratori locali impegnati nella ricostruzione.

Le inchieste della magistratura aperte evidenziano episodi di corruzione e tentativi di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel processo di ricostruzione che, ovviamente, ha attirato elevati interessi economici, legali e illegali.

La Commissione d'inchiesta parlamentare monocamerale dovrà, dunque, occuparsi delle problematiche connesse al periodo di emergenza e anche alla ricostruzione. Il nostro Gruppo ha contribuito convintamente al miglioramento del testo. Tra le integrazioni da noi proposte ricordo: l'ampliamento delle indagini della Commissione d'inchiesta anche alle modalità di gestione della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali (non, dunque, solo alla fase dell'emergenza, che era la prima ipotesi); la possibilità di indagare sulle misure di sicurezza adottate nelle aree colpite dal sisma, allo scopo di verificare i reati commessi contro il patrimonio immobiliare abbandonato, pubblico e privato, e a danno delle persone; la possibilità di indagare sulle misure adottate nell'ambito della ricostruzione, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza antisismica degli edifici e della tutela ambientale; la verifica dello stato in cui versano oggi gli immobili del progetto CASE per la scarsa o assoluta mancanza di manutenzione; l'ampliamento delle indagini sulle responsabilità nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione; l'ampliamento delle attività della Commissione d'inchiesta, comprendendo anche indagini sulla gestione delle risorse stanziare con provvedimenti successivi a quelli dell'emergenza (quindi anche i successivi decreti-legge). Un'ulteriore nostra proposta, accettata, è la possibilità per la Commissione di svolgere indagini sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisorie realizzate nei centri storici, come, ad esempio, i puntellamenti degli immobili dissestati.

Con questa Commissione d'inchiesta il Parlamento, il Senato - essendo la Commissione monocamerale - ha una grande responsabilità nell'individuare le problematiche connesse alla ricostruzione e per portare alla luce le patologie emerse sia nell'emergenza sia, soprattutto, durante la ricostruzione.

Ci auguriamo che le indagini svolte dalla Commissione possano contribuire non solo alla correzione delle misure fin qui adottate per la ricostruzione del territorio dell'Aquila e dei Comuni del cratere, ma anche al perfezionamento di un modello di intervento che si è già voluto con il terremoto di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto del 24 agosto scorso e che, come Curcio (il capo del Dipartimento della protezione civile) ha detto in audizione l'altra sera, già necessita di una rivisitazione a seguito delle scosse del 26 ottobre e di quelle del 30 ottobre, con magnitudo 6,5.

Questo ovviamente per far fronte in futuro - si auspica - con maggiore efficienza ed efficacia alle fasi di emergenza e di ricostruzione di zone colpite da calamità naturali che, purtroppo, periodicamente colpiscono - e, ahimè, temiamo colpiranno - il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'istituzione di questa Commissione d'inchiesta, anche in quanto credo che, benché siano passati oltre sette anni da quella notte del 6 aprile 2009, sia comunque assolutamente necessario che il Senato possa meglio indagare. Non a caso, tra l'altro, questa proposta ha raccolto suggerimenti provenienti da diversi Gruppi politici perché credo sia importante - anche, ahimè, per tutti gli eventi drammatici che hanno colpito il Centro Italia dal 24 agosto fino ai più recenti - che la Commissione riesca a comprendere fino in fondo i ritardi, le lentezze, il sistema di *governance* che si è messo in campo nella fase di ricostruzione. Credo infatti che ciò possa aiutarci a non ricommettere gli stessi errori, che possa rendere assolutamente solerti le istituzioni nei meccanismi di controllo. Credo quindi che la Commissione abbia un compito assolutamente fondamentale.

Per l'utilizzo delle risorse, la regolarità delle procedure seguite per l'assegnazione degli appalti, la correttezza di tutti gli strumenti messi in campo per adeguare gli edifici in via di ricostruzione, e quelli ricostruiti, ai migliori sistemi tecnologici, per tutti questi motivi credo sia un bene istituire la Commissione. Certo, al pari di altre che si sono tenute o che sono in via di formazione in questi ultimi mesi, forse arriva un po' tardi. Infatti credo che avremmo potuto deliberare con molta più rapidità, il che sarebbe stato assolutamente fondamentale anche per aiutare a ricostruire la città dell'Aquila e tutti agli altri centri colpiti che si trovano nel cratere.

Per tutti questi motivi, il voto del mio Gruppo sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sarà favorevole.

[BLUNDO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, siamo arrivati finalmente oggi alla votazione per l'istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla ricostruzione *post* sisma all'Aquila e negli altri comuni interessati dal tragico sisma del 6 aprile 2009.

I continui precedenti rinvii, ultimo quello verificatosi nella giornata in cui si decise, con l'inversione del calendario dei lavori, di dare priorità alla richiesta dell'autorizzazione all'arresto del senatore Caridi (situazione che mi provocò un grande dispiacere al punto da scrivere, in modo inadeguato e equivocabile, un *tweet* del quale mi scuso nuovamente), avevano provocato in me grande delusione.

Oggi, finalmente, alla luce anche dei nuovi pericoli e del nuovo sciame sismico che sta colpendo l'Italia centrale, esprimo la mia più viva soddisfazione per l'accoglimento da parte di tutti i Gruppi della richiesta, avanzata dal mio Gruppo, di inversione del calendario, permettendo di fatto il completamento oggi in Aula dell'*iter* relativo alla costituzione della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione *post* sisma della città dell'Aquila.

È questo un passo importante, fortemente voluto dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che da sempre ha appoggiato la mia proposta di istituzione di questa Commissione. Si tratta - lasciatemelo dire - del raggiungimento di un importante traguardo personale, oltre che politico, che ho inseguito con tutta me stessa fin dall'inizio del mio mandato parlamentare. Un obiettivo grazie al quale si potrà finalmente fare chiarezza sulle responsabilità politiche e le motivazioni che hanno ritardato il processo di ricostruzione, attualmente ancora caratterizzato da notevoli rallentamenti nel capoluogo abruzzese, soprattutto per il centro storico della città, e la mancata ricostruzione dei centri storici del cratere, nonché sulle modalità poco trasparenti che hanno caratterizzato in questi anni la gestione delle risorse stanziata, con numerose situazioni e appalti per la messa in sicurezza e la ricostruzione che sono finiti sotto la lente di ingrandimento della magistratura, portando a indagini e arresti anche tra i funzionari dell'amministrazione aquilana e i componenti della Giunta comunale.

A confermare l'urgenza di istituire una Commissione d'inchiesta che indaghi sulla tipologia e la qualità dei materiali utilizzati, nonché sulle fasi di progettazione, manutenzione e collaudo degli immobili ricostruiti, contribuisce anche il fatto che molte abitazioni aquilane, appena restituite ai proprietari a sette anni e mezzo dal terremoto, hanno subito dei nuovi danni dallo sciame sismico del 24 agosto scorso, sebbene non siano state dichiarate inagibili o pericolose per la popolazione.

Ho iniziato la mia battaglia di chiarezza e trasparenza sull'utilizzo dei fondi stanziati per la ricostruzione dell'Aquila fin da quando emersero le prime anomalie, i primi appalti gonfiati, le prime ingiustizie, i primi casi di infiltrazione mafiosa e di corruzione nella gestione dei fondi: fondi per una popolazione già perseguitata e prostrata dagli eventi drammatici del terremoto. In settantotto mesi sono stati stanziati quindici miliardi di euro, ma sul completamento dei lavori di ricostruzione molta strada deve essere ancora fatta.

Quello che si è presentato agli occhi degli aquilani in questi anni, cari colleghi, è un quadro agghiacciante, un intreccio perverso di interessi che ha visto e vede coinvolti politici, funzionari, imprenditori, tutti disinvoltamente capaci di muoversi all'interno della perversa logica del *do ut des*. Uniche vittime i cittadini onesti, quelli che aspettano ancora la ricostruzione degli edifici residenziali



pubblici e di alcune importanti strade dell'Aquila, come via Aldo Moro, che ultimamente ha subito dei danni che l'hanno resa inutilizzabile. Molti di quelli che aspettano la rinascita della nostra amata città hanno difficoltà a vedere riconosciuti i loro diritti.

L'accertamento delle responsabilità politiche nazionali e locali per lo stato di crisi in cui versa la città dell'Aquila è quindi una priorità oggi, alla luce delle numerose operazioni di polizia nonché alla luce di ciò che si deve fare per i territori colpiti e di ciò che sta accadendo all'interno delle altre realtà amministrative.

Un quadro, come dicevo prima, raccapricciante, che ha avuto ricadute gravissime sul tessuto sociale e produttivo della città dell'Aquila, provocando la chiusura di numerose attività commerciali autoctone. In questi sette anni L'Aquila è stata costretta a ingoiare molte pillole di malaffare, assistendo impotente allo sgretolamento delle operazioni di ricostruzione e alla perdita di altri importanti presidi, come l'università e altre realtà, quali la soprintendenza.

A San Gregorio si è addirittura provveduto allo sgombero di molte famiglie, dopo averle fatti vivere per sette anni in case lesionate e parzialmente agibili, senza provvedere, come per altro accaduto per gli edifici residenziali pubblici di via di Vincenzo, all'impiego effettivo delle risorse pubbliche stanziare appositamente per la loro ricostruzione e facendo aprire alla magistratura l'ennesima inchiesta.

Si tratta di dodici alloggi di proprietà privata e quarantanove di edilizia residenziale pubblica del comune dell'Aquila ed è stata pagata una rata di circa un milione e mezzo, senza che i lavori siano mai iniziati. L'emergenza e la disperazione dei settantamila sfollati si è trasformata, quindi, in un grande affare per le imprese mafiose, puntualmente fallite per non rispondere di nulla, mentre i cittadini ci hanno rimesso in sicurezza e salute.

Il contributo che ha dato il Movimento 5 Stelle nel chiedere la discussione d'urgenza del provvedimento si è rivelato non solo determinante, ma ha permesso anche l'accoglimento degli ulteriori emendamenti che ho presentato per la verifica dei fondi stanziati per l'edilizia residenziale pubblica e delle condizioni sanitarie e lo stato di ricostruzione dell'edilizia scolastica, ad oggi non è ancora chiaro, al fine di consentire alla futura commissione d'inchiesta di poter svolgere il proprio compito nelle migliori condizioni possibili, nonché di individuare le responsabilità politiche locali e nazionali per tutti i ritardi e i continui episodi di mala gestione che hanno contraddistinto le attività di ricostruzione dal 2009.

Tra le funzioni della Commissione d'inchiesta, oltre a quelle di verifica sulle modalità di gestione di tutte le risorse stanziare e l'adeguatezza dei piani per la ripresa delle attività produttive, c'è anche la gestione delle macerie ed i siti di stoccaggio, la messa in sicurezza, la certificazione energetica, il risparmio idrico, i reati commessi contro il patrimonio e le infiltrazioni della criminalità e l'accertamento dello stato in cui versano oggi gli immobili del progetto CASE, le cause del ritardo dell'assegnazione dei fondi e l'esame della reale efficacia di tutta la normativa che ha disciplinato la fase della ricostruzione. Questo anche al fine di poter dare adeguate indicazioni. Un ulteriore ambito d'azione riguarderà l'acquisizione delle informazioni, dei dati e dei documenti.

Per questi motivi, ringraziando ancora una volta il mio Gruppo e tutte le altre forze politiche che hanno permesso di poter raggiungere oggi questo importante traguardo, annuncio ovviamente il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PELINO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELINO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, condivido la necessità di proporre l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici che, il 6 aprile 2009, colpirono L'Aquila e tanti, tantissimi Comuni abruzzesi. Occorre infatti garantire correttezza e trasparenza delle procedure per onorare la memoria di tante, tantissime vittime ed eliminare quel disagio che tanti, tantissimi cittadini dell'Aquila e dei Comuni del cratere stanno ancora vivendo.

Come sappiamo, la fase della ricostruzione è affidata agli enti locali ed è ancora lenta e complessa. Penso, quindi, che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta possa accelerare questo procedimento che negli ultimi anni - ahimè - ha visto anche l'intervento della magistratura per gravi reati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Quagliariello e Vaccari).*

[PEZZOPANE](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE (PD). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, a nome del Partito Democratico dichiaro il voto favorevole alla proposta di istituire una Commissione d'inchiesta che indagherà sui fatti dell'Aquila, sull'emergenza e sulla ricostruzione.

Ringrazio il relatore, senatore Stefano Vaccari, che, con grande lena e competenza, ha composto nella sua proposta tutte le iniziative parlamentari che, nel corso di questa legislatura, erano state depositate con lo stesso obiettivo.

Io sono aquilana. Alle ore 3,32 del 6 aprile 2009 mi trovavo all'Aquila ed ero Presidente della Provincia. Quella mattina nessuno di noi aveva il manuale del buon terremotato e sapeva cosa doveva fare per assistere, aiutare, sostenere l'emergenza e, poi, impostare la ricostruzione.

A mio giudizio, il primo obiettivo della Commissione d'inchiesta è fare in modo che nessun amministratore si trovi più nella condizione in cui mi sono trovata io, insieme a tanti altri amministratori.

Con l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta lo Stato è chiamato a indagare, attraverso il Parlamento, su quello che è accaduto, su come fu gestita l'emergenza e su come sono stati fatti i primi provvedimenti. Ricordo l'affastellarsi delle ordinanze, le leggi contraddittorie e l'esclusione dal potere di decisione dei Comuni e degli enti locali fino al 2012.

Per non parlare, poi, dei provvedimenti contraddittori, la cui contraddittorietà oggi emerge ancora più plateale di fronte ai nuovi eventi sismici che hanno indotto, giustamente, il Governo a emanare un decreto-legge che fa tesoro degli errori commessi a L'Aquila e li risolve positivamente.

Qualcuno durante il dibattito ha citato il ritardo nella ricostruzione dei centri storici. Nessuno, però, ha ricordato che allora il Governo e il Parlamento non vollero acconsentire alla ricostruzione finanziata delle seconde case. Ancora oggi, nel cratere del terremoto aquilano del 2009, solo a seguito di provvedimenti che questo Governo e questa maggioranza hanno adottato, è possibile ricostruire le parti comuni. Pensate che questo non abbia comportato un ritardo gigantesco nella pianificazione dei Comuni, che si sono trovati ad avere aggregati in cui la prima casa a volte era soccombente, numericamente e come cubature, rispetto alla seconda casa? In questa sede abbiamo dovuto risolvere il problema, grazie al sostegno del Partito Democratico e alla lungimiranza del Governo e di questa maggioranza, che hanno voluto riparare ad alcuni errori, in cui non voglio vedere né colpa, né dolo: era forse impreparazione.

Ma oggi questo Parlamento, con l'istituzione della Commissione d'inchiesta, vuole - questo è, almeno, lo scopo del Partito Democratico - non criminalizzare i comportamenti, ma piuttosto chiarire quali siano stati gli errori in tutta la filiera e quali possano essere - è urgente dirlo al Paese - gli strumenti più idonei per lo Stato (attraverso i suoi organi: la Protezione civile e il Governo), per gli enti locali e per le Regioni che nel nuovo terremoto immediatamente assumono poteri di vice commissari attraverso i presidenti. Anche i sindaci ricevono immediatamente dei poteri e, quindi, già con i nuovi decreti? legge si risolvono positivamente alcuni dei problemi che abbiamo avuto.

Credo che i punti della proposta di legge siano tutti molto chiari e giusti. Ritengo che si farà un buon lavoro, che dovrà essere serio e breve, scevro da strumentalizzazioni di ogni tipo e unicamente finalizzato a dire al Paese, che ha sostenuto tanti sacrifici per indurci finalmente a un avvio serio della ricostruzione, perché, come e quando si completerà questa ricostruzione, per dare poi agli altri territori, anche con una legge organica, anche con Casa Italia, gli strumenti opportuni affinché quello che è accaduto da noi non accada più a nessun altro. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Repetti).*

[MARTELLI](#) (M5S). Domando di parlare.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del documento XXII, n. 5, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, FI-PdL XVII e Misto).*

Molti Gruppi hanno rappresentato l'esigenza che le ratifiche siano rinviate ad altra seduta. La Presidenza sarebbe favorevole ad acconsentire a tale richiesta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

**CASTALDI** (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, sono venuto a conoscenza - e la porto a conoscenza dell'Assemblea - di una missiva inviata via posta elettronica dagli uffici periferici del MIUR, nella Regione Abruzzo e in particolare nell'ambito territoriale delle Province di Pescara e Chieti ai dirigenti scolastici per invitare gli stessi a dare massima diffusione fra studenti e docenti a un evento nella città di Pescara: oggi alle 18, al teatro Circus di Pescara, Luca Sofri (marito della neonominata a RAI 3) intervisterà il Matteo, Presidente del Consiglio, all'interno della XIV edizione del Festival delle letterature di Pescara.

Badate bene che nell'invito si dice chiaramente di assistere proprio all'intervista di Renzi e non al resto degli appuntamenti culturali che si terranno oggi e nei giorni seguenti. Che cosa avranno in cambio gli studenti? Un riconoscimento, formalizzato in attestato, rilasciato a chi seguirà l'intervista-propaganda. La più alta istituzione scolastica della Regione, dunque, entra a gamba tesa nella campagna referendaria, mentre il suo compito dovrebbe essere quello di coordinare la formazione in maniera neutrale e senza orientamento politico e partitico.

Le province di Chieti e di Pescara sono tappezzate da raffigurazioni, in tutta probabilità in violazione del codice della strada e delle norme sulla campagna elettorale. La passerella di Renzi, affiancata alla dicitura «Basta un sì», altro non è che una prova tecnica di regime.

L'invito alle nostre popolazioni è di rispondere pacificamente, democraticamente e con una straordinaria partecipazione, il 4 dicembre: a queste imposizioni antidemocratiche non si può che rispondere con un gigantesco "no". *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,11).*

*Allegato A*

## **PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 ([Doc. XXII, n. 5](#))**

### **ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Art. 1.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Istituzione, compiti e poteri della Commissione)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini:

a) sulle modalità di gestione dell'emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;

b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziati per fare fronte all'emergenza e della ricostruzione, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle risorse stesse e, in particolare, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sulla modalità di gestione delle risorse stanziati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonché sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attività dei centri antiviolenza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziati nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziati nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma;

c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;

d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;

e) sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisorie realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;

f) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a danno delle persone e sulle infiltrazioni della criminalità nel territorio;

g) sull'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie ed il termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione post-sismica;

h) sul complesso delle risorse stanziati, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, nella città dell'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle regioni Umbria e Marche del 1997, in Irpinia del 1980, nella regione Friuli Venezia Giulia del 1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di

comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche;

i) sulle motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e congruità di tali provvedimenti sotto i profili di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e velocità delle procedure adottate nella gestione della fase della ricostruzione;

l) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;

m) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione e lo stato in cui versano ad oggi gli immobili, nonché al fine di individuare le responsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione e nella manutenzione e nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione; infine, sulle modalità di gestione delle risorse stanziare con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;

n) sull'applicazione e sulla congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici, il riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio;

o) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni.

3. La Commissione riferisce al Presidente del Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

## EMENDAMENTI

### 1.1

[BLUNDO](#), [BIGNAMI](#), [MORONESE](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sulle modalità di gestione delle risorse assegnate alle amministrazioni comunali ed agli uffici speciali per la ricostruzione per procedere all'assunzione di personale, e sul rispetto della disciplina in materia di trasparenza amministrativa nell'ambito delle procedure relative alle medesime assunzioni;».

### 1.3

[BLUNDO](#), [BIGNAMI](#), [MORONESE](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; sullo stato attuale di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli istituti universitari, nonché degli interventi pianificati e realizzati attraverso le risorse stanziare con delibera Cipe 21 dicembre 2012, n. 135, e degli interventi a valere sulle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;».

**1.5**

[BLUNDO](#), [BIGNAMI](#), [MORONESE](#)

**Approvato**

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulle modalità di utilizzo e gestione dei fondi destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti di depurazione;».

**1.200**

[BLUNDO](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sulla regolarità dei contratti di locazione stipulati dall'Università degli Studi dell'Aquila nonché sulla congruità dei canoni previsti dai contratti per l'uso di immobili eventualmente alternativi a quelli universitari destinati allo svolgimento di attività didattiche».

**1.7**

[BLUNDO](#), [BIGNAMI](#), [MORONESE](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) sulla regolarità delle procedure di ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici nella città e nella provincia dell'Aquila, con particolare riferimento all'edificio sede del Comando provinciale Vigili del fuoco;».

**1.201**

[PELINO](#), [PICCOLI](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) per verificare, con il sostegno della Corte dei conti, la congruità delle risorse pubbliche assegnate, ovvero se sono risultate superiori o inferiori alle necessità, ovvero se sia possibile verificare la correttezza delle stime trasmesse;».

**1.202**

[PELINO](#), [PICCOLI](#)

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) sulla verifica se la legislazione nazionale e regionale, nonché la prassi amministrativa, abbia conferito agli Enti locali rilevanti poteri che rendano difficile un controllo sul corretto e congruo utilizzo delle risorse finanziarie loro assegnate da leggi dello Stato o dalle Amministrazioni centrali;».

**1.203**

[PELINO](#), [PICCOLI](#)

**Approvato**

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) per comprendere se l'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate, si dimostri uno strumento efficace per una adeguata valutazione da parte delle Camere dei risultati conseguiti e di eventuali necessità;».

**1.204**

[ARRIGONI](#)

**Respinto**

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «a fronte delle risorse assegnate», inserire le seguenti: «e delle necessità del territorio».

**1.205**

[PELINO](#), [PICCOLI](#)

### **Respinto**

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) per verificare se il ricorso ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia stato lo strumento legislativo più funzionale per fronteggiare con immediatezza, tempestività ed efficienza le situazioni emergenziali derivanti dal disastro naturale che hanno necessitato l'autorizzazione ad azioni e attività di soccorso immediate da parte dello Stato, con i relativi oneri di spesa, per l'assegnazione delle necessarie risorse umane e strumentali, per il raccordo con le amministrazioni interessate, nonché per l'avvio dei processi di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio;».

**1.19**

[BLUNDO](#), [BIGNAMI](#), [MORONESE](#)

### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«l-bis) sull'adeguatezza della pianificazione strategica adottata dal Comune dell'Aquila per il rilancio socio-economico del territorio».

**1.15**

[BLUNDO](#), [BIGNAMI](#), [MORONESE](#)

### **Respinto**

Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) sull'applicazione, congruità ed efficacia della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, con particolare riferimento alle operazioni di puntellamento e messa in sicurezza degli edifici, indicando le misure più adeguate per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli istituti universitari, la prevenzione del rischio sismico sul riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la certificazione energetica, il risparmio idrico, le condizioni igienico-sanitarie e la salubrità dell'aria, la tutela ambientale e del territorio;».

**1.16**

[BLUNDO](#), [BIGNAMI](#), [MORONESE](#)

### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sulla gestione tecnico-economica dei siti di stoccaggio, raccolta e selezione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, con particolare attenzione alla cava ex Teges in località Pontignone-Paganica, nonché sulla regolarità delle procedure di acquisizione, riqualificazione e gestione dello stesso sito e sulla correttezza dell'operato svolto da SOGESID SpA ed ASM SpA;».

**1.17**

[BLUNDO](#), [BIGNAMI](#), [MORONESE](#)

### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) sui motivi che hanno indotto a non realizzare il sito da destinare allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto presso il comune di Barisciano;».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

### **Approvato nel testo emendato**

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la

maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

EMENDAMENTO

**2.200**

Il Relatore

**Approvato**

Al comma 2, sostituire la parola: «giovane», con la seguente: «anziano».

ARTICOLI 3, 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

**Approvato**

*(Testimonianze)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

**Approvato**

*(Acquisizione di atti e documenti)*

1. Sulle materie di competenza la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione può ottenere, altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

**Approvato nel testo emendato**

*(Obbligo del segreto)*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

EMENDAMENTO

**5.200**

Il Relatore



**Approvato**

Sopprimere il comma 2.

**ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

**Art. 6.**

**Approvato**

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 50.000 euro annui.

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul testo del Doc. XXII, 5 e sui relativi emendamenti.**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il documento in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Testo integrale della relazione orale del senatore Vaccari sul Doc. XXII n. 5**

Onorevoli senatori, sono passati oltre sette anni dal sisma del 6 aprile che colpì la città dell'Aquila e altri cinquantasei Comuni del cosiddetto «cratere sismico» in Abruzzo, e questo Parlamento ha raccolto le proposte venute da diversi Gruppi politici unificandole nel presente disegno di legge, per costituire una Commissione di inchiesta sulla risposta all'emergenza e il processo di ricostruzione tutt'ora in atto.

Alle spalle ci sono anni duri per gli abruzzesi, per le istituzioni che li rappresentano, che hanno dovuto fare i conti con i ritardi e le lentezze di una *governance* pletorica e inefficiente. La ricostruzione ha dovuto pagare lo scotto dell'assenza di regole certe nell'immediato e di risorse costanti. Si è dovuto attendere parecchi mesi prima di conoscere le linee guida e le procedure per la ricostruzione delle case danneggiate dal sisma. Lentezze che hanno costretto la ricostruzione ad avviarsi con anni di ritardo. È chiaro che per questo come per altri eventi calamitosi che sono seguiti, se si fosse potuto contare sin dall'inizio su una legge organica, che avesse dettato regole certe e un flusso costante di finanziamenti, i risultati oggi sarebbero stati ben diversi.

Tutte le scelte iniziali furono il risultato di ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga ad ogni norma vigente. Il decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, emanato a ridosso degli eventi sismici, si è limitato a prevedere una serie di misure necessarie a gestire l'emergenza, nella primissima fase post-sisma. Le numerose ordinanze emanate successivamente al citato decreto, hanno cercato di colmare le lacune del provvedimento legislativo varato, ma lo hanno fatto in maniera disordinata e disorganica, non

esaustiva, senza dettare regole precise, tali da permettere una seria programmazione degli interventi ed una tempistica coerenti con l'obiettivo di riportare L'Aquila e l'area del cratere non solo alle normali condizioni di vita, ma anche ad una reale e duratura ripresa economica e produttiva.

Solo nel 2012, con il Governo Monti, si intervenne con la cosiddetta «riforma Barca», prevista dal decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012. Questo può essere considerato il primo tentativo di rimettere ordine alla precedente giungla di ordinanze, a cui non è stata mai data una forma organica, con il tanto discusso e mai adottato testo unico sulle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Una delle più importanti novità introdotte dalla riforma del Ministro per la coesione territoriale è stata la fine della gestione commissariale e il venir meno della struttura pletorica di vice commissari, con la restituzione della *governance* agli enti locali. Tuttavia, nemmeno la "riforma Barca" è riuscita a dare un assetto organico alla ricostruzione e in alcuni casi permangono confusione e contraddittorietà tra le norme, che spesso hanno dato luogo ad azioni della magistratura ordinaria, amministrativa, penale e contabile, dove a farne le spese sono stati gli amministratori locali impegnati in prima persona nella ricostruzione.

Di fronte a questa incertezza, confusione e contraddittorietà, le maglie della legalità e della trasparenza procedurale e amministrativa sono risultate più ampie del solito, dando spazio a qualche episodio di corruzione, alla presenza della malavita organizzata che puntò gli occhi da subito sulla possibilità di lucro, trovando *humus* fertile. Gli interessi economici legali ed illegali che si sono mossi e che si muovono dietro la ricostruzione post-sisma sono evidentemente enormi, e numerosi sono i risultati ottenuti dall'azione di contrasto delle Forze dell'ordine, della magistratura e degli enti locali. Lo testimoniano le inchieste giudiziarie aperte nel corso di questi anni, relative a tentativi di infiltrazioni di organizzazioni criminali nel processo di ricostruzione e i vari moniti sollevati di recente anche dal procuratore distrettuale antimafia de L'Aquila, Fausto Cardella, sulla richiesta di regole certe che aiutino la faticosa opera di ricostruzione in Abruzzo.

Accanto alla verifica sulla ricostruzione degli edifici privati e pubblici di ogni tipo, sul ripristino delle infrastrutture pubbliche, l'indagine si dovrà concentrare sulla ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, in particolare analizzando la vicenda della richiesta della restituzione delle imposte non versate dalle imprese durante il periodo dell'emergenza, che ha provocato danni significativi all'economia del cratere, già messa a dura prova dal sisma. Si tratta, dunque, di ricostruire quanto avvenuto a L'Aquila e nel cratere nel periodo della gestione commissariale e quello seguente, per accertare, al di là delle responsabilità penali individuali di competenza chiaramente della magistratura, le responsabilità dei vari pezzi dello Stato, del sistema nazionale di Protezione civile e chiarire modalità di gestione delle risorse stanziare a vario titolo nel corso del lungo *iter* dei sette anni che sono alle nostre spalle.

Il testo unificato in esame propone l'avvio di una inchiesta parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione secondo il quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Esso unifica e raccoglie i punti in comune dell'Atto Senato 2151 a prima firma senatrice Pezzopane, dell'Atto Senato 2152 a prima firma senatore Maurizio Romani e del *doc.* XXII n.5 presentato dalla senatrice Blundo scegliendo come più utile ed immediata la forma della Commissione monocamerale.

I compiti di indagine che le sono assegnati oltre a condividere la maggior parte di quelli proposti dai disegni di legge iniziali, sono stati integrati e chiariti durante la discussione in 13<sup>a</sup> Commissione e risultano i seguenti:

- a) sulle modalità di gestione dell'emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;
- b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziare per fare fronte all'emergenza e della ricostruzione, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle stesse e, in particolare, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, sulla modalità di gestione delle risorse stanziare

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2015, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonché sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attività dei centri antiviolanza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziati nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziati nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla Regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei Comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma;

c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;

d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;

*d-bis*) sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisorie realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;

e) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a danno delle persone ed alle infiltrazioni della criminalità sul territorio;

*e-bis*) sull'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie ed il termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione post-sismica;

*e-ter*) sul complesso delle risorse stanziati, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, nella città di L'Aquila e nei Comuni del cratere del 2009, nelle Regioni Umbria e Marche del 1996, in Irpinia del 1980, nella Regione Friuli Venezia-Giulia del 1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche;

f) sulle motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e congruità di tali provvedimenti sotto i profili di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e velocità delle procedure adottate nella gestione della fase della ricostruzione;

g) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;

h) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione e lo stato in cui versano ad oggi gli immobili, nonché al fine di individuare le responsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione e nella manutenzione e nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione, sulle modalità di gestione delle risorse stanziati con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;

i) sull'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse,

indicando altresì le misure più adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici, il riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio; i-bis) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni.

Il testo prevede che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che, a maggioranza assoluta dei componenti, questa non decida diversamente.

La Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento, poste a carico del bilancio interno del Senato, sono individuate nel limite massimo di 50.000 euro annui.

#### VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012:

sulla votazione finale, il senatore Gasparri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Giovanardi un voto di astensione.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Anitori, Berger, Bernini, Bertorotta, Broglia, Bubbico, Capacchione, Cappelletti, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fedeli, Fissore, Formigoni, Gentile, Lanzillotta, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Santangelo, Scavone, Scilipoti Isgro', Sibia, Silvestro, Stucchi, Tocci, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bianco (*dalle ore 12*) e De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Scoma, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE); Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagnone e Puppato, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini, Fazzone e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Compagna, Divina, Fattorini e Marcucci, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Battista, Lai, Mussini, Paglini e Uras, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince (*dalle ore 13*).

#### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 e 4 novembre 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (Invitalia), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 448*);

dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 449*);

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2014. Il predetto

documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 450*);

di Difesa Servizi SpA, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 451*).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Amati, Anitori, Bignami, Borioli, Cantini, Capacchione, Cardinali, Chiti, Cucca, D'Adda, Di Giorgi, Dirindin, Favero, Giacobbe, Gibiino, Lai, Lanzillotta, Liuzzi, Margiotta, Morgoni, Moscardelli, Orrù, Padua, Romano, Sangalli e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06575, delle senatrici Fabbri e Finocchiaro.

La senatrice Bellot ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06634, del senatore Molinari ed altri.

I senatori Puglia, Buccarella, Moronese ed Endrizzi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00632, del senatore Cappelletti ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 3 al 9 novembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 146

ANITORI, CONTE: su una presunta rivolta avvenuta nel carcere delle "Novate" di Piacenza (4-05868) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BERGER: sulla designazione di siti di importanza comunitaria a Dobbiaco (Bolzano) (4-06009) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BERTUZZI: sulle spese della giustizia anticipate dai Comuni e restituite dal Ministero della giustizia (4-06574) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

BUEMI: sulla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Cariatì (Cosenza) (4-03958) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

CASSON: sul transito delle grandi navi a Venezia (4-00994) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sul transito delle grandi navi a Venezia (4-01144) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sul progetto di un nuovo canale nella laguna di Venezia (4-05762) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CASSON ed altri: sul transito delle grandi navi a Venezia (4-00903) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CENTINAIO: sulla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore (Siena) (4-03998) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla gestione da parte di una *onlus* del servizio sociale ai 126 immigrati ospitati in una palazzina di Monza (4-06302) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CONSIGLIO: sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con particolare riguardo ai giudici di pace (4-02903) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

DE CRISTOFARO: sulla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Acerra (Napoli) (4-01944) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sull'inserimento dei tirocinanti del Ministero della giustizia in nuovi uffici del processo (4-04573) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

DE PIN: sull'operatività degli enti parco (4-05074) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE POLI: sulla chiusura del calendario venatorio, in particolare per alcune specie di uccelli (4-04857) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DIVINA: sul brillamento di ordigni esplosivi della prima guerra mondiale a Vallarsa (Trento) (4-02326) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DONNO ed altri: sulla discarica di Nardò (Lecce) (4-01495) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GIARRUSSO ed altri: sulla situazione di grave inquinamento delle province di Caltanissetta, Ragusa e Siracusa (4-01032) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)  
MANCONI: sulle indagini sulla morte di un giovane in provincia di Salerno (4-01789) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sul caso di Giuseppe Uva (4-02304) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sui criteri per l'ammissione al gratuito patrocinio (4-05169) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MANGILI ed altri: sulla non conformità di molti agglomerati italiani in merito al trattamento delle acque reflue urbane (4-05614) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

ORELLANA ed altri: sul progetto dell'autostrada Broni-Pavia-Mortara (4-01173) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

PAGLIARI: sulla riorganizzazione delle scuole di formazione e aggiornamento del personale penitenziario, con particolare riferimento a Parma (4-05473) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

PEPE: sulla bonifica del SIN di Tito (Potenza) (4-03428) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

su interventi di salvaguardia del litorale di Castel Volturno (Caserta) (4-04179) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

PETRAGLIA: sul "Progetto Rosignano" della società Edison SpA a Livorno (4-05898) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

ROMANI Maurizio ed altri: sul mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Niscemi (Caltanissetta) (4-05247) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

sulla restituzione di somme non dovute ai cittadini di Niscemi (Caltanissetta) non serviti da impianti di depurazione (4-05472) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

SCILIPOTI ISGRO': sul caso di un tunisino accusato di aver rubato rame a Lucca (4-03506) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

SERRA ed altri: sulle spese della giustizia anticipate dai Comuni e restituite dal Ministero della giustizia (4-06564) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

STEFANI: sul rischio di contagio da malattie infettive provenienti dai Paesi extracomunitari (4-02913) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TOSATO: sulla regolarità nel pagamento dell'affitto dei locali della sede del giudice di pace di Verona al proprietario ICISS (4-04714) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

VACCIANO ed altri: sulla realizzazione di un mega impianto per lo smaltimento di fanghi da acque reflue tra il comune di Latina e quello di Sermoneta (4-06042) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

VOLPI: sulle conseguenze negative derivanti dalla soppressione del tribunale di Rossano Calabro (4-05902) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ZIZZA: sulla bonifica del canale Reale e dell'oasi di Torre Guaceto (Brindisi) (4-03678) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sul pericolo amianto in Puglia, in particolare nella provincia di Lecce (4-05535) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

Interrogazioni

[SANTINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [PUPPATO](#), [FILIPPIN](#) - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

in data 22 luglio 2016 la società Cementeria di Monselice SpA ha depositato presso il Settore ambiente della Provincia di Padova specifica comunicazione di modifica concernente l'alimentazione dell'esistente impianto di produzione del cemento sito nel territorio del comune di Monselice e del parco regionale dei Colli Euganei;

l'impianto, ubicato in via Solana 8 a Monselice, risulta autorizzato con provvedimento AIA n.



223/IPPC/2013 del 13 settembre 2013 con validità fino al 2021;  
attualmente l'impianto che produce *clinker* (cemento) è alimentato a *pet coke* e carbon fossile;  
la modifica prevede la sostituzione del *pet coke* e carbon fossile con combustibile solido secondario non rifiuto (CSS), conforme al decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22;  
con nota protocollo n. 112637 del 30 agosto 2016 la Provincia di Padova ha chiesto alla società proponente, al fine di valutare la modifica delle attuali prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, di fornire adeguate informazioni in merito ai limiti emissivi in atmosfera, chiedendo inoltre di individuare un adeguato periodo di osservazione durante il quale dovranno essere eseguite e comparate analisi di emissioni nelle diverse condizioni di utilizzo di CSS, per paragonare i dati alle analisi delle emissioni con alimentazione a *pet coke*;  
il Comune di Monselice ha attivato un procedimento di autotutela, in attuazione del principio di precauzione, incaricando una società di consulenza di redigere apposita relazione tecnica contenente osservazioni sulla documentazione depositata dalla società proponente;  
tale relazione, depositata nel settembre 2016, conclude che: 1) le modifiche richieste dalla società sono non sostanziali, trattandosi di parziale sostituzione dell'alimentazione senza impatti sulla potenzialità produttiva del sito ed una riduzione del 50 per cento dell'energia termica utilizzata dai processi industriali; 2) richiamando (a giudizio degli interroganti in maniera impropria) la normativa delle Regioni Abruzzo e Lombardia, non è necessario aggiornare l'AIA provinciale, alla luce della caratteristica non sostanziale della modifica proposta; 3) lo scenario emissivo attuale del cloro (e quindi diossine altamente inquinanti) risulta in quantità maggiori rispetto allo scenario di progetto (affermazione dedotta sulla base di uno studio del 2003 denominata "Il coke di petrolio come fonte di energia valutazione critica", a cura di Giacomo Pinelli Stazione sperimentale per i combustibili), identificando quindi nell'intervento proposto una sostanziale riduzione dell'inquinamento ambientale; 4) sono necessarie alcune misure di valutazione dell'impatto sanitario e di biomonitoraggio della qualità dell'aria *ante e post operam*;  
per la realizzazione della relazione, i tecnici incaricati hanno utilizzato esclusivamente dati scientifici messi a disposizione dalla società proponente, adottando a giudizio degli interroganti un approccio parziale e non scientificamente neutrale;  
sussistono diverse autorevoli fonti scientifiche tra cui lo studio dei professori Genon e Brizio del Politecnico di Torino ("Waste management" 2008) che presentano dati esattamente contrari rispetto alle concentrazioni in percentuale di cloro utilizzati nella relazione, evidenziando come le emissioni di cloro generatrici di diossine siano superiori nel caso di utilizzo del CSS rispetto al *pet coke*;  
analoghe conclusioni sono presenti nello studio denominato "Implicazioni ambientali dell'utilizzo di combustibili alternativi derivanti da rifiuti nella produzione del cemento" proposto dal Politecnico di Milano e dalla Laboratorio energia e ambiente di Piacenza;  
tali conclusioni scientifiche, già poste all'attenzione della comunità accademica nazionale ed internazionale ed opportunamente validate mediante procedure di *peer reviewing*, smentiscono *in toto* le ipotesi su cui è stata costruita la relazione che afferma che lo stato di progetto comporterà minori impatti dal punto di vista dell'inquinamento rispetto allo stato di fatto;  
tutti questi diversi atti (richiesta dell'azienda, relazione del CTPA del 21 settembre 2016, relazione della società incaricata dal Comune di Monselice del settembre 2016) assumono in modo del tutto acritico il fatto che il cambiamento di combustibile negli impianti della cementeria determini "modifiche non sostanziali", cosa che, come si vede dalla variabilità dei dati scientifici, non è reale;  
contestualmente, nel territorio di Monselice e nel parco regionale dei Colli Euganei, che racchiude numerosi comuni della provincia di Padova, la proposta della società ha avuto vasta eco e ha provocato una mobilitazione a difesa della salute dei cittadini, preoccupati per l'impatto della nuova alimentazione nel breve, medio e lungo periodo, con istanze molto chiare di sospensione dell'autorizzazione, supportate da una estesissima raccolta di firme (oltre 5.000) già depositate presso il Comune di Monselice per chiedere una sostanziale revisione dell'*iter* procedurale, chiedendo l'attivazione di nuovo procedimento di valutazione di impatto ambientale e di AIA provinciale sulla

base dei dati scientifici raccolti e sopra esposti;

le prescrizioni contenute del decreto 14 febbraio 2013, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 62), impongono (articolo 1) che l'utilizzo del CSS sia consentito "senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio per l'ambiente, e in particolare senza: a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente",

ricordando che il parco dei Colli Euganei, ove sorge attualmente il cementificio, è sito di particolare interesse tutelato in base alla normativa regionale, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni intenda intraprendere per l'effettiva tutela del diritto alla salute dei cittadini di Monselice e del parco alla luce dei dati scientifici esposti, che in più punti smentiscono le conclusioni depositate presso il Comune di Monselice;

quali azioni intenda intraprendere, eventualmente di concerto con la Regione Veneto e gli enti locali interessati, per la tutela del parco dei Colli Euganei, visto che la qualità ambientale e l'intero ecosistema rischiano di essere soggetti a livelli di inquinamento maggiori rispetto allo stato attuale;

se ritenga che per progetti di questo genere (sostituzione totale e parziale di combustibile), in analogia con la prassi in sede statale di VIA, sarebbe stato necessario un procedimento di assoggettabilità alla VIA ex art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, testo unico ambientale, in luogo di un mero parere tecnico, anche al fine di garantire la partecipazione dei cittadini interessati e conseguentemente permettere la dovuta diffusione delle informazioni e la pubblicità del procedimento;

come intenda trasferire tali indicazioni alla commissione tecnica provinciale ambientale e al Comune di Monselice per le necessarie azioni di revisione di quanto finora espresso nei loro atti.

(3-03287)

[BLUNDO](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Associazione italiana editori (AIE) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede l'obbligo per le scuole pubbliche italiane di ogni ordine e grado di comunicare su un apposito portale di AIE le liste dei testi scolastici adottati ogni anno, a seguito delle delibere approvate dai diversi collegi dei docenti. Conseguentemente, la stessa AIE raccoglie e organizza a livello nazionale i dati relativi alle adozioni di libri scolastici, che vengono messi a disposizione sia delle famiglie, per la loro consultazione, sia dei diversi operatori del mercato dell'editoria scolastica;

risulta agli interroganti che in virtù dell'accordo, l'AIE, attraverso il lavoro prezioso e volontario del personale scolastico pubblico, entra gratuitamente in possesso di un vero e proprio *database* delle adozioni scolastiche che poi venderebbe agli operatori della filiera, anche a seguito di accordi sottoscritti con le più importanti associazioni di categoria, come l'Associazione librai italiani (ALI), per un potenziale giro d'affari di 3 milioni di euro, nonostante tale vendita sia però vietata dal protocollo d'intesa citato, dove si sancisce che l'AIE non può utilizzare commercialmente i dati inseriti nel proprio portale;

considerato che:

a giudizio degli interroganti, sono state inconsistenti e risibili le giustificazioni addotte finora dall'AIE sulla possibilità di reperimento gratuito di questi dati;

risulta agli interroganti che il *download* gratuito dei dati non sia allo stato attuale effettivamente garantito, visto che gli stessi possono essere scaricati in forma gratuita esclusivamente in formato PDF di sola lettura dal sito "adozioniaie.it" solo per singola sezione e per non più di 4 sezioni al giorno. Considerando che gli istituti scolastici in Italia sono oltre 8.600 per un totale di 366.000 sezioni (dati del Ministero), all'operatore professionale sarebbero necessari, per poter scaricare tutti i dati dei libri adottati, circa 91.500 giorni, cioè quasi 250 anni;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti i vincoli che disciplinano i *download* sarebbero stati formulati dall'AIE con l'intento di costringere gli operatori scolastici ad acquistare tali informazioni, in palese contrasto con quanto stabilito nel protocollo d'intesa;

tale condotta ha prodotto la protesta di Federcartolai e del Sindacato italiano librai (SIL) che in più occasioni, tramite incontri e documenti ufficiali, hanno chiesto al Ministero la fruibilità editabile e gratuita dei dati sulle adozioni dei testi. Inoltre, Federcartolai attraverso alcuni suoi consulenti legali ha presentato un ricorso al TAR del Lazio, anche in conseguenza dell'atteggiamento finora oppositivo dell'AIE, che ha sempre negato l'accesso ai dati;

considerato infine che:

risulta agli interroganti che in accoglimento delle richieste delle predette associazioni di categoria il Ministero avrebbe intimato all'AIE di consegnare copia del *database* completo per l'anno scolastico in corso (2016/2017), allo scopo di pubblicarlo e renderlo scaricabile gratuitamente da tutti. Ciò sarebbe però avvenuto parzialmente e con grave ritardo e il Ministero ha potuto pubblicare una prima versione del *database* solo in data 5 luglio 2016, mentre l'AIE commercializzava il *database* già da settimane, peraltro con dati incompleti e insufficienti e in pieno contrasto con quanto previsto nel protocollo, producendo altresì continui aggiornamenti destinati esclusivamente ai clienti paganti;

a parere degli interroganti tale circostanza dimostrerebbe la volontà di ricavare profitto nonostante l'avvenuta intimazione da parte del Ministero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno abilitare un proprio portale generale per tali dati, garantendo l'accesso gratuito da parte di privati cittadini, famiglie e operatori della filiera, diversamente da quanto tuttora avviene con il *database* gestito dall'AIE, ovvero se e quali iniziative alternative intenda adottare, affinché sia definitivamente garantita, a partire già dall'anno scolastico 2017/2018, la gratuita fruibilità dei dati pubblici a famiglie e imprese;

se non consideri opportuno rivalersi sull'AIE per non aver garantito la fruibilità gratuita così come previsto nel protocollo d'intesa e per aver contestualmente condizionato l'accessibilità e l'utilizzo dei dati al formale acquisto;

se e quali iniziative intenda adottare nei confronti dei responsabili della mancata vigilanza del rispetto delle norme contenute nel protocollo siglato con l'AIE, considerando che migliaia di dipendenti pubblici retribuiti con fondi statali avrebbero lavorato gratuitamente per la società privata a vantaggio esclusivo di quest'ultima.

(3-03288)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente*(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03288, della senatrice Blundo ed altri, sulla gratuita consultazione e fruibilità dei dati sull'adozione dei testi da parte delle scuole italiane raccolti dall'AIE (Associazione italiana editori);

*13ª Commissione permanente*(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03287, del senatore Santini ed altri, sull'utilizzo di combustibile solido secondario (CSS) da parte della Cementeria di Monselice SpA.

